Senato della Repubblica

Archivio storico

FONDO : BENTIVEGNA

serie : I

b. : 10

fasc. : UA 24/I

ASSR

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

CANCELLERIA CENTRALE CIVILE
UFFICIO DEPOSITI

INDICE del controricorso N. 609/04 R.G.

RICORSO INCIDENTALE

TRA

CHIOCCI FRANCOBALDO

E

BENVUOGNA ROSARIO + 2

1) controricorso notificato il 10/01/04.

2) copia controricorso ~~successivo~~ e Ric. Inc.

3) ~~provvedimento impugnato~~

4) ~~fase coll precedenti gradi~~

5) .....

6) .....

Roma, li .....

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO DEPOSITI
- 2 FEB 2004
N. .....

ATTENZIONE
PERVENUTO A
MEZZO POSTA

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Si certifica che i sopraelencati atti e documenti sono stati depositati nella Cancelleria dell'Ufficio Depositi con N. 6 veline del controricorso.

Oggi - 2 FEB 2004

IL FUNZIONARIO

1

Avv. MARTINO U. CHIOCCI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Via Rodi, 32 - 00195 Roma
Tel. 06 39733192 r.a. - Fax 06 39743333

COPIA

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

CONTRORICORSO - RICORSO INCIDENTALE

Per:

Francobaldo Chiocci

(nato a Gubbio il 27.01.1931, ed ivi residente in Piazza Grande n.4, c.f.: CHCFNC31A27E256X), rappresentato e difeso dagli avv.ti Martino U. Chiocci ed Emanuele Chiocci del Foro di Milano, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Roma, via Rodi 32, in forza di procura a margine dell'originale di questo ricorso

Contro:

Rosario Bentivegna

(n. a Roma il 22.06.1922, ivi res.te in P.zza Adraiana 5, c.f.: BNTRSR22H22H501U) elettivamente domiciliato in Milano, via Fontana 28, presso l'avv. Alessandro Garlatti (nel giudizio in grado di appello), e in Roma, v.le B.Buozzi n. 76, presso l'avv. Alessandra Cini (nel giudizio dinanzi la S.C. di Cassazione)

e nei confronti di:

Società Europa di Edizioni, s.p.a.

(con sede in Milano, v. G.Negri 4, p.iva: 01790590150), elettivamente domiciliata in Roma, piazza Cardelli n. 4, presso lo studio Munari Gatti associati

e Vittorio Feltri

(n. a Bergamo il 25.6.43, res.te in Ponteranica, v. Maresana 33, c.f.: FLTVTR43H25A794N) elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cardelli n. 4, presso lo studio Munari Gatti associati

Per la Cassazione:

della sentenza n. 1937/2003, pronunziata dalla Corte d'Appello di Milano, Sezione II° civile, nel giudizio inter partes in grado di appello r.g.n.: 2582/99, in data 14.05.2003, pubblicata il 20.06.2003, notificata il 06.08.2003.

Delego a rappresentarmi e a difendermi in questo giudizio, dinanzi la Suprema Corte di Cassazione, gli avv.ti Emanuele Chiocci e Martino U. Chiocci, ai quali conferisco, anche disgiuntamente, ogni potere e facoltà di legge e d'uso.
Eleggo domicilio presso lo studio del secondo in Roma, via Rodi n.32

E' autentica (f.to: avv. E. Chiocci) (f.to: avv. M.U.Chiocci)

(f.to: Francobaldo Chiocci)

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO SPOGLIO -2 FEB 2004

Fatto e svolgimento del processo:

- Così descrive e riassume il "fatto", la decisione del primo grado di giudizio:

" Con atto di citazione notificato il 14.6.96 il prof. Rosario Bentivegna, ritenendo diffamatori nei suoi confronti alcuni articoli pubblicati su diversi numeri del quotidiano "Il Giornale" di aprile e maggio 1996 e relativi ai noti fatti di Via Rasella, conveniva in giudizio avanti a questo Tribunale il dr. Francobaldo Chiocci, il dr. Vittorio Feltri e la Società Europea di Edizioni s.p.a., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti (all'immagine, alla personalità, all'integrità morale, danni biologici, morali e alla vita di relazione), che indicava orientativamente in lire 5 miliardi.
A sostegno della domanda, l'attore esponeva che la celebrazione del "processo Priebke" aveva comportato l'attenzione della stampa sull'episodio delle Fosse Ardeatine e quindi sull'attacco partigiano di Via Rasella che lo aveva preceduto; che mentre la stampa "più seria" aveva commentato i fatti in modo corretto, "Il Giornale" si era distinto per una vera e propria campagna diffamatoria che aveva trascurato la versione dei fatti "storicamente e giuridicamente accertati" *per abbandonarsi ad una arbitraria e gratuita denigrazione della persona dell'attore.*
A suo dire la falsità delle notizie riportate escludeva poi la ravvisabilità di un legittimo esercizio del diritto di cronaca e critica.
I convenuti si costituivano in giudizio contestando la fondatezza delle domande avversarie e chiedendone il rigetto.
Scambiate memorie, dedotte prove orali e precisate le conclusioni, espletato l'incombente nei termini riportati in epigrafe, la causa è stata posta in decisione".

- Con sentenza n. 6008 del 14.6.99, pubblicata il 24.6.99, non notificata, il Tribunale rigettava le domande proposte dall'attore condannandolo alle spese in favore dei convenuti.
Riteneva il Giudice che le doglianze dell'attore attenevano sostanzialmente all'impostazione, al taglio e soprattutto ai giudizi espressi negli articoli oggetto dell'atto di citazione; e infondatamente l'attore aveva negato la liceità della ricostruzione di eventi storici ispirata ad intenti di revisione critica della "*storiografia ufficiale*", posto che nella fattispecie si verteva non più in tema di esercizio del diritto di cronaca, ma di quello di critica, con la conseguente inesigibilità della "*verità oggettiva*" e la sussistenza dell'unico limite della esistenza di un apprezzabile interesse pubblico alla critica, ed il rispetto del requisito della "*continenza*" che, nella fattispecie, non potevano ritenersi travalicati o violati.

3

- Con atto notificato l'11.10.99, l'attore Rosario Bentivegna interponeva appello avverso la decisione del Tribunale, chiedendo che la Corte adita, in totale riforma dell'impugnata sentenza, dichiarasse che gli articoli dedotti in causa violavano "*gravemente il dovere di informazione alterando la realtà, d'altronde nota, dei fatti esposti*", diffamando l'attore appellante, con grave turbamento psichico, danno fisico e biologico, morale e alla vita di relazione, con condanna solidale dei convenuti ai danni, disponesse la pubblicazione della emananda sentenza con la stessa evidenza usata per la "*campagna di stampa*"; disponesse la cancellazione di alcune frasi; sospendesse l'esecuzione ex art. 283 c.p.c.; e condannasse i convenuti alle spese o, almeno, ne disponesse la compensazione; ammettesse, infine, istanze istruttorie[1] non proposte in prime cure.

- Si costituiva in giudizio l'appellato Chiocci, chiedendo che la Corte Ecc.ma dichiarasse nulla e inammissibile l'impugnazione proposta, ovvero la rigettasse, con conferma dell'impugnata sentenza e rifusione di spese; in via subordinata, che venissero ammesse le istanze istruttorie formulate dinanzi al primo Giudice, a verbale d'udienza 6.6.97 e in memoria 20.9.97.
Deduceva in diritto che l'avversario atto di appello, in palese violazione dell'obbligo di "*specificità*" dei motivi di impugnazione sancito dall'art. 342 c.p.c., aveva elencato disordinatamente ogni tipo di censura in fatto e in diritto, aveva trascritto senza alcun criterio logico massime giurisprudenziali e provvedimenti legislativi, proposto inammissibili istanze istruttorie e altrettanto inammissibili produzioni documentali.
Osservava che la sentenza impugnata aveva riaffermato e fatto corretta e puntuale applicazione dei più consolidati principi in tema di libertà di manifestazione del pensiero e, più in particolare, di diritto di critica; che doveva ritenersi del tutto infondato e sorprendente la censura dell'appellante circa la mancanza di un attuale "interesse pubblico" (c1-c3); che l'appellante aveva male interpretato il concetto di legittimità della critica, che è cosa del tutto diversa del sindacato sul contenuto dei giudizi espressi (c.4); sulla "*verità*" ribadiva che, in ordine allo svolgimento dei fatti, esistevano più "*verità*" come attestato dalla copiosa documentazione prodotta, tali comunque da legittimare e giustificare i giudizi espressi; che l'irrilevanza del procedimento penale per "strage" era stata da questa difesa sostenuta prima ancora che intervenisse la pronunzia della S.C.; che ove fossero stati necessari ulteriori accertamenti sulla "verità-storica" di taluni fatti, avrebbero dovuto essere ammesse le istanze istruttorie formulate (c.5-c.6); che non sussistevano i presupposti per la compensazione delle spese (c.6-c.7); sottolineava comunque, come il nucleo centrale ed essenziale della causa, fosse costituito dalla liceità e legittimità dell'espressione di giudizi, anche ove questi giudizi fossero frutto di una ricostruzione dei fatti e di un'interpretazione degli stessi difformi da quelli "ufficiali", e in ambiti diversi da quello giuridico e giudiziario (D).

---

[1] *"Si chiede in via istruttoria che sia ordinato agli appellati di produrre in giudizio la foto pubblicata su "Il Giornale" indicata nel presente atto; si chiede altresì, occorrendo, un esame tecnico sulla foto stessa per accertare la sua autenticità, o previo, occorrendo, richiesta degli originali delle foto scattate dai tedeschi in via Rasella e depositate al BundesArchiv di Coblenza"*

- Si costituivano anche gli appellati dr. Vittorio Feltri e Soc. Europea di Edizioni spa, del pari chiedendo l'integrale conferma della sentenza impugnata, ovvero l'ammissione delle istanze istruttorie già proposte.

- All'udienza del 1.2.2000, non comparso l'appellante e comparsi i soli appellati, la Corte d'Appello, riservatasi di provvedere sulla sospensione della esecutorietà della sentenza[2], accoglieva le istanze istruttorie della (sola) parte appellante, e ordinava alla Società Europea di Edizioni, e al Bundesarchiv di Coblenza, l'esibizione di fotografie, respingendo tutte le istanze istruttorie pur ritualmente proposte dagli appellati [3].

- Gli appellati contestavano tale ordinanza e ne chiedevano reiteratamente la revoca; prodotti ulteriori documenti, le parti precisavano le rispettive conclusioni ad udienza 4.2.2003.

- **Il dr. Francobaldo Chiocci così concludeva**:

Voglia la Corte d'Appello Ecc.ma adita, contrariis rejectis, dichiarare nulla ed inammissibile l'impugnazione proposta, ovvero rigettarla, confermando in ogni caso l'impugnata sentenza; con rifusione di spese, competenze ed onorari di questo grado di giudizio.
In via meramente subordinata, istruttoria:
-revocare l'ordinanza Collegiale 1- 23.2.2000, e disporre l'espunzione dal fascicolo di parte appellante del documento denominato "consulenza tecnica" prodotto il 11.4.2000, per i motivi esposti nella memoria autorizzata 5.6.2000;
-ammettersi le istanze istruttorie formulate dal convenuto concludente nel giudizio di primo grado, a verbale d'udienza 4.6.97 [4], e nella memoria istruttoria 30.9.97 [5]

---

[2] Ordinanza Collegiale 1.2.2000: "*La Corte, dato atto, si riserva* ***sulla istanza di sospensione***".

[3] Ordinanza riservata 1.2.2000: "*La Corte, sciogliendo la riserva che precede,* ***sulle istanze istruttorie*** *ed ex art. 351 cpc, avanzate dalle parti, osserva: ritenuto che la dedotta circostanza della pubblicazione di una fotografia alterata a corredo degli articoli che si assumono diffamatori è certamente rilevante ai fini del decidere cosicchè appare pienamente ammissibile la richiesta formulata dall'appellante ex art. 210 cpc - in tal senso dovendosi intendere anche l'impropria richiesta di acquisizione di quelle depositate presso il Bundesarchiv - Bidarchiv di Coblenza; ritenuto che altrettanto non può affermarsi quanto alla prova proposta dagli appellati, apparendo evidente che le circostanze dedotte in prova* ***subordinatamente*** *all'ipotesi di ammissione delle istanze istruttorie di parte appellante, attengono a fatti* ***incontrovertibilmente accertati in via ufficiale*** *(nn. 1, 9, 10) o assolutamente pacifici (nn. 2, 3 e 4) ovvero a mere opinioni o convinzioni personali (nn. 6, 7 e 8) ..... PQM accoglie l'istanza istruttoria avanzata dall'appellante e per l'effetto ordina ... respinge ogni altra istanza ... ecc.*

[4] **Prova per testimoni sui seguenti capitoli, premesse le parole: "Vero che":**
1) Prima della esecuzione della rappresaglia delle Fosse Ardeatine, venne diffuso un comunicato radiofonico da parte dell'Eiar, e vennero affissi manifesti murali con l'invito ai responsabili dell'attentato di presentarsi all'autorità tedesca.
2) Le immagini pubblicate da "Il Giornale" del numero dell' 8.5.96, si riferiscono al corpo di Pietro Zuccheretti;

ASSR

(con i testi ivi indicati, e con quelli indicati nella succitata memoria 5.6.2000) da aversi per qui integralmente richiamate e trascritte.

-L'appellante Bentivegna, così concludeva:

- In totale riforma dell'appellata sentenza del Tribunale di Milano I° Sez. Civ.v Giudice Unico dott. Bonaretti n. 6088 del 14-24.6.1999 dichiararsi che gli articoli de "Il Giornale" di cui anche all'atto di appello hanno violato gravemente il dovere di informazione, alterando la realtà, d'altronde nota, dei fatti esposti, diffamando il Prof. Bentivegna Rosario, violando i suoi diritti al rispetto e all'integrità morale e ledendo gravemente la sua personalità con grave danno alla sua personalità e alla sua immagine, con turbamento psichico, danno fisico e biologico, danno morale e danno alla vita di relazione, in relazione alla sua vita privata e professionale, dichiararsi la responsabilità solidale dei conventi al risarcimento dei danni per quella somma che risulterà di giustizia, in relazione alla gravità della diffamazione e del danno come sopra previsto, occorrendo ammettersi quelli accertamenti che saranno ritenuti necessari e conseguentemente

---

3) Pietro Zuccheretti rimase ucciso nell'esplosione del 23.3.44 in via Rasella;
4) Pietro Zuccheretti si trovava al momento dell'esplosione, nelle immediate adiacenze del carretto esploso;
5) Giorgio Amendola ha dichiarato che finalità dell'attentato di via Rasella era quella di provocare, con la rappresaglia che ne sarebbe seguita, la sollevazione della popolazione romana contro i nazisti;
6) Negli ambienti della resistenza romana non legati al P.C.I. era all'epoca dei fatti, ed è tuttora, diffusa e manifestata la convinzione che l'attentato di via Rasella fosse stato ideato ed attuato anche al fine di provocare l'eliminazione dei principali esponenti della resistenza non PCI detenuti a Regina Coeli o a via Tasso; nonchè al fine di far ricadere la responsabilità dell'attentato sul principale gruppo partigiano antagonista del PCI, denominato "Bandiera Rossa".
7) Di recente è stata costituita l'Associazione Vittime di via Rasella, con la finalità di "denunziare colpe ed omertà che da oltre 50 anni impediscono di conoscere tutta la verità su via Rasella e sulla rappresaglia tedesca delle Fosse Ardeatine".
8) Liliana Gigliozzi e Silvio Gigliozzi hanno richiesto la restituzione della salma del loro padre Romolo Gigliozzi, ucciso alle Fosse Ardeatine ed ivi sepolto, per le motivazioni di cui alla lettera (doc.30, prodd. Chiocci)

A testi si indicano, salvo altri: avv. Giorgio Angelozzi Gariboldi; prof. dr. Giovanni Assennato; Giovanni Zuccheretti; don Ennio Innocente; Roberto Guzzo, ex capo militare di "Bandiera Rossa"; Pierangelo Maurizio; Roberto Gremmo; dr. Roberto Zamboni; dr. Luigi Iaquinti; Liliana Gigliozzi; Silvio Gigliozzi.

5 **Prova per testimoni sui seguenti capitoli, premesse le parole: "Vero che":**
9) Vero che, immediatamente dopo l'attentato di via Rasella comparvero, sui muri adiacenti il luogo dell'attentato, su Palazzo Tittoni e via IV Fontane, a firma del gen.le Maeltzer (comandante della Piazza di Roma), vistosi manifesti delle dimensioni di cm. 140 per 60, con minaccia di rappresaglia di 10 a 1, se non si fossero presentati gli esecutori dell'attentato (cfr doc. 97)
10) Vero che corrispondono a verità i fatti oggetto dell'intervista rilasciata a G.Perna e pubblicata da "Il Giornale" del 16.9.97 (doc. 87) e in particolare:
- che dopo l'attentato, per l'intiera giornata, con altoparlanti e via radio, fu detto che se gli attentatori si fossero presentati, non vi sarebbe stata la rappresaglia.
- che il battaglione "Bozen" era composto di riservisti altoatesini, per gran parte ultraquarantenni, non combattenti, ma destinati alla vigilanza di edifici pubblici e del Vaticano;
11) Vero che, dopo l'attentato di via Rasella, e dopo la scoperta della strage delle Fosse Ardeatine, nel maggio 1944, l'attore Bentivegna venne inviato ad operare nella zona di Palestrina insieme a Carla Capponi; ivi, in località Vicesimo lo stesso attore compì altro attentato provocando la morte di un soldato dell'esercito tedesco, in ritirata; il comando tedesco attuò una rappresaglia nei confronti della popolazione, fucilando 11 civili, dopo aver invitato l'autore a presentarsi.
A testi, oltre a quelli già indicati a verbale di udienza 4.6.97, Erina Russo De caro, Palestrina; Carlo Cadderi, S.Francesco a Ripa, Roma; Arthur Hatz, Caldaro (Bz); avv. Roberto D'Ottavi, Roma.

condannare i convenuti in via tra loro solidale al pagamento di tale somma a favore dell'appellante;
-Disporsi che "Il Giornale" e altri due quotidiani che si indicano nel "Corriere della Sera" e "La Repubblica" diano notizia della sentenza della Corte di Appello di Milano, "Il Giornale" con la stessa evidenza usata per la campagna di stampa contro l'appellante;
- Si chiede altresì la cancellazione, ai sensi dell'artt. 89 c.p.c. delle frasi della comparsa conclusionale Feltri di primo grado pagg. 11 e 12;
- Occorrendo, si chiede venga disposto esame tecnico sulla foto pubblicata su "Il Giornale" e indicata in atto di appello per accertare la sua autenticità in relazione agli originali di n. 31 foto scattate dai tedeschi in Via Rasella ed acquisite al presente giudizio;
- condannarsi i convenuti alle spese di giudizio di ambedue i gradi;
- in via subordinata disporsi almeno la compensazione delle spese di giudizio di primo grado;
- Si chiede, infine, la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 352 c.p.c.

-Gli appellati Società Europea di Edizioni S.p.A. e Vittorio Feltri così concludevano:

Nel merito: rigettare tutte le domande ex adverso formulate, in via principale, subordinata e istruttoria, in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa, e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 6088, resa dal Tribunale di Milano in data 14 giugno 1999.
In via istruttoria: revocare l'ordinanza emessa in data 1 febbraio 2000 e tutte quelle successive e comunque correlate e, per l'effetto, ordinare l'espunzione dal fascicolo di parte appellante delle fotografie prodotte, nonché della consulenza di parte e di tutta la documentazione irritualmente depositata; nel caso in cui si ritenesse opportuno l'espletamento di attività istruttoria, si insiste come da memoria depositata il 30 ottobre 1997, nel corso del primo grado del giudizio, e, pertanto, si chiede l'ammissione della prova per testimoni articolata dal Dott. Francobaldo Chiocci, con i capitoli e i testi nella stessa indicati da intendersi in questa sede integralmente riprodotti; in ogni caso, si chiede l'integrale rigetto delle istanze probatorie ex adverso formulate. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa anche del presente giudizio.

- Con la sentenza avverso la quale si ricorre, la Corte d'Appello così statuiva:

PQM la Corte, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano resa tra

le parti in data 14.06.1999-24.6.1999, condanna in via solidale Francobaldo Chiocci, Vittorio Feltri e la Società Europea di Edizioni s.p.a. al pagamento, in favore di Rosario Bentivegna, dell'importo di Euro 45.000,00, onnicomprensivo di rivalutazione e interessi già decorsi, oltre gli interessi di legge dalla data della presente decisione al saldo e condanna i predetti a rifondere al Bentivegna le spese relative al primo grado, liquidate come in motivazione; condanna altresì gli appellati a rifondere al Bentivegna le spese relative al presente grado, liquidate come in motivazione.

- La Corte d'Appello così motivava le sue statuizioni:

Sulle eccezioni in rito:
- Doveva ritenersi infondata l'eccezione relativa alla nullità dell'atto d'appello per mancanza di specificità dei motivi di impugnazione.
- Priva di rilievo giuridico doveva ritenersi l'osservazione - pur esatta - che alla prima udienza, stante la mancata comparizione dell'appellante, si sarebbe dovuto effettuare un rinvio ex art. 348 cpc, posto che non poteva comunque dichiararsi l'improcedibilità del giudizio; nè era fondata l'eccezione di mancanza di istanza di parte, essendo il provvedimento stato ratificato dal Collegio successivamente.
- Infondato era il rilievo che l'ordine di esibizione contrasterebbe con il disposto dell'art. 345 cpc, che vieta l'ammissione di nuovi mezzi di prova, perchè la giurisprudenza ha chiarito che il divieto non concerne le prove "precostituite" e non vieta quindi la produzione di documenti. Nè la prova ammessa aveva carattere "*esplorativo*" perchè "*si conosceva*" l'esistenza dei documenti di cui aveva ordinato l'esibizione.

Nel merito:
- Dovevano condividersi i principi teorici affermati dal primo Giudice in merito all'esercizio del diritto di critica, eppure essi non avevano condotto "*ad una soluzione appagante*".
- Se è vero che in tema di diritto di critica la pura e semplice espressione di valutazione soggettiva si sottrae alla dicotomia "vero-falso", non altrettanto può ritenersi quando l'espressione dei giudizi si basa su fatti oggettivi posti a fondamento dei giudizio espressi, posto che in questo caso il requisito della "*verità*" deve pretendersi, e "*l'onere della prova circa l'esistenza dell'esimente incombe su chi l'invoca*". Il requisito della verità doveva escludersi per i seguenti punti:
° per la "*rappresentazione fotografica della testa del ragazzo completamente staccata dal corpo molto sottolineata nell'articolo del Chiocci*", era emersa in modo inequivocabile la sua falsificazione;
° la Compagnia "Bozen" non era composta da militari anziani e disarmati;
° non erano sette, ma due, i civili deceduti nell'attentato;
° i componenti del battaglione "Bozen" non erano italiani, ma altoatesini optanti per la cittadinanza germanica;

° non vi era alcuna possibilità di sostenere che il bambino, per la sua vicinanza al luogo dell'esplosione, potesse essere salvato:
° non poteva sostenersi che dopo l'attentato vi furono manifesti e comunicati Eiar che invitassero gli attentatori a presentarsi.
-Tali false affermazioni dovevano ritenersi idonee a ledere il patrimonio morale dell'attore "*coinvolto ... nel giudizio sprezzante e moralmente negativo evocato negli articoli in questione*".
-Gli articoli, inoltre, avevano superato il requisito della "*continenza*" risolvendosi in un attacco personale e gratuito, come poteva desumersi dal fatto che il Feltri, nell'editoriale del 6.4.1996 aveva asserito che Priebke non era peggiore di Rosario Bentivegna e Carla Capponi, in quanto questi agirono per provocare la rappresaglia tedesca e la sollevazione popolare, e che egli poneva sullo stesso piano i nazisti e i partigiani: tale assimilazione doveva ritenersi assolutamente e "*gravemente lesiva dell'onorabilità personale e politica*" dell'attore, non potendo essere in alcun modo "*consentito qualificare come assimilabile al nazismo quell'episodio ed i suoi autori, episodio che, non si dimentichi, costituisce un legittimo atto di guerra rivolto contro un esercito straniero occupante e diretto a colpire unicamente dei militari*".
-In ordine al danno, riteneva la Corte che, con riferimento al grave pregiudizio morale e alla vita di relazione subito dall'attore "*sostanzialmente additato come responsabile o uno dei responsabili di due eccidi*", e quindi alla gravità delle accuse infondatamente rivoltegli, dovesse essere liquidata la somma indicata in sentenza.

- Con atto notificato il 14.11.2003, avverso tale decisione proponevano ricorso dinanzi codesta Ecc.ma Corte, la Società Europea di Edizioni s.p.a., e il dr. Vittorio Feltri, chiedendone la cassazione, deducendo cinque distinti motivi.

- Con atto notificato il 12.2003, il prof. Rosario Bentivegna resisteva con controricorso.

- Anche il dr. Francobaldo Chiocci, ut supra, proponendo controricorso e ricorso incidentale, ricorre avverso tale decisione, errata, ingiusta, ed ingiustamente lesiva dei suoi diritti ed interessi, per i seguenti

MOTIVI

I° Motivo

(in adesione, per quanto di ragione, al I° motivo del ricorso Feltri

9

e Società Europea di Edizioni s.p.a.)

Violazione o falsa applicazione di norme di diritto e di norme sul procedimento

(art. 360, I° c., nn. 3 e 4 c.p.c., in relazione ad artt. 2697 c.c. e 75 c.p.p.)

L'attore, dopo aver proposto l'azione civile dinanzi al Tribunale di Milano, si è costituito parte civile nel processo, a carico degli stessi Vittorio Feltri e Francobaldo Chiocci, dinanzi al Tribunale di Monza che, con sentenza 22.06.2001, depositata il 22.6.2001, ha statuito ritenendo la penale responsabilità degli imputati e condannandoli al risarcimento dei danni ex art. 538 c.p.p. liquidati in £ 60.000.000.

La costituzione di parte civile nel procedimento penale, ai sensi dell'art. 75, 1° c., c.p.p., ha determinato il trasferimento dell'azione civile nel processo penale, ovvero la rinunzia dell'attore alla domanda da lui proposta dinanzi al Giudice civile; con la conseguenza, in entrambe le ipotesi, del venir meno del potere del Giudice civile di pronunziare sulla domanda.

Il vizio, anche in mancanza di eccezione di parte, deve essere dichiarato in ogni stato e grado del giudizio.

II° Motivo

Nullità della sentenza o del procedimento

(art. 360 n.4, c.p.c.)

Violazione o falsa applicazione di norme di diritto

(art. 360 n.3, c.p.c.)

(Violazione degli artt. 345, 3°c. e 348, 2° c., c.p.c., anche in relazione agli artt. 115 c.p.c. e 210 c.p.c.)

a) La Corte territoriale, nel pronunziare l'ordinanza 1.2.2000, ha palesemente violato le disposizioni del codice di rito che impongono al Giudice d'Appello, nel

caso di mancata comparizione dell'appellante, di rinviare la causa ad una prossima udienza, senza pronunziare alcun altro provvedimento; e, può sostenersi, a fortiori senza pronunziare provvedimenti che (del tutto irritualmente, per come si vedrà) pronunzino sull'ammissione di istanze istruttorie. La chiara ed inequivocabile previsione della norma (art. 345, 3° c., c.p.c.: "*se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il Collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza ...*") non lascia alcuno spazio ad alcuna diversa interpretazione, nè ad alcun altro *modus procedendi.*

Nè può valere ad escludere la evidente sussistenza del denunziato vizio, l'affermazione contenuta nella impugnata decisione, secondo la quale l'eccezione - immediatamente e reiteratamente formulata dai convenuti e riproposta anche nelle conclusioni definitive - sarebbe infondata in quanto "*successivamente ratificata*" (sentenza, pag. 6) dal Collegio giudicante: a parte ogni considerazione relativa alla infelice terminologia adottata (che comunque conferma l'invalidità *ab origine* del provvedimento), resta la considerazione che nessuna "*ratifica*" può ravvisarsi nei provvedimenti successivamente adottati dalla Corte, posto che questa lungi dal "*ratificare*" l'irrituale provvedimento, e lungi dal provvedere sull'istanza di revoca, respingendola, si è semplicemente limitata ad ... ignorarla, come è agevole desumere dalla lettura dei verbali di causa [6], il cui esame non è certo precluso a codesta Ecc.ma Corte, consistendo quelli denunziati, in vizi *in procedendo.*

b) Giammai, comunque, la Corte territoriale avrebbe potuto e dovuto ammettere il mezzo istruttorio che con l'ordinanza 1.2.2000 ha viceversa ammesso.

---

[6] Ad udienza 11.4.00, sulle istanze di revoca, la Corte "*rinvia all'udienza del 20.6.00, con termine alle parti per depositare eventuali memorie*"; ad udienza 20.6.00 la Corte, pur avendo gli appellati ribadito le istanze, "*rinvia la causa al 19.9.00*"; il 19.9.00, ribadite le richieste, la Corte "*rinvia al 21.11.00*"; ad udienza 21.11.00 "*concede il termine e rinvia al 19.6.01*"; e cos' via.

11

E ciò non soltanto in ragione della mancata comparizione dell'appellante - e la logica mancanza, quindi, di una sua istanza - ma anche e soprattutto in quanto l'art. 345 c.p.c. sancisce, da un lato, l'inammissibilità di domande nuove in grado di appello e, d'altro lato - e coerentemente con il nuovo e più rigido regime delle impugnazioni introdotto con la più recente novella (che regola il giudizio in esame) - fa espresso **divieto di "*nuovi mezzi di prova*"**.

Orbene, nel caso di specie, non soltanto nel corso del giudizio di primo grado **mai vi è stata alcuna denunzia da parte dell'attore circa una pretesa "*alterazione*" o, peggio, "*falsificazione*"** (così, sorprendentemente, la sentenza a pag. 9) della foto del bambino rimasto ucciso nell'esplosione di via Rasella (in atto di citazione l'attore si duole solo dell'asserito "*sciacallaggio*" nella pubblicazione della foto), ma non vi è alcuna traccia di alcuna istanza istruttoria avente ad oggetto tale foto o altre foto di sorta, nè nell'atto introduttivo del giudizio, nè nel corso del giudizio, nè nel termine (di decadenza e preclusione) di cui all'art. 184 c.p.c., nè nelle conclusioni definitive rassegnate dinanzi al Tribunale.

Non può pertanto dubitarsi che la Corte territoriale, nel pronunziare il provvedimento 1.2.2000, abbia violato la norma dell'art. 345, 3° c., c.p.c., ammettendo, per di più, un **mezzo istruttorio neppure richiesto dall'appellante** il quale, soltanto e per la prima volta in atto di appello, si era limitato a richiedere l'esibizione della foto e "***un esame tecnico sulla foto*** *stessa per accertare la sua autenticità o previo occorrendo* (sic) *richiesta degli originali delle foto scattate dai tedeschi in via Rasella*": "*richiesta*" che la Corte territoriale, interpretando la volontà dell'appellante non comparso, ha trasformato in "*ordine di esibizione*" ex art. 210 c.p.c., con ciò violando anche il disposto dell'art. 115 c.p.c., che fa obbligo al Giudice di porre a fondamento della decisione "*le prove proposte dalle parti*".

Nè può dubitarsi che il mezzo istruttorio irritualmente disposto, incorra nelle preclusioni delle citate norme, posto che anche la Giurisprudenza di codesta

12

Ecc.ma Corte ha ritenuto costantemente che "*l'ordine di esibizione di documenti da rivolgere ad un terzo e la richiesta di informative alla P.A. costituiscono attività istruttorie precluse in sede di appello dal disposto del cpv dell'art. 437 c.p.c., in quanto costituiscono veri e propri mezzi di prova nuova*" (Cass. Sez. lav. 4.5.90 n. 3688).

c) La motivazione con cui, nella sentenza avverso la quale si ricorre, si affronta il tema della inammissibilità del mezzo di prova, mostra a sua volta una assoluta illogicità, e il palese disagio nel dover giustificare un provvedimento che ben può essere definito - in ragione dei rilevati profili - senz'altro abnorme: con evidente distorsione del senso delle eccezioni sollevate dagli appellati, la Corte di merito afferma infatti che nella specie "*si trattava, in definitiva, dell'acquisizione di documenti già esistenti*" e che l'art. 345 c.p.c. "*non vieta la produzione in appello di documenti nuovi*" (pag. 6); mostrando di ignorare che, secondo l'insegnamento di codesta Ecc.ma Corte "*il potere istruttorio attribuito al giudice di appello dal comma 3 dell'art. 345 c.p.c., benchè abbia carattere ampiamente discrezionale,* ***non può essere esercitato per sanare preclusioni e decadenze già verificatesi nel giudizio di primo grado****, essendo tale limite superabile - secondo la nuova formulazione dell'art. 345 c.p.c. - nella sola ipotesi in cui la parte dimostri di non avere potuto proporre il mezzo istruttorio nel giudizio di primo grado "per causa ad essa non imputabile".* (Cass. civ., Sez.I, 13/12/2000, n.15716). Nè può certo essere considerato "***indispensabile***" un mezzo istruttorio che la stessa sentenza, nell'ammetterlo, si era limitata a definire "***rilevante***" (ma la "*rilevanza*" - condizione di ammissibilità di ogni mezzo istruttorio, è evidentemente diversa dalla "*indispensabilità*" richiesta dall'art 345 3° c. in quanto "*postula la verificata impossibilità di acquisire la conoscenza di quei fatti con altri mezzi che la parte avesse l'onere di fornire nelle forme e nei tempi stabiliti dalla legge processuale*": Cass. 15716/00, cit.)

13

Nè si comprende perchè il Collegio cerchi di negare che il mezzo istruttorio ammesso fosse inammissibile, in quanto proposto con finalità "*esplorative*", posto che tali finalità emergono, palesemente ed espressamente, dalle stesse parole usate dall'appellante nelle conclusioni svolte nell'atto di appello (..... "*per accertare la (sua) autenticità ....*" di un documento del quale mai era stata neppure allegata la falsificazione).

d) Del tutto contraddittoriamente, inoltre, la Corte territoriale ha ammesso le istanze istruttorie dell'appellante, che avrebbero viceversa dovuto essere ritenute del tutto ininfluenti, dopo che erano stati ritenuto "*pacifici*" i fatti che il convenuto appellato aveva richiesto di provare (capp. n.2, 3, 4 [7]).

Se era infatti "*pacifico*" che le immagini pubblicate da "*Il Giornale*" si riferissero al corpo del tredicenne Pietro Zuccheretti; se era "*pacifico*" che il ragazzo era rimasto ucciso nell'esplosione di via Rasella, ed era anche "*pacifico*" (secondo la contraddittoria decisione della Corte, che più avanti mostra di ritenere diffamatorio per l'attore l'averlo riferito) che questi si trovasse al momento dell'esplosione nelle immediate adiacenze del carretto contenete l'esplosivo ed esploso, non si comprende perchè il mezzo di prova ammesso ad istanza dell'attore potesse avere qualche rilevanza, anzi potesse essere "*indispensabile ai fini della decisione della causa*", come viceversa avrebbe richiesto l'art. 345 c.p.c.

III° MOTIVO

Omessa insufficiente, o contraddittoria motivazione di un punto decisivo della controversia prospettata dalle parti o rilevabile d'ufficio.
(art. 360, n. 5, c.p.c.)

---

[7] L'appellato chiedeva di essere ammesso a provare che:
2) Le immagini pubblicate da "Il Giornale" del numero dell' 8.5.96, si riferiscono al corpo di Pietro Zuccheretti;
3) Pietro Zuccheretti rimase ucciso nell'esplosione del 23.3.44 in via Rasella;
4) Pietro Zuccheretti si trovava al momento dell'esplosione, nelle immediate adiacenze del carretto esploso;

14

Violazione o falsa applicazione di norme di diritto
(art. 360, c.1°,n.3 c.p.c.)

(art. 2043 c.c., art. 595 c.p., art. 11 L. 47/48, art. 57 c.p.)

Gran parte (da pag.12 a pag.15) della sentenza di condanna, si fonda - come visto - sulla affermata gravità della "*equiparazione*" tra gli autori della "azione" di Via Rasella e i nazisti, ed in particolare - si afferma - che tale ingiusta ed insostenibile equiparazione avrebbe "*largamente superato il limite della continenza*".

Anche volendo prescindere dalla opinabilità - in diritto - di quanto ritenuto dalla Corte territoriale, non si può non evidenziare come tale fatto non possa in alcun modo essere ascritto a responsabilità del dr. Francobaldo Chiocci, dal momento che autore della censurata affermazione, secondo la stessa sentenza d'appello è "*lo stesso Feltri direttore de "Il Giornale"* che, nell'editoriale del 6.4.96 "*.. asseriva che Priebke ..... non era peggiore di Rosario Bentivegna .....*"

Il dr. Chiocci non è quindi autore (di alcuni) dei fatti per i quali la Corte d'Appello ha pronunziato condanna, solidale, nei confronti di tutti i convenuti.

La responsabilità penale (ex art. 595 c.p.) è personale, del danno deve rispondere l'autore del fatto ingiusto lesivo (art. 2043 c.c.), la responsabilità in solido con l'autore del (preteso) illecito, è il proprietario della pubblicazione e l'editore (art. 11 L. 47/48) o il direttore responsabile (ex art. 57 c.p.); giammai, quindi, può essere configurabile una responsabilità solidale del giornalista per un (eventuale) illecito commesso dal direttore.

Non si comprende pertanto, nè nella sentenza della Corte d'Appello di Milano può trovarsi la benché minima traccia di motivazione sul punto, per quale motivo debba configurarsi una responsabilità dell'odierno (contro) ricorrente, per fatti ai quali è rimasto estraneo, e dei quali non è l'autore.

IV° Motivo

Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio
(art. 360, n.5, c.p.c.)

La Corte d'Appello di Milano, con la motivazione adottata, e non distinguendo in alcun modo (come si è evidenziato al precedente motivo) chi fossero gli autori delle affermazioni ritenute diffamatorie, e quindi la responsabilità del dr. Chiocci, ha del tutto invertito lo schema logico seguito dal primo Giudice, muovendo dalla considerazione della insostenibilità di taluni giudizi critici svolti (e, in primis, della equiparazione: autori dell' "azione" di via Rasella = nazisti), per pervenire all'affermazione della sussistenza della diffamazione, attraverso il raffronto tra quei giudizi e i fatti che li avrebbero determinati; e poi, attraverso la ritenuta "*non verità*" di questi, inferirne la sussistenza della diffamazione.

Così argomentando, però, la Corte territoriale incorre in palesi e macroscopici vizi di coerenza logica, e di mancanza assoluta di motivazione: enumera infatti - distinguendoli - i fatti dei quali a suo dire non sarebbe provata la veridicità (senza in alcun modo distinguere se essi siano riferibili alla responsabilità di ciascuno dei convenuti e segnatamente del dr. Chiocci) per affermare, conclusivamente, che "*ciascuna di tali circostanze, e ancor più il loro complesso sono chiaramente ... dirette a qualificare negativamente sotto il profilo morale ... il Bentivegna .. coinvolto .. nel giudizio sprezzante e moralmente negativo evocato negli articoli in questione*"; la stessa sentenza evita accuratamente, però, di indicare dove, ed in quali articoli, tali giudizi sprezzanti sarebbero stati espressi, riferendosi soltanto, complessivamente e globalmente, a tutti gli articoli che, ripetesi, solo in minima parte sono riferibili al dr. Chiocci.

Tale iter argomentativo, evidentemente, impedisce che possa essere operato qualsiasi controllo sul procedimento logico seguito dal Giudice per pervenire alla

affermazione della responsabilità dei convenuti, ed in particolare di quella del dr. Chiocci, che è autore di soltanto alcuni degli articoli oggetto delle doglianze dell'attore; che senz'altro non è l'autore di gran parte di quelli ai quali si riferiscono talune delle ritenute "*non verità*"; che senz'altro non è l'autore di quello che, in sentenza, viene ritenuto il più "*gravemente lesivo*" della onorabilità dell'attore.

V° Motivo

Violazione o falsa applicazione di norme di diritto
(art. 360, c.1°,n.3 c.p.c.)

(art. 2043 c.c., art. 595 c.p., in relazione ad artt. 51 c.p. e art. 21 Costituzione)

Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio
(art. 360, n.5, c.p.c.)

La Corte, con l'iter logico ed argomentativo enunziato al punto precedente (partire dalla inaccettabilità dei giudizi critici espressi, ravvisare talune inesattezze o falsità storiche, e pervenire alla conclusione che sussiste la diffamazione), incorre non solo in un palese vizio logico di motivazione, ma anche in una vera e propria violazione di legge, mostrando di non voler applicare i criteri stabiliti dagli artt. 595 c.p.c. e 2043 c.c., così come essi debbono essere letti in relazione al disposto dell'art. 21 della Costituzione, nella ormai più che consolidata interpretazione giurisprudenziale in tema di legittimo esercizio del diritto di (cronaca e) di critica.

Non sfuggirà alla Ecc.ma Corte, infatti, che il Giudice d'appello, quando enunzia l'illecito che sarebbe stato perpetrato (indistintamente) dai convenuti, lo individua nei giudizi sprezzanti e negativi rivolti all'attore, e nella insostenibile parificazione

partigiani-nazisti; ma non giunge ad affermare - nè lo potrebbe - che i giudizi negativi o l'equiparazione discendessero da quegli stessi fatti "non veri".

In buona sostanza la Corte, per poter sostenere che i giudizi sprezzanti e l'inaccettabile equiparazione costituissero illecito diffamatorio, anzichè legittima (se pur non condivisibile) manifestazione della libertà di pensiero e di espressione, avrebbe dovuto postulare che quei giudizi e quella equiparazione discendessero direttamente dalla enunciazione dei fatti non veri, e non da valutazioni diverse e, rispetto a quei fatti, del tutto autonome ed indipendenti.

E'sufficiente ricordare come in nessun punto della sentenza si neghi che il punto centrale dal quale muovono i giudizi critici espressi siano del tutto diversi, ed autonomi da quelli dei quali viene denunziata (erroneamente per quanto si dirà) la falsità: essi consistevano innanzitutto nella inutilità ed inopportunità dell'attentato; nella consapevolezza che gli autori o chi lo aveva deciso dovevano avere circa la rappresaglia che ne sarebbe seguita; nella circostanza che l'attentato metteva a repentaglio anche la vita di cittadini italiani; nell'ipotesi (non infondata, come ritenuto da più parti, ed anche dall'Autorità Giudiziaria), che finalità dell'azione (da altri decisa, non dal Bentivegna) potesse essere diversa e meno nobile (far ricadere la responsabilità e la rappresaglia, su gruppi della resistenza antagonisti) da quella proclamata; circostanze tutte delle quali in nessun punto della sentenza si afferma - infatti - la infondatezza.; e, argomentando *a contrario,* è di assoluta evidenza come tali giudizi sarebbero stati del tutto identici, anche nell'ipotesi in cui la testa del bambino fosse stata rimasta attaccata al corpo; anche nel caso in cui - anzichè anziani riservisti - i tedeschi del Bozen fossero stati tutti ventenni, atteso che la critica muoveva dalle modalità dell'attentato; se vi fossero state solo due o più vittime civili.

E allora si comprende che la sentenza avverso la quale si ricorre, da un lato ha operato una indebita commistione tra gli elementi caratterizzanti il diritto di

cronaca e di critica, utilizzando gli strumenti del "*diritto di cronaca*" (verità oggettiva del fatto riferito) non già individuando il pregiudizio subito dall'attore in conseguenza della falsa notizia fornita ai lettori, ma individuando l'illecito nel giudizio espresso, ed il danno nel pregiudizio derivante da quello stesso giudizio; omettendo del tutto di considerare che il giudizio espresso non era in alcun modo determinato da quei fatti (ritenuti non veri), ma eventualmente da altri, dei quali non si nega la sostenibilità e la fondatezza[8].

La Corte territoriale, con ciò stesso, ha quindi violato il principale e più fondamentale principio, di rilevanza anche costituzionale, che in un ordinamento democratico a base pluralista, garantisce e tutela la libertà di manifestazione del pensiero e di opinione, e che non conosce nè verità "*ufficiali*" o di Stato, obbligatorie per tutti i consociati, nè "*non più discusse verità storiche*", ma consente di esprimere giudizi ed opinioni, anche le più discutibili ed insostenibili, con il solo limite - secondo gli insegnamenti di codesta Ecc,ma Corte - che le critiche e i giudizi, espressi anche in forme veementi ed aspre, non trasmodino in contumelie, e non consistano in attacchi alla sfera personale della persona.

VI° Motivo

Violazione e falsa applicazione di norme di diritto
(art. 360, n. 3, c.p.c.)

Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio
(art. 360, n.5, c.p.c.)

---

8 La distinzione era stata ineccepibilmente notata dal primo Giudice, che aveva rilevato come " *..da un lato non è in discussione il fatto sostanziale della partecipazione dell'attore dell'attore all'attentato ... dall'altro non sembra rilevante l'eventuale non verità di circostanze più o meno marginali /risulta infatti controverso che i soldati del reggimento Bozen fossero o no anziani ed inermi ... ovvero che i manifesti si annuncianti rappresaglie si riferissero .... irrilevante la diffusione di un radiomessaggio Eiar dopo l'attentato posto che non si attribuisce all'attore una condotta diversa da quella da lui rivendicata ...* "

In relazione alla mancata ammissione delle prove di parte convenuta e alla utilizzazione e valutazione del materiale probatorio.

La Corte di merito ha intrapreso l'errato iter logico di cui si è detto, dalla affermazione che non potesse essere ammessa la prova su fatti dedotti dai convenuti, e che dovessero ritenersi provati fatti che, viceversa, tali non potevano essere ritenuti.

Non si chiede qui un riesame del merito e del materiale probatorio, per giungere a risultati diversi da quelli cui è pervenuto il Giudice di merito, essendo tale esame precluso al Supremo Giudice di legittimità; si denunziano però le palesi e macroscopiche incongruenze dalle quali è affetta la decisone della Corte territoriale, e si chiede alla Corte di legittimità un doveroso controllo sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni espresse dal Giudice di merito per pervenire alla decisione.

La sentenza infatti non può non incorrere nei denunziati vizi:

1.1) Sotto il profilo delle prove non ammesse:

a) Innanzitutto quando afferma, con evidente riferimento alla "verità del fatto", "*l'ulteriore principio secondo cui l'onere della prova circa l'esistenza dell'esimente incombe su colui che l'invoca*"[9]; principio senz'altro esatto (anche se attinente ben piuttosto al diritto di cronaca che a quello di critica), ma del quale la stessa sentenza ha fatto cattivo governo, se ha ritenuto di non ammettere alcuna delle istanze istruttorie proposte dai convenuti[10] ; e non può dubitarsi come tali istanze, o quanto meno talune di essi, fossero ben rilevanti ed ammissibili proprio ai fini della dimostrazione della invocabilità della "*esimente*";

---

[9] Sentenza, pag. 9

[10] Le istanze istruttorie sono integralmente trascritte nella premessa in fatto, di questo atto.

b) In secondo luogo quando, motivando la non ammissione di tali istanze con la formula "*fatti assolutamente pacifici*"[11] (capp. 2, 3, 4) contraddice se stessa o afferma un fatto del tutto illogico, se poi ritiene diffamatorio l'averlo riferito.

c) Quando non ammette la prova della verità di altri fatti, motivando la non ammissione con la formula "*fatti incontrovertibilmente accertati in via ufficiale*" che manifesta non solo un'evidente incongruenza logico-formale (posto che portava a ritenere che l'accertamento fosse conforme all'oggetto della prova richiesta, e non già opposto), ma anche con il ricorso ad un'espressione ("*in via ufficiale*") giuridicamente non significativa e comunque incomprensibile (esistono le "*verità*" che discendono dal giudicato - che peraltro non impediscono valutazioni extragiuridiche di segno diverso [12] - ma non dovrebbero esistere "*verità ufficiali*").

d) Quando non ammette (anzi, del tutto ignora) la prova (cap. 11) avente ad oggetto la circostanza che l'attore, dopo l'attentato di via Rasella e dopo la scoperta della strage delle Fosse Ardeatine, nel maggio 1944, si rese autore di un nuovo attentato in Palestrina, cui seguì una nuova sanguinosa rappresaglia tedesca: circostanza rilevante, e senz'altro idonea a bilanciare molte di quelle che la Corte ritiene determinanti per affermare la diffamazione.

1.2) Sotto il profilo dei fatti ritenuti provati:

a) Quando afferma che "*ora è emersa in modo inequivocabile*[13] *la falsificazione della foto*": con ciò violando non solo il divieto di pronunziare ultra et extra petita, e su eccezioni mai sollevate dall'attore, e comunque mai sollevabili

---

11 E' un fatto assolutamente pacifico che "*Pietro Zuccheretti si trovava al momento dell'esplosione, nelle immediate adiacenze del carretto esploso*": cap. 4.

12 Correttamente aveva ritenuto il Tribunale che "*... non rileva quindi che l'attentato di via Rasella debba definirsi atto di guerra legittimo o illegittimo ovvero strage, così come non rilevano le sentenze ... ben diverso è infatti il piano su cui si pone la valutazione richiesta ... in quei casi si trattava della qualificazione giuridica di un fatto ... nel presente si tratta invece della liceità della manifestazione di opinioni da riportare a diversi ambiti: ideologici, storici, politici, morali, civili, sociali ...*" *(sentenza Tribunale, p. 15)*

13 Lo stesso attore, in sede di conclusioni definitive, insisteva nel richiedere "*esame tecnico sulla foto pubblicata*"

per la prima volta in grado di appello (mai avendo questi sostenuto, nel corso di tutto il giudizio di primo grado, che la foto fosse stata "*alterata*"), ma anche ogni canone logico, dal momento che le motivazioni addotte dalla Corte territoriale per inferire la non genuinità della foto, non emergono dal materiale probatorio agli atti di causa.

Così la circostanza, sempre fermamente contestata, che ciò che si vede vicino alla testa del bambino sia "*il cordolo di un marciapiede con una canalina di scolo*": e la Corte non ha in alcun modo motivato perchè quegli stessi elementi non potessero essere anzichè un cordolo e una canalina - come appaiono - detriti presenti sulla strada dopo la devastante esplosione; così la circosatanza che via Rasella fosse priva di marciapiedi, non può certo desumersi dalle foto agli atti, che non hanno fotografato "tutta" via Rasella e non possono quindi fornire la prova negativa dell'assenza di marciapiedi.

b) Quando contesta l'affermazione secondo la quale il bambino poteva essere salvato "*attesa l'accertata falsificazione della foto*", mentre aveva riconosciuto come pacifica la circostanza che "*Pietro Zuccheretti si trovava al momento dell'esplosione, nelle immediate adiacenze del carretto esploso*"

d) Quando afferma che sarebbe pacifico[14] o comunque provato che i componenti del battaglione Bozen fossero "*soggetti pienamente atti alle armi*", quando il copiosissimo materiale probatorio agli atti, comprendente anche e soprattutto dichiarazioni provenienti dalle fila della Resistenza, indicava tali militi come anziani riservisti altoatesini che effettuavano attività di viglianza di edifici pubblici in Roma.

---

14 - "*..non è stata in alcun modo contrastata l'affermazione della difesa Bentivegna che la loro età ....* "

e) Quando afferma che "*ora nessuno mette più in discussione che furono due*" i civili deceduti in via Rasella, essendo vero e provato esattamente il contrario, anche ciò risultando dalla copiosa documentazione in atti;

f) Quando afferma essere falso (e diffamatorio, in quanto rivelatrice di codardia) che vi fossero stati manifesti o comunicati Eiar che invitavano gli autori a consegnarsi per evitare la rappresaglia, non soltanto non avendo ammesso la prova del contrario, ma dopo che agli atti risultava, per dichiarazione non smentita dello stesso Bentivegna, che comunque riteneva doveroso il non consegnarsi.

VII°Motivo

Violazione o falsa applicazione di norme di diritto
(art. 360 n. 3 c.p.c.)
(artt. 2043, 2059 e 1226 c.c.)

Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia
(art. 360, n.5 c.p.c)

a) Del tutto ingiusta e contraria a diritto, appare poi la quantificazione e la liquidazione del **danno morale** operata dall'impugnata sentenza, con una motivazione assolutamente carente, illogica e contraddittoria.

Al proposito, manca del tutto qualsiasi logico riferimento a quello che è il connotato saliente, se non unico, del danno morale, secondo il più costante insegnamento della Suprema Corte rappresentato "*dalle effettive sofferenze patite dall'offeso, dalla gravità dell'illecito di rilievo penale, e da tutti gli elementi peculiari della fattispecie concreta*" (Cass. 22.3.79 anche n.1646; 3.3.81 n.1128; n.2369/83; n. 2376/83).

Nel determinare il danno morale nella misura di € 30.000,00, misura che oggettivamente si discosta dai consueti parametri, la Corte di merito infatti si limita ad enunziare il pregiudizio è "in re ipsa", e che tale quantificazione discende

dalla gravità dell'accusa consistente nell'aver "*sostanzialmente additato l'attore come responsabile o uno dei responsabili di due eccidi*"; la motivazione addotta dalla Corte territoriale omette però del tutto di considerare essere ormai un dato oggettivamente indiscutibile, nel bene e nel male, che il nome del prof. Bentivegna sia ormai storicamente legato tanto all'eccidio di via Rasella, quanto a quello delle Fosse Ardeatine che ne è seguito; nè pare riferibile e addebitabile ai convenuti tale accostamento, che di tutta evidenza preesisteva agli articoli di cui è causa.

Per altro verso, la stessa elencazione degli elementi assunti quali parametri della liquidazione, non consente in alcun modo di ricostruire l'iter logico attraverso il quale il Giudice perviene alla liquidazione stessa, e si concreta pertanto in un palese vizio della motivazione.

Deve poi aggiungersi che il Giudice di merito mostra di aver del tutto omesso di considerare le più peculiari caratteristiche della fattispecie sottoposta al suo esame, ove si consideri che non ha tenuto in alcun conto, nella valutazione del fatto e delle sue conseguenze dannose, che proprio i giudizi e le critiche sollevate sull'azione di via Rasella, dal dopoguerra ad oggi, dalle più disparate parti politiche e ideologiche, con toni veementi ed accesi, e che a tutt'oggi non sono placate, avrebbero dovuto indurre il Giudice da un lato a ritenere che il danno provocato era stato di minima, se non inesistente entità; e, d'altro lato, che la fermezza morale del prof. Bentivegna non poteva certo essere stata turbata da "attacchi" che erano comunque per lui noti, consueti e usuali.

b) Quanto poi alla liquidazione del danno alla vita di relazione, la Corte di merito non soltanto non indica in cosa esso consista, e donde tragga il convincimento e la prova della sua esistenza e della sua entità, ma incorre in palese

vizio di contraddittorietà, quando liquida tale tipo di danno, dopo aver escluso che potesse essere risarcito il danno biologico[15].

E' noto infatti come la giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte ha costantemente ritenuto che il c.d. "*danno alla vita di relazione*" debba ricomprendersi nell'ambito del c.d. "*danno biologico*" [16]; sicché, esclusa la risarcibilità di questo, non si comprende in alcun modo come la Corte d'Appello possa essere giunta alla liquidazione di quello.

** ** ** ** **

Per tutti i suesposti motivi, il dr. Francobaldo Chiocci, ut supra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato, così

CONCLUDE

Voglia l'Ecc.ma Corte di Cassazione, in accoglimento del presente controricorso - ricorso incidentale, contrariis rejectis, dichiarare nulla o comunque annullare l'impugnata sentenza della Corte d'Appello di Milano, n. 1937/2003, pronunziata dalla Corte d'Appello di Milano, Sezione II° civile, nel giudizio inter partes in grado di appello, r.g.n.: 2582/99, in data 14.05.2003, pubblicata il 20.06.2003, notificata il 06.08.2003, con ogni altra conseguente statuizione di legge, anche in ordine a spese, competenze ed onorari di giudizio.

Saranno depositati, oltre all'originale (duplice) del presente controricorso, copia autentica della sentenza impugnata, fascicolo di parte dei precedenti gradi di giudizio.

---

15 "Non può invece trovare accoglimento la domanda di risarcimento dei danni alla personalità o alla immagine e del danno derivante da turb**amento psichico, fisico e biologico** ....." (sentrenza, pag. 15)

16 "Nel**la nozione di danno biologico** (che trova la sua fonte di tutela nell'art. 32 cost. e nell'art. 2043 c.c., accanto al danno patrimoniale vero e proprio ed al danno morale, che sono tipiche figure di "danno - conseguenza") **rientrano tutte le ipotesi di danno "non reddituale"**, e cioè i danni estetici, **quelli alla vita di relazione**, i danni da riduzione della capacità lavorativa generica ...".(Cass. civ., Sez.III, 15/12/2000, n.15859); " Il c.d. **danno alla vita di relazione**, che si concretizza nell'impossibilità o nella difficoltà, per chi abbia subito menomazioni fisiche, di reintegrarsi nei rapporti sociali e di mantenerli ad un livello normale, **rientra**, quando non abbia effetti di ordine patrimoniale, **nel danno biologico**. (Cass. civ., Sez.III, 17/11/1999, n.12741)

Roma, lì 22 dicembre 2003

(avv. Emanuele Chiocci) **(avv. Martino U. Chiocci)**

Relata di notifica

Richiesto dall'avv. Emanuele Chiocci, nella sua qualità come in atto, io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico UNEP presso la Corte d'Appello di Milano, ho notificato il suesteso atto al prof. Rosario Bentivegna, al domicilio da lui eletto in Milano, via Fontana n. 28, presso lo studio del difensore e procuratore avv. Alessandro Garlatti, ivi recandomi e consegnandone copia conforme a mani di

Relata di notifica

Richiesto dall'avv. Martino U. Chiocci, nella sua qualità come in atto, io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario presso la Corte d'Appello di Roma, ho notificato il suesteso atto al prof. Rosario Bentivegna, al domicilio da lui eletto in Roma, v.le B.Buozzi n. 76, presso l'avv. Alessandra Cini, ivi recandomi e consegnandone copia conforme a mani di

Relata di notifica

Richiesto dall'avv. Martino U. Chiocci, nella sua qualità come in atto, io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario presso la Corte d'Appello di Roma, ho notificato il suesteso atto al dr. Vittorio Feltri, al domicilio da lui eletto in Roma, presso lo Studio Legale Munari e Gatti e Associati, in Roma, piazza Cardelli n. 4, ivi recandomi e consegnandone copia conforme a mani di

Relata di notifica

Richiesto dall'avv. Martino U. Chiocci, nella sua qualità come in atto, io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario presso la Corte d'Appello di Roma, ho notificato il suesteso atto alla Società Europea di Edizioni s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, al domicilio da lei eletto in Roma, presso lo Studio Legale Munari e Gatti e Associati, in Roma, piazza Cardelli n. 4, ivi recandomi e consegnandone copia conforme a mani di

Si notifichi a:

Prof. ROSARIO BENTIVEGNA, al domicilio da lui eletto in Roma, V.le B. Buozzi, 76, presso l'Avv. ALESSANDRA CINI.

Anna Francesca Argento

consegna a capace che ne curi la consegna in assenza del destinatario - domiciliatario e delle altre persone abilitate a ricevere l'atto

15.12.2003

Samasca Marcello
Ufficiale Giudiziario
Corte d'Appello di Roma

- 40125

11 N. .....
Cron. Ric.

23 DIC 2003

TASSE FORFAITARIE IN AFFRANCAMENTO AL BOLLO

Dir. notif. € .....
Trasf. Km. ..... € .....
Erario € .....
Totale € .....
Postali € .....
Totale Gen. € .....

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

URGENTE

27 Bis

URGENTE
RESTITUIRE ENTRO 10 GIORNI GRAZIE
19-1-2004

ORIGINALE

STUDIO LEGALE
Avv. ALESSANDRO GARLATTI
Via Fontana, 28 - MILANO
Tel. 54.57.813 - 54.57.922
Cod. Fisc. GRL LSN 32R13 L483C
Partita IVA n. 02271690154

Delego a rappresentarmi e difendermi in questo giudizio innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano nr. 1937/03 l'Avv. Alessandro Garlatti di Milano, elettivamente domiciliato presso l'Avv. Alessandra Cini, Via Bruno Buozzi nr. 76 - Roma, conferendo agli stessi ogni e più ampia facoltà. Prof. Rosario Bentivegna _____ Avv. Alessandro Garlatti _____

CORTE SUPREMA di CASSAZIONE

CONTRORICORSO

Per il *Prof. Rosario Bentivegna* con gli Avv.ti Gianfranco Maris e Alessandro Garlatti ed elettivamente domiciliato presso l'Avv. Alessandra Cini in Roma V.le Bruno Buozzi n. 76, per procura speciale a margine del presente atto;

-resistente-

contro

Dr. Vittorio Feltri e la Società Europea Edizioni S.p.A. editrice de "il Giornale" in persona del legale rappresentante pro tempore e con gli Avv.ti Alessandro Munari e Lorenzo Pintus ed elettivamente domiciliati presso lo studio Legale Munari Gatti e Associati;

-ricorrenti-

contro

Dr. Francobaldo Chiocci, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Emanuele Chiocci e Martino U. Chiocci

-ricorrente incidentale-

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO RICEVIMENTO
- 2 FEB 2004
N.

Oggetto: Per resistere al controricorso con appello incidentale proposto dal Dott. Francoaldo Chiocci.

FATTO E PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 14.6.1996 il Prof Rosario Bentivegna evocava in giudizio innanzi al Tribunale di Milano, il Dr. Francobaldo Chiocci, il Dr. Vittorio Feltri e la Società Europea di Edizioni S.p.A. chiedendo il risarcimento dei danni subiti all'immagine, alla personalità, all'integrità morale, morali e biologici, in relazione ad articoli del "il Giornale" concernenti i fatti di via Rasella, gravemente lesivi del dovere di informazione, alteranti la realtà - d'altronde nota dei fatti esposti, ed ancora in violazione dei suoi diritti ed alla sua onorabilità.

In particolare l'attore esponeva di essere stato vittima di una vera e propria campagna diffamatoria da parte de "il Giornale" il quale, a differenza degli altri quotidiani che avevano commentato i fatti in modo corretto, aveva trascurato la versione dei fatti storicamente e giuridicamente accertati per abbandonarsi ad una gratuita - quanto arbitraria - denigrazione della persona dell'attore. L'attore sottolineava come la celebrazione del processo "Pribke" avesse comportato l'attenzione della stampa sull'eccidio delle Fosse ardeatine e quindi sull'attacco partigiano di Via Rasella che lo aveva preceduto e ribadiva come la falsità delle notizie riportate negli articoli, escludesse la configurabilità di qualsiasi legittimo esercizio dei diritti di cronaca e di critica.

Nel giudizio così instauratosi si costituivano i convenuti contestando in fatto ed in diritto le domande attoree.

Con sentenza n. 6088 del 14.06 - 24.06. 1999 il Tribunale definitivamente pronunciando, respingeva le domande attrici condannando alla refusione delle spese di lite.

Avverso tale sentenza, interponeva appello il Bentivegna deducendo l'errata e falsa applicazione dei principi giurisprudenziali in materia di libertà di critica da parte del Tribunale, rilevando comunque come tale diritto fosse stato esercitato su circostanze gravemente alteranti la verità dei fatti e del tutto inveritiere.

L'appellante eccepiva poi la carenza di motivazione della gravata sentenza, nonchè l'incongruità e l'assurdità, nella parte in cui, preso atto della fotografia riproducente la foto della testa di un bambino a terra e staccata dal tronco, il Tribunale deduceva la fondatezza della tesi avversaria della estrema prossimità del bambino medesimo al carretto della spazzatura contenente l'esplosivo. Rilevava come detta circostanza non avrebbe potuto in alcun modo essere supposta dal Tribunale, ma semmai rigorosamente provata dai convenuti, mediante la produzione in giudizio dell'originale della fotografia riprodotta sull'articolo del "il Giornale" dell'8.05.1996.

Sotto questo profilo l'appellante nelle istanze istruttorie dell'atto di appello, richiedeva alla Corte l'acquisizione degli originali delle fotografie presso il BundesArchiv di Coblenza al fine di accertarne l'autenticità e la corrispondenza con quella apparsa su "il Giornale". La Corte ritenutane l'ammissibilità e la rilevanza ai fini del decidere, con ordinanza resa fuori udienza il 23.02.2000, ordinava alla Società Europea di Edizioni

ASSR

S.p.A. di produrre l'originale della foto pubblicata ed autorizzava l'appellante ad acquisire presso il Bundes Archiv di Coblenza copie autentiche della foto. 1 - 30 serie 312- 98.

All'udienza del 11.04.2000 le difese dei convenuti insistevano per la revoca dell'ordinanza istruttoria resa dalla Corte ex art. 345 e 348 c.p.c. e producevano la fotografia pubblicata sul "il Giornale" in data 8.05.1996 unitamente ad altre tre fotografie riproducenti lo stato dei luoghi all'epoca dei fatti (Via Rasella).

Per vero alla prima udienza di comparizione nè la difesa dell'attuale controricorrente nè quella dell'Editoriale e del Dr. Feltri chiesero rinvio ex art. 348 c.p.c. in quanto il procuratore dell'appellante Avv. Alessandro Garlatti si era effettivamente presentato in aula innanzi alla Corte e al momento della verbalizzazione della comparizione delle parti si era temporaneamente assentato per qualche minuto perchè impegnato in udienza penale, ma poi, si ripresentava alla Corte e fu informato della riserva.

Proprio per questa ragione la difesa dei ricorrenti e del controricorrente non chiese affatto a tale udienza il rinvio ex art. 348 c.p.c. nella previsione della presenza del difensore dell'appellante di lì a qualche minuto.

L'acquisizione delle fotografie in originale presso il BundesArchiv permetteva di rilevare come quelle depositate in corso di causa dagli appellati non fossero conformi alle prime aventi per contro delle caratteristiche tali da farne ritenere la non autenticità.

Con memoria autorizzata del 5.06.2000 l'appellante rilevava ed eccepiva la non autenticità della foto prodotta dalla difesa dei convenuti in quanto non ricompresa tra le foto rimesse dall'Archivio tedesco e scattate dopo lo scoppio della bomba di via Rasella.

In particolare l'appellante evidenziava la non autenticità della foto per la difformità dello stato dei luoghi, quali la presenza di cordolo di marciapiede di cui la via Rasella non era dotata all'epoca dei fatti.

Si rilevava inoltre il carattere inverosimile della fotografia riproducente la testa staccata di netto del bambino a seguito della deflagrazione lasciandola del tutto inalterata fisionomicamente e ciò in netto contrasto con le risultanze medico - legali del Prof. Ascarelli che ebbe ad occuparsi della vicenda e delle deposizioni testimoniale rese nel processo Priebke.

La Corte d'Appello con Sentenza n. 1937/03 respinte le eccezioni processuali ex adverso sollevate, riconosciuta la falsificazione della fotografia pubblicata dal "il Giornale" unitamente all'articolo apparso l'8.05.1996, accertava la non rispondenza al vero di numerose circostanze alle quali era stato fatto espresso riferimento dai convenuti nonchè la loro portata denigratoria nei confronti del Prof. Bentivegna.

La Corte d'Appello di Milano con la Sentenza n. 1937/03 riconosceva che gli articoli in questione avevano largamente superato il requisito essenziale della continenza per il modo con cui era stato esercitato il diritto di critica, risolventesi in un attacco personale e gratuito nei confronti del Bentivegna. In accoglimento del gravame proposto la Corte d'Appello condannava i convenuti in via tra loro solidale al risarcimento dei danni ed alla refusione delle spese di lite del doppio gradi di giudizio.

Avverso tale Sentenza notificata il 6.08.2003 ha proposto ricorso per Cassazione la Società Europea di Edizioni S.p.A. e il Dr. Vittorio Feltri con ricorso notificato il 14.11.2003. Avverso tale ricorso il Prof. Rosario Bentivegna proponeva controricorso e si costituiva regolarmente. In data 23.12.2003 veniva notificato controricorso con appello incidentale su istanza del Francobaldo Chiocci, al Prof. Rosario Bentivegna.

A mezzo del sottoscritto procuratore speciale resiste il Prof. R. Bentivegna per i seguenti

MOTIVI

INFONDATEZZA DEL PRIMO MOTIVO DEL CONTRORICORSO IN QUANTO NON RICORRE ALCUNA VIOLAZIONE DELL'ART. 2697 C.C. IN RELAZIONE ALL'ART.75 C.p.p.

Il Dott. Francobaldo Chiocci in adesione al primo motivo del ricorso Feltri eccepisce il trasferimento dell'azione civile nel processo penale ovvero la rinunzia dell'attore della domanda da lui proposta in sede civile.

Come già sostenuto nel controricorso, preliminarmente si deve rilevare l'assoluta tardività della eccezione proposta ex art. 75 c.p.p. dal Dott. Feltri e fatta propria anche dall'attuale controricorrente perchè per la prima volta formulata in questa sede, sebbene la sentenza penale del Giudice presso il Tribunale di Monza sia stata pubblicata il 20 Luglio 2001.

31

In tutto il corso del giudizio di Appello oggetto del presente gravame i convenuti hanno mai eccepito o rilevato alcuna rinuncia agli atti ex art. 75 c.p.p. da parte del Prof. Bentivegna in quanto parte civile costituita nel procedimento penale de quo, ne tantomeno hanno precisato alcuna conclusione in tal senso all'udienza all'uopo fissata.

Orbene anche la fattispecie descritta dall'art. 75 c.p.p. del vigente codice di procedura penale non si sottrae all'applicazione della regola generale per la quale i fatti che determinano l'estinzione nel processo civile devono essere dedotti dalla parte che vi ha interesse prima di ogni altra difesa. Ma ciò non è avvenuto, il Dr. Feltri o gli altri convenuti non hanno mai eccepito alcunchè ai sensi dell'art. 75, 1 comma, c.p.p. in tutto il corso del processo in grado di appello.

In ogni caso, anche nel merito, l'eccezione è destituita di fondamento, infatti non è configurabile alcuna identità di azioni, essendo i soggetti ed i fatti oggetto del processo civile differenti dagli imputati e dai fatti oggetto del giudizio penale.

Il giudizio civile è stato proposto nei confronti della Società Europea di Edizioni S.p.A. che non ha mai preso parte nel processo penale.

La responsabilità penale degli imputati è stata affermata in relazione agli articoli del "Il Giornale" del 10.05.1996 e del 14.05.1996 mentre il Giudizio civile è stato promosso per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla perpetrata diffamazione con gli articoli pubblicati sul quotidiano "Il Giornale" il 6.04.1996, il 7.04.1996, il 10.04.1996 il 18.04.1996, il 20.04.1996, l'8.05.1996, il 9.05.1996, il 10.05.1996, il 14.05.1996.

Come si vede si tratta di fatti oggetto del giudizio civile che rivestono una portata diffamatoria ben più ampia nei confronti della persona del Prof. Bentivegna, rispetto alla semplicistica prospettazione offerta dai ricorrenti.

Infine occorre osservare che la costituzione di parte civile da parte del Prof. Bentivegna è avvenuta all'udienza del 4.05.2001, allorchè la sentenza di merito di 1^ grado in sede civile n. 6088 era già stata pubblicata (14.06 - 24.06.1999).

Pertanto ammesso e non concesso che il trasferimento dell'azione civile nel processo penale vi è stato, esso è avvenuto dopo che il processo civile si era definito in primo grado ed in pendenza del giudizio di appello. Orbene come ribadisce la giurisprudenza di legittimità l'art. 75 comma 1 dell'attuale codice di procedura penale, non consente il

32

trasferimento dopo che nel processo civile sia stata resa una sentenza di merito anche non passata in giudicato.

INFONDATEZZA DEL SECONDO MOTIVO DEL CONTRORICORSO CHIOCCI

La Corte Milanese non è incorsa in alcuna violazione dell'art. 345 c.p.c..

Si ribadiscono le argomentazioni già svolte nei motivi del controricorso (pag. 5).

L'eccezione è evidentemente finalizzata ad ottenere la revoca del provvedimento istruttorio che ha consentito di accertare la falsificazione della fotografia prodotta da il giornale che avrebbe dovuto rappresentare la testa dell'adolescente tredicenne.

Il dott. Chiocci qualifica erroneamente l'ordinanza di esibizione di documenti nei confronti di un terzo quale vero e proprio mezzo di prova nuovo, come tale ritenuto ammissibile solo se valutato indispensabile.

La Corte distrettuale ha ritenuto ammissibile la produzione in Appello di documenti nuovi ritenuti come indispensabili ai fini del decidere ed ha inoltre ritenuto che nel caso si trattasse di prova precostituita, atteso che l'acquisizione concerneva documenti già esistenti, volta appunto a verificare l'autenticità della fotografia riprodotta sul quotidiano "il Giornale" L'art. 345 cpc riferendosi pertanto *ai nuovi mezzi di prova* si occupa, tanto con il divieto posto in via generale, quanto con le due eccezioni ad esso apportate delle prove cosiddette costituende, e dunque, non prende in considerazione le prove precostituite, quali i documenti (cfr Cass. 13.10.'00 nr. 13670). Occorre poi evidenziare che l'istanza di acquisizione era stata tempestivamente formulata dall'appellante nel proprio atto di appello e pertanto del tutto legittimamente la Corte ha accolto la suddetta istanza ed autorizzato l'acquisizione delle fotografie alla prima udienza di trattazione. Anche nell'atto introduttivo del giudizio, la fotografia di cui si discute era stata indicata come mezzo gravissimo utilizzato da "Il Giornale" per la diffamazione. Non si tratta affatto di prova nuova me dell'ammissione di un mezzo istruttorio sullo stesso fatto dedotto in primo grado. Sul punto l'atto di appello è stato pienamente devolutivo, atteso che la diffamazione consumata con la foto non è diversa nell'appello rispetto a quella prospettata in primo grado. L'indagine disposta dalla Corte riguardava infatti le stesse circostanze. L'art 345 cpc riconosce al Giudice dell'appello ampio e discrezionale potere istruttorio e la Corte aveva evidenziato nella motivazione della gravata sentenza,

33

(cfr pag. 6) come la prova richiesta (l'ordinanza di acquisizione delle fotografie) non fosse affatto diretta ad explorandum, essendo stata fornita la specifica indicazione delle fotografie in questione, delle quali si conosceva il numero, il soggetto che li possedeva nonché l'oggetto. Si tratta di circostanza che, nel contesto di una diffamazione consumata con articoli, titoli e con foto, assume nell'economia processuale carattere indispensabile

INFONDATEZZA DELL'ECCEZIONE EX ART 348 CPC: LEGITTIMITA' DELL'ORDINANZA AMMISSIVA DEI MEZZI DI PROVA DEDOTTI CON L'ATTO INTRODUTTIVO

A parere del dott. Chiocci, la Corte Milanese avrebbe dovuto astenersi dall'adottare provvedimenti istruttori e limitarsi a disporre un mero rinvio dell'udienza a sensi del disposto dell'art 348 cpc. La Corte infatti ha ben evidenziato l'assoluta irrilevanza nell'ambito del procedimento della assenza del procuratore dell'appellante alla prima udienza. Infatti osserva la Corte Milanese *la sua presenza all'udienza successiva (udienza dell'11.4.2000) fa sì che comunque non si sarebbe potuto comunque dichiarare la improcedibilità del giudizio.* Correttamente motiva il Giudice come il Collegio giudicante medesimo abbia ratificato l'ordinanza istruttoria alla luce delle deduzioni volte ad ottenerne la revoca e riportate a verbale dagli appellati e sempre disattese dalla Corte.

LA CORTE MILANESE, CON MOTIVAZIONE LOGICA ED IMMUNE DA VIZI HA LEGITTIMAMENTE ACCERTATO IL DIFETTO DEL REQUISITO DELLA CONTINENZA DEGLI ARTICOLI CITATI

La Corte d'Appello Milanese con motivazione ineccepibile e conforme ai consolidati principi della giurisprudenza di legittimità oltre che dal diritto positivo e dalla logica, in relazione agli articoli ritenuti integranti la diffamazione nel merito ha ritenuto non scriminato l'esercizio del diritto di cronaca. Come noto infatti sussistono limiti rigorosi dalla cui osservanza non può prescindersi affinchè il diritto di cronaca risulti legittimamente esercitato. Ci si riferisce innanzi tutto al principio della *pertinenza o rilevanza sociale*, che significa sussistenza dell'interesse pubblico alla conoscenza ed alla divulgazione della notizia, *a quello della verità della notizia*, intesa come oggettiva

34

corrispondenza tra fatti accaduti e fatti narrati con conseguente rifiuto del criterio della verosimiglianza, *a quello della continenza* ossia della correttezza, proporzione e misura con cui i fatti narrati vengono esposti, in modo da evitare gratuite ed inutili aggressioni dell'altrui onorabilità.

La difesa dei ricorrenti ritiene che la valutazione in ordine alla insussistenza di tale ultimo requisito da parte della Corte Milanese sia illegittima in quanto, anche dando per ammesso che le affermazioni contenute nel "Il Giornale" possano essere qualificate per "polemiche", ciò non le espressioni usate priverebbe della liceità e quindi la legittimità dell'esercizio del diritto di critica.

La qualificazione delle espressioni utilizzate negli articoli del "Il Giornale" come semplicemente polemiche o pungenti, non può in alcun modo essere condivisa. Preliminarmente la Corte Milanese ha dato precisa contezza delle circostanze non rispondenti al vero, ritenute come "centrali" nell'economia degli articoli in questione, ed a cui hanno fatto riferimento gli appellati negli scritti ritenuti diffamatori. Si tratta di circostanze (false) la cui rappresentazione dimostra chiaramente l'intento diretto a qualificare negativamente sotto il profilo morale i partigiani organizzatori dell'attentato ed in particolare il Prof. Bentivegna.

Innanzi tutto la compagnia del Battaglione Bozen non era affatto costituita da anziani inermi ma bensì da soggetti di età ricompresa tra il 26 ed i 43 anni armati fino ai denti. Le vittime italiane dell'attentato furono due e non sette. I membri del battaglione Bozen facevano parte dell'esercito tedesco ed erano sicuramente optanti per la cittadinanza germanica. La Corte quindi, accertata la non autenticità della fotografia riproducente la testa del bambino detroncata dal corpo, ha ritenuto impossibile dimostrare in quale punto esatto si trovasse il ragazzo rispetto al teatro dell'esplosione. Ancora come non veritiera è stata qualificata relativa ai comunicati ed ai manifesti EIAR atteso che la rappresaglia delle Fosse Ardeatine cominciò circa 21 ore dopo l'attentato.

Ancora la Corte ha motivatamente ripreso la qualificazione giuridica dell'attentato (effettuata da organi giurisdizionali di diverso livello) come atto di guerra.

Anche sotto il profilo dell'accertamento della violazione del principio della continenza, la decisione della Corte appare incensurabile nella parte in cui si afferma che *la*

35

parificazione o l'assimilazione tra partigiani e nazisti con riferimento all'attentato di via Rasella e l'equiparazione tra Priebke e Bentivegna appare gravemente lesiva dell'onorabilità personale e politica di quest'ultimo" (cfr pag. 13 sentenza). Tale affermazione non può in alcun modo essere ritenuta meramente polemica o di particolare asprezza. Si tratta infatti di un giudizio che necessariamente si riporta alle valutazioni morali sul nazismo, il cui sistema è stato duramente e irrevocabilmente condannato da tutti gli ordinamenti civili democratici.

Si richiamano i precedenti più significativi della giurisprudenza di legittimità.

"In tema di diffamazione a mezzo stampa l'attribuzione a taluno in termini di certezza di un fatto che invece è rimasto non accertato, non perde il connotato della illiceità sol perchè inserito all'interno di una determinata analisi socio politica" (cfr Cass. Pen. Sez. I, 12.1.96 In Cass. Pen. 97, 57).

"La continenza formale dell'esposizione presuppone che la narrazione dei fatti debba avvenire misuratamente, ossia debba essere contenuta in spazi strettamente necessari all'esposizione" (cfr Corte App. Milano, 13.12.96, In Riv. Giur. Polizia 1997, 481); "l'esimente putativa del diritto di cronaca presuppone che le notizie pubblicate siano vere (oltre che di interesse pubblico ed esposte con correttezza) o che, se non vere, almeno siano state sottoposte a verifiche tali da avere indotto in errore non colpevole l'autore (cfr Cass. Pen. Sez. V, 4.12.1996 nr. 891); se il diritto di critica va esercitato entro limiti oggettivi fissati dalla logica concettuale e dall'ordinamento positivo deve essere ricercato un "bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con l'interesse che non siano introdotte limitazioni alla formazione del pensiero" e "la continenza sostanziale del diritto di cronaca presuppone che i fatti narrati debbano corrispondere a verità; la continenza formale presuppone che la narrazione dei fatti debba avvenire misuratamente, ossia debba essere contenuta in spazi strettamente necessari all'esposizione (Cass. Civ. Sez. III, 22.1.1996 nr. 465 In Foro It. 1996, I, 493); "allorchè nell'esercizio del diritto di cronaca si faccia riferimento impreciso all'imputazione formale attribuita ad una persona in un procedimento penale, è necessario per intenderne l'offensività riferirsi al disvalore sociale che ad essa si attribuisce per la sua comune nozione ed in relazione al contesto espositivo in cui è inserita (Cass. Pen. Sez. V, 23.7.96, in Riv. Pen. 1996, 1093); "la

36

lesività di un testo nonostante il tono cronachistico e l'annunciazione di singoli argomenti di per sé neutri, sussiste anche quando il risultato discendente dalla successione degli argomenti non costituisce mero dato logico, ma attraverso la tecnica di narrazione prescelta, appare come abilmente proiettato verso l'obiettivo del discredito (Trib. Perugia, 30.9.96, in Rass. Giur. Umbra 1997, 496); "il diritto di critica, al pari del diritto di cronaca incontra un limite invalicabile nel rispetto della verità oggettiva sui presupposti storici della valutazione, se vuole assumere le dimensioni e gli effetti di una causa esimente della responsabilità penale.

Ciò che fa venire meno la liceità della condotta diffamatoria non è il diritto di critica in quanto tale, ma soltanto quella critica che rispetti la verità dei fatti dai quali trae occasione e forza per manifestarsi, con la precisazione che, allorquando la critica si fonda su episodi non veri o rievocati attraverso l'arbitrario inserimento di circostanze qualificanti non vere, essa diviene un mero pretesto per offendere l'altrui reputazione (Cass. Pen. Sez. I, 12.1.96 in Giust. Pen. 1996, II, 547).

"La prova dell'errore scriminante in materia di esercizio putativo del diritto di cronaca deve vertere sul fatto e cioè sulla verità della notizia, non sull'attendibilità della fonte di informazione, dal momento che il giornalista può essere esentato dall'aver pubblicato una notizia non vera, solo dimostrando di averne svolto il controllo, e non per l'affidamento riposto in buona fede sulla fonte, per quanto possa trattarsi di un organo dello Stato" (Cass. Pen. Sez. V, 23.7.96).

"Affinché la divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell'onore, della reputazione o della riservatezza di terzi possa considerarsi lecito esercizio del diritto di cronaca devono ricorrere le seguenti condizioni: la verità (oggettiva o anche solo putativa, purché in questo caso frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca, dei fatti esposti; l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto oggetto della cronaca; in fine la correttezza formale dell'esposizione (cosiddetta continenza) postulandosi la necessaria adozione da parte del giornalista di una forma civile della esposizione dei fatti e della loro valutazione. (cfr Cass. Civ. Sez. I, 72.96 nr. 982).

Continenza sostanziale è quella per la quale i fatti narrati debbono corrispondere a verità. Evidentemente non si può trattare di verità assoluta, ma di verità soggettiva, perché la

37

cronaca di accadimenti ritenuti soggettivamente veri, è il riflesso soggettivo del fatto che non ci sia stata narrazione di fatti immagini.

Continenza formale è quella per cui l'esposizione dei fatti deve avvenire misuratamente. Essa coincide con i limiti del diritto di cronaca che deve essere contenuta negli spazi strettamente necessari all'esposizione dei fatti. Bisogna, peraltro, considerare che le espressioni adoperate nella narrazione dei fatti non si possono fondare su parametri universali e oggettivi, sicchè la continenza formale deve essere verificata in stretta aderenza al contesto nel quale deve operare.

Può anche accadere peraltro, che la narrazione di fatti determinati (cronaca) sia esposta insieme alle opinioni (critiche) di chi la compie, in modo da costituire allo stesso tempo esercizio di cronaca e di critica.

In questi ultimi casi la valutazione della continenza (sostanziale e formale) non può essere condotta attraverso i soli criteri sopra indicati, che sono essenzialmente formali, ma si attenua per lasciare spazio all'interpretazione soggettiva dei fatti che sono raccontati e per svolgere le censure che si vogliano esprimere".

Continenza sostanziale o verità dei fatti, tenuto anche conto della verità soggettiva o putativa, e sempre che questa sia frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca (cfr Cass. 7.2.96 nr. 982; Cass. Pen. Sez. V, 4.12.96 nr. 891 – Mordenti; Cass. Pen. Sez. V, 23.7.96, Scalfari) : "quando la critica si sviluppa su episodi non veri o rievocati attraverso l'arbitrario riferimento di circostanze qualificanti non vere, diviene un mero pretesto per offendere l'altrui reputazione " (Cass. Pen. Sez. I, 12.1.96 in Giust. Pen. 96, II, 547).

E' giurisprudenza consolidata che per l'esimente della punibilità e responsabilità occorre che il giornalista o il direttore di giornale diano la prova dell'errore scriminante per aver pubblicato notizie non vere. (cfr Cass. Pen. Sez. V, 23.7.96, Scalfari in Riv. Pen. 96, 1903; Cass. Pen. Sez. V, 14.6.96, Scalfari e altro, in Giust. Pen. 97, II, 693; Cass. Pen. Sez. V, 3.10.90 Milani, in Giust. Pen. 1991, II, 356; Cass. Pen. Sez. V, 17.5.92, Saltarelli, in Giust. Pen. 93, II, 42; Cass. Pen. Sez. V, 20.11.90 Andreoli in Giust. Pen. 91, II, 541).

38

In tema di ricerca storica o storiografica, la prova della verità come causa di giustificazione deve essere ancora più rigorosa (Cass. Pen. Sez. V, 27.1.89, Siniscalchi, in Cass. Pen. 1991, I, 1969). In caso di intervista la scriminante del diritto di cronaca non è invocabile quando le affermazioni dell'intervistato sono palesemente false o comunque il giornalista non le abbia in alcun modo controllate (cfr Cass. Sez. Unite 5.2.86, Bonanota) e, con conferma di questo principio, quando l'intervistato esprima valutazioni critiche gratuitamente offensive la cui illiceità è immediatamente rilevabile dal giornalista (cfr Cass. Sez. V Pen. Ferrara 25.1.99).

Non può negarsi che il processo a Priebke per la strage dei 335 civili alle Fosse Ardeatine, aveva richiamato anche i fatti di Via Rasella. E' opportuno precisare che l'interesse politico e sociale per questi fatti, era indotto dal processo in questione, che aveva attratto l'opinione pubblica e che era stato trattato dalla stampa e anche da "Il Giornale", i fatti di Via Rasella hanno destato un interesse riflesso e il problema che si pone è quello della proporzionalità della lunga campagna di stampa del "Il Giornale" in questione (del 6,7, 18, 20.4.96; 8,9,10,14 maggio 1996), talvolta anche con due articoli nello stesso giorno, all'interesse pubblico e sociale dell'avvenimento. Inoltre la campagna stessa non è stata diretta contro il gruppo di partigiani che hanno partecipato all'attacco, ma solo soprattutto verso la persona di Bentivegna del quale "Il Giornale" si è sempre occupato anche, a margine, con riferimento a circostanze diverse, per esempio, a proposito della casa da lui abitata con il risultato obiettivo di indicare il suo indirizzo presso cui ha ricevuto minacce in quel periodo come indicato nell'atto di citazione.

Una campagna personale spropositata quanto alla sua durata e pervicacia, che ha costituito una vera e propria ingiusta persecuzione.

A parte ogni altra considerazione non può sfuggire alla Corte Ecc.ma in un esame globale, che Bentivegna aveva rievocato anche davanti al Tribunale l'intento persecutorio e diffamatorio tale apparendo anche per i mezzi con cui è stata realizzata la campagna in questione. La concomitanza tra il caso Priebke e il ricordo dei fatti di Via Rasella pone in evidenza un'altra circostanza: il paragone tra Priebke e Bentivegna, l'affermazione che il primo non era peggiore (forse migliore?) del secondo, non poteva non avere riferimento alle responsabilità penali del primo perché i termini usati (strage), riguardavano anche i

39

reati del Priebke, per cui non è possibile ritenere che le affermazioni del Feltri fossero solo un'opposizione generica ad ogni forma di violenza.

In conclusione, non esisteva un interesse pubblico e sociale proporzionato alla grave personale campagna denigratoria.

La concomitanza con il processo Priebke in aggiunta ai termini ripetutamente usati, chiarisce che il paragone Priebke – Bentivegna, ("non peggiore") comporta un giudizio che va ben al di la a quello di contrarietà alla violenza.

5) continenza sostanziale: i fatti affermati da "Il Giornale" come veri ma in realtà accertati come non rispondenti al vero, sono tutti rilevanti. Era stato diramato un messaggio radiofonico dai tedeschi ed erano stati affissi manifesti nelle strade, che invitavano i partigiani ad assumersi le loro responsabilità e a presentarsi e ciò è detto per affermare che in tal modo si sarebbero evitati gli assassini delle Fosse Ardeatine, da qui l'insistenza documentata del Bentivegna ad affermare che questa circostanza non è vera.

Già si è detto relativamente ai componenti del Reggimento Bozen o a proposito del fatto che "*i manifesti annuncianti rappresaglie si riferissero all'attentato di Via Rasella piuttosto che a un precedente avvenuto in Via Crispi*" (Cfr. pag. 19 sentenza Trib. Milano).

La compagnia del "S.S. Polizei Regiment Bozen" attaccata dai partigiani in Via Rasella, secondo "Il Giornale" era composta da invalidi inoffensivi, e quindi l'attacco dei partigiani inutile e vile, sarebbe stato effettuato contro truppe inermi e incapaci a difendersi: è evidente l'interesse a negarlo, trattandosi di truppe agguerrite, ben addestrate ed armate fino ai denti così come abbiamo documentato in sede di citazione, l'affermazione de "Il Giornale" non è vera.

Ed il fatto non è insignificante.

Infatti, dopo l'attacco partigiano di Via Rasella, non fu affisso alcun manifesto da parte del comando nazista (vedi la testimonianza del Maresciallo Kesserling al processo contro il Gen. Von Mackensen difronte ad una Corte Militare Alleata (all. nr. 25 dell'atto di citazione).

Questo fatto insieme ad altri, è stato di grande rilevanza storica e giuridica ai fini del mancato riconoscimento di "legittima rappresaglia" alla strage delle Ardeatine, sulla base

ASSR

del quale, tra l'altro sono state comminate condanne a morte a Kesserling Maeltzar e Von Mackensen da Tribunali Militari Alleati e all'ergastolo di Kappler, Priebke e Haas da Tribunali Militari Italiani.

Il libro "Ordine alla Stampa" Editrice Polilibraria Italiana 1945, pubblica ordini del famigerato Minculpop Ministero della Cultura Popolare fascista in cui il 24.3.44 (il giorno dopo), si invita a non scrivere dell'attentato di Via Rasella e solo il 25.3.44 ore 12 (i giornali uscivano a quest'ora per il coprifuoco) si invita a dare notizie di esso ed alla strage alle Fosse Ardeatine già eseguita.

Ma proprio su questo falso si è soffermato più volte "Il Giornale" per definire vili i partigiani di Via Rasella, secondo il quale se essi si fossero presentati (arresi) al nemico dopo siffatto annuncio, avrebbero evitato la strage.

Non pare necessario richiamare l'insistenza del Bentivegna sull'incredibile descrizione in fatto de "Il Giornale", con grande titolo e sottotitolo, concernente il bambino che il Bentivegna avrebbe visto seduto sulla carretta della spazzatura.

Titolo su 5 colonne: "*I partigiani della strage di Via Rasella non si fermarono davanti ad un bimbo*"; sottotitolo su una colonna e mezza, a grandi caratteri: "*Nel giorno in cui inizia il processo a Priebke nuove rivelazioni ripropongono atroci sospetti sul doppio massacro che nel 1944 insanguinò Roma*": in questo titolo e sottotitolo "Il Giornale" afferma e commenta questo preteso fatto senza attribuire la fonte a terzi, dando la notizia sensazionale per vera, affermandola categoricamente senza dubbi, e commentandola nel sottotitolo con le parole "atroci sospetti" riferiti a quelle che sarebbero state le finalità dei partigiani.

Tutto ciò premesso, il ricorrente ut supra rappresentato e difeso, precisa le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia alla Corte Ecc.ma, ogni contraria istanza rejetta,

NEL MERITO:

Respingere l'Appello incidentale proposto con controricorso notificato il 23.12.2003 dal Dott. Francobaldo Chiocci avverso la Sentenza della Corte d'Appello di Milano, II^ Sezione Civile n. 1937 del 14.05.2003 notificata l'8.8.2003, ed ogni altra istanza e conclusione proposta dal Dott. Francobaldo Chiocci e per l'effetto confermare

41

integralmente le statuizioni della Sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1937 del 14.05.2003 pubblicata il 20.06.2003 e notificata al Dott. Francobaldo Chiocci il 6.08.2003 con ogni altra conseguente statuizione di legge condannare il controricorrente incidentale alle spese diritti ed onorari del presente grado con distrazione a favore dell'Avv.Alessandro Garlatti di Milano ex art. 93 c.p.c..

Sarà depositato oltre all'originale del presente controricorso anche il controricorso su istanza del Dott. Chiocci notificato il 23.12.2003.

I fascicoli di I^ e II^ grado nell'interesse del Prof. Rosario Bentivegna sono già stati depositati presso la Cancelleria della Suprema Corte.

19 GEN. 2004

42

RELAZIONE di NOTIFICA

Su Istanza dell'avv. Alessandro Garlatti nella sua qualità ut suora Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario presso l'ufficio unico notifiche presso la Corte d'Appello di Milano ho notificato il suesteso controricorso innanzi alla Suprema Corte di Cassazione quanto a **Francobaldo Chiocci** elettivamente domiciliato presso l'Avv. Martino U. Chiocci Via Rodi n. 32 00196 Roma ivi rimettendone copia a mezzo del servizio postale e con le formalità di legge

A mezzo del Servizio Postale
Milano - Succursale 1 9
19 GEN. 2004
Assistente UNEP
ANITA CELENTANO

Quanto a **Società Europea di Edizioni S.p.A**. in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliato in Roma Piazza Cardelli n. 4 presso lo studio dell'Avv. Munari e Gatti Associati ivi rimettendogliene copia a mezzo del servizio postale.

A mezzo del Servizio Postale
Milano - Succursale 1 9
19 GEN. 2004
Assistente UNEP
ANITA CELENTANO

Quanto a **Vittorio Feltri** elettivamente domiciliato in Roma Piazza Cardelli n. 4 presso lo studio dell'Avv. Munari e Gatti Associati ivi rimettendogliene copia a mezzo del servizio postale.

A mezzo del Servizio Postale
Milano - Succursale
19 GEN. 2004
Assistente UNEP
ANITA CELENTANO

43

U R G E N T E

BENTIVEGNA R/FELTRI V

DEPOSITO Eu. 20.00

CRON.AB2/ 655 /REC. 898 Milano 19/01/04.

DIR. NOTIFICA Eu. 11.63 DESTIN. 3

TRASFERTA Eu. 0 ZONA 0 CAS. 0

TOTALE Eu. 11.63 tassa 10% versata

TASSA 10% Eu. 0 in modo virtuale

SPESE POSTALI Eu. .72 L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

TOTALE COMPLESSIVO Eu. 12.35

A 3 Bis

STUDIO LEGALE
Avv. ALESSANDRO GARLATTI
Via Fontana, 28 - MILANO
Tel. 54.57.813 - 54.57.922
Cod. Fisc. GRL LSN 32R13 L488G
Partita IVA n. 02271690154

Corte Suprema di Cassazione
Cancelleria Sezione Civile
P.zza Cavour
00197 ROMA

Milano, 27 gennaio 2003

Oggetto : *Ricorso promosso da Società Europea di Edizioni S.p.A. e Vittorio Feltri / Bentivegna Rosario e Chiocci Francobaldo.*

Nell'interesse del Sig. Bentivegna Proff. Rosario il sottoscritto procuratore Avv.to Alessandro Garlatti di Milano Via Fontana n. 28, provvede alla trasmissione del controricorso per resistere a controricorso con ricorso incidentale notificato su istanza di Francobaldo Chiocci con l'Avv.to Martino U. Chiocci e pertanto trasmetto :

- Fascicolo con i seguenti atti :
- controricorso con ricorso incidentale su istanza di Francobaldo Chiocci notificato il 23.12.2003 ;
- controricorso su istanza di Bentivegna Proff. Rosario notificato il 19.1.2004 ;
- n. 6 copie del controricorso.

Chiede pertanto che il fascicolo venga depositato nel ricorso promosso dalla società Europea di edizioni S.p.A. e dal Dott. Vittorio Feltri .

Chiede inoltre che Codesta Spettabile Cancelleria Voglia comunicare al sottoscritto difensore la data della discussione innanzi alla Suprema Corte e del deposito della sentenza a sensi dell' art. 135 Disp. Att. c.p.c.,

Con ossequi

Avv.to Alessandro Garlatti

ATTENZIONE
PRIORITARIA
MEZZO POSTA

RICHIESTA EX ART. 135 DISP.
ATT. C.P.C. STRALI
Roma, 2 FEB. 2004
IL CANCELLIERE

44

URGENTE
RESTITUIRE ENTRO 10 GIORNI GRAZIE
19.1.2004

ORIGINALE

STUDIO LEGALE
Avv. ALESSANDRO GARLATTI
Via Fontana, 28 - MILANO
Tel. 54.57.813 - 54.57.922
Cod. Fisc. GRL LSN 32R13 L483C
Partita IVA n. 02271690154

Delego a rappresentarmi e difendermi in questo giudizio innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano nr. 1937/03 l'Avv. Alessandro Garlatti di Milano, elettivamente domiciliato presso l'Avv. Alessandra Cini, Via Bruno Buozzi nr. 76 - Roma, conferendo agli stessi ogni e più ampia facoltà. Prof. Rosario Bentivegna _____ Avv. Alessandro Garlatti _____

CORTE SUPREMA di CASSAZIONE

CONTRORICORSO

Per il *Prof. Rosario Bentivegna* con gli Avv.ti Gianfranco Maris e Alessandro Garlatti ed elettivamente domiciliato presso l'Avv. Alessandra Cini in Roma V le Bruno Buozzi n 76, per procura speciale a margine del presente atto;

-resistente-

contro

Dr. Vittorio Feltri e la Società Europea Edizioni S.p.A. editrice de "il Giornale" in persona del legale rappresentante pro tempore e con gli Avv.ti Alessandro Munari e Lorenzo Pintus ed elettivamente domiciliati presso lo studio Legale Munari Gatti e Associati;

-ricorrenti-

contro

Dr. Francobaldo Chiocci, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Emanuele Chiocci e Marino U. Chiocci

-ricorrente incidentale-

Oggetto: Per resistere al controricorso con appello incidentale proposto dal Dott. Francobaldo Chiocci.

FATTO E PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 14.6.1996 il Prof Rosario Bentivegna evocava in giudizio innanzi al Tribunale di Milano, il Dr. Francobaldo Chiocci, il Dr. Vittorio Feltri e la Società Europea di Edizioni S.p.A. chiedendo il risarcimento dei danni subiti all'immagine, alla personalità, all'integrità morale, morali e biologici, in relazione ad articoli del "il Giornale" concernenti i fatti di via Rasella, gravemente lesivi del dovere di informazione, alteranti la realtà - d'altronde nota dei fatti esposti, ed ancora in violazione dei suoi diritti ed alla sua onorabilità.

15

In particolare l'attore esponeva di essere stato vittima di una vera e propria campagna diffamatoria da parte de "il Giornale" il quale, a differenza degli altri quotidiani che avevano commentato i fatti in modo corretto, aveva trascurato la versione dei fatti storicamente e giuridicamente accertati per abbandonarsi ad una gratuita - quanto arbitraria - denigrazione della persona dell'attore. L'attore sottolineava come la celebrazione del processo "Pribke" avesse comportato l'attenzione della stampa sull'eccidio delle Fosse ardeatine e quindi sull'attacco partigiano di Via Rasella che lo aveva preceduto e ribadiva come la falsità delle notizie riportate negli articoli, escludesse la configurabilità di qualsiasi legittimo esercizio dei diritti di cronaca e di critica.

Nel giudizio così instauratosi si costituivano i convenuti contestando in fatto ed in diritto le domande attoree.

Con sentenza n. 6088 del 14.06 - 24.06. 1999 il Tribunale definitivamente pronunciando, respingeva le domande attrici condannando alla refusione delle spese di lite.

Avverso tale sentenza, interponeva appello il Bentivegna deducendo l'errata e falsa applicazione dei principi giurisprudenziali in materia di libertà di critica da parte del Tribunale, rilevando comunque come tale diritto fosse stato esercitato su circostanze gravemente alteranti la verità dei fatti e del tutto inverificate.

L'appellante eccepiva poi la carenza di motivazione della gravata sentenza, nonché l'incongruità e l'assurdità, nella parte in cui, preso atto della fotografia riproducente la foto della testa di un bambino a terra e staccata dal tronco, il Tribunale deduceva la fondatezza della tesi avversaria della estrema prossimità del bambino medesimo al carretto della spazzatura contenente l'esplosivo. Rilevava come detta circostanza non avrebbe potuto in alcun modo essere supposta dal Tribunale, ma semmai rigorosamente provata dai convenuti, mediante la produzione in giudizio dell'originale della fotografia riprodotta sull'articolo del "il Giornale" dell'8.05.1996.

Sotto questo profilo l'appellante nelle istanze istruttorie dell'atto di appello, richiedeva alla Corte l'acquisizione degli originali delle fotografie presso il BundesArchiv di Coblenza al fine di accertarne l'autenticità e la corrispondenza con quella apparsa su "il Giornale". La Corte ritenutane l'ammissibilità e la rilevanza ai fini del decidere, con ordinanza resa fuori udienza il 23.02.2000, ordinava alla Società Europea di Edizioni

46

S.p.A. di produrre l'originale della foto pubblicata ed autorizzava l'appellante ad acquisire presso il Bundes Archiv di Coblenza copie autentiche della foto. 1 - 30 serie 312- 98.

All'udienza del 11.04.2000 le difese dei convenuti insistevano per la revoca dell'ordinanza istruttoria resa dalla Corte ex art. 345 e 348 c.p.c. e producevano la fotografia pubblicata sul "il Giornale" in data 8.05.1996 unitamente ad altre tre fotografie riproducenti lo stato dei luoghi all'epoca dei fatti (Via Rasella).

Per vero alla prima udienza di comparizione né la difesa dell'attuale controricorrente né quella dell'Editoriale e del Dr. Feltri chiesero rinvio ex art. 348 c.p.c. in quanto il procuratore dell'appellante Avv. Alessandro Garlatti si era effettivamente presentato in aula innanzi alla Corte e al momento della verbalizzazione della comparizione delle parti si era temporaneamente assentato per qualche minuto perché impegnato in udienza penale, ma poi, si ripresentava alla Corte e fu informato della riserva.

Proprio per questa ragione la difesa dei ricorrenti e del controricorrente non chiese affatto a tale udienza il rinvio ex art. 348 c.p.c. nella previsione della presenza del difensore dell'appellante di lì a qualche minuto.

L'acquisizione delle fotografie in originale presso il BundesArchiv permetteva di rilevare come quelle depositate in corso di causa dagli appellati non fossero conformi alle prime aventi per contro delle caratteristiche tali da farne ritenere la non autenticità.

Con memoria autorizzata del 5.06.2000 l'appellante rilevava ed eccepiva la non autenticità della foto prodotta dalla difesa dei convenuti in quanto non ricompresa tra le foto rimesse dall'Archivio tedesco e scattate dopo lo scoppio della bomba di via Rasella.

In particolare l'appellante evidenziava la non autenticità della foto per la difformità dello stato dei luoghi, quali la presenza di cordolo di marciapiede di cui la via Rasella non era dotata all'epoca dei fatti.

Si rilevava inoltre il carattere inverosimile della fotografia riproducente la testa staccata di netto del bambino a seguito della deflagrazione lasciandola del tutto inalterata fisionomicamente e ciò in netto contrasto con le risultanze medico - legali del Prof. Ascarelli che ebbe ad occuparsi della vicenda e delle deposizioni testimoniale rese nel processo Priebke.

La Corte d'Appello con Sentenza n. 1937/03 respinte le eccezioni processuali ex adverso sollevate, riconosciuta la falsificazione della fotografia pubblicata dal "il Giornale" unitamente all'articolo apparso l'8.05.1996, accertava la non rispondenza al vero di numerose circostanze alle quali era stato fatto espresso riferimento dai convenuti nonchè la loro portata denigratoria nei confronti del Prof. Bentivegna.

La Corte d'Appello di Milano con la Sentenza n. 1937/03 riconosceva che gli articoli in questione avevano largamente superato il requisito essenziale della continenza per il modo con cui era stato esercitato il diritto di critica, risolventesi in un attacco personale e gratuito nei confronti del Bentivegna. In accoglimento del gravame proposto la Corte d'Appello condannava i convenuti in via tra loro solidale al risarcimento dei danni ed alla refusione delle spese di lite del doppio gradi di giudizio.

Avverso tale Sentenza notificata il 6.08.2003 ha proposto ricorso per Cassazione la Società Europea di Edizioni S.p.A. e il Dr. Vittorio Feltri con ricorso notificato il 14.11.2003. Avverso tale ricorso il Prof. Rosario Bentivegna proponeva controricorso e si costituiva regolarmente. In data 23.12.2003 veniva notificato controricorso con appello incidentale su istanza del Francobaldo Chiocci, al Prof. Rosario Bentivegna.

A mezzo del sottoscritto procuratore speciale resiste il Prof. R. Bentivegna per i seguenti

MOTIVI

INFONDATEZZA DEL PRIMO MOTIVO DEL CONTRORICORSO IN QUANTO NON RICORRE ALCUNA VIOLAZIONE DELL'ART. 2697 C.C. IN RELAZIONE ALL'ART. 75 C.p.p.

Il Dott. Francobaldo Chiocci in adesione al primo motivo del ricorso Feltri eccepisce il trasferimento dell'azione civile nel processo penale ovvero la rinunzia dell'attore della domanda da lui proposta in sede civile.

Come già sostenuto nel controricorso, preliminarmente si deve rilevare l'assoluta tardività della eccezione proposta ex art. 75 c.p.p. dal Dott. Feltri e fatta propria anche dall'attuale controricorrente perchè per la prima volta formulata in questa sede, sebbene la sentenza penale del Giudice presso il Tribunale di Monza sia stata pubblicata il 20 Luglio 2001

ASSR

In tutto il corso del giudizio di Appello oggetto del presente gravame i convenuti hanno mai eccepito o rilevato alcuna rinuncia agli atti ex art. 75 c.p.p. da parte del Prof. Bentivegna in quanto parte civile costituita nel procedimento penale de quo, ne tantomeno hanno precisato alcuna conclusione in tal senso all'udienza all'uopo fissata.

Orbene anche la fattispecie descritta dall'art. 75 c.p.p. del vigente codice di procedura penale non si sottrae all'applicazione della regola generale per la quale i fatti che determinano l'estinzione nel processo civile devono essere dedotti dalla parte che vi ha interesse prima di ogni altra difesa. Ma ciò non è avvenuto, il Dr. Feltri o gli altri convenuti non hanno mai eccepito alcunchè ai sensi dell'art. 75, I comma, c.p.p. in tutto il corso del processo in grado di appello.

In ogni caso, anche nel merito, l'eccezione è destituita di fondamento, infatti non è configurabile alcuna identità di azioni, essendo i soggetti ed i fatti oggetto del processo civile differenti dagli imputati e dai fatti oggetto del giudizio penale.

Il giudizio civile è stato proposto nei confronti della Società Europea di Edizioni S.p.A. che non ha mai preso parte nel processo penale.

La responsabilità penale degli imputati è stata affermata in relazione agli articoli del "Il Giornale" del 10.05.1996 e del 14.05.1996 mentre il Giudizio civile è stato promosso per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla perpetrata diffamazione con gli articoli pubblicati sul quotidiano "Il Giornale" il 6.04.1996, il 7.04.1996, il 10.04.1996 il 18.04.1996, il 20.04.1996, l'8.05.1996, il 9.05.1996, il 10.05.1996, il 14.05.1996.

Come si vede si tratta di fatti oggetto del giudizio civile che rivestono una portata diffamatoria ben più ampia nei confronti della persona del Prof. Bentivegna, rispetto alla semplicistica prospettazione offerta dai ricorrenti.

Infine occorre osservare che la costituzione di parte civile da parte del Prof. Bentivegna è avvenuta all'udienza del 4.05.2001, allorchè la sentenza di merito di 1^ grado in sede civile n. 6088 era già stata pubblicata (14.06 - 24.06.1999).

Pertanto ammesso e non concesso che il trasferimento dell'azione civile nel processo penale vi è stato, esso è avvenuto dopo che il processo civile si era definito in primo grado ed in pendenza del giudizio di appello. Orbene come ribadisce la giurisprudenza di legittimità l'art. 75 comma 1 dell'attuale codice di procedura penale, non consente il

19

trasferimento dopo che nel processo civile sia stata resa una sentenza di merito anche non passata in giudicato

INFONDATEZZA DEL SECONDO MOTIVO DEL CONTRORICORSO CHIOCCI

La Corte Milanese non è incorsa in alcuna violazione dell'art. 345 c.p.c.

Si ribadiscono le argomentazioni già svolte nei motivi del controricorso (pag. 5).

L'eccezione è evidentemente finalizzata ad ottenere la revoca del provvedimento istruttorio che ha consentito di accertare la falsificazione della fotografia prodotta da il giornale che avrebbe dovuto rappresentare la testa dell'adolescente tredicenne.

Il dott. Chiocci qualifica erroneamente l'ordinanza di esibizione di documenti nei confronti di un terzo quale vero e proprio mezzo di prova nuovo, come tale ritenuto ammissibile solo se valutato indispensabile.

La Corte distrettuale ha ritenuto ammissibile la produzione in Appello di documenti nuovi ritenuti come indispensabili ai fini del decidere ed ha inoltre ritenuto che nel caso si trattasse di prova precostituita, atteso che l'acquisizione concerneva documenti già esistenti, volta appunto a verificare l'autenticità della fotografia riprodotta sul quotidiano "il Giornale". L'art. 345 cpc riferendosi pertanto *ai nuovi mezzi di prova* si occupa, tanto con il divieto posto in via generale, quanto con le due eccezioni ad esso apportate delle prove cosiddette costituende, e dunque, non prende in considerazione le prove precostituite, quali i documenti (cfr Cass. 13.10.'00 nr. 13670). Occorre poi evidenziare che l'istanza di acquisizione era stata tempestivamente formulata dall'appellante nel proprio atto di appello e pertanto del tutto legittimamente la Corte ha accolto la suddetta istanza ed autorizzato l'acquisizione delle fotografie alla prima udienza di trattazione. Anche nell'atto introduttivo del giudizio, la fotografia di cui si discute era stata indicata come mezzo gravissimo utilizzato da "Il Giornale" per la diffamazione. Non si tratta affatto di prova nuova ma dell'ammissione di un mezzo istruttorio sullo stesso fatto dedotto in primo grado. Sul punto l'atto di appello è stato pienamente devolutivo, atteso che la diffamazione consumata con la foto non è diversa nell'appello rispetto a quella prospettata in primo grado. L'indagine disposta dalla Corte riguardava infatti le stesse circostanze. L'art. 345 cpc riconosce al Giudice dell'appello ampio e discrezionale potere istruttorio e la Corte aveva evidenziato nella motivazione della gravata sentenza,

50

(cfr pag. 6) come la prova richiesta (l'ordinanza di acquisizione delle fotografie) non fosse affatto diretta ad explorandum, essendo stata fornita la specifica indicazione delle fotografie in questione, delle quali si conosceva il numero, il soggetto che li possedeva nonché l'oggetto. Si tratta di circostanza che, nel contesto di una diffamazione consumata con articoli, titoli e con foto, assume nell'economia processuale carattere indispensabile

INFONDATEZZA DELL'ECCEZIONE EX ART 348 CPC - LEGITTIMITA' DELL'ORDINANZA AMMISSIVA DEI MEZZI DI PROVA DEDOTTI CON L'ATTO INTRODUTTIVO

A parere del dott. Chiocci, la Corte Milanese avrebbe dovuto astenersi dall'adottare provvedimenti istruttori e limitarsi a disporre un mero rinvio dell'udienza a sensi del disposto dell'art 348 cpc. La Corte infatti ha ben evidenziato l'assoluta irrilevanza nell'ambito del procedimento della assenza del procuratore dell'appellante alla prima udienza. Infatti osserva la Corte Milanese *la sua presenza all'udienza successiva (udienza dell'11.4.2000) fa sì che comunque non si sarebbe potuto comunque dichiarare la improcedibilità del giudizio.* Correttamente motiva il Giudice come il Collegio giudicante medesimo abbia ratificato l'ordinanza istruttoria alla luce delle deduzioni volte ad ottenerne la revoca e riportate a verbale dagli appellati e sempre disattese dalla Corte

LA CORTE MILANESE, CON MOTIVAZIONE LOGICA ED IMMUNE DA VIZI HA LEGITTIMAMENTE ACCERTATO IL DIFETTO DEL REQUISITO DELLA CONTINENZA DEGLI ARTICOLI CITATI

La Corte d'Appello Milanese con motivazione ineccepibile e conforme ai consolidati principi della giurisprudenza di legittimità oltre che dal diritto positivo e dalla logica, in relazione agli articoli ritenuti integranti la diffamazione nel merito ha ritenuto non scriminato l'esercizio del diritto di cronaca. Come noto infatti sussistono limiti rigorosi dalla cui osservanza non può prescindersi affinchè il diritto di cronaca risulti legittimamente esercitato. Ci si riferisce innanzi tutto al principio della *pertinenza o rilevanza sociale*, che significa sussistenza dell'interesse pubblico alla conoscenza ed alla divulgazione della notizia, *a quello della verità della notizia*, intesa come oggettiva

51

corrispondenza tra fatti accaduti e fatti narrati con conseguente rifiuto del criterio della verosimiglianza, *a quello della continenza* ossia della correttezza, proporzione e misura con cui i fatti narrati vengono esposti, in modo da evitare gratuite ed inutili aggressioni dell'altrui onorabilità.

La difesa dei ricorrenti ritiene che la valutazione in ordine alla insussistenza di tale ultimo requisito da parte della Corte Milanese sia illegittima in quanto, anche dando per ammesso che le affermazioni contenute nel "Il Giornale" possano essere qualificate per "polemiche", ciò non le espressioni usate priverebbe della liceità e quindi la legittimità dell'esercizio del diritto di critica.

La qualificazione delle espressioni utilizzate negli articoli del "Il Giornale" come semplicemente polemiche o pungenti, non può in alcun modo essere condivisa. Preliminarmente la Corte Milanese ha dato precisa contezza delle circostanze non rispondenti al vero, ritenute come "centrali" nell'economia degli articoli in questione, ed a cui hanno fatto riferimento gli appellati negli scritti ritenuti diffamatori. Si tratta di circostanze (false) la cui rappresentazione dimostra chiaramente l'intento diretto a qualificare negativamente sotto il profilo morale i partigiani organizzatori dell'attentato ed in particolare il Prof. Bentivegna.

Innanzi tutto la compagnia del Battaglione Bozen non era affatto costituita da anziani inermi ma bensì da soggetti di età ricompresa tra il 26 ed i 43 anni armati fino ai denti. Le vittime italiane dell'attentato furono due e non sette. I membri del battaglione Bozen facevano parte dell'esercito tedesco ed erano sicuramente optanti per la cittadinanza germanica. La Corte quindi, accertata la non autenticità della fotografia riproducente la testa del bambino detroncata dal corpo, ha ritenuto impossibile dimostrare in quale punto esatto si trovasse il ragazzo rispetto al teatro dell'esplosione. Ancora come non veritiera è stata qualificata relativa ai comunicati ed ai manifesti EIAR atteso che la rappresaglia delle Fosse Ardeatine cominciò circa 21 ore dopo l'attentato.

Ancora la Corte ha motivatamente ripreso la qualificazione giuridica dell'attentato (effettuata da organi giurisdizionali di diverso livello) come atto di guerra.

Anche sotto il profilo dell'accertamento della violazione del principio della continenza, la decisione della Corte appare incensurabile nella parte in cui si afferma che *la*

52

parificazione o l'assimilazione tra partigiani e nazisti con riferimento all'attentato di via Rasella e l'equiparazione tra Priebke e Bentivegna appare gravemente lesiva dell'onorabilità personale e politica di quest'ultimo" (cfr pag. 13 sentenza). Tale affermazione non può in alcun modo essere ritenuta meramente polemica o di particolare asprezza. Si tratta infatti di un giudizio che necessariamente si riporta alle valutazioni morali sul nazismo, il cui sistema è stato duramente e irrevocabilmente condannato da tutti gli ordinamenti civili democratici.

Si richiamano i precedenti più significativi della giurisprudenza di legittimità.

"In tema di diffamazione a mezzo stampa l'attribuzione a taluno in termini di certezza di un fatto che invece è rimasto non accertato, non perde il connotato della illiceità sol perchè inserito all'interno di una determinata analisi socio politica" (cfr Cass. Pen. Sez. I, 12.1.96 In. Cass. Pen. 97, 57).

"La continenza formale dell'esposizione presuppone che la narrazione dei fatti debba avvenire misuratamente, ossia debba essere contenuta in spazi strettamente necessari all'esposizione" (cfr Corte App. Milano, 13.12.96, In. Riv. Giur. Polizia 1997, 481).

"L'esimente putativa del diritto di cronaca presuppone che le notizie pubblicate siano vere (oltre che di interesse pubblico ed esposte con correttezza) o che, se non vere, almeno siano state sottoposte a verifiche tali da avere indotto in errore non colpevole l'autore (cfr Cass. Pen. Sez. V, 4.12.1996 nr. 891), se il diritto di critica va esercitato entro limiti oggettivi fissati dalla logica concettuale e dall'ordinamento positivo deve essere ricercato un "bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con l'interesse che non siano introdotte limitazioni alla formazione del pensiero" e "la continenza sostanziale del diritto di cronaca presuppone che i fatti narrati debbano corrispondere a verità, la continenza formale presuppone che la narrazione dei fatti debba avvenire misuratamente, ossia debba essere contenuta in spazi strettamente necessari all'esposizione (Cass. Civ. Sez. III, 22.1.1996 nr. 465 In Foro It. 1996, I, 493), "allorchè nell'esercizio del diritto di cronaca si faccia riferimento impreciso all'imputazione formale attribuita ad una persona in un procedimento penale, è necessario per intenderne l'offensività riferirsi al disvalore sociale che ad essa si attribuisce per la sua comune nozione ed in relazione al contesto espositivo in cui è inserita (Cass. Pen. Sez. V, 23.7.96, in Riv. Pen. 1996, 1093), "la

lesività di un testo nonostante il tono cronachistico e l'annunciazione di singoli argomenti di per sé neutri, sussiste anche quando il risultato discendente dalla successione degli argomenti non costituisce mero dato logico, ma attraverso la tecnica di narrazione prescelta, appare come abilmente proiettato verso l'obiettivo del discredito (Trib. Perugia, 30.9.96, in Rass. Giur. Umbra 1997, 496); "il diritto di critica, al pari del diritto di cronaca incontra un limite invalicabile nel rispetto della verità oggettiva sui presupposti storici della valutazione, se vuole assumere le dimensioni e gli effetti di una causa esimente della responsabilità penale.

Ciò che fa venire meno la liceità della condotta diffamatoria non è il diritto di critica in quanto tale, ma soltanto quella critica che rispetti la verità dei fatti dai quali trae occasione e forza per manifestarsi, con la precisazione che, allorquando la critica si fonda su episodi non veri o rievocati attraverso l'arbitrario inserimento di circostanze qualificanti non vere, essa diviene un mero pretesto per offendere l'altrui reputazione (Cass. Pen. Sez. I, 12.1.96 in Giust. Pen. 1996, II, 547).

"La prova dell'errore scriminante in materia di esercizio putativo del diritto di cronaca deve vertere sul fatto e cioè sulla verità della notizia, non sull'attendibilità della fonte di informazione, dal momento che il giornalista può essere esentato dall'aver pubblicato una notizia non vera, solo dimostrando di averne svolto il controllo, e non per l'affidamento riposto in buona fede sulla fonte, per quanto possa trattarsi di un organo dello Stato" (Cass. Pen. Sez. V, 23.7.96).

"Affinché la divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell'onore, della reputazione o della riservatezza di terzi possa considerarsi lecito esercizio del diritto di cronaca devono ricorrere le seguenti condizioni: la verità (oggettiva o anche solo putativa, purché in questo caso frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca, dei fatti esposti; l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto oggetto della cronaca; in fine la correttezza formale dell'esposizione (cosiddetta continenza) postulandosi la necessaria adozione da parte del giornalista di una forma civile della esposizione dei fatti e della loro valutazione (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 7.2.96 nr. 982).

Continenza sostanziale è quella per la quale i fatti narrati debbono corrispondere a verità. Evidentemente non si può trattare di verità assoluta, ma di verità soggettiva, perché la

54

cronaca di accadimenti ritenuti soggettivamente veri, è il riflesso soggettivo del fatto che non ci sia stata narrazione di fatti immagini.

Continenza formale è quella per cui l'esposizione dei fatti deve avvenire misuratamente. Essa coincide con i limiti del diritto di cronaca che deve essere contenuta negli spazi strettamente necessari all'esposizione dei fatti. Bisogna, peraltro, considerare che le espressioni adoperate nella narrazione dei fatti non si possono fondare su parametri universali e oggettivi, sicché la continenza formale deve essere verificata in stretta aderenza al contesto nei quale deve operare.

Può anche accadere peraltro, che la narrazione di fatti determinati (cronaca) sia esposta insieme alle opinioni (critiche) di chi la compie, in modo da costituire allo stesso tempo esercizio di cronaca e di critica.

In questi ultimi casi la valutazione della continenza (sostanziale e formale) non può essere condotta attraverso i soli criteri sopra indicati, che sono essenzialmente formali, ma si attenua per lasciare spazio all'interpretazione soggettiva dei fatti che sono raccontati e per svolgere le censure che si vogliano esprimere".

Continenza sostanziale o verità dei fatti, tenuto anche conto della verità soggettiva o putativa, e sempre che questa sia frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca (cfr Cass. 7.2.96 nr. 982, Cass. Pen. Sez. V, 4.12.96 nr. 891 – Mordenti, Cass. Pen. Sez. V, 23.7.96, Scalfari). "quando la critica si sviluppa su episodi non veri o rievocati attraverso l'arbitrario riferimento di circostanze qualificanti non vere, diviene un mero pretesto per offendere l'altrui reputazione " (Cass. Pen. Sez. I, 12.1.96 in Giust. Pen. 96, II, 547).

E' giurisprudenza consolidata che per l'esimente della punibilità e responsabilità occorre che il giornalista o il direttore di giornale diano la prova dell'errore scriminante per aver pubblicato notizie non vere. (cfr Cass. Pen. Sez. V, 23.7.96, Scalfari in Riv. Pen. 96, 1903; Cass. Pen. Sez. V, 14.6.96, Scalfari e altro, in Giust. Pen. 97, II, 693; Cass. Pen. Sez. V, 3.10.90 Milani, in Giust. Pen. 1991, II, 356; Cass. Pen. Sez. V, 17.5.92, Saltarelli, in Giust. Pen. 93, II, 42, Cass. Pen. Sez. V, 20.11.90 Andreoli in Giust. Pen. 91, II, 541).

56

In tema di ricerca storica o storiografica, la prova della verità come causa di giustificazione deve essere ancora più rigorosa (Cass. Pen. Sez. V, 27.1.89, Siniscalchi, in Cass. Pen. 1991, I, 1969). In caso di intervista la scriminante del diritto di cronaca non è invocabile quando le affermazioni dell'intervistato sono palesemente false o comunque il giornalista non le abbia in alcun modo controllate (cfr. Cass. Sez. Unite 5.2.86, Bonanota) e, con conferma di questo principio, quando l'intervistato esprima valutazioni critiche gratuitamente offensive la cui illiceità è immediatamente rilevabile dal giornalista (cfr. Cass. Sez. V Pen. Ferrara 25.1.99).

Non può negarsi che il processo a Priebke per la strage dei 335 civili alle Fosse Ardeatine, aveva richiamato anche i fatti di Via Rasella. E' opportuno precisare che l'interesse politico e sociale per questi fatti, era indotto dal processo in questione, che aveva attratto l'opinione pubblica e che era stato trattato dalla stampa e anche da "Il Giornale", i fatti di Via Rasella hanno destato un interesse riflesso e il problema che si pone e quello della proporzionalità della lunga campagna di stampa del "Il Giornale" in questione (del 6,7, 18, 20.4.96, 8,9,10,14 maggio 1996), talvolta anche con due articoli nello stesso giorno, all'interesse pubblico e sociale dell'avvenimento. Inoltre la campagna stessa non è stata diretta contro il gruppo di partigiani che hanno partecipato all'attacco ma solo soprattutto verso la persona di Bentivegna del quale "Il Giornale" si è sempre occupato anche, a margine, con riferimento a circostanze diverse, per esempio, a proposito della casa da lui abitata con il risultato obiettivo di indicare il suo indirizzo presso cui ha ricevuto minacce in quel periodo come indicato nell'atto di citazione.

Una campagna personale spropositata quanto alla sua durata e pervicacia, che ha costituito una vera e propria ingiusta persecuzione.

A parte ogni altra considerazione non può sfuggire alla Corte Ecc.ma in un esame globale, che Bentivegna aveva rievocato anche davanti al Tribunale l'intento persecutorio e diffamatorio tale apparendo anche per i mezzi con cui è stata realizzata la campagna in questione. La concomitanza tra il caso Priebke e il ricordo dei fatti di Via Rasella pone in evidenza un'altra circostanza: il paragone tra Priebke e Bentivegna, l'affermazione che il primo non era peggiore (forse migliore?) del secondo, non poteva non avere riferimento alle responsabilità penali del primo perché i termini usati (strage), riguardavano anche i

56

reati del Priebke, per cui non è possibile ritenere che le affermazioni del Feltri fossero solo un'opposizione generica ad ogni forma di violenza.

In conclusione, non esisteva un interesse pubblico e sociale proporzionato alla grave personale campagna denigratoria.

La concomitanza con il processo Priebke in aggiunta ai termini ripetutamente usati, chiarisce che il paragone Priebke – Bentivegna, ("non peggiore") comporta un giudizio che va ben al di là a quello di contrarietà alla violenza.

5) continenza sostanziale: i fatti affermati da "Il Giornale" come veri ma in realtà accertati come non rispondenti al vero, sono tutti rilevanti. Era stato diramato un messaggio radiofonico dai tedeschi ed erano stati affissi manifesti nelle strade, che invitavano i partigiani ad assumersi le loro responsabilità e a presentarsi e ciò è detto per affermare che in tal modo si sarebbero evitati gli assassini delle Fosse Ardeatine, da qui l'insistenza documentata del Bentivegna ad affermare che questa circostanza non è vera.

Già si è detto relativamente ai componenti del Reggimento Bozen o a proposito del fatto che *"i manifesti annuncianti rappresaglie si riferissero all'attentato di Via Rasella piuttosto che a un precedente avvenuto in Via Crispi"* (Cfr. pag. 19 sentenza Trib. Milano).

La compagnia del "S.S. Polizei Regiment Bozen" attaccata dai partigiani in Via Rasella, secondo "Il Giornale" era composta da invalidi inoffensivi, e quindi l'attacco dei partigiani inutile e vile, sarebbe stato effettuato contro truppe inermi e incapaci a difendersi. è evidente l'interesse a negarlo, trattandosi di truppe agguerrite, ben addestrate ed armate fino ai denti così come abbiamo documentato in sede di citazione, l'affermazione de "Il Giornale" non è vera.

Ed il fatto non è insignificante.

Infatti, dopo l'attacco partigiano di Via Rasella, non fu affisso alcun manifesto da parte del comando nazista (vedi la testimonianza del Maresciallo Kesserling al processo contro il Gen. Von Mackensen difronte ad una Corte Militare Alleata (all. nr. 25 dell'atto di citazione).

Questo fatto insieme ad altri, è stato di grande rilevanza storica e giuridica ai fini del mancato riconoscimento di "legittima rappresaglia" alla strage delle Ardeatine, sulla base

del quale, tra l'altro sono state comminate condanne a morte a Kesserling Maeltzar e Von Mackensen da Tribunali Militari Alleati e all'ergastolo di Kappler, Priebke e Haas da Tribunali Militari Italiani.

Il libro "Ordine alla Stampa" Editrice Polilibraria Italiana 1945, pubblica ordini del famigerato Minculpop Ministero della Cultura Popolare fascista in cui il 24.3.44 (il giorno dopo), si invita a non scrivere dell'attentato di Via Rasella e solo il 25.3.44 ore 12 (i giornali uscivano a quest'ora per il coprifuoco) si invita a dare notizie di esso ed alla strage alle Fosse Ardeatine già eseguita.

Ma proprio su questo falso si è soffermato più volte "Il Giornale" per definire vili i partigiani di Via Rasella, secondo il quale se essi si fossero presentati (arresi) al nemico dopo siffatto annuncio, avrebbero evitato la strage.

Non pare necessario richiamare l'insistenza del Bentivegna sull'incredibile descrizione in fatto de "Il Giornale", con grande titolo e sottotitolo, concernente il bambino che il Bentivegna avrebbe visto seduto sulla carretta della spazzatura.

Titolo su 5 colonne: *"I partigiani della strage di Via Rasella non si fermarono davanti ad un bimbo"*, sottotitolo su una colonna e mezza, a grandi caratteri: *"Nel giorno in cui inizia il processo a Priebke nuove rivelazioni ripropongono atroci sospetti sul doppio massacro che nel 1944 insanguinò Roma"*: in questo titolo e sottotitolo "Il Giornale" afferma e commenta questo preteso fatto senza attribuire la fonte a terzi, dando la notizia sensazionale per vera, affermandola categoricamente senza dubbi, e commentandola nel sottotitolo con le parole "atroci sospetti" riferiti a quelle che sarebbero state le finalità dei partigiani.

Tutto ciò premesso, il ricorrente ut supra rappresentato e difeso, precisa le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia alla Corte Ecc.ma, ogni contraria istanza rejetta,

NEL MERITO:

Respingere l'Appello incidentale proposto con controricorso notificato il 23.12.2003 dal Dott. Francobaldo Chiocci avverso la Sentenza della Corte d'Appello di Milano, II^ Sezione Civile n. 1937 del 14.05.2003 notificata l'8.8.2003; ed ogni altra istanza e conclusione proposta dal Dott. Francobaldo Chiocci e per l'effetto confermare

integralmente le statuizioni della Sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1937 del 14.05.2003 pubblicata il 20.06.2003 e notificata al Dott. Francobaldo Chiocci il 6.08.2003 con ogni altra conseguente statuizione di legge condannare il controricorrente incidentale alle spese diritti ed onorari del presente grado con distrazione a favore dell'Avv.Alessandro Garlatti di Milano ex art. 93 c.p.c..

Sarà depositato oltre all'originale del presente controricorso anche il controricorso su istanza del Dott. Chiocci notificato il 23.12.2003.

I fascicoli di I^ e II^ grado nell'interesse del Prof. Rosario Bentivegna sono già stati depositati presso la Cancelleria della Suprema Corte.

19 GEN. 2004

59

RELAZIONE di NOTIFICA

Su Istanza dell'avv. Alessandro Garlatti nella sua qualità ut suora Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario presso l'ufficio unico notifiche presso la Corte d'Appello di Milano ho notificato il suesteso controricorso innanzi alla Suprema Corte di Cassazione quanto a **Francobaldo Chiocci** elettivamente domiciliato presso l'Avv. Martino U. Chiocci Via Rodi n. 32 00196 Roma ivi rimettendone copia a mezzo del servizio postale e con le formalità di legge

A mezzo del Servizio Postale
Milano - Succursale
19 GEN. 2004
Assistente UNEP
ANITA CELENTANO

Quanto a **Società Europea di Edizioni S.p.A.** in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliato in Roma Piazza Cardelli n. 4 presso lo studio dell'Avv. Munari e Gatti Associati ivi rimettendogliene copia a mezzo del servizio postale

A mezzo del Servizio Postale
Milano - Succursale
19 GEN. 2004
Assistente UNEP
ANITA CELENTANO

Quanto a **Vittorio Feltri** elettivamente domiciliato in Roma Piazza Cardelli n. 4 presso lo studio dell'Avv. Munari e Gatti Associati ivi rimettendogliene copia a mezzo del servizio postale

A mezzo del Servizio Postale
Milano - Succursale
19 GEN. 2004
Assistente UNEP
ANITA CELENTANO

60

URGENTE
RESTITUIRE ENTRO 10 GIORNI GRAZIE
19.1.2004

ORIGINALE

STUDIO LEGALE
Avv. ALESSANDRO GARLATTI
Via Fontana, 28 - MILANO
Tel. 54.57.813 - 54.57.922
Cod. Fisc. GRL LSN 32R13 L483C
Partita IVA n. 02271690154

Delego a rappresentarmi e difendermi in questo giudizio innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano nr. 1937/03 l'Avv. Alessandro Garlatti di Milano, elettivamente domiciliato presso l'Avv. Alessandra Cini, Via Bruno Buozzi nr. 76 - Roma, conferendo agli stessi ogni e più ampia facoltà. Prof. Rosario Bentivegna _____ Avv. Alessandro Garlatti _____

CORTE SUPREMA di CASSAZIONE

CONTRORICORSO

Per il *Prof. Rosario Bentivegna* con gli Avv.ti Gianfranco Maris e Alessandro Garlatti ed elettivamente domiciliato presso l'Avv. Alessandra Cini in Roma V.le Bruno Buozzi n. 76, per procura speciale a margine del presente atto;

-resistente-

contro

Dr. Vittorio Feltri e la Società Europea Edizioni S.p.A. editrice de "il Giornale" in persona del legale rappresentante pro tempore e con gli Avv.ti Alessandro Munari e Lorenzo Pintus ed elettivamente domiciliati presso lo studio Legale Munari Gatti e Associati;

-ricorrenti-

contro

Dr. Francobaldo Chiocci, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Emanuele Chiocci e Martino U. Chiocci

-ricorrente incidentale-

Oggetto: Per resistere al controricorso con appello incidentale proposto dal Dott. Francobaldo Chiocci.

FATTO E PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 14.6.1996 il Prof. Rosario Bentivegna evocava in giudizio innanzi al Tribunale di Milano, il Dr. Francobaldo Chiocci, il Dr. Vittorio Feltri e la Società Europea di Edizioni S.p.A. chiedendo il risarcimento dei danni subiti all'immagine, alla personalità, all'integrità morale, morali e biologici, in relazione ad articoli del "il Giornale" concernenti i fatti di via Rasella, gravemente lesivi del dovere di informazione, alteranti la realtà - d'altronde nota dei fatti esposti, ed ancora in violazione dei suoi diritti ed alla sua onorabilità.

61

In particolare l'attore esponeva di essere stato vittima di una vera e propria campagna diffamatoria da parte de "il Giornale" il quale, a differenza degli altri quotidiani che avevano commentato i fatti in modo corretto, aveva trascurato la versione dei fatti storicamente e giuridicamente accertati per abbandonarsi ad una gratuita - quanto arbitraria - denigrazione della persona dell'attore. L'attore sottolineava come la celebrazione del processo "Pribke" avesse comportato l'attenzione della stampa sull'eccidio delle Fosse ardeatine e quindi sull'attacco partigiano di Via Rasella che lo aveva preceduto e ribadiva come la falsità delle notizie riportate negli articoli, escludesse la configurabilità di qualsiasi legittimo esercizio dei diritti di cronaca e di critica.

Nel giudizio così instauratosi si costituivano i convenuti contestando in fatto ed in diritto le domande attoree.

Con sentenza n. 6088 del 14.06 - 24.06. 1999 il Tribunale definitivamente pronunciando, respingeva le domande attrici condannando alla refusione delle spese di lite.

Avverso tale sentenza, interponeva appello il Bentivegna deducendo l'errata e falsa applicazione dei principi giurisprudenziali in materia di libertà di critica da parte del Tribunale rilevando comunque come tale diritto fosse stato esercitato su circostanze gravemente alteranti la verità dei fatti e del tutto inventiere.

L'appellante eccepiva poi la carenza di motivazione della gravata sentenza, nonchè l'incongruità e l'assurdità, nella parte in cui, preso atto della fotografia riproducente la foto della testa di un bambino a terra e staccata dal tronco, il Tribunale deduceva la fondatezza della tesi avversaria della estrema prossimità del bambino medesimo al carretto della spazzatura contenente l'esplosivo. Rilevava come detta circostanza non avrebbe potuto in alcun modo essere supposta dal Tribunale, ma semmai rigorosamente provata dai convenuti, mediante la produzione in giudizio dell'originale della fotografia riprodotta sull'articolo del "il Giornale" dell'8.05.1996.

Sotto questo profilo l'appellante nelle istanze istruttorie dell'atto di appello, richiedeva alla Corte l'acquisizione degli originali delle fotografie presso il BundesArchiv di Coblenza al fine di accertarne l'autenticità e la corrispondenza con quella apparsa su "il Giornale". La Corte ritenutane l'ammissibilità e la rilevanza ai fini del decidere, con ordinanza resa fuori udienza il 23.02.2000, ordinava alla Società Europea di Edizioni

62

S.p.A. di produrre l'originale della foto pubblicata ed autorizzava l'appellante ad acquisire presso il Bundes Archiv di Coblenza copie autentiche della foto. 1 - 30 serie 312-98.

All'udienza del 11.04.2000 le difese dei convenuti insistevano per la revoca dell'ordinanza istruttoria resa dalla Corte ex art. 345 e 348 c.p.c. e producevano la fotografia pubblicata sul "il Giornale" in data 8.05.1996 unitamente ad altre tre fotografie riproducenti lo stato dei luoghi all'epoca dei fatti (Via Rasella).

Per vero alla prima udienza di comparizione nè la difesa dell'attuale controricorrente nè quella dell'Editoriale e del Dr. Feltri chiesero rinvio ex art. 348 c.p.c. in quanto il procuratore dell'appellante Avv. Alessandro Garlatti si era effettivamente presentato in aula innanzi alla Corte e al momento della verbalizzazione della comparizione delle parti si era temporaneamente assentato per qualche minuto perchè impegnato in udienza penale, ma poi, si ripresentava alla Corte e fu informato della riserva.

Proprio per questa ragione la difesa dei ricorrenti e del controricorrente non chiese affatto a tale udienza il rinvio ex art. 348 c.p.c. nella previsione della presenza del difensore dell'appellante di lì a qualche minuto.

L'acquisizione delle fotografie in originale presso il BundesArchiv permetteva di rilevare come quelle depositate in corso di causa dagli appellati non fossero conformi alle prime aventi per contro delle caratteristiche tali da farne ritenere la non autenticità.

Con memoria autorizzata del 5.06.2000 l'appellante rilevava ed eccepiva la non autenticità della foto prodotta dalla difesa dei convenuti in quanto non ricompresa tra le foto rimesse dall'Archivio tedesco e scattate dopo lo scoppio della bomba di via Rasella.

In particolare l'appellante evidenziava la non autenticità della foto per la difformità dello stato dei luoghi, quali la presenza di cordolo di marciapiede di cui la via Rasella non era dotata all'epoca dei fatti.

Si rilevava inoltre il carattere inverosimile della fotografia riproducente la testa staccata di netto del bambino a seguito della deflagrazione lasciandola del tutto inalterata fisionomicamente e ciò in netto contrasto con le risultanze medico - legali del Prof. Ascarelli che ebbe ad occuparsi della vicenda e delle deposizioni testimoniale rese nel processo Priebke.

63

La Corte d'Appello con Sentenza n. 1937/03 respinte le eccezioni processuali ex adverso sollevate, riconosciuta la falsificazione della fotografia pubblicata dal "il Giornale" unitamente all'articolo apparso l'8.05.1996, accertava la non rispondenza al vero di numerose circostanze alle quali era stato fatto espresso riferimento dai convenuti nonché la loro portata denigratoria nei confronti del Prof. Bentivegna.

La Corte d'Appello di Milano con la Sentenza n. 1937/03 riconosceva che gli articoli in questione avevano largamente superato il requisito essenziale della continenza per il modo con cui era stato esercitato il diritto di critica, risolventesi in un attacco personale e gratuito nei confronti del Bentivegna. In accoglimento del gravame proposto la Corte d'Appello condannava i convenuti in via tra loro solidale al risarcimento dei danni ed alla refusione delle spese di lite del doppio gradi di giudizio.

Avverso tale Sentenza notificata il 6.08.2003 ha proposto ricorso per Cassazione la Società Europea di Edizioni S.p.A. e il Dr. Vittorio Feltri con ricorso notificato il 13.11.2003. Avverso tale ricorso il Prof. Rosario Bentivegna proponeva controricorso e si costituiva regolarmente. In data 23.12.2003 veniva notificato controricorso con appello incidentale su istanza del Francobaldo Chiocci, al Prof. Rosario Bentivegna.

A mezzo del sottoscritto procuratore speciale resiste il Prof. R. Bentivegna per i seguenti

MOTIVI

INFONDATEZZA DEL PRIMO MOTIVO DEL CONTRORICORSO IN QUANTO NON RICORRE ALCUNA VIOLAZIONE DELL'ART. 2697 C.C. IN RELAZIONE ALL'ART.75 C.p.p.

Il Dott. Francobaldo Chiocci in adesione al primo motivo del ricorso Feltri eccepisce il trasferimento dell'azione civile nel processo penale ovvero la rinunzia dell'attore della domanda da lui proposta in sede civile.

Come già sostenuto nel controricorso, preliminarmente si deve rilevare l'assoluta tardività della eccezione proposta ex art. 75 c.p.p. dal Dott. Feltri e fatta propria anche dall'attuale controricorrente perché per la prima volta formulata in questa sede, sebbene la sentenza penale del Giudice presso il Tribunale di Monza sia stata pubblicata il 20 Luglio 2001.

64

In tutto il corso del giudizio di Appello oggetto del presente gravame i convenuti hanno mai eccepito o rilevato alcuna rinuncia agli atti ex art. 75 c.p.p. da parte del Prof. Bentivegna in quanto parte civile costituita nel procedimento penale de quo, ne tantomeno hanno precisato alcuna conclusione in tal senso all'udienza all'uopo fissata.

Orbene anche la fattispecie descritta dall'art. 75 c.p.p. del vigente codice di procedura penale non si sottrae all'applicazione della regola generale per la quale i fatti che determinano l'estinzione nel processo civile devono essere dedotti dalla parte che vi ha interesse prima di ogni altra difesa. Ma ciò non è avvenuto, il Dr. Feltri o gli altri convenuti non hanno mai eccepito alcunché ai sensi dell'art. 75, 1 comma, c.p.p. in tutto il corso del processo in grado di appello.

In ogni caso, anche nel merito, l'eccezione è destituita di fondamento, infatti non è configurabile alcuna identità di azioni, essendo i soggetti ed i fatti oggetto del processo civile differenti dagli imputati e dai fatti oggetto del giudizio penale.

Il giudizio civile è stato proposto nei confronti della Società Europea di Edizioni S.p.A. che non ha mai preso parte nel processo penale.

La responsabilità penale degli imputati è stata affermata in relazione agli articoli del "Il Giornale" del 10.05.1996 e del 14.05.1996 mentre il Giudizio civile è stato promosso per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla perpetrata diffamazione con gli articoli pubblicati sul quotidiano "Il Giornale" il 6.04.1996, il 7.04.1996, il 10.04.1996, il 18.04.1996, il 20.04.1996, l'8.05.1996, il 9.05.1996, il 10.05.1996, il 14.05.1996.

Come si vede si tratta di fatti oggetto del giudizio civile che rivestono una portata diffamatoria ben più ampia nei confronti della persona del Prof. Bentivegna, rispetto alla semplicistica prospettazione offerta dai ricorrenti.

Infine occorre osservare che la costituzione di parte civile da parte del Prof. Bentivegna è avvenuta all'udienza del 4.05.2001, allorché la sentenza di merito di 1^ grado in sede civile n. 6088 era già stata pubblicata (14.06 - 24.06.1999).

Pertanto ammesso e non concesso che il trasferimento dell'azione civile nel processo penale vi è stato, esso è avvenuto dopo che il processo civile si era definito in primo grado ed in pendenza del giudizio di appello. Orbene come ribadisce la giurisprudenza di legittimità l'art. 75 comma 1 dell'attuale codice di procedura penale, non consente il

65

trasferimento dopo che nel processo civile sia stata resa una sentenza di merito anche non passata in giudicato.

INFONDATEZZA DEL SECONDO MOTIVO DEL CONTRORICORSO CHIOCCI

La Corte Milanese non è incorsa in alcuna violazione dell'art. 345 c.p.c.

Si ribadiscono le argomentazioni già svolte nei motivi del controricorso (pag. 5).

L'eccezione è evidentemente finalizzata ad ottenere la revoca del provvedimento istruttorio che ha consentito di accertare la falsificazione della fotografia prodotta da il giornale che avrebbe dovuto rappresentare la testa dell'adolescente tredicenne.

Il dott. Chiocci qualifica erroneamente l'ordinanza di esibizione di documenti nei confronti di un terzo quale vero e proprio mezzo di prova nuovo, come tale ritenuto ammissibile solo se valutato indispensabile.

La Corte distrettuale ha ritenuto ammissibile la produzione in Appello di documenti nuovi ritenuti come indispensabili ai fini del decidere ed ha inoltre ritenuto che nel caso si trattasse di prova precostituita, atteso che l'acquisizione concerneva documenti già esistenti, volta appunto a verificare l'autenticità della fotografia riprodotta sul quotidiano "il Giornale". L'art. 345 cpc riferendosi pertanto *ai nuovi mezzi di prova* si occupa, tanto con il divieto posto in via generale, quanto con le due eccezioni ad esso apportate delle prove cosiddette costituende, e dunque, non prende in considerazione le prove precostituite, quali i documenti (cfr Cass. 13 10 '00 nr. 13670). Occorre poi evidenziare che l'istanza di acquisizione era stata tempestivamente formulata dall'appellante nel proprio atto di appello e pertanto del tutto legittimamente la Corte ha accolto la suddetta istanza ed autorizzato l'acquisizione delle fotografie alla prima udienza di trattazione. Anche nell'atto introduttivo del giudizio, la fotografia di cui si discute era stata indicata come mezzo gravissimo utilizzato da "Il Giornale" per la diffamazione. Non si tratta affatto di prova nuova ma dell'ammissione di un mezzo istruttorio sullo stesso fatto dedotto in primo grado. Sul punto l'atto di appello è stato pienamente devolutivo, atteso che la diffamazione consumata con la foto non è diversa nell'appello rispetto a quella prospettata in primo grado. L'indagine disposta dalla Corte riguardava infatti le stesse circostanze. L'art. 345 cpc riconosce al Giudice dell'appello ampio e discrezionale potere istruttorio e la Corte aveva evidenziato nella motivazione della gravata sentenza,

66

(cfr pag. 6) come la prova richiesta (l'ordinanza di acquisizione delle fotografie) non fosse affatto diretta ad explorandum, essendo stata fornita la specifica indicazione delle fotografie in questione, delle quali si conosceva il numero, il soggetto che li possedeva nonché l'oggetto. Si tratta di circostanza che, nel contesto di una diffamazione consumata con articoli, titoli e con foto, assume nell'economia processuale carattere indispensabile

INFONDATEZZA DELL'ECCEZIONE EX ART 348 CPC. LEGITTIMITA' DELL'ORDINANZA AMMISSIVA DEI MEZZI DI PROVA DEDOTTI CON L'ATTO INTRODUTTIVO

A parere del dott. Chiocci, la Corte Milanese avrebbe dovuto astenersi dall'adottare provvedimenti istruttori e limitarsi a disporre un mero rinvio dell'udienza a sensi del disposto dell'art. 348 cpc. La Corte infatti ha ben evidenziato l'assoluta irrilevanza nell'ambito del procedimento della assenza del procuratore dell'appellante alla prima udienza. Infatti osserva la Corte Milanese *la sua presenza all'udienza successiva (udienza dell'11.4.2000) fa sì che comunque non si sarebbe potuto comunque dichiarare la improcedibilità del giudizio*. Correttamente motiva il Giudice come il Collegio giudicante medesimo abbia ratificato l'ordinanza istruttoria alla luce delle deduzioni volte ad ottenerne la revoca e riportate a verbale dagli appellati e sempre disattese dalla Corte

LA CORTE MILANESE, CON MOTIVAZIONE LOGICA ED IMMUNE DA VIZI HA LEGITTIMAMENTE ACCERTATO IL DIFETTO DEL REQUISITO DELLA CONTINENZA DEGLI ARTICOLI CITATI

La Corte d'Appello Milanese con motivazione ineccepibile e conforme ai consolidati principi della giurisprudenza di legittimità oltre che dal diritto positivo e dalla logica, in relazione agli articoli ritenuti integranti la diffamazione nel merito ha ritenuto non scriminato l'esercizio del diritto di cronaca. Come noto infatti sussistono limiti rigorosi dalla cui osservanza non può prescindersi affinché il diritto di cronaca risulti legittimamente esercitato. Ci si riferisce innanzi tutto al principio della *pertinenza o rilevanza sociale*, che significa sussistenza dell'interesse pubblico alla conoscenza ed alla divulgazione della notizia, ***a quello della verità della notizia***, intesa come oggettiva

67

corrispondenza tra fatti accaduti e fatti narrati con conseguente rifiuto del criterio della verosimiglianza, *o quello della continenza* ossia della correttezza, proporzione e misura con cui i fatti narrati vengono esposti, in modo da evitare gratuite ed inutili aggressioni dell'altrui onorabilità.

La difesa dei ricorrenti ritiene che la valutazione in ordine alla insussistenza di tale ultimo requisito da parte della Corte Milanese sia illegittima in quanto, anche dando per ammesso che le affermazioni contenute nel "Il Giornale" possano essere qualificate per "polemiche", ciò non le espressioni usate priverebbe della liceità e quindi la legittimità dell'esercizio del diritto di critica.

La qualificazione delle espressioni utilizzate negli articoli del "Il Giornale" come semplicemente polemiche o pungenti, non può in alcun modo essere condivisa. Preliminarmente la Corte Milanese ha dato precisa contezza delle circostanze non rispondenti al vero, ritenute come "centrali" nell'economia degli articoli in questione, ed a cui hanno fatto riferimento gli appellati negli scritti ritenuti diffamatori. Si tratta di circostanze (false) la cui rappresentazione dimostra chiaramente l'intento diretto a qualificare negativamente sotto il profilo morale i partigiani organizzatori dell'attentato ed in particolare il Prof. Bentivegna.

Innanzi tutto la compagnia del Battaglione Bozen non era affatto costituita da anziani inermi ma bensì da soggetti di età ricompresa tra il 26 ed i 43 anni armati fino ai denti. Le vittime italiane dell'attentato furono due e non sette. I membri del battaglione Bozen facevano parte dell'esercito tedesco ed erano sicuramente optanti per la cittadinanza germanica. La Corte quindi, accertata la non autenticità della fotografia riproducente la testa del bambino detroncata dal corpo, ha ritenuto impossibile dimostrare in quale punto esatto si trovasse il ragazzo rispetto al teatro dell'esplosione. Ancora come non veritiera è stata qualificata relativa ai comunicati ed ai manifesti EIAR atteso che la rappresaglia delle Fosse Ardeatine cominciò circa 21 ore dopo l'attentato.

Ancora la Corte ha motivatamente ripreso la qualificazione giuridica dell'attentato (effettuata da organi giurisdizionali di diverso livello) come atto di guerra.

Anche sotto il profilo dell'accertamento della violazione del principio della continenza, la decisione della Corte appare incensurabile nella parte in cui si afferma che *la*

68

parificazione o l'assimilazione tra partigiani e nazisti con riferimento all'attentato di via Rasella e l'equiparazione tra Priebke e Bentivegna appare gravemente lesiva dell'onorabilità personale e politica di quest'ultimo" (cfr pag. 13 sentenza). Tale affermazione non può in alcun modo essere ritenuta meramente polemica o di particolare asprezza. Si tratta infatti di un giudizio che necessariamente si riporta alle valutazioni morali sul nazismo, il cui sistema è stato duramente e irrevocabilmente condannato da tutti gli ordinamenti civili democratici.

Si richiamano i precedenti più significativi della giurisprudenza di legittimità.

"In tema di diffamazione a mezzo stampa l'attribuzione a taluno in termini di certezza di un fatto che invece è rimasto non accertato, non perde il connotato della illiceità sol perchè inserito all'interno di una determinata analisi socio politica" (cfr Cass. Pen. Sez. I, 12.1.96 In Cass. Pen. 97, 57).

"La continenza formale dell'esposizione presuppone che la narrazione dei fatti debba avvenire misuratamente, ossia debba essere contenuta in spazi strettamente necessari all'esposizione" (cfr Corte App. Milano, 13.12.96, In Riv. Giur. Polizia 1997, 481).

L'esimente putativa del diritto di cronaca presuppone che le notizie pubblicate siano vere (oltre che di interesse pubblico ed esposte con correttezza) o che, se non vere, almeno siano state sottoposte a verifiche tali da avere indotto in errore non colpevole l'autore (cfr Cass. Pen. Sez. V, 4.12.1996 nr. 891), se il diritto di critica va esercitato entro limiti oggettivi fissati dalla logica concettuale e dall'ordinamento positivo deve essere ricercato un "bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con l'interesse che non siano introdotte limitazioni alla formazione del pensiero" e "la continenza sostanziale del diritto di cronaca presuppone che i fatti narrati debbano corrispondere a verità, la continenza formale presuppone che la narrazione dei fatti debba avvenire misuratamente, ossia debba essere contenuta in spazi strettamente necessari all'esposizione (Cass. Civ. Sez. III, 22.1.1996 nr. 465 In Foro It. 1996, I, 493), "allorchè nell'esercizio del diritto di cronaca si faccia riferimento impreciso all'imputazione formale attribuita ad una persona in un procedimento penale, è necessario per intenderne l'offensività riferirsi al disvalore sociale che ad essa si attribuisce per la sua comune nozione ed in relazione al contesto espositivo in cui è inserita (Cass. Pen. Sez. V, 23.7.96, in Riv. Pen. 1996, 1093); "la

69

lesività di un testo nonostante il tono cronachistico e l'annunciazione di singoli argomenti di per sé neutri, sussiste anche quando il risultato discendente dalla successione degli argomenti non costituisce mero dato logico, ma attraverso la tecnica di narrazione prescelta, appare come abilmente proiettato verso l'obiettivo del discredito (Trib Perugia, 30.9.96, in Rass. Giur. Umbra 1997, 496); "il diritto di critica, al pari del diritto di cronaca incontra un limite invalicabile nel rispetto della verità oggettiva sui presupposti storici della valutazione, se vuole assumere le dimensioni e gli effetti di una causa esimente della responsabilità penale

Ciò che fa venire meno la liceità della condotta diffamatoria non è il diritto di critica in quanto tale, ma soltanto quella critica che rispetti la verità dei fatti dai quali trae occasione e forza per manifestarsi, con la precisazione che, allorquando la critica si fonda su episodi non veri o rievocati attraverso l'arbitrario inserimento di circostanze qualificanti non vere, essa diviene un mero pretesto per offendere l'altrui reputazione (Cass. Pen. Sez. I, 12.1.96 in Giust. Pen. 1996, II, 547)

"La prova dell'errore scriminante in materia di esercizio putativo del diritto di cronaca deve vertere sul fatto e cioè sulla verità della notizia, non sull'attendibilità della fonte di informazione, dal momento che il giornalista può essere esentato dall'aver pubblicato una notizia non vera, solo dimostrando di averne svolto il controllo, e non per l'affidamento riposto in buona fede sulla fonte, per quanto possa trattarsi di un organo dello Stato" (Cass. Pen. Sez. V, 23.7.96)

"Affinché la divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell'onore, della reputazione o della riservatezza di terzi possa considerarsi lecito esercizio del diritto di cronaca devono ricorrere le seguenti condizioni: la verità (oggettiva o anche solo putativa, purché in questo caso frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca, dei fatti esposti, l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto oggetto della cronaca; in fine la correttezza formale dell'esposizione (cosiddetta continenza) postulandosi la necessaria adozione da parte del giornalista di una forma civile della esposizione dei fatti e della loro valutazione. (cfr Cass. Civ. Sez. I, 7.2.96 nr. 982)

Continenza sostanziale è quella per la quale i fatti narrati debbono corrispondere a verità. Evidentemente non si può trattare di verità assoluta, ma di verità soggettiva, perché la

cronaca di accadimenti ritenuti soggettivamente veri, è il riflesso soggettivo del fatto che non ci sia stata narrazione di fatti immagini.

Continenza formale è quella per cui l'esposizione dei fatti deve avvenire misuratamente. Essa coincide con i limiti del diritto di cronaca che deve essere contenuta negli spazi strettamente necessari all'esposizione dei fatti. Bisogna, peraltro, considerare che le espressioni adoperate nella narrazione dei fatti non si possono fondare su parametri universali e oggettivi, sicchè la continenza formale deve essere verificata in stretta aderenza al contesto nel quale deve operare.

Può anche accadere peraltro, che la narrazione di fatti determinati (cronaca) sia esposta insieme alle opinioni (critiche) di chi la compie, in modo da costituire allo stesso tempo esercizio di cronaca e di critica.

In questi ultimi casi la valutazione della continenza (sostanziale e formale) non può essere condotta attraverso i soli criteri sopra indicati, che sono essenzialmente formali, ma si attenua per lasciare spazio all'interpretazione soggettiva dei fatti che sono raccontati e per svolgere le censure che si vogliano esprimere.

Continenza sostanziale o verità dei fatti, tenuto anche conto della verità soggettiva o putativa, e sempre che questa sia frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca (cfr Cass. 7.2.96 nr. 982, Cass. Pen. Sez. V, 4.12.96 nr. 891 – Mordenti, Cass. Pen. Sez. V, 23.7.96, Scalfari). "quando la critica si sviluppa su episodi non veri o rievocati attraverso l'arbitrario riferimento di circostanze qualificanti non vere, diviene un mero pretesto per offendere l'altrui reputazione" (Cass. Pen. Sez. I, 12.1.96 in Giust. Pen. 96, II, 547).

E' giurisprudenza consolidata che per l'esimente della punibilità e responsabilità occorre che il giornalista o il direttore di giornale diano la prova dell'errore scriminante per aver pubblicato notizie non vere. (cfr Cass. Pen. Sez. V, 23.7.96, Scalfari in Riv. Pen. 96, 1903, Cass. Pen. Sez. V, 14.6.96, Scalfari e altro, in Giust. Pen. 97, II, 693; Cass. Pen. Sez. V, 3.10.90 Milani, in Giust. Pen. 1991, II, 356; Cass. Pen. Sez. V, 17.5.92, Saltarelli, in Giust. Pen. 93, II, 42; Cass. Pen. Sez. V, 20.11.90 Andreoli in Giust. Pen. 91, II, 541).

71

In tema di ricerca storica o storiografica, la prova della verità come causa di giustificazione deve essere ancora più rigorosa (Cass. Pen. Sez. V, 27.1.89, Siniscalchi, in Cass. Pen. 1991, I, 1969). In caso di intervista la scriminante del diritto di cronaca non è invocabile quando le affermazioni dell'intervistato sono palesemente false o comunque il giornalista non le abbia in alcun modo controllate (cfr Cass. Sez. Unite 5.2.86, Bonanota) e, con conferma di questo principio, quando l'intervistato esprima valutazioni critiche gratuitamente offensive la cui illiceità è immediatamente rilevabile dal giornalista (cfr Cass. Sez. V Pen. Ferrara 25.1.99)

Non può negarsi che il processo a Priebke per la strage dei 335 civili alle Fosse Ardeatine, aveva richiamato anche i fatti di Via Rasella. E' opportuno precisare che l'interesse politico e sociale per questi fatti, era indotto dal processo in questione, che aveva attratto l'opinione pubblica e che era stato trattato dalla stampa e anche da "Il Giornale". I fatti di Via Rasella hanno destato un interesse riflesso e il problema che si pone è quello della proporzionalità della lunga campagna di stampa del "Il Giornale" in questione (del 6,7, 18, 20.4.96, 8,9,10,14 maggio 1996), talvolta anche con due articoli nello stesso giorno, all'interesse pubblico e sociale dell'avvenimento. Inoltre la campagna stessa non è stata diretta contro il gruppo di partigiani che hanno partecipato all'attacco ma solo soprattutto verso la persona di Bentivegna del quale "Il Giornale" si è sempre occupato anche, a margine, con riferimento a circostanze diverse, per esempio, a proposito della casa da lui abitata con il risultato obiettivo di indicare il suo indirizzo presso cui ha ricevuto minacce in quel periodo come indicato nell'atto di citazione.

Una campagna personale spropositata quanto alla sua durata e pervicacia, che ha costituito una vera e propria ingiusta persecuzione.

A parte ogni altra considerazione non può sfuggire alla Corte Ecc.ma in un esame globale, che Bentivegna aveva rievocato anche davanti al Tribunale l'intento persecutorio e diffamatorio tale apparendo anche per i mezzi con cui è stata realizzata la campagna in questione. La concomitanza tra il caso Priebke e il ricordo dei fatti di Via Rasella pone in evidenza un'altra circostanza: il paragone tra Priebke e Bentivegna, l'affermazione che il primo non era peggiore (forse migliore?) del secondo, non poteva non avere riferimento alle responsabilità penali del primo perché i termini usati (strage), riguardavano anche i

72

reati del Priebke, per cui non è possibile ritenere che le affermazioni del Feltri fossero solo un'opposizione generica ad ogni forma di violenza.

In conclusione, non esisteva un interesse pubblico e sociale proporzionato alla grave personale campagna denigratoria.

La concomitanza con il processo Priebke in aggiunta ai termini ripetutamente usati, chiarisce che il paragone Priebke – Bentivegna, ("non peggiore") comporta un giudizio che va ben al di la a quello di contrarietà alla violenza.

5) continenza sostanziale: i fatti affermati da "Il Giornale" come veri ma in realtà accertati come non rispondenti al vero, sono tutti rilevanti. Era stato diramato un messaggio radiofonico dai tedeschi ed erano stati affissi manifesti nelle strade, che invitavano i partigiani ad assumersi le loro responsabilità e a presentarsi e ciò è detto per affermare che in tal modo si sarebbero evitati gli assassini delle Fosse Ardeatine, da qui l'insistenza documentata del Bentivegna ad affermare che questa circostanza non è vera.

Già si è detto relativamente ai componenti del Reggimento Bozen o a proposito del fatto che "*i manifesti annuncianti rappresaglie si riferissero all'attentato di Via Rasella piuttosto che a un precedente avvenuto in Via Crispi*" (Cfr. pag. 19 sentenza Trib. Milano).

La compagnia del "S.S. Polizei Regiment Bozen" attaccata dai partigiani in Via Rasella, secondo "Il Giornale" era composta da invalidi inoffensivi, e quindi l'attacco dei partigiani inutile e vile, sarebbe stato effettuato contro truppe inermi e incapaci a difendersi. è evidente l'interesse a negarlo, trattandosi di truppe agguerrite, ben addestrate ed armate fino ai denti così come abbiamo documentato in sede di citazione, l'affermazione de "Il Giornale" non è vera.

Ed il fatto non è insignificante.

Infatti, dopo l'attacco partigiano di Via Rasella, non fu affisso alcun manifesto da parte del comando nazista (vedi la testimonianza del Maresciallo Kesserling al processo contro il Gen. Von Mackensen difronte ad una Corte Militare Alleata (all. nr. 25 dell'atto di citazione).

Questo fatto insieme ad altri, è stato di grande rilevanza storica e giuridica ai fini del mancato riconoscimento di "legittima rappresaglia" alla strage delle Ardeatine, sulla base

del quale, tra l'altro sono state comminate condanne a morte a Kesserling Maeltzar e Von Mackensen da Tribunali Militari Alleati e all'ergastolo di Kappler, Priebke e Haas da Tribunali Militari Italiani.

Il libro "Ordine alla Stampa" Editrice Polilibraria Italiana 1945, pubblica ordini del famigerato Minculpop Ministero della Cultura Popolare fascista in cui il 24.3.44 (il giorno dopo), si invita a non scrivere dell'attentato di Via Rasella e solo il 25.3.44 ore 12 (i giornali uscivano a quest'ora per il coprifuoco) si invita a dare notizie di esso ed alla strage alle Fosse Ardeatine già eseguita.

Ma proprio su questo falso si è soffermato più volte "Il Giornale" per definire vili i partigiani di Via Rasella, secondo il quale se essi si fossero presentati (arresi) al nemico dopo siffatto annuncio, avrebbero evitato la strage.

Non pare necessario richiamare l'insistenza del Bentivegna sull'incredibile descrizione in fatto de "Il Giornale", con grande titolo e sottotitolo, concernente il bambino che il Bentivegna avrebbe visto seduto sulla carretta della spazzatura.

Titolo su 5 colonne: *"I partigiani della strage di Via Rasella non si fermarono davanti ad un bambo"*; sottotitolo su una colonna e mezza, a grandi caratteri: *"Nel giorno in cui inizia il processo a Priebke nuove rivelazioni ripropongono atroci sospetti sul doppio massacro che nel 1944 insanguinò Roma"*; in questo titolo e sottotitolo "Il Giornale" afferma e commenta questo preteso fatto senza attribuire la fonte a terzi, dando la notizia sensazionale per vera, affermandola categoricamente senza dubbi, e commentandola nel sottotitolo con le parole "atroci sospetti" riferiti a quelle che sarebbero state le finalità dei partigiani.

Tutto ciò premesso, il ricorrente ut supra rappresentato e difeso, precisa le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia alla Corte Ecc.ma, ogni contraria istanza rejetta,

NEL MERITO:

Respingere l'Appello incidentale proposto con controricorso notificato il 23.12.2003 dal Dott. Francobaldo Chiocci avverso la Sentenza della Corte d'Appello di Milano, II^ Sezione Civile n. 1937 del 14.05.2003 notificata l'8.8.2003, ed ogni altra istanza e conclusione proposta dal Dott. Francobaldo Chiocci e per l'effetto confermare

integralmente le statuizioni della Sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1937 del 14.05.2003 pubblicata il 20.06.2003 e notificata al Dott. Francobaldo Chiocci il 6.08.2003 con ogni altra conseguente statuizione di legge condannare il controricorrente incidentale alle spese diritti ed onorari del presente grado con distrazione a favore dell'Avv.Alessandro Garlatti di Milano ex art. 93 c.p.c..

Sarà depositato oltre all'originale del presente controricorso anche il controricorso su istanza del Dott. Chiocci notificato il 23.12.2003.

I fascicoli di I^ e II^ grado nell'interesse del Prof. Rosario Bentivegna sono già stati depositati presso la Cancelleria della Suprema Corte.

19 GEN. 2004

ASSR

RELAZIONE di NOTIFICA

Su Istanza dell'avv. Alessandro Garlatti nella sua qualità ut suora Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario presso l'ufficio unico notifiche presso la Corte d'Appello di Milano ho notificato il suesteso controricorso innanzi alla Suprema Corte di Cassazione quanto a **Francobaldo Chiocci** elettivamente domiciliato presso l'Avv. Martino U. Chiocci Via Rodi n. 32 00196 Roma ivi rimettendone copia a mezzo del servizio postale e con le formalità di legge

A mezzo del Servizio Postale
Milano - Succursale
19 GEN. 2004
Assistente UNEP
ANITA CELENTANO

Quanto a **Società Europea di Edizioni S.p.A** in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliato in Roma Piazza Cardelli n. 4 presso lo studio dell'Avv. Munari e Gatti Associati ivi rimettendogliene copia a mezzo del servizio postale.

A mezzo del Servizio Postale
Milano - Succursale
19 GEN. 2004
Assistente UNEP
ANITA CELENTANO

Quanto a **Vittorio Feltri** elettivamente domiciliato in Roma Piazza Cardelli n. 4 presso lo studio dell'Avv. Munari e Gatti Associati ivi rimettendogliene copia a mezzo del servizio postale.

A mezzo del Servizio Postale
Milano - Succursale
19 GEN. 2004
Assistente UNEP
ANITA CELENTANO

Bentivegna

studio legale
Avv. ALESSANDRO GARLATTI
studio 20122 milano via fontana 28 tel. 5457813-5457922 abitazione 20121 milano via annunciata 31 tel. 29000130

Milano, 5 Novembre 1996

Egregio Signor
AVV. FRANCO AGOSTINI
Via Arno, n. 47
00100 ROMA

Egregio Signor
PROF. ROSARIO BENTIVEGNA
P.zza Adriana, n. 5
00100 ROMA

Oggetto: IL GIORNALE

Comunico che all'odierna udienza si sono costituiti anche la Società Europea di EDIZIONI SPA, Dott. Vittorio Feltri.

Ho chiesto temine per esame e per note, il G.I. ha rinviato la causa al 5/3/97 ore 10.15, per la prima udienza di trattazione con termine per l'attore per il deposito di note sino al 31/12/96; é stato pure concesso termine ai convenuti per repliche sino al 20/2/97 e per la proposizione delle eccezioni di merito e processuali non rilevabili d'ufficio.

Trattandosi di prima udienza di trattazione é prevedibile anche la presenza delle parti e in tal caso sarà opportuno che concordi con il Procuratori avversari.

P. I. 02271690154
C. F. GRL LSN 32R13 L483C
fax 55015718

ASSR

Allego copia della comparsa di costituzione oggi scambiata e resto in attesa di disposizioni.

Cordiali saluti.

Allegato n. 1

Studio Legale Associato
ALESSANDRO MUNARI FRANCESCO GATTI
Piazza Castello, 13 - 20121 MILANO
Tel. 860154 r.a. - Fax 809447

COPIA

Prof. Bentivegna

TRIBUNALE DI MILANO

Sez. I Civ.: G.I. Dott. Bichi

Nella causa promossa da

Prof. ROSARIO BENTIVEGNA, con gli Avv.ti Franco Agostini e Franco Luberti, di Roma, e l'Avv. Alessandro Garlatti, di Milano

- attore -

contro

DOTT. FRANCOBALDO CHIOCCI, con l'Avv. Martino U. Chiocci, di Roma, e l'Avv. Emanuele Chiocci, di Milano

- convenuto -

e contro

SOCIETA' EUROPEA DI EDIZIONI S.p.A.

DOTT. VITTORIO FELTRI

- convenuti -

Comparsa di costituzione e risposta

per il Dott. Vittorio Feltri e la Società Europea di Edizioni (S.E.E.) S.p.A., quest'ultima con sede in Milano, via G. Negri n. 4, in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore* Dott. Roberto Crespi, tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Proc.ri Alessandro Munari e Francesco Gatti, presso il cui Studio in Milano, Piazza Castello 13, sono elettivamente domiciliati in virtù delle procure generali rilasciate a rogito Notaio Dott. Pietro Sormani, n. Rep. 144517 e 144518, per la Società Europea di Edizioni e delle procure generali rilasciate a rogito Notaio Dott. Pietro Sormani, n. Rep. 144509 e 144507, per il Dott. Vittorio Feltri.

1. **PREMESSA.**

Il Prof. Rosario Bentivegna ha convenuto in giudizio gli odierni comparenti lamentando il carattere pretesamente diffamatorio di alcuni articoli comparsi su diverse edizioni del quotidiano "il Giornale" (di proprietà della Società Europea di Edizioni e diretto dal Dott. Vittorio Feltri), che, in occasione dello svolgimento del processo all'ex capitano delle SS Erich Priebke, si è occupato della strage nazista delle Fosse Ardeatine nonché di quella - immediatamente precedente e causalmente ricollegata alla prima - di via Rasella, a Roma. Quest'ultimo eccidio, organizzato e realizzato dai GAP (Gruppi di Azione Patriottica), assume particolare rilevanza ai fini della presente causa poiché in esso il Prof. Rosario Bentivegna ha sostenuto la parte dell'esecutore materiale.

Nel complesso dei servizi dedicati da "il Giornale" a questi tragici fatti l'attore ha ritenuto di individuare niente di meno che una campagna diffamatoria orchestrata ai suoi danni.

In particolare, l'offensiva diffamatoria sferrata contro il Prof. Bentivegna da "il Giornale" si estrinsecherebbe nei seguenti contenuti, tutti ricavabili dal complesso dei servizi richiamati da controparte:

a) "il Giornale" avrebbe *"messo sullo stesso piano nazisti e partigiani"* (cfr. atto di cit., p. 19), di modo che la pretesa portata lesiva dei diritti del Prof. Bentivegna appare in primo luogo rapportata - nelle intenzioni di controparte - al parallelismo indicato da "il Giornale" tra le due stragi sopra ricordate;

b) "il Giornale", si aggiunge, avrebbe scambiato *"intenzionalmente un coraggioso atto di guerra in difesa della Patria (...) con un attentato illegittimo e deprecabile (...)"* (cfr. atto di cit., p. 19); tale addebito non sembra discostarsi - nella sostanza - da quello appena evidenziato sub a) e

ASSR

pertanto non assume rilevanza autonoma ai fini di causa.

c) Gli articoli "incriminati", inoltre, attribuirebbero falsamente ai GAP *"l'intenzione di provocare la rappresaglia che sarebbe stata scontata, anzi voluta per sollevare la popolazione"*, nonché avrebbero, sempre falsamente, attribuito a responsabilità dei Gap la morte di vari civili, tra cui un bambino (cfr. atto di cit., p. 19), affermando - sempre secondo la superficiale e prevenuta ricostruzione del contenuto degli articoli effettuata dall'attore - *"addirittura, con incredibile spudoratezza, che il Bentivegna lo avrebbe visto* (il bambino) *sulla carretta della spazzatura e che ciononostante non avrebbe desistito spegnendo la miccia"* (cfr. p. 24 atto di cit.), si vedrà successivamente come tale ultima affermazione non sia assolutamente rinvenibile in alcuno degli articoli e servizi proposti da "il Giornale".

d) Infine, i servizi pubblicati su "il Giornale" avrebbero affermato *"che subito* (dopo la strage di via Rasella) *su tutti i muri del quartiere furono appese ordinanze del comando tedesco che annunciavano rappresaglie"* (cfr. atto di cit., p. 19); anche una siffatta affermazione - come si vedrà - non è contenuta negli articoli "incriminati" e la sicurezza di controparte nell'addebitarla ai convenuti deriva unicamente da un abbaglio prodotto dalla propria visione distorta dei contenuti giornalistici *de quibus*.

Nei punti appena elencati sono riassunte le doglianze avanzate da controparte nei confronti dei convenuti; esse costituiscono i contenuti sostanziali dal cui complesso si pretende di fare scaturire la lesione in senso diffamatorio dei diritti della personalità del Prof. Bentivegna.

Si è già accennato alla estrema parzialità - che in alcuni casi si è accompagnata ad inescusabile superficialità - con cui la controparte ha

ASSR

provveduto a riportare i contenuti dei servizi giornalistici richiamati ed alla conseguente facilità, per i convenuti, di confutare le affermazioni dell'attore.

Ma prima di passare a dimostrare addirittura l'erroneità intrinseca delle argomentazioni avversarie, preme in primo luogo sottolineare la loro inconferenza, logica e giuridica, ai fini della presente causa, la quale - per la sua impostazione - appare fondata essenzialmente su un equivoco, come si procede a dimostrare nel paragrafo che segue.

A questo scopo, anzi, appare utile già in questa sede rilevare come controparte pretenda di attribuire la comune funzione di elementi dimostrativi della presunta diffamazione ad argomentazioni che in realtà presentano nature tra loro assolutamente eterogenee: un primo assunto, infatti, ripetutamente proposto da controparte e già ricordato nei punti a) e b), attiene ad opinioni espresse nel contesto degli articoli, per le quali non ha evidentemente senso parlare di verità o falsità; un secondo gruppo di argomentazioni, invece, che riunisce quelle riportate sub c) e d), afferisce a dati storici che l'attore afferma essere falsamente riportati da "il Giornale".

Tale curiosa confusione presente nel "sistema" delle doglianze avverse assume - alla luce di quanto si sta per illustrare - veste di palese "significante" di un significato che non può essere altro che il più generale e profondo equivoco su cui la causa stessa è fondata.

2. L'INESISTENZA DELLA DIFFAMAZIONE.

I servizi apparsi su "il Giornale" e concernenti la strage di via Rasella e quella successiva delle Fosse Ardeatine, nel loro complesso, hanno manifestato in merito a tali tragici episodi un giudizio di sostanziale riprovazione morale, per ciò stesso privo di pretese di assolutezza e dotato dell'unica funzione di

82

esprimere il punto di vista soggettivo, legittimamente e correttamente dichiarato, dell'estensore dell'articolo o, secondo i casi, della persona intervistata.

A ciò si aggiunga che nessun contenuto lesivo dei diritti della personalità di controparte è rinvenibile in un giudizio critico che - quand'anche, per assurdo, si ritenesse presentare toni diffamatori - si riferisce alla globalità dei fatti considerati e pertanto indubbiamente trascende la persona dell'attore.

In ogni caso, nessuna espressione ingiuriosa o calunniosa è stata avanzata nei confronti del Prof. Bentivegna, come dimostra anche il semplice fatto che l'attore non appare in grado di indicarne alcuna, limitandosi ad allegare a sostegno delle proprie pretese unicamente la ritenuta falsità della ricostruzione di alcuni particolari storici operata da "il Giornale" (sulla quale torneremo specificamente nel prosieguo) ed a lamentare genericamente la diffamatorietà di titoli (quelli contenuti nelle edizioni de "il Giornale" del 7 e 10.4.1996, rispettivamente alle pagine 8 e 10, cfr. docc. nn. 2 e 3 di ctp.) che, oltre a non presentare diretto riferimento alla persona dell'attore, appaiono particolarmente sobri, anche in considerazione della delicatezza delle vicende trattate, e comunque assolutamente privi di alcun contenuto anche solo sensazionalistico.

In particolare, appare utile riportarli per sgombrare il campo sin d'ora da ogni dubbio che possa concernere il loro effettivo tenore:

a) il primo titolo richiamato da controparte è quello riportato nell'edizione del 7.4.1996 (doc. n. 2 di ctp.) de "il Giornale", che recita: **"Pannella: partigiani terroristi"** ed è accompagnato da un neretto esplicativo: "Nel '79 Lama m'insultò perché criticai l'attentato di via Rasella". Titolo e neretto

83

esprimono, riassumendolo, il pensiero di Marco Pannella, contenuto per esteso nella intervista così introdotta.

Pertanto, in primo luogo si sottolinea che la "notizia" riportata è semplicemente l'opinione di Marco Pannella; in secondo luogo, essa fa riferimento in generale a "i partigiani", e non al Prof. Bentivegna.

Infine, non si capisce ove l'attore ritenga di individuare contenuti diffamatori, e tanto più nei propri confronti; se ciò che offende il Prof. Bentivegna è la definizione dei partigiani (con specifico riferimento ai fatti di via Rasella) come "terroristi" proposta dall'intervistato, allora può ben dirsi che il problema non è la diffamazione, bensì la mancanza di obiettività dell'attore. Infatti, è incontestabile che l'attentato di via Rasella sia stato condotto con modalità proprie di un attentato terroristico, se è vero che per *"terrorismo"* deve intendersi una *"concezione e pratica di lotta politica che fa uso della violenza sotto forma di omicidi, attentati, rapimenti ecc., per sconvolgere gli assetti politici e istituzionali esistenti (...)"*(cfr. vocabolario Zingarelli, ed. XII, Zanichelli).

b) Il secondo titolo di cui si lamenta la diffamatorietà è il seguente: **"Pannella: "I comunisti devono dire la verità sulla strage di via Rasella""**, introduttivo di una seconda intervista a Marco Pannella (cfr. doc. 3 di ctp.). Anche in questo caso appaiono quanto mai oscure le motivazioni che consentirebbero al Prof. Bentivegna di giudicare diffamatorio (oltre tutto, nei suoi stessi confronti) il titolo riportato.

Così esaminati - e superati - i riferimenti più specifici (!) avanzati da controparte a sostegno della propria indeterminata pretesa di diffamatorietà, va inoltre considerato che l'attore non si perita di operare una imprecisa e

84

parziale ricostruzione del contenuto dei servizi "incriminati" sostenendo (sempre più genericamente) che le affermazioni in essi riportate appaiono complessivamente lesive del proprio diritto all'immagine ed alla personalità, ed imputando tale portata dannosa alla *"prospettazione falsa, contraria alla verità dei fatti ed espressione di una incivile polemica strumentata politicamente"* (cfr. p. 2 atto di cit.) a suo parere malevolmente proposta dal quotidiano "il Giornale" in merito agli accadimenti indicati.

La pretesa attorea, oltre che generica, appare fondata - in linea generale - su un equivoco, come si procede ad illustrare.

2.a) Sulla infondatezza delle pretese di controparte, nonché sulla inconferenza delle argomentazioni proposte a loro sostegno.

Accadimenti della gravità di quelli che ci occupano possono essere oggetto di valutazione su piani tra loro concettualmente assai differenti: uno è quello, tecnico, della analisi, storiografica o giuridica, da condursi mediante criteri di rigorosa scientificità e in cui la "verità" o "correttezza" delle conclusioni raggiunte è sottoponibile a verifica; un secondo piano di possibile approccio è invece quello della valutazione di ordine morale, che per sua natura è soggettiva e pertanto opinabile ma non "verificabile" con criteri di obiettività; quest'ultimo tipo di analisi è l'unico effettivamente rinvenibile nei servizi giornalistici che ci occupano.

Va da sè che la pretesa di controparte di sottoporre a "verifica" una valutazione di riprovevolezza scaturente dall'applicazione di una morale soggettiva appare logicamente errata e giuridicamente improponibile.

Di più: va altresì evidenziato che, se si pone mente alle specifiche argomentazioni addotte dall'attore a sostegno delle proprie pretese (tutte

85

volte a dimostrare la ritenuta falsità della ricostruzione storica che sarebbe stata operata), è agevole constatare come la loro natura le renda strumentali a contrastare unicamente indicazioni di valore obiettivo: pertanto, non solo l'"operazione" realizzata da controparte si appalesa logicamente e giuridicamente impossibile, ma è anche condotta con strumenti inadeguati.

Infatti, nella citazione introduttiva della presente causa l'attore, mediante una ricca serie di riferimenti storiografici e facendo appello a "precedenti" giurisdizionali, pretende di dimostrare la generica diffamatorietà dei contenuti giornalistici da esso richiamati basandola sulla falsità della "ricostruzione storica" che sarebbe stata operata da "il Giornale".

Proprio in relazione a ciò diviene manifestamente evidente l'equivoco su cui si fondano le pretese attoree: nella fattispecie in esame non ha senso disquisire della maggiore o minore aderenza dei particolari esposti nel contesto giornalistico alla verità, in senso storiografico, dei fatti storici (di cui una parte saliente, peraltro, è ancora da verificare), né tantomeno di legittimità od illegittimità delle azioni militari esaminate, poiché in tutti gli articoli "incriminati" ciò che risulta dedotto è sempre e comunque il giudizio di tipo esclusivamente morale dei singoli autori o personaggi intervistati e pertanto il mero riflesso soggettivo dei fatti, senza alcuna pretesa di valutazione "tecnica" (e pertanto di ricostruzione storiografica della verità assoluta dei fatti o di analisi giuridica della legittimità delle azioni compiute).

Peraltro, se pure fosse riscontrabile questa diversa tipologia di valutazioni, in ogni caso l'inesattezza dei dati riportati non sarebbe di per sé significativa della sussistenza della diffamazione (cfr. Trib. Milano, 16.3.1992, in Dir. inf., 1992, p. 849): l'affannarsi di controparte nel tentativo di dimostrare che

86

l'attività partigiana deve ritenersi "legittima" in senso tecnico e che l'attentato di via Rasella deve essere considerato un atto di eroismo e non un *"crimine"*, o *"un attentato illegittimo e deprecabile"* (secondo le espressioni utilizzate dall'attore , cfr. p. 19 atto di citazione) dunque, avrebbe qualche senso se "il Giornale" in primo luogo avesse riportato notizie e non opinioni, ed in secondo luogo se tali notizie avessero posseduto portata diffamatoria nei confronti dell'attore.

Ma nulla di tutto ciò è rinvenibile nel complesso giornalistico indicato dall'attore, nell'ambito del quale ci si limita a deprecare, questo sì, sul piano morale, l'attentato di via Rasella, considerandolo in sé un atto di barbarie alla stessa stregua delle stragi naziste.

Ma, come si è detto, ciò è perfettamente legittimo, per quanto opinabile.

2.b) Sulla inattendibilità della ricostruzione dei contenuti dei servizi giornalistici operata da controparte.

Malgrado l'evidente esaustività delle argomentazioni sin qui proposte, per mero scrupolo tutorio si procede comunque a considerare - ed a confutare - anche l'attendibilità intrinseca delle specifiche argomentazioni proposte dall'attore a sostegno delle proprie domande, delle quali comunque si ribadisce l'assoluta inconferenza ai fini di causa.

Essenzialmente, le opinioni espresse su "il Giornale" che l'attore giudica (genericamente, si ripete) diffamatorie sono quelle che accomunano in un unico giudizio di barbarie le modalità utilizzate, nelle rispettive attività belliche di cui si discute, da nazisti e partigiani e che addossano a chi ha voluto e realizzato la strage di via Rasella la responsabilità morale della conseguente rappresaglia tedesca che si è concretizzata nell'eccidio delle

87

Fosse Ardeatine.

Si è già sottolineato come le argomentazioni addotte a sostegno della pretesa diffamatorietà di tale giudizio abbiano tutte - in applicazione del distorto ragionamento sinora descritto - l'inutile scopo di dimostrare la pretesa falsità della ricostruzione storica che accompagna il giudizio di disvalore morale, come se la diffamatorietà del giudizio potesse scaturire automaticamente dalla inesattezza (peraltro insussistente) della narrazione dei fatti sui quali esso cade (cfr. nuovamente, nel senso della incapacità della inesattezza dei fatti affermati ad integrare di per sé la diffamazione, Trib. Milano, 16.3.1992, cit.).

In ogni caso, controparte adduce la falsità di alcuni dati che a suo dire sarebbero stati esposti nel contesto dei servizi per cui è causa e precisamente:

a) nell'ambito delle interviste a Marco Pannella ed alla Sig.ra Mary Pace sarebbero stati esposti *"falsi e contumelie"* (cfr. p. 3 atto di cit.) non meglio identificati se non - successivamente - nella lamentela concernente la notizia di un colloquio intervenuto tra Massimo di Massimo ed alcuni *"gappisti"*, ricordata dalla Signora Pace nel corso dell'intervista; le dichiarazioni da essa rese, a detta dell'attore, avrebbero un contenuto parzialmente falso.

Se anche ciò fosse, innanzitutto non si vede come potrebbe assumere portata diffamatoria nei confronti dell'attore l'attribuzione ad altri di frasi o pensieri, e comunque non potrebbe influire sulla "verità" della notizia riportata da "il Giornale", la quale consiste unicamente nella ripetizione fedele delle dichiarazioni rese dall'intervistata, aventi a loro volta come contenuto il resoconto - dichiaratamente a memoria dell'intervistata - che lo stesso di Massimo fece del suddetto colloquio sulla stampa dell'epoca (citata - sempre

a memoria - nell'articolo: Italia Monarchica), dichiarando ciò che uno degli attentatori di via Rasella, nascosto dietro lo pseudonimo di "Franco", aveva affermato la sera stessa dell'attentato, in casa del di Massimo.

Quanto poi alla ulteriore lamentela avanzata sul punto dal Prof. Bentivegna e relativa alla attribuzione successivamente operata nei suoi confronti, con un articolo pubblicato su "il Giornale" del 9.5.1996 (cfr. doc. 11 di ctp.), della frase in questione ricordata dal di Massimo e di cui sopra, sta di fatto che da ciò non può derivarsi la pretesa diffamatorietà in primo luogo perché tale frase presenta contenuto analogo ad altre pronunciate tanto dal Bentivegna quanto da altri "gappisti" con l'intenzione di riassumere il pensiero dei partigiani comunisti sul punto (cfr. G. Amendola, Lettere a Milano, p. 294, doc. 5, nonché l'intervista resa dal Prof. Bentivegna a "L'Unità" e pubblicata il 24.1.1993, doc. 6), e quindi non si capisce dove sia la diffamatorietà nell'attribuire una volta di più ad un soggetto un pensiero che gli appartiene; in secondo luogo, posta la notevole confusione manifestata dallo stesso di Massimo sulla paternità della frase (dovuta evidentemente anche all'uso di pseudonimi che i partigiani facevano per motivi di sicurezza) e considerato che l'episodio - come si è detto - è reale, non appare imputabile ad alcuno dei convenuti una mancanza di diligenza tale da inficiare la verità, perlomeno putativa, della notizia.

b) L'attore allega altresì la falsità delle affermazioni riportate da "il Giornale" (ed. del 18.4.1996, doc. 7 di ctp.) concernenti il fatto che gli organizzatori dell'attentato di via Rasella avrebbero previsto e voluto la rappresaglia tedesca.

Da tale pretesa falsità - applicando il solito meccanismo - deriverebbe la

lamentata diffamatorietà dei suddetti articoli.

b1) Con specifico riguardo alla questione della prevedibilità della rappresaglia, va in primo luogo precisato che essa è affermata con

riferimento a *"i partigiani (...) che mandarono in via Rasella Rosario Bentivegna (...)"*, e non a quest'ultimo, come peraltro si evince anche dallo stralcio dell'articolo *de quo* riportato dall'attore. Ciò basterebbe indubbiamente ad escludere la fondatezza di ogni lamentela dell'attore sul punto; però, per dovere di completezza, si impone una ulteriore osservazione riguardante l'erroneità della ricostruzione del contenuto dell'articolo *de quo* operata dall'attore.

Controparte sostiene che non era possibile prevedere la rappresaglia ed allo scopo di destituire di fondamento la contraria affermazione de "il Giornale" denuncia la presunta falsità del contenuto di una testimonianza riportata nell'articolo *de quo* e relativa all'avvenuta pubblica affissione di un'ordinanza del comando tedesco annunciante rappresaglie a seguito di atti terroristici. La ricostruzione di controparte nega che ciò sia avvenuto subito dopo l'attentato di via Rasella, affermando di conseguenza la falsità della notizia che a suo dire "il Giornale" avrebbe riportato.

Nessuna difficoltà si presenta a condividere l'assunto attoreo secondo cui all'attentato di via Rasella non sarebbe conseguita alcuna affissione: infatti, quella operata dall'attore (cfr. pag. 6 atto di cit.) è una rappresentazione grossolanamente falsa del contenuto giornalistico, come appare evidente al solo osservare nella sua interezza il passo criticato, che collega chiaramente l'affissione ad un altro attentato, di poco precedente quello di via Rasella:

90

"(...) immaginai quel che sarebbe accaduto perché pochi giorni prima, lì vicino, in via Crispi, (...) era stata fatta saltare in aria una camionetta. Non ci fu nessuna vittima e quindi nessuna ritorsione. Ma subito, su tutti i muri del quartiere, furono affisse le ordinanze del comando tedesco che annunciavano rappresaglie per il ripetersi di atti terroristici" (cfr. doc. 7 di ctp.).

Risulta evidente, dunque, che la verità della notizia riportata non è inficiata da alcunché e che da un simile dato ben può dedursi, con apprezzabile certezza, perlomeno la coscienza - in capo agli organizzatori dell'attentato di via Rasella - di scatenare la rappresaglia tedesca.

Di più: lo stesso Prof. Bentivegna ha ammesso, nell'intervista resa ai microfoni di "Zapping" ricordata da "il Giornale" nell'articolo del 20.4.1996, di essere stato a conoscenza del rischio di rappresaglia: *"Sarei scorretto se non precisassi che il problema delle rappresaglie ce l'eravamo posto (...)"*.

Tale affermazione non è stata smentita nell'atto di citazione, in cui si evita con discrezione il punto limitandosi a fare rilevare un presunto, inesistente e comunque ininfluente "contrasto" (cfr. pag. 6 atto di cit.) tra *"il titolone a nove colonne"* dell'articolo *de quo* e le affermazioni, ivi riportate, del Prof. Bentivegna, che però vengono identificate con le seguenti: *" (...) non è vero che c'era stato un invito a presentarsi. (...) La rappresaglia (...) è stata pressoché immediata (...)"* (cfr. pag. 6 atto di cit.).

Peccato, però, che il titolo e le affermazioni "contrastanti" ricordate dall'attore non abbiano nulla a che vedere l'uno con le altre: il titolo, **"Sì, sapevamo della rappresaglia"** fa infatti evidente riferimento alle

91

affermazioni del Prof. Bentivegna concernenti l'ammissione della conoscenza del rischio di rappresaglia, espressa in quella sede con le parole, già riportate ma che si ripropongono: *"Sarei scorretto se non precisassi che il problema delle rappresaglie ce l'eravamo posto (...)"*, mai smentite.

Infine, e sempre per dovere di completezza, si ricorda che una analoga ammissione era contenuta pure nell'intervista resa dallo stesso odierno attore al quotidiano "L'Unità" e pubblicata il 24.1.1993 (cfr. doc. 6), in cui egli ammetteva la circostanza della divulgazione di manifesti che, oltre ad annunciare la rappresaglia per gli atti di terrorismo, ne prefissavano le modalità indicando il rapporto un tedesco/dieci italiani.

b2) Ma non basta: l'attore lamenta che "il Giornale", attribuendo - sia pure dubitativamente - ai GAP anche la volontà di scatenare la rappresaglia al fine di indurre la popolazione a sollevarsi contro i tedeschi, avrebbe commesso un ulteriore "falso", naturalmente anch'esso diffamatorio.

Va innanzitutto rilevato che gli articoli in cui è trattato il punto ("Il Giornale, ed. del 6.4.1996, nell'articolo a firma V. Feltri, nonchè ed. 10.4.1996, tra le affermazioni di M. Pannella, ed.18.4.1996 e ed. 15.5.1996, in due articoli entrambi a firma F. Chiocci, cfr. docc. nn. 1, 3, 7 e 23 di ctp.) hanno dedotto un tale fine, in certi casi solo ipotizzandolo, dalla evidente inutilità dell'attentato, in sé considerato, ai fini di una efficace resistenza contro i tedeschi: infatti, non si può certo dire che l'obiettivo colpito presentasse una qualche importanza a fini bellici. Ciò è dimostrato inequivocabilmente in primo luogo dal fatto che il battaglione colpito risultava avere solo funzioni di mantenimento dell'ordine pubblico, perché composto da soldati *"invalidi*

mi pare la risposta ecc.

92

alla guerra" (cfr. P. Monelli, in Storia Illustrata, n. 3/64, spec. Pag. 316, doc. 7, nonchè Matteo Matteotti, in un'intervista resa a Mixer il 13.5.1996, doc. 8): pertanto, già l'obiettivo militare prescelto (indipendentemente dalla conseguenza costituita dalla rappresaglia) svuota di utilità pratica l'azione.

Ma la ragionevolezza della conclusione raggiunta nell'ambito dei servizi giornalistici per cui è causa, concernente la presunzione della volontà della rappresaglia, traspare ancora più evidentemente se si considera l'inevitabile conseguenza dell'azione: non ha senso alcuno, infatti, rassegnarsi a provocare una rappresaglia di immani dimensioni come quella che - come si è dimostrato - i partigiani sapevano di scatenare, per ottenere in cambio l'eliminazione - nel migliore dei casi - di una trentina di semplici militari. E' assai più logico e plausibile immaginare che proprio la reazione fosse lo scopo dell'azione dei GAP.

c) Un ultimo "falso" il cui addebito dall'attore ai convenuti appare dotato di portata rilevante a causa dell'assurdità della pretesa, consiste nell'avere attribuito *"(...) all'istante e ai GAP la morte dei civili e del bambino"* (cfr. pag. 19 atto di cit.).

Basta osservare le affermazioni che controparte pretende di avere estratto dai servizi "incriminati" e confrontarle con gli articoli *de quibus* (peraltro prodotti dalla controparte stessa) per evidenziare in maniera esemplare la cieca prevenzione che ha guidato la ricostruzione (meglio sarebbe dire: libera interpretazione) dei contenuti giornalistici contestati.

Si afferma nell'atto di citazione (pag. 24 s.): *" (...) quanto al bambino di cui, con pennellate sado-sciacallesche, viene descritta la morte che si imputa ai*

GAP, si afferma addirittura, con incredibile spudoratezza, che il Bentivegna lo avrebbe visto sulla carretta della spazzatura e che ciò nonostante non avrebbe desistito spegnendo la miccia (...)".

A parte gli aspetti "di colore" delle recriminazioni avverse (per i quali è sufficiente ricordare che "il Giornale" si è limitato a descrivere la semplice realtà di accadimenti le cui "tinte fosche" sono riconducibili unicamente alle concrete modalità di svolgimento, realizzate a cura, tra gli altri, dell'attore), sarebbe quanto mai interessante conoscere in quali degli articoli in questione l'attore ha potuto rilevare tali *"spudorate"* affermazioni poiché, come si procede brevemente a sottolineare, in nessuno di essi appaiono rinvenibili nei termini riportati.

Ma prima di procedere in questo senso è utile premettere che - come è notorio - per lungo tempo l'attore ha recisamente negato addirittura che l'attentato di via Rasella avesse provocato vittime civili, e ciò sino a quando l'irrefutabilità della documentazione in senso opposto non lo ha costretto ad arrendersi all'evidenza, tanto che nella citazione introduttiva del presente giudizio non si cerca più di sostenere l'inesistenza di vittime civili ma ci si "limita" a contestare che la responsabilità della loro morte sia imputabile *"all'istante e ai GAP"* (pag. 19 atto di cit.).

Ora, ciò appare quanto meno singolare: una volta accertata l'esistenza di "vittime civili", tali in rapporto all'attentato di via Rasella, appare incontestabile il rapporto di causalità che le lega all'operato degli attentatori.

Ciò premesso, si può procedere a correggere gli erronei assunti di controparte: negli articoli *de quibus*, infatti, non è rinvenibile in alcun modo (salvo che con una forzata interpretazione "di parte") un'affermazione nel

senso - dedotto con tanta sicurezza dall'attore - che Bentivegna avrebbe visto il bambino e ciò nonostante non avrebbe desistito dall'azione. Affermazioni di questo tipo, infatti, sono bensì state fatte nell'articolo dell'8.5.1996 (cfr. doc. 10 di ctp.), ma riportando le parole dell'intervistato, fratello della piccola vittima, con riferimento ai partigiani attentatori di via Rasella in generale, e soprattutto con tono dubitativo: *"Un sospetto particolarmente sinistro e inquietante è questo. I partigiani (...) videro qualche istante prima un ragazzino seduto (...). Ciò nonostante non desistettero (...)"*; *"Questo, almeno, è quanto sostiene Giovanni Zuccheretti (...)"*. Nel testo dell'intervista riportato tra virgolette, poi, si legge: *"Da come è straziato il corpo di Pietro è possibile trarre una sola conclusione: mio fratello stava appoggiato (...) sopra quel bidone maledetto (...). Loro, i gappisti, prima di fuggire non possono non averlo visto (...)"*.

Le affermazioni contestate, come si vede, si limitano a riportare fedelmente la testimonianza del fratello del bambino ucciso, il cui contenuto non risulta essere stato smentito.

Peraltro, l'insorgenza di un simile dubbio appare pienamente legittimata dalle circostanze di fatto concernenti lo stato dei resti del bimbo, descritte dal Sig. Giovanni Zuccheretti ed a cui ha accennato - confermando nella sostanza quanto descritto nell'articolo dell'8.5.1996 - lo stesso attore nella dichiarazione resa all'Agenzia Agi e riportata nell'articolo de "il Giornale" del 9.5.1996 (doc. 11 di ctp.)

D'altronde, non pare che l'attore, a parte vuote ed altisonanti espressioni di sdegno e malevole e parziali rappresentazioni dei contenuti giornalistici,

95

abbia potuto opporre alcunché di convincente ai legittimi dubbi espressi nel contesto giornalistico: infatti, nell'atto di citazione ci si limita a contestare genericamente che *"il Bentivegna non ha mai visto il bambino"* (pag. 8) e che la pretesa secondo cui invece lo avrebbe visto *"(...) è smentita dalle stesse circostanze dell'attacco (...), in quanto Bentivegna, dopo il segnale (...), chiuse il carretto della spazzatura con il coperchio"*. Cosa abbia a che fare la chiusura del carretto con il fatto che il bambino sia stato visto dagli attentatori è mistero che non appare facile sondare.

d) A tutte le contestazioni sin qui esposte, afferenti la ritenuta "falsità" delle circostanze di fatto riportate, controparte ha aggiunto ulteriori lamentele "di contorno" che appaiono inconferenti ai fini di causa e meramente defatigatorie ed alcune delle quali addirittura non hanno nulla a che vedere con l'oggetto della presente causa.

Infatti, se la trita discussione sul fatto che sia avvenuta o meno dopo l'attentato la diffusione del radiomessaggio EIAR o l'attacco alla credibilità di Mario Cervi o la poco convincente disquisizione sulla ricollegabilità dell'attentato alla paternità di Togliatti risultano inconferenti ai fini di causa, ma perlomeno attinenti ai fatti in essa trattati, altre argomentazioni - quali, ad esempio, il riferimento alle minacce che sarebbero derivate al Prof. Bentivegna *"da parte di lettori di quel foglio"* (ove il foglio *de quo* sarebbe ovviamente "il Giornale") - appaiono oltre che gratuite anche totalmente estranee alle vicende che ci occupano, e pertanto meramente defatigatorie.

Anche offensivo, invece, oltre che inconferente e gratuito, appare il malizioso riferimento alla notizia dei manifesti che avrebbero tappezzato il quartiere ove lavora l'istante, operato da controparte (pag. 9 atto di cit.) specificando

96

che "il Giornale" l'avrebbe riportata *"subito, e cioè il mattino immediatamente successivo alla notte in cui il manifesto era stato affisso (...) riportandone per intero il testo"*. A questo specifico proposito, si pretende che l'attore chiarisca l'effettiva portata del pensiero che ha voluto proporre con tale criticabile ambiguità.

Da ultimo, si vuole sottolineare come le notizie, riportate da "il Giornale" ed infallantemente ricondotte dall'attore nel calderone generale della pretesa diffamazione, concernenti le denuncie ed accuse rispettivamente formulate dai Signori L. Randazzo e A. Santacroce contro il Prof. Bentivegna, appaiono vere, correttamente riportate e di interesse pubblico data la loro collocazione temporale ed il loro oggetto, oltre che fornite con toni la cui aderenza al principio della continenza è innegabile.

3. <u>IL LEGITTIMO ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRITICA.</u>

Quanto sin qui dedotto appare fuor di dubbio sufficiente ad escludere la fondatezza delle pretese avversarie.

Infatti, le lamentele dell'attore - come si è ripetutamente avuto modo di osservare - appaiono essenzialmente dirette a contestare la diffamatorietà che si intende ricollegata al generale giudizio di disvalore morale espresso nel complesso dei servizi giornalistici in questione, mentre la dedotta falsità dei dati storici riportati appare - nell'economia delle difese di controparte - svolgere più che altro funzione strumentale alla dimostrazione della pretesa diffamatorietà del giudizio.

Ma, come già detto, un simile strumento appare assolutamente inadatto allo scopo proposto poiché quando si verte, come nella fattispecie in esame, in un ambito in cui si formulano giudizi più che riportare fatti, la <u>"verità" dei fatti</u>

97

narrati non ha influenza ai fini dell'individuazione del delitto di diffamazione a mezzo stampa se non nei ristretti limiti dell'individuabilità, nel commento e nell'interpretazione offerti dal giornalista, di una *"(...) connessione, non speciosa nè pretestuosa, tra il fatto censurabile ed il commento, cosicché questo può contenere anche apprezzamenti e congetture, ma senza che sia travalicato l'ambito ragionevole di riferibilità al fatto reale, operando a tutto concedere in questa prospettiva la scriminante dell'esercizio putativo del diritto di critica (...)"* (cfr. App. Roma, 16.2.1993, in Dir. inf., 1993, p. 935).

Cionondimeno, si vuole sottolineare che, quand'anche nei contenuti giornalistici per cui è causa, per assurdo, si ritenessero sussistenti i toni diffamatori lamentati dall'attore, comunque dovrebbe ritenersi operante la scriminante costituita dal diritto di critica.

Infatti, quando si verte in ambito *"(...) prevalentemente valutativo, anziché informativo, i limiti dell'esimente sono quelli costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento e dalla correttezza di espressione"* (cfr. Cass. Pen., 24.11.1993, Paesini, in Giust. Pen., 1994, c. 496).

Quanto alla rilevanza sociale dell'argomento, essa traspare con assoluta evidenza al solo osservare che gli avvenimenti oggetto dei servizi giornalistici per cui è causa continuano ad essere oggetto di dibattito presso il pubblico dall'epoca del loro accadimento ad oggi, nonchè dalla considerazione del fatto che all'epoca delle pubblicazioni "incriminate" tale attenzione dell'opinione pubblica era stata ulteriormente incrementata - e resa attuale - dalla celebrazione del processo ad Erich Priebke.

Sulla correttezza di espressione, poi, si è già rilevato come il complesso dei

97

servizi *de quibus* sia caratterizzato dall'assoluto rispetto dei limiti di continenza formale e sostanziale richiesti dalla giurisprudenza addirittura in materia di diritto di cronaca, tanto che perfino l'attore si limita a lamentare genericamente la presenza di *"espressioni fortemente ingiuriose e calunniose"* (cfr. p. 25 atto di cit.), senza poi riportarne alcuna oltre al riferimento - già considerato e superato - alla definizione dei partigiani di via Rasella in termini di "terroristi", proposta da M. Pannella.

Le istanze dell'attore vanno pertanto tutte rigettate perchè infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni tutte appena esposte.

4. SULLE RICHIESTE RISARCITORIE AVANZATE DA CONTROPARTE.

Si è rilevato che a fondamento delle proprie domande l'attore ha posto solo argomentazioni inconferenti, oltre che volte a fornire un'interpretazione parziale ed artificiosa degli articoli pubblicati da "il Giornale" in merito ai tragici accadimenti ricordati; da tutto quanto sin qui dedotto, inoltre, è agevole ricavare l'inesistenza di qualsivoglia danno o pregiudizio derivato a controparte a causa delle pubblicazioni *de quibus*.

Tali osservazioni appaiono di per sé sufficienti ad escludere la necessità di affrontare il tema del risarcimento richiesto da controparte.

Pertanto, ci si limita a sottolineare come la quantificazione indicata dall'attrice appaia assolutamente eccessiva ed esorbitante rispetto a quelle usualmente operate dalla giurisprudenza, anche in casi di palese gravità.

* * *

Per tutto quanto sin qui esposto, i convenuti Società Europea di Edizioni (S.E.E.) S.p.A. e Dott. Vittorio Feltri, come sopra rappresentati e difesi, si

99

costituiscono con la presente comparsa rassegnando le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione avversaria disattesa:

- nel merito, in via principale: rigettare tutte le domande formulate dall'attore nei confronti dei convenuti, dichiarando insussistente la dedotta diffamazione.

- nel merito, in via subordinata: rigettare tutte le domande formulate

dall'attore dichiarando l'operatività, nella fattispecie per cui è causa, delle scriminanti costituite dai diritti di cronaca e di critica.

In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Con ogni riserva di merito ed istruttoria consentita.

Si producono:

1-2) copia procure generali alle liti S.E.E. S.p.A.;

3-4) copia procure generali alle liti Dott. Vittorio Feltri;

5) G. Amendola, Lettere a Milano, p. 294;

6) "L'Unità", ed. 24.1.1993;

7) P. Monelli, in Storia Illustrata, ed. 3/1964, p. 316 ss.;

8) "Via Rasella: L'altra faccia delle Fosse Ardeatine", intervista a M. Matteotti, in Mixer, 13.5.1996;

Milano, 5 novembre 1996.

(Avv. Alessandro Munari)

(Dott. Proc. Francesco Gatti)

100

studio legale
Avv. ALESSANDRO GARLATTI
studio 20122 milano via fontana 28 tel. 5457813-5457922 abitazione 20121 milano via annunciata 31 tel. 29000130

Milano, 5 Novembre 1996

Egregio Signor
AVV. FRANCO AGOSTINI
Via Arno, n. 47
00100 ROMA

Egregio Signor
PROF. ROSARIO BENTIVEGNA
P.zza Adriana, n. 5
00100 ROMA

Oggetto: IL GIORNALE

Comunico che all'odierna udienza si sono costituiti anche la Società Europea di EDIZIONI SPA, Dott. Vittorio Feltri.

Ho chiesto temine per esame e per note, il G.I. ha rinviato la causa al 5/3/97 ore 10.15, per la prima udienza di trattazione con termine per l'attore per il deposito di note sino al 31/12/96; é stato pure concesso termine ai convenuti per repliche sino al 20/2/97 e per la proposizione delle eccezioni di merito e processuali non rilevabili d'ufficio.

Trattandosi di prima udienza di trattazione é prevedibile anche la presenza delle parti e in tal caso sarà opportuno che concordi con il Procuratori avversari.

P. I. 02271690154
C. F. GRL LSN 32R13 L483C
fax 55015718

Allego copia della comparsa di costituzione oggi scambiata e resto in attesa di disposizioni.

Cordiali saluti.

Allegato n. 1

Studio Legale Associato
ALESSANDRO MUNARI FRANCESCO GATTI
Piazza Castello, 13 - 20121 MILANO
Tel. 860154 r.a. - Fax 809447

COPIA

Prof. Bentivegna

TRIBUNALE DI MILANO

Sez. I Civ.: G.I. Dott. Bichi

Nella causa promossa da

Prof. ROSARIO BENTIVEGNA, con gli Avv.ti Franco Agostini e Franco Luberti, di Roma, e l'Avv. Alessandro Garlatti, di Milano

- attore -

contro

DOTT. FRANCOBALDO CHIOCCI, con l'Avv. Martino U. Chiocci, di Roma, e l'Avv. Emanuele Chiocci, di Milano

- convenuto -

e contro

SOCIETA' EUROPEA DI EDIZIONI S.p.A.

DOTT. VITTORIO FELTRI

- convenuti -

Comparsa di costituzione e risposta

per il Dott. Vittorio Feltri e la Società Europea di Edizioni (S.E.E.) S.p.A., quest'ultima con sede in Milano, via G. Negri n. 4, in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore* Dott. Roberto Crespi, tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Proc.ri Alessandro Munari e Francesco Gatti, presso il cui Studio in Milano, Piazza Castello 13, sono elettivamente domiciliati in virtù delle procure generali rilasciate a rogito Notaio Dott. Pietro Sormani, n. Rep. 144517 e 144518, per la Società Europea di Edizioni e delle procure generali rilasciate a rogito Notaio Dott. Pietro Sormani, n. Rep. 144509 e 144507, per il Dott. Vittorio Feltri

1. **PREMESSA.**

Il Prof. Rosario Bentivegna ha convenuto in giudizio gli odierni comparenti lamentando il carattere pretesamente diffamatorio di alcuni articoli comparsi su diverse edizioni del quotidiano "il Giornale" (di proprietà della Società Europea di Edizioni e diretto dal Dott. Vittorio Feltri), che, in occasione dello svolgimento del processo all'ex capitano delle SS Erich Priebke, si è occupato della strage nazista delle Fosse Ardeatine nonché di quella - immediatamente precedente e causalmente ricollegata alla prima - di via Rasella, a Roma. Quest'ultimo eccidio, organizzato e realizzato dai GAP (Gruppi di Azione Patriottica), assume particolare rilevanza ai fini della presente causa poiché in esso il Prof. Rosario Bentivegna ha sostenuto la parte dell'esecutore materiale.

Nel complesso dei servizi dedicati da "il Giornale" a questi tragici fatti l'attore ha ritenuto di individuare niente di meno che una campagna diffamatoria orchestrata ai suoi danni.

In particolare, l'offensiva diffamatoria sferrata contro il Prof. Bentivegna da "il Giornale" si estrinsecherebbe nei seguenti contenuti, tutti ricavabili dal complesso dei servizi richiamati da controparte:

a) "il Giornale" avrebbe *"messo sullo stesso piano nazisti e partigiani"* (cfr. atto di cit., p. 19), di modo che la pretesa portata lesiva dei diritti del Prof. Bentivegna appare in primo luogo rapportata - nelle intenzioni di controparte - al parallelismo indicato da "il Giornale" tra le due stragi sopra ricordate;

b) "il Giornale", si aggiunge, avrebbe scambiato *"intenzionalmente un coraggioso atto di guerra in difesa della Patria (...) con un attentato illegittimo e deprecabile (...)"* (cfr. atto di cit., p. 19); tale addebito non sembra discostarsi - nella sostanza - da quello appena evidenziato sub a) e

104

pertanto non assume rilevanza autonoma ai fini di causa.

c) Gli articoli "incriminati", inoltre, attribuirebbero falsamente ai GAP *"l'intenzione di provocare la rappresaglia che sarebbe stata scontata, anzi voluta per sollevare la popolazione"*, nonché avrebbero, sempre falsamente, attribuito a responsabilità dei Gap la morte di vari civili, tra cui un bambino (cfr. atto di cit., p. 19), affermando - sempre secondo la superficiale e prevenuta ricostruzione del contenuto degli articoli effettuata dall'attore - *"addirittura, con incredibile spudoratezza, che il Bentivegna lo avrebbe visto* (il bambino) *sulla carretta della spazzatura e che ciononostante non avrebbe desistito spegnendo la miccia"* (cfr. p. 24 atto di cit.); si vedrà successivamente come tale ultima affermazione non sia assolutamente rinvenibile in alcuno degli articoli e servizi proposti da "il Giornale".

d) Infine, i servizi pubblicati su "il Giornale" avrebbero affermato *"che subito* (dopo la strage di via Rasella) *su tutti i muri del quartiere furono appese ordinanze del comando tedesco che annunciavano rappresaglie"* (cfr. atto di cit., p. 19); anche una siffatta affermazione - come si vedrà - non è contenuta negli articoli "incriminati" e la sicurezza di controparte nell'addebitarla ai convenuti deriva unicamente da un abbaglio prodotto dalla propria visione distorta dei contenuti giornalistici *de quibus*.

Nei punti appena elencati sono riassunte le doglianze avanzate da controparte nei confronti dei convenuti; esse costituiscono i contenuti sostanziali dal cui complesso si pretende di fare scaturire la lesione in senso diffamatorio dei diritti della personalità del Prof. Bentivegna.

Si è già accennato alla estrema parzialità - che in alcuni casi si è accompagnata ad inescusabile superficialità - con cui la controparte ha

105

provveduto a riportare i contenuti dei servizi giornalistici richiamati ed alla conseguente facilità, per i convenuti, di confutare le affermazioni dell'attore.

Ma prima di passare a dimostrare addirittura l'erroneità intrinseca delle argomentazioni avversarie, preme in primo luogo sottolineare la loro inconferenza, logica e giuridica, ai fini della presente causa, la quale - per la sua impostazione - appare fondata essenzialmente su un equivoco, come si procede a dimostrare nel paragrafo che segue.

A questo scopo, anzi, appare utile già in questa sede rilevare come controparte pretenda di attribuire la comune funzione di elementi dimostrativi della presunta diffamazione ad argomentazioni che in realtà presentano nature tra loro assolutamente eterogenee: un primo assunto, infatti, ripetutamente proposto da controparte e già ricordato nei punti a) e b), attiene ad opinioni espresse nel contesto degli articoli, per le quali non ha evidentemente senso parlare di verità o falsità; un secondo gruppo di argomentazioni, invece, che riunisce quelle riportate sub c) e d), afferisce a dati storici che l'attore afferma essere falsamente riportati da "il Giornale".

Tale curiosa confusione presente nel "sistema" delle doglianze avverse assume - alla luce di quanto si sta per illustrare - veste di palese "significante" di un significato che non può essere altro che il più generale e profondo equivoco su cui la causa stessa è fondata.

2. L'INESISTENZA DELLA DIFFAMAZIONE.

I servizi apparsi su "il Giornale" e concernenti la strage di via Rasella e quella successiva delle Fosse Ardeatine, nel loro complesso, hanno manifestato in merito a tali tragici episodi un giudizio di sostanziale riprovazione morale, per ciò stesso privo di pretese di assolutezza e dotato dell'unica funzione di

106

esprimere il punto di vista soggettivo, legittimamente e correttamente dichiarato, dell'estensore dell'articolo o, secondo i casi, della persona intervistata.

A ciò si aggiunga che nessun contenuto lesivo dei diritti della personalità di controparte è rinvenibile in un giudizio critico che - quand'anche, per assurdo, si ritenesse presentare toni diffamatori - si riferisce alla globalità dei fatti considerati e pertanto indubbiamente trascende la persona dell'attore.

In ogni caso, nessuna espressione ingiuriosa o calunniosa è stata avanzata nei confronti del Prof. Bentivegna, come dimostra anche il semplice fatto che l'attore non appare in grado di indicarne alcuna, limitandosi ad allegare a sostegno delle proprie pretese unicamente la ritenuta falsità della ricostruzione di alcuni particolari storici operata da "il Giornale" (sulla quale torneremo specificamente nel prosieguo) ed a lamentare genericamente la diffamatorietà di titoli (quelli contenuti nelle edizioni de "il Giornale" del 7 e 10.4 1996, rispettivamente alle pagine 8 e 10, cfr. docc. nn. 2 e 3 di ctp.) che, oltre a non presentare diretto riferimento alla persona dell'attore, appaiono particolarmente sobri, anche in considerazione della delicatezza delle vicende trattate, e comunque assolutamente privi di alcun contenuto anche solo sensazionalistico.

In particolare, appare utile riportarli per sgombrare il campo sin d'ora da ogni dubbio che possa concernere il loro effettivo tenore:

a) il primo titolo richiamato da controparte è quello riportato nell'edizione del 7.4.1996 (doc. n. 2 di ctp.) de "il Giornale", che recita: **"Pannella: partigiani terroristi"** ed è accompagnato da un neretto esplicativo: "Nel '79 Lama m'insultò perché criticai l'attentato di via Rasella". Titolo e neretto

107

esprimono, riassumendolo, il pensiero di Marco Pannella, contenuto per esteso nella intervista così introdotta.

Pertanto, in primo luogo si sottolinea che la "notizia" riportata è semplicemente l'opinione di Marco Pannella; in secondo luogo, essa fa riferimento in generale a "i partigiani", e non al Prof. Bentivegna.

Infine, non si capisce ove l'attore ritenga di individuare contenuti diffamatori, e tanto più nei propri confronti, se ciò che offende il Prof. Bentivegna è la definizione dei partigiani (con specifico riferimento ai fatti di via Rasella) come "terroristi" proposta dall'intervistato, allora può ben dirsi che il problema non è la diffamazione, bensì la mancanza di obiettività dell'attore. Infatti, è incontestabile che l'attentato di via Rasella sia stato condotto con modalità proprie di un attentato terroristico, se è vero che per *"terrorismo"* deve intendersi una *"concezione e pratica di lotta politica che fa uso della violenza sotto forma di omicidi, attentati, rapimenti ecc., per sconvolgere gli assetti politici e istituzionali esistenti (...)"*(cfr. vocabolario Zingarelli, ed. XII, Zanichelli).

b) Il secondo titolo di cui si lamenta la diffamatorietà è il seguente: **"Pannella: "I comunisti devono dire la verità sulla strage di via Rasella""**, introduttivo di una seconda intervista a Marco Pannella (cfr. doc. 3 di ctp.). Anche in questo caso appaiono quanto mai oscure le motivazioni che consentirebbero al Prof. Bentivegna di giudicare diffamatorio (oltre tutto, nei suoi stessi confronti) il titolo riportato.

Così esaminati - e superati - i riferimenti più specifici (!) avanzati da controparte a sostegno della propria indeterminata pretesa di diffamatorietà, va inoltre considerato che l'attore non si perita di operare una imprecisa e

108

parziale ricostruzione del contenuto dei servizi "incriminati" sostenendo (sempre più genericamente) che le affermazioni in essi riportate appaiono complessivamente lesive del proprio diritto all'immagine ed alla personalità, ed imputando tale portata dannosa alla *"prospettazione falsa, contraria alla verità dei fatti ed espressione di una incivile polemica strumentata politicamente"* (cfr. p. 2 atto di cit.) a suo parere malevolmente proposta dal quotidiano "il Giornale" in merito agli accadimenti indicati.

La pretesa attorea, oltre che generica, appare fondata - in linea generale - su un equivoco, come si procede ad illustrare.

2.a) Sulla infondatezza delle pretese di controparte, nonché sulla inconferenza delle argomentazioni proposte a loro sostegno.

Accadimenti della gravità di quelli che ci occupano possono essere oggetto di valutazione su piani tra loro concettualmente assai differenti: uno è quello, tecnico, della analisi, storiografica o giuridica, da condursi mediante criteri di rigorosa scientificità e in cui la "verità" o "correttezza" delle conclusioni raggiunte è sottoponibile a verifica; un secondo piano di possibile approccio è invece quello della valutazione di ordine morale, che per sua natura è soggettiva e pertanto opinabile ma non "verificabile" con criteri di obiettività; quest'ultimo tipo di analisi è l'unico effettivamente rinvenibile nei servizi giornalistici che ci occupano.

Va da sé che la pretesa di controparte di sottoporre a "verifica" una valutazione di riprovevolezza scaturente dall'applicazione di una morale soggettiva appare logicamente errata e giuridicamente improponibile.

Di più: va altresì evidenziato che, se si pone mente alle specifiche argomentazioni addotte dall'attore a sostegno delle proprie pretese (tutte

109

volte a dimostrare la ritenuta falsità della ricostruzione storica che sarebbe stata operata), è agevole constatare come la loro natura le renda strumentali a contrastare unicamente indicazioni di valore obiettivo; pertanto, non solo l'"operazione" realizzata da controparte si appalesa logicamente e giuridicamente impossibile, ma è anche condotta con strumenti inadeguati.

Infatti, nella citazione introduttiva della presente causa l'attore, mediante una ricca serie di riferimenti storiografici e facendo appello a "precedenti" giurisdizionali, pretende di dimostrare la generica diffamatorietà dei contenuti giornalistici da esso richiamati basandola sulla falsità della "ricostruzione storica" che sarebbe stata operata da "il Giornale".

Proprio in relazione a ciò diviene manifestamente evidente l'equivoco su cui si fondano le pretese attoree: nella fattispecie in esame non ha senso disquisire della maggiore o minore aderenza dei particolari esposti nel contesto giornalistico alla verità, in senso storiografico, dei fatti storici (di cui una parte saliente, peraltro, è ancora da verificare), né tantomeno di legittimità od illegittimità delle azioni militari esaminate, poiché in tutti gli articoli "incriminati" ciò che risulta dedotto è sempre e comunque il giudizio di tipo esclusivamente morale dei singoli autori o personaggi intervistati e pertanto il mero riflesso soggettivo dei fatti, senza alcuna pretesa di valutazione "tecnica" (e pertanto di ricostruzione storiografica della verità assoluta dei fatti o di analisi giuridica della legittimità delle azioni compiute).

Peraltro, se pure fosse riscontrabile questa diversa tipologia di valutazioni, in ogni caso l'inesattezza dei dati riportati non sarebbe di per sé significativa della sussistenza della diffamazione (cfr. Trib. Milano, 16.3.1992, in Dir. inf., 1992, p. 849): l'affannarsi di controparte nel tentativo di dimostrare che

110

l'attività partigiana deve ritenersi "legittima" in senso tecnico e che l'attentato di via Rasella deve essere considerato un atto di eroismo e non un *"crimine"*, o *"un attentato illegittimo e deprecabile"* (secondo le espressioni utilizzate dall'attore , cfr. p. 19 atto di citazione) dunque, avrebbe qualche senso se "il Giornale" in primo luogo avesse riportato notizie e non opinioni, ed in secondo luogo se tali notizie avessero posseduto portata diffamatoria nei confronti dell'attore.

Ma nulla di tutto ciò è rinvenibile nel complesso giornalistico indicato dall'attore, nell'ambito del quale ci si limita a deprecare, questo sì, sul piano morale, l'attentato di via Rasella, considerandolo in sé un atto di barbarie alla stessa stregua delle stragi naziste.

Ma, come si è detto, ciò è perfettamente legittimo, per quanto opinabile.

2.b) Sulla inattendibilità della ricostruzione dei contenuti dei servizi giornalistici operata da controparte.

Malgrado l'evidente esaustività delle argomentazioni sin qui proposte, per mero scrupolo tutorio si procede comunque a considerare - ed a confutare - anche l'attendibilità intrinseca delle specifiche argomentazioni proposte dall'attore a sostegno delle proprie domande, delle quali comunque si ribadisce l'assoluta inconferenza ai fini di causa.

Essenzialmente, le opinioni espresse su "il Giornale" che l'attore giudica (genericamente, si ripete) diffamatorie sono quelle che accomunano in un unico giudizio di barbarie le modalità utilizzate, nelle rispettive attività belliche di cui si discute, da nazisti e partigiani e che addossano a chi ha voluto e realizzato la strage di via Rasella la responsabilità morale della conseguente rappresaglia tedesca che si è concretizzata nell'eccidio delle

ASSR

Fosse Ardeatine.

Si è già sottolineato come le argomentazioni addotte a sostegno della pretesa diffamatorietà di tale giudizio abbiano tutte - in applicazione del distorto ragionamento sinora descritto - l'inutile scopo di dimostrare la pretesa falsità della ricostruzione storica che accompagna il giudizio di disvalore morale, come se la diffamatorietà del giudizio potesse scaturire automaticamente dalla inesattezza (peraltro insussistente) della narrazione dei fatti sui quali esso cade (cfr. nuovamente, nel senso della incapacità della inesattezza dei fatti affermati ad integrare di per sé la diffamazione, Trib. Milano, 16.3.1992, cit.).

In ogni caso, controparte adduce la falsità di alcuni dati che a suo dire sarebbero stati esposti nel contesto dei servizi per cui è causa e precisamente:

a) nell'ambito delle interviste a Marco Pannella ed alla Sig.ra Mary Pace sarebbero stati esposti *"falsi e contumelie"* (cfr. p. 3 atto di cit.) non meglio identificati se non - successivamente - nella lamentela concernente la notizia di un colloquio intervenuto tra Massimo di Massimo ed alcuni *"gappisti"*, ricordata dalla Signora Pace nel corso dell'intervista; le dichiarazioni da essa rese, a detta dell'attore, avrebbero un contenuto parzialmente falso.

Se anche ciò fosse, innanzitutto non si vede come potrebbe assumere portata diffamatoria nei confronti dell'attore l'attribuzione ad altri di frasi o pensieri, e comunque non potrebbe influire sulla "verità" della notizia riportata da "il Giornale", la quale consiste unicamente nella ripetizione fedele delle dichiarazioni rese dall'intervistata, aventi a loro volta come contenuto il resoconto - dichiaratamente a memoria dell'intervistata - che lo stesso di Massimo fece del suddetto colloquio sulla stampa dell'epoca (citata - sempre

112

a memoria - nell'articolo: Italia Monarchica), dichiarando ciò che uno degli attentatori di via Rasella, nascosto dietro lo pseudonimo di "Franco", aveva affermato la sera stessa dell'attentato, in casa del di Massimo.

Quanto poi alla ulteriore lamentela avanzata sul punto dal Prof. Bentivegna e relativa alla attribuzione successivamente operata nei suoi confronti, con un articolo pubblicato su "il Giornale" del 9.5.1996 (cfr. doc. 11 di ctp.), della frase in questione ricordata dal di Massimo e di cui sopra, sta di fatto che da ciò non può derivarsi la pretesa diffamatorietà in primo luogo perché tale frase presenta contenuto analogo ad altre pronunciate tanto dal Bentivegna quanto da altri "gappisti" con l'intenzione di riassumere il pensiero dei partigiani comunisti sul punto (cfr. G. Amendola, Lettere a Milano, p. 294, doc. 5, nonché l'intervista resa dal Prof. Bentivegna a "L'Unità" e pubblicata il 24.1.1993, doc. 6), e quindi non si capisce dove sia la diffamatorietà nell'attribuire una volta di più ad un soggetto un pensiero che gli appartiene; in secondo luogo, posta la notevole confusione manifestata dallo stesso di Massimo sulla paternità della frase (dovuta evidentemente anche all'uso di pseudonimi che i partigiani facevano per motivi di sicurezza) e considerato che l'episodio - come si è detto - è reale, non appare imputabile ad alcuno dei convenuti una mancanza di diligenza tale da inficiare la verità, perlomeno putativa, della notizia.

b) L'attore allega altresì la falsità delle affermazioni riportate da "il Giornale" (ed. del 18.4.1996, doc. 7 di ctp.) concernenti il fatto che gli organizzatori dell'attentato di via Rasella avrebbero previsto e voluto la rappresaglia tedesca.

Da tale pretesa falsità - applicando il solito meccanismo - deriverebbe la

113

lamentata diffamatorietà dei suddetti articoli.

b1) Con specifico riguardo alla questione della prevedibilità della rappresaglia, va in primo luogo precisato che essa è affermata con

riferimento a *"i partigiani (...) che mandarono in via Rasella Rosario Bentivegna (...)"*, e non a quest'ultimo, come peraltro si evince anche dallo stralcio dell'articolo *de quo* riportato dall'attore. Ciò basterebbe indubbiamente ad escludere la fondatezza di ogni lamentela dell'attore sul punto; però, per dovere di completezza, si impone una ulteriore osservazione riguardante l'erroneità della ricostruzione del contenuto dell'articolo *de quo* operata dall'attore.

Controparte sostiene che non era possibile prevedere la rappresaglia ed allo scopo di destituire di fondamento la contraria affermazione de "il Giornale" denuncia la presunta falsità del contenuto di una testimonianza riportata nell'articolo *de quo* e relativa all'avvenuta pubblica affissione di un'ordinanza del comando tedesco annunciante rappresaglie a seguito di atti terroristici. La ricostruzione di controparte nega che ciò sia avvenuto subito dopo l'attentato di via Rasella, affermando di conseguenza la falsità della notizia che a suo dire "il Giornale" avrebbe riportato.

Nessuna difficoltà si presenta a condividere l'assunto attoreo secondo cui all'attentato di via Rasella non sarebbe conseguita alcuna affissione: infatti, quella operata dall'attore (cfr. pag. 6 atto di cit.) è una rappresentazione grossolanamente falsa del contenuto giornalistico, come appare evidente al solo osservare nella sua interezza il passo criticato, che collega chiaramente l'affissione ad un altro attentato, di poco precedente quello di via Rasella:

114

"(...) immaginai quel che sarebbe accaduto perché pochi giorni prima, lì vicino, in via Crispi, (...) era stata fatta saltare in aria una camionetta. Non ci fu nessuna vittima e quindi nessuna ritorsione. Ma subito, su tutti i muri del quartiere, furono affisse le ordinanze del comando tedesco che annunciavano rappresaglie per il ripetersi di atti terroristici" (cfr. doc. 7 di ctp.).

Risulta evidente, dunque, che la verità della notizia riportata non è inficiata da alcunché e che da un simile dato ben può dedursi, con apprezzabile certezza, perlomeno la coscienza - in capo agli organizzatori dell'attentato di via Rasella - di scatenare la rappresaglia tedesca.

Di più: lo stesso Prof. Bentivegna ha ammesso, nell'intervista resa ai microfoni di "Zapping" ricordata da "il Giornale" nell'articolo del 20.4.1996, di essere stato a conoscenza del rischio di rappresaglia: *"Sarei scorretto se non precisassi che il problema delle rappresaglie ce l'eravamo posto (...)"*.

Tale affermazione non è stata smentita nell'atto di citazione, in cui si evita con discrezione il punto limitandosi a fare rilevare un presunto, inesistente e comunque ininfluente "contrasto" (cfr. pag. 6 atto di cit.) tra *"il titolone a nove colonne"* dell'articolo *de quo* e le affermazioni, ivi riportate, del Prof. Bentivegna, che però vengono identificate con le seguenti: *" (...) non è vero che c'era stato un invito a presentarsi. (...) La rappresaglia (...) è stata pressoché immediata (...)"* (cfr. pag. 6 atto di cit.).

Peccato, però, che il titolo e le affermazioni "contrastanti" ricordate dall'attore non abbiano nulla a che vedere l'uno con le altre: il titolo, **"Sì, sapevamo della rappresaglia"** fa infatti evidente riferimento alle

115

affermazioni del Prof. Bentivegna concernenti l'ammissione della conoscenza del rischio di rappresaglia, espressa in quella sede con le parole, già riportate ma che si ripropongono: *"Sarei scorretto se non precisassi che il problema delle rappresaglie ce l'eravamo posto (...)"*, mai smentite.

Infine, e sempre per dovere di completezza, si ricorda che una analoga ammissione era contenuta pure nell'intervista resa dallo stesso odierno attore al quotidiano "L'Unità" e pubblicata il 24.1.1993 (cfr. doc. 6), in cui egli ammetteva la circostanza della divulgazione di manifesti che, oltre ad annunciare la rappresaglia per gli atti di terrorismo, ne prefissavano le modalità indicando il rapporto un tedesco/dieci italiani.

b2) Ma non basta: l'attore lamenta che "il Giornale", attribuendo - sia pure dubitativamente - ai GAP anche la volontà di scatenare la rappresaglia al fine di indurre la popolazione a sollevarsi contro i tedeschi, avrebbe commesso un ulteriore "falso", naturalmente anch'esso diffamatorio.

Va innanzitutto rilevato che gli articoli in cui è trattato il punto ("Il Giornale, ed. del 6.4.1996, nell'articolo a firma V. Feltri, nonchè ed. 10.4.1996, tra le affermazioni di M. Pannella, ed.18.4.1996 e ed. 15.5.1996, in due articoli entrambi a firma F. Chiocci, cfr. docc. nn. 1, 3, 7 e 23 di ctp.) hanno dedotto un tale fine, in certi casi solo ipotizzandolo, dalla evidente inutilità dell'attentato, in sé considerato, ai fini di una efficace resistenza contro i tedeschi: infatti, non si può certo dire che l'obiettivo colpito presentasse una qualche importanza a fini bellici. Ciò è dimostrato inequivocabilmente in primo luogo dal fatto che il battaglione colpito risultava avere solo funzioni di mantenimento dell'ordine pubblico, perché composto da soldati *"invalidi*

alla guerra" (cfr. P. Monelli, in Storia Illustrata, n. 3/64, spec. Pag. 316, doc. 7, nonchè Matteo Matteotti, in un'intervista resa a Mixer il 13.5.1996, doc. 8): pertanto, già l'obiettivo militare prescelto (indipendentemente dalla conseguenza costituita dalla rappresaglia) svuota di utilità pratica l'azione.

Ma la ragionevolezza della conclusione raggiunta nell'ambito dei servizi giornalistici per cui è causa, concernente la presunzione della volontà della rappresaglia, traspare ancora più evidentemente se si considera l'inevitabile conseguenza dell'azione: non ha senso alcuno, infatti, rassegnarsi a provocare una rappresaglia di immani dimensioni come quella che - come si è dimostrato - i partigiani sapevano di scatenare, per ottenere in cambio l'eliminazione - nel migliore dei casi - di una trentina di semplici militari. E' assai più logico e plausibile immaginare che proprio la reazione fosse lo scopo dell'azione dei GAP.

c) Un ultimo "falso" il cui addebito dall'attore ai convenuti appare dotato di portata rilevante a causa dell'assurdità della pretesa, consiste nell'avere attribuito *"(...) all'istante e ai GAP la morte dei civili e del bambino"* (cfr. pag. 19 atto di cit.).

Basta osservare le affermazioni che controparte pretende di avere estratto dai servizi "incriminati" e confrontarle con gli articoli *de quibus* (peraltro prodotti dalla controparte stessa) per evidenziare in maniera esemplare la cieca prevenzione che ha guidato la ricostruzione (meglio sarebbe dire: libera interpretazione) dei contenuti giornalistici contestati.

Si afferma nell'atto di citazione (pag. 24 s.): *" (...) quanto al bambino di cui, con pennellate sado-sciacallesche, viene descritta la morte che si imputa ai*

117

GAP, si afferma addirittura, con incredibile spudoratezza, che il Bentivegna lo avrebbe visto sulla carretta della spazzatura e che ciò nonostante non avrebbe desistito spegnendo la miccia (...)".

A parte gli aspetti "di colore" delle recriminazioni avverse (per i quali è sufficiente ricordare che "il Giornale" si è limitato a descrivere la semplice realtà di accadimenti le cui "tinte fosche" sono riconducibili unicamente alle concrete modalità di svolgimento, realizzate a cura, tra gli altri, dell'attore), sarebbe quanto mai interessante conoscere in quali degli articoli in questione l'attore ha potuto rilevare tali *"spudorate"* affermazioni poiché, come si procede brevemente a sottolineare, in nessuno di essi appaiono rinvenibili nei termini riportati.

Ma prima di procedere in questo senso è utile premettere che - come è notorio - per lungo tempo l'attore ha recisamente negato addirittura che l'attentato di via Rasella avesse provocato vittime civili, e ciò sino a quando l'irrefutabilità della documentazione in senso opposto non lo ha costretto ad arrendersi all'evidenza, tanto che nella citazione introduttiva del presente giudizio non si cerca più di sostenere l'inesistenza di vittime civili ma ci si "limita" a contestare che la responsabilità della loro morte sia imputabile *"all'istante e ai GAP"* (pag. 19 atto di cit.).

Ora, ciò appare quanto meno singolare: una volta accertata l'esistenza di "vittime civili", tali in rapporto all'attentato di via Rasella, appare incontestabile il rapporto di causalità che le lega all'operato degli attentatori.

Ciò premesso, si può procedere a correggere gli erronei assunti di controparte: negli articoli *de quibus*, infatti, non è rinvenibile in alcun modo (salvo che con una forzata interpretazione "di parte") un'affermazione nel

117

senso - dedotto con tanta sicurezza dall'attore - che Bentivegna avrebbe visto il bambino e ciò nonostante non avrebbe desistito dall'azione. Affermazioni di questo tipo, infatti, sono bensì state fatte nell'articolo dell'8.5.1996 (cfr. doc. 10 di ctp.), ma riportando le parole dell'intervistato, fratello della piccola vittima, con riferimento ai partigiani attentatori di via Rasella in generale, e soprattutto con tono dubitativo: *"Un sospetto particolarmente sinistro e inquietante è questo. I partigiani (...) videro qualche istante prima un ragazzino seduto (...). Ciò nonostante non desistettero (...)"; "Questo, almeno, è quanto sostiene Giovanni Zuccheretti (...)"*. Nel testo dell'intervista riportato tra virgolette, poi, si legge: *"Da come è straziato il corpo di Pietro è possibile trarre una sola conclusione: mio fratello stava appoggiato (...) sopra quel bidone maledetto (...). Loro, i gappisti, prima di fuggire non possono non averlo visto (...)"*.

Le affermazioni contestate, come si vede, si limitano a riportare fedelmente la testimonianza del fratello del bambino ucciso, il cui contenuto non risulta essere stato smentito.

Peraltro, l'insorgenza di un simile dubbio appare pienamente legittimata dalle circostanze di fatto concernenti lo stato dei resti del bimbo, descritte dal Sig. Giovanni Zuccheretti ed a cui ha accennato - confermando nella sostanza quanto descritto nell'articolo dell'8.5.1996 - lo stesso attore nella dichiarazione resa all'Agenzia Agi e riportata nell'articolo de "il Giornale" del 9.5.1996 (doc. 11 di ctp.).

D'altronde, non pare che l'attore, a parte vuote ed altisonanti espressioni di sdegno e malevole e parziali rappresentazioni dei contenuti giornalistici,

119

abbia potuto opporre alcunché di convincente ai legittimi dubbi espressi nel contesto giornalistico: infatti, nell'atto di citazione ci si limita a contestare genericamente che *"il Bentivegna non ha mai visto il bambino"* (pag. 8) e che la pretesa secondo cui invece lo avrebbe visto *"(...) è smentita dalle stesse circostanze dell'attacco (...), in quanto Bentivegna, dopo il segnale (...), chiuse il carretto della spazzatura con il coperchio"*. Cosa abbia a che fare la chiusura del carretto con il fatto che il bambino sia stato visto dagli attentatori è mistero che non appare facile sondare.

d) A tutte le contestazioni sin qui esposte, afferenti la ritenuta "falsità" delle circostanze di fatto riportate, controparte ha aggiunto ulteriori lamentele "di contorno" che appaiono inconferenti ai fini di causa e meramente defatigatorie ed alcune delle quali addirittura non hanno nulla a che vedere con l'oggetto della presente causa.

Infatti, se la trita discussione sul fatto che sia avvenuta o meno dopo l'attentato la diffusione del radiomessaggio EIAR o l'attacco alla credibilità di Mario Cervi o la poco convincente disquisizione sulla ricollegabilità dell'attentato alla paternità di Togliatti risultano inconferenti ai fini di causa, ma perlomeno attinenti ai fatti in essa trattati, altre argomentazioni - quali, ad esempio, il riferimento alle minacce che sarebbero derivate al Prof. Bentivegna *"da parte di lettori di quel foglio"* (ove il foglio *de quo* sarebbe ovviamente "il Giornale") - appaiono oltre che gratuite anche totalmente estranee alle vicende che ci occupano, e pertanto meramente defatigatorie.

Anche offensivo, invece, oltre che inconferente e gratuito, appare il malizioso riferimento alla notizia dei manifesti che avrebbero tappezzato il quartiere ove lavora l'istante, operato da controparte (pag. 9 atto di cit.) specificando

120

che "il Giornale" l'avrebbe riportata *"subito, e cioè il mattino immediatamente successivo alla notte in cui il manifesto era stato affisso (...) riportandone per intero il testo"*. A questo specifico proposito, si pretende che l'attore chiarisca l'effettiva portata del pensiero che ha voluto proporre con tale criticabile ambiguità.

Da ultimo, si vuole sottolineare come le notizie, riportate da "il Giornale" ed infallantemente ricondotte dall'attore nel calderone generale della pretesa diffamazione, concernenti le denuncie ed accuse rispettivamente formulate dai Signori L. Randazzo e A. Santacroce contro il Prof. Bentivegna, appaiono vere, correttamente riportate e di interesse pubblico data la loro collocazione temporale ed il loro oggetto, oltre che fornite con toni la cui aderenza al principio della continenza è innegabile.

3. <u>IL LEGITTIMO ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRITICA.</u>

Quanto sin qui dedotto appare fuor di dubbio sufficiente ad escludere la fondatezza delle pretese avversarie.

Infatti, le lamentele dell'attore - come si è ripetutamente avuto modo di osservare - appaiono essenzialmente dirette a contestare la diffamatorietà che si intende ricollegata al generale giudizio di disvalore morale espresso nel complesso dei servizi giornalistici in questione, mentre la dedotta falsità dei dati storici riportati appare - nell'economia delle difese di controparte - svolgere più che altro funzione strumentale alla dimostrazione della pretesa diffamatorietà del giudizio.

Ma, come già detto, un simile strumento appare assolutamente inadatto allo scopo proposto poiché quando si verte, come nella fattispecie in esame, in un ambito in cui si formulano giudizi più che riportare fatti, la <u>"verità" dei fatti</u>

121

narrati non ha influenza ai fini dell'individuazione del delitto di diffamazione a mezzo stampa se non nei ristretti limiti dell'individuabilità, nel commento e nell'interpretazione offerti dal giornalista, di una *"(...) connessione, non speciosa nè pretestuosa, tra il fatto censurabile ed il commento, cosicché questo può contenere anche apprezzamenti e congetture, ma senza che sia travalicato l'ambito ragionevole di riferibilità al fatto reale, operando a tutto concedere in questa prospettiva la scriminante dell'esercizio putativo del diritto di critica (...)"* (cfr. App. Roma, 16.2.1993, in Dir. inf., 1993, p. 935).

Cionondimeno, si vuole sottolineare che, quand'anche nei contenuti giornalistici per cui è causa, per assurdo, si ritenessero sussistenti i toni diffamatori lamentati dall'attore, comunque dovrebbe ritenersi operante la scriminante costituita dal diritto di critica.

Infatti, quando si verte in ambito *"(...) prevalentemente valutativo, anziché informativo, i limiti dell'esimente sono quelli costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento e dalla correttezza di espressione"* (cfr. Cass. Pen., 24.11.1993, Paesini, in Giust. Pen., 1994, c. 496).

Quanto alla rilevanza sociale dell'argomento, essa traspare con assoluta evidenza al solo osservare che gli avvenimenti oggetto dei servizi giornalistici per cui è causa continuano ad essere oggetto di dibattito presso il pubblico dall'epoca del loro accadimento ad oggi, nonchè dalla considerazione del fatto che all'epoca delle pubblicazioni "incriminate" tale attenzione dell'opinione pubblica era stata ulteriormente incrementata - e resa attuale - dalla celebrazione del processo ad Erich Priebke.

Sulla correttezza di espressione, poi, si è già rilevato come il complesso dei

ASSR

122

servizi *de quibus* sia caratterizzato dall'assoluto rispetto dei limiti di continenza formale e sostanziale richiesti dalla giurisprudenza addirittura in materia di diritto di cronaca, tanto che perfino l'attore si limita a lamentare genericamente la presenza di *"espressioni fortemente ingiuriose e calunniose"* (cfr. p. 25 atto di cit.), senza poi riportarne alcuna oltre al riferimento - già considerato e superato - alla definizione dei partigiani di via Rasella in termini di "terroristi", proposta da M. Pannella.

Le istanze dell'attore vanno pertanto tutte rigettate perchè infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni tutte appena esposte.

4. SULLE RICHIESTE RISARCITORIE AVANZATE DA CONTROPARTE.

Si è rilevato che a fondamento delle proprie domande l'attore ha posto solo argomentazioni inconferenti, oltre che volte a fornire un'interpretazione parziale ed artificiosa degli articoli pubblicati da "il Giornale" in merito ai tragici accadimenti ricordati; da tutto quanto sin qui dedotto, inoltre, è agevole ricavare l'inesistenza di qualsivoglia danno o pregiudizio derivato a controparte a causa delle pubblicazioni *de quibus*.

Tali osservazioni appaiono di per sé sufficienti ad escludere la necessità di affrontare il tema del risarcimento richiesto da controparte.

Pertanto, ci si limita a sottolineare come la quantificazione indicata dall'attrice appaia assolutamente eccessiva ed esorbitante rispetto a quelle usualmente operate dalla giurisprudenza, anche in casi di palese gravità

* * *

Per tutto quanto sin qui esposto, i convenuti Società Europea di Edizioni (S.E.E.) S.p.A. e Dott. Vittorio Feltri, come sopra rappresentati e difesi, si

123

costituiscono con la presente comparsa rassegnando le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione avversaria disattesa:

- nel merito, in via principale: rigettare tutte le domande formulate dall'attore nei confronti dei convenuti, dichiarando insussistente la dedotta diffamazione.

- nel merito, in via subordinata: rigettare tutte le domande formulate

dall'attore dichiarando l'operatività, nella fattispecie per cui è causa, delle scriminanti costituite dai diritti di cronaca e di critica.

In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Con ogni riserva di merito ed istruttoria consentita.

Si producono:

1-2) copia procure generali alle liti S.E.E. S.p.A.;

3-4) copia procure generali alle liti Dott. Vittorio Feltri;

5) G. Amendola, Lettere a Milano, p. 294;

6) "L'Unità", ed. 24.1.1993;

7) P. Monelli, in Storia Illustrata, ed. 3/1964, p. 316 ss.;

8) "Via Rasella: L'altra faccia delle Fosse Ardeatine", intervista a M. Matteotti, in Mixer, 13.5.1996;

Milano, 5 novembre 1996.

(Avv. Alessandro Munari)

(Dott. Proc. Francesco Gatti)

124

TRIBUNALE CIVILE DI MILANO

SEZIONE I CIVILE

PER

Prof. ROSARIO BENTIVEGNA, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Franco Agostini, Franco Luberti e Alessandro Garlatti

contro

- Dr. Francobaldo Chiocci (Avv. E. Chiocci)
- Società Europea Edizioni S.p.a. (Avv.ti A. Munari e F. Gatti)
- Dr. Vittorio Feltri (Avv.ti A. Munari e F. Gatti)

NOTE AUTORIZZATE

1) Nelle memorie di costituzione e risposta i convenuti espongono circostanze e esprimono opinioni che, se numerose nella quantità, in grandissima parte non attengono, se non come contorno, al thema decidendum, e riguardano sostanzialmente il clamore che la vicenda, rivisitata in occasione del processo Priebke, ha suscitato. Tali circostanze ed opinioni incidono solo in modo generico sulla vicenda stessa, rappresentano pareri anche legittimmamente espressi nella ricostruzione storica; non incidono invece sulla sequela di articoli e titoli de "Il Giornale" che vanno considerati sia per se stessi sia in collegamento tra loro, e in quanto tali offensivi e diffamatori per l'attore, lesivi del suo onore e della considerazione che merita la sua attività di partigiano, svolta in difesa della libertà e contro l'oppressione nazista, della quale, sia pure a distanza di 50 anni, nel consolidato quadro della libertà e nella memoria storica non è lecito dubitare.

Quanto viene dedotto da controparte, nell'ambito della congerie di notizie ed opinioni che, a latere, possono al massimo costituire apprezzamenti,

giusti o erronei, sulla vicenda nel suo complesso secondo l'opinione di alcuni, non tocca il nocciolo duro e essenziale di una campagna aggressiva ed offensiva, ben al di là del diritto di informazione e di critica, che contiene esposizione di fatti non veri e quindi ripetutamente diffamatori.

Ciò premesso, e con riserva di ulteriormente dedurre nelle sedi opportune e di rito, l'istante propone per ora qualche prima replica alle considerazioni avversarie, più che altro a meglio puntualizzare alcuni dei fatti esposti e delle opinioni riferite.

2) per ragioni di chiarezza del contraddittorio, si espongono le seguenti considerazioni con riferimento alle due comparse di costituzione.

Per quanto riguarda la **comparsa di costituzione del Dr. Chiocci** si fa presente quanto segue, con riferimento alle espressioni di essa e alla loro collocazione: si richiamano in parte i documenti già prodotti con l'atto di citazione e in parte si producono nuovi documenti, segnalati come allegati alle presenti note.

1) - pag. 5 - 1° capoverso:

il riportato articolo "Nato in casa mia l'attentato di via Rasella", attribuito a Massimo di Massimo, di cui al doc. 1 della comparsa Chiocci, oltre a essere un falso storico largamente provato, è oltretutto smentito dallo stesso De Massimo (vedi lettera del Di Massimo in "Oggi" del 17 nov. 1949, doc. n. 12 allegato alla nostra citazione)

2) - pag. 5 , 2° capoverso:

il radiomessaggio EIAR: citare Angelozzi Gariboldi è quanto meno azzardato. Infatti l' autore citato è stato l'avvocato dei parenti di Pacelli nella causa da loro intentata contro Katz e Kosmatos, per il libro di Katz (Morte a Roma) e

il film di Kosmatos (La rappresaglia), che imputavano al papa la colpa di non aver accettato il piano di Dollman (riportato anche da A.G. - vedi fotocopia acclusa) onde evitare la strage delle Ardeatine. L'Angelozzi Gariboldi infatti ha sostenuto (in Tribunale e nel libro citato) che i "silenzi" di Pio XII sulla imminente strage delle Ardeatine furono dovuti alla assoluta mancanza di notizie, in Vaticano, circa la rappresaglia che sarebbe stata effettuata dai nazisti. Ove vi fosse stato quel radiomessaggio la sera del 23 o la mattina del 24, e cioè prima della strage delle Ardeatine, così come affermano i nazisti incriminati per ovvii motivi di autodifesa, sarebbe stato impossibile per l'avvocato di Pacelli sostenere la "innocenza" del papa. E' probabile (ma non è riscontrato) che un radiomessaggio EIAR vi sia stato non già la sera del 23 marzo, ma la sera del 24 o la mattina del 25, ad eccidio avvenuto, con la lettura del comunicato "Stefani" che fu pubblicato il 25 sui giornali, che uscivano a mezzogiorno per motivi di coprifuoco.

Sia Angelozzi Gariboldi che altri biografi di Pio XII (es. A. Spinosa, in "Pio XII ultimo papa", ed.Mondadori, Milano, 1962) datano alla mattina del 25 l'apprendimento, da parte del papa, di quella strage. Si accludono le pagine del libro di Angelozzi Gariboldi sull'episodio di via Rasella e sulle Fosse Ardeatine (**All. n. 1**).

Vedi anche, a questo proposito, la posizione di Mussolini, ricordata dalla moglie Rachele nel suo diario (R. Musolini, "La mia vita con Benito", p. 237, riportata in R. Katz, "Morte a Roma", Ed.Riun, Roma, 1994, pag. 176, **all. n. 2**), il quale si rammarica di non aver "fatto in tempo ad impedirlo" (il massacro) per la fretta che avevano avuto i tedeschi ad eseguire la strage nel massimo segreto ad impedire interventi (religiosi, politici, militari, ec.) che ne

avrebbero potuto mettere in pericolo l'esecuzione e la stessa sicurezza delle forze armate naziste in Roma (vedi anche R. Bentivegna; C. De Simone, "Operazione via Rasella", pag. 96, Ed. Riun., Roma, 1996, opera ricca di riferimenti documentali e di bibliografia. **all. n. 3**).

3) - Pag. 6: Le dichiarazioni degli imputati (Donizlaff, Priebke, ecc.) ai vari processi sulla strage non hanno valore di prova e sono smentiti dalle dichiarazioni di Kesserling e di Kappler da noi già prodotte (doc.nn. 16, 25, 26, allegati alla citazione)

Anche il richiamo di controparte alla recente sentenza del Tribunale Militare di Roma nel processo Priebke è quanto meno imprudente, perché se è vero che era a conoscenza della Resistenza, in Italia e in Europa, della emanata "legge di guerra tedesca" che manometteva il diritto internazionale, basato sulle convenzioni internazionali dell'Aja (1907) e di Ginevra (1927), a proposito del concetto e delle modalità del diritto di rappresaglia, è anche vero che il diritto internazionale ha fatto giustizia, non solo a Norimberga (v. i processi Maeltzer, von Makensen, Kesserling in Italia, conclusi con tre condanne a morte - poi tramutate - per le rappresaglie in Roma e in Italia): in particolare a Norimberga furono condannati a morte e impiccati i generali Keitel e Jodl, anche con manifesto riferimento alla strage delle Ardeatine.

Ma il richiamo alla sentenza Priebke - a parte la nullità di questa, conseguente all'accoglimento in Cassazione dell'azione di ricusazione del collegio giudicante proposta dalle parti civili - è quanto meno imprudente: infatti la sentenza descrive con esattezza le modalità dell'azione partigiana di via Rasella (pagg. 46 - 52) e delle questioni politico-militari e giuridiche ad essa connesse, ma (pagg. 54 - 57) anche la collocazione giuridica, militare e "morale"

(in particolare, a pag. 56, 2° capoverso) dei partigiani che ad essa parteciparono, con dati e considerazioni che respingono in modo netto le illazioni e i falsi che controparte continua a privilegiare anche nella comparsa di risposta **(all. n. 4)**

4) - pag. 8-9, a proposito dei caduti civili, Bentivegna non negò che ve ne fossero stati, ma che non era riuscito a suo tempo a reperire la documentazione. Successivamente (v. "Operazione via Rasella", cit, pagg. 29, 30, 31, 43, 48 (n. 27), 114, 117, 118, in **all. n. 3**) riporta ampiamente e documentatamente questo aspetto del problema e la documentazione dei falsi che su di esso sono stati costruiti dal nemico con l'intento (non riuscito allora) di dividere la cittadinanza romana dalla Resistenza).

5) - pag. 15 e seg.: le finalità dell'azione di via Rasella per chiamare all'insurrezione i romani, ma soprattutto per eliminare la Resistenza non comunista e quella di "Bandiera Rossa" (vedi a questo proposito "Operazione via Rasella", pagg. 7-14, 103-105, all. n. 3). Falso quanto affermato in Monelli (riportato in pag. 18): "Il PCI si affrettò a smentire che l'attentato fosse stato opera dei suoi iscritti" (quando? dove?) (v. successivamente, p. 8, risposta a M. Caprara). False le dichiarazioni di M.Matteotti su Amendola e C. Capponi (quando? dove?). Falsa la "emarginazione" di Bentivegna (v. p. 8, risposta a M. Caprara).

6) - pag. 15: il libello di P. Maurizio è un collage delle varie menzogne fasciste sull'evento. Ad esso risponde, punto per punto, "Operazione via Rasella"**(all. n. 3)**: per il problema del terrorismo, oltre a quanto contenuto in "Operazione Via Rasella", (pagg. 130 e segg, **all. n.** 3), il testo dell'articolo di Rinascita dell'85 (**all. n. 5**) scritto da Bentivegna in polemica con Norberto

Bobbio, contro il quale (come si evince dalla lettura di esso) egli non si è mai "scagliato", come afferma controparte a pag.20. (dal Corriere della Sera, 3-9-96, intervista a Bentivegna citata da controparte; a parte il titolo dello stesso Corriere, che, come capita spesso, non riscontra il testo - **all. n. 6**).

7) - pag. 17. la cosiddetta intervista di Bentivegna a Mila Contini, di cui si riporta una frase virgolettata; non si trattò di un'intervista, come si evince dalla lettura del testo, ma della "libera" manipolazione di conversazioni intercorse nel corso di rapporti amichevoli (cene, serate e incontri tra la Contini e Bentivegna, da soli e con amici), rettificata con lettera di Bentivegna per uno dei numeri successivi di "Oggi", ma di cui non si è reperita copia.

8) - pag. 17. affermazioni di Monelli circa le caratteristiche dei poliziotti dello "SS Polizei Regiment Bozen": vedi doc. n.28 allegato all'atto di citazione. V. anche "Operazione Via Rasella" (all. **n. 3**) alle pagg. 18, 48 (nota 26), 90-93.

9) - pag. 19. Articolo di Massimo Caprara su "Storia Illustrata" (n. 10, 1996) (**all. n. 7**). Si acclude altresì la risposta di E. Forcella sul Corriere della Sera (**all. n. 8**), le lettere di smentita di Bentivegna (**all. n. 9**), Balsamo (**all. n. 10**), Vitagliano (**all. n. 11**), e infine la pagina dedicata a tali risposte e alla imbarazzata replica di Caprara su "Storia Illustrata", n. 12, 1996 (**all. n. 12**).

Si acclude altresì copia de "Il Giornale" del 3 ott. 1996, pag. 29 (**all. n. 13**), che amplifica in modo insultante e diffamatorio nel titolo e nel testo la esternazione di Caprara, cui però non ha fatto seguito, sullo stesso giornale, alcuna notizia quando la rivista Storia Illustrata nel suo numero 12 ristabiliva la verità (**all. n. 12**).

Per quanto riguarda la comparsa di costituzione della **Società Europea Edizioni S.p.a.** e del **dr. Vittorio Feltri,** si fa presente quanto segue.

La documentazione già presentata con la comparsa di citazione e quella che viene presentata in riferimento alla comparsa Chiocci risponde agli aspetti storico-politici presenti anche in questa comparsa.

Una sola notazione a proposito del concetto di "*terrorismo*" proposto dai difensori di controparte (v. pag. 6) e tratta (ma che ricchezza di riferimenti bibliografici!) dal vocabolario Zingarelli. "*Concezione e pratica di lotta politica.....per sconvolgere gli assetti politici e istituzionali esistenti*"

Che c'entra questa definizione, riferita alla "*lotta politica*", con l'attacco partigiano di via Rasella? Questo infatti è stato un "atto di guerra", come tutte le azioni partigiane durante la 2° Guerra mondiale e l'occupazione tedesca in Europa, e come tale è stato riconosciuto dalle leggi, dallo Stato, dal Parlamento, dalla magistratura militare e civile, nazionale e internazionale; fu condotto con armi da guerra, in tempo di guerra, contro un reparto militare, lo "SS Polizei Regiment Bozen", armato fino ai denti e specializzato nella lotta anti-guerriglia e nella repressione antipopolare. Esso faceva parte di un esercito nemico che aveva occupato il nostro paese e applicava la strategia della "*guerra ai civili*" anche e soprattutto con reparti come quello (vedi "Operazione via Rasella", **all. n. 3**, pag. 104; id., pagg. 130 e seg.; vedi anche articolo di Bentivegna su Rinascita, n. 4, 2 feb. 1985, **all. n. 5**).

Quali "assetti politici e istituzionali" da "sconvolgere" esistevano in quel contesto?

ALLEGATI

n.1 - G. Angelozzi Garibaldi: "Pio XII, Hitler, Mussolini", Mursia, 2° ed., Milano, 1988. fotocopia da pag. 236 a pag. 247;

n. 2 - R. Katz: "Morte a Roma", Ed. Riun., nuova edizione aggiornata, Roma,

1996;

n. 3 - R. Bentivegna - C. De Simone: "Operazione via Rasella", Ed. Riun., Roma, 1996;

n. 4 - Sentenza Tribunale Militare c. Priebke, 1996;

n. 5 - R. Bentivegna: "Via Rasella come via Fani?", da "Rinascita", n. 4, 2 feb. 1995, Roma;

n. 6 - Corriere della Sera, 3 sett. 1996;

n. 7 - M. Caprara. "Via Rasella non fu opera di un commando PCI", da "Storia Illustrata", n. 10, 1996, Milano;

n. 8 - E. Forcella: risposta a Caprara su Corriere della Sera , 26 nov. 1996

n. 9 - R. Bentivegna: lettera in risposta a Caprara

n.10 - P. Balsamo: lettera in risposta a Caprara

n.11 - U. Vitagliano: lettera in risposta a Caprara

n.12 - "Storia Illustrata", n. 12, 1996, Milano: pubblicazione parziale delle lettere e risposta di M. Caprara a esse.

n. 13 - "Il Giornale" 3 ottobre 1996, pag. 29

li 11 dicembre 1996

Avv. Franco Agostini *Franco Agostini*

Avv. Franco Luberti *Franco Luberti*

Avv. Alessandro Garlatti

COMPARSA CHIOCCI

1) - pag. 5 - 1° capoverso:

il riportato articolo "Nato in casa mia l'attentato di via Rasella", attribuito a Massimo di Massimo, di cui al doc. 1 della comparsa Chiocci, oltre a essere un falso storico largamente provato, è oltretutto smentito dallo stesso De Massimo (vedi lettera del Di Massimo in "Oggi" del 17 nov. 1949, doc. n. 12 allegato alla nostra citazione)

2) - pag. 5 , 2° capoverso:

il radiomessaggio EIAR: citare Angelozzi Gariboldi è quanto meno azzardato. Infatti l' autore citato è stato l'avvocato dei parenti di Pacelli nella causa da loro intentata contro Katz e Kosmatos, per il libro di Katz (Morte a Roma) e il film di Kosmatos (La rappresaglia), che imputavano al papa la colpa di non aver accettato il piano di Dollman (riportato anche da A.G. - vedi fotocopia acclusa) onde evitare la strage delle Ardeatine. L'Angelozzi Gariboldi infatti ha sostenuto (in Tribunale e nel libro citato) che i "silenzi" di Pio XII sulla imminente strage delle Ardeatine furono dovuti alla assoluta mancanza di notizie, in Vaticano, circa la rappresaglia che sarebbe stata effettuata dai nazisti. Ove vi fosse stato quel radiomessaggio la sera del 23 o la mattina del 24, e cioè prima della strage delle Ardeatine, così come affermano i nazisti incriminati per ovvii motivi di autodifesa, sarebbe stato impossibile per l'avvocato di Pacelli sostenere la "innocenza" del papa. E' probabile (ma non è riscontrato) che un radiomessaggio EIAR vi sia stato non già la sera del 23 marzo, ma la sera del 24 o la mattina del 25, ad eccidio avvenuto, con la lettura del comunicato "Stefani" che fu pubblicato il 25 sui giornali, che uscivano a mezzogiorno per motivi di coprifuoco.

Sia Angelozzi Gariboldi che altri biografi di Pio XII (es. A. Spinosa, in "Pio XII ultimo papa", ed.Mondadori, Milano, 1962) datano alla mattina del 25 l'apprendimento, da parte del papa, di quella strage. Accludo le pagine del libro di Angelozzi Gariboldi sull'episodio di via Rasella e sulle Fosse Ardeatine (**All. n. 1**).

Vedi anche, a questo proposito, la posizione di Mussolini, ricordata dalla moglie Rachele nel suo diario (R. Musolini, "La mia vita con Benito", p. 237, riportata in R. Katz, "Morte a Roma", Ed.Riun, Roma, 1994, pag. 176, **all. n. 2**), il quale si rammarica di non aver "fatto in tempo ad impedirlo" (il massacro) per la fretta che avevano avuto i tedeschi ad eseguire la strage nel massimo segreto ad impedire interventi (religiosi, politici, militari, ec.) che ne avrebbero potuto mettere in pericolo l'esecuzione e la stessa sicurezza delle forze armate naziste in

133

Roma (vedi anche R. Bentivegna; C. De Simone, Operazione via Rasella, pag. 96, Ed. Riun., Roma, 1996, opera ricca di riferimenti documentali e di bibliografia. **all. n.** 3).

3) - Pag. 6: Le dichiarazioni degli imputati (Donizlaff, Priebke, ecc.) ai vari processi sulla strage non hanno valore di prova e sono smentiti dalle dichiarazioni di Kesserling e di Kappler da noi già prodotte (doc.nn. 16, 25, 26, allegati alla citazione)

Anche il richiamo alla recente sentenza del Tribunale Militare di Roma nel processo Priebke da controparte è quanto meno imprudente, perché se è vero che era a conoscenza della Resistenza, in Italia e in Europa, della emanata "legge di guerra tedesca" che manometteva il diritto internazionale, basato sulle convenzioni internazionali dell'Aja (1907) e di Ginevra (1927), a proposito del concetto e delle modalità del diritto di rappresaglia, è anche vero che il diritto internazionale ha fatto giustizia, non solo a Norimberga (v. i processi Maeltzer, von Makensen, Kesserling in Italia, conclusi con tre condanne a morte - poi tramutate - per le rappresaglie in Roma e in Italia): in particolare a Norimberga furono condannati a morte e impiccati i generali Keitel e Jodl, anche con manifesto riferimento alla strage delle Ardeatine.

Ma il richiamo alla sentenza Priebke - a parte la nullità di questa, conseguente all'accoglimento in Cassazione dell'azione di ricusazione del collegio giudicante proposta dalle parti civili - è quanto meno imprudente: infatti la sentenza descrive con esattezza le modalità dell'azione partigiana di via Rasella (pagg. 46 - 52) e delle questioni politico-militari e giuridiche ad essa connesse, ma (pagg. 54 - 57) anche la collocazione giuridica, militare e "morale" (in particolare, a pag. 56, 2° capoverso) dei partigiani che ad essa parteciparono, con dati e considerazioni che respingono in modo netto le illazioni e i falsi che controparte continua a privilegiare anche nella comparsa di risposta (**all. n. 4**)

4) - pag. 8-9, a proposito dei caduti civili, Bentivegna non negò che ve ne fossero stati, ma che non era riuscito a suo tempo a reperire la documentazione. Successivamente (v. "Operazione via Rasella", cit, pagg. 29, 30, 31, 43, 48 (n. 27), 114, 117, 118, in **all. n. 3**) riporta ampiamente e documentatamente questo aspetto del problema e la documentazione dei falsi che su di esso sono stati costruiti dal nemico con l'intento (non riuscito allora) di dividere la cittadinanza romana dalla Resistenza).

5) - pag. 15 e seg.: le finalità dell'azione di via Rasella per chiamare all'insurrezione i romani, ma soprattutto per eliminare la Resistenza non comunista e quella di "Bandiera Rossa" (vedi a

134

questo proposito "Operazione via Rasella", pagg. 7-14, 103-105, **all. n. 3**). Falso quanto affermato in Monelli (riportato in pag. 18): "Il PCI si affrettò a smentire che l'attentato fosse stato opera dei suoi iscritti" (quando? dove?) (v. successivamente, p. 8, risposta a M. Caprara). False le dichiarazioni di M.Matteotti su Amendola e C. Capponi (quando? dove?). Falsa la "emarginazione" di Bentivegna (v. p. 8, risposta a M. Caprara).

6) - pag. 15: il libello di P. Maurizio è un collage delle varie menzogne fasciste sull'evento. Ad esso risponde, punto per punto, "Operazione via Rasella"(**all. n. 3**): per il problema del terrorismo, oltre a quanto contenuto in "Operazione Via Rasella", (pagg. 130 e segg, **all. n. 3**), il testo dell'articolo di Rinascita dell'85 (**all. n. 5**) scritto da Bentivegna in polemica con Norberto Bobbio, contro il quale (come si evince dalla lettura di esso) egli non si è mai "scagliato", come afferma controparte a pag.20. (dal Corriere della Sera, 3-9-96, intervista a Bentivegna citata da controparte; a parte il titolo, che non riscontra il testo - **all. n. 6**).

7) - pag. 17. intervista di Bentivegna a Mila Contini: riporta una serie di falsi; oltretutto non fu un'intervista, ma la "libera" manipolazione di conversazioni intercorse nel corso di alcuni incontri amichevoli (cene, serate danzanti, ecc.), rettificata con lettera di Bentivegna pubblicata sul n. successivo di Oggi: (di cui non ho più alcuna copia).

8) - pag. 17. affermazioni di Monelli circa le caratteristiche dei poliziotti dell'"SS Polizei Regiment Bozen": vedi doc. n.28 allegato all'atto di citazione. V. anche "Operazione Via Rasella" (**all. n. 3**) alle pagg. 18, 48 (nota 26), 90-93.

9) - pag. 19. Articolo di Massimo Caprara su Storia Illustrata (n. 10, 1996) (**all. n. 7**). Si acclude altresì la risposta di E. Forcella sul Corriere della Sera (**all. n. 8**), le lettere di smentita di Bentivegna (**all. n. 9**), Balsamo (**all. n. 10**), Vitagliano (**all. n. 11**), e infine la pagina dedicata a tali risposte e alla imbarazzata replica di Caprara su Storia Illustrata, n. 12, 1996 (**all. n. 12**)

Si acclude altresì copia de "Il Giornale" del 3 ott. 1996, pag. 29 (**all. n. 13**), che amplifica in modo insultante e diffamatorio la esternazione di Caprara, cui però non ha fatto seguito, sullo stesso giornale, alcuna notizia quando la rivista Storia Illustrata nel suo numero 12 ristabiliva la verità (**all. n. 12**).

135

COMPARSA MUNARI - GATTI

La documentazione già presentata con la comparsa di citazione e quella che viene presentata in risposta alla comparsa Chiocci risponde agli aspetti storico-politici presenti anche in questo documento.

Una sola notazione a proposito del concetto di "*terrorismo*" proposto dai difensori di controparte (v. pag. 6) e tratta (ma che ricchezza di riferimenti bibliografici!) dal vocabolario Zingarelli. "*Concezione e pratica di lotta politica.....per sconvolgere gli assetti politici e istituzionali esistenti*"

Che c'entra questa definizione, riferita alla "*lotta politica*", con l'attacco partigiano di via Rasella? Questo infatti è stato un "atto di guerra", come tale riconosciuto dalle leggi, dallo Stato, dal Parlamento, dalla magistratura militare e civile, nazionale e internazionale, condotto con armi da guerra, in tempo di guerra, contro un reparto militare armato fino ai denti e specializzato nella lotta anti-guerriglia, facente parte di un esercito nemico che aveva occupato il nostro paese e applicava la strategia della "*guerra ai civili*" (vedi "Operazione via Rasella", **all. n. 3**, pag. 104; id., pagg. 130 e seg.; vedi anche articolo di Bentivegna su Rinascita, n. 4, 2 feb. 1985, **all. n. 5**).

Quali "assetti politici e istituzionali" da "sconvolgere" esistevano in quel contesto?.

136

GIORGIO ANGELOZZI GARIBOLDI

PIO XII, HITLER E MUSSOLINI

Il Vaticano fra le dittature

137

MURSIA

2ª ed.
1988

Molti anni dopo la guerra il dottor Moellhausen l'8 giugno 1981, mi scriveva:

«Non ho alcun dubbio sul fatto che nessuna forza al mondo, tolto naturalmente lo stesso Hitler, avrebbe potuto scongiurare la tragedia delle Ardeatine, visto il clima che si era creato dopo l'attentato. Così come non ho nessun dubbio che l'ambasciatore tedesco presso la Santa Sede, Ernst von Weizsäcker, abbia costantemente tremato all'idea di un atto di forza del Terzo Reich contro il Vaticano, che aveva dato asilo a tanti rifugiati...»

Occorreva far presto per l'esecuzione della rappresaglia. Hitler era impaziente e dal quartier generale faceva crescenti pressioni per l'immediata esecuzione dell'ordine. La notizia dell'attentato di via Rasella si era sparsa in tutta Roma e perciò dovette giungere anche in Vaticano. Un fatto così grave non poteva passare inosservato, tanto più che si era verificato in pieno giorno ed in una zona centrale di Roma. Un sacerdote tedesco, padre Pancrazio Pfeiffer, superiore generale dell'ordine dei Salvatoriani, bussava, spesso, alle porte dei comandi tedeschi per le sue opere caritatevoli; era – come abbiamo detto – messaggero di papa Pio XII ed in nome del papa e dell'umanità riuscí a strappare qualche ostaggio alla morte. Padre Pancrazio era una figura conosciuta durante l'occupazione nazista di Roma, «esecutore fedelissimo ed abilissimo dell'opera mirabile del Sommo Pontefice e della Santa Sede in difesa di Roma e dell'Italia», come scrisse «L'Osservatore Romano» nel 1945, quando padre Pancrazio morí in un incidente motociclistico a Roma. Padre Pancrazio era, in certo qual modo, agevolato nella sua opera caritatevole per essere stato compagno di scuola, a Monaco di Baviera, del generale Kurt Maeltzer.

Eugen Dollmann, a fine guerra, dichiarò di essersi recato la sera del 23 marzo, verso le ore 18, quando ancora non sapeva della rappresaglia perché si era allontanato dai comandi tedeschi, da padre Pancrazio, il quale era già a conoscenza di quanto era avvenuto in via Rasella. Dollmann suggerí a padre Pancrazio di sottoporre al papa un piano inteso a calmare la prevedibile reazione tedesca e a scongiurare possibili misure di rappresaglia. Secondo Dollmann, avrebbero dovuto suonare tutte le campane di Roma in presenza dei solenni funerali dei soldati tedeschi, vittime di via Rasella e dei loro familiari, convenuti a Roma. Per di piú, edizioni straordinarie dei giornali con le fotografie delle vittime, discorsi commemorativi del maresciallo Kesselring e dello stesso Sommo Pontefice, sarebbero stati, secondo Dollmann, un tentativo per eliminare od attenuare il rischio della rappresaglia nazista. Dollmann disse:

138

«Il mio piano di pace consisteva, in linea di massima, in questo: le salme dei tedeschi uccisi sarebbero state condotte in corteo per le strade della città, alla presenza delle vedove e dei figli di questi. Contemporaneamente il papa e Kesselring avrebbero indirizzato alla popolazione di Roma un invito alla pace.»

Così Dollmann ha ricordato al giornalista Giuseppe Crescimbeni il 27 gennaio 1974, in un colloquio che si svolse in mia presenza, quegli eventi:

«Forse ora sembrerà puerile, posso ammetterlo, però bisogna riportarsi a quei terribili momenti, quando era importantissimo guadagnare tempo per far sbollire un po' la tremenda ira di Hitler e di molti che gli stavano intorno. Per essere attuato il mio progetto prevedeva almeno due giorni di preparazione. In che cosa consisteva? Prima di tutto volevo portare a Roma i familiari delle vittime di via Rasella (che erano quasi tutte poliziotti alto-atesini). Poi si sarebbe svolto nella mattinata del 25 un solenne funerale per le strade romane con le vedove e i figli delle vittime dietro le bare. Intanto le 400 campane delle chiese dovevano suonare tutte insieme, mentre i giornali, da distribuire gratuitamente, si sarebbero occupati soltanto della cerimonia. A mezzogiorno il maresciallo Kesselring doveva parlare alla radio per annunciare che i romani sarebbero stati obbligati a risarcire finanziariamente le famiglie dei caduti e che quello sarebbe stato l'ultimo atto di clemenza dei tedeschi. Da quel momento, ogni romano avrebbe avuto il suo destino nelle proprie mani. Era perciò impegnato ad impedire nuovi attentati denunciando in tempo i cospiratori. Inoltre, Sua Santità avrebbe dovuto parlare dalla Loggia di San Pietro, come vescovo di Roma, alla popolazione romana per indurla a far buon uso dell'atto di clemenza germanica, cioè per convincerla a non compiere altri attentati. Contavo sul fatto che Kesselring era in ottima luce presso Hitler e speravo così di guadagnare qualche giorno. Anche il risultato, visto dalla parte nostra, non sarebbe stato poi negativo. Conoscevo i romani ed ero convinto che si sarebbero enormemente impressionati in quella storia di lacrime, di vedove, di figli orfani, di bare, di papi e di marescialli. Non erano più i romani di Giulio Cesare, su questo sarete d'accordo...»

Il piano di Dollmann pecca di tale ingenuità da sembrare una ricostruzione dello stesso «colonnello» SS alla fine della guerra per acquisire meriti personali. È impensabile che Hitler si sarebbe fermato, solo perché suonavano le campane delle 400 chiese di Roma per i funerali solenni delle vittime tedesche. Un piano, dunque, veramente ingenuo da parte di un ufficiale delle SS e di un uomo della sua esperienza.

Un'ulteriore considerazione fa dubitare della verità delle affermazioni di Dollmann, che non possono essere smentite dopo la morte di padre Pancrazio. (Dollmann ha reso le sue dichiarazioni dopo la fine di padre Pancrazio Pfeiffer.) C'è anche da osservare che il fratello Cassio Branchle dell'ordine dei Salvatoriani, padre

159

portinaio della Casa Generalizia, quella sera non vide Dollmann; lo ha dichiarato sotto il vincolo del giuramento davanti a un tribunale italiano:

«Non ricordo che la sera del 23 marzo 1944 sia venuto il "colonnello" Dollmann, ritengo di escludere tale circostanza, a meno che Dollmann non avesse preventivamente telefonato a padre Pancrazio e costui lo avesse ricevuto personalmente di notte. Circostanza che, però, escluderei perché non era mai avvenuto che padre Pancrazio aprisse personalmente la porta.»

I tedeschi non lasciarono trapelare nulla sulla rappresaglia ed il mattino del 24 furono revocati tutti i permessi ai familiari dei prigionieri, anche quello di portare i pasti ai detenuti. Ciò per evitare che i prigionieri, rimanendo in compagnia dei familiari, durante la consumazione dei pasti, potessero conoscere dell'attentato di via Rasella e turbare l'ordine rigoroso nell'interno delle carceri. Quanto accadeva nel carcere romano di Regina Coeli il 23 ed il 24 marzo, venne ricordato dal deputato comunista Antonello Trombadori, anche lui recluso nel medesimo carcere:

«Improvvisamente, durante la notte, saranno state le 10,30 del 23 marzo, Pilo Albertelli venne davanti alla mia cella. Mi chiamò, mi disse che erano venuti a prenderlo due agenti di custodia del carcere e che gli avevano detto di "andare fuori con tutta la roba". Non poteva trattarsi di un improvviso passaggio nelle mani dei tedeschi. In quel caso la "roba" sarebbe rimasta in cella e il solo prigioniero sarebbe stato chiamato a rapporto. Dissi ad Albertelli che non poteva trattarsi che della liberazione. Albertelli mi guardò con incertezza. Mise le mani in tasca, ne estrasse un pacchetto azzurrino di *Nazionali* e aggiunse: "Ti lascio le sigarette". Ci abbracciammo di nuovo.»

A nessuno era passata per la mente, benché l'eco del fatto d'arme di via Rasella fosse già arrivato nel carcere e benché i tedeschi avessero già altre volte applicato il sistema della rappresaglia «di uno a dieci», l'esatta dimensione di quel che si stava scatenando.

«In effetti Pilo Albertelli e altri suoi compagni furono portati all'ufficio matricola e colà regolarmente scaricati, come se veramente avessero dovuto essere posti in libertà. Ma subito dopo s'erano visti prendere in carico dai tedeschi. Avevamo dunque assistito, senza saperlo, a uno dei momenti più orribili della meticolosa e deliberata preparazione del massacro delle Fosse Ardeatine: la consegna di 35 prigionieri da parte dei fascisti italiani al carnefice nazista.»

Così scriverà Antonello Trombadori il 22 marzo 1974 ricordando quell'infausta ricorrenza del giorno trascorso a Regina Coeli. La

160

mattina del 24 marzo, padre Pancrazio si recò al comando tedesco per ottenere la liberazione del generale Simone Simoni, per la quale occorreva la firma di Kappler, ma non poté parlare con nessuno perché gli uffici erano chiusi. Padre Pancrazio non poté avere alcuna notizia del generale Simoni, risultato poi ucciso nelle Fosse Ardeatine.

Giulio Andreotti era in quel giorno in apprensione per il suo amico Gaetano Sepe, arrestato dai nazisti, e si rivolse a padre Pancrazio nel tentativo di avere qualche informazione su questo suo amico, ucciso anche lui nelle Fosse Ardeatine. Riguardo a questo episodio, nel quadro drammatico di quelle ore a Roma, 23 e 24 marzo, l'onorevole Giulio Andreotti mi scriveva il 7 aprile 1981:

«Padre Pancrazio Pfeiffer era il quotidiano "corriere del Papa" presso le autorità tedesche occupanti, per perorare liberazioni, ottenere notizie, invocare moderazione. La notte stessa tra il 23 ed il 24 il padre si mosse per cercare di pacificare gli animi, nella eccitazione che si era creata dopo l'attentato di via Rasella. Certamente – come sempre faceva – avrà rivolto appelli alla calma, anche a nome del Santo Padre. Non mi risulta che fino al tardo mattino del 24, il padre Pancrazio conoscesse la tremenda sentenza di rappresaglia e, tantomeno, come fossero scelte le vittime e dove si compisse il massacro. Seppi da padre Pancrazio che in quelle ore aveva fatto fatica ad esser ricevuto ed ascoltato, contrariamente a quanto avveniva di norma. Gli fu detto, ma credo a delitto tristemente compiuto, che era già stata una concessione del Führer la moltiplicazione per dieci e non per cento degli italiani da uccidere per vendetta. Per alcuni giorni successivi, al padre fu impossibile avere l'elenco degli assassinati. Si sperava anzi, da lui e dal suo ambiente, che l'annunzio delle 330 esecuzioni fosse stato solo diffuso per spaventare, che non corrispondesse alla realtà. Ricordo che passò almeno una settimana, prima di sapere che il mio amico Gaetano Sepe era tra le vittime. Ma il padre non mi seppe dire, né quante fossero, né dove si trovasse il cadavere. Nei colloqui che ebbi con il papa, dopo il 23-24 marzo, non raccolsi il minimo cenno che il papa avesse saputo prima della strage quanto era stato nella notte ed al mattino deciso ed approvato dai tedeschi.»

Kappler, il mattino del 24, non sapeva ancora che sarebbe stato lui ad eseguire la rappresaglia. L'ordine gli pervenne alle ore 12 e, fino a quell'ora, tutto fu mantenuto in estrema segretezza dalle autorità naziste. Ogni via di comunicazione con l'esterno, dalle carceri, era inesorabilmente chiusa. L'incubo pesava sulla popolazione romana che, dopo l'attentato, evitava di uscire dalle abitazioni; ogni ipotesi di tremenda rappresaglia era aperta. Fuori della prigione di via Tasso e del carcere romano Regina Coeli, si notava un movimento insolito di SS, di agenti di polizia, di guardie carcerarie. Kappler, al processo intentato contro di lui a fine guerra, disse:

«L'eccidio sarebbe potuto essere evitato se si fosse presentato l'attentatore o se fosse venuta un'indicazione dalla popolazione. D'altra parte, da mesi erano affissi i manifesti per gli attentati con l'indicazione della rappresaglia "di uno a dieci".»[1]

Questa circostanza risultò falsa perché i manifesti ai quali si riferiva Kappler erano stati affissi due mesi prima e lasciati esposti per soli due giorni. «Il Messaggero» del 21 e 25 settembre 1943 pubblicò avvertimenti alla popolazione romana sul come regolare i rapporti con i militari germanici. L'ordinanza del feldmaresciallo Kesselring, fatta conoscere attraverso la stampa, non lasciava dubbi sulla sanzione della pena di morte nel caso di atti di violenza contro le forze di occupazione. Dollmann, a fine guerra, dichiarò:

«È esatto che da parte dell'autorità tedesca venne trasmesso, per radio, un appello agli attentatori, affinché si costituissero. A quanto ricordo, tale appello venne trasmesso per radio e cioè il mattino del 24 marzo 1944. Allora non mi trovavo più a Roma, ma ero in viaggio per Viterbo; perciò non sono informato del contenuto del predetto appello.»[2]

L'archivio dell'EIAR non conservava, allora, le registrazioni delle trasmissioni, perciò non è stato possibile il riscontro di prova tecnica sulla circostanza asserita da Dollmann. Nella mattinata del 24 marzo Kappler ricevette una telefonata dell'addetto stampa dell'ambasciata germanica von Borch, il quale gli riferì il testo da trasmettere alla stampa per il giorno successivo, secondo la comunicazione telefonatagli direttamente da Berlino, e lo avvertiva che gli era stato imposto di farla pubblicare senza alcuna modifica. Ciò dimostra, non solo l'implacabile premura di Hitler di procedere alla rappresaglia, ma anche l'assoluta impossibilità di eludere, in qualche modo, l'ordine del Führer. Sarebbe bastata la presentazione degli attentatori per non eseguire la rappresaglia ordinata dal Führer? Il Führer, comunque, doveva essere informato in quella eventualità e a lui spettava ogni ultima decisione. Quanto al comunicato radio, il maggiore Donizlaff, coimputato di Kappler nel processo davanti al Tribunale Militare italiano, dopo la guerra ha confermato la dichiarazione di Dollmann, dicendo:

«Credo che durante la notte l'EIAR [*Ente Italiano Audizioni Radiofoniche*], comunicò che gli attentatori si dovevano presentare per evitare misure di rappresaglia.»

---

[1] Dall'interrogatorio di Herbert Kappler nel processo dinnanzi al Tribunale Militare di Roma, 28 luglio 1948 (proc. n. 60003/45 Reg. Gen. Proc.).

[2] Deposizione di Eugen Dollmann resa a Monaco di Baviera il 27 ottobre 1975, n. 132AR 422/75.

142

L'attentatore di via Rasella, Rosario Bentivegna, dichiarò che non ci fu invito a presentarsi da parte dei tedeschi.

Rosario Bentivegna è stato piú volte deciso nel rispondere alla domanda se si sarebbe consegnato ai nazisti qualora gli avessero chiesto la sua vita in cambio di quella dei 335 martiri; il 31 marzo 1982, intervistato da Pino Aprile, disse:

«A posteriori dico: no. Perché chi doveva disporre di quel che dovevo fare era il mio comando. Ma allora, a caldo, non so. Forse con i miei compagni avremmo compiuto un'azione, per tentare d'impedire, in qualche modo, il massacro. Ci saremmo presentati, ma armati e decisi a vender cara la pelle.»

Antonello Trombadori, organizzatore dei GAP (Gruppi di Azione Patriottica) a Roma fino al 2 febbraio, e poi finito in carcere per mano delle SS, ha ammesso, anche per sé, la responsabilità etica e politica dell'azione partigiana contro la compagnia del *Bozen*. Intervistato il 13 aprile 1981 dal giornalista e scrittore Gianpiero Mughini che gli chiese:

«Se ci fosse stato un *ultimatum* tedesco a che i partigiani si presentassero in cambio della vita degli ostaggi, lei, eventuale membro del comando di via Rasella, si sarebbe presentato?»

Trombadori ha risposto:

«Ci ho pensato più volte e non so rispondere. Sul piano etico, politico e militare lo ribadisco, i partigiani non avrebbero dovuto presentarsi. Ma non vorrei che questa risposta fosse un alibi alla vigliaccheria individuale. Aggiungo, infine, che non so dire se, avendo deciso di presentarmi, ne avrei avuto la forza.»

Alle 10 del mattino del 24 marzo Kappler apprese dal questore Pietro Caruso che non c'era stata nessuna segnalazione o indizio utile per rintracciare gli attentatori. Kappler costatava l'insufficienza del numero delle persone di cui poteva disporre ai fini della rappresaglia; chiese ed ottenne da Caruso i nominativi di 50 uomini arrestati dalla polizia italiana, da scegliere secondo una specie di graduatoria delle responsabilità di ciascuno. L'elenco completo fu pronto alle 13; a quell'ora Kappler si presentò al generale Maeltzer. Nell'ufficio di Maeltzer era presente anche l'ufficiale, comandante della compagnia del battaglione *Bozen*, il quale eccepí che i suoi uomini non erano in grado di eseguire la rappresaglia, non solo perché scarsamente addestrati all'uso delle armi, ma anche perché «molto superstiziosi e anziani».

L'ufficiale avrebbe ripetuto al generale Maeltzer quanto gli avevano detto i suoi sottufficiali:

153

«Questi uomini, *Herr Major*, non hanno mai operato contro altri uomini, nemmeno in battaglia. È escluso, è impossibile pretendere che ora si mettano a fucilare ostaggi umani "inermi".»

Maeltzer accolse le giustificazioni del comandante la 11. e si rivolse al comando della 14. *Armee*, nell'intento di ottenere reparti dell'esercito per l'esecuzione della rappresaglia. Il generale Hauser avrebbe opposto un secco rifiuto: «La polizia è stata colpita, la polizia deve far espiare!». Kappler tornò nel suo ufficio e radunò i suoi ufficiali, avvertendoli dell'ordine ricevuto e che tutti indistintamente dovevano partecipare all'operazione. Kappler disse:

«In caso di rifiuto devo denunciare ad un tribunale delle SS il responsabile, nei cui confronti sarà, certamente, emessa condanna alla pena capitale.»

Neanche Kappler poteva rifiutare quell'ordine, perché, come mi confermò Dollmann, alcuni anni dopo la guerra:

«A mio avviso Kappler aveva due sole possibilità: o eseguire gli ordini oppure suicidarsi!»

Anche Moellhausen non ha dubbi al riguardo:

«Questa era la effettiva situazione in cui si trovavano tutti i tedeschi in regime nazionalsocialista, grandi o piccoli che fossero; ad un certo punto arrivava un ordine che non stava né in cielo né in terra, contrario alla logica, al buon senso, alle leggi umane e divine e palesemente nocivo agli stessi interessi tedeschi. Niente da fare: veniva da Hitler e bisognava eseguirlo, salvo a farsi uccidere per non averlo eseguito.»

La rappresaglia iniziò alle ore 13,45 del 24 marzo, quando le vittime furono prelevate dalle prigioni di via Tasso e di Regina Coeli in Roma, nella convinzione, da parte loro, di venire condotte al lavoro. Fra essi c'era anche un sacerdote, don Pappagallo. Quanto accadeva in quei momenti nel carcere di Regina Coeli è stato ricordato da Antonello Trombadori, colà detenuto, con queste parole:

«Fino all'avanzato pomeriggio del 24 marzo 1944, nel carcere di Regina Coeli non s'era avuto sentore dell'imminenza dell'eccidio. I tedeschi avevano cominciato verso l'1,45 a fare la chiamata dei condannati a morte. L'imponenza dell'appello che cresceva via via di decine di nomi, persuase, quasi subito, gli esclusi, che si trattasse d'un invio massiccio in Germania o in un campo di lavoro.»

All'ufficio matricola del carcere di Regina Coeli, i tedeschi si fecero consegnare le vittime prescelte, con la motivazione di avviar-

le al servizio di lavoro; per motivi di cautela furono impiegati dei legacci ai polsi delle stesse per impedire tentativi di fuga durante il viaggio di trasferimento, effettuato con automezzi della Croce Rossa. Prima e durante l'esecuzione fu deviato il traffico sulla via Ardeatina. Il maggiore Kappler partecipò all'eccidio.[3]

Nel pomeriggio del 24, egli ricevette una telefonata dal maggiore Boehm che, in malo modo, sollecitava l'esecuzione dell'ordine della rappresaglia. Kappler, con i nervi tesi, gli espresse il suo disappunto, dal momento che eseguiva la rappresaglia con i suoi pochi uomini e con le difficoltà create da qualcuno di costoro, nel momento in cui doveva sparare a distanza ravvicinata su quei poveretti. Kappler scattò rivolgendosi al maggiore Boehm: «Dica al suo generale di venire fuori lui a sparare cosí si farà piú in fretta!». Al termine dell'esecuzione, Kappler tornò al suo ufficio e gli fu comunicato che aveva telefonato Dollmann per avvertirlo di recarsi all'Hôtel *Excelsior* in via Veneto a Roma, alle ore 20, dove lo stesso Dollmann lo avrebbe atteso con Wolff. Kappler alle ore 20 si recò all'Hôtel *Excelsior* direttamente nell'appartamento al primo piano, riservato a Wolff. Questi voleva sapere i particolari della rappresaglia da Kappler, alla presenza del console tedesco a Roma, Moellhausen, che si allontanò verso le 22,30. Kappler in seguito cosí riferí sull'incontro:

«Wolff, appena mi vide quella sera, mi chiese: "Cosa è successo? Cosa è stato fatto?" ed io succintamente gli riferii sia sull'attentato di via Rasella che sulla rappresaglia alle Fosse Ardeatine. Wolff alzando il tono della voce disse: "Questo non basta!"; io persi le staffe e gli risposi, gridandoglielo in faccia: "A me basta, signor generale!".»

In quel momento era presente Dollmann, mentre Moellhausen li aveva lasciati un po' prima; poco dopo, telefonò Himmler; Dollmann riferí testualmente:

«Dalla conversazione potei capire che Himmler desiderava che venissero compiute ulteriori azioni di rappresaglia. Egli avrebbe voluto far deportare la popolazione di alcuni quartieri della città di Roma. Wolff rispose di non poter intraprendere alcunché senza preventiva approvazione da parte delle autorità militari. Il giorno dopo mi recai con il generale Wolff al quartiere del colonnello generale von Mackensen. Il generale Hauser ci spiegò che non poteva ritirare neppure un solo soldato dal fronte. Infine, ci recammo dal feldmaresciallo Kesselring, il quale era sulle stesse posizioni.»

---

[3] Da quanto risulta dal processo intentato dai britannici nei confronti di Eberhard von Mackensen, che, come abbiamo già detto, *venne da loro condannato all'ergastolo*, anche reparti della 14. *Armee* parteciparono all'azione.

15

L'ulteriore misfatto nazista per cui si voleva deportare nei campi di concentramento la popolazione dei quartieri di San Lorenzo, Tiburtino e Testaccio, che si ritenevano popolati dai comunisti, fu evitato, solo perché l'operazione avrebbe richiesto almeno due divisioni tedesche che era impossibile sottrarre al fronte di guerra. A fine guerra, Dollmann e Wolff dichiararono che avevano dato ordine a Kappler di non prendere iniziative dopo l'attentato di via Rasella, fintanto che Wolff non fosse tornato da Gardone. Secondo Wolff, egli avrebbe voluto impedire o almeno mitigare le misure della rappresaglia, venendo a Roma subito, con l'intenzione di far qualche cosa. Il 1° aprile 1974, dinnanzi al tribunale ecclesiastico, (in sede istruttoria del processo di beatificazione di Papa Pio XII), l'*Obergruppenführer-SS* Karl Wolff, dichiarava testualmente:

«Dell'attentato a Roma sono stato informato la sera del 23 marzo 1944 mentre mi trovavo nel mio ufficio a Gardone sul lago di Garda. Poiché questo era il primo grosso attentato in Italia, dovevo temere, per esperienza, che dal quartier generale del Führer sarebbero state prese subito misure di rappresaglia estremamente dure per prevenire altri casi simili. Poiché io avevo adottato una politica della mano leggera, avevo tutto l'interesse ad impedire che senza necessità si arrivasse ad un peggioramento nei rapporti fra la popolazione italiana e le forze di occupazione tedesche. Decisi subito di recarmi il giorno dopo, verso mezzogiorno, in aereo a Roma, per impedire misure di rappresaglia più dure del necessario, come avevo già fatto in precedenti piccoli casi. A tale scopo feci annunciare la mia visita tramite lo *Standartenführer-SS* dott. Dollmann, il quale era il mio ufficiale di collegamento con il comandante in capo tedesco sul fronte italiano, il feldmaresciallo Kesselring.»

Secondo quanto egli stesso riferì, Wolff avrebbe appreso della rappresaglia a Monte Soratte dal feldmaresciallo Kesselring; si recò poi all'*Excelsior*, dove, secondo le sue testuali dichiarazioni:

«Kappler mi stava già aspettando e mi fece un rapporto sull'esecuzione. Kappler era visibilmente sotto shock; per questo non volli tormentarlo con domande sui particolari.»

Del tutto opposta è stata la versione di Kappler, che ha negato la telefonata di Dollmann o dello stesso Wolff, secondo cui doveva attenderli prima della rappresaglia. Kappler, invece, già nel pomeriggio del 23 telefonò a Verona al generale Haster, suo diretto superiore, per informarlo dell'attentato; successivamente lo richiamò alle ore 21 per dirgli dell'ordine della rappresaglia. È difficile credere che Wolff non fosse già al corrente delle misure della rappresaglia la sera del 23 marzo, come è difficile pensare alla possibilità di un suo intervento su ordine di Hitler. Non è provata neanche la

146

volontà di Wolff di mitigare, in qualche modo le successive minacce di deportazione della popolazione romana, da parte di Himmler. Wolff, secondo quanto ha dichiarato Kappler, dopo aver appreso del massacro delle Fosse Ardeatine, avrebbe detto: «Questo non basta!». Kappler ha smentito Wolff, qualche anno dopo la guerra, anche con una dichiarazione pubblicata su «Il Tempo» il 31 gennaio 1974:

«È assolutamente falso che ci fosse un ordine o soltanto un suggerimento da parte dell'*Obergruppenführer-SS* Wolff, secondo il quale io avrei dovuto aspettare e non prendere iniziative. Per di piú Wolff doveva essere al corrente dell'ordine impartito a me attraverso la via gerarchica militare, riguardante la rappresaglia da eseguire entro 24 ore, poiché la sera del 23 marzo io ne informai il generale Haster per telefono. Haster era il mio diretto superiore ed egli mi confermò in quella telefonata di essere in diretto contatto con Wolff; cioè lo stesso pomeriggio e la stessa sera del 23.»

Dunque, Wolff non venne subito a Roma per fare un tentativo impossibile, prima della rappresaglia, ma se la prese con comodo e venne a Roma, sembra in auto e non in aereo, a cose fatte. Alle ore 23 del 23 marzo l'ordine del Führer della rappresaglia era conosciuto dalle alte gerarchie germaniche in Italia. Difatti, il generale Jodl, capo di stato maggiore della *Wehrmacht*, alle ore 23 telefonava dal quartiere generale del Führer al comando supremo in Italia e gli rispondeva il generale Westphal, asserendo di essere già a conoscenza dell'ordine di Hitler; ma Jodl precisò testualmente nel corso della telefonata:

«Prenda nota scritta della decisione definitiva: il Führer ha ordinato che per ogni soldato tedesco ucciso nel vile attentato devono essere fucilati dieci ostaggi italiani. L'esecuzione è compito della polizia.»

Westphal replicò:
«Avevamo incaricato la 14. *Armee*; dobbiamo variare?»
Jodl: «Potete leggere, è scritto nel testo!».
Il capo supremo delle SS in Italia era Wolff e l'ordine di Hitler era indirizzato a lui tramite via gerarchica; anche il generale Haster era in contatto continuo con Wolff.
Pio XII seppe dell'uccisione di alcuni prigionieri del carcere romano di Regina Coeli, ma non del luogo e delle modalità del massacro, alle ore 9 del 25 marzo, da monsignor Nasalli Rocca di Corneliano, poi cardinale di Santa Romana Chiesa. A fine guerra, il 6 maggio 1974, il cardinale Nasalli Rocca rese questa dichiarazione:

«Sono stato confessore dei detenuti di Regina Coeli, nel 1944 ed anche prima, e fui anche confessore dei condannati a morte. Io mi recavo a

Regina Coeli ogni giorno e posso dire che verso le 23 del 24 marzo 1944, un agente di custodia mi disse, con aria un po' strana, di andare al quarto braccio, ove erano i prigionieri politici. Appena giunto lí, fui accolto dai detenuti, maschi e femmine, – dato che le porte delle celle non erano tutte chiuse, – con alte grida e, gli stessi – con aria spaventata – mi chiesero se per caso non vi fosse un'altra esecuzione, dato che in quello stesso giorno erano stati portati via moltissimi prigionieri, ai quali era stato detto che andavano a lavorare, mentre poi avevano appreso che erano stati fucilati. Rimasi sbalordito ed incredulo, e dagli agenti di custodia mi fu confermata la notizia della esecuzione senza però sapermi precisare altri particolari. Rimasi in carcere fino alle 7 del mattino seguente, 25 marzo, e verso le ore 9, per ragioni del mio ufficio, essendo "prelato vicino", mi recai dal pontefice Pio XII (da solo) e gli comunicai quanto avevo appreso al carcere. Il Santo Padre si portò le mani al capo, in atteggiamento di stupore e dolore, e disse: "Cosa mi dice mai!", dandomi chiaramente a manifestare di nulla sapere di quanto era avvenuto. Mi recai, poi, da monsignor Tardini – pro segretario di Stato – il quale si mostrò all'oscuro di tutto, dandomi convulsamente incarico di attingere notizie di particolari dettagli, che però, non potetti sapere. Posso assicurare che a nessun sacerdote e, tantomeno a me, fu chiesto di assistere spiritualmente i giustiziandi. A fine maggio 1944 io assistetti, poco tempo prima che fosse ucciso, tale Franco Sabelli, una SS italiana, che fu presente all'esecuzione delle Fosse Ardeatine. Da questi appresi che tra i giustiziandi vi era un sacerdote, don Pappagallo, al quale era stata offerta la possibilità di non essere incluso nella lista, ma egli aveva risposto che voleva seguire la sorte degli altri, ai quali impartí l'assoluzione.»

Il luogo della rappresaglia, cioè le Fosse Ardeatine, il Vaticano lo conobbe, solo il 3 aprile, da don Michele Valentini dei Salesiani, il quale trovandosi vicino alle cave, vide una mano che usciva da sotto una pietra; anche il lezzo che proveniva dalle cave, non lasciò piú dubbi su quell'orribile massacro. Il comando germanico diramò un comunicato sull'attentato di via Rasella e sull'avvenuta rappresaglia:

«Nel pomeriggio del 23 marzo 1944, elementi criminali hanno eseguito un attentato con lancio di bombe contro una colonna tedesca di polizia in transito per via Rasella. In seguito a questa imboscata, 32 uomini della polizia tedesca sono stati uccisi e parecchi feriti. La vile imboscata fu eseguita da comunisti-badogliani. Sono ancora in atto le indagini per chiarire fino a che punto questo criminoso fatto è da attribuirsi ad incitamento anglo-americano. Il comando tedesco è deciso a stroncare l'attività di questi banditi scellerati. Nessuno dovrà sabotare impunemente la cooperazione italo-tedesca nuovamente affermata. Il comando tedesco, perciò, ha ordinato che per ogni tedesco ammazzato dieci criminali comunisti-badogliani saranno fucilati. Quest'ordine è già stato eseguito.» (*Stefani.*)

In realtà furono uccisi non 320, ma 335 italiani, perché un soldato tedesco ferito grave, morí il mattino del 24 marzo. Kappler, mentre era a mensa, fu informato dal capitano Schutz della morte del trentatreesimo soldato tedesco, fra quelli rimasti feriti in seguito all'attentato e, senza l'ordine del generale Maeltzer, per eccesso di zelo, ordinò di includere altri dieci italiani, la mattina del 24 marzo, tra quelli detenuti nelle carceri, e li destinò a morte. Cinque italiani furono, poi, uccisi per «errore» di due ufficiali tedeschi nel portarli sul luogo dell'esecuzione. Lo *Sturmbannführer-SS* Herbert Kappler fu condannato dal tribunale di Roma il 20 luglio 1948. Il tribunale stabilí la illegittimità della rappresaglia tedesca non solo per la sproporzione tra il numero delle vittime italiane ed i tedeschi uccisi, ma anche per la crudeltà dei modi di attuazione. Per queste considerazioni si considerò violato il principio, di per sé riconosciuto, della rappresaglia. Il tribunale ammise, a beneficio di Kappler, il dubbio che egli potesse aver agito per obbedienza assoluta all'ordine del Führer, di uccidere 320 persone in relazione ai 32 morti militari tedeschi, ma ordinando la fucilazione di altri dieci italiani, senza l'ordine di Maeltzer:

«... Kappler agí in maniera arbitraria sperando che le piú alte gerarchie, attraverso questa azione, avrebbero visto in lui l'uomo di pronta iniziativa, capace di colpire e di reprimere col massimo rigore.»

Mussolini apprese con sgomento della rappresaglia nazista delle Fosse Ardeatine; nel marzo 1944 fece liberare dalle carceri italiane i detenuti politici, che non fossero colpevoli di omicidio, per impedire ai nazisti di servirsene nello loro rappresaglie. L'ordine fu eseguito dal prefetto Rotoli, che incontrò notevoli difficoltà perché la polizia italiana era controllata dalle SS. Due italiani collaborarono con Kappler alla preparazione della rappresaglia: il questore Enrico Caruso, che gli fornì un elenco di 50 detenuti, a richiesta di Kappler, la cui lista di giustiziandi era insufficiente per la rappresaglia, ed il tenente Pietro Koch; toccò all'allora monsignore Nasalli Rocca di Corneliano, dopo l'occupazione di Roma da parte degli alleati, di assisterli spiritualmente negli ultimi momenti di vita. Pio XII volle confortare in punto di morte Koch, inviandogli, col suo perdono, una corona.

Lo ha ricordato lo stesso cardinale Mario Nasalli Rocca di Corneliano:

«Mentre stavo in casa, il Santo Padre mi mandò a chiamare. Vado subito da lui e lo trovo con una lettera fra le mani. Era Koch che chiedeva scusa al papa per i dolori dati a lui in occasione dell'invasione di San Paolo. Il Santo Padre mi dice: "Faccia presto, vada dal tenente Koch e gli porti subito il mio perdono, la mia benedizione e questa corona".»

149

studio legale
Avv. ALESSANDRO GARLATTI
studio 20122 milano via fontana 28 tel. 025457813 - 025457922 ab. 20121 milano via annunciata 31 tel. 0229000130

Egregio Signor
AVV. FRANCO AGOSTINI
Via Arno nr. 47
00100 ROMA

Egregio Signor
Prof. ROSARIO BENTIVEGNA
P.zza Adriana nr. 5
00100 ROMA

Egregio Signor
AVV. GIAN FRANCO MARIS
Via dei Giardi nr. 10
20121 MILANO

Milano, 19 Giugno 2001

Oggetto: Bentivegna/Feltri/Il Giornale

All'odierna udienza tenutasi innanzi al Collegio, l'Avv. Chiocci per l'appellato dott. Francobaldo Chiocci ha dedotto a verbale le istanze come da foglio a parte che allego.

Mi sono opposto a tutte le istanze ed ho chiesto che la causa venga rinviata per la precisazione delle conclusioni.

L'Avv. Chiocci ha prodotto inoltre due articoli che allego.

La Corte in accoglimento della mia istanza ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni al **4.2.2003** (quattro febbraio del duemilatre)!

Cordiali saluti.

Allegati come sopra

P. I. 02271690154
C. F. GRL LSN 32R13 L483C
fax 0255015718

150

4/2/2003 ne di Rito

L'Avv. Chiocci per l'appellato dr. Francobaldo Chiocci si riporta integralmente a quanto dedotto, eccepito e richiesto nella memoria autorizzata 5.6.2000, e pertanto insiste per l'integrale revoca dell'ordinanza Collegiale 1/23-2-2000, nella parte in cui ammette irritualmente una mai proposta istanza istruttoria dell'appellante, e respinge le istanze istruttorie degli appellati, chiedendo venga fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.

In via subordinata, nell'ipotesi in cui venga respinta l'istanza di revoca della precitata ordinanza, della quale ribadisce l'illegittimità per i motivi già esposti, insiste per l'ammissione delle prove tutte articolate dagli appellati, e comunque di quelle articolate ai capp. nn. 2, 3, 4, del verbale d'udienza 4.6.97 nel giudizio di primo grado, confermate tanto in sede di conclusioni del primo grado, quanto in comparsa di costituzione e risposta di questo grado di giudizio, con i testi già indicati, anche nelle note autorizzate 5.6.2000 alle quali - per quant'altro - fa espresso riferimento e rinvio.

Produce: capitolo XII autore Massimo Caprara tratto da "P.C.I. La Storia dimenticata" di Bertelli e Bigazzi - Mondadori, marzo 2001, nonché articolo a firma Mirella Serri - "Profondo Rosso" da "L'Espresso" n. 10 dell'8.3.2001.

151

XII

RASELLA: UNA STRAGE CERCATA

di Massimo Caprara

La suprema Corte di Cassazione della Repubblica ha sigillato di recente una questione a lungo dibattuta. L'azione di via Rasella del 23 marzo 1944 a Roma fu un «atto di guerra». Innovando rispetto a giudizi di altra Corte, come il Tribunale militare territoriale di Roma, secondo il quale, con sentenza del 20 luglio 1948, l'evento sanguinoso fu un «atto illegittimo», l'alto Collegio ha chiuso una questione ma ne lascia aperte altre: le maggiori. Di queste ultime si occupa il presente saggio, che parte dai fatti.

Le vittime immediate in via Rasella furono i 33 riservisti altoatesini del battaglione Bozen, aggregato alla Wehrmacht, fatti a pezzi da un'esplosione dinamitarda. Fra i morti, una salma a lungo nascosta, quella di un bambino di tredici anni, Piero Zaccheretti, tagliato in due dalla deflagrazione. Inoltre, due altre persone alle quali dopo molto tempo vengono dati un nome e una qualifica: si tratta di Antonio Chiaretti e di Enrico Pascussi, entrambi appartenenti al gruppo politico-militare di Bandiera rossa. Perché si trovavano in quel luogo e in quel momento?

La reazione efferata, purtroppo prevedibile, dell'Alto Comando tedesco inchioda barbaramente «l'atto di guerra» di via Rasella alle sue conseguenze: nell'oscuro ipogeo di tufo delle Fosse Ardeatine vengono fucilati 335 italiani. Scorrere i loro nomi è utile: circa 30 appartengono al Centro militare clandestino guidato dal colonnello Giuseppe Cordero di Montezemolo, del Comando Supremo italiano; 52 appartengono al Partito d'Azione e alle formazioni di Giustizia e Libertà; 68 militano in Bandiera Rossa; 75 sono di religione ebraica. La prima osservazione, non la sola, è palmare. Le vittime fanno parte di ceti politico-sociali che il PCI considera avversari. Nello sfortunato gruppo vi sono alcuni che sono più «avversari» degli altri.

Giorgio Amendola, responsabile politico delle formazioni armate comuniste, spiega nel suo libro *Lettere a Milano*, edito nel marzo 1976, genealogia e cromosomi politici dell'opposizione al Partito comunista. In testa, egli colloca il MUP, Movimento di unità proletaria, fondato a Milano dall'avvocato socialista Lelio Basso, portatore di una linea di rottura nei confronti del Comi-

tato di Liberazione e della formazione di un blocco di estrema sinistra nel quale sono accolti «socialisti e comunisti dissidenti, perché contrari alla politica di unità nazionale», quali Aladino Govoni, Matteo Matteotti, Filiberto Sbardella e altri ancora.

Denominatasi MCI, Movimento comunista d'Italia, nell'agosto 1943, questa formazione pubblicava un giornale, appunto «Bandiera rossa», la cui redazione era affidata a Felice Chilanti e Francesco Cretara. Esso riuscì a mettere in piedi una propria organizzazione partigiana suddivisa in «bande esterne» operanti nel Lazio, in Umbria e in Toscana, al comando di Ezio Malatesta e Filiberto Sbardella, e in «bande interne» attive a Roma e dirette da Govoni e Poce.

I contrasti fra queste formazioni e i dirigenti comunisti a Roma erano vivaci e netti, soprattutto «nel campo sportivo». Nella corrispondenza interna comunista, durante tutta la guerra in Italia, il termine «sportivo» stava per «militare». Due erano perciò i fronti sui quali era schierato il gruppo dirigente comunista: il nazismo armato e la dissidenza contro «il mantenimento dell'unità del CNL», strettamente imposta dalla politica del Comintern. Questa politica non venne applicata per la prima volta a Roma. Essa veniva da lontano, più precisamente dall'esperienza fatta in Spagna durante la guerra civile del 1936-38, vero laboratorio sul campo della prosecuzione delle lotte interne al vertice della nomenklatura bolscevica. Anarchici e trockisti erano nemici del governo repubblicano di unità comunista e socialista quanto le formazioni politico-militari che si aggregavano attorno al generale Franco: così li giudicavano i «consiglieri» sovietici, dal loro capo più autorevole che era Alfredo, cioè Ercoli-Togliatti, al rappresentante dell'NKVD, la polizia segreta di Genrih Jagoda, capitanata dal generale Aleksandr Orlov, al secolo Lew Feldbin. Il copione è noto e fino a quell'epoca (metà anni Quaranta) non ammette varianti: va eseguito dentro e fuori dall'URSS.

Le Fosse Ardeatine ebbero il triste e infame ruolo che ebbe Barcellona in Spagna. Regina Coeli non era il Cárcel Model o del quartiere Horla. Si trovava a Roma e non a Barcellona. Eppure a Regina Coeli erano finiti, allora, i militanti di «Bandiera rossa», attivi nella resistenza contro i tedeschi. A Barcellona, «l'eliminazione dei trockisti fu portata a termine con la stessa energia con cui è stata condotta nell'Unione Sovietica» scrisse il corrispondente della «Pravda». A Roma «la lotta contro i traditori trockisti deve essere condotta senza esitazione» scrive il giornale «l'Unità», diretto da Mario Alicata. Alle Fosse Ardeatine furono, infatti «i trockisti», ossia i dissenzienti comunisti, a cadere in maggioranza sotto il piombo tedesco. Quali circostanze legano Barcellona a Roma?

Quando a Roma, alle 15.52 del 23 marzo 1944, passano cantando *Hupf mein Model, Salta ragazza mia*, i soldati del Polizei Regiment, Ercoli ha appena preso il treno da Baku, via Teheran e Il Cairo per rientrare, anche via mare, in Italia. Il 21 marzo lascia alle sue spalle la fortezza del Peñon di Algeri, innalzata da re Ferdinando contro Khair ad-Din Barbarossa, il corsaro fedele al sultano. Lo stesso giorno Togliatti rilascia al giornale italiano «Fronte Unito»

153

FLAMMINI-CHIOCCI FAX:0639743333 P.08

un'intervista nella quale dichiara che «il dovere degli italiani è unirsi, unirsi per essere forti nella lotta per sconfiggere definitivamente Hitler e Mussolini». Nel tardo pomeriggio del 27 marzo, la nave Ascania lo sbarca a Napoli.

«Ci sono buone notizie per voi» dice con qualche sarcasmo Giuseppe Saragat a Giorgio Amendola con il quale ha un appuntamento sul lungotevere Arnaldo da Brescia a Roma. «Togliatti è a Napoli. Vi invia un messaggio invitandovi a realizzare una politica di unità nazionale anche con Badoglio.» Il Partito comunista italiano, almeno dall'ottobre precedente, era nel pieno di una divergenza radicale fra Roma e l'organizzazione milanese. La posizione di Togliatti aggiunse scompiglio a caos. Roma, accusata di «attendismo» da Milano, s'incarta nelle discussioni che dividono nettamente il Centro del PCI. S'allentano e si tendono i contatti clandestini, la linea politica ondeggia. L'orribile tonfo di via Rasella scuote i palazzi romani del potere. Alcide De Gasperi, che, proprio quel giorno, incontra Amendola nel Collegio di Propaganda Fide in piazza di Spagna, chiede sbigottito dal frastuono dell'esplosione: «Sapete che cos'è?». «No» risponde Amendola. E De Gasperi: «Forse deve essere un'azione dei vostri GAP. Voi, una ne pensate e mille ne fate».

L'accusa di attendismo brucia a Roma. Per la giornata del 23 marzo 1944, Amendola, responsabile politico dell'organizzazione comunista armata, aveva dato l'indicazione di compiere «un nuovo e più grosso colpo il 23 marzo, giorno nel quale ricorreva l'anniversario della fondazione del Fascio» come egli stesso ricordò nel 1974. «Avevamo più volte notato che verso le ore 16 passava in piazza di Spagna per proseguire per via Rasella, via Quattro Fontane, via XX settembre, un plotone di gendarmi tedeschi che saliva a montare la guardia...» continuò. Poi, con il tono del *bon vivant*, mescolò guerra e animo festevole. «Abitavo all'ultimo piano di una casa in piazza di Spagna all'angolo con via Frattina. Ci passai serate indimenticabili, con Negarville, Pellegrini (dirigente del PCI), Renato Guttuso e la contessa Mimise Bezzi Scala, legata al pittore» raccontò Amendola. Qualche volta «ci trovavamo con Rossellini, il regista, in una trattoria in via Mario de' Fiori». Tra una bicchierata e l'altra di vino abboccato dei Castelli, maturò l'idea della strage.

«Avevo trasmesso l'indicazione del passaggio del plotone a Cicalini [vecchio cominternista, responsabile delle attività comuniste riservate] con la proposta di compiere contro questo plotone di gendarmi una rapida azione di attacco. Poi, come sempre, non volli entrare nei particolari della esecuzione dell'operazione, che restava nella sfera di decisione del comando dei GAP e, infine, degli stessi combattenti incaricati di eseguire la missione» scrisse testualmente Amendola alle pagine 290 e 291 del suo volume *Lettere a Milano*, cui andò il premio Viareggio per la saggistica del 1974. Testo esemplare, parole centellinate, fonte ineccepibile: da meditare senza prevenzioni.

L'oro colato delle parole si mescola al piombo e al tritolo «dell'esecuzione». Primo: Amendola avanza una «proposta», non un ordine. Secondo: non entra nei «particolari della esecuzione». Ne addossa la discrezionalità alla «sfera di decisione del comando dei GAP», che dipende proprio da lui. Nessuno si meravigli del gergo scaltro, rusé, flessuoso. Esso è peculiare alla no-

154

menklatura d'alto livello che giudica e manda. «Propone», non ingiunge. S'estrania dai «particolari», purché si esegua. Riconosce una rozza divisione dei poteri che dall'alto punisce, dal basso uccide. Nessuno, inoltre, s'indigni se, da un canto, Amendola così descrive la verità sul meccanismo dell'attentato di via Rasella; dall'altro, se ne assume la pubblica responsabilità nei relativi processi successivi. La verità è sempre biforcuta. Quella esibita dinanzi alle istituzioni della giustizia borghese è altra rispetto a quella della storiografia di partito. La deposizione dinanzi a un giudice togato non corrisponde, necessariamente, alla descrizione per gli archivi del movimento. Amendola, infine, racconta via Rasella con il precipuo intento di scrollarsi di dosso la scomoda accusa di inerzia e attendismo colpevole che gli veniva dall'interno del PCI milanese. Egli copre via Rasella come Togliatti, ministro della Giustizia, ammantò con la sua alta autorità la strage operata dai partigiani nel carcere mandamentale di Schio nella notte fra il 6 e il 7 luglio 1945.

Il tritolo esplode a via Rasella come inizio, non fine, dell'operazione. La rappresaglia tedesca era tragicamente prevista, anzi stabilita dall'uso barbaro della Wehrmacht e delle SS. «Il problema delle rappresaglie [...] era stato posto e risolto una volta per sempre all'inizio della guerra partigiana in Italia, come prima in Francia e negli altri paesi occupati dai nazisti. Accettare il ricatto delle rappresaglie voleva dire rinunziare in partenza alla lotta. Questa era la linea...» sentenzia Amendola.[1]

Ferocia chiama ferocia, sangue provoca orrore. Senza adattarsi a questa macchina infernale, e senza accettarne la logica perversa, con la netta esecrazione di quanto fu perpetrato alle Fosse Ardeatine, di un altro argomento io qui mi occupo: chi e perché venne incluso nelle liste dei fucilandi compilate per il colonnello Kappler dall'allora questore di Roma Caruso e dal direttore di Regina Coeli, Donato Carretta.

Interrogato dalla procura del Tribunale penale di Roma nella primavera del 1998, io stesso ho dichiarato di «non avere sufficienti elementi» per sciogliere tutti i nodi che ero andato elencando dal numero 10 in poi della rivista «Storia Illustrata» dell'ottobre 1996. Avevo chiesto alla magistratura di indagare, con i poteri a essa e non ad altri spettanti, le modalità in base alle quali avevo avanzato filoni oggettivi di realtà degne di approfondimento. Il suggerimento non è stato seguito. La successiva ordinanza di archiviazione del procedimento adottata il 16 aprile 1998 lascia inalterati i termini del problema. Le interviste accuratamente raccolte nel recentissimo libro di Alessandro Portelli, *L'ordine è già stato eseguito*, accumulano legittime domande e dubbi,[2] ma non aggiungono lumi. I quali, a dire il vero, sono parte essenziale, irrinunziabile, per definire l'evento di via Rasella.

Al momento della prevista rappresaglia tedesca, nel carcere di Regina Coeli di Roma i reclusi politici appartenevano alla categoria di «sovversivi pericolosi». Così, letteralmente, li chiamava il gruppo dirigente del PCI a Napoli e a Roma.

Lascio la parola e l'azione a Eugenio Reale, «capo del Partito comunista ortodosso», come lo definisce con scrupolo un giovane ufficiale inglese en-

155

CHIOCCI FAX:0689749333 P.10

sato a Napoli con la V Armata il 6 ottobre 1943. Nel suo libro *Napoli '44*, Norman Lewis, appunto l'ufficiale in questione, racconta nel diario datato 31 maggio:

Con Reale siamo ottimi amici e sei volte sono andato a trovarlo nel suo appartamento di via Gravina [...] Certi nostri strateghi delle alte sfere insistono ossessivamente sull'importanza di scoprire gruppi neofascisti pericolosi clandestini. Nessuno meglio del leader comunista è nella condizione di sapere chi siano questi cospiratori clandestini [per mettere gli Alleati nella possibilità di perseguirli e arrestarli]. Nel nostro incontro di oggi, Reale mi ha messo in mano un pezzo di carta, sul quale aveva scritto i nomi dei quattro uomini più pericolosi di Napoli e quello di un giornale sovversivo che andava soppresso. Purtroppo, i nomi sono risultati essere quelli di Enrico Russo, capo dei trockisti, e dei suoi luogotenenti Antonio Cecchi, Libero Villone e Luigi Balzano. Il notiziario fascista di cui Reale mi ha parlato è un foglio dei comunisti di sinistra. Lewis riferisce senza emozione.[3]

A Roma, il «notiziario fascista» (secondo il PCI) si chiama «Bandiera rossa». Nei suoi confronti, la linea è la stessa. Amendola e altri, come Mauro Scoccimarro, Antonio Cicalini, dirigenti di spicco intransigenti del nucleo d'acciaio comunista, l'applicano senza esitazione: con pugno morbido e mano guantata. Non agiscono, consentono. Non prendono iniziative in proprio, le agevolano.

L'apparato comunista era in quei giorni puntualmente informato sulla situazione del carcere di Regina Coeli, su quanti e quali arrestati entravano e uscivano dalle celle politiche per essere fucilati, come avvenne il 7 marzo per i partigiani Labò, Rattoppatore e Gentile: gli ultimi comunisti a cadere prima di via Rasella. Il 2 febbraio erano stati arrestati undici patrioti, organizzatori e partigiani di «Bandiera rossa», come lo stesso Amendola ricordò nel suo *Lettere a Milano*.[4] Numerosi altri erano stati rinchiusi a Regina Coeli per «una soffiata», come lo stesso Amendola mostra di sapere. Il 25 gennaio era stato arrestato il colonnello Montezemolo, già aiutante di campo del principe Umberto di Savoia, responsabile del Comando militare a Roma, collegato con il governo Badoglio appena giunto a Brindisi. Il 1° marzo era stato rinchiuso a Regina Coeli il responsabile dell'organizzazione militare del Partito d'Azione, Pilo Albertelli. Alcuni dirigenti comunisti, proprio in quelle ore di metà marzo, erano riusciti a sfuggire all'arresto e alla scoperta della santabarbara dei GAP di via Giulia numero 23. Nelle mani tedesche era rimasto il professore Gioacchino Gesmundo. Torturato, egli era riuscito a far sapere al partito, tramite la sorella, di non aver rivelato nulla di quello che conosceva sull'organizzazione comunista. Verrà fucilato alle Fosse Ardeatine.

L'«atto di guerra» di via Rasella e le sue conseguenze si svolgono in una situazione eccezionale, anomala, in un tornante che tragicamente non sfavorisce i comunisti. Essi infatti, nel calcolo sanguinario dell'orrore nazista, non costituiscono la maggioranza dei detenuti politici: anzi, proprio in quell'amaro frangente sono in un'inconsueta minoranza. Né hanno lasciato in mano nemica qualcuno dei gradi più esposti, meglio preparati intellettualmente, più limpidamente legati alla consapevolezza marxista. Antonello Trombadori, diri-

2001 LUN 17:49 ID:STUDIO LEGALE

gente d'alta qualifica, era riuscito a sfuggire alla cruenta trappola organizzata dalla polizia tedesca per catturarlo: avvisato in tempo aveva mutato itinerario in una pericolosa mattinata del febbraio.

Alcuni medici carcerari, vicini alla resistenza comunista, avevano dato esatto conto a Cicalini della situazione numerica dei detenuti politici, tutta a svantaggio di appartenenti a formazioni severamente odiate dai comunisti, cioè azionisti del Pd'A d'ascendenza rosselliana (perciò vecchi avversari del Comintern in Spagna negli anni 1936-38) e frange variamente accomunate dal PCI nella dizione spregiativa di «trockisti», gli stessi che Reale denunziò all'ufficiale inglese a Napoli. Un frangente, un'occasione talmente redditizia per i calcoli persecutori staliniani, da non sfuggire certo all'accorta contabilità di profitti e perdite di un funzionario di scuola moscovita come Cicalini. Non a caso, egli era denominato «Mago» per la competenza e freddezza nell'imbastire operazioni a rischio.

Un intreccio depravato s'annoda nel momento in cui la direzione di Regina Coeli, la Questura di Roma, la Divisione della polizia politica del ministero italiano dell'Interno, l'Opera volontaria di repressione antifascista (OVRA), collaboratori e informatori e confidenti degli uffici polizieschi civili e militari italiani e tedeschi vengono impegnati a vari gradi per compilare, mercanteggiare, correggere freneticamente le liste sollecitate dal Comando della Wehrmacht. Sono i condannati a morte che l'odio, il fanatismo, la vendetta, mescolandosi in un insano *melting pot*, spingono dinanzi ai plotoni d'esecuzione di Kappler.

Il teste principale di questo turpe mercato venne opportunamente liquidato a tempo debito. Donato Carretta, direttore di Regina Coeli, venne linciato tra l'aula del Palazzaccio, le scale del Ponte Umberto e le onde del Tevere esattamente alle 9 di mattina del 18 settembre 1944. Stretto, incalzato tra la folla eccitata contro di lui, Carretta cavò dalle tasche, rovistate a fatica, la tessera del Partito comunista clandestino; la sventolò sopra i pugni che lo colpivano e le urla che lo assordavano: invano. O, proprio per questo, venne spinto, calpestato, annegato con un colpo di remo in testa. Era il testimone più valido di una stagione orrenda e, assieme, fiammeggiante. Non doveva parlare; non parlò. (Alfonso Carretta, figlio del direttore di Regina Coeli, a una domanda del giornalista Pierangelo Maurizio, rispose nel novembre del 1996: «Seppi della sua fine quando ero ancora prigioniero in Germania. E pensare che mio padre avrebbe potuto farmi liberare indicando ai tedeschi il nome di qualche partigiano. Ma non lo fece mai». Un amaro commento da tenere a mente.)[5]

Continuando fra gradi elevati e competenze specifiche, da un altro personaggio, tuttora vivente, si è saputo troppo poco, benché il funzionario non abbia lesinato in loquacità: dei suoi trascorsi sempre in ascesa, nella Pubblica Sicurezza, a cominciare dal 1919 fino alla Repubblica sociale e oltre. Si tratta del siciliano Guido Leto, specialista «nell'investigazione antisovversiva in Italia e all'estero» e, come tale, profondo conoscitore tecnico delle vicende delle sinistre. Di recente, sul quotidiano «La Repubblica» si è scritto[6] di suoi

157

incontri postbellici con altissimi dirigenti socialisti e comunisti. Per quanto la pista di cui sopra venga attualmente presentata senza sostanziale corredo di adeguati riscontri, una cosa è fuori dubbio. Nel marzo del 1944 Leto aveva da poco lasciato Roma. Ma vi aveva curato tali e tanti rapporti con l'opposizione di sinistra antifascista come espertissimo doppiogiochista, da continuare a essere, anche per interposta persona di fiducia, una pedina irrinunziabile in congiunture d'alto spessore come la compilazione di una lista di condannati, affidata in gran parte a funzionari da lui già dipendenti e abilitati a nuotare in acque oscure.

Il PCI, del resto, aveva propri emissari «coperti» fra i confidenti dell'OVRA, in grado di intervenire in occasioni «confidenziali». Una di queste fu la scelta dei fucilandi, cioè dei peggiori, agli occhi comunisti, fra gli esecrati antagonisti, primi fra tutti i militanti inaffidabili di «Bandiera rossa». Essi non erano solo coraggiosi concorrenti in città e provincia nella lotta armata contro tedeschi e fascisti. Avevano anche una propria strategia e tattica politica, autonome e motivate. Rifiutavano, con ardore, ogni forma di «compromesso» con i badogliani e con lo stesso Comitato unitario di Liberazione nazionale. La gravità di una simile posizione consisteva nell'ottenere una speculare risonanza al vertice del partito comunista romano e nel suscitarvi furiose contrapposizioni. Nulla, cioè, era più pericoloso di quella eco malsana suscitata da posizioni estremiste, anticompromissorie, che appartenevano non a testi scritti ma a uomini in carne e ossa, attivi e disciplinati: quelli di «Bandiera rossa». La storia comunista è drammaticamente piena di casi in cui le idee vengono distrutte assieme agli uomini che le portano, quando la rieducazione è ostica, difficoltosa, inutile e non ha spazio e tempo per poter essere praticata.

Era questa, appunto, la situazione di Roma, dove era risultato più pratico distruggere l'avversario piuttosto che convincerlo nel corso di estenuanti discussioni e impossibili incontri. Tanto più che il nemico tedesco metteva fretta nell'esecuzione della sua rappresaglia e bisognava sbrigarsi nell'ubbidire, con la sola avvertenza di non commettere sbagli e disattenzioni. Dato che monarchici, azionisti, trockisti erano già in numero preponderante nelle celle, sarebbe bastato aggiungere alcuni ebrei per far tornare il conto. L'orrenda aritmetica della strage seguì queste regole. Nessuno può sostenere che qualche comunista si macchiò di un crimine tanto orrendo. Ma chi è stato utilizzato dal partito per inserirsi nella polizia fascista o nella familiarità con i comandanti del Terzo Reich, smette di fatto di essere un comunista a pieno titolo, diventa la protesi infetta di un corpo che resta sano per propria intima costituzione. Serve per bassi servizi, senza verecondia.

Guglielmo Blasi era un combattente dei GAP che aveva partecipato a numerose azioni partigiane, ed era un militante comunista di sicuro convincimento. Eppure dall'aprile del 1944 egli svolge un'attività sorprendente di monitoraggio e segnalazione delle iniziative e degli uomini che si battono contro l'occupazione tedesca e il regime mussoliniano. Si incontra con attivisti del suo partito e delle altre formazioni, ne suggerisce i nomi e le abitudini alla polizia militare tedesca, di quella fascista, e alle loro

158

formazioni parallele come la banda del tenente Picho Koch, ne provoca l'arresto e le torture. Nelle sue delazioni vi è un particolare spartiacque. Nelle retate caddero anche alcuni dirigenti comunisti di un certo livello, come Franco Calamandrei e Carlo Salinari, consegnato successivamente alle SS naziste, entrambi riuscirono tuttavia fortunosamente a sfuggire: chi durante gli interrogatori, chi durante i trasferimenti. Sta di fatto che solo Bruno Buozzi finirà fucilato alla Storta, nei pressi della capitale. A seguire la sua sorte sono socialisti o aderenti a «Bandiera rossa». Per una serie di circostanze fortunate sfuggono, invece, alla mannaia degli occupanti personaggi che appartengono pure alla sinistra: ma di esplicita collocazione comunista. Arrestato dopo la fine della guerra, Guglielmo Blasi venne processato e condannato a morte in prima istanza, ma alla fine, fra condoni e riesami sconterà soltanto un breve periodo di detenzione. A sua difesa, ostentata e sicura, sostenne di non avere agito contro il partito comunista, che peraltro, fino alla conclusione della guerra, non lo espulse dalle proprie file, ma assicurò, anzi, di avere protetto l'organizzazione del PCI. Non di avere salvaguardato, però, quella che contro il PCI dissentiva, come Bandiera Rossa.

In questa triste costellazione è stato messo d'autorità un tipografo autodidatta, Giulio Rivabene. Di lui non parla Giorgio Amendola nel suo fondamentale *Lettere a Milano*, che pure dedica spazio a spie e militanti corrotti. Rivabene è il segretario della federazione comunista di Roma dal 1923 al 1926: anni durissimi, che mettono a seria prova fedeltà ideale e resistenza, dopo la scissione del 1921 di Livorno, della fragile ma decisa brigata intellettuale-operaista degli scissionisti di Gramsci e Bordiga, contrari sia ai fascisti che, in eguale anzi più netta misura, ai massimalisti turatiani. Condannato a otto anni di carcere e a undici di confino, Rivabene riprende nel 1942 il suo incarico che tiene sino a tutto il giugno del 1944. All'improvviso, viene sottratto alla direzione attiva e posto in posizione più defilata.

La sua piena e sperimentata affidabilità viene utilizzata dal Centro romano e milanese del Partito comunista che, pur antagonisti fra loro, convergono su un punto importante, di merito e d'azione, che consiste nel contrastare l'autonomismo anti-Comitato unitario di Liberazione nazionale, mostrato dai socialisti del PSIUP, dal Partito d'Azione e dall'irriducibile formazione del Movimento comunista d'Italia. Il primo numero di «Bandiera Rossa» esce il 5 ottobre 1943, a Roma, stampato in una grotta naturale del Quadraro. Il 25 ottobre l'edizione milanese pubblica un editoriale dal titolo combattivo *Rivoluzione proletaria*: «Oggi che tutti i partiti dai liberali ai comunisti parlano di unità e di fronte nazionale contro i tedeschi e i fascisti, noi vogliamo dire subito chiaro e forte la nostra parola d'ordine: rivoluzione proletaria». Niente di più antagonista alla linea collaborativa del Centro romano e di quello milanese e torinese. Sono appunto le zone dove la sinistra extracomunista attacca, come fa il gruppo Stella Rossa, «la sconcia combutta del Partito comunista italiano con tutti i vari partiti politici borghesi» (novembre del 1943, sull'organo del «Partito comunista integrale», tutto diretto da operai con la sola eccezione di un singolare artigiano cappellaio, Temistocle Vaccarella).

18-GIU-2001 LUN 17:52 ID:STUDIO LEGALE FLAMMINI-CHIOCCI FAX:0639743333

Le bordate più allarmanti contro «Bandiera rossa» le spara Pietro Secchia, membro della Direzione nazionale del PCI, a lungo ritenuto, con qualche superficialità documentaria, leader di un'opposizione antitogliattiana di orientamento insurrezionale contro l'ordine costituzionale. Sul n. 6 del dicembre 1943 del giornale clandestino milanese «La nostra lotta», Secchia accomunava «Bandiera rossa» agli esecrati bordighiani che a Milano stampavano la rivista «Prometeo». E scriveva con terroristica intenzione: «Bandiera rossa è in realtà espressione del più trito e balordo massimalismo cui fanno eco "Prometeo" e "Stella rossa"». E dichiarava: «Bandiera rossa si accorge o no di fare il gioco di Hitler? Si tratta di senile incoscienza del decrepito massimalismo oppure la Gestapo nazista è già arrivata con la sua lunga mano a toccare qualcuno della redazione di Bandiera rossa?». Se non è arrivata, bisogna aiutarla a farlo. La procedura è quella del Comintern – da Reale a Napoli, a Secchia a Milano, a Cicalini a Roma – che se non arrivava a colpire, denunziava agli organi repressivi nazionalisti in Spagna, nazionalsocialisti in Europa, perché colpissero loro. Spietatamente e reciprocamente, come nell'affare del maresciallo Tuhačevskij, accusato dai servizi di Hitler, fucilato da quelli di Stalin.

Aggiungo un particolare su cui riflettere. Quando Secchia pubblicò nel 1954 la raccolta dei suoi scritti sulla Resistenza sotto il titolo *I comunisti e l'insurrezione* e nel 1971 *Il PCI e la guerra di liberazione* è sintomatico che l'autore cancellasse i tre passi dedicati a «Bandiera rossa». Lo stesso Paolo Spriano, storico delle Botteghe Oscure, fu costretto a registrare la sorprendente omissione.[5]

Per Secchia non si trattò di un ripensamento per avere tanto osato contro gli indocili esponenti di «Prometeo», e «Stella rossa» e l'irriducibile «Bandiera rossa» concorrenti anche sul piano delle azioni militari. Nel suo lucido racconto, Secchia non mente. Non cita più gli estremisti romani, perché il partito aveva adottato le contromisure del caso, tanto sollecite quanto esemplari, efficaci, definitive.

Il coerente Rivabene, fanatico cosciente nella sua devozione stalinista, venne incaricato di realizzare quello che Secchia aveva insinuato su «La nostra lotta» e Alicata-Amendola sull'«Unità» edizione romana: facilitare l'attività della polizia italiana, regolare o sussidiaria, nel reperire gli estremisti nemici del Terzo Reich che ostacolano le intenzioni egemoniche dei comunisti. Questo indirizzo, del resto non nuovo, venne realizzato con una serie di contatti dei confidenti comunisti con gli uomini che l'astuto Guido Leto, direttore dal 1938 della Divisione di polizia politica, aveva posto, nei luoghi del potere poliziesco, a contatto con il PCI. Erano Domenico Rotondano, ispettore alla Divisione affari riservati (appunto, diretta da Leto dal 1935, in sostituzione di Michelangelo Di Stefano) e altri sottufficiali della Squadra politica, che il regime mussoliniano aveva delegato, con qualche successo, alla specifica cattura di militanti, in particolare di due partiti definiti «permeabili», quello d'Azione e quello comunista. D'altra parte, la conclusione è che il partito comunista, proprio per i suoi infiltrati (o confidenti) dentro l'apparato polizie-

160

sco e spionistico, era in grado di orientare le scelte d'emergenza come quelle destinate alle Fosse Ardeatine. Spiato e perseguitato, il PCI spia a sua volta e collude, quando il compromesso è redditizio.

Il primo stadio della collusione fra opposti (come sono poliziotti e dirigenti comunisti quali Blasi e Rivabene) si realizza nella comune avversione contro i «badogliani». La direttiva togliattiana, di collaborazione con il maresciallo, non è ancora giunta e tantomeno accettata a Roma. Lo stesso CLN di Roma aveva inviato ai delegati dei Comitati di liberazione delle zone liberate, compresi quelli sardi, riuniti a Bari il 28-29 gennaio 1944, un messaggio perentorio: «il governo badogliano deve sparire», all'unisono con quanto chiedeva la residua macchina del ministero dell'Interno fascista e dei responsabili dell'OVRA. Latore fu Oreste Lizzadri (Longobardi), socialista.

Inoltre, «il leitmotiv dell'Unità edizione meridionale», come pudicamente scrive Spriano nella sua *Storia del Partito comunista italiano*[8] (altro che leitmotiv, si trattava di un vero e proprio martellamento operativo), fu «l'attacco ai trockisti come spie e provocatori» e perciò della fine riservata in URSS alle spie e ai provocatori. Anzi, nel numero 2 dell'«Unità», l'arrivo in Italia di Andrej Junarevič Vyšinskij, già spietato procuratore generale delle purghe staliniane degli anni Trenta a Mosca, poi membro della Commissione alleata di controllo assieme a francesi, inglesi e nordamericani, fu salutato con l'allusivo ricordo della fermezza con cui «egli colpì i traditori trockisti». Nel numero 7 del gennaio 1944 la direttiva fu ancora più esplicita: «Si invitano i compagni a smascherare e colpire gli agenti trockisti nel nostro partito, nei sindacati, ovunque essi si annidano»: cioè, anche nel carcere di Regina Coeli.

Il direttore del carcere Donato Carretta e il segretario Rivabene scelgono oculatamente, tenendo nel giusto conto la direttiva di partito, i peggiori da «colpire». Le altre vittime vengono designate da altri lugubri personaggi: i capigruppo, fiduciari diretti, collaboratori, subconfidenti e agenti dell'OVRA, che a Roma pullulano, ciascuno con la sua fetta di conoscenze e vendette. Un verminaio d'odio sociale e politico si agita convulsamente nel corso della compilazione delle liste. Le fucilazioni corrono sul binario della morte procurata da vecchie conoscenze, contrasti, errori sui quali domina la scrematura politica antitrockista, falce mostruosa della morte.

Coloro che più degli altri avrebbero avuto l'obbligo della trasparenza e l'interesse a chiarire fatti, circostanze, nomi e qualifiche, non sul tema generale (l'attentato) ma su quello specifico della compilazione delle liste e della natura maggioritaria, in esse, di oppositori e dissenzienti nei confronti del PCI, sono stati elusivi, sbrigativi, reticenti. Il partito comunista non ha fornito sinora tutte le carte che possano chiarire il circoscritto ma fondamentale argomento di cui parlo: il circuito malsano di informatori, gestori, operatori dell'infausto reperimento dei fucilandi. L'occasione avrebbe potuto essere colta in un'occasione solenne e corposa: la pubblicazione della lista approntata dalla Commissione per l'individuazione dei confidenti dell'OVRA. Novecento furono i primi nominativi resi noti in versione incompleta il 2 luglio

1946. L'avvenimento coincise con la crisi governativa del primo gabinetto De Gasperi, che si concluse con un reincarico il successivo 13 luglio.

Il materiale dell'OVRA, con le sue complesse ramificazioni e la qualifica con relativa data d'inizio delle prestazioni spionistiche, avrebbe potuto costituire la pezza d'appoggio per esentare i numerosi confidenti reclutati nelle file del «permeabile» Partito comunista italiano dall'accusa infamante di avere in qualche modo, diretto o indiretto, collaborato nelle tragiche giornate immediatamente successive all'esplosione di via Rasella. Un'inopportuna prudenza ha trattenuto l'apparato comunista dall'intervenire nel rovo di nomi e cognomi e loro attività delatorie. Non solo.

Con decreto dell'11 luglio 1946, registrato alla Corte dei Conti il successivo 3 agosto, il presidente De Gasperi istituì la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'OVRA, composta dal presidente di sezione della Cassazione, Tommaso Caraldi, dal consigliere di Stato Ferdinando Polistena e dal presidente di sezione della Corte d'Appello di Roma, Angelo Sciaudone. Quale succosa congiuntura per chiarire accuse, accusati, accusatori ed episodi contestati.

Il PCI non è mai risultato interessato a mettere gli occhi su questo carteggio presumibilmente ricco e ramificato. Anche perché ai ricorsi risultano accluse le relazioni della polizia politica fascista nel periodo dell'immediato dopoguerra: perciò, anche per l'episodio di via Rasella. Ebbene, gli incartamenti della Commissione non sono disponibili: ufficialmente il ministero dell'Interno li definisce «fuori consultazione». L'Archivio centrale dello Stato di Roma custodisce le cosiddette «carte Sciaudone» (dal nome del magistrato che se ne occupò) con anacronistica riservatezza, o con calcolata convenienza.

Via Rasella continua così a costituire uno dei principali grumi di sangue rappreso tra le pagine della recente storia d'Italia. Il 14 giugno 1999, intanto, si è verificato un fatto giudiziario di rara e insolita importanza. È stata pubblicata la sentenza con la quale il giudice unico dottor Domenico Bonaretti della I sezione civile del Tribunale di Milano ha rigettato la domanda di uno degli attori di via Rasella. Egli aveva chiesto che un giornalista e il direttore de «Il Giornale» venissero condannati al risarcimento di cinque miliardi di lire per avere espresso severi giudizi sull'operazione di via Rasella e «per avere messo sullo stesso piano i criminali nazisti e i partigiani». Il giudice unico, argomentando che deve essere garantita «la libertà costituzionale e la liceità delle manifestazioni di opinioni anche dure, ideologiche, storiche, politiche, morali, civili, sociali», ha mandato assolti i giornalisti convenuti de «Il Giornale» e ha condannato l'attore al pagamento rispettivamente di Lire 17.500.000 e 17.363.000 ciascuno.

Via Rasella è, dunque, «un atto di guerra» del quale è lecito dubitare. Ho fornito con questo testo le indicazioni di filoni d'inchiesta e di certezze maturate. Com'è nella natura della guerra, via Rasella contiene risvolti torbidi e inquietanti. La strada della sua verità risulta ancora ostruita.

162

no intorno a un giornaletto, "Bandiera rossa", capace di radunare a sostegno dei propri progetti tutti quelli che scalpitano contro la politica di unità nazionale voluta dal Pci. Sarà per caso ma due militanti di "Bandiera rossa" si trovano a via Rasella all'ora fatidica in cui è stato programmato il gran botto. Sono stati chiamati da alcuni compagni del Pci per un abboccamento clandestino. Alle 15 e 52 del 23 marzo '44, trentatré riservisti altoatesini del battaglione Bozen, passano per via Rasella. Saranno tutti fatti a pezzi, sia gli uomini di "Bandiera rossa" (i comunisti che li hanno invitati all'appuntamento non si sono fatti vedere) che quelli in camicia nera. Dopo ci sarà la rappresaglia tedesca delle Fosse Ardeatine. «La rappresaglia era tragicamente prevista», osserva Caprara, citando Giorgio Amendola che si assunse la responsabilità di aver ideato l'attentato.

E NON SOLO SI PREVEDEVA LA RAPPRESAGLIA, insinua Caprara, ma ai comunisti erano anche noti i nomi dei compagni che in quel momento si trovavano in carcere a Regina Coeli e che avrebbero avuto il destino di divenire oggetto di rappresaglia. «L'apparato comunista era in quei giorni puntualmente informato della situazione del carcere di Regina Coeli, su quanti e quali arrestati entravano e uscivano dalle celle politiche per essere fucilati, come avvenne il 7 marzo per i partigiani Labò, Rattoppatore e Gentile, gli ultimi comunisti a cadere prima di via Rasella...».

Tra i fucilati dai nazisti ci sono 75 ebrei, 52 azionisti e, guarda caso, 68 militanti di "Bandiera rossa", accusata dalla stampa comunista di fare il «gioco di Hitler». Le liste delle Fosse Ardeatine non furono compilate per caso: i dirigenti comunisti poterono vagliarle utilizzando i loro rapporti con il personale carcerario, non solo alcuni medici erano simpatizzanti comunisti ma anche Donato Carretta, direttore di Regina Coeli, che «sceglie oculatamente tenendo nel giusto conto le direttive di partito...».

Ma questa è solo una storia "dimenticata" tra le tante. Adesso le responsabilità nell'arresto di Gramsci e tante altre vicende di ordinaria persecuzione stanno venendo lentamente alla luce. La rivoluzionaria Teresa Noce disse una volta: «Anche i tedeschi si preoccupano dei compagni scomparsi. Togliatti mai». Non sapeva quanto fosse vero. ■

POLEMICHE / SUL "NOVECENTO" DI CALVESI

È arte ammucchiata

Una mostra che sembra un libro. Fatto male

di Germano Celant

PER SOTTOLINEARE LA QUALITÀ DI "NOvecento, Arte e Storia", Maurizio Calvesi, nell'intervento pubblicato sul numero scorso, cita solo le recensioni favorevoli, non le critiche, della stampa nazionale e locale, senza una riga di attenzione europea o americana. È normale, ma rivelatorio del mancato contributo internazionale. La metodologia operativa e selettiva, decisamente veloce e acritica, come se non si fosse scelto, ma trovato quello che era disponibile, è il punto debole della mostra di Calvesi e Ginsborg che ufficialmente la firmano insieme, anche se Calvesi ne fa un problema personale, confermando l'assoluta assenza di dialogo tra i curatori e la chiara schizofrenia dei soggetti arte e storia. Certamente Ginsborg immette contenuti interessanti, tra cui il ruolo del femminile nella Storia d'Italia, totalmente rimosso nella sezione artistica. Doveva fare solo la cronologia delle date, come un insegnante delle medie? Evidentemente Calvesi non è abituato a lavorare curatorialmente, rispettando il team di esperti, un'attitudine assolutista che si legge.

Riguardo all'ipotesi di criticare la mostra sulla base degli assenti, non entro nel gioco al massacro, perché ognuno fa i tagli e le ammucchiate che vuole. Per entrare nella qualità della mostra e nel suo ricorso a materiale trovato, sottolineo che il 20 per cento proviene da Musei, mentre l'ottanta proviene da privati, gallerie ed artisti, quando sfortunatamente i maggiori esempi di arte italiana moderna e contemporanea sono in musei nazionali e internazionali. Di conseguenza la qualità delle scelte è scarsa, mancano i capolavori che danno valore al nostro Novecento e emergono i contributi di seconda mano e di date insignificanti, che arrivano alle ricostruzioni o alle edizioni tarde! Che uno storico serio, di cui rispetto i contributi teorici, ma non le mostre, affermi «che importanza ha la data?» mi rende esterrefatto. È una domanda che da Calvesi studioso di Caravaggio e di Polifilo, del futurismo e della metafisica, non avrei voluto sentire. Per la parte contemporanea siamo al caos. Troppi nomi ed eccesso di opere in un'architettura che non riesce a tenere la logica del linguaggio attuale, tanto che si è sforato nei Mercati di Traiano per accumulo del materiale, con effetti disastrosi. Bisogna capire che dal dopoguerra ad oggi l'arte ha cambiato il modo di far percepire lo spazio e l'ambiente, ha fatto dell'installazione una comunicazione estetica.

Non si può ammucchiare senza respiro un'opera sull'altra selezionando testimonianze in cui la data non è importante o la qualità è ridotta o secondaria. Qui Calvesi non risponde, perché ha praticato raramente la cura e il linguaggio delle esposizioni, per non cui comprende i miei appunti negativi. È un difetto che colpisce moltissima critica d'arte italiana, abituata alla scrittura e all'assunto teorico, ma non alla pratica della comunicazione espositiva e museale, tanto che nessuno parla mai di ciò che vede in mostra, ma di quanto legge. È qui che la storia dell'arte italiana ha fallito, per lustri, nel creare una realtà concreta, quella delle raccolte istituzionali del contemporaneo dove l'opera fosse presente, non parlata. Di fatto la mostra "Novecento, Arte e Storia", è il tipico risultato di una visione idealista, di vecchio stile, condotta sulla selezione dei nomi di artisti, non sui loro veri apporti storici. Qui lo storico usa l'arte e gli artisti per illustrare le sue idee, come se fossero una riproduzione su una pagina del libro, mentre la logica dell'opera nello spazio e nell'ambiente, nella relazione al contesto, ai tempi e ai linguaggi, è oggi un importante contributo critico. Su questo la posizione di Calvesi rimane datata, per questo non capisce. ■

Fortunato Depero, "Complesso plastico motorumoristico", (vernice) dal 1927

VECCHI E GIOVANI. *Massimo D'Alema porta il saluto dei pionieri al IX Congresso del Pci. Si riconoscono Longo, Togliatti, Amendola e Pajetta. A destra: una manifestazione degli anni '70*

lingueriana del "compromesso storico". Ebbene, il Pci chiede a Mosca di poter inviare 19 suoi quadri per corsi di addestramento speciale, e in particolare 6 uomini al corso di addestramento delle radiocomunicazioni, 2 istruttori per l'addestramento di radiotelegrafisti, 2 uomini al corso di tecnica del travestimento... La direzione del Pci chiedeva inoltre di approntare 500 passaporti italiani in bianco... una scorta di 50 passaporti e carte d'identità francesi e svizzere, parrucche e materiali di travestimento», così Bertelli descrive le singolari richieste, negli anni di piombo, dei compagni italiani al Partito comunista sovietico.

UN RAPPORTO, QUELLO CON LA CULla del comunismo mondiale, che, contrariamente a tutta la vulgata storiografica sulla "via italiana" al socialismo, sulla originalità ideologica e sulla autonomia dei nipotini di Gramsci, è stato invece strettissimo, intessuto di misteri, intrighi, vendette, lotte per il potere. I metodi degli italiani, in particolare del Migliore, per sbarazzarsi dei propri oppositori, hanno a modello l'Unione Sovietica, paese "fratello". La lotta contro "il male che cova e alligna dentro", contro i nemici "interni", contro i compagni che dirazzano è uno dei leit motiv, il cuore pulsante nella storia del Pci. Cercare di sconfiggere i "traditori" è qualcosa che non si dimentica mai, nemmeno in momenti cruciali, come durante i mesi della guerra di Liberazione, in cui sembrerebbe impensabile non concentrare tutte le proprie forze contro il nemico esterno, il fascismo. Caprara tenta un'operazione ardita: utilizzando i ricordi di chi ha vissuto dal '44 al '52 nelle segrete stanze di Botteghe Oscure ripercorre una delle vicende più oscure della storia italiana: l'attentato di via Rasella. Lo storico e testimone vede in questo episodio qualcosa che ha dell'incredibile: un'estrema propaggine di quella lotta ai «traditori trotzkisti che vanno estirpati senza esitazione», come scriveva sull'"Unità" Mario Alicata. A estirpare la mala erba provvederà un complesso di circostanze. Alicata ce l'ha in particolar modo con i "traditori", gli eretici, che hanno ripreso fiato con la caduta del fascismo, nel '43-44. I dissenzienti, infatti, si riunisco- ➤

Non le resta che il Gulag

RAPPORTO SULLA "VOCE", COVO DI TROTZKISTI. PERSEGUITATI

Pugnalate, spiate, menzogne. Anche l'ideazione di un nuovo giornale, "La voce degli italiani", edito a Parigi nel '38 dal centro estero del Pci, nasconde dei retroscena e l'impellente necessità di far fuori tutti quelli che sono considerati avversari politici. Molto adottato il metodo della diffamazione: nel libro di cui si parla in queste pagine, Sergio Bertelli pubblica il rapporto di Giuseppe Berti (steso in due versioni, in italiano per Togliatti, e in francese per il segretario generale del Comintern, Gheorghi Dimitrov). Lo zelante funzionario di partito dovrebbe organizzare il lavoro in vista dell'imminente uscita de "La voce". Ma in realtà è una specie di killer e ha lo scopo di far piazza pulita di tutti quelli che vengono etichettati come eretici. Così Berti nella sua relazione getta fango sugli impiegati e sul personale che ha trovato in redazione «Con gente simile era impossibile lavorare. Vi erano dei tipi sospetti, dei membri di partito sui quali gravavano sospetti di trotzkismo". Uno dei "tipi sospetti" contro cui Berti si scaglia è l'amico Emilio Sereni, che si occupa dell'organizzazione degli intellettuali ma è in odore di scomunica per via del sionismo del fratello Enzo (definito un "trotzkista arrabbiato") e a causa del suo legame con Xenia Silberberg, rea di essere figlia del socialista rivoluzionario Leo e nipote del terrorista Boris Sanvinkov, tutte parentele non apprezzate dagli stalinisti. «La donna di Sereni», scrive Berti «al momento dirige il lavoro dell'emigrazione femminile, dirige il giornale delle donne ed è membro del partito. A mio parere è stato un grave sbaglio averle dato la tessera... Ma le misure che vanno adottate sono di sollevarla dalla direzione del lavoro femminile, dalla direzione del giornale delle donne, e, se possibile, ritirarle la tessera di Partito. Ultima misura da prendere in futuro sarà quella di toglierle anche i compiti di traduzione e di stenografia degli articoli». E poi? Non restava che il gulag...

M.S.

164

Storia segreta di un progetto editoriale

CHI L'HA CURATO, PERCHÈ ESCE PROPRIO ORA, TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE SU QUESTO LIBRO

Arriva il libro nero all'italiana. Sulle orme del "Libro nero del comunismo", opera collettiva a cura di Stephane Courtois, che in Italia era stato pubblicato nel 1998 da Mondadori, adesso esce, ancora dalla stessa casa editrice, un nuovo volumone (seicento pagine) della stessa serie sulle pagine buie del comunismo. Ma stavolta si tratta della storia del partito comunista italiano. "Pci: la storia dimenticata" curato da Sergio Bertelli e Francesco Bigazzi sarà in libreria il 13 marzo. E susciterà uno scalpore simile a quello provocato dal precedente dossier sugli eccidi compiuti dal totalitarismo rosso. Il bestseller francese, da noi non era ancora edito che già divampava la polemica. Bertelli, docente di storia all'università di Firenze dalle colonne della rivista del Polo "IdeAzione" si scagliava contro i detrattori del libro che Silvio Berlusconi regalava ai congressi di Forza Italia. Adesso lo stesso Bertelli, con il giornalista e sovietologo Bigazzi, tenta un'avventura analoga e ha arruolato un folto gruppo di studiosi, tra cui Jeroslav Leontiev, Ileana Florescu, Renato Risaliti, Elena Dundovich, Paolo Pisanò, Massimo Caprara, Giuseppe Parlato, e molti altri, per affrontare i nodi bui della storia del Pci. Questa rassegna si occupa delle foibe e del caso Silone, della solitudine di Antonio Gramsci, dell'oro di Mosca nelle tasche del Pci, del tesoro di Dongo, delle persecuzioni dei trotzkisti, dell'annientamento del partito comunista polacco, dell'attentato di Via Rasella. Nel saggio di Parlato, autore di uno studio su "La sinistra fascista" si evidenziano, per esempio, simpatie e legami sotterranei tra fascisti e comunisti. La ricerca descrive in maniera minuziosa la strategia di Togliatti che, attraverso i suoi più fidati luogotenenti, come Pajetta o Pecchioli, i "fratelli" nerovestiti se li andava a cercare uno a uno, di persona nei luoghi di lavoro, nel sindacato, nei posti di ritrovo per convincerli ad aderire al partito comunista. Molti accettavano convinti che non si sarebbero trovati tanto male. Il cambio di casacca, secondo Parlato non era poi così radicale.

conosce in quanto segretario di Togliatti per circa vent'anni, uscirà, insieme ad altri saggi, coordinati da Sergio Bertelli e Francesco Bigazzi, in "Pci. La storia dimenticata" (in libreria a giorni edito da Mondadori).

ARRIVA COSÌ IL LIBRO nero del comunismo italiano, una vera bomba editoriale. Che non farà discutere solo per i ricchi e aggressivi interventi di Giuseppe Parlato, Jeroslav Leontiev e Ileana Florescu e per la polemica introduzione di Bertelli che mena botte da orbi ai comunisti di ieri ma anche alla sinistra di oggi, accusata di tener troppi scheletri negli armadi. Questa "storia dimenticata", infatti, esce in un momento cruciale, può apparire proprio una storia "riesumata" ad arte. E compare proprio ora, in prossimità delle elezioni. E per di più per i tipi della casa editrice di Silvio Berlusconi.

Il libro nero, come scrive Bertelli, si avvale di numerosi documenti inediti, in parte provenienti dagli archivi sovietici. I crimini compiuti all'insegna della falce e martello sono una lunga serie: dal "caso" Gramsci, ancor oggi carico di ambiguità, all'espulsione di Ignazio Silone, ai prigionieri di guerra in Urss, ai finanziamenti di Mosca, all'affaire Moro. E al centro di tutti gli excursus storici si delinea, in un complicato quadro pieno di dettagli e di rivelazioni, la lunga mano dell'Unione Sovietica, ovvero la totale, strettissima dipendenza dei comunisti italiani dall' Urss.

Una dipendenza che si nutre di vischiosi legami che resistono persino negli anni Settanta, quando il partito si rinnova e scompare il vecchio gruppo dirigente: «Siamo nel pieno dell'offensiva ber- ➤

POLEMISTA. *Massimo Caprara. A destra: Togliatti a Varsavia di ritorno da Mosca in una cerimonia in suo onore*

165

ROSSO

Sta per uscire: "Pci. La storia dimenticata". Firmata Mondadori. Vi raccontiamo il capitolo più controverso. Su Togliatti e su via Rasella. Scritto da uno che queste cose le conosce bene

Sotto: Enrico Berlinguer. A sinistra dall'alto: Luigi Longo, Alessandro Natta e Achille Occhetto

SEGRETI E BUGIE. Palmiro Togliatti. Sopra: Antonio Gramsci

166

CULTURA

ANTEPRIMA / IL LIBRO NERO SUL PCI

Profondo

di Mirella Sarti

AVEVA DELLE MANI GRANDI, ROBUSTE E NODOSE. SAPEVA FARE CANCELLI, LUMI, TAVOLI, SEDIE DALLE STRANE FORME, TUTTO IN FERRO BATTUTO. ERA UN VERO ARTIGIANO, QUASI UN ARTISTA NEL SUO CAMPO, IL COMPAGNO SANTE GALIUSSI. Un tipo di poche parole. Nato a Udine nel 1901, come nome in codice aveva Martino. Il partito veniva al primo posto nella sua vita. Lui è alle dipendenze del compagno Giuseppe Berti, presso il centro estero a Parigi del Partito comunista italiano. Sono gli anni in cui la polizia fascista sta decimando il gruppo dirigente, e proprio a Martino vengono affidate le missioni più rischiose. È uno speciale 007 che salva la vita ad amici e compagni. Nel '38 gli viene affidata una missione delicata. Organizzare la fuga dall'Italia di tre personalità di primo piano: Umberto Terracini, Pietro Secchia e Mauro Scoccimarro. Ma il destino di Sante è segnato. Per via di una spiata viene beccato e finisce dietro le sbarre. Senza più riavere la libertà, muore il 3 febbraio del '43.

Chi è stato a sollecitare l'intervento della polizia fascista? Sulla prigionia e sull'orribile fine di Sante si allunga l'ombra di occulte manovre. Ma non vengono dagli uomini con il gagliardetto. Il nemico è vicino. A indirizzare la strategia della delazione è qualcuno molto importante, che vuole bloccare il salvataggio dei suoi oppositori politici. La figlia Anita nutre sospetti. I conti non tornano. Alla fine lo stesso Berti ammetterà la responsabilità della sua organizzazione. Del Migliore, Palmiro Togliatti, desiderosi di far fuori Terracini, gli [illegible] in quel momento non concedono le [illegible] di Stalin.

È, questa di Sante, una delle dimenticate storie di vittime dello stalinismo italiano che Massimo Caprara racconta in un lungo saggio in cui ricostruisce momenti sconosciuti, delle persecuzioni subite dai trotzkisti e i dissidenti nel Pci. La ricerca di Caprara, che [illegible] Pci ben la ➤

OPPOSIZIONE [illegible]ORALE. *Silvio [illegible] dalla [illegible] perché il libro comunismo [illegible] a due mesi dal voto, sia un'opposizione [illegible] programmi [illegible] da terra.*

Archivio storico del Senato della Repubblica

DOTT. MARCO BOTTAZZI
MEDICO CHIRURGO
CONSULENZA MEDICO - LEGALE NAZIONALE INCA
00198 ROMA - VIA PAISIELLO, 43
TEL. 855631

LI, 18/04/2001

00199 ROMA - VIA TIGRÈ, 36
TEL. 86217401

Certifico che il Signor Rosario Bentivegna nato a Roma il 22.06.1922 ed ivi residente in Piazza Adriana 5, da me visitato in data odierna risulta affetto da "sindrome influenzale con interessamento gastro-intestinale con febbricola elevata insorta da alcuni giorni".

Per tale patologia il paziente necessita di almeno giorni 3 (Tre) di riposo e cure S.C.

Si rilascia - salvo lettere per gli usi di legge

Marco Bottazzi

168

Prof. Dr. ROSARIO BENTIVEGNA
L. D. in Medicina del lavoro
Roma - 00193 - Piazza Adriana, n. 5 – tel & fax 06 6875067

Roma, li 18 Aprile 2001

Ill. Sig.
Avv. Gianfranco Maris
MILANO

Fax 02 6555152

Caro Maris,

Ti accludo il certificato medico sulle mie condizioni di salute.

Ti pregherei di valutare però circa l'opportunità che io sia presente il 20 p.v. a Monza (sto già meglio, anche se ho avuto una brutta botta, e dopodomani penso di poter essere in grado di muovermi), anche in considerazione del fatto che i compagni di Sesto S. Giovanni mi costringono, sia pure con molto insistente affetto, ad essere presente sabato sera alla loro manifestazione sulla Resistenza.

Certo, per la mia salute sarebbe più giusto che io restassi a casa fino alla mattina di sabato, ma non vorrei che una mia presenza sabato a Sesto S. Giovanni, ove rilevata dai magistrati, possa crearci delle difficoltà.

Lascio a te ogni decisione nel merito, e ti ringrazio.

Un cordiale abbraccio

Tu

Rosario

Due pagine compresa questa

158

N 1027/98 R.G. notizie di reato/Mod.21

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il TRIBUNALE di MONZA

RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO

- artt. 416, 417 c.p.p., 130 D.Lv. 271/89 -

TRIBUNALE MONZA
UFFICIO G. I. P.
DEPOSITO OGGI
28 SET 1999
IL.....

Al Giudice per l'udienza preliminare
presso il Tribunale di MONZA

Il Pubblico Ministero
Visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe nei confronti di:

Feltri Vittorio n.Bergamo 25/6/43 elett.domiciliato c/o lo studio dell'avv.Guido Viola,via della Guastalla n.1 Milano

Chiocci Francobaldo n.Gubbio 27/1/31 elett.domiciliato c/o lo studio dell'avv.Guido Viola,via della Guastalla n.1 Milano

Santacroce Antonio n.Napoli 1/9/40 elett.domiciliato c/o lo studio dell'avv.Iezzi Antonio,via Stoppani n.10 Roma

Randazzo Luciano n. Fiuggi 23/9/52 elett.domiciliato c/o lo studio dell'avv.Sinagra Augusto,via Gorizia n.14 Roma

IMPUTATI (vedi fogli allegati)

Identificate le persone offese in:
Bentivegna Rosario elett.domiciliato c/o lo studio dell'avv.Luberti Franco,via Flaminia n.354 Roma

Evidenziata l'acquisizione delle seguenti fonti di prova:
Indagini P.G. ,pubblicazione articolo sul quotidiano Il Giornale

Visti gli artt. 416, 417 c.p.p.

IL SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Antonio Leonardo TANGA

TRIBUNALE DI MONZA

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
AVVISO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA PRELIMINARE (ART.419 cpp)

R.G. NR n° 1027/98
R.G. GIP Anelli n° 1099/99

L'ausiliario sottoscritto, in relazione al procedimento sopra indicato nei confronti de_ seguent_ imputat_ per reat_ di cui a_ artt. diffamazione a mezzo stampa

AVVISA

L' IMPUTATO : 1) FELTRI Vittorio, nato a Bergamo il 25.6.43;
2) CHIOCCI Francobaldo, nato a Gubbio il 27.1.31, entrambi elett. dom.ti c/o lo studio dell'avv.to Guido VIOLA in Milano via della Guastalla, 1;
3) SANTACROCE Antonio, nato a Napoli il 1.9.40, elett. dom.to c/o lo studio del difensore avv. IEZZI Antonio in Roma via Stoppani, 10;
4) RANDAZZO Luciano, nato a Fiuggi il 23.9.52, elett. dom.to c/o lo studio dei difensore avv. Augusto SINAGRA in Roma via Gorizia, 14;
IL DIFENSORE : Guido VIOLA di Milano via della Guastalla, 1, di fid. per il 1° e 2°;
Antonio IEZZI di Roma via Stoppani, 10, di fid. per il 3°;
Augusto SINAGRA di Roma via Gorizia, 14, di fid. per il 4°;
IL PUBBLICO MINISTERO RICHIEDENTE : A. TANGA
LA PERSONA OFFESA: BENTIVEGNA Rosario, elett. dom.to c/o lo studio dell'avv.to Luberti Franco in Roma via Flaminia, 354;
che con decreto in data 30.9.99 il gip dott.ssa Franca ANELLI ha fissato
L'UDIENZA PRELIMINARE per il giorno 15.11.1999 alle ore 9.30 nel Tribunale di Monza, in Monza piazza Garibaldi,10, nella stanza del giudice al piano 1°,
in relazione alla richiesta di rinvio a giudizio depositata dal pubblico ministero in data 28.9.99 che si notifica all'imputato e alla persona offesa contestualmente al presente avviso. Avverte l'imputato che ove difeso d'ufficio ha facoltà di nominare in qualunque momento un difensore di fiducia, che ha l'obbligo di retribuire il difensore nominato d'ufficio , qualora non ottenga l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, previa richiesta secondo le forme disciplinate dalla legge n° 217 del 1990. Invita l'imputato, nel caso in cui non l'abbia già fatto, a dichiarare o eleggere domicilio per le notificazioni relative al presente procedimento con dichiarazione rilasciata presso la cancelleria di quest'ufficio, o della Pretura del luogo in cui l'interessato si trovi, ovvero con telegramma o lettera raccomandata, con sottoscrizione autenticata da un notaio, da persona autorizzata, o dal difensore, con avvertenza che, in caso di mancata comunicazione di ogni mutamento del domicilio eletto o dichiarato, di mancanza, di insufficienza o di inidoneità della dichiarazione, tutte le notificazioni saranno eseguite nel luogo in cui quest'atto verrà notificato. Avverte il difensore della facoltà di prendere visione degli atti e delle cose trasmesse dal pubblico ministero, di presentare memorie e produrre documenti. Invita il pubblico ministero a trasmettere a questo ufficio la documentazione relativa alle indagini espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio. Avverte la persona offesa dal reato che il presente avviso non comporta alcun obbligo di comparire in udienza, ma è previsto solo per consentire l'eventuale esercizio di diritti e facoltà consentiti dalla legge (presentare memorie; nominare un difensore; costituirsi parte civile, se danneggiata).
MONZA, lì 30 settembre 1999

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Maddalena Sbarra

171

Prof. Dr. ROSARIO BENTIVEGNA
L. D. in Medicina del lavoro
Roma - 00193 - Piazza Adriana, n. 5 – tel & fax 06 6875067

Roma, li 20 ottobre 1999

Ill. Sig.
Avv, Gianfranco Maris
MILANO

Fax 02 6555152

6 pagine compresa questa

Caro Maris,

ti accludo copia di avviso di fissazione dell'udienza preliminare per un procedimento che ho in penale contro il solito Feltri & C., con l'assistenza di Luberti.

Mentre ti pregherei di prenderti carico anche di questa vertenza, che è più o meno identica a quella che abbiamo in civile, ove tu fossi disponibile potrei venirti a trovare a Milano per portarti gli atti di causa e parlarne direttamente con te.

La vertenza attuale è stralciata da una mia denuncia con la quale investivo diverse persone oltre Il Giornale e quelle stralciate per il Tribunale di Monza, e in particolare i quotidiani Il Tempo e Il Giornale di Ostia, per i quali la vertenza si sta svolgendo qui a Roma.

Luberti ti informerà a sua volta dettagliatamente dei problemi che abbiamo incontrato presso il Gip di Roma per cavilli di tipo procedurale, ritenuti inattendibili sia dal P.M. che dalla Procura Generale, e che, secondo Luberti, sono in corso di risoluzione.

In attesa di un tuo riscontro ti prego di voler gradire, con i miei ringraziamenti, i miei più cordiali saluti

Rosario B.

172

Prof. Dr. ROSARIO BENTIVEGNA
L. D. in Medicina del lavoro
Roma - 00193 - Piazza Adriana, n. 5 – tel & fax 06 6875067

Roma, li..... 22 ottobre 1999

Studio Legale Maris
MILANO

Fax 02 6555152

3 pagine compresa questa

Alla cortese attenzione della Signora Antonella

Gentile Signora,

Le trasmetto le prime due pagine dell'atto del tribunale di Monza.

Se la trasmissione è incompleta o non buona può telefonarmi in casa, al n. 06 6875067

Grazie e cordiali saluti

STUDIO LEGALE MARIS

20121 MILANO - VIA DEI GIARDINI, 10 - TEL . 6555056 - TLX 320394 - FAX 6555152

AVV. GIANFRANCO MARIS

AVV. FLORIANA MARIS

AVV. GIANLUCA MARIS

Milano, 26 ottobre 1999

Egregio Professor
Dott. ROSARIO BENTIVEGNA
Piazza Adriana, 5
00193 ROMA

via fax n. 06/68.75.067

Caro Bentivegna,

ho ricevuto il Tuo fax del 20 ottobre 1999 ed ho preso atto che il 15 novembre prossimo avrà luogo l'udienza preliminare avanti il G.U.P. di Monza, dottoressa Franca Anelli nel processo a carico di Feltri, Chiocci, Santacroce e Randazzo.

Per la costituzione di parte civile è indispensabile una procura notarile, che potresTi fare, in via disgiuntiva, con firma autenticata da notaio, a favore mio, dell'avv. Luberti e dell'avv. Galbusera, mio collaboratore e sostituto di udienza in caso di necessità.

Ti allego l'abbozzo dell'atto che devi sottoscrivere davanti a notaio e portarmi, se Ti è possibile, in uno dei seguenti giorni:
4 novembre
5 novembre e
11 novembre. 15

Fammi sapere in quale ore puoi essere a Milano.

Per me sta bene per il 4 e per il 5 sia il mattino che il pomeriggio, mentre, per l'11 novembre, sono libero soltanto nel pomeriggio.

Attendo Tue notizie.

Cordialmente.

Avv. Gianfranco Maris

All.: c.s.

179

Fax

STUDIO LEGALE MARIS

Destinatario:
Alla c.a.: Dott. Rosario BENTIVEGNA
Telefono:
Fax: 06/6875067

Mittente: Avv. GIANFRANCO MARIS
Studio:
Studio Legale Maris
via dei Giardini, 10
20121 - Milano
Telefono: 02/6555056
Fax: 02/6555152

Data: 26 ottobre 1999
N° di pagine inclusa la presente: 7 (sette)

In caso di ricezione imperfetta si prega di telefonare, facendo riferimento a Antonello

161

CHIEDE

L'emissione del decreto che dispone il giudizio nei confronti degli imputati per i reati sopraindicati.

MANDA

alla Segreteria per gli adempimenti di competenza ed in particolare per la trasmissione, unitamente alla presente richiesta, del fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti eventualmente compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari.

Monza, li' 4/9/98

IL SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Antonio Leonardo TANGA

Depositata nella Cancelleria del Giudice per l'udienza preliminare di Monza in data

L'AUSILIARIO

STUDIO LEGALE MARIS

20121 MILANO - VIA DEI GIARDINI, 10 - TEL. 6555056 - TLX 320394 - FAX 6555152

AVV. GIANFRANCO MARIS

AVV. FLORIANA MARIS

AVV. GIANLUCA MARIS

Milano, 16 novembre 1999

Egregio Sen. avv.
FRANCO LUBERTI
VIA FLAMINIA, 354
00196 ROMA

Fax 06/3233648

Egregio Professor
Dott. ROSARIO BENTIVEGNA
Piazza Adriana, 5
ROMA

Fax n. 06/6875067

Procedimento 1027/98 R.G.N.R. e 1099/99 R.G.G.I.P.
Imputati FELTRI – CHIOCCI – SANTA CROCE – RANDAZZO
Articoli Il Giornale 10 maggio 1996 e 14 maggio 1996
G.I.P. Tribunale Monza Udienza del 15 novembre 1999

Cari amici,

i giornalisti erano assistiti da avvocato di fiducia, sostituto dell'avv. Guido Viola, che sempre difende il quotidiano Il Giornale e che ha assistito d'ufficio anche gli imputati non giornalisti.

Controparte ha eccepito l'improcedibilità del procedimento perché la querela è stata depositata da persona priva di esplicito mandato per il deposito e per il sostanziale difetto, nella querela medesima, di una puntuale richiesta di punizione nei confronti degli imputati, in quanto la querela si risolverebbe, a Loro dire, in una narrativa delle vicende, per concludere con una generica lagnanza, la quale non ha messo a fuoco nessuna specifica condotta diffamatoria, limitandosi a rilevare che "le iniziative (degli imputati) non si sono conformate ai principi della verità storica e giudiziaria e non hanno perseguito alcun interesse pubblico, si iscrivono nel novero di azioni di turno e ricorrenti di propaganda calunniosa o diffamatoria".

Per superare queste eccezioni, alle quali il P.M. prestava orecchio attento e consenziente, mi è stata d'aiuto la giurisprudenza della Corte d'Appello di Milano ed il buon senso (anche sotto il profilo dell'opportunità) del G.I.P..

147

Una seconda eccezione è stata sollevata, molto più preoccupante, sulla base della produzione, da parte dei difensori e degli imputati, della sentenza di primo grado del Tribunale di Milano (14 giugno 1999), che ha rigettato le domande di Rosario Bentivegna contro Francobaldo Chiocci e la società Europea di edizioni.

Controparte ha sostenuto che l'azione civile non poteva essere promossa in sede panale perché nella sentenza di cui sopra erano compresi anche i due articoli oggetto dell'azione penale di cui si stava trattando, per cui, avendo già svolto azione civile e autonoma in sede civile, non poteva più essere tale azione reiterata in sede penale.

Purtroppo la circostanza è esatta, perché nell'atto di citazione avanti il Tribunale di Milano si legge che l'azione era promossa in relazione ad una campagna di stampa diffamatoria "che aveva avuto luogo dal 6 aprile 1996 ed era continuata il 7, 10, 18 e 20 aprile 1996 e i giorni 8, 9, 10 e 14 maggio 1996".

Nel medesimo atto di citazione si legge, più oltre: "con altro articolo del 10 maggio 1996 il quotidiano titola, tra l'altro, a sei colonne "Bentivegna denunciato per omicidio" e, ancora più oltre, si legge: "Tal Antonio Santacroce di Napoli, sedicente tenente colonnello dei corpi sanitari internazionali da notizia sul quotidiano Il Giornale del 14 maggio 1996 di aver denunciato alla Procura della Repubblica di Roma Bentivegna, Capponi ed altri per vari reati, che vanno dall'omicidio alla fabbricazione e uso di materiale esplodente sino all'associazione a delinquere".

Questa eccezione è parsa, ad un certo punto, decisiva per indurre il G.I.P. a dichiarare il non luogo a procedere in sede panale.

Ho avuto la possibilità di superare questa difficoltà soltanto perché nella sentenza prodotta dal difensore degli imputati si parlava di campagna diffamatoria relativa ai mesi di aprile e maggio 1996, ma non erano puntualmente indicate le date dei giornali.

Ho sostenuto anche che, nel nuovo codice, l'azione civile può in qualsiasi momento essere trasferita dall'interessato dalla sede penale alla sede civile e viceversa.

Il G.I.P. ha disposto in rinvio a giudizio per tutti gli imputati, fissando per il dibattimento l'udienza del 20 novembre 2000 avanti il Tribunale di Monza.

In relazione ai ritmi consueti possiamo ritenere che sia stata fissata una udienza molto prossima.

Le due sentenze di assoluzione in sede civile, a Milano e Roma, i due appelli in corso con tutte le loro incognite, il processo penale di Monza con tutte le difficoltà che traspaiono da ciò che Vi ho esposto, debbono indurre a una radicale riflessione, partendo dalla certezza assoluta che mai, né in sede penale né in sede civile, assumendo anche come ipotesi di lavoro la condanna delle controparti, sarà possibile conseguire un risarcimento di un qualche rilievo.

STUDIO LEGALE MARIS

Se ipotizziamo sentenze di condanna possiamo pensare soltanto a condanne simboliche sia come risarcimento di danno che come sanzione penale, queste ultime contenute nell'ambito della sola multa.

L'atmosfera è quella della "critica storica", che esclude la punibilità anche se le verità prospettate sono soltanto putative.

Dobbiamo sottoporre a una rilettura estremamente meticolosa tutti gli articoli de Il Giornale, per estrapolare quegli aggettivi e quelle proposizioni non riconducibili in alcun modo al diritto di critica storica, sia pure putativa; per ricondurli alla diffamazione in quanto non riferibili soltanto alla cronaca di atti o di condotte di altri, fedelmente riportati dai giornalisti, ma fatti propri in qualche modo dai giornalisti stessi.

Fatto ciò dovremo optare o per l'azione civile o per l'azione penale, abbandonando quella delle due che non riteniamo seguire per opportunità o perché più lunga e più difficile.

Vorrei conoscere il Vostro pensiero.

Saluti cari.

Avv. Gianfranco Maris

STUDIO LEGALE MARIS

20121 MILANO - VIA DEI GIARDINI, 10 - TEL . 6555056 - TLX 320394 - FAX 6555152

AVV. GIANFRANCO MARIS

AVV. FLORIANA MARIS

AVV. GIANLUCA MARIS

Milano, 16 novembre 1999

Egregio Sen. avv.
FRANCO LUBERTI
VIA FLAMINIA, 354
00196 ROMA

Fax 06/3233648

Egregio Professor
Dott. ROSARIO BENTIVEGNA
Piazza Adriana, 5
ROMA

Fax n. 06/6875067

Procedimento 1027/98 R.G.N.R. e 1099/99 R.G.G.I.P.
Imputati FELTRI – CHIOCCI – SANTA CROCE – RANDAZZO
Articoli Il Giornale 10 maggio 1996 e 14 maggio 1996
G.I.P. Tribunale Monza Udienza del 15 novembre 1999

Cari amici,

i giornalisti erano assistiti da avvocato di fiducia, sostituto dell'avv. Guido Viola, che sempre difende il quotidiano Il Giornale e che ha assistito d'ufficio anche gli imputati non giornalisti.

Controparte ha eccepito l'improcedibilità del procedimento perché la querela è stata depositata da persona priva di esplicito mandato per il deposito e per il sostanziale difetto, nella querela medesima, di una puntuale richiesta di punizione nei confronti degli imputati, in quanto la querela si risolverebbe, a Loro dire, in una narrativa delle vicende, per concludere con una generica lagnanza, la quale non ha messo a fuoco nessuna specifica condotta diffamatoria, limitandosi a rilevare che "le iniziative (degli imputati) non si sono conformate ai principi della verità storica e giudiziaria e non hanno perseguito alcun interesse pubblico, si iscrivono nel novero di azioni di turno e ricorrenti di propaganda calunniosa o diffamatoria".

Per superare queste eccezioni, alle quali il P.M. prestava orecchio attento e consenziente, mi è stata d'aiuto la giurisprudenza della Corte d'Appello di Milano ed il buon senso (anche sotto il profilo dell'opportunità) del G.I.P..

Una seconda eccezione è stata sollevata, molto più preoccupante, sulla base della produzione, da parte dei difensori e degli imputati, della sentenza di primo grado del Tribunale di Milano (14 giugno 1999), che ha rigettato le domande di Rosario Bentivegna contro Francobaldo Chiocci e la società Europea di edizioni.

Controparte ha sostenuto che l'azione civile non poteva essere promossa in sede panale perché nella sentenza di cui sopra erano compresi anche i due articoli oggetto dell'azione penale di cui si stava trattando, per cui, avendo già svolto azione civile e autonoma in sede civile, non poteva più essere tale azione reiterata in sede penale.

Purtroppo la circostanza è esatta, perché nell'atto di citazione avanti il Tribunale di Milano si legge che l'azione era promossa in relazione ad una campagna di stampa diffamatoria "che aveva avuto luogo dal 6 aprile 1996 ed era continuata il 7, 10, 18 e 20 aprile 1996 e i giorni 8, 9, 10 e 14 maggio 1996".

Nel medesimo atto di citazione si legge, più oltre: "con altro articolo del 10 maggio 1996 il quotidiano titola, tra l'altro, a sei colonne "Bentivegna denunciato per omicidio" e, ancora più oltre, si legge: "Tal Antonio Santacroce di Napoli, sedicente tenente colonnello dei corpi sanitari internazionali da notizia sul quotidiano Il Giornale del 14 maggio 1996 di aver denunciato alla Procura della Repubblica di Roma Bentivegna, Capponi ed altri per vari reati, che vanno dall'omicidio alla fabbricazione e uso di materiale esplodente sino all'associazione a delinquere".

Questa eccezione è parsa, ad un certo punto, decisiva per indurre il G.I.P. a dichiarare il non luogo a procedere in sede panale.

Ho avuto la possibilità di superare questa difficoltà soltanto perché nella sentenza prodotta dal difensore degli imputati si parlava di campagna diffamatoria relativa ai mesi di aprile e maggio 1996, ma non erano puntualmente indicate le date dei giornali.

Ho sostenuto anche che, nel nuovo codice, l'azione civile può in qualsiasi momento essere trasferita dall'interessato dalla sede penale alla sede civile e viceversa.

Il G.I.P. ha disposto in rinvio a giudizio per tutti gli imputati, fissando per il dibattimento l'udienza del 20 novembre 2000 avanti il Tribunale di Monza.

In relazione ai ritmi consueti possiamo ritenere che sia stata fissata una udienza molto prossima.

Le due sentenze di assoluzione in sede civile, a Milano e Roma, i due appelli in corso con tutte le loro incognite, il processo penale di Monza con tutte le difficoltà che traspaiono da ciò che Vi ho esposto, debbono indurre a una radicale riflessione, partendo dalla certezza assoluta che mai, né in sede penale né in sede civile, assumendo anche come ipotesi di lavoro la condanna delle controparti, sarà possibile conseguire un risarcimento di un qualche rilievo.

Se ipotizziamo sentenze di condanna possiamo pensare soltanto a condanne simboliche sia come risarcimento di danno che come sanzione penale, queste ultime contenute nell'ambito della sola multa.

L'atmosfera è quella della "critica storica", che esclude la punibilità anche se le verità prospettate sono soltanto putative.

Dobbiamo sottoporre a una rilettura estremamente meticolosa tutti gli articoli de Il Giornale, per estrapolare quegli aggettivi e quelle proposizioni non riconducibili in alcun modo al diritto di critica storica, sia pure putativa; per ricondurli alla diffamazione in quanto non riferibili soltanto alla cronaca di atti o di condotte di altri, fedelmente riportati dai giornalisti, ma fatti propri in qualche modo dai giornalisti stessi.

Fatto ciò dovremo optare o per l'azione civile o per l'azione penale, abbandonando quella delle due che non riteniamo seguire per opportunità o perché più lunga e più difficile.

Vorrei conoscere il Vostro pensiero.

Saluti cari.

Avv. Gianfranco Maris

Prof. Dr. ROSARIO BENTIVEGNA
L. D. in Medicina del lavoro
Roma - 00193 – Piazza Adriana, n. 5 – tel & fax 06 6875067

Roma, li..... 23 novembre 1999

Ill. Sig.
Avv. Gianfranco Maris
MILANO

Fax 02 6555152
7 pagine compresa questa

Caro Maris,

Ti accludo la sentenza della Corte d'Appello di Roma che respinge, come tu avevi previsto, il nostro ricorso in merito alla denuncia in penale a suo tempo da noi presentata contro "Il Tempo", il "Giornale di Ostia" e l'avv. Randazzo, del cui stralcio rimesso al Tribunale di Monza contro "Il Giornale", lo stesso Randazzo e il dott. Santacroce ti sei occupato tu.

Troverai invece la mia risposta al tuo fax del 16 u.s. in un plico che ti ho inviato per posta celere insieme alla documentazione sulla causa in civile e alle note dedicate all'azione di via Rasella dal fascicolo di Hobby & Work sulla Guerra Partigiana, di cui si sta occupando davanti al Tribunale di Brescia l'avv. Sinicato.

Resto inattesa di sentirti, ti ringrazio di nuovo per la tua preziosa e fraterna collaborazione, e ti prego di gradire i miei più cordiali saluti

Tuo

Rosario

Lubeck, 22/11

N. 10/98 R.G. SENT. n. 57/99

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

IV SEZIONE PENALE

LIRE 3000 CANCELLERIA DI APPELLO DI ROMA CW781556

composta dai signori magistrati:

Dott. Enzo Rivellese — Presidente

Dott. Giovanni Carlino — Consigliere

Dott. Serenella Siriaco — " rel.

riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei confronti di

1) MOTTOLA GIOVANNI, n. Milano il 16.5.1946 dom. c/o il quotidiano "IL TEMPO", P.zza Colonna, 366 – ROMA

2) SEPE GIOVANNI. n. Napoli il 6.4.1949, dom. eletto in Via Armando Armuzzi, 6 – OSTIA LIDO

3) RANDAZZO LUCIANO, n. Fiuggi il 23.9.1952, elett. dom. c/o Avv. Augusto Sinagra, Via Gorizia n. 14 – ROMA

IMPUTATI

MOTTOLA GIOVANNI e RANDAZZO LUCIANO:

A) del delitto di cui agli artt. 110, 595 C.P., 13 e 21 Legge 8.2.1948 n. 47, per avere, in concorso con persona rimasta sconosciuta, il Mottola quale direttore responsabile, il Randazzo quale ispiratore, redatto e pubblicato sul quotidiano "IL TEMPO" in data 11.5.1996 un articolo dal titolo "L'attentato in Via Rasella in procura "Bentivegna alla sbarra per omicidio"; nel quale venivano riportati alcuni brani della denuncia presentata alla Procura della Repubblica di Roma dallo stesso Randazzo nei confronti di Rosario Bentivegna (e relativo numero di protocollo 6671/1.) che qui si deve intendere integralmente riportato, nel quale si affermava tra l'altro:"... Nella stampa quotidiana di Roma, in particolare nei servizi di cronaca dei giornali "Il Tempo" ed "Il Giornale", negli ultimi giorni sono emersi fatti e circostanze che nella loro esattezza, inducono ad una serie ed accurata

184

riflessione" scrive l'avvocato: "In particolare, viene evidenziata, in ordine all'attentato effettuato in Via Rasella a Roma dai Gap, formazione militare del partito comunista italiano, la presenza di alcuni civili sul luogo della strage. Ancora più in particolare, viene rappresentata con terrificanti immagini fotografiche la morte di un giovane presente al momento dell'attentato". "Negli anni seguenti l'eccidio di via Rasella" prosegue la denucia, "si è sempre sostenuto che non vi fosse la presenza di civili. Questa menzogna che ha falsato notevolmente la verità e la memoria storica, ha contribuito anche con le gravi omissioni di coloro che avrebbero dovuto fornire notizie ufficiali, ad accreditare come una 'azione di guerra' un omicidio comune nonché a creare confusione in ordine all'esatta configurazione di un omicidio con pluralità di persone. In effetti, la presenza, dei civili il giorno dell'attentato in Via Rasella, nonché la loro morte, configura chiaramente l'ipotesi delittuosa prevista e punita dall'articolo 575 con tutte le aggravanti ...", offendendo così, anche mediante l'attribuzione di fatti determinati la reputazione di Rosario Bentivegna.

Accertato in Roma l'11.5.1996.

SEPE GIOVANNI e RANDAZZO LUCIANO:

B) del delitto di cui agli artt. 110, 595 C.P., 13 e 21 Legge 8.2.1948 n. 47, per avere, in concorso con persona rimasta sconosciuta, il Sepe quale direttore responsabile, il Randazzo quale ispiratore, redatto e pubblicato sul quotidiano "IL GIORNALE DI OSTIA" in data 10.5.1996 un articolo dal titolo: "Denunciato per omicidio l'autore dell'attentato di Via Rasella – La bomba sistemata da Bentivegna quel giorno uccise anche dei civili: la magistratura deve accertare tutte le omissioni della vicenda – L'avvocato Luciano Randazzo ha chiesto l'apertura dell'inchiesta: "Quel gappista deve pagare per le colpe che ha commesso"; nel quale venivano riportati alcuni brani della denuncia presentata alla Procura della Repubblica Roma dallo stesso Randazzo nei confronti di Rosario di Bentivegna per il reato di omicidio, che qui si deve intendere integralmente riportato, nel quale si affermava tra l'altro : "In via Rasella sono morti dei civili. Per questo il gappista Rosario Bentivegna dovrebbe essere imputato per omicidio". Per Luciano Randazzo, avvocato penalista molto noto sul litorale romano, non ci sono dubbi ... l'avvocato si è recato presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Roma per presentare una formale denuncia. "Ai magistrati chiedo di accertare quali siano le responsabilità di Rosario Bentivegna ... Quella bomba in Via Rasella, oltre ad uccidere i militari del battaglione Bozen, provocò la morte di alcuni civili, tra i quali alcuni bambini ... Lo stesso Bentivegna, nel suo libro Achtung Banditen, pubblicato nel 1991, afferma che nell'attentato morirono soltanto militari. Una vulgata truffaldina e ipocrita che sarebbe il caso di riscrivere nella maniera esatta: anche per fare giustizia nei confronti di chi perse la vita"" Randazzo ricorda che Bentivegna venne assolto dalla giustizia militare "perché la strage di via Rasella viene considerata un'azione militare: ma la memoria di quegli innocenti morti senza un perché, richiede che l'intervento della giustizia civile"...offendendo così, anche mediante l'attribuzione di fatti determinati la reputazione di Rosario Bentivegna.

Accertato in Roma il 10.5.1996.

Visto l'appello proposto dal P.M. e dal P.G. avverso la sentenza emessa in data 4.3.1998 con la quale il G.U.P. presso il Tribunale di Roma dichiarava non luogo a procedere nei confronti di MOTTOLA Giovanni e dei coimputati in ordine al delitto loro ascritto per essere l'azione penale improponibile per difetto di valida proposizione della querela,

OSSERVA IN

Fatto e Diritto

Con sentenza emessa in data 4/3/1998 il G.U.P. presso il Tribunale di Roma dichiarava non luogo a procedere nei confronti di Mottola Giovanni e dei coimputati in ordine al delitto di diffamazione a mezzo stampa loro ascritto per essere l'azione penale improponibile per difetto di valida proposizione della querela.

Avverso la suddetta sentenza hanno proposto tempestivo e rituale appello il P.M. ed il P.G. contestando le argomentazioni del G.U.P. e chiedendo il rinvio a giudizio degli imputati per rispondere dei reati loro rispettivamente ascritti in rubrica.

I motivi di gravame proposti dal P.M. e dal P.G. sono,ad avviso della Corte,infondati e vanno,conseguentemente respinti.

Il presente procedimento nasce a seguito della querela proposta da Bentivegna Rosario nei confronti degli imputati.

L'atto di querela,sottoscritto dal querelante e la cui firma è stata autenticata dal difensore di fiducia,è stato materialmente presentato presso gli uffici della Procura della Repubblica del Tribunale di Roma da un terzo, e precisamente dal dott. Guazzotti Luigi, persona della quale si ignora la relazione con il Bentivegna o con il suo difensore di fiducia.

ASSR

126

Orbene,mentre per il G.U.P. è indispensabile accertare tale relazione al fine di avere la sicurezza che il terzo sia stato effettivamente incaricato dal querelante o dal suo difensore alla presentazione dell'atto,per il P.M. e per il P.G. tale accertamento non sarebbe necessario,essendo richiesto esclusivamente, in base al disposto dell'art. 337 c.p.p.,in caso di querela presentata da un incaricato,l'autenticazione della sottoscrizione apposta sull'atto di querela.

Questa Corte,richiamandosi ad un principio affermato dalla Cassazione e ribadito anche in tema di presentazione dell'atto d'impugnazione da parte di un incaricato, ritiene necessario -proprio in considerazione del fatto che la querela è un atto formale e costituisce una condizione di procedibilità dell'azione che può legittimamente realizzarsi solo ove sia certa la provenienza dell'atto per l'interesse pubblico che a tale certezza si riconnette - che anche la qualità di incaricato risulti o da un'esplicita delega rilasciata dal titolare del diritto,o da un'attestazione con la quale l'Ufficio cui la querela viene presentata dà atto della dichiarazione resagli dall'incaricato -e comportante l'assunzione della relativa responsabilità - di agire per delega del querelante(cfr. Cass.-Sez. I° -28/5/1996; Cass. Sez.I° -7/5/1997).

Nella fattispecie non emerge da nessun atto la relazio-

187

ne tra il querelante e colui che ha presentato materialmente la querela,per cui non può minimamente affermarsi che il dott. Guazzotti abbia agito su delega del querelante e,quindi, in forza di un potere dallo stesso espressamente conferitogli.

Nè può essere condivisa la tesi del P.M. secondo cui la disposizione dell'art. 337 cp.p.,prevedendo anche la spedizione dell'atto di querela a mezzo posta, richiederebbe esclusivamente l'identificazione del soggetto che materialmente si presenta all'ufficio postale per effettuare la spedizione e non anche il previo accertamento che lo stesso sia munito di un formale incarico specifico.

Ed invero,a parte la considerazione che dal combinato disposto degli artt. 337- 583 c.p.p. si evince che la spedizione a mezzo posta di un atto di querela o di un atto di impugnazione può essere fatta solo dal querelante o dal suo difensore,e quindi non da un incaricato,ritiene la Corte che anche a voler consentire che una simile attività possa essere espletata da un terzo,il conferimento di tale incarico a colui che spedisce l'atto e che viene indicato come mittente nella raccomandata deve risultare inequivocabilmente da un'espressa delega apposta in calce all'atto di querela o su foglio a parte.

Per le considerazioni innanzi svolte vanno condivise le

CORTE DI APPELLO DI ROMA
Corte di App. Centrale Penale
N. 7 ... multimediche/uso studio
N. 6 ... fascicolo classificato
E. 111 L. 3000
Urgenza L. ...
Urgenza urgenza all'Avv./Sig.
Roma, 15-11-93
IL SEGRETARIO
CORTE DI APPELLO DI ROMA

188

motivazioni poste dal G.U.P. a sostegno dell'impugnata sentenza e vanno disattesi i motivi di gravame del P.M. e del P.G.

Conseguentemente va confermata l'impugnata sentenza.

P.Q.M.

visti gli artt. 428-127 c.p.p.,

conferma la sentenza emessa in data 4/3/1998 dal G.U.P. presso il Tribunale di Roma nei confronti di Mottola Giovanni, Sepe Giovanni e Randazzo Luciano ed impugnata dal P.M. e dal P.G.

Così deciso in Roma il 30/9/1999.

Il Consigliere est. — Il Presidente

Depositato in Cancelleria
oggi, 28/10/1999
IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA

CORTE DI APPELLO DI ROMA
Cancelleria Centrale Penale
N. 1 copia autentica/uso studio
N. 6 facciate ciascuna
Diritti L. 3000
Marca L. /
Senza urgenza all'Avv./Stg.
SINAGRA
Roma, 8/11/99
IL SEGRETARIO

PROCURA GENERALE CORTE APPELLO - ROMA
VISTO:
3 NOV 1999
IL SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE
(Romano Miola)

189

studio legale
Avv. ALESSANDRO GARLATTI
studio 20122 milano via fontana 28 tel. 5457813-5457922 abitazione 20121 milano via annunciata 31 tel. 29000138

Egregio Signor
Prof. BENTIVEGNA ROSARIO
P.zza Adriana n. 5
00100 ROMA

Egregio Signor
AVV. FRANCO AGOSTINI
Via Arno n. 47
00100 ROMA

Milano, 5 Giugno 1997

Compiegato trasmetto fotocopia del verbale dell'odierna udienza con l'elenco delle produzioni del dott. Francobaldo Chiocci.

Purtroppo l'Avv. Pintus ha chiesto rinvio per esame.

Il Giudice istruttore a sensi dell'art. 184 I° comma ha fissato per la formulazione delle rispettive istanze istruttorie e per produzioni documentali termini sino al 30.9.97 e successivo termine per eventuali controdeduzioni e prove contrarie sino al 30.11.97.

La causa è stata rinviata per i provvedimenti sulla ammissione dei mezzi di prova all'udienza del 19.11.97 ore 10.30.

Ho comunque predisposto per fare fotocopia della documentazione prodotta che Vi farò avere la prossima settimana.

Cordiali saluti.

P. I. 02271690154
C. F. GRL LSN 32R13 L483C
fax 55015718

Egregio Signor
Prof. BENTIVEGNA ROSARIO
Piazza Adriana, 5
00100 ROMA

190BIS

studio legale
Avv. ALESSANDRO GARLATTI
20122 milano via fontana, 28 tel. 5457922-5457813 fax 55015718

B

TRIBUNALE DI MILANO- SEZIONE I CIVILE

PER

Prof. BENTIVEGNA ROSARIO rappresentato e difeso dagli Avv. Franco Agostini, Franco Luberti e Alessandro Garlatti

CONTRO

- Dr. Francobaldo Chiocci (Avv. E. Chiocci)
- Società Europea Edizioni S.p.a. (Avv.ti A. Munari e F. Gatti)
- Dr. Vittorio Feltri (Avv.ti A. Munari e F. Gatti) .

COMPARSA DI REPLICA

1)Le controparti insistono – per quanto possono- nel prospettare la posizione del giornale come aderente ai principi del diritto di critica e di cronaca, con riferimenti giurisprudenziali parziali e comunque nemmeno rilevanti per la loro tesi. Come già si è fatto presente la giurisprudenza è nota ed univoca. Le valutazioni ed espressioni critiche espresse in forma vivace sono naturalmente lecite (Trib. Milano, 12 novembre 1996, Dir. Informatica 1997, 755); ma nella specie si è, chiaramente, ben al di là, perché al mancato ripetuto rispetto per la verità storica accertata, all'attribuzione di fatti-reato fortemente lesivi della dignità tanto da concretare una incivile denigrazione, si è accompagnato un linguaggio oltraggioso e calunnioso, con una campagna fortemente aggressiva e denigratoria che si è protratta ben oltre – per la qualità e la durata- le esigenze che scaturivano delle ragioni sociali dell'informazione.

In tema di reato di diffamazione a mezzo stampa l'attribuzione a taluno, in termini di certezza, di un fatto che invece è rimasto non accertato non perde il connotato della illiceità sul perché inserito

all'interno di una determinata analisi socio-politica..." (Cassazione penale, Sez I, 12 gennaio 1996 in Cass. Pen. 1997 , 57).

"...La continenza formale dell'esposizione presuppone che la narrazione dei fatti debba avvenire misuratamente ossia debba essere contenuta in spazi strettamente necessari all'esposizione" (Corte appello Milano, 13 dicembre 1996, Riv. Giur. Polizia 1997, 491); "... l'esimente putativa del diritto di cronaca presuppone che le notizie pubblicate siano vere (oltre che di interesse pubblico ed esposte con correttezza) o che, se non vere, almeno siano state sottoposte a verifiche tali da avere indotto in errore non colpevole l'autore (Cassazione penale, Sez V, 4 dicembre 1996 n. 891, ed Cassazione 1997); se il diritto di critica va esercitato entro limiti oggettivi fissati dalla logica concettuale e dall'ordinamento positivo, deve essere ricercato "un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con l'interesse che non siano introdotte limitazioni alla formazione del pensiero" e "la continenza sostanziale del diritto di cronaca presuppone che i fatti narrati debbono corrispondere a verità...; la continenza formale presuppone che la narrazione dei fatti debba avvenire misuratamente, ossia debba essere contenuta in spazi strettamente necessari all'esposizione"; (Cassazione civile Sez. III 22 gennaio 1996 n. 465 in Foro It. 1996, I, 493); "Allorchè, nell'esercizio del diritto di cronaca, si faccia riferimento impreciso all'imputazione formale attribuita ad una persona in un procedimento penale, è necessario, per intenderne l'offensività, riferirsi al disvalore sociale che ad essa si attribuisce per la sua comune nozione ed in relazione al contesto espositivo in cui è

A2

inserita (Cassazione penale sez. V, 23 luglio 1996, in Riv. Pen. 1996, 1093) ; "La lesività di un testo nonostante il tono cronachistico e l'enunciazione di singoli argomenti di per sé neutri, sussiste anche quando il risultato discendente dalla successione degli argomenti non costituisce mero dato logico, ma, attraverso la tecnica di narrazione prescelta, appare come abilmente proiettato verso l'obiettivo del discredito (Tribunale Perugia, 30 settembre 1996, Rass. Giur. Umbra 1997, 496); "Il diritto di critica, al pari del diritto di cronaca, incontra un limite invalicabile nel rispetto della verità oggettiva sui presupposti storici della valutazione, se vuole assumere le dimensioni e gli effetti di una causa esimente della responsabilità penale. Ciò che fa venire meno l'illiceità della condotta diffamatoria non è il diritto di critica in quanto tale, ma soltanto quella critica che rispetti la verità dei fatti dai quali trae occasione e forza per manifestarsi, con la precisazione che viceversa, allorquando la critica si sviluppa su episodi non veri, o rievocati attraverso l'arbitrario inserimento di circostanze qualificanti non vere, essa diviene un mero pretesto per offendere l'altrui reputazione (Cassazione penale sez. I, 12 gennaio 1996 in Giust. Pen. 1996, II, 547).

Queste e altre massime conformi sono state rese dalla giurisprudenza con riferimento all'art. 2043 c.c., all'art. 13 della legge 8 febbraio 1948 n. 47 e agli artt. 57, 595 e 596 bis c.p. e stabiliscono chiaramente i limiti della libertà di cronaca e di critica.

Questi limiti sono stati oltrepassati dai convenuti per la non verità dei fatti, per la successione degli articoli nell'ambito di una

lunga campagna nell'aprile e maggio 1996 sproporzionata all'interesse pubblico dell'avvenimento e in rapporto alla dichiarata occasione del processo Priebke, oltre gli spazi necessari all'esposizione ma con grande rilievo tipografico, per l'inserimento di episodi e circostanze qualificanti non vere, per la tecnica di narrazione prescelta, per l'attribuzione di gravi reati inesistenti, per la qualificazione e i giudizi espressi sulla persona, oltre ogni limite del necessario bilanciamento di interessi. Il risultato di questa lunga e persecutoria campagna diffamatoria è stato quello di attribuire al B. grave disvalore sociale e morale.

Le controparti rifiutano il contraddittorio sulla persistente azione diffamatoria continuata con gli articoli del 18.6.1997, 20.6.1997, 29-30.6.1997, 3.7.1997, 17.4.1998, sgonfiatasi dopo la sentenza della Cassazione penale del 18.3.1999.

Dopo aver illustrato in questi articoli l'ordinanza del G.I.P. – che per procedendo all'archiviazione per amnistia , aveva però pur esso respinto la calunniosa ipotesi, riportata largamente da "Il Giornale", che l'azione avesse come oggetto quello di sterminare indirettamente altri partigiani in quanto concorrenti- il quotidiano in questione archivia tristemente la sventurata vicenda con la mini notiziola , pubblicata con ritardo rispetto all'altra stampa del 23.3.1999; evidentemente, come già osservato, l'utilità sociale era venuta meno.

Non può farsi a meno di rilevare che l'azione diffamatoria è continuata anche durante questo processo, per cui con la precedente comparsa conclusionale la sottoscritta difesa ha dovuto

chiedere ai sensi dell'art. 89 c.p.c. la cancellazione della frase della comparsa di risposta del Feltri e della Società di edizioni con la quale si difende "il parallelismo indicato da "Il Giornale" fra le due stragi...," attribuendo ancora il grave reato al Bentivegna.

Con la conclusionale degli stessi Feltri e Società di Edizioni a pag. 8 si insiste sulla definizione di "terrorismo" scomodando il vocabolario Zingarelli.

"Se per "terrorismo" si deve intendere "una concezione e pratica di lotta politica che fa uso della violenza sotto forma di omicidi, attentati, rapimenti, ecc. per sconvolgere gli assetti politici e istituzionali esistenti" è evidente che per il Prof. Bentivegna si tratta di una grave offesa e ingiuria reiterata anche nel presente giudizio perchè, a parte il riferimento ai "rapimenti ecc." chi ha compiuto atti di guerra contro i nazisti non ha voluto "sconvolgere" gli assetti politici e istituzionali ma, al contrario, riportare la legalità e la libertà.

Sostenere l'equazione terrorismo equivale atti di guerra non è ovviamente possibile, comporta un grave giudizio di disvalore che non corrisponde alla realtà e verità storica. Se il giudizio di "partigiani terroristi" fosse stato solo riferito a Pannella potrebbe costituire solo un riferimento ad una opinione altrui; ma il riferimento anche a Pannella nell'edizione del 7 aprile 1996 rappresenta chiaramente, nel contesto della campagna di stampa, una ricerca di conferma e adesione, di terzi, ritenuti autorevoli, alla tesi enunciata in prima persona dal Feltri nella edizione del 6 aprile 1996. Non si tratta di giudicare le espressioni usate da altri, né è

possibile sostenere che l'articolo in questa data ("strage", "terroristi", "metto sullo stesso piano nazisti e partigiani", il "bel botto" che tra l'altro ha fatto "rotolare lungo la strada... la testa di un bambino") contenga giudizi di "riprovazione morale, "esprima il punto di vista soggettivo, legittimamente e correttamente dichiarato", senza "nessuna espressione ingiuriosa e calunniosa". Dunque secondo controparte attribuire la paternità di un grave reato (strage), definire i partigiani terroristi alla pari dei nazisti che trucidarono oltre 300 civili sarebbe esprimere un punto di vista soggettivo senza ingiuria né calunnia. "Stragisti" gli uni e gli altri, proprio in occasione del processo a Priebke imputato di strage e colpito dalla giustizia con una pena severa: quella che è stata definita da controparte l'occasione alla campagna contro B. –il processo a Priebke che avrebbe dovuto evidenziare proprio la differenza profonda tra stragisti e partigiani- è stata invece l'occasione per la campagna diffamatoria, anziché per una proporzionata e oggettiva analisi degli avvenimenti e delle posizioni.

Aggiunge la comparsa conclusionale di cui si tratta a pag. 7 che "quindi anche, per assurdo, si ritenesse presentare toni diffamatori, (il "giudizio critico"), esso si riferirebbe alla "globalità dei fatti considerati", trascendendo la "persona dell'attore". E' chiaro al contrario che: il riferimento personale non sarebbe nemmeno necessario anche se oggetto della diffamazione fossero stati in generale tutti i partigiani dei quali l'attore notoriamente faceva parte; il riferimento personale c'è stato, anche nell'articolo del Feltri

196

del 6.4.96, nell'articolo del Chiocci del 10.4.96, nell'articolo del 18.4.96 ("I partigiani del GAP romano..... mandarono in Via Rasella Rosario Bentivegna...." con tutto quello che segue), nell'articolo del 20.4.96, nell'articolo del 9.5.96, il 10.5.96 ("Bentivegna denunciato per omicidio") il 14.5.96.

Si è trattato di una campagna di stampa personalmente diretta al B., nella quale si parla solo di lui nominativamente nell'ambito dei partigiani di Via Rasella.

Afferma candidamente controparte che "nessuna espressione ingiuriosa o calunniosa è stata avanzata nei confronti di parte attrice "e che" controparte (B.) non è stata in grado di indicarne alcuna; si tratterebbe di espressioni "particolarmente neutre, anche in considerazione della delicatezza delle vicende trattate e comunque assolutamente privi di alcun contenuto anche solo sensazionistico". Anzi, controparte fa riferimento a "un equivoco", perché vi sarebbe "un giudizio esclusivamente morale", e non sono state riportate "notizie" e solo "opinioni".

E' evidente la contraddizione di controparte perché si sostiene –in flagrante e macroscopico contrasto con la realtà- che non sarebbero state riportate "notizie"; ma allora le "opinioni" se l'interesse sociale non emerge da una notizia, non sarebbero di per sé giustificate in un giornale quotidiano. E controparte insiste nella diffamazione a pag. 11-12 della comparsa Feltri Soc. Edizioni ove si afferma "...ci si limita a deprecare, questo sì, sul piano morale, l'attentato di Via Rasella considerandolo in sé un atto di barbarie alla stessa stregua delle stragi naziste".

ASSR

Di questa frase si chiede pure la cancellazione ai sensi dell'art. 89 c.p.c., non è lecito infatti insistere nelle affermazioni del giornale per dimostrare che la diffamazione...non è tale.

Controparte insiste ancora (pag. 12) nell'accomunare "in un unico giudizio di barbarie le modalità utilizzate ...da nazisti e partigiani....", come se si discutesse di "modalità" di un'azione di guerra e di "modalità" di un'azione di barbarie, e come se le "modalità" (l'uso delle armi?) fossero rilevanti e decisive e non, necessariamente, comuni alle due ipotesi, fondamentalmente, tecnicamente, giuridicamente e moralmente diverse.

Nella dinamica dei singoli articoli controparte sfugge ai temi centrali e a quelli che consumano in modo particolare la diffamazione lamentata, in un quadro generale che, come già dedotto, va valutato nel suo complesso.

Quanto ai partigiani che avrebbero previsto e voluto la rappresaglia tedesca, controparte deduce che l'affermazione sarebbe riferita a coloro che "mandarono" il B.; (solo lui?) a Via Rasella, ma è chiaro che il giudizio investe anche l'attore e nel complesso quello che controparti continuano a dimenticare a ogni effetto, anche a quello della rappresaglia che non era necessariamente prevedibile e comunque non certamente voluta, che si è trattato di un atto di guerra, legittimo, inquadrato nella lotta al nazismo.

Affermare che la rappresaglia fu "voluta" significa attribuire al Bentivegna (e ai partigiani) la finalità, altrove richiamata nella letteratura del giornale, di provocare la rappresaglia per far uccidere i concorrenti nella lotta antifascista. "Il Giornale" del

198

20.4.96 in proposito non solo afferma che il B. aveva ammesso che "il problema della rappresaglia ce l'eravamo posto" ma aggiunge sempre nel quadro delle ragioni (diverse dall'atto di guerra), "B. ammette: volevamo l'attentato nonostante tutto".

Controparte poi insiste su questioni di contorno (il battaglione di S.S. era di "invalidi", il che non è vero per quanto già esposto e non è rilevante), per cercare poi di affrontare in qualche modo la "cieca prevenzione" che riguarda la presentazione dell'incredibile titolo e articolo insieme collegati, pubblicati con grande rilievo, a tutta pagina, l'8.5.1996, nei quali si afferma nel titolo: "I partigiani della strage di Via Rasella non si fermarono davanti a un bimbo", "atroci sospetti sul doppio massacro; nell'articolo "....videro qualche istante prima un ragazzino sulla carretta della spazzatura..... non desistettero ....non spensero la miccia....probabilmente...videro volare in aria il corpo....". Non si vede come si possa far finta di credere che il giornale non sia incorso nella diffamazione: per il grande rilievo attribuito a un particolare non rilevante ai fini della ricostruzione storica della vicenda, per la trasformazione di un dubbio di un parente di una delle vittime in un fatto presentato come vero, per la presentazione di esso fuori di ogni regola di continenza, per l'insulto alla verità storica trattandosi di una semplice supposizione di una persona. Tutto ciò è rivolto contro Bentivegna personalmente che portava il carretto della spazzatura.

3) Per sostenere un "legittimo esercizio del diritto di cronaca e di critica" la stessa comparsa si rifà a giurisprudenza, d'altronde

199

ben nota: critica soggettiva, che soggiace all'interesse pubblico e sociale, che può essere espressa anche con giudizi severi, polemica ideologica, titolo da chiarirsi con il contenuto dell'articolo, la mancanza di epiteti o espressioni denigratorie, forma ironica e squalificante, continenza sostanziale e formale, connessione tra fatti censurabili e commenti.

Sotto tutti questi profili nella fattispecie esistono gli estremi, ripetuti, della diffamazione.

Proprio la decisione del S.C. n. 465 del 1996, tra l'altro sopra richiamata, afferma che il diritto di critica deve essere esercitato entro i limiti oggettivi con un bilanciamento dell'interesse individuale e a quello della libera formazione del pensiero. Il rispetto dell'ordinamento positivo e il bilanciamento esige che non si possa attribuire un reato (strage), né una qualifica denigratoria (terroristi), né un paragone insultante che attribuisce azioni di reato a coloro che hanno svolto atti di guerra, alla pari degli stragisti come Priebke, né l'attribuzione del consapevole omicidio di un bambino, etc. etc.

Né si dica che la parola "strage" potrebbe, in ipotesi, essere usata in senso non tecnico e giuridico. Infatti "Il Giornale" ha dato – come afferma anche controparte –ampio rilievo al processo a Priebke imputato e condannato per strage; si è dato rilievo altresì a tutte le vicende giudiziarie nelle quali la "strage" significa, secondo il senso della parola, un gravissimo reato; e il ripetuto paragone con chi ha perpetrato la strage delle Fosse Ardeatine attribuisce anche al B. questa infamante qualifica.

200

Non si tratta quindi di opinioni non rigorosamente obiettive, né di polemica ideologica.

Quanto ai titoli, è di tutta evidenza che controparte tenta di distorcere il senso di Cassazione penale 1992 e 1993, ove si afferma che "la genericità" del titolo va risolta con l'analisi dell'articolo. Ma nella specie i titoli non sono affatto generici, sono del tutto "specifici": non si può intendere detta massima al contrario, cioè che una ipotetica meno offensiva versione dell'articolo possa annullare la parte e diretta ingiuria che dal titolo, specie quando di grandi dimensioni, promana. Sussistono espressioni denigratorie, nessuna continenza né formale né sostanziale, ben al di la dei "giudizi severi", della "polemica ideologica" e "forma ironica e squalificante" (!).

4) La responsabilità del Dr. Feltri è piena: per quanto scritto personalmente il 6.4.1996, per il dovere di controllo, per i titoli, per l'andamento di tutta la campagna e la scelta di una lunga persecuzione, chiaramente sproporzionata all'interesse sociale.

Perciò non varrebbe nemmeno invocare una pretesa delega nel quadro della divisione funzionale del lavoro, che avrebbe dovuto essere provata e che è esclusa dalla piena partecipazione personale e dalla impostazione della campagna denigratoria de "Il Giornale" che è l'unico che ha dedicato tanto spazio alla vicenda.

5) Quanto al Chiocci è anzitutto singolare che si riaffermi quanto affermato in comparsa di costituzione che tutto può essere detto "all'unica condizione che i fatti oggetto di giudizio siano di pubblico interesse". Secondo controparte, non si può sindacare la

201

verità dei fatti, né le interpretazioni e le valutazioni. Basterebbe il pubblico interesse per coprirsi con l'ombrello del diritto di critica.

Tra i precedenti giurisprudenziali ricordati da controparte si segnala Trib. Milano 8.3.1999 n. 2335, che –come risulta da Guida al diritto, n. 15/1999 pag. 5- si riferisce all'uso di "locuzioni ironiche o sarcastiche" e al "ricorso alla satira" "consentite per il collegamento funzionale con il ragionamento critico proposto".

E' evidente che nella specie non si tratta di questo.

Nella specie il problema si pone come diritto di cronaca e diritto di critica, come continenza sostanziale e formale. Il Chiocci ha inserito nella campagna contro Bentivegna quanto già riferito dal giornale a proposito dell'appartamento in Roma Piazza Adriana, come riferito nell'atto di citazione, tema che non ha nessun collegamento funzionale con la vicenda di Via Rasella e che –nell'ambito della campagna- contro B. ha provocato insulti, lettere anonime, etc.

Circa la nostra "malizia" non chiarita, secondo controparte (pag. 21-22 della comparsa conclusionale) a proposito di ignobili manifesti e infamanti affissi nelle strade di Roma contro il Prof. Bentivegna, e di cui "Il Giornale" fu tempestivo divulgatore, è in dato obiettivo la "contiguità" tra quel foglio e gli ambienti che di quei manifesti sono responsabili.

Riportiamo un recente esempio.

Il Dott. Alberto Rossi, in occasione della ricorrenza dell'anniversario della Vittoria del 4 novembre 1918, pubblicava nel novembre 1997, nella sua qualità di Sindaco di Fauglia (Pisa), un

manifesto in cui, senza alcun riferimento al significato storico e patriottico di quella data, attaccava a testa bassa il Prof. Bentivegna, ripetendo falsi e menzogne.

Ciò provocava vivaci reazioni in Fauglia e in tutta la Provincia di Pisa, e il dott. Rossi fu attaccato con durezza su alcuni fogli locali.

Egli si ritenne quindi diffamato, e sporse querela contro Rolando Pampalone che sul "Quadro", supplemento a cura del Pds di Fauglia de "La Riva Sinistra", periodico del Pds di Pistoia, lo aveva accusato di falso e lo aveva qualificato come filo-fascista e filo-nazista, e contro Nilo Benedetti, responsabile del periodico stesso.

Nel procedimento penale, tenutosi presso il Tribunale di Pisa nel marzo scorso, il Rossi affermò, su domanda, che le notizie riportate nel suo manifesto del 4 novembre 1997 erano state tratte dalla informazioni rinvenute su "Il Giornale".

A parte il fatto che il Tribunale di Pisa ha respinto l'istanza del Rossi e ha mandato assolti gli imputati, e a parte il fatto che presso il Tribunale di Firenze giace una denuncia contro il Rossi stesso da parte del Prof. Bentivegna, ciò sta a comprovare l'eco che quella compagna del Giornale ha sollevato, e i danni che ne sono derivati al Bentivegna e di cui questo episodio non è che un modesto esempio.

Dopo gli altri indicati nell'atto di citazione, il Chiocci firmava l'articolo del 18.4.1996, con cui si attribuisce a Bentivegna una terribilità contabilità di coloro che saranno poi uccisi alle Fosse

Ardeatine. L'8.5.1996 l'articolo del Dr. Chiocci, con abbondanza di particolari, offre la terribile prospettazione della morte voluta del bambino; è vero che, per inciso, si aggiunge che "Questo è almeno quanto sostiene....", ma l'articolo con il suo titolo direttamente puntato da "Il Giornale", contro B. sono fortemente denigratori e offensivi.

Controparte ritiene di fare riferimento alla sentenza della Cassazione penale del 18.3.1999 che non spiegherebbe rilevanza nel giudizio, così come non avevano rilevanza le precedenti sentenze.

La tesi è troppo comoda: la verità è quella accertata dai giudici in sede civile e penale e non poteva ignorarsi che l'azione e Via Rasella non è un'azione terroristica, ma un'azione di guerra.

Ci pare opportuno ricordare che la Corte di Appello di Roma Sezione I con sentenza del 5.5.1954 già ribadiva che è "inconcepibile che possa qualificarsi illecito quel che ormai è legittimamente considerato atto di guerra ed anzi, come tale, meritevole di speciale menzione." Quella del Giornale è dunque una vecchia storia, ripescata dopo cinquant'anni tra i fumi del passato e in quelli di una deliberata azione di diffamazione nel dispregio della verità (forse per ragioni politiche che, così poste, non sono certo un'esimente).

Si fa infine presente che per giudicare la presente vicenda, non è applicabile l'antica concezione psicologica dei delitti contro l'onore, che richiedeva "l'animus diffamandi vel iniurandi" per la configurabilità del dolo. E' indiscusso che i delitti contro l'onore e in

particolare la diffamazione non richiedono un dolo intenzionale, essendo sufficiente il dolo generico (Cass. Pen. Sez. V, 15 ottobre 1987; Cass, pen. Sez V 25.1.1999, Ferrara n. 2283). "L'intenzione o lo scopo del soggetto agente pertanto non deve necessariamente essere di offesa, ma è sufficiente che egli abbia usato consapevolmente parole socialmente interpretabili come offensive"

6) Per quanto esposto non vi è dubbio anche sulla responsabilità della Società Europea di Edizioni S.P.A., proprietaria della testata.

7) Quanto alla pretesa risarcitoria, si nega il danno . La "forte tempra e resistenza" del B. era già stata messa alla prova, ma essa ha subito un gravissimo perturbamento perché, dopo 55 anni era inconcepibile più che mai –con le parole della CA di Roma- che si rimestasse con tanta incallita tenacia nel torbido, facendo di nuovo emergere e con tanto rilievo accuse così gravi e infamanti.

Articoli e pubblicazioni del passato sulla vicenda, anche con opinioni contrastanti, dotati certamente di minore rilevanza e determinazione di quella de "Il Giornale", erano ormai composti e ridimensionati anche nell'animo dell'attore. L'esplosione della campagna giornalistica di cui si tratta, con particolari raccapriccianti e valutazioni ingiuste e illegittime, hanno certo determinato un grave turbamento psichico, offesa all'onore, al decoro e alla reputazione. Non si tratta di un solo articolo ma di una serie di pubblicazioni di grande rilievo editoriale; né vale proporre ad esempio casi, ben diversi, nei quali il risarcimento è stato limitato.

205

B. presenta: esiti di tubercolosi polmonare trattata con pneumotorace extrapleurico negli anni '50, e consistenti in fibrotorace ds. e insufficienza respiratoria; bronchite asmatica; cronica; ipertensione arteriosa con severa coronaropatia, per cui ha sofferto di un infarto antero-inferiore nel 1976 e di un secondo infarto infrasettale nel 1984 sotto costante controllo sanitario e farmacologico, ma soprattutto autogeno; spondilo-disco-artrosi cervicale; endoarterite alle carotidi e alle iliache interne.

Ha sofferto negli anni scorsi di sequele di fibrillazione, che è riuscito a correggere, così come i sintomi di ischemie encefaliche clinicamente asintomatiche, i cui esiti sono rilevabili alla tac, ma che ha ben compensato attraverso un tenace autocontrollo, l'auto-training e l'ergo-terapia, applicata con una intensa attività professionale, pratica e di elaborazione (ha al suo attivo oltre 200 pubblicazioni) che lo ha reso noto in campo nazionale per la sua competenza nel settore della medicina del lavoro (specializzazione in cui ha conseguito la libera docenza) e della medicina legale previdenziale.

Il B., già duramente provato dalle vicende drammatiche di cui è stato partecipe e attore, è stato ripetutamente e duramente strassato dalle vicende di cui è causa, e che hanno certamente contribuito a scompensare un equilibrio biologico compromesso da uno stato anteriore patologico di non lieve entità.

D'altra parte la continuità, la durata e la virulenza dell'aggressione giornalistica condotta dal Giornale contro il Prof. Bentivegna non ha riscontro in questi cinquantacinque anni, nel

corso dei quali, a intervalli, gli attacchi giornalistici si sono ripetuti, ma in modo sostanzialmente sporadico e occasionale.

Da tali vicende è derivato il danno psicosomatico con le sue conseguenze con i compensi biologici richiesti al fine di recuperare la cenestesi preesistente ai ripetuti insulti stressanti.

Gli "indici di valutazione comunemente utilizzati dalla giurisprudenza" tali ritenuti quelli citati a controparte, non possono servire per questo gravissimo caso di diffamazione che, oltre tutto, interviene appunto dopo anni che la questione era stata trattata e risolta.

Nel quadro della domanda come proposta il Tribunale determinerà la misura del danno.

8) Si insiste nelle prese conclusioni, e si chiede anche la cancellazione, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., delle frasi sopra indicate contenute nella comparsa conclusionale del Feltri (pag. 11 e 12).

Roma,

Avv. Franco Agostini

Avv. Franco Luberti

Avv. Alessandro Garlatti

ASSR

TRIBUNALE DI MILANO- SEZIONE I CIVILE

PER

Prof. BENTIVEGNA ROSARIO rappresentato e difeso dagli Avv. Franco Agostini, Franco Luberti e Alessandro Garlatti

CONTRO

- Dr. Francobaldo Chiocci (Avv. E. Chiocci)
- Società Europea Edizioni S.p.a. (Avv.ti A. Munari e F. Gatti)
- Dr. Vittorio Feltri (Avv.ti A. Munari e F. Gatti)

COMPARSA DI REPLICA

1)Le controparti insistono – per quanto possono- nel prospettare la posizione del giornale come aderente ai principi del diritto di critica e di cronaca, con riferimenti giurisprudenziali parziali e comunque nemmeno rilevanti per la loro tesi. Come già si è fatto presente la giurisprudenza è nota ed univoca. Le valutazioni ed espressioni critiche espresse in forma vivace sono naturalmente lecite (Trib. Milano, 12 novembre 1996, Dir. Informatica 1997, 755); ma nella specie si è, chiaramente, ben al di là, perché al mancato ripetuto rispetto per la verità storica accertata, all'attribuzione di fatti-reato fortemente lesivi della dignità tanto da concretare una incivile denigrazione, si è accompagnato un linguaggio oltraggioso e calunnioso, con una campagna fortemente aggressiva e denigratoria che si è protratta ben oltre – per la qualità e la durata- le esigenze che scaturivano delle esigenze sociali dell'informazione.

In tema di reato di diffamazione a mezzo stampa l'attribuzione a taluno, in termini di certezza, di un fatto che invece è rimasto non

accertato non perde il connotato della illiceità sul perché inserito all'interno di una determinata analisi socio-politica..." (Cassazione penale, Sez I, 12 gennaio 1996 in Cass. Pen. 1997 , 57).

"...La continenza formale dell'esposizione presuppone che la narrazione dei fatti debba avvenire misuratamente ossia debba essere contenuta in spazi strettamente necessari all'esposizione" (Corte appello Milano, 13 dicembre 1996, Riv. Giur. Polizia 1997, 491); "... l'esimente putativa del diritto di cronaca presuppone che le notizie pubblicate siano vere (oltre che di interesse pubblico ed esposte con correttezza) o che, se non vere, almeno siano state sottoposte a verifiche tali da avere indotto in errore non colpevole l'autore (Cassazione penale, Sez V, 4 dicembre 1996 n. 891, ed Cassazione 1997); sé il diritto di critica va esercitato entro limiti oggettivi fissati dalla logica concettuale e dall'ordinamento positivo, deve essere ricercato "un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con l'interesse che non siano introdotte limitazioni alla formazione del pensiero" e "la continenza sostanziale del diritto di cronaca presuppone che i fatti narrati debbono corrispondere a verità...; la continenza formale presuppone che la narrazione dei fatti debba avvenire misuratamente, ossia debba essere contenuta in spazi strettamente necessari all'esposizione"; (Cassazione civile Sez. III 22 gennaio 1996 n. 465 in Foro It. 1996, I, 493); "Allorchè, nell'esercizio del diritto di cronaca, si faccia riferimento impreciso all'imputazione formale attribuita ad una persona in un procedimento penale, è necessario, per intenderne l'offensività, riferirsi al disvalore sociale che ad essa si attribuisce per la sua

comune nozione ed in relazione al contesto espositivo in cui è inserita (Cassazione penale sez. V, 23 luglio 1996, in Riv. Pen. 1996, 1093) ; "La lesività di un testo nonostante il tono cronachistico e l'enunciazione di singoli argomenti di per sé neutri, sussiste anche quando il risultato discendente dalla successione degli argomenti non costituisce mero dato logico, ma, attraverso la tecnica di narrazione prescelta, appare come abilmente proiettato verso l'obiettivo del discredito (Tribunale Perugia, 30 settembre 1996, Rass. Giur. Umbra 1997, 496); "Il diritto di critica, al pari del diritto di cronaca, incontra un limite invalicabile nel rispetto della verità oggettiva sui presupposti storici della valutazione, se vuole assumere le dimensioni e gli effetti di una causa esimente della responsabilità penale. Ciò che fa venire meno l'illiceità della condotta diffamatoria non è il diritto di critica in quanto tale, ma soltanto quella critica che rispetti la verità dei fatti dai quali trae occasione e forza per manifestarsi, con la precisazione che viceversa, allorquando la critica si sviluppa su episodi non veri, o rievocati attraverso l'arbitrario inserimento di circostanze qualificanti non vere, essa diviene un mero pretesto per offendere l'altrui reputazione (Cassazione penale sez. I, 12 gennaio 1996 in Giust. Pen. 1996, II, 547).

Queste e altre massime conformi sono state rese dalla giurisprudenza con riferimento all'art. 2043 c.c., all'art. 13 della legge 8 febbraio 1948 n. 47 e agli artt. 57, 595 e 596 bis c.p. e stabiliscono chiaramente i limiti della libertà di cronaca e di critica.

20

Questi limiti sono stati oltrepassati dai convenuti per la non verità dei fatti, per la successione degli articoli nell'ambito di una lunga campagna nell'aprile e maggio 1996 sproporzionata all'interesse pubblico dell'avvenimento e in rapporto alla dichiarata occasione del processo Priebke, oltre gli spazi necessari all'esposizione ma con grande rilievo tipografico, per l'inserimento di episodi e circostanze qualificanti non vere, per la tecnica di narrazione prescelta, per l'attribuzione di gravi reati inesistenti, per la qualificazione e i giudizi espressi sulla persona, oltre ogni limite del necessario bilanciamento di interessi. Il risultato di questa lunga e persecutoria campagna diffamatoria è stato quello di attribuire al B. grave disvalore sociale e morale.

Le controparti rifiutano il contraddittorio sulla persistente azione diffamatoria continuata con gli articoli del 18.6.1997, 20.6.1997, 29-30.6.1997, 3.7.1997, 17.4.1998, sgonfiatasi dopo la sentenza della Cassazione penale del 18.3.1999.

Dopo aver illustrato in questi articoli l'ordinanza del G.I.P. – che per procedendo all'archiviazione per amnistia , aveva però pur esso respinto la calunniosa ipotesi, riportata largamente da "Il Giornale" che l'azione avesse come oggetto quello di sterminare indirettamente altri partigiani in quanto concorrenti- il quotidiano in questione archivia tristemente la sventurata vicenda con la mini notiziola , pubblicata con ritardo rispetto all'altra stampa del 23.3.1999; evidentemente, come già osservato, l'utilità sociale era venuta meno.

Non può farsi a meno di rilevare che l'azione diffamatoria è continuata anche durante questo processo, per cui con la precedente comparsa conclusionale la sottoscritta difesa ha dovuto chiedere ai sensi dell'art. 89 c.p.c. la cancellazione della frase della comparsa di risposta del Feltri e della Società di edizioni con la quale si difende "il parallelismo indicato da "Il Giornale" fra le due stragi..., attribuendo ancora il grave reato al Bentivegna.

Con la conclusionale degli stessi Feltri e Società di Edizioni a pag. 8 si insiste sulla definizione di "terrorismo" scomodando il vocabolario Zingarelli.

"Se per "terrorismo" si deve intendere "una concezione e pratica di lotta politica che fa uso della violenza sotto forma di omicidi, attentati, rapimenti, ecc. per sconvolgere gli assetti politici e istituzionali esistenti" è evidente che per il Prof. Bentivegna si tratta di una grave offesa e ingiuria reiterata anche nel presente giudizio perchè, a parte il riferimento ai "rapimenti ecc." chi ha compiuto atti di guerra contro i nazisti non ha voluto "sconvolgere" gli assetti politici e istituzionali ma, al contrario, riportare la legalità e la libertà.

Sostenere l'equazione terrorismo equivale atti di guerra non è ovviamente possibile, comporta un grave giudizio di disvalore che non corrisponde alla realtà e verità storica. Se il giudizio di "partigiani terroristi" fosse stato solo riferito a Pannella potrebbe costituire solo un riferimento ad una opinione altrui; ma il riferimento anche a Pannella nell'edizione del 7 aprile 1996 rappresenta chiaramente, nel contesto della campagna di stampa,

una ricerca di conferma e adesione, di terzi, ritenuti autorevoli, alla tesi enunciata in prima persona dal Feltri nella edizione del 6 aprile 1996. Non si tratta di giudicare le espressioni usate da altri, né è possibile sostenere che l'articolo in questa data ("strage", "terroristi", "metto sullo stesso piano nazisti e partigiani", il "bel botto" che tra l'altro ha fatto "rotolare lungo la strada... la testa di un bambino") contenga giudizi di "riprovazione morale, "esprima il punto di vista soggettivo, legittimamente e correttamente dichiarato", senza "nessuna espressione ingiuriosa e calunniosa". Dunque secondo controparte attribuire la paternità di un grave reato (strage), definire i partigiani terroristi alla pari dei nazisti che trucidarono oltre 300 civili sarebbe esprimere un punto di vista soggettivo senza ingiuria né calunnia. "Stragisti" gli uni e gli altri, proprio in occasione del processo a Priebke imputato di strage e colpito dalla giustizia con una pena severa: quella che è stata definita da controparte l'occasione alla campagna contro B. –il processo a Priebke che avrebbe dovuto evidenziare proprio la differenza profonda tra stragisti e partigiani- è stata invece l'occasione per la campagna diffamatoria, anziché per una proporzionata e oggettiva analisi degli avvenimenti e delle posizioni.

Aggiunge la comparsa conclusionale di cui si tratta a pag. 7 che "quindi anche, per assurdo, si ritenesse presentare toni diffamatori, (il "giudizio critico"), esso si riferirebbe alla "globalità dei fatti considerati", trascendendo la "persona dell'attore". E' chiaro al contrario che: il riferimento personale non sarebbe nemmeno

necessario anche se oggetto della diffamazione fossero stati in generale tutti i partigiani dei quali l'attore notoriamente faceva parte; il riferimento personale c'è stato, anche nell'articolo del Feltri del 6.4.96, nell'articolo del Chiocci del 10.4.96, nell'articolo del 18.4.96 ("I partigiani del GAP romano..... mandarono in Via Rasella Rosario Bentivegna...." con tutto quello che segue), nell'articolo del 20.4.96, nell'articolo del 9.5.96, il 10.5.96 ("Bentivegna denunciato per omicidio") il 14.5.96.

Si è trattato di una campagna di stampa personalmente diretta al B., nella quale si parla solo di lui nominativamente nell'ambito dei partigiani di Via Rasella.

Afferma candidamente controparte che "nessuna espressione ingiuriosa o calunniosa è stata avanzata nei confronti di parte attrice "e che" controparte (B.) non è stata in grado di indicarne alcuna; si tratterebbe di espressioni "particolarmente neutre, anche in considerazione della delicatezza delle vicende trattate e comunque assolutamente privi di alcun contenuto anche solo sensazionistico". Anzi, controparte fa riferimento a "un equivoco", perché vi sarebbe "un giudizio esclusivamente morale", e non sono state riportate "notizie" e solo "opinioni".

E' evidente la contraddizione di controparte perché si sostiene –in flagrante e macroscopico contrasto con la realtà- che non sarebbero state riportate "notizie"; ma allora le "opinioni" se l'interesse sociale non emerge da una notizia, non sarebbero di per sé giustificate in un giornale quotidiano. E controparte insiste nella diffamazione a pag. 11-12 della comparsa Feltri Soc. Edizioni ove

si afferma "...ci si limita a deprecare, questo sì, sul piano morale, l'attentato di Via Rasella considerandolo in sé un atto di barbarie alla stessa stregua delle stragi naziste".

Di questa frase si chiede pure la cancellazione ai sensi dell'art. 89 c.p.c., non è lecito infatti insistere nelle affermazioni del giornale per dimostrare che la diffamazione...non è tale.

Controparte insiste ancora (pag. 12) nell'accomunare "in un unico giudizio di barbarie le modalità utilizzate ...da nazisti e partigiani....", come se si discutesse di "modalità" di un'azione di guerra e di "modalità" di un'azione di barbarie, e come se le "modalità" (l'uso delle armi?) fossero rilevanti e decisive e non, necessariamente, comuni alle due ipotesi, fondamentalmente, tecnicamente, giuridicamente e moralmente diverse.

Nella dinamica dei singoli articoli controparte sfugge ai temi centrali e a quelli che consumano in modo particolare la diffamazione lamentata, in un quadro generale che, come già dedotto, va valutato nel suo complesso.

Quanto ai partigiani che avrebbero previsto e voluto la rappresaglia tedesca, controparte deduce che l'affermazione sarebbe riferita a coloro che "mandarono" il B.; (solo lui?) a Via Rasella, ma è chiaro che il giudizio investe anche l'attore e nel complesso quello che controparti continuano a dimenticare a ogni effetto, anche a quello della rappresaglia che non era necessariamente prevedibile e comunque non certamente voluta, che si è trattato di un atto di guerra, legittimo, inquadrato nella lotta al nazismo.

Affermare che la rappresaglia fu "voluta" significa attribuire al Bentivegna (e ai partigiani) la finalità, altrove richiamata nella letteratura del giornale, di provocare la rappresaglia per far uccidere i concorrenti nella lotta antifascista. "Il Giornale" del 20.4.96 in proposito non solo afferma che il B. aveva ammesso che "il problema della rappresaglia ce l'eravamo posto" ma aggiunge sempre nel quadro delle ragioni (diverse dall'atto di guerra), "B. ammette: volevamo l'attentato nonostante tutto".

Controparte poi insiste su questioni di contorno (il battaglione di S.S. era di "invalidi", il che non è vero per quanto già esposto e non è rilevante), per cercare poi di affrontare in qualche modo la "cieca prevenzione" che riguarda la presentazione dell'incredibile titolo e articolo insieme collegati, pubblicati con grande rilievo, a tutta pagina, l'8.5.1996, nei quali si afferma nel titolo: "I partigiani della strage di Via Rasella non si fermarono davanti a un bimbo", "atroci sospetti sul doppio massacro: nell'articolo "....videro qualche istante prima un ragazzino sulla carretta della spazzatura..... non desistettero ....non spensero la miccia....probabilmente...videro volare in aria il corpo....". Non si vede come si possa far finta di credere che il giornale non sia incorso nella diffamazione: per il grande rilievo attribuito a un particolare non rilevante ai fini della ricostruzione storica della vicenda, per la trasformazione di un dubbio di un parente di una delle vittime in un fatto presentato come vero, per la presentazione di esso fuori di ogni regola di continenza, per l'insulto alla verità storica trattandosi di una semplice supposizione di una persona.

Tutto ciò è rivolto contro Bentivegna personalmente che portava il carretto della spazzatura.

3) Per sostenere un "legittimo esercizio del diritto di cronaca e di critica" la stessa comparsa si rifà a giurisprudenza, d'altronde ben nota: critica soggettiva, che soggiace all'interesse pubblico e sociale, che può essere espressa anche con giudizi severi, polemica ideologica, titolo da chiarirsi con il contenuto dell'articolo, la mancanza di epiteti o espressione denigratorie, forma ironica e squalificante, continenza sostanziale e formale, con nessione tra fatti censurabili e commenti.

Sotto tutti questi profili nella fattispecie esistono gli estremi, ripetuti, della diffamazione.

Proprio la decisione del S.C. n. 465 del 1996, tra l'altro sopra richiamata, afferma che il diritto di critica deve essere esercitato entro i limiti oggettivi con un bilanciamento dell'interesse individuale e a quello della libera formazione del pensiero. Il rispetto dell'ordinamento positivo e il bilanciamento esige che non si possa attribuire un reato (strage), né una qualifica denigratoria (terroristi), né un paragone insultante che attribuisce azioni di reato a coloro che hanno svolto atti di guerra, alla pari degli stragisti come Priebke, né l'attribuzione del consapevole omicidio di un bambino, etc. etc.

Né si dica che la parola "strage" potrebbe, in ipotesi, essere usata in senso non tecnico e giuridico. Infatti "Il Giornale" ha dato – come afferma anche controparte –ampio rilievo al processo a Priebke imputato e condannato per strage; si è dato rilievo altresì a

tutte le vicende giudiziarie nelle quali la "strage" significa, secondo il senso della parola, un gravissimo reato; e il ripetuto paragone con chi ha perpetrato la strage delle Fosse Ardeatine attribuisce anche al B. questa infamante qualifica.

Non si tratta quindi di opinioni non rigorosamente obiettive, né di polemica ideologica.

Quanto ai titoli, è di tutta evidenza che controparte tenta di distorcere il senso di Cassazione penale 1992 e 1993, ove si afferma che "la genericità" del titolo va risolta con l'analisi dell'articolo. Ma nella specie i titoli non sono affatto generici, sono del tutto "specifici": non si può intendere detta massima al contrario, cioè che una ipotetica meno offensiva versione dell'articolo possa annullare la parte e diretta ingiuria che dal titolo, specie quando di grandi dimensioni, promana. Sussistono espressioni denigratorie, nessuna continenza né formale né sostanziale, ben al di la dei "giudizi severi", della "polemica ideologica" e "forma ironica e squalificante" (!).

4) La responsabilità del Dr. Feltri è piena: per quanto scritto personalmente il 6.4.1996, per il dovere di controllo, per i titoli, per l'andamento di tutta la campagna e la scelta di una lunga persecuzione, chiaramente sproporzionata all'interesse sociale.

Perciò non varrebbe nemmeno invocare una pretesa delega nel quadro della divisione funzionale del lavoro, che avrebbe dovuto essere privata e che è esclusa dalla piena partecipazione personale e dalla impostazione della campagna denigratoria de "Il Giornale" che è l'unico che ha dedicato tanto spazio alla vicenda.

5) Quanto al Chiocci è anzitutto singolare che si riaffermi quanto affermato in comparsa di costituzione che tutto può essere detto "all'unica condizione che i fatti oggetto di giudizio siano di pubblico interesse". Secondo controparte, non si può sindacare la verità dei fatti, né le interpretazioni e le valutazioni. Basterebbe il pubblico interesse per coprirsi con l'ombrello del diritto di critica.

Tra i precedenti giurisprudenziali ricordati da controparte si segnala Trib. Milano 8.3.1999 n. 2335, che –come risulta da Guida al diritto, n. 15/1999 pag. 5- si riferisce all'uso di "locuzioni ironiche o sarcastiche" e al "ricorso alla satira" consentite per il collegamento funzionale con il ragionamento critico proposto".

Nella specie il problema si pone come diritto di cronaca e diritto di critica, come continenza sostanziale e formale. Il Chiocci ha inserito nella campagna contro Bentivegna quanto già riferito dal giornale a proposito dell'appartamento in Roma Piazza Adriana, come riferito nell'atto di citazione, tema che non ha nessun collegamento funzionale con la vicenda di Via Rasella e che –nell'ambito della campagna- contro B. ha provocato insulti, lettere anonime, etc. Dopo gli altri indicati nell'atto di citazione, il Chiocci firmava l'articolo del 18.4.1996, con cui si attribuisce a Bentivegna una terribilità contabilità di coloro che saranno poi uccisi alle Fosse Ardeatine. L'8.5.1996 l'articolo del Dr. Chiocci, con abbondanza di particolari, offre la terribile prospettazione della morte voluta del bambino; è vero che, per inciso, si aggiunge che "Questo è almeno quanto sostiene....", ma l'articolo con il suo titolo direttamente

219

puntato da "Il Giornale", contro B. sono fortemente denigratori e offensivi.

Controparte ritiene di fare riferimento alla sentenza della Cassazione penale del 18.3.1999 che non spiegherebbe rilevanza nel giudizio, così come non avevano rilevanza le precedenti sentenze.

La tesi è troppo comoda: la verità è quella accertata dai giudici in sede civile e penale e non poteva ignorarsi che l'azione e Via Rasella non è un'azione terroristica, ma un'azione di guerra.

Ci pare opportuno ricordare che la Corte di Appello di Roma Sezione I con sentenza del 5.5.1954 già ribadiva che è "inconcepibile che possa qualificarsi illecito quel che ormai è legittimamente considerato atto di guerra ed anzi, come tale, meritevole di speciale menzione. Quella del Giornale è dunque una vecchia storia, ripescata dopo cinquant'anni tra i fumi del passato e in quelli di una deliberata azione di diffamazione e riserva nel dispregio della verità (forse per ragioni politiche che, così poste, non sono certo un'esimente).

Si fa infine presente che per giudicare la presente vicenda, non è applicabile l'antica concezione psicologica dei delitti contro l'onore, che richiedeva "l'animus diffamandi vel iniurandi" per la configurabilità del dolo. E' indiscusso che i delitti contro l'onore e in particolare la diffamazione non richiedono un dolo intenzionale, essendo sufficiente il dolo generico (Cass. Pen. Sez. V, 15 ottobre 1987; Cass, pen. Sez V 25.1.1999, Ferrara n. 2283). "L'intenzione o lo scopo del soggetto agente pertanto non deve necessariamente

essere di offesa, ma è sufficiente che egli abbia usato consapevolmente parole socialmente interpretabili come offensive"

6) Per quanto esposto non vi è dubbio anche sulla responsabilità della Società Europea di Edizioni S.P.A., proprietaria della testata.

7) Quanto alla pretesa risarcitoria, si nega il danno . La "forte tempra e resistenza" del B. era già stata messa alla prova, ma essa ha subito un gravissimo perturbamento perché, dopo 55 anni era inconcepibile più che mai –con le parole della CA di Roma- che si rimestasse con tanta incallita tenacia nel torbido, facendo di nuovo emergere e con tanto rilievo accuse così gravi e infamanti.

Articoli e pubblicazioni del passato sulla vicenda, anche con opinioni contrastanti, dotati certamente di minore rilevanza e determinazione di quella de "Il Giornale", erano ormai composti e ridimensionati anche nell'animo dell'attore. L'esplosione della campagna giornalistica di cui si tratta, con particolari raccapriccianti e valutazioni ingiuste e illegittime, hanno certo determinato un grave turbamento psichico, offesa all'onore, al decoro e alla reputazione. Non si tratta di un solo articolo ma di una serie di pubblicazioni di grande rilievo editoriale; né vale proporre ad esempio casi, ben diversi, nei quali il risarcimento è stato limitato.

Gli "indici di valutazione comunemente utilizzati dalla giurisprudenza" tali ritenuti quelli citati a controparte, non possono servire per questo gravissimo caso di diffamazione che, oltre tutto,

221

interviene appunto dopo anni che la questione era stata trattata e risolta.

8) Si insiste nelle prese conclusioni, e si chiede anche la cancellazione, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., delle frasi sopra indicate contenute nella comparsa conclusionale del Feltri (pag. 11 e 12).

Roma,

Avv. Franco Agostini

Avv. Franco Luberti

Avv. Alessandro Garlatti

IL GIORNALE : riportiamo da alcuni numeri de "Il Giornale" (non li abbiamo conservati e/o monitorati tutti) i titoli e gli spazi dedicati al processo che due famigliari di vittime civili caduti in via Rasella durante l'attacco partigiano alla 11° comp.dello "SS Polizei Regiment Bozen" avevano intentato nel 1997, mentre si svolgeva il processo contro il criminale di guerra Erich Priebke, contro i partigiani Pasquale Balsamo, Rosario Bentivegna e Carla Capponi e che si è concluso in Cassazione il 24 febbraio 1999 con la archiviazione per non luogo a procedere.

18 giugno 1997

titolo di apertura di **prima pagina** (7 colonne)
FOSSE ARDEATINE. Per la prima volta dopo 50 anni si avverte la necessità di esaminare a fondo le responsabilità di chi scatenò la feroce rappresaglia nazista
CHIESTO L'ERGASTOLO PER PRIEBKE
MA ORA SI INDAGA SUI PARTIGIANI
Il pm Intelisano ha sollecitato inoltre la condanna a 24 anni dell'ex maggiore delle Ss Karl Hass. Il Gip di Roma: L'attentato di via Rasella "fu un atto illegittimo di guerra" Frutto di una faida tra comunisti.
(Chiocci a pagina 6)

pagina 6 apertura a 6 colonne
Dopo 53 anni, nel giorno in cui si chiede l'ergastolo per uno dei carnefici delle Fosse Ardeatine, si cerca di fare piena luce sull'episodio che poi scatenò la rappresaglia nazista. Furono le lotte interne tra i nuclei della Resistenza a provocare l'agguato
VIA RASELLA, PARTIGIANI INDAGATI
Il Gip fa riaprire l'inchiesta: l'attentato non fu un atto di guerra.
Roma, Francobaldo Chiocci

29 giugno 1997

apertura di **prima pagina** (7 colonne)
Il coro che ha approvato il processo bis contro Priebke non vuole che si indaghi sui partigiani che con quell'attentato uccisero anche un bambino
LINCIATO IL GIUDICE CHE TOCCA LA SINISTRA
Il ministro Napolitano definisce "assolutamente aberrante" la decisione del Gip di non archiviare l'inchiesta su via Rasella. Salvi (Pds): Flick deve punirlo: Intanto il ritorno di Toni Negri ridà fiato a chi chiede l'indulto per i terroristi degli anni '70

Fondo di Vittorio Feltri
Un odioso doppiopesismo

Intervista a Montanelli di Mario Giordano
Rinvio in 2° pagina di Antonio Socci

Pagina 2
E' tutta dedicata allo stesso argomento con titoli vistosi e ben 5 articoli (due anonimi, uno di Antonio Socci, uno di Montreal e uno di fr.ch. (Francobaldo Chiocci)

30 giugno 1997

1° pagina, in alto, di spalla, a una colonna
Faide partigiane
VIA RASELLA
PERSINO PERTINI
FU CONTRO QUELL'ATTENTATO
di Massimo Caprara
Rinvio a **pagina 4**

Pagina 9
L'intera pagina è dedicata all'argomento con quattro grandi titoli, un pastone anonimo e tre articoli a firma Maurizio Cabona, Francobaldo Chiocci e Vincenzo Vitale

3 luglio 1997

prima pagina, in alto di spalla a 1 colonna
VIA RASELLA
SERVI' A FAR FUORI
35 PARTIGIANI
NON COMUNISTI
di Pierangelo Maurizio
rinvio a pag. 6
LUCE AGGHIACCIANTE
SU QUELLA BOMBA
Di Massimo Caprara
Rinvio a pag. 6

Pagina 6
È tutta dedicata a quei rinvii con apertura a 7 colonne e 6 articoli, di cui due anonimi, uno di Pierangelo Maurizio, uno di p.m. (Pierangelo Maurizio?) uno di Francobaldo Chiocci e uno di Massimo Caprara

17 aprile 1998

pagina 10 , a metà pagina, su 3 colonne
IL GIP ARCHIVIA VIA RASELLA "FU STRAGE DI LIBERAZIONE", di Diana Alfieri

24 febbraio 1999
La **Cassazione** annulla l'ordinanza del Gip Pacioni perché abnorme e fuori del sistema processuale italiano.Il Gip, infatti, aveva erroneamente considerato i partigiani "illegittimi belligeranti", e quindi, non avendo ritenuto applicabile la norma di non punibilità per gli atti di guerra compiuti da reparti combattenti, aveva archiviato il procedimento applicando l'amnistia per i "reati" commessi con l'obbiettivo di cacciare dall'Italia i tedeschi occupatori e i fascisti collaborazionisti.
Il Gip, tuttavia, con il concorso del Pm Rosselli, aveva applicato l'amnistia dopo aver accertato in termini di fatto l'inconsistenza delle accuse mosse ai partigiani di via Rasella con prove testimoniali esplicitamente dichiarate inattendibili, riconoscendo che:

1)- l'azione di via Rasella è stata compiuta per motivi di guerra;

2)- è falsa e calunniosa l'accusa ai partigiani di via Rasella di aver attaccato i poliziotti delle SS non per fini di guerra ma per far uccidere dai nazisti partigiani di altre formazioni;

3)- la 11° Compagnia dello "SS Polizei Regiment Bozen" aveva il compito di opporsi ai movimenti di Resistenza, tanto che altri reparti della stessa unità si sono resi responsabili di fatti atroci contro la popolazione civile e prigionieri politici in altre parti d'Italia;

4)- i partigiani che avevano operato nella zona di via Rasella, e quindi anche Pasquale Balsamo, Rosario Bentivegna e Carla Capponi, prima e durante l'attacco si erano adoperati per allontanare i pochi civili presenti mentre sopraggiungeva la colonna nemica, armata fino ai denti.

La 1° sezione della Corte di Cassazione (Pres. Teresi, Rel. Mabellini, Pg. Febraro, Cons. La Gioia, Mocali e Gironi) ha accolto in pieno le tesi dei difensori dei partigiani, Avv. F. Agostini. B. Andreozzi, F. Luberti e F. Tarsitano; ha riconosciuto la legittimità dell'atto di guerra e dei combattenti partigiani che lo avevano effettuato; ha annullato le motivazioni dell'ordinanza del Gip Pacioni e ha provveduto all'archiviazione del procedimento penale.

25 febbraio 1999

Tutta la stampa italiana riferisce la notizia e fornisce commenti sulle conclusioni della Corte di Cassazione in modo più o meno ampio; **solo Il Giornale non riporta neppure una riga.**

23 marzo 1999

Tutta la stampa italiana riporta un estratto del dispositivo della 1° Sezione della Cassazione Penale, reso pubblico il giorno prima, 22 marzo.

Il Giornale ne dà la notizia, a pag. 8, in basso, con un breve richiamo a una colonna e all'interno della rubrica "Toghe e Dintorni".

Avv. EMANUELE CHIOCCI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Corso Plebisciti n. 1 - 20129 MILANO
Tel. 73.34.11 - 73.35.59 - Fax 73.35.59

AVV. MARTINO E. CHIOCCI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
00195 ROMA - Via Ruoli, 52
Tel. 39.03.31.92 - 39.03.26.44 - 37.28.882
Fax 32.51.346

TRIBUNALE DI MILANO - SEZIONE I° CIVILE - R.G.N. 7598/96

TRIBUNALE di MILANO DEPOSITATO OGGI 19 FEB. 1997 Il Collaboratore di Cancelleria

dr. FRANCOBALDO CHIOCCI convenuto

COPIA

(avv. Emanuele Chiocci, avv. Martino E. Chiocci)

contro. prof. ROSARIO BENTIVEGNA attore

(avv.ti Franco Agostini e Franco Luberti)

NOTE DI REPLICA AUTORIZZATE

1) Letta la memoria autorizzata depositata dall'attore, il convenuto dr. Francobaldo Chiocci rileva innanzitutto come l'attore abbia accuratamente evitato di affrontare quello che, in diritto, è il nucleo centrale ed unico del giudizio: e cioè se sia o meno lecito, nella ricostruzione storica dei fatti, e nell'espressione di giudizi o valutazioni, manifestare un pensiero ed un'opinione diversi da quelli "ufficiali".

Per la verità l'attore, pur non avendo affrontato il problema, mostra però di averlo risolto, giunge infatti, indirettamente ma non perciò in modo meno radicale ed assoluto, alla conclusione (cui questa difesa era già giunta, per sottolinearne l'assurdità, sin dalla sua costituzione: cfr comparsa, pag.14, ult.cpv.) che "*non è lecito dubitare*" dell'attività svolta dall'attore in difesa della libertà e contro l'oppressione nazista, con il corollario che, ove un semplice dubbio venisse manifestato, ci si troverebbe per ciò stesso di fronte a condotta illegittima ed illecita.

2) A ben vedere, peraltro, l'attore non si appaga di tale opinabile affermazione, ma si spinge oltre, misurando ogni ricostruzione dei fatti ed ogni giudizio, con il metro della propria verità e del proprio giudizio.

Non si spiegherebbero altrimenti le stupefacenti quanto disinvolte accuse di "**falso**" (M. de Massimi, Angelozzi Garibaldi, P.Monelli, M Matteotti Caprara) o di "**fascista**" (Pierangelo Maurizio, ex redattore di "Repubblica"), che l'attore, secondo i più consueti schemi, muove nei confronti di chiunque osi esprimere convinzioni e giudizi non coincidenti con i suoi, ed è perfettamente in linea con tale impostazione

che, nel tentativo di fornire la prova della verità o della falsità di singoli episodi, l'attore ... cita sopratutto, e ripetutamente ... sè stesso :

"... *il libello di P.Maurizio è un collage delle varie menzogne fasciste ... ad esso risponde, punto per punto "Operazione via Rasella"* - di R.Bentivegna, n.d.e; sarebbe falso che le finalità fossero quelle di "*eliminare la Resistenza non comunista e quella di Bandiera Rossa (vedi a questo proposito "Operazione via Rasella"* - ovviamente sempre di R.Bentivegna, n.d.e.) ; se poi il filosofo Norberto Bobbio qualifica "*terroristico*" l'atto di via Rasella, basta consultare ... *il testo dell'articolo di Rinascita dell'85, scritto da Bentivegna..*"

Ciò non sarebbe, di per sè, cosa grave e inaccettabile: sta di fatto però che l'attore, del quale è stata spesso e da più parti sottolineata l'ambiguità, la reticenza, la contraddittorietà nel fornire versioni dei fatti sempre diverse tra di loro (cfr. ns. comparsa, punto 2.c, pag.6, punto 2.d, pag.8,9; cfr), sembra non essere alieno neppure dal diffamare il prossimo, compresi (ex) compagni di lotta torturati a via Tasso, ingiustamente quanto disinvoltamente da lui tacciati di "*tradimento*", come accertato da sentenza penale definitiva (cfr. docc. 53, 54); sicchè quando l'attore, anche in questa sede, taccia di "*falso*" personalità anche prestigiose ed autorevoli, e per giunta appartenenti (Matteotti, Monelli) al suo stesso "*campo*", l'attore non sembra meritare credibilità maggiore delle affermazioni che vuole smentire.

Anche nelle note, inoltre, l'attore non perde l'abitudine di dare per scontato, ciò che scontato non è, quando vi sono due versioni dei fatti, e improprio enunciare che esistano "*falsi storici largamente provati*", ovvero che un'affermazione (ovviamente, quella più gradita) "*smentisce*" un'altra, ovvero "*ristabilisce la verità*" (note, pp. 4, 5, 6): sono, più semplicemente e più correttamente, **diverse versioni dei fatti** o **diversi giudizi** espressi su quegli stessi fatti. E appare altresì "*imprudente*" definire con la stessa parola, alcune (soltanto) delle opinioni espresse da autori (Angelozzi

Gariboldi) citati da questa difesa, o alcune (soltanto) delle enunciazioni contenute in atti giudiziari (sentenza Priebke, Pres. Quistelli): sarà opportuno, a questo ultimo proposito, segnalare come le denunce (cfr.ns.docc.28 , 29 e 36) proposte da alcuni familiari delle vittime incolpevoli di Via Rasella e delle Fosse Ardeatine, nei confronti dell'attore e di altri, sembra abbiano portato l'attore prof. Roberto Bentivegna ad essere indagato, per il delitto di strage di cui all'art.422 c.p. nel procedimento penale n.1509/97R., pendente dinanzi la Procura della Repubblica di Roma, come ci si riserva di comprovare.

3) Non pare questa la sede né l'occasione perché, se sentimo dei fatti ricostruiti, debba essere ricostruita la verità storica, intesa come dato scientificamente esatto: ciò, del resto, esula dai compiti e dai fini del Giudice civile, né, però, può accettarsi la petizione di principio dalla quale muove l'attore, secondo il quale la verità storica è solo quella da lui sostenuta, sicché qualsiasi diversa versione o qualsiasi diversa valutazione dei fatti è perciò stesso lesiva e diffamatoria.

Ciò che si ribadisce, e che non viene in alcun punto scalfito dalle avversarie argomentazioni, è che sia legittimo e lecito esprimere qualsiasi valutazione e qualsiasi giudizio, in ipotesi anche lesivo degli altrui diritti, all'unica condizione che le critiche espresse siano correlate con un apprezzabile interesse sociale e pubblico alla critica stessa (Cass. 16.04.93, Barile, Foro It. 94, 2, 94): "*la critica per sua natura non può essere fondata se non su una interpretazione di fatti e di comportamenti, e questa interpretazione non può che essere soggettiva ... per cui i giudizi critici non possono mai essere suscettibili di valutazioni che pretendano di ricondurli a verità oggettiva; l'unico limite che giudizi del genere possono incontrare, è quello dell'interesse pubblico o sociale della critica*".

4) Si ritiene da ultimo opportuno segnalare come l'intera vicenda relativa ai tragici fatti di via Rasella e delle Fosse Ardeatine, e non solo in ragione delle sue connessioni con il "processo Priebke", quanto anche in rapporto ad un diffuso desiderio di chiarezza e di verità, cui un numero sempre crescente di persone ritiene

di aver diritto dopo 50 anni di verità negate o parziali, è tornata di palpitante attualità.. Ne fa fede il convegno tenutosi al teatro Manzoni di Roma il 30 novembre 1996, promosso dall'Associazione Uomo e Libertà sul tema "*Storia Giustizia e Verità a confronto*" e svoltosi con il contributo anche di autorevoli esponenti antifascisti (ed esempio, l'ex esponente di "Bandiera Rossa" Roberto Guzzo, la figlia del col.Montezemolo trucidato alla Ardeatine, la medaglia d'oro della Resistenza Edgardo Sogno) e del quale e si producono alcune testimonianze (cfr. docc. 37-46), a riprova delle tesi ampiamente sostenute da questa difesa, e che qui si ribadiscono, circa la perfetta liceità e legittimità di un'analisi storico-politica dei fatti e delle responsabilità, svincolata da ogni "*verità*" precostituita ed "obbligatoria".

** ** ** ** **

Anche per tali motivi il dr. Francobaldo Chiocci, con riserva di articolare istanze istruttorie, insiste e confida nell'accoglimento integrale delle conclusioni già svolte.

Si depositano i seguenti documenti:

(la numerazione segue quella di comparsa di costituzione e risposta):

37) Locandina convegno "*Storia, Giustizia e Verità*" tenutosi in Roma il 30.11.96 a cura dell'Associazione "Uomo e Libertà".
38) **Estratti (bozze di stampa) dagli atti del convegno**: P.Buscaroli: La leggenda del Tedesco invasore.
39) idem: L.Garibaldi: Via Rasella: Ombra comunista sulla Resistenza
40) idem: M.De Stefano: Il processo mai fatto; via Rasella, responsabilità penali e omissioni colpevoli
41) idem: F. Cardini: lettera
42) idem: P.dr. Peter van Meijl, S.D.S.: da via Rasella a via della Conciliazione,la figura di P.Pfeiffer ecc.
43) idem: On. Gen Ambrogio Viviani: Considerazioni militari sul caso Priebke
44) idem: Interventi di P.Maurizio, A.Fessan, A.Carretta, J.Prakmarer, sig.ra Montezemolo, R.Guzzo
45) idem: Relazione avv. G.Angelozzi Garibaldi
46) idem: Relazione E.Sogno
47) Il Tempo, intervista a Liliana Gigliozzi
48) S.Provisionato, L'Europeo, Intervista a L.Gigliozzi
49) Il Tempo, 7.5.96, p.3
50) Giustizia Giusta, settembre 96, p. 5
51) Interrogazione Angello 29.7.96
52) Comunicato stampa 29.7.96
53-54) Il Giornale, 5.5.87, Il Tempo, 5.5.87

Roma, Milano, li 20 febbraio 1997

(Avv. Martino U. Chiocci)

Avv. EMANUELE CRIONI

Studio Legale Associato
ALESSANDRO MIMARI FRANCESCO GATTI
Piazza Castello, 13 - 20121 MILANO
Tel. 800184 r.a. - Fax 809447

TRIBUNALE DI MILANO

Sez. I Civ. G.I. Dott. Bichi

Nella causa promossa da

Prof. ROSARIO BENTIVEGNA, con gli Avv.ti Franco Agostini e Franco Luberti, di Roma, e l'Avv. Alessandro Garlatti, di Milano

COPIA

- attore -

contro parte

contro

DOTT. FRANCOBALDO CHIOCCI, con l'Avv. Martino U. Chiocci, di Roma, e l'Avv. Emanuele Chiocci, di Milano

- convenuto -

20 FEB. 1997
IL CANCELLIERE

e contro

SOCIETA' EUROPEA DI EDIZIONI S.p.A.

DOTT. VITTORIO FELTRI

- convenuti -

MEMORIA AUTORIZZATA PER I CONVENUTI S.E.E. S.p.A. e Dott. VITTORIO FELTRI

Nelle note autorizzate depositate il 18.12.1996 l'attore affronta le argomentazioni dei convenuti prima affermando di volere distinguere le loro singole posizioni difensive e poi richiamando *tout court* anche per gli scriventi le osservazioni svolte nei confronti delle argomentazioni proposte dal convenuto dott. Chiocci.

Tali osservazioni, peraltro, si limitano a riprendere il tema della ricostruzione della "verità storica", con tutti i limiti - già ampiamente descritti nella comparsa di costituzione - che una simile impostazione presenta nell'ambito della presente causa.

Per quanto riguarda, poi, il merito dei nuovi dati proposti, non sembra che essi possano condurre a miglior risultato, poiché l'attore si limita ad

aggiungere - per l'appunto - una mera elencazione di dati che non assumono alcuna specifica collocazione in rapporto alle difese esposte nella comparsa di costituzione

Ciò posto, non resta che da compiere qualche breve osservazione sui riferimenti specificamente dedicati dalla controparte al contenuto delle argomentazioni difensive degli scriventi.

In realtà si tratta di un unico riferimento, peraltro concernente un aspetto del tutto secondario della questione. Inoltre, ciò che è più grave, appare condotto unicamente a causa della superficialità con cui l'attore - evidentemente assorbito da ben più impegnative letture - ha considerato le argomentazioni proposte contro le sue pretese.

Controparte, infatti, nella fretta di manifestare tutto il proprio disprezzo per i "riferimenti bibliografici" utilizzati dagli scriventi, ha dimenticato di considerare che le opinioni di Marco Pannella riportate da "Il Giornale" utilizzavano il concetto di "terrorismo" unicamente quale parametro indicativo delle modalità di svolgimento dell'attentato, riferimento che - vista ancora una volta la poco intellettuale ma molto pratica fonte bibliografica utilizzata sul punto - continua a non sembrare poi tanto sbagliato: "(...) *pratica di lotta politica che fa uso della violenza sotto forma di omicidio, attentati, rapimenti (...)*".

Da ultimo, si rileva come il riferimento operato dall'attore all'articolo apparso su "Il Giornale" in data 3.10.1996 (cfr. pag. 6 memoria dell'attore) sia da ritenersi del tutto inammissibile in quanto esula dagli elementi su cui è fondata la presente causa, costituendo fatto nuovo a cui non è esteso - né si accetta di estendere - il contraddittorio.

Milano, 20 febbraio 1997

(Avv. Alessandro Munari) (Dott. Prof. Francesco Gatti)

231

studio legale
Avv. ALESSANDRO GARLATTI
studio 20122 milano via fontana 28 tel. 5457813-5457922 abitazione 20121 milano via annunciata 31 tel. 29000130

Milano, 28 febbraio 1997

Egr. Signor
DOTT. PROF. ROSARIO BENTIVEGNA
P.zza Adriana n. 5
00100 ROMA

Egr. Signor
AVV. FRANCO AGOSTINI
Via Arno n. 47
00100 ROMA

OGGETTo: Bentivegna/ Il Giornale

Vi accompagno copia delle memorie autorizzate depositate da controparte.

Attendo disposizioni.

Cordiali saluti.

Allegati n. 2

P. I. 02271690154
C. F. GRL LSN 32R13 L483C
fax 55015718

232

Avv. EMANUELE CHIOCCI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Corso Plebisciti n. 1 - 20129 MILANO
Tel. 73.34.11 - 73.35.59 - Fax 73.35.59

Avv. MARTINO U. CHIOCCI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
00195 ROMA - Via Rodi, 32
Tel. 39.73.31.92 - 39.73.28.44 - 37.28.882
Fax 32.51.346

TRIBUNALE DI MILANO - SEZIONE I° CIVILE - R.G.N. 7598/96

TRIBUNALE di MILANO
DEPOSITATO OGGI
19 FEB. 1997
Il Collaboratore di Cancelleria

per: **dr. FRANCOBALDO CHIOCCI** convenuto

(avv. Emanuele Chiocci, avv. Martino U. Chiocci)

COPIA

contro: **prof. ROSARIO BENTIVEGNA** attore

(avv.ti Franco Agostini e Franco Luberti)

X CONTROPARTE

NOTE DI REPLICA AUTORIZZATE

1) Letta la memoria autorizzata depositata dall'attore, il convenuto dr. Francobaldo Chiocci rileva innanzitutto come l'attore abbia accuratamente evitato di affrontare quello che, in diritto, è il nucleo centrale ed unico del giudizio: e cioè **se sia o meno lecito**, nella ricostruzione storica dei fatti, e nell'espressione di giudizi o valutazioni, **manifestare un pensiero ed un'opinione diversi** da quelli "ufficiali".

Per la verità l'attore, pur non avendo affrontato il problema, mostra però di averlo risolto; giunge infatti, indirettamente ma non perciò in modo meno radicale ed assoluto, alla conclusione (cui questa difesa era già giunta, per sottolinearne l'assurdità, sin dalla sua costituzione: cfr comparsa, pag.14, ult.cpv.) che "***non è lecito dubitare***" dell'attività svolta dall'attore in difesa della libertà e contro l'oppressione nazista; con il corollario che, ove un semplice dubbio venisse manifestato, ci si troverebbe per ciò stesso di fronte a condotta illegittima ed illecita.

2) A ben vedere, peraltro, l'attore non si appaga di tale opinabile affermazione, ma si spinge oltre, misurando ogni ricostruzione dei fatti ed ogni giudizio, con il metro della propria verità e del proprio giudizio.

Non si spiegherebbero altrimenti le stupefacenti quanto disinvolte accuse di "**falso**" (M. de Massimi, Angelozzi Gariboldi, P.Monelli, M.Matteotti, Caprara) o di "**fascista**" (Pierangelo Maurizio, ex redattore di "Repubblica"), che l'attore, secondo i più consueti schemi, muove nei confronti di chiunque osi esprimere convinzioni e giudizi non coincidenti con i suoi; ed è perfettamente in linea con tale impostazione

che, nel tentativo di fornire la prova della verità o della falsità di singoli episodi, l'attore ... **cita sopratutto, e ripetutamente ... sè stesso :**

> "... *il libello di P.Maurizio è un collage delle varie menzogne fasciste ... ad esso risponde, punto per punto "Operazione via Rasella"*" - di R.Bentivegna, n.d.e; sarebbe falso che le finalità fossero quelle di "*eliminare la Resistenza non comunista e quella di Bandiera Rossa (vedi a questo proposito "**Operazione via Rasella)**"*, ovviamente sempre di R.Bentivegna, n.d.e."; se poi il filosofo Norberto Bobbio qualifica "*terroristico*" l'atto di via Rasella, basta consultare "... *il testo dell'articolo di Rinascita dell'85, scritto da **Bentivegna**..*".

Ciò non sarebbe, di per sè, cosa grave e inaccettabile: sta di fatto però che l'attore, del quale è stata spesso e da più parti sottolineata l'ambiguità, la reticenza, la contraddittorietà nel fornire versioni dei fatti sempre diverse tra di loro (cfr. ns. comparsa, punto 2.c, pag.6; punto 2.d, pag.8,9; cfr), sembra non essere alieno neppure dal diffamare il prossimo, compresi (ex) compagni di lotta torturati a via Tasso, ingiustamente quanto disinvoltamente da lui tacciati di "*tradimento*", come accertato da sentenza penale definitiva (cfr. docc. 53, 54); sicchè quando l'attore, anche in questa sede, taccia di "*falso*" personalità anche prestigiose ed autorevoli, e per giunta appartenenti (Matteotti, Monelli) al suo stesso "*campo*", l'attore non sembra meritare credibilità maggiore delle affermazioni che vuole smentire.

Anche nelle note, inoltre, l'attore non perde l'abitudine di dare per scontato, ciò che scontato non è: quando vi sono due versioni dei fatti, è improprio enunciare che esistano "*falsi storici largamente provati*", ovvero che un'affermazione (ovviamente, quella più gradita) "*smentisce*" un'altra, ovvero "*ristabilisce la verità*" (note, pp. 4, 5, 6): sono, più semplicemente e più correttamente, **diverse versioni dei fatti**, o **diversi giudizi** espressi su quegli stessi fatti. E appare altresì "*imprudente*" definire con la stessa parola, alcune (soltanto) delle opinioni espresse da autori (Angelozzi

234

Garibaldi) citati da questa difesa, o alcune (soltanto) delle enunciazioni contenute in atti giudiziari (sentenza Priebke, Pres. Quistelli): sarà opportuno, a questo ultimo proposito, segnalare come le denunce (cfr.ns.docc.28 , 29 e 36) proposte da alcuni familiari delle vittime incolpevoli di Via Rasella e delle Fosse Ardeatine, nei confronti dell'attore e di altri, sembra abbiano portato l'attore prof. Roberto Bentivegna ad essere indagato, per il delitto di strage di cui all'art.422 c.p., nel procedimento penale n.1509/97R, pendente dinanzi la Procura della Repubblica di Roma, come ci si riserva di comprovare.

3) Non pare questa la sede nè l'occasione perchè, su ognuno dei fatti ricostruiti, debba essere ricostruita la verità storica, intesa come dato scientificamente esatto; ciò, del resto, esula dai compiti e dai fini del Giudice civile; nè, però, può accettarsi la petizione di principio dalla quale muove l'attore, secondo il quale la verità storica è solo quella da lui sostenuta, sicchè qualsiasi diversa versione o qualsiasi diversa valutazione dei fatti è perciò stesso lesiva e diffamatoria.

Ciò che si ribadisce, e che non viene in alcun punto scalfito dalle avversarie argomentazioni, è che sia legittimo e lecito esprimere qualsiasi valutazione e qualsiasi giudizio, in ipotesi anche lesivo degli altrui diritti , all'unica condizione che le critiche espresse siano correlate con un apprezzabile interesse sociale e pubblico alla critica stessa (Cass. 16.04.93, Barile, Foro It. 94, 2, 94) "... *la critica per sua natura non può essere fondata se non su una interpretazione di fatti e di comportamenti, e questa interpretazione non può che essere soggettiva ... per cui i giudizi critici non possono mai essere suscettibili di valutazioni che pretendano di ricondurli a verità oggettiva; l'unico limite che giudizi del genere possono incontrare, è quello dell'interesse pubblico o sociale della critica*".

4) Si ritiene da ultimo opportuno segnalare come l'intiera vicenda relativa ai tragici fatti di via Rasella e delle Fosse Ardeatine, e non solo in ragione delle sue connessioni con il "processo Priebke", quanto anche in rapporto ad un diffuso desiderio di chiarezza e di verità, cui un numero sempre crescente di persone ritiene

di aver diritto dopo 50 anni di verità negate o parziali, è tornata di palpitante attualità.. Ne fa fede il convegno tenutosi al teatro Manzoni di Roma il 30 novembre 1996, promosso dall'Associazione Uomo e Libertà sul tema "*Storia Giustizia e Verità a confronto*" e svoltosi con il contributo anche di autorevoli esponenti antifascisti (ed esempio, l'ex esponente di "Bandiera Rossa" Roberto Guzzo, la figlia del col.Montezemolo trucidato alla Ardeatine, la medaglia d'oro della Resistenza Edgardo Sogno) e del quale e si producono alcune testimonianze (cfr. docc. 37-46), a riprova delle tesi ampiamente sostenute da questa difesa, e che qui si ribadiscono, circa la perfetta liceità e legittimità di un'analisi storico-politica dei fatti e delle responsabilità, svincolata da ogni "***verità***" precostituita ed "obbligatoria".

** ** ** ** **

Anche per tali motivi il dr. Francobaldo Chiocci, con riserva di articolare istanze istruttorie, insiste e confida nell'accoglimento integrale delle conclusioni già svolte.

Si depositano i seguenti documenti:

(la numerazione segue quella di comparsa di costituzione e risposta):

37) Locandina convegno "*Storia, Giustizia e Verità*" tenutosi in Roma il 30.11.96 a cura dell'Associazione "Uomo e Libertà".
38) **Estratti (bozze di stampa) dagli atti del convegno**: P.Buscaroli: La leggenda del Tedesco invasore.
39) idem: L.Garibaldi: Via Rasella: Ombra comunista sulla Resistenza
40) idem: M.De Stefano: Il processo mai fatto; via Rasella, responsabilità penali e omissioni colpevoli
41) idem: F. Cardini: lettera
42) idem: P.dr. Peter van Meijl, S.D.S.; da via Rasella a via della Conciliazione,la figura di P.Pfeiffer ecc.
43) idem: On. Gen.Ambrogio Viviani: Considerazioni militari sul caso Priebke
44) idem: Interventi di P.Maurizio, A.Fessan, A.Carretta, J.Prakmarer, sig.ra Montezemolo, R.Guzzo.
45) idem: Relazione avv. G.Angelozzi Garibaldi
46) idem: Relazione E.Sogno
47) Il Tempo, intervista a Liliana Gigliozzi
48) S.Provisionato, L'Europeo, Intervista a L.Gigliozzi
49) Il Tempo, 7.5.96, p.3
50) Giustizia Giusta, settembre 96, p. 5
51) Interrogazione Augello 29.7.96
52) Comunicato stampa 29.7.96
53-54) Il Giornale, 5.5.87, Il Tempo, 5.5.87

Roma, Milano, li 20 febbraio 1997

(Avv. Martino U. Chiocci)

Avv. EMANUELE CHIOCCI

Studio Legale Associato
ALESSANDRO MUNARI FRANCESCO GATTI
Piazza Castello, 13 - 20121 MILANO
Tel. 880154 r.a. - Fax 809447

TRIBUNALE DI MILANO

Sez. I Civ. G.I. Dott. Bichi

Nella causa promossa da

Prof. ROSARIO BENTIVEGNA, con gli Avv.ti Franco Agostini e Franco Luberti, di Roma, e l'Avv. Alessandro Garlatti, di Milano

COPIA

- attore -

contro parte

contro

DOTT. FRANCOBALDO CHIOCCI, con l'Avv. Martino U. Chiocci, di Roma, e l'Avv. Emanuele Chiocci, di Milano

- convenuto -

20 FEB. 1997
IL CANCELLIERE

e contro

SOCIETA' EUROPEA DI EDIZIONI S.p.A.

DOTT. VITTORIO FELTRI

- convenuti -

MEMORIA AUTORIZZATA PER I CONVENUTI S.E.E. S.p.A. e Dott. VITTORIO FELTRI

Nelle note autorizzate depositate il 18.12.1996 l'attore affronta le argomentazioni dei convenuti prima affermando di volere distinguere le loro singole posizioni difensive e poi richiamando *tout court* anche per gli scriventi le osservazioni svolte nei confronti delle argomentazioni proposte dal convenuto dott. Chiocci.

Tali osservazioni, peraltro, si limitano a riprendere il tema della ricostruzione della "verità storica", con tutti i limiti - già ampiamente descritti nella comparsa di costituzione - che una simile impostazione presenta nell'ambito della presente causa.

Per quanto riguarda, poi, il merito dei nuovi dati proposti, non sembra che essi possano condurre a miglior risultato, poiché l'attore si limita ad

237

aggiungere - per l'appunto - una mera elencazione di dati che non assumono alcuna specifica collocazione in rapporto alle difese esposte nella comparsa di costituzione.

Ciò posto, non resta che da compiere qualche breve osservazione sui riferimenti specificamente dedicati dalla controparte al contenuto delle argomentazioni difensive degli scriventi.

In realtà si tratta di un unico riferimento, peraltro concernente un aspetto del tutto secondario della questione. Inoltre, ciò che è più grave, appare condotto unicamente a causa della superficialità con cui l'attore - evidentemente assorbito da ben più impegnative letture - ha considerato le argomentazioni proposte contro le sue pretese.

Controparte, infatti, nella fretta di manifestare tutto il proprio disprezzo per i "riferimenti bibliografici" utilizzati dagli scriventi, ha dimenticato di considerare che le opinioni di Marco Pannella riportate da "Il Giornale" utilizzavano il concetto di "terrorismo" unicamente quale parametro indicativo delle modalità di svolgimento dell'attentato, riferimento che - vista ancora una volta la poco intellettuale ma molto pratica fonte bibliografica utilizzata sul punto - continua a non sembrare poi tanto sbagliato: *"(...) pratica di lotta politica che fa uso della violenza sotto forma di omicidio, attentati, rapimenti (...)"*.

Da ultimo, si rileva come il riferimento operato dall'attore all'articolo apparso su "Il Giornale" in data 3.10.1996 (cfr. pag. 6 memoria dell'attore) sia da ritenersi del tutto inammissibile in quanto esula dagli elementi su cui è fondata la presente causa, costituendo fatto nuovo a cui non è esteso - né si accetta di estendere - il contraddittorio.

Milano, 20 febbraio 1997.

(Avv. Alessandro Munari) (Dott. Proc. Francesco Gatti)

238

6088 1998

N° 9975 CRON.
24 GIU. 1999
N. 6193

SENTENZA N.

REG. GEN. N. 7598/96

REG. DEP. N. 6005

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE 1^ CIVILE

in persona del giudice unico dr. Domenico Bonaretti ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa

D A

Rosario BENTIVEGNA, con gli avv.ti Franco Agostini, Franco Luberti e Alessandro Garlatti

ATTORE

C O N T R O

Francobaldo CHIOCCI, con gli avv.ti Martino U. Chiocci ed Emanuele Chiocci

CONVENUTO

SOCIETA' EUROPEA DI EDIZIONI spa e

Vittorio FELTRI,

entrambi con gli avv.ti Alessandro Munari e Francesco Gatti

CONVENUTI

AVV. GARLATTI

TRIBUNALE DI MILANO
IL CANCELLIERE

13 LUG 1999

239

CONCLUSIONI per l'ATTORE

NEL MERITO:

- dichiararsi che gli articoli de "Il Giornale" di cui in narrativa hanno violato gravemente il dovere di informazione, alterando la realtà, d'altronde nota, dei fatti esposti, diffamando l'istante Prof.Rosario Bentivegna, violando i suoi diritti al rispetto e all'integrità morale e ledendo gravemente la sua personalità, con grave danno alla sua personalità e alla sua immagine, con turbamento psichico, danno biologico, danno morale e danno alla vita di relazione, come è esposto in narrativa, in relazione alla sua vita privata e professionale; dichiararsi la resposabilità solidale dei convenuti al risarcimento dei danni per quella somma che risulterà di giustizia, previ, occorrendo, quegli accertamenti che saranno ritenuti necessari: somma che si indica in £.5.000.000.000 (cinque miliardi) o quella diversa somma che sarà ritenuta; condannarsi solidalmente gli stessi convenuti al pagamento di tale somma a favore dell'istante;

- condannarsi i convenuti alle spese di giudizio;

- con sentenza provvisoriamente esecutiva.

IN VIA ISTRUTTORIA:
prova testimoniale sulle circostanze dedotte con articolato nonchè prova diretta sui seguenti capitoli, e con i testi di seguito indicati:

210

(dalle NOTE depositate in data 22/9/07):

ELENCO TESTI:

1) On. Arrigo BOLDRINI, M.O.V.M., Presidente ANPI, Roma, via degli Scipioni n. 271

2) On. Prof. Giuliano VASSALLI (attualmente componente della Corte Costituzionale), dirigente della Resistenza romana nelle formazioni socialiste, residente in Roma, Lungotevere Vallati 19 ;

3) Prof. Valentino GERRATANA, membro del Comando Militare Regionale delle Formazioni Garibaldine (PCI), residente in Roma, via dei Giornalisti 40 ;

4) Prof. Mario LEPORATTI, membro del Comitato Militare Regionale del Lazio nelle formazioni garibaldine, resisente in Roma, via del Serafico

5) On. Adriano OSSICINI, responsabile militare dei Comunisti Cattolici, residente in Roma

6) On. Aldo NATOLI, addetto dal PCI ai collegamenti per il partito con il sud liberato, residente in Roma, via Lorenzo il Magnifico 47 ;

7) Avv. Giovanni BALDINI, partigiano garibaldino di origine troskista e compagno del Bentivegna, prima del 25 luglio 1943, nel Gruppo di Unificazione Marxista (GUM), prima che ambedue aderissero al PCI, residente in Ronciglione (VT), via Campana, 29, 01037 ;

8) On. Prof. Francesco CORVISIERI, storico di "Bandiera Rossa", residente in Roma, via Carpaccio n. 32 ;

9) Orfeo MUCCI, commissario politico delle formazioni romane di "Bandiera Rossa", residente in Roma, via di Vigna Fabbri n. 6/10 ;

10) Tullio PIACENTINI, vice-comandante militare di "Bandiera Rossa" per la città di Roma, residente in Roma, via Donna Olimpia n. 30 (L 1 - F 13) ;

11) Ugo SCATTONI, figlio di Umberto Scattoni, partigiano di "Bandiera Rossa", catturato nel corso di un'azione a fuoco in Roma, nel febbraio 1944, insieme ad alcuni membri dei GAP Centrali garibaldini (Trombadori, Labò, Mattei, Rattoppatore, Gentili) e ucciso alle Fosse Ardeatine, residente in Roma, via Buje d'Istria n. 4 ;

12) Cristoph FRANCESCHINI, ricercatore sullo "SS Polizei Regiment Bozen", residente in Bolzano ;

13) Marisa MUSU, presente in via Rasella il 23.3.1944 al momento dell'attacco partigiano, residente in Roma, via Senafé 27 00199 ;

241

14) Prof. **Giulio CORTINI**, Ordinario di Fisica all'Università di Roma, che concorse a preparare l'ordigno riguardante l'episodio di cui è processo, residente in Roma, vicolo Savelli n. 48 ;

15) Prof. **Giovanni GIGLIOZZI**, presidente dell'ANFIM, residente in Roma, via Montecatini 8 ;

16) Prof. **Lutz KLINKHAMMER**, storico, esperto sull'occupazione tedesca in Italia, il quale potrà riferire sull'inesistenza del bando tedesco, Roma, Istituto di Studi Germanici, via Aurelia Antica ;

17) **Cesare DE SIMONE**, storico della Resistenza romana, residente in Roma, Piazzale Dunant, n. 57 ;

18) Prof. **Antonio PARISELLA**, Ordinario di storia all'università di Parma, Presidente dell'IRSIFAR (Istituto Romano di Storia d'Italia dal Fascismo alla Resistenza), residente in Roma, via Paolo Albera 73 ;

19) On .**Maurizio FERRARA**, ex-parlamentare, giornalista, ex-ufficiale partigiano durante la Resistenza romana, amico personale di Togliatti, del quale scrisse una biografia ("Conversando con Togliatti" insieme alla moglie, Marcella de Francesco, residente in Roma, via dell'Orso 28

20) **Marcella DE FRANCESCO-FERRARA**, ex ufficiale partigiano durante la resistenza romana, ex segretaria di redazione fin dalla fondazione della rivista "Rinascita", fondata e diretta da Togliatti, coautrice con il marito Maurizio Ferrara del libro "Conversando con Togliatti" ; residente in Roma, via dell'Orso 28.

Le persone indicate potranno riferire, rispettivamente, sulle circostanze appresso indicate

On. **Boldrini** : potrà riferire sulle motivazioni politiche, militari, morali e sociali delle attività militari della Guerra di Liberazione, e in particolare sull'apprezzamento degli Alti Comandi Militari Alleati dell'attività della Resistenza romana.

Prof. **Vassalli** : potrà riferire sulle motivazioni politiche, militari, morali e sociali delle varie azioni e dei vari attacchi militari compiuti nella città di Roma nel 1943/1944 dai partigiani, dai Gap e da altre formazioni politiche ;

rof. Gerratana : potrà riferire circa i rapporti reali intercorsi tra le formazioni partigiane che effettuavano azioni militari in Roma e nel Lazio (1943/1944). In particolare il Prof. Gerratana potrà riferire circa i reali rapporti tra le formazioni partigiane del PCI, del PSI, del CLN, del Partito d'Azione, di Bandiera Rossa, del Fronte Militare Clandestino, ecc., sempre in relazione alle azioni militari svolte in quel periodo ;

rof. Mario Leporatti : id.

rof. Adriano Ossicini : id

o. Natoli : potrà riferire circa i rapporti tra gli indirizzi politici e militari che guidavano le formazioni comuniste partigiane operanti in Roma e le indicazioni degli organi dirigenti del Pci operanti nel sud liberato ;

iv. Baldini : potrà riferire di aver militato in formazioni partigiane nel periodo interessato con esario Bentivegna e i reali rapporti - anche personali - intercorrenti tr i membri delle formazioni ribaldine e l'organizzazione politica e militare di "Bandiera Rossa"

of. Corvisieri, noto ed apprezzato storico della formazione politica e militare di "Bandiera ssa" ; potrà riferire circa i rapporti reali tra i gruppi partigiani del PCI e di Bandiera Rossa ;

lucci, potrà riferire sui rapporti reali tra i gruppi partigiani del PCI e di "Bandiera Rossa" al npo dell'episodio di via Rasella ;

lacentini, id.

lattoni, id

lanceschini : potrà riferire circa ruoli, collocazione, compiti e quanto altro utile per l'indagine tivamente all' SS Polizei Regiment Bozen, attaccato in via Rasella nel marzo del 1944

lusu, potrà riferire in ordine all'episodio di via Rasella essendo stata presente sui luoghi il 23 944 ;

of. Cortini : partecipò alla preparazione dell'ordigno utilizzato dai Gap in via Rasella, e potrà ire in ordine alle lotivazioni che accompagnarono e sostennero l'azione di cui è processo ;

of. Gigliozzi : potrà riferire in ordine agli orientamenti dell'Associazione Familiari dei Martiri oposito dell'azione di Via Rasella ;

16) Prof. Klinkhammer : potrà riferire sul giudizio esporesso sull'azione di via Rasella dai comandi germanici, sul suo significato politico e militare, e, in particolare, sull'inesistenza del "bando" germanico che invitava i partigiani ad arrendersi per evitare la rappresaglia ;

17) De Simone : potrà riferire su tutti gli aspetti storici, politici e militari che riguardano l'azione di via Rasella ;

18) Prof. Parisella : potrà riferire sulla collocazione militare dell'azione di via Rasella nel quadro della situazione politica e militare in atto nella città di Roma nel marzo del 1944 ;

19) On. Ferrara e

20) De Francesco-Ferrara : questi ultimi due testi possono rispondere sulle opinioni di Togliatti in merito all'azione di via Rasella.

CONCLUSIONI PER IL DR. FRANCOBALDO CHIOCCI

"Voglia il Tribunale di Milano Ecc.mo adito, contrariis rejectis, così giudicare:

Nel merito, in via principale:

- Accertare e dichiarare che la dedotta diffamazione non sussiste, ovvero che il convenuto concludente ha legittimamente esercitato il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, ed ha legittimamente usato del diritto di informazione, di cronaca e di critica.

- Respingere conseguentemente ogni domanda attrice, siccome infondata in fatto e in diritto, e non provata.

- Condannare l'attore alla rifusione delle spese di lite, da commisurarsi allo scaglione tariffario corrispondente alla domanda proposta.

In sede istruttoria, in via subordinata:

- Ammettersi le istanze istruttorie formulate dal convenuto concludente a verbale d'udienza 4.6.97 e nella memoria istruttoria 30.9.97, con i testi ivi indicati, da aversi per qui integralmente richiamate e trascritte.

- Respingersi le istanze istruttorie proposte dall'attore, siccome irrilevanti e comunque inammissibili."

del verbale di udienza 4/6/97:

1) Prima della esecuzione della rappresaglia delle Fosse Ardeatine, venne diffuso un comunicato radiofonico da parte dell'Eiar, e vennero affissi manifesti murali con l'invito ai responsabili dell'attentato di presentarsi all'autorità tedesca.

2) Le immagini pubblicate da "Il Giornale" del numero dell' 8.5.96, si riferiscono al corpo di Pietro Zuccheretti;

3) Pietro Zuccheretti rimase ucciso nell'esplosione del 23.3.44 in via Rasella;

4) Pietro Zuccheretti si trovava al momento dell'esplosione, nelle immediate adiacenze del carretto esploso;

5) Giorgio Amendola ha dichiarato che finalità dell'attentato di via Rasella era quella di provocare, con la rappresaglia che ne sarebbe seguita, la sollevazione della popolazione romana contro i nazisti;

6) Negli ambienti della resistenza romana non legati al P.C.I. era all'epoca dei fatti, ed è tuttora, diffusa e manifestata la convinzione che l'attentato di via Rasella fosse stato ideato ed attuato anche al fine di provocare l'eliminazione dei principali esponenti della resistenza non PCI detenuti a Regina Coeli o a via Tasso; nonchè al fine di far ricadere la responsabilità dell'attentato sul principale gruppo partigiano antagonista del PCI, denominato "Bandiera Rossa";

7) Di recente è stata costituita l'Associazione Vittime di via Rasella, con la finalità di "denunziare colpe ed omertà che da oltre 50 anni impediscono di conoscere tutta la verità su via Rasella e sulla rappresaglia tedesca delle Fosse Ardeatine".

8) Liliana Gigliozzi e Silvio Gigliozzi hanno richiesto la restituzione della salma del loro padre Romolo Gigliozzi, ucciso alle Fosse Ardeatine ed ivi sepolto, per le motivazioni di cui alla lettera (doc.30, prodd. Chiocci)

A testi si indicano, salvo altri:

Giorgio Angelozzi Garibaldi; prof. dr. Giovanni Assennato; Giovanni Scheretti; don Ennio Innocente; Roberto Guzzo, ex capo militare di "Bandiera Rossa"; Pierangelo Maurizio; Roberto Gremmo; dr. Roberto Ambroni; dr. Luigi Iaquinti; Liliana Gigliozzi; Silvio Gigliozzi.

Chiede infine che, ai sensi dell'art. 184 c.p.c., il sig. G.Istruttore voglia concedere termine per ulteriori produzioni ed indicazione di ulteriori mezzi di prova.

Dichiarazione 30/3/97:

9) Vero che, immediatamente dopo l'attentato di via Rasella comparvero, sui muri adiacenti il luogo dell'attentato, su Palazzo Tittoni e via IV Fontane, a firma del gen.le Maeltzer (comandante della Piazza di Roma), vistosi manifesti delle dimensioni di cm. 140 per 60, con minaccia di rappresaglia di 10 a 1, se non si fossero presentati gli esecutori dell'attentato (cfr doc. 97)

10) Vero che corrispondono a verità i fatti oggetto dell'intervista rilasciata a G.Perna e pubblicata da "Il Giornale" del 16.9.97 (doc. 87) e in particolare:

- che dopo l'attentato, per l'intiera giornata, con altoparlanti e via radio, fu detto che se gli attentatori si fossero presentati, non vi sarebbe stata la rappresaglia.

- che il battaglione "Bozen" era composto di riservisti altoatesini, per gran parte ultraquarantenni, non combattenti, ma destinati alla vigilanza di edifici pubblici e del Vaticano;

11) Vero che, dopo l'attentato di via Rasella, e dopo la scoperta della strage delle Fosse Ardeatine, nel maggio 1944, l'attore Bentivegna venne inviato ad operare nella zona di Palestrina insieme a Carla Capponi; in località Vicesimo lo stesso attore compì altro attentato provocando la morte di un soldato dell'esercito tedesco. In ritorsione il comando tedesco attuò una rappresaglia nei confronti della popolazione, fucilando 11 civili, dopo aver invitato l'autore a presentarsi.

A testi, oltre a quelli già indicati a verbale di udienza 4.6.97, Erina Russo De caro, Palestrina; Carlo Cadderi, S.Francesco a Ripa, Roma; Arthur Hatz, Caldaro (Bz); avv. Roberto D'Ottavi, Roma.

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER LA SOCIETA' EUROPEA DI EDIZIONI S.P.A. E IL DR. FELTRI

* * *

Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione avversaria disattesa:

- nel merito, in via principale:

rigettare tutte le domande formulate dall'attore nei confronti dei convenuti dichiarando insussistente la dedotta diffamazione.

- nel merito, in via subordinata:

rigettare tutte le domande formulate dall'attore dichiarando l'operatività, nella fattispecie per cui è causa, delle scriminanti costituite dai diritti di cronaca e di critica.

- in via istruttoria:

si ribadisce quanto esposto nella memoria depositata in data 30 ottobre 1997 e si insiste – per il caso in cui il Giudice ritenesse opportuno l'espletamento di attività istruttoria al fine di accertare la "verità" dei fatti storici che costituiscono l'oggetto del giudizio "incriminato" – per l'ammissione della prova per testimoni articolata dal convenuto Francobaldo Chiocci, secondo i capitoli e con i testi nella stessa indicati.

Si chiede, in ogni caso, l'integrale rigetto delle istanze probatorie formulate dall'attore sia in quanto la prova vertente su circostanze di fatto appare in generale inconferente in rapporto all'oggetto della causa, sia perché i singoli capitoli di prova articolati devono ritenersi tutti inammissibili a causa della loro assoluta genericità.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

10

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 14.6.96 il prof. Rosario Bentivegna, ritenendo diffamatori nei suoi confronti alcuni articoli pubblicati su diversi numeri del quotidiano "Il GIORNALE" di aprile e maggio 1996 e relativi ai noti fatti di via Rasella, conveniva in giudizio avanti a questo Tribunale il dr. Francobaldo Chiocci, il dr. Vittorio Feltri e la Società Europea di Edizioni spa, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti (all'immagine, alla personalità, all'integrità morale, danni biologici, morali e alla vita di relazione), che indicava orientativamente in lire 5 miliardi.

A sostegno della domanda, l'attore esponeva che la celebrazione del "processo Priebke" aveva comportato l'attenzione della stampa sull'eccidio delle Fosse Ardeatine e quindi sull'attacco partigiano di via Rasella che lo aveva preceduto; che mentre la stampa "più seria" aveva commentato i fatti in modo corretto, "Il Giornale" si era distinto per una vera e propria campagna diffamatoria che aveva trascurato la versione dei fatti "storicamente e giuridicamente accertati" per abbandonarsi ad una arbitraria e gratuita denigrazione della persona dell'attore.

11

A suo dire, la falsità delle notizie riportate escludeva poi la ravvisabilità di un legittimo esercizio dei diritti di cronaca e di critica.

I convenuti si costituivano in giudizio contestando la fondatezza delle domande avversarie e chiedendone il rigetto.

Scambiate memorie, dedotte prove orali e prodotti documenti, il GI invitava le parti a precisare le conclusioni e, espletato l'incombente nei termini riportati in epigrafe, la causa è stata posta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va premesso che l'ambito della causa deve essere circoscritto agli articoli denunciati dall'attore in citazione, stante la recisa non accettazione del contraddittorio sugli altri successivi manifestata dai convenuti.

Le doglianze dell'attore attengono, dichiaratamente, alla lesività di quegli articoli, che deriverebbe da una grave alterazione della realtà dei fatti esposti.

Ma, in concreto, l'attore sembra dolersi dell'impostazione, del taglio e soprattutto dei giudizi espressi in tali articoli.

Così (cfr atto di citazione, pagg. 19 ss) l'aver "messo sullo stesso piano i criminali nazisti e i partigiani"; l'aver attribuito "al Bentivegna, come se si trattasse di un crimine, la morte dei 33 soldati altoatesini... (così scambiando) intenzionalmente un coraggioso atto di guerra in difesa della Patria... in un attentato illegittimo e deprecabile... (e mettendo) sotto accusa l'attività partigiana svoltasi in Roma... presentandola come criminosa"; l'aver attribuito ai GAP (Gruppi di Azione Patriottica) e all'attore "l'intenzione di provocare la rappreseglia che sarebbe stata scontata, anzi voluta da essi per sollevare la popolazione", nonchè "la morte dei civili e del bambino".

Per altro verso, l'attore nega recisamente (cfr citazione, ibidem) determinate circostanze di fatto, vale a dire che "subito su tutti i muri del quartiere furono appese ordinanze del comando tedesco che annunciavano rappresaglie" o manifesti "con l'invito ai partigiani a presentarsi prima dell'eccidio" (ivi, pag. 23); che i poliziotti della SS del Reggimento Bozen fossero "anziani ed inermi"; che il bambino fosse stato "visto sulla carretta della spazzatura (dall'attore)... che, ciò nonostante, non avrebbe desistito spegnendo la miccia".

Punti nodali della causa sembrerebbero dunque la verità di determinati fatti, la loro incidenza sui giudizi espressi e la liceità delle opinioni manifestate sulla base di una ricostruzione degli eventi ispirata ad intenti di revisione critica rispetto alla 'storiografia ufficiale'.

Partendo da quest'ultimo punto, va subito osservato che i requisiti di verità, continenza e interesse pubblico, tradizionalmente richiesti per l'operatività dell'esimente, quando trattasi di diritto di critica si atteggiano in modo del tutto particolare.

Ed invero, venendo in considerazione non la narrazione di fatti (come nel caso del diritto di cronaca) ma l'espressione di opinioni e dunque di apprezzamenti soggettivi intorno a fatti ed azioni, rispetto ai quali l'autore interviene schierandosi personalmente con le proprie idee ed convinzioni e sulla base di esse offrendo la propria valutazione degli eventi, non ha senso esigere il rispetto di un canone di verità obiettiva che, per definizione, esula dall'ambito delle interpretazioni soggettive.

Unici limiti del diritto di critica appaiono dunque la ravvisabilità di un interesse pubblico alla divulgazione della critica stessa e il rispetto di una continenza che si esprime nella strumentalità della forma al giudizio critico manifestato e che quindi consente anche -specie nel settore della polemica sociale, politica, economica, artistica e scientifica- espressioni pesantemente negative che, per il loro inserimento funzionale nell'articolazione del ragionamento proposto, non si esauriscano in un mero insulto o dileggio personale (cfr Cass. 465/96).

Così definiti i limiti dell'indagine esperibile in questa sede, va rilevato che la prima doglianza dell'attore concerne null'altro che l'espressione di un giudizio, vale a dire l'assimilazione di partigiani e nazisti (con ovvie reciproche offese), riguardabile a sua volta come il portato di una visione caratterizzata da una aprioristica, radicale condanna della violenza in quanto tale, ovvero di particolari orientamenti (ideologici, politici, civili, morali e sociali) evidentemente diversi da quelli che ispirano l'attore.

Ma è appunto un giudizio soggettivo, opinabile, in assoluto e deciso contrasto con altri, che propugnano la necessità di opportuni distinguo.

E tali giudizi possono condividersi o meno, ma, sul piano giuridico, sono e restano orientamenti

particolari e opinioni con un loro proprio significato e valore (metagiuridico).

Peraltro, tale valore l'ordinamento attuale assume in astratto, legittimando la manifestazione concreta dei ricordati giudizi come particolare espressione dei principi di libertà che dell'ordinamento stesso costituiscono il cardine (Cost. artt. 2, 13 ss e in specie 21, 33 ecc.).

Non rileva dunque che l'attentato di via Rasella debba giuridicamente definirsi atto di guerra legittimo o illegittimo ovvero strage; così come non rilevano le sentenze (militari, civili o penali) che, ciascuna come particolare momento espressivo dell'esercizio della funzione giurisdizionale, tali qualifiche abbiano riconosciuto o negato.

Ben diverso è infatti il piano su cui si pone la valutazione richiesta in questa sede ai fini della ravvisabilità della diffamazione.

In quei casi si trattava della qualificazione giuridica di un fatto dalla quale dipendeva una serie di effetti giuridici tipici (antigiuridicità, risarcibilità, applicazione dell'amnistia, ecc.).

Nel presente si tratta invece della liceità della manifestazione di opinioni da riportare a diversi ambiti: ideologici, storici, politici, morali, civili, sociali; ambiti che, come rileva

condivisibilmente la difesa Chiocci (cfr conclusionale, pag. 14) appartengono "alla sensibilità, alla coscienza e alla cultura di ogni cittadino", non certo al giudice.

Così il termine 'strage' non risulta evidentemente utilizzato in senso tecnico; gli articoli in esame non sono destinati alle aule del tribunale o agli uffici del pm e non si rivolgono (necessariamente) ad operatori del diritto. Il termine viene utilizzato nel suo significato comune di 'uccisione con violenza di una pluralità di individui', desumibile dai dizionari di usuale consultazione.

E la storicità di tale evento non può essere fondatamente contestata.

Così anche il titolo del 7.4.96 'Pannella: partigiani terroristi', che da un lato si limita a riportare, senza alcun personale riferimento all'attore, l'opinione espressa sull'argomento da Marco Pannella, dall'altro lato evoca forme di lotta politica che si servono della violenza per modificare gli assetti politici e istituzionali esistenti.

Sul punto non sembra inutile un riferimento all'attualità (del maggio 1999) e in particolare all'impegno militare NATO e ai bombardamenti in Serbia: sicuramente azioni militari e di guerra, la cui opportunità e liceità sotto il profilo

politico, storico, morale, civile può essere riconosciuta o contestata con varietà di opinioni e sfumature.

Ma la maggiore conformità all'ordinamento internazionale o la maggiore adesione ottenuta da una tesi non può essere ritenuta ragione idonea e sufficiente ad escludere la liceità delle altre difformi e della loro espressione, anche con toni [illegible] forti, adeguati alla gravità degli eventi. Caratteristica e ricchezza non soltanto della nostra attuale sensibilità, ma del nostro attuale ordinamento è dunque la possibilità e la liceità, sul piano giuridico, della manifestazione di tutte le diverse opinioni.

Tornando ai fatti di via Rasella, la gravità e l'importanza storica e politica dell'evento (di cui si discute ancora, dopo oltre cinquant'anni, in sede giudiziaria, storico-scientifica e giornalistica) fanno apparire superfluo ogni rilievo circa l'esistenza di un interesse pubblico a trattarne e dunque circa la liceità della formulazione di giudizi, anche duri, sulle persone coinvolte.

Ed invero, come già rilevato, trattandosi nella specie di diritto di critica, opinioni e giudizi non possono che essere fondate su interpretazioni soggettive di fatti e comportamenti e l'unico limite ravvisabile è quello del rilevante

interesse pubblico alla critica stessa, cui si accompagna un proporzionato ampliamento del requisito della continenza espositiva, da apprezzarsi nell'adeguatezza della forma al fine critico perseguito (cfr Cass. 465/96 cit.).

Nè pare sostenibile che nella specie difetti la verità dei fatti su cui si fonda il giudizio critico.

Da un lato non è in discussione il fatto sostanziale della partecipazione dell'attore all'attentato e dunque la riferibilità di quest'ultimo anche alla sua persona; dall'altro lato non sembra rilevante l'eventuale 'non verità' di circostanze più o meno marginali (risulta infatti controverso che i soldati del reggimento Bozen fossero o non "invalidi, anziani ed inermi" -incontroverso è invece il fatto che rifiutarono di partecipare alla rappresaglia- ovvero che i manifesti annuncianti rappresaglie si riferissero all'attentato di via Rasella piuttosto che ad uno precedente avvenuto in via Crispi; ancora, appare irrilevante la effettiva diffusione di un radiomessaggio Eiar dopo l'attentato, posto che non si attribuisce all'attore una condotta diversa da quella da lui rivendicata, ossia essere il dovere il non consegnarsi al nemico, cfr doc. 1 conv. Feltri; è poi opinione chiaramente riferita al fratello del bambino ucciso che questi fosse

stato visto dai partigiani, i quali, ciò nonostante, non avrebbero desistito dall'attentato; solo indirettamente la medesima opinione si riflette sulla persona dell'attore e, comunque, le condizioni del cadavere del bambino, quali risultano anche dalle foto in atti della testa a terra, staccata dal tronco, sembrano giustificare la tesi della sua estrema prossimità al carretto contenente l'esplosivo).

Quanto agli scopi e alle finalità dell'attentato (provocare la rappresaglia, la sollevazione popolare e fors'anche l'eliminazione di partigiani appartenenti a formazioni ideologicamente 'avverse' al PC), essi risultano esposti in termini tali da renderli riferibili a una parte politica, non certo alla persona dell'attore e da rivelarne chiaramente, ad un esame obiettivo, la natura di ipotesi alternative a quelle 'ufficiali', ipotesi non sprovviste di riscontri logici e testimoniali (si allude alle dispute sull'utilità dell'attentato, alla prevedibilità della rappresaglia e delle conseguenze degli attacchi portati ai tedeschi, alle dichiarazioni del gappista 'traditore' Guglielmo Blasi che attribuì addirittura a Togliatti l'ideazione dell'attentato; cfr altresì docc. 32, 33 e 34 conv. Feltri).

Ai fini (risarcitori) perseguiti dall'attore, occorrerebbe invece una precisa correlazione tra il fatto (non vero) e la riconosciuta lesività.
Ma poichè quest'ultima concerne un giudizio morale sostanzialmente sfavorevole correlato al fatto (vero) della partecipazione dell'attore all'attentato, il tutto, deve ritenersi, si risolve in un'opinione insuscettibile di sindacato giurisdizionale.

In conclusione, tutti gli articoli denunciati -in quanto espressivi di giudizi e valutazioni da stimarsi giuridicamente leciti quanto quelli dell'attore a conforto delle rispettive tesi- sembrano riconducibili ad un legittimo esercizio del diritto di critica e manifestazione del proprio pensiero in ambito storico, politico, morale e sociale, diritto che nell'art. 21 la 33 Cost. trova il suo riconoscimento più elevato a livello di fonte normativa.
E ciò si afferma tenuto conto della gravità dei fatti, della rinnovata attualità dell'interesse in rapporto alla celebrazione del processo Priebke, della correlazione ai fatti delle tesi critiche espresse, della loro valenza politica e dell'imminenza delle elezioni politiche rispetto alla pubblicazione; che costituiscono altrettanti argomenti utili ad escludere la ravvisabilità di modi espressivi sconfinanti in un

mero attacco, gratuito e ingiustificato alla persona dell'attore.

Di qui il rigetto delle domande tutte proposte dal Bentivegna, compresa quella di cancellazione ex art. 89 cpc, non sembrando ravvisabili nelle frasi lamentate (relative appunto al parallelismo tra le due 'stragi', entrambe considerate un atto di barbarie) quei caratteri di offensività e [illegible]anza richiesti a tal fine dalla legge e comunque non sembrando le frasi stesse estranee all'oggetto della causa e alle conseguenti necessità difensive delle parti.

Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa, della natura ed importanza delle questioni trattate, dell'attività defensionale in concreto richiesta e prestata, pare congruo liquidarle per il convenuto Chiocci in complessive lire 17.500.000 (di cui 10.000.000 per onorari, 5.000.000 per diritti, 1.000.000 per esborsi, 1.500.000 per spese forfetarie), oltre oneri di legge e per i convenuti Paltri e Società Europea Edizioni in complessive lire 17.362.000 (di cui 10.000.000 per onorari, 5.000.000 per diritti, 862.000 per esborsi, [illegible] per spese forfetarie), oltre oneri.

PQM

Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando nel

contraddittorio delle parti, rigetta le domande dell'attore, che condanna a rifondere ai convenuti le spese processuali, liquidate in complessive lire 17.500.000, oltre oneri, quanto a Chiocci e in complessive lire 17.362.000, oltre oneri, quanto a Feltri e Società Europea Edizioni.

Milano, 14 giugno 1999

Il giudice

IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
(M. FIOCCA)

DEPOSITATO OGGI
24 GIU. 1999
IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
(M. FIOCCA)

La presente copia è conforme all'originale
MILANO 13 LUG. 1999
IL CANCELLIERE

23

261

Mezzo secolo per arrivare alla verità

262

Robert Katz

DOSSIER PRIEBKE

Rizzoli

ROBERT KATZ

DOSSIER PRIEBKE

Anatomia di un processo

Rizzoli

ASSR

Proprietà letteraria riservata
© 1996 R.C.S. Libri & Grandi Opere S.p.A., Milano
ISBN 88-17-84503-5
Prima edizione: novembre 1996

Dossier Priebke

263

dice a latere. Il terzo membro, che secondo la legge militare doveva essere un ufficiale di pari grado di Priebke, fu scelto per sorteggio. Era un capitano medico, un oncologo di nome Sabatino De Marcis. Infine, venne fissata la data, l'8 maggio, per la prima udienza dell'ultimo processo contro un imputato nazista.

Pochi giorni dopo il ritorno di Priebke a Roma, una mattina la città si svegliò con i muri tappezzati da un migliaio di manifesti. Recitavano il motto delle Ss «Il nostro onore si chiama fedeltà» e chiedevano «Libertà per Priebke».[4] Prodotto delle anonime fatiche di un gruppo italiano filonazista, annunciavano che quello era solo l'inizio della loro battaglia per affrancarlo dai «miserabili rinnegati» che lo trattenevano. Benché il gruppo, guidato dal fascista (per autodefinizione) Maurizio Boccacci, fosse marginale, e certamente nell'impossibilità di mettere in atto il suo proposito, la promessa di redenzione per Priebke fu ripresa da un ampio settore della stampa a maggior diffusione.

La consueta pletora di menzogne e travisamenti che per molti anni era rimasta più o meno nell'ombra, venne rispolverata e rimessa in circolazione. Si «rividero» i fantomatici manifesti che annunciavano l'uccisione di dieci italiani per ogni tedesco; si «risentirono» gli immateriali appelli dell'Eiar che chiedevano ai partigiani di costituirsi per evitare la rappresaglia. I più autorevoli promulgatori di queste tesi furono *Il Tempo* di Roma, Indro Montanelli e ultimo arrivato, ma non meno influente, *il Giornale* di Vittorio Feltri. La presa di posizione, fondata a dire dei suoi sostenitori su un'alta concezione della giustizia, comportava un giudizio pesantemente negativo sulla Resistenza. Ma a tutto questo venne ad aggiungersi un elemento affatto nuovo.

«C'è poco da meravigliarsi se metto sullo stesso piano i nazisti e i partigiani», scrisse Feltri un mese prima dell'inizio del processo. In un editoriale pubblicato in prima pagina e intitolato «Una giustizia un po' partigiana»,[5] commentava la decisione del giudice Mazzi, e in un'unica frase di un breve paragrafo riusciva a infilare non meno di sette fra i più triti travisamenti della verità. «In via Rasella, morirono all'istante trentatré soldati altoatesini anziani e inermi (e in un secondo tempo altri nove, ciò che fu tenuto nascosto da Kappler al comando tedesco altrimenti le vittime italiane per ritorsione sarebbero state di più) e sette civili italiani, tra i quali un bambino la cui testa fu vista rotolare lungo la strada.»*

Chiaramente Feltri, che pure avrebbe dovuto saperne di più, non disponeva di fonti più autorevoli della ex

*Oltre a «morirono all'istante trentatré soldati», che è soltanto una semplificazione lievemente fuorviante, i sette travisamenti della verità sono: 1) e 2) «anziani e inermi» (l'età media si aggirava sui trentacinque anni, e l'Undicesima compagnia era, come affermarono concordemente i sopravvissuti, «armata fino ai denti»); v. pp. 40 e 97; 3) «altri nove» – il numero, le date e le cause del decesso di coloro che morirono in seguito sono incerti; 4) «nascosto da Kappler...» (Kappler non fece nulla del genere; v. p. 96); 5) «le vittime italiane per ritorsione sarebbero state di più» (il comando tedesco non aveva intenzione di ucciderne più di 320; v. p. 61); 6) «sette civili italiani»; v. p. 97; 7) la «testa... rotolare», v. p. 100.

dice a latere. Il terzo membro, che secondo la legge militare doveva essere un ufficiale di pari grado di Priebke, fu scelto per sorteggio. Era un capitano medico, un oncologo di nome Sabatino De Marcis. Infine, venne fissata la data, l'8 maggio, per la prima udienza dell'ultimo processo contro un imputato nazista.

Pochi giorni dopo il ritorno di Priebke a Roma, una mattina la città si svegliò con i muri tappezzati da un migliaio di manifesti. Recitavano il motto delle Ss «Il nostro onore si chiama fedeltà» e chiedevano «Libertà per Priebke».[4] Prodotto delle anonime fatiche di un gruppo italiano filonazista, annunciavano che quello era solo l'inizio della loro battaglia per affrancarlo dai «miserabili rinnegati» che lo trattenevano. Benché il gruppo, guidato dal fascista (per autodefinizione) Maurizio Boccacci, fosse marginale, e certamente nell'impossibilità di mettere in atto il suo proposito, la promessa di redenzione per Priebke fu ripresa da un ampio settore della stampa a maggior diffusione.

La consueta pletora di menzogne e travisamenti che per molti anni era rimasta più o meno nell'ombra, venne rispolverata e rimessa in circolazione. Si «rividero» i fantomatici manifesti che annunciavano l'uccisione di dieci italiani per ogni tedesco; si «risentirono» gli immateriali appelli dell'Eiar che chiedevano ai partigiani di costituirsi per evitare la rappresaglia. I più autorevoli promulgatori di queste tesi furono *Il Tempo* di Roma, Indro Montanelli e ultimo arrivato, ma non meno influente, *il Giornale* di Vittorio Feltri. La presa di posizione, fondata a dire dei suoi sostenitori su un'alta concezione della giustizia, comportava un giudizio pesantemente negativo sulla Resistenza. Ma a tutto questo venne ad aggiungersi un elemento affatto nuovo.

«C'è poco da meravigliarsi se metto sullo stesso piano i nazisti e i partigiani», scrisse Feltri un mese prima dell'inizio del processo. In un editoriale pubblicato in prima pagina e intitolato «Una giustizia un po' partigiana»,[5] commentava la decisione del giudice Mazzi, e in un'unica frase di un breve paragrafo riusciva a infilare non meno di sette fra i più triti travisamenti della verità. «In via Rasella, morirono all'istante trentatré soldati altoatesini anziani e inermi (e in un secondo tempo altri nove, ciò che fu tenuto nascosto da Kappler al comando tedesco altrimenti le vittime italiane per ritorsione sarebbero state di più) e sette civili italiani, tra i quali un bambino la cui testa fu vista rotolare lungo la strada.»*

Chiaramente Feltri, che pure avrebbe dovuto saperne di più, non disponeva di fonti più autorevoli della ex

*Oltre a «morirono all'istante trentatré soldati», che è soltanto una semplificazione lievemente fuorviante, i sette travisamenti della verità sono: 1) e 2) «anziani e inermi» (l'età media si aggirava sui trentacinque anni, e l'Undicesima compagnia era, come affermarono concordemente i sopravvissuti, «armata fino ai denti»); v. pp. 40 e 97; 3) «altri nove» - il numero, le date e le cause del decesso di coloro che morirono in seguito sono incerti; 4) «nascosto da Kappler...» (Kappler non fece nulla del genere; v. p. 96); 5) «le vittime italiane per ritorsione sarebbero state di più» (il comando tedesco non aveva intenzione di ucciderne più di 320; v. p. 61); 6) «sette civili italiani»; v. p. 97; 7) la «testa... rotolare», v. p. 100.

cartomante della Tv, Mary Pace. La quale era intanto divenuta nota ai media come la «donna delle rose rosse», a causa delle sue frequenti visite complete di omaggio floreale a Forte Boccea, e intese a portare conforto al più celebre detenuto del carcere.[6] La stessa pagina riporta un'intervista alla Pace, e il suo contenuto è più o meno identico a quello dell'editoriale. La fonte della Pace – almeno per quanto concerne l'idea che Kappler (e, aggiunge lei, Priebke), nascosero nientedimeno che a Hitler il successivo decesso di altri nove tedeschi nelle *settimane* seguenti, al fine di risparmiare la vita di altri novanta italiani che una ferrea legge aritmetica avrebbe voluto morti – viene rivelata nell'intervista: «Me lo ha riferito Priebke». Più tardi, la donna avrebbe deciso che Priebke sfruttava i loro *tête-à-tête* all'unico scopo di imbottirla di bugie, ma l'elemento più nuovo e insidioso di quest'ultima campagna contro il movimento partigiano fu il particolare della testa che rotolava lungo la strada.

Non ci sono testimoni viventi o trapassati che abbiano accennato a una testa che ruzzolava lungo via Rasella. Ma l'aneddoto, o la testa, assunse rapidamente vita propria e prima dell'inizio del procedimento avrebbe toccato nuove vette del grottesco.

Quattro giorni dopo l'eccidio, il 28 marzo 1944, l'agenzia di stampa fascista Stefani rilasciò un breve comunicato in cui si affermava che sette italiani erano rimasti uccisi in via Rasella. Erano, continuava l'agenzia piuttosto vagamente, «quasi tutti donne e fanciulli che stavano attraversando la strada». La notizia non venne mai confermata, ma la cifra, sette, fu invece confermata.

I partigiani di via Rasella hanno sempre sostenuto di aver invitato i pochi civili presenti a fuggire dal pericolo imminente, e ci sono delle conferme alla loro affermazione. Tuttavia ospedali e verbali di autopsie hanno stabilito che nell'azione di via Rasella quattro civili furono effettivamente uccisi – due dei quali senza alcun dubbio dai tedeschi. Un uomo e una donna morirono per ferite d'arma da fuoco inferte dopo la fuga dei partigiani, quando i membri superstiti dell'Undicesima compagnia cominciarono a sparare all'impazzata verso le case.* Sembra che un secondo uomo e un ragazzo tredicenne siano morti nella deflagrazione o a causa delle tre bombe a mano esplose immediatamente dopo. Ciò che restava dei loro corpi fu esaminato da Attilio Ascarelli, il medico legale che in seguito avrebbe diretto il gruppo che riesumò e identificò i cadaveri delle Fosse Ardeatine. Ascarelli poté accertare soltanto che si trattava di parti anatomiche appartenenti «con ogni probabilità» a un vecchio e, decise, a una ragazza. Nessuno si presentò a reclamare le spoglie dell'uomo, ma l'identità e il sesso del minore, Pietro Zuccheretti, furono stabiliti dalla famiglia.

Tutto questo era noto nel 1944. Sorprendentemente, era invece stato tralasciato nei cinquant'anni successivi da tutti i critici della Resistenza. Ma ora, cominciato il conto

*Altri nove civili, cinque uomini e quattro donne, vennero ricoverati per ferite d'arma da fuoco. Un altro civile fu curato per ustioni leggere. Un poliziotto, l'autista del questore Caruso, morì con la pistola in mano, ucciso da un tedesco che lo aveva scambiato per un partigiano. Cfr. De Simone, C., *Roma città prigioniera*, Mursia, Milano 1994, pp. 111-113.

alla rovescia dei giorni che mancavano all'apertura del processo Priebke, l'edizione del 26 aprile del *Tempo* dedicò un'intera pagina ai «Segreti di via Rasella», dando grande risalto a quella che passava per essere la fotografia della famosa testa che ruzzolava lungo la strada.

Pubblicata per la prima volta nei cinquantadue anni trascorsi dall'attentato, la macabra foto raffigura una testa umana intatta, attaccata al torace dilaniato di un ragazzo che si sosteneva essere lo Zuccheretti. Il quotidiano non forniva alcun dato che ne garantisse l'autenticità, se non la storia commovente del gemello del piccolo morto, Giovanni Zuccheretti, ora un macellaio di sessantacinque anni in attesa della pensione. Nel sommario, erano citate le sue parole: «Era seduto sopra quei 18 chili di tritolo. I partigiani lo videro, non fecero niente per salvarlo».*

La fotografia gli era stata offerta insieme con un numero non specificato di altre «qualche anno fa» dal marito di una sua cliente, la quale era stata amica della signora Zuccheretti. Gli Zuccheretti erano usciti a cena con la coppia non identificata, e quando al ristorante il marito apprese dopo parecchie insistenti domande che il gemello di Zuccheretti era stato ucciso in via Rasella, si fece cinereo e disse: «Allora, io ho le foto di suo fratello».

Ma, disse lo Zuccheretti, fino a quel momento lui non aveva avuto il coraggio di guardarle.

*Nel testo dell'articolo, scritto da Pierangelo Maurizio, la descrizione del ragazzino seduto o appoggiato sul bidone dei rifiuti contenente l'ordigno viene rivelata come una congettura dello Zuccheretti. I particolari da lui forniti sulle sciagurate circostanze che portarono il gemello in via Rasella al momento sbagliato sono chiaramente anch'essi un prodotto della sua immaginazione.

Le uniche altre due foto di via Rasella pubblicate dal *Tempo*, presumibilmente offerte anch'esse dall'anonimo donatore, sono fra le più note relative all'episodio. Una raffigura i tedeschi morti allineati accanto a un edificio, e la seconda due soldati tedeschi che risalgono via Rasella devastata. Questa seconda immagine, sosteneva il quotidiano, mostra il luogo in cui «fu ritrovato il corpo», e il punto preciso è indicato con una freccia puntata verso un ammasso di macerie. Questo è tutto. Come facesse *Il Tempo* a sapere dov'erano stati ritrovati i resti, non è spiegato. Peggio ancora, due caratteristiche salienti della nuova foto rimangono inesplicabili: la parte superiore del cadavere, la testa e il torace, giacciono in un punto sgombro da macerie e vicino al cordolo del marciapiede, ma nella foto a campo lungo ci sono solo macerie e il marciapiede non è visibile. La possibilità che una foto così palesemente provocatoria – pubblicata peraltro alla vigilia del processo Priebke – sia un falso non viene menzionata. Ciò che invece si menziona è la dichiarazione dello Zuccheretti secondo la quale lui sarebbe fra quelli che «videro» i manifesti in cui si diceva che «per ogni tedesco sarebbero stati fucilati dieci italiani. Io me li ricordo...».

Dodici giorni dopo, alla prima udienza del processo – uno dei pochi giorni in cui il mondo gli prestò attenzione – la testa del povero ragazzo, ingrandita più volte e riprodotta sulla prima pagina del *Giornale'* fu rilanciata con nuovo vigore nell'arena. Ancora più sensazionale era l'articolo che la corredava. «I partigiani... videro qualche istante prima», scriveva un giornalista a caccia di reazioni emotive, «un ragazzino sulla carretta della spazzatura dove avevano nascosto l'ordigno. Ciononostante non

desistettero, non spensero la miccia. Probabilmente, mentre fuggivano lo videro anche saltare in aria... la testa staccata dal tronco...»*

Fra chi prese come Vangelo questa macabra «notizia», ci fu lo stesso anziano ex nazista, benché non ne afferrasse tutti i particolari. Parlando dei partigiani di via Rasella, ebbe a dire a un visitatore giunto da Bariloche: «Lo sapeva? Decapitarono una ragazzina di dieci anni!».**

Ma naturalmente, il processo che stava per essere celebrato non era contro i partigiani ma contro Erich Priebke, l'assassino confesso delle Fosse Ardeatine dove, e questa è una scoperta incontestabile, trentanove vittime furono decapitate da ordigni esplosivi.

*Solo più avanti nell'articolo l'autore, Francobaldo Chiocci, svelava che quella parte del resoconto non era basata su fatti, bensì sulle supposizioni dello Zuccheretti così come riportate dal collega Maurizio nell'articolo pubblicato dal *Tempo*. Ma la scena in cui i partigiani vedono il ragazzo volare in aria e la testa staccarsi dal corpo non ha testimoni.

**Il visitatore era Italo Pisani, un giornalista del *Rio Negro* di Bariloche, che mi ha fornito una copia degli appunti presi a Forte Boccea.

10

LO SVILIMENTO

Fin dal primissimo giorno di udienza, un'aria pesante si diffuse nell'aula giudiziaria di viale delle Milizie 5/C.

Il pubblico ministero Intelisano, che aveva giocato un ruolo decisivo nei diciotto mesi di battaglia per l'estradizione, si era fatto sempre più consapevole della rilevanza internazionale del caso.[1] Quel processo avrebbe avuto poco a che fare con quanto accadeva quotidianamente nelle aule del tribunale militare di Roma. In via privata, aveva cercato di mettere sull'avviso il giudice Quistelli, che non aveva mai avuto nei suoi ventott'anni di attività l'occasione di presiedere processi di rilievo: la natura delle cause discusse negli ultimi cinquant'anni dalle corti militari non lo consentiva. Corruzione e furti fuori e dentro le caserme erano i reati giudicati più di frequente, e lui era noto per la rapidità con cui sbrigava i propri casi. La sua esperienza più vicina a un processo per crimini di guerra era stato un procedimento che aveva visto l'imputato giudicato in contumacia. Come presidente del Tribunale militare di Verona, Quistelli aveva condannato il latitante, un ex nazista di minore importan-

Mezzo secolo per arrivare alla verità

Robert Katz

DOSSIER PRIEBKE

Rizzoli

ROBERT KATZ

DOSSIER PRIEBKE

Anatomia di un processo

Rizzoli

ASSR

Proprietà letteraria riservata
© 1996 R.C.S. Libri & Grandi Opere S.p.A., Milano
ISBN 88-17-84503-5
Prima edizione: novembre 1996

Dossier Priebke

ASSR

desistettero, non spensero la miccia. Probabilmente, mentre fuggivano lo videro anche saltare in aria... la testa staccata dal tronco...»*

Fra chi prese come Vangelo questa macabra «notizia», ci fu lo stesso anziano ex nazista, benché non ne afferrasse tutti i particolari. Parlando dei partigiani di via Rasella, ebbe a dire a un visitatore giunto da Bariloche: «Lo sapeva? Decapitarono una ragazzina di dieci anni!».**

Ma naturalmente, il processo che stava per essere celebrato non era contro i partigiani ma contro Erich Priebke, l'assassino confesso delle Fosse Ardeatine dove, e questa è una scoperta incontestabile, trentanove vittime furono decapitate da ordigni esplosivi.

*Solo più avanti nell'articolo l'autore, Francobaldo Chiocci, svelava che quella parte del resoconto non era basata su fatti, bensì sulle supposizioni dello Zuccheretti così come riportate dal collega Maurizio nell'articolo pubblicato dal *Tempo*. Ma la scena in cui i partigiani vedono il ragazzo volare in aria e la testa staccarsi dal corpo non ha testimoni.

**Il visitatore era Italo Pisani, un giornalista del *Rio Negro* di Bariloche, che mi ha fornito una copia degli appunti presi a Forte Boccea.

10

LO SVILIMENTO

Fin dal primissimo giorno di udienza, un'aria pesante si diffuse nell'aula giudiziaria di viale delle Milizie 5/C.

Il pubblico ministero Intelisano, che aveva giocato un ruolo decisivo nei diciotto mesi di battaglia per l'estradizione, si era fatto sempre più consapevole della rilevanza internazionale del caso.[1] Quel processo avrebbe avuto poco a che fare con quanto accadeva quotidianamente nelle aule del tribunale militare di Roma. In via privata, aveva cercato di mettere sull'avviso il giudice Quistelli, che non aveva mai avuto nei suoi ventott'anni di attività l'occasione di presiedere processi di rilievo: la natura delle cause discusse negli ultimi cinquant'anni dalle corti militari non lo consentiva. Corruzione e furti fuori e dentro le caserme erano i reati giudicati più di frequente, e lui era noto per la rapidità con cui sbrigava i propri casi. La sua esperienza più vicina a un processo per crimini di guerra era stato un procedimento che aveva visto l'imputato giudicato in contumacia. Come presidente del Tribunale militare di Verona, Quistelli aveva condannato il latitante, un ex nazista di minore importan-

[redacted]

Bentivegna dovrà risarcire «Il Giornale»

L'attentatore di via Rasella aveva querelato per diffamazione

di **Milano**

Roberto Bentivegna, uno dei responsabili dell'attentato del Gap a Via Rasella che provocò la rappresaglia tedesca alle Fosse Ardeatine, è stato condannato alle spese processuali dalla prima sezione del tribunale civile di Milano (presidente il giudice Bonacetti) a conclusione della causa da lui promossa per una serie di articoli pubblicati dal *Giornale* sulle vicende tornate di triste attualità in occasione del processo Priebke. L'ex partigiano comunista si era ritenuto gravemente diffamato, tra l'altro, dal parallelismo tra le barbarie delle due stragi avvenute nel marzo 1944 (Roma e aveva chiesto un risarcimento economico di ben 5 miliardi di lire. Il tribunale di Milano ha riconosciuto la liceità dei giudizi espressi in una vicenda storica che ancora appassiona e divide politici, studiosi e protagonisti superstiti dei tempi di Roma città aperta. Ha quindi respinto, in toto, l'istanza del Bentivegna e lo ha condannato a rifondere ai convenuti le spese processuali: 17 milioni e 362mila lire a favore della Società europea di Edizioni e dall'allora direttore Vittorio Feltri, difesa dagli avvocati Alessandro Minuti e Francesco Gatti, e 17 milioni e 500mila lire a favore del giornalista Franchbaldo Chiocci, difeso dagli avvocati Marino Umberto ed Emanuele Chiocci. Non solo, ma «nel rigetto delle domande tutte proposte dal Bentivegna» - si legge sempre nel dispositivo - ha anche compreso «quella di cancellazione ex art. 89 cpc, non sembrando ravvisabili nelle frasi riportate (relative appunto al parallelismo tra le due «stragi», entrambe considerate un atto di barbarie) quei caratteri di offensività e sconvenienza richiesti a tal fine dalla legge e comunque non sembrando le frasi stesse estranee all'oggetto della causa e alle conseguenti necessità difensive delle parti». L'art. 89 stabilisce che «negli scritti presentati e nei discorsi pronunciati davanti al giudice le parti e i loro difensori non devono usare espressioni sconvenienti e offensive e il giudice, in ogni stato del procedimento, può disporre che si cancellino». Bentivegna aveva appunto anche chiesto, senza successo, che dalle «comparse» dei difensori dei giornali citati in causa fossero cancellati giudizi sul suo operato ritenuti offensivi e sconvenienti.

12-7-99 "IL GIORNALE"

TRANSMITTING OK PAGES 01 R BENTIVEGNA 066875067

272

studio legale
Avv. ALESSANDRO CARLATTI
studio 20122 milano via fontana 28 tel. 025457813 - 025457922 ab. 20121 milano via annunciata 31 tel. 0229000130

Egregio Signor
Avv.to Franco Agostini
Via Arno n. 47
00100 Roma

a mezzo fax 06.8552948

Egregio Signor
Dott. Prof. Rosario Bentivegna
Piazza Adriadra n. 5
00100 Roma

a mezzo fax. 06.6875067

Oggetto: Bentivegna / Il Giornale

Milano 17.11.2000

Vi trasmetto la nota di produzione dei documenti che deposito stamattina, nonchè le conclusioni che ho predisposto con atto separato e che depositerò il 21.11.2000. Attendo Vostra conferma

Cordiali saluti

Avv.to Alessandro Carlatti

273

P. I. 02271690154
C. F. CRL LSN 52R13 L483C
fax 0255015718

CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sez. II Civile - C.I. Dott. Garbellotto

Rg. 2582/99

Nella causa promossa da:

Prof. Rosario Bentivegna con l'Avv.to Franco Agostini di Roma e gli Avv.ti Alessandro Garlatti e Gianfranco Maris del foro di Milano

- appellante -

contro

Società Europea di Edizioni S.p.A.

Dott. Vittorio Feltri con gli Avv.ti Alessandro Munari e Francesco Gatti

- appellati -

e contro

Dott. Francobaldo Chiocci con l'Avv.to Eamnuele Chiocci

- appellato -

In adempimento all'ordinanza della Corte di Appello di Milano 1-23.2.2000, si producono, nell'interesse dell'appellante:

- copia autentica delle foto da 1 a 30 Serie 312/98 trasmesse, a seguito della notifica dell'ordinanza, dalla Bundesarchiv - Bildarchiv di Coblenza alla Corte di di Appello di Milano presso l'Ufficio Unico Ufficiali Giudiziari;
- nota di trasmissione del 17.7.2000
- copia autentica dell'ordinanza della Corte di Appello con traduzione asseverata l'11.4.2000;

Milano 17.9.2000

274

CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sez. II Civile - C.I. Dott. Garbellotto

Rg. 2582/99

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELE CONCLUSIONI

Nella causa promossa da:

Prof. Rosario Bentivegna con l'Avv.to Franco Agostini di Roma e gli Avv.ti Alessandro Garlatti e Giantranco Maris del foro di Milano

- appellante -

contro

Società Europea di Edizioni S.p.A.

Dott. Vittorio Feltri con gli Avv.ti Alessandro Munari e Francesco Gatti

- appellati -

e contro

Dott. Francobaldo Chiocci con l'Avv.to Famnuele Chiocci

- appellato -

Nel'interesse dell'appellante si precisano le seguenti conclusioni:

- In totale riforma dell'appellata sentenza del Tribunale di Milano 1° Sez. Civ. Giudice Unico dott. Bonaretti n. 6088 del 14-24.6.1999 dichiararsi che gli articoli de "Il Giornale" di cui all'atto di appello hanno violato gravemente il dovere di informazione, alterando la realtà, d'altronde nota, dei fatti esposti, diffamando il Prof. Bentivegna Rosario, violando i suoi diritti al rispetto e all'integrità morale e ledendo gravemente la sua personalità, con grave danno alla sua personalità e alla sua immagine, con turbamento psichico, danno fisico e biologico, danno morale e danno alla vita di relazione, in relazione alla sua vita privata e professionale; dichiararsi la responsabilità solidale dei conventi al risarcimento dei danni per quella somma che risulterà di giustizia, in relazione

275

alla gravità della diffamanzione e del danno come sopra previsto, occorrendo ammettersi quelli accertamenti che saranno ritenuti necessari e conseguentemente condannare i convenuti in via tra loro solidale al pagamento di tale somma a favore dell'appellante;

- Disporsi che "il Giornale" e altri due quotidiani che si indicano nel "Corriere della Sera" e "La repubblica" diano notizia della sentenza della Corte di Appello di Milano, "Il Giornale" con la stessa evidenza usata per la campagna di stampa contro l'appellante;

- si chiede altresì la cancellazione, ai sensi dell'atrt. 89 c.p.c. delle frasi della comparsa conclusionale Feltri di primo grado pagg. 11 e 12;

- Occorrendo, si chiede venga disposto esame tecnico sulla foto pubblicata su "Il Giornale" e indicata in atto di appello per accertare la sua autenticità in relazione agli originali di n. 31 foto scattate dai tedeschi in Via Rasella ed acquisite al presente giudizio;

- condannarsi i convenuti alle spese di giudizio di ambedue i gradi, e in via subordinata disporsi almeno la compensazione delle spese di giudizio di primo grado;

- Si chiede, infine, la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 352 c.p.c.

Milano 21.11.2000

Prof. Dr. ROSARIO BENTIVEGNA
L.D. in Medicina del lavoro
Roma - 00193 - Piazza Adriana, n. 5 – tel & fax 06 6875067

Roma, li.....4 Aprile 2000

Ill. Sig.
Avv. Gianfranco Maris
MILANO

Fax 02 6555152

Caro Maris,

Come d'accordo, spedirò per posta celere domattina a Garlatti le fotocopie e gli originali delle foto di Via Rasella del Bundesarchiv.

Il Dott. Gentile, il ricercatore e tecnico fotografo italiano che vive a Colonia e che si stà occupando della mia vicenda presso il Bundesarchiv, con il quale ho parlato oggi, mi ha assicurato che l'ufficio tedesco è a nostra completa disposizione, e che potranno inviare gli originali autenticati alla Corte d'Appello di Milano non appena riceveranno la notifica.

Gentile farà avere entro la fine di questa settimana, a Garlatti, l'elaborato sulle foto d'archivio in confronto tecnico con la foto della testa pubblicata dal Giornale che l'aveva ripresa dal Tempo di Roma.

Ti invierò domattina, per posta celere, una copia del mio libro Acthung Banditen, pubblicato nel 1993 (questa però è la terza edizione, del 1994).

In essa è contenuta in una nota una notizia incompleta e sostanzialmente errata (pag. 172), che ho provveduto a correggere nel saggio "Operazione Via Rasella", scritto a quattro mani nel 1996 con Cesare De Simone (v. pag. 30 e seg., e note 24 e seg. a pag. 48) e che ti ho portato ieri a Milano.

Nel plico ho accluso anche il libro "C'eravamo tanto odiati", che ho scritto nel 1997 a quattro mani (anzi a sei, visto che è presentato come intervista di Dino Messina, del Corriere) insieme a un "ragazzo di Salò", Carlo Mazzantini, mio giovanissimo concittadino, che nel 1943 fece una scelta diversa dalla nostra e che, pur senza rinnegarla, riconosce senza esitazioni il suo errore, che l'aveva cacciato nel vicolo cieco della storia, dalla parte di un regime infame e di un mondo razzista. Penso che possa interessarti, anche perché negli ambienti delle sinistre ha sollevato qualche polemica (ma è stato condannato soprattutto a destra: in particolare, il "Secolo d'Italia" ha stroncato il mio interlocutore). Penso che ti possa interessare.

Ci sentiremo nei prossimi giorni. Fammi sapere cosa posso fare, eventualmente attraverso Sandro Garlatti.

Ti saluto con affetto e ti ringrazio per quanto stai facendo per me

Tuo Rosario

Prof. Dr. ROSARIO BENTIVEGNA
L. D. in Medicina del lavoro
Roma - 00193 - Piazza Adriana, n. 5 – tel & fax 06 6875067

Roma, li..... 27 maggio 2000

Alla cortese attenzione
dell'**Avv. Paolo Sodani**

06 3729081

Caro Paolo,

Sono in appello a Milano contro il Giornale, e si stà discutendo sulla autenticità della foto di Pietro Zuccheretti, così come apparve sul Tempo e sul Giornale nell'aprile-maggio del 1996.

Controparte ha esibito il verbale dell'interrogatorio del Volponi nel corso del secondo processo Priebke, dal quale risulta la tua efficace contestazione di quella foto.

Il Presidente, per chiudere quell'imbarazzante dibattito, dichiarò che spettava alla Corte e non agli avvocati trarre le conclusioni, ma dalla lettura della sentenza non appare alcun riferimento a quel problema.

Vorrei chiedere alla tua memoria, o al tuo archivio, se puoi fornirmi altro materiale sul merito, e comunque mi farebbe piacere sentirti.

Ho notato che il tuo telefono –oggi, sabato- è stato lasciato predisposto per il fax, e ne approfitto per comunicarti subito questa mia richiesta.

Puoi chiamarmi al numero di casa (o sul **fax**, che anch'io lascio inserito quando la casa resta sola) oppure sul cellulare - **0339 6122345** – che, quando la rete lo permette, talvolta funziona.

Ciao, grazie e a risentirci

Tu

Rosario

studio legale
Avv. ALESSANDRO GARLATTI
studio 20122 milano via fontana 28 tel. 025457813 - 025457922 ab. 20121 milano via annunciata 31 tel. 0229000130

Egregio Signor
Dott. Prof. Rosario Bentivegna
P.zza Adriana nr. 5
00100 ROMA

Egregio Signor
AVV. Franco Agostini
Via Collina nr. 36
00187 ROMA

Egregio Signor
AVV. Gianfranco Maris
Via dei Giardini nr. 10
20121 MILANO

Milano, 19 Novembre 2003

Oggetto: Società Europea di Edizioni Spa/Dott. Vittorio Feltri
Ricorso per Cassazione notificato il 14.11.2003

Trasmetto copia del ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano, proposto dalla Società Europea di Edizioni Spa e dal Dott. Feltri.

Preciso quindi che il termine per la notifica del controricorso scade il 23.12.2003.

Il Prof. Rosario Bentivegna Vorrà darmi immediate disposizioni, in particolare con riferimento alla procura speciale in Cassazione qualora ritenga che assuma la difesa anche innanzi alla Corte di Cassazione.

Per quanto riguarda il pagamento delle somme dovute a titolo di capitale, interessi e spese legali, ho provveduto a trasmettere sia le prefatture che il conteggio allo studio Munari e Gatti, ma a tutt'oggi, non ho più avuto alcun riscontro.

Tanto dovevo

Con i migliori saluti.

P. I. 02271690154
C. F. GRL LSN 32R13 L483C
fax 0255015718

79

STUDIO LEGALE
MUNARI GATTI E ASSOCIATI
Piazza Castello, 13 - 20121 MILANO
Tel. 86.01.54 – Fax 80.94.47

STUDIO LEGALE MUNARI GATTI E ASSOCIATI
20121 MILANO - PIAZZA CASTELLO, 13 - TELEFONO 02.860154 - TELEFAX 02.809447

ECC.MA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - ROMA -

RICORSO PER CASSAZIONE

NELL'INTERESSE DI

SOCIETÀ EUROPEA DI EDIZIONI S.p.A., P.I. n. 01790590150, in persona del Consigliere Dott. Alessandro Bionda, che agisce in forza della procura che si allega in copia sub doc. 5, con sede in Milano, Via G. Negri n. 4 e **DOTT. VITTORIO FELTRI**, c.f. FLT VTR 43H25 A794N, rappresentati e difesi dagli Avvocati Alessandro Munari e Lorenzo Pintus, ed elettivamente domiciliati in Roma, Piazza Cardelli, 4 presso lo Studio Legale Munari Gatti e Associati, in virtù di procure speciali poste a margine delle pagine 1 e 2 del presente ricorso

contro

Prof. ROSARIO BENTIVEGNA, elettivamente domiciliato in Milano, Via Fontana, 28, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Garlatti, dal quale è stato rappresentato nel giudizio di secondo grado unitamente con l'Avv. Franco Agostini di Roma e con l'Avv. Gianfranco Maris di Milano

e contro

Dott. FRANCOBALDO CHIOCCI, elettivamente domiciliato in Milano, Corso Plebisciti, 1, presso lo studio degli Avv.ti Emanuele Chiocci e Martino U. Chiocci dai quali è stato rappresentato nel giudizio di secondo grado

per ottenere

la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Milano n. 1937/2003, emessa in data 14 maggio 2003 e notificata ai ricorrenti in data 8 agosto 2003, nella causa R.G. 2582/99 tra il Prof. Rosario Bentivegna e la Società

COPIA

DELEGA

Io sottoscritto Dott. Alessandro Bionda, nella mia qualità di Consigliere di amministrazione della Società Europea di Edizioni S.p.A. delego a rappresentare e difendere la suddetta società nel giudizio avanti la Corte di Cassazione di cui al presente atto, gli Avvocati Alessandro Munari e Lorenzo Pintus, conferendo agli stessi, congiuntamente e disgiuntamente, ogni più ampia facoltà di legge. Eleggo domicilio in Roma, Piazza Cardelli, 4 presso lo Studio Legale Munari Gatti e Associati.

(Dott. Alessandro Bionda)

Per autentica:

(Avv. Alessandro Munari)

14/4/03

Europea di Edizioni S.p.A., il Dott. Vittorio Feltri e il Dott. Francobaldo Chiocci

* * *

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in data 11 giugno 1996, il Prof. Rosario Bentivegna conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano il Dott. Vittorio Feltri, la Società Europea di Edizioni s.p.a. e il Dott. Francobaldo Chiocci, chiedendo la condanna di tutti i convenuti, in solido tra di loro, al risarcimento dei danni che l'attore affermava di aver subito a causa della lesione dei suoi diritti al rispetto, all'integrità morale, alla personalità, all'immagine, con danno biologico, morale e alla vita di relazione, da liquidarsi nella misura di £ 5.000.000.000 (cinque miliardi), o nella diversa misura di giustizia,

A sostegno della domanda proposta il Prof. Bentivegna deduceva il carattere pretesamente diffamatorio di alcuni articoli comparsi su diverse edizioni del quotidiano Il Giornale che, in occasione dello svolgimento del processo all'ex capitano delle SS, Erich Priebke, si era occupato della strage nazista delle Fosse Ardeatine, nonché di quella - immediatamente precedente e causalmente connessa alla prima – di Via Rasella. Quest'ultimo eccidio, organizzato e realizzato dai GAP (Gruppi di Azione Patriottica), assume particolare rilevanza ai fini della presente causa poiché in esso il Prof. Bentivegna aveva assunto il ruolo di esecutore materiale.

DELEGA

Io sottoscritto Dott. Vittorio Feltri, delego a rappresentarmi e difendermi nel giudizio avanti la Corte di Cassazione di cui al presente atto gli Avvocati Alessandro Munari e Lorenzo Pintus, conferendo agli stessi, congiuntamente e disgiuntamente, ogni più ampia facoltà di legge. Eleggo domicilio in Roma, Piazza Cardelli, 4 presso lo Studio Legale Munari Gatti e Associati.

(Dott. Vittorio Feltri)

Per autentica:

(Avv. Alessandro Munari)

L'attore assumeva, inoltre, che la celebrazione del "processo Priebke" aveva portato l'attenzione della stampa sull'eccidio delle Fosse Ardeatine ed anche sull'attacco partigiano che lo aveva preceduto; tuttavia, mentre la stampa quotidiana "più seria" avrebbe commentato i fatti nella loro corretta prospettiva, "Il Giornale" si sarebbe invece distinto attuando una "campagna diffamatoria" che aveva trascurato la versione dei fatti "storicamente e giuridicamente accertati", per abbandonarsi ad una pretesa arbitraria e gratuita denigrazione in danno dell'attore.

Il Bentivegna illustrava, in particolare, gli articoli che - a suo dire -, lo avrebbero diffamato, col riportare notizie false e calunniose; riferiva quindi quella che - a suo avviso - era l'esatta ricostruzione dei fatti che avevano preceduto e seguito l'azione di Via Rasella, per inferirne che tutto quanto al proposito pubblicato da "Il Giornale" doveva ritenersi attuato nell'ambito di una campagna diffamatoria lesiva dei suoi diritti. Né – sempre secondo l'assunto attoreo – avrebbe potuto invocarsi il legittimo esercizio del diritto di cronaca e di critica, posto che "Il Giornale" era incorso in esposizioni non veritiere di fatti ormai ben noti ed accertati storicamente e giudiziariamente.

Si costituivano in giudizio il Dott. Feltri e la S.E.E., nonché il Dott. Francobaldo Chiocci, chiedendo il rigetto delle avverse pretese per insussistenza dell'illecito diffamatorio.

Con sentenza n. 6088/99 il Tribunale di Milano, ritenuta la sussistenza delle esimenti del diritto di critica e di cronaca, rigettava le domande di parte attrice.

Con atto di citazione in appello, notificato in data 12 ottobre 1999, il Prof. Bentivegna impugnava la sentenza emessa in primo grado, chiedendone l'integrale riforma.

A sostegno dell'impugnativa promossa, il Prof. Bentivegna esponeva una pesante critica alla decisione resa dal Tribunale di Milano, riproponendo argomentazioni già sviluppate in precedenza, senza peraltro individuare con sufficiente specificità le ragioni dell'appello, così come richiesto dall'art. 342 c.p.c.

All'udienza dell'1 febbraio 2000, si costituivano in giudizio il Signor Chiocci, nonché il Dott. Feltri e la Società Europea di Edizioni, i quali si opponevano preliminarmente alla domanda di pubblicazione della sentenza formulata dall'appellante, poiché proposta solo in fase di gravame. L'appellante non compariva.

Con ordinanza depositata in Cancelleria in data 23 febbraio 2000, il Collegio accoglieva l'istanza istruttoria avanzata dall'appellante di acquisizione degli originali delle fotografie pubblicate a corredo degli articoli oggetto di censura, ai sensi dell'art. 210 c.p.c. e, per l'effetto, ne ordinava l'esibizione alla Società Europea di Edizioni S.p.A. e al Bundesarchiv – Bildarchiv di Coblenza - , ponendo a carico dell'appellante l'onere di provvedere ai relativi incombenti, sostenendone le relative spese. Respingeva, infine, le richieste istruttorie di parte appellata.

All'udienza dell'11 aprile 2000, i procuratori degli appellati eccepivano l'irritualità dell'ordinanza sopra citata, anche sotto il profilo degli artt. 348 e 345 c.p.c., e ne chiedevano la revoca.

Il procuratore della S.E.E. e del Dott. Feltri, fatta salva ogni riserva sulla

revoca dell'ordinanza, in ottemperanza all'ordine di esibizione della Corte, produceva la fotografia apparsa su "Il Giornale" in data 8 maggio 1996, nonché altre fotografie riproducenti lo stato dei luoghi all'epoca dei fatti.

Dopo una serie di rinvii, disposti al fine di consentire all'appellante l'esibizione dei documenti acquisiti presso il Bundesarchiv, la causa perveniva all'udienza del 4 febbraio 2003 per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale, veniva trattenuta dal Collegio in decisione.

La Corte d'Appello, pronunciatasi con sentenza n. 1937/2003, accoglieva il gravame, limitatamente alla domanda di risarcimento del danno morale e alla vita di relazione, mentre rigettava la richiesta di risarcimento dei danni alla personalità o all'immagine e del danno derivante da turbamento psichico, fisico e biologico.

* * *

La Società Europea di Edizioni S.p.A. e il Dott. Vittorio Feltri, come sopra rappresentati, domiciliati e difesi, con il presente atto ricorrono all'Ecc.ma Corte di Cassazione per ottenere l'annullamento della sentenza della Corte di Appello di Milano n. 1937/2003, emessa in data 14 maggio 2003 e notificata ai ricorrenti in data 8 agosto 2003 per i seguenti

MOTIVI

1. **VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO E DI NORME SUL PROCEDIMENTO EX ART. 360, 1 COMMA, N. 3 E 4 C.P.C., IN RELAZIONE ALL'ART. 2697 C.C., ALL'ART. 75 C.P.P.**

Occorre in primo luogo sottolineare che, successivamente all'introduzione del presente giudizio, il Prof. Rosario Bentivegna **si è costituito parte civile** nel processo a carico del ricorrente Dott. Vittorio Feltri e del Dott.

284

Francobaldo Chiocci, imputati del delitto di cui agli articoli 110, 595 c.p. 13 e 21, legge 8.2.1948 n. 47, proprio in relazione al contenuto della medesima "campagna di stampa" che la Corte d'Appello ha posto a base della pronuncia di condanna che qui si impugna.

Il Giudice del Tribunale di Monza, con sentenza pronunciata in data 22 giugno 2001 e depositata il successivo 20 luglio, attualmente in fase di impugnazione avanti la Corte d'Appello di Milano, ha condannato il Dott. Vittorio Feltri ed il Dott. Francobaldo Chiocci alla pena, rispettivamente, di Lit.. 700.000 e Lit. 500.000 di multa per i reati loro ascritti ed ha altresì condannato gli imputati al risarcimento dei danni determinati in complessive Lit. 60.000.000 (sessanta milioni) in applicazione del disposto di cui all'art. 538 c.p.p. (cfr. doc. n. 4).

Il Prof. Bentivegna ha, quindi, proposto l'azione per il risarcimento dei danni davanti al giudice civile per poi riproporre successivamente la stessa domanda al giudice penale, costituendosi in detta sede parte civile.

Ed in tale seconda sede ha già ottenuto una condanna al risarcimento del danno asseritamente subito, determinato e quantificato dal Giudice del Tribunale di Monza in 60 milioni di lire, per poi ottenere, per il medesimo titolo, un'ulteriore pronuncia da parte della Corte d'Appello di Milano, la quale, come sopra descritto, ha nuovamente condannato i ricorrenti al pagamento di un importo a titolo di risarcimento del danno per 45.000 euro: circa altri 90 milioni di vecchie lire.

Non pare possano sussistere particolari dubbi in ordine all'identità dei giudizi proposti dal Prof.. Bentivegna, nei quali quest'ultimo ha svolto la

medesima domanda di risarcimento.

A prescindere dal merito del giudizio, che ovviamente non può interessare la Suprema Corte adita, appare di piana evidenza che l'oggetto di entrambi i giudizi abbia riguardato la "campagna di stampa", così come espressamente definita dalla Corte d'Appello di Milano, asseritamente svolta dal quotidiano "Il Giornale" in occasione del processo svoltosi a carico dell'Ufficiale delle SS Erich Priebke nei confronti del Sig. Bentivegna, ed avente ad oggetto la complessiva ricostruzione storica, basata anche su dichiarazioni e testimonianze di persone a vario titolo coinvolte, delle note e drammatiche vicende legate all'attentato partigiano di Via Rasella ed alla rappresaglia nazista delle Fosse Ardeatine.

Basti ricordare che, in entrambi i giudizi, **le domande risarcitorie del Sig. Bentivegna si basano sui medesimi articoli**, apparsi sul quotidiano "Il Giornale" rispettivamente in data 10 maggio 1996 e 14 maggio 1996, espressamente richiamati nel giudizio penale (nel quale il Bentivegna, si ribadisce, si è costituto parte civile).

Detti articoli, in particolare, vengono, da un lato, espressamente richiamati nei capi di imputazione e nella sentenza emessa dal Giudice in sede penale, e vengono, altresì, citati **dalla stessa parte attrice a fondamento della pretesa risarcitoria avanzata in sede civile** (cfr. atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado del Prof. Bentivegna, pagine 9 e 10, con riferimento agli allegati nn. 14 e 15) e successivamente "reiterata" in sede penale.

E' opportuno ricordare, in proposito, che, ai sensi del disposto dell'art. 75 del codice di procedura penale, l'esercizio della facoltà, da parte dell'attore,

di trasferire l'azione civile nel processo penale "comporta rinuncia agli atti del giudizio".

Ne consegue che il trasferimento dell'azione civile dal processo civile a quello penale va considerata un fatto impeditivo del proseguimento del primo, non potendo pendere davanti a giudici diversi più processi per la stessa causa ed avendo, di fatto, la parte interessata, chiesto che sul merito della domanda già proposta al giudice civile provvedesse esclusivamente il giudice penale.

E tale preclusione, non richiedendo un'espressa eccezione di parte, ha ragione di essere dichiarata in ogni stato e grado del giudizio, attenendo ad un interesse all'ordinato esercizio della giurisdizione che sovrasta il potere dispositivo delle parti (cfr. Cass., 8 gennaio 2001, n. 189, in *Giustizia Civile*, 2001, p. 1578 e ss.).

La rinunzia in tal senso formulata elimina quindi ogni ragione di conflitto, nell'ambito del processo civile, tra le parti, e conduce necessariamente alla cessazione della materia del contendere.

La Suprema Corte ha, infatti, avuto modo di ritenere che, tra gli altri numerosi fatti di volta in volta individuati (totale inadempimento e completa soddisfazione della pretesa attorea, riconoscimento dell'avversa pretesa, morte o collocamento a riposo della persona soggetta a procedimento disciplinare, morte di uno dei coniugi nel processo di separazione o divorzio, successione di leggi), anche la rinunzia alla domanda di merito sia idonea a determinare la cessazione della materia del contendere (Cass. 9 gennaio 1981, n. 190; Cass., 22 febbraio 1982, n. 1112; Cass., 26 aprile 2002, n. 6083), con la conseguenza che le stesse sentenze emesse nei

precedenti gradi del giudizio restano travolte e caducate (cfr. Cass., Sezioni Unite, 18 maggio 2000 n. 368 e 28 settembre 2000, n. 1048; Cass., 5 giugno 1989 – 25 ottobre 1990, n. 10361), impedendo, così, la formazione del giudicato sostanziale sulla materia controversa.

2. **VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO EX ART. 360, 1 COMMA, N. 3, C.P.C., ED IN PARTICOLARE DELL'ART. 348 C.P.C. CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE SU UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA, AI SENSI DELL'ART. 360, 1 COMMA, N. 5, C.P.C.**

Con questo mezzo di impugnazione si deducono la contraddittorietà e l'insufficienza della motivazione, nonché la violazione e la falsa applicazione della legge, poiché la Corte d'Appello alla prima udienza, disattendendo il dettato normativo di cui all'art. 348, secondo comma, c.p.c., stante l'assenza dell'appellante, non si limitava a disporre un mero differimento dell'udienza, ma si riservava sulle istanze istruttorie formulate *ex novo* dall'appellante, entrando direttamente nel merito della controversia.

A detta udienza, infatti, il Collegio avrebbe dovuto limitarsi ad assumere i provvedimenti prescritti dall'art. 348, secondo comma, c.p.c., ossia avrebbe dovuto - *sic et simpliceter* - rinviare la causa ad altra udienza, senza altro decidere. E non riservarsi sull'ammissione delle istanze istruttorie dedotte dall'appellante con l'atto di appello.

Peraltro l'appellante, non essendo comparso, non aveva neanche insistito nell'ammissione dei mezzi di prova richiesti e, pertanto, difettava anche il necessario impulso di parte.

288

La *ratio* sottesa alla norma in esame è, infatti, quella di consentire di sanare l'irregolare costituzione del contraddittorio, mediante fissazione di un'ulteriore udienza *ad hoc*, ordinandone la comunicazione al solo appellante assente. (Cfr. Cass., sez. lav., 5 maggio 2001, in *Giur. it.*, 2246, n. TESORIERE)

La Corte, al contrario, lungi dal disporre un mero rinvio al fine di consentire all'appellante di sanare l'irregolarità riscontrata, assumeva addirittura provvedimenti istruttori, anch'essi illegittimi, mediante ordinanza sciolta all'esito della prima udienza e comunicata come una qualsiasi ordinanza alle parti.

Tale ordinanza appare ancor più *contra legem* ove se ne osservi il contenuto assolutamente ibrido di ordinanza istruttoria e di ordinanza di mero rinvio, *ex* art. 348, secondo comma, c.p.c..

Il provvedimento ordinatorio emesso ai sensi dell'art. 348, secondo comma, c.p.c., infatti, – per esplicito dettato normativo – non è impugnabile e ciò coerentemente con la *ratio* sottesa alla norma, volta unicamente a tutelare l'interesse dell'appellante prima che venga dichiarata l'improcedibilità del gravame.

Al contrario, invece, le ordinanze istruttorie sono sempre revocabili ai sensi dell'art. 177 c.p.c..

Orbene la Corte d'Appello, a fronte delle contestazioni e delle istanze di revoca di tale abnorme provvedimento, nella sentenza motiva sul punto in modo carente e contraddittorio.

239

Questa, infatti, dopo aver dato atto che effettivamente alla prima udienza si sarebbe dovuto disporre un rinvio ai sensi dell'art. 348 c.p.c., deduce poi che alla successiva udienza l'appellante era, comunque, comparso e quindi non si sarebbe potuta dichiarare l'improcedibilità del giudizio. Pertanto, l'errore segnalato sarebbe rimasto privo di qualsiasi riflesso reale nell'ambito del procedimento. Né sarebbe stata determinante la circostanza che l'ordinanza ammissiva dei mezzi di prova sarebbe stata sciolta a seguito della riserva formulata alla prima udienza, poiché secondo l'assunto della Corte d'Appello *"(...) tale ordinanza – a fronte delle istanze di revoca subito formulate dalle difese degli appellati e mai accolte, si deve ritenere ratificata successivamente dal collegio giudicante (...)"*.

E' dunque palese la cripticità e l'illogicità di tale affermazione. Infatti, l'omessa revoca del provvedimento da parte dello stesso organo giudicante che lo aveva emesso non elide, né sana l'illegittimità dell'ordinanza emessa in violazione della legge e confermata con la sentenza di cui in questa sede si chiede la cassazione.

3. **VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO EX ART. 360, 1 COMMA, N. 3, C.P.C., ED IN PARTICOLARE DELL'ART. 345 C.P.C. INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE SU UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA, AI SENSI DELL'ART. 360, 1 COMMA, N. 5, C.P.C.**

Con il terzo motivo di ricorso si deducono la violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. e la contraddittoria e insufficiente motivazione della

290

sentenza in ordine all'ammissione di un nuovo mezzo di prova. Nella specie, per aver la Corte ordinato l'acquisizione di alcune fotografie relative alla strage di Via Rasella, ai sensi dell'art. 210 c.p.c. – mai richiesta in primo grado – presso l'archivio di Stato tedesco (Bundesarchiv)

Per conforme giurisprudenza di questa Corte, infatti, l'ordine di esibizione di documenti da rivolgere ad un terzo costituisce un vero e proprio mezzo di prova nuovo e, come tale, ammissibile solo se ritenuto indispensabile (Cfr. Cass. 4 maggio 1990 n. 3688, in *Giust. Civ. Mass,* 1990, fasc. 5).

Sempre questo Giudice di legittimità ha, inoltre, affermato, in tema di nuovi mezzi di prova nel giudizio di appello, che l'indispensabilità richiesta dall'art. 345, terzo comma, c.p.c., non può significare mera rilevanza dei fatti dedotti a prova (condizione questa di ammissibilità di ogni mezzo istruttorio), ma postula la verificata impossibilità di acquisire la conoscenza di quei fatti con altri mezzi che la parte avesse avuto l'onere di fornire nelle forme e nei tempi stabiliti dalla legge processuale; il potere istruttorio attribuito al Giudice d'appello dall'art. 354, terzo comma, c.p.c., infatti, non può essere esercitato per sanare preclusioni e decadenze già verificatesi nel giudizio di primo grado (essendo tale limite superabile – secondo la nuova formulazione dell'art. 345 c.p.c. – nella sola ipotesi in cui la parte dimostri di non aver potuto proporre il mezzo istruttorio nel giudizio di primo grado *"per causa ad essa non imputabile")*. (Cfr., Cass., 13 dicembre 2000, n. 15716, in *Mass.,* 2000; in dottrina RUFFINI, *La prova nel giudizio civile di appello,* Padova, 1997, 285; FORNACIARI, in *Giur. it,* 1999, 445).

Nel caso di specie, invece, controparte, benché le fotografie delle quali ha chiesto l'ordine di esibizione fossero da lungo tempo depositate presso

291

l'archivio storico tedesco e ben acquisibili, peraltro, direttamente dalla stessa parte, ha formulato istanza di acquisizione – lo si ripete – solo in sede di gravame.

Peraltro, nel caso che ci occupa, la Corte ambrosiana non ha neanche fornito un'adeguata motivazione in ordine all'indispensabilità della prova ammessa, ma si è limitata ad affermare in modo del tutto apodittico che "*(...) la dedotta circostanza della pubblicazione di una fotografia alterata è certamente rilevante ai fini del decidere cosicché appare pienamente ammissibile la richiesta formulata dall'appellante ex art. 210 c.p.c. – in tal senso dovendosi intendere anche l'impropria richiesta di acquisizione di quelle depositate presso il Bindersarchiv – Bindarchiv di Coblenza (...)*".

In ordine a tali rilievi la Corte d'Appello, nell'impugnata sentenza, fornisce una motivazione contraddittoria, illogica e lacunosa. Essa, infatti, omette di pronunciarsi in ordine all'eccezione, secondo la quale l'ordine di esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., costituirebbe un nuovo mezzo di prova, deducendo, invece, che l'art. 345 c.p.c. non vieterebbe la produzione in appello di documenti nuovi indispensabili ai fini del decidere., "*(...) tanto che la norma statuisce che non sono ammessi "nuovi mezzi di prova", locuzione questa che non si riferisce alle prove precostituite come nella specie (...)*".

Al riguardo, ribadita l'inconferenza della motivazione rispetto all'eccezione sollevata, si osserva che è certamente fatto pacifico che in appello la parti possano produrre nuovi documenti, ma ciò purché si tratti di documenti indispensabili ai fini del decidere, la cui mancata produzione in primo grado non sia imputabile alla parte. (Sul punto si veda Cass., 6 aprile 2001, n.

292

5133, in *Giur. it.*, 2002, 719, n. GIANCOTTI, citata dalla stessa Corte d'Appello, cfr. sentenza di secondo grado, p. 6).

Ciò posto, si rileva ancora, al riguardo, che la produzione deve - in ogni caso – avvenire a pena di decadenza con la costituzione in giudizio, ossia nel caso dell'appellante al momento dell'iscrizione a ruolo, conformemente al disposto dell'art. 163 c.p.c., richiamato dall'art. 342, primo comma, c.p.c., mirante a salvaguardare le esigenze di celerità del processo e questo in armonia con lo spirito della legge n. 353 del 1990, rivolta a concentrare le attività assertive e probatorie nella fase iniziale del procedimento. (Cfr., Cass., 16 aprile 2002, n. 5463, in *Mass.* 2002, Cass., 4 giugno 2001, in *Mass.*, 2001).

E' dunque evidente che la deroga relativa alle prove precostituite si giustifichi solo in tale ottica.

Ne segue che, poiché nel caso in esame la produzione delle fotografie non è avvenuta ad impulso di parte nei termini decadenziali e che, comunque, la parte, in difetto di prova contraria, ben avrebbe potuto produrli in primo grado, anche chiedendone l'acquisizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., la disposta acquisizione delle fotografie deve considerarsi prova **nuova** *ergo* inammissibile.

Rilevata l'assoluta carenza di adeguata motivazione sul punto, la sentenza impugnata deve essere cassata anche in ordine a tale motivo.

4. **VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO EX ART. 360, 1 COMMA, N. 3, C.P.C., ED IN PARTICOLARE DELL'ART. 345 C.P.C. OMESSA MOTIVAZIONE SU UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA, AI SENSI DELL'ART. 360, 1 COMMA, N. 5, C.P.C.**

293

Con questo motivo di impugnazione si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. in relazione al divieto sancito da tale norma di proporre nuove eccezioni in fase di appello ed alla omessa pronuncia sul punto da parte della Corte ambrosiana.

Al riguardo, si mette in luce che la contestazione in ordine all'asserita alterazione della fotografia del minorenne rimasto ucciso nella strage di Via Rasella, a seguito della quale è stato peraltro chiesto ed ottenuto l'ordine di esibizione *ex* art. 210 c.p.c., è stata effettuata solo in sede di gravame, il che comporta un inammissibile ampliamento del *thema decidendum*, in violazione a quanto statuito dall'art. 345 c.p.c..

In forza di tale norma, infatti, è radicalmente vietato proporre in fase di appello, non solo nuove domande, ma anche nuove eccezioni, in quanto l'appello a seguito della novella introdotta dalla legge n. 353/90, non costituisce più un *novum iudicium*, ma è, più rigorosamente, una *revisio prioris istantiae.*

In questo senso si è pronunciata questa giurisprudenza di legittimità , precisando che il nuovo testo dell'art. 345, secondo comma, c.p.c., nel vietare in appello la proposizione di nuove eccezioni configura uno schema procedimentale improntato la principio della *revisio prioris istantiae,* con la conseguenza che la violazione di tale regola va rilevata anche d'ufficio, senza che possa spiegare rilevanza alcuna l'accettazione del contraddittorio.

In particolare, ai sensi della citata norma, può parlarsi di eccezione nuova quando essa introduca una ragione di indagine – da parte del giudice d'appello – diversa da quella sviluppata ed esplorata in primo grado. Esattamente ciò che si è verificato nel caso in esame. (Cfr., Cass., 5 agosto

1997, n. 7198 in *Mass.*, 1997; Cass., 23 marzo 2001, n. 4190, in *Mass.*, 2001)

Ne consegue che l'avversa nuova doglianza, essendo esclusa dai fatti costituenti il *thema decidendum*, come formatosi nel giudizio di primo grado, non può neanche essere oggetto del *thema probandum*, inammissibilmente esteso a nuove prove in sede di gravame.

Tale motivo di doglianza va, dunque, ricollegato al precedente, atteso che il nuovo mezzo di prova ammesso riguardava proprio una circostanza nuova eccepita tardivamente solo in fase di appello, ossia la contestazione della veridicità della fotografie pubblicate da "Il Giornale" a corredo degli articoli pubblicati. Così si è espressa in caso analogo anche la giurisprudenza *"(...)* ***qualora nel giudizio di primo grado la conformità all'originale della copia versata in atti di una scrittura privata non sia stata disconosciuta, è inammissibile nel giudizio di appello, la richiesta di esibizione dell'originale, in quanto priva del requisito dell'indispensabilità richiesto dal combinato disposto degli artt. 210 e 345 c.p.c."*** (Cass. 28 luglio 2000, n. 9921, in *Giust. civ. mass.* 2000, 1647).

Anche sotto tale profilo pertanto, sul quale peraltro la Corte d'Appello non ha affatto motivato, disattendendo *ipso facto* l'eccezione tempestivamente sollevata, la sentenza va cassata.

5. **VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO EX ART. 360, 1 COMMA, N. 3, C.P.C., ED IN PARTICOLARE DELL'ART. 595 C.P. IN RELAZIONE ALLA SCRIMINANTE, AI SENSI DELL'ART. 51 C.P.,**

DELL'ESERCIZIO DELLA LIBERA MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO EX ART. 21 COST. CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE SU UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA, AI SENSI DELL'ART. 360, 1 COMMA, N. 5, C.P.C.

5.1 **PREMESSA: ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRITICA.**

In ordine alla pronuncia della Corte di Appello oggetto di gravame nella presente sede, occorre svolgere alcuni essenziali rilievi preliminari.

La Corte d'Appello di Milano ha ritenuto diffamatori, ai sensi dell'art. 595 c.p., alcuni articoli pubblicati da "Il Giornale" nei mesi di aprile e maggio 1996, prodotti in giudizio dall'appellante con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, in quanto costituenti, a proprio dire, una "vera e propria campagna di stampa concretante una diffamazione continuata nei confronti del Bentivegna".

Alla base della decisione della Corte vi è, in misura essenziale, la valutazione, mutuata da una pronuncia della Suprema Corte (Cass. pen., 12 gennaio 1996) secondo la quale la libertà di critica ha valore scriminante solo "quando rispetti la verità dei fatti dai quali trae occasione e forza per manifestarsi, con la precisazione che, allorquando la critica si fonda su episodi non veri o rievocati attraverso l'arbitrario inserimento di circostanze qualificanti non vere, essa diviene un mero pretesto per offendere l'altrui reputazione" (Sentenza appellata, pag. 8, righe 5 e ss.).

La Corte d'Appello di Milano, in buona sostanza, ha confermato le valutazioni svolte dal Giudice di prime cure, che aveva, infatti, ritenuto gli articoli in oggetto espressione del diritto di critica, ed in particolare, del diritto di critica storica, ma ha ritenuto, nel contempo, essenziale, per il

corretto esercizio di tale diritto, la dimostrazione della corrispondenza a verità di alcune circostanze: corrispondenza a verità che il Tribunale di Milano aveva considerato marginale e che la Corte ha, viceversa, accogliendo in ciò del tutto acriticamente le censure svolte dall'appellante Bentivegna, ritenuto, di fatto, essenziale ai fini della propria decisione.

E così, dalla – pretesamente – comprovata non rispondenza a verità di alcune circostanze riportate negli articoli in contestazione, elencate in sentenza alle pagine da 9 a 12, la Corte d'Appello arriva ad evincere la natura diffamatoria dell'intera "campagna di stampa" sul rilievo secondo il quale non avrebbe avuto senso intraprendere tale "campagna" *"per limitarsi a ribadire non più discusse verità storiche e cioè che in Via Rasella vi è stato un attentato (organizzato dal GAP del quale faceva parte il Bentivegna) in cui avevano trovato la morte più di trenta militari tedeschi e due civili italiani e che a tale attentato aveva fatto seguito la rappresaglia delle Fosse Ardeatine"*.

5.2 L'ASSERITA RILEVANZA DI ALCUNE CIRCOSTANZE RIPORTATE NEGLI ARTICOLI IN CONTESTAZIONE.

Le considerazioni svolte dalla Corte d'Appello riportano quindi l'attenzione, in via pressoché esclusiva, sulla ritenuta inveridicità delle circostanze portate a contorno della rivisitazione storiografica, arrivando a ritenere dette circostanze "ragione ispiratrice" di tutti gli articoli in questione.

A fronte della ricostruzione in fatto così operata – ricostruzione che, ad ogni buon conto, si contesta integralmente – la Corte d'Appello omette, peraltro, di svolgere alcune considerazioni in punto di diritto, considerazioni che non

ASSR

si esita a definire essenziali proprio per quanto concerne la valutazione delle circostanze la cui pretesa falsità sarebbe stata la causa determinante della asserita diffamatorietà degli articoli.

Si consideri, innanzitutto, l'asserita rilevanza, secondo la ricostruzione operata dalla Corte, della pretesa falsificazione della fotografia della testa dell'adolescente morto in conseguenza dell'attentato di Via Rasella.

Le circostanze riportate negli articoli contestati dal Bentivegna sono state **testualmente descritte nel corso di un'intervista** (circostanza, questa, che non risulta essere mai stata oggetto di contestazione) da Giovanni Zuccheretti, fratello gemello dell'adolescente (la cui morte ora *"nessuno pone più in discussione"*, recita la sentenza della Corte di Milano, ma che fino ad allora, così come quella di qualsiasi altro civile, era stata pervicacemente negata dal Bentivegna).

Sul punto, il Giudice di primo grado aveva del resto già correttamente osservato che *"(...) è opinione chiaramente riferita dal fratello del bambino ucciso che questi fosse stato visto dai partigiani, i quali, ciò nonostante, non avrebbero desistito dall'attentato; solo indirettamente la medesima opinione si riflette sulla persona dell'attore (...)"*.

Solo in via evidentemente subordinata, *ad abundantiam*, il Giudice aveva aggiunto il riferimento alla fotografia, considerata, palesemente, secondaria rispetto alla testimonianza resa dal fratello di Zuccheretti (cfr. sentenza di primo grado p. 20).

Sul punto si rende quindi necessario ricordare che le Sezioni Unite della Suprema Corte, in una recente pronuncia, sanando un annoso contrasto della giurisprudenza in *subjecta materia*, hanno definitivamente chiarito che

298

"(...) il giornalista che assuma una posizione imparziale può essere scriminato in forza dell'esercizio del diritto di cronaca quando il fatto "in sé" dell'intervista, in relazione della qualità dei soggetti coinvolti, alla materia della discussione e al più generale contesto dell'intervista, presenti profili di interesse pubblico all'informazione tali da prevalere sulla posizione soggettiva del singolo. In tal caso, il giornalista potrà essere scriminato anche se riporterà espressioni offensive pronunciate dall'intervistato all'indirizzo di altri, quando ad esempio, per le rilevanti cariche pubbliche ricoperte dai soggetti coinvolti nella vicenda o per la loro indiscussa notorietà in un determinato ambiente, l'intervista assuma il carattere di un evento di pubblico interesse, come tale non suscettibile di censura alcuna da parte dell'intervistatore" (Cass., Sezioni Unite penali, 30 maggio - 16 ottobre 2001, n. 37140, in *Guida al Diritto*, 2001, n. 44).

Orbene, alla luce della richiamata sentenza, le dichiarazioni rese dal Signor Giovanni Zuccheretti, oltre a costituire una fondamentale testimonianza storica, sono altresì scriminate dall'essere state rilasciate in sede di intervista.

La Corte d'Appello ha del tutto omesso di motivare sul punto, ancorché il Giudice di primo grado abbia avuto modo di sottolineare come le circostanze descritte nell'articolo non fossero eziologicamente riferibili, né fossero riferite, al Prof. Bentivegna ed inoltre trovassero comunque ampia giustificazione nella testimonianza resa dal fratello della vittima nell'ambito di un'intervista.

Per quanto concerne la seconda circostanza "ispiratrice" la Corte è caduta in un grossolano equivoco: "Il Giornale" non ha, infatti, mai affermato che

l'attentato di via Rasella sarebbe stato seguito dalla affissione di manifesti.

Il passo censurato, infatti, collegava l'affissione ad un altro attentato, non all'episodio di Via Rasella: *"(...) immaginai quel che sarebbe accaduto perchè pochi giorni prima, lì vicino, in via Crispi, (...) era stata fatta saltare in aria una camionetta. Non ci fu nessuna vittima e quindi nessuna ritorsione. Ma subito, su tutti i muri del quartiere, furono affisse le ordinanze del comando tedesco che annunciavano rappresaglie per il ripetersi di atti terroristici"* (cfr. doc. avv. 7, primo grado di giudizio).

In realtà, quel che rileva era la consapevolezza, da parte degli attentatori di Via Rasella, di scatenare una rappresaglia tedesca. Sotto questo profilo, fu, del resto, lo stesso Prof. Bentivegna, con dichiarazione mai smentita, ad ammettere, nell'intervista a "Zapping" ricordata nell'articolo del 20 aprile 1996 de "Il Giornale", di essere stato conscio del rischio di rappresaglia: *"Sarei scorretto se non precisassi che il problema delle rappresaglie ce l'eravamo posto (...)"*.

Analoga ammissione era contenuta nell'intervista resa dall'appellante al quotidiano "L'Unità" e pubblicata il 24 gennaio 1993 (cfr. doc. 6, primo grado di giudizio), in cui si ammetteva la circostanza della divulgazione di manifesti che, oltre ad annunciare la rappresaglia per gli atti di terrorismo, ne prefissavano le modalità indicando il macabro rapporto "un tedesco/dieci italiani".

Sul punto, in definitiva, la Corte ha motivato in maniera palesemente contraddittoria.

Ma il punto in cui la Corte d'Appello motiva in maniera più incredibilmente illogica, oltre che, ancora una volta, palesemente contraddittoria, riguarda

300

l'ulteriore circostanza pretesamente posta quale "principio ispiratore" della "campagna di stampa".

Sostiene, infatti, la Corte, che il riferimento alla non provata circostanza secondo la quale il battaglione oggetto dell'attentato sarebbe stato composto da "militari anziani e disarmati" avrebbe implicato un'accusa di "scarso coraggio" nei confronti degli attentatori.

Pare opportuno chiedersi quale logica possa aver ispirato i Giudici della Corte di Milano laddove hanno statuito che sia più "coraggioso" far saltare in aria un camion pieno di anziani disarmati piuttosto che un camion pieno di giovani armati.

In definitiva, appaiono palesemente illogiche e contraddittorie, oltre che, come riferito, contrarie ai principi enunciati dalla Suprema Corte in materia, le motivazioni poste dalla Corte d'Appello di Milano a fondamento della tesi secondo la quale il legittimo esercizio del diritto di critica da parte del giornalista sarebbe escluso dalla asserita inveridicità di talune circostanze pretesamente poste a base ed ispirazione degli articoli in contestazione.

Tali circostanze, si ribadisce, risultano essere, anche sulla base della ricostruzione svolta dai Giudici della Corte d'Appello, assolutamente marginali rispetto alle argomentazioni di fondo svolte dai giornalisti.

Tali argomentazioni, basate su fonti storiografiche e testimoniali, esprimono, legittimamente, valutazioni critiche in ordine alle modalità ed alla opportunità stessa dell'attentato cui è seguita la strage delle Fosse Ardeatine, determinate anche dal contestuale svolgimento del processo a Erich Priebke e con l'esigenza di commentare tale avvenimento.

Ribadito, quindi, che nella fattispecie in esame, non possono avere rilievo,

in difetto di congrua ed adeguata motivazione, ai fini della esclusione delle esimenti dell'esercizio del diritto di critica, le circostanze elencate dal Giudice d'appello, occorre comunque ricordare che, secondo quanto affermato da codesta Suprema Corte, "*la critica, per sua natura, non può essere fondata se non su un'interpretazione dei fatti e comportamenti, e questa interpretazione non può che essere soggettiva e cioè corrispondente all'angolazione individuale e, in definitiva, al punto di vista di chi la manifesta.*" (Cass., 16 aprile 1993, in *Foro it.* 1994, II, 94).

Infatti, il diritto di critica, principale estrinsecazione della libera manifestazione del pensiero, "*non si esprime nella narrazione, ma nel giudizio e nella valutazione di fatti; la critica è pertanto soggettiva e cioè corrispondente, in definitiva, al punto di vista di chi la manifesta*" (Trib. Roma, 26 marzo 1997, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1998, I, 264).

Il diritto di critica si differenzia, infatti, da quello di cronaca "*in quanto non si concreta nella narrazione di fatti, ma nell'espressione di un giudizio o di un'opinione che, come tale, non può essere rigorosamente obiettiva. Ove il Giudice pervenga, attraverso l'esame globale del contesto espositivo, a qualificare quest'ultimo come prevalentemente valutativo, anziché informativo, i limiti dell'esimente sono quelli costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento e dalla correttezza di espressione* (Cass., 24 novembre 1993, in *Giust. pen.*, 1994, II, 496).

Ed in ordine alle concrete modalità attraverso le quali può attuarsi l'esercizio del diritto di critica, codesta Suprema Corte ha avuto inoltre modo di precisare che "*rientra nell'esercizio del fondamentale diritto di libertà di critica far valere le proprie argomentazioni anche con giudizi*

severi che, isolati dal loro contesto, potrebbero assumere toni diffamatori, ma che, inseriti in una determinata disputa, vanno letti in chiave di polemica ideologica" (Trib. Roma, 1 aprile 1987, in *Giur. merito*, 1987, II, 1240).

5.3 **L'ASSERITO DIFETTO DI CONTINENZA NELLE ESPRESSIONI USATE.**

Ha inoltre sostenuto la Corte d'Appello che gli articoli in esame non potrebbero comunque ritenersi scriminati in relazione al legittimo esercizio del diritto di critica, difettando il requisito della continenza delle espressioni usate.

Ciò essenzialmente, e anche qui in totale ed acritico accoglimento delle tesi esposte dal Bentivegna, in ragione del carattere diffamatorio dell'asserita equiparazione tra nazisti e partigiani.

Ancora una volta, la Corte milanese ha omesso di valutare elementi essenziali ai fini di una corretta e coerente motivazione della propria pronuncia. L'accostamento del Prof. Bentivegna a personaggi come Erich Priebke non era, infatti, dettato da un capriccio del quotidiano o, peggio, dall'intento doloso di gettare fango sulla figura di un partigiano.

Suo malgrado, il Prof. Bentivegna è naturalmente destinato a vedere il proprio nome circolare insieme a quello dei gerarchi nazisti: nel bene e nel male. Sulla vicenda delle Fosse Ardeatine e dell'attentato di Via Rasella, infatti, non può esistere una verità assoluta. La circostanza che, da una parte, militasse un esercito irregolare, ma espressione di ciò che sarebbe divenuto l'ordinamento vigente, e dall'altro lato si ponesse un esercito regolare, ma al servizio di un ordinamento che sarebbe stato poi smantellato, non consente di esprimere valutazioni storiche univoche in ordine ai fatti: a maggior

ragione col senno di poi.

Le conclusioni cui è giunta la Corte avrebbero potuto avere un senso qualora l'accostamento dei GAP ai nazisti fosse avvenuta al di fuori del contesto storico, perché, in tal caso, si sarebbe potuto arguire che il termine "nazista" è stato impiegato come un comodo aggettivo in grado di esprimere l'idea della violenza e della prevaricazione. Ma non è questo il caso.

Le espressioni pubblicate su "Il Giornale" – anche laddove possano essere considerate polemiche – restano pertanto lecite. Sul punto la Corte milanese ha del tutto omesso di applicare i principi di diritto a più riprese enunciati dalla Suprema Corte: ha infatti statuito il S.C. che *"la forma ironica e squalificante, anche se particolarmente accesa, può essere riconducibile alla libertà di censurare un comportamento attraverso una valutazione critica, severa e sferzante"* (Cass., 10 luglio 1989, in *Resp. civ.*, 1990, 829).

Ed anche la giurisprudenza di merito ha osservato che *"il diritto di critica (...) deve ritenersi legittimamente esercitato anche quando si motivino le proprie opinioni ricorrendo a parole aspre e pungenti, di per sè insultanti, purchè (...) correlate ai fatti riportati ed ai giudizi espressi"* (Trib. Roma, 24 maggio 1985, in *Foro it.*, 1987, II, 253 e ss.).

Ed ancora, si consideri che *"può accadere, peraltro, che la narrazione di fatti determinanti (cronaca) sia esposta assieme alle opinioni (critica) di chi la compie, in modo da costituire allo stesso tempo esercizio del diritto di cronaca e di critica. In questi ultimi casi la valutazione della continenza (sostanziale e formale) non può essere condotta attraverso i soli criteri sopra indicati, che sono essenzialmente formali, ma si attenua per lasciare spazio all'interpretazione soggettiva dei fatti che sono raccontati e per*

svolgere le censure che si vogliono esprimere" (Cass., 22 gennaio 1996, n. 465, in *Foro it.*, 1996, I, 493; nello stesso senso, Cass., 16 aprile 1993, *id.*, 1994, II, 94).

* * *

Per i motivi che precedono, la Società Europea di Edizioni S.p.A. e il Dott. Vittorio Feltri come sopra rappresentati, domiciliati e difesi,

CHIEDONO

che l'Ecc.ma Corte Suprema di Cassazione, in accoglimento del presente ricorso, ogni contraria istanza disattesa e respinta, voglia:

I cassare l'impugnata sentenza della Corte di Appello di Milano n. 1937/2003, emessa in data 14 maggio 2003 e notificata ai ricorrenti in data 8 agosto 2003, nella causa R.G. 2582/99 tra il Prof. Rosario Bentivegna e la Società Europea di Edizioni S.p.A., il Dott. Vittorio Feltri e il Dott. Francobaldo Chiocci, con i conseguenti provvedimenti di legge.

II Ritenute sussistenti le condizioni di cui all'art. 384 c.p.c., decidere la causa nel merito e conseguentemente dichiarare l'avvenuta cessazione della materia del contendere per rinuncia alla domanda da parte del Prof. Rosario Bentivegna nei confronti della Società Europea di Edizioni S.p.A. e del Dott. Vittorio Feltri e, comunque, rigettare tutte le domande proposte dal Prof. Rosario Bentivegna nei confronti della Società Europea di Edizioni S.p.A. e del Dott. Vittorio Feltri;

III in subordine, disporre il rinvio alla Corte d'Appello enunciando, *ex* art. 383 c.p.c., i principi di diritto ai quali il Giudice di merito deve uniformarsi.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari (oltre I.V.A. e C.P.A) dei due gradi di merito e del presente giudizio di legittimità.

Verranno depositati con il presente ricorso:

1. copia dell'impugnata sentenza della Corte di Appello di Milano n. 1937/2003, emessa in data 14 maggio 2003 e notificata ai ricorrenti in data 8 agosto 2003;
2. fascicolo di parte con atti e documenti del primo e secondo grado di giudizio;
3. richiesta di trasmissione dei fascicoli d'ufficio alla Suprema Corte di Cassazione, *ex* art. 369 c.p.c., presentata in data 12 novembre 2003 alla Cancelleria della Corte di Appello di Milano.
4. Sentenza emessa dal Tribunale di Monza in data 22 giugno 2001.
5. Procura conferita dal C.d.A. della S.E.E. S.p.A. al Consigliere Dott. Alessandro Bionda.

I sottoscritti procuratori dichiarano, ai sensi dell'art. 9 legge 488/99 e ss., che il valore della presente controversia è superiore a Euro 516.457,00.

Milano – Roma, 13 novembre 2003.

(Avv. Alessandro Munari)

(Avv. Lorenzo Pintus)

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza di chi in epigrafe, io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio UNEP presso la Corte di Appello di Milano, ho notificato il Ricorso per Cassazione che precede al Prof. Rosario Bentivegna, al domicilio da quest'ultimo eletto in Milano, Via Fontana, 28, presso lo Studio del proprio procuratore, difensore e domiciliatario, Avv. Alessandro Garlatti, ivi recandomi e consegnandone copia conforme a mani di

MARIANI

A meni [illegible] a ricev. [illegible] chiuso tale qua[illegible] e temp. convivente [illegible] della consegna domiciliatario destinatario o familiari conviventi al momento assenti.

Milano, 14 NOV. 2003

Ufficiale Giudiziario
MARIO CRECA

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza di chi in epigrafe, io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio UNEP presso la Corte di Appello di Milano, ho notificato il Ricorso per Cassazione che precede al Dott. Francobaldo Chiocci, al domicilio da quest'ultimo eletto in Milano, Corso Plebisciti, 1, presso lo Studio dei propri procuratori, difensori e domiciliatari, Avv.ti Emanuele Chiocci e Martino U. Chiocci, ivi recandomi e consegnandone copia conforme a mani di

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze € 1,55
Agenzia Entrate

REPUBBLICA ITALIANA 17172/07

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

ORIGINALE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto
Diffamazione

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Gaetano	FIDUCCIA	- Presidente -	R.G.N. 27058/03
Dott. Bruno	DURANTE	- Consigliere -	609/04
Dott. Camillo	FILADORO	- Rel. Consigliere -	Cron. 17172
Dott. Maurizio	MASSERA	- Consigliere -	Rep. 5796
Dott. Luigi Alessandro	SCARANO	- Consigliere -	Ud. 23/05/07

ha pronunciato la seguente

PRENOTAZIONE A DEBITO
contributo unificato
foglio notizie

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

EUROPEA EDIZIONI SPA, FELTRI VITTORIO, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA CARDELLI 4, presso lo studio legale MUNARI GATTI & ASSOCIATI, difesi dagli avvocati ALESSANDRO MUNARI, LORENZO PINTUS, giusta delega in atti;

- *ricorrenti* -

contro

BENTIVEGNA ROSARIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE BRUNO BUOZZI 76, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRA CINI, difeso dagli avvocati MARIS GIANFRANCO, GARLATTI ALESSANDRO, giusta delega in atti;

- controricorrente -

2007
1012

308

nonchè contro

CHIOCCI FRANCOBALDO;

- *intimato* -

e sul 2° ricorso n° 00609/04 proposto da:

CHIOCCI FRANCOBALDO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA RODI 32, presso lo studio dell'avvocato MARTINO U.CHIOCCI, che lo difende unitamente all'avvocato EMANUELE CHIOCCI, giusta delega in atti;

- *controricorrente e ricorrente incidentale* -

nonchè contro

BENTIVEGNA ROSARIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE BRUNO BUOZZI 76, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRA CINI, difeso dall'avvocato GARLATTI ALESSANDRO, giusta delega in atti;

- *controricorrente al ricorso incidentale* -

nonchè contro

EUROPA EDIZIONI SPA, FELTRI VITTORIO;

- *intimati* -

avverso la sentenza n. 1937/03 della Corte d'Appello di MILANO, seconda sezione civile, emessa il 14/05/03, depositata il 20/06/03, R.G.2582/99;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/05/07 dal Consigliere Dott. Camillo FILADORO;

udito l'Avvocato Lorenzo PINTUS;

309

udito l'Avvocato Alessandro GARLATTI;

udito l'Avvocato Emanuele CHIOCCI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 14 giugno 1996, il prof. Rosario Bentivegna chiedeva il risarcimento dei danni causati da alcune dichiarazioni espresse nell'ambito di una campagna di stampa, ritenuta diffamatoria nei suoi confronti, da una testata giornalistica, dal suo direttore e da un giornalista.

Il Bentivegna rilevava preliminarmente che la celebrazione del "processo Priebke" aveva comportato l'attenzione della stampa sull'eccidio delle Fosse ardeatine e quindi sull'attacco partigiano di via Rasella che l'aveva preceduto.

Mentre la stampa "più seria" aveva commentato i fatti in modo corretto, "Il Giornale" si era distinto per una vera e propria campagna diffamatoria che aveva trascurato la versione dei fatti "storicamente e giuridicamente accertati" per abbandonarsi ad una arbitraria e gratuita denigrazione dell'attività dei partigiani ed in particolare dell'attore.

La falsità delle notizie riportate, ad avviso del

310

prof. Bentivegna, escludeva - in ogni modo - la ravvisabilità di un legittimo esercizio dei diritti di cronaca e di critica.

I convenuti si costituivano in giudizio contestando la fondatezza delle domande avversarie e chiedendone il rigetto.

Al termine dell'istruttoria, nel corso della quale veniva scambiare memorie, dedotte prove orali e prodotti documenti, con sentenza 14 giugno - 24 giugno 1999, il Tribunale di Milano rigettava le domande proposte dal Bentivegna.

Con successiva decisione del 14 maggio-20 giugno 2003 la Corte di Appello di Milano accoglieva l'appello proposto dal Bentivegna e condannava in via solidale Francobaldo Chiocci, Vittorio Feltri e la società Europea di Edizioni s.p.a., al pagamento della somma di euro 45.000,000 comprensiva di rivalutazione ed interessi.

Rigettate alcune eccezioni preliminari di carattere processuale, i giudici di appello sottolineavano che il nucleo centrale della motivazione della sentenza del Tribunale consisteva nell'osservazione secondo cui "i requisiti di verità, continenza e interesse pubblico (richiesti per l'esimente) si atteggiano in modo del tutto particolare quando trattasi di critica, posto che

311

non viene in rilievo la narrazione ma l'espressione di opinioni e di apprezzamenti soggettivi circa fatti ed azioni, per cui non ha senso esigere il rispetto di un canone di verità obiettiva".

Dopo aver posto in evidenza l' irrilevanza di determinate circostanze di fatto e di alcuni particolari, (ritenuti secondari) il Tribunale aveva inscritto gli articoli e le frasi incriminate nell'ambito della libertà di espressione del proprio pensiero.

Pur condividendo alcune affermazioni di principio svolte dal primo giudice, la Corte territoriale sottolineava che le conclusioni cui lo stesso era pervenuto non potevano dirsi in alcun modo appaganti.

Nessun dubbio poteva sussistere, innanzi tutto, sull'interesse pubblico della vicenda che, a distanza di oltre cinquanta anni dai fatti, era ancora in grado di provocare discussioni e dibattito.

Diverso e più articolato era invece il discorso in ordine al requisito della "verità" che pure deve sussistere ai fini della scriminante .

Sotto tale profilo, la Corte territoriale precisava che nel caso in cui il diritto di critica si configuri come semplice e pura espressione di valutazione e di apprezzamento soggettivo non v'è spazio per una applicazione della dicotomia "vero-falso", essendo

312

l'apprezzamento soggettivo per sua natura parziale ed orientato".

"Al contrario, quando, come nella maggior parte dei casi, alla valutazione soggettiva è compresente il richiamo a circostanze e fatti oggettivi ed anzi questi ultimi vengono proposti come fondamento del giudizio critico, anche essi non possono essere sottratti al sindacato di veridicità".

Il Tribunale, secondo i giudici di appello, sembrava aver trascurato alcuni principi giurisprudenziali, necessari per fornire all'interprete un corretto quadro di riferimento giuridico, idoneo ad individuare il giusto punto di equilibrio in una materia nella quale configgono diritti costituzionali di pari livello e nella quale l'interprete deve compiere una delicata opera di individuazione dei confini.

Secondo la giurisprudenza oramai consolidata di questa Corte, la libertà di critica ha valore scriminante solo quando "rispetti la verità dei fatti dai quali trae occasione e forza per manifestarsi con la precisazione che, allorquando la critica si fonda su episodi non veri o rievocati attraversi l'arbitrario inserimento di circostanze qualificanti non vere, essa diviene un mero pretesto per offendere l'altrui reputazione".

313

Tanto premesso, e rilevato che l'onere della prova circa l'esistenza dell'esimente incombe su colui che la invoca, i giudici di appello rilevavano che numerose circostanze esposte dal giornalista (e considerate erroneamente marginali dal primo giudice) non erano rispondenti al vero.

Tra questi elementi, la Corte individuava:

1. la falsificazione della fotografia della testa (staccata dal tronco) dell'adolescente tredicenne, la cui morte in conseguenza dell'attentato di via Rasella nessuno poneva più in discussione.

La rappresentazione fotografica della testa del ragazzo era stata molto sottolineata nell'articolo del Chiocci, ove, sia pure a mezzo delle dichiarazioni rese dal fratello, si argomentava (prospettando anche la cosa come vera) che gli attentatori ed in particolare proprio il Bentivegna avevano preferito non spegnere la miccia, pur avendo visto il ragazzo che necessariamente - dati gli effetti della esplosione sul suo corpo - doveva essere appoggiato o seduto sopra la carretta della spazzatura dove erano collocati gli ordini esplosivi.

Accertata la falsificazione della fotografia, non vi era più alcuna possibilità di accertare in quale punto si trovasse il ragazzo ed in quale preciso momen-

314

to egli fosse comparso nel "teatro" dell'esplosione (rispetto al momento in cui era stata accesa la miccia);

2. inoltre, secondo quanto riferito nel giornale, la compagnia del reparto Bozen sarebbe stata composta da vecchi militari, disarmati. Al contrario non era in alcun modo stata contrastata la affermazione del Bentivegna che si trattava di soggetti pienamente atti alle armi, di età ricompressa tra i 26 ed i 43 anni e che gli stessi erano dotati di sei bombe e di "machinepistolen" con le quali i sopravvissuti all'esplosione avevano rivolto il fuoco verso gli edifici della strada.

3. il giornalista aveva sottolineato che il battaglione era formato interamente da cittadini italiani, mentre facendo parte dell'esercito tedesco, i suoi componenti erano sicuramente altoatesini che avevano optato per la cittadinanza germanica.

4. nella triste contabilità dei morti, secondo il giornale erano sette i civili italiani deceduti nell'attentato.

Al contrario, ora nessuno più metteva in discussione che essi furono in tutto due: un adulto ed il ragazzo del quale si era già parlato.

5. subito dopo l'attentato - secondo quanto ripor-

tato nel giornale, erano stati affissi manifesti e comunicati EIAR che invitavano gli attentatori a consegnarsi per evitare la rappresaglia nei confronti della cittadinanza.

Tale asserzione trovava puntuale smentita nella circostanza che la rappresaglia delle Fosse Ardeatine era iniziata circa 21 ore dopo l'attentato e soprattutto nella direttiva del Ministero della Cultura Popolare la quale disponeva che si sottacesse la notizia dell'attentato, che venne effettivamente data a consumazione della rappresaglia già avvenuta.

A questo quadro di vere e proprie false affermazioni (anche nel caso delle fotografie - sottolineano i giudici di appello - sarebbe stato doveroso compiere almeno elementari accertamenti per verificarne la autenticità), secondo la Corte territoriale, doveva aggiungersi il rilievo che organi giurisdizionali di diverso livello e competenza avevano oramai statuito che l'attentato in oggetto costituiva un legittimo atto di guerra contro un esercito straniero occupante, mentre la rappresaglia delle Fosse Ardeatine era stato un atto privo di qualsiasi connotato di legittimità.

Alla luce di tali circostanze, conclude la stessa Corte, non poteva condividersi l'affermazione del primo giudice secondo cui "non sembra rilevante l'eventuale

316

non verità di circostanze più o meno marginali sopra analiticamente individuate.

Non avrebbe avuto alcun senso condurre una vera e propria campagna di stampa per limitarsi a ribadire non più discusse verità storiche e cioè che in via Rasella vi era stato un attentato (organizzato dal Gruppo di Azione Patriottica del quale faceva parte il Bentivegna) in cui avevano trovato la morte più di trenta militari tedeschi e due civili italiani e che a tale attentato aveva fatto seguito la rappresaglia delle Fosse Ardeatine.

Ciascuna delle circostanze non vere sopra riportate considerate da sole, ed ancor più nel loro complesso, erano chiaramente (per non dire dichiaratamente) ed univocamente dirette a qualificare negativamente sotto il profilo morale i partigiani organizzatori dell'attentato.

L'avere indirizzato l'attentato nei confronti di militari anziani e disarmati, la sottolineatura del numero elevato di civili italiani morti a seguito dell'esplosione avrebbero indicato, secondo le intenzioni degli articolisti, da un lato scarsa umanità e scarso coraggio e dall'altro impreparazione e dilettantismo e soprattutto scarsa considerazione della vita anche dei propri concittadini.

317

Analoghe considerazioni valevano poi per l'indicazione (evidentemente erronea) della cittadinanza italiana dei componenti del battaglione "Bozen" ed ancora a scarsa umanità e sensibilità rimandava inevitabilmente l'episodio del giovane rimasto ucciso nell'esplosione.

La codardia era, infine, richiamata dalla mancata consegna degli attentatori ai tedeschi al fine di evitare la rappresaglia nei confronti di cittadini innocenti.

Le osservazioni non veritiere ora richiamate, individualmente e nel loro complesso, erano idonee a ledere il patrimonio morale del Bentivegna, comunque coinvolto, come e più degli altri partigiani che avevano preso parte all'attentato, nel giudizio sprezzante moralmente negativo evocato dagli articoli in questione.

Lo stesso direttore della testata, Feltri, aveva nell'editoriale del 6 aprile 1996 affermato che Priebke condannato per la strage delle Fosse Ardeatine non era certo peggiore di Rosario Bentivegna e di Carla Capponi, anche essa partecipe all'attentato, in quanto questi avevano agito al solo scopo di provocare la rappresaglia tedesca e la sollevazione popolare.

Per questo motivo il Feltri aveva posto sullo stesso piano i nazisti ed i partigiani.

318

Tanto premesso, i giudici di appello osservavano che non vi era dubbio che i giornalisti convenuti avrebbero ben potuto (nel rispetto della verità oggettiva dei fatti) esprimere anche dure critiche in ordine alla scelta dell'attentato, alla sua organizzazione, ai suoi scopi (del resto tale vicenda era stata spesso oggetto di critica anche nell'ambito della stessa area politica che aveva organizzato l'attentato).

Ma sicuramente la parificazione tra partigiani e nazisti con riferimento all'attentato di via Rasella e più in particolare l'equiparazione tra Priebke e Bentivegna appariva gravemente lesiva dell'onorabilità personale e politica di quest'ultimo.

Tale equiparazione non poteva neppure essere contemplata in modo neutrale, vale a dire partendo da una visione caratterizzata da una aprioristica radicale condanna della violenza in quanto tale.

Tale neutralità era resa insostenibile dalla considerazione che il binomio antinomico non si limitava ad evocare un qualsiasi confronto tra diverse ideologie e scelte politiche ma sollecitava immediatamente "un giudizio sul nazismo che ancor prima che politico era semplicemente morale".

Si era trattato, indiscutibilmente, di una vera e propria compagna diffamatoria iniziata con un articolo

del direttore Feltri e continuata con una serie di articoli a firma del Chiocci nei quali erano rievocate nell'ottica indicata le vicende già richiamate (diffamazione il cui elemento soggettivo era costituito dalla mera consapevolezza del carattere offensivo delle espressioni usate).

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società Editrice Europea di edizioni spa e Vittorio Feltri.

Resistono con distinti controricorsi Bentivegna e Chiocci, il quale propone a sua volta ricorso incidentale cui resiste il Bentivegna con controricorso illustrato da memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i due ricorrenti principali denunciano violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e di norme sul procedimento in relazione all'art. 2697 codice civile e 75 codice di procedura civile (art. 360 primo comma nn.3 e 4 c.p.c.).

Bentivegna aveva proposto l'azione per il risarcimento dei danni davanti al giudice civile per poi riproporre - inammissibilmente - la stessa domanda al giudice penale, costituendosi in detta sede parte civile.

Il giudice penale aveva già condannato sia il di-

320

rettore responsabile che il giornalista Chiocci al risarcimento dei danni in favore della parte lesa (con sentenza confermata in sede di appello).

Data l'identità dei giudizi (le domande risarcitorie si basavano sui medesimi articoli apparsi sul quotidiano "Il Giornale") il trasferimento dell'azione civile dal processo civile a quello penale doveva considerarsi un fatto impeditivo del proseguimento del primo.

Osserva il Collegio:

La Corte deve pronunciarsi su un motivo di violazione di norme che disciplinano il procedimento (art. 360 n. 4 cod. proc. civ.).

I suoi poteri comprendono quindi anche la valutazione dei fatti del processo rilevanti per la decisione.

Le censure sono inammissibili, in quanto proposte per la prima volta in questa sede.

L'estinzione del giudizio, derivante dal trasferimento dell'azione civile nel processo penale non si produce automaticamente, ma in tanto opera in quanto l'effetto estintivo sia eccepito ai sensi dell'art. 307 codice di procedura civile (Cass. n. 8737 del 1997).

L'art. 75 del codice di procedura penale stabilisce che: "1. L'azione civile proposta davanti al gudice ci-

321

vile può essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato. L'esercizio di tale facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio; il giudice penale provvede anche sulle spese del procedimento civile".

Ove tali condizioni non si verifichino, l'azione legittimamente esercitata in sede civile puo' essere proseguita e decisa in tale sede (Cass. nn., 5224 del 2006, 20823 del 2005, 1654 del 2005).

Anche ad ammettere che nel caso di specie un trasferimento dell'azione civile nel processo penale vi sia stato (tale ipotesi è contestata dal controricorrente il quale solleva dubbi in ordine alla completa identità di parti nei due giudizi, oltre che alla diversità di *petitum* e di *causa petendi*) esso e' certamente avvenuto dopo che il processo civile s'era già chiuso in primo grado e in pendenza del processo di appello.

Deve pertanto escludersi che fosse intervenuta preclusione al proseguimento del giudizio civile per effetto della costituzione di parte civile nel processo penale.

Può procedersi all'esame del secondo motivo del ricorso principale.

322

Con esso i ricorrenti principali denunciano violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare dell'art. 348 c.p.c., nonché contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 primo comma nn.3 e 5 codice di procedura civile).

Alla prima udienza, i giudici di appello, disattendendo il dettato normativo dell'art. 348 secondo comma codice di procedura civile, nonostante avessero rilevato l'assenza dell'appellante, avevano provveduto in ordine alle istanze istruttorie formulate dall'appellante.

In base alla disposizione del codice di rito richiamata, essi avrebbero, invece, dovuto limitarsi a disporre un mero differimento dell'udienza.

La *ratio* sottesa alla norma in esame è quella di consentire di sanare l'irregolare costituzione del contraddittorio mediante fissazione di una ulteriore udienza ad *hoc*, ordinandone la comunicazione alla sola parte assente.

La Corte territoriale - ad avviso dei ricorrenti principali - avrebbe assunto provvedimenti istruttori del tutto illegittimi, in assenza dell'appellante, pronunciando una ordinanza all'esito della prima udienza. Il provvedimento era stato comunicato come una qualsia-

323

si ordinanza ad entrambe le parti.

I giudici di appello avevano rigettato le richieste di revoca di tale ordinanza (del 1 febbraio 2000), sottolineando che l'errore compiuto era rimasto privo di qualsiasi riflesso reale nell'ambito del procedimento, considerato che l'appellante era comunque comparso alla seconda udienza e che l'ordinanza che disponeva l'esibizione dell'originale delle fotografie pubblicate a corredo degli articoli e delle copie delle fotografie 1.30 serie 312 del 1998, era stata ratificata successivamente dal collegio giudicante (con reiezione della istanza di revoca formulata dalla difesa degli appellati).

Anche questa seconda censura è priva di fondamento.

Con motivazione che sfugge a qualsiasi censura di violazione di norme di legge e di vizi della motivazione i giudici di appello hanno rilevato che nel caso di specie non vi era stata alcuna violazione del principio del contraddittorio.

I giudici di appello hanno spiegato l'assoluta irrilevanza della assenza del procuratore dell'appellante alla prima udienza, atteso che, ritualmente già avvenuta la costituzione in giudizio, la presenza dello stesso alla udienza successiva faceva sì che comunque non si configurava la pretesa improcedibilità del giudizio

324

di appello.

La Corte ha conseguentemente ratificato la prima ordinanza ammissiva delle prove, perché l'errore nel quale era incorso lo stesso giudice non aveva avuto alcuna pratica influenza nello svolgimento del processo.

Le conclusioni cui è pervenuta la sentenza impugnata appaiono del tutto corrette ed in linea con i principi più volte affermati da questa Corte.

Con il terzo motivo i ricorrenti principali deducono violazione e falsa applicazione di norme di diritto in particolare dell'art. 345 c.p.c., insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia (art. 360, primo comma, nn.3 e 5 codice di procedura civile).

La disposta acquisizione delle fotografie doveva considerarsi prova nuova, come tale inammissibile in appello.

La produzione delle fotografie non era avvenuta ad impulso di parte nei termini di legge. L'attore, in difetto di prova contraria, ben avrebbe potuto produrli in primo grado, chiedendone tempestivamente l'acquisizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c.

L'ordine di esibizione di alcune fotografie relative alla strage di via Rasella - rivolto all'archivio di Stato tedesco - costituiva un vero e proprio mezzo di

325

prova nuovo, come tale inammissibile perché richiesto per la prima volta in appello.

La Corte territoriale, tra l'altro, non aveva motivato neppure in merito all' indispensabilità della prova ammessa.

Con il quarto motivo si deduce, sotto altro profilo, violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in particolare dell'art. 345 c.p.c., nonché omessa motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360, primo comma, nn.3 e 5 codice di procedura civile).

Il nuovo testo dell'art. 345 secondo comma c.p.c., nel vietare la proposizione di nuove eccezioni in appello, configura uno schema procedimentale improntato al principio della *revisio prioris istantiae*, con la conseguenza che la violazione di tale regola deve essere rilevata anche d'ufficio, senza che possa spiegare rilevanza alcuna l'accettazione del contraddittorio.

Il nuovo mezzo di prova ammesso riguardava una circostanza nuova, eccepita tardivamente per la prima volta in grado di appello, ossia la contestazione circa la veridicità delle fotografie pubblicate su "Il Giornale" a corredo degli articoli pubblicati.

Anche sotto questo profilo, sul quale peraltro la Corte territoriale non aveva affatto motivato, la sen-

326

tenza - ad avviso dei ricorrenti - doveva essere annullata.

Il terzo e quarto motivo devono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi tra di loro.

Essi non sono fondati.

Si richiama il consolidato insegnamento di questa Corte secondo il quale l'istanza di esibizione di documenti ex art. 210 c.p.c. può essere proposta per la prima volta in appello, in quanto strumentale rispetto all'acquisizione di prove precostituite alle quali risulta inapplicabile il divieto stabilito dall'art. 345 c.p.c. (Cass. n. 12611 del 2003, 60 del 2003).

La giurisprudenza di questa Corte ammette del resto in alcuni casi la produzione in appello di documenti nuovi, ritenendo che il divieto di nuovi mezzi di prova di cui all'art. 345 c.p.c., secondo comma, non si riferisca alle prove precostituite, come quelle documentali, nel caso in cui queste siano ritenute dal giudice indispensabili (Cass. S.U. n. 8203 del 2005).

Sotto altro profilo, va rilevato che sin dal primo grado il Bentivegna aveva contestato la autenticità delle fotografie pubblicate sul quotidiano. Sicché sarebbe stato preciso onere delle originarie parti convenute richiedere l'esibizione degli originali delle stesse, per confermarne la corrispondenza alle immagini

ASSR

riprodotte.

Nulla di tutto ciò è stato fatto nel giudizio di primo grado.

Sicché nessuna violazione ha compiuto il giudice di appello disponendo la acquisizione delle fotografie originali depositate presso l'archivio di Stato tedesco, ritenute indispensabili ai fini della decisione da adottare.

Con il quinto motivo i due ricorrenti principali denunciano, infine, violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare dell'art. 595 codice penale in relazione alla scriminante, ai sensi dell'art. 51 codice penale, dell'esercizio della libera manifestazione del pensiero ex art. 21 della Costituzione, nonché contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia (art. 360, primo comma, nn.3 e 5 codice di procedura civile).

In particolare i ricorrenti censurano l'asserita rilevanza di alcune circostanze riportate negli articoli in contestazione e l'asserito difetto di continenza nelle espressioni usate dal direttore Feltri e dal giornalista Francobaldo Chiocci.

Il legittimo esercizio del diritto di critica da parte dei giornalisti era stato escluso dai giudici di appello sul rilievo della asserita inveridicità di ta-

328

lune circostanze poste a base e ad ispirazione degli articoli in contestazione.

Contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, sottolineano i ricorrenti principali, il giornale non aveva mai affermato che l'attentato di via Rasella sarebbe stato seguito dalla affissione di manifesti che annunciavano rappresaglie.

Il passo censurato dal Bentivegna si riferiva, infatti, ad altro episodio avvenuto in via Crispi.

In quella occasione era stata fatta saltare in aria una camionetta ed a seguito di esso erano stati affissi su tutti i muri del quartiere le ordinanze del comando tedesco che annunciavano rappresaglie in caso di atti terroristici.

Ciò che rilevava, peraltro, era solo la consapevolezza - da parte degli attentatori di Via Rasella - che il loro atto avrebbe certamente provocato una rappresaglia tedesca secondo il rapporto di "un tedesco/dieci italiani".

Su questo punto i giudici di appello avevano motivato in maniera palesemente contraddittoria ed illogica.

Tutte le circostanze ora richiamate (oltre al fatto di avere visto il giovane Zuccheretti seduto sul carretto della immondizia e di avere agito contro un plo-

329

tone di militari anziani e disarmati, di nazionalità italiana) costituivano, a ben vedere, elementi del tutto marginali rispetto alle argomentazioni svolte dai giornalisti.

Si trattava, del resto, di osservazioni integralmente basate su fonti storiografiche e testimoniali - che esprimevano legittimamente valutazioni critiche in ordine alle modalità ed alla opportunità stessa dell'attentato cui era seguita la strage delle Fosse ardeatine - determinate anche dal contestuale svolgimento del processo a Priebke e motivate proprio con l'esigenza di commentare tale avvenimento.

L'accostamento di Bentivegna a personaggi come quello di Erich Priebke non poteva dirsi dettato da un capriccio del quotidiano, o, peggio, dall'intento doloso di gettare fango sulla figura di un partigiano.

Le conclusioni cui erano giunti i giudici di appello avrebbero potuto avere un senso solo qualora l'accostamento dei Gruppi di Azione Patriottica (GAP) ai nazisti fosse avvenuta al di fuori del contesto storico, poiché, in tal caso, si sarebbe potuto arguire che il termine "nazista" era stato impiegato come un comodo aggettivo in grado di esprimere l'idea della violenza e della prevaricazione.

Ma non era questo il caso.

330

Le espressioni pubblicate su "Il Giornale" - anche se polemiche - restavano pertanto del tutto lecite.

Anche quest'ultimo motivo del ricorso principale è destituito di fondamento.

Deve quindi ben distinguersi la cronaca dalla critica, riconoscendo che con quest'ultima si manifesta la propria opinione, che non può pertanto pretendersi assolutamente obiettiva e che può essere esternata anche con l'uso di un linguaggio colorito e pungente ma non può mai ledere la integrità morale del soggetto (Cass. n. 8734 del 2000).

La valutazione del superamento dei limiti del diritto di critica e di informazione (costituiti dall'interesse pubblico, dalla rispondenza a verita' dei fatti esposti e della continenza formale), con conseguente attribuzione di rilevanza diffamatoria ad espressioni usate in articoli di stampa, si risolve in giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimita' se sorretto da motivazione corretta, congrua e coerente (Cass. 15510 del 2006, 3284 del 2006, 11455 del 2003, 11420 del 2002, 11060 del 2002, 673 del 1976).

Ha considerato la Corte Territoriale, preliminarmente, che la libertà di critica ha valore scriminante solo quando rispetti la verità dei fatti dai quali trae

331

occasione e forza per manifestarsi, con la precisazione che, allorquando la critica si fonda su episodi non veri o rievocati attraverso l'arbitrario inserimento di circostanze qualificanti non vere, essa diviene un mero pretesto per offendere l'altrui reputazione. di esprimere la propria visione della vita e della società.

Tanto premesso, i giudici di appello hanno elencato una serie di circostanze non rispondenti al vero- ampiamente riportate negli articoli in contestazione - che non potevano essere considerate come di carattere marginale.

La considerazione che le stesse si inserivano in una "campagna diffamatoria" intesa a porre in cattiva luce la figura morale del Bentivegna e in genere di tutti coloro che avevano preso parte all'attentato di Via Rasella costituisce accertamento di merito, come tale incensurabile in sede di legittimità.

Come ha rilevato più volte questa Corte (Cass. 9746 del 2000): "In tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa... presupposto per l'applicabilita' della esimente dell' esercizio del diritto di cronaca e' la continenza del fatto in esso, intesa in senso sostanziale e formale. Sotto il primo profilo, i fatti narrati debbono corrispondere alla verita', sia pure non assoluta,

ma soggettiva; sotto il secondo, la esposizione dei fatti deve avvenire in modo misurato, deve, cioe', essere contenuta negli spazi strettamente necessari.

Peraltro, quando, come accade frequentemente, la narrazione di determinati fatti sia esposta insieme alle opinioni dell'autore dello scritto, in modo da costituire nel contempo esercizio di cronaca e di critica, la valutazione della continenza non puo' essere condotta, sulla base dei soli criteri indicati, essenzialmente formali, avendo, invece, lasciare spazio alla interpretazione soggettiva dei fatti esposti.

Infatti, la critica mira non gia' ad informare, ma a fornire giudizi e valutazioni personali, e, se e' vero che, come ogni diritto, anche quello in questione non puo' essere esercitato se non entro limiti oggettivi fissati dalla logica concettuale e dall'ordinamento positivo, da cio' non puo' inferirsi che la critica sia sempre vietata quando sia idonea ad offendere la reputazione individuale, richiedendosi, invece, un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero,costituzionalmente garantita.

Siffatto bilanciamento e' ravvisabile nella perti-

nenza della critica di cui si tratta all'interesse pubblico, cioe' nell'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, che e' presupposto dalla stessa, e, quindi, fuori di essa, ma di quella interpretazione del fatto, interesse che costituisce, assieme alla correttezza formale (continenza), requisito per la invocabilita' della esimente dell'esercizio del diritto di critica (Cfr. Cass. n.9746 del 2000, 465 del 1996).

Nel caso di specie la Corte territoriale ha motivatamente concluso che non vi era alcun dubbio che i giornalisti convenuti avrebbero potuto, nel rispetto della verità dei fatti oggettivi, esprimere dure critiche in ordine alla scelta dell'attentato, alla sua organizzazione, ai suoi scopi.

Come già rilevato, del resto, tale vicenda era stata spesso oggetto di vivace critica anche nell'ambito della stessa area politica.

Tuttavia, la rilevata non rispondenza alla verità di circostanze non marginali come l'ulteriore parificazione tra partigiani e nazisti con riferimento all'attentato di via Rasella e l'assimilazione tra Priebke e Bentivegna era lesiva della onorabilità personale e politica di quest'ultimo.

L'attentato, ricorda conclusivamente la Corte territoriale, costituiva un legittimo atto di guerra (così era stato definito in numerose decisioni in sede civile e penale) rivolto contro un esercito straniero occupante e diretto a colpire unicamente dei militari.

I ricorrenti principali osservano che il giornale si era limitato a riportare le dichiarazioni rese dal fratello gemello del giovane Zuccheretti, morto nell'attentato, e l' opinione dello stesso che il fratello fosse stato visto dai partigiani, i quali, ciò nonostante, non avrebbero desistito dal compiere l'attentato.

Le dichiarazioni rese da Giovanni Zuccheretti, oltre a costituire una fondamentale testimonianza storica, erano altresì scriminate dall'essere state rilasciate in sede di intervista.

I giudici di appello avrebbero omesso di motivare sul punto, anche se il primo giudice aveva avuto modo di precisare come le circostanze riferite nell'articolo non fossero riferibili direttamente al Bentivegna e trovassero comunque ampia giustificazione nella testimonianza resa dal fratello della vittima nell'ambito di una intervista.

Contrariamente a quanto dedotto dei ricorrenti principali, i giudici di appello hanno rilevato in pro-

posito che il direttore del quotidiano ed il giornalista avrebbero dovuto, quanto meno, procedere ad un esame della fotografia che raffigurava la testa dello Zuccheretti staccata dal corpo.

Si tratta, anche in questo caso, di un giudizio di merito, come tale insindacabile in sede di legittimità. Così come costituisce accertamento di merito quello che ritiene non già marginali - ma addirittura "centrali" nell'economia degli articoli in questione - le circostanze non veritiere ampiamente riportate da "Il Giornale" sottolineando che proprio queste circostanze erano state la "ragione ispiratrice" dei vari articoli che si erano interessati dell'argomento, e che i giudici di appello qualificano come una vera e propria campagna diffamatoria rivolta essenzialmente contro la persona del Bentivegna, oltre che contro i partigiani organizzatori dell'attentato.

Le considerazioni che precedono, riferite al ricorso principale, valgono a far ritenere prive di qualsiasi fondamento anche le analoghe censure formulate dal ricorrente incidentale Francobaldo Chiocci.

I motivi primo, secondo, quarto, quinto costituiscono, infatti, mera ripetizione di analoghe censure formulate dai ricorrenti principali.

Quanto al terzo motivo, con il quale il Chiocci de-

336

nuncia violazione dell'art. 2043 codice civile, 595 codice di procedura civile, art.11 della legge n. 47 del 1948 e 57 codice penale, è sufficiente ricordare che la Corte territoriale ha ritenuto il Chiocci responsabile, assieme al direttore responsabile della testata, della campagna diffamatoria portata avanti dal quotidiano. In questa prospettiva, appare del tutto irrilevante la ricerca dei singoli giudizi o espressioni imputabili all'uno od all'altro giornalista, essendosi verificato - secondo l'accertamento incensurabile del giudice di appello (sia pur solo ai fini civili) - il concorso di più soggetti nel medesimo reato di diffamazione.

Infondato appare anche il sesto motivo del ricorso incidentale con il quale si deduce la mancata ammissione di alcune prove testimoniali richieste dallo stesso Chiocci.

I giudici di appello avrebbero, da un lato, correttamente, posto l'onere della prova circa la ricorrenza della esimente su colui che l'aveva invocata, dall'altro, avrebbero contraddittoriamente impedito alla stessa parte di fornire la prova delle circostanze dedotte, motivando la mancata ammissione con la formula che i fatti erano "incontestabilmente accertati in via ufficiale".

La Corte territoriale aveva persino ignorato la

337

circostanza, pure regolarmente dedotta dal Chiocci, della partecipazione del Bentivegna ad altro, successivo, attentato in Palestrina, al quale era seguita una sanguinosa rappresaglia da parte dei tedeschi.

Tale fatto era di indubbia rilevanza e tale, comunque, da poter bilanciare molte di quelle altre circostanze che la stessa Corte aveva ritenuto rilevanti per affermare la diffamazione.

Le censure sono inammissibili poiché il ricorrente incidentale non riporta integralmente il contenuto dei capitoli di prova testimoniale dei quali lamenta la mancata ammissione.

La Corte territoriale, peraltro, ha spiegato le ragioni per le quali aveva ritenuto in parte irrilevanti le circostanze indicate nei capitoli di prova ed in parte contraddette definitivamente dai dati della storiografia ufficiale (pag. 4 della sentenza impugnata).

Si tratta di motivazione di merito, logicamente motivata, che sfugge a qualsiasi censura in questa sede di legittimità.

Il settimo motivo del ricorso incidentale si appalesa, infine, del tutto inammissibile.

Con esso il Chiocci deduce violazione di norme di diritto (artt.2043, 2959 e 1226 codice civile) nonché vizi della motivazione, censurando la quantificazione

338

del danno morale operata dal giudice di appello.

Nel caso di specie, ad avviso del ricorrente incidentale, mancherebbe nella sentenza impugnata qualsiasi riferimento alle circostanze di fatto che avevano portato i giudici di appello alla liquidazione del risarcimento.

La semplice elencazione degli elementi assunti quali parametri della liquidazione non consentiva sicuramente di ricostruire l'*iter* logico attraverso il quale il giudice era pervenuto alla quantificazione del danno.

La valutazione della entità del danno derivante dalla diffamazione non può avvenire che in via equitativa, tenendo conto della gravità delle offese e della diffusione della pubblicazione.

I giudici di appello hanno tenuto conto di tali elementi ai fini della liquidazione del danno morale ed alla vita di relazione.

La motivazione adottata dalla Corte Territoriale e' corretta, adeguata e coerente.

Conclusivamente i ricorsi devono essere rigettati, con la condanna dei ricorrenti principali e del ricorrente incidentale Chiocci Francobaldo - in solido - al pagamento delle spese in favore del resistente Bentivegna, che liquida come in dispositivo.

339

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta.

Condanna in solido i ricorrenti principali e del ricorrente incidentale Chiocci al pagamento - in favore del resistente BENTIVEGNA - al pagamento delle spese che liquida in euro 9.100,00 (novemilacento/00) di cui euro 9.000,00 (novemila/00) per onorari di avvocato, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma il 23 maggio 2007.

IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
oggi 10 DIC 2007
Cod: _____
IL CANCELLIERE C1
Innocenzo Battista

IL CANCELLIERE C1
Innocenzo Battista

340

Studio Legale Associato
ALESSANDRO MUNARI FRANCESCO GATTI
Piazza Castello, 13 - 20121 MILANO
Tel. 860154 r.a. - Fax 809447

COPIA

Prof. Bentivegna

TRIBUNALE DI MILANO

Sez. I Civ.: G.I. Dott. Bichi

Nella causa promossa da

Prof. ROSARIO BENTIVEGNA, con gli Avv.ti Franco Agostini e Franco Luberti, di Roma, e l'Avv. Alessandro Garlatti, di Milano

- attore -

contro

DOTT. FRANCOBALDO CHIOCCI, con l'Avv. Martino U. Chiocci, di Roma, e l'Avv. Emanuele Chiocci, di Milano

- convenuto -

e contro

SOCIETA' EUROPEA DI EDIZIONI S.p.A.

DOTT. VITTORIO FELTRI

- convenuti -

Comparsa di costituzione e risposta

per il Dott. Vittorio Feltri e la Società Europea di Edizioni (S.E.E.) S.p.A., quest'ultima con sede in Milano, via G. Negri n. 4, in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore* Dott. Roberto Crespi, tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Proc.ri Alessandro Munari e Francesco Gatti, presso il cui Studio in Milano, Piazza Castello 13, sono elettivamente domiciliati in virtù delle procure generali rilasciate a rogito Notaio Dott. Pietro Sormani, n. Rep. 144517 e 144518, per la Società Europea di Edizioni e delle procure generali rilasciate a rogito Notaio Dott. Pietro Sormani, n. Rep. 144509 e 144507, per il Dott. Vittorio Feltri

1. PREMESSA.

Il Prof. Rosario Bentivegna ha convenuto in giudizio gli odierni comparenti lamentando il carattere pretesamente diffamatorio di alcuni articoli comparsi su diverse edizioni del quotidiano "il Giornale" (di proprietà della Società Europea di Edizioni e diretto dal Dott. Vittorio Feltri), che, in occasione dello svolgimento del processo all'ex capitano delle SS Erich Priebke, si è occupato della strage nazista delle Fosse Ardeatine nonché di quella - immediatamente precedente e causalmente ricollegata alla prima - di via Rasella, a Roma. Quest'ultimo eccidio, organizzato e realizzato dai GAP (Gruppi di Azione Patriottica), assume particolare rilevanza ai fini della presente causa poiché in esso il Prof. Rosario Bentivegna ha sostenuto la parte dell'esecutore materiale.

Nel complesso dei servizi dedicati da "il Giornale" a questi tragici fatti l'attore ha ritenuto di individuare niente di meno che una campagna diffamatoria orchestrata ai suoi danni.

In particolare, l'offensiva diffamatoria sferrata contro il Prof. Bentivegna da "il Giornale" si estrinsecherebbe nei seguenti contenuti, tutti ricavabili dal complesso dei servizi richiamati da controparte:

a) "il Giornale" avrebbe *"messo sullo stesso piano nazisti e partigiani"* (cfr. atto di cit., p. 19), di modo che la pretesa portata lesiva dei diritti del Prof. Bentivegna appare in primo luogo rapportata - nelle intenzioni di controparte - al parallelismo indicato da "il Giornale" tra le due stragi sopra ricordate.

b) "il Giornale", si aggiunge, avrebbe scambiato *"intenzionalmente un coraggioso atto di guerra in difesa della Patria (...) con un attentato illegittimo e deprecabile (...)"* (cfr. atto di cit., p. 19), tale addebito non sembra discostarsi - nella sostanza - da quello appena evidenziato sub a) e

342

pertanto non assume rilevanza autonoma ai fini di causa.

c) Gli articoli "incriminati", inoltre, attribuirebbero falsamente ai GAP *"l'intenzione di provocare la rappresaglia che sarebbe stata scontata, anzi voluta per sollevare la popolazione"*, nonché avrebbero, sempre falsamente, attribuito a responsabilità dei Gap la morte di vari civili, tra cui un bambino (cfr. atto di cit., p. 19), affermando - sempre secondo la superficiale e prevenuta ricostruzione del contenuto degli articoli effettuata dall'attore - *"addirittura, con incredibile spudoratezza, che il Bentivegna lo avrebbe visto* (il bambino) *sulla carretta della spazzatura e che ciononostante non avrebbe desistito spegnendo la miccia"* (cfr. p. 24 atto di cit.); si vedrà successivamente come tale ultima affermazione non sia assolutamente rinvenibile in alcuno degli articoli e servizi proposti da "il Giornale".

d) Infine, i servizi pubblicati su "il Giornale" avrebbero affermato *"che subito* (dopo la strage di via Rasella) *su tutti i muri del quartiere furono appese ordinanze del comando tedesco che annunciavano rappresaglie"* (cfr. atto di cit., p. 19); anche una siffatta affermazione - come si vedrà - non è contenuta negli articoli "incriminati" e la sicurezza di controparte nell'addebitarla ai convenuti deriva unicamente da un abbaglio prodotto dalla propria visione distorta dei contenuti giornalistici *de quibus*.

Nei punti appena elencati sono riassunte le doglianze avanzate da controparte nei confronti dei convenuti; esse costituiscono i contenuti sostanziali dal cui complesso si pretende di fare scaturire la lesione in senso diffamatorio dei diritti della personalità del Prof. Bentivegna

Si è già accennato alla estrema parzialità - che in alcuni casi si è accompagnata ad inescusabile superficialità - con cui la controparte ha

ASSR

provveduto a riportare i contenuti dei servizi giornalistici richiamati ed alla conseguente facilità, per i convenuti, di confutare le affermazioni dell'attore.

Ma prima di passare a dimostrare addirittura l'erroneità intrinseca delle argomentazioni avversarie, preme in primo luogo sottolineare la loro inconferenza, logica e giuridica, ai fini della presente causa, la quale - per la sua impostazione - appare fondata essenzialmente su un equivoco, come si procede a dimostrare nel paragrafo che segue.

A questo scopo, anzi, appare utile già in questa sede rilevare come controparte pretenda di attribuire la comune funzione di elementi dimostrativi della presunta diffamazione ad argomentazioni che in realtà presentano nature tra loro assolutamente eterogenee: un primo assunto, infatti, ripetutamente proposto da controparte e già ricordato nei punti a) e b), attiene ad opinioni espresse nel contesto degli articoli, per le quali non ha evidentemente senso parlare di verità o falsità; un secondo gruppo di argomentazioni, invece, che riunisce quelle riportate sub c) e d), afferisce a dati storici che l'attore afferma essere falsamente riportati da "il Giornale".

Tale curiosa confusione presente nel "sistema" delle doglianze avverse assume - alla luce di quanto si sta per illustrare - veste di palese "significante" di un significato che non può essere altro che il più generale e profondo equivoco su cui la causa stessa è fondata.

2. L'INESISTENZA DELLA DIFFAMAZIONE.

I servizi apparsi su "il Giornale" e concernenti la strage di via Rasella e quella successiva delle Fosse Ardeatine, nel loro complesso, hanno manifestato in merito a tali tragici episodi un giudizio di sostanziale riprovazione morale, per ciò stesso privo di pretese di assolutezza e dotato dell'unica funzione di

esprimere il punto di vista soggettivo, legittimamente e correttamente dichiarato, dell'estensore dell'articolo o, secondo i casi, della persona intervistata.

A ciò si aggiunga che nessun contenuto lesivo dei diritti della personalità di controparte è rinvenibile in un giudizio critico che - quand'anche, per assurdo, si ritenesse presentare toni diffamatori - si riferisce alla globalità dei fatti considerati e pertanto indubbiamente trascende la persona dell'attore.

In ogni caso, nessuna espressione ingiuriosa o calunniosa è stata avanzata nei confronti del Prof. Bentivegna, come dimostra anche il semplice fatto che l'attore non appare in grado di indicarne alcuna, limitandosi ad allegare a sostegno delle proprie pretese unicamente la ritenuta falsità della ricostruzione di alcuni particolari storici operata da "il Giornale" (sulla quale torneremo specificamente nel prosieguo) ed a lamentare genericamente la diffamatorietà di titoli (quelli contenuti nelle edizioni de "il Giornale" del 7 e 10.4 1996, rispettivamente alle pagine 8 e 10, cfr. docc. nn. 2 e 3 di ctp.) che, oltre a non presentare diretto riferimento alla persona dell'attore, appaiono particolarmente sobri, anche in considerazione della delicatezza delle vicende trattate, e comunque assolutamente privi di alcun contenuto anche solo sensazionalistico.

In particolare, appare utile riportarli per sgombrare il campo sin d'ora da ogni dubbio che possa concernere il loro effettivo tenore:

a) il primo titolo richiamato da controparte è quello riportato nell'edizione del 7.4.1996 (doc. n. 2 di ctp.) de "il Giornale", che recita: **"Pannella: partigiani terroristi"** ed è accompagnato da un neretto esplicativo: "Nel '79 Lama m'insultò perché criticai l'attentato di via Rasella". Titolo e neretto

ASSR

esprimono, riassumendolo, il pensiero di Marco Pannella, contenuto per esteso nella intervista così introdotta.

Pertanto, in primo luogo si sottolinea che la "notizia" riportata è semplicemente l'opinione di Marco Pannella; in secondo luogo, essa fa riferimento in generale a "i partigiani", e non al Prof. Bentivegna.

Infine, non si capisce ove l'attore ritenga di individuare contenuti diffamatori, e tanto più nei propri confronti; se ciò che offende il Prof. Bentivegna è la definizione dei partigiani (con specifico riferimento ai fatti di via Rasella) come "terroristi" proposta dall'intervistato, allora può ben dirsi che il problema non è la diffamazione, bensì la mancanza di obiettività dell'attore. Infatti, è incontestabile che l'attentato di via Rasella sia stato condotto con modalità proprie di un attentato terroristico, se è vero che per *"terrorismo"* deve intendersi una *"concezione e pratica di lotta politica che fa uso della violenza sotto forma di omicidi, attentati, rapimenti ecc., per sconvolgere gli assetti politici e istituzionali esistenti (...)"*(cfr. vocabolario Zingarelli, ed. XII, Zanichelli).

? o per dipendere l'legalità

b) Il secondo titolo di cui si lamenta la diffamatorietà è il seguente: **"Pannella: "I comunisti devono dire la verità sulla strage di via Rasella""**, introduttivo di una seconda intervista a Marco Pannella (cfr. doc. 3 di ctp.). Anche in questo caso appaiono quanto mai oscure le motivazioni che consentirebbero al Prof. Bentivegna di giudicare diffamatorio (oltre tutto, nei suoi stessi confronti) il titolo riportato.

Così esaminati - e superati - i riferimenti più specifici (!) avanzati da controparte a sostegno della propria indeterminata pretesa di diffamatorietà, va inoltre considerato che l'attore non si perita di operare una imprecisa e

346

parziale ricostruzione del contenuto dei servizi "incriminati" sostenendo (sempre più genericamente) che le affermazioni in essi riportate appaiono complessivamente lesive del proprio diritto all'immagine ed alla personalità, ed imputando tale portata dannosa alla *"prospettazione falsa, contraria alla verità dei fatti ed espressione di una incivile polemica strumentata politicamente"* (cfr. p. 2 atto di cit.) a suo parere malevolmente proposta dal quotidiano "il Giornale" in merito agli accadimenti indicati.

La pretesa attorea, oltre che generica, appare fondata - in linea generale - su un equivoco, come si procede ad illustrare.

2.a) Sulla infondatezza delle pretese di controparte, nonché sulla inconferenza delle argomentazioni proposte a loro sostegno.

Accadimenti della gravità di quelli che ci occupano possono essere oggetto di valutazione su piani tra loro concettualmente assai differenti: uno è quello, tecnico, della analisi, storiografica o giuridica, da condursi mediante criteri di rigorosa scientificità e in cui la "verità" o "correttezza" delle conclusioni raggiunte è sottoponibile a verifica; un secondo piano di possibile approccio è invece quello della valutazione di ordine morale, che per sua natura è soggettiva e pertanto opinabile ma non "verificabile" con criteri di obiettività; quest'ultimo tipo di analisi è l'unico effettivamente rinvenibile nei servizi giornalistici che ci occupano.

Va da sé che la pretesa di controparte di sottoporre a "verifica" una valutazione di riprovevolezza scaturente dall'applicazione di una morale soggettiva appare logicamente errata e giuridicamente improponibile.

Di più: va altresì evidenziato che, se si pone mente alle specifiche argomentazioni addotte dall'attore a sostegno delle proprie pretese (tutte

347

volte a dimostrare la ritenuta falsità della ricostruzione storica che sarebbe stata operata), è agevole constatare come la loro natura le renda strumentali a contrastare unicamente indicazioni di valore obiettivo; pertanto, non solo l'"operazione" realizzata da controparte si appalesa logicamente e giuridicamente impossibile, ma è anche condotta con strumenti inadeguati.

Infatti, nella citazione introduttiva della presente causa l'attore, mediante una ricca serie di riferimenti storiografici e facendo appello a "precedenti" giurisdizionali, pretende di dimostrare la generica diffamatorietà dei contenuti giornalistici da esso richiamati basandola sulla falsità della "ricostruzione storica" che sarebbe stata operata da "il Giornale".

Proprio in relazione a ciò diviene manifestamente evidente l'equivoco su cui si fondano le pretese attoree: nella fattispecie in esame non ha senso disquisire della maggiore o minore aderenza dei particolari esposti nel contesto giornalistico alla verità, in senso storiografico, dei fatti storici (di cui una parte saliente, peraltro, è ancora da verificare), né tantomeno di legittimità od illegittimità delle azioni militari esaminate, poiché in tutti gli articoli "incriminati" ciò che risulta dedotto è sempre e comunque il giudizio di tipo esclusivamente morale dei singoli autori o personaggi intervistati e pertanto il mero riflesso soggettivo dei fatti, senza alcuna pretesa di valutazione "tecnica" (e pertanto di ricostruzione storiografica della verità assoluta dei fatti o di analisi giuridica della legittimità delle azioni compiute).

Peraltro, se pure fosse riscontrabile questa diversa tipologia di valutazioni, in ogni caso l'inesattezza dei dati riportati non sarebbe di per sé significativa della sussistenza della diffamazione (cfr. Trib. Milano, 16.3.1992, in Dir. inf., 1992, p. 849): l'affannarsi di controparte nel tentativo di dimostrare che

ASSR

l'attività partigiana deve ritenersi "legittima" in senso tecnico e che l'attentato di via Rasella deve essere considerato un atto di eroismo e non un *"crimine"*, o *"un attentato illegittimo e deprecabile"* (secondo le espressioni utilizzate dall'attore , cfr. p. 19 atto di citazione) dunque, avrebbe qualche senso se "il Giornale" in primo luogo avesse riportato notizie e non opinioni, ed in secondo luogo se tali notizie avessero posseduto portata diffamatoria nei confronti dell'attore.

Ma nulla di tutto ciò è rinvenibile nel complesso giornalistico indicato dall'attore, nell'ambito del quale ci si limita a deprecare, questo sì, sul piano morale, l'attentato di via Rasella, considerandolo in sé un atto di barbarie alla stessa stregua delle stragi naziste.

Ma, come si è detto, ciò è perfettamente legittimo, per quanto opinabile.

2.b) Sulla inattendibilità della ricostruzione dei contenuti dei servizi giornalistici operata da controparte.

Malgrado l'evidente esaustività delle argomentazioni sin qui proposte, per mero scrupolo tutorio si procede comunque a considerare - ed a confutare - anche l'attendibilità intrinseca delle specifiche argomentazioni proposte dall'attore a sostegno delle proprie domande, delle quali comunque si ribadisce l'assoluta inconferenza ai fini di causa.

Essenzialmente, le opinioni espresse su "il Giornale" che l'attore giudica (genericamente, si ripete) diffamatorie sono quelle che accomunano in un unico giudizio di barbarie le modalità utilizzate, nelle rispettive attività belliche di cui si discute, da nazisti e partigiani e che addossano a chi ha voluto e realizzato la strage di via Rasella la responsabilità morale della conseguente rappresaglia tedesca che si è concretizzata nell'eccidio delle

ASSR

Fosse Ardeatine.

Si è già sottolineato come le argomentazioni addotte a sostegno della pretesa diffamatorietà di tale giudizio abbiano tutte - in applicazione del distorto ragionamento sinora descritto - l'inutile scopo di dimostrare la pretesa falsità della ricostruzione storica che accompagna il giudizio di disvalore morale, come se la diffamatorietà del giudizio potesse scaturire automaticamente dalla inesattezza (peraltro insussistente) della narrazione dei fatti sui quali esso cade (cfr. nuovamente, nel senso della incapacità della inesattezza dei fatti affermati ad integrare di per sé la diffamazione, Trib. Milano, 16.3.1992, cit.).

In ogni caso, controparte adduce la falsità di alcuni dati che a suo dire sarebbero stati esposti nel contesto dei servizi per cui è causa e precisamente:

a) nell'ambito delle interviste a Marco Pannella ed alla Sig.ra Mary Pace sarebbero stati esposti *"falsi e contumelie"* (cfr. p. 3 atto di cit.) non meglio identificati se non - successivamente - nella lamentela concernente la notizia di un colloquio intervenuto tra Massimo di Massimo ed alcuni *"gappisti"*, ricordata dalla Signora Pace nel corso dell'intervista; le dichiarazioni da essa rese, a detta dell'attore, avrebbero un contenuto parzialmente falso.

Se anche ciò fosse, innanzitutto non si vede come potrebbe assumere portata diffamatoria nei confronti dell'attore l'attribuzione ad altri di frasi o pensieri, e comunque non potrebbe influire sulla "verità" della notizia riportata da "il Giornale", la quale consiste unicamente nella ripetizione fedele delle dichiarazioni rese dall'intervistata, aventi a loro volta come contenuto il resoconto - dichiaratamente a memoria dell'intervistata - che lo stesso di Massimo fece del suddetto colloquio sulla stampa dell'epoca (citata - sempre

350

a memoria - nell'articolo: Italia Monarchica), dichiarando ciò che uno degli attentatori di via Rasella, nascosto dietro lo pseudonimo di "Franco", aveva affermato la sera stessa dell'attentato, in casa del di Massimo.

Quanto poi alla ulteriore lamentela avanzata sul punto dal Prof. Bentivegna e relativa alla attribuzione successivamente operata nei suoi confronti, con un articolo pubblicato su "il Giornale" del 9.5.1996 (cfr. doc. 11 di ctp.), della frase in questione ricordata dal di Massimo e di cui sopra, sta di fatto che da ciò non può derivarsi la pretesa diffamatorietà in primo luogo perché tale frase presenta contenuto analogo ad altre pronunciate tanto dal Bentivegna quanto da altri "gappisti" con l'intenzione di riassumere il pensiero dei partigiani comunisti sul punto (cfr. G. Amendola, Lettere a Milano, p. 294, doc. 5, nonché l'intervista resa dal Prof. Bentivegna a "L'Unità" e pubblicata il 24.1.1993, doc. 6), e quindi non si capisce dove sia la diffamatorietà nell'attribuire una volta di più ad un soggetto un pensiero che gli appartiene; in secondo luogo, posta la notevole confusione manifestata dallo stesso di Massimo sulla paternità della frase (dovuta evidentemente anche all'uso di pseudonimi che i partigiani facevano per motivi di sicurezza) e considerato che l'episodio - come si è detto - è reale, non appare imputabile ad alcuno dei convenuti una mancanza di diligenza tale da inficiare la verità, perlomeno putativa, della notizia.

b) L'attore allega altresì la falsità delle affermazioni riportate da "il Giornale" (ed. del 18.4.1996, doc. 7 di ctp.) concernenti il fatto che gli organizzatori dell'attentato di via Rasella avrebbero previsto e voluto la rappresaglia tedesca.

Da tale pretesa falsità - applicando il solito meccanismo - deriverebbe la

351

lamentata diffamatorietà dei suddetti articoli.

b1) Con specifico riguardo alla questione della prevedibilità della rappresaglia, va in primo luogo precisato che essa è affermata con

riferimento a *"i partigiani (...) che mandarono in via Rasella Rosario Bentivegna (...)"*, e non a quest'ultimo, come peraltro si evince anche dallo stralcio dell'articolo *de quo* riportato dall'attore. Ciò basterebbe indubbiamente ad escludere la fondatezza di ogni lamentela dell'attore sul punto; però, per dovere di completezza, si impone una ulteriore osservazione riguardante l'erroneità della ricostruzione del contenuto dell'articolo *de quo* operata dall'attore.

Controparte sostiene che non era possibile prevedere la rappresaglia ed allo scopo di destituire di fondamento la contraria affermazione de "il Giornale" denuncia la presunta falsità del contenuto di una testimonianza riportata nell'articolo *de quo* e relativa all'avvenuta pubblica affissione di un'ordinanza del comando tedesco annunciante rappresaglie a seguito di atti terroristici. La ricostruzione di controparte nega che ciò sia avvenuto subito dopo l'attentato di via Rasella, affermando di conseguenza la falsità della notizia che a suo dire "il Giornale" avrebbe riportato.

Nessuna difficoltà si presenta a condividere l'assunto attoreo secondo cui all'attentato di via Rasella non sarebbe conseguita alcuna affissione. Infatti, quella operata dall'attore (cfr. pag. 6 atto di cit.) è una rappresentazione grossolanamente falsa del contenuto giornalistico, come appare evidente al solo osservare nella sua interezza il passo criticato, che collega chiaramente l'affissione ad un altro attentato, di poco precedente quello di via Rasella

352

"(...) immaginai quel che sarebbe accaduto perché pochi giorni prima, lì vicino, in via Crispi, (...) era stata fatta saltare in aria una camionetta. Non ci fu nessuna vittima e quindi nessuna ritorsione. Ma subito, su tutti i muri del quartiere, furono affisse le ordinanze del comando tedesco che annunciavano rappresaglie per il ripetersi di atti terroristici" (cfr. doc. 7 di ctp.).

Risulta evidente, dunque, che la verità della notizia riportata non è inficiata da alcunché e che da un simile dato ben può dedursi, con apprezzabile certezza, perlomeno la coscienza - in capo agli organizzatori dell'attentato di via Rasella - di scatenare la rappresaglia tedesca.

Di più: lo stesso Prof. Bentivegna ha ammesso, nell'intervista resa ai microfoni di "Zapping" ricordata da "il Giornale" nell'articolo del 20.4.1996, di essere stato a conoscenza del rischio di rappresaglia: *"Sarei scorretto se non precisassi che il problema delle rappresaglie ce l'eravamo posto (...)"*.

Tale affermazione non è stata smentita nell'atto di citazione, in cui si evita con discrezione il punto limitandosi a fare rilevare un presunto, inesistente e comunque ininfluente "contrasto" (cfr. pag. 6 atto di cit.) tra *"il titolone a nove colonne"* dell'articolo *de quo* e le affermazioni, ivi riportate, del Prof. Bentivegna, che però vengono identificate con le seguenti: *" (...) non è vero che c'era stato un invito a presentarsi. (...) La rappresaglia (...) è stata pressoché immediata (...)"* (cfr. pag. 6 atto di cit.).

Peccato, però, che il titolo e le affermazioni "contrastanti" ricordate dall'attore non abbiano nulla a che vedere l'uno con le altre: il titolo, **"Sì, sapevamo della rappresaglia"** fa infatti evidente riferimento alle

353

affermazioni del Prof. Bentivegna concernenti l'ammissione della conoscenza del rischio di rappresaglia, espressa in quella sede con le parole, già riportate ma che si ripropongono: *"Sarei scorretto se non precisassi che il problema delle rappresaglie ce l'eravamo posto (...)"*, mai smentite.

Infine, e sempre per dovere di completezza, si ricorda che una analoga ammissione era contenuta pure nell'intervista resa dallo stesso odierno attore al quotidiano "L'Unità" e pubblicata il 24.1.1993 (cfr. doc. 6), in cui egli ammetteva la circostanza della divulgazione di manifesti che, oltre ad annunciare la rappresaglia per gli atti di terrorismo, ne prefissavano le modalità indicando il rapporto un tedesco/dieci italiani.

b2) Ma non basta: l'attore lamenta che "il Giornale", attribuendo - sia pure dubitativamente - ai GAP anche la volontà di scatenare la rappresaglia al fine di indurre la popolazione a sollevarsi contro i tedeschi, avrebbe commesso un ulteriore "falso", naturalmente anch'esso diffamatorio.

Va innanzitutto rilevato che gli articoli in cui è trattato il punto ("Il Giornale, ed. del 6.4.1996, nell'articolo a firma V. Feltri, nonchè ed. 10.4.1996, tra le affermazioni di M. Pannella, ed.18.4.1996 e ed. 15.5.1996, in due articoli entrambi a firma F. Chiocci, cfr. docc. nn. 1, 3, 7 e 23 di ctp.) hanno dedotto un tale fine, in certi casi solo ipotizzandolo, dalla evidente inutilità dell'attentato, in sè considerato, ai fini di una efficace resistenza contro i tedeschi: infatti, non si può certo dire che l'obiettivo colpito presentasse una qualche importanza a fini bellici. Ciò è dimostrato inequivocabilmente in primo luogo dal fatto che il battaglione colpito risultava avere solo funzioni di mantenimento dell'ordine pubblico, perchè composto da soldati *"invalidi*

354

alla guerra" (cfr. P. Monelli, in Storia Illustrata, n. 3/64, spec. Pag. 316, doc. 7, nonchè Matteo Matteotti, in un'intervista resa a Mixer il 13.5.1996, doc. 8): pertanto, già l'obiettivo militare prescelto (indipendentemente dalla conseguenza costituita dalla rappresaglia) svuota di utilità pratica l'azione.

Ma la ragionevolezza della conclusione raggiunta nell'ambito dei servizi giornalistici per cui è causa, concernente la presunzione della volontà della rappresaglia, traspare ancora più evidentemente se si considera l'inevitabile conseguenza dell'azione: non ha senso alcuno, infatti, rassegnarsi a provocare una rappresaglia di immani dimensioni come quella che - come si è dimostrato - i partigiani sapevano di scatenare, per ottenere in cambio l'eliminazione - nel migliore dei casi - di una trentina di semplici militari. E' assai più logico e plausibile immaginare che proprio la reazione fosse lo scopo dell'azione dei GAP.

c) Un ultimo "falso" il cui addebito dall'attore ai convenuti appare dotato di portata rilevante a causa dell'assurdità della pretesa, consiste nell'avere attribuito *"(...) all'istante e ai GAP la morte dei civili e del bambino"* (cfr. pag. 19 atto di cit.).

Basta osservare le affermazioni che controparte pretende di avere estratto dai servizi "incriminati" e confrontarle con gli articoli *de quibus* (peraltro prodotti dalla controparte stessa) per evidenziare in maniera esemplare la cieca prevenzione che ha guidato la ricostruzione (meglio sarebbe dire: libera interpretazione) dei contenuti giornalistici contestati.

Si afferma nell'atto di citazione (pag. 24 s.): *" (...) quanto al bambino di cui, con pennellate sado-sciacallesche, viene descritta la morte che si imputa ai*

355

GAP, si afferma addirittura, con incredibile spudoratezza, che il Bentivegna lo avrebbe visto sulla carretta della spazzatura e che ciò nonostante non avrebbe desistito spegnendo la miccia (...)".

A parte gli aspetti "di colore" delle recriminazioni avverse (per i quali è sufficiente ricordare che "il Giornale" si è limitato a descrivere la semplice realtà di accadimenti le cui "tinte fosche" sono riconducibili unicamente alle concrete modalità di svolgimento, realizzate a cura, tra gli altri, dell'attore), sarebbe quanto mai interessante conoscere in quali degli articoli in questione l'attore ha potuto rilevare tali *"spudorate"* affermazioni poiché, come si procede brevemente a sottolineare, in nessuno di essi appaiono rinvenibili nei termini riportati.

Ma prima di procedere in questo senso è utile premettere che - come è notorio - per lungo tempo l'attore ha recisamente negato addirittura che l'attentato di via Rasella avesse provocato vittime civili, e ciò sino a quando l'irrefutabilità della documentazione in senso opposto non lo ha costretto ad arrendersi all'evidenza, tanto che nella citazione introduttiva del presente giudizio non si cerca più di sostenere l'inesistenza di vittime civili ma ci si "limita" a contestare che la responsabilità della loro morte sia imputabile *"all'istante e ai GAP"* (pag. 19 atto di cit.).

Ora, ciò appare quanto meno singolare: una volta accertata l'esistenza di "vittime civili", tali in rapporto all'attentato di via Rasella, appare incontestabile il rapporto di causalità che le lega all'operato degli attentatori.

Ciò premesso, si può procedere a correggere gli erronei assunti di controparte: negli articoli *de quibus*, infatti, non è rinvenibile in alcun modo (salvo che con una forzata interpretazione "di parte") un'affermazione nel

senso - dedotto con tanta sicurezza dall'attore - che Bentivegna avrebbe visto il bambino e ciò nonostante non avrebbe desistito dall'azione. Affermazioni di questo tipo, infatti, sono bensì state fatte nell'articolo dell'8.5.1996 (cfr. doc. 10 di ctp.), ma riportando le parole dell'intervistato, fratello della piccola vittima, con riferimento ai partigiani attentatori di via Rasella in generale, e soprattutto con tono dubitativo: *"Un sospetto particolarmente sinistro e inquietante è questo. I partigiani (...) videro qualche istante prima un ragazzino seduto (...). Ciò nonostante non desistettero (...)"*; *"Questo, almeno, è quanto sostiene Giovanni Zuccheretti (...)"*. Nel testo dell'intervista riportato tra virgolette, poi, si legge: *"Da come è straziato il corpo di Pietro è possibile trarre una sola conclusione: mio fratello stava appoggiato (...) sopra quel bidone maledetto (...). Loro, i gappisti, prima di fuggire non possono non averlo visto (...)"*.

Le affermazioni contestate, come si vede, si limitano a riportare fedelmente la testimonianza del fratello del bambino ucciso, il cui contenuto non risulta essere stato smentito.

Peraltro, l'insorgenza di un simile dubbio appare pienamente legittimata dalle circostanze di fatto concernenti lo stato dei resti del bimbo, descritte dal Sig. Giovanni Zuccheretti ed a cui ha accennato - confermando nella sostanza quanto descritto nell'articolo dell'8.5.1996 - lo stesso attore nella dichiarazione resa all'Agenzia Agi e riportata nell'articolo de "il Giornale" del 9.5.1996 (doc. 11 di ctp.)

D'altronde, non pare che l'attore, a parte vuote ed altisonanti espressioni di sdegno e malevole e parziali rappresentazioni dei contenuti giornalistici,

357

abbia potuto opporre alcunché di convincente ai legittimi dubbi espressi nel contesto giornalistico: infatti, nell'atto di citazione ci si limita a contestare genericamente che *"il Bentivegna non ha mai visto il bambino"* (pag. 8) e che la pretesa secondo cui invece lo avrebbe visto *"(...) è smentita dalle stesse circostanze dell'attacco (...), in quanto Bentivegna, dopo il segnale (...), chiuse il carretto della spazzatura con il coperchio"*. Cosa abbia a che fare la chiusura del carretto con il fatto che il bambino sia stato visto dagli attentatori è mistero che non appare facile sondare.

d) A tutte le contestazioni sin qui esposte, afferenti la ritenuta "falsità" delle circostanze di fatto riportate, controparte ha aggiunto ulteriori lamentele "di contorno" che appaiono inconferenti ai fini di causa e meramente defatigatorie ed alcune delle quali addirittura non hanno nulla a che vedere con l'oggetto della presente causa.

Infatti, se la trita discussione sul fatto che sia avvenuta o meno dopo l'attentato la diffusione del radiomessaggio EIAR o l'attacco alla credibilità di Mario Cervi o la poco convincente disquisizione sulla ricollegabilità dell'attentato alla paternità di Togliatti risultano inconferenti ai fini di causa, ma perlomeno attinenti ai fatti in essa trattati, altre argomentazioni - quali, ad esempio, il riferimento alle minacce che sarebbero derivate al Prof. Bentivegna *"da parte di lettori di quel foglio"* (ove il foglio *de quo* sarebbe ovviamente "il Giornale") - appaiono oltre che gratuite anche totalmente estranee alle vicende che ci occupano, e pertanto meramente defatigatorie.

Anche offensivo, invece, oltre che inconferente e gratuito, appare il malizioso riferimento alla notizia dei manifesti che avrebbero tappezzato il quartiere ove lavora l'istante, operato da controparte (pag. 9 atto di cit.) specificando

358

che "il Giornale" l'avrebbe riportata *"subito, e cioè il mattino immediatamente successivo alla notte in cui il manifesto era stato affisso (...) riportandone per intero il testo"*. A questo specifico proposito, si pretende che l'attore chiarisca l'effettiva portata del pensiero che ha voluto proporre con tale criticabile ambiguità.

Da ultimo, si vuole sottolineare come le notizie, riportate da "il Giornale" ed infallantemente ricondotte dall'attore nel calderone generale della pretesa diffamazione, concernenti le denuncie ed accuse rispettivamente formulate dai Signori L. Randazzo e A. Santacroce contro il Prof. Bentivegna, appaiono vere, correttamente riportate e di interesse pubblico data la loro collocazione temporale ed il loro oggetto, oltre che fornite con toni la cui aderenza al principio della continenza è innegabile.

3. <u>IL LEGITTIMO ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRITICA.</u>

Quanto sin qui dedotto appare fuor di dubbio sufficiente ad escludere la fondatezza delle pretese avversarie.

Infatti, le lamentele dell'attore - come si è ripetutamente avuto modo di osservare - appaiono essenzialmente dirette a contestare la diffamatorietà che si intende ricollegata al generale giudizio di disvalore morale espresso nel complesso dei servizi giornalistici in questione, mentre la dedotta falsità dei dati storici riportati appare - nell'economia delle difese di controparte - svolgere più che altro funzione strumentale alla dimostrazione della pretesa diffamatorietà del giudizio.

Ma, come già detto, un simile strumento appare assolutamente inadatto allo scopo proposto poiché quando si verte, come nella fattispecie in esame, in un ambito in cui si formulano giudizi più che riportare fatti, la <u>"verità" dei fatti</u>

359

narrati non ha influenza ai fini dell'individuazione del delitto di diffamazione a mezzo stampa se non nei ristretti limiti dell'individuabilità, nel commento e nell'interpretazione offerti dal giornalista, di una *"(...) connessione, non speciosa nè pretestuosa, tra il fatto censurabile ed il commento, cosicché questo può contenere anche apprezzamenti e congetture, ma senza che sia travalicato l'ambito ragionevole di riferibilità al fatto reale, operando a tutto concedere in questa prospettiva la scriminante dell'esercizio putativo del diritto di critica (...)"* (cfr. App. Roma, 16.2.1993, in Dir. inf., 1993, p. 935).

Cionondimeno, si vuole sottolineare che, quand'anche nei contenuti giornalistici per cui è causa, per assurdo, si ritenessero sussistenti i toni diffamatori lamentati dall'attore, comunque dovrebbe ritenersi operante la scriminante costituita dal diritto di critica.

Infatti, quando si verte in ambito *"(...) prevalentemente valutativo, anziché informativo, i limiti dell'esimente sono quelli costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento e dalla correttezza di espressione"* (cfr. Cass. Pen., 24.11.1993, Paesini, in Giust. Pen., 1994, c. 496).

Quanto alla rilevanza sociale dell'argomento, essa traspare con assoluta evidenza al solo osservare che gli avvenimenti oggetto dei servizi giornalistici per cui è causa continuano ad essere oggetto di dibattito presso il pubblico dall'epoca del loro accadimento ad oggi, nonché dalla considerazione del fatto che all'epoca delle pubblicazioni "incriminate" tale attenzione dell'opinione pubblica era stata ulteriormente incrementata - e resa attuale - dalla celebrazione del processo ad Erich Priebke.

Sulla correttezza di espressione, poi, si è già rilevato come il complesso dei

ASSR

servizi *de quibus* sia caratterizzato dall'assoluto rispetto dei limiti di continenza formale e sostanziale richiesti dalla giurisprudenza addirittura in materia di diritto di cronaca, tanto che perfino l'attore si limita a lamentare genericamente la presenza di *"espressioni fortemente ingiuriose e calunniose"* (cfr. p. 25 atto di cit.), senza poi riportarne alcuna oltre al riferimento - già considerato e superato - alla definizione dei partigiani di via Rasella in termini di "terroristi", proposta da M. Pannella.

Le istanze dell'attore vanno pertanto tutte rigettate perchè infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni tutte appena esposte.

4. SULLE RICHIESTE RISARCITORIE AVANZATE DA CONTROPARTE.

Si è rilevato che a fondamento delle proprie domande l'attore ha posto solo argomentazioni inconferenti, oltre che volte a fornire un'interpretazione parziale ed artificiosa degli articoli pubblicati da "il Giornale" in merito ai tragici accadimenti ricordati; da tutto quanto sin qui dedotto, inoltre, è agevole ricavare l'inesistenza di qualsivoglia danno o pregiudizio derivato a controparte a causa delle pubblicazioni *de quibus*.

Tali osservazioni appaiono di per sé sufficienti ad escludere la necessità di affrontare il tema del risarcimento richiesto da controparte.

Pertanto, ci si limita a sottolineare come la quantificazione indicata dall'attrice appaia assolutamente eccessiva ed esorbitante rispetto a quelle usualmente operate dalla giurisprudenza, anche in casi di palese gravità.

* * *

Per tutto quanto sin qui esposto, i convenuti Società Europea di Edizioni (S.E.E.) S.p.A. e Dott. Vittorio Feltri, come sopra rappresentati e difesi, si

361

costituiscono con la presente comparsa rassegnando le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione avversaria disattesa:

- nel merito, in via principale: rigettare tutte le domande formulate dall'attore nei confronti dei convenuti, dichiarando insussistente la dedotta diffamazione.

- nel merito, in via subordinata: rigettare tutte le domande formulate

dall'attore dichiarando l'operatività, nella fattispecie per cui è causa, delle scriminanti costituite dai diritti di cronaca e di critica.

In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Con ogni riserva di merito ed istruttoria consentita.

Si producono:

1-2) copia procure generali alle liti S.E.E. S.p.A.;

3-4) copia procure generali alle liti Dott. Vittorio Feltri;

5) G. Amendola, Lettere a Milano, p. 294;

6) "L'Unità", ed. 24.1.1993;

7) P. Monelli, in Storia Illustrata, ed. 3/1964, p. 316 ss.;

8) "Via Rasella: L'altra faccia delle Fosse Ardeatine", intervista a M. Matteotti, in Mixer, 13.5.1996;

Milano, 5 novembre 1996.

(Avv. Alessandro Munari)

(Dott. Proc. Francesco Gatti)

362

Avv. EMANUELE CHIOCCI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Corso Plebisciti n. 1 - 20129 MILANO
Tel. 73.34.11 - 73.35.59 - Fax 73.35.59

COPIA

COPIA
PER LA CONTROPARTE

Avv. EMANUELE CHIOCCI - CORSO PLEBISCITI, 1 - 20129 MILANO - TEL. 02-733.411 - 733.559 - FAX 02-733.559

TRIBUNALE DI MILANO - SEZIONE I° CIVILE - R.G.N.: 7598/96

per: **dr. FRANCOBALDO CHIOCCI** convenuto

residente e domiciliato in Roma, ed elettivamente in Milano, C.so Plebisciti n.1, presso l'avv. Emanuele Chiocci che, in unione all'avv. Martino U. Chiocci, del Foro di Roma, lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente, per procura in calce al presente atto

contro: **prof. ROSARIO BENTIVEGNA** attore

(avv.ti Franco Agostini e Franco Luberti)

TRIBUNALE di MILANO
DEPOSITATO OGGI
16 OTT 1996
Il Collaboratore di Cancelleria

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

FATTO

Con atto di citazione (irritualmente) notificato il 14.6.96, l'attore prof. Rosario Bentivegna conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano il comparente, unitamente al dr. Vittorio Feltri e la soc. Europea di Edizioni s.p.a., nella rispettiva qualità di direttore responsabile ed editrice del quotidiano "Il Giornale", chiedendo la condanna di tutti i convenuti, in solido tra di loro, al risarcimento dei danni, nella misura di £ 5.000.000.000 (cinque miliardi), o nella diversa misura di giustizia, che l'attore affermava di aver subito a causa della lesione dei suoi diritti al rispetto, all'integrità morale, alla personalità, all'immagine, con turbamento psichico, danno biologico, morale e alla vita di relazione.

A sostegno della domanda proposta deduceva che la celebrazione del "processo Priebke", aveva comportato l'attenzione della stampa sull'eccidio delle Fosse Ardeatine, ed anche sull'attacco partigiano "*che lo ha preceduto*", la stampa quotidiana "*più seria*" aveva commentato i fatti nella loro corretta prospettiva, mentre "*Il Giornale*" si era distinto attuando una "*campagna diffamatoria*" che aveva trascurato la versione dei fatti "*storicamente e giuridicamente accertati*" per abbandonarsi ad arbitraria e gratuita denigrazione in danno dell'attore.

363

Con riferimento ai (soli) articoli a firma del convenuto comparente, l'attore lamentava che:

a) il 6 (e 7.4.96), "Il Giornale", con titoli insultanti e calunniosi, aveva dato ampio spazio a tale Mary Pace e a Marco Pannella, i quali avevano ripetuto i falsi e le contumelie contro i partigiani di via Rasella;

b) il **10.4.96**, sotto titoli diffamatori, l'articolista aveva ricordato "*con viva soddisfazione*" l'aggressione giornalistica condotta da "il Giornale" a proposito della locazione della casa del Bentivegna da parte dell'INPS, cui avrebbero fatto seguito lettere anonime con insulti e minacce "*da parte dei lettori di quel foglio*"; aveva riferito un "*falso*" raccontato da certo Massimo de Massimo, e smentito da Franco Calamandrei; altro "*falso*" consisteva nel riferire che l'Eiar aveva diffuso un radiomessaggio invitando "i terroristi" ad assumersi le proprie responsabilità, essendo a tutti noto, secondo l'attore, che nessun invito venne mai emesso.

c) il **18.4.96** aveva scritto che "*i partigiani ... sapevano che la loro strage avrebbe provocato la feroce strage nazista ...*", forse proprio per scatenare la rappresaglia.

d) il **8.5.96**, dopo il titolo "*I Partigiani ... non si fermarono davanti a un bimbo..*" aveva scritto che i partigiani che posero l'ordigno esplosivo in via Rasella, "*videro qualche istante prima un ragazzino sulla carretta ... ciononostante non desistettero, non spensero la miccia ...*", trasformando una *erronea supposizione* in certezza.

e) il **9.5.96** riportava il preteso colloquio tra il gappista Calamandrei e Massimo de Massimo, attribuendo all'attore una cinica dichiarazione, che già era stata attribuita al Calamandrei nell'articolo del 7.4.96, il racconto era falso, ed era già stato smentito dallo stesso De Massimo.

f) il **14.5.96** era stata data notizia che tale Antonio Santacroce, aveva denunziato alla Procura della repubblica di Roma Bentivegna, Capponi ed altri, per vari gravi reati.

364

g) il **15.5.96** sotto un titolo che evidenziava che i partigiani del CLN sapevano di coinvolgere degli innocenti, si riferiva di una "*testimonianza dimenticata*" di tale Guglielmo Blasi, secondo il quale sarebbe stato Palmiro Togliatti ad ordinare l'attentato di via Rasella; ciò doveva ritenersi falso, trovandosi Togliatti all'estero.

A tali doglianze, l'attore aggiungeva quella che, a suo avviso, era l'esatta ricostruzione dei fatti che avevano preceduto e seguito l'azione di via Rasella, per inferirne che tutto quanto al proposito pubblicato da "Il Giornale", doveva ritenersi falso, illecito, ed attuato nell'ambito di una campagna diffamatoria lesiva dei suoi diritti; nè poteva invocarsi il legittimo esercizio del diritto di cronaca e di critica, posto che Il Giornale era incorso in esposizioni non veritiere e calunniose di fatti ormai ben noti, ed accertati storicamente e giudiziariamente.

Si costituisce con il presente atto il convenuto dr. Francobaldo Chiocci, ut supra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato, resistendo alla domanda attrice e chiedendone l'integrale rejezione. Ciò per i seguenti motivi di

DIRITTO

1) Ad evitare che l'analitica esposizione del "fatto" che precede, possa essere ritenuta parziale e lacunosa, giova premettere che, contrariamente a quanto ritenuto dall'attore, il giornalista estensore di un articolo di stampa, è senz'altro responsabile di quanto da lui scritto, ma non può certo essere ritenuto responsabile di articoli scritti da altri, e neppure dei titoli che, normalmente e notoriamente, sono opera della redazione, e solo raramente, come non è nel caso di specie, sono opera dello stesso articolista; non si comprende pertanto la ragione per la quale sia stata richiesta la condanna solidale del comparente, insieme a direttore ed editore, per tutti gli articoli ed i titoli de "Il Giornale" menzionati nella narrativa dell'atto di citazione; il comparente è infatti autore dei soli articoli da lui firmati, e non è autore di nessuno dei titoli che corredano gli articoli da lui scritti.

non titoli

365

Ciò, ovviamente, prescinde da qualsiasi valutazione di merito circa la fondatezza, che comunque si nega e si contesta, delle pretese attrici; nè costituisce dissociazione dalla linea editoriale del quotidiano, non solo lecita e legittima, ma anche opportuna e doverosa, per le considerazioni che di seguito saranno svolte.

2) Così delimitato, per quanto concerne il convenuto comparente, il thema decidendi, deve essere rilevato quanto segue:

2.a) L'attore lamenta unicamente il (preteso) carattere insultante e calunnioso dei titoli, comparsi su "Il Giornale" dei giorni 6 (e 7.4.96), genericamente riferendosi poi al contenuto delle dichiarazioni della sig.ra Pace (e di Marco Pannella; l'articolo non è però del comparente, ma di Marco Ventura) qualificate come false e contumeliose; è onere di colui che allega di essere stato diffamato, indicare quanto meno in cosa la diffamazione consista, e quali siano i passi ritenuti offensivi; anche accollandoci l'onere di tale indicazione, pare difficile reperire nell'articolo de quo alcunché di offensivo per l'attore, per il semplice motivo che questi non viene neppure citato, nè vengono a lui attribuiti fatti, comportamenti o dichiarazioni di sorta.

2.b) nell'articolo del 10.4.96, il convenuto avrebbe:

- ricordato con "*viva soddisfazione*" l'aggressione già patita dall'attore: è appena il caso di ricordare che i servizi giornalistici (non a firma del comparente, e nei quali erano state ospitate le dichiarazioni dello stesso prof.Bentivegna) a suo tempo realizzati da "il Giornale" per denunziare il fenomeno degli "*affitti di favore*" di alloggi di proprietà di enti pubblici, si sono basati su dati di fatto e notizie veri e che rivestivano indubbio carattere di pubblico interesse; per quanto riguarda il prof. Bentivegna, non hanno mai trovato smentita, neppure nell'atto introduttivo del presente giudizio; escluso infatti che possano essere fatti risalire all'autore dell'articolo i fatti, senz'altro illeciti, dall'attore denunziati come

fondato l'inerito

provenienti dai "*lettori di quel foglio*", non si comprende in cosa consista l'illecito dedotto dall'attore.

- circa il "falso" consistente nell'aver riportato le dichiarazioni di Massimo de Massimo, deve rilevarsi innanzitutto che a poco rileverebbero le smentite di Franco Calamandrei: si tratterebbe, in ipotesi, di dichiarazioni (del di Massimo e del Calamandrei), in contrasto tra di loro; ma c'è sopratutto da rilevare che, nell'articolo, si riportano le dichiarazioni rese, al proposito, dalla scrittrice Mary Pace; e, si noti ancora, oggetto della notizia è non già il colloquio, ma la notizia che, di tale colloquio, aveva dato la stampa dell'epoca (Italia Monarchica, 10.2.46) con un articolo proprio a firma del protagonista del fatto narrato, Massimo de Massimi (combattente della resistenza), dal titolo " *Nato in casa mia l'attentato di via Rasella*" (cfr. doc.1); la "notizia" è quindi vera, e nessun "falso" può essere ipotizzato.

- altro "falso", a detta dell'attore, sarebbe quello di aver riferito di un radiomessaggio che l'Eiar aveva diffuso dopo l'attentato di via Rasella; non si comprende come tale notizia, ove fosse in ipotesi non vera, possa per ciò stesso essere ritenuta offensiva e diffamatoria dall'attore (Cass. 22.1.85 e Trib. Milano 16.3.92, in Dir.Inf. 1992,849); non lo sarebbe comunque, sia in relazione alla considerazione che il Bentivegna sarebbe necessariamente estraneo al fatto narrato; sia, e soprattutto, in relazione alle reiterate dichiarazioni ostentatamente e reiteratamente rese dal Bentivegna (e da altri: cfr. Amendola, Lettere a Milano, pagg. 294; doc. 19) circa il suo "dovere" di non presentarsi al nemico, neppure nell'ipotesi in cui la sua costituzione fosse valsa a salvare vite innocenti. Ma è altresì necessario aggiungere che la notizia del radiomessaggio Eiar, pur in mancanza di una prova certa (non esistono registrazioni audio dell'epoca) viene riferita da molteplici fonti, senz'altro non meno attendibili, e senz'altro meno interessate, del Bentivegna, come l' Angelozzi Gariboldi (Pio XII, Hitler e Mussolini, Mursia, p.240 e segg., doc.16) il quale

367

scrive che il col. Dollmann testualmente dichiarò: *"E' esatto che da parte dell'autorità tedesca venne trasmesso, per radio, un appello agli attentatori, affinchè si costituissero..."*, e che la circostanza venne confermata dal maggiore Donizlaff, coimputato al processo Kappler, con l'aggiunta che la presentazione degli autori dell'attentato avrebbe evitato la rappresaglia. La circostanza venne anche confermata nel corso della trasmissione "Mixer" in onda il 13.5.96 (Rai 2, Mixer, "Via Rasella-L'altra faccia delle Fosse Ardeatine, intervista a Bentivegna, doc. 26); potrà essere confermata anche in sede testimoniale, da chi tale messaggio ascoltò, e che può riferirne (cfr. doc. 21).

2.c) Sarebbe inoltre diffamatorio, a detta del prof.Bentivegna, aver scritto che la rappresaglia tedesca era prevedibile e prevista (articolo del 18.4.96), nella proporzione di uno a dieci. Anche qui, non sembra che l'attore possa ritenersi legittimato a dolersi di quanto scritto, dal momento che la consapevolezza della rappresaglia viene riferita non già al Bentivegna, che partecipò alla fase esecutiva dell'attentato, ma ai "*Partigiani del GAP ... che il 23 marzo mandarono in via Rasella Rosario Bentivegna*"; del resto il Bentivegna stesso ha più volte dichiarato (e spesso con versioni contrastanti) che venne incaricato dell'attentato da Amendola, o da Salinari, o dal Comando dei GAP, o dalla Giunta Militare del CLN, o dal Partito (cfr. Castellano ed altri, Da via Rasella a Palazzo di giustizia, Roma giugno 1946, che riporta testimonianza Bentivegna a processo Kappler (doc.32, e intervista resa da Bentivegna a Oggi, pagg. 15, 17, doc.2) . Ma anche ove lo fosse, la doglianza sarebbe comunque infondata: l'esistenza dei bandi tedeschi con l'espressa minaccia di rappresaglia nel rapporto 10/1, viene pressochè unanimemente riconosciuta; tra le tante conferme:

- intervista di Arthur Atz a Mixer, (doc. 26, p.30);

368

- Mario Monicelli, ex gappista, su Epoca, 12.5.96, doc.14: *"Avevamo letto i manifesti che, ancor prima dell'attentato di v.Rasella, tappezzavano la città: per ogni tedesco ucciso, sarebbero morti dieci italiani"*;

- la stessa recente sentenza del Tribunale Militare di Roma, 30.9.96, nel processo Priebke (doc.23, pag.54,55) afferma che *"..è storicamente accertato che lo Stato Maggiore della Wermatcht aveva emanato un ordine generale di rappresaglia, stabilendo il rapporto di 1 a 10..."*, e che la circostanza fu confermata al processo Kappler da vari attendibili ed autorevoli testimoni.

- Lo stesso "Osservatore Romano" del 26.3.44, scrisse che le vittime della strage erano state *"sacrificate per i colpevoli sfuggiti all'arresto"* , definendo i partigiani come *"irresponsabili"* (cfr. Lepre, Via Rasella, leggenda e realtà della Resistenza a Roma, 1996, p. 46; doc.31).

- Paolo Monelli (Storia Illustrata, n.3/64, pag. 327, doc.11) afferma " *..che nelle rappresaglie inevitabili i tedeschi si sarebbero tenuti almeno al rapporto 1 a 10, avrebbe dovuto essere noto anche ai dirigenti della Giunta Militare del CLN ed ai gapisti: già il 5.12.43 i giornali romani avevano annunciato che in seguito all'uccisione del comandante tedesco di Firenze, erano stati condannati a morte dieci italiani"*.

Ove ciò non fosse sufficiente, e comunque a riprova della inattendibilità delle affermazioni dell'attore, basterebbe fare riferimento all'intervista rilasciata dallo stesso **Bentivegna** a l'Unità 24.1.93 (doc.15), che ammette: ***"..erano apparsi vari manifesti e avvisi che annunciavano che per ogni tedesco ucciso sarebbero stati fucilati dieci italiani"***.

Che da tali premesse, l'estensore dell'articolo abbia potuto manifestare, peraltro espressa in forma dubitativa ("sembra") l'opinione che la finalità degli attentatori potesse essere quella di "scatenare l'odio con un'imboscata inutile", appartiene all'esercizio del diritto di

manifestare il proprio pensiero, posto che non si riferiscono fatti, ma si esprimono giudizi; tanto più che consimili, ed anzi ben più pesanti e violenti giudizi critici, sono stati espressi nei confronti dell'azione di via Rasella, da fonti autorevoli, e di ogni colore politico, come si dirà in prosieguo.

2.d) L'attore, a proposito del bambino Piero Zuccheretti, rimasto dilaniato e decapitato dalla scoppio della bomba di via Rasella, ritiene di usare nei confronti dell'estensore dell'articolo (o nei confronti del sig. Giovanni Zuccheretti, autore delle dichiarazioni), espressioni violentemente offensive (*"..pennellate sado-sciacallesche.."*, *"..incredibile spudoratezza.."*, *"..mera invenzione.."*, *"..parto di pura fantasia.."* *"..mente distorta"*, *"macabra invenzione"*) in relazione alle quali il comparente si riserva ogni diritto, tanto più che le stesse sono contenute in un atto che non gode dell'esimente di cui all'art. 598 c.p.

Tali espressioni, oltre ad essere, esse si, gratuitamente ingiuriose e diffamatorie, danno la misura anche della dimensione morale del personaggio Bentivegna: il quale ha sempre negato (sino a quando, qualche mese prima della redazione di questa difesa, la "stampa diffamatrice" non ha potuto dimostrare il contrario) che nell'episodio di via Rasella vi siano state vittime civili.

E' sufficiente, al proposito, fare riferimento a quanto sempre sostenuto dal Bentivegna (cfr il Tempo 23.3.89, doc. 7) secondo il quale era stata " *..la propaganda nemica"* a diffondere *"la voce che civili, residenti o di passaggio, erano stati coinvolti nell'azione di via Rasella. **Non risulta,** dalle fonti storiche consultate, che **in via Rasella vi siano stati caduti civili.**"* e che *"all'ufficio anagrafico del Comune di Roma, alla data del 23,24 e 25 marzo, non risultano decessi attribuibili all'azione di via Rasella"* (da "Achtung Banditen !", Mursia 1983); e leggere quanto poi lo stesso attore, più possibilista, dichiara a Mixer, ammettendo che *"sembra che ci sia al Verano la tomba di un ragazzo che è morto il 23 marzo, un garzone che è morto il 23 marzo in via Rasella.. però di questi sette di cui si*

210

parla, nessuno ne ha mai parlato del nome e cognome e, torno a dirle, all'anagrafe non sono registrati..questi tre casi io ho sentito delle testimonianze e ***non posso escluderlo***" (cfr trascrizione di dichiarazione di Bentivegna a Mixer, pag. 17, doc. 26); salvo poi ammettere l'eventualità (intervista a Corriere della Sera 20.8.96, doc. 35) che nell'attentato potessero essere morti anche due esponenti di "Bandiera Rossa", risulta inoltre, e proprio dai registri anagrafici (documento pubblicato da P.Maurizio, nel recentissimo "Via Rasella, 50 anni di menzogne", Roma, ottobre 96, doc.34) il certificato di morte di Antonio Chiaretti, "*deceduto a Roma il 23.3.44 per la seguente causa: scoppio bomba*".

Ma sulla presenza delle vittime civili di via Rasella, ed in particolare del piccolo Piero Zuccheretti, le "fonti storiche" affermano esattamente il contrario di quanto sostenuto dal Bentivegna: si vedano in particolare, tra i moltissimi:

- "Fosse Ardeatine, Gioacchino Gesmundo, raccolta di documenti e testimonianze, Sommario dell'incidente del 23.3.44 (doc.27,pag. 60-61) ..." ..*Vi erano 32 morti tedeschi adagiati in fila da un lato della strada, e due morti italiani, un uomo e un bambino di circa 10-12 anni*"; idem, nel "sito Internet" Associazione Nazionale Miriam Novitch (doc.25)

- Tamaro, 2 anni di storia 1943-1943, Roma 1949 (doc.24, pag. 534) "...*L'effetto fu terribile.. trentadue soldati e alcuni civili, tra cui un bimbo, giacevano morti ...*";

- Oggi, n.46/1949 (doc.2) "*il bilancio fu l'uccisione di 32 militi allogeni, di un uomo e di una bambina (sic) italiani che si trovavano, nel tragico frangente, ad attraversare la strada*"

- A.Lepre, Via Rasella leggenda e realtà della Resistenza a Roma, Laterza 1996, p.27 (doc.31) "... *un ragazzo di dodici anni, che si stava recando a un laboratorio di ottica e fotografia e si era trovato vicino ai due bidoni, rimase dilaniato dall'esplosione*"

Resta infine da sottolineare come la ricostruzione dei fatti operata dall'articolista, sia basata sulle dichiarazioni rese da Giovanni Zuccheretti (vivente, che potrà essere assunto

5

371

quale teste), fratello gemello del piccolo Piero Zuccheretti (e già pubblicate da Il Tempo, 24.4.96, doc.4); oltrechè sulle drammatiche foto già pubblicate dallo stesso quotidiano e corredate da ampia giustificazione sull'autenticità e la provenienza delle immagini stesse (cfr docc.5,6, Il Tempo 26.4.96 e 3.5.96).

E la deduzione (logica e comunque plausibile) circa la vicinanza del bambino al carretto imbottito di tritolo, e quella conseguenziale che gli attentatori potrebbero averlo visto, senza salvarlo, provengono dal fratello gemello Giovanni Zuccheretti, e come tali sono presentate al lettore.

Si veda infine la foto, già pubblicata sulla stampa di sette anni prima (cfr Il Tempo 23.3.89, doc.7) del busto, eretto al Cimitero del Verano a ricordo della vittima; e quanto risultante dalla sentenza "Kappler", pur prodotta dall'attore, che si è forse dimenticato di annoverarla tra le fonti storiche e giudiziarie (p.12: "... *rimanevano uccisi, oltre ai militari tedeschi, due civili, dei quali per uno (**un bambino**) si è accertato, dato il particolare laceramento del corpo, che **la morte avvenne a seguito dello scoppio della bomba**...*")

2.e) L'attore si duole della dichiarazione attribuitagli dall'articolista, definita non vera e "cinica"; giova ripetere come una notizia non vera, non possa per ciò stesso essere ritenuta offensiva e diffamatoria (Cass. 22.1.85 e Trib. Milano 16.3.92, in Dir.Inf. 1992,849); e come la verità della notizia (rilevante quale "condizione" per potersi invocare il legittimo esercizio del diritto di informazione) possa essere sia quella oggettiva, storica, sia quella tale ritenuta dal giornalista, con indagine immune da colpa (la c.d. "verità putativa"); orbene, da un lato la frase attribuita al Bentivegna non dovrebbe essere ritenuta "cinica" e diffamatoria, posto che il suo contenuto corrisponde nella sostanza a quanto è stato ripetutamente dichiarato dal Bentivegna e da altri componenti del GAP autore dell'azione di via Rasella (cfr Amendola, lettere a Milano, doc. 19, p.294); il giornalista, poi, aveva motivo di ritenere il fatto, oltrechè non oggettivamente nè soggettivamente diffamatorio, anche vero, posto che l'attribuzione al

372

Bentivegna era gia stata operata dal settimanale Oggi n.46 del novembre 1949 (doc.2), che fin dal sottotitolo riferiva tale dichiarazione al Bentivegna; e che i fatti riportati da "Italia Monarchica" del 10.2.46 si riferivano ad un episodio reale (come confermato anche dallo stesso attore), sia pure riferito ad altri componenti dello stesso gruppo GAP; che lo stesso episodio, e la presenza del Bentivegna in casa De Massimo, era affermata anche da Castellano (cit., doc.32, pag.18); la confusione dei nomi, aggravata dalla situazione di clandestinità e dall'uso di nomi "di battaglia", era del resto insita proprio nell'articolo del De Massimo; nè può essere imputata al giornalista la mancata conoscenza di una vaga ed equivoca precisazione giunta, rispetto all'articolo di Italia Monarchica, a distanza di anni e su una diversa testata.

2.f) La notizia della denunzia sporta da Antonio Santacroce, è semplicemente vera (cfr. doc.36), e di indubbio interesse pubblico, ed è perfettamente lecita e legittima la sua pubblicazione (Trib. Napoli, 17.10.77, Menghini, in Giur.Merito, 79,999).

2.g) L'attore si duole infine che l'articolista abbia riferito della testimonianza a suo tempo resa dal gappista "traditore" (e che avesse tradito è evidenziato nell'articolo) Guglielmo Blasi, secondo il quale l'ordine dell'attentato sarebbe venuto da "E.E." alias Palmiro Togliatti (circa la prevedibilità delle conseguenze dell'attentato, vedasi quanto rilevato sub 2.b). A parte la considerazione che lo stesso Bentivegna ebbe a dichiarare, in una delle sue varie versioni, che l'ordine proveniva "dal Partito" (cfr precedente p.2.c), e quindi da Togliatti, non è dato sapere perchè l'attore si senta legittimato a dolersi di tale circostanza, avendo sempre rivendicato la sua qualità di comunista combattente, ed essendo storicamente pacifica la matrice comunista dei GAP. Legittimati a dolersi della notizia e della supposta inesattezza, sarebbero eventualmente Togliatti o i suoi eredi.

Ma anche qui, si nota per inciso, ciò che sembra pacifico, pacifico non lo è affatto: se infatti è vero che l'Atlante De Agostini riporta l'arrivo in Italia di Togliatti come avvenuto il

ASSR

27.3.44 (ma per Bentivegna, sarebbe invece "*tornato dalla Russia a Salerno il 24.3*"; cfr Mixer, cit., pag. 11), uno storico autorevole come De Felice (Il Rosso e Il Nero, pag. 72, doc.33), che riconnette notevole rilevanza ai fatti di via Rasella e al comportamento di Togliatti, afferma: "*Attenzione al balletto delle date: nei libri di storia c'è scritto che Togliatti parti da Mosca il 18 febbraio. Invece è dopo l'incontro con Stalin che parte in aereo, la mattina del 4, per l'Italia.*".

3) Quanto sin qui affermato, porta ad escludere che la dedotta diffamazione sussista.

Peraltro è evidente come l'eventuale lesione dei beni dell'onore, del decoro e della reputazione dell'attore, non comporti per ciò stesso l'automatica esistenza di un fatto illecito, produttivo di danno risarcibile, perchè l'illecito sia concretato, è infatti necessario che la lesione dedotta, ed il danno eventualmente patito dall'attore, siano anche "ingiusti"; è necessario cioè che non esista una norma dell'ordinamento che legittimi e in qualche modo "autorizzi" la lesione: fatti oggettivamente diffamatori non comportano, infatti, a norma dell'art. 51 c.p., in relazione all'art. 21 Costituzione, responsabilità penale e neppure civile, quando sono posti in essere nell'esercizio di un diritto.

Nella specie, infatti, viene in gioco l'esercizio del c.d. "**diritto di informazione**" che, si noti, è stato ripetutamente qualificato come "*diritto pubblico soggettivo*", inteso come sintesi del diritto-dovere di informare, e del diritto, (dell'opinione pubblica, del cittadino) ad essere informato. Il corretto esercizio di tale diritto (e la conseguente liceità della lesione dell'onore e della reputazione altrui) è subordinato, secondo la più costante giurisprudenza alla ricorrenza delle condizioni della **verità dei fatti narrati** (oggettiva, o anche putativa, purchè frutto di seria ricerca); del **pubblico interesse** alla conoscenza dei fatti (utilità sociale dell'informazione); e della **continenza** della forma espositiva.

Nessun dubbio, riteniamo, può sussistere circa la ricorrenza della prima condizione, come si è cercato di dimostrare ai punti precedenti.

374

L'interesse pubblico alla conoscenza dei fatti, è in re ipsa, posto che i fatti oggetto degli articoli de quo hanno vivamente interessato, in modo praticamente ininterrotto da un cinquantennio, l'opinione pubblica nazionale; ed erano al momento della pubblicazione degli articoli de quo, tornati di attualissima evidenza, come l'attore stesso riconosce (citazione, p.1), in relazione alle vicende del "processo Priebke".

Altrettanto dicasi per la **continenza** della esposizione, tanto in senso formale (assenza di espressioni di per sè insultanti o ingiuriose),che in senso sostanziale (congruità ed adeguatezza della forma espositiva, rispetto al fine informativo perseguito).

Del resto, nella fattispecie in esame, sembra essere in gioco non tanto o non solo il diritto di cronaca, quanto piuttosto il **diritto di critica** che, per sua natura, non è soggetto ai limiti che vengono tradizionalmente assegnati al primo e gode, se possibile, di ancor maggior tutela di rango costituzionale, per essere ancor più direttamente assimilabile a quello di manifestare il proprio pensiero, sancito dall'art. 21 Costituzione; ed è noto, in tema di limiti della cronaca e della critica, ciò che hanno ritenuto la giurisprudenza e la dottrina: recenti e meno recenti: in tema di **critica** non hanno ragion d'essere i limiti e le condizioni cui è normalmente soggetto il diritto di cronaca in senso stretto; non può infatti richiedersi, ad un'opinione o ad un giudizio, il rispetto della **verità** oggettiva, posto che essi potranno essere logici o illogici, conseguenti o gratuiti, mai non saranno mai ne veri nè falsi; anzi, a rigore, sarebbe sempre "veri" posto che appartengono a chi li esprime.

Lo stesso limite della **continenza** formale e sostanziale, può ritenersi in qualche modo "dilatato" (cfr Cass. 16.4.93, Barile; Cass 24.11.93, Paesini), in quanto "*non è illecita la formulazione di giudizi critici, con veemenza e durezza, qualora le frasi proferite si palesino funzionalmente e strutturalmente collegate ai fatti oggetto di critica, e non trascendano in contumelie gratuite ed ingiustificate*" (Trib.Roma, 24.2.89, in Dir.Inf. 89,939).

375

Unico limite "superstite" alla critica, sarebbe quindi solo quello dell'**interesse pubblico** e sociale, in relazione all'idoneità delle persone o dei comportamenti oggetto di critica, a richiamare su di sè una comprensibile ed oggettivamente apprezzabile attenzione dell'opinione pubblica..

Nella fattispecie in esame, peraltro, non si è di fronte ad un fatto di generico e semplice "pubblico interesse", ma è evidentemente in gioco anche il concetto di dibattito politico; ebbene, l'ordinamento democratico, a base pluralistica, favorisce, o comunque consente, nelle dispute di carattere (anche "latu sensu") politico, l'uso di espressioni ancor più dure e violente, considerandolo perfettamente lecito (con il limite della correlazione all'oggetto della polemica) (Cass.pen. 21.12.76; Cass. pen. 24.3.78); la stessa **Corte Europea dei diritti dell'Uomo** (8.7.86, in Dir.Inf. 87, 203 e segg) ha avuto modo di affermare il principio secondo il quale, in tema di dibattito politico "*i limiti della critica ammessa sono più ampi .... la libertà di espressione ... costituisce uno dei fondamenti essenziali di una società democratica, una delle condizioni primordiali del suo progresso ... ciò vale non soltanto per le "informazioni" o le "idee" accolte con favore o ritenute inoffensive o indifferenti, ma anche per quelle che urtano, scioccano o turbano. Ciò è richiesto dal pluralismo, dalla tolleranza e dallo spirito di apertura, senza i quali non vi è società democratica*"

4) Evidentemente i valori del pluralismo e della libertà di manifestazione del pensiero, sottolineati nella decisione citata, non appartengono in egual misura alle parti in causa, se è vero che l'attore, come può dedursi dall'intiero contenuto dell'atto introduttivo del giudizio, ritiene l'illiceità, civile e penale, di ogni opinione che si discosti dalle "*verità ormai note*", dai "*fatti storici accertati*"; conseguentemente chiunque osasse dubitare della proposizione "*legalità dell'attentato, illegalità della rappresaglia, eroismo degli attentatori*", verserebbe per ciò stesso nell'illecito.

326

Ciò è di tutta evidenza insostenibile, a meno di negare la stessa natura pluralistica e democratica dell'ordinamento repubblicano, e a meno di ammettere che possano esistere veri e propri "tabù" nella ricerca e nell'analisi storico-politica (che rientrano, tra l'altro, anche nella sfera di tutela dell'art. 33 Cost).

Del resto sarebbe agevole obiettare alle tesi dell'attore che la stessa verità storica, è frutto piuttosto di continue revisioni (per sua natura, la ricerca storica non può essere che "*revisionista*" afferma De Felice, p.17), di continui apporti dialettici, che non della supina ed acritica accettazione di versioni dei fatti acquisite, pacifiche, e comode (come la "*vulgata resistenziale*", efficacemente criticata dallo stesso De Felice nel suo "Rosso e Nero"); e che tutti quelli che l'attore considera dati storici pacifici ed acquisiti, tali non sono affatto.

- Sulle reali **finalità perseguite dagli attentatori**, e da coloro che dettero l'ordine dell'attentato, si veda quanto ritenuto, oltrechè dal De Felice (Rosso e Nero, citato, passim), da Pierangelo Maurizio nel suo recentissimo "*Via Rasella, cinquant'anni di menzogne*" (Roma, ottobre 96) dove si sostiene la tesi, supportata da clamorosi e difficilmente contestabili riscontri, che finalità dell'attentato fosse (anche, o sopratutto) quella di provocare, da parte del PC e dei GAP, la **distruzione dei "nemici" interni**, quelli del gruppo denominato "***Bandiera Rossa***"; sui quali comunque si intendeva far ricadere la responsabilità dell'attentato; e si legga quanto Bandiera Rossa, l'organo del movimento, scriveva prima dell'attentato, nel gennaio 44 (pag. 68: "*due tedeschi uccisi ... valgono cento uomini..?*"; le celle di via Tasso e di Regina Coeli si stavano riempiendo dei militanti del Partito d'Azione, di Bandiera Rossa, del Centro Militare di Montezemolo; il giornale scrive "*per i poliziotti e i parassiti, questo è prendere due piccioni con una una fava.... mettendo i nostri compagni nelle mani dei tedeschi per le fucilazioni di massa*" !). Uno dei capi di tale gruppo, era Aladino Govoni, figlio del poeta Corrado Govoni: si leggano le parole di questi,

6)

ASSR

scritte nel lontano ed ormai introvabile "*Aladino*" (Mondadori, 1946), e riportate dal Maurizio nella prefazione dell'opera citata ("*Il vile che gettò la bomba nera / di via Rasella, e fuggì come un lepre, / sapeva troppo bene quale strage / tra i detenuti da Regina Coeli / a via Tasso, il tedesco ordinerebbe: / di mandante e sicario unica mira ..... Tacciono i vili. In gola han l'osso orrendo / della fossa carnaia ardeatina ...)*

- Che intendimento degli attentatori fosse quello di provocare **non soltanto la sollevazione** della popolazione contro i tedeschi (come ipotizzato dall'articolista, ed affermato da Marco Pannella) ma (finalità evidentemente meno "nobile") ma anche la **distruzione dei gruppi della Resistenza, antagonisti e concorrenti a quelli del PC**, ed in particolare quelli già colpiti da delazioni e ristretti nelle carceri di via Tasso e Regina Coeli, venne e viene sostenuto da più parti: a titolo di esempio si veda Pisanò ("Sangue Chiama sangue", doc.17, pag. 94: " *nulla da stupirsi se uno degli obiettivi dell'attentato, se non addirittura il suo vero obiettivo, sia stato proprio quello di ottenere l'eliminazione del fior fiore dell'antifascismo non comunista della capitale ... l'unico vero risultato raggiunto con l'eccidio di via Rasella, fu il totale massacro di quei 130 ufficiali e componenti del Partito d'Azione, che vennero così trasformati, da futuri avversari del PC, in altrettanti martiri al servizio di questo partito*"), ma anche Lucio Toth (magistrato) che, intervenendo su tutt'altro argomento, ha modo di affermare che " *se volessimo parlare di logica militare, assai più vi rientrerebbe la rappresaglia delle Ardeatine .... rivolta ad eliminare, insieme con gli ebrei più attivi, ufficiali e militari fedeli al Re; ottima ragione ... per gli attentatori comunisti di via Rasella per non seguire l'esempio di Salvo d'Acquisto e lasciarli ammazzare tutti ... di questi ufficiali non parla quasi nessuno, perchè non sono eroi della sinistra*" (doc.9).

- Ma la convinzione che l'azione di via Rasella avesse **finalità diverse** da quelle dichiarate, e in particolare quella di provocare, con la **rappresaglia tedesca, la sollevazione**

6.

ASSR

della popolazione, è già stata sostenuta da più parti: si vedano al proposito, e sempre a titolo di mero esempio, Angelozzi Garibaldi *(Pio XII, Hitler e Mussolini, doc.16, pag.228 ."L'intento dei partigiani comunisti era di provocare, con attacchi ai tedeschi, la reazione dei medesimi; le prevedibili misure di rappresaglia nazista, secondo i comunisti, avrebbero provocato l'insurrezione della popolazione romana.")*; da ultimo, incredibile a dirsi, fu lo stesso **Bentivegna** a sostenerlo (come riportato in "Da via Rasella a Palazzo di giustizia", Roma 1949; e confermato da Mila Contini, intervista all'attentatore di via Rasella, Oggi 24.12.46, cfr anche Santinon, doc.20). *"L'ordine mi venne dal partito ..... Scopo indicato era quello di scuotere la popolazione, eccitarla, in modo che si sollevasse contro i Tedeschi."*; e non pare illogico presumere che l'eccitazione della popolazione, nelle intenzioni degli attentatori, dovesse seguire ben più alla (certa) rappresaglia, che non alla morte di trentatrè soldati, vittime di un attentato.

- Circa poi l'assoluta **inutilità ed inopportunità dell'attentato**, le convinzioni espresse sono innumerevoli, e ci limiteremo a citare, sempre a titolo di esempio, solo quelle provenienti dalla stessa "parte" dei combattenti antifascisti: basti qui citare il **generale Armellini** (comandante delle forze militari clandestine di Roma) che, interrogato al processo Kappler, ebbe a dichiarare : *"Ho dato disposizioni perchè all'interno della città venissero evitati attentati e che si intensificassero all'esterno ... se si ammazzava un soldato e si aveva una rappresaglia da uno a dieci, non ne valeva la pena; mentre se si ammazzava un Dollmann o un Maeltzer, ne valeva la pena ... seppi dell'attentato la sera del 23, io ho pensato che non l'avrei fatto"*; il **generale Bencivenga,** successore del gen. Armellini, *" ..a Roma non si doveva fare la guerriglia ... non ho mai ordinato attentati .."* (doc.32), **Paolo Monelli** (scrittore, partigiano, in Storia Illustrata, n.3/64, doc.11): *" .. non facevano parte delle SS; erano quasi tutti invalidi alla guerra* (riferito ai soldati del battaglione Bozen, n.d.e.) *.. converrà ricercare a chi si debba far risalire la responsabilità del poco onorevole*

379

attentato di via Rasella. Fu subito opinione diffusa tra i patrioti e i cospiratori di Roma, che l'azione era stata più dannosa che utile alla causa italiana ... il partito comunista si affrettò a smentire che l'attentato fosse stato opera dei suoi iscritti ... l'azione fu eseguita in contrasto ad un'esplicita disposizione del governatore civile e militare di Roma clandestina, gentile. Armellini ... fra i patrioti ... fu unanime la condanna di quell'azione: che non giovò a nulla, non ebbe nulla di glorioso, non valse a dare il segnale di un'insurrezione ed ebbe come conseguenza un immane olocausto di patrioti attivi e di cittadini innocenti .... basta la perdita del solo Montezemolo a condannare il gesto; se non fosse avvenuto l'attentato, quasi tutti i detenuti politici di via Tasso, avrebbero avuta salva la vita"; rispondendo a domande dei lettori, nel numero successivo, Paolo Monelli aggiunge: *"Non ho definito l'attentato di via Rasella "azione di guerra" ... l'ho definito "poco onorevole" in confronto a quelle azioni della lotta partigiana nelle quali il nemico era affrontato apertamente .... "altri innocenti" : ... soldati non belligeranti, addetti ai servizi di ordine pubblico perchè inadatti alla guerra, soldati che non portavano alcuna responsabilità ... erano tutto ciò che di meno pericoloso si potesse trovare nell'esercito tedesco"* . **Matteo Matteotti** (figlio di Giacomo Matteotti, Partigiano, uomo politico): "... ***Pertini*** *...ci disse che non era stato favorevole ad un'azione militare di gappisti, perchè temeva che ci fossero delle rappresaglie sproporzionate alla validità, all'efficacia e alla capacità di dimostrazione dell'azione ... anch'io sono convinto che fu un'azione che non ebbe il senso e la dimensione delle azioni che devono avere in guerra anche gli atti di offesa al nemico, quando poi le conseguenze sono quelle che si riflettono sulla popolazione..... sono convinto che* ***Giorgio Amendola*** *non fu, dopo l'esito delle Fosse Ardeatine, ancora convinto che la sua fosse stata un'azione giusta, anche perchè gli fu detto, nel partito, che in fondo erano reparti che non avevano niente a che fare con le rappresaglie .. si trattava di un reparto di scarso rilievo bellico e aggressivo ... la cosa che*

380

fa ritenere che ci sia stata una forzatura, è che poi, subito dopo l'attentato, uno degli attentatori se ne fuggì in Jugoslavia ... ***Carla Capponi*** *... pur avendo avuto coraggio, non era convinta che quella fosse un'azione da compiere..")* (doc.26, dichiarazioni rese a Mixer da M.Matteotti). Analoghe, se non più dure e violente valutazioni, vengono da **Massimo Caprara** (ex segretario di P.Togliatti, in Storia Illustrata, ottobre 96, doc.13), il quale dopo aver ricordato che "*nell'attentato morirono anche due militanti marxisti*" (appartenenti a "Bandiera Rossa", gruppo contro il quale sarebbe stato attuato l'attentato secondo Maurizio, cit., doc.34; n.d.e.) afferma che "*le matrici dalle quali scaturì l'episodio di via Rasella e il comportamento successivo al bando nazista, non rientravano nei canoni dell'azione partigiana di stampo comunista*" anche perché, secondo il Caprara, Togliatti avrebbe dichiarato, il 30.12.43 da un'emittente radio di Mosca, che "*la coscienza di ogni italiano si deve ribellare solo all'idea dell'applicazione di quei metodi di barbarie che sono .... le stragi... a meno che non sia egli stesso un malandrino e un traditore.* Aggiunge poi il Caprara: "*Per lui* (per il Bentivegna, n.d.e.) *cominciò la lunga stagione dell'emarginazione; non si chiede il perchè. Glielo possiamo suggerire noi: nell'attentato di via Rasella il Partito Comunista, nè a Roma nè altrove, si gloriò come di un trofeo ... non innalzò sulle proprie bandiere i nomi degli attentatori come Bentivegna. Anzi, lo inviò fuori dell'Italia, nella Bosnia meridionale. L'iscrizione di bentivegna al PCI fu un errore di superficialità di qualche dirigente locale di sezione a Roma. Non venne mai presentato come un eroe immacolato, del quale vantarsi come parte gloriosa della propria storia*". Circa poi il "consenso" del quale secondo l'attore avrebbe goduto l'azione di via Rasella, è sufficiente leggere **Tamaro** (cit, doc. 24, p.535 "*una profonda costernazione prese l'anima della città: la deplorazione dell'attentato fu unanime*" ; ivi trovasi riferimento di quanto scritto da **Ripa di Meana**-partigiana e già detenuta a via Tasso- in "Roma clandestina" 1949, pag. 234: "*Per Roma intiera la deplorazione dell'attentato fu unanime, perchè assolutamente*

ASSR

irrilevante ai fini della guerra contro i tedeschi .... perchè insensato, dato che il maggior danno ne sarebbe inevitabilmente derivato alla popolazione italiana .... per la prima volta, dall'8 settembre, i tedeschi avevano segnato un punto ed avuto dalla loro l'opinione pubblica della Capitale"). Per conferme su quali furono lo stato d'animo della popolazione e le reazioni all'attentato, si veda il recentissimo libro di **Aurelio Lepre** "Via Rasella-Leggenda e realtà della Resistenza a Roma", Laterza, luglio 1966., oltrechè le reazioni di singoli abitanti coinvolti nell'azione (cfr. lettera Moroni, doc.22).

- Che sui fatti di via Rasella ci sia tuttora **molto di misterioso,** e **molto da scoprire** (*"Quest'aura di mistero e di intrigo è nata per quel vizio connaturato al movimento partigiano di voler rappresentare se stesso, nella sua totale purezza e trasparenza"* scrive De Felice, in Rosso e Nerop, cit. p. 146) e che, forse paradossalmente, debba ancora esserne appieno valutata la portata e la rilevanza storica e politica, proprio al di là di quella "versione ufficiale" propugnata dall'attore, sono in molti a sostenerlo; non a caso, e con singolare coincidenza tanto **Norberto Bobbio** (Rinascita, 2/85, contro il quale si scaglia Bentivegna ne Il Corriere della sera, 3.9.96, doc. 10) quanto **Renzo De Felice** (Rosso e Nero, cit), quanto lo stesso **Pierangelo Maurizio** (Via Rasella. Cinquant'anni di menzogne,cit), paragonano l'episodio di via Rasella, alla strage di via Fani, sia perchè per tutti si trattò di un atto terroristico, sia perchè (cfr l'ultimo autore citato, passim) esso sottintendeva precise scelte di strategia e tattica politica.

- Superfluo poi sottolineare **come abbiano valutato l'azione, i familiari** (almeno di alcune) delle vittime sia di via Rasella, che della atroce rappresaglia delle Fosse Ardeatine; si vedano, al proposito, le denunzie nei confronti del Bentivegna, proposte dal sig. Giovanni Zuccheretti (doc.29) e dalla sig.ra Liliana Gigliozzi (doc.28), nipote del presidente dell'ANFIM Giovanni Gigliozzi, che si è spinta a chiedere, alle massime autorità dello Stato (doc.30), e al Sindaco di Roma Rutelli (il quale a suo tempo ebbe a manifestare pubblica

382

riprovazione contro la decorazione al "terrorista" Bentivegna ; cfr. doc. 3) che la salma del padre, ucciso alle Ardeatine, venisse trasferita in un comune cimitero, per protesta contro le speculazioni politiche.

- Circa poi **le sentenze**, che avrebbero sancito una volta per tutte la legittimità, anzi, a detta del Bentivegna, l'eroicità dell'azione di via Rasella, esse costituiscano niente di diverso che una valutazione dei fatti, dei comportamenti e delle responsabilità, ma soltanto "***sub specie juris***", senza necessità di addentrarsi in disquisizioni sui limiti soggettivi ed oggettivi del giudicato, senza esaminare la indubbia discordanza tra quella Kappler (che qualifica come senz'altro illegittimo l'attentato di via Rasella) e quelle rese nei giudizi civili contro Bentivegna ed altri (che afferma essere precluso all'autorità giudiziaria qualsiasi esame della legittimità dell'atto, una volta che tale legittimità era stata "ex post" riconosciuta dallo stato italiano); è sufficiente rilevare che le stesse affermano espressamente che esula dal sindacato giudiziario "*discutere se l'episodio di via Rasella fu utile ovvero opportuno, o se elementari norme di prudenza avrebbero dovuto sconsigliarlo*" (cfr. sentenza Tribunale di Roma 26.5.50 (doc. sub 18 prodd. attore), che, altrettanto correttamente, la Cassazione ritenne che " *..la Corte non può neppure di sfuggita soffermarsi su valutazioni di ordine extragiuridico sul comportamento degli attentatori ... poiché tali valutazioni non rientrano nei compiti del Giudice in genere, in quello di Cassazione in specie*". Ciò significa che quell'altro tipo di sindacato e di giudizio, che non sia necessariamente giuridico, è non solo possibile, lecito e legittimo, ma anche doveroso, e, in qualche modo, sembra che lo stesso Giudice ne postuli la necessità. Non a caso, la citata decisione del Tribunale di Roma, a conclusione della parte motiva, ritiene di aggiungere: " *..In una libera valutazione di tale condotta* (quella degli attentatori, n.d.e.), *ciascuno potrà apprezzarla in rapporto alla luce che promana dalla fulgida figura di Salvo d'Acquisto, di Vittorio Marandola, e di altri generosi italiani che hanno fatto cosciente olocausto della propria vita....*".

383

5) Sembra superfluo, a questo punto, esaminare il "quantum" della domanda proposta dall'attore: l'esercizio di un diritto, quale quello di manifestare il proprio pensiero, per definizione, non può neppure astrattamente essere fonte di un danno risarcibile, posto che tale danno non potrebbe essere "ingiusto".

E' quindi per mero scrupolo di completezza e tutiorismo, che si nega e si contesta che, dalla pubblicazione degli articoli de quo, sia derivato all'attore un qualsiasi pregiudizio; che l'attore possa attribuire alla medesima pubblicazione, eventi pregiudizievoli ai suoi beni dell'onore, decoro e reputazione, già altrimenti lesi e pregiudicati; nega e contesta che l'eventuale danno possa in alcun modo raggiungere l'enorme ed abnorme entità indicata, che è di per sè sintomo e riprova che nessun oggettivo pregiudizio si sia in concreto verificato.

** ** ** ** **

Per tutti i suesposti motivi, e con riserva di aggiungere e variare, il dr. Francobaldo Chiocci, ut supra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato, rassegna, allo stato, le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale Ecc.mo, contrariis rejectis, per le causali esposte, così giudicare:

- Respingere ogni domanda attrice, poiché la dedotta diffamazione non sussiste;

- Respingere ogni domanda attrice, per aver il concludente legittimamente esercitato il diritto di cronaca e di critica;

- Condannare l'attore all'integrale rifusione di spese, competenze ed onorari di giudizio, da commisurarsi allo scaglione tariffario corrispondente alla domanda da lui proposta.

- In sede istruttoria: si riserva ogni istanza, da proporsi nel termine che il sig. G.Istruttore vorrà all'uopo concedere, ai sensi dell'art. 184 c.p.c.

Si depositano i documenti di seguito elencati:

ASSR

1.- Italia Monarchica 10.02.1949 Nato in casa mia .... ;
2.- Oggi: novembre 1949, pag. 6; Lelio Antonioni: Via Rasella 1944;
3.- L'Avanti ! 27.1.82, p.10
4.- Il Tempo; 24.04.1996 pag. 3;
5.- Il Tempo; 26.04.1996 pag. 3;
6.- Il Tempo; 03.05.1996 pag. 7;
7.- Il Tempo; 23.03.1989 ;
8.- Il Giornale, 9.8.96, p.37
9.- Il Giornale 14.8.96
10.- Corriere della sera, 3.9.96
11.- Storia Illustrata 03.64; pag. 316 e segg., Paolo Monelli;
12.- Storia Illustrata 04.64; pag. 9 e seg., Monelli risponde alle lettere sulle Fosse Ardeatine;
13.- Storia Illustrata, ottobre 96, pp. 28-29
14.- Epoca 12.05.1996 pag.44;
15.- L'Unità 24.1.93: Così ho vissuto dopo via Rasella;
16.- Giorgio Angelozzi Garibaldi; "Pio XII, Hitler e Mussolini" pag. 240 (Mursia); e 228
17.- Giorgio Pisanò, Sangue chiama sangue, pp. 94,95
18.- Giorgio Pisanò, Storia della guerra civile (1943-1945), pp. 281-300
19.- Giorgio Amendola, Lettere a Milano, pp. 280-299
20.- Letter prof. Santinon, con all. memoriale, 9.5.96
21.- Lettera Prof. Dott. Giovanni Assennato , Roma 13.4.96;
22.- Lettera Carlo Moroni 11.4.96
23.- Sentenza Tribunale Militare di Roma, 30.09.1996;
24.- Tamaro: 2 Anni di storia- 1943 - 1945; Roma - Tosi, 1949;
25.- Estratto da Internet; Associazione Nazionale Miriam Novitch;
26.- Via Rasella-L'altra faccia delle Fosse Ardeatine, di E. Cicchino; (estratto da Internet) da Mixer 13.5.96;
27.- Antonio Lisi: 24.3.44 Fosse Ardeatine; Gioacchino Gesmundo; pag. 25,60,61;
28.- Esposto Liliana Gigliozzi, e ratifica, 14.8.96
29.- Querela Giovanni Zuccheretti 14.5.96
30.- Lettera alle Autorità a firma Gigliozzi
31.- Aurelio Lepre: Via Rasella, Leggenda e realtà della Resistenza a Roma; Laterza 1996;
32.- Avv.ti F. Castellano e altri , Da Via Rasella al Palazzo di Giustizia; Roma 07.06.1949, pag. 4 e segg.;
33.- Renzo De Felice: Rosso e Nero; Baldini e Castoldi;
34.- Pierangelo Maurizio, Via Rasella, cinquant'anni di menzogne, Roma, ottobre 1996.
35.- Corriere della Sera, 20.8.96, p.12
36.- Denunzia esposto di Antonio Santacroce

Salvis Juribus.

Roma, Milano, li 15 ottobre 1996

(avv.Martino U. Chiocci) **(avv. Emanuele Chiocci)**

385

Procura ad litem: Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni fase, stato e grado, esecuzione ed impugnazioni comprese, anche disgiuntamente, gli avvocati Martino U. Chiocci del foro di Roma, e l'avv. Emanuele Chiocci; eleggo domicilio presso quest'ultimo in Milano, C.so Plebisciti 1; conferisco ai nominati procuratori e difensori ogni potere e facoltà, di legge e d'uso, compresi quelli di transigere, rinunziare agli atti ed accettare rinunzie, farsi sostituire, comparire in mia rappresentanza all'udienza di cui all'art. 183, 2° c., c.p.c.

Roma, Milano, li 15.10.96

f.to: dr. Francobaldo Chiocci

E' autentica la suastesa firma

f.to: **Avv. Martino U. Chiocci**

f.to **Avv. Emanuele Chiocci**

STUDIO DELL'AVV. FRANCO AGOSTINI
Via Arno, 47 – 00198 Roma
Tel. 06-855.29.48- Fax 855.04.74
Cod. Fisc. GST FNC 20M27 F839I
Partita IVA 01406630580

Attenzione

Le informazioni trasmesse con il presente facsimile sono riservate esclusivamente alle persone o entità sottostanti, sono confidenziali e coperte dal segreto professionale vigente per gli Avvocati. E' pertanto espressamente proibito ai soggetti diversi dai suoi destinatari distribuire, copiare o comunque fare uso non autorizzato delle informazioni qui contenute. Se avete ricevuto questo messaggio per errore Vi preghiamo di informarci immediatamente per telefono e di restituirci via posta quanto avete erroneamente ricevuto da parte nostra. Grazie

ORA: 13.40

DATA: 20 Ottobre 2003

ALL'ATTENZIONE: Avv. ALESSANDRO GARLATTI – Tel. fax n. 02/55015718

NUMERO DI PAGINE OLTRE A QUESTA :

COMUNCAZIONE:

Caro Garlatti,

attendo riscontro al mio fax del 3 ottobre u.s. concernente le spese della nota causa.

Saluti cordiali.

****
*** RAPPORTO TX ***
****

TRASMISSIONE OK

NR.TX/RX	0200
COLLEGAMENTO	55015718
ID	
ORA INIZ	20/10 12:33
T. USATO	01'25
PAGG. INVIATE	1
RISULTATO	OK

studio legale
Avv. ALESSANDRO GARLATTI
studio 20122 milano via fontana 28 tel. 025457813 - 025457922 ab. 20121 milano via annunciata 31 tel. 0229000130

Egregio Signor
Avv.to Franco Agostini
Via Arno nr. 47
ROMA

Ogg: Bentivegna / Chiocci Frescobaldo / Feltri Vittorio / Società Europea di Edizioni Spa - Sentenza Corte d'appello di Milano nr. 1937/'03

Milano, 29 Settembre 2003

Caro Franco,
prima di inviare alla controparte il conteggio delle somme dovute per capitale e spese legali in esecuzione della sentenza della Corte d'Appello, provvedo a sottoporti il prospetto della ripartizione delle spese, diritti ed onorari di I e di II grado.

Come potrai rilevare, gli onorari di avvocato Ti vengono riconosciuti in misura superiore al doppio dei miei. Per quanto riguarda i diritti di procuratore, per l'assistenza a tutte le udienze di primo e di secondo grado ed in particolare la discussione, la traduzione e la notifica dell'ordinanza della Corte di Appello che ha disposto l'acquisizione delle fotografie presso il BundesArkiv di Coblenza - che ha consentito di determinare l'esito positivo della causa, Ti sono stati riconosciuti nella misura di un terzo, come dal prospetto sotto riportato.

Tutte le spese di notifica, iscrizione, di marche scambio con tre parti, di traduzione, asseverazione sono state da me personalmente sostenute.

Pertanto se sei d'accordo, fammi avere la Tua prefattura intestata alla Società Europea di Edizioni Spa per l'importo di Euro 17.161 oltre oneri accessori che unitamente alla mia ed a quella dell'Avv.to Maris, trasmetterò al collega avversario.

spese, diritti ed onorari I^ grado liquidate in sentenza: Euro 17.892,00

- Euro 1230,00 per spese: Avv. Garlatti 1230,00

P. I. 02271690154
C. F. GRL LSN 32R13 L483C
fax 0255015718

389

- Euro 3751,00 per diritti: Avv. Garlatti: 2501,00 / Avv.to Agostini: 1250,00;
- Euro12911,00 per onorari: Avv.to Agostini: 8911,00 Avv.to Garlatti 4.000,00

Totale Avv.to Agostini Euro 10.161,00
Avv.to Garlatti:Euro 7.731,00

Spese diritti ed onorari di II^ grado Euro 18.294,00

- Euro 2064 per spese: Avv.to Garlatti 2064,00
- Euro 6230,00 per diritti: Avv.to Garlatti 4230,00 Avv.to Agostini: 2.000,00
- Euro 10.000,00 per onorari: Avv.to Agostini 5.000,00 - Avv.to Garlatti 2.000,00 - Avv.to Maris 3.000,00

Totale: Avv.to Agostini: Euro 7.000,00
Avv.to Garlatti: Euro 8.294,00
Avv.to Maris: Euro 3.000,00

Gli importi complessivi delle spese di I e di II grado risultano pertanto in questi termini:
Avv.to Agostini Euro 17.161; Avv.to Garlatti Euro 16.025; Avv.to Maris: Euro 3.000,00

Resto in attesa di Tuo cortese riscontro e con l'occasione Ti porgo cordiali saluti

Avv.to Alessandro Garlatti

studio legale
Avv. ALESSANDRO GARLATTI
studio 20122 milano via fontana 28 tel. 5457813-5457922 abitazione 20121 milano via annunciata 31 tel. 29000130

Egregio Avv.to
Franco Agostini
Via Arno nr. 47
ROMA

Ogg: Bentivegna / Soc. Europea Edizioni Spa / Chiocci / Feltri

Milano, 2 Ottobre 2003

Ho ricevuto il Tuo fax relativo alla ripartizione delle spese per la causa Bentivegna/Chiocci/Società Europea di Edizioni Spa.

Non intendevo assolutamente sottovalutare la Tua professionalità.

Poiché ritieni che la somma indicata non sia adeguata, indicami quella che ritieni e provvederò corrispondentemente a ridurre quelle che Ti avevo indicato a mio favore.

Vorrai quindi farmi avere la relativa prefattura da inoltrare alla controparte

Cordiali saluti

Avv.to Alessandro Garlatti

P. I. 02271690154
C. F. GRL LSN 32R13 L483C
fax 55015718

391

STUDIO DELL'AVV. FRANCO AGOSTINI
Via Arno, 47 – 00198 Roma
Tel. 06-855.29.48- Fax 855.04.74
Cod. Fisc. GST FNC 20M27 F839I
Partita IVA 01406630580

Attenzione

Le informazioni trasmesse con il presente facsimile sono riservate esclusivamente alle persone o entità sottostanti, sono confidenziali e coperte dal segreto professionale vigente per gli Avvocati. E' pertanto espressamente proibito ai soggetti diversi dai suoi destinatari distribuire, copiare o comunque fare uso non autorizzato delle informazioni qui contenute. Se avete ricevuto questo messaggio per errore Vi preghiamo di informarci immediatamente per telefono e di restituirci via posta quanto avete erroneamente ricevuto da parte nostra. Grazie

ORA: 10.30

DATA: 2 Ottobre 2003

ALL'ATTENZIONE: Avv. ALESSANDRO GARLATTI – Tel. fax n. 02/55015718

NUMERO DI PAGINE OLTRE A QUESTA :

COMUNCAZIONE:

Ho ricevuto la tua lettere concernente la ripartizione delle spese per la causa Bentivegna/Chiocci/Feltri/Società Europea di Edizioni s.p.a..

Mi limito a farti presente che la somma che mi riservi per onorari e diritti, non mi pare completamente adeguata.

Grazie comunque.

Saluti cordiali.

espressamente proibito ai soggetti diversi dai suoi destinatari distribuire, copiare o comunque fare uso non autorizzato delle informazioni qui contenute. Se avete ricevuto questo messaggio per errore Vi preghiamo di informarci immediatamente per telefono e di restituirci via posta quanto avete erroneamente ricevuto da parte nostra. Grazie

ORA: 10.30

DATA: 2 Ottobre 2003

ALL'ATTENZIONE: Avv. ALESSANDRO GARLATTI – Tel. fax n. 02/55015718

NUMERO DI PAGINE OLTRE A QUESTA :

COMUNCAZIONE:

Ho ricevuto la tua lettere concernente la ripartizione delle spese per la causa Bentivegna/Chiocci/Feltri/Società Europea di Edizioni s.p.a..

Mi limito a farti presente che la somma che mi riservi per onorari e diritti, non mi pare completamente adeguata.

Grazie comunque.

Saluti cordiali.

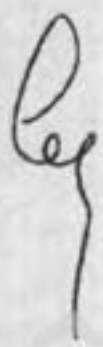

02/10 2003 09:09 FAX 0685504174 AVV FRANCO AGOSTINI 001

*** RAPPORTO TX ***

TRASMISSIONE OK

NR.TX/RX	0181
COLLEGAMENTO ID	0255015718
ORA INIZ	02/10 09:08
T. USATO	01'35
PAGG. INVIATE	1
RISULTATO	OK

STUDIO DELL'AVV. FRANCO AGOSTINI
Via Arno, 47 – 00198 Roma
Tel. 06-855.29.48- Fax 855.04.74
Cod. Fisc. GST FNC 20M27 F839I
Partita IVA 01406630580

Attenzione

Le informazioni trasmesse con il presente facsimile sono riservate esclusivamente alle persone o entità sottostanti, sono confidenziali e coperte dal segreto professionale vigente per gli Avvocati. E' pertanto espressamente proibito ai soggetti diversi dai suoi destinatari distribuire, copiare o comunque fare uso non autorizzato delle informazioni qui contenute. Se avete ricevuto questo messaggio per errore Vi preghiamo di informarci immediatamente per telefono e di restituirci via posta quanto avete erroneamente ricevuto da parte nostra. Grazie

ORA: 11:15

DATA: 3 Ottobre 2003

ALL'ATTENZIONE: Avv. ALESSANDRO GARLATTI – Tel. fax n. 02/55015718

NUMERO DI PAGINE OLTRE A QUESTA :

COMUNCAZIONE:

Caro Garlatti, rispondo al tuo fax dello scorso 2 ottobre.

Per i miei onorari ti propongo 20.000,00 Euro con congrua riduzione dell'Avv. Maris e/o se credi dei tuoi onorari o diritti per una piccola parte.

Se quanto ti propongo tu lo non riterrai opportuno, fammelo sapere.

Dopo di che formulerò la mia prefattura.

Saluti cordiali.

****
*** RAPPORTO TX ***
****

TRASMISSIONE OK

NR.TX/RX	0183
COLLEGAMENTO	55015718
ID	
ORA INIZ	03/10 10:21
T. USATO	01'38
PAGG. INVIATE	1
RISULTATO	OK

Avuto riguardo alla gravità delle accuse infondatamente rivolte al Bentivegna ed alla diffusione a carattere nazionale del quotidiano in questione, il danno morale viene determinato in euro 30.000,00 e quella alla vita di relazione in euro 15.000,00 importi questi liquidati in moneta attuale comprensiva di rivalutazione ed interessi.

Non può invece trovare ingresso la domanda di pubblicazione della sentenza su alcuni quotidiani, proposta per la prima volta nel giudizio di appello: trattasi invero di domanda autonoma diretta ad ottenere un risarcimento in forma specifica e, come tale, non ammissibile ai sensi dell'art.345 c.p.c.

La condanna alle spese segue la soccombenza per entrambi i gradi del giudizio.

Quelle del presente grado si liquidano in complessivi euro 18.294,00, di cui euro 2.064,00 per esborsi, euro 6.230,00 per diritti ed euro 10.000,00 per onorari; quelle del primo grado in complessivi euro 17.892,00, di cui euro 1.230,00 per esborsi, euro 3.751,00 per diritti ed euro 12.911,00 per onorari.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano resa tra le parti in data 14.6.1999-24.6.1999, condanna in via solidale Francobaldo Chiocci, Vittorio Feltri e la Società Europea di Edizioni s.p.a. al pagamento, in favore di Rosario Bentivegna, dell'importo di euro 45.000,00, omnicomprensivo di rivalutazione e interessi già decorsi, oltre gli interessi di legge dalla data della presente decisione al saldo e condanna i predetti a rifondere al Bentivegna le spese relative al primo grado, liquidate come in motivazione.

396

Condanna altresì gli appellati a rifondere al Bentivegna le spese relative al presente grado, liquidate come in motivazione.

Milano, 14 maggio 2003 –

Il Presidente est.

CORTE D'APPELLO di MILANO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 20 GIU. 2003
IL CANCELLIERE C2
Dott. [illegible] Alberti

397

studio legale
Avv. ALESSANDRO GARLATTI
studio 20122 milano via fontana 28 tel. 025457813 - 025457922 ab. 20121 milano via annunciata 31 tel. 0229000130

Egregio Signor
AVV. FRANCO AGOSTINI
Via Arno nr. 47
00198 ROMA

Milano, 16 Luglio 1999

Oggetto : *Bentivegna / Chiocci/ Feltri / Società Europea*

Caro Franco

Con riferimento alla causa a margine, compiegato trasmetto originale della sentenza nr. 6088/99, rilasciata in copia autentica uso appello in data 13.7.199.

Accompagno inoltre il fascicolo di causa con tutta la documentazione ivi elencata, le comparse conclusionali e gli scritti difensivi.

Preciso che la causa è attualmente all'ufficio del registro per il pagamento della relativa tassa che va effettuato entro 20 gg. dalla data del deposito avvenuto il 24.6.99.

Qualora il Bentivegna sia interessato al pagamento della tassa Vorrai darmi le relative disposizioni.

La sentenza ancorchè non notificata è esecutiva per legge.

Nell'ipotesi di notifica della stessa sarà mia premura informarTi con la dovuta urgenza.

Tanto dovevo,

Cordiali saluti.

POSTA CELERE

P. I. 02271690154
C. F. GRL LSN 32R13 L483C
fax 0255015718

398

TRIBUNALE CIVILE DI MILANO
SEZIONE 1 - R.G. 7598/96 - DOTT. BONARETTI
NOTA SPESE DIRITTI ED ONORARI

Per PROF. BENTIVEGNA ROSARIO, con gli Avv.ti Franco Agostini, Franco Luberti e Alessandro Garlatti

- ATTORE -

contro

DR. FRANCOBALDO CHIOCCHI, con l'Avv. Emanuele Chiocchi
SOCIETA' EUROPEA EDIZIONI S.P.A., con gli Avv.ti Alessandro Munari e Francesco Gatti
DR. VITTORIO FELTRI, con gli Avv.ti Alessandro Munari e Francesco Gatti

- CONVENUTI -

* * * * *

	SPESE	DIRITTI
1- Posizione Studio	80.000	300.000
2- Disamina		75.000
3- Stesura atto di citazione		300.000
Marche n.33x20.000	660.000	
79- Datt.orig.facc.n.31x2.000	62.000	
79- Datt.copie facc.n.124x1.000	124.000	
83- Collazione n.7 fogli		315.000
2- Notifica atto di citaz. a 3 controparti		143.000
Costo notifica	26.000	
17- Formazione fascicolo		75.000
8- Iscrizione a ruolo		75.000
83- Costo scritto	20.000	
Costo detta	143.000	
30- Deposito fascicolo in Cancelleria		75.000
6- Autentica delega		75.000
Marche n.1x20.000 per delega	20.000	
23- Esame relata di notifica		75.000
14- Es.ord.Pres.Trib.ass.causa		75.000
14- Es.ord.Pres.Sez.I ass.causa G.I. Dott. Bonaretti		75.000
10- Es.comp.cost.convenuti		150.000
11- Esame documenti controparte		150.000
18- Ass.ud.n.6x150.000		900.000

14- Es.ord.emesse in ud.n.6x75.000		450.000
12- Stesura note autorizzate 31.12.1996		300.000
Marche n.8x20.000	160.000	
79- Datt.orig.facc.n.8x2.000	16.000	
79- Datt.copie facc.n.32x1.000	32.000	
83- Collazione n.2 fogli		90.000
30- Dep.note autorizzate in Cancelleria		75.000
10- Disamina note autorizzate conv.		150.000
12- Stesura note autorizz.30/9/1997 con produz.doc.e indicaz.testi		
Marche n.8x20.000	160.000	
79- Datt.orig.facc.n.7x2.000	14.000	
79- Datt.copie facc.n.28x1.000	28.000	
82- Collazione n.2 fogli		90.000
30- Dep.note in Cancelleria		75.000
10- Disam.note avv.e produzioni		300.000
37- Precisazione conclusioni		300.000
38- Esame conclusioni avversarie		300.000
12- Comparsa conclusionale		150.000
Marche n.5x20.000	100.000	
Marche n.10x20.000 per scambio	200.000	
83- Collazione n.5 foglix45.000		225.000
79- Datt.orig.facc.n.20x2.000	40.000	
79- Datt.copie facc.n.80x1.000	80.000	
30- Dep.comp.concl.in Cancelleria		75.000
10- Disamina comp.concl.avversaria		300.000
29- Richiesta copia verbali causa		45.000
Costo detta n.6x200	1.200	
36- Esame verbali di causa		75.000
12- Stesura comparsa di replica		300.000
Marche n.5x20.000	100.000	
Marche n.10x20.000 per scambio	200.000	
83- Collazione n.5 fogli		235.000
30- Dep.comp.replica in Cancelleria		75.000
20- Consultazioni col Cliente		300.000
21- Corrispondenza col Cliente		300.000
Costo detta	100.000	
39- Redazione nota spese		150.000

Bolli n.1x20.000	20.000	
79- Datt.orig.facc.n.4x2.000	8.000	
83- Collazione		45.000
TOTALE SPESE E DIRITTTI	**2.394.200**	**7.263.000**

ONORARI DI AVVOCATO

11- Studio controversia	6.500.000
12- Consultazioni con il Cliente	3.000.000
13- Ric.doc.e is.luoghi controv.	1.700.000
14- Prep.e redaz.atti introduttivi	5.200.000
15- Ass.ud.di trattaz.n.6x1.300.000	7.800.000
18- Memorie depositate	10.000.000
18- Comparsa conclusionale	10.000.000
18 Memoria	8.000.000
TOTALE ONORARI	**52.200.000**

RIEPILOGO

PER SPESE	2.394.200
PER DIRITTI	7.263.000
PER ONORARI	52.200.000
TOTALE	**61.857.200**
C.P.A. 2%	1.237.144
IMPONIBILE	63.094.344
I.V.A. 20%	12.618.868
COMPLESSIVAMENTE	**75.713.212**

Milano, 14 Maggio 1999

401

TRIBUNALE DI MILANO- SEZIONE I CIVILE

PER

Prof. BENTIVEGNA ROSARIO rappresentato e difeso dagli Avv. Franco Agostini, Franco Luberti e Alessandro Garlatti

CONTRO

- Dr. Francobaldo Chiocci (Avv. E. Chiocci)
- Società Europea Edizioni S.p.a. (Avv.ti A. Munari e F. Gatti)
- Dr. Vittorio Feltri (Avv.ti A. Munari e F. Gatti)

COMPARSA DI REPLICA

1)Le controparti insistono – per quanto possono- nel prospettare la posizione del giornale come aderente ai principi del diritto di critica e di cronaca, con riferimenti giurisprudenziali parziali e comunque nemmeno rilevanti per la loro tesi. Come già si è fatto presente la giurisprudenza è nota ed univoca. Le valutazioni ed espressioni critiche espresse in forma vivace sono naturalmente lecite (Trib. Milano, 12 novembre 1996, Dir. Informatica 1997, 755); ma nella specie si è, chiaramente, ben al di là, perché al mancato ripetuto rispetto per la verità storica accertata, all'attribuzione di fatti-reato fortemente lesivi della dignità tanto da concretare una incivile denigrazione, si è accompagnato un linguaggio oltraggioso e calunnioso, con una campagna fortemente aggressiva e denigratoria che si è protratta ben oltre – per la qualità e la durata- le esigenze che scaturivano delle ragioni sociali dell'informazione.

In tema di reato di diffamazione a mezzo stampa l'attribuzione a taluno, in termini di certezza, di un fatto che invece è rimasto non accertato non perde il connotato della illiceità sul perché inserito

all'interno di una determinata analisi socio-politica..." (Cassazione penale, Sez I, 12 gennaio 1996 in Cass. Pen. 1997 , 57).

"...La continenza formale dell'esposizione presuppone che la narrazione dei fatti debba avvenire misuratamente ossia debba essere contenuta in spazi strettamente necessari all'esposizione" (Corte appello Milano, 13 dicembre 1996, Riv. Giur. Polizia 1997, 491); "... l'esimente putativa del diritto di cronaca presuppone che le notizie pubblicate siano vere (oltre che di interesse pubblico ed esposte con correttezza) o che, se non vere, almeno siano state sottoposte a verifiche tali da avere indotto in errore non colpevole l'autore (Cassazione penale, Sez V, 4 dicembre 1996 n. 891, ed Cassazione 1997); se il diritto di critica va esercitato entro limiti oggettivi fissati dalla logica concettuale e dall'ordinamento positivo, deve essere ricercato "un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con l'interesse che non siano introdotte limitazioni alla formazione del pensiero" e "la continenza sostanziale del diritto di cronaca presuppone che i fatti narrati debbono corrispondere a verità...; la continenza formale presuppone che la narrazione dei fatti debba avvenire misuratamente, ossia debba essere contenuta in spazi strettamente necessari all'esposizione"; (Cassazione civile Sez. III 22 gennaio 1996 n. 465 in Foro It. 1996, I, 493); "Allorchè, nell'esercizio del diritto di cronaca, si faccia riferimento impreciso all'imputazione formale attribuita ad una persona in un procedimento penale, è necessario, per intenderne l'offensività, riferirsi al disvalore sociale che ad essa si attribuisce per la sua comune nozione ed in relazione al contesto espositivo in cui è

inserita (Cassazione penale sez. V, 23 luglio 1996, in Riv. Pen. 1996, 1093) ; "La lesività di un testo nonostante il tono cronachistico e l'enunciazione di singoli argomenti di per sé neutri, sussiste anche quando il risultato discendente dalla successione degli argomenti non costituisce mero dato logico, ma, attraverso la tecnica di narrazione prescelta, appare come abilmente proiettato verso l'obiettivo del discredito (Tribunale Perugia, 30 settembre 1996, Rass. Giur. Umbra 1997, 496); "Il diritto di critica, al pari del diritto di cronaca, incontra un limite invalicabile nel rispetto della verità oggettiva sui presupposti storici della valutazione, se vuole assumere le dimensioni e gli effetti di una causa esimente della responsabilità penale. Ciò che fa venire meno l'illiceità della condotta diffamatoria non è il diritto di critica in quanto tale, ma soltanto quella critica che rispetti la verità dei fatti dai quali trae occasione e forza per manifestarsi, con la precisazione che viceversa, allorquando la critica si sviluppa su episodi non veri, o rievocati attraverso l'arbitrario inserimento di circostanze qualificanti non vere, essa diviene un mero pretesto per offendere l'altrui reputazione (Cassazione penale sez. I, 12 gennaio 1996 in Giust. Pen. 1996, II, 547).

Queste e altre massime conformi sono state rese dalla giurisprudenza con riferimento all'art. 2043 c.c., all'art. 13 della legge 8 febbraio 1948 n. 47 e agli artt. 57, 595 e 596 bis c.p. e stabiliscono chiaramente i limiti della libertà di cronaca e di critica.

Questi limiti sono stati oltrepassati dai convenuti per la non verità dei fatti, per la successione degli articoli nell'ambito di una

504

lunga campagna nell'aprile e maggio 1996 sproporzionata all'interesse pubblico dell'avvenimento e in rapporto alla dichiarata occasione del processo Priebke, oltre gli spazi necessari all'esposizione ma con grande rilievo tipografico, per l'inserimento di episodi e circostanze qualificanti non vere, per la tecnica di narrazione prescelta, per l'attribuzione di gravi reati inesistenti, per la qualificazione e i giudizi espressi sulla persona, oltre ogni limite del necessario bilanciamento di interessi. Il risultato di questa lunga e persecutoria campagna diffamatoria è stato quello di attribuire al B. grave disvalore sociale e morale.

Le controparti rifiutano il contraddittorio sulla persistente azione diffamatoria continuata con gli articoli del 18.6.1997, 20.6.1997, 29-30.6.1997, 3.7.1997, 17.4.1998, sgonfiatasi dopo la sentenza della Cassazione penale del 18.3.1999.

Dopo aver illustrato in questi articoli l'ordinanza del G.I.P. – che per procedendo all'archiviazione per amnistia , aveva però pur esso respinto la calunniosa ipotesi, riportata largamente da "Il Giornale", che l'azione avesse come oggetto quello di sterminare indirettamente altri partigiani in quanto concorrenti- il quotidiano in questione archivia tristemente la sventurata vicenda con la mini notiziola , pubblicata con ritardo rispetto all'altra stampa del 23.3.1999; evidentemente, come già osservato, l'utilità sociale era venuta meno.

Non può farsi a meno di rilevare che l'azione diffamatoria è continuata anche durante questo processo, per cui con la precedente comparsa conclusionale la sottoscritta difesa ha dovuto

chiedere ai sensi dell'art. 89 c.p.c. la cancellazione della frase della comparsa di risposta del Feltri e della Società di edizioni con la quale si difende "il parallelismo indicato da "Il Giornale" fra le due stragi...," attribuendo ancora il grave reato al Bentivegna.

Con la conclusionale degli stessi Feltri e Società di Edizioni a pag. 8 si insiste sulla definizione di "terrorismo" scomodando il vocabolario Zingarelli.

"Se per "terrorismo" si deve intendere "una concezione e pratica di lotta politica che fa uso della violenza sotto forma di omicidi, attentati, rapimenti, ecc. per sconvolgere gli assetti politici e istituzionali esistenti" è evidente che per il Prof. Bentivegna si tratta di una grave offesa e ingiuria reiterata anche nel presente giudizio perchè, a parte il riferimento ai "rapimenti ecc." chi ha compiuto atti di guerra contro i nazisti non ha voluto "sconvolgere" gli assetti politici e istituzionali ma, al contrario, riportare la legalità e la libertà.

Sostenere l'equazione terrorismo equivale atti di guerra non è ovviamente possibile, comporta un grave giudizio di disvalore che non corrisponde alla realtà e verità storica. Se il giudizio di "partigiani terroristi" fosse stato solo riferito a Pannella potrebbe costituire solo un riferimento ad una opinione altrui; ma il riferimento anche a Pannella nell'edizione del 7 aprile 1996 rappresenta chiaramente, nel contesto della campagna di stampa, una ricerca di conferma e adesione, di terzi, ritenuti autorevoli, alla tesi enunciata in prima persona dal Feltri nella edizione del 6 aprile 1996. Non si tratta di giudicare le espressioni usate da altri, né è

possibile sostenere che l'articolo in questa data ("strage", "terroristi", "metto sullo stesso piano nazisti e partigiani", il "bel botto" che tra l'altro ha fatto "rotolare lungo la strada... la testa di un bambino") contenga giudizi di "riprovazione morale, "esprima il punto di vista soggettivo, legittimamente e correttamente dichiarato", senza "nessuna espressione ingiuriosa e calunniosa". Dunque secondo controparte attribuire la paternità di un grave reato (strage), definire i partigiani terroristi alla pari dei nazisti che trucidarono oltre 300 civili sarebbe esprimere un punto di vista soggettivo senza ingiuria né calunnia. "Stragisti" gli uni e gli altri, proprio in occasione del processo a Priebke imputato di strage e colpito dalla giustizia con una pena severa: quella che è stata definita da controparte l'occasione alla campagna contro B. –il processo a Priebke che avrebbe dovuto evidenziare proprio la differenza profonda tra stragisti e partigiani- è stata invece l'occasione per la campagna diffamatoria, anziché per una proporzionata e oggettiva analisi degli avvenimenti e delle posizioni.

Aggiunge la comparsa conclusionale di cui si tratta a pag. 7 che "quindi anche, per assurdo, si ritenesse presentare toni diffamatori, (il "giudizio critico"), esso si riferirebbe alla "globalità dei fatti considerati", trascendendo la "persona dell'attore". E' chiaro al contrario che: il riferimento personale non sarebbe nemmeno necessario anche se oggetto della diffamazione fossero stati in generale tutti i partigiani dei quali l'attore notoriamente faceva parte; il riferimento personale c'è stato, anche nell'articolo del Feltri

del 6.4.96, nell'articolo del Chiocci del 10.4.96, nell'articolo del 18.4.96 ("I partigiani del GAP romano..... mandarono in Via Rasella Rosario Bentivegna...." con tutto quello che segue), nell'articolo del 20.4.96, nell'articolo del 9.5.96, il 10.5.96 ("Bentivegna denunciato per omicidio") il 14.5.96.

Si è trattato di una campagna di stampa personalmente diretta al B., nella quale si parla solo di lui nominativamente nell'ambito dei partigiani di Via Rasella.

Afferma candidamente controparte che "nessuna espressione ingiuriosa o calunniosa è stata avanzata nei confronti di parte attrice "e che" controparte (B.) non è stata in grado di indicarne alcuna; si tratterebbe di espressioni "particolarmente neutre, anche in considerazione della delicatezza delle vicende trattate e comunque assolutamente privi di alcun contenuto anche solo sensazionistico". Anzi, controparte fa riferimento a "un equivoco", perché vi sarebbe "un giudizio esclusivamente morale", e non sono state riportate "notizie" e solo "opinioni".

E' evidente la contraddizione di controparte perché si sostiene –in flagrante e macroscopico contrasto con la realtà- che non sarebbero state riportate "notizie"; ma allora le "opinioni" se l'interesse sociale non emerge da una notizia, non sarebbero di per sé giustificate in un giornale quotidiano. E controparte insiste nella diffamazione a pag. 11-12 della comparsa Feltri Soc. Edizioni ove si afferma "...ci si limita a deprecare, questo sì, sul piano morale, l'attentato di Via Rasella considerandolo in sé un atto di barbarie alla stessa stregua delle stragi naziste".

508

Di questa frase si chiede pure la cancellazione ai sensi dell'art. 89 c.p.c., non è lecito infatti insistere nelle affermazioni del giornale per dimostrare che la diffamazione... non è tale.

Controparte insiste ancora (pag. 12) nell'accomunare "in un unico giudizio di barbarie le modalità utilizzate ...da nazisti e partigiani....", come se si discutesse di "modalità" di un'azione di guerra e di "modalità" di un'azione di barbarie, e come se le "modalità" (l'uso delle armi?) fossero rilevanti e decisive e non, necessariamente, comuni alle due ipotesi, fondamentalmente, tecnicamente, giuridicamente e moralmente diverse.

Nella dinamica dei singoli articoli controparte sfugge ai temi centrali e a quelli che consumano in modo particolare la diffamazione lamentata, in un quadro generale che, come già dedotto, va valutato nel suo complesso.

Quanto ai partigiani che avrebbero previsto e voluto la rappresaglia tedesca, controparte deduce che l'affermazione sarebbe riferita a coloro che "mandarono" il B.; (solo lui?) a Via Rasella, ma è chiaro che il giudizio investe anche l'attore e nel complesso quello che controparti continuano a dimenticare a ogni effetto, anche a quello della rappresaglia che non era necessariamente prevedibile e comunque non certamente voluta, che si è trattato di un atto di guerra, legittimo, inquadrato nella lotta al nazismo.

Affermare che la rappresaglia fu "voluta" significa attribuire al Bentivegna (e ai partigiani) la finalità, altrove richiamata nella letteratura del giornale, di provocare la rappresaglia per far uccidere i concorrenti nella lotta antifascista. "Il Giornale" del

409

20.4.96 in proposito non solo afferma che il B. aveva ammesso che "il problema della rappresaglia ce l'eravamo posto" ma aggiunge sempre nel quadro delle ragioni (diverse dall'atto di guerra), "B. ammette: volevamo l'attentato nonostante tutto".

Controparte poi insiste su questioni di contorno (il battaglione di S.S. era di "invalidi", il che non è vero per quanto già esposto e non è rilevante), per cercare poi di affrontare in qualche modo la "cieca prevenzione" che riguarda la presentazione dell'incredibile titolo e articolo insieme collegati, pubblicati con grande rilievo, a tutta pagina, l'8.5.1996, nei quali si afferma nel titolo: "I partigiani della strage di Via Rasella non si fermarono davanti a un bimbo", "atroci sospetti sul doppio massacro; nell'articolo "....videro qualche istante prima un ragazzino sulla carretta della spazzatura..... non desistettero ....non spensero la miccia....probabilmente...videro volare in aria il corpo....". Non si vede come si possa far finta di credere che il giornale non sia incorso nella diffamazione: per il grande rilievo attribuito a un particolare non rilevante ai fini della ricostruzione storica della vicenda, per la trasformazione di un dubbio di un parente di una delle vittime in un fatto presentato come vero, per la presentazione di esso fuori di ogni regola di continenza, per l'insulto alla verità storica trattandosi di una semplice supposizione di una persona. Tutto ciò è rivolto contro Bentivegna personalmente che portava il carretto della spazzatura.

3) Per sostenere un "legittimo esercizio del diritto di cronaca e di critica" la stessa comparsa si rifà a giurisprudenza, d'altronde

ben nota: critica soggettiva, che soggiace all'interesse pubblico e sociale, che può essere espressa anche con giudizi severi, polemica ideologica, titolo da chiarirsi con il contenuto dell'articolo, la mancanza di epiteti o espressioni denigratorie, forma ironica e squalificante, continenza sostanziale e formale, connessione tra fatti censurabili e commenti.

- Sotto tutti questi profili nella fattispecie esistono gli estremi, ripetuti, della diffamazione.

Proprio la decisione del S.C. n. 465 del 1996, tra l'altro sopra richiamata, afferma che il diritto di critica deve essere esercitato entro i limiti oggettivi con un bilanciamento dell'interesse individuale e a quello della libera formazione del pensiero. Il rispetto dell'ordinamento positivo e il bilanciamento esige che non si possa attribuire un reato (strage), né una qualifica denigratoria (terroristi), né un paragone insultante che attribuisce azioni di reato a coloro che hanno svolto atti di guerra, alla pari degli stragisti come Priebke, né l'attribuzione del consapevole omicidio di un bambino, etc. etc.

Né si dica che la parola "strage" potrebbe, in ipotesi, essere usata in senso non tecnico e giuridico. Infatti "Il Giornale" ha dato – come afferma anche controparte –ampio rilievo al processo a Priebke imputato e condannato per strage; si è dato rilievo altresì a tutte le vicende giudiziarie nelle quali la "strage" significa, secondo il senso della parola, un gravissimo reato; e il ripetuto paragone con chi ha perpetrato la strage delle Fosse Ardeatine attribuisce anche al B. questa infamante qualifica.

ASSR

Non si tratta quindi di opinioni non rigorosamente obiettive, né di polemica ideologica.

Quanto ai titoli, è di tutta evidenza che controparte tenta di distorcere il senso di Cassazione penale 1992 e 1993, ove si afferma che "la genericità" del titolo va risolta con l'analisi dell'articolo. Ma nella specie i titoli non sono affatto generici, sono del tutto "specifici": non si può intendere detta massima al contrario, cioè che una ipotetica meno offensiva versione dell'articolo possa annullare la parte e diretta ingiuria che dal titolo, specie quando di grandi dimensioni, promana. Sussistono espressioni denigratorie, nessuna continenza né formale né sostanziale, ben al di la dei "giudizi severi", della "polemica ideologica" e "forma ironica e squalificante" (!).

4) La responsabilità del Dr. Feltri è piena: per quanto scritto personalmente il 6.4.1996, per il dovere di controllo, per i titoli, per l'andamento di tutta la campagna e la scelta di una lunga persecuzione, chiaramente sproporzionata all'interesse sociale.

Perciò non varrebbe nemmeno invocare una pretesa delega nel quadro della divisione funzionale del lavoro, che avrebbe dovuto essere provata e che è esclusa dalla piena partecipazione personale e dalla impostazione della campagna denigratoria de "Il Giornale" che è l'unico che ha dedicato tanto spazio alla vicenda.

5) Quanto al Chiocci è anzitutto singolare che si riaffermi quanto affermato in comparsa di costituzione che tutto può essere detto "all'unica condizione che i fatti oggetto di giudizio siano di pubblico interesse". Secondo controparte, non si può sindacare la

ASSR

412

verità dei fatti, né le interpretazioni e le valutazioni. Basterebbe il pubblico interesse per coprirsi con l'ombrello del diritto di critica.

Tra i precedenti giurisprudenziali ricordati da controparte si segnala Trib. Milano 8.3.1999 n. 2335, che –come risulta da Guida al diritto, n. 15/1999 pag. 5- si riferisce all'uso di "locuzioni ironiche o sarcastiche" e al "ricorso alla satira" "consentite per il collegamento funzionale con il ragionamento critico proposto".

E' evidente che nella specie non si tratta di questo.

Nella specie il problema si pone come diritto di cronaca e diritto di critica, come continenza sostanziale e formale. Il Chiocci ha inserito nella campagna contro Bentivegna quanto già riferito dal giornale a proposito dell'appartamento in Roma Piazza Adriana, come riferito nell'atto di citazione, tema che non ha nessun collegamento funzionale con la vicenda di Via Rasella e che –nell'ambito della campagna- contro B. ha provocato insulti, lettere anonime, etc.

Circa la nostra "malizia" non chiarita, secondo controparte (pag. 21-22 della comparsa conclusionale) a proposito di ignobili manifesti e infamanti affissi nelle strade di Roma contro il Prof. Bentivegna, e di cui "Il Giornale" fu tempestivo divulgatore, è in dato obiettivo la "contiguità" tra quel foglio e gli ambienti che di quei manifesti sono responsabili.

Riportiamo un recente esempio.

Il Dott. Alberto Rossi, in occasione della ricorrenza dell'anniversario della Vittoria del 4 novembre 1918, pubblicava nel novembre 1997, nella sua qualità di Sindaco di Fauglia (Pisa), un

ASSR

413

manifesto in cui, senza alcun riferimento al significato storico e patriottico di quella data, attaccava a testa bassa il Prof. Bentivegna, ripetendo falsi e menzogne.

Ciò provocava vivaci reazioni in Fauglia e in tutta la Provincia di Pisa, e il dott. Rossi fu attaccato con durezza su alcuni fogli locali.

Egli si ritenne quindi diffamato, e sporse querela contro Rolando Pampalone che sul "Quadro", supplemento a cura del Pds di Fauglia de "La Riva Sinistra", periodico del Pds di Pistoia, lo aveva accusato di falso e lo aveva qualificato come filo-fascista e filo-nazista, e contro Nilo Benedetti, responsabile del periodico stesso.

Nel procedimento penale, tenutosi presso il Tribunale di Pisa nel marzo scorso, il Rossi affermò, su domanda, che le notizie riportate nel suo manifesto del 4 novembre 1997 erano state tratte dalla informazioni rinvenute su "Il Giornale".

A parte il fatto che il Tribunale di Pisa ha respinto l'istanza del Rossi e ha mandato assolti gli imputati, e a parte il fatto che presso il Tribunale di Firenze giace una denuncia contro il Rossi stesso da parte del Prof. Bentivegna, ciò sta a comprovare l'eco che quella compagna del Giornale ha sollevato, e i danni che ne sono derivati al Bentivegna e di cui questo episodio non è che un modesto esempio.

Dopo gli altri indicati nell'atto di citazione, il Chiocci firmava l'articolo del 18.4.1996, con cui si attribuisce a Bentivegna una terribilità contabilità di coloro che saranno poi uccisi alle Fosse

ASSR

Ardeatine. L'8.5.1996 l'articolo del Dr. Chiocci, con abbondanza di particolari, offre la terribile prospettazione della morte voluta del bambino; è vero che, per inciso, si aggiunge che "Questo è almeno quanto sostiene....", ma l'articolo con il suo titolo direttamente puntato da "Il Giornale", contro B. sono fortemente denigratori e offensivi.

Controparte ritiene di fare riferimento alla sentenza della Cassazione penale del 18.3.1999 che non spiegherebbe rilevanza nel giudizio, così come non avevano rilevanza le precedenti sentenze.

La tesi è troppo comoda: la verità è quella accertata dai giudici in sede civile e penale e non poteva ignorarsi che l'azione e Via Rasella non è un'azione terroristica, ma un'azione di guerra.

Ci pare opportuno ricordare che la Corte di Appello di Roma Sezione I con sentenza del 5.5.1954 già ribadiva che è "inconcepibile che possa qualificarsi illecito quel che ormai è legittimamente considerato atto di guerra ed anzi, come tale, meritevole di speciale menzione." Quella del Giornale è dunque una vecchia storia, ripescata dopo cinquant'anni tra i fumi del passato e in quelli di una deliberata azione di diffamazione nel dispregio della verità (forse per ragioni politiche che, così poste, non sono certo un'esimente).

Si fa infine presente che per giudicare la presente vicenda, non è applicabile l'antica concezione psicologica dei delitti contro l'onore, che richiedeva "l'animus diffamandi vel iniurandi" per la configurabilità del dolo. E' indiscusso che i delitti contro l'onore e in

particolare la diffamazione non richiedono un dolo intenzionale, essendo sufficiente il dolo generico (Cass. Pen. Sez. V, 15 ottobre 1987; Cass, pen. Sez V 25.1.1999, Ferrara n. 2283). "L'intenzione o lo scopo del soggetto agente pertanto non deve necessariamente essere di offesa, ma è sufficiente che egli abbia usato consapevolmente parole socialmente interpretabili come offensive"

6) Per quanto esposto non vi è dubbio anche sulla responsabilità della Società Europea di Edizioni S.P.A., proprietaria della testata.

7) Quanto alla pretesa risarcitoria, si nega il danno . La "forte tempra e resistenza" del B. era già stata messa alla prova, ma essa ha subito un gravissimo perturbamento perché, dopo 55 anni era inconcepibile più che mai –con le parole della CA di Roma- che si rimestasse con tanta incallita tenacia nel torbido, facendo di nuovo emergere e con tanto rilievo accuse così gravi e infamanti.

Articoli e pubblicazioni del passato sulla vicenda, anche con opinioni contrastanti, dotati certamente di minore rilevanza e determinazione di quella de "Il Giornale", erano ormai composti e ridimensionati anche nell'animo dell'attore. L'esplosione della campagna giornalistica di cui si tratta, con particolari raccapriccianti e valutazioni ingiuste e illegittime, hanno certo determinato un grave turbamento psichico, offesa all'onore, al decoro e alla reputazione. Non si tratta di un solo articolo ma di una serie di pubblicazioni di grande rilievo editoriale; né vale proporre ad esempio casi, ben diversi, nei quali il risarcimento è stato limitato.

ASSR

B. presenta: esiti di tubercolosi polmonare trattata con pneumotorace extrapleurico negli anni '50, e consistenti in fibrotorace ds. e insufficienza respiratoria; bronchite asmatica; cronica; ipertensione arteriosa con severa coronaropatia, per cui ha sofferto di un infarto antero-inferiore nel 1976 e di un secondo infarto infrasettale nel 1984 sotto costante controllo sanitario e farmacologico, ma soprattutto autogeno; spondilo-disco-artrosi cervicale; endoarterite alle carotidi e alle iliache interne.

Ha sofferto negli anni scorsi di sequele di fibrillazione, che è riuscito a correggere, così come i sintomi di ischemie encefaliche clinicamente asintomatiche, i cui esiti sono rilevabili alla tac, ma che ha ben compensato attraverso un tenace autocontrollo, l'auto-training e l'ergo-terapia, applicata con una intensa attività professionale, pratica e di elaborazione (ha al suo attivo oltre 200 pubblicazioni) che lo ha reso noto in campo nazionale per la sua competenza nel settore della medicina del lavoro (specializzazione in cui ha conseguito la libera docenza) e della medicina legale previdenziale.

Il B., già duramente provato dalle vicende drammatiche di cui è stato partecipe e attore, è stato ripetutamente e duramente strassato dalle vicende di cui è causa, e che hanno certamente contribuito a scompensare un equilibrio biologico compromesso da uno stato anteriore patologico di non lieve entità.

D'altra parte la continuità, la durata e la virulenza dell'aggressione giornalistica condotta dal Giornale contro il Prof. Bentivegna non ha riscontro in questi cinquantacinque anni, nel

ASSR

corso dei quali, a intervalli, gli attacchi giornalistici si sono ripetuti, ma in modo sostanzialmente sporadico e occasionale.

Da tali vicende è derivato il danno psicosomatico con le sue conseguenze con i compensi biologici richiesti al fine di recuperare la cenestesi preesistente ai ripetuti insulti stressanti.

Gli "indici di valutazione comunemente utilizzati dalla giurisprudenza" tali ritenuti quelli citati a controparte, non possono servire per questo gravissimo caso di diffamazione che, oltre tutto, interviene appunto dopo anni che la questione era stata trattata e risolta.

Nel quadro della domanda come proposta il Tribunale determinerà la misura del danno.

8) Si insiste nelle prese conclusioni, e si chiede anche la cancellazione, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., delle frasi sopra indicate contenute nella comparsa conclusionale del Feltri (pag. 11 e 12).

Roma,

Avv. Franco Agostini

Avv. Franco Luberti

Avv. Alessandro Garlatti

418

TRIBUNALE DI MILANO- SEZIONE I CIVILE

PER

Prof. BENTIVEGNA ROSARIO rappresentato e difeso dagli Avv. Franco Agostini, Franco Luberti e Alessandro Garlatti

CONTRO

- Dr. Francobaldo Chiocci (Avv. E. Chiocci)
- Società Europea Edizioni S.p.a. (Avv.ti A. Munari e F. Gatti)
- Dr. Vittorio Feltri (Avv.ti A. Munari e F. Gatti)

COMPARSA DI REPLICA

1)Le controparti insistono – per quanto possono- nel prospettare la posizione del giornale come aderente ai principi del diritto di critica e di cronaca, con riferimenti giurisprudenziali parziali e comunque nemmeno rilevanti per la loro tesi. Come già si è fatto presente la giurisprudenza è nota ed univoca. Le valutazioni ed espressioni critiche espresse in forma vivace sono naturalmente lecite (Trib. Milano, 12 novembre 1996, Dir. Informatica 1997, 755); ma nella specie si è, chiaramente, ben al di là, perché al mancato ripetuto rispetto per la verità storica accertata, all'attribuzione di fatti-reato fortemente lesivi della dignità tanto da concretare una incivile denigrazione, si è accompagnato un linguaggio oltraggioso e calunnioso, con una campagna fortemente aggressiva e denigratoria che si è protratta ben oltre – per la qualità e la durata – delle esigenze che scaturivano delle esigenze sociali dell'informazione.

In tema di reato di diffamazione a mezzo stampa l'attribuzione a taluno, in termini di certezza, di un fatto che invece è rimasto non

accertato non perde il connotato della illiceità sul perché inserito all'interno di una determinata analisi socio-politica..." (Cassazione penale, Sez I, 12 gennaio 1996 in Cass. Pen. 1997 , 57).

"...La continenza formale dell'esposizione presuppone che la narrazione dei fatti debba avvenire misuratamente ossia debba essere contenuta in spazi strettamente necessari all'esposizione" (Corte appello Milano, 13 dicembre 1996, Riv. Giur. Polizia 1997, 491); "... l'esimente putativa del diritto di cronaca presuppone che le notizie pubblicate siano vere (oltre che di interesse pubblico ed esposte con correttezza) o che, se non vere, almeno siano state sottoposte a verifiche tali da avere indotto in errore non colpevole l'autore (Cassazione penale, Sez V, 4 dicembre 1996 n. 891, ed Cassazione 1997); sé il diritto di critica va esercitato entro limiti oggettivi fissati dalla logica concettuale e dall'ordinamento positivo, deve essere ricercato "un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con l'interesse che non siano introdotte limitazioni alla formazione del pensiero" e "la continenza sostanziale del diritto di cronaca presuppone che i fatti narrati debbono corrispondere a verità...; la continenza formale presuppone che la narrazione dei fatti debba avvenire misuratamente, ossia debba essere contenuta in spazi strettamente necessari all'esposizione"; (Cassazione civile Sez. III 22 gennaio 1996 n. 465 in Foro It. 1996, I, 493); "Allorchè, nell'esercizio del diritto di cronaca, si faccia riferimento impreciso all'imputazione formale attribuita ad una persona in un procedimento penale, è necessario, per intenderne l'offensività, riferirsi al disvalore sociale che ad essa si attribuisce per la sua

120

comune nozione ed in relazione al contesto espositivo in cui è inserita (Cassazione penale sez. V, 23 luglio 1996, in Riv. Pen. 1996, 1093) ; "La lesività di un testo nonostante il tono cronachistico e l'enunciazione di singoli argomenti di per sé neutri, sussiste anche quando il risultato discendente dalla successione degli argomenti non costituisce mero dato logico, ma, attraverso la tecnica di narrazione prescelta, appare come abilmente proiettato verso l'obiettivo del discredito (Tribunale Perugia, 30 settembre 1996, Rass. Giur. Umbra 1997, 496); "Il diritto di critica, al pari del diritto di cronaca, incontra un limite invalicabile nel rispetto della verità oggettiva sui presupposti storici della valutazione, se vuole assumere le dimensioni e gli effetti di una causa esimente della responsabilità penale. Ciò che fa venire meno l'illiceità della condotta diffamatoria non è il diritto di critica in quanto tale, ma soltanto quella critica che rispetti la verità dei fatti dai quali trae occasione e forza per manifestarsi, con la precisazione che viceversa, allorquando la critica si sviluppa su episodi non veri, o rievocati attraverso l'arbitrario inserimento di circostanze qualificanti non vere, essa diviene un mero pretesto per offendere l'altrui reputazione (Cassazione penale sez. I, 12 gennaio 1996 in Giust. Pen. 1996, II, 547).

Queste e altre massime conformi sono state rese dalla giurisprudenza con riferimento all'art. 2043 c.c., all'art. 13 della legge 8 febbraio 1948 n. 47 e agli artt. 57, 595 e 596 bis c.p. e stabiliscono chiaramente i limiti della libertà di cronaca e di critica.

421

Questi limiti sono stati oltrepassati dai convenuti per la non verità dei fatti, per la successione degli articoli nell'ambito di una lunga campagna nell'aprile e maggio 1996 sproporzionata all'interesse pubblico dell'avvenimento e in rapporto alla dichiarata occasione del processo Priebke, oltre gli spazi necessari all'esposizione con grande rilievo tipografico, per l'inserimento di episodi e circostanze qualificanti non vere, per la tecnica di narrazione prescelta, per l'attribuzione di gravi reati inesistenti, per la qualificazione e i giudizi espressi sulla persona, oltre ogni limite del necessario bilanciamento di interessi. Il risultato di questa lunga e persecutoria campagna diffamatoria è stato quello di attribuire al B. grave disvalore sociale e morale.

Le controparti rifiutano il contraddittorio sulla persistente azione diffamatoria continuata con gli articoli del 18.6.1997, 20.6.1997, 29-30.6.1997, 3.7.1997, 17.4.1998, sgonfiatasi dopo la sentenza della Cassazione penale del 18.3.1999.

Dopo aver illustrato in questi articoli l'ordinanza del G.I.P. – che per procedendo all'archiviazione per amnistia , aveva però respinto la calunniosa ipotesi, riportata largamente da "Il Giornale" che l'azione avesse come oggetto quello di sterminare indirettamente altri partigiani in quanto concorrenti- il quotidiano in questione archivia tristemente la sventurata vicenda con la mini notiziola , pubblicata con ritardo rispetto all'altra stampa del 23.3.1999; evidentemente, come già osservato, l'utilità sociale era venuta meno.

422

Non può farsi a meno di rilevare che l'azione diffamatoria è continuata anche durante questo processo, per cui con la precedente comparsa conclusionale la sottoscritta difesa ha dovuto chiedere ai sensi dell'art. 89 c.p.c. la cancellazione della frase della comparsa di risposta del Feltri e della Società die dizioni con la quale si difende "il parallelismo indicato da "Il Giornale" fra le due stragi..., attribuendo ancora il grave reato al Bentivegna.

Con la conclusionale degli stessi Feltri e Società di Edizioni a pag. 8 si insiste sulla definizione di "terrorismo" scomodando il vocabolario Zingarelli.

"Se per "terrorismo" si deve intendere "una concezione e pratica di lotta politica che fa uso della violenza sotto forma di omicidi, attentati, rapimenti, ecc. per sconvolgere gli assetti politici e istituzionali esistenti" è evidente che per il Prof. Bentivegna si tratta di una grave offesa e ingiuria reiterata anche nel presente giudizio perchè, a parte il riferimento ai "rapimenti ecc." che ha compiuto atti di guerra contro i nazisti non ha voluto "sconvolgere" gli assetti politici e istituzionale ma al contrario, riportare la legalità e la libertà.

Sostenere l'equazione terrorismo equivale atti di guerra non è ovviamente possibile, comporta un grave giudizio di disvalore che non corrisponde alla realtà e verità storica. Se il giudizio di "partigiani terroristi" fosse stato solo riferito a Pannella potrebbe costituire solo un riferimento ad una opinione altrui; ma il riferimento anche a Pannella nell'edizione del 7 aprile 1996 rappresenta chiaramente, nel contesto della campagna di stampa,

423

una ricerca di conferma e adesione, di terzi, ritenuti autorevoli, alla tesi enunciata in prima persona dal Feltri nella edizione del 6 aprile 1996. Non si tratta di giudicare le espressioni usate da altri, né è possibile sostenere che l'articolo in questa data ("strage", "terroristi", "metto sullo stesso piano nazisti e partigiani", il "bel botto" che tra l'altro ha fatto "rotolare lungo la strada... la testa di un bambino") contenga giudizi di "riprovazione morale, "esprima il punto di vista soggettivo, legittimamente e correttamente dichiarato", senza "nessuna espressione ingiuriosa e calunniosa". Dunque secondo controparte attribuire la paternità di un grave reato (strage), definire i partigiani terroristi alla pari dei nazisti che trucidarono oltre 300 civili sarebbe esprimere un punto di vista soggettivo senza ingiuria né calunnia. "Stragisti" gli uni e gli altri, proprio in occasione del processo a Priebke imputato di strage e colpito dalla giustizia con una pena severa: quella che è stata definita da controparte l'occasione alla campagna contro B. –il processo a Priebke, è stata invece l'occasione per la campagna diffamatoria, anziché per una proporzionata e oggettiva analisi degli avvenimenti e delle posizioni.

Aggiunge la comparsa conclusionale di cui si tratta a pag. 7 che "quindi anche, per assurdo, si ritenesse presentare toni diffamatori, (il "giudizio critico"), esso si riferirebbe alla "globalità dei fatti considerati", trascendendo la "persona dell'attore". E' chiaro al contrario che: il riferimento personale non sarebbe nemmeno necessario anche se oggetto della diffamazione fossero stati in generale tutti i partigiani dei quali l'attore notoriamente faceva

parte; il riferimento personale c'è stato, anche nell'articolo del Feltri del 6.4.96, nell'articolo del Chiocci del 10.4.96, nell'articolo del 18.4.96 ("I partigiani del GAP romano..... mandarono in Via Rasella Rosario Bentivegna...." con tutto quello che segue), nell'articolo del 20.4.96, nell'articolo del 9.5.96, il 10.5.96 ("Bentivegna denunciato per omicidio") il 14.5.96.

Come si è trattato di una campagna di stampa personalmente diretta al B., nella quale si parla solo di lui nominativamente nell'ambito dei partigiani di Via Rasella.

Appena affermo candidamente controparte che "nessuna espressione ingiuriosa o calunniosa è stata avanzata nei confronti di parte attrice "e che" controparte (B.) non è stata in grado di indicarne alcuna; si tratterebbe di espressioni "particolarmente neutre, anche in considerazione della delicatezza delle vicende trattate e comunque assolutamente privi di alcun contenuto anche solo sensazionistico". Anzi, controparte fa riferimento a "un equivoco", perché vi sarebbe "in giudizio esclusivamente morale", e non sono state riportate "notizie" e solo "opinioni".

E' evidente la contraddizione di controparte perché si sostiene –in flagrante e macroscopico contrasto con la realtà- che non sarebbero state riportate "notizie"; ma allora le "opinioni", se l'interesse sociale non emerge da una notizia, non sarebbero di per sé giustificate in un giornale quotidiano. E controparte insiste nella diffamazione a pag. 11-12 della comparsa Feltri Soc. Edizioni ove si afferma "...ci si limita a deprecare, questo sì, sul piano morale,

425

l'attentato di Via Rasella considerandolo in sé un atto di barbarie alla stessa stregua delle stragi naziste".

Di questa frase si chiede pure la cancellazione ai sensi dell'art. 89 c.p.c.; non è lecito ~~si può~~ infatti insistere nelle affermazioni del giornale per dimostrare che la diffamazione...non è tale.

Controparte insiste ancora (pag. 12) nell'accomunare "in un unico giudizio di barbarie le modalità utilizzate ...da nazisti e partigiani....", come se si discutesse di "modalità" ~~"invalidità"~~ di un'azione di guerra e di "modalità" di un'azione di barbarie, e come se le "modalità" (l'uso delle armi?) fossero rilevanti e decisive e non, necessariamente, comuni alle due ipotesi, fondamentalmente, tecnicamente, giuridicamente e moralmente diverse.

Nella dinamica dei singoli articoli controparte sfugge ai temi centrali e a quelli che consumano in modo particolare la diffamazione lamentata, in un quadro generale che, come già dedotto, va valutato nel suo complesso.

Quanto ai partigiani che avrebbero previsto e voluto la rappresaglia tedesca, controparte deduce che l'affermazione sarebbe riferita a coloro che "mandarono" il B.; (solo lui?) a Via Rasella, ma è chiaro che il giudizio investe ~~insiste~~ anche l'attore e nel complesso quello che controparti continuano a dimenticare a ogni effetto, anche a quello della rappresaglia che non era necessariamente prevedibile e comunque non certamente voluta, che si è trattato di ~~e stato~~ un atto di guerra, legittimo, inquadrato nella lotta al nazismo.

Affermare che la rappresaglia fu ~~per~~ "voluta" significa attribuire al Bentivegna (e ai partigiani) la finalità, altrove richiamata nella

426

letteratura del giornale, di provocare la rappresaglia per far uccidere i concorrenti nella lotta antifascista. "Il Giornale" del 20.4.96 in proposito non solo afferma che il B. aveva ammesso che "il problema della rappresaglia ce l'eravamo posto" ma aggiunge sempre nel quadro delle ragioni (diverse dall'atto di guerra), "B. ammette: volevamo l'attentato nonostante tutto".

Controparte poi insiste su questioni di contorno (il battaglione di S.S. era di "invalidi", il che non è vero per quanto già esposto e non è rilevante), per cercare poi di affrontare in qualche modo la "cieca prevenzione" che riguarda la presentazione dell'incredibile titolo e articolo insieme collegati, pubblicati con grande rilievo, a tutta pagina, l'8.5.1996, nei quali si afferma nel titolo: "I partigiani della strage di Via Rasella non si fermarono davanti a un bimbo", "atroci sospetti sul doppio massacro; nell'articolo "....videro qualche istante prima un ragazzino sulla carretta della spazzatura..... non desistettero ....non spensero la miccia....probabilmente...videro volare in aria il corpo....". Non si vede come si possa far finta di credere che il giornale non sia incorso nella diffamazione: per il grande rilievo attribuito a un particolare non rilevante ai fini della ricostruzione storica della vicenda, per la trasformazione di un dubbio di un parente di una delle vittime in un fatto presentato come vero, per la presentazione di esso fuori di ogni regola di continenza, per l'insulto alla verità storica trattandosi di una semplice supposizione di una persona. Tutto ciò è rivolto contro Bentivegna personalmente che portava il carretto della spazzatura.

427

3) Per sostenere un "legittimo esercizio del diritto di cronaca e di critica" la stessa comparsa si rifà a giurisprudenza, d'altronde ben nota: critica soggettiva, che soggiace all'interesse pubblico e sociale, che può essere espressa anche con giudizi severi, polemica ideologica, titolo da chiarirsi con il contenuto dell'articolo, la mancanza di epiteti o espressione denigratorie, forma ironica e squalificante, continenza sostanziale e formale, con nessione tra fatti censurabili e commenti.

Sotto tutti questi profili nella fattispecie esistono gli estremi, ripetuti, della diffamazione.

Proprio la decisione del S.C. n. 465 del 1996, tra l'altro sopra richiamata, afferma che il diritto di critica deve essere esercitato entro i limiti oggettivi con un bilanciamento dell'interesse individuale e a quello della libera formazione del pensiero. Il rispetto dell'ordinamento positivo e il bilanciamento esige che non si ~~fosse~~ possa attribuire un reato (strage), né una qualifica denigratoria (terroristi), né un paragone insultante che attribuisce ~~reati~~ azioni ~~a colmo~~ di reato a coloro che hanno svolto atti di guerra, alla pari degli stragisti come Priebke, né l'attribuzione del consapevole omicidio di un bambino, etc. etc.

Né si dica che la parola "strage" potrebbe, in ipotesi, essere usata in senso non tecnico e giuridico. Infatti "Il Giornale" ha dato – come afferma anche controparte –ampio rilievo al processo a Priebke imputato e condannato per strage; ~~sia~~ cioè dato rilievo altresì a tutte le vicende giudiziarie nelle quali la "strage" significa, secondo il senso della parola, un gravissimo reato; e il ripetuto paragone ~~chi~~ con

428

ha perpetrato la strage delle Fosse Ardeatine attribuisce anche al B. questa infamante qualifica.

Non si tratta quindi di opinioni non rigorosamente obiettive, né di polemica ideologica.

Quanto ai titoli, è di tutta evidenza che controparte tenta di distorcere il senso di Cassazione penale 1992 e 1993, ove si afferma che "la genericità" del titolo ~~risulta~~ va risolta con l'analisi dell'articolo. Ma nella specie i titoli non sono affatto generici, sono del tutto "specifici": non si può intendere detta massima al contrario, cioè che una ipotetica meno offensiva versione dell'articolo possa annullare la parte e diretta ingiuria che dal titolo, specie quando di grandi dimensioni, promana. Sussistono espressioni denigratorie, nessuna continenza né formale né sostanziale, ben al di la dei "giudizi severi", della "polemica ideologica" e "forma ironica e squalificante" (!).

4) La responsabilità del Dr. Feltri è piena: per quanto scritto personalmente il 6.4.1996, per il dovere di controllo, per i titoli, per l'andamento di tutta la campagna e la scelta di una lunga persecuzione, chiaramente sproporzionata all'interesse sociale.

Perciò non varrebbe nemmeno invocare una pretesa delega nel quadro della divisione funzionale del lavoro, che avrebbe dovuto essere privata e che è esclusa dalla piena partecipazione personale e dalla impostazione della campagna denigratoria de "Il Giornale" che è l'unico che ha dedicato tanto spazio alla vicenda.

5) Quanto al Chiocci è anzitutto singolare che si riaffermi quanto affermato in comparsa di costituzione che tutto può essere

detto "all'unica condizione che i fatti oggetto di giudizio siano di pubblico interesse". Secondo controparte, non si può sindacare la verità dei fatti, né le interpretazioni e le valutazioni. Basterebbe per coprirsi con l'ombrello del diritto di critica il pubblico interesse.

Tra i precedenti giurisprudenziali ricordati da controparte si segnala Trib. Milano 8.3.1999 n. 2335, che –come risulta da Guida al diritto, n. 15/1999 pag. 5- si riferisce all'uso di "locuzioni ironiche o sarcastiche" e al "ricorso alla satira" consentite per il collegamento funzionale con il ragionamento critico proposto".

Nella specie il problema si pone come diritto di cronaca e diritto di critica, come continenza sostanziale e formale. Il Chiocci ha inserito nella campagna contro Bentivegna quanto già riferito dal giornale a proposito dell'appartamento in Roma Piazza Adriana, come riferito nell'atto di citazione, tema che non ha nessun collegamento funzionale con la vicenda di Via Rasella e che –nell'ambito della campagna- contro B. ha provocato insulti, lettere anonime, etc. Dopo gli altri indicati nell'atto di citazione, il Chiocci firmava l'articolo del 18.4.1996, con cui si attribuisce a Bentivegna una terribilità contabilità di coloro che saranno poi uccisi alle Fosse Ardeatine. L'8.5.1996 l'articolo del Dr. Chiocci, con abbondanza di particolari, offre la terribile prospettazione della morte voluta del bambino; è vero che, per inciso, si aggiunge che "Questo è almeno quanto sostiene....", ma l'articolo con il suo titolo direttamente puntato da "Il Giornale", contro B. sono fortemente denigratori e offensivi.

530

Controparte ritiene di fare riferimento alla sentenza della Cassazione penale del 18.3.1999 che non spiegherebbe rilevanza nel giudizio, così come non avevano rilevanza le precedenti sentenze.

La tesi è troppo comoda: la verità è quella accertata dai giudici in sede civile e penale e non poteva ignorarsi che l'azione e Via Rasella non è un'azione terroristica, ma un'azione di guerra.

Ci pare opportuno ricordare che la Corte di Appello di Roma Sezione I con sentenza del 5.5.1954 già ribadiva che è "inconcepibile che possa qualificarsi illecito quel che ormai è legittimamente considerato atto di guerra ed anzi, come tale, meritevole di speciale menzione. Quella del Giornale è dunque una vecchia storia, ripescata dopo cinquant'anni tra i fumi del passato e in quelli di una deliberata azione di diffamazione e riserva nel dispregio della verità (forse per ragioni politiche che, così poste, non sono certo un'esimente).

6) Per quanto esposto non vi è dubbio anche sulla responsabilità della Società Europea di Edizioni S.P.A., proprietaria della testata.

7) Quanto alla pretesa risarcitoria, si nega il danno . La "forte tempra e resistenza" del B. era già stata messa alla prova, ma essa ha subito un gravissimo perturbamento perché, dopo 55 anni era inconcepibile più che mai –con le parole della CA di Roma- che si rimestasse con tanta incallita tenacia ~~sul~~ nel torbido, facendo di nuovo emergere e con tanto rilievo accuse così gravi e infamanti.

si fa riferimento perché che per quadrare la presente vicenda, non è ~~D'altra parte, come è certo, non è più~~ applicabile l'antica concezione psicologica dei delitti contro l'onore, che richiedeva "l'animus diffamandi vel injuriandi" per la configurazione del dolo – è indifferente che i delitti contro l'onore e in particolare la diffamazione siano realizzabili con dolo intenzionale, essendo sufficiente il dolo generico (Cass. pen. Sez. V, 15 ottobre 1987; Cass. pen. Sez. V 25.1.1989, Ferraza, n. 2283) – "l'intensione o lo scopo del soggetto agente pertanto non deve necessariamente essere di offesa, ma è sufficiente che egli) consapevolmente parole socialmente riterpretabili come offensive"

I tanti articoli e pubblicazioni pubblicati nel passato sulla vicenda, anche con opinioni contrastanti, dotati certamente di minore rilevanza e determinazione di quella de "Il Giornale", erano ormai composti e ridimensionati anche nell'animo dell'attore. L'esplosione della campagna giornalistica di cui si tratta, con particolari raccapriccianti e valutazioni ingiuste e illegittime, hanno certo determinato un grave turbamento psichico, offesa all'onore, al decoro e alla reputazione. Non si tratta di un solo articolo ma di una serie di pubblicazioni di grande rilievo editoriale; né vale proporre ad esempio casi, ben diversi, nei quali il risarcimento è stato limitato.

Gli "indici di valutazione comunemente utilizzati dalla giurisprudenza" tali ritenuti quelli citati a controparte, non possono servire per questo gravissimo caso di diffamazione che, oltre tutto, interviene appunto dopo anni che la questione era stata trattata e risolta.

8) Si insiste nelle prese conclusioni, e si chiede anche la cancellazione, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., delle frasi sopra indicate contenute nella comparsa conclusionale del Feltri (pag. 11 e 12).

Roma,

Avv. Franco Agostini

Avv. Franco Luberti

Avv. Alessandro Garlatti

Avv. EMANUELE CHIOCCI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Corso Plebisciti n. 1 - 20129 MILANO
Tel. 73.94.11 - 73.95.59 - Fax 73.95.59

Avv. MARTINO U. CHIOCCI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
00195 ROMA - Via Rodi, 32
Tel. 39.73.31.92 - 39.73.28.44 - 37.28.862
Fax 32.51.346

TRIBUNALE di MILANO
DEPOSITATO OGGI
19 FEB. 1997
Il collaboratore di Cancelleria

TRIBUNALE DI MILANO - SEZIONE I° CIVILE - R.G.N. 7598/96

dr. FRANCOBALDO CHIOCCI convenuto

(avv. Emanuele Chiocci, avv. Martino U. Chiocci)

COPIA

X CONTROPARTE

contro: **prof. ROSARIO BENTIVEGNA** attore

(avv.ti Franco Agostini e Franco Luberti)

NOTE DI REPLICA AUTORIZZATE

1) Letta la memoria autorizzata depositata dall'attore, il convenuto dr. Francobaldo Chiocci rileva innanzitutto come l'attore abbia accuratamente evitato di affrontare quello che, in diritto, è il nucleo centrale ed unico del giudizio: e cioè se **sia o meno lecito**, nella ricostruzione storica dei fatti, e nell'espressione di giudizi o valutazioni, **manifestare un pensiero ed un'opinione diversi** da quelli "ufficiali".

Per la verità l'attore, pur non avendo affrontato il problema, mostra però di averlo risolto, giunge infatti, indirettamente ma non perciò in modo meno radicale ed assoluto, alla conclusione (cui questa difesa era già giunta, per sottolinearne l'assurdità, sin dalla sua costituzione: cfr comparsa, pag.14, ult.cpv.) che "*non è lecito dubitare*" dell'attività svolta dall'attore in difesa della libertà e contro l'oppressione nazista; con il corollario che, ove un semplice dubbio venisse manifestato, ci si troverebbe per ciò stesso di fronte a condotta illegittima ed illecita.

2) A ben vedere, peraltro, l'attore non si appaga di tale opinabile affermazione, ma si spinge oltre, misurando ogni ricostruzione dei fatti ed ogni giudizio, con il metro della propria verità e del proprio giudizio.

Non si spiegherebbero altrimenti le stupefacenti quanto disinvolte accuse di "**falso**" (M. de Massimi, Angelozzi Garibaldi, P.Monelli, M.Matteotti, Caprara) o di "**fascista**" (Pierangelo Maurizio, ex redattore di "Repubblica"), che l'attore, secondo i più consueti schemi, muove nei confronti di chiunque osi esprimere convinzioni e giudizi non coincidenti con i suoi; ed è perfettamente in linea con tale impostazione

che, nel tentativo di fornire la prova della verità o della falsità di singoli episodi, l'attore ... cita **sopratutto, e ripetutamente ... sè stesso :**

> "... *il libello di P.Maurizio è un collage delle varie menzogne fasciste ... ad esso risponde, punto per punto "Operazione via Rasella"* - di R.Bentivegna, n.d.e; sarebbe falso che le finalità fossero quelle di "*eliminare la Resistenza non comunista e quella di Bandiera Rossa (vedi a questo proposito "Operazione via Rasella)*", ovviamente sempre di R.Bentivegna, n.d.e."; se poi il filosofo Norberto Bobbio qualifica "*terroristico*" l'atto di via Rasella, basta consultare ".. *il testo dell'articolo di Rinascita dell'85, scritto da Bentivegna..*".

Ciò non sarebbe, di per sè, cosa grave e inaccettabile: sta di fatto però che l'attore, del quale è stata spesso e da più parti sottolineata l'ambiguità, la reticenza, la contraddittorietà nel fornire versioni dei fatti sempre diverse tra di loro (cfr. ns. comparsa, punto 2.c, pag.6; punto 2.d, pag.8,9; cfr), sembra non essere alieno neppure dal diffamare il prossimo, compresi (ex) compagni di lotta torturati a via Tasso, ingiustamente quanto disinvoltamente da lui tacciati di "*tradimento*", come accertato da sentenza penale definitiva (cfr. docc. 53, 54); sicchè quando l'attore, anche in questa sede, taccia di "*falso*" personalità anche prestigiose ed autorevoli, e per giunta appartenenti (Matteotti, Monelli) al suo stesso "*campo*", l'attore non sembra meritare credibilità maggiore delle affermazioni che vuole smentire.

Anche nelle note, inoltre, l'attore non perde l'abitudine di dare per scontato, ciò che scontato non è: quando vi sono due versioni dei fatti, è improprio enunciare che esistano "*falsi storici largamente provati*", ovvero che un'affermazione (ovviamente, quella più gradita) "*smentisce*" un'altra, ovvero "*ristabilisce la verità*" (note, pp. 4, 5, 6): sono, più semplicemente e più correttamente, **diverse versioni** dei **fatti**, o **diversi giudizi** espressi su quegli stessi fatti. E appare altresì "*imprudente*" definire con la stessa parola, alcune (soltanto) delle opinioni espresse da autori (Angelozzi

Roma, 07 Maggio 1999

Egr. Avv. ALESSANDRO GARLATTI
Via Fontana, 28
20100 MILANO

Caro Sandro,

ti rimetto la comparsa di replica per Bentivegna- Il Giornale. Confido che, come d'accordo, preparerai e depositerai una cospicua nota spese.

Attendo la replica avversaria.

Grazie, cordiali saluti.

Avv Falbati,

Caro Sandro

ti rimetto la compara

la replico per Bentregue - se formale - Cup. ti
dir. sono d'accordo, ~~stesso~~ preparai e depositerai
con copione nota spese.

Aspendo la replica avvocatizia

Bruno, ed. del 'alba

1 copia per Luberti
1 copia per Bentivegna
1 copia per me

TRIBUNALE DI MILANO- SEZIONE I CIVILE

PER

Prof. BENTIVEGNA ROSARIO rappresentato e difeso dagli Avv. Franco Agostini, Franco Luberti e Alessandro Garlatti

4 da spedire all'Avv. Casalatti subito

CONTRO

- Dr. Francobaldo Chiocci (Avv. E. Chiocci)
- Società Europea Edizioni S.p.a. (Avv.ti A. Munari e F. Gatti)
- Dr. Vittorio Feltri (Avv.ti A. Munari e F. Gatti)

COMPARSA DI REPLICA

1)Le controparti insistono – per quanto possono- nel prospettare la posizione del giornale come aderente ai principi del diritto di critica e di cronaca, con riferimenti giurisprudenziali parziali e comunque nemmeno rilevanti per la loro tesi. Come già si è fatto presente la giurisprudenza è nota ed univoca. Le valutazioni ed espressioni critiche espresse in forma vivace sono naturalmente lecite (Trib. Milano, 12 novembre 1996, Dir. Informatica 1997, 755); ma nella specie si è, chiaramente, ben al di là, perché al mancato ripetuto rispetto per la verità storica accertata, all'attribuzione di fatti-reato fortemente lesivi della dignità tanto da concretare una incivile denigrazione, si è accompagnato un linguaggio oltraggioso e calunnioso, con una campagna fortemente aggressiva e denigratoria che si è protratta ben oltre – per la qualità e la durata- le esigenze che scaturivano ~~delle esigenze~~ dalle ragioni sociali dell'informazione.

In tema di reato di diffamazione a mezzo stampa l'attribuzione a taluno, in termini di certezza, di un fatto che invece è rimasto non

437

accertato non perde il connotato della illiceità sul perché inserito all'interno di una determinata analisi socio-politica..." (Cassazione penale, Sez I, 12 gennaio 1996 in Cass. Pen. 1997 , 57).

"...La continenza formale dell'esposizione presuppone che la narrazione dei fatti debba avvenire misuratamente ossia debba essere contenuta in spazi strettamente necessari all'esposizione" (Corte appello Milano, 13 dicembre 1996, Riv. Giur. Polizia 1997, 491); "... l'esimente putativa del diritto di cronaca presuppone che le notizie pubblicate siano vere (oltre che di interesse pubblico ed esposte con correttezza) o che, se non vere, almeno siano state sottoposte a verifiche tali da avere indotto in errore non colpevole l'autore (Cassazione penale, Sez V, 4 dicembre 1996 n. 891, ed Cassazione 1997); se il diritto di critica va esercitato entro limiti oggettivi fissati dalla logica concettuale e dall'ordinamento positivo, deve essere ricercato "un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con l'interesse che non siano introdotte limitazioni alla formazione del pensiero" e "la continenza sostanziale del diritto di cronaca presuppone che i fatti narrati debbono corrispondere a verità...; la continenza formale presuppone che la narrazione dei fatti debba avvenire misuratamente, ossia debba essere contenuta in spazi strettamente necessari all'esposizione"; (Cassazione civile Sez. III 22 gennaio 1996 n. 465 in Foro It. 1996, I, 493); "Allorchè, nell'esercizio del diritto di cronaca, si faccia riferimento impreciso all'imputazione formale attribuita ad una persona in un procedimento penale, è necessario, per intenderne l'offensività, riferirsi al disvalore sociale che ad essa si attribuisce per la sua

08/03 '99 07:00 ☎06 6875087 R. BENTIVEGNA 002

comune nozione ed in relazione al contesto espositivo in cui è inserita (Cassazione penale sez. V, 23 luglio 1996, in Riv. Pen. 1996, 1093) ; "La lesività di un testo nonostante il tono cronachistico e l'enunciazione di singoli argomenti di per sé neutri, sussiste anche quando il risultato discendente dalla successione degli argomenti non costituisce mero dato logico, ma, attraverso la tecnica di narrazione prescelta, appare come abilmente proiettato verso l'obiettivo del discredito (Tribunale Perugia, 30 settembre 1996, Rass. Giur. Umbra 1997, 496); "Il diritto di critica, al pari del diritto di cronaca, incontra un limite invalicabile nel rispetto della verità oggettiva sui presupposti storici della valutazione, se vuole assumere le dimensioni e gli effetti di una causa esimente della responsabilità penale. Ciò che fa venire meno l'illiceità della condotta diffamatoria non è il diritto di critica in quanto tale, ma soltanto quella critica che rispetti la verità dei fatti dai quali trae occasione e forza per manifestarsi, con la precisazione che viceversa, allorquando la critica si sviluppa su episodi non veri, o rievocati attraverso l'arbitrario inserimento di circostanze qualificanti non vere, essa diviene un mero pretesto per offendere l'altrui reputazione (Cassazione penale sez. I, 12 gennaio 1996 in Giust. Pen. 1996, II, 547).

Queste e altre massime conformi sono state rese dalla giurisprudenza con riferimento all'art. 2043 c.c., all'art. 13 della legge 8 febbraio 1948 n. 47 e agli artt. 57, 595 e 596 bis c.p. e stabiliscono chiaramente i limiti della libertà di cronaca e di critica.

439

08/03 '99 07:01 ☎06 6875067 R. BENTIVEGNA 003

Questi limiti sono stati oltrepassati dai convenuti per la non verità dei fatti, per la successione degli articoli nell'ambito di una lunga campagna nell'aprile e maggio 1996 sproporzionata all'interesse pubblico dell'avvenimento e in rapporto alla dichiarata occasione del processo Priebke, oltre gli spazi necessari all'esposizione ma con grande rilievo tipografico, per l'inserimento di episodi e circostanze qualificanti non vere, per la tecnica di narrazione prescelta, per l'attribuzione di gravi reati inesistenti, per la qualificazione e i giudizi espressi sulla persona, oltre ogni limite del necessario bilanciamento di interessi. Il risultato di questa lunga e persecutoria campagna diffamatoria è stato quello di attribuire al B. grave disvalore sociale e morale.

Le controparti rifiutano il contraddittorio sulla persistente azione diffamatoria continuata con gli articoli del 18.6.1997, 20.6.1997, 29-30.6.1997, 3.7.1997, 17.4.1998, sgonfiatasi dopo la sentenza della Cassazione penale del 18.3.1999.

Dopo aver illustrato in questi articoli l'ordinanza del G.I.P. – che per procedendo all'archiviazione per amnistia , aveva però pur esso respinto la calunniosa ipotesi, riportata largamente da "Il Giornale", che l'azione avesse come oggetto quello di sterminare indirettamente altri partigiani in quanto concorrenti- il quotidiano in questione archivia tristemente la sventurata vicenda con la mini notiziola , pubblicata con ritardo rispetto all'altra stampa del 23.3.1999; evidentemente, come già osservato, l'utilità sociale era venuta meno.

440

06/03 '99 07:01 ☎06 6875067 R. BENTIVEGNA 004

Non può farsi a meno di rilevare che l'azione diffamatoria è continuata anche durante questo processo, per cui con la precedente comparsa conclusionale la sottoscritta difesa ha dovuto chiedere ai sensi dell'art. 89 c.p.c. la cancellazione della frase della comparsa di risposta del Feltri e della Società di edizioni con la quale si difende "il parallelismo indicato da "Il Giornale" fra le due stragi..." attribuendo ancora il grave reato al Bentivegna.

Con la conclusionale degli stessi Feltri e Società di Edizioni a pag. 8 si insiste sulla definizione di "terrorismo" scomodando il vocabolario Zingarelli.

"Se per "terrorismo" si deve intendere "una concezione e pratica di lotta politica che fa uso della violenza sotto forma di omicidi, attentati, rapimenti, ecc. per sconvolgere gli assetti politici e istituzionali esistenti" è evidente che per il Prof. Bentivegna si tratta di una grave offesa e ingiuria reiterata anche nel presente giudizio perchè, a parte il riferimento ai "rapimenti ecc." chi ha compiuto atti di guerra contro i nazisti non ha voluto "sconvolgere" gli assetti politici e istituzionali ma, al contrario, riportare la legalità e la libertà.

Sostenere l'equazione terrorismo equivale atti di guerra non è ovviamente possibile, comporta un grave giudizio di disvalore che non corrisponde alla realtà e verità storica. Se il giudizio di "partigiani terroristi" fosse stato solo riferito a Pannella potrebbe costituire solo un riferimento ad una opinione altrui; ma il riferimento anche a Pannella nell'edizione del 7 aprile 1996 rappresenta chiaramente, nel contesto della campagna di stampa,

06/05 '99 07:02 06 6875067 R. BENTIVEGNA 005

una ricerca di conferma e adesione, di terzi, ritenuti autorevoli, alla tesi enunciata in prima persona dal Feltri nella edizione del 6 aprile 1996. Non si tratta di giudicare le espressioni usate da altri, né è possibile sostenere che l'articolo in questa data ("strage", "terroristi", "metto sullo stesso piano nazisti e partigiani", il "bel botto" che tra l'altro ha fatto "rotolare lungo la strada... la testa di un bambino") contenga giudizi di "riprovazione morale, "esprima il punto di vista soggettivo, legittimamente e correttamente dichiarato", senza "nessuna espressione ingiuriosa e calunniosa". Dunque secondo controparte attribuire la paternità di un grave reato (strage), definire i partigiani terroristi alla pari dei nazisti che trucidarono oltre 300 civili sarebbe esprimere un punto di vista soggettivo senza ingiuria né calunnia. "Stragisti" gli uni e gli altri, proprio in occasione del processo a Priebke imputato di strage e colpito dalla giustizia con una pena severa: quella che è stata definita da controparte l'occasione alla campagna contro B. –il processo a Priebke che avrebbe dovuto evidenziare proprio la differenza profonda tra stragisti e partigiani- è stata invece l'occasione per la campagna diffamatoria, anziché per una proporzionata e oggettiva analisi degli avvenimenti e delle posizioni.

Aggiunge la comparsa conclusionale di cui si tratta a pag. 7 che "quindi anche, per assurdo, si ritenesse presentare toni diffamatori, (il "giudizio critico"), esso si riferirebbe alla "globalità dei fatti considerati", trascendendo la "persona dell'attore". E' chiaro al contrario che: il riferimento personale non sarebbe nemmeno

452

06/05 '99 07:03 ☎06 6875067 R. BENTIVEGNA 006

necessario anche se oggetto della diffamazione fossero stati in generale tutti i partigiani dei quali l'attore notoriamente faceva parte; il riferimento personale c'è stato, anche nell'articolo del Feltri del 6.4.96, nell'articolo del Chiocci del 10.4.96, nell'articolo del 18.4.96 ("I partigiani del GAP romano..... mandarono in Via Rasella Rosario Bentivegna...." con tutto quello che segue), nell'articolo del 20.4.96, nell'articolo del 9.5.96, il 10.5.96 ("Bentivegna denunciato per omicidio") il 14.5.96.

Si è trattato di una campagna di stampa personalmente diretta al B., nella quale si parla solo di lui nominativamente nell'ambito dei partigiani di Via Rasella.

Afferma candidamente controparte che "nessuna espressione ingiuriosa o calunniosa è stata avanzata nei confronti di parte attrice "e che" controparte (B.) non è stata in grado di indicarne alcuna; si tratterebbe di espressioni "particolarmente neutre, anche in considerazione della delicatezza delle vicende trattate e comunque assolutamente privi di alcun contenuto anche solo sensazionistico". Anzi, controparte fa riferimento a "un equivoco", perché vi sarebbe "un giudizio esclusivamente morale", e non sono state riportate "notizie" e solo "opinioni".

E' evidente la contraddizione di controparte perché si sostiene –in flagrante e macroscopico contrasto con la realtà- che non sarebbero state riportate "notizie"; ma allora le "opinioni" se l'interesse sociale non emerge da una notizia, non sarebbero di per sé giustificate in un giornale quotidiano. E controparte insiste nella diffamazione a pag. 11-12 della comparsa Feltri Soc. Edizioni ove

06/03 '99 07:03 ☎06 6875067 R. BENTIVEGNA 007

si afferma "...ci si limita a deprecare, questo sì, sul piano morale, l'attentato di Via Rasella considerandolo in sé un atto di barbarie alla stessa stregua delle stragi naziste".

Di questa frase si chiede pure la cancellazione ai sensi dell'art. 89 c.p.c., non è lecito infatti insistere nelle affermazioni del giornale per dimostrare che la diffamazione...non è tale.

Controparte insiste ancora (pag. 12) nell'accomunare "in un unico giudizio di barbarie le modalità utilizzate ...da nazisti e partigiani....", come se si discutesse di "modalità" di un'azione di guerra e di "modalità" di un'azione di barbarie, e come se le "modalità" (l'uso delle armi?) fossero rilevanti e decisive e non, necessariamente, comuni alle due ipotesi, fondamentalmente, tecnicamente, giuridicamente e moralmente diverse.

Nella dinamica dei singoli articoli controparte sfugge ai temi centrali e a quelli che consumano in modo particolare la diffamazione lamentata, in un quadro generale che, come già dedotto, va valutato nel suo complesso.

Quanto ai partigiani che avrebbero previsto e voluto la rappresaglia tedesca, controparte deduce che l'affermazione sarebbe riferita a coloro che "mandarono" il B.; (solo lui?) a Via Rasella, ma è chiaro che il giudizio investe anche l'attore e nel complesso quello che controparti continuano a dimenticare a ogni effetto, anche a quello della rappresaglia che non era necessariamente prevedibile e comunque non certamente voluta, che si è trattato di un atto di guerra, legittimo, inquadrato nella lotta al nazismo.

454

06/03 '99 07:04 ☎06 68750687 R. BENTIVEGNA 008

Affermare che la rappresaglia fu "voluta" significa attribuire al Bentivegna (e ai partigiani) la finalità, altrove richiamata nella letteratura del giornale, di provocare la rappresaglia per far uccidere i concorrenti nella lotta antifascista. "Il Giornale" del 20.4.96 in proposito non solo afferma che il B. aveva ammesso che "il problema della rappresaglia ce l'eravamo posto" ma aggiunge sempre nel quadro delle ragioni (diverse dall'atto di guerra), "B. ammette: volevamo l'attentato nonostante tutto".

Controparte poi insiste su questioni di contorno (il battaglione di S.S. era di "invalidi", il che non è vero per quanto già esposto e non è rilevante), per cercare poi di affrontare in qualche modo la "cieca prevenzione" che riguarda la presentazione dell'incredibile titolo e articolo insieme collegati, pubblicati con grande rilievo, a tutta pagina, l'8.5.1996, nei quali si afferma nel titolo: "I partigiani della strage di Via Rasella non si fermarono davanti a un bimbo", "atroci sospetti sul doppio massacro; nell'articolo "....videro qualche istante prima un ragazzino sulla carretta della spazzatura..... non desistettero ....non spensero la miccia....probabilmente...videro volare in aria il corpo....". Non si vede come si possa far finta di credere che il giornale non sia incorso nella diffamazione: per il grande rilievo attribuito a un particolare non rilevante ai fini della ricostruzione storica della vicenda, per la trasformazione di un dubbio di un parente di una delle vittime in un fatto presentato come vero, per la presentazione di esso fuori di ogni regola di continenza, per l'insulto alla verità storica trattandosi di una semplice supposizione di una persona.

06/05 '99 07:05 ☎06 68750867 R. BENTIVEGNA 009

Tutto ciò è rivolto contro Bentivegna personalmente che portava il carretto della spazzatura.

3) Per sostenere un "legittimo esercizio del diritto di cronaca e di critica" la stessa comparsa si rifà a giurisprudenza, d'altronde ben nota: critica soggettiva, che soggiace all'interesse pubblico e sociale, che può essere espressa anche con giudizi severi, polemica ideologica, titolo da chiarirsi con il contenuto dell'articolo, la mancanza di epiteti o espressione denigratorie, forma ironica e squalificante, continenza sostanziale e formale, con nessione tra fatti censurabili e commenti.

Sotto tutti questi profili nella fattispecie esistono gli estremi, ripetuti, della diffamazione.

Proprio la decisione del S.C. n. 465 del 1996, tra l'altro sopra richiamata, afferma che il diritto di critica deve essere esercitato entro i limiti oggettivi con un bilanciamento dell'interesse individuale e a quello della libera formazione del pensiero. Il rispetto dell'ordinamento positivo e il bilanciamento esige che non si possa attribuire un reato (strage), né una qualifica denigratoria (terroristi), né un paragone insultante che attribuisce azioni di reato a coloro che hanno svolto atti di guerra, alla pari degli stragisti come Priebke, né l'attribuzione del consapevole omicidio di un bambino, etc. etc.

Né si dica che la parola "strage" potrebbe, in ipotesi, essere usata in senso non tecnico e giuridico. Infatti "Il Giornale" ha dato – come afferma anche controparte –ampio rilievo al processo a Priebke imputato e condannato per strage; si è dato rilievo altresì a

06/05 '99 07:05 06 6875067 R. BENTIVEGNA 010

446

tutte le vicende giudiziarie nelle quali la "strage" significa, secondo il senso della parola, un gravissimo reato; e il ripetuto paragone con chi ha perpetrato la strage delle Fosse Ardeatine attribuisce anche al B. questa infamante qualifica.

Non si tratta quindi di opinioni non rigorosamente obiettive, né di polemica ideologica.

Quanto ai titoli, è di tutta evidenza che controparte tenta di distorcere il senso di Cassazione penale 1992 e 1993, ove si afferma che "la genericità" del titolo va risolta con l'analisi dell'articolo. Ma nella specie i titoli non sono affatto generici, sono del tutto "specifici": non si può intendere detta massima al contrario, cioè che una ipotetica meno offensiva versione dell'articolo possa annullare la parte e diretta ingiuria che dal titolo, specie quando di grandi dimensioni, promana. Sussistono espressioni denigratorie, nessuna continenza né formale né sostanziale, ben al di là dei "giudizi severi", della "polemica ideologica" e "forma ironica e squalificante" (!).

4) La responsabilità del Dr. Feltri è piena: per quanto scritto personalmente il 6.4.1996, per il dovere di controllo, per i titoli, per l'andamento di tutta la campagna e la scelta di una lunga persecuzione, chiaramente sproporzionata all'interesse sociale.

Perciò non varrebbe nemmeno invocare una pretesa delega nel quadro della divisione funzionale del lavoro, che avrebbe dovuto essere privata e che è esclusa dalla piena partecipazione personale e dalla impostazione della campagna denigratoria de "Il Giornale" che è l'unico che ha dedicato tanto spazio alla vicenda.

06/03 '99 07:06 ☎06 68750687 R. BENTIVEGNA 011

5) Quanto al Chiocci è anzitutto singolare che si riaffermi quanto affermato in comparsa di costituzione che tutto può essere detto "all'unica condizione che i fatti oggetto di giudizio siano di pubblico interesse". Secondo controparte, non si può sindacare la verità dei fatti, né le interpretazioni e le valutazioni. Basterebbe il pubblico interesse per coprirsi con l'ombrello del diritto di critica.

Tra i precedenti giurisprudenziali ricordati da controparte si segnala Trib. Milano 8.3.1999 n. 2335, che –come risulta da Guida al diritto, n. 15/1999 pag. 5- si riferisce all'uso di "locuzioni ironiche o sarcastiche" e al "ricorso alla satira" consentite per il collegamento funzionale con il ragionamento critico proposto".

E' evidente che nella specie non si tratta di questo –

Nella specie il problema si pone come diritto di cronaca e diritto di critica, come continenza sostanziale e formale. Il Chiocci ha inserito nella campagna contro Bentivegna quanto già riferito dal giornale a proposito dell'appartamento in Roma Piazza Adriana, come riferito nell'atto di citazione, tema che non ha nessun collegamento funzionale con la vicenda di Via Rasella e che – nell'ambito della campagna- contro B. ha provocato insulti, lettere anonime, etc. Dopo gli altri indicati nell'atto di citazione, il Chiocci firmava l'articolo del 18.4.1996, con cui si attribuisce a Bentivegna una terribilità contabilità di coloro che saranno poi uccisi alle Fosse Ardeatine. L'8.5.1996 l'articolo del Dr. Chiocci, con abbondanza di particolari, offre la terribile prospettazione della morte voluta del bambino; è vero che, per inciso, si aggiunge che "Questo è almeno quanto sostiene....", ma l'articolo con il suo titolo direttamente

(riferire pag. 12 bis)

(a capo)

448

06/05 '99 07:07 ☎06 6875067 R. BENTIVEGNA 012

12/bis

è un dato obiettivo

Circa la nostra "malizia" non chiarita, secondo controparte (pag. 21-22 della comparsa conclusionale) a proposito di ignobili manifesti calunniatori e infamanti affissi nelle strade di Roma contro il Prof. Bentivegna, e di cui "Il Giornale" fu tempestivo divulgatore, ~~non ci sembra che nella nostra azione legale manchino gli espliciti riferimenti alla~~ "contiguità" tra quel foglio e gli ambienti che di quei manifesti sono responsabili.

~~Essa traspare con tutta evidenza dalla virulenza, dalla ripetitività ossessionante, dalla mancata~~ personalizzazione dell'attacco contro l'attore, in una campagna che si è protratta per anni, ripetendo tutti i falsi, le mormorazioni, le insinuazioni, le dietrologie più miserabili, e poco importava se quello che veniva detto un giorno fosse poi ripreso qualche giorno dopo al contrario.

Ma traspare ancor più dal "pietismo" di cui trasudano gli articoli del Giornale nei confronti dell'assassino nazista Priebke rispetto alla "spietatezza" con cui in contemporanea vengono trattati i ~~combattenti partigiani, e in particolare Bentivegna~~.

Che tale campagna, su cui qualche magistrato potrebbe perfino trovare gli estremi del reato di "vilipendio", ai sensi dell'art. 290 C.P., ~~abbia contribuito alla diffusione dei falsi e delle interpretazioni settarie~~ non v'è alcun dubbio.

Riportiamo un altro recente esempio.

Il dott. Alberto Rossi, in occasione della ricorrenza dell'anniversario della Vittoria del 4 novembre 1918, pubblicava nel novembre 1997, nella sua qualità di Sindaco di Fauglia (Pisa), un manifesto in cui, senza alcun riferimento al significato storico e patriottico di quella data, attaccava a testa bassa il Prof. Bentivegna, ripetendo falsi e le menzogne ~~della vulgata antipartigiana~~.

Ciò provocava vivaci reazioni in Fauglia e in tutta la Provincia di Pisa, e il dott. Rossi fu attaccato con durezza su alcuni fogli locali.

Egli si ritenne quindi diffamato, e sporse querela contro Rolando Pampalone che sul "Quadro", supplemento a cura del Pds di Fauglia de "La Riva Sinistra", periodico del Pds di Pistoia lo aveva accusato di falso e lo aveva qualificato come filo-fascista e filo-nazista, e contro Nilo Benedetti, responsabile del periodico stesso.

Nel procedimento penale, tenutosi presso il tribunale di Pisa nel marzo scorso, il Rossi affermò, su domanda, che le notizie riportate nel suo manifesto del 4 novembre 1997 erano state tratte dalle informazioni rinvenute su "Il Giornale". respinta l'istanza del Rossi e la

A parte il fatto che il Tribunale di Pisa ha mandato assolti gli imputati, e a parte il fatto che presso il Tribunale di Firenze giace una denuncia contro il Rossi stesso da parte del Prof. Bentivegna, ciò sta a comprovare l'eco che quella campagna del Giornale ha sollevato, e i danni che ne sono derivati al Bentivegna, e di cui questo episodio, ~~come del resto mille altri analoghi che ci sono passati inosservati~~, non è che un modesto esempio.

Quanto alla libertà di critica, che controparte rivendica, circa la opportunità e la validità militare della "legittima operazione bellica" condotta dai partigiani romani in Via Rasella, essa sarebbe a sua volta "legittima" se non si basasse su falsi, insinuazioni e dietrologie che la storiografia scientifica, la magistratura italiana e straniera, militare e civile, la Suprema Corte Militare, la Cassazione Civile, la Cassazione Penale, in tutti i loro pronunciamenti diretti e indiretti, le Autorità dello Stato, i diversi Governi Italiani, dal governo De Gasperi a quello Prodi, il Parlamento, gli organi operativi militari e civili, hanno sempre e in ogni occasione respinto e condannato.

E tuttavia anche a questa "critica", pur se distorta e di parte, vogliamo dare una risposta.

Già nella serata del 23 marzo, subito dopo l'attacco partigiano di Via Rasella, il Comando tedesco in Italia promulgava un ordine del giorno in cui si ordinava alle truppe germaniche di non marciare più a ranghi serrati ma in ordine sparso e con le armi pronte all'uso, come avviene in territorio nemico, rendendo palesi sia la mistificazione nazi-fascista dell' "alleato germanico" che la paura e la pericolosità dell'attività militare della Resistenza;

puntato da "Il Giornale", contro B. sono fortemente denigratori e offensivi.

Controparte ritiene di fare riferimento alla sentenza della Cassazione penale del 18.3.1999 che non spiegherebbe rilevanza nel giudizio, così come non avevano rilevanza le precedenti sentenze.

La tesi è troppo comoda: la verità è quella accertata dai giudici in sede civile e penale e non poteva ignorarsi che l'azione e Via Rasella non è un'azione terroristica, ma un'azione di guerra.

Ci pare opportuno ricordare che la Corte di Appello di Roma Sezione I con sentenza del 5.5.1954 già ribadiva che è "inconcepibile che possa qualificarsi illecito quel che ormai è legittimamente considerato atto di guerra ed anzi, come tale, meritevole di speciale menzione. Quella del Giornale è dunque una vecchia storia, ripescata dopo cinquant'anni tra i fumi del passato e in quelli di una deliberata azione di diffamazione e riserva nel dispregio della verità (forse per ragioni politiche che, così poste, non sono certo un'esimente).

Si fa infine presente che per giudicare la presente vicenda, non è applicabile l'antica concezione psicologica dei delitti contro l'onore, che richiedeva "l'animus diffamandi vel iniurandi" per la configurabilità del dolo. E' indiscusso che i delitti contro l'onore e in particolare la diffamazione non richiedono un dolo intenzionale, essendo sufficiente il dolo generico (Cass. Pen. Sez. V, 15 ottobre 1987; Cass, pen. Sez V 25.1.1999, Ferrara n. 2283). "L'intenzione o lo scopo del soggetto agente pertanto non deve necessariamente

450

06/05 '99 07:07 ☎06 6875087 R. BENTIVEGNA 013

essere di offesa, ma è sufficiente che egli abbia usato consapevolmente parole socialmente interpretabili come offensive"

6) Per quanto esposto non vi è dubbio anche sulla responsabilità della Società Europea di Edizioni S.P.A., proprietaria della testata.

7) Quanto alla pretesa risarcitoria, si nega il danno . La "forte tempra e resistenza" del B. era già stata messa alla prova, ma essa ha subito un gravissimo perturbamento perché, dopo 55 anni era inconcepibile più che mai –con le parole della CA di Roma- che si rimestasse con tanta incallita tenacia nel torbido, facendo di nuovo emergere e con tanto rilievo accuse così gravi e infamanti.

Articoli e pubblicazioni del passato sulla vicenda, anche con opinioni contrastanti, dotati certamente di minore rilevanza e determinazione di quella de "Il Giornale", erano ormai composti e ridimensionati anche nell'animo dell'attore. L'esplosione della campagna giornalistica di cui si tratta, con particolari raccapriccianti e valutazioni ingiuste e illegittime, hanno certo determinato un grave turbamento psichico, offesa all'onore, al decoro e alla reputazione. Non si tratta di un solo articolo ma di una serie di pubblicazioni di grande rilievo editoriale; né vale proporre ad esempio casi, ben diversi, nei quali il risarcimento è stato limitato.

Gli "indici di valutazione comunemente utilizzati dalla giurisprudenza" tali ritenuti quelli citati a controparte, non possono servire per questo gravissimo caso di diffamazione che, oltre tutto,

inserire pag. 13 bis 14

451

06/05 '99 07:09 ☎06 6875067 R. BENTIVEGNA 014

A proposito del **danno biologico**

B. presenta: esiti di tubercolosi polmonare trattata con pneumotorace extrapleurico negli anni '50, e consistenti in fibrotorace ds. e insufficienza respiratoria; bronchite asmatica cronica; ipertensione arteriosa con severa coronaropatia, per cui ha sofferto di un infarto antero-inferiore nel 1976 e di un secondo infarto infrasettale nel 1984, è pertanto sotto costante controllo sanitario e farmacologico, ma soprattutto autogeno; spondilo-disco-artrosi cervicale; endoarterite alle carotidi e alle iliache interne.

Ha sofferto negli anni scorsi di sequele di fibrillazione, che è riuscito a correggere, così come i sintomi di ischemie encefaliche clinicamente asintomatiche, i cui esiti sono rilevabili alla tac, ma che ha ben compensato attraverso un tenace autocontrollo, l'auto-training e l'ergo-terapia, applicata con una intensa attività professionale, pratica e di elaborazione (ha al suo attivo oltre 200 pubblicazioni) che lo ha reso noto in campo nazionale per la sua competenza nel settore della medicina del lavoro (specializzazione in cui ha conseguito la libera docenza) e della medicina legale previdenziale.

Il B., già duramente provato dalle vicende drammatiche di cui è stato partecipe e attore, è stato ripetutamente e duramente stressato dalle vicende di cui è causa, e che hanno certamente contribuito a scompensare un equilibrio biologico compromesso da uno stato anteriore patologico di non lieve entità.

D'altra parte la continuità, la durata e la virulenza dell'aggressione giornalistica condotta dal Giornale contro il Prof. Bentivegna non ha riscontro in questi cinquantacinque anni, nel corso dei quali, a intervalli, gli attacchi giornalistici si sono ripetuti, ma in modo sostanzialmente sporadico e occasionale.

Il danno psicosomatico temporaneo derivato da tali vicende, e le sue conseguenze, non sono valutabili in precisi termini quantitativi per la difficoltà di ponderare i diversi costi che i compensi biologici hanno richiesto al fine di recuperare la cenestesi preesistente ai ripetuti insulti stressanti, ivi compresa la necessità di ricorrere all'autorità giudiziaria perché fosse finalmente interrotta la persecuzione cui l'istante è stato sottoposto per mesi e mesi dal Giornale diretto da Feltri, e pertanto ci rimettiamo al giudice perché ne valuti equitativamente la consistenza.

interviene appunto dopo anni che la questione era stata trattata e risolta. nel quadro della domanda come proposta se Eventuale determinata a seguito del danno.

8) Si insiste nelle prese conclusioni, e si chiede anche la cancellazione, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., delle frasi sopra indicate contenute nella comparsa conclusionale del Feltri (pag. 11 e 12).

Roma,

Avv. Franco Agostini

Avv. Franco Luberti

Avv. Alessandro Garlatti

453

06/05 '99 07:10 ☎06 6875067 R. BENTIVEGNA 015

sabile in tal caso un concorso punibile nel reato, individuando nel descritto comportamento quanto meno un ostacolo al formarsi nei soggetti attivi di volontà di resipiscenza (Cass. I 10.5.1993, Algranati, MCP 195754).

8 ***Concorso di reati.*** Laddove nell'azione del soggetto o dei soggetti agenti si ravvisino sia il dolo specifico di eversione che quello estorsivo, si ritiene configurabile il concorso fra il reato in esame e quello di cui all'art. 630 (Manzini IV 570). Si è peraltro considerata la diversa situazione di un concorso criminoso, nel quale taluni degli agenti operino per finalità eversive ed altri a scopo di estorsione (Dalia, ⑧, 204); e si è giunti alla conclusione per cui ciascuno dei concorrenti deve rispondere del reato corrispondente al fine specificamente perseguito, anche in considerazione della diversità del regime sanzionatorio, soprattutto in tema di eventuale dissociazione, che caratterizza le due fattispecie di reato.

290

Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze Armate. — *Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo o la Corte Costituzionale o l'ordine giudiziario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le Forze Armate dello Stato o quelle della liberazione.

BIBLIOGRAFIA

① Angioni, *Il pericolo come elemento della fattispecie di reato*, Sassari 1981; ② Barile, *Libertà di manifestazione del pensiero*, Milano 1975; ③ Bognetti, *Vilipendio del Governo e principi costituzionali di libertà d'espressione*, R IT DPP, 1960, 956; ④ Gallo-Musco, *Delitti contro l'ordine costituzionale*, Bologna 1984; ⑤ Novellone, *Il diritto penale della stampa*, Padova 1971; ⑥ Palmieri, *Vilipendio politico*, ED, XLVI, 753; ⑦ Picotti, *Il dolo specifico*, Milano 1992; ⑧ Prosdocimi, *Vilipendio (reati di)*, ED, XLVI, 737.

Sommario: 1. Oggetto giuridico. — 2. Soggetto attivo. — 3. Soggetto passivo. — 4. Elemento materiale. — 5. Elemento soggettivo. — 6. Cause di non punibilità. — 7. Tentativo. — 8. Concorso di reati. — 9. Questioni di costituzionalità.

1 ***Oggetto giuridico.*** L'interesse tutelato dalla norma in esame attiene in via generale al bene del prestigio delle istituzioni politiche e militari indicate nel testo dell'articolo (Manzini IV 574; Cass. I 11.1.1977, Paoli, G PEN 1977, II, 618). La concreta dimensione di tale interesse è stata tuttavia diversamente intesa in dottrina. In una prima visione, si ritiene che il fondamento dell'incriminazione sia costituito dalla tutela di entità e istituzioni di per sé sole considerate, in quanto ad esse è dovuto un particolare rispetto per essere emanazioni di valori astratti (Prosdocimi, ⑧, 739). Un'altra posizione arricchisce l'oggettività giuridica di un'ulteriore connotazione, costituita dalla stima dei cittadini verso le istituzioni (Bognetti, ③, 956); in modo da tradurre l'offensività del reato nella disistima che lo stesso ingenera nei confronti delle stesse istituzioni. Tale impostazione è stata criticata (Prosdocimi, ⑧, 741) osservando che di tale direzione lesiva non vi sarebbe traccia nella fattispecie; e tuttavia lo stesso autore da ultimo citato rileva come in tal senso potrebbe essere valorizzato il requisito della pubblicità della condotta, che indubbiamente appare ultroneo nella prospettiva di una tutela « statica » del prestigio delle istituzioni, ed invece coerente con la protezione di tale prestigio nel rapporto fra le istituzioni stesse ed i cittadini. Questo tema è stato ulteriormente sviluppato individuando nella pubblicità della condotta un dato di pericolosità della stessa, fondato sull'incontrollabile diffusività del messaggio vilipendioso (Angioni, ①, 121). Su questa base si è prospettato come fine

Bentrogue

454

ultimo della tutela il bene dell'o[illegible] sociale e della civile convivenza, messo in pericolo dalla reazione dei cittadini [illegible] diffusione del discredito verso le istituzioni, amplificata dalla dimensione pub[illegible] (PALMIERI, ⓢ 756, 758). A questo ampliamento dell'area di offensività del reato si [illegible] opposto che esso aggiungerebbe alla fattispecie un elemento estraneo, trasform[illegible] di fatto in una condotta istigatoria dai contorni per di più indefiniti (FIANDACA-M[illegible] PS I 78).

2 ***Soggetto attivo.*** Il reato può essere commesso da chiunque, ivi c[illegible] i membri degli organi istituzionali vilipesi. Per i componenti del Parlamento o[illegible] la previsione di non perseguibilità per le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni di cui all'art. 68, comma 1, Cost., che peraltro non copre le contumelie verbali e i fatti oltraggiosi (MANZINI IV 574). Quanto ai militari, il fatto integra per essi la diversa norma incriminatrice di cui all'art. 81 c.p.mil.p. Norma che infatti così recita: « Il militare, che pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste ovvero il Governo, è punito con la reclusione militare da due a sette anni. La stessa pena si applica al militare che pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato o una parte di esse, o quelle della liberazione ».

3 ***Soggetto** passivo.* La norma indica in modo specifico i soggetti istituzionali che possono essere destinatari degli atti vilipendiosi penalmente rilevanti (nell'originaria formulazione tali soggetti erano individuati nella Corona, nel Governo del Re e nel Gran Consiglio del Fascismo, oltre al Parlamento, alle Forze Armate e all'ordine giudiziario; l'attuale indicazione è stata introdotta con la l. 11.11.1947 n. 1317). L'elencazione è senz'altro tassativa (MANZINI IV 576; PALMIERI, ⓢ 763). Le istituzioni sono prese in considerazione sia nella loro astratta dimensione, sia nella loro concreta esistenza, come nel caso di un'offesa rivolta all'« attuale Governo » (MANZINI IV 577). Deve peraltro precisarsi che la tutela riguarda ogni singola istituzione nel suo complesso, e non gli uffici, gli organi o le persone che la compongono (ANTOLISEI PS II[7] 964; per un'applicazione giurisprudenziale di questo principio all'ordine giudiziario ed all'irrilevanza dell'offesa ai singoli magistrati o uffici v. Cass. I 26.6.73, Tagliacozzo, MCP 126178). Conformemente all'impostazione che include nell'oggettività giuridica del reato il pericolo di destabilizzazione delle istituzioni (v. *supra* par. 1), si è sostenuto (PALMIERI, ⓢ 759) che nell'individuazione del soggetto la cui offesa è punibile in base alla norma in esame occorre compiere un'ulteriore differenziazione, limitando la predetta qualità al livello istituzionale al quale l'offesa produce il pericolo sopra specificato. Quanto alle singole istituzioni indicate nella norma, la Repubblica italiana vi compare impersonalmente, senza identificarsi in un determinato organo (MANZINI IV 578). Il riferimento alle Assemblee legislative riguarda il Senato e la Camera nella loro interezza (in origine era indicata anche l'Assemblea Costituente); la tutela non si estende, per quanto detto in precedenza, ai singoli parlamentari, e neppure alle commissioni, alle rappresentanze, alle minoranze ed ai gruppi (MANZINI IV 580). La tutela dell'ordine giudiziario deve ritenersi tale da escludere le giurisdizioni speciali (MANZINI IV 582; ANTOLISEI PS II[7] 964). L'offesa alle Forze Armate può essere diretta anche alle singole forze (esercito, marina, aviazione, ecc.), ma non alle armi o ai corpi (MANZINI IV 584). In giurisprudenza si è affermato che fra le istituzioni tutelate deve ricomprendersi anche l'Arma dei Carabinieri (Cass. I 25.3.1977, May, G PEN 655) e con la stessa sentenza ed altra (Cass. I 29.6.1977, Verza, MCP 137275) si è posto il problema dell'inclusione fra le Forze Armate, ai sensi della norma in esame, della Polizia, risolven-

ASSR

dolo positivamente (deve peraltro segnalarsi che tali pronuncie sono anteriori al-
la smilitarizzazione conseguente alla l. 1.4.1981 n. 121). Si intendono infine co-
me forze di liberazione le formazioni partigiane che effettivamente combattero-
no contro le truppe d'occupazione tedesche e le forze militari della Repubblica
Sociale Italiana (MANZINI IV 585), la cui posizione è assimilata a quella delle altre
istituzioni contemplate nella norma in quanto la memoria dell'operato di tali fun-
ze rappresenta un patrimonio ideale e politico tuttora valido, composto da prin-
cipi poi trasfusi nella Costituzione (Cass. I 17.10.1977, Tatarella, FI 1978, II, 371).

[4] ***Elemento materiale.*** La condotta vilipendiosa è stata in prima approssima-
zione definita come un comportamento grossolanamente offensivo (ANTOLISEI
PS II[7] 963), tale da esprimere disprezzo o dileggio per l'istituzione (GALLO-
MUSCO, ⓓ 132; NUVOLONE, ⓓ 169; PROSDOCIMI, ⓓ 738). Già in questa visione si è pe-
rò rilevato (NUVOLONE, ⓓ 167) come rispetto all'azione descritta in altre norme co-
me « offendere », nel « vilipendere » l'accento cada sul mezzo e non sul risultato.
Ora, il carattere di fondo del comportamento vilipendioso è stato identificato nel-
l'essere lo stesso una « aggressione simbolica », connotata sì dalla forza di impatto
del linguaggio utilizzato, ma anche dal negativo giudizio di valore rispetto all'isti-
tuzione presa di mira (PALMIERI, ⓓ 754). In questa prospettiva è stato valorizzato
anche il significato letterale del termine « vilipendere », esplicitandolo nell'espres-
sione « tenere a vile » (FIANDACA-MUSCO PS I 75) e quindi riportandolo ad una pre-
cisa stima di valore dell'istituzione offesa, oltre che ad una mera manifestazione
di personale disprezzo per la stessa. Anche la giurisprudenza ha seguito questa li-
nea interpretativa, integrando, nella ricostruzione della configurazione vilipen-
diosa della condotta, il dato della dimostrazione di disprezzo con quello dello svi-
limento dell'istituzione in sé considerata (Cass. I 25.3.1977, May, G PEN 1977, II,
655) o del rifiuto del valore etico, sociale o politico della stessa (Cass. I 17.10.1977,
Tatarella, CP 1979, 1533). Esemplificazioni di questo criterio valutativo si rinven-
gono in pronuncie che hanno ravvisato il carattere vilipendioso in frasi come « l'e-
sercito è una massa di manovra da impiegare a fianco della Polizia a scopo repres-
sivo » (Cass. I 29.9.1976, Verzegnassi, G PEN 1977, II, 452), « l'esercito è un'istitu-
zione individualista, arrivista, finalizzata a picchiare selvaggiamente durante le
manifestazioni e ad eseguire ordini contraddittori e insignificanti » (Cass. I
13.4.1977, Leoni, G PEN 1977, II, 550) o « le forze di liberazione erano bande di
criminali comuni » (Cass. I 17.10.1977, Tatarella, FI 1978, II, 371), nelle quali al
di là del carattere più o meno intrinsecamente ingiurioso dei termini utilizzati
emerge l'immiserimento del ruolo dell'istituzione; ovvero nell'accusa alla polizia
e alla magistratura di garantire i privilegi di una determinata classe sociale, che
si risolve in un'attribuzione di faziosità (Cass. I 21.5.1976, Giorgi, MCP 134661),
palesemente contrastante con le finalità istituzionali delle strutture di cui sopra.
Laddove si ritiene che il contenuto offensivo proprio del reato in esame contenga
anche il pericolo per la stabilità delle istituzioni (v. *supra* par. 1), si è conseguen-
temente arricchito il giudizio di inadeguatezza dell'istituzione, connaturato alla
condotta vilipendiosa, con l'effettiva idoneità di tale valutazione a muovere i desti-
natari del messaggio ad atteggiamenti distruttivi verso l'istituzione stessa; così si
chiedendosi, ad esempio, per la configurabilità del reato di vilipendio della Repub-
blica, che la condotta sia atta a provocare un moto di piazza destabilizzante
(PALMIERI, ⓓ 757, 759). La condotta può essere realizzata con qualsiasi mezzo, e
quindi sia con parole che con scritti, gesti o comportamenti materiali (ANTOLISEI
PS II[7] 963; GALLO-MUSCO, ⓓ 133); e può avere ad oggetto immediato anche cose

156

che rappresentino l'istituzione (MANZINI IV 588). A questo proposito si è posta in dubbio la punibilità di offese portate direttamente a persone o cose e solo indirettamente alle istituzioni ad esse collegate, rilevando che queste ultime sono indicate nella norma come dirette destinatarie del vilipendio (PALMIERI, @, 763). In giurisprudenza peraltro, pur muovendo dal presupposto che l'istituzione è tutelata nel suo insieme, si è ammessa, in tema di vilipendio delle Forze Armate, la rilevanza penale dell'offesa alla singola parte del corpo militare, ove la stessa finisca per investire l'intero complesso della forza (Cass. I 15.6.1977, P.M. in proc. Fera, MCP 137178). Non rientra nella previsione della norma incriminatrice l'offesa diretta alle istituzioni genericamente intese, così come quella rivolta a meri principi astratti, quali il parlamentarismo o il militarismo, o ad atti legislativi o amministrativi, per la quale a determinate condizioni può configurarsi il reato di cui all'art. 327 (MANZINI IV 576 ss., 584). L'istituzione offesa deve essere attualmente esistente, ma non è necessario che la condotta sia realizzata al suo cospetto (MANZINI IV 580). La norma impone invece che il fatto avvenga pubblicamente, ossia nei modi di cui all'art. 266. Tale previsione è stata interpretata nelle contrapposte ottiche di una condizione obiettiva di punibilità (MANZINI IV 589) e di un elemento costitutivo del reato (ANTOLISEI PS II[7] 965). A tale proposito devono richiamarsi le osservazioni in merito alle perplessità succitate dalla prima interpretazione, in una fattispecie analoga, *sub* art. 279 par. 6, in questo caso peraltro maggiormente evidenziate dal rilievo che l'elemento della pubblicità riveste in quel giudizio di valore negativo che si è visto essere componente essenziale della dimensione lesiva del fatto (v. *supra* par. 1). Il reato è commissivo, e lo si è considerato un reato di danno (MANZINI IV 589), anche se indubbiamente, nella prospettiva di un'offensività estesa alla sicurezza delle istituzioni, esso verrebbe ad assumere la fisionomia di un reato di pericolo.

5 ***Elemento soggettivo.*** Nella prevalente dottrina (MANZINI IV 590; GALLO-MUSCO, @, 133; PICOTTI, @, 237) e nella giurisprudenza (Cass. I 24.11.1976, Briganti, MCP 136109; Cass. I 7.3.1979, Gatti, G PEN 1980, II, 177) si afferma che il dolo richiesto per la punibilità del fatto è generico, e si risolve nella consapevolezza e volontà di vilipendere, nel significato fin qui descritto, l'istituzione, aggiungendosi a ciò la coscienza della pubblicità della condotta ove si ritenga che la stessa non integri una condizione obiettiva di punibilità (ANTOLISEI PS II[7] 965). In questa prospettiva si ritengono del tutto ininfluenti i motivi particolari che abbiano indotto il soggetto agente alla condotta incriminata; considerando così punibile l'offesa ad un'istituzione motivata dal ritenuto malfunzionamento della stessa (Cass. I 19.6.1973, Santorum, MCP 126387). Si è sostenuto che accanto al dolo generico appena descritto sia presente nel fatto punibile un dolo specifico costituito dal fine di vilipendere (PROSPOCIMI, @, 742); in contrario si è osservato che a ben vedere tale dato intenzionale altro non è che la trasposizione di un atteggiamento interiore, ossia il disprezzo per l'istituzione, che pur coesistendo necessariamente con un fatto vilipendioso non ne costituisce una componente rilevante (PICOTTI, @).

6 ***Cause di non punibilità.*** Si è posto il problema delle correlazioni fra il compimento di condotte corrispondenti alla fattispecie in esame e l'esercizio del diritto di critica politica, garantito dagli artt. 21 e 49 Cost.; problematica che ha condotto addirittura ad ipotizzare la sopravvenuta illegittimità costituzionale di tutte le norme incriminatrici del vilipendio (BARILE, @, 125). Sul punto la giurisprudenza, pur riconoscendo in via generale la sussistenza e l'efficacia scrimi-

ASSR

nante del diritto di critica, ha imposto allo stesso precisi limiti di operatività; affermando in proposito che tale diritto non è invocabile ove trascenda nell'oltraggio gratuito e fine a se stesso (Cass. I 1.2.1978, Salviucci, G PEN 1979, II, 439), in manifestazioni di dileggio grossolanamente volgari e contumeliose (Cass. I 24.11.1776, Brigante, G PEN 1977, II, 585), in un mero pretesto per denigrare le istituzioni ed additarle al pubblico disprezzo (Cass. I 11.1.1977, Paoli, G PEN 1977, II, 618), in atti diretti a negare ogni rispetto o fiducia nell'istituzione, inducendo disprezzo e disobbedienza (Cass. I 5.12.1977, Cangelosi, CP 1979, 1531). Si è altresì esclusa la sussistenza del diritto di critica nell'operato di chi, sulla mera base di interpretazioni riportate da esponenti politici o da organi di informazione, dia per certi fatti degradanti e riprovevoli, accompagnandoli con qualificazioni dispregiative (Cass. II 8.9.76, Crainz, CP 1978, 1032).

[7] ***Tentativo.*** Si ritiene possibile il delitto tentato nei soli casi in cui l'azione vilipendiosa sia frazionabile (MANZINI IV 589).

[8] ***Concorso di reati.*** Ove l'offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica, ovvero alle sue prerogative di irresponsabilità, sia tale da riflettersi sulla Repubblica, sul Governo o su altre istituzioni in termini vilipendiosi, si è affermata la possibilità di concorso fra il reato in esame e i reati di cui agli artt. 278 e 279 (MANZINI IV 578).

[9] ***Questioni di costituzionalità.*** Secondo la Corte costituzionale non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 290 nella parte in cui prevede il reato di vilipendio al Governo, dell'ordine giudiziario e delle Forze Armate, in riferimento agli artt. 3 comma 1, 21 comma 1 e 25 comma 2 Cost. (C. Cost. 20/1974, G PEN 1974, I, 147). Nello stesso senso si è pronunziata la giurispruenza di legittimità: ivi si è affermato non solo che è manifestamente infondata la questione di legittimità dell'art. 290 poiché il prestigio del Governo rientra tra i beni costituzionalmente protetti, onde si pone come limite ad altri diritti protetti dalla Costituzione, ivi compreso quello di riunirsi in partiti politici per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale e tale diritto deve esercitarsi nel rispetto delle istituzioni che è ovviamente vanificato dalla condotta vlidipendiosa (Cass. I 5.12.1977, Cangelosi, G PEN 1979, I, 30), ma anche che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma che punisce il vilipendio delle Forze Armate per contrasto col principio della libertà di manifestazione del pensiero e perché non si tratterebbe di istituzione coperta da alcuna garanzia costituzionale, poiché non è dubbio che tra i beni costituzionalmente rilevanti vada annoverato anche il prestigio delle Forze Armate in vista dell'essenzialità dei compiti ad esse affidati e simile rilevanza del bene protetto si riflette necessariamente sugli organi chiamati al relativo espletamento, come risulta dal dovere dei cittadini di contribuire alla difesa della Patria fino al sacrificio della vita (Cass. I 13.4.1977, Leoni, G PEN 1977, I, 550). La disposizione dell'art. 290 non è in contrasto con l'art. 21 Cost., che garantisce bensì la libertà di pensiero e di critica, ma nel rispetto degli altri diritti costituzionalmente tutelati, come quello che concerne il prestigio delle istituzioni, che è *condicio sine qua non* per assicurarne la sopravvivenza e resta compromesso, dalla impunità di ogni forma di disprezzo delle medesime, né, per presunta indeterminatezza, con i principi di legalità e di eguaglianza sanciti dagli artt. 25 e 3 Cost., essendo ben chiara, nella comune accezione, la nozione di vilipendio, cioè di disprezzo, svilimento della istituzione in sé e per sé, che non consente confusio-

458

imiti di operatività; af-
e trascenda nell'oltrag-
; PEN 1979, II, 439), in
contumeliose (Cass. I
pretesto per denigrare
I 11.1.1977, Paoli, G
fiducia nell'istituzione,
7, Cangelosi, CP 1979,
tica nell'operato di chi,
i politici o da organi di
, accompagnandoli con
978, 1032).

li casi in cui l'azione vi-

gio del Presidente della
tà, sia tale da riflettersi
ermini vilipendiosi, si è
e i reati di cui agli artt.

costituzionale non sono
art. 290 nella parte in
giudiziario e delle For-
omma 1 e 25 comma 2
so senso si è pronunzia-
n solo che è manifesta-
0 poiché il prestigio del
onde si pone come limi-
eso quello di riunirsi in
a determinare la politi-
o delle istituzioni che è
ss. I 5.12.1977, Cangelo-
e infondata la questione
il vilipendio delle Forze
nifestazione del pensiero
alcuna garanzia costitu-
onalmente rilevanti vada
vista dell'essenzialità dei
otetto si riflette necessa-
o, come risulta dal dove-
no al sacrificio della vita
disposizione dell'art. 290
pensi la libertà di pensie-
izionalmente tutelati, co-
che è *condicio sine qua*
messo, dalla impunità di
esunta indeterminatezza,
i artt. 25 e 3 Cost., essen-
di vilipendio, cioè di di-
e non consente confusio-

ne con manifestazioni di critica anche molto aspra, che è dialettica costruttiva, fondamento di un ordinamento democratico (Cass. I 25.3.1977, May, cit.). Conformemente, se pur con riguardo al solo art. 21 Cost. v. anche Cass. I 17.10.1977, Tantarella, CP 1979, 1553 la quale ha ugualmente dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del comma 2 della disposizione in esame nella parte in cui prevede il reato di vilipendio delle Forze Armate della liberazione. In questa ultima decisione si è fatto notare che la libertà di manifestazione del pensiero — della quale il diritto di critica, con forme ed espressioni anche severe alle istituzioni, costituisce una componente fondamentale in un ordinamento democratico, quale quello vigente in Italia — oltre al limite, espressamente previsto, inteso alla tutela del buon costume, subisce altri limiti, impliciti, dipendenti dalla necessità di tutelare beni diversi che siano parimenti garantiti dalla Costituzione. E — si è aggiunto — benché la Carta Costituzionale non menzioni, in alcuna delle sue parti, le Forze Armate della liberazione, ossia le formazioni di partigiani e di altri volontari che effettivamente hanno combattuto contro le truppe tedesche e quelle della Repubblica sociale italiana nel corso della seconda guerra mondiale, tuttavia la rilevanza costituzionale delle stesse è da ravvisare nella Costituzione in senso materiale, intesa quale insieme di forze, di rapporti in senso materiale, intesa quale insieme di forze, di rapporti e di situazioni che operano e si effettuano nell'ambito della società civile sulla base di valori morali o politici comuni alla stragrande maggioranza dei cittadini in un determinato momento storico. In tale prospettiva — quindi — non sembra contestabile che la Costituzione vigente, come complesso di norme fondate sui principi di libertà propri degli Stati democratici, tragga origine dagli ideali che ispirano le forze della liberazione, le quali svolsero un ruolo importante ai fini della instaurazione dell'ordinamento repubblicano sancito dalla Costituzione. Occorre, inoltre, considerare che delle forze armate della liberazione fecero parte cittadini di tutti i partiti politici rappresentanti nell'assemblea costituente eletta dal popolo italiano, talché deve ritenersi che gli ideali di libertà e i valori di fondo del movimento unitario di liberazione furono trasfusi nella Costituzione Repubblica, costituendone il substrato ideologico e politico. Pertanto, le Forze Armate della liberazione, anche se non possono essere annoverate tra le istituzioni attualmente vigenti, rappresentano un patrimonio ideale e politico tuttora valido, esistente e meritevole di tutela, siccome trasfuso nella Carta costituzionale. Ne deriva che il prestigio delle dette Forze Armate, quale espressione dei principi di libertà degli ideali democratici che animavano i componenti delle stesse, costituisce un bene giuridico di rilevanza costituzionale, la cui tutela giustifica la disciplina limitativa della libertà di manifestaizone del pensiero prevista dall'art. 290, ultimo cpv. L'elemento materiale — si è infine detto — del reato di vilipendio consiste nel disprezzare, tenere a vile, ricusare qualsiasi valore etico, sociale o politico alle istituzioni predette, considerate nella loro entità astratta ovvero concreta, ossia nella loro essenza ideale oppure quali enti concretamente operanti.

290 bis **Parificazione al Presidente della Repubblica di chi ne fa le veci.** — *Agli effetti degli articoli 276, 277, 278, 279, 289, è parificato al Presidente della Repubblica chi ne fa le veci.*

ASSR

(1

TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE I CIVILE

per

Prof. BENHVECCHA ROSARIO appellato e difeso
dagli Avvi. Franco Cipolloni, Franco Roberti e
Alessandro Gualtieri

Contro

- dr. Giancarlo Chiocci (Avv. E. Chiocci)
- dr. Vittorio Falli e Società Europea Edizioni S.p.a
(Avv. A. Munari e F. Galli)

COMPARSA DI REPLICA

1) Le controparti sostengono - per quanto possono - nel perpetrare la posizione del giornale cui aderente al principio del diritto di critica o di cronaca, con riferimenti giurisprudenziali e comunque ~~[illegible]~~ nonnemeno rilevanti per la loro tesi. Ma ogni sua fatta pregiudiziale la giurisprudenza è rotta ed "invisa" - le valutazioni ed espressioni critiche espresse in forma vivace sono naturalmente lecite (Trib. Milano, 12 novembre 1996, Dir. Informatica 1997, 755); ma nella specie si è, chiaramente, ben al di là, perché al mancato rispetto per la verità storica accertata, all'attribuzione di fatti-reato fortemente lesivi della dignità tanto a connotare una vicenda denigrazione, si è accompagnata un linguaggio oltraggioso e calunnioso, con una campagna fortemente aggressiva e denigratoria che si è protratta ben oltre - per la qualità e la durata - delle esigenze che scaturiscono dalla esigenza sociale dell'informazione -

(2

"Sussiste il reato di diffamazione a mezzo stampa l'attribuzione a taluno, in termini di certezza, di un fatto che risulta essere stato non accertato con parole il connotato della relatività del periodo riferito all'interno di una determinata analisi socio-politica..." (Cassazione penale, sez. I, 12 gennaio 1996 in Cass. pen. 1997, 57).

"...La continenza formale dell'espressione presuppone che la narrazione dei fatti debba avvenire rigorosamente oppure debba essere contenuta in spazi strettamente necessari all'espressione" (Corte appello Milano, 13 dicembre 1996, Riv. giur. polizia 1997, 491); "...l'esigenza pertinente al diritto di cronaca presuppone che le notizie pubblicate siano vere (oltre che di interesse pubblico ed esposte con correttezza) o che, se non vere, almeno siano state sottoposte a verifiche tali da avere ridotto in errore non colpevole l'autore (Cassazione penale, sez. V, 4 dicembre 1996 n. 891, Ced Cassazione 1997)"; il diritto di critica va esercitato entro limiti oggettivi fissati dalla legge costituzionale e dall'ordinamento positivo, deve essere ricercato "un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con l'interesse che non storni indebite limitazioni alla formazione del pensiero" e "la continenza sostanziale del diritto di critica" (Cassazione civile sez. III 22 gennaio 1996 n. 465 in Foro it. 1996, I, 493);

cronaca presuppone che i fatti narrati debbono corrispondere a verità... "L'continenza formale presuppone che la narrazione dei fatti debba avvenire rigorosamente, oppure debba essere contenuta in spazi strettamente necessari all'espressione"

"Allorche', nell'esercizio del diritto di cronaca, si faccia riferimento impreciso dell'imputazione formale attribuita ad una persona in un procedimento penale, e' necessario, per intenderne l'offensivita', riferirsi al disvalore sociale che ad essa si attribuisce per la sua comune nozione ed in relazione al contesto espositivo in cui e' inserita."

Cassazione penale sez. V, 23 luglio 1996, in Riv. pen. 1996, 1093.

scalfari

461

La lesivita' di un testo, nonostante il tono cronachistico e l'enunciazione di singoli argomenti di per se' neutri, sussiste anche quando il risultato discendente dalla successione degli argomenti non costituisce mero dato logico, ma, attraverso la tecnica di narrazione prescelta, appare come abilmente proiettato verso l'obiettivo del discredito.

Tribunale Perugia, 30 settembre 1996, Rass. giur. umbra 1997, 496).

Il diritto di critica, al pari del diritto di cronaca, incontra un limite invalicabile nel rispetto della verita' oggettiva sui presupposti storici della valutazione, se vuole assumere le dimensioni e gli effetti di una causa esimente della responsabilita' penale. Cio' che fa venire meno l'illiceita' della condotta diffamatoria non e' il diritto di critica in quanto tale, ma soltanto quella critica che rispetti la verita' dei fatti dai quali trae occasione e forza per manifestarsi, con la precisazione che viceversa, allorquando la critica si sviluppa su episodi non veri, o rievocati attraverso l'arbitrario inserimento di circostanze qualificanti non vere, essa diviene un mero pretesto per offendere l'altrui reputazione.

Cassazione penale sez. I, 12 gennaio 1996, in Cass. pen. Giust. pen. 1996, II, 547).

Queste e altre massime emanate sono state rese dalla giurisprudenza che si è ~~riferita agli art. 595, 596 bis, 51, 12 e altri c.p.~~ all'art. 2043 c.c., all'art. 13 della legge 8 febbraio 1948 n. 47 e agli artt. 57, 595 e 596 bis e stabiliscono chiaramente i limiti della libertà di cronaca e di ~~critica~~ critica. Questi limiti sono stati oltrepassati dai commenti per la non verità dei fatti, per la pretestuosità ~~dei fatti esposti~~ degli articoli nel contesto e nei brani ~~e nei pagine~~ nell'aprile e maggio 1996 per ~~la~~ ~~proporzione~~ l'inserimento di episodi ~~[illegible]~~ e circostanze qualificanti non vere, per la ~~sproporzione tra l'interesse~~ sproporzionata all'interesse pubblico dell'argomento e riferito alla deliberata occasione del processo Craxi, oltre gli spazi riservati all'esposizione, con grande rilievo tipografico, per la tecnica di narrazione prescelta, per l'attribuzione di gravi reati inesistenti, per le qualificazioni e i giudizi espressi sulla persona, ~~con l'attribuzione~~ oltre

ogni limite del necessario ~~[illegible]~~ allineamento di riferimento. Il risultato di questa lunga e perentoria campagna diffamatoria è stato quello di attribuire al B. grave disvalore sociale e morale –

~~2) Le difese di controparte tentano l'impresa impossibile di presentare questa campagna di stampa come legittima, o si richiamano~~

Le controparti rifiutano il contraddittorio sulla persistente azione diffamatoria continuata con gli articoli del 18.6.1997, 20.6.1997, 29-30.6.1997, 3.7.1997, 17.4.1998, e segnalati dopo la sentenza della Cassazione penale del 18.3.1999, ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ dopo aver illustrato in questi articoli l'ordinanza del G.I.P. – che, pur procedendo all'archiviazione per amnistia, aveva però respinto le calunniose ipotesi riportate largamente da "Il Giornale" che l'azione avesse come oggetto quello di sterminare indiscriminatamente ~~i partigiani di Bandiera Rossa~~ altri partigiani in quanto concorrenti – e quotidiani in questione archiviata ~~[illegible]~~ sostanzialmente la sentenza riconosce con la minimizzata, pubblicata in stando rispetto all'altra stampa, del 23.3.1999; ~~[illegible]~~ evidentemente, come già operato, l'utilità sociale che viene meno

~~[illegible]~~ Non può peraltro a meno di rilevare che l'azione diffamatoria è continuata anche durante questo processo ~~[illegible]~~, per cui con la precedente comparsa conclusionale la sottoscritta difesa ha dovuto chiedere ai sensi dell'art. 89 cpc. la cancellazione delle frasi della comparsa di risposta del Feltri e della Società di edizioni con la quale si difende e parallelismo indicato da "Il Giornale" fra le due stragi..., attribuendo

arrecca il grave torto al Bentivegna.

Con la enciclopedia degli storici Feltri e Bonetti di Edizioni a pag. 8 si riporta sulla definizione di "terrorismo" secondo il vocabolario Zingarelli.

Se per "terrorismo" si deve intendere "una azione pratica di lotta politica che fa uso della violenza sotto forma di omicidi, attentati, sequestri, ecc per sovvertire gli assetti politici e istituzionali esistenti" è evidente che per il prof. Bentivegna si tratta di una grave offesa e ingiuria reiterata anche nel presente giudizio perché, a parte il riferimento ai "sequestri ecc" che competono ~~ai~~ atti di guerra ~~contro i nazi-fascisti~~ non tutti "sovvertono gli assetti politici e istituzionali" sia al momento, riportare la legalità nel Paese e l'idea di sostenere l'equiparazione del terrorismo equivale ad atti di guerra non è ragionevole possibile compiere un grave giudizio di disvalore che non corrisponde alla realtà storica e verità storica. Se il giudizio di "partigiani terroristi" fosse stato solo riferito a Pannella potrebbe costituire solo un riferimento ad un opinione altrui; ma se riferimento anche a Pannella nell'edizione del 7 aprile 1996 riportante chiaramente, nel contesto della campagna di stampa, una ricerca di conferma e adesioni, a terzi, ritenuti autorevoli, alla tesi enunciata in prima persona dal Feltri nella edizione del 6 aprile 1996 - Non si tratta di giudicare le espressioni usate da altri, né è possibile sostenere che l'articolo in questa sede ("stragi", "terroristi", "mettono sullo stesso piano nazisti e partigiani", "il bel tutto" che fa l'altro la

fatto "colpire lungo la strada ... la testa di un tamburino" [omettendo giudizi di "riprovazione morale, "esprima il punto di vista soggettivo", legittimamente e onestamente dichiarato", invece "reggono espressione ingiuriosa e calunniosa" – Domani insomma antiparti attribuire la paternità di un giornale (sbuge) definire i partigiani terroristi alla pari dei nazisti che trucidarono oltre 300 civili sarebbe esprimere ~~una critica soggettiva~~ un punto di vista soggettivo senza ingiuria né calunnia – "Stragisti" gli uni e gli altri, perpetrò un'esecuzione del prefetto a Brescia imputata da Stringa e colpita dalla giustizia con una pena severa; quella che è stata definita da entrambe le parti l'occupazione alla campagna contro B – il prefetto a Brescia – è stata invece l'adesione per la campagna affamatrice, anziché per una proporzionata e oggettiva analisi degli atteggiamenti e delle posizioni –]

Leggiamo la campagna evoluzionale di cui si tratta a pag. 7 che "quando anche, per assurdo, si ritenesse presentare toni diffamatori, (e giudizio critico), essi si riferirebbe alla "globalità dei fatti considerati", trascurando la "persona dell'attore" – E' chiaro al contrario che il riferimento personale non sarebbe nemmeno necessario anche se oggetto delle diffamazioni fosse stato in generale tutti i partigiani che quest'attore volutamente fosse parte; il riferimento personale c'è stato, anche nell'articolo del Popolo del 6.4.96, nell'articolo del Chiese del 10.4.96, nell'articolo del 18.4.96 ("I partigiani del GAP romano ... ... mandarono in mia Rapalli Rosario Bentivegna ..." Su tutto quello che segue), nell'articolo del 20.4.96, nell'articolo del 9.5.96, nel 10.5.96 ("Bentivegna

denunciato per omicidio ") il 14.5.1986 –

Come è stato giustamente asserito nell'atto di citazione si è trattato di una campagna di stampa personalmente diretta al B., nella quale si parla solo di lui, nominativamente inserito nell'ambito dei partigiani di Via Rasella.

Appare concordemente contro parte che "nessuna opposizione rigorosa o calunniosa è stata avanzata nei confronti di parte attrice" e che "controparte (B.) non è stata in grado di indicarne alcuna; pertanto si tratterebbe di opposizioni "particolarmente rare" e anche in considerazione delle delicatezze delle vicende trattate e ammesse assolutamente prive di alcun contenuto anche solo sensazionistico. Anzi, controparte ha riferimento a "un equivoco", perché "il giudizio in giudizio esplicitamente morale" che non sono state riportate "notizie" e solo "opinioni".

È evidente la contraddizione di controparte perché si sostiene in flagrante e inconcepibile contrasto con la realtà – che non sarebbero state riportate "notizie", ma allora perché le "opinioni", se l'interesse sociale non emerge da una notizia, non sarebbero di per sé qualificate in un giornale quotidiano – E controparte insiste nella diffamazione a pag. 11-12 della comparsa delle Edizioni ove si afferma "... e si limita a deplorare, questo sì, sul piano morale, l'attentato di Via Rasella considerandolo in sé un atto di barbarie alla stessa stregua delle stragi naziste" – Di questo

si chiede pure la cancellazione ai sensi dell'art. 89 c.p.c. Non si può infatti ricavare ~~da nessun~~ alle affermazioni del giornale per dimostrare che la diffamazione ... non è tale —

Controparte ripete ancora (pag. 12) nell'accomunare "in un unico giudizio di barbarie le modalità utilizzate ... da resistenti e partigiani ...", come se si discutesse di "modalità" di un'azione di guerra e di "modalità" di un'azione di barbarie, o come se la "modalità" (l'uso delle armi?) fosse rilevante e decisiva e, raccogliendo insieme, comune alle due ipotesi, fosse, sostanzialmente, teoricamente, giuridicamente e moralmente diverse —

Nella sua disamina dei singoli articoli contro parte ~~di diffamazione~~ sfugge ai temi centrali e a quelli che emergono in ordine particolare alla diffamazione lamentata, in un quadro generale che, come già detto, va valutato nel suo complesso —

Quanto ai partigiani che avrebbero "partito e voluto la rappresaglia tedesca, controparte deduce che l'affermazione secondo la quale (solo lui?) si è ferito a colpo che "mandarono" ~~si partecipò~~ a Via Rasella, ~~aggiungendo~~ ma è chiaro ~~di~~ che ~~non poteva~~ il giudizio riguarda anche l'attore e nel complesso quello che controparte continua a rimanere, a ogni effetto, anche a quello della rappresaglia che ~~pur era prevedibile in entrambe~~ non era necessariamente prevedibile e comunque non certamente voluta, è stata un atto di guerra, legittimo, ingiustificato nella lotta al nazismo — affermare

che il rappresaglia per "volontà" significava attribuire ~~ai partigiani~~ al Resistenza (e ai partigiani) la finalità, altrove enfatizzata nella letteratura del giornale, di provocare ~~esasp~~ la rappresaglia per poi vendere i convenienti nella lotta antifascista — "Il Giornale" del 20.2.95 mi proposito non solo affermava che il B. aveva ammesso che "il problema della rappresaglia ce l'eravamo posto" ma aggiungeva ~~che~~ ~~interpretate~~ ~~sia interessata~~ sempre nel quadro delle ragioni (strane dall'atto di guerra) "B. ammette: volevamo l'attentato nonostante tutto" —

Interessante poi risulta su questioni di contorno (il battaglione S.S. era di "invalidi", il che non è vero per quanto ora esposto e non è rilevante) per cercare poi di affrontare in qualche modo la "cieca provvisoria" che significava la presentazione dell'articolo ~~[illegible]~~, ripresa allegati, pubblicati con grande rilievo nel libro, nella stessa pagina, dell'8.5.1995, nei quali si affermava: "I partigiani colla strage di Via Rasella non si fermarono davanti a un bimbo", "altri sospetti ~~[illegible]~~ nel doppio massacro nell'articolo"... videro qualche istante prima un ragazzino sulla carretta della spazzatura ... non dissero ... non spensero la miccia ... probabilmente ... videro salire ai qui il corpo ... " Non si vede come si possa far finta di credere che il giornale non sia nemmeno nella disposizione: per il grande rilievo

attribuito a un particolare significato rilevante ai fini della ricostruzione storica della vicenda, per la trasformazione di ~~un opinione~~ un ottobre di una voce in parente di una voce ritenuta in un fatto rappresentato come vero, per la presentazione di essa fuori di ogni regola di continenza, per l'insulto alla vittima trattandosi di una semplice supposizione di una persona - Tutto ciò che è risultato contro Bentivegna personalmente che portava il cartello della sparatoria -

3) Per ottenere un "legittimo esercizio del diritto di cronaca e di critica" il stesso Cassazione si riferisce a giurisprudenza, d'altronde sempre rotta: critica soggettiva, che soggiace all'interesse pubblico o sociale, che può essere espressa anche con giudizi severi, polemica ideologica, titolo da abbassarsi o contenuto dell'articolo, la maniera di epiteti o espressione denigratoria, forma ironica e sgradevole, continenza sostanziale e formale, connessione tra fatti commentabili e commenti -

Sotto tutti questi profili nelle fattispecie esistono gli estremi, ripetuti, della diffamazione - Proprio la decisione del S.C. n. 465 del 1986, tra l'altro sopra richiamata, ha affermato che il diritto di critica deve essere esercitato entro i limiti oggettivi ~~fissati~~ fissati dal legittimo contrattuale o dall'ordinamento positivo, con un bilanciamento dell'interesse individuale e a quello della libera formazione del pensiero - Il rispetto dell'ordinamento positivo e dei bilanciamenti ~~esigono~~ che non si può attribuire un reato (stragi), né una qualifica denigratoria (terroristi) né un paragone ingiustificato che attribuisce reati e azioni a chi che hanno subito atti di guerra alla pari degli stragisti

da tale ulteriore abbiezione e triste quadro nelle quali la "strage" significa, secondo il senso della parola, un massacro reale, (11)

come Priebke, se l'esecuzione l'attribuzione colpa per il [illegible] ordinò il [illegible] tedesco, etc, etc. –

Ne' si dica che la parola "strage" potrebbe, in ipotesi, essere usata in senso non tecnico e giuridico – Su questo fatto il Giornale, in data – come appunto anche Quotidiano – ampio ulteriore al processo a Priebke rinviato e condannato per strage (ed ha ripetuto la strage delle Fosse Ardeatine) ~~in grosta strategia~~ attribuisce anche al B. questa infamante qualifica –

Non si tratta quindi di opinioni non rigorosamente obiettive, ne' di polemica verbale –

Quanto ai titoli, si ha tutta evidenza che contrapposta tesi di distorsione di senso di Cognizione penale 1992 e 1993, ove si afferma che "la genericità" del titolo si riferisce all'analisi dell'articolo – ma nella specie i titoli non sono affatto generici, sono ne tutti "specifici": non si può ritenere neppure al contrario, che che una ipotetica ~~[illegible]~~ mero riferimento dell'articolo possa ~~[illegible]~~ annullare la forte e diretta rilevanza che dai titoli, specie quando di grandi dimensioni, promana – Rassicurano espressioni denigratorie, nessuna contenuta ne' formule di sostanziale, ben al di là delle "gravi censure", della "potenza devastatrice" e "forma insana e squalificante" (!) –

La responsabilità del dr. Feltri è piena! Per ne doveva di controllo, per i titoli, per l'andamento di tutta la campagna e la scelta di una lunga persecuzione chiaramente sproporzionata all'interesse sociale, ~~[illegible]~~ per quanto scritto personalmente il 6.4.1996, – Perciò non sarebbe nemmeno rilevante una patente delega nel grado della divisione funzionale del lavoro, che avrebbe dovuto essere provata e che è esclusa dalla piena partecipazione personale e

dalla impostazione della campagna denigratoria de "Il Giornale", che è l'unico che ha dedicato tanto spazio alla vicenda.

~~5) Quanto~~ Espressamente

5) Quanto al Chiocci, ~~appare~~ è anzitutto singolare che si riafferni granito affermato in compagna di costituzione che tutto può essere detto "all'unica condizione che i fatti oggetto di giudizio siano di pubblico interesse". Secondo costoparte, non si può sindacare la verità dei fatti, né le interpretazioni e le valutazioni. Basterebbe per coprirsi con l'ombrello del diritto di critica se pubblico interesse.

Tra ~~le~~ i precedenti giurisprudenziali ~~richiamati~~ richiamati da controparte ~~Argomento ~~Bellotti~~~~, si ~~recede~~ segnala Trib. Milano 8.3.1999 n. 2335, che - come riporta Guida al diritto, n. 15/1999 pag. 5 - si riferisce all'uso di "locuzioni scomode o sarcastiche" e al "ricorso alla satira, consentite per il collegamento funzionale con il argomento critico riportato". -

Sulla specie il problema si pone come diritto di cronaca o diritto di critica, data la continenza sostanziale e formale. Il Chiocci ha riferito nella campagna contro Bentivegna quanto già riferito dal giornale a proposito dell'appartamento in Roma piazza Adriana, come riferito nelle atti di cessazione, tema che non ha nessun collegamento funzionale con la vicenda di via Rapolla e che - nell'ambito della campagna contro B. ha provocato rispetti, lettere anonime, etc. - Dopo gli altri mobili nell'atto di cessazione, il Chiocci firmava l'articolo del 18.4.1995, con cui si attribuiva a Bentivegna "[illegible] mia servitù" contabilità di colore che seguirono poi viaggi alle fosse Ardeatine - L'8.5.1995

l'articolo del dr. Chiocci, con attendibile e particolare ~~prospetto~~ offre la terribile prospettiva sulla morte voluta del bambino; è vero che, nel mese, si aggiunge che "questo è almeno giusto sostiene ....", ma l'articolo con il suo titolo decisamente puntato ~~del~~ da "Il Giornale" contro S. sono fortemente denigratori e offensivi -

Controparte ritiene di fare, sua sponte, riferimento alla sentenza della Cassazione penale del 18.3.1949 che non sfoggerebbe rilevanza nel giudizio, così come non avranno rilevanza le precedenti sentenze - La tesi è troppo comoda: la verità è quella accertata dai giudici in sede civile e penale e non può potersi ignorare che l'azione di Via Rasella non è un'azione terroristica, né un'azione di guerra -

~~A~~ Ci pare opportuno rendere che il Corte di Appello di Roma sezione I con sentenza del 5.5.1954 già citata a che è "inconcepibile che possa qualificarsi reclutato quel che ormai è legittimamente considerato atto di guerra ed anzi, come tale, meritevole di speciale menzione - Quella del Giornale è dunque una vecchia storia, ~~[illegible]~~ riproposta dopo cinquant'anni tra i furori del passato per ~~[illegible]~~ e i rigurgiti di una deliberata azione di appannamento e rispolvero del disprezzo della verità (forse per ragioni politiche o che così poste, non sono certo un'eminente) -

b) ~~Quanto alla pretesa responsabilità, la controparte~~ Per quanto esposto non vi è dubbio anche sulla responsabilità della Società Europea di Edizioni S.p.A, proprietaria della testata -

7) Quanto alla pretesa sparizione, si reca il Dottor — del B.
~~[illegible]~~ - ~~[illegible]~~ la forte tempra e resistenza
era già stata messa alla prova ~~[illegible]~~; ma reca lo subito
un gravissimo perturbamento perché, dopo 55 anni,
era inevitabile più che mai — anche parole delle
CA di Roma — che si rimestasse in barba nicellita
tenacia nel torbido, facendo di nuovo emergere
e in tanto zelico ~~non accusa~~ ~~[illegible]~~ tanto con grave e infamanti.

I tanti articoli e pubblicazioni pubblicati nel
passato sulla vicenda, anche in opinioni contrastanti,
~~[illegible]~~ dotati certamente di minore violenza
e determinazione di quelli de "Il Giornale",
erano comunque composti e ridimensionati anche
nell'animo dell'autore — L'esplosione della campagna
giornalistica di cui si tratta, in particolari sera-
pillanti e ~~[illegible]~~ valutazioni ingiuste
e che ritiene, hanno certo determinato un grave
turbamento psichico, offesa all'onore, al lavoro e
alla reputazione — non si tratta di un solo articolo
ma di una serie di pubblicazioni di grande rilievo
editoriale; ne vale proporre ad esempio ~~[illegible]~~ casi,
con disegni, nei quali si riparerebbe ~~[illegible]~~ utilizzati
Gli indici di valutazione convenzionale ~~[illegible]~~ utilizzati
dalla giurisprudenza, tali si tenuti quelli esposti a entrambe parte,
non possono servire per questo ~~[illegible]~~ gravissimo caso
di diffamazione che, oltre tutto, interviene ~~[illegible]~~ appena
dopo anni che la questione era stata trattata e risolta —
7) Si rinvia alle pag. conclusive, e si chiede anche
~~[illegible]~~ la cancellazione, a senso art. 89 c.p.c.,
delle parti sopra indicate contenute nella campagna
conclusione sei fatti (pag. 11 e 12) — 43
di reportini
[illegible]
Ri

Sera del

Damu zyane bolé

Damu bolgeo

Damu patrimonale

zeplen Rome

tu ami altri esaurenti

574

TRIBUNALE CIVILE DI MILANO

ATTO DI CITAZIONE

del Prof. BENTIVEGNA Rosario elettivamente domiciliato in Milano, via Fontana, 28, presso l'Avv. Alessandro Garlatti, procuratore domiciliatario, e sostituto processuale degli Avv.ti Franco Agostini e Franco Luberti che rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, il Prof. Rosario Bentivegna per procura a margine del presente atto.

C O N T R O

- "Il Giornale", quotidiano edito in Milano, via G. Negri, 4, Milano, e per esso Società Europea di Edizioni S.p.A, in persona del rappresentante legale pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso in Milano, via G. Negri, 4;
- Il Sig. Feltri Vittorio, direttore responsabile del quotidiano "Il Giornale", domiciliato presso la sede dello stesso in Milano, via G. Negri, 4;
- Il Sig. Chiocci Francobaldo, domiciliato presso la sede de "Il Giornale" in Milano, via G. Negri, 4.

La celebrazione del processo a Priebke Erich, ex capitano delle SS tedesche responsabile dell'eccidio di 335 italiani civili alle Fosse Ardeatine in Roma avvenuto il 24 Marzo 1944, ha comportato, necessariamente, l'attenzione della stampa, anche quotidiana, che si è occupata, oltre che dell'eccidio in questione, anche del noto attacco partigiano che lo ha preceduto, compiuto in Roma ad opera di un commando dei Gruppi di Azione Patriottica (GAP) operanti in Roma nella azione di difesa dell'Italia contro gli occupanti nazisti, dopo che il legittimo governo italiano aveva

atto di citazione

integrità morale, garantiti dall'art.2 della Costituzione. Secondo questa giurisprudenza la stampa deve necessariamente conformarsi ai principi della verità del fatto narrato, dell'interesse pubblico alla conoscenza dello stesso, della forma civile della esposizione.

Nel caso di specie il quotidiano "Il Giornale" è incorso ripetutamente in esposizioni non veritiere e calunniose di fatti ormai tra l'altro ben noti, anche mediante omissione, in espressioni fortemente ingiuriose e calunniose nei confronti del Bentivegna dandone una rappresentazione fortemente lesiva della sua integrità morale e della sua personalità; è incorso nel reato di diffamazione grave che potrà essere accertato dal Giudice civile; ha compiuto atti illeciti ai sensi dell'art.2043 CC; ne sono responsabili il Direttore responsabile del giornale e l'estensore degli articoli, rispettivamente Feltri Vittorio e Chiocci Francobaldo.

L'azione illecita comporta la loro condanna in solido tra loro e alla proprietà della testata al risarcimento dei danni tutti patiti e pazienti all'istante, in termini di danno all'immagine e alla personalità, turbamento psichico, danno biologico, danno morale, danno alla vita di relazione, il cui ammontare verrà occorrendo meglio specificato e dettagliato e che si indica in £.5.000.000.000 (cinque miliardi).

Tutto ciò premesso, con riserva di ulteriormente specificare, il Prof. Rosario Bentivegna, come sopra rappresentato e difeso

C I T A

- il quotidiano "Il Giornale", edito in Milano, via G. Negri, 4, e per esso Società Europea di Edizioni S.p.A., in persona del rappresentante legale pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede dello statto in Milano,

via G. Negri, 4;

- il Sig.Vittorio Feltri nella sua qualità di direttore responsabile del quotidiano "Il Giornale" presso la sede dello stesso in Milano, via G. Negri, 4;

- il Sig. Francobaldo Chiocci, domiciliato presso la sede del quotidiano "Il Giornale" in Milano, via G. Negri, 4;

a comparire davanti al Tribunale di Milano nella sua nota sede di Milano e li invita a costituirsi nel termine di 20 giorni prima della udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art.166 C.P.C. ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e li invita a comparire all'udienza del

, ore di rito, dinanzi al Giudice che sarà designato della competente Sezione Civile del Tribunale di Milano ai sensi dell'art.168 bis C.P.C. (nel testo della legge n°353/1990) con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica la decadenza di cui all'art.167 C.P.C. (nel testo della legge n°353/1990) e comunque che si procederà in sua contumacia in mancanza di valida costituzione, e così precisa le sue

CONCLUSIONI

- dichiararsi che gli articoli de "Il Giornale" di cui in narrativa hanno violato gravemente il dovere di informazione, alterando la realtà, d'altronde nota, dei fatti esposti, diffamando l'istante Prof.Rosario Bentivegna, violando i suoi diritti al rispetto e all'integrità morale e ledendo gravemente la sua personalità, con grave danno alla sua personalità e alla sua immagine, con turbamento psichico, danno biologico, danno morale e danno alla vita di relazione, come è esposto in narrativa, in relazione alla sua vita privata e professionale; dichiararsi la resposabilità solidale dei convenuti al risarcimento dei danni per quella somma che risulterà di giustizia, previ, occorrendo,

quegli accertamenti che saranno ritenuti necessari: somma che si indica in £.5.000.000.000 (cinque miliardi) o quella diversa somma che sarà ritenuta; condannarsi solidalmente gli stessi convenuti al pagamento di tale somma a favore dell'istante;

- condannarsi i convenuti alle spese di giudizio;
- con sentenza provvisoriamente esecutiva.

Si producono tutti i documenti citati in narrativa e secondo l'ordine di indicazione.

A L L E G A T I

n. 1: "Il Giornale", 6 aprile 1996;

n. 2: "Il Giornale", 7 aprile 1996;

n. 3: "Il Giornale", 10 aprile 1996;

n. 4: "L'Unità" e "Il Corriere della Sera" del 18 maggio 1996

n. 5: Storia illustrata, Aprile 1996.

n. 6 : Transazione e pubbliche smentite del Cervi insieme al Montanelli

n. 7: "Il Giornale", 18 aprile 1996;

n. 8: "Il Giornale", 20 aprile 1996;

n. 9: "Il Giornale", 20 aprile 1996;

n. 10: "Il Giornale", 8 maggio 1996;

n. 11: "Il Giornale", 9 maggio 1996;

n. 12: "Oggi", 17 nov. 1949 - lettere Calamandrei

n. 13: Manifesto e denuncia;

n. 14: "Il Giornale", 10 maggio 1996;

n. 15: "Il Giornale", 14 maggio 1996;

n. 16: Sentenza Kappler

n. 17: inammissibilità ricorso in Cassazione per sentenza Kappler

n. 18: Sentenza Tribunale Civile Roma;

n. 19: Sentenza Corte d'Appello di Roma;

n. 20: Sentenza Corte Cassazione Sez. Riun.

n. 21: Ricompense al V.M.;

n. 22: Atti parlamentari Senato

n. 23: "Il Giornale", 15 maggio 1996;

n. 24: Storia d'Italia De Agostini

n. 25: W. Settimelli - Herbert Kappler, ed L'Unità, 1994, Roma

n. 26: Atti S. Sede;

n. 27: U. Gandini : Quelli di via Rasella - 1971 - ed. Alto Adige, Bolzano

n. 28: C. Franceschini - Das Trauma von Rome - Sudtirol Profil, 14.3.1994, pag. 8, Bolzano.

n. 29: "Il Giornale", 19 aprile 1996

Roma,

Avv. Franco Agostini

Avv. Franco Luberti

sentenze passate in giudicato, che il quotidiano in esame doveva conoscere e che mostra di conoscere, come si ricava dalle sue stesse pubblicazioni.

E' nota la sentenza del Tribunale Militare territoriale di Roma (**All. n. 16**) del 20.7. / 29.9.1948 che ha dichiarato Herbert Kappler responsabile del reato di omicidio continuato previsto e punito dagli artt.13, 185 I e II comma c.p.m. di guerra, 575, 577 n°4, in relazione all'articolo 61 n°4 e n°5, 8 c.p., 47 n°2 e 58 c.p.m. di pace, oltre ad altri reati, condannato alla pena dell'ergastolo per il primo reato e a 15 anni di reclusione per gli altri oltre che all'isolamento per 4 anni.

Dalla sentenza del Tribunale militare si ricavano le seguenti conclusioni e le seguenti valutazioni:

- dopo l'8 settembre 1943 nell'Italia occupata dai nazisti si era sviluppato un importante movimento partigiano coordinato da una Giunta militare quale organo del Comitato di Liberazione Nazionale , con altri organi di coordinamento. Anche nella città di Roma "*si effettuavano, talvolta, azioni di sabotaggio ed attentati contro autocolonne o comandi militari allo scopo, chiaramente manifetato con volantini, di richiamare il nemico all'osservanza della posizione di città aperta della Capitale d'Italia. .....Infatti, ... <u>i principali comandi militari tedeschi si trovavano all'interno della città aperta e su questa erano frequenti i passaggi di truppe e di materiale bellico</u>*

Solo dopo vari atti di sabotaggio ed attentati (uno di questi contro l'albergo Flora, sede di comandi militari) gli uffici militari venivano trasferiti fuori della città aperta. Continuava però il passaggio di truppe e di materiale destinato alle truppe operanti" (pag.11 della sentenza).

"*Il 23 marzo 1944 alle ore 15 circa, nell'interno della città aperta in*

Via Rasella, all'altezza del palazzo Tittoni, mentre passava una compagnia di polizia tedesca del battaglione "Bozen", che da 15 giorni era solita percorrere quella strada, scoppiava una bomba che uccideva 26 militari di quella compagnia ed altri feriva più o meno gravemente.

Subito dopo lo scoppio della bomba alcuni giovani, che sostavano all'angolo di Via Boccaccio, lanciavano delle bombe a mano contro il resto della compagnia e, quindi, si ritiravano verso Via dei Giardini, allontanandosi immediatamente dalla zona.

Elementi della compagnia tedesca sparavano in direzione delle finestre sovrastanti e dei tetti, un po' all'impazzata, poichè in un primo momento credevano che l'attentato fosse stato effettuato con lancio di bombe a mano da una delle case".

- segue la descrizione dei momenti e delle ore successive nei quali il Kappler chiedeva e otteneva di essere incaricato di quanto riguardava l'atto di guerra di Via Rasella; furono discusse anche le rappresaglie con la esecuzione di civili italiani che avrebbero dovuto essere scelti tra persone già condannate a morte o all'ergastolo o arrestate per reati per i quali era prevista la pena di morte. Il Kappler depose che "*non si sarebbe fatta parola nè con il generale Maeltzer* (comandante della città di Roma) *nè con le autorità superiori e che si sarebbe cercato di far conoscere l'accaduto ai rispettivi superiori al più tardi possibile*"

- alle ore 21 del 23 marzo continuarono le trattative tra i vari generali sulla rappresaglia e sulla scelta delle vittime; nella notte il Kappler con i suoi collaboratori esaminarono i fascicoli delle persone da uccidere e il mattino successivo alle ore 9 lo stesso chiese alla polizia italiana 50 persone, il cui

elenco doveva essere inviato alle ore 13 del 24 marzo; il Kappler formò una lista di 270 persone cui si dovevano aggiungere le 50 fornite dalla polizia italiana; egli comunicò che le persone dovevano essere uccise in una località adatta, una cava vicino Roma, con un colpo al cervello;

- dopo la morte di un altro tedesco (il 33°esimo) le vittime designate divennero 330 e successivamente 335, con criteri di scelta che la sentenza illustra.

L'esecuzione iniziata nelle prine ore del pomeriggio ebbe termine alle ore 19 del 24 marzo. La ricostruzione dei fatti era stata provata con testimoni; la sentenza illustra le modalità dell'azione di Via Rasella: al segnale del vice-comandante della squadra dei GAP il Bentivegna accese la miccia.

Ricorda la sentenza (pag.25) che: "*alle ore 15 circa quest'ultimo (il vice-comandante) si toglieva il capello per indicare al Bentivegna che la compagnia aveva imboccato Via Rasella e che la miccia per l'esplosione doveva essere accesa. Quest'ultimo accendeva la miccia, chiudeva il coperchio della carretta e si allontanava verso Via Quattro Fontane. Appena egli imboccava questa strada avveniva lo scoppio dell'esplosivo contenuto nella carretta.*

La compagnia veniva investita dallo scoppio dell'esplosivo: molti soldati morivano immediatamente altri rimanevano più o meno gravemente feriti.

Intanto i partigiani che si trovavano in Via del Boccaccio attaccavano con lancio di bombe a mano la compagnia quanto mai disordinata e, quindi, si allontanavano.

Risultava poi (dich.Amendola, Pertini, Bauer) che l'attentato

rientrava in quelle direttive di carattere generale tendente a costringere i tedeschi a rispettare la posizione di città aperta di questa capitale, direttive che ciascun componente della giunta era chiamato a fare attuare alla formazione da lui dipendente";

- "*la popolazione, attraverso il citato comunicato del 25 marzo (postumo) e la propaganda della stampa sapeva che il numero delle vittime era di 320*" (pagg.25-26) e solo molto tempo dopo, alla ricognizione delle salme, si seppe che erano 335;

- la sentenza illustra poi le vicende che riguardano la scelta delle vittime e la conoscenza del loro numero;

- in diritto, la sentenza del Tribunale Militare di Roma discute prima ed afferma la giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana e la competenza del giudice militare e quindi passa ad esaminare il merito della causa;

- l'attacco di Via Rasella "*è stato effettuato da una organizzazione militare a seguito di direttive di carattere generale date a essa da uno dei componenti della giunta militare, direttive che traducevano l'indirizzo della giunta.....(deposizioni degli On.Amendola, Pertini, Bauer.....)*" (pagg.39-40);

- la sentenza esamina la situazione del movimento partigiano, che "*nel marzo 1944 aveva assunto proporzioni di vasto rilievo, ma non aveva acquistata la fisionomia atta ad attribuirle la qualifica di legittimo organo belligerante.....nota caratteristica di tutti i movimenti partigiani, che .... costituirono una delle migliori manifestazioni dello spirito di resistenza delle popolazioni occupate.....sono sorte spontaneamente, hanno agito per necessità nell'orbita della illegalità fino ad assumere.....una*

organizzazione capace di acquistare la qualifica di organo legittimo belligerante.....genesi (che) *è la nota peculiare di un movimento di massa la quale, in difesa della sua libertà, si scuote, si affratella, si organizza, agendo, per necesità di cose, in un primo momento illegalmente, in seguito legittimamente contro il nemico*" (pagg. 40-41). In questo quadro l'attacco di Via Rasella fu "*un atto illegittimo di guerra per essere stato compiuto da appartenenti ad un corpo di volontari che, nel marzo 1944, non rispondeva.....*" ai requisiti di un esercito regolare o di corpi volontari con determinati requisiti. Gli attentatori pertanto, se catturati dai nazisti, non avrebbero potuto fruire dello stato di prigionieri di guerra. Tuttavia, afferma la sentenza, i partigiani che avevano operato in via Rasella "*facevano parte di una organizzazione militare inquadrata nella Giunta Militare. Questa, alla stessa stregua del Comitato di Liberazione Nazionale, per il riconoscimento implicito ad esso fatto, attraverso numerose manifestazioni, dal Governo legittimo e per i fini propri di quest'ultimo (lotta contro i tedeschi) che essa attuava in territorio occupato, si poneva come organo legittimo, almeno di fatto, dello Stato italiano. Questa interpretazione trova conferma nel fatto che lo Stato, successivamente, considerò come propri combattenti i partigiani, i quali avessero combattuto effettivamente contro i tedeschi*". (pagg. 41 e 42). Ne deriva che la illegittimità dei combattenti, dovuta a mere contingenze formali (non avere segni distintivi riconoscibili a distanza, non portare evidentemente le armi), e la illeggittimità degli atti da loro compiuti venne compensata dalla legitimità di chi impartiva gli ordini.

- la sentenza disattende del tutto la tesi (della difesa del Kappler) secondo la quale la fucilazione alle Fosse Ardeatine costituì una legittima rappresaglia (si

rinvia alle pagg.42/49 della sentenza che motiva tale negazione secondo anche i principi del diritto internazionale); nega anche che fosse una legittima repressione collettiva (pagg.49/53); per concludere che " *la fucilazione delle Cave Ardeatine assume la qualificazione di un omicidio continuato*" (pag.54).

La sentenza è divenuta definitiva, avendo il Tribunale Supremo Militare rigettato con sentenza del 25.10.1952 il ricorso del Kappler. Il successivo ricorso alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile. **(All. n. 17)**.

Altre decisioni, ormai passate anch'esse in giudicato, si sono occupate della stessa vicenda. Alcuni genitori di vittime della illegittima rappresaglia tedesca delle Cave Ardeatine hanno convenuto in giudizio nel 1949 il Bentivegna, unitamente ai capi dei GAP, Carlo Salinari e Franco Calamandrei, nonchè i loro mandanti On.li Sandro Pertini, Giorgio Amendola e Riccardo Bauer chiedendo il ristoro dei danni, deducendo che la Giunta militare del CLN aveva ordinato l'attentato nonostante le pretese contrarie disposizioni dei comandanti delle forse militari della Resistenza e che pertanto dovevano ritenersi responsabili della morte dei loro familiari; deducendo che tutti i convenuti erano incorsi in un illecito militare e civile.

Il Tribunale di Roma, I Sezione Civile, con sentenza del 9.6.1950 dichiarava improponibile la domanda condannando gli attori alle spese di giudizio. Il Tribunale ha confermato il ragionamento della precedente sopra riportata decisione del Tribunale Militare di Roma non considerando l'azione dei partigiani come quella di legittimi belligeranti, aventi diritto allo status di prigionieri di guerra secondo il diritto internazionale, ma, privilegiando

l'ordinamento interno a quello internazionale, qualificavano l'attacco di Via Rasella "*legittimo fatto di guerra l'episodio che si riallaccia alla Resistenza*" (pag.13) ritenendo altresì che non trovava alcun fondamento la tesi degli attori secondo la quale l'attacco sarebbe stato proditorio, realizzato contro i divieti dei comandi militari o compiuto in zona neutrale (pag.14), circostanze che sarebbero state comunque inconferenti. La sentenza inoltre pone in evidenza che il Comitato Centrale di Liberazione Nazionale ebbe a riconoscere l'attacco come "*atto di guerra di patrioti italiani*" , richiamando anche il DLL 12.4.1945 n°192 che definisce gli atti di guerra (pag.17) e sottolineando altresì il carattere legalitario della lotta contro i tedeschi (**All. n. 18**).

La Corte di Appello di Roma Sezione I con sentenza del 5.5.1954 confermava integralmente quella del Tribunale, riconoscendo "*inconcepibile che possa qualificarsi illecito quel che ormai è legittimamente considerato atto di guerra ed anzi, come tale, meritevole di speciale menzione*", concludendo: "*non rei, da una parte, ma combattenti; non semplici vittime di un'azione dannosa dall'altra, ma martiri caduti per la Patria*" (pag. 12) e condannando gli appellanti alle spese (**All. n. 19**).

Infine la Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite civili, con sentenza del 9.5.1957 rigettava il ricorso dei familiari delle vittime. La lunga e motivata decisione, premesso che l'attacco non fu viziato da finalità personali ma da quelle di compiere un atto ostile verso le Forze armate tedesche, che erano in guerra con l'Italia e che avevano occupato il territorio nazionale, per cooperare alla liberazione (pag.16) come è confermato dalla successiva legislazione (DLL n°158 del 1945 e DLL n°194 del 1945, DLL

n°118 del 1945, DLL n°228 del 1946), riconosceva che lo Stato aveva riconosciuto i partigiani "*legittimi belligeranti*", "*qualificazione che avrebbe potuto essere negata dal nemico per difetto dei requisiti formali....., ma non può essere posta in dubbio nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano*" (pag.18). La sentenza ricorda che la lotta nella città di Roma era legittima, tant'è che lo Stato aveva per essa concesso decorazioni al valor militare; e che inoltre la legge n°277 del 1957 aveva avuto per oggetto la costituzione in Roma di un museo storico per documentare gli eventi della lotta partigiana nella città (pag.20).

Quanto alla situazione di Roma "città aperta", la sentenza ricorda che "*il rispetto di Roma era affidato non già al vigore di un accordo, che non esisteva, ma alla saggezza delle potenze straniere belligeranti, di quella tedesca, perchè non tenesse forze armate o apprestamenti militari nell'Urbe, in modo da escludere ogni giustificazione agli attacchi aerei nemici; di quelle anglo-americane perchè si astenessero dal compiere offese aeree, che non potevano in alcun caso essere considerate necessarie per la condotta della guerra e che comunque avrebbero cagionato un danno irreparabile al patrimonio spirituale di tutto il mondo civile.*

Gli anglo-americani avevano indubbiamente interesse che nella città di Roma non vi fossero forze ed obiettivi militari tedeschi, perchè altrimenti sarebbero stati posti nell'alternativa di rinunciare ad aggredirli o di recare offesa all'Urbe. Ma essi non avevano certo interesse a che, trovandosi forze armate tedesche nella città, gli italiani le rispettassero. Al contrario, ogni atto di ostilità contro quelle forze costituiva una partecipazione alla guerra a fianco delle Nazioni Unite, in attuazione della cobelligeranza italiana.

dicazione di dati non previsti dalle specifiche norme in materia.

Per questi motivi che ci riserviamo di meglio illustrare in corso di giudizio

si chiede

l'accoglimento del presente ricorso, con ogni conseguente statuizione.

Roma, 20 febbraio 1995

avv. Franco Agostini

avv. Salvatore Cabibbo

avv. Giampaolo Petti

avv. Antonio Pellegrini

Rep. 375

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Milano

Sezione Prima Penale

Composto dai Signori:

1. Dott. PAOLA CAPOBIANCO — Presidente - Est
2. Dott. ~~BARBARA BELLERIO~~ ANTONIO NOVA — Consigliere
3. Dott. VINICIA CALENDINO — Consigliere - Est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa del Pubblico Ministero

contro

1°) FELTRI VITTORIO nato a BERGAMO (BG) il 25-06-1943 - APPELLANTE - LIBERO - CONTUMACE -
residente a PONTERANICA- VIA MARESANA, 33
domicilio eletto MILANO- C/O AVV. FRANCESCO MONTESANO
domiciliato a
Imputato di : ARTT. 110-595 C.P.-13-21 L. 47/48, 57-595 C.P.-13-21 L. 47/48 commesso in ACC. IN ROMA IL 10.5.96 E in data 14-05-1996
Difeso da: Avv.FRANCESCO MONTESANO Foro di MILANO - Avv.ANTONIO SALAFIA Foro di ROMA

2°) CHIOCCI FRANCOBALDO nato a GUBBIO (PG) il 27-01-1931 - APPELLANTE - LIBERO - CONTUMACE
residente a GUBBIO_ P.ZZA GRANDE, 6
domicilio eletto MILANO- C/O AVV. FRANCESCO MONTESANO
domiciliato a
Imputato di : ARTT. 110-595 C.P.-13-21 L. 47/48 commesso in ACCERTATO IN ROMA IL in data 14-05-1996
Difeso da: Avv.FRANCESCO MONTESANO Foro di MILANO - Avv.ANTONIO SALAFIA Foro di ROMA

3°) SANTACROCE ANTONIO nato a NAPOLI (NA) il 01-09-1940 - APPELLANTE - LIBERO - CONTUMACE.
residente a MINTURNO- VIA PIZZO BALORDO, 31

ART. N. .....
CAMPIONE CIVILE
N. 2874
della sentenza
2605/2002
del Reg. Gen.le App.

UDIENZA
del giorno
14-06-2005

Depositata
in Cancelleria
22 GIU. 2005
Il Cancelliere
IL CANCELLIERE C1
Dott. Fonio Luigi

Estratto esecutivo a
Procura Generale
Proc. Rep. c/ Trib. di Monza
il 24/2/06
Ufficio corpi di reato di

Estratto alla Prefettura il
il
Estratto Pirdi
Monza
il 24/2/06
Il Cancelliere

Redatta scheda
il
Il Cancelliere

Art.
Campione penale

489

domicilio eletto ROMA- C/O AVV. ANTONIO JEZZI
domiciliato a
Imputato di : ARTT. 110-595 C.P.-13-21 L. 47/48 commesso in ACCERTATO IN ROMA IL in data 14-05-1996
Difeso da: Avv.ANTONIO JEZZI Foro di ROMA

4°) **RANDAZZO LUCIANO** nato a FIUGGI (FR) il 23-09-1952 - APPELLANTE INCIDENTALE - LIBERO - CONTUMACE -
residente a ROMA- VIA G. BIAGI, 15
domicilio eletto ROMA- C/O AVV. AUGUSTO SINAGRA
domiciliato a
Imputato di : ARTT. 110-595 C.P.-13-21 L. 47/48 commesso in ACCERTATO IN ROMA IL in data 10-05-1996
Difeso da: Avv.AUGUSTO SINAGRA Foro di ROMA

PARTE CIVILE: NON COMPARSO.
BENTIVEGNA ROSARIO NON APPELLANTE Difensore Avv.G.MARIS/V.GALBUSERA - F.LUBERTI Foro di MILANO - ROMA

APPELLANTE

avverso la sentenza del Tribunale di MONZA
1424/2000 del 22-06-2001

con la quale veniva__ condannat_, alla pena di:
FELTRI: A) L. 400.000 DI MULTA, B) L. 300.000 DI MULTA
RANDAZZO-SANTACROCE-CHIOCCI: L. 500.000 DI MULTA CIASCUNO
CONDANNA GLI IMPUTATI IN SOLIDO, PER I RISPETTIVI CAPI DI IMPUTAZIONE, AL RISARCIMENTO DANNI ED ALLA RIPARAZIONE PECUNIARIA IN FAVORE DELLA P.C.
CONDANNA TUTTI GLI IMPUTATI IN SOLIDO ALLA RIFUSIONE SPESE ALLA P.C.
PUBBLICAZIONE PER ESTRATTO DELLA SENTENZA SUL QUOTIDIANO "IL GIORNALE".
TUTTI PER I REATI C)-D) DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA AGGR. IN CONC.
FELTRI INOLTRE PER IL REATO E) OMESSO CONTROLLO SULL'ARTICOLO DIFFAMATORIO AGGR.
C) ACCERTATO IN ROMA IL 10.5.1996
D)-E) ACCERTATO IN ROMA IL 14.5.1996

per i_ reat_:
FELTRI VITTORIO ARTT. 110-595 C.P.-13-21 L. 47/48, 57-595 C.P.-13-21 L. 47/48 commesso in ACC. IN ROMA IL 10.5.96 E in data 14-05-1996
CHIOCCI FRANCOBALDO ARTT. 110-595 C.P.-13-21 L. 47/48 commesso in ACCERTATO IN ROMA IL in data 14-05-1996
SANTACROCE ANTONIO ARTT. 110-595 C.P.-13-21 L. 47/48 commesso in ACCERTATO IN ROMA IL in data 14-05-1996
RANDAZZO LUCIANO ARTT. 110-595 C.P.-13-21 L. 47/48 commesso in ACCERTATO IN ROMA IL in data 10-05-1996.

In esito all'odierno dibattimento .....

.....

Sentita la relazione del Sig. Consigliere Dott. CALENDINO VINICIA

Sentit.....imputat.....

.....

....., il Pubblico Ministero Dott. FENICIA .....

il Difensore Avv. FRANCESCA MONTESANO - FORO MILANO - IN FIANCIA - PER I PRIMI 2 IMPUTATI - ANCHE IN SOST. AVV. ANTONIO SALAFIA - FORO ROMA; IN SOST. EX AR 97, 4° CO. CPP. PER IL 3° E 4° IMPUTATO; .....

-AVV.TO GIANFRANCO MANZ. - FOR. MILANO, di FIDUCIA PER LA P.C.

i quali concludono come da verbale d'udienza.

della notizia; tanto che neppure la Difesa lo ha sostenuto (Feltri è peraltro rimasto contumace e non ha quindi fornito alcun elemento utile al riguardo).

Non può poi non rilevarsi in concreto che la gravità dei fatti prospettati a carico del Bentivegna, la loro rilevanza anche storica, il particolare momento in cui l'articolo è stato pubblicato (nel corso della celebrazione del processo a Priebke) non poteva esimere il direttore dall'esercizio di un controllo particolarmente qualificato.

In conclusione, la sentenza va parzialmente riformata per Chiocci, Santacroce e Feltri; l'impugnazione di Randazzo va dichiarata inammissibile; con le conseguenti pronunce sulle spese; come meglio specificato in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte d'Appello di Milano

letto l'art. 605 cpp,
dichiara inammissibile per tardività l'impugnazione proposta da Randazzo Luciano avverso la sentenza in data 22.6.2001 del Tribunale di Monza e ordina l'esecuzione della sentenza impugnata nei suoi confronti;
condanna il Randazzo al pagamento delle spese processuali del grado;

in parziale riforma della sentenza su indicata,
dichiara NDP nei confronti degli appellanti Chiocci, Santacroce e Feltri per essersi i reati loro rispettivamente ascritti estinti per intervenuta prescrizione;
conferma le statuizioni civili della sentenza impugnata;
condanna Chiocci, Santacroce e Feltri, in solido fra loro, alla rifusione, in favore della parte civile, delle spese di rappresentanza e difesa sostenute in questo grado, che si liquidano in euro 1500,00, comprensive di onorari, oltre al 12,50% per spese generali, IVA e CPA sulle parti dovute.
Milano, 14.6.05

Il Consigliere estensore ----------

Il Presidente ----------

IL CANCELLIERE C1
Dott. Polito Luigi

Estratto contumaciale notificato
il 7/7/05 a 1-2-3° imp.

Estratto contumaciale notificato
il 8/7/05 a 4° imp.

Estratto contumaciale notificato
il ____ a ____

Sentenza passata in cosa giudicata
dal giorno 23/9/05 x 1-2-3° imp. 24/9/05 x 1
Milano, lì 24/2/06
Il COLLABORATORE DI CANCELLERIA
IL CANCELLIERE C1
Dott. Salvatore Quercia

RGA 2605/2002

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Milano

Sezione Prima Penale

Nell'udienza del 14-06-2005

Ha pronunciato la seguente sentenza nella causa penale contro

FELTRI VITTORIO
CHIOCCI FRANCOBALDO
SANTACROCE ANTONIO
RANDAZZO LUCIANO

OMISSIS

LA CORTE

Visto l'art 605 c.p.p.,
dichiara inammissibile la fondata l'impugnazione proposta da Randazzo Luciano avverso la sentenza in data 12.6.01 del Tribunale di Genova,
e
ordina l'esecuzione della sentenza impugnata nei suoi confronti; lo condanna al pagamento delle spese processuali del grado;
in parziale riforma della sentenza in epigrafe, dichiara NDP nei confronti degli affettanti Feltri Vittorio, Chiocci Francobaldo, Santacroce Antonio per essere i reati loro rispettivamente ascritti estinti per intervenuta prescrizione;
conferma le statuizioni civili della sentenza impugnata e condanna Feltri, Chiocci e Santacroce, in solido alle restituzioni in favore della parte civile in questo grado, alle spese di rappresentanza e difesa ~~[illegible]~~ di questo grado che si liquidano in euro 1500,00 comprensivi di onorari, oltre 12,50% per spese generali, IVA e CPA nelle parti dovute.

Il Presidente

494

Rosario Bentivegna

Da: "Studio Avv.Maris - www.studiomaris.com -" <info@studiomaris.com>
A: "'Rosario Bentivegna'" <bentiros@libero.it>
Data invio: mercoledì 7 gennaio 2009 15.28
Allega: Corte d'Appello.tif
Oggetto: R: avv. Floriana Maris

Caro Dottore,
Le rimetto per il Suo archivio la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Milano il 14.06.2005 nei confronti di Vittorio Feltri, Francobaldo Chiocci, Antonio Santacroce, Luciano Randazzo
La difesa di Randazzo, come Lei potrà leggere dalla motivazione della sentenza non presentò nei termini l'appello pertanto è stata nei suoi confronti ordinata l'esecuzione della sentenza impugnata, ivi compresa la pubblicazione della sentenza una volta e per estratto su Il Giornale
Ad ottobre a quest'ultima disposizione del Giudice Il Giornale non aveva ancora ottemperato
Mi informerò con l'avv. Ramella se ciò è avvenuto, facendomi rilasciare copia della pubblicazione.
Sarà mia cura domani informarLa prontamente dell esito dell'udienza
Cordiali saluti
Avv. Floriana Maris

Da: Rosario Bentivegna [mailto:bentiros@libero.it]
Inviato: sabato 3 gennaio 2009 19.34
A: Studio Maris - www.studiomaris.com -
Oggetto: avv. Floriana Maris

Cara Avvocata,
sto cercando di ordinare il mio archivio, e ho riletto gli allegati che le acludo a proposito dell'ultimo risarcimento del luglio scorso ottenuto dal Giornale (che cari!)
1 - Potrebbe farmi avere la sentenza?
2 - mi sembra di capire, non so per quale motivo, che il Randazzo non è andato in prescrizione, così come i suoi coimputati, ma gli è stato rifiutato l'appello: la causa è ancora in corso nei suoi confronti? oppure è operativa ancora, e anche in senso della condanna (a parte il risarcimento)? Oppure la condanna gli è stata definitivamente comminata?
Essendo costui un gran figlio di p(....apà, naturalmente), mi farebbe immensamente piacere continuare a perseguirlo, o, comunque, a sapere che, anche se non ci deve più soldi, la condanna gli rimane sulla fedina penale.
Mi perdoni questo attacco di bieco sadismo, e voglia gradire - come al solito - i miei più cordiali saluti, auguri e ringraziamenti
Rosario Bentivegna

p.s. Attendo con ansia notizie circa una mia trasferta a Milano che lei mi aveva preannunciato per l'8 di gennaio p.v., anche perché ho in corso qualche acciacchetto (oltre i miei 87 anni, sia pure - apparentemente - ben portati), e dovrò munirmi degli opportuni presidi sanitari e assistenziali. Comunque, verrò, se debbo!
A la guerre comme a la guerre!

495

N. 1404/01 Sent.
Dep. il 20/07/2001

N. 1424/00 RG
N. 1027/98 RGNR

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MONZA
in persona del giudice dr. LUCA GHEDINI FERRI,all'udienza del 22.6.2001,
ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo, la seguente

Sentenza

Nei confronti di
FELTRI VITTORIO ,n. BERGAMO 25.6.1943, res.PONTERANICA (BG) ,via MARESANA 33
CHIOCCI FRANCOBALDO ,N.GUBBIO 27.1.1931, res.GUBBIO, P.ZA GRANDE 6 ,
entrambi el.domiciliati presso lo studio dell'avv.Montesano
SANTACROCE ANTONIO,N.NAPOLI 1.9.1940, res.MINTURNO, via Pizzo Balordo 31,
RANDAZZO LUCIANO N. FIUGGI 23.9.1952,res.ROMA, via G.BIAGI 15
TUTTI LIBERI CONTUMACI

Il 1° e 2 ° con avv.A.SALAFIA del foro di ROMA e F.MONTESANO, del foro di MONZA,presso cui el.domiciliano in MILANO,via della GUASTALLA 1
IL 3° con avv.A.IEZZI del foro di ROMA,presso cui el.dom.in via STOPPANI 10
E 4 con avv.A.SINAGRA del foro di NAPOLI ,presso cui el.dom.in Roma,via GORIZIA 14
sostituiti entrambi ex art 97 ,4° comma dall'avv.MONTESANO del foro di MONZA
Con l'intervento della parte civile BENTIVEGNA ROSARIO,difeso dall'avv.G.MARIS, del foro di MILANO

196

CONCLUSIONI DEL P.M." sei mesi di reclusione "
DELLA DIFESA" assoluzione perché il fatto non sussiste;in subordine perché il fatto non costituisce reato"
P.Civile "pena che risulterà congrua per i reati loro ascritti ;condanni gli imputati al risarcimento dei danni, da determinare in via equitativa ,nonché al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva ,da determinare parimenti in via equitativa ;condanni altresì gli imputati ai sensi dell'art 12 l.s. al pagamento di somma equitativamente determinata e alla pubblicazione per estratto della sentenza di condanna sul Giornale e il Messaggero.
Condanna alle spese"
IMPUTATI

FELTRI VITTORIO e RANDAZZO LUCIANO:

C) del delitto di cui agli artt. 110, 595 C.P., 13 e 21 Legge 8.2.1948 n. 47, per avere, in concorso con persona rimasta sconosciuta, il FELTRI quale direttore responsabile, il Randazzo quale ispiratore, redatto e pubblicato sul quotidiano "IL GIORNALE" in data 10.5.1996 un articolo dal titolo: "Bentivegna denunciato per omicidio – Secondo un penalista romano l'ex partigiano sarebbe responsabile dell'uccisione di civili in via Rasella – "; nel quale venivano riportati alcuni brani della denuncia presentata alla Procura della Repubblica di Roma dallo stesso Randazzo nei confronti di Rosario Bentivegna per il reato di omicidio, che qui si deve intendere integralmente riportato, nel quale si affermava tra l'altro: "Hanno visto quel ragazzino in via Rasella, ma non hanno fatto nulla per salvarlo". L'avvocato Luciano Randazzo, 43 anni, punta l'indice contro Rosario Bentivegna, Carla Capponi e tutti i partigiani che hanno partecipato all'agguato del 23 marzo 1944, costato la vita a 33 soldati tedeschi e ad almeno 7 civili tra cui un giovane di 13 anni, Pietro Zuccheretti, dilaniato dall'esplosione ... Intanto, il quartiere Salario di Roma è stato tappezzato di manifesti con la foto di Bentivegna e la scritta: "Chi l'ha visto? Rosario Bentivegna, 70 anni, gira armato, è un terrorista ed è ricercato per omicidio e violenza a danno di cittadini italiani, di 40 altoatesini e delle 335 vittime delle Fosse Ardeatine". ... "Per l'agguato ai tedeschi – spiega l'avvocato Randazzo – Bentivegna e la Capponi sono già stati assolti dal Tribunale militare. Ma io chiedo che rispondano della morte di persone innocenti, che nulla avevano a che vedere con la guerra e la resistenza. So che sono passati oltre 50 anni e il reato è prescritto . ... "Dagli articoli di alcuni quotidiani – scrive l'avvocato Randazzo – viene evidenziata la presenza di alcuni civili sul luogo della strage. Viene anche rappresentata con terrificanti immagini fotografiche la morte di un giovane. Negli anni seguenti l'eccidio, si è sempre sostenuto che sul luogo non erano presenti civili. Questa menzogna – prosegue il penalista – ha contribuito con le gravi omissioni di coloro che avrebbero dovuto fornire notizie ufficiali ad accreditare come una 'azione di guerra' un omicidio comune . ...", offendendo così, anche mediante l'attribuzione di fatti determinati la reputazione di Rosario Bentivegna.

Accertato in Roma il 10.5.1996.

CCI FRANCOBALDO e SANTACROCE ANTONIO.

del delitto di cui agli artt. 110, 595 C.P., 13 e 21 Legge 8.2.1948 n. 47, per avere, in concorso tra di loro, il CHIOCCI quale autore dell'articolo, il SANTACROCE quale ispiratore dello stesso, redatto e pubblicato sul quotidiano "IL GIORNALE", in data 14.5.1996, un articolo dal titolo: "Riprocessate quei partigiani", che qui si deve intendere integralmente riportato con il quale si offendeva, anche mediante l'attribuzione di fatti determinati, la reputazione di Rosario Bentivegna, affermando tra l'altro: " ... L'iniziativa, questa volta, viene da Napoli e da un napoletano : Antonio Santacroce ... autore, nel 1975, di un libro, "La giustizia dei vincitori", che conteneva l'elenco dei tedeschi uccisi in via Rasella. I quali non furono 33 ma 42, perchè, altri nove morirono a rappresaglia eseguita. Il denunciante premette che nella sentenza n. 631 del 20 luglio 1948 in danno di Herbert Kappler + 5 l'attentato fu attribuito a "due persone rimaste sconosciute" che le predette persone si identificarono invece in Bentivegna, ... rei confessi, e che la strage non è da qualificarsi azione di guerra. In considerazione di ciò, Santacroce chiede alla Procura "se nel fatto non sono da ravvisarsi i reati di cui agli artt. 422 (ergastolo a chi, al fine di uccidere, mette in pericolo anche la pubblica incolumità, ndr), 435 (la fabbricazione e l'uso di materiale esplodente, ndr), 416 (associazione per delinquere fra tre o più persone, ndr) e altri reati da codice penale contemplati nel 1944 e non abrogati". Antonio Santacroce chiede pure che la strage di via Rasella "non sia da considerarsi illegittima ed illegale e gli autori perseguibili"....

Accertato in Roma, il 14.5.1995.

FELTRI VITTORIO, inoltre:

E) del delitto di cui agli artt. 57, 595 C.P., 13 e 21 Legge 8.2.1948, n. 47 per aver omesso di esercitare sul contenuto del quotidiano "IL GIORNALE" di cui è direttore responsabile, il controllo necessario al fine di impedire che con l'articolo e le frasi di cui al capo d) si offendesse anche mediante l'attribuzione di fatti determinati la reputazione di Rosario Bentivegna.

Accertato in Roma il 14.5.1996.

(1) ALL'UD. PREL. DEL 15.11.99, SI È PROVVEDUTO ALLA CORREZIONE DELL'ERRORE MATERIALE EX ART. 127 e 130 CP, NEL CAPO D) ULT. PARTE, DOVENDOSI RITENERE ERRONEAMENTE SCRITTA LA NEGAZIONE "NON SIA".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Gli imputati FELTRI, CHIOCCI, SANTACROCE, RANDAZZO , venivano rinviati a giudizio in base a decreto del gip in sede ,datato 15.11.1999, per l'udienza del 20.11.2000 .

Il processo si svolgeva nella contumacia di tutti gli imputati.

L'istruttoria dibattimentale consisteva nella escussione del solo teste costituitosi parte civile BENTIVEGNA,nell'udienza del 4.5.2001, e nelle produzioni documentali delle parti.

All'udienza del 22.6.2001 veniva quindi pronunciata sentenza come da dispositivo che segue.

L'imputazione elevata nei confronti degli odierni imputati è connessa alla pubblicazione di due diversi articoli, l'uno intitolato "Bentivegna denunciato per omicidio",l'altro intitolato "RIPROCESSATE QUEI PARTIGIANI" e comparsi sul Giornale rispettivamente in data 10.5.1996 e 14.5.1996.

Gli articoli in questione,sono relativi a denunce presentate nei confronti di BENTIVEGNA ,autore dell'attentato che nel marzo del 1944, nella guerra partigiana, aveva provocato la morte di 33 soldati tedeschi e,secondo quanto affermano gli esponenti RANDAZZO e SANTACROCE di almeno sette civili in via Rasella a Roma,in seguito al quale era scattata la rappresaglia delle fosse Ardeatine, nella quale erano stati uccisi 345 italiani.

La notizia riportata dal Giornale nell'articolo del 10.5.1996 è in estrema sintesi la seguente :

che l'avvocato Luciano Randazzo, aveva presentato una denuncia presso la Procura di Roma contro il Bentivegna, Carla Capponi,sua moglie, e tutti i partecipanti all'agguato del 23 marzo 1944,per omicidio plurimo .

Ad avviso del Randazzo, la presenza sul posto di numerosi civili,(negata negli anni successivi alla guerra), accertata anche mediante fotografie,dimostrava che Bentivegna e gli altri erano in grado di rendersi conto che gettare la bomba in quel luogo avrebbe determinato la morte di numerose persone.

Il Randazzo,nel corpo dell'articolo, che è un'intervista che preannuncia la presentazione dell'esposto per la giornata successiva, afferma di chiedere che il Bentivegna ,pur se assolto dal tribunale militare per la morte di soldati tedeschi, venisse processato per l'omicidio dei cittadini italiani.

Si tratta di un' articolo di cronaca giudiziaria,afferendo la presentazione di un esposto,sia pur solo preannunciato da parte del Randazzo.

Come tale, non può prescindere, ai fini della ricostruzione della verità accertata, e quindi del dovere di riprodurla, nella cronaca, da quello che è stato giudizialmente accertato o non accertato, dare per accertate circostanze dubbie ovvero tacere quello che è stato definitivamente chiarito.

Tacere circostanze rilevanti quali una sentenza di assoluzione,o comunque un qualsiasi accertamento giudiziario, significa occultare la verità, e tacere una parte della verità altro non è che dire una falsità,o almeno prospettare scorrettamente una situazione,il che non consentirebbe la formazione di un pensiero corretto nel lettore.

Non solo ma appare un comportamento gravemente lesivo, di colui al quale sono attribuiti determinati reati, volta che quella che in generale è una presunzione di innocenza, si trasforma a seguito dell'accertamento giudiziale, in innocenza tout court, uno stato non più reversibile e basato sull'autorità di giudicato delle decisioni processuali già emesse,che impone il ne bis in idem.
Vero è poi che la presentazione di un esposto,di un qualsivoglia esposto, ossia di un atto che tende a sollecitare un'indagine della magistratura per accertare se un determinato fatto sia vero, deve necessariamente limitarsi alla constatazione che appunto è stato presentato un atto di indagine e non far apparire come veritiere le circostanze dedotte nella richiesta fatta alla magistratura inquirente .
Questi canoni di verità della notizia sono imposti non da un preteso diritto ad essere informati correttamente , attribuito ai lettori ,ma dal rispetto dei diritti costituzionali inviolabili, tra cui quello alla reputazione e all'onore della persona,che spettano a chi della cronaca giudiziaria è oggetto, e di cui la presunzione di innocenza dell'art 27 Cost .è un'ipotesi .
Tali principi generali sembrano non essere stati rispettati.
Nella specie, nessuno spazio è dato al fatto che il BENTIVEGNA era stato già processato per questi fatti, e che l'atto in questione, ossia l'attentato di via Rasella,era da considerare come atto legittimo di guerra; che la vicenda era stata già esaminata da parte della magistratura che l'aveva definita con sentenza della Suprema Corte di Cassazione nel 1957,allorchè adita da alcuni parenti delle vittime delle fosse ardeatine, per ottenere il risarcimento del danno causato dall'attentato di via Rasella, aveva qualificato l'attentato medesimo come "atto legittimo di guerra"
Per quello che attiene il secondo articolo, esso riproduce il contenuto di un esposto scritto e di un libro che il ten.col SANTACROCE aveva scritto sull'argomento nel 1975,sostenenendo che la strage non era da qualificarsi come azione di guerra,ma come fatto penalmente rilevante come strage, associazione per delinquere, e altri reatio contemplati dal codice penale e non abrogati ancora .
Ciòà anche alla luce del fatto che nella sentenza KAPPLER del 1948 l'attentato era stato attribuito a due persone rimaste sconosciute ,persone poi identificate in Bentivegna, Calamandrei, Capponi, Fiorentini,rei confessi.
Tale esposto,secondo l'articolista,come l'altro presentato dal RANDAZZO,negli stessi giorni del processo a PRIEBKE, sarebbe destinato a riaprire il dibattito su responsabilità "ignorate o non approfondite per mezzo secolo".
Nel suo esposto il SANTACROCE si chiede anche se la strage non sia da considerare illegale ed illegittima e i suoi autori perseguibili ,preannunciando la volontà di costituirsi parte civile.
Nonvi possono essere dubbi anche inq uesto caso sul fatto che sia stato lo stesso SNATACROCE a comunicare alla stampa la esistenza e quindi il contenuto del suo esposto; le notizie sulla persone del denunciante, le precise parole del suo esposto, riportate tra virgolette, fanno comprendere ad avviso di chi scrive che si tratta di notizie provenienti dallo stesso SANTACROCE,il quale presentando l'esposto ,aveva ritenuto di informarne contestualmente la stampa.

Il giornalista ,nel caso di specie, non ha minimamente effettuato alcun vaglio sulla credibilkità di quanto affermato da parte dell'esponente e non ha minimamente corredato la notizia degli indispensabili riferimenti alla precedente conclusione della vicenda in sede giudiziaria ,inducendo anzi nel lettore l'ideea che si trattasse di fatti del tutto nuovi, e di argomenti sollevati per la prima volta dallo stesso SANTACROCE.

Basti in questo senso osservare che il giornalista ha affermato trattarsi di responsabilità ignorate o non approfondite "per oltre mezzo secolo",contravvenendo a quelle che erano invece le risultanze probatorie già evidenziate dai precedenti processi.

E in particolare che l'attentato era stato già qualificato da parte delle sezioni unite come atto legittimo di guerra(sentenza 3053/57); e tale a ben vedere non poteva non essere considerato, dato che trattavasi di atto posto in essere nell'ambito di una guerra di liberazione nazionale, i cui atti hanno un ambito di legittimità diverso (e maggiore)da quello della guerra considerata quale conflitto tra Stati.

Ciò secondo le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, ed anche a prescindere dalla esistenza del decreto 194/95,che qualificava come atto legittimo di guerra gli atti di sabotaggio, le requisizioni ed ogni operazione(Cass.pen.,sez.I, 18.3.1999,n.1560/99) compiuta dai partigiani.

Tanto è vero che la Cassazione nel 1957, aveva appunto sancito la totale illegittimità della rappresaglia tedesca, che taluni ,agendo sul piano civile,avevano ricollegato all'attentato posto in essere dal Bentivegna e dai suoi compagni .

La gravità delle affermazioni e la loro non novità avrebbero dovuto indurre il giornalista a corredare la notizia di cautele che consentissero al lettore di valutare la notizia stessa per quello che era, ossia la richeista di ottenere una nuova valutazione siu fatti già oggetto di un giudizio .

A tutti gli imputati possono essere concesse el attenuanti generiche,m trattandosi di sogfgetti incensurati ,prevalenti sulle aggravanti .

La pena trattandosi di soggetti incensurati e fatti che non possono aver determinato un danno sul piano penale, va determinata in £ 500.000 per RANDAZZO, SANTACROCE e CHIOCCI; e in £ 700.000 per FELTRI(£ 300.000 per il reato commesso in concorso con RANDAZZO e in £ 400.000 per l'omesso controllo sull'articolo di CHIOCCI)

Per quello che attiene al danno civile, si tratta di accuse gravi e tanto più gravi in quanto si tratta di fatti già oggetto di un giudizio e che come tali potevano e dovevano essere presentati .

Il danno va valutato,tenuto conto della vasta diffusione del Giornale e della larga eco che nei giorni del processo a PRIEBKE potevano avere tali notizie,(tanto più se come nel caso di specie reiterate in più articoli,con titoli eloquenti come "Bentivegna denunciato per omicidio") in £ 30.000.000 per l'articolo(più ampio) del 10.5.1996 e in £ 25.000.000 per l'articolo del 14.5.1996.

Inoltre la parte civile ha diritto ex art 12 L.47/48 ad una riparazione pecuniaria,che in relazione alla rilevante gravità dell'offesa (tenuto conto del fatto del ruolo di Bentivegna come comandante partigiano), e alla diffusione nazionale del Giornale,

va determinata in £ 3 milioni per il primo articolo e in £ 2 milioni per il secondo articolo.
Consegue alla condanna penale la condanna al pagamento delle spese di giustizia.
Il carico della sezione penale impone di riservare la motivazione in giorni 70.

p.q.m.

il Tribunale di Monza,visto l'art 533,535 cpp, dichiara RANDAZZO LUCIANO, FELTRI VITTORIO,SANTACROCE ANTONIO, e CHIOCCI FRANCOBALDO, responsabili dei reati loro rispettivamente ascritti, e,concessegli le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, li condanna, RANDAZZO Luciano, SANTACROCE Antonio e CHIOCCI FRANCOBALDO alla pena di £ 500.000 di multa e FELTRI VITTORIO alla pena di £ 400.000 di multa per il reato di cui al capo a e £ 300.000 per il reatto di cui al capo b della rubrica,oltre al pagamento delle spese processuali;
visto l'art 538 cpp, condanna gli imputati rispettivi in solido al risarcimento dei danni ,determinati in £ 30.000.000 per l'articolo del 10.5.1996 e in £ 25.000.000 per l'articolo del 14.5.1996 ,in favore della parte civile costituita;
condanna FELTRI e RANDAZZO in solido al pagamento di una riparazione pecuniaria di £ 3.000.000 e Chiocci e Santacroce, in solido, al pagamento di una riparazione pecuniaria di £ 2.000.000 in favore della parte civile;
condanna tutti gli imputati in solido al pagamento delle spese di costituzione e giudizio pari a £ 6.000.000 ,oltre Iva e Cpa;dispone la pubblicazione della sentenza una volta e per estratto sul Giornale .
Motivazione riservata in giorni settanta .

Monza, 22.6.2001

IL GIUDICE

Depositato in Cancelleria
oggi 20-7-2001
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
IL CANCELLIERE C1
Dott.ssa ... MAZZETTA

studio legale
Avv. ALESSANDRO GARLATTI
studio 20122 milano via fontana 28 tel. 025457813 - 025457922 ab. 20121 milano via annunciata 31 tel. 0229000130

Egregio Signor
Avv.to FRANCO AGOSTINI
Via Arno nr. 47
00198 ROMA

Milano, 22 Aprile 1999

Ogg. : *Bentivegna - Il Giornale - Dott. Feltri*

Caro Franco,

Compiegato Ti trasmetto le due comparse conclusionali per il Dott. Chiocci e per il Dott. Feltri.

Resto in attesa della replica.

Cordiali saluti.

P. I. 02271690154
C. F. GRL LSN 32R13 L483C
fax 0255015718

504

PER

Comunicazione

n. _____

Sig. avv. Liberti

- ○ è passato
- ○ ripasserà _____ alle ore _____
- ☒ ha telefonato
- ○ ritelefonerà _____ alle ore _____
- ○ chiede di essere chiamato alle ore _____

Tel. _____

- ○ ha lasciato la seguente comunicazione:

per dire che la conclusionale per il processo nel prof. Bertinengo va bene così - può mettere Lei la sua firma

data 29.3.99 ora 16,50

ricevente 505

S MOD 20.1007

STUDIO LEGALE LUBERTI
Patrocinante in Cassazione

Sen. Avv. Franco Luberti
Avv. Giovanni Luigi Guazzotti
Avv. Rita Caldarozzi
Dott. Bruno Luberti

Roma lì 30.3.1999

Gent.mo Avv.
Franco Agostini

Fax: 068550474

Caro Agostini,

Condivido in pieno la comparsa conclusionale.

La stessa deve essere però sottoposta ad una attenta rilettura per eliminare alcuni errori.

Segnalo a pagina 1 un "difettesa" anzichè "difettosa"; leggo a pagina 3 l'espressione "requisitoria del 1977"; è evidente che si tratta del "1997"; a pagina 4 leggo l'espressione "....di aver attaccato le S.S. di Balsamo"; si tratta di un evidente refuso; a pagina 14 c'è un "essere responsabile" al posto di "non essere responsabile"; a pagina 18 leggo "sia il preteso una e inesistente radiomessaggio" probabilmente è "uno e inesistente radiomessaggio"; a pagina 19 leggo "con le pubblicazioni del" ove mi pare manchi il sostantivo.

Altri refusi potranno essere rilevati con una attenta rilettura dell'atto.

Ti ringrazio e Ti invio cordiali saluti.

Avv. Franco Luberti

00196 ROMA - Via Flaminia n. 354 - Tel. 06/36001911 - 36001917 - 3233648 Fax
04100 LATINA - Viale Petrarca n. 7 - Tel. 0773/691228 - 694969 (anche fax)

Roma, 2 Aprile 1999

Per Corriere

Egr. Avv. ALESSANDRO GARLATTI
Via Fontana, 28
20100 MILANO

Caro Sandro,

ti rimetto, come d'accordo, la comparsa conclusionale per la causa Bentivegna contro "Il Giornale", da depositare.

Attendo non appena saranno depositate le comparse conclusionali avversarie per la replica.

Fammi sapere se Bentivegna deve integrarti il fondo spese.

Grazie, cordiali saluti e Buona Pasqua.

TRIBUNALE DI MILANO - SEZIONE I CIVILE

per

prof. Rizzario Bentivegna rappresentato e difeso dagl. Avv. _____ e, Franco Roberti e Alessandro Garlatti

contro

- Dr. Francobaldo Chiocci (Avv. E. Chiocci)
- Società Europea Edizioni S.p.A (Avv.ti A. Munari e F. Gatti)
- Dr. Vittorio Feltri (Avv.ti A Munari e F. Gatti)

COMPARSA CONCLUSIONALE

1) Si pare anche superfluo ragionare i due termini che di la giurisprudenza - ben nota - ha dato se riferito alla diffamazione a mezzo stampa quotidiana o, in relazione al diritto di cronaca cui contrapposti fanno riferimento - se diritto di cronaca rientra nella categoria dei diritti pubblici soggettivi riconosciuti dall'art. 21 della Costituzione ed è legittimamente esercitato quando ricorrano le seguenti ~~condizioni~~ condizioni: ~~verità oggettiva e non putativa soltanto putativa, a meno che in questo caso si pretenda frutto di un serio esame dei fatti narrati~~ utilità sociale dell'informazione; verità oggettiva e non soltanto putativa dei fatti narrati; ~~correttezza delle espressioni usate~~ forma corretta e civile delle espressioni usate - la verità

portatrice è ammessa solo se la discrepanza tra fatti narrati e fatti accaduti sia il risultato di una percezione difettosa o erronea nel grado il rispetto nel grado il rispetto di ogni obbligo e l'assolvimento di ogni onere esistente nel dovere del cronista di esaminare o controllare i fatti oggetto della narrazione con il serio sforzo di verità (Cassazione, 11.11.1987, Barbieri, in Riv. pen. 1988, 1213 ss., adesivi; Cass. 29.8.1990 n. 8963 e altra)

Le espressioni usate devono essere corrette, espressive in forma ~~corretta~~ civile e deve essere obiettiva nel senso di non trasmodare in una inutile denigrazione che si risolva nell'offesa altrui e non deve tradursi nemmeno il limite di correttezza nel linguaggio (Cassazione, 23.10.1987, Boti, in Riv. Pen., 1988, 1213; Cass. 16.6.1982, ~~Cederna~~, Cederna, in Foro italiano, 1982, ~~Giurisprudenza~~ II, 513 e altre) nel quadro di questa giurisprudenza il direttore del quotidiano risponde in l'articolista per l'esercizio del potere di controllo che l'editore ai sensi della legge sulla stampa.

Il diritto di critica oltrepassa agli stessi limiti ~~almeno~~ per quanto si riferisce al ~~tono~~ requisito della forma in denigratoria, civile e correttezza dell'esposizione e alla verità dei fatti.

2) Controparte ~~[illegible]~~ ripete il contraddittorio per l'ulteriore articolo apparso su "Il Giornale" in data 3.10.1996 richiamato dalla memoria dell'istante datata 11.10.1996, pag. 6, articolo prodotto in copia, che ha per oggetto una ~~[illegible]~~ ulteriore pubblicazione di apparentemente nel titolo e nel testo che richiama una estensione di Caprara

Ciò nonostante, la controparte nelle ~~sue~~ loro difese ha più volte

prodotto e fatto circolare a stralci articoli dello stesso quotidiano "Il Giornale", riferendo circostanze e pubblicazioni successive alla introduzione del quotidiano.

Tra le altre, per dimostrare come l'attacco dei partigiani a via Rasella non sarebbe stato - secondo ~~le tesi~~ i giudici delle sentenze - provocato da l'atto di citazione, che, secondo antiparte, avrebbero solo il valore di "rivelazioni" - "atti di guerra" si richiama (produzione dell'Avv. Chiocci all'udienza del 6.6.1997) documenti e circostanze che il lettore lo scopo di estinguere (come "Il Giornale" ha interpretato, si vedrà di seguito) la diffamazione dell'attore: manifestino di un gruppo non meglio identificato che con la "fiamma" che accompagna la denominazione di "Azione giovani", che richiama altro episodio, estraneo del tutto alla materia del contendere, la morte di un appuntale della guardia di finanza per mano del quale il Benvenuti è stato ucciso a testa alta; requisitoria del 1997 del PM di Roma a carico di Benvenuti, Cappelli e Balsamo che ha riaperto, in seguito alla denuncia di "stragi" di ~~alcuni~~ innocenti di decenni, un procedimento penale a carico degli "stessi" - Già con la memoria di costituzione lo stesso Avv. Chiocci aveva depositato (n. 29) la querela - denuncia di uno di tali congiunti, Zucchetti, che appunto si dato luogo al procedimento di cui alla suddetta requisitoria del P.M.

(n. 66 della produzione)

Poiché di tale procedimento si è occupata la stampa quotidiana e de "Il Giornale", in modo particolare sottraendo la sua opposizione al prof. Benvenuti, è opportuno che ~~[illegible]~~ esso venga ~~[illegible]~~ rico-

stato fino al suo esito finale davanti la Corte di Cassazione –

~~il 18.6.1997 "Il Giornale" a 7 colonne in prima pagina e intera "Torre Annalina" – Per la prima~~

"Il Giornale" il 18.6.1997, il 20.6.1997, il 30.6.1997, il 3.7.1997 e il 17.4.1998 ha dato ampio rilievo, anche in prima pagina e per sette colonne, ~~ed~~ al procedimento in cui Gustio Bentivegna e altri, alla presenza del G.I.P. di Roma ~~ed~~ e del P.M., secondo i quali l'attacco di via Rasella non fu "atto di guerra", e il 17.4.1998 dava ampia notizia all'ordinanza dello stesso G.I.P., secondo la quale non poteva svolgersi il non doversi procedere, appunto perché un ~~fatto~~ atto di guerra, ~~ma~~ doveva applicarsi l'amnistia, pur riconoscendo che l'azione era stata compiuta per motivi di guerra, che falsa e calunniosa era l'accusa ai partigiani di aver attaccato le SS. di Bolzano fu al fine di far uccidere dai nazisti partigiani di altre formazioni –

~~ed~~ Bentivegna, Capponi e Balsamo hanno proposto ricorso per Cassazione – La I Sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 1560 ~~del~~ 18 marzo 1999, ~~che si trascrive in parte~~, ha accolto in pieno le tesi dei difensori dei partigiani, la riconosciuta legittimità dell'atto di guerra ~~e dei combattenti partigiani che lo avevano effettuato~~ dei partigiani, ha annullato l'ordinanza del G.I.P. e ha trasmesso per mancanza di reato all'archiviazione per non luogo a procedere ~~delle~~ denunce di cui a lungo si è occupato "Il Giornale".

Si trascrive in parte detta sentenza della

Cassazione penale che preliminarmente riconosce che i giudizi di merito contenuti nella ordinanza del G.I.P. di Roma erano "moralmente sfavorevoli" ai partigiani e al Bentivegna; e assumendo il provvedimento del G.I.P., ritenuto abnorme, la Corte ricostruisce la storia nel fatto come segue —

osservato al riguardo.

a) L'attentato di via Rasella del 23 marzo 1944 ai danni del battaglione di polizia tedesca "Bozen", nel quale rimasero coinvolti alcuni civili italiani, fu compiuto mentre era in corso l'occupazione di gran parte del territorio nazionale ad opera dei Tedeschi a seguito degli

Testimonianze e ricerca contro me —

eventi successivi all'armistizio dell'8 settembre 1943. A tale occupazione non si sottraeva Roma, che nonostante la sua qualifica di "città aperta" (attribuita unilateralmente dal Governo Italiano prima dell'armistizio: cfr. Cass. Sez.U. Civ., 19.7.1957 n. 3053, in Foro It. 1957, I, 1398), era presidiata da truppe tedesche e sottoposta ad un durissimo controllo di polizia militare e politica.

Contro tale occupazione in Roma e in tutta l'Italia centro-settentrionale sin dal 9 settembre 1943 si erano andati spontaneamente organizzando gruppi di resistenza sia politica che militare.

L'attentato, accuratamente preparato (cfr. anche pag. 33 provvedimento impugnato), fu deciso ed attuato da appartenenti a formazioni dei G.A.P. (Gruppi Azione Patriottica), dipendenti dal Comando Garibaldi per l'Italia Centrale, e comandati in Roma all'epoca del fatto da Carlo Salinari. Essi erano collegati alla Giunta Militare del C.L.N. (Comitato di Liberazione Nazionale) attraverso Giorgio Amendola ed altri. I G.A.P. rivendicarono apertamente la paternità dell'azione, diretta a contrastare l'occupazione tedesca ed a restituire le libertà conculcate da regime fascista.

L'azione fu attuata facendo esplodere, mediante detonatore collegato ad una miccia, 18 kg. di tritolo contenuti in un carretto per la spazzatura, in coincidenza del passaggio, usuale e previsto, di una compagnia del battaglione "Bozen". Secondo la ricostruzione del consulente tecnico della parte offesa Zuccheretti, riportata nel provvedimento impugnato (pag. 14), l'esplosione dell'ordigno ebbe a determinare la morte di 42 soldati tedeschi (dei quali 32 morti quasi immediatamente e gli altri nei giorni seguenti), e di almeno due civili italiani, il minore Pietro Zuccheretti e Antonio Chiaretti.

b) Il fatto oggetto della richiesta di archiviazione proposta dal P.M. e del provvedimento impugnato per la qualità di chi lo commise, per l'obbiettivo contro il quale era diretto e per la finalità che lo animava, rientra, in tutta evidenza, nell'ambito di applicazione del D. L.vo. Lgt. 12.4.1945 n. 194, che dispone: "Sono considerate azioni di guerra, e

pertanto non punibili a termini delle leggi comuni, gli atti di sabotaggio, le requisizioni e ogni altra operazione compiuta dai patrioti per la necessità di lotta contro i tedeschi e i fascisti nel periodo dell'occupazione nemica. Questa disposizione si applica tanto ai patrioti inquadrati nelle formazioni militari riconosciute dai comitati di liberazione nazionale, quanto agli altri cittadini che li abbiano aiutati o abbiano, per loro ordine, in qualsiasi modo concorso nelle operazioni per assicurarne la riuscita".

Dalle premesse che precedono consegue che devono essere considerati infondati i motivi per i quali il pubblico ministero che ha chiesto l'archiviazione prima, ed il G.i.p. poi, hanno escluso l'applicabilità della norma alla specie, sotto il profilo che le operazioni considerate nell'articolo unico del decreto luogotenenziale citato sarebbero esclusivamente quelle "di contorno", non coinvolgenti diritti primari della persona umana. Il termine "operazioni", applicato ad un contesto che storicamente è di lotta armata, comprende qualsiasi atto, anche cruento, volto a combattere il nemico. La "Legge di guerra" approvata con R.d. 8.7.1938 n. 1415, All. A, dedica l'intero "Titolo secondo" alle "operazioni belliche", che comprendono "atti di ostilità" (Capo II, Sez. I) implicanti "l'uso della violenza" (art. 35), e il "bombardamento" (Capo II, Sez. II).

L'interpretazione riduttiva del termine appare infatti non corretta dal punto di vista letterale, poiché contrasta con l'espressione "ogni altra" che immediatamente lo precede; collide con la struttura sistematica dell'articolo unico del decreto luogotenenziale, che collocando nell'ambito delle "azioni di guerra" gli atti menzionati non può prescindere da quelle che sono in genere la caratteristiche delle azioni nel cui novero gli atti medesimi sono inseriti; stride con la volontà del legislatore, desunta dalla situazione storica nella quale la norma è stata emanata, indirizzata ad attribuire riconoscimento di liceità ad ogni azione diretta alla liberazione del territorio nazionale ed alla fine del regime fascista, volontà palesemente espressa in una serie disposizioni di legge dell'epoca e successive, che qui di seguito si richiamano.

- Il D. L.vo Lgt. 21.8.1945 n. 518 ha disciplinato "il riconoscimento delle qualifiche di partigiani e l'esame delle proposte di ricompensa" in dipendenza della lotta armata partigiana.

- Il D.L.vo Lgt. 5.4.1945 n. 158 ha riconosciuto la qualifica di "patriota combattente", comportante benefici di vario genere, tra gli altri, "agli organizzatori e ai componenti stabili od attivi di bande, le quali abbiano effettivamente partecipato ad azioni di combattimento o di sabotaggio" (art. 9 lett. a-, nel quale l'equiparazione tra combattimento e sabotaggio evidenzia come sia errato, dalla menzione del sabotaggio contenuta nel D.L.vo L.gt. n. 194 del 1945 qui in esame, desumere un significato ridotto, concernente azioni di semplice "contorno", del successivo termine "operazioni").

- Il D.L.vo C.P.S. 6.9.1946 n. 226, che ha disciplinato il risarcimento a carico dello Stato dei danni causati dalle "operazioni della guerra" poste in essere dalle forze armate nazionali, alleate o nemiche, equipara alle forze armate "le formazioni volontarie partecipanti alle operazioni belliche".

- La legge 21.3.1958 n. 285, titolata "Riconoscimento giuridico del corpo Volontari della libertà (C.V.L.)", ha riconosciuto il corpo stesso "ad ogni effetto, come corpo militare organizzato inquadrato nelle forze armate dello Stato", con i conseguenti benefici economici e di carriera.

Si tratta di provvedimenti normativi connessi alla nostra Storia, alla formazione della Repubblica Italiana ed ai principi sui quali la Costituzione si fonda (si pensi alla XII Disposizione Transitoria alla Costituzione), conformi alla "intenzione del legislatore" pur se considerata oltre al momento in cui è stata espressa ed in senso attuale.

Né la circostanza che l'amnistia disposta con D. L.vo Lgt. 5.4.1944 n. 96 avesse quale oggetto "tutti i reati, quando il fine che li ha determinati sia stato quello di liberare la patria dall'occupazione tedesca, ovvero quello di ridare al popolo italiano le libertà soppresse o conculcate dal regime fascista" (art. 1), è dato idoneo ad escludere che un'azione avente le caratteristiche e gli effetti propri dell'attentato di via Rasella rientri nell'ambito di

applicabilità del decreto luogotenenziale n. 194 del 1945. La promulgazione dell'amnistia è precedente, non successiva, al D. l.vo lgt. n. 194 del 1945, che ha tolto in radice la natura di reato, inserendola tra le "azioni di guerra", ad ogni "operazione compiuta dai patrioti per la necessità di lotta contro i tedeschi e i fascisti nel periodo dell'occupazione fascista". Ed ha una sua innegabile e profonda "ratio" il fatto che, in quel momento storico, all'ampia formula dell'amnistia disposta per un numero grandissimo di reati, individuati soltanto in relazione alla finalità perseguita, si sia poi riconosciuta la totale irrilevanza ai fini penali di alcuni di essi, aventi caratteristiche soggettive, obbiettivi e modalità operative tali da renderli assimilabili ad ogni effetto ad "azioni di guerra".

Quanto alla "necessità di lotta" contro gli obbiettivi indicati, si rileva che la natura dell'attività bellica rende la valutazione sul punto discrezionale, evidentemente non sottoponibile da parte del giudice ordinario ad un controllo che coinvolga "a posteriori" la efficacia dell'operazione prescelta a conseguire gli obbiettivi strategici perseguiti. Nel caso di specie l'attentato, commesso nei confronti di una formazione nemica che occupava il territorio nazionale, volto a contrastare l'occupazione stessa, appare caratterizzato da quegli inequivoci requisiti strutturali e teleologici che consentono al giudice di qualificare l'azione predetta come "azione di guerra" in base al decreto luogotenenziale citato.

c) Si devono pertanto condividere le argomentazioni- richiamate espressamente dal G.i.p., ma dallo stesso disattese (cfr. pagg. 24 e segg. provvedimento)- con le quali le Sezioni Unite Civili di questa Corte con la sentenza 19.7.1957 n. 3053 sopra citata, pronunciando in tema di risarcimento del danno richiesto dalle vittime civili dell'attentato di via Rasella, ha stabilito che "la lotta partigiana è stata considerata dalla legislazione italiana quale legittima attività di guerra", con conseguente improponibilità dell'azione risarcitoria proposta. La statuizione, è chiaro, non vincola il giudice penale, a norma degli artt. 2 e 3 c.p.p., nel senso che non opera con efficacia di giudicato, ma costituisce indubbiamente un precedente significativo per l'analisi penetrante ed esaustiva sviluppata sullo specifico tema concernente

la qualificazione dell'attività svolta dai gruppi partigiani avuto riguardo, in particolare, alla diversa posizione attribuibile agli stessi in relazione, da un lato, agli atti di ostilità compiuti, all'epoca dei fatti in esame, nei confronti degli occupanti tedeschi, e, dall'altro, al loro rapporto nell'ambito dell'ordinamento (interno) italiano.

Diverse, ma ad un attento esame non confliggenti, le situazioni e le conseguenti valutazioni recepite nelle pronunce degli organi della giustizia militare concernenti l'attentato di via Rasella, ed aventi per oggetto la "rappresaglia" attuata il giorno successivo dalle Forze Armate con l'uccisione di 335 cittadini italiani alle Fosse Ardeatine.

Con sentenza 20.7.1948 n. 631, emessa contro Kappler ed altri (in "Rassegna della Giustizia Militare", 1996, nn. 3-6, pag. 3), il Tribunale Militare di Roma, che pur ha escluso la legittimità della rappresaglia per violazione del principio della proporzione, ha negato la natura di legittima azione di guerra dell'attentato, in quanto non commesso da "legittimi belligeranti", in rapporto alla clandestinità dell'organizzazione partigiana, all'epoca priva dei requisiti richiesti dall'art. 1 della Convenzione dell'Aia del 18.10.1907.

Proposto ricorso da Kappler, il Tribunale Supremo Militare, con sentenza 25.10.1952 n. 1711 (ibidem, pag. 83) ha rovesciato tale impostazione, dichiarando illegittimo l'esercizio della rappresaglia in relazione alla legittimità dell'azione italiana: "Via Rasella, alla luce delle norme del diritto internazionale, si pone in termini di rigorosa linearità: la sua qualificazione non può essere altro che quella di un atto di ostilità a danno delle forze militari occupanti, commesso da persone che hanno la qualità di legittimi belligeranti".

Il tema della liceità dell'attentato, collegato alla illiceità dell'atto ritorsivo attuato con l'eccidio delle Fosse Ardeatine, nelle due sentenze menzionate è stato affrontato in rapporto alla controversa qualità di legittimi belligeranti degli attentatori all'epoca del fatto contestato, e non poteva certamente essere risolto con riferimento al decreto luogotenenziale n. 194 del 1945, emanato successivamente alla "rappresaglia" in questione. Tale soluzione non era consentita né dall'art. 23 c.p.m.g. sulla ultrattività della legge penale militare di guerra, né

dagli artt. 25 c. 2 della Costituzione e 2 c. 1 c.p., per i quali il riconoscimento della legittimità dell'azione di via Rasella, in quanto qualificata con effetto retroattivo "azione di guerra", non poteva valere ai fini della individuazione dell'illecito penale contestato in quel procedimento.

Restano quindi estranee al "thema decidendum" attuale le motivazioni, formulate nella prima sentenza citata, inerenti alla illegittimità dell'attentato con riferimento agli artt. 25 e 27 della legge di guerra (all. A al r. decreto 8 luglio 1938 n. 1435, articoli di cui peraltro le Sezioni Civili di questa Corte, nell'ambito di un "obiter dictum" contenuto nella sentenza citata, disconoscono l'applicabilità al caso di specie, in quanto tali norme erano dirette solo a limitare i poteri dello Stato italiano nei confronti dei cittadini di altri Stati con i quali sia in guerra), in rapporto alla clandestinità dell'organizzazione partigiana, all'epoca priva dei requisiti richiesti dall'art. 1 della Convenzione dell'Aia del 18.10.1907, per la quale un atto di guerra legittimo può essere compiuto solo dagli eserciti regolari ovvero da corpi volontari che, oltre ad essere comandati da una persona responsabile per i subordinati, abbiano un segno distintivo fisso e riconoscibile a distanza, e portino apertamente le armi. Ma ciò posto in evidenza, non ne deriva affatto la non riconducibilità allo Stato italiano, per quanto si riferisce al coinvolgimento nell'attentato anche di vittime civili, dell'azione dei partigiani. Occorre rammentare infatti che, sin dopo la dichiarazione dello stato di guerra nei confronti della Germania (13 ottobre 1943) il Governo legittimo aveva incitato tutti gli Italiani a ribellarsi ed a contrastare con ogni mezzo l'occupazione tedesca (cfr. Cass. Sez. U. Civ. n. 3053 del 1957 citata). Il fatto, innegabile, ma comune a tutti i movimenti di resistenza, del loro carattere clandestino nei momenti iniziali, non è affatto in contrasto, pertanto, con il riconoscimento delle attività in esame quali atti tipici di guerra. E la successiva legislazione si è limitata semplicemente a darne atto.

d) La legittimità dell'operazione considerata, unitaria nell'azione e nello scopo perseguito, deve essere pertanto valutata nel suo complesso, senza che sia possibile scinderne le

conseguenze a carico dei militari tedeschi che ne costituivano l'obbiettivo da quelle coinvolgenti i civili che ne rimasero vittima, in rapporto alla sua natura di "azione di guerra". Le azioni predette sono purtroppo per loro natura caratterizzate da effetti consimili, come emerge dal "bombardamento" disciplinato dal Titolo II, Capo II Sez. II della legislazione di guerra di cui al R.d. n. 1415 del 1938, all. A.

7) Esclusa così la configurabilità del reato di strage contestato, il provvedimento d'archiviazione impugnato, abnorme, può essere riportato a legalità sostituendosi, a quella parte nella quale si dichiara la responsabilità dei denunciati per il reato predetto e si motiva l'archiviazione sulla base dell'amnistia disposta con D.lvo Lgt. 5.4.1944 n. 96, la motivazione inerente alla non previsione del fatto come reato dalla legge.

P.Q.M.

visto l'art. 620 lett. l) c.p.p., annulla senza rinvio il provvedimento impugnato limitatamente alla parte in cui dispone l'archiviazione per estinzione del reato per amnistia anziché perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Così deciso il 23.2.1999

Il Consigliere est. Il Presidente

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
1 8 MAR. 1999
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

"Il Giornale" tanto solerte a dedicare molto spazio ~~a~~ negli articoli sopra richiamati del 1997, ha ~~riportato~~ pubblicato solo nel data 23 marzo 1998 una precisazione notizia, di poche righe, a pag. 8 della sentenza della Cassazione -

del Tribunale militare Kappler nel punto della legittimità dell'attacco di via Rasella) —

2) È parso così opportuno ricostruire i fatti nella loro verità storica e nella massima valutazione di essi da parte di più autorità giudiziarie, per ben due volte da parte della Cassazione, fra il luglio e il 1957, (~~vedi atti di cita~~ zione per sentenza pen o della Cassazione penale, della Corte di Appello Roma, Tribunale Roma e Tribunale Supremo Militare (quest'ultimo annullando la sentenza di Roma precedente che nel periodo ~~in cui~~ nel quale è avvenuta la differenziazione di cui si è detto (aprile-maggio 1996) le autorità giudiziarie di cui sopra si erano già pronunciate, salvo la Cassazione penale, e che era già delibata la posizione giudiziaria dell'attacco, anche se poi i familiari di due vittime di via Rasella lo hanno tentato ~~di riaprire~~ con una denuncia di riaprire il caso — ~~E' un poco~~ ~~costituire motivo di differenziazione di valutazione~~ ~~se Giornale abbia riferito giusto~~ tanto tiro, perfino ~~Intervento~~ ~~ordinanza~~ della posizione dei componenti del G.M. di Roma —

Contrapposte si richiamano al diritto di cronaca e al diritto di critica e fanno ~~astratte~~ mi parte ~~della~~ ~~astratta~~ diversificato le proprie posizioni — ~~Alla~~ La difesa del Chiocci (O.) la detotto ~~testualmente~~ con la sua emparza di costituzione di non essere responsabile di titoli degli articoli per ciò che, ~~essendo~~ "normalmente e notoriamente" sono opera della redazione e ~~non~~ "solo raramente" dell'articolista e ha dichiarato di non essere "autore di nessuno dei titoli che corredano gli articoli a lui scritti" — ~~Ci sono quindi profili di responsabilità~~,

Questa affermazione non è stata suffragata da nessuna prova — a carico dell'attore come eccezione esimente — per cui, a nostro avviso egli risponde anche dei titoli —

Comunque, in ogni caso, ci sarebbero due profili di responsabilità,

del Direttore Feltri e dell'editore per tutto l'insieme delle pubblicazioni denunciate (articoli e titoli) e del chiosci per i soli articoli a lui scritti —

Anche questa distinzione, ad avviso del deducente, non comunque esimente chiosci alla responsabilità che si sono esposte con l'atto di citazione —

È da mettere in evidenza che la difesa di ambedue i convenuti ~~non~~ si riferisce a varie e frazioni di parere di alcune persone, le quali non interessano la presente vicenda ~~e, se, in parte, possono riflettere~~ perché riguardano opinioni di altre persone che non possono qui venire all'esame perché estranee ~~personalmente~~ alla controversia — Nè la sottoscritta difesa intende qui ritornare in discussione sulle circostanze per le quali — lì si dice — è stata richiesta prova testimoniale per quanto l'affermazione ~~da parte dei convenuti è evidente~~ ~~evidente dagli atti~~

da parte dei convenuti è evidente dagli atti —

3) Come si è accennato le enunciazioni si collegano al diritto di cronaca e al diritto di critica.

La diffamazione sussiste sotto entrambi i profili, in relazione alla verità storica e alla esposizione di fatti e valutazioni.

Non si può ~~pretendere~~ pretendere, ovviamente, che la stampa non possa proporre, in forma civile, una versione dei fatti ~~diversa~~ diversa ~~da quella~~, quando questa risulta ~~fondata~~ fondata; se si fa ciò nel caso di specie la verità storica era stata accertata da numerose sentenze dell'autorità giudiziaria. Comunque, le posizioni della verità storica non può che proporsi nei seguenti termini: la stampa e il giornalista ~~possono~~ possono esporre ~~solo~~ come senza riferire di altra versione solo i fatti accertati come veri; in mancanza di una verità storica ~~debbono~~ debbono esporli ~~obiettivamente~~ obiettivamente, ~~non potendo~~ richiamando anche le altre versioni. Non possono fornire al pubblico ~~valutazioni~~ valutazioni che implichino un reato, finché questo non è accertato definitivamente; le valutazioni o definizioni che comportano un reato e quindi un giudizio morale sfavorevole non sono ammissibili.

versioni di fatti ~~alcune~~ non veri e tenendo non certi dandoli per certi, e

4) Con la scrupolosa ricostruzione e l'opera del dr. Zeltri e dell'editore osserva ~~che~~ (pag. 8) che "non si tenga disquisire della maggiore o minore aderenza dei particolari esposti nel cartello giornalistico ~~della~~ alla verità, nel senso storiografico, dei fatti storici". Si può convenire ~~che~~ con le sentite parti in questo senso, ma, a proposito di verità storica, l'attacco di via Rapella ~~che fu~~ (atto di guerra) non può essere definito strage (reato). E la stessa difesa nella sua scrupolosa ricostruzione (pag. 2) definisce, insistendo nella affermazione anche in questa sede, "le due stragi", quella ~~di~~ di via Rapella e quella nelle Fosse Ardeatine, comparate ed equiparate —

~~Non si tratta solo di adogare magnificamente~~ adoperare

"La strage", come reato, ai sensi dell'art. 422 c.p., è quel gravissimo reato che si "compie ponendo in pericolo la pubblica incolumità" "al fine di uccidere", indiscriminatamente, già punito con l'ergastolo.

L'accusa di strage è gravissima, fortemente diffamatoria e offensiva —

~~È questa accusa è stata rivolta~~

attribuire a qualcuno, e in particolare a chi è autore di un atto di guerra, la grave strage, è grave offesa,

così come

~~alla responsabilità~~ ~~di altri è anche di un atto di guerra, la responsabilità delle stragi e~~ ~~rappresaglia, ma~~ di mettere sullo stesso piano e (e quindi parare) partigiani e stragisti ("macellai delle popolazioni") definendo stragi, apparati l'una e l'altra, significa obiettivamente ~~attribuire~~ rivolgere e offendere

Ed infatti non si può non considerare diffamatorio l'articolo de "Il Giornale" del 6.4.1994 (all. n. 1) che, dopo aver definito il titolo "Un po' partigiana" la giustizia, con le parole stalinate e riferite nell'atto di citazione, mette sullo stesso piano nella sua valutazione "razzisti e partigiani" "Priebke ... e Bentivegna" attribuendo a quest'ultimo, come stragista di "33 soldati altoatesini ~~interni~~ anziani e inermi ... e sette (!) civili italiani" le sole finalità di "perpetrare la rappresaglia tedesca e la sollevazione popolare" (facendo "un bel botto")

Il fatto non è consistente, così come esposto, neppure aderente alla verità storica (le S.S. vennero e disarmate, le sette vittime civili) ma principalmente è diffamatorio per le espressioni usate, per i concetti affermati che implicano necessariamente una realtà offensiva per l'attore, oltre come ~~da~~ è negoziatori delle forze belligeranti, di aver agito per motivi che si presentano come non nobili in rapporto alla gravità dell'evento e con il disprezzo della sofferenza della popolazione — In questo contesto, e secondo queste espressioni, si esprimono giudizi morali e personali ~~di~~ negativi che colpiscono la dignità e l'onore del Bentivegna, con grave offesa —

"Il Giornale" del 7.4.1996 (all. 2) reca un articolo a firma di Marco Ventura nel quale si afferma "l'attentato di Via Rasella fu un atto di guerra sporca, un atto terroristico", valutazione offensiva per quanto già esposto - nel testo dell'articolo il Parnella tra l'altro afferma: "Mi compiaccio ora di vedere che il direttore del Giornale, Vittorio Feltri, assume una posizione vicina a quella mia di allora".

Il 10.4.1996 (all. 3) allo Giunti ordinanza all'intervista del Parnella, il Chiocci affermava in certo fatto, non coperto dalla verità storica accertata (anzi è stato accertato il contrario) che la Radio di allora (EIAR) aveva diffuso un radio messaggio rivolto ai "terroristi" ad assumersi le proprie responsabilità - il fatto che non è vero, non comunque è tutt'altro che provato e non potrà essere affermato come certo se la parola è riferimento ai "terroristi", sia pure riportato nel testo tra virgolette - (come esposto nell'atto di citazione)

La frase dell'articolo del Chiocci dell'8.4.96 (all. 8) se è riferita ai partigiani del GAP romano, in generale, e certamente riferita anche all'attore, al quale pure fu imposto le offese di sapere prima della rappresaglia nazista, comprendone "in anticipo" la terribile criminalità ("i tedeschi furono chiari ...") e - Non corrisponde alla verità storica l'affissione pur nuova delle "ordinanze" (al plurale) del comando tedesco ~~del~~ tra il perfetto e imperfetto radio messaggio sia; manifesti presentano una falsa figura morale dell'attore al quale si vuole attribuire la responsabilità di non essersi presentato ai nazisti.

Il 20.4.1946 (all. 9) il giornale ~~attribuisce~~ riventa un "monologo" del B., in un articolo non firmato.

Il giorno 8 maggio 1946, in occasione dell'inizio dei processo a Priebke, è apparso un grande servizio a tutta pagina (all. 11), a firma del Chiocci, e nel quale si afferma che i partigiani "videro qualche istante prima" un ragazzino sulla carretta della spazzatura dove avevano nascosto l'indigno "Co'nnostante non depositarono, non spezzarono la vicca", "probabilmente mentre fuggivano lo videro anche ~~salvare~~ volare in aria con il corpo orribilmente mascellato e frantumato, la testa staccata dal tronco ...". Queste affermazioni sono del grande titolo, in cui fatti che avrebbe dovuto essere coperto dalla verità storica - Esse costituiscono (in quanto affermano ~~cose~~ una volontà omicida del B.) una grave offesa a [illegible]. - Solo nel testo dell'articolo o Chiocci, con caratteri notevolmente ridotti più grandi esse sono ripetute con un "questo è almeno quanto ordine ..." e perfetto del tamburino - ~~[illegible]~~

Certamente ~~almeno~~ il titolo di questo articolo concreta di grave diffamazione - Rispetto ad esso le "responsabilità" gravano sul direttore e sull'editore, ma egli è anche dell'articolista per il testo, correlato chiaramente al titolo - Si è già detto che, ovviamente, la supposizione che i partigiani avrebbero ucciso coerentemente il bambino è una macabra e vile insinuazione, ~~gettata lì come certa~~ e riversione, gettata lì come certa nei titoli e ripresa nell'articolo -

Il 9.4.95 (all. K) il Chiocci attribuisce una ennesima dichiarazione al B. –

La diffamazione consumata ripetutamente a carico dell'altra, con i singoli articoli e titoli, va poi considerata ancora più grave se si valuta nel complesso. ~~Le Giornate~~ ha ~~effettuato una~~ vera e propria campagna di stampa, avvalendosi dalle considerazioni sulla deposizione del B., che hanno ~~obiettivo~~ fornito anche ~~l'indirizzo prevalente~~ – ~~come esposto~~

~~Gli altri allegati~~ La campagna di stampa (ripetuti) è continuata nella illustrazione della denuncia "per suicidio" (all. 15), perché il B. non avrebbe fatto molto per salvare il ~~suo~~ ragazzino sopo averlo visto, per asserzione dell'ingegnere e fattorca e uso di materiale esplodente (all. 16) – Essa è stata anche arricchita dalle riportate considerazioni sulla deposizione del B. che hanno fornito anche il suo indirizzo prevalente ~~e che certamente hanno~~ ~~indotto~~ Come riferito l'articolo è stato oggetto di presentazioni e pressioni –

~~La settecentesca difesa si riporta alla esposizione dell'atto di citazione e qui dicemmo~~ diffamatoria in ricevibile particolare

La campagna de "Il Giornale" è poi continuata mi crego di carica con le pubblicazioni del 1997 – Fra queste sopo richiamo "Il Giornale" del 3.7.1997, che titola in prima pagina "

"Ecco, strumenti reperiti - via Rasella ~~[illegible]~~
servì a far fuori 35 partigiani non comunisti"
e la questione è trattata nell'articolo sottostante:
~~di Pierluigi~~, e del 17.4.1998 che propone via Rasella, pur
con riferimento al GIP di Roma, come "strage di liberazione".
Si comprende che se Tribunale di Milano faccia
cessare la persecuzione dell'attore a parte
de "il Giornale" -
La sottoscritta difesa si riporta all'esposizione
dell'atto di citazione, ai documenti prodotti,
e alla memoria successivamente depositata
e relativi documenti -
Si riporta nelle conclusioni dell'atto di citazione.
Occorrendo, vedrà il Tribunale se c'è caso di
disporre l'acquisizione dei mezzi di prova, ma
(si giunga si riserva di subordinare)
Si chiede anche che ~~[illegible]~~ sia cancellata
ai sensi 89 c.p.c. la frase della comparsa di costituz.
(con riferimento alla Soc. Pietro e Soc. Europea di Edizioni
sopra sub a) pag. 1 "..... al parallelismo indicato da "il Giornale
fra le due stragi sia opera riconosciuta" -

Roma

avv. Alessandro Liberati

avv. Alessandro Gerardi

Avv. EMANUELE CHIOCCI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Corso Plebisciti, 1 - 20129 MILANO
TEL. 02 733.411 - 733.559 - FAX 02 733.559

Avv. EMANUELE CHIOCCI - CORSO PLEBISCITI, 1 - 20129 MILANO - TEL. 02-733.411 - 733.559 - FAX 02-733.559

TRIBUNALE DI MILANO

SEZ. I^ CIV. G.I. DOTT. BONARETTI

COPIA
PER LA CONTROPARTE

Nella causa R.G.N. 7598/96 tra:

PROF. ROSARIO BENTIVEGNA = **attore**

contro

DOTT. FRANCOBALDO CHIOCCI = **convenuto**

COMPARSA CONCLUSIONALE PER IL DOTT. CHIOCCI

FATTO

Con atto di citazione notificato il 14.6.96, l'attore, prof. Rosario Bentivegna, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano il dr.Francobaldo Chiocci, unitamente al dr. Vittorio Feltri e alla soc. Europea di Edizioni s.p.a., chiedendo la condanna di tutti i convenuti, in solido tra di loro, al risarcimento dei danni che l'attore affermava di aver subito a causa della lesione dei suoi diritti al rispetto, all'integrità morale, alla personalità, all'immagine, con danno biologico, morale e alla vita di relazione, da liquidarsi nella misura di £ 5.000.000.000 (cinque miliardi), o nella diversa misura di giustizia.

A sostegno della domanda proposta, deduceva che la celebrazione del "processo Priebke", aveva comportato l'attenzione della stampa sull'eccidio delle Fosse Ardeatine, ed anche sull'attacco partigiano "che lo ha preceduto"; mentre la stampa quotidiana "più seria" avrebbe commentato i fatti nella loro corretta prospettiva, "Il Giornale" si sarebbe invece distinto attuando una "campagna diffamatoria" che aveva trascurato la versione dei fatti "storicamente e giuridicamente accertati", per abbandonarsi ad arbitraria e gratuita denigrazione in danno dell'attore.

L'attore illustrava, in particolare, gli articoli che, a suo dire, lo avrebbero

530

diffamato, col riportare notizie false e calunniose; riferiva quindi quella che, a suo avviso, era l'esatta ricostruzione dei fatti che avevano preceduto e seguito l'azione di via Rasella, per inferirne che tutto quanto al proposito pubblicato da "Il Giornale", doveva ritenersi attuato nell'ambito di una campagna diffamatoria lesiva dei suoi diritti. Nè poteva invocarsi il legittimo esercizio del diritto di cronaca e di critica posto che "Il Giornale" era incorso in esposizioni non veritiere e calunniose di fatti ormai ben noti, ed accertati storicamente e giudiziariamente.

Si costituiva in giudizio il dr. Francobaldo Chiocci contestando le domande proposte dall'attore e deducendo, preliminarmente, che a prescindere dalla fondatezza, che comunque negava, delle pretese attrici, doveva innanzitutto escludersi una sua responsabilità per il contenuto di articoli che da lui non erano stati scritti; e, per quegli articoli da lui firmati, doveva escludersi ogni sua responsabilità per i titoli, notoriamente redatti non dall'articolista ma dalla redazione, dei quali egli negava comunque di essere l'autore.

Deduceva, quindi, con riferimento ai titoli e all'articolo comparsi su "Il Giornale" il 6 e 7.4.96, che l'attore non aveva indicato - come sarebbe stato suo preciso onere - in cosa la diffamazione consistesse nè i passi ritenuti offensivi.

Quanto all'articolo del 19.4.96, i servizi giornalistici realizzati, a suo tempo, da "Il Giornale", per denunziare il fenomeno degli "affitti di favore" di alloggi di proprietà di enti pubblici, si erano basati su notizie vere, di interesse pubblico, e sostanzialmente neppure smentite dall'attore; poca rilevanza aveva quanto riferito dal Calamandrei in merito alle dichiarazioni di Massimo de Massimi: nell'articolo si riportavano le dichiarazioni rese in proposito da Mary Pace; e, comunque, oggetto dell'articolo, era la notizia che di ciò aveva dato la stampa

531

dell'epoca, e con un articolo a firma dello stesso De Massimi; l'aver riferito la notizia che l'Eiar aveva diffuso un radiomessaggio dopo l'attentato di via Rasella, non era comunque offensiva, posto che non attribuiva all'attore alcuna condotta, che non fosse identica a quella da lui rivendicata, essere cioè un "dovere", il non presentarsi al nemico.

Quanto all'articolo del 18.4.96, non poteva ritenersi diffamatoria per l'attore la considerazione che la rappresaglia tedesca era prevedibile, e prevista; che da tali premesse l'articolista abbia manifestato l'opinione che finalità degli attentatori potesse essere quella di "scatenare l'odio con un'imboscata inutile", apparteneva al legittimo esercizio del diritto di critica.

La notizia della morte del bambino Piero Zuccheretti, a seguito dello scoppio della bomba di Via Rasella (articolo del 8.5.96), era avvalorata da più fonti, e dalle stesse contrastanti dichiarazioni rese dal Bentivegna in tempi diversi; la dichiarazione attribuita dall'articolista all'attore (articolo del 9.5.96), di cui lo stesso si doleva, in quanto non vera, non poteva ritenersi per ciò stesso diffamatoria e "cinica", dal momento che la verità della notizia (rilevante quale condizione per potersi invocare il legittimo esercizio del diritto di informazione), poteva essere sia quella oggettiva, storica, sia quella tale ritenuta dal giornalista, con indagine immune da colpa (l'attribuzione all'attore era stata già operata dal settimanale "Oggi" e l'episodio, era confermato da una pluralità di altre fonti); e, comunque, non doveva ritenersi lesiva, posto che il suo contenuto corrispondeva, nella sostanza, a quanto era stato enunciato ripetutamente dall'attore, e dagli altri componenti del GAP.

La notizia della denunzia sporta da Antonio Santacroce (articolo del 14.5.96) era vera e di indubbio interesse pubblico.

532

Non si comprendeva il perché l'attore si doleva della circostanza riferita dall'articolista (articolo del 15.5.96), della testimonianza resa a suo tempo dal gappista "traditore" Guglielmo Blasi, secondo il quale l'ordine dell'attentato sarebbe venuto da Palmiro Togliatti, attese le dichiarazioni dallo stesso attore rese (l'ordine proveniva "dal Partito") e avendo egli sempre rivendicato la sua qualità di comunista combattente.

Deduceva quindi il convenuto che, anche ove i fatti narrati fossero stati ritenuti lesivi per l'attore, era da escludersi qualsiasi responsabilità penale ed anche civile, posto che il giornalista aveva legittimamente esercitato il c.d. "diritto di informazione". Ricorrevano infatti tutte le condizioni poste a suo presidio: la sostanziale verità dei fatti; l'interesse pubblico era parimenti innegabile; altrettanto era da ritenersi per la continenza dell'esposizione, sia formale che sostanziale.

Del resto, nella fattispecie in esame sembrava essere in gioco non tanto il diritto di cronaca, quanto il diritto di critica, che, per sua natura, non è soggetto ai limiti che vengono tradizionalmente assegnati al primo; dovendo il giornalista, nell'esercizio del diritto di critica, rispettare sostanzialmente soltanto il limite dell'interesse pubblico alla conoscenza, e che lo stesso limite della continenza espositiva risulta esser fortemente "dilatato", fin quasi a scomparire, rispetto all'esercizio del diritto di cronaca; nella fattispecie, veniva inoltre in esame anche il concetto di dibattito "latu sensu" politico, nel quale l'ordinamento consente l'uso di espressioni anche dure e violente. La stessa verità storica, da un lato, doveva considerarsi frutto di continue revisioni e, d'altro lato, tutti quelli che l'attore considerava dati storici pacifici ed acquisiti, non potevano affatto considerarsi tali, atteso il vivissimo dibattito che, attorno

533

a quei fatti, durava ininterrottamente pressoché da un cinquantennio: molte opinioni di storici e intellettuali, infatti, anche della stessa "parte" politica, contrastavano con le "verità" date per pacifiche dall'attore; non erano mancate poi valutazioni del tutto critiche sulle reali finalità perseguite dagli attentatori (provocare non solo la sollevazione della popolazione contro i tedeschi, ma anche la distruzioni dei gruppi della Resistenza antagonisti a quelli del PC); sull'inutilità dell'attentato; nè le sentenze citate dall'attore avevano sancito l'"eroicità" dell'azione di via Rasella, esulando dal sindacato giudiziario ogni valutazione sulla opportunità politica o militare dell'attentato, e non essendo anzi mancata una implicita "riprovazione" di carattere morale sulla condotta degli attentatori.

Il convenuto negava, infine, che potesse essere derivato dalla pubblicazione degli articoli de quo un qualsiasi pregiudizio, o comunque qualsiasi ulteriore pregiudizio; l'eventuale danno non poteva comunque raggiungere l'entità enorme ed abnorme indicata e richiesta dall'attore.

Instaurato il contraddittorio, le sole parti convenute comparivano al fine di esperire il tentativo di conciliazione, cui invece l'attore si sottraeva, disattendendo altresì le ipotesi formulate dai convenuti per una equa definizione conciliativa.

Veniva prodotta copiosa documentazione, venivano scambiate note difensive e formulate istanze istruttorie.

Con note integrative 11.12.96, l'attore asseriva che quanto affermato dai convenuti in ordine alle circostanze e giudizi riguardanti la vicenda di Via Rasella, era "smentito" da altrettante opinioni contrarie.

Il dr. Chiocci replicava (note 20.2.97), rilevando come l'attore avesse evitato

534

di affrontare il nucleo centrale del giudizio, se cioè fosse o meno lecito, nella ricostruzione storica dei fatti, e nell'esposizione di giudizi o valutazioni, manifestare un pensiero ed un'opinione diversi da quelli "ufficiali"; invero l'attore indirettamente era giunto ad affermare che non era legittimo e lecito dubitare dell'attività da lui svolta in difesa della libertà e contro l'oppressione nazista, e aveva misurato ogni ricostruzione dei fatti ed ogni giudizio, con il metro della propria verità e del proprio giudizio (citando ripetutamente se stesso). Ribadiva come fosse legittimo esprimere qualsiasi giudizio, all'unica condizione che la critiche espresse fossero correlate con un apprezzabile interesse pubblico alla critica stessa.

Le parti formulavano le proprie istanze istruttorie e depositavano ulteriori documenti: il convenuto dr. Chiocci deduceva (istanze 30.9.97) come la causa potesse esser decisa - con il rigetto di ogni domanda - allo stato degli atti e senza necessità di attività istruttorie, posto che, nella fattispecie, si verteva in materia di legittimo esercizio del diritto di critica, dolendosi l'attore di giudizi espressi dall'articolista, piuttosto che di fatti dallo stesso narrati, sicché a poco sarebbe servita la prova della verità, tanto più che, medio tempore, era intervenuta una nota ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Roma 27.6.97 che, per la prima volta, concerneva direttamente l'azione di Via Rasella. Ove fosse stata ritenuta necessaria la prova testimoniale, chiedeva ammettersi tale prova sui fatti e circostanze capitolati a verbale d'udienza 4.6.97, nonché su quegli ulteriori, ivi capitolati (istanze 30.9.97).

L'attore eccepiva (note 18-22.9.97) l'inammissibilità della prova per testi richiesta da controparte, e chiedeva, occorrendo, prova diretta e contraria; il convenuto replicava, deducendo come i documenti prodotti dall'attore

535

rappresentavano null'altro che opinioni e giudizi di segno contrario, leciti e legittimi, come quelli del convenuto, ed eventualmente provando, gli uni e gli altri, solo la fondatezza della tesi della legittimità di qualsiasi giudizio; le istanze articolate da controparte, poi, erano del tutto inutili, incombendo eventualmente al convenuto ogni onere probatorio, ed inammissibili, non avendo l'attore indicato fatti da provare.

Il G.I., con ordinanza del 27.11.97, riteneva opportuno rimettere ogni questione alla fase decisoria, fissando udienza per la precisazione delle conclusioni.

Le parti precisavano le proprie conclusioni all'udienza del 17.2.99.

L'attore concludeva come da atto di citazione e, in via subordinata istruttoria, ribadendo le istanze già formulate.

Il convenuto dr. Chiocci, così concludeva:

Voglia il Tribunale di Milano Ecc.mo adito, contrariis rejectis, così giudicare:

Nel merito, in via principale:

- Accertare e dichiarare che la dedotta diffamazione non sussiste, ovvero che il convenuto concludente ha legittimamente esercitato il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, ed ha legittimamente usato del diritto di informazione, di cronaca e di critica.

- Respingere conseguentemente ogni domanda attrice, siccome infondata in fatto e in diritto, e non provata.

- Condannare l'attore alla rifusione delle spese di lite, da commisurarsi allo scaglione tariffario corrispondente alla domanda proposta.

In sede istruttoria, in via subordinata:

- Ammettersi le istanze istruttorie formulate dal convenuto concludente a

536

verbale d'udienza 4.6.97 e nella memoria istruttoria 30.9.97, con i testi ivi indicati, da aversi per qui integralmente richiamate e trascritte.

- Respingersi le istanze istruttorie proposte dall'attore, siccome irrilevanti e comunque inammissibili.

La causa deve oggi essere decisa.

DIRITTO

a) Sembra superfluo ribadire ed anche approfondire, in questa sede, quanto già esposto nelle precedenti difese, e soprattutto in comparsa di costituzione e risposta 15.10.96, nelle note di replica 15.10.96, e quanto evidenziato e richiesto nelle note istruttorie 30.09 e 22.10.97.

L'ordinanza riservata 27.11.97, del resto, ha riservato alla fase decisoria ogni eventuale provvedimento sulle istanze istruttorie formulate dalle parti; sicché, dall'inizio del giudizio, nessun elemento istruttorio "nuovo" è intervenuto a mutare le posizioni difensive assunte dalle parti, se non le copiose acquisizioni documentali.

Su queste, certamente, potrebbe essere tentata un'opera di analisi e di comparazione, meticolosa e certosina, al fine di dimostrare se quanto scritto dal giornalista, corrisponda a verità oggettiva o, quanto meno, corrisponda a quanto era ragionevolmente possibile per lui ritenere vero, a seguito di indagine scrupolosa e attenta sulle fonti.

Questa difesa ha delineato siffatta analisi, nei suoi primi scritti difensivi, con riferimento ai documenti prodotti dall'una e dall'altra parte; è giunta però alla conclusione, già accennata (memoria istruttoria 22.10.97) che sui fatti di rilevante interesse pubblico, quali quelli oggetto degli articoli di cui è causa, qualsiasi giudizio e valutazione, tanto quelli esposti dal giornalista, quanto

537

anche quelli citati dall'attore a conforto delle proprie tesi, sono leciti e legittimi: *"gli uni e gli altri, insieme, eventualmente provano la giustezza della tesi che noi sosteniamo, circa la legittimità di qualsiasi interpretazione e giudizio, all'unica condizione che i fatti oggetto di giudizio siano di pubblico interesse"*. Del che non può dubitarsi, alla luce di quanto già esposto, e di quanto non contestato dallo stesso attore, circa "l'attualità" del dibattito, anche politico, sui fatti che, sia pure ad oltre mezzo secolo di distanza, occupano ancora Giudici (con la pronuncia, della S.C. n. 1560 del 18.03.99), giornalisti (si veda, a titolo di esempio, il recentissimo *"Via Rasella atto di guerra? Sì, ma resta una vergogna"*, su "Oggi" del 9.4.99, a firma di Indro Montanelli ed a commento della sentenza della S.C.) e scrittori (si veda l'altrettanto recente libro *"Attentato e Rappresaglia"*- Marsilio editore, marzo 99, a firma di Alberto Benzoni, storico e politico militante antifascista e socialista; l'autore sostiene la tesi che l'attentato di via Rasella fu diretto a colpire *"come un pugno nello stomaco"* i cittadini romani, gli indolenti "attesisti", in realtà gli antifascisti *"moderati"* e poco propensi alla lotta armata, che contestavano i metodi di lotta dei GAP comunisti, ed il terrorismo urbano individuale; tali *"antifascisti moderati"* saranno, infatti, le prime vittime della feroce rappresaglia nazista: così la recensione su "Il Corriere della Sera" del 28.3.99). Del resto, non va dimenticato che, proprio in nome del pluralismo, che è connaturato allo stato democratico, si è ritenuto (Cass.pen. 13.12.93, Guarducci, in Cass.Pen. 95, 1199) che neppure in tema di critica scientifica, possa essere demandato al giudice un sindacato sui contenuti dei giudizi espressi: *"in tema di diffamazione a mezzo stampa, per l'attività di scienza opera il principio di libertà fissato dall'art. 33 Cost., senza lo specifico*

538

condizionamento della verità del fatto .... una volta stabilito che l'attività scientifica non può soffrire limiti, consegue che non può essere mezzo o modalità della violazione della stessa sfera morale altrui, in termini di violazione del bene tutelato dall'art. 595 c.p." (nella fattispecie veniva annullata, per aver l'imputato agito nell'esercizio del diritto di ricerca scientifica, la sentenza di condanna di un imputato tratto a giudizio perché, sostenendo la falsità di un reperto, ne aveva attribuito la falsificazione ad un archeologo).

b) Vero "thema decidendi" di questo giudizio, è quindi non già se siano da ritenere più "vere" le versioni dei fatti prospettate dall'una o dall'altra delle parti contendenti (peraltro, le stesse versioni del Bentivegna, come già evidenziato nei precedenti scritti difensivi, sono risultate più volte contraddittorie: cfr. ns. comparsa, punto 2.c, pag. 6; punto 2.d, pagg. 8,9; rispetto a quest'ultimo punto, relativo alla morte del bambino Zuccheretti, si veda - da ultimo - l'intervista resa dal Bentivegna a "Panorama" 30.4.98, nella quale, alla osservazione *"di non aver espresso una sola parola di commiserazione per lo strazio della famiglia Zuccheretti"*, ammette finalmente quanto aveva prima strenuamente negato *"..grande è il mio rincrescimento per la sorte di quel bambino.."*).

Neppure, a maggior ragione, può o deve stabilire il Giudice se siano legittime e lecite le interpretazioni, diverse e contrapposte, che di quei fatti così controversi, ognuna delle parti sostiene e propugna. Sostenere ciò, ed affermare che una valutazione o un giudizio, in ipotesi non razionale, non coerente, non condivisibile, errato, ingiusto o inopportuno, possa essere per ciò stesso ritenuto illegittimo o illecito, significherebbe automaticamente ed

339

indefettibilmente affermare che il nostro ordinamento non garantirebbe e non tutelerebbe la libertà di manifestazione del pensiero; significherebbe escludere e negare che il pluralismo sia tra i valori cardine del nostro ordinamento costituzionale democratico; significherebbe affermare che esistano *"verità di Stato"*, immodificabili e non criticabili; significherebbe postulare che ci troviamo in un ordinamento, in uno Stato ed in un regime "etico" e "totalitario" non diverso, in buona sostanza, da quello che l'attore afferma di aver voluto combattere.

c) Oggetto del presente giudizio, più semplicemente e più concretamente, è soltanto l'accertamento se quanto scritto dal concludente (negli articoli a propria firma, non dovendo egli rispondere di quelli non firmati e dei titoli, opera della redazione - cfr: Trib.Lecce 7.4.92 in Giur.Merito 93,1059; cass.pen., sez.V, in Giust.Pen. 92, II, 430) sia espressione di valutazioni, di opinioni e di giudizi, relativi a fatti, comportamenti e persone di rilevante interesse pubblico; ovvero se in ipotesi non siano aggressioni immotivate e gratuite alla sfera privata e personale dell'attore.

Se, come non può dubitarsi, siamo nella prima ipotesi, e si verte quindi in tema di esercizio del diritto di critica, nessun altro limite può ritenersi sussistente se non quello, appunto, che quanto oggetto delle opinioni e delle critiche esposte, rivesta un rilevante interesse pubblico, posto che non può pretendersi il requisito della "verità" per le opinioni ed i giudizi; lo stesso requisito della "continenza" espositiva, intesa tanto in senso formale (quale assenza di espressioni insultanti e ingiuriose) quanto in senso sostanziale (come adeguatezza e proporzione tra la forma espositiva adottata ed il fine informativo e critico perseguito), si atteggiano in modo del tutto peculiare in

540

tema di diritto di critica, posto che le opinioni e i giudizi, proprio perché tali, non possono che essere fondati su un'interpretazione necessariamente soggettiva di fatti e comportamenti, rispetto ai quali il giornalista prende posizione, "si schiera", partecipa, anche marcatamente, con le sue idee e con le sue convinzioni personali, a quanto scrive; appare conseguentemente logico e naturale che anche il requisito della correttezza espositiva, continui a sussistere anche nell'ipotesi in cui il testo si concretizzi in *"frasi forti, incisive, pungenti, ironiche, talora di per sè insultanti (come non è nel caso di specie, n.d.e.), ma sempre funzionalmente correlate al filo conduttore della narrazione, strettamente connesse agli episodi riferiti e ai relativi giudizi critici; cioè si tratta di espressioni strumentali, nell'ottica degli autori, all'enunciazione dei significati concettuali e delle opinioni che si vogliono rendere note" sicché "il diritto di critica ... unico limite che esso può incontrare è quello dell'interesse pubblico o sociale alla critica stessa "* (Trib.Roma 2.5.95, n. 6579, Berlusconi c. Ruggeri in Foro It. 96, 1, 657); ed è ancor più logico e normale che *"siffatta attenuazione dei limiti della manifestazione del proprio pensiero si riscontra* (come ripetutamente affermato in giurisprudenza: v. così i precedenti 24.2.89 in F.It. 1990, I,1074; 15.2.93 e 10.2.93 in Foro It. 1994, 1, 1236) *nel settore della polemica sociale, economica, politica"* (sent. cit., ibidem); essendo perfettamente lecito esprimere *"valutazioni negative o comunque opinioni svalutative ... che non avulse dal contesto esposto, trovano origine nella posizione ideologica degli scrittori, nella loro adesione concettuale ad orientamenti politici opposti a quelli dell'attore.."* (Cass.sez.1, 2.5.95, in Foro It. 96, 1, 658; Trib.Roma 2.11.89 in Giust.Pen. 1990,491).

Lo stesso Tribunale di Milano ha recentemente affermato che: *"L'esimente del*

541

diritto di critica, ai sensi dell'art. 21 della Costituzione, nell'illecito di diffamazione a mezzo stampa, consiste non nella narrazione di fatti, ma nell'esplicazione di opinioni, sostanziandosi, quindi, in interpretazioni soggettive di fatti, comportamenti e opere; lo stesso si sottrae al rispetto di criteri di verità obiettiva e non soggiace ad altri limiti che non siano quelli dell'interesse pubblico e sociale alla sua conoscenza e della connessione funzionale della forma espressiva con il giudizio critico a essa sotteso" (Tribunale di Milano, sez. I, 8.3.99 n. 2335, come massimato in Guida al Diritto n.15/99, 56).

d) L'attore, presumiamo, non mancherà di evidenziare nelle sue difese come la Suprema Corte di Cassazione, con la recente pronunzia 18.3.99, abbia finalmente accertato che l'*"azione"* di via Rasella non abbia concretato il delitto di *"strage"*, ma sia stata un legittimo *"atto di guerra"*; pur conoscendo tale decisione solo attraverso le notizie di stampa, non si può non sottolineare come la sentenza, contrariamente a quanto l'attore riterrà, non può spiegare rilevante importanza in questo giudizio; così come non spiegavano rilevanza decisiva, in favore del giornalista concludente, le notizie - successive agli articoli per i quali è causa e all'azione intrapresa dall'attore - relative alle iniziative ed ai provvedimenti assunti dall'A.G. di Roma, sia dal P.M. che dal G.I.P., per l'esercizio dell'azione penale e la riapertura delle indagini sul fatto di via Rasella, materialmente qualificato come *"strage"*, e sulle vittime civili dell'azione Gappista, evidentemente di segno contrario alla pronunzia della S.C..

E' solo opportuno rilevare che, sia gli uni che l'altra, oltre ad attestare l'attualità del dibattito, operano su un piano assolutamente diverso, rispetto

562

alle opinioni e ai giudizi espressi dal giornalista (e da tutti coloro che, al di fuori delle aule di giustizia si sono occupati di quei fatti) per il quale, così come per l'opinione pubblica, era interessante evidentemente non già la qualificazione giuridica del fatto, quanto piuttosto il giudizio che, su quello stesso fatto, poteva essere espresso dal punto di vista storico, politico, morale. Giudizio che, correlativamente, non appartiene al Giudice, ma alla sensibilità, alla coscienza e alla cultura di ogni cittadino: e la vigente Costituzione attribuisce ad ogni cittadino non solo lo sterile diritto di avere e tenere per sè un'opinione, ma anche e soprattutto quello di manifestarla *"con la parola, lo scritto, e ogni altro mezzo di diffusione"*; ciò venne ribadito dalla stessa Corte di Cassazione (nella decisione prodotta dall'attore, sub. 20), che, come ricordato in comparsa di risposta (pag.21) affermò che *"..la Corte non può, neppure di sfuggita, soffermarsi su valutazioni di ordine extragiuridico sul comportamento degli attentatori ... poiché tali valutazioni non rientrano nei compiti del Giudice in genere, in quello di Cassazione in specie"*; aggiungevamo che *"Ciò significa che quell'altro tipo di sindacato e di giudizio, che non sia necessariamente giuridico, è non solo possibile, lecito e legittimo, ma anche doveroso, e, in qualche modo, sembra che lo stesso Giudice ne postuli la necessità"*.

e) Le istanze istruttorie formulate dal convenuto concludente, per la non creduta ipotesi in cui il Tribunale ritenesse di non dover aderire alla tesi dell'insussistenza dell'illecito, dovranno e potranno essere ammesse perchè, unitamente ai documenti prodotti, sono senz'altro idonee a provare - o a contribuire a provare - il requisito della *"verità"* dei fatti narrati dall'articolista ed eventualmente ritenuti lesivi per l'attore; e ciò sia dal punto di vista della

ASSR

563

prova della *"verità oggettiva"* dei fatti, sia a fortiori sotto quello della *"verità putativa"* e, eventualmente, anche sotto il profilo della valutazione della *"gravità"* dell'illecito.

f) Quanto al danno, ammessa per mera ipotesi la configurabilità di un illecito, e quindi di un danno ingiusto risarcibile, deve escludersi che un qualsiasi pregiudizio possa essere derivato all'attore dalla pubblicazione degli articoli di cui è causa; o che comunque l'attore possa attribuire alla medesima pubblicazione, eventi pregiudizievoli ai suoi beni dell'onore, decoro e reputazione, già comunque e altrimenti lesi e pregiudicati dalle polemiche che lo hanno accompagnato per oltre un cinquantennio; del resto pare difficile ipotizzare, dal punto di vista del *"danno morale"*, un apprezzabile perturbamento psicologico in chi deve essere dotato di una forte tempra e resistenza perché, nell'arco di 55 anni, non solo ha rivendicato la piena legittimità e liceità della sua azione: il che era suo pieno diritto e dovere; ma ha anche rivendicato il carattere *"eroico"* dell'azione, e l'orgoglio di averla compiuta, nonostante le conseguenze che ne sono derivate.

L'attore si è limitato ad elencare una serie di danni (all'immagine, biologico, alla vita di relazione...), senza minimamente, non solo provare o chiedere di provare in quali fatti concreti tale astratto pregiudizio si sarebbe manifestato (per la necessità della prova del danno biologico cfr. sent. Trib. Firenze, 26.1.96, in Resp. civ. e prev. 1996, 589 e del nesso di causalità cfr. Pretura Roma, 20.2.95, in Riv. It. dir. lav. 1996, II, 65 nota), ma senza neanche illustrare le singole voci di danno asseritamente subito.

Del resto, i danni lamentati dall'attore non potrebbero, in ipotesi, essergli derivati esclusivamente dalla pubblicazione degli articoli de quibus, attesa la

544

quantità di articoli e pubblicazioni che si sono occupati della vicenda di via Rasella, sostenendo opinioni contrastanti con quelle dell'attore; e l'attore non ha fornito prova alcuna di quella parte del danno eventualmente riconducibile agli articoli de quibus.

L'enorme ed abnorme entità pecuniaria del danno quantificata dall'attore, del resto, essendo svincolata da qualsiasi parametro logico, è di per sè indiretta conferma che nessun danno, in concreto, possa essersi verificato.

** ** ** ** **

Anche per tutti i suesposti motivi, e rinviando per quant'altro ai precedenti scritti difensivi, e alla documentazione prodotta, si insiste e si confida per l'integrale accoglimento delle illustrate conclusioni.

Roma-Milano, lì 17 aprile 1999

(avv. Martino U. Chiocci) (avv. Emanuele Chiocci)

545

AVV. EMANUELE CHIOCCI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Corso Plebisciti n. 1 - 20129 MILANO
Tel. 73.34.11 - 73.35.59 - Fax 73.35.59

TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE I^ G.I. DOTT. BICHI

CAUSA R.G.N. 7598/95

UDIENZA: 4 GIUGNO 1997

PRODUZIONI NELL'INTERESSE DEL CONVENUTO DOTT. FRANCOBALDO CHIOCCI:

55) Estratto da: "Frate Francesco" n. 4, ottobre - dicembre 96 "Il caso Priebke"
56) Estratto da: "Storia Ribelle" inverno 96-97 pp. 305 - 351
57) Estratto da: Il Giornale 2.11.96 "Fu un partigiano ecc."
58) Estratto da: Il Giornale 2.11.96 "Via Rasella, La verità non trova un editore"
59) Estratto da : "Il Tempo" 28.10.96 "La salma di Gigliozzi lascerà le Ardeatine"
60) Copia requisitoria PM p.p. 1509/97 a carico di Bentivegna, Capponi, Balsamo.
61) Comunicato convegno: "Roma 23.3.44,attentato in via Rasella: fu una vera strage" 28.2.97
62) Estratto da: "Il Tempo" 19.7.97: "Via Rasella, una strage non un atto di guerra"
63) Estratto da: "Il Messaggero" 11.4.97
64) Estratto da: "Il Tempo" 11.4.97
65) Estratto da: "Qui Roma" 11.4.97
66) Manifestino "Azione Giovani": Rosario Bentivegna, gli assassin fecero carriera" – Bartarzi
67) Estratto da: "Studi Cattolici" Febbraio 97 p. 112: "Via Rasella, la verità negata"
68) Estratto da: "Il Messaggero" 26.5.97;
69) Anticipazione da "Il Borghese" 11.6.97, p.20, "Torturatore? Macchè-

546

Frate Francesco

Periodico - Sped. Abb. Postale - Gruppo II - Art. 2 Legge 5/1/1953

Anno LXIII

4 - Ottobre - Dicembre

1986

17/02 '97 15:14 FAX

IL CASO PRIEBKE

Le cronache giudiziarie dei mesi scorsi sono state riempite dal caso Priebke, l'ufficiale nazista che guidò la strage delle fosse Ardeatine. Non voglio entrare in merito «alla scandalosa» sentenza del tribunale militare, che ha mandato praticamente assolto l'accusato. Se ne è parlato anche troppo. A me interessa far conoscere un altro fatto doloroso, legato in qualche modo a quella strage, perché è un brandello di carne della mia infanzia. Campo dei miei giochi erano le «Cassacce», a Palestrina, sotto la cattedrale di Sant'Agapito. Un punto di riferimento dei grandi era l'osteria di Assunta Pinci, madre di cinque figli: due femmine e tre maschi. Mario e Mario, erano gli idoli di noi ragazzini, perché valenti giocatori della locale squadra di calcio; Corrado, il più piccolo, era apprendista barbiere nella bottega di zio Luigi, e poi Viviana e Umberto. I due partigiani romani, Rosario Bentivegna e Carlo Capponi, autori dell'agguato ai tedeschi in via Rasella, non essendo più sicuri a Roma, vennero mandati ad operare nella zona di Palestrina. In località Vicesimo, durante la ritirata dell'esercito tedesco, nel maggio del 1944, ripetevano lo stesso gesto di inutile dimostrazione, provocando la morte di un soldato tedesco. Non si presentarono all'ordine del comando tedesco, evidentemente perché mancò loro il coraggio che ebbe invece il carabiniere Salvo d'Acquisto. Scattò allora la rappresaglia di dieci a uno. Vennero uccisi undici inermi cittadini, tra i quali tutti e cinque i figli della vedova Assunta Pinci.

I MOSTRI SONO ANCHE TRA NOI

Il caso delle due bambine di Marcinelle, Julie e Melissa, violentate e fatte morire di fame da un pedofilo, ha scosso d'orrore l'opinione pubblica belga. Anche perché si sospetta che il «mostro» non abbia agito da solo, ma facesse parte del racket internazionale del sesso. Le piccole Julie e Melissa non sono che due anelli di una interminabile catena di violenze perpetrate in tutto il mondo sui minori, a scopo sessuale. Di fronte a ogni caso raccapricciante, immancabile la reazione dei mass media a stracciarsi le vesti per lo sdegno. Ma tutto finisce qui. È sorprendente come la ferma condanna da parte della Commissione ONU sui Diritti umani sugli abusi sessuali ai danni dei minori non sia stata accompagnata da un'azione efficace di ricerca per capire meglio il reale fenomeno. Per altro molto attivo anche in casa nostra. Perché lo Stato italiano tollera quell'orrore che è l'organizzazione dei viaggi dell'eros a Cuba, in Thailandia e Indonesia, con tutto compreso nel prezzo: vino, alloggio, e anche l'abuso su bambini e bambine? Che dire delle leggi regionali che favoriscono la schiavizzazione da parte del racket internazionale del sesso italiano, albanese, nigeriano?. Non mancano am-

STORIA RIBELLE 4

Rassegna di studi, ricerche e memorie Inverno 1996-97

L'azione 'gappista' di via Rasella a Roma

Il finanziere Giorgio Barbarisi, 'partigiano combattente' della Resistenza Romana

Il campo di concentramento degli Anarchici spagnoli a Fraschette di Alatri nel 1948

Le origini del movimento anarchico in Maremma e le bombe del delegato di polizia Santoro a Grosseto ed Orbetello nel 1892 e nel 1894

I movimenti fascisti delle "Camicie Verdi" in Belgio, Olanda, Cuba, Brasile, Portogallo ed Egitto negli anni '30 e le "Camicie Verdi" della "Guardia di Ferro" nella Romania fascista

I falsi partigiani delle "Camicie Verdi" 'dannunziane' nella Roma liberata del 1944

Le trame eversive delle "Camicie Verdi" a Milano, Savona e Bolzano nel 1965

ASSR Archivio storico del Senato della Repubblica

di testimoni.

Molte inchieste giudiziarie non hanno mai chiarito le effettive modalità di formazione delle tragiche *'liste'* coi nomi delle vittime.

Le responsabilità naziste sono state provate dalla sentenza di condanna che ha inchiodato Kappler.

Lutz Klinkhammer, giovane ricercatore dell'Università di Colonia, esaminando molto materiale d'archivio, ha confermato le dichiarazioni processuali di Kappler che indicava nella IV sezione l'ufficio che si occupava dello schedario dei *"nemici ideologici"* e, conversando col giornalista della *"Stampa"* Francesco Gignetti, ha sostenuto che quell'archivio veniva aggiornato da funzionari tedeschi, primo fra tutti Erick Priebke, che operavano *"in contatto con le tante polizie fasciste"*. Il riferimento ai rapporti con i questurini, i collaborazionisti e le spie ripropone la questione delle effettive responsabilità degli italiani.

A guerra finita, molti di costoro continuarono senza alcun ostacolo la loro carriera di funzionari dello Stato.

In alcuni casi, ebbero la faccia tosta di vantare *'benemerenze antifasciste'* del tutto inesistenti.

Oltre *UN QUINTO DEI MARTIRI DELLE FOSSE ARDEATINE FURONO UOMINI DI "BANDIERA ROSSA"*.

Gli sconcertanti elementi che portarono alla liquidazione di gran parte del nucleo dirigente militare del *"Movimento Comunista d'Italia"* alle Fosse Ardeatine li abbiamo riportati nel libro *"I partigiani di Bandiera Rossa"* che è uscito qualche mese fa.

Lo abbiamo scritto grazie soprattutto alla fraterna collaborazione di Orfeo Mucci, protagonista di primo piano di quelle vicende ed oggi eccezionale testimone dell'epopea resistenziale dei comunisti intransigenti a Roma.

Questo libro ha provocato reazioni ostili da parte della sonnecchiosa gerontocrazia dell'antifascismo *'ufficiale'*.

A tutte lettere, l'organo degli ex-democristiani, *"Il Popolo"* del 7 dicembre '96, ha definito un *"tentativo provocatorio"* la nostra ricostruzione e ha sostenuto che il nostro libro *"distorce la verità storica opponendo fra loro le formazioni partigiane che operarono nella Capitale"*.

Ma era davvero questo che dava fastidio ?

E solo a loro ?

Perchè, in sintonia con costoro, la stampa di destra ha tentato disperatamente (ma invano) di coinvolgerci in iniziative *'revisioniste'* ?

Per sminuire il valore della nostra ricerca, assolutamente autonoma ed indipendente ?

E' un fat
ad
cinquant'a
distanza. I
su via Ra
sulla
ardeatina
decapitò "Ba
Rossa" e i
antifascisti
allineati
direttive po
del CLN, t
molti.

Come s'è
perfino
testimonia
alcuni prota
sono larga
discordanti.

E' ora della
Tutta la ver

Quei glo
decorati "Vo
della li
possono fina
spiegare m
fatti ?

La verit
dovre
spaven
Bentivegna.
libri di
descrivono cc
uomo di fegat

Del rest
abbia un tem
lo ritrae quar
in divisa. Fas

550

E' un fatto, che, ad oltre cinquant'anni di distanza, i misteri su via Rasella e sulla strage ardeatina che decapitò *"Bandiera Rossa"* e i gruppi antifascisti meno allineati alle direttive politiche del CLN, restano molti.

Come s'è visto, perfino le testimonianze di alcuni protagonisti sono largamente discordanti.

E' ora della verità.

Tutta la verità.

Quei gloriosi e decorati *"Volontari della libertà"* possono finalmente spiegare meglio i fatti ?

La verità non dovrebbe spaventare Bentivegna, che i libri di storia descrivono come un uomo di fegato.

La celebre foto di Rosario Bentivegna in camicia nera

Del resto, che abbia un temperamento virile e guerriero lo prova l'eloquente foto che lo ritrae quand'era un promettente ed aitante studente universitario. In divisa. Fascista.

Roberto Gremmo

551

"Qualche giorno prima avevo portato le tre bombe da mortaio Brixia che dovevamo lanciare in via Rasella dopo lo scoppio della bomba principale. Le andai a prendere al Colle Oppio, mi ricordo bene, vicino a quei ruderi romani dove adesso c'è quella sede del Msi. C'era un villino, all'angolo: mi aspettava un signore alto, magro, distinto. Era un militare in borghese, uno del Fronte clandestino".

Chissà perchè quest'uomo *'alto, magro, distinto'*, in tanti anni non si è mai fatto vivo per rivendicare la proprie benemerenze patriottiche ?

Forse era morto prima ?

Oppure, tutto il *"Fronte Militare"* non perdonò e non si perdonò d'aver avuto (involontariamene) parte in quel tragico gesto ?

Il compito della Capponi era quello di trasportare il materiale necessario.

Anche eventuali divise ?

Il ruolo di Barbarisi nel *'fronte clandestino'* era importante.

La conferma indirettamente il fatto che, nelle prime ore della Liberazione, gli Americani lo nominarono subito ufficiale di collegamento.

Un ruolo delicatissimo, di estrema fiducia.

Questa scelta viene spiegata dalla storiografia ufficiale come conseguenza di un atto di coraggio che colpì gli Alleati.

Nelle ore che precedettero l'arrivo degli Americani, Barbarisi comandava il *'picchetto d'onore'* di guardia alla tomba del Milite Ignoto, in piazza Venezia.

Fu facile per lui, nel momento della ritirata tedesca, occupare il vicino Palazzo del Campidoglio, a nome del governo del Re.

Successivamente, quando il colonnello americano Polloch giunse al Municipio voleva che vi sventolasse soltanto la bandiera americana.

Barbarisi si oppose con la massima energia.

La sua reazione colpì Polloch.

Fece retro-marcia ed accettò che, accanto al vessillo a stelle e strisce, venisse issato anche il tricolore italiano.

L'atto di fierezza di Barbarisi avrebbe spinto Polloch a *'premiare'* il giovane ufficiale, affidandogli quell'incarico speciale.

Certamente, questo episodio può aver avuto un suo peso.

Ma per dare a Barbarisi un ruolo che sarebbe stato di primo piano, Polloch doveva essere ben sicuro di chi aveva a che fare.

A Roma, il referente segreto della V° Armata era un funzionario dell'Ambasciata del Brasile, tale Gambereri.

Era lui che teneva i contatti con gli uomini del *"Fronte Militare"* ma anche con *"Bandiera Rossa"*.

552

Proprio come Barbarisi.

Un uomo diventato un elemento di fiducia degli Alleati ma al contempo al corrente di qualche scomoda verità che avrebbe spaventato qualcuno ?

Non sappiamo.

Quel che è certo è che il 27 marzo 1945, in piazza Venezia, il Brig. Gen. Thoturn K. Brown della V° Armata americana conferì alla memoria di Barbarisi la *"Bronze Star Medal"* alla memoria.

Non lo fece solo per le poche ore che collaborò con gli Alleati dopo aver difeso l'onore della bandiera italiana.

L'impegno di Barbarisi sul fronte antifascista era stato di lunga durata.

Per tutta la vita, la madre Dalma, con coraggiosa determinazione, si è battuta perchè al figlio ammazzato il pomeriggio di un giorno in cui era ufficialmente *'partigiano combattente'*, venisse concessa dallo Stato Italiano una decorazione.

Non si rese conto che quella di Barbarisi era una morte *'scomoda'*, da archiviare in tutta fretta.

Due medaglie patriottiche, addirittura quella d'argento al Valor Militare oltre a quella di bronzo sono state date invece al dottor Rosario Bentivegna, l'uomo che spinge il carretto della verità ufficiale di via Rasella e che *'per eccesso di difesa'* uccise il *'partigiano combattente'* Barberisi.

Ma, sempre e soprattutto, un uomo dal temperamento virile e guerriero.

Come dimostra la celebre foto che lo ritrae quand'era un promettente studente universitario, nella sua fiammante divisa.

Fascista.

Roberto Gremmo

553

L'ULTIMO TESTIMONE DELL'ATTENTATO SVELA NUOVI PARTICOLARI

«Fu un partigiano a indicare i responsabili di via Rasella»

Nestore Santini, allora agente della polizia fascista, rivela che tra i morti ci furono anche una madre e la sua bimba: «Le vidi cadere, uccise dall'esplosione»

Nestore Santini, indicato dalla freccia, con altri repubblichini nel carcere di Pontida (Foto: Nuova Cronaca)

CEFALÙ (Tp)
Pierangelo Maurizio

«Chi, il fiorentino? Lo trova appena inizia la strada sterrata». Il fiorentino è Nestore Santini, ha 83 anni e vive qui a Cefalù da più di quarant'anni, circondato dai figli e dai nipoti in questo paese, a 120 chilometri da Palermo, che si butta nel mare blu cobalto.

Nestore Santini è l'ultimo superstite della cosiddetta «banda Koch», uno dei reparti speciali della polizia fascista. L'ultimo a conoscere qualche brandello di verità su via Rasella e sull'attentato organizzato a Roma dai Gap il 23 marzo '44. «Quel giorno arrivai all'inizio di via Rasella - racconta - proprio al momento dell'esplosione. Un macello, sangue dappertutto. Ricordo che una donna con una bambina al collo stava attraversando la strada: le vidi cadere, l'esplosione prese in pieno lei e la piccola...». Sì, si allunga la lista dei morti civili dell'attentato dei Gap: oltre a Piero Zuccheretti, ucciso a 13 anni, oltre ad Antonio Chiaretti, partigiano di Bandiera Rossa, si aggiungono la donna e la bambina. Nei confusi e depistanti reperti medici dell'epoca c'è un accenno a dei resti ritrovati a via Rasella, «presumibilmente appartenenti a una bambina».

Ma non è l'unica rivelazione di questo testimone che in mezzo secolo nessuno ha mai ascoltato. Nestore Santini è esile, sembra che un soffio di vento possa portarselo via da un momento all'altro, non sta bene: qualche mese fa ha avuto un ictus, i suoi ricordi non sono precisi. Ma alcune immagini sono impresse nella sua mente in modo indelebile. «Bella porcheria hanno fatto, eh?» dice ogni tanto.

Signor Nestore, ma lei a via Rasella che cosa ci faceva?

«Una segnalazione. Avevamo avuto una segnalazione che ci sarebbe stato un attentato. E il mio capo, Pietro Koch, mi spedì subito là, insieme con quattro uomini».

Ricorda di aver visto il corpo tagliato in due di Piero Zuccheretti?

«No. Ricordo di aver intravisto nel portone di un palazzo un uomo che si toglieva la divisa da spazzino. Scappò via subito, non riuscii nemmeno a inseguirlo, ero anch'io intontito dall'esplosione. Mi fissai bene in testa la sua faccia. Del resto, avevamo avuto subito una dritta giusta...».

Sapevate chi erano i responsabili dell'attentato?

«Avevamo il nome di Franco Calamandrei (era uno dei due comandanti, con Carlo Salinari, che avevano organizzato l'attentato, *ndr*). Il su' babbo - precisa con il suo accento fiorentino, nemmeno scalfito dalla latitudine dopo tanti anni - era un pezzo grosso, di Firenze anche lui. Sapevamo che Franco Calamandrei poteva essersi allontanato da Roma. Non si trovava. Così io e Pietro Koch partimmo subito per cercarlo a Firenze; ma non combinammo niente di buono».

A Nestore Santini ridono gli occhi quando sente il nome di Guglielmo Blasi. Blasi, il traditore, era uno dei comunisti a Roma di più vecchia data, nonostante la giovane età, un proletario vero. Tradì e passò in servizio alla banda Koch. «Sì, lo conoscevo. Dopo la bomba me lo trovai davanti. Mi disse: non sono più comunista; o si presentano o io parlo. E mi indicò tutti i suoi compagni che avevano partecipato all'attentato di via Rasella». La versione ufficiale racconta un'altra storia: Blasi, due settimane dopo via Rasella, fu sorpreso per caso dalla polizia mentre svuotava un negozio, con Raoul Falcioni (un altro gappista dell'attentato) che faceva da palo; per paura raccontò tutto di via Rasella. «Io di questa storia del furto non ho mai saputo niente» taglia corto Nestore Santini.

In questura qualcuno ha protetto durante le indagini i gappisti?

«Noi non ci fidavamo per niente della questura. Si vedevano troppi traffici. Io quando uscivo per prendere qualcuno, lo prendevo. Quelli invece no, non sapevi mai che facevano...».

C'erano delle complicità?

«C'erano complicità, senz'altro».

Nestore Santini rimase coinvolto nell'uccisione di Eugenio Colorni, del Partito socialista, intellettuale raffinato, federalista, contrario al Cln e alla linea di Nenni troppo succubo dei comunisti, ferito a morte a Roma il 28 maggio '44. Quel giorno con Nestore c'erano anche Blasi e un altro del «reparto Koch»: dalle parti di piazza Bologna stavano dando la caccia a Rosario Bentivegna. «Colorni non si fermò all'alt - la racconta così Nestore Santini -. Sparò lui, sparammo noi. Morì dopo due giorni all'ospedale».

Non chiedetegli delle torture e delle sevizie per cui divenne famosa la banda Koch. «Macché» scuote con forza la testa, «Pietro Koch non ha mai picchiato nessuno». Pietro Koch, ex ufficiale dei granatieri, responsabile del «reparto speciale» alle strette dipendenze del ministro dell'Interno della Repubblica sociale di Salò, fu fucilato a Roma il 6 giugno '45. A lungo diedero la caccia anche a Nestore. «A Milano lo rinchiusero a San Vittore - racconta la moglie Giuliana Vannucci, una vita passata insieme -. Lo dovevano portare in Germania ma scappò dal treno. Lo ripresero e lo misero nel campo di concentramento di Bresso». Qui una scentagliata di mitra di un partigiano lo ridusse in fin di vita; un proiettile ce l'ha ancora in corpo. «Nel frattempo era stato condannato a morte in contumacia - continua la donna -, ma contro di lui non c'erano prove, non c'erano documenti; lui non aveva i soldi neanche per pagarsi l'avvocato. Lo presero di nuovo al confine con la Francia».

«Ma i giudici adesso cominciavano a capire - interviene Nestore Santini -. La pena fu prima ridotta a trent'anni, poi a dodici. In tutto ho scontato in carcere otto anni e quattro mesi. Poi mi sono stabilito qui a Cefalù e ho ricominciato, benvoluto da tutti». «È stata dura - aggiunge la moglie -, miseria nera. Negli ultimi anni abbiamo avuto un negozio di frutta e verdura. Piano piano abbiamo fatto questa casa, per noi e i nostri figli. Da soli. Quando veniva a Cefalù, Almirante passava a salutare».

Scusi, signor Nestore, ma l'attentato avvenne intorno alle due o alle quattro del pomeriggio? «Direi intorno alle due: io dovevo ancora mangiare».

E allora perché i gappisti spostano l'orario dell'esplosione alle quattro?

«Loro lo sanno».

Il mare blu cobalto di Cefalù rimanda solo qualche scampolo di verità: tutta la verità, su via Rasella, probabilmente non la sapremo mai.

IVREA
carzello

ivio sto-
ndatore
ea, e di
o. La fi-
no, Lau-
età pro-
a biblio-
mi) e i
affidato

all'archivio istituito dal gruppo Olivetti ma che - contrariamente alla sue aspettative - non sono stati messi a disposizione di studenti e ricercatori di economia e di storia del pensiero economico. Adriano Olivetti, oltre che grande imprenditore, fu anche studioso di economia, politica e di capitalismo industriale. Sono noti, tra l'altro, i suoi studi sulle comunità locali che anticipavano, in un certo qual modo, il federalismo e le possibilità di realizzare in concreto il decentramento amministrativo dello Stato. «Il gruppo di Ivrea - spiega Laura Olivetti - ha deluso le mie attese. Da anni questo ricco materiale è custodito in sale inaccessibili mentre io avrei desiderato che fosse messo a disposizione del pubblico».

Oltre ai circa quattromila volumi di cui s'è detto, esiste anche un vasto carteggio tra Adriano Olivetti - morto nel 1960 - e personaggi famosi tra i quali Luigi Einaudi e Henry Kissinger

Libri sgraditi

Via Rasella La verità non trova un editore

Francobaldo Chiocci

Che cosa fa un giornalista se non vuol disperdere, e anzi vuole approfondire, una lunga e scabrosa inchiesta che lo ha appassionato ma che è stato costretto a «ridurre» nei letti di Procuste della stampa quotidiana? Di norma, ci scrive su un libro. Ed è la fatica minore. Poi, si cerca un editore. Ed è la fatica maggiore, se l'argomento non è «vendibile». Fatica addirittura sprecata se l'argomento scotta, disturba e interessa troppo.

È quanto è successo a Pierangelo Maurizio, cronista d'assalto nato a *Repubblica*, giornale che però fu costretto a lasciare trasmigrando all'*Indipendente* e a *Il Tempo*, perché, quando a Roma si votava il ballottaggio per il sindaco, osò dichiarare, come già aveva detto il temerario Berlusconi, che avrebbe preferito Fini a Rutelli. Dove trovare un editore coraggioso e controcorrente che, in concomitanza con il «caso Priebke», pubblicasse una ricostruzione dell'altra verità: quella dei torbidi, sconcertanti e sconosciuti retroscena dell'attentato partigiano di via Rasella che provocò la spietata rappresaglia nazista delle Ardeatine? Impresa impossibile. E difatti, essendo irreperibile un editore d'assalto come lui, Pierangelo Maurizio il libro, come fanno certi notabili di provincia o certi scapestrati che non si rassegnano a scrivere contro soltanto sui muri, se lo è stampato da sé. Ed ecco così questo suo *Via Rasella, cinquant'anni di menzogne* (Maurizio edizioni, Roma) destinato a fare discu-

in tutto il mondo animali straordinari e sconosciuti

centi, medici per i quali gli esseri strani sono molto più che un passatempo. Terza categoria di criptozoologi sono poi quelli che potremmo chiamare «addetti ai lavori a metà», persone che ogni giorno si trovano a contatto di cavalli, falchi, salamandre e trote e che proprio per questo si spingono alla ricerca dei loro lontani parenti.

Maurizio Mosca, 42enne veterinario milanese, fa parte di quest'ultimo gruppo. È iscritto alla società da sei anni ma la sua storia d'amore con la criptozoologia risale al 1977 quando, durante una gita sul lago in dolce compagnia, si trovò a chiedere un passaggio in auto a un tale rivelatosi grande appassionato di mostri lacustri. Da quel giorno fu un crescendo di letture, ricerche, approfondimenti che misero il giovane studioso in contatto con un mondo sommerso popolato da compilazioni arabe e leggende accadiche, agiografie e antichi testi cinesi. Fino ad arrivare alle opere di Willy Ley, Richard Greenville, Roy P. Mackal, Umberto Cordier. Oggi Mosca ha esteso la sua rete di contatti e collaborazioni un po' in tutta Italia, concentrando le sue attenzioni sulle creature acquatiche (sta lavorando a un libro sui serpenti di mare) e conservando l'entusiasmo dei primi tempi.

Lo stesso entusiasmo che anima il più noto cercatore italiano di «fossili viventi»: Franco Tassi, direttore del Parco nazionale d'Abruzzo e membro della società di Tucson fin dal 1982. Fu lui a intervistare dieci anni fa per il *Messaggero* di Roma il professor Heuvelmans. Fatto eccezionale, poiché il padre della criptozoologia mondiale è poco incline a mettersi in vetrina e preferisce

estiari

va di Heuvelmans (che la presiede) e di altri studiosi, la società pubblica periodicamente un bollettino in cui vengono illustrate tutte le novità in materia. Vi si trovano articoli sul misterioso antropoide chiamato Sasquatch, resoconti di analisi biochimiche effettuate su resti di piovre gigantesche, descrizioni delle missioni alla ricerca del Mokele-Mbembe, mostruoso sauropodo africano che discenderebbe dei dinosauri e avrebbe eletto il fiume Congo a sua dimora. Insomma, quegli «alieni terrestri» collocati ai confini (ma non *oltre* i confini) della realtà.

La società presieduta da Heuvelmans non è certo un'accolita di sognatori a occhi aperti o, peggio, di ciarlatani. Al contrario, tutta gente rispettabilissima, cattedratici ed esperti di livello mondiale. Ma fra i patiti di quelli che loro stessi definiscono «fossili viventi» figurano anche degli... insospettabili. Avvocati, doa un libro sui serpenti di mare) e conservando l'entusiasmo dei primi tempi.

Lo stesso entusiasmo che anima il più noto cercatore italiano di «fossili viventi»: Franco Tassi, direttore del Parco nazionale d'Abruzzo e membro della società di Tucson fin dal 1982. Fu lui a intervistare dieci anni fa per il *Messaggero* di Roma il professor Heuvelmans. Fatto eccezionale, poiché il patriarca della criptozoologia mondiale è poco incline a mettersi in vetrina e preferisce lavorare in disparte (ma i bene informati non escludono una sua prossima apparizione nel nostro Paese). «Gli animali sconosciuti - diceva in quell'occasione Heuvelmans - non ammessi dalla zoologia ufficiale, ma poi scoperti viventi sulle terre emerse o nel mare, sono già parecchi. Basti pensare al pecari del Paraguay, al grande squalo megamouth, al calamaro gigante... Del resto la stessa storia del ritrovamento dell'okapia, questo strano "incrocio" tra giraffa e antilope scoperto nel 1902, alla cui esistenza nessuno voleva credere, non è il miglior esempio di scoperta criptozoologica?».

In tempi di dibattiti sugli extraterrestri buoni o cattivi e sulla vita più o meno complessa esistente (o esistita) su Marte, dunque, un piccolo ma agguerrito esercito di studiosi combatte la sua battaglia in difesa dell'ignoto che abita da qualche parte vicino a noi.

presaglia nazista delle Ardeatine? Impresa impossibile. E difatti, essendo irreperibile un editore d'assalto come lui, Pierangelo Maurizio il libro, come fanno certi notabili di provincia o certi scapestrati che non si rassegnano a scrivere contro soltanto sui muri, se lo è stampato da sé. Ed ecco così questo suo *Via Rasella, cinquant'anni di menzogne* (Maurizio edizioni, Roma) destinato a fare discutere e rimeditare sin dalla copertina, che riproduce cinque fotogrammi terribili sulla testa mozza del bambino Pietro Zucchetti, una delle vittime civili dello sconsiderato attentato (o sin troppo «considerato», perché doveva servire a scatenare l'odio) agli innocui soldati altoatesini del battaglione Bozen. Nella controcopertina, tanto per sbugiardare anche *de visu* i Gap che hanno sempre negato di aver coinvolto innocenti nella strage, c'è pure il certificato di morte di Antonio Chiaretti «deceduto in Roma il 23.3.1944 per la seguente causa: scoppio bomba».

Chiaretti era un attivista di Bandiera rossa, il gruppo anarcotrotzkista nemico del Pci sul quale i comunisti, secondo Pierangelo Maurizio, volevano far ricadere la responsabilità dell'attentato nonostante che i suoi dirigenti, tra i quali il martire delle Ardeatine Aladino Govoni, figlio del grande poeta Corrado Govoni, non lo avessero condiviso. Sempre secondo Maurizio, i 68 di Bandiera rossa trucidati dai nazisti (il gruppo più numeroso dopo quello dei 75 ebrei) erano tutte vittime sacrificali, insieme con gli altri esponenti non comunisti della Resistenza (Montezemolo, Frignani ecc.) «offerti» alla rappresaglia che sarebbe sicuramente seguita alla bomba di via Rasella «attingendo» tra i prigionieri politici di via Tasso e Regina Coeli. Non bastasse, l'autore-editore sostiene pure che lo stesso processo-lampo al questore Caruso, fucilato troppo in fretta così come il torturatore Koch, e l'ignobile linciaggio popolare dell'incolpevole direttore di Regina Coeli, Donato Caretta, vanno «letti» come urgenza politica di uccidere subito, con loro, anche i segreti che custodivano e potevano rivelare.

Ce n'è a sufficienza per capire come un giornalista, un ricercatore, un riesumatore così avventuro-

La Lingua

Giovanni Gobber

ndete whisky e acquasanta e c'è di mezzo lo spirito

piace *il* whisky, *il* western e, soprattutto *il* Welfare State. Non c'è verso di cambiar rotta. Queste abitudini «sregolate» risalgono ad anni lontani, quando la *w* inglese era letta come una *v*: ne è rimasta traccia nella pronuncia di *wafer*, che in inglese è una fragrante «cialda». Ed era *v* anche nella *Fanciulla del West* di Puccini. Invece, nel più recente *C'era una volta il West*, di Sergio Leone, si legge, di solito, «il uèst».

Per la veste grafica la lettera *w* è ritenuta una consonante e si chiama «vu doppia», come una *v* maggiorata; ed è giudicata consonante anche quando è letta come la *u* di *uomo*. Davvero un bel pasticcio. Tra l'altro, l'indecisione sulla pronuncia di *w* ha coinvolto, in italiano, il nome manziere Walter Scott, venne importato dall'inglese. Tutti però leggevano *Valter*. Nel tempo, la grafia vi si adeguò. Poi, imparato l'inglese, si ritornò a *Walter*, con la pronuncia di *Valter*. È il dilemma di Walter Veltroni: italiano o anglo-americano?

Un imbarazzo di altro genere tortura il *water*: di per sé vale «acqua», ma in italiano è diventato un'abbreviazione dell'espressione inglese *water closet* «stanzino con l'acqua corrente». Però il nome *Waterloo*, che non è inglese, ma fiammingo e significa «acquitrino», si deve pronunciare «vàterlo», come si usa nelle Fiandre: la pronuncia di *water* con la *v* accomuna gli italiani ai belgi (sembra che tale affinità allarmi molti bambini). Abituati a dire *il Walter e il water*, con-

il con parole di recente importazione, come Welfare State. Forse a scrivere l'Welfare si rischia il mal di pancia (e la corsa al *water*). E questo contrasterebbe con il significato della parola. Infatti, *Welfare State*, che di solito è tradotto come «State sociale», indica propriamente lo «Stato del benessere»: il sostantivo inglese *welfare* «benessere» deriva dall'antica espressione *wel fare*, che vale «passarsela bene». E i baby pensionati, grazie allo Stato sociale nostrano, se la passano proprio bene.

Il verbo inglese antico *fare* è parente di *fiordò* - che viene dal norvegese - e della voce inglese *ford* «guado», nota in tutto il mondo grazie a Henry Ford, fondatore dell'omonima casa produttrice di automobili, e a John Ford, regista degli western che piacciono anche a Veltroni. Ma *ford* compare anche nel nome della città britannica di *Oxford*, che significa «un guado (*ford*) per buoi (*ox*)». Magari le timide bestie, finite all'Università, studiarono i libri di Prodi. E da lì prese il via il morbo

ASSOCIAZIONE ARCHIVI ASCI

...otta. All'ex SS (nella foto in alto scortato ... uscire dalla sua cella. Indro Montanelli ...rato della magistratura

cui data non può essere stabilita fino a quando non verrà depositata la motivazione dell'ordinanza sulla ricusazione della Corte d'appello, ma comunque, non prima della metà di dicembre o, addirittura, ai primi di gennaio.

Nel nuovo giudizio sarà presente come imputato anche il superiore in grado di Priebke, il

taferrata dove ogni giorno si tuffa in piscina e nuota per un'ora per riabilitare gli arti fratturati. «Non voglio essere processato con Erick Priebke — aveva detto l'ex maggiore delle SS — non sono un persecutore di ebrei». Hass però dovrà ora sedersi sul banco degli imputati insieme alla persona che ha accusato davanti al tribunale.

59

Nonostante le resistenze del Comune

La salma di Gigliozzi lascerà le Ardeatine

ALFREDO VACCARELLA

LIANA Gigliozzi non si ferma. La salma di suo padre Romolo verrà spostata dalle Fosse Ardeatine. Questa la risposta per Rutelli da chi nella rappresaglia tedesca all'attentato di via Rasella ha perso l'affetto del genitore: una risposta asciutta, ma cortese, senza ripensamenti. Liana Gigliozzi sta già attivando le procedure per trasferire il padre e il Sindaco evidentemente se ne accorto, anche se forse con un pizzico di ritardo e dopo qualche articolo di stampa più del necessario: un mese dopo la notizia dalla decisione e insieme della denuncia contro Rosario Bencivenga e gli altri attentatori di via Rasella, Rutelli si preoccupa di rispondere, anzi di far rispondere in sua vece Pietro Barrera, capo di gabinetto al Comune di Roma. Una bella letterina gentile, quella di Barrera: la data è il 22 ottobre e i toni sono concilianti, specie nelle righe di chiusura, dove si fa riferimento ad «un probabile disaccordo, che però confido potrà essere superato con la comprensione reciproca», quasi fosse una disputa contrattuale.

Liana risponde con poche, semplici parole: «Non abbiamo mai avuto nessun aiuto fino ad oggi, nessuna assistenza: il Comune non ci ha avvisato neppure della via intestata a mio padre, non ci ha voluto alla inaugurazione. Oggi non devo dire grazie a nessuno; andremo avanti, pur sapendo che tutto ciò non ci porterà a niente». L'avvocato della Gigliozzi, Luciano Randazzo, commentando la lettera parla di «sensibilità forse troppo politica del Comune: rispondono per la prima volta dopo cinquant'anni e dopo un articolo di giornale».

Eppure quelle poche righe del Comune offrono un altro spunto di riflessione, laddove Barrera dice che «non possiamo accomunare in un giudizio sommario chi sistematicamente perseguiva lo sterminio di popoli interi... e chi, con metodi certamente violenti su cui naturalmente è legittimo discutere, combatteva nella propria città e per l'indipendenza e la libertà della propria patria». L'avv. Randazzo fa notare che «per la prima volta si ammette la brutalità dei metodi dei gappisti in quell'attentato». D'altro lato il prof. Zamboni, presidente della Società Italiana di Pediatria nonché presidente dell'Associazione vittime civili di via Rasella, si interroga: «O Bentivegna è un insigne eroe oppure come traspare dalla lettera, è un bambino scalmanato che ha messo una bomba troppo forte. Qualcuno ha chiamato i gappisti «cani sciolti»: ma allora perché la medaglia al valore?».

Già, il perché se lo chiede anche la Gigliozzi: «Non certo per la difesa della "libertà e indipendenza della patria" come dice Barrera: Roma era città aperta e gli Americani erano già sbarcati ad Anzio, erano alle porte». Un attentato inutile quello di via Rasella, secondo Liana e il suo avvocato, commesso con perfetta consapevolezza della strage che ne sarebbe seguita: un attentato che secondo il prof. Zamboni ha fini completamente diversi da quelli proclamati da Bencivenga: «Volevano eliminare gli avversari politici all'interno della Resistenza: dovevano quanto meno presumere che le vittime della rappresaglia tedesca sarebbero state prese tra i prigionieri politici di via Tasso e di Regina Coeli, molti dei quali in carcere su delazione degli stessi compagni». Romolo Gigliozzi comunque non riposerà più alle Fosse Ardeatine, e questo nonostante il Sindaco per interposta persona testimoni «la sua partecipazione affettuosa» all'amarezza delle vittime.

...incitori del '45

...ole al ...Inver- ...che i ...ione e ...ongiu- ...e sca- ...comu- ...parti- ...guerra ...la giu- ...o pro- ...giudi- ...econ- ...nche i

...o, se- ...il Al- ...dalla ...i 40 ...heria. ...cesco ...ia del ...dova. ...i suo

punto di vista gli effetti del «socialismo scientifico», conclude che questo «sogno del benessere illimitato, il cui ideale vero è l'individualismo più sfrenato», precipita la società nella miseria più nera.

Al convegno ha preso parte, fra gli altri, Pierre Faillant de Villemarest, giornalista-scrittore, ex combattente della Resistenza e poi ufficiale dei servizi segreti francesi, secondo cui oggi si assiste ad un «ritorno in forze del comunismo». Per Faillant questo ritorno sarebbe stato orchestrato da un numero ristretto di iniziati del Comitato centrale del partito comunista, creando «un'economia invisibile al servizio di un apparato invisibile», organizzando attività commerciali del partito all'estero.

IL TEMPO 28.10.96

60

Per Gianni Chiocci
da parte Avv. Randazzo

Avv. Luciano Randazzo
Via della Giuliana, 101 int. 35 - 00195 Roma
Tel - Fax 06-39730092

PROCURA DELLA REPUBBLI(
PRESSO IL TRIBUNALE DI

OGGETTO: Richiesta di archiviazione.

Il P.M

Letti gli atti del p.p. nr. 1509/97 R a carico di:

1) BENTIVEGNA Rosario, nato a Roma, il 22.06.1922, residente Roma, piazza Adriana nr. 5

2) CAPPONI Carla, nata a Roma, il 07.12.1918, residente Roma, via degli Estensi nr.1 int. 16

3) BALSAMO Pasquale, nato a Foggia, il 04.09.1924, residente Roma, via Rampa Giovanni Vercillo n.11

INDAGATI

del delitto p. e p. dagli artt. 110, 422 C.P. per avere in concorso con CALAMANDREI Franco, deceduto, e di tali FIORENTINI Mario, SALINARI Carlo, FALCIONI Raul, VITIGLIANO Ferdinando, SERRA Silvio, CURRELI Francesco, BLASI Guglielmo, allo stato non compiutamente generalizzati cagionato la morte e il ferimento di più persone con attentato tramite materiale esplosivo mettendo comunque in pericolo la pubblica incolumità.
In Roma, via Rasella il 23.marzo.1944.

OSSERVA

Con esposti presentati in data 17.agosto.1996, 11.settembre.1996, 21.settembre.1996, 06.novembre.1996 GIGLIOZZI Silvio e GIGLIOZZI Liliana, FORTI Giorgio, IAQUINTI Luigi e ZUCCHERETTI Giovanni, nelle loro rispettive qualità di prossimi congiunti di persone trucidate alle "fosse ardeatine" (gli GIGLIOZZI) o di persone decedute in occasione dell'attentato di via Rasella (lo IAQUINTI e lo ZUCCHERETTI) o (quanto al FORTI) di Segretario Generale Nazionale del Comitato di difesa del cittadino, denunciavano a questa Procura i presunti autori

58

dell'attentato consumato in Roma, via Rasella, il 23.marzo del 1944 in danno di oltre trenta componenti del Battaglione di polizia tedesca "Bozen" nonchè, secondo gli esponenti, di numerosi civili che si trovarono coinvolti nell'esplosione.

Sostenevano gli esponenti che siffatto attentato non potendo considerarsi come atto legittimo di guerra andava qualificato come strage ai sensi del diritto penale comune.

Va anzitutto puntualizzato che è pacifica la riferibilità materiale della concreta condotta posta in essere in via Rasella il 23.marzo.1944 agli appartenenti ad un nucleo dei G.A.P. tra i quali le persone di cui in rubrica in quanto non solo sin dall'immediatezza del fatto il cennato gruppo rivendicò apertamente la paternità dell'attentato ma taluni dei protagonisti dell'azione furono sentiti come teesti, in merito alle modalità ed alle finalità dell'azione, nell'ambito del processo a carico del Colonnello della SS Herbert KAPPLER celebratosi presso il Tribunale Militare di Roma per l'eccidio delle fosse ardeatine e definito con sentenza del 20.luglio.1948.

Ciò posto, va osservato che, come illustrato anche nella sentenza sopra indicata e come comunque ampiamente documentato dalle fonti a carattere storico acquisite negli oltre cinquanta anni trascorsi dai fatti di cui in rubrica, l'attentato di via Rasella fu compiuto nel pieno corso dell'occupazione di gran parte del territorio nazionale ad opera dei tedeschi a seguito dei noti eventi successivi all'armistizio dell'8. settembre. 1943; occupazione alla quale non si sottraeva la città di Roma, in quanto malgrado il fittizio schermo formalmente rappresentato dallo status di "città aperta", la capitale fatto continuamente attraversata e conseguentemente anche presidiata, da truppe tedesche sottoposta comunque a un durissimo controllo di polizia e di sicurezza, occupazione avverso la quale sia in Roma che nel resto dell'Italia centro-settentrionale fin dal 9 settembre 1943 si erano andati spontaneamente organizzando gruppi di resistenza sia politica che militare.

Gli stessi esponenti, del resto, non sembrano contestare che l'attentato di via Rasella fosse motivato da finalità di lotta contro l'occupazione nazista e lo stesso regime fascista che, dopo l'8.settembre.1943 si era ricostituita come Repubblica Sociale Italiana e del quale Roma, pur non essendone più la capitale, nel marzo.1944 faceva ancora parte.

Le considerazioni sopra esposte consentono di affermare che anche se l'azione posta in essere dai G.A.P. il 23.marzo.1944 non può qualificarsi come atto legittimo di guerra per i motivi che saranno qui di seguito illustrati, essa fu indubbiamente compiuta per motivi di guerra.

E, invero, può concordarsi con quanto affermato dagli esponenti circa la non qualificabilità dell'attentato di via Rasella come atto di guerra e non soltanto perchè

59

le sue concrete modalità contrastano con le caratteristiche proprie dell'atto legittimo di guerra così come delineate dal combinato disposto dagli artt. 34 e 35 del R.D. 8.luglio 1938 n. 1415 nonchè dalla Convenzione dell'Aja del 18.ottobre.1907 (con particolare riguardo agli artt. 22 e seguenti) ma anche e soprattutto perchè i suoi autori non rivestivano alla data del 23 marzo 1944 la qualifica di legittimi belligeranti nè tanto meno quella ad essa equiparata: qualifica che viene riconosciuta, a fini amministrativi, ai vari componenti dei gruppi partigiani solo con Decreto Legislativo 21.agosto.1945 n. 518; và osservato in merito che anche la già citata sentenza del Tribunale Militare di Roma del 20.luglio.1948 qualifica l'attentato di via Rasella (sia pur "incidentar tantum" e cioè al fine di escludere la riconducibilità dell'eccidio delle fosse ardeatine all'istituto giuridico della rappresaglia) come "atto illegittimo di guerra" (pagine 94 e seguenti predetta sentenza). E, per l'effetto, può anche convenirsi che la condotta posta in essere in via Rasella il 23 marzo 1944 possa inquadrarsi nella fattispecie del "buona della strage così come sostenuto dagli esponenti in quanto, anche prescindere dalla questione, sulla quale ci si soffermerà nel prosieguo, della esistenza o meno di vittime civili di detto attentato, è evidente che l'esplosione per la sua collocazione spaziale e temporale esprimeva una indeterminata potenzialità lesiva che metteva in pericolo la pubblica incolumità.

Nè può trovare applicazione il decreto del Decreto Luogotenenziale 12 aprile 1945 n. 194 non punibilità delle azioni di guerra dei patriotti nell'Italia occupata in quanto siffatta normativa estende, attraverso la qualifica di atto di guerra a tutta una serie di comportamenti offensivi di "contorno" quali il sabotaggio (che consiste nella distruzione di impianti e cose comunque ha per obiettivo beni e non persone) le requisizioni, non facendo riferimento, significativamente, agli attentati o ad altre condotte ancor più devastanti.

Ma è incontestabile, per altro verso, che essendo l'attentato di via Rasella, come si è visto in precedenza, stato commesso per " motivi di guerra" in quanto diretto a contrastare l'occupazione tedesca e restituire le libertà conculcate dal restaurato regime fascista, esso rientra nell'ambito di applicazione dell'amnistia concessa dall'art. 1 del Regio Decreto 5.aprile.1944 n. 96 (pubblicata sulla G.U. 6 aprile 1944 n.17) che si applica "A TUTTI I REATI" (commessi sino a tutto il 4 aprile 1944) quando il fine che li ha determinati sia stato quello di liberare la Patria dall'occupazione tedesca; ovvero quello di ridare al popolo italiano le libertà conculcate dal regime fascista".

E' bene puntualizzare che siffatto provvedimento di amnistia (unitamente a quello, integrativo

560

emesso con Decreto Luogotenenziale 17.novembre.1945 n. 719) si differenzia nettamente da tutti gli altri provvedimenti di clemenza emessi successivamente; e non solo da quelli emanati dal 1948 in poi, chiaramente ispirati da esigenze di "deflazione processuale" e comunque motivati da un generalizzato spirito "clemenziale"; ma anche da quelli emessi nei primi anni del dopo guerra (tra tutti il fondamentale Decreto Presidenziale 22.giugno.1946 n. 4) ispirati da esigenze di pacificazione nazionale; laddove infatti tali secondi provvedimenti di amnistia operano una netta distinzione tra il reato, nei confronti del quale resta confermato il giudizio di disvalore (tant'è vero che per taluni di essi, i più gravi di quelli compresi nel dettato del D.L.gt 27.luglio.1944 n.159-sanzioni contro il fascismo- viene prevista la non applicabilità del beneficio), e la rinuncia all'esercizio della potestà punitiva dello Stato per finalità di pacificazione nazionale o di politica giudiziaria, invece i primi due provvedimenti di amnistia suindicati (come ampiamente chiarito anche nella relazione del Ministro Guardasigilli sul D.L.gt. del 17.novembre.1945) hanno come presupposto logico la presa d'atto dell'impossibilità di applicare, nel contesto di eventi altamente drammatici, quali quelli in precedenza evidenziati, a certe condotte gli ordinari principi del Codice Penale purchè le condotte medesime risultino ispirate da finalità ideali, del tutto trascendenti calcoli di natura egoistica, quali quelle appunto delineate nell'art. 1 del già citato Regio Decreto 5.aprile.1944 n. 96.

Nè appare ostativo all'applicabilità all'attentato di via Rasella della suindicata normativa il rilievo, su cui si soffermano diffusamente gli esponenti, attinente la presenza di vittime civili oltre che militari in occasione di detto attentato; certo può convenirsi, sulla base delle osservazioni degli esponenti, che appare plausibile, anche se non ancora oggettivamente documentato, che l'esplosione determinò la morte e il ferimento di civili oltre che di militari tedeschi (accanto all'espresso riferimento fatto alla pagina 38 della più volte citata sentenza del Tribunale Militare di Roma del 20.luglio.1948 al rinvenimento sul luogo dell'attentato di almeno un civile dilaniato dalla bomba, sono da tener presenti dichiarazioni dell'Agenzia STEFANI del 24.marzo.1944, il necrologio relativo al piccolo Pietro ZUCCHERETTI ed altre fonti ufficiali formatesi nell'immediatezza dei fatti; và dato atto altresì che gli esponenti hanno indicato

861

tutta una serie di testi oculari in grado di riferire sul coinvolgimento nell'esplosione di civili), resta pacifico che l'attentato era chiaramente volto contro la Compagnia tedesca del Battaglione "BOZEN" (che infatti subì nell'occorso la perdita di oltre trenta unità, senza contare il ferimento di numerosi suoi altri componenti, per cui la fatale potenzialità diffusiva letale o comunque lesiva della esplosione non vale ad escludere la finalità chiaramente di guerra (sotto il profilo di atto di lotta contro l'occupazione tedesca) che caratterizzò la condotta contestata.

Alla luce di tutte le suesposte argomentazioni i rilievi mossi dagli esponenti circa l'opportunità dell'attentato, avuto anche riguardo alla prevedibilità d'una spietata reazione tedesca, circa presunti contrasti tra i suoi autori e i principali esponenti del C.L.N. nonchè in ordine alla individuabilità di numerose vittime civili coinvolte nell'esplosione causata dall'attentato stesso, se possono trovare legittimo ingresso nell'ambito d'un dibattito etico, politico e storico, non possono acquisire rilievo giuridico nel presente procedimento, del quale pertanto si sollecita l'archiviazione.

L'avviso ex art. 408 c.p.p. non può essere fatto ai denuncianti GIGLIOZZI Silvio e GIGLIOZZI Liana, benchè ne abbiano fatto richiesta, non potendosi essi qualificare in senso tecnico parti offese del delitto di cui in rubrica atteso che il loro stretto congiunto perì nell'eccidio delle fosse ardeatine e non nell'attentato di via Rasella.

P.Q.M.

visto l'art. 408 c.p.p.

1) chiede che il Sig. Giudice delle indagini preliminari, sede, archivi il presente procedimento.

2) dispone che a cura della segreteria sia dato avviso alla parte offesa che ne ha fatto richiesta:

- ZUCCHERETTI Giovanni, domiciliato in Roma Via Cardinale Luaidi n.6;

Roma, li 01.02.1997

IL SOST. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
DOTT. VINCENZO ROSELLI

Depositato in data odierna 1/2/97

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(Graziella Cerri)

562

COMUNICATO STAMPA

61

CONVEGNO

con il patrocinio della Regione Autonoma Trentino Alto Adige

Roma 23 marzo 1944
attentato in via Rasella: fu una vera strage

organizzato dalla Associazione Vittime di Via Rasella

28 febbraio 1997 ore 16

Centro Congressi Cavour
Via Cavour 50/A - Roma

Con l'alto patrocinio della Regione Autonoma Trentino Alto Adige si svolgerà il 16 febbraio prossimo a Roma, presso il Centro Congressi Cavour, il convegno "*Roma 23 marzo 1944 attentato in Via Rasella! fu una vera strage*" fortemente voluto e organizzato dall'Associazione Vittime di Via Rasella.
Sarà questa un'occasione di denuncia delle colpe e delle omertà che da oltre cinquant'anni impediscono di conoscere tutta la verità su via Rasella e sulla rappresaglia tedesca delle Fosse Ardeatine e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulla prima violenza subita dello Stato nato dalla Resistenza.
Per la prima volta dopo 50 anni un sostituto procuratore della Repubblica, cui va dato atto per l'impegno profuso nella vicenda, al di fuori di ogni schematismo ideologico e al di sopra di ogni contrapposizione formale, oltre a qualificare l'attentato come strage introduce per la prima volta il concetto della non appartenenza dei GAP alle formazioni partigiane individuando l'ipotesi di strage nell'attentato di via Rasella.
Interveranno i protagonisti e coloro che con le loro ricerche appassionate stanno contribuendo a far luce su uno degli aspetti più oscuri della Resistenza: il **Prof. Velio Di Rezze**, già difensore di Erik Priebke, il **Prof. Francesco Grisi**, scrittore e storico, il **Dott. Luigi Iaquinti**, nipote di Antonio Chiaretti deceduto nell'attentato di Via Rasella, l'**Avv. Luciano Randazzo**, primo presentatore dell'esposto, il **Dott. Mario Spataro**, giornalista e scrittore.
Coordinerà il **Dott. Roberto Zamboni**, presidente Associazione Vittime di Via Rasella. Portavoce degli auspici del Presidente della Giunta Regionale della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, dott. Tarcisio Grandi, sarà presente il **Dott. Rossano Barrella**, direttore dell'Ufficio di Rappresentanza in Roma della Regione Trentino Alto Adige.

UFFICIO STAMPA: Dott. Nicoletta Orlandi Posti tel. 06/68802026

TOTALE P.01

563

24/02 '97 16:47 NR. TX/RX 5103 P01

Il Tempo 19-2-1992

Ma il magistrato ha chiesto l'archiviazione facendo ricorso al regio decreto del 1944

Via Rasella, una strage non un atto di guerra

Bentivegna e compagni non avevano, secondo il Procuratore, la qualifica di «partigiani»

AUGUSTO PARBONI

ROMA — Gli autori dell'attentato di via Rasella non erano partigiani, ma civili. Bentivegna, Capponi e Balsamo, che il 23 marzo 1944 nascosero in un carretto diciotto chili di tritolo, compirono una strage «illegittima». Gli appartenenti al G.A.P., il gruppo d'azione patriottica, «il giorno dell'esplosione non rivestivano la qualifica di legittimi belligeranti, poiché questo titolo venne riconosciuto, a fini amministrativi, ai vari componenti dei gruppi partigiani solo nel 1945».

E' quanto ritiene il pubblico ministero Vincenzo Roselli nella richiesta di archiviazione nei confronti dei tre, denunciati lo scorso anno da alcuni parenti di persone trucidate alle Fosse Ardeatine o morte in occasione dell'attentato. Luigi Iaquinti, assistito dall'avvocato Luciano Randazzo, Giovanni Zuccheretti, rappresentato dal legale Caroleo Grimaldi, Silvio e Liliana Gigliozzi ed il Presidente dell'associazione vittime di via Rasella, Roberto Zamboni, presentarono diversi esposti alla Procura di Roma, con i quali sostengono che «l'attentato non si poteva considerare come atto legittimo di guerra, ma andava qualificato come strage». Questa tesi fu anche affermata in una sentenza del Tribunale militare di Roma del 20 luglio 1948, dove i giudici ritennero l'attentato come un «atto illegittimo».

Ma secondo il pm la tragedia di via Rasella, anche se è ipotizzabile il reato di strage, fu compiuta per «motivi di guerra, in quanto diretta a contrastare l'occupazione tedesca»; perciò rientra nel Decreto Regio del '44, che concede l'amnistia a tutti i reati, compiuti fino all'aprile dello stesso anno, quando lo scopo che li aveva determinati era stato quello di liberare la patria».

I parenti delle vittime nella denuncia contro i tre attentatori, affermano che questi consumarono una strage, poiché «l'esplosione oltre ad uccidere trenta componenti del Battaglione di polizia tedesca «Bozen», avrebbe trucidato anche numerosi civili». Ora se il gip dovesse accettare la richiesta di archiviazione avanzata dal pm Roselli, i rappresentanti della difesa, l'avvocato Randazzo ed il legale Grimaldi, si rivolgeranno al Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro e al ministro della Difesa Beniamino Andreatta, per chiedere che vengano revocate le medaglie al valore militare consegnate a Rosario Bentivegna e a Carla Capponi.

«Non si comprende a che titolo siano state conferite medaglie d'oro — sottolinea Luigi Iaquinti, uno dei denuncianti — al valore militare a persone che al momento dell'attentato agirono di propria iniziativa poiché non potevano ancora essere considerate partigiane».

È stata comunque già depositata l'opposizione alla richiesta di archiviazione, avanzata dal pm, da parte della difesa. «La decisione del magistrato da un lato ci conforta — spiega l'avvocato Caroleo Grimaldi — nel giudizio tecnico che viene dato, dall'altro ovviamente non ci convince affatto per la soluzione che viene adottata e riteniamo che sia in netto contrasto con la sua stessa valutazione». E conclude: «Mi ripromettto di portare di fronte al gip decine di testimoni dell'attentato, che potranno dichiarare che quanto avvenne non fu un'azione di guerra, come tale amnistiabile, ma un vero episodio penalmente rilevante».

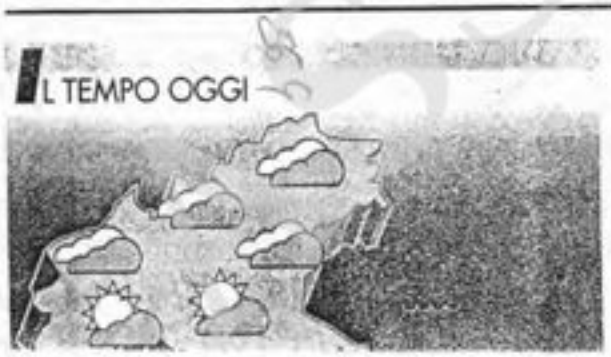

OGGI

Nord e Centro: cielo generalmente poco nuvoloso con possibili addensamenti e piogge specie al Nord.
Sud: variabile con locali velature sulle coste.

DOMANI

Nord e Centro: variabilità irregolare con isolate precipitazioni.
Sud: graduale aumento della nuvolosità con qualche pioggia.

DOPODOMANI

Nord: variabile, con annuvolamenti sui rilievi e nebbie in pianura.
Centro Sud: nuvolosità in graduale attenuazione.

TEMPERATURE IN ITALIA

riguardo», informa l'usciere | spondere delle inadempien- | fatti si risparmierebbe. «Sul | Politiche sociali

Policlinico, Longhi si difende «Ma oggi mi cacceranno» E la Finanza visita la segreteria

«Scrivo perché sono sicuro che non mi sarà consentito difendermi di persona nel Consiglio di facoltà dell'11 aprile», Tommaso Longhi, uno dei due direttori generali del Policlinico Umberto I, licenziato due volte dal rettore Tecce e reintegrato due settimane fa da un'ordinanza del Tar, ha messo nero su bianco la sua difesa. O meglio, le sue controdeduzioni al terzo allontanamento, richiesto dal Rettore per carenza di requisiti, che oggi sarà votato dal Consiglio di Facoltà.

Una lettera, inviata ai quasi 800 membri del Consiglio, di cui ieri Longhi ha anticipato il contenuto: i suoi problemi, dice, dipendono «dall'aver fatto rispettare la legge». E mentre parlava, nella stanza della segreteria che occupa (nell'ufficio di direttore generale c'è il suo collega, Riccardo Fatarella), sono entrati 4 agenti della Guardia di Finanza a spulciare carte e documenti. I finanzieri hanno allontanato Longhi e i cronisti. Misterioso, il motivo della perlustrazione. Per Longhi, si tratta «di indagini della magistratura ordinaria e della Corte dei Conti in corso da tempo». Non ha dubbi, il manager, sull'esito della votazione di oggi: «Decideranno il mio allontanamento, per "mancanza di requisiti". Eppure, il Consiglio mi ha giudicato idoneo per ben due volte. Al momento della mia nomina, e quando mi sono ricandidato a seguito del primo licenziamento».

Ge.Con.

Per il Sunia, nella Capitale solo una casa su cinque è affittata rispettando la legge

Solo un'offerta di case in affitto su cinque, a Roma, rispetta la normativa vigente, cioè viene effettuata dai proprietari con l'impegno di stipulare un contratto secondo la disciplina dei patti in deroga. Il resto «è affittato con formule il più delle volte elusive della legalità», tipo contratti per "non residenti", "transitori", "arredati", "foresteria" e via di seguito. Percentualmente, solo il 18,2 per cento dei contratti di locazione è in linea con la legge, mentre il 58,8 non lo è e il 23 per cento resta nel vago, ma, «ad una verifica telefonica, anche i proprietari di questi alloggi lasciano intendere l'utilizzo di forme contrattuali al di fuori della legge».Questi sono i dati che emergono da un'indagine svolta dal Sunia (Sindacato unitario inquilini e assegnatari) e, completati da quelli riguardanti gli sfratti, confermano la dimensione drammatica del problema della casa nella capitale: 42.200 le famiglie sono già state costrette dalla forza pubblica a lasciare la propria abitazione; su 300 mila famiglie in affitto, 170 mila hanno dovuto affrontare una causa civile di sfratto.

Inoltre, la vendita all'asta di immobili per tremila miliardi che un recente decreto governativo impone agli enti previdenziali pubblici, comporterebbe un altro trauma sociale in quanto è a Roma che si concentra la maggior parte della proprietà degli enti: oltre 66 mila appartamenti.

A. T.

IN BREVE

Concorso per ingegneri e architetti

"Vie di luce alla riscoperta dei piani di Sisto V": è il tema del concorso per idee per ingegneri e architetti bandito dall'Assital, associazione nazionale costruttori di impianti, in collaborazione con Acea e Camera di commercio. Fine del concorso, riscoprire e valorizzare con la luce l'eleganza architettonica di alcune zone della città.

Biglietto d'ingresso per il Colosseo

Da lunedì per entrare al Colosseo si dovrà pagare un biglietto di 10mila lire: lo annuncia la Fiavet sottolineando le conseguenze della decisione contenuta nel decreto del ministro per i Beni culturali, come le «lunghe code al botteghino e il traffico intasato per i pullman in sosta».

Rapina in gioielleria

Ieri alle 19.30 due uomini armati di pistola sono entrati nella gioielleria in viale Somalia 115, hanno legato e chiuso nello sgabuzzino il titolare Angelo Consumati, 39 anni hanno portato via gioielli per circa 200 milioni.

Contestato Bentivegna da giovani di An

Al grido di "vergogna", "assassini", "boia" una trentina di ragazzi di Azione giovani, formazione giovanile di An, ha contestato ieri Rosario Bentivegna, gappista che collocò la bomba di via Rasella e medaglia d'oro per la Resistenza, e con lui partigiani e autorità che stavano recandosi all'incontro in Campidoglio per la presentazione del libro "Operazione via Rasella" dello stesso Bentivegna e del giornalista Cesare De Simone.

Rettifica

L'onorevole Antonino Gemellaro, e non Antonio Gemellaro, del gruppo di An è attualmente vice presidente del consiglio comunale di Roma e quindi non si è mai dimesso perchè eletto alla Camera. Il consigliere Fulvio Maggiulli è subentrato al consigliere Sergio Migliorini (An) nominato membro dell'Autorità dei Servizi Pubblici del Comune.

Stupefacenti: autista Atac arrestato

Un autista Atac, Claudio Fizialetti, 37 anni, è stato arrestato l'altra sera dalla polizia perchè trovato in possesso di 43 grammi lordi di cocaina, un bilancino di precisione e oltre 3 milioni e mezzo di lire in contanti. Era nel parcheggio della stazione metropolitana S.Maria del Soccorso, a Pietralata.

Rubata macchina teatrale

La Compagnia della Rancia è stata vittima l'altra notte di un furto: da via Machiavelli è scomparso il furgone Iveco Daily contenente una macchina teatrale (dentro due grosse casse nere) necessaria per continuare la tournée ma assolutamente invendibile per altri scopi. La compagnia promette una ricompensa a chi possa trovarla o dare informazioni: tel.0733/960059 - fax 0733/973844.

IL MESSAGGERO 11 APRILE 1997

565

tedì, loro passano al contrattacco e denunciano a loro volta il direttore generale dell'Atac, Roberto Cavalieri, alla procura della Repubblica, accusandolo di abuso d'atti d'ufficio. I sindacalisti della Cal, prima firmataria della denuncia, definiscono «azione gravissima e insollerabile da parte dell'azienda il procedere disciplinarmente nei confronti dei portavoce della protesta fino a prevederne la retrocessione, di grado e di stipendio, per due anni o minacciarne il licenziamento».

E nei depositi in cui la protesta è stata più "calda" (Tor Sapienza, Portonaccio, Monte Sacro) poco prima del "rompete le righe" dell'altra notte di fronte alla precettazione e poi all'accordo nazionale

CINQUANTA giorni fa erano quasi diecimila i romani beffati dal fisco. Quelli ai quali erano arrivate altrettante cartelle con richieste di pagamenti non effettuati per i redditi del 1990, confluiti nel 740 presentato l'anno successivo e spedite in tutta fretta per evitare che a maggio cadessero in prescrizione. Ma un errore nella digitazione dei dati aveva creato quelle vittime innocenti. Alle quali, abbiamo appreso ieri, pare se ne siano aggiunte nel frattempo altre sessantamila. Circostanza, questa, che ha indotto il ministero delle Finanze a sospendere del tutto, sia pure temporaneamente, le procedure di riscossione delle cartelle.

«Per evitare — recita lo scarno comunicato diramato dagli uffici di via XX Settembre — che i tempi necessari ai controlli facciano scattare le sanzioni di mora, la direzione regionale del Lazio, d'intesa con il direttore del Centro di servizio di Roma, Orlando De Mutiis, ha deciso la sospensione temporanea di tutte le procedure di riscossione relative a tali posizioni». Perché, mentre alle prime vittime vennero tempestivamente inviate lettere di rettifica, anche se non tanto tempestive da impedire il formarsi di file chilometriche alla Rustica, sede del centro, nel frattempo in via Depero sono arrivate valanghe di ricorsi. Moltissime firmate da pensionati, costretti dopo anni a rispolverare i vecchi modelli 740, appelliti con i ricordi e l'orologio dono di affezionati colleghi al termine di una onorata carriera. Con il risultato che ora sono quasi settantamila i romani che hanno un contenzioso aperto con il fisco. In pratica il trenta per cento delle duecentocinquantamila persone alle quali a partire dalla metà di gennaio il fisco ha presentato il conto.

Quante di queste sessantamila nuove contestazioni hanno un fondamento? Al momento, alle Finanze o invia Depero, alla Rustica, lo ignorano. Ma per precauzione, visto il precedente, hanno deciso di sospendere tutto fino a nuovo ordine, per evitare che cittadini in regola siano costretti un domani a pagare pure la mora, dopo la fatica di raggiungere quela landa desolata alle porte di Roma, per un errore non commesso da loro.

Cinquanta giorni fa, il ministero amm stato un errore. Non si era tenuto conto zioni per la produzione di reddito da pa tori dipendenti e pensionati. Chi dove dati — il Consorzio nazionale della risc ha un appalto per riportare su nastro dati delle dichiarazioni che andranno dell'anagrafe tributaria — aveva sbagliat Ma l'ammissione giunse solo un meso onda delle proteste dei cittadini. Ora no pere se i sessantamila ricorsi siano st dallo stesso errore. Ma nel frattempo, lu stica sono continuate. Infernali. Alzatac no, per arrivare ai cancelli che immetto di vetro e cemento della Rustica in mo inclusi nel novero dei centocinquanta f ogni giorno venivano ascoltati. E i ric moltiplicati. Fino a costringere il minist nanze a diramare l'invito: «Romani, n tasse».

Polizia mobilitata nel timore di tafferugli. L'autore: ho fatto chiarezza su cinquanta anni di menzogne

Bentivegna in Campidoglio: contestazione di An

Tensione per la presentazione del libro su via Rasella scritto con Cesare De Simone

di GIUSEPPE A. PERRELLI

«ASSASSINI, boia, vergognatevi di quelli che andate a sentire, viva l'Italia», urlano da una parte. «Vergognatevi voi, che avete messo questo Paese ai piedi della Germania nazista», rispondono gli altri. Queste parole, purtroppo usuali quando scoppia la polemica sugli anni della resistenza, sono state pronunciate ieri pomeriggio davanti alla sala della Protomoteca del Campidoglio, dove di lì a poco sarebbe stato presentato il libro *Operazione via Rasella*, scritto da Cesare De Simone e Rosario Bentivegna. E proprio contro Bentivegna, il partigiano autore dell'attentato in via Rasella cui tedeschi risposero con la strage delle Fosse Ardeatine, hanno inscenato la loro contestazione una trentina di esponenti di Azione Giovani, il movimento formato dai ragazzi di Alleanza Nazionale. L'atmosfera era tesa, tanto che i vigili urbani hanno chiamato gli agenti del vicino commissario. Ma la violenza fortunatamente è rimasta solo nelle parole.

L'iniziativa di Azione Giovani, che distribuiva un volantino dal titolo *Rosario Bentivegna: gli assassini fecero carriera*, viene così spiegata da Luca Malcotti, dirigente nazionale del movimento: «La nostra opera di controinformazione è diretta a portare in luce verità storiche che sono sistematicamente negate. Purtroppo, i signori che si riuniscono qui in Campidoglio fomentano la cultura dell'odio, celebrando come se fosse sacra quella che fu una guerra civile». A quali «verità negate» si riferisce Malcotti, lo si capisce dal volantino distribuito, in cui si legge che l'attentato di via Rasella fu voluto dal Pci per «provocare la reazione dei tedeschi e sollevare il popolo in una città che fino a quel momento era rimasta fuori dalla guerra civile». Bentivegna risponde duramente alle accuse: «Gli insulti fasciati onorano uno come me, che a 19 anni fu messo in galera dal regime. Chi vuole sapere di via Rasella, può leggere il nostro libro, una somma delle verità storiche documentate e delle menzogne non documentate espresse in questi 50 anni dai vari revisionismi. Comunque, io non odio nessuno, oggi ho tanti amici che in guerra stavano dall'altra parte della barricata e sono pronto a discutere con questi giovani anche nelle loro sedi, purché mi sia garantito un dibattito civile». A chi gli parla di Piero Zucchiretti, il tredicenne che morì per lo scoppio della bomba di via Rasella, Bentivegna ricorda «i tanti giovani di San Lorenzo e di Marzabotto uccisi per una guerra voluta dal fascismo». Massimo Rendina, esecutivo dell'Associazione nazionale partigiani, vuole precisare: «Le Fosse Ardeatine non furono conseguenza dell'attentato di via Rasella: i tedeschi hanno ammazzato senza motivo tante persone sia prima che dopo quell'episodio».

La presentazione del libro è poi incentrata sul discorso di Ettore Gallo, partigiano nonché ex presidente della Corte Costituzionale, che, dopo aver esaltato la figura di Bentivegna, critica il mancato arrivo di Luciano Violante, assente — come il sindaco Rutelli — per i troppi impegni istituzionali: «Va bene che è il presidente della Camera — dice Gallo ma un'ora per una presenza simbolica qui in Campidoglio la doveva pur trovare». Ultima nota: la polemica nata alla fine sulla mostra dedicata a Leni Riefenstahl dal Palazzo delle Esposizioni. Ad alcuni degli invitati, quell'omaggio alla regista ufficiale del nazismo non è andato proprio giù.

IL TEMPO 11 APRILE 1997

Bollettino del mare Bocciate Ardea e Santa Marinella

Migliorano Fiumicino e Ostia, Cerveteri e Ladispoli. Bene Formia, Viterbo e Gaeta
L'assessore Hermanin grida vittoria
«Il Tevere è quasi del tutto depurato»

MAURIZIO ZUCCARI

BUONE notizie per i bagnanti precoci. A quasi venti giorni dall'inizio della stagione, fissata nel Lazio al primo maggio, l'assessorato regionale all'Ambiente ha diffuso i dati sulla salute delle acque laziali. Piuttosto confortante appare il quadro complessivo nel voluminoso rapporto presentato dall'assessore Giovanni Hermanin.

Ad esclusione di Santa Marinella e Ardea, dove il monitoraggio ha evidenziato un peggioramento rispetto al '96 - qui la balneazione è al momento vietata, ma la stagione non appare in forse - neazione - ha precisato Hermanin - sono state rintracciate dosi eccessive di ossigeno, indice di un possibile inquinamento dovuto a svariati fattori. Si tratta di zone - ha proseguito l'assessore - dove stiamo per avviare un serio programma di monitoraggio delle alghe, che permetterà di derogare ai parametri per l'ossigeno disciolto nelle acque, consentendo così la riapertura delle coste al momento interdette alla balneazione».

Resta il divieto nei laghi di Bracciano e Bolsena Salva l'oasi di Martignano

Situazione comunque nettamente migliorata, secondo l'assessore, «grazie anche al fatto che il Tevere è depurato all'ottanta per cento e presto lo sarà di un altro die-

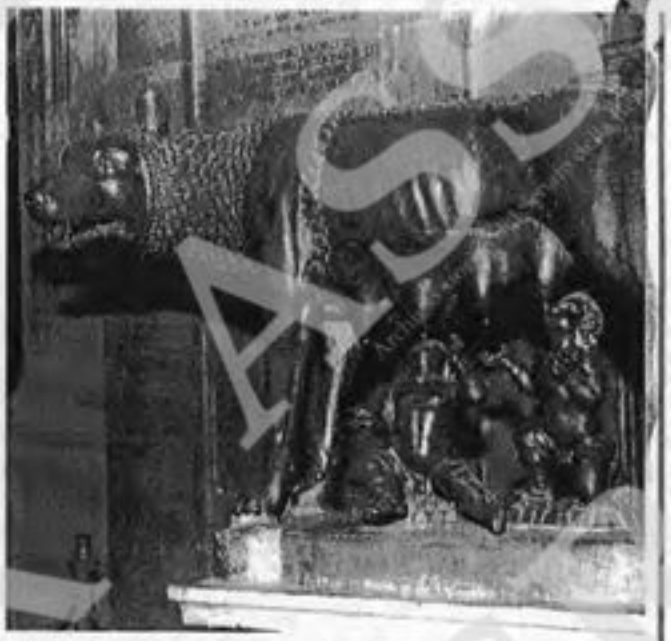

Nuovo look per la lupa È durato ben otto mesi

La lupa capitolina si rifà il trucco: otto mesi di lavoro, curato dalla Soprintendenza comunale e duecentotrenta milioni di spesa faranno tornare allo splendore originario il monumento simbolo della città. Il restauro, necessario soprattutto a causa dei danneggiamenti provocati dai calchi in gesso che fanno bella mostra di sé in ogni angolo del mondo, è il primo dal 1471, anno in cui la lupa fu trasferita dal Laterano al Campidoglio. I lavori partiranno l'associazione Roma caput mundi. Il restauro - preceduto dell'analisi del tipo di bronzo usato nella fusione - servirà anche a far luce sull'origine della lupa. Non si sa ancora con certezza, infatti, se l'opera sia di fattura etrusca, come indica la tesi prevalente, romana o greca. «La lupa è stata sempre presente nel cuore della città - ha detto il sindaco Francesco Rutelli - che di lei ha avuto cura sempiterna. Non a caso non è stata rinvenuta in mare o nel corso di sca-

ARDEATINE, I GIOVANI DI AN CONTESTANO BENTIVEGNA

Al grido di «vergogna», «assassini», «viva l'Italia», una trentina di ragazzi di «Azione giovani», la formazione giovanile di An, ha contestato la medaglia d'oro per la Resistenza Rosario Bentivegna, il gappista che collocò la bomba in via Rasella. Bentivegna stava andando nella sala del Carroccio, in piazza del Campidoglio, per la presentazione del libro «Operazione via Rasella», scritto dallo stesso Bentivegna e dal giornalista Cesare De Simone. «Vogliamo solo fare un'opera di controinformazione», — ha detto un dirigente nazionale di Azione giovani, Luca Malcotti. Bentivegna ha replicato dicendo «di essere fiero degli insulti dei fascisti».

Pedoni, tre miliardi per l'Isola Trevi-Pantheon

Costerà quasi tre miliardi, finanziati interamente dalla legge per Roma capitale, la ristrutturazione del percorso pedonale istituito da un anno e mezzo tra piazza Fontana di Trevi e il Pantheon. L'appalto è stato aggiudicato alla ditta Saced che ha offerto un ribasso pari quasi al venticinque per cento sull'importo a base d'asta di circa un miliardo e mezzo. A tale importo vanno aggiunti gli 895 milioni per lo spostamento della rete dei servizi, i 120 assegnati ai progettisti e i 75 per le opere in economia. L'inizio dei lavori, per cui si aspetta l'erogazione dei fondi da parte del presidente del Consiglio, è fissato per fine mese. L'itinerario prevede protezioni segnalazioni per i portatori di handicap.

Gli azzannano il cucciolo si vendica ferendo i cani

Per vendicare il suo cucciolo di cane, un piccolo Pitbull Terrier, ha quasi ucciso, ferendoli a colpi di pistola sotto gli occhi del

ROSARIO BENTIVEGNA : gli assassini fecero carriera...

66

"L'ordine dell'attentato mi venne dal partito. Scopo indicato era quello di scuotere la popolazione ed eccitarla in modo che si sollevasse contro i tedeschi... Il partito mi proibì di costituirmi (...)"

Rosario Sasà Bentivegna

Nel mese di Marzo del 1944 i Gruppi di Azione Patriottica (GAP) misero per mano di Rosario Bentivegna una bomba a via Rasella. L'esplosione dell'ordigno provocò la morte di 33 soldati altoatesini e quella di 11 civili italiani tra i quali un ragazzino di 13 anni, **Piero Zuccheretti**.

L'attentato era stato voluto ed ordinato dal PCI per provocare la reazione dei tedeschi (che arrivò puntuale e feroce con l'eccidio delle Fosse Ardeatine) e sollevare il popolo in una città che fino a quel momento era rimasta fuori dalla guerra civile.

La rappresaglia si sarebbe potuta evitare ma Bentivegna e compagni, su ordine del PCI, decisero di non presentarsi alle autorità tedesche.

Ma le "imprese" di Bentivegna non finirono lì e il 5 Giugno 1944 (cioè dopo che gli americani avevano preso Roma) Sasà uccide nuovamente : a cadere sotto i colpi della sua pistola è il tenente della Guardia di Finanza **Giorgio Maria Barbarisi** (appartenente peraltro alle formazioni militari antifasciste) colpevole di avere strappato un manifesto comunista ; un processo truffa gli evitò il carcere.

Fino ad oggi il regime culturale ha impedito che si parlasse di questi atti criminali e per anni si è negata persino la presenza di vittime civili a via Rasella.

In compenso Bentivegna ha avuto ben due medaglie (sembra che la prima l'avesse persa) e a più di 50 anni di distanza viene trattato come un eroe, scrive libri e viene invitato con tutti gli onori dalle autorità di una città che ha visto scorrere tanto sangue per sua colpa.

CHI NON HA COSCIENZA NON PUO' GIUDICARE !

568

VIA RASELLA, LA VERITÀ NEGATA

Roma, 23 marzo 1944, primo pomeriggio[1]: diciotto chili di tritolo misti a spezzoni di ferro celati in un carretto da spazzino dai Gap (Gruppi di azione patriottica, braccio armato del Pci) scatenano l'inferno in via Rasella. In quella stradina stretta e grigia trovano la morte 32 soldati altoatesini della XI compagnia *Polizei regiment «Bozen»* aggregata alle SS. Il trentatreesimo morirà il giorno dopo. Dilaniati dall'esplosione, e cancellati dalla memoria storica, anche Piero Zuccheretti, un bambino di 13 anni, Antonio Chiaretti ed Enrico Pascucci, partigiani di *Bandiera Rossa*. La rappresaglia nazista, tanto ottusa quanto prevedibile, sarà l'eccidio dei 335 (in realtà 336) fucilati alle Fosse Ardeatine.

Scrupolosa inchiesta

Pierangelo Maurizio, giornalista trentasettenne con esperienze di lavoro presso *l'Espresso*, la *Repubblica*, *L'Indipendente*, *Il Tempo*, *il Giornale* e collaborazioni a diverse trasmissioni televisive, ha condotto una scrupolosa inchiesta sull'attentato di via Rasella e sulle sue conseguenze: *Via Rasella, cinquant'anni di menzogne* (Maurizio Edizioni, Roma 1996, L. 20.000). Ha intervistato protagonisti, testimoni, raccolto memorie, rispolverato ingialliti documenti anagrafici e giudiziari riuscendo, infine, a ricostruire per la prima volta il quadro ancora incompleto, comunque più reale di quello «ufficiale», di un episodio da cui si diramano le intricatissime radici della nostra storia contemporanea.

Dopo cinquantadue anni da quella che può essere definita «la prima lezione di terrorismo», restano molti interrogativi e misteri insoluti: quanti furono i morti civili, deceduti subito o successivamente a causa dell'esplosione? Chi erano e quanti erano i «gappisti» che parteciparono all'azione? Quale fu il ruolo di Giorgio Amendola nell'attentato? Perché l'orario dell'esplosione risulta «ufficialmente» posticipato di circa un'ora rispetto ai ricordi dei testimoni e ai documenti dell'epoca[2]? Per quale ragione un nucleo di partigiani di *Bandiera Rossa* era presente in via Rasella quel pomeriggio? Perché si sa nulla sull'identità della trecentotrentaseiesima vittima delle Fosse Ardeatine e altre undici salme non sono mai state identificate nonostante le vittime provenissero tutte dalla questura, dalle carceri di via Tasso e Regina Coeli e fossero, pertanto, facilmente identificabili?

Piero Zuccheretti, secondo quanto racconta il fratello Giovanni, era seduto o quanto meno appoggiato a quel bidone della spazzatura, gli attentatori *«devono averlo visto per forza ma non hanno fatto niente per salvarlo»*. *«Morte da scoppio»*, spiega Aldo Alessiani, 71 anni, medico legale, *«in pratica significa che la pressione esercitata dall'esplosione fa esplodere gli organi cavi interni. Scoppiano come palloni. Il corpo va letteralmente in pezzi»*[3]. Stessa sorte per i soldati altoatesini e gli altri passanti nel raggio di circa 40 metri; inoltre, *«a parte le lesioni e le ferite»*, continua il medico, *«c'è la morte da shock: può essere sopraggiunta anche nell'arco di una settimana per le persone che si trovano più lontano o dentro casa»*.

Ignorato dalla storia

Per la «storia» il giovanissimo Zuccheretti non è mai esistito così come Chiaretti e Pascucci. Ai due partigiani è fatto un breve accenno nel libro *Bandiera Rossa nella resistenza romana* (1968) di Silverio Corvisieri, giornalista dell'*Unità*: *«Nello scompiglio che seguì l'attentato di via Rasella si trovarono coinvolti alcuni elementi della banda Teti* [la banda che operava all'interno della Teti, l'azienda telefonica pubblica antenata della Telecom, ndr] *di Bandiera Rossa: trovandosi nei dintorni di via Rasella, vedendo i tedeschi mettere al muro i passanti, tirarono fuori le pistole per difendersi, ma Antonio Chiaretti cadde subito stroncato da una raffica di mitra mentre Enrico Pascucci fu arrestato (e poi massacrato), gli altri riuscirono a fuggire»*. Secondo l'anagrafe romana Chiaretti, nato a Leonessa il 25 settembre 1896, è morto a Roma il 23 marzo 1944, causa: scoppio bomba (il certificato anagrafico è riportato in quarta di copertina nel libro di Maurizio). All'Anpi, l'associazione dei partigiani, la sua scheda recita: «Periodo di attività: dal settembre del '43 al 23 marzo '44. Unità di appartenenza *Bandiera Rossa*, capogruppo. Fucila-

to». Nessuna precisazione sul luogo dell'esecuzione né sull'azione in cui è caduto. Inoltre il suo nome non compare in alcun elenco di partigiani fucilati dai nazisti a Forte Bravetta o altrove. Su Enrico Pascucci vuoto spinto: per l'Anpi non è mai esistito, non figura tra i fucilati né tra le 335 vittime delle Ardeatine. Strano.

Il motivo di tanti misteri può essere uno solo: *Bandiera Rossa* cadde in una trappola. In quel drammatico 1944 essa contestava il ruolo del Cln e la politica di Togliatti, *«definita un tradimento, denunciava la mancanza di democrazia nel partito* (Pci)» (p. 59). *Bandiera Rossa* non avrebbe mai appoggiato un'azione come quella di via Rasella le cui conseguenze sulla popolazione civile erano ben prevedibili. Chiaretti e Pascucci furono due vittime sacrificali attirate sul posto per addossare la responsabilità dell'attentato alla formazione dissidente. *«Sapevo che due compagni erano morti in via Rasella»*, commenta Orfeo Mucci, 86 anni, commissario politico dell'organizzazione che tuttora si autodefinisce «marxista-leninista». *«Se scoprissimo che sono caduti in un tranello non mi stupirei: il Pci avrebbe usato ogni mezzo per eliminarci»* (p. 69).

«Strage di Stato»?

L'ipotesi di Maurizio, che infrange per la prima volta l'omertà protrattasi per mezzo secolo, è inquietante: l'attentato in via Rasella potrebbe essere antesignano delle «stragi di Stato». Pretesto per dare il via a una guerra civile che poteva essere evitata, ma che fu voluta per scopi di potere. Le prove: Roberto Guzzo, oggi ottantatreenne, all'epoca ufficiale dei granatieri, scrittore e filosofo non comunista, fondatore dei gruppi *Bandiera Rossa* afferma: *«L'attentato che provocò quella carneficina fu voluto per un solo scopo. A Roma ormai le formazioni della Resistenza che non riconoscevano il Cln avevano la maggioranza. Ed erano a buon punto le trattative avviate dalla Federazione Repubblicana Sociale con Kappler perché i tedeschi lasciassero Roma senza spargimenti di sangue. Ma nel voler far fallire questo accordo c'era un interesse del Pci, per fini di politica interna»* (p. 69). Ulteriori conferme sembrano venire dai successivi processi, che l'autore definisce *«degni dei tribunali sovietici»*, e uccisioni di matrice politica con cui vengono eliminati i testimoni scomodi. *In primis* l'ex questore di Roma Pietro Caruso. L'accusa più grave contestatagli fu di aver fornito al comando tedesco i nomi di 50 detenuti politici da fucilare alle Ardeatine. Caruso riuscì a provare che l'originale elenco dattiloscritto fu corretto da più mani, con il risultato che fra i 335 martiri della rappresaglia nazista ben 68 appartenevano a *Bandiera Rossa* (il gruppo più numeroso dopo quello degli ebrei), molti altri alla formazione partigiana monarchica del colonnello Montezemolo e al Partito d'azione, e solo tre erano «gappisti». Nonostante ciò Caruso venne fucilato dopo un processo di due sole udienze. Sapeva troppo al pari di Donato Carretta, direttore del carcere di Regina Coeli, antifascista «fatto» linciare dalla folla. E non finisce qui.

Il 20 luglio 1948 il Tribunale militare a Roma condanna all'ergastolo il ten. colonnello Herbert Kappler, capo della polizia tedesca a Roma, per la rappresaglia delle Fosse Ardeatine. In questa sentenza l'attentato di via Rasella viene giudicato *«atto illegittimo di guerra commesso da un'organizzazione militare, Gap, a seguito di direttive di carattere generale date da uno dei componenti»*. In virtù della riconosciuta «illegalità» dell'azione gli artefici avrebbero dovuto subire regolare processo per il reato di strage. Infatti l'articolo 35 delle leggi di guerra approvate nel 1938 (perciò in vigore al momento dell'attentato) definisce con precisione gli «atti illeciti»: *«Sono atti illeciti di guerra: usare violenza proditoria ovvero uccidere o ferire un nemico a tradimento...»*. In quanto alla pena prevista questa norma, successivamente ampliata nel 1941 dal Codice penale militare di guerra, faceva riferimento al reato di strage. C'è poi la convenzione dell'Aja del 1907 che, dopo aver riconosciuto anzitutto le forze armate quali combattenti legittimi, indica come tali anche *«i gruppi di persone che pur non inquadrate nelle forze militari portano distintivi chiari ed hanno un comandante sottoposto a disciplina militare»* e che *«usano armi singole e visibili»*. Nessuna di queste prescrizioni fu rispettata in via Rasella, neanche il divieto di agire individualmente prescritto dalla Convenzione di Ginevra per i combattenti dei movimenti di Resistenza organizzati nei territori occupati dal nemico, i quali *«debbono recare un distintivo fisso riconoscibile a distanza e i loro comandanti debbono agire in collegamento con il governo legittimo ed assicurare che le armi vengano usate apertamente»*. Tuttavia un «provvidenziale» coacervo di normative politico-giuridiche impedirà l'accertamento della verità: il decreto luogotenenziale n. 194 del 12 aprile 1945 con valore retroattivo, legittimerà come «azioni di guerra» l'attività dei partigiani, eccezion fatta per quei fatti che «prove certe» indicassero come crimini comuni[4]. Successivamente i Gap, in forza del decreto luogotenenziale n. 518 del 21 agosto 1945, saranno riconosciuti «combattenti legittimi». Nonostante la sentenza Kappler, quindi, i giudici del tribunale militare non riterranno «sanabile» l'attentato di via Rasella.

Giustizia per Zuccheretti

L'«Italia dei misteri», in cui la

670

vertigine caleidoscopica di politica, opportunismo, servizi segreti, giustizia pilotata, interessi privati, e quant'altro porta a leggi più attente alle contingenze che al valore universale del diritto sembra proprio prender le mosse da quel lontano 23 marzo 1944. L'«omicidio non cade in prescrizione» gridano coloro che il 1° agosto 1996 divelgono le transenne del Tribunale militare di Roma e scagliano sassi sui carabinieri subito dopo la sentenza del giudice Quistelli che dichiara «libero» (quantunque responsabile dell'eccidio delle Fosse Ardeatine) l'ex capitano delle SS Erich Priebke. Perché nessuno invoca la stessa giustizia per Piero Zuccheretti e per i partigiani di *Bandiera Rossa*? Ancora una volta la povera «dea Giustizia» fatica a mantenere in equilibrio i piatti della sua malconcia bilancia.

Emanuele Gagliardi

[1] I documenti ufficiali dell'epoca e molti testimoni oculari indicano l'ora dell'attentato fra le 14 e le 15. Rosario Bentivegna, colui che accese la miccia dell'ordigno, così come tutte le ricostruzioni successive anche da parte tedesca (per esempio il libro di Annelise Kappler *Ti porterò a casa*) concordano per le 15.45, 15.50. Si suppone che la posticipazione dell'orario sia valsa a fornire un alibi impeccabile a Giorgio Amendola, che alle 16 si incontrò con un'importante personalità politica.

[2] Si veda la nota precedente.

[3] PIERANGELO MAURIZIO, *op. cit.*, p. 16. Da qui in poi, se non specificato diversamente, i corsivi sono tratti dal libro di Maurizio e accompagnati dall'indicazione fra parentesi della pagina.

[4] Cfr in P. MAURIZIO, *op. cit.*, pp. 96 ss., l'esposto presentato nell'agosto 1996 al nucleo operativo dei Carabinieri di Roma dall'avv. Luciano Randazzo per conto di Liana e Silvio Gigliozzi (figli di Romolo, ucciso alle Ardeatine) e di Giovanni Zuccheretti, in cui si chiede che i «gappisti» di via Rasella ancora in vita vengano processati per il reato di strage.

ECONOMIA §

FINE DELLO STATO SOCIALE?

Nella rubrica curata da Franco Palmieri del numero di novembre 1996 di *Studi cattolici*, ho trovato estremamente stimolante il commento a un recente intervento del senatore Giovanni Agnelli sulla fine dello Stato sociale.

Il rischio indicato da Palmieri è molto grave e incombente: il mero trasferimento delle funzioni statali dal centro alla periferia non potrà in alcun modo spezzare il pericoloso meccanismo della politica del consenso e del voto di scambio che ha fatto cadere la prima Repubblica.

In questi anni non è affatto diminuita la grande anomalia del nostro Paese dovuta all'eccessiva presenza dello Stato nell'economia, come mostra ampiamente la storia politica delle privatizzazioni: eredità perversa dell'influenza, da una parte, del corporativismo e, dall'altra, del socialismo reale delle economie pianificate, cadute con il muro di Berlino. Gli altri Paesi hanno invece compiuto grandi passi avanti sulla strada delle privatizzazioni e dell'arretramento delle frontiere dell'intervento dello Stato in economia, allargando la sfera delle libertà di scelta del cittadino.

Le regole del mercato

Il problema vero non è stabilire di quanto Stato e di quanto mercato abbiamo bisogno per uno sviluppo economico equilibrato in un'ottica di largo respiro, ma della quantità e della qualità di regole di cui il mercato ha bisogno per potere funzionare nel modo migliore possibile. L'intervento diretto dello Stato dovrebbe essere limitato e ben fatto.

Garantire la concorrenza e il mercato significa dare sempre la possibilità all'individuo e alle organizzazioni da questo liberamente promosse, nel rigoroso rispetto del diritto, di poter scegliere e quindi di essere libero. Si tratta di princìpi di filosofia morale, posti a garanzia del buon funzionamento dei sistemi economici.

Il grande economista inglese, J. M. Keynes, pubblicò, giusto settant'anni fa, un *pamphlet* di carattere eminentemente filosofico sulla fine del lasciar fare[1]. Esso contiene l'invito a liberarsi dai princìpi metafisici o generali sui quali, di tempo in tempo, si è basato il lasciar fare e costituisce una specie di programma per le sue opere successive, sfociate nella celeberrima *Teoria generale dell'occupazione, dell'interesse e della moneta* del 1936[2]. Rileggendo l'importante contributo di Keynes del 1926 ci si rende tuttavia conto del cattivo servizio fatto dai keynesiani al grande economista inglese, portando alle estreme conseguenze la visione del *deficit spending*, attraverso la propugnazione di un crescente intervento dello Stato in economia.

Le riflessioni di Keynes, come egli afferma in modo inequivocabile, sono in realtà dirette verso possibili miglioramenti nella tecnica del capitalismo moderno per mezzo dell'azione collettiva. «Molta gente», afferma Keynes, «che in realtà condanna il capitalismo come sistema di vita, ra-

Il Messaggero 26.5.97

Mussolini, atto finale/Il volume sugli ultimi due anni di vita del duce conclude la monumentale biografia dedicata dallo storico al capo del fascismo

Sempre nel segno delle polemiche. Sostenendo la tesi dello scontro delle "due Italie" per uscire dalla dittatura. Con diversi inediti, come una lettera dell'esponente del Pci

De Felice: nel '44 fu "guerra civile"

di PIETRO M. TRAVELLI

SI COMPLETA, dopo trentadue anni, la sterminata biografia di Mussolini che ha occupato ogni momento di vita e di studio per lo storico Renzo De Felice. L'uscita dell'ultimo volume coincide col primo anniversario della morte dell'autore (23 maggio 1996, a 67 anni) e fotografa le polemiche che hanno sempre accompagnato la fatica di De Felice. Il volume - ottavo tomo, *Mussolini l'alleato. La guerra civile, 1943-1945* (Einaudi, 768 pagine, 100.000 lire, ore un'appendice di dieci documenti inediti, tra cui i verbali del Consiglio dei ministri di Salò e brani di lettere censurate) - contiene abbastanza materiale per fare degli ultimi due anni della vita di Mussolini anche un ritratto degli italiani al tempo della Resistenza e della Rsi, specie per il loro atteggiamento di fronte al crollo dello Stato. Non a caso i capitoli centrali s'intitolano *La catastrofe nazionale dell'8 settembre* e *Il dramma del popolo italiano tra fascisti e partigiani*.

La figura del duce, proprio nelle pagine essenziali del libro (edito sulla base delle bozze dei primi sei capitoli e del dattiloscritto di una parte del quarto, dai giorni immediatamente successivi al 25 luglio '43 alla primavera del '44, nell'impossibilità di rifinire quanti e quali capitoli fossero previsti per ultimare il lavoro), la storia personale di Mussolini, finisce per pesare sulla sfinda, dopo aver aperto il volume con le sue memorie vicende della prigionia dal duce. E qui le ricerche di prima mano hanno permesso a De Felice una ricostruzione molto minuziosa, tanto che fin dalle prime pagine, sull'arrivo di a ricostruire gli spostamenti dell'arrestato Mussolini, fino al Gran Sasso, a proposito del comportamento di Badoglio lo storico si sente autorizzato a scrivere, per se in pertinenti: «...non è affetto da escludere che nell'intimo accarezzasse l'idea di una morte "accidentale" di Mussolini». Personaggio ingombrante, in quel frangente.

Si pensò di consegnarlo a Vittorione, ma il, con tutti confinati politici, non poteva restare inosservato. Si ripiegò su Ponza, dove era confinato pure Pietro Nenni. Poi il duce fu spedito in fretta alla Maddalena, senza poter tuttavia sottrarre alla Marina che aveva chiesto al parroco di Ponza la memoria del figlio Bruno. Intanto Rommel aveva informato Hitler di aver saputo che il duce era prigioniero in una corazzata, a La Spezia. Ma sempre salvo per liberarlo fu per allora sottovalutata. «Il motivo decisivo - spiega De Felice - dovette essere di natura politica: non far precipitare i già tesi rapporti con Roma e non offrire al governo Badoglio l'alibi per spaccarsi dall'alleanza».

Si sa come andò il seguito. Il duce fu portato all'alba fino del Gran Sasso, dove passava il tempo a giocare a scopone con la scorta, ma scriveva alla nuova Edvige: «mi considero un morto per tre quarti defunto». Solo all'impresa dei tedeschi che lo liberarono. Più di quel mal nemo fu ben difficile la decisione di affidare Anco-ra l'11 settembre '43, un giorno prima dell'impresa, Goebbels annotava: «Da un punto di vista sentimentale, sarebbe molto increscioso se non potessimo liberarlo. Da un punto di vista politico, tuttavia, la cosa non mi spiacerebbe molto. Dobbiamo considerare tutte queste cose con fredde opportunismo». E a liberazione avvenuta lo stesso Goebbels, che stava per essere designato da Hitler suo successore, aggiungeva: «Finché il Duce era fuori di terra, potevamo avere le mani libere in Italia».

Proprio dalla prigionia e dalla liberazione del duce, De Felice fa dipendere i suoi atteggiamenti successivi. «Ovvero il partito - scrive - che Mussolini sia dall'alto fu consapevole che i suoi margini di autonomia e di manovra sarebbero stati minimi. Proprio arrivò a dire: «Forse sarebbe stato preferibile che il suo destino si compiesse il 25 luglio». Se quanto sopra lo stato d'animo di chi fino a pochi mesi prima faceva tremare gli italiani, gl'italiani vivevano un clima di silenzio totale. Era "guerra civile". Questo termine è usato svelato anche dalla storiografia che, proprio in polemica con De Felice, preferiva parlare di "lotta di liberazione". Leggiamo, nel capitolo cruciale: «...la resistenza - pur estendendo via via il suo ovvo-tipo e la sua influenza - non fu in grado di assumersi una vera, stabile e accettata egemonia politica sulla maggioranza della popolazione che, se per un verso era ostile ai tedeschi e ai fascisti, per un altro trovava nella situazione esistente margini di sopravvivenza che non voleva mettere a rischio prendendo apertamente posizione per la resistenza».

Rispetto a questa sua radicata convinzione, De Felice (vicino al Pci fino al 1956) va ora oltre: non solo per quanto riguarda la "guerra civile" (che ebbe nelle formazioni comuniste il punto di forza), ma anche in relazione alla posizione di Togliatti verso l'Urss. Sol-ve: «La disponibilità degli archivi russi non lascia troppi più dubbi sul fatto che la politica del Pci fu ancorata e diretta da Mosca in funzione della realizzazione dei propri obiettivi...alla "svolta di Salerno" non può essere attribuito alcun carattere di autonomia politica rispetto all'Urss. De Felice si rifiutare in particolare al "programma d'azione" che Italia concordò con Togliatti prima che quest'ultimo tornasse in Italia. Se ve fosse un blocco di sinistra guidato dal Pci, nessuna [illegible] e ri-[illegible] sull'appoggio della popolazione per vincere le elezioni. Sotto la pelle di un paese straziato sanguinavano le ferite della "guerra civile", le cui riparazioni si sarebbero sentite anche nel momento elettorale.

E Mussolini? La prematura scomparsa di Renzo De Felice non gli ha consentito di accompagnare fino a Piazzale Loreto Benito e Claretta, la coppia in tutto il volume viene commista una sola volta, in una nota dell'ultimo capitolo, per ricordare il suo tardivo intervento a favore di Cianu. E' ma senza la data di morte. I suoi cadaveri che s'incontrano alla fine del libro sono quelli dei processati di Verona, tra i quali spicca proprio Galeazzo Ciano, il genero traditore, fucilato la mattina dell'11 gennaio 1944, al poligono di San Procolo, dove dietro al plotone di esecuzione italiano ce n'era un altro tedesco, di riserva garantita. Due ufficiali delle Ss controllarono che il marito di Edda fosse veramente morto. Non si sa mai, con quel soccu-

Lo storico Renzo De Felice

Mussolini salutato la folla a Milano in via Rasella nel [illegible] a [illegible] con fascisti repubblicani

Amendola: via Rasella? Una mia responsabilità

FRA i documenti inediti in appendice all'ultimo libro di De Felice, c'è una lunga lettera del comunista Giorgio Amendola al liberale Leone Cattani, che dopo la liberazione temeva che i Cln si trasformassero in superpartito totalitario. Amendola ricostruisce l'attentato di via Rasella, in risposta a Cattani che in un'intervista aveva riferito di una riunione della "Giunta militare" partigiana durante la quale, qualche giorno dopo l'attentato, fu proposto che le formazioni partigiane comunicassero "preventivamente" alla Giunta medesima le azioni progettate, per averne l'approvazione. La lettera - cinque fitte pagine - è senza indicazione di data, ma posteriore alla morte di Togliatti, 1984.

Amendola ricorda che a quella riunione (vicino a piazza Mazzini) parteciparono, insieme con lui, Spataro per la Dc (il quale fece la proposta), Brosio per il Pli, Pertini per il Psi e Bauer per il Partito d'azione. «Fu appoggiato da Pertini e da Bauer che opposero la proposta di Spataro, scrive Amendola, il quale vi si opponeva per due motivi: perché avrebbe significato «deprimere di un'azione di guerra compiuta dai Gap, [illegible] significava [illegible] accettare ogni attività [illegible] contro il nemico, proprio quando la strage delle Ardeatine imponeva uno sviluppo e non un arresto dell'azione partigiana».

Scrive Amendola: «Dell'attentato di via Rasella mi sono assunto piena e personale responsabilità, non solo come comandante delle Brigate Garibaldi per Roma e per l'Italia centrale, ma perché fui io personalmente che, andando più volte in piazza di Spagna, in casa di Sergio Amidei - dove c'era in quel momento la sede clandestina della redazione de "l'Unità" - ebbi occasione di vedere passare ogni pomeriggio un reparto di gendarmeria tedesca in pieno assetto di guerra, ciò che era aperta e provocatoria violazione dello stato di città aperta. Avevo segnalato perciò al comando dei Gap questo reparto perché fosse oggetto di un attacco».

Ed ecco all'attacco: «Io Andrea delle Fratte - racconta ancora Giorgio Amendola - dove avevo appuntamento con Sergio Fenoaltea, per andare assieme da De Gasperi che si trovava nel palazzo di Propaganda Fide. Aspettando Fenoaltea, vidi passare per via Due Macelli il reparto tedesco e poco dopo sentii il rumore delle esplosioni. "Che cosa è?", mi chiese Fenoaltea. "Deve essere un'azione gappista", risposi, senza precisare, com'era consuetudine clandestina. Anche De Gasperi mi chiese se sapevo che cosa significava quell'esplosione. Risposi che non lo sapevo, senza insistere, come si ricordare che era un segreto cospirativo. Ed egli, sorridendo ed ammiccando: "Ne avete combinata un'altra delle vostre. Non state mai fermi, voi comunisti, ma ne pensate e ormai ne fate"... Ho più volte già ricordato queste parole di De Gasperi per sottolineare come, prima dell'eccidio delle Fosse Ardeatine, non v'erano dissensi sulla necessità di attaccare i tedeschi... Ci trattenemmo a lungo a parlare con De Gasperi. Uscimmo da Propaganda Fide alle 18 (il coprifuoco doveva essere alle 19). Ma io non avevo prevedute le conseguenze dell'azione compiuta. Le precedenti azioni dei Gap non erano state seguite da rappresaglie immediate. Invece questa volta c'era scatenato l'inferno. In piazza di Spagna si sparava, si vedevano gruppi di soldati tedeschi col mitra. Ci buttammo per via della Vite, attraversammo il Corso prima via in Lucina, ci avviammo verso Campo Marzio e lì ci separammo. Avevamo saputo la notizia degli arrestati... Io ho sempre sentito fortemente la responsabilità di quella tragedia. Ritengo che l'azione di via Rasella abbia avuto una grande importanza, e abbia contribuito efficacemente alla salvezza di Roma, bisogna comprendere ai tedeschi il rischio di una battaglia combattuta ad oltranza... Ma questa convinzione - conclude la lettera di Amendola - non diminuisce il dolore e la commozione davanti al prezzo pagato, il sangue versato dai trucidati delle Ardeatine...».

STUDIO LEGALE
MUNARI GATTI E ASSOCIATI
Piazza Castello, 13 - 20121 MILANO
Tel. 86.01.54 - Fax 80 94.47

TRIBUNALE DI MILANO

(Sez. I Civ. - G.I. Dott. Bonaretti – R.G. 7598/96)

Nella causa promossa da

Prof. ROSARIO BENTIVEGNA, con gli Avv.ti Franco Agostini e Franco Luberti di Roma e l'Avv. Alessandro Garlatti di Milano

COPIA
CONTROPARTE

- attore -

contro

DOTT. FRANCOBALDO CHIOCCI, con l'Avv. Martino U. Chiocci, di Roma e l'Avv. Emanuele Chiocci di Milano

- convenuto -

TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE I CIVILE
DEPOSITATO OGGI
19 APR 1999
Il Collaboratore di Cancelleria

e contro

SOCIETA' EUROPEA DI EDIZIONI S.p.A.

DOTT. VITTORIO FELTRI con gli Avv.ti Alessandro Munari e Francesco Gatti di Milano

- convenuti -

COMPARSA CONCLUSIONALE

per la SOCIETÀ EUROPEA DI EDIZIONI (S.E.E.) S.P.A. e per il Dott. VITTORIO FELTRI

1. **Svolgimento del processo.**

Con atto di citazione notificato in data 14 giugno 1996, il Prof. Rosario Bentivegna conveniva in giudizio gli odierni comparenti, lamentando la presunta portata diffamatoria di alcuni articoli pubblicati su diverse edizioni del quotidiano "*il Giornale*" nei mesi di aprile e maggio del 1996 ed aventi ad oggetto i noti fatti di Via Rasella. In particolare, parte attrice riferiva di una pretesa campagna diffamatoria condotta nei suoi confronti dal quotidiano oggi

convenuto attraverso tutta una serie di articoli che avrebbero *"violato gravemente il dovere di informazione, alterando la realtà, d'altronde nota, dei fatti esposti, diffamando l'istante Prof. Rosario Bentivegna, violando i suoi diritti al rispetto e all'integrità morale e ledendo gravemente la sua personalità e la sua immagine, con turbamento psichico, danno biologico, danno morale e danno alla vita di relazione (...) in relazione alla sua vita privata e professionale"*.

In forza di quanto sopra, l'attore chiedeva al Tribunale il risarcimento dei danni patiti, quantificandoli in lire 5.000.000.000 o in quella diversa somma ritenuta di giustizia.

Con comparsa di costituzione e risposta datata 5 novembre 1996 si costituivano in giudizio i convenuti rilevando l'assoluta infondatezza delle domande dell'attore. In particolare, gli esponenti evidenziavano che i fatti esposti negli articoli censurati non potevano in alcun modo ledere l'onore, la reputazione o l'identità personale dell'attore perché o riferivano opinioni legittimamente espresse dal giornalista o riportavano fatti storici delinenadone una interpretazione forse parzialmente differente da quella fino ad ora operata. Si evidenziava, inoltre, che alcune espressioni censurate dall'attore non comparivano negli articoli per cui è causa. In ogni caso, si sottolineava che quanto riportato nelle pagine de *"il Giornale"* era comunque scriminato dall'esercizio del diritto di cronaca e di critica, legittimamente svolto dai convenuti.

All'udienza del 5 marzo 1997, fissata per la comparizione personale delle parti e per il tentativo di conciliazione, comparivano personalmente il direttore Dr. Feltri, nonché il giornalista Dr. Chiocci. Per la S.E.E. S.p.A.

576

compariva un procuratore speciale. Nessuno compariva per l'attore Prof. Bentivegna. In quella sede i convenuti, dopo aver ricordato che l'argomento inerente l'attentato di Via Rasella aveva acquistato nuovo interesse a seguito del processo contro Priebke, si rendevano disponibili - anche al fine di definire transattivamente la vertenza - a dar voce anche alle diverse interpretazioni ed opinioni che l'attore aveva manifestato sul punto. Tuttavia, il Prof. Bentivegna non riteneva di accogliere tale ipotesi di definizione della controversia.

Nel corso della fase istruttoria, le parti deducevano le rispettive istanze ed effettuavano anche alcune produzioni documentali. All'udienza del 19 novembre 1997 le parti insistevano per l'ammissione di tutte le rispettive istanze, eccezioni e deduzioni. Il Giudice, tuttavia, ritenendo l'opportunità di rimettere ogni questione alla fase istruttoria, fissava l'udienza del 17 febbraio 1999 per la precisazione delle conclusioni. In tale udienza l'attore e i convenuti precisavano le rispettive conclusioni come da fogli allegati e da verbale.

Nel corso del presente processo questa difesa ha già esposto le ragioni che hanno indotto il quotidiano ad occuparsi dell'argomento, nonché l'attenta opera di documentazione storiografica effettuata dal giornalista e sulla quale quest'ultimo ha svolto le sue valutazioni, talora critiche. Si è altresì dato conto delle attività svolte dai comparenti per procedere, nella stesura degli articoli, nel rispetto dei canoni dettati dalla giurisprudenza per il corretto esercizio del diritto di cronaca e di critica.

In questa sede, pertanto, si provvederà a riprendere ed approfondire ulteriormente tali argomentazioni, anche in considerazione del fatto che non è

575

stata svolta alcuna attività istruttoria.

Si vuole, tuttavia, sin d'ora ribadire che gli articoli che verranno presi in considerazione saranno esclusivamente quelli indicati dall'attore nell'atto di citazione. Infatti, come già esposto nella memoria del 20 febbraio 1997, deve essere respinto il tentativo di controparte di richiedere il risarcimento anche per articoli pubblicati nel corso del giudizio e, comunque, non richiamati nell'atto introduttivo della presente causa. Sul punto, si ribadisce la più ferma volontà di non accettare il contraddittorio, essendo altresì certi che il Giudice non accoglierà tale inammissibile estensione del *thema decidendum*.

2. Il contesto in cui sono maturati gli articoli in esame

Si è precedentemente ricordato che gli articoli di cui l'attore lamenta un preteso carattere diffamatorio sono comparsi sul quotidiano "*il Giornale*" in occasione dello svolgimento del processo all'ex capitano delle SS Erich Priebke, corresponsabile della strage nazista delle Fosse Ardeatine, strage causalmente ricollegabile all'attentato di via Rasella, a Roma. Quest'ultimo eccidio, organizzato e realizzato dai GAP (Gruppi di Azione Patriottica), assume particolare rilevanza ai fini della presente causa poiché in esso il Prof. Rosario Bentivegna ha sostenuto la parte dell'esecutore materiale. non solo

Il complesso dei servizi dedicati da "*il Giornale*" a questi tragici fatti aveva l'obiettivo di esprimere valutazioni differenti da quelle finora esposte dalla storiografia che – con un termine caro all'attore – si può definire "ufficiale". Quello che, tuttavia, pare assolutamente deprecabile è la pretesa di controparte che nessuno possa ricostruire i fatti narrati, ed in particolare l'attentato di Via Rasella, secondo schemi diversi da quelli fino ad ora

576

adottati dalla richiamata storiografia in forza di una pretesa "verità storica" di quanto sarebbe oramai accertato sul punto.

Venendo all'esame del complesso delle contestazioni formulate dall'attore in merito agli articoli per cui è causa, le stesse possono essere raggruppate secondo lo schema già proposto nella comparsa di costituzione. E cioè:

a) "*il Giornale*" avrebbe *"messo sullo stesso piano nazisti e partigiani"* (cfr. atto di cit., p. 19), di modo che la pretesa portata lesiva dei diritti del Prof. Bentivegna parrebbe in primo luogo rapportata – nell'interpretazione operata da controparte - al preteso parallelismo evidenziato da "*il Giornale*" tra le due stragi sopra ricordate;

b) "*il Giornale*", si aggiunge, avrebbe scambiato *"intenzionalmente un coraggioso atto di guerra in difesa della Patria (...) con un attentato illegittimo e deprecabile (...)"* (cfr. atto di cit., p. 19); tale addebito non sembra discostarsi - nella sostanza - da quello appena evidenziato sub a) e, pertanto, non assume rilevanza autonoma ai fini di causa;

c) gli articoli "incriminati", inoltre, attribuirebbero falsamente ai GAP *"l'intenzione di provocare la rappresaglia che sarebbe stata scontata, anzi voluta per sollevare la popolazione"*, nonché avrebbero, sempre falsamente, attribuito a responsabilità dei Gap la morte di vari civili, tra cui un bambino (cfr. atto di cit., p. 19), affermando - sempre secondo la superficiale e prevenuta ricostruzione del contenuto degli articoli effettuata dall'attore - *"addirittura, con incredibile spudoratezza, che il Bentivegna lo avrebbe visto* (il bambino) *sulla carretta della spazzatura e che ciononostante non avrebbe desistito spegnendo la miccia"* (cfr. p. 24 atto di cit.); si vedrà

577

successivamente come tale ultima affermazione non sia assolutamente rinvenibile in alcuno degli articoli e servizi proposti da "*il Giornale*".

d) infine, i servizi pubblicati su "*il Giornale*" avrebbero affermato *"che subito* (dopo la strage di via Rasella) *su tutti i muri del quartiere furono appese ordinanze del comando tedesco che annunciavano rappresaglie"* (cfr. atto di cit., p. 19); anche una siffatta affermazione - come si vedrà - non è contenuta negli articoli "incriminati" e la sicurezza di controparte nell'addebitarla ai convenuti deriva unicamente da un abbaglio prodotto dalla propria visione distorta dei contenuti giornalistici *de quibus*.

Quelle testè riassunte sono le doglianze avanzate da controparte nei confronti dei convenuti. Si è già detto che le stesse risultano assolutamente insufficienti per l'accoglimento della domanda proposta in questa sede. Infatti, oltre a rappresentare una visione assolutamente parziale di un soggetto interessato ad una determinata ricostruzione di un fatto storico, si accompagnano ad una inescusabile superficialità quando riportano contenuti dei servizi giornalistici che mai sono stati esposti dagli odierni convenuti.

Nel successivo paragrafo verranno adeguatamente confutate tutte le contestazioni mosse da parte attrice, al fine di dimostrare la piena legittimità dell'operato degli esponenti e del giornalista. Appare tuttavia utile, già in questa sede, rilevare come controparte pretenda di attribuire la comune funzione di elementi dimostrativi della presunta diffamazione ad argomentazioni che in realtà presentano nature tra loro assolutamente eterogenee: un primo assunto, infatti, ripetutamente proposto da controparte e già ricordato nei punti a) e b), attiene ad opinioni espresse nel contesto degli articoli, per le quali non ha evidentemente senso parlare di verità o

come si propone queste opinioni

578

falsità. Un secondo gruppo di argomentazioni, invece, che riunisce quelle riportate sub c) e d), afferisce a dati storici che l'attore afferma essere falsamente riportati da "*il Giornale*".

3. **Sulla reale portata degli articoli de "*il Giornale*".**

Si è già detto che gli articoli concernenti l'attentato di via Rasella e la successiva strage delle Fosse Ardeatine, pubblicati sul quotidiano esponente, nel loro complesso hanno manifestato, in merito a tali tragici episodi, delle opinioni e dei giudizi di sostanziale riprovazione morale esprimendo, di volta in volta, il punto di vista soggettivo, legittimamente e correttamente dichiarato, dell'estensore dell'articolo o della persona intervistata. Di conseguenza, diversamente da quanto vorrebbe sostenere controparte, nessuna pretesa verità assoluta od "ufficiale" potrebbe essere fatta valere per censurare l'operato dei convenuti.

A ciò si aggiunga che nessun contenuto lesivo dei diritti della personalità del Prof. Bentivegna è rinvenibile in un giudizio critico che - quand'anche, per assurdo, si ritenesse presentare toni diffamatori - si riferisce alla globalità dei fatti considerati e, pertanto, indubbiamente trascende la persona dell'attore.

In ogni caso, nessuna espressione ingiuriosa o calunniosa è stata avanzata nei confronti di parte attrice, come dimostra anche il semplice fatto che controparte non è stata in grado di indicarne alcuna, limitandosi ad allegare a sostegno delle proprie pretese unicamente la ritenuta falsità della ricostruzione di alcuni particolari storici operata da "*il Giornale*" (sulla quale torneremo specificamente nel prosieguo) ed a lamentare genericamente la diffamatorietà di titoli (quelli contenuti nelle edizioni de

579

"*il Giornale*" del 7 e 10 aprile 1996, rispettivamente alle pagine 8 e 10 (cfr. docc. nn. 2 e 3 di ctp.) che, oltre a non presentare diretto riferimento alla persona dell'attore, appaiono particolarmente neutri, anche in considerazione della delicatezza delle vicende trattate, e comunque assolutamente privi di alcun contenuto anche solo sensazionalistico.

Si esamineranno, quindi, nel dettaglio tali articoli al fine di dimostrarne la correttezza e la piena liceità.

Il primo titolo richiamato da controparte è quello riportato nell'edizione del 7 aprile 1996 (doc. n. 2 di ctp.) de "*il Giornale*", che recita: "**Pannella: partigiani terroristi**" ed è accompagnato da un neretto esplicativo: "Nel '79 Lama m'insultò perché criticai l'attentato di via Rasella". Titolo e neretto esprimono, riassumendolo, il pensiero di Marco Pannella, contenuto per esteso nella intervista così introdotta.

In proposito, si sottolinea in primo luogo che la "notizia" riportata è semplicemente l'opinione di Marco Pannella sull'argomento in questione; in secondo luogo, essa fa riferimento in generale a "i partigiani" e non al Prof. Bentivegna. Infine, dalla lettura del pezzo non si capisce proprio ove l'attore ritenga di individuare contenuti diffamatori, tanto più nei suoi confronti; se ciò che offende il Prof. Bentivegna è la definizione dei partigiani (con specifico riferimento ai fatti di via Rasella) come "terroristi" proposta dall'intervistato, allora può ben dirsi che il problema non è la diffamazione, bensì la mancanza di obiettività dell'attore. Infatti, è incontestabile che l'attentato di via Rasella sia stato condotto con modalità proprie di un attentato terroristico, intendendosi per *"terrorismo"* una *"concezione e pratica di lotta politica che fa uso della violenza sotto forma di omicidi,*

580

attentati, rapimenti ecc., per sconvolgere gli assetti politici e istituzionali esistenti (...)" (cfr. vocabolario Zingarelli, ed. XII, Zanichelli).

Il secondo titolo di cui parte attrice lamenta la diffamatorietà é il seguente: **"Pannella: *"I comunisti devono dire la verità sulla strage di via Rasella"*"**, introduttivo di una seconda intervista al noto esponente politico (cfr. doc. 3 di ctp.). Anche in questo caso appaiono quanto mai oscure le motivazioni che consentirebbero al Prof. Bentivegna di giudicare diffamatorio (oltre tutto, nei suoi stessi confronti) il titolo riportato.

Così esaminati - e superati - i riferimenti più specifici (!) avanzati da controparte a sostegno della propria (indeterminata) domanda, va inoltre considerato che l'attore non si perita di operare una precisa contestazione dei punti degli articoli "incriminati" che ritiene lesivi dei propri diritti, bensì sostiene (sempre più genericamente) che le affermazioni in essi riportate appaiono complessivamente lesive del proprio diritto all'immagine ed alla personalità. Poi, nell'ottica sempre parziale con cui esamina i fatti, il Prof. Bentivegna imputa tale pretesa lesività alla *"prospettazione falsa, contraria alla verità dei fatti ed espressione di una incivile polemica strumentata politicamente"* (cfr. p. 2 atto di cit.) a suo parere malevolmente proposta dal quotidiano "*il Giornale*" in merito agli accadimenti indicati.

Si è peraltro rilevato che la pretesa dell'attore, oltre che generica, appare fondata - in linea generale - su un equivoco, come si procede ad illustrare.

3.1. Sulla infondatezza delle pretese di controparte, nonché sulla inconferenza delle argomentazioni proposte a loro sostegno.

Accadimenti della gravità di quelli che ci occupano possono essere oggetto di valutazione su piani tra loro concettualmente assai differenti: uno è

581

quello, tecnico, della analisi, storiografica o giuridica, da condursi mediante criteri di rigorosa scientificità e in cui la "verità" o "correttezza" delle conclusioni raggiunte è sottoponibile a verifica; un secondo piano di possibile approccio è invece quello della valutazione di ordine morale, che per sua natura è soggettiva e, pertanto, opinabile e non "verificabile" con criteri di obiettività. Quest'ultimo tipo di analisi è l'unico effettivamente rinvenibile nei servizi giornalistici oggetto di esame nella presente sede.

In ragione di quanto sopra, va da sé che la pretesa di controparte di sottoporre a "verifica" una valutazione di riprovevolezza scaturente dall'applicazione di una morale soggettiva appare logicamente errata e giuridicamente improponibile.

Ma vi è di più: se si pone mente alle specifiche argomentazioni addotte dall'attore a sostegno delle proprie pretese (tutte volte a dimostrare la ritenuta falsità della ricostruzione storica che sarebbe stata operata), è agevole constatare come la loro natura le renda strumentali a contrastare unicamente indicazioni di valore obiettivo: pertanto, non solo l'"operazione" realizzata da controparte si appalesa logicamente e giuridicamente impossibile, ma è anche condotta con strumenti inadeguati.

Infatti, nella citazione introduttiva della presente causa l'attore, mediante una ricca serie di riferimenti storiografici e facendo appello a "precedenti" giurisdizionali, pretenderebbe di dimostrare la (generica) diffamatorietà dei contenuti giornalistici da esso richiamati, basandola sulla pretesa falsità della "ricostruzione storica" che sarebbe stata operata da "*il Giornale*" e contrapponendola alla "verità storica" definitivamente – secondo l'attore – accertata dalla storiografia "ufficiale" e dai Tribunali.

582

Proprio in relazione a ciò appare manifesto l'equivoco su cui si fondano le pretese attoree: nella fattispecie in esame non ha infatti senso disquisire della maggiore o minore aderenza dei particolari esposti nel contesto giornalistico alla verità, da un punto di vista storiografico, dei fatti narrati (di cui una parte saliente, peraltro, è ancora da verificare), né tantomeno di legittimità od illegittimità delle azioni militari esaminate, poiché in tutti gli articoli censurati ciò che risulta dedotto è sempre e comunque il **giudizio di tipo esclusivamente morale** dei singoli autori o personaggi intervistati e, pertanto, il mero riflesso soggettivo dei fatti, senza alcuna pretesa di valutazione "tecnica" (e pertanto di ricostruzione storiografica della verità assoluta dei fatti o di analisi giuridica della legittimità delle azioni compiute).

Peraltro, se pure fosse riscontrabile questa diversa tipologia di valutazioni – ma così non è - in ogni caso l'inesattezza dei dati riportati non sarebbe di per sé significativa della sussistenza della diffamazione (cfr. Trib. Milano, 16.3.1992, in Dir. inf., 1992, p. 849): l'affannarsi di controparte nel tentativo di dimostrare che l'attività partigiana doveva ritenersi "legittima" (in senso tecnico) e che l'attentato di via Rasella deve essere considerato un atto di eroismo e non un *"crimine"*, o *"un attentato illegittimo e deprecabile"* (secondo le espressioni utilizzate dall'attore , cfr. p. 19 atto di citazione) dunque, avrebbe qualche senso se "*il Giornale*" in primo luogo avesse riportato notizie e non opinioni ed, in secondo luogo, se tali notizie avessero posseduto portata diffamatoria nei confronti dell'attore.

Ma nulla di tutto ciò è rinvenibile nel complesso giornalistico indicato dall'attore, nell'ambito del quale ci si limita a deprecare, questo sì, sul piano

583

morale, l'attentato di via Rasella, considerandolo in sé un atto di barbarie alla stessa stregua delle stragi naziste.

Ma, come si è detto, ciò è perfettamente legittimo, per quanto opinabile.

3.2. Sulla inattendibilità della ricostruzione dei contenuti dei servizi giornalistici operata da controparte.

Malgrado l'evidente esaustività delle argomentazioni sin qui proposte, per mero scrupolo si procede comunque a considerare - ed a confutare - anche l'attendibilità intrinseca delle specifiche argomentazioni proposte dall'attore a sostegno delle proprie domande, delle quali comunque si ribadisce l'assoluta inconferenza ai fini di causa.

Essenzialmente, le opinioni espresse su "*il Giornale*", che l'attore giudica (genericamente, si ripete) diffamatorie, sono quelle che accomunano in un unico giudizio di barbarie le modalità utilizzate, nelle rispettive attività belliche di cui si discute, da nazisti e partigiani e che addossano, a chi ha voluto e realizzato la strage di via Rasella, la responsabilità morale della conseguente rappresaglia tedesca, che si è concretizzata nell'eccidio delle Fosse Ardeatine.

Si è già sottolineato come le argomentazioni addotte a sostegno della pretesa diffamatorietà di tale giudizio abbiano tutte - in applicazione del distorto ragionamento sinora descritto - l'inutile scopo di dimostrare la pretesa falsità della ricostruzione storica che accompagna il giudizio di disvalore morale, come se la diffamatorietà del giudizio potesse scaturire automaticamente dalla pretesa inesattezza (peraltro insussistente) della narrazione dei fatti sui quali esso cade (cfr. nuovamente, nel senso della incapacità della inesattezza

584

dei fatti affermati ad integrare di per sé la diffamazione, Trib. Milano, 16 marzo 1992 in *Dir. inf.*, 1992, 849).

In ogni caso, controparte adduce la pretesa falsità di alcuni dati che, a suo dire, sarebbero stati esposti nel contesto dei servizi per cui è causa. La difesa del convenuto Dr. Chiocci ha, in proposito, esaustivamente specificato gli elementi che dimostrano l'assoluta insussistenza di alcuna lesione dei diritti dell'attore, svolgendo argomentazioni e fornendo una lunga serie di prove testimoniali e documentali.

Questa difesa, anche in ragione del carattere della responsabilità per cui sono chiamati a rispondere gli esponenti, si richiama a quanto dedotto e allegato dal Dr. Chiocci in ordine agli articoli censurati. Si vuole, comunque, ribadire, nel merito, quanto già osservato nella comparsa di costituzione al fine di dimostrare l'infondatezza della avversa pretesa. Secondo la parziale ricostruzione offerta da parte attrice, nell'ambito delle interviste a Marco Pannella ed alla Sig.ra Mary Pace sarebbero stati esposti *"falsi e contumelie"* (cfr. p. 3 atto di cit.) non meglio identificati se non - successivamente - nella lamentela concernente la notizia di un colloquio intervenuto tra Massimo di Massimo ed alcuni *"gappisti"*, ricordata dalla Signora Pace nel corso dell'intervista. Le dichiarazioni da essa rese, a detta dell'attore, avrebbero comunque un contenuto parzialmente falso.

I convenuti non possono che ribadire, sul punto, di avere fedelmente riportato le dichiarazioni rese dall'intervistata, aventi a loro volta come contenuto il resoconto - dichiaratamente a memoria dell'intervistata - che lo stesso di Massimo fece del suddetto colloquio sulla stampa dell'epoca (citata - sempre a memoria - nell'articolo: Italia Monarchica), dichiarando ciò che

585

uno degli attentatori di via Rasella, nascosto dietro lo pseudonimo di "Franco", aveva affermato la sera stessa dell'attentato, in casa del di Massimo.

Quanto poi alla ulteriore lamentela avanzata sul punto dal Prof. Bentivegna, e relativa alla attribuzione successivamente operata nei suoi confronti, con un articolo pubblicato su "*il Giornale*" del 9.5.1996 (cfr. doc. 11 di ctp.), della frase in questione ricordata dal di Massimo e di cui sopra, da ciò non può derivarsi la pretesa valenza diffamatoria, perché tale frase presenta contenuto analogo ad altre pronunciate tanto dal Bentivegna quanto da altri "gappisti" con l'intenzione di riassumere il pensiero dei partigiani comunisti sul punto (cfr. G. Amendola, Lettere a Milano, p. 294, doc. 5, nonché l'intervista resa dal Prof. Bentivegna a "L'Unità" e pubblicata il 24.1.1993, doc. 6). Non si capisce, di conseguenza, dove sarebbe la diffamatorietà nell'attribuire una volta di più ad un soggetto un pensiero che gli appartiene. D'altra parte, posta la notevole confusione manifestata dallo stesso di Massimo sulla paternità della frase (dovuta evidentemente anche all'uso di pseudonimi che i partigiani facevano per motivi di sicurezza) e considerato che l'episodio - come si è detto - è reale, non appare imputabile ad alcuno dei convenuti una mancanza di diligenza tale da inficiare la verità, perlomeno putativa, della notizia.

L'attore allega altresì la falsità delle affermazioni riportate da "*il Giornale*" (ed. del 18.4.1996, doc. 7 di ctp.) concernenti il fatto che gli organizzatori dell'attentato di via Rasella avrebbero previsto e voluto la rappresaglia tedesca. Da tale pretesa falsità - applicando il solito meccanismo - deriverebbe la lamentata diffamatorietà dei suddetti articoli.

586

Con specifico riguardo alla questione della prevedibilità della rappresaglia, va in primo luogo precisato che essa è affermata con riferimento a *"i partigiani (...) che mandarono in via Rasella Rosario Bentivegna (...)"*, e non a quest'ultimo, come peraltro si evince anche dallo stralcio dell'articolo *de quo* riportato dall'attore. Ciò basterebbe indubbiamente ad escludere la fondatezza di ogni lamentela dell'attore sul punto; però, per dovere di completezza, si impone una ulteriore osservazione riguardante l'erroneità della ricostruzione del contenuto dell'articolo *de quo* operata dall'attore.

Controparte sostiene che non era possibile prevedere la rappresaglia ed allo scopo di destituire di fondamento la contraria affermazione de "*il Giornale*" denuncia la presunta falsità del contenuto di una testimonianza riportata nell'articolo *de quo* e relativa all'avvenuta pubblica affissione di un'ordinanza del comando tedesco annunciante rappresaglie a seguito di atti terroristici. La ricostruzione di controparte nega che ciò sia avvenuto subito dopo l'attentato di via Rasella, affermando di conseguenza la falsità della notizia che a suo dire "*il Giornale*" avrebbe riportato.

Nessuna difficoltà si presenta a condividere l'assunto attoreo secondo cui all'attentato di via Rasella non sarebbe conseguita alcuna affissione: infatti, quella operata dall'attore (cfr. pag. 6 atto di cit.) è una rappresentazione grossolanamente falsa del contenuto giornalistico, come appare evidente al solo osservare nella sua interezza il passo criticato, che collega chiaramente l'affissione ad un altro attentato, di poco precedente quello di via Rasella: *"(...) immaginai quel che sarebbe accaduto perché pochi giorni prima, lì vicino, in via Crispi, (...) era stata fatta saltare in aria una camionetta. Non ci fu nessuna vittima e quindi nessuna ritorsione. Ma subito, su tutti i muri*

ASSR

del quartiere, furono affisse le ordinanze del comando tedesco che annunciavano rappresaglie per il ripetersi di atti terroristici" (cfr. doc. 7 di ctp.).

Risulta evidente, dunque, che la verità della notizia riportata non è inficiata da alcunché e che da un simile dato ben può dedursi, con apprezzabile certezza, perlomeno la coscienza - in capo agli organizzatori dell'attentato di via Rasella - di scatenare la rappresaglia tedesca.

Di più: lo stesso Prof. Bentivegna ha ammesso, nell'intervista resa ai microfoni di "Zapping" ricordata da "*il Giornale*" nell'articolo del 20.4.1996, di essere stato a conoscenza del rischio di rappresaglia: *"Sarei scorretto se non precisassi che il problema delle rappresaglie ce l'eravamo posto (...)"*. Tale affermazione non è stata smentita nell'atto di citazione, in cui si sorvola disinvoltamente sul punto, limitandosi a fare rilevare un presunto, inesistente e comunque ininfluente "contrasto" (cfr. pag. 6 atto di cit.) tra *"il titolone a nove colonne"* dell'articolo *de quo* e le affermazioni, ivi riportate, del Prof. Bentivegna, che però vengono identificate con le seguenti: *" (...) non è vero che c'era stato un invito a presentarsi. (...) La rappresaglia (...) è stata pressoché immediata (...)"* (cfr. pag. 6 atto di cit.).

Peccato, però, che il titolo e le affermazioni "contrastanti" ricordate dall'attore non abbiano nulla a che vedere l'uno con le altre: il titolo, **"Sì, sapevamo della rappresaglia"** fa, infatti, evidente riferimento alle affermazioni del Prof. Bentivegna concernenti l'ammissione della conoscenza del rischio di rappresaglia, espressa in quella sede con le parole, già riportate ma che si ripropongono: *"Sarei scorretto se non precisassi che*

588

il problema delle rappresaglie ce l'eravamo posto (...)", affermazioni – come detto - mai smentite.

Infine - e sempre per dovere di completezza - si ricorda che una analoga ammissione era contenuta pure nell'intervista resa dallo stesso odierno attore al quotidiano "L'Unità" e pubblicata il 24.1.1993 (cfr. doc. 6), in cui egli ammetteva la circostanza della divulgazione di manifesti che, oltre ad annunciare la rappresaglia per gli atti di terrorismo, ne prefissavano le modalità indicando il rapporto un tedesco/dieci italiani.

Ma non basta: l'attore lamenta che "*il Giornale*", attribuendo - sia pure dubitativamente - ai GAP anche la volontà di scatenare la rappresaglia al fine di indurre la popolazione a sollevarsi contro i tedeschi, avrebbe commesso un ulteriore "falso", naturalmente anch'esso diffamatorio.

Va innanzitutto rilevato che gli articoli in cui è trattato il punto ("*Il Giornale*", ed. del 6.4.1996, nell'articolo a firma V. Feltri, nonchè ed. 10.4.1996, tra le affermazioni di M. Pannella, ed.18.4.1996 e ed. 15.5.1996, in due articoli entrambi a firma F. Chiocci, cfr. docc. nn. 1, 3, 7 e 23 di ctp.) hanno dedotto un tale fine, in certi casi solo ipotizzandolo, dalla evidente inutilità dell'attentato, in sé considerato, ai fini di una efficace resistenza contro i tedeschi: infatti, non si può certo dire che l'obiettivo colpito presentasse una qualche importanza a fini bellici.

Ciò è dimostrato inequivocabilmente in primo luogo dal fatto che il battaglione colpito risultava avere solo funzioni di mantenimento dell'ordine pubblico, perché composto da soldati *"invalidi alla guerra"* (cfr. P. Monelli, in Storia Illustrata, n. 3/64, spec. Pag. 316, doc. 7, nonchè Matteo Matteotti, in un'intervista resa a Mixer il 13.5.1996, doc. 8): pertanto, già

589

l'obiettivo militare prescelto (indipendentemente dalla conseguenza costituita dalla rappresaglia) svuota di utilità pratica l'azione.

Ma la ragionevolezza della conclusione raggiunta nell'ambito dei servizi giornalistici per cui è causa, concernente la presunzione della volontà della rappresaglia, traspare ancora più evidentemente se si considera l'inevitabile conseguenza dell'azione: non ha senso alcuno, infatti, rassegnarsi a provocare una rappresaglia di immani dimensioni come quella che - come si è dimostrato - i partigiani sapevano di scatenare, per ottenere in cambio l'eliminazione - nel migliore dei casi - di una trentina di semplici militari. In proposito è forse più logico e plausibile ipotizzare che proprio la reazione avversaria fosse lo scopo dell'azione dei GAP.

Un ultimo preteso "falso" il cui addebito dall'attore appare meritevole di considerazione, consiste nell'avere attribuito *"(...) all'istante e ai GAP la morte dei civili e del bambino"* (cfr. pag. 19 atto di cit.).

Basta osservare le affermazioni che controparte pretende di avere estratto dai servizi "incriminati" e confrontarle con gli articoli *de quibus* (peraltro prodotti dalla controparte stessa) per evidenziare in maniera esemplare la cieca prevenzione che ha guidato la ricostruzione (meglio sarebbe dire: libera interpretazione) dei contenuti giornalistici contestati.

Si afferma nell'atto di citazione (pag. 24 s.): *" (...) quanto al bambino di cui, con pennellate sado-sciacallesche, viene descritta la morte che si imputa ai GAP, si afferma addirittura, con incredibile spudoratezza, che il Bentivegna lo avrebbe visto sulla carretta della spazzatura e che ciò nonostante non avrebbe desistito spegnendo la miccia (...)"*.

590

A parte gli aspetti "di colore" delle recriminazioni avverse (per i quali è sufficiente ricordare che "*il Giornale*" si è limitato a descrivere la semplice realtà di accadimenti le cui "tinte fosche" sono riconducibili unicamente alle concrete modalità di svolgimento, realizzate a cura, tra gli altri, dell'attore), sarebbe quanto mai interessante conoscere in quali degli articoli in questione l'attore ha potuto rilevare tali *"spudorate"* affermazioni poiché, come si procede brevemente a sottolineare, in nessuno di essi appaiono rinvenibili nei termini riportati. Affermazioni, quelle sopra riportate, che comunque non risultano chiarite nemmeno nelle successive memorie depositate dalla controparte.

Ma prima di procedere in questo senso è utile premettere che - come è notorio - per lungo tempo l'attore ha recisamente negato addirittura che l'attentato di via Rasella avesse provocato vittime civili. E ciò sino a quando l'irrefutabilità della documentazione in senso opposto non lo ha costretto ad arrendersi all'evidenza, tanto che nella citazione introduttiva del presente giudizio non si cerca più di sostenere l'inesistenza di vittime civili ma ci si "limita" a contestare che la responsabilità della loro morte sia imputabile *"all'istante e ai GAP"* (pag. 19 atto di cit.).

Ora, ciò appare quanto meno singolare: una volta accertata l'esistenza di "vittime civili", tali in rapporto all'attentato di via Rasella, appare incontestabile il rapporto di causalità che le lega all'operato degli attentatori.

Ciò premesso, si può procedere a correggere gli erronei assunti di controparte: negli articoli *de quibus*, infatti, non è rinvenibile in alcun modo (salvo che con una forzata interpretazione "di parte") un'affermazione nel senso - dedotto con tanta sicurezza dall'attore - che Bentivegna avrebbe visto

ASSR

il bambino e ciò nonostante non avrebbe desistito dall'azione. Affermazioni di questo tipo, infatti, sono bensì state fatte nell'articolo dell'8.5.1996 (cfr. doc. 10 di ctp.), ma riportando le parole dell'intervistato, fratello della piccola vittima, con riferimento ai partigiani attentatori di via Rasella in generale, e soprattutto con tono dubitativo: *"Un sospetto particolarmente sinistro e inquietante è questo. I partigiani (...) videro qualche istante prima un ragazzino seduto (...). Ciò nonostante non desistettero (...)"; "Questo, almeno, è quanto sostiene Giovanni Zuccheretti (...)"*. Nel testo dell'intervista riportato tra virgolette, poi, si legge: *"Da come è straziato il corpo di Pietro è possibile trarre una sola conclusione: mio fratello stava appoggiato (...) sopra quel bidone maledetto (...). Loro, i gappisti, prima di fuggire non possono non averlo visto (...)"*.

Le affermazioni contestate, come si vede, si limitano a riportare fedelmente la testimonianza del fratello del bambino ucciso, il cui contenuto non risulta essere stato smentito.

Peraltro, l'insorgenza di un simile dubbio appare pienamente legittimata dalle circostanze di fatto concernenti lo stato dei resti del bimbo, descritte dal Sig. Giovanni Zuccheretti ed a cui ha accennato - confermando nella sostanza quanto descritto nell'articolo dell'8.5.1996 - lo stesso attore nella dichiarazione resa all'Agenzia Agi e riportata nell'articolo de "*il Giornale*" del 9.5.1996 (doc. 11 di ctp.).

D'altronde, non pare che l'attore, a parte vuote ed altisonanti espressioni di sdegno e malevole e parziali rappresentazioni dei contenuti giornalistici, abbia potuto opporre alcunché di convincente ai legittimi dubbi espressi nel citato contesto: infatti, nell'atto di citazione ci si limita a contestare

592

genericamente che *"il Bentivegna non ha mai visto il bambino"* (pag. 8) e che la pretesa secondo cui invece lo avrebbe visto *"(...) è smentita dalle stesse circostanze dell'attacco (...), in quanto Bentivegna, dopo il segnale (...), chiuse il carretto della spazzatura con il coperchio"*. Non è dato, infatti, comprendere cosa abbia a che fare la chiusura del carretto con il fatto che il bambino sia stato visto dagli attentatori.

A tutte le contestazioni sin qui esposte, afferenti la ritenuta "falsità" delle circostanze di fatto riportate, controparte ha aggiunto ulteriori lamentele "di contorno" che appaiono inconferenti ai fini di causa e meramente defatigatorie ed alcune delle quali addirittura non hanno nulla a che vedere con l'oggetto della presente causa.

Infatti, se la trita discussione sul fatto che sia avvenuta o meno dopo l'attentato la diffusione del radiomessaggio EIAR o l'attacco alla credibilità di Mario Cervi o la poco convincente disquisizione sulla ricollegabilità dell'attentato alla paternità di Togliatti risultano inconferenti ai fini di causa, ma perlomeno attinenti ai fatti in essa trattati, altre argomentazioni - quali, ad esempio, il riferimento alle minacce che sarebbero derivate al Prof. Bentivegna *"da parte di lettori di quel foglio"* (ove il foglio *de quo* sarebbe ovviamente "*il Giornale*") - appaiono oltre che gratuite anche totalmente estranee alle vicende che ci occupano, e pertanto meramente defatigatorie.

Anche offensivo, invece, oltre che inconferente e gratuito, appare il malizioso riferimento alla notizia dei manifesti che avrebbero tappezzato il quartiere ove lavora l'istante, operato da controparte (pag. 9 atto di cit.) specificando che "*il Giornale*" l'avrebbe riportata *"subito, e cioè il mattino immediatamente successivo alla notte in cui il manifesto era stato affisso*

593

(...) riportandone per intero il testo". A questo specifico proposito, si è già richiesto che l'attore chiarisse l'effettiva portata del proprio pensiero. Pensiero che, tuttavia, controparte, anche per queste circostanze, non ha ritenuto di chiarire.

Da ultimo, si vuole sottolineare come le notizie, riportate da "*il Giornale*" e ricondotte dall'attore nel calderone generale della pretesa diffamazione, concernenti le denuncie ed accuse rispettivamente formulate dai Signori L. Randazzo e A. Santacroce contro il Prof. Bentivegna, appaiono vere, correttamente riportate e di interesse pubblico data la loro collocazione temporale ed il loro oggetto, oltre che fornite con toni la cui aderenza al principio della continenza è innegabile.

4. **Il legittimo esercizio del diritto di cronaca e di critica.**

Riepilogato quanto esposto nei precedenti atti in ordine ai fatti contestati dall'attore, in questa sede si procederà ad alcune ulteriori valutazioni in ordine al corretto esercizio del diritto di cronaca e di critica da parte dei convenuti. Si prenderanno quindi in esame i profili specifici di responsabilità del Direttore responsabile e del Dr. Feltri.

In merito alla legittimità dell'operato dei giornalisti e degli esponenti, giova preliminarmente ricordare che, per giurisprudenza costante, sia di legittimità sia di merito, "*la critica, per sua natura, non può essere fondata se non su un'interpretazione dei fatti e comportamenti e questa interpretazione non può che essere soggettiva e cioè corrispondente all'angolazione individuale e, in definitiva, al punto di vista di chi la manifesta.*" (Cass., 16 aprile 1993, in *Foro it.* 1994, II, 94). Infatti, "*il diritto di critica che costituisce uno degli*

594

aspetti principali su cui si fonda la libera (e lecita) manifestazione del pensiero, non si esprime nella narrazione, ma nel giudizio e nella valutazione di fatti; la critica è pertanto soggettiva e cioè corrispondente, in definitiva, al punto di vista di chi la manifesta" (Trib. Roma, 26 marzo 1997 in *Nuova giur. civ. comm.*, 1998, I, 264).

Appare opportuno, inoltre, (seppure non necessario rispetto allo specifico scopo difensivo) sottolineare che la Cassazione ha addirittura recentemente ampliato i limiti dell'esercizio del diritto di critica quando i fatti sono di primario interesse o quando soggetti in esame sono personaggi pubblici. Si legge, infatti, in una sentenza della Suprema Corte che "*come ogni diritto, anche il diritto di critica non può essere esercitato se non entro i limiti oggettivi fissati dalla logica concettuale e dall'ordinamento positivo. Ritiene il Collegio che da questo principio non si può trarre, tuttavia, l'illazione che la critica sia sempre vietata quando può offendere la reputazione individuale e che occorre, quindi, andare alla ricerca di un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con l'interesse che non siano introdotte limitazioni alla libera formazione del pensiero costituzionalmente garantita. Il bilanciamento sta nel fatto che la* ***critica****, diversamente dalla* ***cronaca****, soggiace al limite dell'interesse pubblico o sociale ad essa attribuibile quando si rivolge a soggetti che tengono comportamenti o svolgono attività che richiamano su di essi l'attenzione dell'opinione pubblica*" (Cass. 22 gennaio 1996, n. 465 in *Foro It.*, 1996, I, 493, nonché le più ampie motivazioni contenute in App. Milano, 24 novembre 1989, in *Dir. inf.* 1990,

595

496 e ss.).

Il diritto di critica si differenzia, infatti, da quello di cronaca "*in quanto non si concreta nella narrazione di fatti, ma nell'espressione di un giudizio o di un'opinione che, come tale, non può essere rigorosamente obiettiva. Ove il Giudice pervenga, attraverso l'esame globale del contesto espositivo, a qualificare quest'ultimo come prevalentemente valutativo, anziché informativo, i limiti dell'esimente sono quelli costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento e dalla correttezza di espressione* (Cass., 24 novembre 1993 in *Giust. pen.*, 1994, II, 496).

Per il Tribunale di Roma, poi, "*rientra nell'esercizio del fondamentale diritto di libertà di critica far valere le proprie argomentazioni anche con giudizi severi che, isolati dal loro contesto, potrebbero assumere toni diffamatori, ma che, inseriti in una determinata disputa, vanno letti in chiave di polemica ideologica*" (Trib. Roma, 1° aprile 1987, in Giur. merito, 1987, II, 1240).

Come si è detto, controparte contesta anche la pretesa diffamatorietà di alcuni titoli relativi agli articoli per cui è causa. Anche in ordine a tale argomento le censure dell'attore risultano decisamente infondate. Infatti, oltre a quanto precedentemente osservato, si evidenzia che costituisce fatto notorio che il titolo di un articolo non può che consistere in una sintetica espressione in grado di riassumere, in poche parole, il contenuto del relativo pezzo, non potendosi con lo stesso articolare e specificare quei dettagli che necessariamente non possono che essere chiariti nel corpo del pezzo. In proposito, la Corte Suprema ha precisato che "*in tema di diffamazione a*

596

mezzo stampa, la genericità del titolo, per la vaghezza dei termini usati, va risolta mediante analisi del contenuto dell'articolo. Quando tale contenuto è stato ritenuto non diffamatorio di una determinata persona per aver riferito fatti risultati corrispondenti a verità (...) è da escludere la sussistenza della diffamazione in base alla sola formulazione generica del titolo" (Cass. pen., 4 novembre 1992, in *Giust. pen.*, 1993, II, 461, 502; in senso conforme: Cass. pen., 1° febbraio 1993 in *Giust. pen.*, 1993, II, 686).

Quanto all'interesse pubblico alla diffusione delle opinioni espresse negli articoli in esame, si ritiene che lo stesso sia incontestabile. Infatti, anche volendo prescindere dal fatto che il tema di cui si discute sia di intrinseco interesse per i lettori, per l'evidente importanza che ha nella storia del nostro Paese, occorre ricordare che, nel momento in cui il quotidiano ha pubblicato gli articoli *de quibus*, si stava celebrando il processo a Priebke che aveva particolarmente interessato l'opinione pubblica in ordine allo svolgimento dei tragici eventi connessi con gli eccidi di Via Rasella e delle Fosse Ardeatine. Del resto, come emerge anche dalle produzioni di tutte le parti, il dibattito sui fatti che formano oggetto della presente controversia ancora oggi occupa i commentatori, gli storici ed i giuristi. In proposito, anche in questi giorni è stato pubblicato un libro intitolato "*Attentato e Rappresaglia*" a firma di Alberto Benzoni ove si sostiene che l'attentato di via Rasella era finalizzato a colpire "come un pugno nello stomaco" i cittadini romani, gli indolenti "attesisti", in realtà gli antifascisti "moderati" e poco propensi alla lotta armata, che contestavano i metodi di lotta dei GAP comunisti ed il terrorismo urbano individuale; tali "antifascisti moderati" saranno, infatti, le prime vittime della feroce

597

rappresaglia nazista (così la recensione su "Il Corriere della Sera" del 28.3.99).

Anche in merito al requisito della continenza delle espressioni utilizzate – che peraltro controparte non contesta specificamente – lo stesso è stato pienamente rispettato in tutti gli articoli in esame.

L'esame delle espressioni pubblicate, infatti, evidenzia l'assoluto rispetto di forme civili, l'assenza di qualunque intento denigratorio, la sostanziale correttezza dell'esposizione, la mancanza di qualsivoglia epiteto o espressione denigratoria della reputazione del Prof. Bentivegna.

Le espressioni pubblicate su "*il Giornale*" potranno semmai – ma così non è – essere considerate vivaci, polemiche; ma, come tali, perfettamente lecite e consentite poiché la giurisprudenza di legittimità ha affermato che "*la forma ironica e squalificante, anche se particolarmente accesa, può essere riconducibile alla libertà di censurare un comportamento attraverso una valutazione critica, severa e sferzante*" (Cass., 10 luglio 1989, in *Resp. civ.*, 1990, p. 829). In merito, anche il Tribunale di Roma ha osservato che "*il diritto di critica (...) deve ritenersi legittimamente esercitato anche quando si motivino le proprie opinioni ricorrendo a parole aspre e pungenti, di per sé insultanti, purchè (...) correlate ai fatti riportati ed ai giudizi espressi*" (Trib Roma, 24 maggio 1985, in *Foro It.*, 1987, II, 253 e ss.)

Infine, ai sensi di una recente pronunzia della Suprema Corte, l'esercizio del diritto di cronaca incontra dei limiti sia in relazione al contenuto (continenza sostanziale) sia nel modo in cui esso si estrinseca (continenza formale).

Ora, per il principio della continenza sostanziale, i fatti narrati devono corrispondere a verità. Evidentemente verità non assoluta, bensì soggettiva

598

perchè, "*la cronaca di accadimenti ritenuti soggettivamente veri è il riflesso soggettivo del fatto che non ci sia stata narrazione di fatti immaginari*". D'altro canto, l'esposizione dei fatti deve avvenire misuratamente; tuttavia, "*le espressioni adoperate nella narrazione dei fatti non si possono fondare su parametri universali ed oggettivi, sicché la continenza formale deve essere verificata in stretta aderenza al contesto nel quale deve operare*". Continua la medesima pronuncia: "*Può accadere, peraltro, che la narrazione di fatti determinanti (cronaca) sia esposta assieme alle opinioni (critica) di chi la compie, in modo da costituire allo stesso tempo esercizio del diritto di cronaca e di critica. In questi ultimi casi la valutazione della continenza (sostanziale e formale) non può essere condotta attraverso i soli criteri sopra indicati, che sono essenzialmente formali, ma si attenua per lasciare spazio all'interpretazione soggettiva dei fatti che sono raccontati e per svolgere le censure che si vogliono esprimere*" (Cass., 22 gennaio 1996, n. 465, in *Foro it.*, 1996, I, 493; nello stesso senso, Cass., 16 aprile 1993, *id*, 1994, II, 94).

Si ribadisce, da ultimo, ripetendo quanto già osservato nella comparsa di costituzione, che le lamentele dell'attore appaiono essenzialmente dirette a contestare la diffamatorietà pretesamente ricollegata ad un generale giudizio di disvalore morale espresso nel complesso dei servizi giornalistici in questione, mentre la dedotta falsità dei dati storici riportati appare - nell'economia delle difese di controparte - svolgere più che altro funzione strumentale alla dimostrazione della pretesa diffamatorietà del giudizio.

Ma, come già detto, un simile strumento appare assolutamente inadatto allo scopo proposto, poiché, quando si verte, come nella fattispecie in esame, in

599

un ambito in cui si formulano giudizi più che riportare fatti, la "verità" dei fatti narrati non ha influenza ai fini dell'individuazione del delitto di diffamazione a mezzo stampa se non nei ristretti limiti dell'individuabilità, nel commento e nell'interpretazione offerti dal giornalista, di una *"(...) connessione, non speciosa nè pretestuosa, tra il fatto censurabile ed il commento, cosicché questo può contenere anche apprezzamenti e congetture, ma senza che sia travalicato l'ambito ragionevole di riferibilità al fatto reale, operando in questa prospettiva la scriminante dell'esercizio putativo del diritto di critica (...)"* (cfr. App. Roma, 16.2.1993, in *Dir. inf.*, 1993, p. 935).

Pertanto, quand'anche nei contenuti giornalistici per cui è causa, per assurdo, si ritenessero sussistenti i toni diffamatori lamentati dall'attore, comunque dovrebbe ritenersi operante la scriminante costituita dal diritto di critica.

Da quanto sopra esposto si può dedurre che, nella fattispecie in esame, ricorrono tutti i requisiti perché le scriminanti del diritto di cronaca e del diritto di critica possano operare: il requisito della continenza sostanziale è stato pienamente rispettato; esiste un considerevole interesse pubblico alla trattazione dei temi inerenti i fatti per cui è causa; le espressioni utilizzate non hanno mai travalicato la correttezza formale.

5. **Sulla responsabilità del Direttore responsabile Dr. Vittorio Feltri**

Il Prof. Bentivegana ha reputato di tutelare i propri interessi citando in giudizio, quale preteso corresponsabile per la pubblicazione degli articoli contestati, anche il Direttore Dott. Vittorio Feltri.

Ora, segue logicamente a tutto quanto sopra esposto che se, come in questo

600

caso, gli articoli censurati non sono diffamatori o, comunque, risultano scriminati dal legittimo esercizio del diritto di critica e di cronaca, allora non può essere imputata alcuna responsabilità nemmeno al Direttore responsabile, il quale non potrà essere chiamato a rispondere delle eventuali affermazioni lesive di diritti altrui.

Nessuna colpa, quindi, può ragionevolmente venire imputata al Dott. Feltri per la pubblicazione degli articoli in esame, in quanto nulla di ciò che in questi ultimi è contenuto – quanto a forma e sostanza – contravviene al diritto di cronaca, esercitato correttamente e legittimamente.

L'esponente, d'altro canto, ha adempiuto scrupolosamente agli oneri di controllo derivanti dalla sua posizione di Direttore responsabile: dall'esame degli scritti destinati alla pubblicazione, infatti, non emergeva alcun profilo che potesse – seppure astrattamente – contravvenire ai requisiti comunemente richiesti per il legittimo esercizio del diritto di cronaca e – soprattutto - di critica, anche in ragione delle attente verifiche che i giornalisti avevano effettuato.

Per completezza di difesa, peraltro, è opportuno rilevare che, in merito agli obblighi posti a carico di chi dirige una complessa organizzazione editoriale, la giurisprudenza di merito e la dottrina più avveduta ammettono la possibilità del ricorso alla delega del potere di controllo sul contenuto del giornale, che, se conferita correttamente – nel quadro della divisione funzionale del lavoro –, vale ad escludere la sussistenza della responsabilità del direttore (si vedano, tra le altre, Trib. Torino, Sez. I, 29 gennaio 1998, n. 750, inedita; Trib. Venezia, 2

601

novembre 1994, in *Foro it.*, 1996, II, c. 81 e ss.).

Vale la pena di ricordare, inoltre, come la Corte Costituzionale (sent. 24 novembre 1982, n. 198, in *Foro it.*, 1983, I, c. 568), sottolineando che l'attuale disciplina determina oneri a volte insostenibili in capo al responsabile unico nell'osservanza degli obblighi che gli incombono, abbia significativamente affermato che il legislatore "*potrà tenerne conto nell'ambito delle sue scelte discrezionali, al fine di apprestare un più soddisfacente sistema normativo in materia, che valga appunto ad eliminare gli inconvenienti prospettati*"

In ogni caso si sottolinea che nessun illecito può essere addebitato all'odierno esponente, nemmeno sotto il profilo del reato di mancato controllo sull'operato dei giornalisti autori degli articoli per cui è causa.

6. Sulla pretesa risarcitoria dell'attore.

Si è evidenziato che quanto narrato negli articoli censurati ricade nel pieno e legittimo esercizio del diritto di cronaca e di critica.

In considerazione di tale circostanza, che esclude a priori l'esistenza di qualunque illecito - sia sotto il profilo civile, sia sotto quello penale - ascrivibile ai convenuti, il tema del risarcimento non dovrebbe essere nemmeno affrontato.

Per completezza di difesa, si deve solo rilevare che i risarcimenti riconosciuti, anche in casi eclatanti, in cui - contrariamente alla fattispecie in esame - il Tribunale ha verificato la falsità di accuse infamanti, le relative condanne raramente hanno superato poche decine di milioni di lire (si veda, per tutte, la sentenza del Tribunale di Roma che ha liquidato ad un alto magistrato leso da un editoriale del noto giornalista Bocca - che aveva

602

accusato tale alto magistrato di impudente favoreggiamento della mafia attraverso la sistematica assoluzione di notori mafiosi e di assassini conclamati - pubblicato con rilievo sul quotidiano "*La Repubblica*", la somma di lire 40 milioni (Trib. Roma, 31 ottobre 1991 in *Dir. Inf.*, 1993)).

A fronte di quanto sopra esposto, la richiesta di risarcimento danni avanzata dal Prof. Bentivegna appare palesemente svincolata da qualsiasi criterio adottato dalla giurisprudenza per la valutazione del danno, con riferimento, in primo luogo, alla gravità della presunta offesa.

Del resto controparte ha, sul punto, proceduto in maniera piuttosto generica, limitandosi a richiedere il "*risarcimento dei danni tutti patiti e paziendi all'istante, all'istante in termini di danno all'immagine e alla personalità, turbamento psichico, danno biologico, danno morale, danno alla vita di relazione (...)*". Non una allegazione viene tuttavia fornita da controparte per provare tali pretesi – ed invero insussistenti – danni che quantifica nella iperbolica cifra di lire 5.000.0000.000

A fronte di una richiesta risarcitoria di così rilevanti proporzioni, ci si sarebbe francamente attesi altrettanto rilevanti allegazioni e deduzioni istruttorie, volte a documentare – quanto meno – il preteso danno patrimoniale sofferto dall'attore.

Viceversa, come detto, gli atti avversari si contraddistinguono per assoluta carenza di elementi indicatori in tal senso.

Nemmeno in ordine al preteso danno non patrimoniale, che l'attore vorrebbe gli venisse liquidato, si rileva alcun elemento che possa essere considerato dal giudicante per commisurare – in ipotesi – l'eventuale danno rispetto agli indici di valutazione comunemente utilizzati dalla giurisprudenza in tema.

603

Nessun supporto probatorio risulta infatti fornito in relazione alla tiratura de "*il Giornale*" nei giorni in cui venivano pubblicati gli articoli né in ordine agli altri criteri a cui ancorare l'ipotetica – e denegata – liquidazione dei danni.

Avendo l'attore completamente disatteso tale onere, la domanda di controparte andrà respinta anche sotto tale profilo.

* * *

Tutto ciò premesso, il Dott. Vittorio Feltri e la Società Europea di Edizioni S.p.A., come sopra rappresentati e difesi, insistono per l'accoglimento delle seguenti, già rassegnate,

CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione avversaria disattesa:

- **nel merito, in via principale:**

rigettare tutte le domande formulate dall'attore nei confronti dei convenuti, dichiarando insussistente la dedotta diffamazione.

- **nel merito, in via subordinata:**

rigettare tutte le domande formulate dall'attore dichiarando l'operatività, nella fattispecie per cui è causa, delle scriminanti costituite dai diritti di cronaca e di critica.

- **in via istruttoria:**

si ribadisce quanto esposto nella memoria depositata in data 30 ottobre 1997 e si insiste – per il caso in cui il Giudice ritenesse opportuno l'espletamento di attività istruttoria al fine di accertare la "verità" dei fatti storici che costituiscono l'oggetto del giudizio "incriminato" – per l'ammissione della

604

prova per testimoni articolata dal convenuto Francobaldo Chiocci, secondo i capitoli e con i testi nella stessa indicati.

Si chiede, in ogni caso, l'integrale rigetto delle istanze probatorie formulate dall'attore sia in quanto la prova vertente su circostanze di fatto appare in generale inconferente in rapporto all'oggetto della causa, sia perché i singoli capitoli di prova articolati devono ritenersi tutti inammissibili a causa della loro assoluta genericità.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

Milano, 19 aprile 1999.

(Avv. Alessandro Munari)

(Avv. Francesco Gatti)

605

TRIBUNALE DI MILANO- SEZIONE I CIVILE

PER

Prof. BENTIVEGNA ROSARIO rappresentato e difeso dagli Avv. Franco Agostini, Franco Luberti e Alessandro Garlatti

CONTRO

- Dr. Francobaldo Chiocci (Avv. E. Chiocci)
- Società Europea Edizioni S.p.a. (Avv.ti A. Munari e F. Gatti)
- Dr. Vittorio Feltri (Avv.ti A. Munari e F. Gatti)

COMPARSA CONCLUSIONALE

1) Ci pare anche superfluo riassumere i criteri che la giurisprudenza –ben nota- ha riferito alla diffamazione a mezzo stampa quotidiana, in relazione al diritto di cronaca cui controparti fanno riferimento.

Il diritto di cronaca rientra nella categoria dei diritti pubblici soggettivi riconosciuti dall'art. 21 della Costituzione ed è legittimamente usato quando ricorrono i seguenti tre requisiti: utilità sociale dell'informazione; verità oggettiva e non soltanto putativa dei fatti narrati; forma corretta e civile delle espressioni usate. La verità putativa è ammessa solo se la discrepanza tra fatti narrati e fatti accaduti sia il risultato di una percezione difettosa o erronea malgrado il rispetto di ogni obbligo e l'assolvimento di ogni onere consistenti nel dovere del cronista di esaminare e controllare i fatti oggetto della narrazione con un serio lavoro di indagine (Cassazione, 11.11.1987, Barbieri, in Riv. Pen. 1988, 1213 ; Cass. 29.8.1990 n. 8963 e altre).

Il diritto di critica soggiace agli stessi limiti per quanto si riferisce ai requisiti: forma non denigratoria, civiltà e correttezza dell'esposizione e alla verità dei fatti.

Le espressioni usate devono essere corrette, espresse in forma civile e devono essere obiettive nel senso di non trasmodare in una incivile denigrazione che si risolva nell'offesa altrui, e non deve travalicare nemmeno il limite di correttezza nel linguaggio (Cassazione, 23.10.1987, Buti, in Riv. Pen., 1988, 1213: Cass. 16.6.1981, Cederna, in Foro Italiano, 1982, II 3/3 e altre).

Nel quadro di questa giurisprudenza il direttore del quotidiano risponde con l'articolista per l'esercizio del potere di controllo e l'editore ai sensi della legge sulla stampa.

2)Controparte rifiuta il contraddittorio per l'ulteriore articolo apparso su "Il Giornale" in data 3.10.1996 richiamato dalla memoria dell'istante datata 11.12.1996, pag. 6, articolo prodotto in copia, che ha per oggetto una ulteriore pubblicazione diffamatoria nel titolo e nel testo che richiama una esternazione di Caprara.

Ciò nonostante , le controparti nelle loro difese hanno più volte prodotto e fatto richiamo a altri articoli dello stesso quotidiano "Il Giornale", riferendo circostanze e pubblicazioni successive alla introduzione del giudizio.

Tra le altre, per dimostrare come l'attacco dei partigiani a Via Rasella non sarebbe stato –nonostante i giudicati delle sentenze prodotte con l'atto di citazione, che, secondo controparte, avrebbero solo il valore di "valutazioni"- "atto di guerra" si

607

richiamano (produzioni dell'Avv. Chiocci all'udienza del 4.6.1997) documenti e circostanze che hanno lo scopo di continuare (come "Il Giornale" ha continuato, si vedrà di seguito) la diffamazione dell'attore: manifestino di un gruppo non meglio identificato con la "fiamma" che accompagna la denominazione di "Azione giovani" (n. 66 della produzione di controparte), che richiama altro episodio, estraneo del tutto alla materia del contendere, la morte di un ufficiale della guardia di Finanza dal quale il Bentivegna è uscito con l'assoluzione perché il fatto non sussiste e a testa alta; requisitoria del 1997 del PM di Roma a carico del Bentivegna, Capponi e Balsamo che ha riaperto, in seguito alla denuncia di "strage" di congiunti di deceduti, un procedimento penale a carico degli stessi. Già con la memoria di costituzione lo stesso Avv. Chiocci aveva depositato (n. 79) la querela –denuncia di uno di tali congiunti, Zuccheretti, che appunto ha dato luogo al procedimento di cui alla suddetta requisitoria del P.M.

Poiché di tale procedimento si è occupata la stampa quotidiana e "Il Giornale" in modo particolare continuando la sua aggressione al Prof. Bentivegna, è opportuno che esso venga ricostruito fino al suo esito finale davanti la Corte di Cassazione.

"Il Giornale" il 18.6.1997, il 20.6.1997, il 29-30.6.1997, il 3.7.1997 e il 17.4.1998 ha dato ampio risalto, anche in prima pagina e in più pagine nello stesso numero e a sette colonne, al procedimento contro Bentivegna e altri, alla posizione del G.I.P. di Roma, e del P.M., secondo i quali l'attacco di Via Rasella non fu "atto di guerra"; e il 17.4.1998 dava ampia notizia all'ordinanza

608

dello stesso GIP, secondo la quale non poteva ritenersi di non doversi procedere, appunto perché non atto di guerra, ma doveva applicarsi l'amnistia, pur riconoscendo che l'azione era stata compiuta per motivi di guerra, che falsa e calunniosa era l'accusa ai partigiani di aver attaccato le SS. di Balsamo con il fine di fare uccidere dai nazisti partigiani di altre formazioni.

Il Bentivegna, Capponi e Balsamo hanno proposto ricorso per Cassazione. La 1 Sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 1560 del 18 marzo 1999,, ha accolto in pieno la tesi dei difensori dei partigiani, ha riconosciuto la legittimità dell'atto di guerra effettuato dai partigiani, ha annullato l'ordinanza del GIP e ha provveduto per mancanza di reato all'archiviazione per non luogo a procedere sulle denuncie di cui a lungo si è occupato "Il Giornale".

Si trascrive in parte detta sentenza della Cassazione penale che preliminarmente riconosce che i giudizi di merito contenuti nella ordinanza del GIP di Roma erano "moralmente sfavorevoli" ai partigiani e al Bentivegna; annullando il provvedimento del GIP, ritenuto abnorme, la Corte ricostruisce la storia del fatto come segue.

"a) L'attentato di Via Rasella del 23 marzo 1944 ai danni del battaglione di polizia tedesca "Bozen", nel quale rimasero coinvolti alcuni civili italiani, fu compiuto mentre era in corso l'occupazione di gran parte del territorio nazionale ad opera dei tedeschi a seguito degli eventi successivi all'armistizio dell'8 settembre 1943. A tale occupazione non si sottraeva Roma, che nonostante la sua

qualifica di "città aperta" (attribuita unilateralmente dal Governo Italiano prima dell'armistizio:cfr. Cass. Sez. U.Civ., 19.7.1957 n. 3053, in foro It., 1957, I, 1398), era presidiata da truppe tedesche e sottoposta ad un durissimo controllo di polizia militare e politica.

Contro tale occupazione in Roma e in tutta l'Italia centro-settentrionale sin dal 9 settembre 1943 si erano andati spontaneamente organizzando gruppi di resistenza sia politica che militare.

L'attentato, accuratamente preparato (cfr. anche pag. 33 provvedimento impugnato), fu deciso ed attuato da appartenenti a formazioni dei GAP (Gruppi Azione Patriottica), dipendenti dal Comando Garibaldi per l'Italia Centrale, e comandati in Roma all'epoca del fatto da Carlo Salinari. Essi erano collegati alla Giunta Militare del CLN (Comitato di Liberazione Nazionale) attraverso Giorgio Amendola ed altri. I GAP rivendicarono apertamente la paternità dell'azione, diretta a contrastare l'occupazione tedesca ed a restituire le libertà conculcate da regime fascista.

L'azione fu attuata facendo esplodere, mediante detonatore collegato ad una miccia, 18 Kg. di tritolo contenuti in un carretto per la spazzatura, in coincidenza del passaggio, usuale e previsto, di una compagnia del battaglione "Bozen". Secondo la ricostruzione del consulente tecnico della parte offesa Zuccheretti, riportata nel provvedimento impugnato (pag. 149) l'esplosione dell'ordigno ebbe a determinare la morte di 42 soldati tedeschi (dei quali 32 morti quasi immediatamente e gli altri nei giorni seguenti), e di almeno due civili italiani, il minore Pietro Zuccheretti e Antonio Chiaretti.

610

b) Il fatto oggetto della richiesta di archiviazione proposta dal PM e del provvedimento impugnato per la qualità di chi lo commise, per l'obiettivo contro il quale era diretto e per la finalità che lo animava, rientra, in tutta evidenza, nell'ambito di applicazione del D. L.vo Lgt. 12.4.1945 n. 194, che dispone: "Sono considerate azioni di guerra, e pertanto non punibili a termini delle leggi comuni, gli atti di sabotaggio, le requisizioni e ogni altra operazione compiuta dai patrioti per la necessità di lotta contro i tedeschi e i fascisti nel periodo dell'occupazione nemica. Questa disposizione si applica tanto ai patrioti inquadrati nelle formazioni militari riconosciute dai comitati di liberazione nazionale, quanto agli altri cittadini che li abbiano aiutati o abbiano, per loro ordine, in qualsiasi modo concorso nelle operazioni per assicurarne la riuscita".

Dalle premesse che precedono consegue che devono essere considerati infondati i motivi per i quali il pubblico ministero che ha chiesto l'archiviazione prima, ed il GIP, poi, hanno escluso l'applicabilità della norma alla specie, sotto il profilo che le operazioni considerate nell'articolo unico del decreto luogotenenziale citato sarebbero esclusivamente quelle "di contorno", non coinvolgenti diritti primari della persona umana. Il termine "operazioni", applicato ad un contesto che storicamente è di lotta armata, comprende qualsiasi atto, anche cruento, volto a combattere il nemico. La "legge di guerra" approvata con R.d. 8.7.1938 n. 1415, All.A, dedica l'intero "Titolo secondo" alle "operazioni belliche", che comprendono "atti di ostilità" (capo II,

611

Sez. I) implicanti "l'uso della violenza" (art. 53), e il "bombardamento" (Capo II, Sez. II).

L'interpretazione riduttiva del termine appare infatti non corretta dal punto di vista letterale, poiché contrasta con l'espressione "ogni altra" che immediatamente lo precede; collide con la struttura sistematica dell'articolo unico del decreto luogotenenziale, che collocando nell'ambito delle "azioni di guerra" gli atti menzionati non può prescindere da quelle che sono in genere la caratteristiche delle azioni nel cui novero gli atti medesimi sono inseriti; stride con la volontà del legislatore, desunta dalla situazione storica nella quale la norma è stata emanata, indirizzata ad attribuire riconoscimento di liceità ad ogni azione diretta alla liberazione del territorio nazionale ed alla fine del regime fascista, volontà palesemente espressa in un serie disposizioni di legge dell'epoca e successive, che qui di seguito si richiamano.

- Il D.L.vo Lgt. 21.8.1945 n. 518 ha disciplinato "il riconoscimento delle qualifiche di partigiani e l'esame delle proposte di ricompensa" in dipendenza della lotta armata partigiana.
- Il D.L.vo Lgt. 5.4.1945 n. 158 ha riconosciuto la qualifica di "patriota combattente", comportante benefici di vario genere, tra gli altri, "agli organizzatori e ai componenti stabili od attivi di bande, le quali abbiano effettivamente partecipato ad azioni di combattimento o di sabotaggio" (art. 9 lett. a, nel quale l'equiparazione tra combattimento e sabotaggio evidenzia come sia errato, dalla menzione del sabotaggio contenuta nel D.L.vo Lgt n. 194 del 1945 qui in esame, desumere un significato

612

ridotto, concernente azioni di semplice "contorno", del successivo termine "operazioni").

- Il D.L.vo CPS 6.9.1946 n. 226, che ha disciplinato il risarcimento a carico dello Stato dei danni causati dalle "operazioni della guerra" poste in essere dalle forze armate nazionali, alleate o nemiche, equipara alle forze armate "le formazioni volontarie partecipanti alle operazioni belliche".
- La legge 21.3.1958 n. 285, titolata "Riconoscimento giuridico del corpo Volontari della libertà (CVL)", ha riconosciuto il corpo stesso "ad ogni effetto, come corpo militare organizzato inquadrato nelle forze armate dello Stato", con i conseguenti benefici economici e di carriera.

Si tratta di provvedimenti normativi connessi alla nostra Storia, alla formazione della Repubblica Italiana ed ai principi sui quali la Costituzione si fonda (si pensi alla XII Disposizione Transitoria alla Costituzione),conformi alla "intenzione del legislatore" pur se considerata oltre al momento in cui è stata espressa ed in senso attuale.

Né la circostanza che l'amnistia disposta con D.Lvo lgt. 5.4.1944 n. 96 avesse quale oggetto "tutti i reati, quando il fine che li ha determinati sia stato quello di liberare la patria dall'occupazione tedesca, ovvero quello di ridare al popolo italiano le libertà soppresse o conculcate dal regime fascista" (art. 1), è dato idoneo ad escludere che un'azione avente le caratteristiche e gli effetti propri dell'attentato di Via Rasella rientri nell'ambito di applicabilità del decreto luogotenenziale n. 194 del 1945. La

promulgazione dell'amnistia è precedente, non successiva, al D.Lvo, lgt. n. 194 del 1945, che ha tolto in radice la natura di reato, inserendola tra le "azioni di guerra", ad ogni "operazione compiuta dai patrioti per la necessità di lotta contro i tedeschi e i fascisti nel periodo dell'occupazione fascista". Ed ha una sua innegabile e profonda "ratio" il fatto che, in quel momento storico, all'ampia formula dell'amnistia disposta per un numero grandissimo di reati, individuati soltanto in relazione alla finalità perseguita, si sia poi riconosciuta la totale irrilevanza ai fini penali di alcuni di essi, aventi caratteristiche soggettive, obiettivi e modalità operative tali da renderli assimilabili ad ogni effetto ad "azioni di guerra".

Quanto alla "necessità di lotta" contro gli obiettivi indicati, si rileva che la natura dell'attività bellica rende la valutazione sul punto discrezionale, evidentemente non sottoponibile da parte del giudice ordinario ad un controllo che coinvolga "a posteriori" la efficacia dell'operazione prescelta a conseguire gli obiettivi strategici perseguiti. Nel caso di specie l'attentato, commesso nei confronti di una formazione nemica che occupava il territorio nazionale, volto a contrastare l'occupazione stessa, appare caratterizzato da quegli inequivoci requisiti strutturali e teleologici che consentono al giudice di qualificare l'azione predetta come "azione di guerra" in base al decreto luogotenenziale citato.

c) Si devono pertanto condividere le argomentazioni –richiamate espressamente dal GIP, ma dallo stesso disattese (cfr. pagg. 24 e segg. provvedimento)- con le quali le Sezioni Unite Civili di questa Corte con la sentenza 19.7.1957 n. 3053 sopra citata ,

pronunciando in tema di risarcimento del danno richiesto dalle vittime civili dell'attentato di Via Rasella, ha stabilito che "la lotta partigiana è stata considerata dalla legislazione italiana quale legittima attività di guerra", con conseguente improponibilità dell'azione risarcitoria proposta. La statuizione, è chiaro, non vincola il giudice penale, a norma degli artt. 2 e 3 c.p.p., nel senso che non opera con efficacia di giudicato, ma costituisce indubbiamente un precedente significato per l'analisi penetrante ed esaustiva sviluppata sullo specifico tema concernente la qualificazione dell'attività svolta dai gruppi partigiani avuto riguardo, in particolare, alla diversa posizione attribuibile agli stessi in relazione, da un lato, agli atti di ostilità compiuti, all'epoca dei fatti in esame, nei confronti degli occupanti tedeschi, e, dall'altro, al loro rapporto nell'ambito dell'ordinamento (interno) italiano.

Diverse, ma ad un attento esame non confliggenti, le situazioni e le conseguenti valutazioni recepite nelle pronunce degli organi della giustizia militare concernenti l'attentato di Via Rasella, ed aventi per oggetto la "rappresaglia" attuata il giorno successivo dalle Forze Armate con l'uccisione di 335 cittadini italiani alle Fosse Ardeatine.

Con sentenza 20.7.1948 n. 631, emessa contro Kappler ed altri (in "Rassegna della Giustizia Militare", 1996, nn. 3-6, pag. 3), il Tribunale Militare di Roma, che pur ha escluso la legittimità della rappresaglia per violazione del principio della proporzione, ha negato la natura di legittima azione di guerra dell'attentato, in quanto non commesso da "legittimi belligeranti", in rapporto alla

clandestinità dell'organizzazione partigiana, all'epoca priva dei requisiti richiesti dall'art. 1 della Convenzione dell'Aia del 18.10.1907.

Proposto ricorso da Kappler, il Tribunale Supremo Militare, con sentenza 25.10.1952 n. 1711 (ibidem, pag. 83) ha rovesciato tale impostazione, dichiarando illegittimo l'esercizio della rappresaglia in relazione alla legittimità dell'azione italiana: "Via Rasella, alla luce delle norme del diritto internazionale, si pone in termini di rigorosa linearità: la sua qualificazione non può essere altro che quella di un atto di ostilità a danno delle forze militari occupanti, commesso da persone che hanno la qualità di legittimi belligeranti".

Il tema della liceità dell'attentato, collegato alla illiceità dell'atto ritorsivo attuato con l'eccidio delle Fosse Ardeatine, nelle due sentenze menzionate è stato affrontato in rapporto alla controversa qualità di legittimi belligeranti degli attentatori all'epoca del fatto contestato, e non poteva certamente essere risolto con riferimento al decreto luogotenenziale n. 194 del 1945, emanato successivamente alla "rappresaglia" in questione. Tale soluzione non era consentita né dall'art. 23 c.p.m.g. sulla ultrattività della legge penale militare di guerra, né dagli artt. 25 c. 2 della Costituzione e 2 c. 1 c.p., per i quali il riconoscimento della legittimità dell'azione di Via Rasella, in quanto qualificata con effetto retroattivo "azione di guerra", non poteva valere ai fini della individuazione dell'illecito penale contestato in quel procedimento.

616

Restano quindi estranee al "thema decidendum" attuale le motivazioni, formulate nella prima sentenza citata, inerenti alla illegittimità dell'attentato con riferimento agli artt. 25 e 27 della legge di guerra (all. A al r. decreto 8 luglio 1938 n. 1435, articoli di cui peraltro le Sezioni Civili di questa corte, nell'ambito di un "obiter dictum" contenuto nella sentenza citata, disconoscono l'applicabilità al caso di specie, in quanto tali norme erano dirette solo a limitare i poteri dello Stato italiano nei confronti dei cittadini di altri Stati con i quali sia in guerra), in rapporto alla clandestinità dell'organizzazione partigiana, all'epoca priva dei requisiti richiesti dall'art. 1 della Convenzione dell'Aia del 18.10.1907, per la quale un atto di guerra legittimo può essere compiuto solo dagli eserciti regolari ovvero da corpi volontari che, oltre ad essere comandati da una persona responsabile per i subordinati, abbiano un segno distintivo fisso e riconoscibile a distanza e portino apertamente le armi. Ma ciò posto in evidenza, non ne deriva affatto la non riconducibilità allo Stato italiano, per quanto si riferisce al coinvolgimento nell'attentato anche di vittime civili, dell'azione dei partigiani. Occorre rammentare infatti che, sin dopo la dichiarazione dello stato di guerra nei confronti della Germania (13 ottobre 1943) il Governo legittimo aveva incitato tutti gli Italiani a ribellarsi ed a contrastare con ogni mezzo l'occupazione tedesca (cfr. Cass. Sez. U. Civ. n. 3053 del 1957 citata). Il fatto, innegabile, ma comune a tutti i movimenti di resistenza, del loro carattere clandestino nei momenti iniziali, non è affatto in contrasto, pertanto, con il

ASSR

riconoscimento delle attività in esame quali atti tipici di guerra. E la successiva legislazione si è limitata semplicemente a darne atto.

d) La legittimità dell'operazione considerata, unitaria nell'azione e nello scopo perseguito, deve essere pertanto valutata nel suo complesso, senza che sia possibile scinderne le conseguenze a carico dei militari tedeschi che ne costituivano l'obiettivo da quelle coinvolgenti i civili che ne rimasero vittima, in rapporto alla sua natura di "azione di guerra". Le azioni predette sono purtroppo per loro natura caratterizzate da effetti consimili, come emerge dal "bombardamento" disciplinato dal Titolo II, Capo II Sez. II della legislazione di guerra di cui al R.D. n. 1415 del 1938, all. A."

"Il Giornale" tanto solerte a dedicare molto spazio negli articoli sopra richiamati del 1997, ha pubblicato solo in data 23 marzo 1999 una piccolissima notizia, di poche righe, a pag. 8 della sentenza della Cassazione. (l'informazione di Via Rasella aveva perduto, improvvisamente, l'utilità sociale!)

2) E' parso così opportuno ricostruire i fatti nella loro verità storica e nella unanime valutazione di essi da parte di più autorità giudiziarie, per ben due volte da parte della Cassazione, Sezioni Unite civili del 1957, e Cassazione penale, oltre che Corte di Appello Roma, Tribunale Roma e Tribunale Supremo Militare (quest'ultimo annullando la sentenza del Tribunale militare Kappler sul punto della legittimità dell'attacco di Via Rasella)

Si deve precisare che nel periodo nel quale è avvenuta la diffamazione di cui è causa (aprile-maggio 1996) le autorità giudiziarie di cui sopra si erano già pronunciate, salvo la

618

Cassazione penale, e che era già consolidata la posizione giuridica dell'attore, anche se poi i familiari di una vittima di Via Rasella hanno tentato con una denuncia di riaprire il caso.

Controparti si richiamano al diritto di cronaca e al diritto di critica e hanno in parte diversificato le proprie posizioni.

La difesa del Chiocci ha dedotto con la sua comparsa di costituzione di non essere responsabile dei titoli degli articoli per cui è causa che, "normalmente e notoriamente" sono opera della redazione e "solo raramente" dell'articolista e ha dichiarato di non essere "autore di nessuno dei titoli che corredano gli articoli da lui scritti".

Questa affermazione non è stata suffragata da nessuna prova – a carico dell'attore come eccezione esimente – per cui, a nostro avviso egli risponde anche dei titoli dei suoi articoli.

Comunque, in ogni caso, ci sarebbero due profili di responsabilità, del direttore Feltri e dell'editore per tutto l'insieme delle pubblicazioni denunciate (articoli e titoli) e del Chiocci per i soli articoli da lui scritti.

Anche questa distinzione, ad avviso del deducente, non esime comunque il Chiocci dalle responsabilità che si sono esposte con l'atto di citazione.

E' da mettere in evidenza che la difesa di ambedue i convenuti è ricorsa a varie citazioni di pareri di altre persone, le quali non interessano la presente vicenda perché riguardano opinioni che non possono qui venire all'esame perché estranee alla controversia. Né la sottoscritta difesa intende qui ritornare su di

619

essi né sulle circostanze per le quali –hic et inde- è stata richiesta prova testimoniale in quanto la diffamazione da parte dei convenuti è evidente dagli atti.

3) Come si è ricordato le controparti si richiamano al diritto di cronaca e al diritto di critica.

La diffamazione sussiste almeno sotto ambedue i profili, in relazione alla verità storica, alla correttezza della esposizione di fatti, alle valutazioni.

Non si ritiene, ovviamente, che la stampa non possa proporre, in forma civile, una versione dei fatti diversa, quando questa risulta dubbia; ma nel caso di specie la verità storica era stata accertata da numerose sentenze dell'autorità giudiziaria.

Comunque, il problema della verità storica non può che proporsi nei seguenti termini: la stampa e il giornalista possono esporre senza riserva di altra versione solo i fatti accertati come tali; in mancanza di una verità storica debbono esporli dubitativamente, richiamando anche le altre versioni. Non possono fornire al pubblico versioni di fatti non veri e nemmeno non certi dandoli per certi: e valutazioni che implicano un reato, finchè questo non è accertato definitivamente; le valutazioni o definizioni che presuppongono un reato quindi un giudizio morale sfavorevole non sono ammissibili.

4) Con la comparsa di costituzione la difesa del Dr. Feltri e dell'editore osserva (pag. 8) che "non ha senso disquisire della maggiore o minore aderenza dei particolari esposti nel contesto giornalistico alla verità, in senso storiografico, dei fatti storici". Si può convenire con le controparti in questo senso, ma, a

620

proposito di verità storica, l'attacco di Via Rasella (atto di guerra) non può essere definito strage (reato). E la stessa difesa nella sua comparsa di costituzione (pag. 2) definisce, insistendo nella diffamazione anche in questa sede, "le due stragi", quella di Via Rasella e quella della Fosse Ardeatine, comparate ed equiparate.

La "strage", come è noto, ai sensi dell'art. 422 c.p., è quel gravissimo reato che si compie ponendo "in pericolo la pubblica incolumità" "al fine di uccidere", imprescrittibile, già punito con la morte e ora con l'ergastolo.

L'accusa di strage è gravissima, fortemente diffamatoria e offensiva.

Attribuire a qualcuno, e in particolare a chi è autore di un atto di guerra, strage è grave offesa, così come mettere sullo stesso piano e equiparare partigiani e stragisti, (i massacratori delle Fosse Ardatine) considerando strage, appunto, l'una e l'altra, significa chiaramente rivolgere l'offesa stessa.

Ed infatti non si può non considerare diffamatorio l'articolo de "Il Giornale" del 6.4.1994 (all. n. 1) che, dopo aver definito nel titolo "un po' partigiana" la giustizia , con le frasi stralciate e riferite nell'atto di citazione, mette sullo stesso piano nella sua valutazione "nazisti e partigiani", "Priebke ...e Bentivegna", attribuendo a quest'ultimo, come stragista di "33 soldati altoatesini anziani e inermi..." e sette (!) civili italiani facendo "un bel botto" le sole finalità di "provocare la rappresaglia tedesca e la sollevazione popolare".

Il fatto non è anzitutto, così esposto, neppure aderente alla verità storica (le S.S. anziane e disarmate, le sette vittime civili) ma principalmente è diffamatoria per la espressione usate, per i concetti affermati che implicano necessariamente una realtà offensiva per l'attore, essere come i massacratori delle Fosse Ardeatine, di aver agito per motivi che si presentano come non nobili in rapporto alla gravità dell'evento e con la consapevolezza del danno della popolazione. In questo contesto, e secondo queste espressioni, si esprimono ingiusti giudizi morali e personali negativi che colpiscono la dignità e l'onore del Bentivegna, con grave offesa.

"Il Giornale" il 7.4.1996 (all. 2) reca un articolo a firma [redacted] Marco Ventura nel quale si afferma "L'attentato di Via Rasella fu un atto di guerra sporca, un atto terroristico"; valutazione offensiva per quanto afferma: "Mi compiaccio ora di vedere che il Direttore del Giornale, Vittorio Feltri, assume una posizione vicina a quella mia di allora".

Il 10.4.1996 (all. 4), oltre alla grande evidenza alla intervista del Pannella, il Chiocci afferma per certo il fatto, comunque non coperto dalla verità storica accertata (anzi è stato accertato il contrario), che la radio di allora (EIAR) aveva diffuso un radio messaggio invitando i "terroristi" ad assumersi le proprie responsabilità. Il fatto non è vero (come esposto nell'atto di citazione) ma comunque è tutt'altro che provato e non poteva essere affermato come certo, in più con riferimento ai "terroristi", sia pure se la parola è riportata nel testo tra virgolette.

La frase dell'articolo del Chiocci del 18.4.96 (all. 7) se è riferita "ai partigiani del GAP romano" in generale, è ovviamente riferita anche all'attore, al quale pure vanno le offese di sapere prima della rappresaglia nazista, conoscendone "in anticipo" la terribile contabilità ("i tedeschi furono chiari..."). Non corrisponde alla verità storica l'affissione sui muri delle "ordinanze" (al plurale) del comando tedesco.

Sia il preteso una e inesistente radio messaggio sia i manifesti presentano falsa figura morale dell'attore al quale si vuole attribuire la responsabilità di non essersi presentato ai nazisti.

Il 20.4.1996 (all. 8) "Il Giornale" ~~attribuisce a B.~~ altera in modo false e offensive le dichiarazioni di B.

Il giorno 8 maggio 1996, in occasione dell'inizio del processo a Priebke, è apparso un grande servizio a tutta pagina (all. 10), a firma del Chiocci nel quale si afferma che i partigiani "videro qualche istante prima" "un ragazzino sulla carretta della spazzatura dove avevano nascosto l'ordigno", "ciò nonostante non desistettero, non spensero la miccia", "probabilmente mentre fuggirono lo videro anche volare in aria con il corpo orribilmente maciullato e frantumato, la testa staccata dal tronco...." Queste affermazioni sono nel grande titolo, in esso come fatto che avrebbe dovuto essere coperto dalla verità storica. Esse costituiscono una grave offesa in quanto affermano una volontà omicida del B.

Solo nel testo dell'articolo il Chiocci, con caratteri naturalmente molto più piccoli esse sono ripetute con un "questo è almeno quanto sostiene..." il fratello del bambino.

Certamente il titolo di questo articolo concreta la grave diffamazione. Rispetto ad esso vi è responsabilità gravissima del direttore e dell'editore, ma essa è anche dell'articolista per il testo, correlato chiaramente con il titolo. Si è già detto che, ovviamente, la supposizione che i partigiani avrebbero ucciso coscientemente il bambino è una macabra e vile insinuazione e invenzione, gettata lì come certa nei titoli e ripresa nell'articolo.

Il 9.5.96 (all. 11) il Chiocci attribuisce una cinica dichiarazione al B.

Per il resto ci riportiamo all'atto di citazione.

La diffamazione consumata ripetutamente a carico dell'attore, con i singoli articoli e titoli, va poi considerata ancora più grave se si valuta nel complesso.

La compagna di stampa infatti è continuata nella illustrazione della denuncia "per omicidio" (all. 14) perché il B. non avrebbe fatto nulla per salvare il ragazzino dopo averlo visto, per associazione a delinquere e fabbrica e uso di materiale esplodente (all. 16). Essa è stata anche arricchita dalle riportate considerazioni sulla abitazione del B. che hanno fornito anche il suo indirizzo privato.

In questa situazione viene a mancare, anche, la utilità sociale della informazione.

Come riferito l'attore è stato oggetto di persecuzioni e provocazioni.

La campagna diffamatoria de "Il Giornale" è poi continuata con incredibile pervicacia in corso di causa con le pubblicazioni del

Prof. Dr. ROSARIO BENTIVEGNA
L. D. in Medicina del lavoro
Roma - 00193 - Piazza Adriana, n. 5 – tel & fax 06 6875067

Roma, li..... 4 maggio 1999

Avv. Franco Agostini

Fax 06 8550474

5 pagine compresa questa

Caro Franco,

Ti accludo un po' di materiale.

Non so se ti serve: ho letto la tua comparsa di replica, e mi sembra eccellente.

Comunque decidi tu.

Ti abbraccio. Se hai qualche cosa da dirmi chiamami

Tuo Rosario

625

ATTO DI TRANSAZIONE

Tra la R.C.S. LIBRI, rappresentata e difesa dall'Avv. Corso Bovio, i Sigg.ri Indro Montanelli e Mario Cervi, assistiti dall'Avv. Vittorio D'Ajello e il Prof. Rosario Bentivegna, rappresentato e difeso dall'Avv. Enrica Domeneghetti

premesso

- che in seguito alla pubblicazione del volume "L'Italia della guerra civile" di Montanelli e Cervi, nel quale è riportato un fatto in cui fu coinvolto il Prof. Bentivegna, con affermazioni molto gravi e fortemente lesive della sua reputazione, il Prof. Bentivegna ha sporto querela nei confronti degli Autori della pubblicazione;

- che il processo per diffamazione assegnato al Tribunale di Milano, sez. 3 è fissato per il giorno 1° dicembre 1987;

ciò premesso,

le parti, allo scopo di definire stragiudizialmente la vicenda , hanno convenuto quanto segue:

A) la R.C.S. LIBRI si impegna a mandare al macero le copie del suddetto volume ancora nella sua disponibiiltà.
Documenterà l'adempimento di tale obbligazione trasmettendo al legale del Bentivegna entro una settimana dalla firma del presente atto, il relativo ordine di servizio e successivamente l'estratto notarile.

B) la R.C.S. LIBRI e i Sigg.ri Montanelli e Cervi, si impegnano a cassare il primo capoverso di pag. 202 nelle prossime edizioni del volume "L'Italia della guerra civile".

C) I Sigg.ri Montanelli e Cervi si impegnano a pubblicare sui quotidiani "La Repubblica", "Il Tempo" di Roma e "Il Giornale" di Milano, nonchè sul settimanale "Oggi" in qualunque giorno della settimana ad esclusione del lunedì, entro e non oltre dicembre 1987, il seguente pezzo, col titolo:

"A proposito di una controversia fra Indro Montanelli, Mario Cervi e Rosario Bentivegna"

"Nel volume "L'Italia della guerra civile", di Indro Montanelli e Mario Cervi, editore Rizzoli, a pag. 202 è inserito un pezzo in cui si afferma che Rosario Bentivegna, "smanioso di spargere sangue", subito dopo la liberazione di Roma, uccise a rivolverate - dopo un breve alterco - un tenente della Guardia di finanza in borghese e per questo fatto fu condannato da una corte alleata a 18 mesi di carcere, per "eccesso di difesa".
Contro questo pezzo, il Prof. Bentivegna sporse querela nei confronti degli autori ed ora la questione è stata composta sulla base delle precisazioni che seguono.
Prendiamo atto che Rosario Bentivegna è stato un ~~gappista~~ partigiano e che fu decorato da Alcide De Gasperi con la medaglia d'argento e con altra medaglia di bronzo al valore militare per azioni patriottiche.
Quanto alla discussione tra Bentivegna (munito di bracciale di appartenenza al CLN) e due persone colte a strappare dei manifesti inneggianti a Roma libera ed agli Alleati, che si conclu

se tragicamente, i fatti si svolsero in modo diverso da quello narrato nel volume: uno dei due estrasse per primo la pistola e sparò due colpi contro Bentivegna, andati fortunosamente a vuoto; anche l'altro estrasse la pistola, mise un colpo in canna e puntò l'arma contro Bentivegna. A questo punto, vi fu la reazione di Bentivegna, che è stata ritenuta giustificata in quanto, dopo una prima condanna per eccesso di difesa, Bentivegna fu assolto nel processo di revisione per legittima difesa.

Montanelli e Cervi"

Il titolo dovrà essere in neretto e i caratteri del testo, riquadrato, non dovranno essere inferiori a corpo 6.

D) La R.C.S. LIBRI versa al Prof. Bentivegna - contestualmente alla firma dell'atto di transazione e quindi prima del 1° dicembre 1987, giorno dell'udienza penale, a titolo di risarcimento dei danni e rimborso delle spese ed onorari legali, la somma di lire 40.000.000 (quarantamilioni).

E) Il Prof. Bentivegna si impegna a rimettere la querela, non appena sarà stato pubblicato il pezzo indicato al punto C) sui quotidiani e sul settimanale ivi specificati e non appena la R.C.S. LIBRI avrà adempiuto alla clausola di cui al punto A).

Milano, 1 dicembre 1987

i del maggio 1982

ale che con il si-
uante il valore
venga determi-
ngo periodo dalle
ercato». Il Mini-
unique commen-
accordo del Lou-
nzionando». Se-
sperti questo si-
Miyazawa non
essaria un'altra
er garantire la

stabilità dei cambi. Il Giappone, tra l'altro, ritiene di essere stato ai patti riducendo notevolmente il proprio surplus commerciale: secondo i dati forniti sempre da Miyazawa, il surplus commerciale è diminuito a novembre del 36 per cento rispetto all'analogo mese dello scorso anno. Il calo è dovuto in gran parte al forte incremento delle importazioni che, favorite dal forte apprezzamento dello yen nei confronti del dollaro, sono cresciute del 49 per cento portandosi ad una punta record di 14,17 miliardi.

Il disavanzo della bilancia commerciale Usa deriva in ottobre da un aumento delle esportazioni del 3,7% e da un aumento delle importazioni dall'estero del 12,3%. Salite anche le importazioni di petrolio e suoi derivati: 10,4% (pari a 4,34miliardi di dollari contro i 3,93 miliardi di settembre). In salita l'import petrolifero calcolato in volume: +9,9% (pari a 233,1 milioni di barili contro i 212,1 precedenti). Il prezzo medio di un barile di greggio importato è stato di 18,53 dollari. È considerata una notizia positiva la decisione di tutti i paesi dell'Opec (ad eccezione dell'Iran) riuniti a Vienna di rispettare il prezzo di 18 dollari a barile.

Nonostante la politica di ribasso del dollaro per favorire le esportazioni resta evidente il fallimento delle autorità di Washington: lo dimostra l'aumento del deficit commerciale Usa sia nei confronti dei paesi Opec, che del Giappone e della Cee.

ero delle undici
ocali ieri in Via
trapelato assai

re generale della
asciato la parola
omanni.
reso, un'attenta
l'atteggiamento
ne. Con lo scopo
finanziamento,
ia del potenzia-

stri e Principe in due lettere a Prodi

lesignazione formale
ici della Telit a luglio

richiesta di Ro-
conoscere se da
vi fossero già
derinitti sulla
e del vertice del-
ata. Il dr. Gra-
o meno testual-
primersi in que-
Sarebbe mia in-
porre all'IRI la
dell'ing. Randi
di vice presi-
cessione deve in-
subordinata al
sendo dell'azio-
ggioranza, trat-
n problema di
rilievo sul quale
ssire l'unanime
ell'ambito del
pochi minuti
ngedarsi dal dr.
ssi dr. Graziosi
3 luglio cadeva

poter incontra-
Prodi martedì

prossimo; la terrò al corrente degli ulteriori sviluppi».

«Non mi pare proprio così, stando le cose, che si possa parlare di intese "formali"».

Silvestri invece dice: «È purtroppo chiaro — scrive — che il sottoscritto, in qualità di presidente Telit, non avrebbe ragionevolmente potuto protestare per un presunto ritardo addebitabile, nel caso, alla parte pubblica, la stessa a cui il medesimo apparteneva ed appartiene.

«Nel dettaglio fu il dr. Mattioli (vice presidente Telit) a lamentare una mancata decisione sui nomi (dandone responsabilità alla parte pubblica). Silvestri replicò che se una decisione non era stata ancora assunta occorreva tornare dagli azionisti Stet e Fiat perché giungessero ad una definizione. Mattioli aggiunse che considerava la posizione di Silvestri ottimistica, in quanto a lui risultava che la situazione non riusciva a sbloccarsi. Silvestri ribadì che occorreva tornare dagli azionisti perché assumerebbero una decisione. Mattioli concluse tra l'altro, che avrebbe, per la sua parte, seguito il suggerimento».

«Devo precisare che questi colloqui sono stati preliminari al Consiglio e non facenti parte del contesto del Consiglio medesimo. Nel quale la materia fu trattata come da verbalizzazione, concordata tra i consiglieri, al punto 2 "Varie ed eventuali", che si unisce in copia.

«Di quanto sopra il sottoscritto informò, ovviamente il vertice Stet». Di altri interventi esterni al Consiglio Silvestri declina ogni responsabilità.

totale
ni
rve

i singoli fondi
a pensione: la

CONSORZIO CERENOVA

SEDE IN CERENOVA (Cerveteri)

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I signori consorziati sono convocati in assemblea ordinaria presso la sala del ristorante «Manna Ina», via Domenico Barbato (ingresso di Cerenova), per il giorno 31 dicembre 1987 alle ore 5,00 antimeridiane, in prima convocazione e, in mancanza di numero legale, per il giorno 9 gennaio 1988 alle ore 16,00 in seconda convocazione, per decidere il seguente

Ordine del giorno

— relazione del Consiglio di amministrazione
— relazione del Collegio dei Revisori
— presentazione del rendiconto al 31 dicembre 1986 e del preventivo per l'anno 1988.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

INFORMAZIONE A PAGAMENTO

A proposito di una controversia fra Indro Montanelli, Mario Cervi e Rosario Bentivegna:

«Nel volume "L'Italia della guerra civile", di Indro Montanelli e Mario Cervi, editore Rizzoli, a pag. 202 è inserito un pezzo in cui si afferma che Rosario Bentivegna, "smaniosi di spargere sangue", subito dopo la Liberazione di Roma, uccise a revolverate — dopo un breve alterco — un tenente della Guardia di Finanza in borghese e per questo fatto fu condannato da una Corte alleata a 18 mesi di carcere, per "eccesso di difesa".

«Contro questo pezzo, il prof. Bentivegna sporse querela nei confronti degli autori ed ora la questione è stata composta sulla base delle precisazioni che seguono. Prendiamo atto che Rosario Bentivegna è stato partigiano e che fu decorato da Alcide De Gasperi con la medaglia d'argento e con altra medaglia di bronzo al valore militare per azioni patriottiche.

«Quanto alla discussione tra Bentivegna (munito di brocciale di appartenenza al CLN) e due persone colte a strappare dei manifesti inneggianti a Roma libera ed agli alleati, che si concluse tragicamente, i fatti si svolsero in modo diverso da quello narrato nel volume: uno dei due estrasse per primo la pistola e sparò due colpi contro Bentivegna, andati fortunosamente a vuoto; anche l'altro estrasse la pistola, mise un colpo in canna e puntò l'arma contro Bentivegna. A questo punto, vi fu la reazione di Bentivegna, che è stata ritenuta giustificata in quanto, dopo una prima condanna per eccesso di difesa, Bentivegna fu assolto nel processo di revisione per legittima difesa.

Montanelli e Cervi»

IL TEMPO - 11.12.1987

ALINORD.
TRE VOLI GIORNALIERI TRA
PERGAMO

LA REPUBBLICA — 16.12.1987

Diners Club International®

Avviso a pagamento

A proposito di una controversia fra Indro Montanelli, Mario Cervi e Rosario Bentivegna

Nel volume «L'Italia della guerra civile», di Indro Montanelli e Mario Cervi, editore Rizzoli, a pag. 202 è inserito un pezzo in cui si afferma che Rosario Bentivegna, «smanioso di spargere sangue», subito dopo la liberazione di Roma, uccise a rivolverate — dopo un breve alterco — un tenente della Guardia di Finanza in borghese e per questo fatto fu condannato da una corte alleata a 18 mesi di carcere, per «eccesso di difesa».

Contro questo pezzo, il prof. Bentivegna sporse querela nei confronti degli autori ed ora la questione è stata composta sulla base delle precisazioni che seguono.

Prendiamo atto che Rosario Bentivegna è stato partigiano e che fu decorato da Alcide De Gasperi con la medaglia d'argento e con altra medaglia di bronzo al valore militare per azioni patriottiche.

Quanto alla discussione tra Bentivegna (munito di bracciale di appartenenza al CLN) e due persone colte a strappare dei manifesti inneggianti a Roma libera ed agli Alleati, che si concluse tragicamente, i fatti si svolsero in modo diverso da quello narrato nel volume: uno dei due estrasse per primo la pistola e sparò due colpi contro Bentivegna, andati fortunosamente a vuoto; anche l'altro estrasse la pistola, mise un colpo in canna e puntò l'arma contro Bentivegna. A questo punto, vi fu la reazione di Bentivegna, che è stata ritenuta giustificata in quanto, dopo una prima condanna per eccesso di difesa, Bentivegna fu assolto nel processo di revisione per legittima difesa.

Montanelli e Cervi

E' in edicola.

Per saperne di più senza rischiare.

MONDADORI

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni «GIOVE» S.p.A.
VIA ANGELO BARGONI, 78 - ROMA

Avviso di gara

Il giorno 21 gennaio 1988 alle ore 16 presso il notaio dott. C. Pacifico, viale Carso N. 61, Roma, si procederà alla vendita all'asta dei seguenti appartamenti ubicati a Castel di Sangro (Aq), loc. Faenzieri, via Panoramica di Piano Regolatore s.n.c.

1) Appartamento in fabbricato A2, 2° piano, int. 7, costituito da vani, bagno, cucina, wc, ripostiglio, balconi: prezzo base 116.000.000.
2) Appartamento in fabbricato B, scala A, 2° piano, int. 8, costituito da due vani, ripostiglio, bagno e balcone: prezzo base 58.000.000.
3) Appartamento in fabbricato B, scala A, 2° piano, int. 9, costituito da due vani, ripostiglio, bagno e balcone: prezzo base 54.000.000.

Aumenti di L. 5.000.000 in L. 5.000.000.

Offerte da presentarsi in busta chiusa presso il predetto notaio almeno cinque giorni prima della data fissata per la gara con deposito 15% prezzo base a titolo di cauzione e spese.

L'immobile sarà venduto libero da pesi ed oneri pregiudizievoli.

Informazioni presso la L.C.A. GIOVE S.p.A. tel. 06/581645-06/5891363.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
avv. Aurelio Improta

COMUNE DI NAPOLI

AVVISO DI GARA

Il Comune di Napoli deve provvedere, con il sistema della licitazione privata, ai sensi dell'art. 1 della legge 9-6-1947 n. 530, giusta deliberazione n. 40 del 19-11-87, alla fornitura di casse mortuarie per il servizio dei trasporti funebri a pagamento. Importo L. 500.000.000 (cinquecentomilioni) oltre Iva (L. 250.000.000 per ogni singolo lotto oltre Iva).

Tra le condizioni di ammissione alla gara è previsto che le ditte abbiano un proprio stabilimento e un proprio deposito nell'ambito della Provincia di Napoli.

Le domande di partecipazione, redatte in lingua italiana su carta bollata da L. 5.000, dovranno pervenire a mezzo posta, entro e non oltre il 21° giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su quella della Cee, al Provveditorato Generale ed Economato ex Albergo Londra, Piazza Municipio, 80100 Napoli.

Le domande per ciascun lotto dovranno comprendere anche la dichiarazione di essere in regola con le vigenti disposizioni in materia di antimafia ai sensi della legge 13-9-1982 n. 646 e sue successive modificazioni.

Nelle domande di partecipazione le ditte interessate dovranno indicare sotto forma di dichiarazione successivamente verificabile:

a) l'inesistenza delle ipotesi di esclusione elencate all'art. 10 della legge 30 marzo 1981 n. 113;
b) l'iscrizione nel registro della Camera di Commercio - Industria Artigianato o iscrizione equipollente per i Paesi della Cee.

Ulteriori chiarimenti in merito potranno essere richiesti al predetto Provveditorato Generale ed Economato: ex Hotel Londra - Telef. 7952675.

Le istanze di partecipazione non sono vincolanti per l'Amministrazione appaltante.

Il presente avviso è stato inviato all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità Europea per la sua pubblicazione in data 9-12-87.

p. Il Sindaco
L'ASSESSORE AL PROVVEDITORATO GENERALE
Dr. S. Scognamiglio

COMUNE DI VEDANO OLONA

AVVISO

130

di licitazione privata per l'appalto dei lavori di recupero fabbricato di via dei Martiri, 13. Importo a base d'asta: L. 850.000.000. Procedura prevista dall'art. 1 lettera c) della legge 2-2-1973 n. 14, iscrizione all'Anc per la categoria e per un importo di almeno L. 1.500.000.000. Le ditte che intendono partecipare alla gara debbono presentare domanda in carta da bollo al Comune entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso. Le richieste di invito non vincolano l'Amministrazione. L'opera è finanziata con un contributo dello Stato

...ette di svolgere effettivamente ...Con caso analo... ...ma ...di me... ...vengono utilizzate (se non co...

...gli enti locali o il mantenimento dei parchi nazionali «sono forse beni intermedi? Inoltre la maggior parte delle spese dello Stato va in stipendi al personale, che non ...viare. Qualsiasi spesa mira a un'utilità, per sé o per altri: ma il valore che pareggia tale utilità non è prodotto dalla spesa stessa, bensì da una produzione antecedente, che

tipo di spesa non può essere sopportata dai singoli, ma solo da un ente collettivo come lo Stato. Tipico, il caso della guerra.

Dunque, contrariamente a una figura retorica assai diffusa, lo Stato non è un «impresa». E' piuttosto, se si vuole un po' di retorica, «una grande famiglia». Nel gergo delle contabilità nazionali le «famiglie» (non necessariamente santificate dal matrimonio) sono i consumatori. Può, bensì, in qualche caso anche lo Stato fatturare i propri servizi, guerra compresa: come quando Cuba fornisce mercenari. Allora il frutto di questo servizio è un reddito, e dal suo valore aggiunto va detratto il costo delle armi, delle uniformi, e degli altri «prodotti intermedi». Ma se lo Stato fa la guerra per conto proprio non guadagna nulla, spende soltanto. Allora i carri armati entreranno

do, mandando le spese dello Stato alle stelle? Poniamo e... ...e supponiamo (voglio essere ridicolmente ottimista) che lo Stato ne spenda 30. Perché non decuplicare questa spesa, ottenendo un reddito di 370? Allora potremo continuare a trasferire allo Stato il 30% di 370, e lasciare così immutata la percentuale di reddito che va in imposte. Nei tre ministeri finanziari ci sono molti esperti in grado di fare un calcolo preciso: vogliamo provare ad affidargliela, per vedere dove si andrebbe a finire? O vogliamo continuare ad essere presi in giro?

Se intendete torcerci più denaro, avete una Guardia di finanza dotata di mitra: a questo argomento estremamente persuasivo non è necessario aggiungerne altri, che non stanno in piedi.

Vittorio Mathieu

per Laterza i partenopei vivono nel ricordo del regno

...a di Napoli capitale

...cienza che la cit...

...omincia la crisi ...me capitale?

...onda metà del ...dopo la napole... ...del Regno. E' ...endone vigore le ...letteratura illu... ...el resto, non è ...mica contro Na... ...Napoli e il de... ...ano. La contro... ...ella letteratura ...ne è nella crisi ...storici dicono: ...poli tiene il Re... ...nel 1860 la Mo... ...Napoli ma non ...e ha preso vigo...

...he, nei decenni ...a come capitale ...ornato indipen... ...ionale, Napoli ...città ma regno ...guaio della cit... ...entimento con... ...1860.

«Infatti, quando finisce l'indipendenza del Mezzogiorno, la coscienza della città-regno non cade e ciò comporta la non individuazione del nuovo ruolo di città. E Napoli non percepisce né quanto fosse privilegiata la sua condizione di capitale né quanto quel privilegio costituisce non la sua forza ma la sua debolezza. Lo splendore, se c'era, era del Regno, non di Napoli. E la nostalgia di quello splendore non fa che alimentare il circolo vizioso nel quale vive la città».

Difatti, la città, che già nel 1860 è la più popolosa d'Italia, continua a crescere a un ritmo sempre superiore a quello della crescita economico-sociale. La classe dirigente dei notabili non riesce a correggere quella diseguaglianza di crescita, pur avendo goduto di leggi speciali e interventi dello Stato.

«A Napoli c'è mezzo milione di persone di troppo. Con un milione e duecentomila abitanti, ha una struttura economica inferiore a quella di Genova, che di abitanti ne ha 700 mila. La coscienza di questa sperequazione si ha solo negli anni più recenti. E questo mi porta a giudicare meno severamente la nostra storia del secondo dopoguerra».

Nonostante il laurismo?

«No, anzi. Io critico la letteratura della Napoli Milionaria del dopoguerra, esaltazione discutibile di una città che reagisce, sì, alle sventure della guerra, ma è estremamente frustrata: tant'è vero che ne nasce il laurismo, non la democrazia. E in ciò c'è continuità col precedente periodo, quando l'adesione tardiva e superficiale al fascismo non significa capacità di resistenza di un presunto antifascismo partenopeo, ma solo vittoria del notabilato».

Quindi, la classe dirigente napoletana non può aspirare a essere definita forza di sviluppo della città?

«No, perché è solo forza di mediazione fra la città e lo Stato. Prima dell'unità, la mediazione si svolgeva con uno Stato di cui Napoli era tutto o si sentiva tutto; oggi con uno Stato in cui è si sente piccola parte. E ciò rende più limitata e più inefficace l'opera della classe dirigente».

Allora, cosa dovrebbe fare Napoli per mettersi al passo con le altre grandi città della Penisola?

«Quel che hanno fatto le altre città. La storiografia corrente sostiene che, dopo l'unità d'Italia, Torino, Milano, Venezia, Firenze hanno saputo convertirsi da capitali in città regionali, mentre Napoli non ha saputo farlo. Per me, questo giudizio va ribaltato. Quelle città, da capitali si sono trasformate in metropoli, di modello europeo. Napoli, invece, pur rimanendo capitale nel sogno, in effetti è diventata città campana. E qui sta la negatività, perché la trasformazione moderna era da capitale a metropoli. E' questo il traguardo a cui anche Napoli deve tendere».

Federico Orlando

...radizionali in Giappone

...cia-insetti

...ne romana. ...stata suddivi... ...itmi delle sta... ...troduce diret... ...'universo ric... ...apporto con la

...pagnere queste ...i inventati og... ...quisito design. ...la Daruma in ...o tutto capelli e barba che si compera con un occhio non dipinto perché gli andrà aggiunto una volta assolto il desiderio richiestogli. C'è la sasara, una sorta di ragnella che i bambini fanno risuonare in particolari festività. E poi ci sono bambole di ogni genere e tipo: da veri e propri capolavori come l'imperatore e l'imperatrice per la festa delle bambine, ai pupazzi di paglia, come il guerriero Sanemori a cui spetta il compito di scacciare gli insetti, un lavoro quanto mai impegnativo dato il clima caldo umido dell'arcipelago.

Per questa mostra, tra l'antropologico e l'etnologico, l'artistico e il religioso, l'Istituto giapponese di cultura di Roma ha realizzato un ottimo catalogo, curato da Laurence Caillet, che vi ha saputo trasfondere una quantità di informazioni preziose in modo gradevole e piano.

Gian Carlo Calza

Harold Macmillan
Diari di guerra
1943-1945
In forma di lettere alla moglie, il diario del massimo responsabile inglese per l'area del Mediterraneo durante la seconda guerra mondiale

il Mulino

A proposito di una controversia fra Indro Montanelli, Mario Cervi e Rosario Bentivegna

«Nel volume "L'Italia della guerra civile", di Indro Montanelli e Mario Cervi, editore Rizzoli, a pag. 202 è inserito un pezzo in cui si afferma che Rosario Bentivegna, "smanioso di spargere sangue", subito dopo la liberazione di Roma, uccise a revolverate — dopo un breve alterco — un tenente della Guardia di Finanza in borghese e per questo fatto fu condannato da una corte alleata a 18 mesi di carcere, per "eccesso di difesa".

«Contro questo pezzo, il prof. Bentivegna sporse querela nei confronti degli autori ed ora la questione è stata composta sulla base delle precisazioni che seguono.

«Prendiamo atto che Rosario Bentivegna è stato partigiano e che fu decorato da Alcide De Gasperi con la medaglia d'argento e con altra medaglia di bronzo al valore militare per azioni patriottiche.

«Quanto alla discussione tra Bentivegna (munito di braccialetto di appartenenza al CLN) e due persone colte a strappare dei manifesti inneggianti a Roma libera ed agli Alleati, che si concluse tragicamente, i fatti si svolsero in modo diverso da quello narrato nel volume: uno dei due estraeva per primo la pistola e sparò due colpi contro Bentivegna, andati fortunosamente a vuoto; anche l'altro estraeva la pistola, ebbe un colpo in canna e puntò l'arma contro Bentivegna. A questo punto, vi fu la reazione di Bentivegna, che è stata ritenuta giustificata in quanto, dopo una prima condanna per eccesso di difesa, Bentivegna fu assolto nel processo di revisione per legittima difesa.

Montanelli e Cervi

IL GIORNALE - 21.12.1987

631

Dentiera rotta?

Riparala subito tu!

BONY PLUS è un sistema brevettato a 3 componenti che consente a chiunque di riparare da solo e in poco tempo la propria dentiera, oppure di riattaccarvi i singoli denti.

BONY PLUS si trova in farmacia.

BONY PLUS®

Distr. Rundvitt Italia, Divisione della VICK INTERNATIONAL S.p.A., Milano

È IN EDICOLA

Anna Edizioni

ANNA

Anna sei tu uguale a nessuna

"Mario Cervi e Rosario Bentivegna"

Nel volume "L'Italia della guerra civile", di Indro Montanelli e Mario Cervi, editore Rizzoli, a pag. 202 è inserito un pezzo in cui si afferma che Rosario Bentivegna, "smanioso di spargere sangue", subito dopo la liberazione di Roma, ucciso a revolverate - dopo un breve alterco - un tenente della Guardia di finanza in borghese e per questo fatto fu condannato da una corte alleata a 18 mesi di carcere, per "eccesso di difesa".

Contro questo pezzo, il Prof. Bentivegna sporse querela nei confronti degli autori ed ora la questione è stata composta sulla base delle precisazioni che seguono. Prendiamo atto che Rosario Bentivegna è stato partigiano e che fu decorato da Alcide De Gasperi con la medaglia d'argento e con altra medaglia di bronzo al valore militare per azioni patriottiche.

Quanto alla discussione tra Bentivegna (munito di bracciale di appartenenza al CLN) e due persone colte a strappare dei manifesti inneggianti a Roma libera ed agli Alleati, che si concluse tragicamente, i fatti si svolsero in modo diverso da quello narrato nel volume: uno dei due estrasse per primo la pistola e sparò due colpi contro Bentivegna, andati fortunatamente a vuoto; anche l'altro estrasse la pistola, mise un colpo in canna e puntò l'arma contro Bentivegna. A questo punto, vi fu la reazione di Bentivegna, che è stata ritenuta giustificata in quanto, dopo una prima condanna per eccesso di difesa, Bentivegna fu assolto nel processo di revisione per legittima difesa.

Montanelli e Cervi

OGGI n. 52 del 30/12/1987

I PROGRAMMI DELLA TV

DAL 22 DICEMBRE AL 28 DICEMBRE

MERCOLEDÌ 23

RAIUNO

18,05: Loretta Goggi in: Ieri, Oggi, Domani.
20,30: Allegri vagabondi, film con Stanlio e Ollio.
21,30: Biberon.

RAIDUE

18,45: Miami Vice - squadra antidroga, telefilm.
20,30: Guerra, amore e fuga, film con Paul Newman, Sylva Koscina.
24: Il giudice Timberlane, film con Spencer Tracy.

RAITRE

15: Speciale Dadaumpa: Mina.
16: Slok, film con Jon Landis, Eliza Garret.
20,30: Via col vento, film con Clark Gable, Vivien Leigh, Olivia De Havilland, Leslie Howard.

CANALE 5

15: Tarzan e lo stregone, film con Gordon Scott.
20,30: Cocoon l'energia dell'universo, film con Don Ameche.
0,55: Pronto Lucia, film con Carmelo Zappulla.
2,30: Monsieur Beaucaire, film con Bob Hope, Joan Caufield.

ITALIA 1

20,30: Non tutto rosa, film con Marisa Laurito, Andy Luotto.
23,30: Clak... si gira: i film di Natale.

RETE 4

22,50: La forza del destino, opera di G. Verdi, filmata con Tito Gobbi, Nelly Corrady.

ODEON

20: Ruota della fortuna.
20,30: Cercasi moglie disperatamente, film con Jonathan Winters.

TELEMONTECARLO

16: Le divorziate, film con Talia Balsam, Patricia Ellist.
20,20: Il dannato e gli eroi, film con Jeffrey Hunter, Constance Towers.
23,20: La via del tabacco, film con Dana Andrews.

ITALIA 7

17,30: I forti di Forte Coraggio, telefilm.
20,30: Il mio amore con Samantha, film con Paul Newman, Joanne Woodward.

RETE A

15,05: La tratta delle bianche, film con Eleonora Rossi Drago, Silvana Pampanini.
20,25: Il segreto, teler.

GIOVEDÌ 24

RAIUNO

18,05: Loretta Goggi in: Ieri, Oggi, Domani.
22,45: L'attesa: Canti di Natale ed auguri: servizi filmati dalle Filippine e dal Bangladesh.
23,55: Messa di Natale.

RAIDUE

15: D.O.C. Musica e altro.
18,45: Miami Vice - squadra antidroga, telefilm.
20,30: Totò e i re di Roma, film con Totò, Anna Carena, Alberto Sordi, Aroldo Tieri.
23,30: Il segno della croce, film con Fredric March, Elissa Landi.

RAITRE

15,50: Un americano alla corte di re Artù, film con Bing Crosby.
22,10: Insieme a Parigi, film con William Holden.

CANALE 5

15: Le tre sfide di Tarzan, film con Jock Mahoney.
0,40: Mentre la città dorme, film con Richard Conte, Colleen Gray.

ITALIA 1

20,30: Dr. Creator specialista in miracoli, film con Peter O'Toole, Mariel Hemingway, Vincent Spano.
22,40: West and soda, film di animazione.

RETE 4

20,30: Il principe e il povero, film con Oliver Reed, Raquel Welch.
22,55: Il barbiere di Siviglia, opera filmata di Gioacchino Rossini, con Ferruccio Tagliavini.

ODEON

20,30: La ... gliosa, film ... Stewart, D...
23,15: Qua... chiatello, f... Lewis, Sam...

TELEMON

16: Vigilia d... con George ... Blondell.
20,20: Un m... film con Jo...

ITALIA 7

20,30: Canta... film con Fra...
23,05: Un g... York, film ... ly, Ann Mille...

RETE A

15,05: Dom... film con P... dard e Ray ...
20,25: Il segr...
21,30: La tan...

VENER...

RAIUNO

11,55: Mess... tio e benedi... ieffice Giovan...
20,30: Gesù ... film di Fran... con Robert P...
22,20: Ciao ... con Stanlio e ...
23,20: Sotto l'...

RAIDUE

10,30: Dodic... no papà, film ... Loy, Clifton ...
17,10: Un d... paradiso, fi... key Rooney, L...
18,45: Miami ... dra antidrog...
20: Giallo, d... ra.
24,10: Io il ... con Ingrid B... gory Peck.

RAITRE

15,55: Pollici... Peter Sellers, ... thew.
20,30: I tre m... film con Olive... quel Welch ... Chamberlain.

CANALE 5

15,05: Tarzan ... zoni, film ... Weissmuller ...
23,15: Conc... chestra filarm... Scala.
0,45: Una ra... dure, film ... Hudson, Lesli...

632

Indro Montanelli risponde al direttore

Via Rasella atto di guerra? Sì, ma resta una vergogna

Caro Indro, senza troppo clamore si è celebrato in questi giorni l'ultimo atto, almeno così si spera, di una tragedia che risale a 55 anni fa. La prima sezione penale della Cassazione ha concluso definitivamente che l'attentato di via Rasella del marzo 1944 che provocò la morte di 33 soldati tedeschi e di alcuni civili italiani fu un atto di guerra. Il fatto, recita la sentenza, «non è previsto dalla legge come reato». In quell'attentato morì tra l'altro un ragazzo italiano di 13 anni. Il suo avvocato si è detto «soddisfatto» per la decisione del tribunale. E tu?

Debbo dirti la verità. Io che, come benissimo sai, ho sempre sostenuto la responsabilità degli «attentatori» di via Rasella nel massacro delle Ardeatine, e per questo ho avuto con loro anche un processo che ho regolarmente perduto, ora traggo un respiro di sollievo per il pronunciamento della Cassazione, che pone la parola fine a questa querelle, e sia pure dopo cinquant'anni di dibattito e a scapito di ogni logica. Che significa infatti il riconoscimento che quell'attentato fu un «atto di guerra»? Chi lo ha mai messo in dubbio, e come si potrebbe negarlo? Il grottesco in cui cadono i signori della Cassazione (i quali, a quanto pare, non vogliono perdere nessuna occasione di screditare la loro Suprema Corte) sta nella pretesa di applicare agli atti di guerra la Giustizia di pace. Se si giustifica l'attentato perché atto di guerra e perciò ve ne assolvono gli autori, è atto di guerra anche la rappresaglia, che (codificata o no) è stata applicata da tutti gli eserciti, non soltanto da quello di Hitler, e compreso il nostro nelle zone ex jugoslave occupate, parola di testimone. Per la bomba di via Rasella si è detto che, dopo il suo scoppio e il conteggio dei morti, da parte tedesca non venne nessun invito ai responsabili di autodenunciarsi, pena la rappresaglia. E che bisogno ce n'era? Dal giorno dell'occupazione tedesca, i muri di Roma grondavano di *Achtungi* che ricordavano alla popolazione che qualunque attentato sarebbe stato punito nella proporzione di dieci a uno. Tant'è vero che al processo celebrato subito dopo la Liberazione, il colonnello delle SS, Kappler, che delle Ardeatine si era assunto la responsabilità, fu condannato all'ergastolo non per la rappresaglia, ma per un errore di contabilità. Siccome i morti tedeschi erano stati 33, quelli italiani avrebbero dovuto essere 330, e invece ce ne furono cinque di più, questa fu la motivazione della condanna. Ma basta con questa storia, e contentiamoci che sia in qualche modo finita. Forse la giustizia italiana è quella che noi meritiamo.

Il giorno dopo l'attentato di via Rasella, le SS risposero con la strage delle Ardeatine, 335 civili giustiziati. Per quella carneficina Priebke è stato condannato all'ergastolo ed è ancora agli arresti domiciliari. Eppure c'è, perfino fra gli ex partigiani, chi ritiene che non fosse neppure il caso di processarlo...

Fra gli ex partigiani, così come tra gli ex repubblichini, c'è gente che sa giudicare col proprio cervello. E non ce ne vuole molto per capire che il processo a Priebke è stato una delle cose più insensate in cui la «nostra signora giustizia» poteva cacciarsi, anche dal punto di vista legale e giuridico. Priebke era già stato giudicato e scagionato dalla sentenza del primo processo, quello di cinquant'anni orsono, che aveva riconosciuto la validità delle tesi di Kappler che si riconosceva unico responsabile della mattanza a stagionamento dei suoi subalterni, fra cui Priebke, che l'avevano eseguita per il semplice motivo che non potevano fare altrimenti. Giorni orsono, Guido Ceronetti ha pubblicato un articolo sulla *Stampa* di Torino in cui, nel suo stile brillante e paradossale, ha rimproverato a Priebke di aver perso la grande occasione di iscrivere il proprio nome nel Gotha dei Santi, quale sarebbe diventato rifiutandosi di eseguire l'ordine della rappresaglia che gli sarebbe costato certamente la vita. La condanna di Priebke è un classico esempio di giustizia dettata non dalla legge, ma dalla piazza, di cui dei giudici codardi, ma incoraggiati alla codardia da un ministro della Giustizia più codardo di loro, si resero strumenti e complici. Quello di Priebke non è stato un processo, ma una di quelle cacce alle streghe, in cui per la strega non c'è mai scampo. E ringraziamo il ministro della Giustizia attuale che ha in parte rimediato alla vergogna di un ergastolano settantacinquenne (mai visto, credo, in nessun Paese del mondo) concedendogli gli arresti domiciliari. E facciamo tutti finta di non vedercene accorti per non rinfocolare qualche sopravvalto di caccia alle streghe, l'unica che la maggioranza clamorosa degli italiani sa praticare.

Sull'attentato di via Rasella e sulla strage delle Ardeatine tu ti sei fatto un'opinione che è maturata razionalmente e magari cambiata nel corso degli anni oppure fin da allora si è formata istintivamente con precisione?

Per via Rasella ti ho già detto: ringrazio il cielo che questa storia sia finita, i conti a un certo punto vanno chiusi, e gli episodi vanno giudicati nel contesto in cui si svolsero. Quanto al processo per le Fosse Ardeatine, non ho nulla da rettificare di quanto ne scrissi fin dal primo giorno anche (mi sembra di ricordare) su *Oggi*, ma con ancora più insistenza nella mia «Stanza» del *Corriere*. Non ho mai avuto dubbi, oltre che sulla insensatezza, sulla vergognosità di questo processo. Speravo che i responsabili me ne intentassero uno per oltraggio: mi sarebbe piaciuto trovarmeli di fronte e guardarli in faccia in un pubblico dibattito. ■

2

La strage delle Ardeatine del 24 marzo, ebbe inizio 22 ore dopo l'attacco partigiano, in tutta fretta e nella massima segretezza (infatti fu rivelata il 25 marzo, checché ne dicano i "testimoni" del dott. Feltri e le "attente indagini storiografiche" del Chiocci), per paura delle reazioni della città e della Resistenza ove fosse stata annunciata prima (così hanno dichiarato i capi nazisti nei diversi processi che hanno subito dopo la fine della guerra); essa è stata una misura di ritorsione, illegittima e criminale, applicata nei confronti di una popolazione riconosciuta esplicitamente come nemica, e nel quadro dell'etica di guerra dei nazisti in tutta l'Europa occupata;

Il 26 marzo il Comando tedesco emetteva un comunicato in cui, rinnovando la sua condanna dell' "attentato" di Via Rasella, tornava a garantire l'allontanamento dalla città dei comandi e delle installazioni militari e il divieto di transito di truppe e mezzi di guerra. Nei mesi successivi, e fino alla rotta sul fronte di Cassino (15 maggio 1944), effettivamente questo impegno fu in qualche misura osservato, ottenendo l'interruzione dei bombardamenti alleati, che invece ripresero dopo il 15 maggio, quando l'esercito nazista, in rotta, tornò a servirsi delle strade e delle ferrovie della città. E' da ricordare che i bombardamenti alleati su molti quartieri della città nel periodo dell'occupazione nazista furono intensi e micidiali, soprattutto nei mesi di febbraio e marzo del 1944, e provocarono alcune migliaia di morti tra la popolazione;

Fu abbandonato il progetto di Mussolini e di Hitler, approntato dal Generale Wolff, di resistere nella città casa per casa, e comunque di deportare la popolazione maschile di Roma.

E' ovvio che tutto questo non avvenne solo in conseguenza dell'attacco partigiano di Via Rasella, il quale fu però uno dei momenti qualificanti di una strategia della Resistenza che aveva per obbiettivo la difesa e la liberazione di Roma, e che si è realizzata, oltre che con un'intensa attività politica, diplomatica e di "intelligence", con innumerevoli attacchi militari e atti di sabotaggio, grandi e piccoli, al centro, alla periferia e nei dintorni della città (solo i Gap centrali garibaldini, che attaccarono i nazisti in via Rasella, ne avevano messi a segno oltre 40 fino al 23 marzo) ma anche con la partecipazione organizzata o spontanea, anche se talvolta inconsapevole, della popolazione. I romani hanno attuato l'isolamento umano, morale e politico degli occupatori tedeschi e dei collaborazionisti italiani, una pressoché totale disubbidienza civile e hanno rifiutato ogni collaborazione, soprattutto con la mancata risposta alle leve militari e del lavoro e con il ripudio della delazione dei ricercati e dei perseguitati, cui si dedicarono solo pochi miserabili mercenari.

Checché ne dicano certi "storici" e memorialisti, i romani – che pure non sognavano che di starsene in pace – non solo non hanno collaborato con i tedeschi e i repubblichini, ma li hanno manifestamente isolati e disprezzati, e, pur mugugnando e imprecando, non hanno mai fatto mancare aiuto e collaborazione ai ricercati, ai perseguitati e ai partigiani.

Il più bel riconoscimento alla città, oltre la medaglia d'oro al valor militare che si è meritata in occasione della sua Resistenza, è stato proprio quello venuto dal nemico: "Roma è stata la capitale dell'Europa occupata che ci ha dato più filo da torcere" (Dollman); "Dei romani non ci potevamo fidare" (Kappler), analoghi commenti in Moellhausen ("Diario diplomatico": Kappler era molto preoccupato per la Resistenza e considerava tutti i romani come nemici).

Importantissimo il riconoscimento di Clark, comandante della 5ª Armata americana, che disse personalmente a Boldrini: "Solo quando siamo arrivati a Roma abbiamo capito che l'Italia era con noi".

D'altra parte a una pattuglia di 12 combattenti partigiani non si poteva chiedere niente di più, sul piano militare, che portare a termine un attacco contro un addestrato e bene armato reparto della polizia militare delle SS nella zona più presidiata della città, dove erano dislocati gli alti comandi e i gangli politici e logistici dell'esercito nazista e dei collaborazionisti repubblichini.

Non solo questo obbiettivo è stato raggiunto, ma Via Rasella è costata certamente ai nazisti quanto una battaglia perduta, sia dal punto di vista militare che politico, anche perché è riuscita a dimostrare che perfino le invincibili truppe speciali della polizia militare delle SS potevano essere attaccate e distrutte.

Perché un altro falso, che viene reiterato con asfissiante ripetitività, e che riappare anche nella comparsa conclusionale di controparte (vedi pag. 17), riguarda la natura del reparto attaccato dai partigiani romani in via Rasella che, anche secondo gli Avvocati del dott. Feltri, aveva "solo funzioni di mantenimento dell'ordine pubblico perché composto da soldati *invalidi di guerra*".

Ma lo sanno gli Avvocati Munari e Gatti cosa era "ordine pubblico" durante l'occupazione nazista?

I componenti dello "SS Polizei Regiment Bozen", di cui quei "soldati invalidi di guerra" facevano parte, erano volontari e uomini di leva della provincia di Bolzano che avevano scelto quel reparto piuttosto che i reparti della Whermacht, evitando così di essere dislocati su uno dei diversi fronti su cui era impegnato l'esercito tedesco, e ottenendo anche un "soldo" più remunerativo. Il loro compito "militare" ("mantenimento dell'ordine pubblico" nelle zone occupate dal Grande Reich, e cioè operazioni antiguerriglia e repressione antipopolare) rientrava nella strategia della "guerra ai civili", ordinata a scopo terroristico e intimidatorio da von Keitel già dal 1942 alle armate tedesche che occupavano l'Europa. Anche in Italia essa è stata applicata senza risparmio non solo alle Fosse Ardeatine ma, in modo se possibile ancora più feroce, perché ha coinvolto donne, vecchi e bambini, in moltissimi luoghi del Nord, del Centro e del Sud, anche senza la "giustificazione" degli attacchi partigiani: per esempio in Terra di Lavoro, dove, tra il settembre e l'ottobre del 1943 la Resistenza ancora non si era manifestata, i nazisti hanno massacrato ben 700 civili.

I poliziotti delle SS, inquadrati nella 11° Compagnia del 3° Battaglione dello "SS Polizei Regiment Bozen", armati fino ai denti, marciavano per Roma con il colpo in canna, le armi automatiche di cui erano dotati pronte a sparare, e molti di loro furono dilaniati dalle granate a mano che tenevano agganciate alla cintura e che esplosero "per simpatia", come si dice in Fisica, al momento delle esplosioni provocate dai partigiani romani. Tutto ciò risulta dalle testimonianze dei superstiti.

I "camerati" di quei "soldati invalidi" dello stesso "SS Polizei Regiment Bozen" si macchiarono di delitti atroci contro popolazioni civili, paesi e villaggi in Alta Italia (Belluno e l'Agordino, Fiume e l'Istria, ecc.): dopo la Liberazione alcuni di loro furono processati da Tribunali Militari Alleati.

La 11° Compagnia, annientata il 23 marzo del '44 dai partigiani romani in Via Rasella, aveva finito quel giorno il periodo di addestramento antisommossa e alla lotta contro la guerriglia; sarebbe diventata operativa il giorno successivo nel Lazio e in Roma, dove altri reparti della "SS Polizei", che attendevano il cambio, avevano già terrorizzato per mesi la popolazione uccidendo, razziando, torturando e deportando migliaia di romani.

Controparte cita il libro dei Benzoni. In esso sono contenute effettivamente insinuazioni e interpretazioni ambigue e malevole dei fatti di cui è causa, ma non è il solo. Contemporaneamente è uscito in libreria (per i tipi di Donzelli, "L'ordine è già stato eseguito – Roma, le Fosse Ardeatine, la memoria") un saggio di Alessandro Portelli, docente di Letteratura Americana all'Università di Roma, che analizza i falsi e le distorsioni che su Via Rasella sono stati ampiamente propalati, e ne studia in modo estremamente documentato le origini e gli ispiratori; la parte documentaria è arricchita da oltre 200 interviste a uomini politici, ex-partigiani, ex-repubblichini, famigliari dei Caduti alle Fosse Ardeatine, studenti, operai, intellettuali, gente del popolo, ecc.
Questo è un libro che controparte dovrebbe studiare.

La strage delle Ardeatine del 24 marzo, ebbe inizio 22 ore dopo l'attacco partigiano, in tutta fretta e nella massima segretezza (infatti fu rivelata il 25 marzo, checché ne dicano i "testimoni" del dott. Feltri e le "attente indagini storiografiche" del Chiocci), per paura delle reazioni della città e della Resistenza ove fosse stata annunciata prima (così hanno dichiarato i capi nazisti nei diversi processi che hanno subito dopo la fine della guerra); essa è stata una misura di ritorsione, illegittima e criminale, applicata nei confronti di una popolazione riconosciuta esplicitamente come nemica, e nel quadro dell'etica di guerra dei nazisti in tutta l'Europa occupata;

Il 26 marzo il Comando tedesco emetteva un comunicato in cui, rinnovando la sua condanna dell' "attentato" di Via Rasella, tornava a garantire l'allontanamento dalla città dei comandi e delle installazioni militari e il divieto di transito di truppe e mezzi di guerra. Nei mesi successivi, e fino alla rotta sul fronte di Cassino (15 maggio 1944), effettivamente questo impegno fu in qualche misura osservato, ottenendo l'interruzione dei bombardamenti alleati, che invece ripresero dopo il 15 maggio, quando l'esercito nazista, in rotta, tornò a servirsi delle strade e delle ferrovie della città. E' da ricordare che i bombardamenti alleati su molti quartieri della città nel periodo dell'occupazione nazista furono intensi e micidiali, soprattutto nei mesi di febbraio e marzo del 1944, e provocarono alcune migliaia di morti tra la popolazione;

Fu abbandonato il progetto di Mussolini e di Hitler, approntato dal Generale Wolff, di resistere nella città casa per casa, e comunque di deportare la popolazione maschile di Roma.

E' ovvio che tutto questo non avvenne solo in conseguenza dell'attacco partigiano di Via Rasella, il quale fu però uno dei momenti qualificanti di una strategia della Resistenza che aveva per obbiettivo la difesa e la liberazione di Roma, e che si è realizzata, oltre che con un'intensa attività politica, diplomatica e di "intelligence", con innumerevoli attacchi militari e atti di sabotaggio, grandi e piccoli, al centro, alla periferia e nei dintorni della città (solo i Gap centrali garibaldini, che attaccarono i nazisti in via Rasella, ne avevano messi a segno oltre 40 fino al 23 marzo) ma anche con la partecipazione organizzata o spontanea, anche se talvolta inconsapevole, della popolazione. I romani hanno attuato l'isolamento umano, morale e politico degli occupatori tedeschi e dei collaborazionisti italiani, una pressoché totale disubbidienza civile e hanno rifiutato ogni collaborazione, soprattutto con la mancata risposta alle leve militari e del lavoro e con il ripudio della delazione dei ricercati e dei perseguitati, cui si dedicarono solo pochi miserabili mercenari.

Checché ne dicano certi "storici" e memorialisti, i romani – che pure non sognavano che di starsene in pace – non solo non hanno collaborato con i tedeschi e i repubblichini, ma li hanno manifestamente isolati e disprezzati, e, pur mugugnando e imprecando, non hanno mai fatto mancare aiuto e collaborazione ai ricercati, ai perseguitati e ai partigiani.

Il più bel riconoscimento alla città, oltre la medaglia d'oro al valor militare che si è meritata in occasione della sua Resistenza, è stato proprio quello venuto dal nemico: "Roma è stata la capitale dell'Europa occupata che ci ha dato più filo da torcere" (Dollman); "Dei romani non ci potevamo fidare" (Kappler); analoghi commenti in Moellhausen ("Diario diplomatico": Kappler era molto preoccupato per la Resistenza e considerava tutti i romani come nemici).

Importantissimo il riconoscimento di Clark, comandante della 5° Armata americana, che disse personalmente a Boldrini: "Solo quando siamo arrivati a Roma abbiamo capito che l'Italia era con noi".

D'altra parte a una pattuglia di 12 combattenti partigiani non si poteva chiedere niente di più, sul piano militare, che portare a termine un attacco contro un addestrato e bene armato reparto della polizia militare delle SS nella zona più presidiata della città, dove erano dislocati gli alti comandi e i gangli politici e logistici dell'esercito nazista e dei collaborazionisti repubblichini.

Non solo questo obbiettivo è stato raggiunto, ma Via Rasella è costata certamente ai nazisti quanto una battaglia perduta, sia dal punto di vista militare che politico, anche perché è riuscita a dimostrare che perfino le invincibili truppe speciali della polizia militare delle SS potevano essere attaccate e distrutte.

in pieno giorno 2

3

Perché un altro falso, che viene reiterato con asfissiante ripetitività, e che riappare anche nella comparsa conclusionale di controparte (vedi pag. 17), riguarda la natura del reparto attaccato dai partigiani romani in via Rasella che, anche secondo gli Avvocati del dott. Feltri, aveva "solo funzioni di mantenimento dell'ordine pubblico perché composto da soldati *invalidi di guerra*".

Ma lo sanno gli Avvocati Munari e Gatti cosa era "ordine pubblico" durante l'occupazione nazista?

I componenti dello "SS Polizei Regiment Bozen", di cui quei "soldati invalidi di guerra" facevano parte, erano volontari e uomini di leva della provincia di Bolzano che avevano scelto quel reparto piuttosto che i reparti della Whermacht, evitando così di essere dislocati su uno dei diversi fronti su cui era impegnato l'esercito tedesco, e ottenendo anche un "soldo" più remunerativo. Il loro compito "militare" ("mantenimento dell'ordine pubblico" nelle zone occupate dal Grande Reich, e cioè operazioni antiguerriglia e repressione antipopolare) rientrava nella strategia della "guerra ai civili", ordinata a scopo terroristico e intimidatorio da von Keitel già dal 1942 alle armate tedesche che occupavano l'Europa. Anche in Italia essa è stata applicata senza risparmio non solo alle Fosse Ardeatine ma, in modo se possibile ancora più feroce, perché ha coinvolto donne, vecchi e bambini, in moltissimi luoghi del Nord, del Centro e del Sud, anche senza la "giustificazione" degli attacchi partigiani: per esempio in Terra di Lavoro, dove, tra il settembre e l'ottobre del 1943 la Resistenza ancora non si era manifestata, i nazisti hanno massacrato ben 700 civili.

I poliziotti delle SS, inquadrati nella 11° Compagnia del 3° Battaglione dello "SS Polizei Regiment Bozen", armati fino ai denti, marciavano per Roma con il colpo in canna, le armi automatiche di cui erano dotati pronte a sparare, e molti di loro furono dilaniati dalle granate a mano che tenevano agganciate alla cintura e che esplosero "per simpatia", come si dice in Fisica, al momento delle esplosioni provocate dai partigiani romani. Tutto ciò risulta dalle testimonianze dei superstiti.

I "camerati" di quei "soldati invalidi" dello stesso "SS Polizei Regiment Bozen" si macchiarono di delitti atroci contro popolazioni civili, paesi e villaggi in Alta Italia (Belluno e l'Agordino, Fiume e l'Istria, ecc.): dopo la Liberazione alcuni di loro furono processati da Tribunali Militari Alleati.

La 11° Compagnia, annientata il 23 marzo del '44 dai partigiani romani in Via Rasella, aveva finito quel giorno il periodo di addestramento antisommossa e alla lotta contro la guerriglia; sarebbe diventata operativa il giorno successivo nel Lazio e in Roma, dove altri reparti della "SS Polizei", che attendevano il cambio, avevano già terrorizzato per mesi la popolazione uccidendo, razziando, torturando e deportando migliaia di romani.

Controparte cita il libro dei Benzoni. In esso sono contenute effettivamente insinuazioni e interpretazioni ambigue e malevole dei fatti di cui è causa, ma non è il solo. Contemporaneamente è uscito in libreria (per i tipi di Donzelli, "L'ordine è già stato eseguito – Roma, le Fosse Ardeatine, la memoria") un saggio di Alessandro Portelli, docente di Letteratura Americana all'Università di Roma, che analizza i falsi e le distorsioni che su Via Rasella sono stati ampiamente propalati, e ne studia in modo estremamente documentato le origini e gli ispiratori; la parte documentaria è arricchita da oltre 200 interviste a uomini politici, ex-partigiani, ex-repubblichini, famigliari dei Caduti alle Fosse Ardeatine, studenti, operai, intellettuali, gente del popolo, ecc.
Questo è un libro che controparte dovrebbe studiare.

Circa la nostra "malizia" non chiarita, secondo controparte (pag. 21-22 della comparsa conclusionale) a proposito di ignobili manifesti calunniatori e infamanti affissi nelle strade di Roma contro il Prof. Bentivegna, e di cui "Il Giornale" fu tempestivo divulgatore, non ci sembra che nella nostra azione legale manchino gli espliciti riferimenti alla "contiguità" tra quel foglio e gli ambienti che di quei manifesti sono responsabili.
Essa traspare con tutta evidenza dalla virulenza, dalla ripetitività ossessionante, dalla marcata personalizzazione dell'attacco contro l'attore, in una campagna che si è protratta per anni, ripetendo tutti i falsi, le mormorazioni, le insinuazioni, le dietrologie più miserabili, e poco importava se quello che veniva detto un giorno fosse poi ripreso qualche giorno dopo al contrario.
Ma traspare ancor più dal "pietismo" di cui trasudano gli articoli del Giornale nei confronti dell'assassino nazista Priebke rispetto alla "spietatezza" con cui in contemporanea vengono trattati i combattenti partigiani, e in particolare Bentivegna.
Che tale campagna, su cui qualche magistrato potrebbe perfino trovare gli estremi del reato di "vilipendio", ai sensi dell'art. 290 C.P. abbia contribuito alla diffusione dei falsi e delle interpretazioni settarie non v'è alcun dubbio.
Riportiamo un altro recente esempio:
Il dott. Alberto Rossi, in occasione della ricorrenza dell'anniversario della Vittoria del 4 novembre 1918, pubblicava nel novembre 1997, nella sua qualità di Sindaco di Fauglia (Pisa) un manifesto in cui, senza alcun riferimento al significato storico e patriottico di quella data, attaccava a testa bassa il Prof. Bentivegna, ripetendo i falsi e le menzogne della vulgata antipartigiana.
Ciò provocava vivaci reazioni in Fauglia e in tutta la Provincia di Pisa, e il dott. Rossi fu attaccato con durezza su alcuni fogli locali.
Egli si ritenne quindi diffamato, e sporse querela contro Rolando Pampalone che sul "Quadro", supplemento a cura del Pds di Fauglia de "La Riva Sinistra", periodico del Pds di Pistoia lo aveva accusato di falso e lo aveva qualificato come filo-fascista e filo-nazista, e contro Nilo Benedetti, responsabile del periodico stesso.
Nel procedimento penale, tenutosi presso il tribunale di Pisa nel marzo scorso, il Rossi affermò, su domanda, che le notizie riportate nel suo manifesto del 4 novembre 1997 erano state tratte dalle informazioni rinvenute su "Il Giornale".
A parte il fatto che il Tribunale di Pisa ha mandato assolti gli imputati, e a parte il fatto che presso il Tribunale di Firenze giace una denuncia contro il Rossi stesso da parte del Prof. Bentivegna, ciò sta a comprovare l'eco che quella campagna del Giornale ha sollevato, e i danni che ne sono derivati al Bentivegna, e di cui questo episodio, come del resto mille altri analoghi che ci sono passati inosservati, non è che un modesto esempio.

Quanto alla libertà di critica, che controparte rivendica, circa la opportunità e la validità militare della "legittima operazione bellica" condotta dai partigiani romani in Via Rasella, essa sarebbe a sua volta "legittima" se non si basasse su falsi, insinuazioni e dietrologie che la storiografia scientifica, la magistratura italiana e straniera, militare e civile, la Suprema Corte Militare, la Cassazione Civile, la Cassazione Penale, in tutti i loro pronunciamenti diretti e indiretti, le Autorità dello Stato, i diversi Governi Italiani, dal governo De Gasperi a quello Prodi, il Parlamento, gli organi operativi militari e civili, hanno sempre e in ogni occasione respinto e condannato.
E tuttavia anche a questa "critica", pur se distorta e di parte, vogliamo dare una risposta.

Già nella serata del 23 marzo, subito dopo l'attacco partigiano di Via Rasella, il Comando tedesco in Italia promulgava un ordine del giorno in cui si ordinava alle truppe germaniche di non marciare più a ranghi serrati ma in ordine sparso e con le armi pronte all'uso, come avviene in territorio nemico, rendendo palesi sia la mistificazione nazi-fascista dell' "alleato germanico" che la paura e la pericolosità dell'attività militare della Resistenza.

DALL'ARRESTO IN ARGENTINA ALLA DISCUSSA SENTENZA

Cinquant'anni per un processo

di MARCO GIALLOCCI

segue da pagina 18

giusto e non di plastica, con un vero piatto, con un bicchiere di vetro ed avere al mio fianco un essere umano col quale parlare. Tutte cose naturali in una vita normale, ma assenti in una vita da detenuto.

Il Borghese: *È vero che sta scrivendo un libro con le sue memorie di vita?*

Priebke: La mia memoria... No, non sono nello stato d'animo per dedicarmi a un lavoro sistematico. Prendo degli appunti, di tanto in tanto, e un giorno forse i miei figli potranno leggerli... Ciò mi tiene molto occupato a leggere libri e rispondere alle numerose lettere che ricevo.

Il Borghese: *Chi le scrive?*

Priebke: Molte persone, da tutta Italia e dall'estero. Quasi tutti mi esprimono solidarietà e mi offrono aiuto. Anche se i giornali non lo dicono, molti italiani vorrebbero che su questa tristissima pagina della guerra calasse il sipario. Sipario che da molti anni è già caduto su episodi terribili come Hiroshima, la distruzione di Dresda, la strage di Katyn, gli eccidi partigiani nel Triangolo della Morte o tanti altri dimenticati. Vivendo in Italia ho potuto

continua a pagina 22

l'ex capo Gestapo che

L'INTERVISTA / PARLA UN PARTIGIANO. IL SCAGIONA L'EX SS

Torturatore? Macché

di MARZIO G. MIAN

Un testimone-chiave accusa le formazioni comuniste. E per questo non viene convocato a testimoniare.

Il processo Priebke si tinge di giallo. Alla prima udienza, al momento della richiesta dei testi della parte civile, viene letto anche il suo nome, Roberto Guzzo. Tutto chiaro, Roberto Guzzo. Perché inscritto nella lista di coloro «che possono riferire sulle funzioni di Priebke, con particolare riferimento agli interrogatori e alle torture effettuate nei locali di Via Tasso». Si scopre invece che nel provvedimento di accettazione o rifiuto del Tribunale, Roberto Guzzo, anni 82, una vita di sofferenze per le percosse subite in quei giorni dai nazisti, non c'è. Depennato. A pagina quattro del documento presentato dall'avvocato Marcello Gentili al Tribunale militare di Roma si legge, a penna, «tutti». Ma anche, a fianco del nome di Guzzo, un «no», scritto evidentemente dopo. Perché questo signore corpulento e triste, che ancora ogni tanto quando suona il campanello, da teste decisivo anti-Priebke, improvvisamente diventa inutile al punto di essere cancellato? Eppure il torturato di via Tasso fu il capo militare delle formazioni partigiane di «Bandiera rossa». «Eravamo antifascisti non stalinisti. Al processo avevo detto che i comunisti gappisti di Amendola, Bentivegna e Tagliatti furono la causa delle Ardeatine. Avrei anche detto che ci furono altri morti sempre ignorati dalla storiografia ufficiale, perché potevano mettere in imbarazzo il Pci. Soprattutto avrei fatto i nomi dei miei torturatori».

Il Borghese: *E tra questi c'era anche Pri*

studio legale
Avv. ALESSANDRO GARLATTI
studio 20122 milano via fontana 28 tel. 5457813-5457922 abitazione 20121 milano via annunciata 31 tel. 29000130

Milano, 19 Marzo 1999

Egregio Signor
Avv. FRANCO AGOSTINI
Via Arno, 47
00100 ROMA

Oggetto: BENTIVEGNA ROSARIO / IL GIORNALE / VITTORIO FELTRI

Caro Franco,

come da colloquio telefonico intercorso, compiegato trasmetto copia dei documenti depositati presso la Cancelleria del Tribunale di Milano.

Con i migliori saluti.

Sandro

Allegati

A MEZZO POSTA CELERE

P. I. 02271690154
C. F. GRL LSN 32R13 L483C
fax 55015718

Studio Legale Associato
ALESSANDRO MONARI FRANCESCO GATTI
Piazza Castello, 13 - 20121 MILANO
Tel. 800154 r.a. - Fax 809447

TRIBUNALE DI MILANO

Sez. I Civ. G.I. Dott. Bichi

Nella causa promossa da

Prof. ROSARIO BENTIVEGNA, con gli Avv.ti Franco Agostini e Franco Luberti, di Roma, e l'Avv. Alessandro Garlatti, di Milano

COPIA

- attore -

contro parte

contro

DOTT. FRANCOBALDO CHIOCCI, con l'Avv. Martino U. Chiocci, di Roma, e l'Avv. Emanuele Chiocci, di Milano

- convenuto -

20 FEB. 1997
IL CANCELLIERE

e contro

SOCIETA' EUROPEA DI EDIZIONI S.p.A.

DOTT. VITTORIO FELTRI

- convenuti -

MEMORIA AUTORIZZATA PER I CONVENUTI S.E.E. S.p.A. e Dott. VITTORIO FELTRI

Nelle note autorizzate depositate il 18.12.1996 l'attore affronta le argomentazioni dei convenuti prima affermando di volere distinguere le loro singole posizioni difensive e poi richiamando *tout court* anche per gli scriventi le osservazioni svolte nei confronti delle argomentazioni proposte dal convenuto dott. Chiocci.

Tali osservazioni, peraltro, si limitano a riprendere il tema della ricostruzione della "verità storica", con tutti i limiti - già ampiamente descritti nella comparsa di costituzione - che una simile impostazione presenta nell'ambito della presente causa.

Per quanto riguarda, poi, il merito dei nuovi dati proposti, non sembra che essi possano condurre a miglior risultato, poiché l'attore si limita ad

641

aggiungere - per l'appunto - una mera elencazione di dati che non assumono alcuna specifica collocazione in rapporto alle difese esposte nella comparsa di costituzione

Ciò posto, non resta che da compiere qualche breve osservazione sui riferimenti specificamente dedicati dalla controparte al contenuto delle argomentazioni difensive degli scriventi.

In realtà si tratta di un unico riferimento, peraltro concernente un aspetto del tutto secondario della questione. Inoltre, ciò che è più grave, appare condotto unicamente a causa della superficialità con cui l'attore - evidentemente assorbito da ben più impegnative letture - ha considerato le argomentazioni proposte contro le sue pretese.

Controparte, infatti, nella fretta di manifestare tutto il proprio disprezzo per i "riferimenti bibliografici" utilizzati dagli scriventi, ha dimenticato di considerare che le opinioni di Marco Pannella riportate da "Il Giornale" utilizzavano il concetto di "terrorismo" unicamente quale parametro indicativo delle modalità di svolgimento dell'attentato, riferimento che - vista ancora una volta la poco intellettuale ma molto pratica fonte bibliografica utilizzata sul punto - continua a non sembrare poi tanto sbagliato: "*(...) pratica di lotta politica che fa uso della violenza sotto forma di omicidio, attentati, rapimenti (...)*".

Da ultimo, si rileva come il riferimento operato dall'attore all'articolo apparso su "Il Giornale" in data 3.10.1996 (cfr. pag. 6 memoria dell'attore) sia da ritenersi del tutto inammissibile in quanto esula dagli elementi su cui è fondata la presente causa, costituendo fatto nuovo a cui non è esteso - né si accetta di estendere - il contraddittorio.

Milano, 20 febbraio 1997.

(Avv. Alessandro Munari) (Dott. Proc. Francesco Gatti)

La documentazione presentata dall'Avv. Chiocci in data 20 feb.1997 non sembra influente ai fini della causa. Attraverso di essa ci sembra piuttosto che la controparte voglia creare una sorta di "inquinamento psicologico", e semmai riconferma la disponibilità alla ricerca di elementi diffamatori anche riproponendo falsi da noi dimostrati tali attraverso documentazioni già esibite.

In particolare, controparte va a scovare nella sentina della Storia, e gli dà spazio sul suo "Il Giornale" (2 nov. 1996, presentato da controparte), tale Nestore Santini, superstite degli sgherri della famigerata banda Koch, la cui sadica attività costrinse gli stessi comandi militari tedeschi ad arrestarne tutti i componenti per l'indignazione sollevata dal comportamento di quei manigoldi perfino all'interno della Repubblica sociale. Il Koch, come è noto, fu fucilato in Roma per i crimini commessi, e i suoi scherani (altro che agenti della polizia fascista, come delicatamente li definisce "Il Giornale" !) furono condannati a pesanti pene che solo l'amnistia Togliatti del 1946 rese meno dure.

Viene allegata da controparte anche una pubblicazione di certo Roberto Gremmo, tratta - sembra - da "Storia ribelle" (4, inverno 1996-97), non identificabile dal punto di vista editoriale, in cui si ripete la storiella dei "misteri su via Rasella" : vi si pubblica -con evidente intento diffamatorio- la foto di Bentivegna in divisa del GUF, che fu scattata mentre distribuiva doni ai figli dei lavoratori del Commercio nel Natale del 1940 (Bentivegna aveva 18 anni, frequentava il 1° anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia ed era iscritto al Guf e alla "premilitare" come tutti gli strudenti universitari). Nella stessa pubblicazione il Gremmo commette un evidente reato di diffamazione nei confronti del Bentivegna nel riportare lo scontro avvenuto il 5 giugno del 1944 tra il Bentivegna stesso e il Ten. della Guardia di Finanza Barbarisi, in seguito al quale il Barbarisi morì e il Bentivegna fu sottoposto a processo dalla giustizia militare alleata. Infatti il Gremmo afferma che Bentivegna uccise il Barbarisi "per eccesso di difesa", il che avrebbe comportato, come avvenne in prima istanza, una condanna per omicidio colposo, mentre è noto e documentato che il Bentivegna fu pienamente assolto in seconda istanza dalla giustizia militare alleata che riconobbe che egli era stato ingiustamente aggredito e quindi aveva agito in stato di legittima difesa.

Controparte fa leva , inoltre, sulla causa penale intentata contro Bentivegna, Capponi e Balsamo di cui alla requisitroria PM allegata in atti da controparte con il numero 56.

Anzitutto una considerazione : già nel 1948, in occasione del processo Kappler, venne intentato, con evidenti intenti diversivi e di provocazione politica, un processo contro i partigiani di via Rasella. Come è noto, e come abbiamo documentato, quel processo si risolse con la piena vittoria dei partigiani convenuti (Amendola, Bauer, Pertini, Salinari, Calamandrei, Bentivegna e Capponi) in tribunale, in appello e in Cassazione a sezioni riunite.

Nel corso del processo Priebke, nel 1996, analogo tentativo è stato avanzato nei confronti di Bentivegna, Capponi e Balsamo dai supporters degli assassini nazisti.

Alleghiamo la nota dei difensori del Bentivegna in risposta alle considerazioni del PM.

Inoltre, al fine di dimostrare la volontà manifesta di ledere l'onore del nostro assistito da parte de "Il Giornale", del suo direttore e dei suoi redattori, al di là di ogni lecito diritto di critica o di ricerca storica, riteniamo di dover proporre al Tribunale altri due documenti.

Si tratta della copia degli atti parlamentari della seduta della Camera dei deputati del..... nel corso della quale il Parlamento espresse all'unanimità il suo sdegno per la sentenza che rimetteva Priebke in libertà, e che fu successivamente annullata dalla Cassazione che aveva accolto il ricorso dei difensori dei famigliari dei Martiri delle Ardeatine per la ricusazione del Collegio giudicante.

Il secondo documento si riferisce invece alla recente vicenda, di cui abbiamo riferito sopra, che ha visto coinvolti i tre partigiani di via Rasella nella controversia giudiziaria che li vuole imputati di strage. Essa non si è risolta con l'archiviazione, come proposto dal PM e dai difensori degli imputati, sia pure con diverse motivazioni, perché il Gip ha ritenuto opportuno un approfondimento su alcune delle cervellotiche insinuazioni degli attori. Ciò - e anche questo è ben noto - ha sollevato nel paese e nella gran parte della stampa italiana un'ondata di indignazione di straordinaria ampiezza, tale che perfino il Capo dello Stato e il Presidente del consiglio, oltre al Presidente della Camera e a leaders di quasi tutte le forze politiche che siedono in Parlamento, ivi compresi quelli della opposizione di centro e di destra (in particolare gli On. Buttiglione e Fini con esplicite dichiarazioni ai "media"), hanno ritenuto di prendere decisamente le distanze dalle conclusioni del Gip.

Alleghiamo gli atti parlamentari con la risposta data in Senato, nella seduta del ..... dal Ministro della Giustizia Flik, a nome del Governo, alle numerose interpellanze urgenti presentate sulla vicenda, e che va a completare quanto avevano già ripetutamente manifestato, in questo mezzo secolo, i diversi governi della Repubblica, e l'ultima volta, solennemente, il Governo Spadolini, nella persona del sottosegretario alla Difesa On. Scovacricchi in Senato, nella seduta del 16 febbraio del 1982, in risposta a interpellanze di esponenti di tutti i partiti dell'arco costituzionale in seguito a un attacco condotto contro i partigiani di via Rasella da esponenti del SVP e dal giornale "Dolomiten" (di ciò abbiamo fornito copia degli atti parlamentari allegandola alla documentazione del nostro atto di citazione con il n. 22).

Da questi due documenti, dalla diversa e opposta valutazione che il Governo e il Parlamento hanno dato del Priebke, con lo sdegno unanime per le conclusioni praticamente assolutorie del

Tribunale Militare di Roma, e dei partigiani romani, con il riconoscimento dell'alto valore che, nel quadro della Guerra di Liberazione Nazionale assume l'atto militare da loro compiuto in via Rasella il 23 marzo del 1944, si può ulteriormente misurare quanto sia grave e infamante la linea tenuta nei loro articoli dal direttore de "Il Giornale" e dai suoi redattori, linea su cui quel foglio insiste e persevera, come si evince dalla ulteriore documentazione presentata dalla controparte.

ASSR

Prof. Dr. ROSARIO BENTIVEGNA
L. D. in Medicina del lavoro
Roma - 00193 - Piazza Adriana, n. 5 – tel e fax 06 6875067

Roma, li 13. 3. 99

Caro Franco,

ti ho cercato tutte ieri senza successo. Il tuo telefono era sempre occupato.

Ti devo parlare: sto in giro. Il mio cellulare è 0339 6122345.

Mi serve il materiale per chiamare il medico di Francoise

Ti accludo la ricognizione del "giornale": è allucinante!

Ti chiamo più tardi in studio

Ciao

Rosario

3 pagine compresa questa

666

IL GIORNALE : riportiamo i titoli e gli spazi dedicati al processo che due famigliari di vittime civili caduti in via Rasella durante l'attacco partigiano alla 11° comp.dello "SS Polizei Regiment Bozen" avevano intentato nel 1997, mentre si svolgeva il processo contro il criminale di guerra Erich Priebke, contro i partigiani Pasquale Balsamo, Rosario Bentivegna e Carla Capponi e che si è concluso in Cassazione il 24 febbraio 1999 con la archiviazione per non luogo a procedere.

18 giugno 1997
titolo di apertura di **prima pagina** (7 colonne)
FOSSE ARDEATINE. Per la prima volta dopo 50 anni si avverte la necessità di esaminare a fondo le responsabilità di chi scatenò la feroce rappresaglia nazista
CHIESTO L'ERGASTOLO PER PRIEBKE
MA ORA SI INDAGA SUI PARTIGIANI
Il pm Intelisano ha sollecitato inoltre la condanna a 24 anni dell'ex maggiore delle Ss Karl Hass. Il Gip di Roma: L'attentato di via Rasella "fu un atto illegittimo di guerra" Frutto di una faida tra comunisti.
(Chiocci a pagina 6)
pagina 6 apertura a 6 colonne
Dopo 53 anni, nel giorno in cui si chiede l'ergastolo per uno dei carnefici delle Fosse Ardeatine, si cerca di fare piena luce sull'episodio che poi scatenò la rappresaglia nazista. Furono le lotte interne tra i nuclei della Resistenza a provocare l'agguato
VIA RASELLA, PARTIGIANI INDAGATI
Il Gip fa riaprire l'inchiesta: l'attentato non fu un atto di guerra.
Roma, Francobaldo Chiocci

29 giugno 1997
apertura di **prima pagina** (7 colonne)
Il coro che ha approvato il processo bis contro Priebke non vuole che si indaghi sui partigiani che con quell'attentato uccisero anche un bambino
LINCIATO IL GIUDICE CHE TOCCA LA SINISTRA
Il ministro Napolitano definisce "assolutamente aberrante" la decisione del Gip di non archiviare l'inchiesta su via Rasella. Salvi (Pds): Flick deve punirlo: Intanto il ritorno di Toni Negri ridà fiato a chi chiede l'indulto per i terroristi degli anni '70

Fondo di Vittorio Feltri
Un odioso doppiopesismo

Intervista a Montanelli di Mario Giordano
Rinvio in 2° pagina di Antonio Socci
Pagina 2
E' tutta dedicata allo stesso argomento con titoli vistosi e ben 5 articoli (due anonimi, uno di Antonio Socci, uno di Montreal e uno di fr.ch. (Francobaldo Chiocci)

30 giugno 1997
1° pagina, in alto, di spalla, a una colonna
Faide partigiane
VIA RASELLA
PERSINO PERTINI
FU CONTRO QUELL'ATTENTATO
di Massimo Caprara
Rinvio a **pagina 4**

3 luglio 1997
prima pagina, in alto di spalla a 1 colonna
VIA RASELLA
SERVI' A FAR FUORI
35 PARTIGIANI
NON COMUNISTI
di Pierangelo Maurizio
rinvio a pag. 6
LUCE AGGHIACCIANTE
SU QUELLA BOMBA
Di Massimo Caprara
Rinvio a pag. 6
Pagina 6
È tutta dedicata a quei rinvii con apertura a 7 colonne e 6 articoli, di cui die anonimi, uno di Pierangelo Maurizio, uno di p.m. (Pierangelo Maurizio?) uno di Francobaldo Chiocci e uno di Massimo Caprara

17 aprile 1998
pagina 10, a metà pagina, su 3 colonne
IL GIP ARCHIVIA VIA RASELLA "FU STRAGE DI LIBERAZIONE", di Diana Alfieri

24 febbraio 1999
La **Cassazione** annulla l'ordinanza del Gip Pacioni perché abnorme e fuori del sistema processuale italiano.Il Gip, infatti, aveva erroneamente considerato i partigiani "illegittimi belligeranti", e quindi, non avendo ritenuto applicabile la norma di non punibilità per gli atti di guerra compiuti da reparti combattenti, aveva archiviato il procedimento applicando l'amnistia per i "reati" commessi con l'obbiettivo di cacciare dall'Italia i tedeschi occupatori e i fascisti collaborazionisti.
Il Gip, tuttavia, con il concorso del Pm Rosselli, aveva applicato l'amnistia dopo aver accertato in termini di fatto l'inconsistenza delle accuse mosse ai partigiani di via Rasella con prove testimoniali esplicitamente dichiarate inattendibili, riconoscendo che:

1)- l'azione di via Rasella è stata compiuta per motivi di guerra;

2)- è falsa e calunniosa l'accusa ai partigiani di via Rasella di aver attaccato i poliziotti delle SS non per fini di guerra ma per far uccidere dai nazisti partigiani di altre formazioni;

3)- la 11° Compagnia dello "SS Polizei Regiment Bozen" aveva il compito di opporsi ai movimenti di Resistenza, tanto che altri reparti della stessa unità si sono resi responsabili di fatti atroci contro la popolazione civile e prigionieri politici in altre parti d'Italia;

4)- i partigiani che avevano operato nella zona di via Rasella, e quindi anche Pasquale Balsamo, Rosario Bentivegna e Carla Capponi, prima e durante l'attacco si erano adoperati per allontanare i pochi civili presenti mentre sopraggiungeva la colonna nemica, armata fino ai denti.

La 1° sezione della Corte di Cassazione (Pres. Teresi, Rel. Mabellini, Pg. Febraro, Cons. La Gioia, Mocali e Gironi) ha accolto in pieno le tesi dei difensori dei partigiani, Avv. F. Agostini. B. Andreozzi, F. Luberti e F. Tarsitano, ha riconosciuto la legittimità dell'atto di guerra e dei combattenti partigiani che lo avevano effettuato; ha annullato le motivazioni dell'ordinanza del Gip Pacioni e ha provveduto all'archiviazione del procedimento penale.

25 febbraio 1999
Tutta la stampa italiana riferisce la notizia e fornisce commenti sulle conclusioni della Corte di Cassazione in modo più o meno ampio; **solo Il Giornale non riporta neppure una riga.**

Avv. Caroleo Grimaldi (dal "***Secolo d'Italia***" del 25-2-1999, pag. 11), a proposito della sentenza della Cassazione che riconosce la legittimità dell'azione di guerra di via Rasella e la non esistenza del reato di strage,"...ha dichiarato di essere "*letteralmente sconvolto per una decisione che certamente non rende giustizia a quelle vittime civili che trovarono la morte in seguito all'esplosione e che si vedono pertanto ancora una volta destinate ad essere dimenticate.....*" "*Si tratta – conclude con amarezza l'avvocato Caroleo Grimaldi – di una dichiarazione di sostanziale impunità per l'attentato di via Rasella..... E' andata a finire come per le foibe, con il processo rinviato sine die. Questa è giustizia di regime*".

Giovanni Zuccheretti (da ***A. Portelli, "L'ordine è già stato eseguito"***, Donzelli Editore, 1999, pag. 231 e note 136 e 137, pag. 419): "*.....In cuor mio sentivo che qualche cosa volevo fare sempre, però nun sapevo la strada. Poi quando l'avvocato de Priebke (n.136) m'ha telefonato per andare a testimoniare perché io avevo visto i cartelli, staveno attaccati al muro qui, che diceveno "Achtung! Per ogni cittadino tedesco verranno fucilati 10 italiani" – ho firmato la denuncia. Me chiama quello d'An, ce vò poco a capi' che c'è un motivo politico. Allora io gli ho detto, "Sentite, io non sono 'no stupido, capisco che sotto ce so' dei motivi politici. A me non me ne importa gnente d'a politica, ma voglio la luce dei fatti; però io voglio firmare una carta che io non pago". Io ho sempre lavorato, m'alzavo alle sei la mattina, gli ultimi trent'anni l'ho passati dentro al negozio, non ho mai visto la luce del sole perché sempre lì dentro perciò la politica .... Me dice: "Certo signor Zuccheretti, lei è assistito da sett'otto avvocati", Me firma 'na carta – perché sennò come facevo?* .
(Voglio) risarcimento e giustizia: Me pare che siano i più logici, perché poi la giustizia segue il risarcimento, è una cosa automatica: Se io mi devo impegnare non tenendo nessun interesse per la politica, un po' è per la verità ma se riesco a ottenerne anche un vantaggio ben venga.
Portelli: Che tipo di risarcimento vorreste chiedere?
Zuccheretti: Non lo so. L'avvocato ha detto così.
Portelli: Un risarcimento simbolico, un risarcimento finanziario?
Zuccheretti: Io penso finanziario (n. 137)"

n.136 L'avvocato Caroleo Grimaldi,esponente di Alleanza Nazionale. In precedenza Zuccheretti era stato contattato da Pierangelo Maurizio, giornalista del Tempo e del Giornale.

n. 137 ***Liliana Gigliozzi****: (Il procuratore di Priebke) si presentò (dicendo): "Io le do una mano, vediamo quello che posso fare, le darò anche un aiuto economico" e mi mise in mano 400.000 lire. Lì per lì l'abbiamo prese, perché le dico la verità (ne avevamo bisogno)..."*

TRIBUNALE CIVILE DI MILANO - 1° SEZIONE

per

PROF. BENTIVEGNA ROSARIO, rappresentato e difeso dagli avv.ti Franco Agostini, Franco Luberti e Alessandro Garlatti

contro

- **Dr. CHIOCCI FRANCOBALDO** (Avv. E.Chiocci)
- **SOCIETA' EUROPEA DI EDIZIONI S.P.A.** (Avv.ti A. Munari e F. Gatti
- **Dr. FELTRI VITTORIO** (Avv. A. Munari e F. Gatti)

NOTE AUTORIZZATE

Con ogni più ampia riserva di deduzione anche in ordina ai documenti da ultimo prodotti da controparte dei quali si deduce la irrilevanza ai fini della causa, e pur ritenendo già la causa matura per la decisione, si producono i seguenti documenti:

- memoria degli avv.ti Luberti e Agostini al G.I.P. di Roma:
- quotidiano L'Unità del 20.2.1994 con interrogatorio del gen. Kesserling al processo Maeltzer e Mackensen;
- quotidiano Il Tempo del 17.12.1996 con lettera di Werther Avolio, figlio di caduto alle Fosse Ardeatine, e articolo di Giampiero Mughini sulla inesistenza del bando dei tedeschi;

680

1) On. **Arrigo BOLDRINI**, M.O.V.M., Presidente ANPI, Roma, via degli Scipioni n. 271

2) On. Prof. **Giuliano VASSALLI** (attualmente componente della Corte Costituzionale), dirigente della Resistenza romana nelle formazioni socialiste, residente in Roma, Lungotevere Vallati 19 ;

3) Prof. **Valentino GERRATANA**, membro del Comando Militare Regionale delle Formazioni Garibaldine (PCI), residente in Roma, via dei Giornalisti 40 ;

4) Prof. **Mario LEPORATTI**, membro del Comitato Militare Regionale del Lazio nelle formazioni garibaldine, resisente in Roma, via del Serafico

5) On. **Adriano OSSICINI**, responsabile militare dei Comunisti Cattolici, residente in Roma

6) On. **Aldo NATOLI**, addetto dal PCI ai collegamenti per il partito con il sud liberato, residente in Roma, via Lorenzo il Magnifico 47 ;

7) Avv. **Giovanni BALDINI**, partigiano garibaldino di origine troskista e compagno del Bentivegna, prima del 25 luglio 1943, nel Gruppo di Unificazione Marxista (GUM), prima che ambedue aderissero al PCI, residente in Ronciglione (VT), via Campana, 29, 01037 ;

8) On. Prof. **Francesco CORVISIERI**, storico di "Bandiera Rossa", residente in Roma, via Carpaccio n. 32 ;

9) **Orfeo MUCCI**, commissario politico delle formazioni romane di "Bandiera Rossa", residente in Roma, via di Vigna Fabbri n. 6/10 ;

10) **Tullio PIACENTINI**, vice-comandante militare di "Bandiera Rossa" per la città di Roma, residente in Roma, via Donna Olimpia n. 30 (L 1 - F 13) ;

11) **Ugo SCATTONI**, figlio di Umberto Scattoni, partigiano di "Bandiera Rossa", catturato nel corso di un'azione a fuoco in Roma, nel febbraio 1944, insieme ad alcuni membri dei GAP Centrali garibaldini (Trombadori, Labò, Mattei, Rattoppatore, Gentili) e ucciso alle Fosse Ardeatine, residente in Roma, via Buje d'Istria n. 4 ;

12) **Cristoph FRANCESCHINI**, ricercatore sullo "SS Polizei Regiment Bozen", residente in Bolzano ;

13) **Marisa MUSU**, presente in via Rasella il 23.3.1944 al momento dell'attacco partigiano, residente in Roma, via Senafé 27 00199 ;

14) Prof. **Giulio CORTINI**, Ordinario di Fisica all'Università di Roma, che concorse a preparare l'ordigno riguardante l'episodio di cui è processo, residente in Roma, vicolo Savelli n. 48 ;

15) Prof. **Giovanni GIGLIOZZI**, presidente dell'ANFIM, residente in Roma, via Montecatini 8 ;

16) Prof. **Lutz KLINKHAMMER**, storico, esperto sull'occupazione tedesca in Italia, il quale potrà riferire sull'inesistenza del bando tedesco, Roma, Istituto di Studi Germanici, via Aurelia Antica ;

17) **Cesare DE SIMONE**, storico della Resistenza romana, residente in Roma, Piazzale Dunant, n. 57 ;

18) Prof. **Antonio PARISELLA**, Ordinario di storia all'università di Parma, Presidente dell'IRSIFAR (Istituto Romano di Storia d'Italia dal Fascismo alla Resistenza), residente in Roma, via Paolo Albera 73 ;

19) On .**Maurizio FERRARA**, ex-parlamentare, giornalista, ex-ufficiale partigiano durante la Resistenza romana, amico personale di Togliatti, del quale scrisse una biografia ("Conversando con Togliatti" insieme alla moglie, Marcella de Francesco, residente in Roma, via dell'Orso 28

20) **Marcella DE FRANCESCO-FERRARA**, ex ufficiale partigiano durante la resistenza romana, ex segretaria di redazione fin dalla fondazione della rivista "Rinascita", fondata e diretta da Togliatti, coautrice con il marito Maurizio Ferrara del libro "Conversando con Togliatti" ; residente in Roma, via dell'Orso 28.

Le persone indicate potranno riferire, rispettivamente, sulle circostanze appresso indicate ;

1) **On. Boldrini** : potrà riferire sulle motivazioni politiche, militari, morali e sociali delle attività militari della Guerra di Liberazione, e in particolare sull'apprezzamento degli Alti Comandi Militari Alleati dell'attività della Resistenza romana.

2) **Prof. Vassalli** : potrà riferire sulle motivazioni politiche, militari, morali e sociali delle varie azioni e dei vari attacchi militari compiuti nella città di Roma nel 1943/1944 dai partigiani, dai Gap e da altre formazioni politiche ;

3) **Prof. Gerratana** : potrà riferire circa i rapporti reali intercorsi tra le formazioni partigiane che effettuavano azioni militari in Roma e nel Lazio (1943/1944). In particolare il Prof. Gerratana potrà riferire circa i reali rapporti tra le formazioni partigiane del PCI, del PSI, del CLN, del Partito d'Azione, di Bandiera Rossa, del Fronte Militare Clandestino, ecc., sempre in relazione alle azioni militari svolte in quel periodo ;

4) **Prof. Mario Leporatti** : id.

5) **Prof. Adriano Ossicini** : id

6) **On. Natoli** : potrà riferire circa i rapporti tra gli indirizzi politici e militari che guidavano le formazioni comuniste partigiane operanti in Roma e le indicazioni degli organi dirigenti del Pci operanti nel sud liberato ;

7) **Avv. Baldini** : potrà riferire di aver militato in formazioni partigiane nel periodo interessato con Rosario Bentivegna e i reali rapporti - anche personali - intercorrenti tr i membri delle formazioni garibaldine e l'organizzazione politica e militare di "Bandiera Rossa"

8) **Prof. Corvisieri**, noto ed apprezzato storico della formazione politica e militare di "Bandiera Rossa" ; potrà riferire circa i rapporti reali tra i gruppi partigiani del PCI e di Bandiera Rossa ;

9) **Mucci,** potrà riferire sui rapporti reali tra i gruppi partigiani del PCI e di "Bandiera Rossa" al tempo dell'episodio di via Rasella ;

10) **Piacentini**, id.

11) **Scattoni**, id.

12) **Franceschini** : potrà riferire circa ruoli, collocazione, compiti e quanto altro utile per l'indagine relativamente all' SS Polizei Regiment Bozen, attaccato in via Rasella nel marzo del 1944

13) **Musu**, potrà riferire in ordine all'episodio di via Rasella essendo stata presente sui luoghi il 23. 3. 1944 ;

14) **Prof. Cortini** : partecipò alla preparazione dell'ordigno utilizzato dai Gap in via Rasella, e potrà riferire in ordine alle lotivazioni che accompagnarono e sostennero l'azione di cui è processo ;

15) **Prof. Gigliozzi** : potrà riferire in ordine agli orientamenti dell'Associazione Familiari dei Martiri a proposito dell'azione di Via Rasella ;

16) **Prof. Klinkhammer** : potrà riferire sul giudizio esporesso sull'azione di via Rasella dai comandi germanici, sul suo significato politico e militare, e, in particolare, sull'inesistenza del "bando" germanico che invitava i partigiani ad arrendersi per evitare la rappresaglia ;

17) **De Simone** : potrà riferire su tutti gli aspetti storici, politici e militari che riguardano l'azione di via Rasella ;

18) **Prof. Parisella** : potrà riferire sulla collocazione militare dell'azione di via Rasella nel quadro della situazione politica e militare in atto nella città di Roma nel marzo del 1944 ;

19) **On. Ferrara** e

20) **De Francesco-Ferrara** : questi ultimi due testi possono rispondere sulle opinioni di Togliatti in merito all'azione di via Rasella.

STUDIO DELL'AVV. FRANCO AGOSTINI
Via Arno, 47 – 00198 Roma
Tel. 06-855.29.48- Fax 855.04.74
Cod. Fisc. GST FNC 20M27 F839I
Partita IVA 01406630580

Attenzione

Le informazioni trasmesse con il presente facsimile sono riservate esclusivamente alle persone o entità sottostanti, sono confidenziali e coperte dal segreto professionale vigente per gli Avvocati. E' pertanto espressamente proibito ai soggetti diversi dai suoi destinatari distribuire, copiare o comunque fare uso non autorizzato delle informazioni qui contenute. Se avete ricevuto questo messaggio per errore Vi preghiamo di informarci immediatamente per telefono e di restituirci via posta quanto avete erroneamente ricevuto da parte nostra. Grazie

FAX

TELEFAX: 063233648
ORA: 10

DATA: 01.o3.1999

ALL'ATTENZIONE: On.Avv.Franco Luberti

NUMERO DI PAGINE OLTRE A QUESTA :4 /

COMUNICAZIONE:

Ti comunico che ha avuto luogo davanti al Tribunale di Milano l'udienza della causa R.Bentivegna c.Il Giornale davanti al Giudice unico secondo il nuovo rito.Le parti hanno precisato le conclusioni e il termine per la comparsa conclusionale scade il 19 aprile. p.v. L'avv.Garlatti che in precedenza mi aveva assicurato che la causa era stata stralciata mi ha poi inviato la lettera e gli allegati che ti rimetto con il presente fax.Come vedi,replica al 10 maggio 1999. Dobbiamo concordare insieme il da farsi .

Attendo tuo riscontro.Cordiali saluti.

Franco Agostini

90103

studio legale
Avv. ALESSANDRO GARLATTI
studio 20122 milano via fontana 28 tel. 5457813-5457922 abitazione 20121 milano via annunciata 31 tel. 29000130

Egregio Signor
Avv.to FRANCO AGOSTINI
Via Arno nr. 47
00198 ROMA

a mezzo Fax nr. 06/8550474

Milano, 17 febbraio 1999

Oggetto: *O689 BENTIVEGNA ROSARIO / IL GIORNALE Vittorio Feltri*

Caro Franco,

nonostante il cancelliere mi avesse assicurato che la causa era stata assegnata al GOA e che avrei ricevuto nuovo avviso, stamattina mi sono presentato puntualmente in udienza ed è avvenuto che:

la causa è stata assegnata al G.I. dott. Bonaretti il quale ha invitato a precisare le conclusioni.

Il procuratore dell'attore Rosario Bentivegna precisa le conclusioni, relativamente al merito, riportandosi a quelle dell'atto di citazione, ed in via istruttoria chiede ammettersi le prove testimoniali anche contrarie sulle circostanze ex adverso dedotte con le venti persone di cui all'elenco allegato e sui capitoli indicati di seguito all'elenco stesso.

Il G.I. concede il termine massimo per lo scambio delle difese.

I proc. delle parti convenute hanno precisato come da foglio a parte.

Ti preciso quindi che il termine scade il **19/04/1999** per le conclusionali ed il **10/05/1999** per la replica.

Cordialità

Avv.to Alessandro Garlatti

P. I. 02271690154
C. F. GRL LSN 32R13 L483C
fax 55015718

651

Avv. EMANUELE CHIOCCI
PATRIOCINANTE IN CASSAZIONE
Corso Plebiscito, 1 - 20129 MILANO
TEL. 02 733411 - 733559 - FAX 02 733559

19/4

10/5

TRIBUNALE DI MILANO - SEZ. 1° CIVILE

Nella causa r.g.n. **7598/96** tra:

BENTIVEGNA PROF. ROSARIO = **attore**

contro

CHIOCCI DR. FRANCOBALDO = **convenuto**

e nei confronti di:

FELTRI DR. VITTORIO

SOC. EUROPEA DI EDIZIONI p.a. = **altri convenuti**

CONCLUSIONI PER IL DR. FRANCOBALDO CHIOCCI

"Voglia il Tribunale di Milano Ecc.mo adito, contrariis rejectis, così giudicare:

Nel merito, in via principale:

- Accertare e dichiarare che la dedotta diffamazione non sussiste, ovvero che il convenuto concludente ha legittimamente esercitato il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, ed ha legittimamente usato del diritto di informazione, di cronaca e di critica.

- Respingere conseguentemente ogni domanda attrice, siccome infondata in fatto e in diritto, e non provata.

- Condannare l'attore alla rifusione delle spese di lite, da commisurarsi allo scaglione tariffario corrispondente alla domanda proposta.

In sede istruttoria, in via subordinata:

- Ammettersi le istanze istruttorie formulate dal convenuto concludente a verbale d'udienza 4.6.97 e nella memoria istruttoria 30.9.97, con i testi ivi indicati, da aversi per qui integralmente richiamate e trascritte.

- Respingersi le istanze istruttorie proposte dall'attore, siccome irrilevanti e comunque inammissibili."

658

TRIBUNALE di MILANO

(Sez. I. Civ. G.I. Dr. ~~Bichi~~ Bonsre A. – R.G. 7598/96)

Nella causa promossa da

Prof. ROSARIO BENTIVEGNA, con gli Avv.ti Franco Agostini e Franco Luberti di Roma e l'Avv. Alessandro Garlatti di Milano

- attore -

contro

DOTT. FRANCOBALDO CHIOCCI, con l'Avv. Martino U. Chiocci di Roma e l'Avv. Emanuele Chiocci di Milano

- convenuto -

e contro

SOCIETA' EUROPEA DI EDIZIONI S.p.A.

DOTT. VITTORIO FELTRI con gli Avv.ti Alessandro Munari e Francesco Gatti di Milano

- convenuti -

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER LA SOCIETA' EUROPEA DI EDIZIONI S.P.A. E IL DR. FELTRI

* * *

Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione avversaria disattesa:

- **nel merito, in via principale:**

rigettare tutte le domande formulate dall'attore nei confronti dei convenuti, dichiarando insussistente la dedotta diffamazione.

- **nel merito, in via subordinata:**

rigettare tutte le domande formulate dall'attore dichiarando l'operatività, nella fattispecie per cui è causa, delle scriminanti costituite dai diritti di cronaca e di critica.

- **in via istruttoria:**

si ribadisce quanto esposto nella memoria depositata in data 30 ottobre 1997 e si insiste – per il caso in cui il Giudice ritenesse opportuno l'espletamento di attività istruttoria al fine di accertare la "verità" dei fatti storici che costituiscono l'oggetto del giudizio "incriminato" – per l'ammissione della prova per testimoni articolata dal convenuto Francobaldo Chiocci, secondo i capitoli e con i testi nella stessa indicati.

Si chiede, in ogni caso, l'integrale rigetto delle istanze probatorie formulate dall'attore sia in quanto la prova vertente su circostanze di fatto appare in generale inconferente in rapporto all'oggetto della causa, sia perché i singoli capitoli di prova articolati devono ritenersi tutti inammissibili a causa della loro assoluta genericità.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

Milano, 17 febbraio 1999

ASSR

****
***** RAPPORTO TX *****
****

TRASMISSIONE OK

NR. TX/RX	0181
TEL. CORRISPOND.	063233648
NOME CORRISPOND.	
ORA INIZIO	01/03 11:50
TEMPO USATO	01'55
PAGG.	3
RISULTATO	OK

ASSR

TRIBUNALE CIVILE DI MILANO

SEZIONE I CIVILE

PER

Prof. ROSARIO BENTIVEGNA, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Franco Agostini, Franco Luberti e Alessandro Garlatti

contro

- Dr. Francobaldo Chiocci (Avv. E. Chiocci)
- Società Europea Edizioni S.p.a. (Avv.ti A. Munari e F. Gatti)
- Dr. Vittorio Feltri (Avv.ti A. Munari e F. Gatti)

NOTE AUTORIZZATE

1) Nelle memorie di costituzione e risposta i convenuti espongono circostanze e esprimono opinioni che, se numerose nella quantità, in grandissima parte non attengono, se non come contorno, al thema decidendum, e riguardano sostanzialmente il clamore che la vicenda, rivisitata in occasione del processo Priebke, ha suscitato. Tali circostanze ed opinioni incidono solo in modo generico sulla vicenda stessa, rappresentano pareri anche legittimmamente espressi nella ricostruzione storica; non incidono invece sulla sequela di articoli e titoli de "Il Giornale" che vanno considerati sia per se stessi sia in collegamento tra loro, e in quanto tali offensivi e diffamatori per l'attore, lesivi del suo onore e della considerazione che merita la sua attività di partigiano, svolta in difesa della libertà e contro l'oppressione nazista, della quale, sia pure a distanza di 50 anni, nel consolidato quadro della libertà e nella memoria storica non è lecito dubitare.

Quanto viene dedotto da controparte, nell'ambito della congerie di notizie ed opinioni che, a latere, possono al massimo costituire

apprezzamenti, giusti o erronei, sulla vicenda nel suo complesso secondo l'opinione di alcuni, non tocca il nocciolo duro e essenziale di una campagna aggressiva ed offensiva, ben al di là del diritto di informazione e di critica, che contiene esposizione di fatti non veri e quindi ripetutamente diffamatori.

Ciò premesso, e con riserva di ulteriormente dedurre nelle sedi opportune e di rito, l'istante propone per ora qualche prima replica alle considerazioni avversarie, più che altro a meglio puntualizzare alcuni dei fatti esposti e delle opinioni riferite.

2) per ragioni di chiarezza del contraddittorio, si espongono le seguenti considerazioni con riferimento alle due comparse di costituzione.

Per quanto riguarda la **comparsa di costituzione del Dr. Chiocci** si fa presente quanto segue, con riferimento alle espressioni di essa e alla loro collocazione: si richiamano in parte i documenti già prodotti con l'atto di citazione e in parte si producono nuovi documenti, segnalati come allegati alle presenti note.

1) - pag. 5 - 1° capoverso:

il riportato articolo "Nato in casa mia l'attentato di via Rasella", attribuito a Massimo di Massimo, di cui al doc. 1 della comparsa Chiocci, oltre a essere un falso storico largamente provato, è oltretutto smentito dallo stesso De Massimo (vedi lettera del Di Massimo in "Oggi" del 17 nov. 1949, doc. n. 12 allegato alla nostra citazione)

2) - pag. 5 , 2° capoverso:

il radiomessaggio EIAR: citare Angelozzi Gariboldi è quanto meno azzardato. Infatti l' autore citato è stato l'avvocato dei parenti di Pacelli nella causa da loro intentata contro Katz e Kosmatos, per il libro di Katz (Morte a

Roma) e il film di Kosmatos (La rappresaglia), che imputavano al papa la colpa di non aver accettato il piano di Dollman (riportato anche da A.G. - vedi fotocopia acclusa) onde evitare la strage delle Ardeatine. L'Angelozzi Gariboldi infatti ha sostenuto (in Tribunale e nel libro citato) che i "silenzi" di Pio XII sulla imminente strage delle Ardeatine furono dovuti alla assoluta mancanza di notizie, in Vaticano, circa la rappresaglia che sarebbe stata effettuata dai nazisti. Ove vi fosse stato quel radiomessaggio la sera del 23 o la mattina del 24, e cioè prima della strage delle Ardeatine, così come affermano i nazisti incriminati per ovvii motivi di autodifesa, sarebbe stato impossibile per l'avvocato di Pacelli sostenere la "innocenza" del papa. E' probabile (ma non è riscontrato) che un radiomessaggio EIAR vi sia stato non già la sera del 23 marzo, ma la sera del 24 o la mattina del 25, ad eccidio avvenuto, con la lettura del comunicato "Stefani" che fu pubblicato il 25 sui giornali, che uscivano a mezzogiorno per motivi di coprifuoco.

Sia Angelozzi Gariboldi che altri biografi di Pio XII (es. A. Spinosa, in "Pio XII ultimo papa", ed.Mondadori, Milano, 1962) datano alla mattina del 25 l'apprendimento, da parte del papa, di quella strage. Si accludono le pagine del libro di Angelozzi Gariboldi sull'episodio di via Rasella e sulle Fosse Ardeatine (**All. n. 1**).

Vedi anche, a questo proposito, la posizione di Mussolini, ricordata dalla moglie Rachele nel suo diario (R. Musolini, "La mia vita con Benito", p. 237, riportata in R. Katz, "Morte a Roma", Ed.Riun, Roma, 1994, pag. 176, **all. n. 2**), il quale si rammarica di non aver "fatto in tempo ad impedirlo" (il massacro) per la fretta che avevano avuto i tedeschi ad eseguire la strage nel massimo segreto ad impedire interventi (religiosi, politici, militari, ec.) che ne

avrebbero potuto mettere in pericolo l'esecuzione e la stessa sicurezza delle forze armate naziste in Roma (vedi anche R. Bentivegna, C. De Simone, "Operazione via Rasella", pag. 96, Ed. Riun., Roma, 1996, opera ricca di riferimenti documentali e di bibliografia. **all. n. 3**).

3) - Pag. 6: Le dichiarazioni degli imputati (Donizlaff, Priebke, ecc.) ai vari processi sulla strage non hanno valore di prova e sono smentiti dalle dichiarazioni di Kesserling e di Kappler da noi già prodotte (doc.nn. 16, 25, 26, allegati alla citazione)

Anche il richiamo di controparte alla recente sentenza del Tribunale Militare di Roma nel processo Priebke è quanto meno imprudente, perché se è vero che era a conoscenza della Resistenza, in Italia e in Europa, della emanata "legge di guerra tedesca" che manometteva il diritto internazionale, basato sulle convenzioni internazionali dell'Aja (1907) e di Ginevra (1927), a proposito del concetto e delle modalità del diritto di rappresaglia, è anche vero che il diritto internazionale ha fatto giustizia, non solo a Norimberga (v. i processi Maeltzer, von Makensen, Kesserling in Italia, conclusi con tre condanne a morte - poi tramutate - per le rappresaglie in Roma e in Italia): in particolare a Norimberga furono condannati a morte e impiccati i generali Keitel e Jodl, anche con manifesto riferimento alla strage delle Ardeatine.

Ma il richiamo alla sentenza Priebke - a parte la nullità di questa, conseguente all'accoglimento in Cassazione dell'azione di ricusazione del collegio giudicante proposta dalle parti civili - è quanto meno imprudente: infatti la sentenza descrive con esattezza le modalità dell'azione partigiana di via Rasella (pagg. 46 - 52) e delle questioni politico-militari e giuridiche ad essa connesse, ma (pagg. 54 - 57) anche la collocazione giuridica, militare e

"morale" (in particolare, a pag. 56, 2° capoverso) dei partigiani che ad essa parteciparono, con dati e considerazioni che respingono in modo netto le illazioni e i falsi che controparte continua a privilegiare anche nella comparsa di risposta (**all. n. 4**)

4) - pag. 8-9, a proposito dei caduti civili, Bentivegna non negò che ve ne fossero stati, ma che non era riuscito a suo tempo a reperire la documentazione. Successivamente (v. "Operazione via Rasella", cit, pagg. 29, 30, 31, 43, 48 (n. 27), 114, 117, 118, in **all. n. 3**) riporta ampiamente e documentatamente questo aspetto del problema e la documentazione dei falsi che su di esso sono stati costruiti dal nemico con l'intento (non riuscito allora) di dividere la cittadinanza romana dalla Resistenza).

5) - pag. 15 e seg.: le finalità dell'azione di via Rasella per chiamare all'insurrezione i romani, ma soprattutto per eliminare la Resistenza non comunista e quella di "Bandiera Rossa" (vedi a questo proposito "Operazione via Rasella", pagg. 7-14, 103-105, **all. n. 3**). Falso quanto affermato in Monelli (riportato in pag. 18): "Il PCI si affrettò a smentire che l'attentato fosse stato opera dei suoi iscritti" (quando? dove?) (v. successivamente, p. 8, risposta a M. Caprara). False le dichiarazioni di M.Matteotti su Amendola e C. Capponi (quando? dove?). Falsa la "emarginazione" di Bentivegna (v. p. 8, risposta a M. Caprara).

6) - pag. 15: il libello di P. Maurizio è un collage delle varie menzogne fasciste sull'evento. Ad esso risponde, punto per punto, "Operazione via Rasella"(**all. n.** 3): per il problema del terrorismo, oltre a quanto contenuto in "Operazione Via Rasella", (pagg. 130 e segg, **all.** n. 3), il testo dell'articolo di Rinascita dell'85 (**all. n. 5**) scritto da Bentivegna in polemica con Norberto

Bobbio, contro il quale (come si evince dalla lettura di esso) egli non si è mai "scagliato", come afferma controparte a pag.20. (dal Corriere della Sera, 3-9-96, intervista a Bentivegna citata da controparte; a parte il titolo dello stesso Corriere, che, come capita spesso, non riscontra il testo - **all. n. 6**).

7) - pag. 17. la cosiddetta intervista di Bentivegna a Mila Contini, di cui si riporta una frase virgolettata; non si trattò di un'intervista, come si evince dalla lettura del testo, ma della "libera" manipolazione di conversazioni intercorse nel corso di rapporti amichevoli (cene, serate e incontri tra la Contini e Bentivegna, da soli e con amici), rettificata con lettera di Bentivegna per uno dei numeri successivi di "Oggi", ma di cui non si è reperita copia.

8) - pag. 17. affermazioni di Monelli circa le caratteristiche dei poliziotti dello "SS Polizei Regiment Bozen": vedi doc. n.28 allegato all'atto di citazione. V. anche "Operazione Via Rasella" (**all. n. 3**) alle pagg. 18, 48 (nota 26), 90-93.

9) - pag. 19. Articolo di Massimo Caprara su "Storia Illustrata" (n. 10, 1996) (**all. n. 7**). Si acclude altresì la risposta di E. Forcella sul Corriere della Sera (**all. n. 8**), le lettere di smentita di Bentivegna (**all. n. 9**), Balsamo (**all. n. 10**), Vitagliano (**all. n. 11**), e infine la pagina dedicata a tali risposte e alla imbarazzata replica di Caprara su "Storia Illustrata", n. 12, 1996 (**all. n. 12**).

Si acclude altresì copia de "Il Giornale" del 3 ott. 1996, pag. 29 (**all. n. 13**), che amplifica in modo insultante e diffamatorio nel titolo e nel testo la esternazione di Caprara, cui però non ha fatto seguito, sullo stesso giornale, alcuna notizia quando la rivista Storia Illustrata nel suo numero 12 ristabiliva la verità (**all. n. 12**).

Per quanto riguarda la comparsa di costituzione della **Società**

Europea Edizioni S.p.a. e del **dr. Vittorio Feltri,** si fa presente quanto segue.

La documentazione già presentata con la comparsa di citazione e quella che viene presentata in riferimento alla comparsa Chiocci risponde agli aspetti storico-politici presenti anche in questa comparsa.

Una sola notazione a proposito del concetto di "*terrorismo*" proposto dai difensori di controparte (v. pag. 6) e tratta (ma che ricchezza di riferimenti bibliografici!) dal vocabolario Zingarelli. "*Concezione e pratica di lotta politica.....per sconvolgere gli assetti politici e istituzionali esistenti*"

Che c'entra questa definizione, riferita alla "*lotta politica*", con l'attacco partigiano di via Rasella? Questo infatti è stato un "atto di guerra", come tutte le azioni partigiane durante la 2° Guerra mondiale e l'occupazione tedesca in Europa, e come tale è stato riconosciuto dalle leggi, dallo Stato, dal Parlamento, dalla magistratura militare e civile, nazionale e internazionale; fu condotto con armi da guerra, in tempo di guerra, contro un reparto militare, lo "SS Polizei Regiment Bozen", armato fino ai denti e specializzato nella lotta anti-guerriglia e nella repressione antipopolare. Esso faceva parte di un esercito nemico che aveva occupato il nostro paese e applicava la strategia della "*guerra ai civili*" anche e soprattutto con reparti come quello (vedi "Operazione via Rasella", **all. n. 3**, pag. 104; id., pagg. 130 e seg.; vedi anche articolo di Bentivegna su Rinascita, n. 4, 2 feb. 1985, **all. n. 5**).

Quali "assetti politici e istituzionali" da "sconvolgere" esistevano in quel contesto?

ALLEGATI

n.1 - G. Angelozzi Gariboldi: "Pio XII, Hitler, Mussolini", Mursia, 2° ed.,

Milano, 1988. fotocopia da pag. 236 a pag. 247;

n. 2 - R. Katz: "Morte a Roma", Ed. Riun., nuova edizione aggiornata, Roma, 1996;

n. 3 - R. Bentivegna - C. De Simone: "Operazione via Rasella", Ed. Riun., Roma, 1996;

n. 4 - Sentenza Tribunale Militare c. Priebke, 1996;

n. 5 - R. Bentivegna: "Via Rasella come via Fani?", da "Rinascita", n. 4, 2 feb. 1995, Roma;

n. 6 - Corriere della Sera, 3 sett. 1996;

n. 7 - M. Caprara. "Via Rasella non fu opera di un commando PCI", da "Storia Illustrata", n. 10, 1996, Milano;

n. 8 - E. Forcella: risposta a Caprara su Corriere della Sera , 26 nov. 1996

n. 9 - R. Bentivegna: lettera in risposta a Caprara

n.10 - P. Balsamo: lettera in risposta a Caprara

n.11 - U. Vitagliano: lettera in risposta a Caprara

n.12 - "Storia Illustrata", n. 12, 1996, Milano: pubblicazione parziale delle lettere e risposta di M. Caprara a esse.

n. 13 - "Il Giornale" 3 ottobre 1996, pag. 29

li 11 dicembre 1996

Avv. Franco Agostini

Avv. Franco Luberti

Avv. Alessandro Garlatti

TRIBUNALE CIVILE DI MILANO

SEZIONE I CIVILE

P E R

Prof. ROSARIO BENTIVEGNA, rappresentato e difeso dagli AVv.ti Franco Agostini, Franco Luberti e Alessandro Garlatti

CONTRO

- Dr. Francobaldo Chiocci (Avv. E. Chiocci)
- Società Europea di Edizioni S.p.a. (Avv.ti A. Munari e F. Gatti)
- Dott. Vittorio Feltri (Avv.ti A. Munari e F. Gatti)

NOTE AUTORIZZATE

1) Nelle memorie di costituzione e risposta i convenuti espongono circostanze e esprimono opinioni che, se numerose nella quantità, in grandissima parte non attengono, se non come contorno, al thema decidendum, e che riguardano sostanzialmente il clamore che la vicenda, rivisitata in occasione del processo Priebke, ha suscitato. Tale circostanze ed opinioni incidono solo in modo generico sulla vicenda stessa, rappresentano pareri anche legittimamente espressi nella ricostruzione storica; non incidono invece sulla sequela di articoli e titoli de "Il Giornale" che vanno considerati sia per sé stessi sia in collegamento tra loro, e in quanto tali

sono offensivi e diffamatori per l'attore, lesivi del suo onore e della considerazione che merita la sua attività di partigiano, svolta in difesa della libertà e contro l'oppressione nazista, della quale, sia pure a distanza di aoltre 50 anni, nel consolidato clima della libertà e nel quadro della memoria storica, non é lecito dubitare.

Quanto viene dedotto da controparte, nell'ambito della congerie di notizie ed opinioni che, a latere, possono al massimo costituire apprezzamenti, giusti o erronei, sulla vicenda nel suo complesso secondo l'opinione di alcuni, non tocca il nocciolo duro e essenziale di una campagna aggressiva ed offensiva, ben al di là del diritto di informazione e di critica, che contiene esposizione di fatti non veri e quindi ripetutamente diffamatori.

Ciò premesso, e con riserva di ulteriormente dedurre nelle sedi opportune e di rito, l'istante propone per ora qualche prima replica alle considerazioni avversarie, più che altre a meglio puntualizzare alcuni dei fatti esposti e delle opinioni riferite.

2) Per ragioni di chiarezza del contraddittorio, si espongono le seguenti considerazioni con

riferimento alle due comparse di costituzione.

Per quanto riguarda la comparsa di costituzione del Dr. Chiocci si fa presente quanto segue, con riferimento alle epsressioni di essa e alla loro collocazione, si richiamano in parte i documenti già prodotti con l'atto di citazione e in parte si producono nuovi documenti, segnalati come allegati alle presenti note.

Allego copia della comparsa di costituzione oggi scambiata e resto in attesa di disposizioni.

Cordiali saluti.

Allegato n. 1

TRIBUNALE DI MILANO - SEZ 1ª CIVILE Rg 7598/96

VERBALE DI UDIENZA

Nella causa promossa da
BENTIVEGNA ROSARIO con gli Avv.ti Franco
Agostini, Franco Liberti e Alessandro Sarlatti
- attore -

contro

Chiocci on. FRANCOBALDO con l'Avv.to Emanuele
Chiocci - convenuto -

e contro

SOCIETÀ EUROPEA di EDIZIONI Spa
Dott. Vittorio Feltri con gli Avv.ti Alessandro
Munari e Francesco Satti - convenuti -

— . —

Oggi 5.XI.96 ad h. 10,30 sono comparsi innanzi al G.I dott. Cappabianca in sostituzione temporanea del Dr. Bichi l'Avv.to Sarlatti per l'attore, l'Avv.to Chiocci per il Dr. Chiocci e l'Avv.ssa Perugini in sostituzione degli Avv.ti Munari e Satti che si costituisce per mandato notarile e che deposita fascicolo e scambia comparse. L'Avv.to Sarlatti il quale chiede termine per esame e per note integrative

Il GI

674

dato atto di quanto sopra fissa per la prima trattazione l'udienza del 5 marzo 97 h. 10.15 assegnando all'attore termine sino al 31.XII.96 per note integrative, ed ai convenuti sino al 20.2.97 per note di replica e la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.

Il GI

Oggi 5.3.1997 ad ore 10.15 sono presenti l'avv. Gentili il quale dichiara che il prof. Bentivegna non è presente sono presenti i procuratori della S.E.E., due dott. Chiocci e due dott. Feltri; sono altresì presenti il dott. Feltri, il dott. Francesco Chiocci, nonché per la casa editrice S.E.E., il dott. Frigerio procuratore speciale. Il G.I. interroga liberamente le parti presenti; il dott. Feltri e il dott. Chiocci fanno presente che l'attentato di via Rosella ha acquistato nuovo interesse per i lettori anche a seguito delle vicende Priebke e in tale prospettiva

È stata pubblicata una serie di articoli cui si riferisce il Bentivegna; essi esprimono delle opinioni che, come tali sono del tutto legittime. Peraltro il Giornale non ha nessuna difficoltà di dare voce anche ad opinioni di diversa impostazione anche attraverso di una eventuale intervista del prof. Bentivegna e del resoconto di un dibattito avente per argomento l'attentato di Via Rasella. Ciò anche al fine di definire e contenuto in un transattivo. Se dott. Frigerio fa proprio tale ipotesi transattiva! L'avvocato Carlotti si riserva di riferire al dott. Bentivegna tale ipotesi transattiva e prendere contatto con le parti a tal uopo.

IL GI.

dato atto rinvia la causa per i provvedimenti di cui all'articolo 184 cpc all'udienza del 4 Giugno 1997 ore 9.30 IL GI.

N° 3975/98 R.G. notizie di reato

163

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il TRIBUNALE di BRESCIA

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE
artt. 408/411 c.p.p.e 126 D.Lv. 271/89

Al Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Brescia

Il Pubblico Ministero Dott. Paolo GUIDI
Visti gli atti del sovraemarginato procedimento penale nei confronti di/relativo a:
GATTI RODOLFO
iscritto nel registro delle notizie di cui all'art. 335 comma 1 c.p.p. in data: 18.11.98
con riferimento al reato di cui art. 595, 13, 21 CP

Rilevato che:
[illegible]

Visti gli artt. 408/411 c.p.p.,125 D. Lv. 271/89

CHIEDE

che il Giudice per le indagini preliminari in sede voglia disporre l'archiviazione del procedimento e ordinare la conseguente restituzione degli atti al proprio Ufficio.

Brescia li 06 LUG. 1999

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dott. Paolo GUIDI - Sost.

Depositata nella Cancelleria del Giudice in data .....

copia conforme all'originale
Brescia li 06 LUG. 1999
L'Assistente Giudiziario
[illegible]

PROCURA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE - BRESCIA

TRIBUNALE DI BRESCIA

Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

proc. penale n. 3975/98 R.G.N.R.

Il sottoscritto Avv. Federico M. Sinicato del Foro di Milano, con studio in Via Fontana 11, difensore delle parti offese nel procedimento penale a margine per il quale è indagato il Sig. Rodolfo Gatti, quale direttore responsabile del periodico "Archivi di Guerra", propone

opposizione

alla richiesta di archiviazione formulata dal Signor Procuratore della Repubblica di Brescia in data 6.7.99 e notificata il 20.7.99

premessa

La questione posta dalla denuncia è se una rivista con pretese di divulgazione storica possa liquidare l'azione partigiana di Via Rasella del 23.3.44 citando unicamente un falso storico e calunnioso circa il dubbio sulle reali ragioni dell'attentato, tacciando i responsabili militari dell'azione come assassini che, di fronte alla minaccia della rappresaglia su civili inermi, avrebbero espressamente scelto di non costituirsi alle autorità tedesche.

Di questi fatti storici si sono già occupati, a più riprese, la Corte di Cassazione Civile a Sezioni Unite nel 1957, il Tribunale Militare e la Cassazione Penale il 16.11.98 nell'ambito del processo Priebke.

Tutte queste decisioni, allegate agli atti, hanno ribadito due punti fondamentali:

a) l'azione di Via Rasella fu una legittima azione di guerra;
b) la rappresaglia tedesca fu decisa e attuata in segreto ed urgenza e non fu mai comunicata preventivamente al CLN od alle Forze della Resistenza.

Con una recente sentenza la prima sezione della Cassazione Penale il 23.2.1999 ha, infine, annullato un'ordinanza di archiviazione del GIP di Roma

del 16.4.98 ribadendo le due circostanze sopra menzionate (anche questa sentenza è stata allegata agli atti).

La tesi sostenuta dalla pubblicazione incriminata propone, al contrario, una lettura dell'episodio gravemente inficiata dal sospetto calunnioso (smentito dai fatti e da tutte le ricostruzioni giudiziarie) di un interesse privato dei combattenti dei GAP volto, addirittura, alla eliminazione fisica di altri combattenti partigiani.

MOTIVI

La richiesta del P.M. è errata e del tutto superficiale quanto al merito delle questioni di fatto così come per le conseguenti determinazioni in diritto.

*** *** ***

A) La tesi diffamatoria esposta nella pubblicazione incriminata è falsa e del tutto priva di riscontri di qualsivoglia natura.

L'indagato si difende sostenendo che detta tesi sarebbe frutto di analisi storica e fornisce al riguardo alcuni riferimenti.

A prescindere dal valore degli autori delle pubblicazioni trasmesse al P.M. (che giustamente il P.M. indica come "schierati politicamente"), è agevole rilevare come non ci si trovi di fronte ad una seppur contraddetta analisi storica fondata su circostanze e documenti, ma unicamente a quello che non può che definirsi pettegolezzo storico, maligno e vile ma sempre pettegolezzo.

In realtà lo stesso Giorgio Pisanò nel libro "Sangue chiama sangue", a pagina 92 proprio di seguito alla frase riportata dalla difesa Gatti nella sua memoria, afferma che "non abbiamo prove per sostenere un'accusa così grave".

Anche tale Pierangelo Maurizio, autore di un libello stampato in proprio, sostiene che la tesi calunniosa circa lo scopo inconfessabile dei GAP di eliminare i propri avversari politici interni nella "quasi certa rappresaglia" è "solo un'ipotesi" (pagina 10).

A tali presunte fonti fanno, naturalmente, riferimento gli articoli pubblicati sui giornali.

679

Orbene, a fronte di questa ipotesi insussistente stanno non solo i più accreditati studiosi del periodo ma anche le approfondite indagini della magistratura.

Basterebbe rifarsi ai testi di Giorgio Bocca (Storia dell'Italia Partigiana – Oscar Mondadori – pag. 288 e segg.); Cesare De Simone (Roma – Città Prigioniera – ed. Mursia – pag. 108 e segg.) Alessandro Portelli Prof. All'Università di Roma la Sapienza (L'ordine è già stato eseguito – Roma e le Fosse Ardeatine – Saggi Donzelli pag. 187 e segg.).

In tali opere è ben dettagliatamente ricostruito l'intero episodio storico e non vi è traccia non dico del sospetto calunnioso e infamante ma vi si esclude pure la circostanza che i tedeschi abbiano minacciato la rappresaglia per indurre i GAP a costituirsi.

E' questa una tesi storicamente falsa e materialmente impossibile (come già spiegato anche nell'atto di denuncia) ed essa stessa offensiva per i denuncianti concernendo il loro onore di soldati.

Agli autori testé citati si può aggiungere, per completezza, lo stesso Bottai, gerarca fascista, che nei suoi diari pubblicati da Rizzoli annota l'episodio di Via Rasella e delle Ardeatine solo alla data del 27.3.44 (dopo quattro giorni dal fatto) senza particolari commenti, a riprova del fatto che gli stessi vertici del PNF l'avevano considerata una normale anche se drammatica azione di guerra (diari di Bottai 1935-1948 II pag. 72).

Si legga, infine, quanto scrive al riguardo Renzo de Felice, nel suo "Mussolini l'alleato II, la guerra civile", a pag. 151 e segg..

Questo autore è ritenuto il massimo storico del fascismo e, soprattutto dalla sinistra, è stato più volte attaccato per alcune sue posizioni considerate "revisioniste".

Nel commentare l'episodio di Via Rasella invita a leggerne la ricostruzione fatta proprio da Giorgio Bocca e da Roberto Bentivegna (odierna parte offesa) unitamente agli autorevoli ricordi di Giorgio Amendola contenuti nel libro "Lettere a Milano" (editori riuniti pag. 280 e segg.):

tutti autori dai quali non emerge alcuna conferma della tesi calunniosa.

E' stato proprio Amendola, raccogliendo anche i ricordi di Pertini e Riccardo Bauer a chiarire come i contrasti interni al CLN tra il partito comunista e il partito d'azione (di cui Bauer era il rappresentante) non misero mai in dubbio la lealtà reciproca delle formazioni partigiane e non impedirono al CLN di emettere il comunicato di rivendicazione dell'azione di Via Rasella nel nome di tutte le forze partigiane (di tali documenti vi è ampia traccia nell'ordinanza GIP Roma del 16.4.98 prodotta in atti).

E' pacifico, del resto che tra i fucilati alle fosse ardeatine vi fossero molti esponenti del PCI e membri dei gap, come già indicato in denuncia.

Questa circostanza storica sarebbe di per sé sufficiente per rendere evidente la falsità del pettegolezzo riportato dalla rivista diretta dall'indagato ma, a completare la demolizione della tesi difensiva, stanno le stesse indagini disposte dal GIP di Roma nella precedente ordinanza del 26.6.97 cui la difesa del Gatti fa richiamo.

Nel corso di tale procedimento, aperto su denuncia degli eredi del Signor Zuccheretti morto in Via Rasella, il GIP ordinava al PM di compiere ulteriori indagini proprio sul punto oggetto dell'attuale denuncia.

La difesa Zuccheretti aveva, difatti, presentato una memoria nella quale indicava persone e fatti che avrebbero potuto approfondire ed eventualmente chiarire l'esistenza dell'inconfessabile progetto di approfittare dell'azione partigiana di Via Rasella e della possibile rappresaglia per eliminare avversari interni del PCI nel CLN già detenuti a Regina Coeli.

Il PM interrogava tutte le persone citate dalla difesa Zuccheretti ed espletava le indagini supplettive.

Il GIP, con l'ordinanza di archiviazione del 16.4.98 dichiarava: "proprio dalle approfondite indagini espletate non emerge alcun elemento per affermare che gli attentatori vollero perseguire finalità diverse da quelle palesemente proclamate" (pag. 32 dell'ordinanza).

681

Ancora, nella denuncia, si sono forniti molti altri elementi di contrasto a detta ipotesi calunniosa tratti dagli atti del processo Kappler, dalle memorie di Dollman e dalle sentenze del Tribunale Militare e delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione.

Non pare di dover aggiungere altro per dimostrare come, a fronte della analisi storica e giudiziaria, la tesi esposta nella pubblicazione diretta dal Sig. Gatti sia del tutto sfornita di elementi di riscontro e frutto della vile calunnia avanzata da alcuni esponenti dell'estrema destra per pura polemica politica: in altre parole un mero pettegolezzo storico.

*** *** ***

B) Alla stregua di quanto sopra appare inaccettabile e giuridicamente errata la conclusione del P.M.: non si verte nel campo della legittima critica storica

E' consolidato orientamento giurisprudenziale che "*il giudizio storico non può fondarsi sul convincimento dei più ma su dati certi e incontestati e non attribuendo in modo specifico la paternità di un crimine in difetto di prova*" (Pretura Bologna, 29.11.90 - Mussolini / Comune di Bologna).

Quanto agli strumenti di una ricerca storica è bene ricordare che il controllo delle fonti deve essere dei più rigorosi "*non potendosi fare la storia con dubbi e insinuazioni*" (Cass. Sez. V, 27.1.89, Siniscalchi n. 184217).

"E' necessario, infatti che da un lato le intuizioni storiche siano fondate su accadimenti dimostrati, tanto più rigorosamente quanto più moralmente squalificante sia il giudizio espresso" (Cass. Sez. V 83/ 161978).

"Poiché anche nella ricerca storica il diritto di critica quando sconfina nell'altrui personale denigrazione può divenire strumento di aggressione dell'altrui sfera morale e rimanere, pertanto, privo di tutela costituzionale" (Cass. Sez. VI 79/ 144483. In relazione al libro "Morte a Roma").

682

In effetti, "*la condizione prima ed essenziale della critica storica è la verità dei fatti attribuiti al personaggio e su cui si fonda il giudizio nei suoi confronti*" (Tribunale Roma, 28.3.67, Zangrandi, in *Giur. It.*, 68, II, 319).

"La storiografia, invero è una scelta in essa essendo insito lo scopo della ricerca e della dimostrazione del vero, e pertanto come non può rientrare nel concetto di storiografia il cronachismo volgare l'aneddotica inconferente o il pettegolezzo, così non rientra nell'ambito della critica storica il giudizio negativo, esplicito o implicito, che non sia seguito da fini storiografici, quindi veraci obiettivi, che si fondi su ragioni di odio privato, di faziosità e di astio politico o che si basi sulla falsificazione del vero o su fatti privi di rilevanza storica (A. BEVERE A. *CERRI Il Diritto di Informazione, e I Diritti della Persona*, in *Teoria e Pratica del Diritto*, Giuffrè 1995, pag. 277).

*** *** ***

C) Quanto al termine "assassinati" rivolto ai militari tedeschi e alla presunta mancanza di valenza diffamatoria rilevata dal PM.

In primo luogo si sottolinea che nel testo incriminato tutta la frase ha valore diffamatorio giacchè ribadisce il noto falso storico della minaccia di rappresaglia "se gli autori non si costituiranno".

In secondo luogo si consideri che gli autori dell'azione di Via Rasella sono stati riconosciuti quali membri dell'esercito italiano in virtù del DLS 21.8.45 n. 518 ed hanno ottenuto, anche per tale azione, il conferimento di medaglia al valor militare (si leggano gli aspetti giuridici del riconoscimento retroattivo delle formazioni partigiane quale legittimo esercito italiano nelle citate sentenze dalla Cassazione proprio nell'ottica del riconoscimento dell'azione di Via Rasella quale "atto legittimo di guerra" (pag. 16 e segg. Sentenza n. 1729/55, Sez. Un. Civ. e pag. 12 e segg. Sentenza n. 1560, Cass. Pen. Sez. I, 23.2.99).

683

Il termine assassino è, dunque, gravissimo se usato nei confronti di un militare in azione di guerra e la sua valenza è non solo diffamatoria ma, a mente del disposto della normativa richiamata, integra gli estremi del reato di vilipendio delle forze armate (n. 290 cp).

Si noti, tra l'altro, che il gruppo dei gappisti che operarono l'azione di Via Rasella ha ottenuto ampi riconoscimenti dallo Stato italiano tra i quali il conferimento di una medaglia d'oro, tre d'argento e nove di bronzo al valor militare.

Tutto ciò considerato

poiché le frasi incriminate riferiscono la tesi calunniosa della finalità di eliminazione di avversari politici come accettata e prevista dagli autori dell'azione di Via Rasella, esse sono per ciò stesso, diffamatorie.

Poiché l'autore non si perita di inserire nel commento elementi di valutazione diversa che consentano di collocare quella supposizione a fronte di una lettura storicamente corretta, il testo ha valore diffamatorio.

In ogni caso insinuare il dubbio che tale congettura sia basata su elementi di prova storiografica viola, gravemente, i principi della critica storica e non può ritenersi scriminato.

L'uccisione di nemici durante un'azione militare riconosciuta come tale dalle leggi dello Stato e da più sentenze della Suprema Corte di Cassazione non può essere descritta come assassinio poiché tale termine attribuisce al fatto un grave disvalore morale che acquista, automaticamente, valore diffamatorio.

In buona sostanza il testo incriminato omette qualsiasi indicazione storicamente accertata e moralmente riconosciuta dell'operazione di Via Rasella, preferendo volutamente solleticare nel pubblico il bisogno di scandalo, riproducendo un trito pettegolezzo sfornito di qualsiasi elemento di prova (e come tale già smentito dalla stessa magistratura) nato esclusivamente per scopi di attacco politico.

In via istruttoria

Si chiede alla S.V. Ill.ma di voler ordinare al Signor Pubblico Ministero il compimento di ulteriori atti di indagine:

1) interrogatorio di almeno alcune delle parti offese che hanno fisicamente partecipato all'azione, in particolare Sig. Pasquale Balsamo - Roma, Via Rampa Vercilio 11; Prof. Rosario Bentivegna – Roma, Piazza Adriana 5; Prof. Mario Fiorentini – Roma, Via Boccacciò 22;
2) interrogatorio del teste Avv. Fausto Cossu, residente in Piacenza, Via Pietro Giordani 19, il quale, come ex Ufficiale dei Carabinieri partecipò alla resistenza nelle forze del partito d'azione e fu compagno di Mario Fiorentini prima del passaggio di quest'ultimo nei gap: potrà riferire della insussistenza di contrasti politici e personali che giustificassero la tesi calunniosa;
3) audizione di Giorgio Bocca quale testimone storico – consulente tecnico circa le questioni dedotte nel procedimento (il Prof. Renzo De Felice è recentemente deceduto);
4) acquisizione dei libri: Renzo De Felice "Mussolini – l'alleato – parte II – la Guerra civile – editore Einaudi; Giorgio Bocca – "Storia dell'Italia Partigiana" – Oscar Mondadori; Rosario Bentivegna e Cesare De Simone "Operazione Via Rasella" – Editori Riuniti, che si allegano;
5) produzione dell'elenco dei caduti del PCI alle fosse ardeatine;
6) acquisizione dei decreti di conferimento delle onoreficenze militari ai gappisti di Via Rasella, che si producono in copia;
7) acquisizione degli atti parlamentari relativi alla seduta della Camera del 2.7.97 dai quali risulta la posizione ufficiale del Governo circa il ruolo dei gappisti di Via Rasella ed il loro riconoscimento come facenti parte delle forze regolari dell'Esercito Italiano, che si producono in copia.

Si ricorda che in data 30.11.98 questo difensore aveva già depositato al Signor Pubblico Ministero copia delle sentenze del Tribunale civile di Roma, della

685

Corte d'Appello di Roma e delle Sezioni Unite Civili del 1957 tutte sulla legittimità dell'azione di guerra, sentenza del Tribunale Militare di Roma del 1948 nei confronti di Herbert Kappler e del 1996 nei confronti di Erich Priebke che confermano le modalità della rappresaglia, in particolare l'urgenza e la segretezza della stessa, mentre nuovamente accertano la illegittimità, secondo le norme del diritto internazionale della rappresaglia tedesca e la riferibilità allo Stato italiano dell'azione militare di Via Rasella.

Con la massima osservanza.

Milano, 28 luglio 1999

Avv. Federico M. Sinicato

686

Studio Legale Associato
ALESSANDRO MONARI FRANCESCO GATTI
Piazza Castello, 13 - 20121 MILANO
Tel. 880154 r.a. - Fax 809447

TRIBUNALE DI MILANO

Sez. I Civ. G.I. Dott. Bichi

Nella causa promossa da

Prof. ROSARIO BENTIVEGNA, con gli Avv.ti Franco Agostini e Franco Luberti, di Roma, e l'Avv. Alessandro Garlatti, di Milano

COPIA

- attore -

contro parte

contro

DOTT. FRANCOBALDO CHIOCCI, con l'Avv. Martino U. Chiocci, di Roma, e l'Avv. Emanuele Chiocci, di Milano

- convenuto -

20 FEB. 1997
IL CANCELLIERE

e contro

SOCIETA' EUROPEA DI EDIZIONI S.p.A.

DOTT. VITTORIO FELTRI

- convenuti -

MEMORIA AUTORIZZATA PER I CONVENUTI S.E.E. S.p.A. e Dott. VITTORIO FELTRI

Nelle note autorizzate depositate il 18.12.1996 l'attore affronta le argomentazioni dei convenuti prima affermando di volere distinguere le loro singole posizioni difensive e poi richiamando *tout court* anche per gli scriventi le osservazioni svolte nei confronti delle argomentazioni proposte dal convenuto dott. Chiocci.

Tali osservazioni, peraltro, si limitano a riprendere il tema della ricostruzione della "verità storica", con tutti i limiti - già ampiamente descritti nella comparsa di costituzione - che una simile impostazione presenta nell'ambito della presente causa.

Per quanto riguarda, poi, il merito dei nuovi dati proposti, non sembra che essi possano condurre a miglior risultato, poiché l'attore si limita ad

687

aggiungere - per l'appunto - una mera elencazione di dati che non assumono alcuna specifica collocazione in rapporto alle difese esposte nella comparsa di costituzione

Ciò posto, non resta che da compiere qualche breve osservazione sui riferimenti specificamente dedicati dalla controparte al contenuto delle argomentazioni difensive degli scriventi.

In realtà si tratta di un unico riferimento, peraltro concernente un aspetto del tutto secondario della questione. Inoltre, ciò che è più grave, appare condotto unicamente a causa della superficialità con cui l'attore - evidentemente assorbito da ben più impegnative letture - ha considerato le argomentazioni proposte contro le sue pretese.

Controparte, infatti, nella fretta di manifestare tutto il proprio disprezzo per i "riferimenti bibliografici" utilizzati dagli scriventi, ha dimenticato di considerare che le opinioni di Marco Pannella riportate da "Il Giornale" utilizzavano il concetto di "terrorismo" unicamente quale parametro indicativo delle modalità di svolgimento dell'attentato, riferimento che - vista ancora una volta la poco intellettuale ma molto pratica fonte bibliografica utilizzata sul punto - continua a non sembrare poi tanto sbagliato: *"(...) pratica di lotta politica che fa uso della violenza sotto forma di omicidio, attentati, rapimenti (...)"*.

Da ultimo, si rileva come il riferimento operato dall'attore all'articolo apparso su "Il Giornale" in data 3.10.1996 (cfr. pag. 6 memoria dell'attore) sia da ritenersi del tutto inammissibile in quanto esula dagli elementi su cui è fondata la presente causa, costituendo fatto nuovo a cui non è esteso - né si accetta di estendere - il contraddittorio.

Milano, 20 febbraio 1997.

(Avv. Alessandro Munari) (Dott. Prof. Francesco Gatti)

688

20103

Corte di Appello Milano

prof. Bertirgue Rosario

- Chiocci Frescobaldi - Giornale

- Dr. Vittorio FELTRI - Il Giornale

- Soc. Europea Pubb. SpA - Il Giornale

20/6/2000
21.11.2000
19.06.2001
4.02.2003

20/03

Conclusion. 4.04.2003

CA MILANO

REPLICHE ENTRO
17.4.03

studio legale
Avv. ALESSANDRO GARLATTI
studio 20122 milano via fontana 28 tel. 025457813 - 025457922 ab. 20121 milano via annunciata 31 tel. 0229000130

Egr. Sig.
Prof. Dr. ROSARIO BENTIVEGNA
P.zza Adriana n. 5
ROMA 00100

Egr. Sig.
Avv.to FRANCO AGOSTINI
Via Arno n. 47
ROMA 00100

Egr. Sig.
Avv.to GIANFRANCO MARIS
Via Dei Giardini n. 10
20121 MILANO

discussione orale ?

Milano, 24 Marzo 2003

Oggetto : *Bentivegna / Feltri / Il Giornale.*

Chiar.mi Colleghi,

Vi accompagno la comparsa conclusionale, che in difetto di Vostre osservazioni provvederei a depositare entro domani alla cancelleria della Corte d'Appello di Milano sezione II° Civile, Consigliere Relatore Dr. Odorisio in sostituzione definitiva del Dr. Garbellotto e successivamente della Dr.ssa Greco, essendo io impegnato successivamente.

Preciso che la causa è stata trattenuta per la decisione della Corte in data 4/02/03, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.

Provvederò puntualmente a trasmetterVi le comparse conclusionali avversarie per la memoria di replica che verrà redatta dall'Avv.to Agostini, ricordando che il deposito della stessa scade in data 24/04/03.

Sarò grato all'Avv.to Agostini se vorrà farmi pervenire le memorie di replica entro il 17/04/03 in quanto la settimana dopo Pasqua sarò fuori sede.

Il Prof. Bentivegna aveva manifestato il desiderio che l'Egregio collega Maris discutesse oralmente l'Appello innanzi al Collegio.

Ciò capita difficilmente comunque ricordo che in tal caso e sensi dell'art. 352 c.p.c. ciascuna delle parti nel precisare le conclusioni può chiedere che la causa sia discussa oralmente innanzi al Collegio.

In tal caso fermo restando il rispetto dei termini indicati nell'art. 190 del deposito delle difese scritte, la richiesta deve essere riproposta al Presidente della Corte alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica, e quindi per i motivi di cui sopra entro il 17/04/03.

Tanto dovevo, con i miei più cordiali saluti e ringraziamenti.

Avv.to Alessandro Garlatti

P. I. 02271690154
C. F. GRL LSN 32R13 L483C
fax 0255015718

690

Corriere della Sera

Centrale Piccole Pubblicità

OFFERTA

LARGO CARIOLI

LOFT

MUSEO MARONI

MADDALENE 02.49.86.829

MIDDLEMEN 02.49.86.829

MONTEGRANI

PALAZZINA

PALAZZINA

PALAZZINA

PIAZZALE LIBIA

SAN BARBA

SESTO SAN GIOVANNI

UFFICI

UFFICI

UFFICIO

VARESE

VENDESI

VENDIAMO

VIA Podgora

VIA Quadrante

VIALE Certosa

VIALE Umbria

VIGNATE

IL TRIBUNALE

definitivamente pronunciando, così decide:

1) dichiara:

• che De Gregori Francesco non ha mai rilasciato al quotidiano "Il Giornale" l'intervista relativa al cd. "eccidio di Porzûs" di cui si parla nell'articolo intitolato "De Gregori su Porzûs" accusa Togliatti ed il Partito comunista" pubblicato in data 30.8.1997 su "Il Giornale";

• che il De Gregori non aveva autorizzato il giornalista Paolo Giordano a pubblicare l'intervista rilasciatagli nel marzo 1997 su quotidiani diversi da "Il Piccolo" di Alessandria;

• che inoltre le dichiarazioni attribuitegli nell'articolo sopra citato non corrispondono a quelle da lui effettivamente rese, con lesione del suo diritto all'identità personale;

2) per l'effetto inibisce alla Società Europea di Edizioni s.p.a., a Feltri Vittorio ed a Giordano Paolo la ulteriore pubblicazione dell'intervista per cui è causa;

3) respinge le domande risarcitorie avanzate dalla Società Europea di Edizioni s.p.a., da Feltri Vittorio e da Giordano Paolo nei confronti di De Gregori Francesco, de il Messaggero s.p.a., di Calabrese Pietro e di Zampa Fabrizio;

4) respinge le domande di risarcimento del danno non patrimoniale avanzata dal De Gregori nei confronti degli attori e del chiamato Giordano Paolo;

5) respinge la domanda di risarcimento del danno per lite temeraria avanzata dal De Gregori nei confronti degli attori e del chiamato Giordano Paolo;

6) Condanna Feltri Vittorio, la Società Europea di Edizioni s.p.a. - in persona del legale rappresentante "pro tempore" - e Giordano Paolo, in solido tra loro, a pubblicare, a loro cura e spese (o, in difetto, a cura del De Gregori ed a loro spese) il dispositivo della presente sentenza, con caratteri doppi rispetto al normale, nelle pagine dedicate agli spettacoli dei quotidiani "Il Giornale", il "Corriere della Sera", "La Repubblica", "La Stampa", entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla pubblicazione della presente sentenza;

7) condanna Feltri Vittorio, la Società Europea di Edizioni s.p.a. - in persona del legale rappresentante "pro tempore" - e Giordano Paolo, in solido tra loro, a rifondere le spese di lite a De Gregori Francesco in ragione dei 3/4 ed a il Messaggero s.p.a. - in persona del legale rappresentante "pro tempore" - a Calabrese Pietro ed a Zampa Fabrizio per l'intero, spese che determina complessivamente in € 9.000,00 per il primo (di cui 2.500,00 per diritti ed € 6.000,00 per onorari) ed in € 2.500,00 (di cui 800,00 per diritti ed € 1.500,00 per onorari) per ciascuno degli altri, oltre IVA, CPA e 10% per spese generali come per legge;

8) pone le spese di CTU definitivamente a carico degli attori e del Giordano, in solido tra loro.

Così deciso in Roma il 14 novembre 2002.

IL GIUDICE dott.ssa Lucia Fanti

RFI

Rete Ferroviaria Italiana SpA

Direzione Legale
Gare e Amministrativo

Avviso di Gara Esperita

L'organizzazione esecutiva ed eventuale direzione dei lavori, comprese le attività di coordinamento della sicurezza dei cantieri, per la realizzazione delle seguenti opere sostitutive di P.L.: linea Torino - Milano in Comune di Trecate, cavalcavia al km 107+542, sottovia carrabile al km 108+791 e strade di collegamento tra le vie Sottopo e Valle per la soppressione dei P.L. al km 107+560, 108+795 e 109+722; linea Torino - Milano in Comune di Vercelli ferrovia al km. 78+248 con relative strade di collegamento con via Trieste e con il P.L. al km. 78+794, nonchè l'adeguamento del sottovia esistente al km 80+000 per la soppressione dei P.L. al km. 78+041, 78+794 e 80+010; linea ferroviaria Torino - Modane in Comune di Collegno, sottovia veicolare al km 7+298, di un sottopasso ciclopedonale e di una viabilità di collegamento per la soppressione del P.L. al km 7+298; linea ferroviaria Genova Sampierdarena - Confine Francese in comune di Genova (Pegli), sottopasso ferroviario al km 6+495 per la soppressione del P.L. al km 6+529

Importo: n. 20
Partecipanti: n. 15
Soggetto aggiudicatario: Dott. Ing. Fulvio CATALANO
Ricorso di aggiudicazione licitazione privata, sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Importo di aggiudicazione: € 386.624,80
Tempo di realizzazione: 135 giorni n.c.
Direzione delle Prestazioni: Ing. Francesco ANGORETTI.

Progettazione esecutiva ed eventuale direzione dei lavori, comprese le attività di coordinamento della sicurezza dei cantieri, per la realizzazione delle seguenti opere sostitutive di P.L.: linea Roma-Casilino in Comune di Fiumicino (RM): sottovia carrabile al km 77+326 e sottopasso al km 76+360 opere accessorie per la soppressione dei PL al km 76+286 e km 77+420; linea Roma-Chiusi in Comune di Roma: sottovia al km 21+429 per la soppressione del PL al km 21+429; linea Roma-Viterbo nei Comuni di Anguillara Sabazia e Bracciano (RM), sottopasso al km [illegible] per la soppressione del PL al km [illegible]

ANA

Competitività ed Viabilità
Direzione del

ANAS

Direzione Centrale L
00185 Roma - Vi
Tel. 06/490326 - Fax 0
sito Internet w

AVVISO

Sul foglio Inserzioni della
12.3.2003 sarà pubblicato
"Indicatori licitazione privata

DG 19/03 Appalto a mezz
procedura d'urge
ma 1, lettera b), l
cato ed integrato
realizzazione di
lesionale per l'
tazione delle atti
ne dell'ANAS in

Luogo di prestazione del
zionale.

691

studio legale
Avv. ALESSANDRO GARLATTI
studio 20122 milano via fontana 28 tel. 025457813 - 025457922 ab. 20121 milano via annunciata 31 tel. 0229000130

Egregio Signore
Avv.to Franco Agostini
Via Arno nr. 47
ROMA

Egregio Signore
Avv.to Gianfranco Maris
Via dei Giardini nr. 10
MILANO

Ogg: Bentivegna / Feltri / Società Europea di Edizioni / Francobaldo Chiocci Corte d'Appello di Milano Sez. II Civile Cons Rel. Dr Greco – termine per deposito repliche: 24.4.'03

Milano, 7 Aprile 2003

Gentilissimi Colleghi,
con riferimento alla posizione in oggetto, compiegato alla presente provvedo trasmetterVi copia della comparsa conclusionale predisposta nell'interesse delle parti appellate – Vittorio Feltri, Soc. Europea di Edizioni Spa e Francobaldo Chiocci.

Ricordo che il termine per il deposito delle eventuali repliche scade il 24.4.'03 ed in attesa di ricevere tempestivamente copia delle stesse, porgo i migliori saluti

P. I. 02271690154
C. F. GRL LSN 32R13 L483C
fax 0255015718

Avv.to Alessandro Garlatti

692

studio legale
Avv. ALESSANDRO GARLATTI
studio 20122 milano via fontana 28 tel. 025457813 - 025457922 ab. 20121 milano via annunciata 31 tel. 0229000130

Egregio Signor
Avv.to Franco Agostini
Via Arno n. 47
00100 Roma

a mezzo fax 06.8552948

Egregio Signor
Dott. Prof. Rosario Bentivegna
Piazza Adriadra n. 5
00100 Roma

a mezzo fax. 06.6875067

Oggetto: Bentivegna / Il Giornale

Milano 17.11.2000

Vi trasmetto la nota di produzione dei documenti che deposito stamattina, nonchè le conclusioni che ho predisposto con atto separato e che depositerò il 21.11.2000. Attendo Vostra conferma

Cordiali saluti

Avv.to Alessandro Garlatti

R. T. [illegible] 4 2K 13 1.4850
fax 02550157178

17.11.00
Contestate con le sue. Garlatti

atti

693

CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sez. II Civile - C.I. Dott. Garbellotto

Rg. 2582/99

Nella causa promossa da.

Prof. Rosario Bentivegna con l'Avv.to Franco Agostini di Roma e gli Avv.ti Alessandro Garlatti e Gianfranco Maris del foro di Milano

- appellante -

contro

Società Europea di Edizioni S.p.A.

Dott. Vittorio Feltri con gli Avv.ti Alessandro Munari e Francesco Gatti

- appellati -

e contro

Dott. Francobaldo Chiocci con l'Avv.to Eamnuele Chiocci

- appellato -

In adempimento all'ordinanza della Corte di Appello di Milano 1-23.2.2000, si producono, nell'interesse dell'appellante:

- copia autentica delle foto da 1 a 30 Serie 312/98 trasmesse, a seguito della notifica dell'ordinanza, dalla Bundesarchiv - Bildarchiv di Coblenza alla Corte di di Appello di Milano presso l'Ufficio Unico Ufficiali Giudiziari;
- nota di trasmissione del 17.7.2000
- copia autentica dell'ordinanza della Corte di Appello con traduzione asseverata l'11.4.2000;

Milano 17.9.2000

694

CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sez. II Civile - C.I. Dott. Garbellotto

Rg. 2582/99

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELE CONCLUSIONI

Nella causa promossa da:

Prof. Rosario Bentivegna con l'Avv.to Franco Agostini di Roma e gli Avv.ti Alessandro Garlatti e Gianfranco Maris del foro di Milano

- appellante -

contro

Società Europea di Edizioni S.p.A.

Dott. Vittorio Feltri con gli Avv.ti Alessandro Munari e Francesco Gatti

- appellati -

e contro

Dott. Francobaldo Chiocci con l'Avv.to Eamnuele Chiocci

- appellato -

Nel'interesse dell'appellante si precisano le seguenti conclusioni:

- In totale riforma dell'appellata sentenza del Tribunale di Milano 1° Sez. Civ. Giudice Unico dott. Bonaretti n. 6088 del 14-24.6.1999 dichiararsi che gli articoli de "Il Giornale" ~~di cui~~ indicati anche all'atto di appello hanno violato gravemente il dovere di informazione, alterando la realtà, d'altronde nota, dei fatti esposti, diffamando il Prof. Bentivegna Rosario, violando i suoi diritti al rispetto e all'integrità morale e ledendo gravemente la sua personalità, con grave danno alla sua personalità e alla sua immagine, con turbamento psichico, danno fisico e biologico, danno morale e danno alla vita di relazione, in relazione alla sua vita privata e professionale; dichiararsi la responsabilità solidale dei conventi al risarcimento dei danni per quella somma che risulterà di giustizia, in relazione

alla gravità della diffamanzione e del danno come sopra previsto, occorrendo ammettersi quelli accertamenti che saranno ritenuti necessari e conseguentemente condannare i convenuti in via tra loro solidale al pagamento di tale somma a favore dell'appellante;

- Disporsi che "il Giornale" e altri due quotidiani che si indicano nel "Corriere della Sera" e "La repubblica" diano notizia della sentenza della Corte di Appello di Milano, "Il Giornale" con la stessa evidenza usata per la campagna di stampa contro l'appellante;

- si chiede altresì la cancellazione, ai sensi dell'atrt. 89 c.p.c. delle frasi della comparsa conclusionale Feltri di primo grado pagg. 11 e 12;

- Occorrendo, si chiede venga disposto esame tecnico sulla foto pubblicata su "Il Giornale" e indicata in atto di appello per accertare la sua autenticità in relazione agli originali di n. 31 foto scattate dai tedeschi in Via Rasella ed acquisite al presente giudizio;

- condannarsi i convenuti alle spese di giudizio di ambedue i gradi e in via subordinata disporsi almeno la compensazione delle spese di giudizio di primo grado;

- Si chiede, infine, la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 352 c.p.c.

Milano 21.11.2000

subordinata a parte

696

Prof. Dr. ROSARIO BENTIVEGNA
L. D. in Medicina del lavoro
Roma - 00193 - Piazza Adriana, n. 5 – tel & fax 06 6875067

Roma, li 10 ottobre 2000

Ill. Sig.
Avv. Alessandro Garlatti

Fax 02 55015718

Caro Avvocato,

Ho preparato la lettera "circolare" che ti accludo. Se tu e Agostini siete d'accordo, provvederò a spedirla subito.

Ciao, grazie e arrivederci.

Tu

Rosario

alli
le Segretarie

097

Prof. Dr. ROSARIO BENTIVEGNA
L. D. in Medicina del lavoro
Roma - 00193 - Piazza Adriana, n. 5 – tel & fax 06 6875067

Roma, li 10 ottobre 2000

Agli Istituti di Storia Contemporanea delle Università Italiane

Agli Istituti di Storia della Resistenza

A correzione di quanto è apparso sul volume "***Il linciaggio di Carretta, Roma 1944***" del ***Prof. Gabriele Ranzato*** (Milano, Il Saggiatore, 1997) in merito alla drammatica vicenda che mi vide coinvolto il giorno della Liberazione di Roma (5 giugno 1944), Vi accludo, per Vostra opportuna conoscenza, il comunicato pubblicato dall'Autore e dall'Editore di quel testo su "la Repubblica" del 3 ottobre, su "Il Corriere della Sera" del 4 ottobre e su "La Nazione" del 5 ottobre scorsi.

Mi sono permesso di prendere questa iniziativa perché mi sono reso conto della difficoltà che la rettifica del Prof. Ranzato ha incontrato per raggiungere quanti avrebbero potuto essere interessati ad essa, visto il modo usato per la sua confezione, e cioè la collocazione, il titolo e i caratteri di stampa usati, tal che ho dovuto opportunamente ingrandire il comunicato che la riportava per renderla leggibile.

Con i migliori saluti

STUDIO LEGALE MARIS

20121 MILANO - VIA DEI GIARDINI, 10 - TEL . 6555056 - TLX 320394 - FAX 6555152

AVV. GIANFRANCO MARIS

AVV. FLORIANA MARIS

AVV. GIANLUCA MARIS

Milano, 7 febbraio 2003

Egregio Dottor
Professor
ROSARIO BENTIVEGNA
Piazza Adriana n. 5
00100 ROMA

Egregio Avvocato
FRANCO AGOSTINI
Via Arno 47
00100 ROMA

Egregio Avvocato
ALESSANDRO GARLATTI
Via Fontana 28
20122 Milano

FELTRI – CHIOCCI – IL GIORNALE

Cari amici,

in relazione alla comunicazione del collega Garlatti, relativa alla conclusionale da presentare il 4 aprile, chiedo al collega Agostini, ove riteneste necessaria una mia eventuale collaborazione per la stesura di tale conclusionale, di volermi far pervenire l'abbozzo dell'atto almeno per il 15 marzo, in modo da consentirmi di prospettare tempestivamente eventuali mie considerazioni.

Con molti cari saluti.

Avv. Gianfranco Maris

16 pagine

studio legale
Avv. ALESSANDRO GARLATTI
studio 20122 milano via fontana 28 tel. 025457813 - 025457922 ab. 20121 milano via annunciata 31 tel. 0229000130

Egregio Signor
AVV. FRANCO AGOSTINI
via Arno nr. 47
00100 ROMA

Egregio Signor
AVV. GIANFRANCO MARIS
Via dei Giardini nr. 10
20121 MILANO

Egregio Signor
PROF. ROSARIO BENTIVEGNA
P.zza Adriana nr. 5
00100 ROMA

Milano, 4 Febbraio 2003

Oggetto: *Q 689 BENTIVEGNA/FELTRI/IL GIORNALE*

Comunico che all'udienza del 4.2.2003 innanzi alla Corte d'Appello di Milano ho precisato le conclusioni, come da foglio a parte che trasmetto.

La Società Europea di Edizioni Spa e il Dott. Vittorio Feltri hanno pure precisato le conclusioni come da foglio separato.

Anche il Dott. Ferdinando Chiocci ha precisato come da foglio separato che trasmetto.

Il collegio ha trattenuto la causa in decisione, con termine alle parti di cui all'art. 190 c.p.c.

Attendo pertanto la conclusionale entro il **4 Aprile 2003** e la memoria di replica entro il **24 Aprile 2003**.

Occorre inoltre presentare la richiesta che la causa sia discussa oralmente innanzi al Collegio al Presidente alla scadenza del termine per il deposito della memoria (entro il 24.4.2003).

Per mia tranquillità attendo un cenno di conferma al ricevimento della presente.

Con i migliori saluti.

All. nr. 3

P. I. 02271690154
C. F. GRL LSN 32R13 L483C
fax 0255015718

400

Avv. EMANUELE CHIOCCI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Corso Plebisciti, 1 - 20129 MILANO
TEL. 02 733.411 - 733.559 - FAX 02 733.559

CORTE D'APPELLO DI MILANO - Sez. II CIVILE - RGN: 2582/99

Per: **dr. Francobaldo Chiocci** **convenuto-appellato**

(Avv.ti Martino U. Chiocci, Emanuele Chiocci)

Contro: **Rosario Bentivegna** **attore-appellante**

(Avv.ti A. Garlatti, F. Agostini, G. Maris)

e nei confronti dei covnuti appellati:

Società Europa di Edizioni e Vittorio Feltri

Precisazione delle conclusioni

Voglia la Corte d'Appello Ecc.ma adita, contrariis rejectis, dichiarare nulla ed inammissibile l'impugnazione proposta, ovvero rigettarla, confermando in ogni caso l'impugnata sentenza; con rifusione di spese, competenze ed onorari di questo grado di giudizio.

In via meramente subordinata, istruttoria:

- revocare l'ordinanza Collegiale 1 - 23.2.2000, e disporre l'espunzione dal fascicolo di parte appellante del documento denominato "*consulenza tecnica*" prodotto il 11.4.2000, per i motivi esposti nella memoria autorizzata 5.6.2000;
- ammettersi le istanze istruttorie formulate dal convenuto concludente nel giudizio di primo grado, a verbale d'udienza 4.6.97, e nella memoria istruttoria 30.9.97 (con i testi ivi indicati, e con quelli indicati nella succitata memoria 5.6.2000) da aversi per qui integralmente richiamate e trascritte.

Roma, Milano, li 4 febbraio 2003

701

STUDIO LEGALE
MUNARI GATTI E ASSOCIATI
Piazza Castello, 13 - 20121 MILANO
Tel. 86.01.54 – Fax 80.94.47

CORTE DI APPELLO DI MILANO

(Sez. II Civ. - Presidente Dott. Odolisio – R.G.N. 2582/99)

Nella causa promossa da

Prof. ROSARIO BENTIVEGNA, con l'Avv. Franco Agostini di Roma e gli Avv.ti Alessandro Garlatti e Gianfranco Maris di Milano,

- appellante -

contro

SOCIETA' EUROPEA DI EDIZIONI S.p.A.

DOTT. VITTORIO FELTRI, con gli Avv. ti Alessandro Munari e Francesco Gatti,

- appellati -

e contro

DOTT. FRANCOBALDO CHIOCCI, con gli Avv. ti Martino U. Chiocci ed Emanuele Chiocci,

- appellato -

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI ALLEGATO AL VERBALE D'UDIENZA DEL 4 FEBBRAIO 2003

per il DOTT. VITTORIO FELTRI e per la SOCIETÀ EUROPEA DI EDIZIONI (S.E.E.) S.P.A.

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Nel merito

rigettare tutte le domande *ex adverso* formulate, in via principale, subordinata e istruttoria, in quanto infondate in fatto e in diritto per le

702

ragioni esposte in narrativa, e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 6088, resa dal Tribunale di Milano in data 14 giugno 1999.

In via istruttoria

revocare l'ordinanza emessa in data 1 febbraio 2000 e tutte quelle successive e comunque correlate e, per l'effetto, ordinare l'espunzione dal fascicolo di parte appellante delle fotografie prodotte, nonché della consulenza di parte e di tutta la documentazione irritualmente depositata;

nel caso in cui si ritenesse opportuno l'espletamento di attività istruttoria, si insiste come da memoria depositata il 30 ottobre 1997, nel corso del primo grado del giudizio, e, pertanto, si chiede l'ammissione della prova per testimoni articolata dal Dott. Francobaldo Chiocci, con i capitoli e i testi nella stessa indicati da intendersi in questa sede integralmente riprodotti;

in ogni caso, si chiede l'integrale rigetto delle istanze probatorie *ex adverso* formulate.

Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa anche del presente giudizio.

Milano, 4 febbraio 2003.

703

CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sez. II Civile - C.I. Dott.ssa Greco

Rg. 2582/99

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELE CONCLUSIONI

Nella causa promossa da:

Prof. Rosario Bentivegna con l'Avv.to Franco Agostini di Roma e gli Avv.ti Alessandro Garlatti e Gianfranco Maris del foro di Milano

- appellante -

contro

Società **Europea di Edizioni S.p.A.**

Dott. Vittorio Feltri con gli Avv.ti Alessandro Munari e Francesco Gatti

- appellati -

e contro

Dott. Francobaldo Chiocci con l'Avv.to Eamnuele Chiocci

- appellato -

Nel'interesse dell'appellante si precisano le seguenti conclusioni:

- In totale riforma dell'appellata sentenza del Tribunale di Milano 1° Sez. Civ. Giudice Unico dott. Bonaretti n. 6088 del 14-24.6.1999 dichiararsi che gli articoli de "Il Giornale" di cui anche all'atto di appello hanno violato gravemente il dovere di informazione, alterando la realtà, d'altronde nota, dei fatti esposti, diffamando il Prof. Bentivegna Rosario, violando i suoi diritti al rispetto e all'integrità morale e ledendo gravemente la sua personalità, con grave danno alla sua personalità e alla sua immagine, con turbamento psichico, danno fisico e biologico, danno morale e danno alla vita di relazione, in relazione alla sua vita privata e professionale; dichiararsi la responsabilità solidale dei convenuti al risarcimento dei danni per quella somma che risuterà di giustizia, in relazione

709

alla gravità della diffamanzione e del danno come sopra previsto, occorrendo ammettersi quelli accertamenti che saranno ritenuti necessari e conseguentemente condannare i convenuti in via tra loro solidale al pagamento di tale somma a favore dell'appellante;

- Disporsi che "il Giornale" e altri due quotidiani che si indicano nel "Corriere della Sera" e "La repubblica" diano notizia della sentenza della Corte di Appello di Milano, "Il Giornale" con la stessa evidenza usata per la campagna di stampa contro l'appellante;

- si chiede altresì la cancellazione, ai sensi dell'atrt. 89 c.p.c. delle frasi della comparsa conclusionale Feltri di primo grado pagg. 11 e 12;

- Occorrendo, si chiede venga disposto esame tecnico sulla foto pubblicata su "Il Giornale" e indicata in atto di appello per accertare la sua autenticità in relazione agli originali di n. 31 foto scattate dai tedeschi in Via Rasella ed acquisite al presente giudizio;

- condannarsi i convenuti alle spese di giudizio di ambedue i gradi;

- in via subordinata disporsi almeno la compensazione delle spese di giudizio di primo grado;

- Si chiede, infine, la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 352 c.p.c.

Milano 21.11.2000

CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sez. II Civile - C.I. Dott.ssa Greco

Rg. 2582/99

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELE CONCLUSIONI

Nella causa promossa da:

Prof. Rosario Bentivegna con l'Avv.to Franco Agostini di Roma e gli Avv.ti Alessandro Garlatti e Gianfranco Maris del foro di Milano

- appellante -

contro

Società Europea di Edizioni S.p.A.

Dott. Vittorio Feltri con gli Avv.ti Alessandro Munari e Francesco Gatti

- appellati -

e contro

Dott. Francobaldo Chiocci con l'Avv.to Eamnuele Chiocci

- appellato -

Nel'interesse dell'appellante si precisano le seguenti conclusioni:

- In totale riforma dell'appellata sentenza del Tribunale di Milano 1° Sez. Civ. Giudice Unico dott. Bonaretti n. 6088 del 14-24.6.1999 dichiararsi che gli articoli de "Il Giornale" di cui anche all'atto di appello hanno violato gravemente il dovere di informazione, alterando la realtà, d'altronde nota, dei fatti esposti, diffamando il Prof. Bentivegna Rosario, violando i suoi diritti al rispetto e all'integrità morale e ledendo gravemente la sua personalità, con grave danno alla sua personalità e alla sua immagine, con turbamento psichico, danno fisico e biologico, danno morale e danno alla vita di relazione, in relazione alla sua vita privata e professionale; dichiararsi la responsabilità solidale dei conventi al risarcimento dei danni per quella somma che risuterà di giustizia, in relazione

406

alla gravità della diffamanzione e del danno come sopra previsto, occorrendo ammettersi quelli accertamenti che saranno ritenuti necessari e conseguentemente condannare i convenuti in via tra loro solidale al pagamento di tale somma a favore dell'appellante;

- Disporsi che "il Giornale" e altri due quotidiani che si indicano nel "Corriere della Sera" e "La repubblica" diano notizia della sentenza della Corte di Appello di Milano, "Il Giornale" con la stessa evidenza usata per la campagna di stampa contro l'appellante;

- si chiede altresì la cancellazione, ai sensi dell'atrt. 89 c.p.c. delle frasi della comparsa conclusionale Feltri di primo grado pagg. 11 e 12;

- Occorrendo, si chiede venga disposto esame tecnico sulla foto pubblicata su "Il Giornale" e indicata in atto di appello per accertare la sua autenticità in relazione agli originali di n. 31 foto scattate dai tedeschi in Via Rasella ed acquisite al presente giudizio;

- condannarsi i convenuti alle spese di giudizio di ambedue i gradi;

- in via subordinata disporsi almeno la compensazione delle spese di giudizio di primo grado;

- Si chiede, infine, la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 352 c.p.c.

Milano 21.11.2000

Avv. EMANUELE CHIOCCI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Corso Plebisciti, 1 - 20129 MILANO
TEL. 02 733.411 - 733.559 - FAX 02 733.559

CORTE D'APPELLO DI MILANO - Sez. III CIVILE - RGN: 2582/99

Per: **dr. Francobaldo Chiocci** convenuto-appellato

(Avv.ti Martino U. Chiocci, Emanuele Chiocci)

Contro: **Rosario Bentivegna** attore-appellante

(Avv.ti A. Garlatti, F. Agostini, G. Maris)

e nei confronti dei covnuti appellati:

Società Europa di Edizioni e Vittorio Feltri

Precisazione delle conclusioni

Voglia la Corte d'Appello Ecc.ma adita, contrariis rejectis, dichiarare nulla ed inammissibile l'impugnazione proposta, ovvero rigettarla, confermando in ogni caso l'impugnata sentenza; con rifusione di spese, competenze ed onorari di questo grado di giudizio.

In via meramente subordinata, istruttoria:

- revocare l'ordinanza Collegiale 1 - 23.2.2000, e disporre l'espunzione dal fascicolo di parte appellante del documento denominato "*consulenza tecnica*" prodotto il 11.4.2000, per i motivi esposti nella memoria autorizzata 5.6.2000;
- ammettersi le istanze istruttorie formulate dal convenuto concludente nel giudizio di primo grado, a verbale d'udienza 4.6.97, e nella memoria istruttoria 30.9.97 (con i testi ivi indicati, e con quelli indicati nella succitata memoria 5.6.2000) da aversi per qui integralmente richiamate e trascritte.

Roma, Milano, li 4 febbraio 2003

708

STUDIO LEGALE
MUNARI GATTI E ASSOCIATI
Piazza Castello, 13 - 20121 MILANO
Tel. 86.01.54 - Fax 80.94.47

CORTE DI APPELLO DI MILANO

(Sez. II Civ. - Presidente Dott. Odolisio – R.G.N. 2582/99)

Nella causa promossa da

Prof. ROSARIO BENTIVEGNA, con l'Avv. Franco Agostini di Roma e gli Avv.ti Alessandro Garlatti e Gianfranco Maris di Milano,

- appellante -

contro

SOCIETA' EUROPEA DI EDIZIONI S.p.A.

DOTT. VITTORIO FELTRI, con gli Avv. ti Alessandro Munari e Francesco Gatti,

- appellati -

e contro

DOTT. FRANCOBALDO CHIOCCI, con gli Avv. ti Martino U. Chiocci ed Emanuele Chiocci,

- appellato -

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI ALLEGATO AL VERBALE D'UDIENZA DEL 4 FEBBRAIO 2003

per il DOTT. VITTORIO FELTRI e per la SOCIETÀ EUROPEA DI EDIZIONI (S.E.E.) S.P.A.

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Nel merito

rigettare tutte le domande *ex adverso* formulate, in via principale, subordinata e istruttoria, in quanto infondate in fatto e in diritto per le

709

ragioni esposte in narrativa, e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 6088, resa dal Tribunale di Milano in data 14 giugno 1999.

In via istruttoria

revocare l'ordinanza emessa in data 1 febbraio 2000 e tutte quelle successive e comunque correlate e, per l'effetto, ordinare l'espunzione dal fascicolo di parte appellante delle fotografie prodotte, nonché della consulenza di parte e di tutta la documentazione irritualmente depositata;

nel caso in cui si ritenesse opportuno l'espletamento di attività istruttoria, si insiste come da memoria depositata il 30 ottobre 1997, nel corso del primo grado del giudizio, e, pertanto, si chiede l'ammissione della prova per testimoni articolata dal Dott. Francobaldo Chiocci, con i capitoli e i testi nella stessa indicati da intendersi in questa sede integralmente riprodotti;

in ogni caso, si chiede l'integrale rigetto delle istanze probatorie *ex adverso* formulate.

Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa anche del presente giudizio.

Milano, 4 febbraio 2003.

710

CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sez. II Civile - C.I. Dott.ssa Greco

Rg. 2582/99

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELE CONCLUSIONI

Nella causa promossa da:

Prof. Rosario Bentivegna con l'Avv.to Franco Agostini di Roma e gli Avv.ti Alessandro Garlatti e Gianfranco Maris del foro di Milano

- appellante -

contro

Società Europea di Edizioni S.p.A.

Dott. Vittorio Feltri con gli Avv.ti Alessandro Munari e Francesco Gatti

- appellati -

e contro

Dott. Francobaldo Chiocci con l'Avv.to Eamnuele Chiocci

- appellato -

Nel'interesse dell'appellante si precisano le seguenti conclusioni:

- In totale riforma dell'appellata sentenza del Tribunale di Milano 1° Sez. Civ. Giudice Unico dott. Bonaretti n. 6088 del 14-24.6.1999 dichiararsi che gli articoli de "Il Giornale" di cui anche all'atto di appello hanno violato gravemente il dovere di informazione, alterando la realtà, d'altronde nota, dei fatti esposti, diffamando il Prof. Bentivegna Rosario, violando i suoi diritti al rispetto e all'integrità morale e ledendo gravemente la sua personalità, con grave danno alla sua personalità e alla sua immagine, con turbamento psichico, danno fisico e biologico, danno morale e danno alla vita di relazione, in relazione alla sua vita privata e professionale; dichiararsi la responsabilità solidale dei conventi al risarcimento dei danni per quella somma che risuterà di giustizia, in relazione

ASSR

alla gravità della diffamanzione e del danno come sopra previsto, occorrendo ammettersi quelli accertamenti che saranno ritenuti necessari e conseguentemente condannare i convenuti in via tra loro solidale al pagamento di tale somma a favore dell'appellante;

- Disporsi che "il Giornale" e altri due quotidiani che si indicano nel "Corriere della Sera" e "La repubblica" diano notizia della sentenza della Corte di Appello di Milano, "Il Giornale" con la stessa evidenza usata per la campagna di stampa contro l'appellante;

- si chiede altresì la cancellazione, ai sensi dell'atrt. 89 c.p.c. delle frasi della comparsa conclusionale Feltri di primo grado pagg. 11 e 12;

- Occorrendo, si chiede venga disposto esame tecnico sulla foto pubblicata su "Il Giornale" e indicata in atto di appello per accertare la sua autenticità in relazione agli originali di n. 31 foto scattate dai tedeschi in Via Rasella ed acquisite al presente giudizio;

- condannarsi i convenuti alle spese di giudizio di ambedue i gradi;

- in via subordinata disporsi almeno la compensazione delle spese di giudizio di primo grado;

- Si chiede, infine, la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 352 c.p.c.

Milano 21.11.2000

Avv. EMANUELE CHIOCCI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Corso Plebisciti, 1 - 20129 MILANO
TEL. 02 733.411 - 733.559 - FAX 02 733.559

CORTE D'APPELLO DI MILANO - Sez. III CIVILE - RGN: 2582/99

Per: **dr. Francobaldo Chiocci** **convenuto-appellato**

(Avv.ti Martino U. Chiocci, Emanuele Chiocci)

Contro: **Rosario Bentivegna** **attore-appellante**

(Avv.ti A. Garlatti, F. Agostini, G. Maris)

e nei confronti dei covnuti appellati:

Società Europa di Edizioni e Vittorio Feltri

Precisazione delle conclusioni

Voglia la Corte d'Appello Ecc.ma adita, contrariis rejectis, dichiarare nulla ed inammissibile l'impugnazione proposta, ovvero rigettarla, confermando in ogni caso l'impugnata sentenza; con rifusione di spese, competenze ed onorari di questo grado di giudizio.

In via meramente subordinata, istruttoria:

- revocare l'ordinanza Collegiale 1 - 23.2.2000, e disporre l'espunzione dal fascicolo di parte appellante del documento denominato "*consulenza tecnica*" prodotto il 11.4.2000, per i motivi esposti nella memoria autorizzata 5.6.2000;
- ammettersi le istanze istruttorie formulate dal convenuto concludente nel giudizio di primo grado, a verbale d'udienza 4.6.97, e nella memoria istruttoria 30.9.97 (con i testi ivi indicati, e con quelli indicati nella succitata memoria 5.6.2000) da aversi per qui integralmente richiamate e trascritte.

Roma, Milano, li 4 febbraio 2003

713

STUDIO LEGALE
MUNARI GATTI E ASSOCIATI
Piazza Castello, 13 - 20121 MILANO
Tel. 86.01.54 – Fax 80.94.47

CORTE DI APPELLO DI MILANO

(Sez. II Civ. - Presidente Dott. Odolisio – R.G.N. 2582/99)

Nella causa promossa da

Prof. ROSARIO BENTIVEGNA, con l'Avv. Franco Agostini di Roma e gli Avv.ti Alessandro Garlatti e Gianfranco Maris di Milano,

- appellante -

contro

SOCIETA' EUROPEA DI EDIZIONI S.p.A.

DOTT. VITTORIO FELTRI, con gli Avv. ti Alessandro Munari e Francesco Gatti,

- appellati -

e contro

DOTT. FRANCOBALDO CHIOCCI, con gli Avv. ti Martino U. Chiocci ed Emanuele Chiocci,

- appellato -

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI ALLEGATO AL VERBALE D'UDIENZA DEL 4 FEBBRAIO 2003

per il **DOTT. VITTORIO FELTRI** e per la **SOCIETÀ EUROPEA DI EDIZIONI (S.E.E.) S.P.A.**

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Nel merito

rigettare tutte le domande *ex adverso* formulate, in via principale, subordinata e istruttoria, in quanto infondate in fatto e in diritto per le

714

ragioni esposte in narrativa, e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 6088, resa dal Tribunale di Milano in data 14 giugno 1999.

In via istruttoria

revocare l'ordinanza emessa in data 1 febbraio 2000 e tutte quelle successive e comunque correlate e, per l'effetto, ordinare l'espunzione dal fascicolo di parte appellante delle fotografie prodotte, nonché della consulenza di parte e di tutta la documentazione irritualmente depositata;

nel caso in cui si ritenesse opportuno l'espletamento di attività istruttoria, si insiste come da memoria depositata il 30 ottobre 1997, nel corso del primo grado del giudizio, e, pertanto, si chiede l'ammissione della prova per testimoni articolata dal Dott. Francobaldo Chiocci, con i capitoli e i testi nella stessa indicati da intendersi in questa sede integralmente riprodotti;

in ogni caso, si chiede l'integrale rigetto delle istanze probatorie *ex adverso* formulate.

Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa anche del presente giudizio.

Milano, 4 febbraio 2003.

715

BUNDESARCHIV

PAY WITHOUT ANY CHARGES FOR US

Hausanschrift: Potsdamer Straße 1, 56075 Koblenz
Telefon: (02 61) 5 05-0 (Vermittlung)
Telefax: (02 61) 50 62 28

Bundesarchiv, 56064 Koblenz

Herrn
Prof. Dr. Rosario Bentivegna
Piazza Andriana, n. 5

00193 Roma
Italien

Bearbeiterin: Frau Kuhl
Durchwahl: 02 61/5 05-434
Geschäftszeichen: LS 6-99/Bentivegna,R.
Datum: 12.7.2000

Ihr Zeichen/Bestellung vom:
Bestellung für Vortrage bei Gericht -

Kassenzeichen: 1100 0150 6916 BEW 03007989
(bei Zahlung oder Rückfragen angeben)

Kostenbescheid

Nummer des Kostenverzeichnisses	Bezeichnung der Leistung	Anzahl	Einzelbetrag DM	Gesamtbetrag DM
11.3	Schwarz-weiß-Rückvergrößerungen auf klischeefähigem Bildpapier (Bildreproduktionen) je Stück 18 x 24 cm	31	8,50	263,50
			Zusammen DM:	263,50

Zahlungen an Bundeskasse Koblenz
Bankverbindungen:
Postgiroamt Ludwigshafen
BLZ (545 100 67)
Konto-Nr. [illegible]-672

Landeszentralbank Koblenz
BLZ (570 000 00)
Konto-Nr. 570 010 15

bitte wenden

alte Akte
716

BUNDESARCHIV

Bundesarchiv, 56064 Koblenz

Herr
Prof. Dr. Rosario Bentivegna
Piazza Andriana, n. 5
00193 Roma
Italien

Mein Zeichen:	Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom	Bearbeiterin: Frau Kuhl ☎ (0261) 505-424 Fax (0261) 505-430	Datum 12.7.2000
LS 6-99/A-Bentivegna, Rosario			

Sehr geehrter Herr Prof. Bentivegna,

die gewünschten Fotoabzüge Bild 101/ 312 / 983 / 2-32 gingen an das Amtsgericht Koblenz zur Weiterleitung an das Corte d'Apello di Milano, Ufficio Unico Ufficiali Giudiziari.

In der Anlage erhalten Sie den Kostenbescheid für die Laborarbeiten

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
(Kuhl)

Hausanschrift:
Potsdamer Straße 1
56075 Koblenz

Telefon (02 61) 5 05-0
Telefax (02 61) 5 05-2 [illegible]
E-Mail: koblenz@barch.bund.de
Internet: http://www.bundesarchiv.de

Öffnungszeiten des Benutzerraums:
Mo. - Do. 8:00 - 19:00 Uhr
Fr. 8:00 - 16:00 Uhr
für Plakate, Bilder, Karten:
Mo. - Do. 8:00 - 15:00 Uhr
Fr. 8:00 - 12:30 Uhr

Zahlungsverkehr
über die Bundeskasse Koblenz
Postbank Ludwigshafen
(BLZ 545 100 67) Konto-Nr. 6999-672
Landeszentralbank Koblenz
(BLZ 570 000 00) Konto-Nr. [illegible]

117

Die Kostenentscheidung beruht auf § 1 Bundesarchiv-Kostenverordnung (BArchKostV, BGBl. I 1997 S. 2380). Die Höhe der Kosten ergibt sich aus § 2 BArchKostV in Verbindung mit den angegebenen Nummern des Kostenverzeichnisses.

Die Kosten werden mit der Bekanntgabe dieses Bescheides fällig und sind innerhalb von 4 Wochen unter Angabe des Kassenzeichens auf eines der o.a. Konten zu überweisen.

Werden bis zum Ablauf eines Monats nach dem Fälligkeitstag Gebühren oder Auslagen nicht entrichtet, so kann bei Beträgen von mehr als 100 DM für jeden angefangenen Monat der Säumnis ein Säumniszuschlag von 1 v.H. erhoben werden (§ 5 BArchKostV i.V.m. § 18 VwKostG).

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Bundesarchiv, Potsdamer Straße 1, 56075 Koblenz, einzulegen.
Der Rechtsbehelf hat keine aufschiebende Wirkung und läßt die Fälligkeit der Kostenschuld unberührt (§ 80 Abs. 2 Nr. 1 VwGO).

Im Auftrag

(Loosen)

48

Ra Repubblica. 15-6-2001

Altolà al leghista Serena che aveva qualificato l'episodio come "barbaro terrorismo"

"Non si insulta via Rasella"

Mancino blocca un'interrogazione sul "vile attentato"

di SILVIO BUZZANCA

ROMA — «Lei non può, lo ripeto, parlare liberamente di attentato di via Rasella e usare espressioni quali "vile atto terroristico" e "barbaramente uccisi innocenti". Potranno essere stati colpiti anche degli innocenti, ma lei non può alterare la verità storica del nostro paese, quando essa è confermata anche da pronunce di carattere giudiziario irrevocabili». Nicola Mancino non un tono piattosto deciso per spiegare al senatore della Lega veneta Antonio Serena il perché non sia interrogazione sui fatti di via Rasella «è inopportuna».

Un modo per ribadire in maniera forse che con la Resistenza non si scherza. E tanto meno con l'episodio chiave di Via Rasella, legato in maniera indissolubile con la strage delle Fosse Ardeatine. Una reticenza manifestata parlando dell'interrogazione e parlare di «vile attentato terroristico», spiega il presidente del Senato «è contrario ai fatti storici e giudiziari». Dunque niente interrogazione.

Anche perché ammetterla in quella forma avrebbe significato, spiega il presidente del Senato, «introdurre il principio secondo cui la libertà di pensiero assicurata al parlamentare possa anche ledere valori storici, che sono a fondamento della nostra Carta costituzionale».

E con questo, Mancino ha chiuso la vicenda e l'interrogazione di Serena non terrà mai l'onore di entrare negli atti parlamentari. Resterà confinata negli uffici del Senato, fra gli atti ispettivi "irricevibili". Fine che in passato hanno fatto alcune interpellanze e interrogazioni. Fini nel centro un'interrogazione di Mario Tassoni, sì guarda caso sul "Sessantotto", [illegible]

LA CURIOSITA'

D'Alema sù Ikarus batte Luna Verde

PORTO CERVO — La Bella Cupra ha cominciato bene stamattina per Massimo D'Alema: il suo Ikarus III è tornato nella classifica provvisoria al termine della prima prova, ma non c'è stata alcuna sfida con Luna Verde, l'imbarcazione del presidente della Lega Nord Liguria Andrea Corrado (nella foto l'due al stringono la mano), finita nelle ultime posizioni. La regata vinta da "Mattonia", un Ballo 60 dell'industriale perugino del mattone, Enzo Brizzarelli - è stata condizionata dai capricci del tempo (prima vento poi bonaccia). Al termine l'ex premier ha detto soddisfatto della prova: «Siamo solo alla prima regata e ancora tutto da vedere».

Marco Boato giugno del 1999 e il deputato liberaldemocratico sottoscrisse il giudizio del ministro sulla revoca della Ilva vigilia ai "Sessantotto". Mentre Violante giudicò la vicenda inopportuna perché «rischiava la magistratura».

Analogo tuttavia ad un'interpellanza di Pino Manconi sulla delicatissima dei fondi neri del Sisde presunto interesse di Dini[illegible]. Scalfaro presidente della Repubblica e dunque, secondo Montecitorio, non si poteva discutere dell'atto ispettivo.

Una costante nelle prassi della Camera. Nel 1982 proprio Scalfaro, nel ruolo di vicepresidente di Montecitorio, aveva giudicato inammissibile una interrogazione del capogruppo missino Alfredo Pazzaglia su alcuni punti riservati all'allora capo della Stato, Sandro Pertini, dal sindaco milanese in occasione della prima della Scala interrogazione del dc Costante Portatadino sul perché Pertini si fosse rifiutato di partecipare al meeting di Rimini dell'Cl. Esel 1984, sempre alla Camera, pollice verso contro una interrogazione dei radicali Criscuoli e Negri che riportavano una frase pluriassolutoria di Bettino Craxi nei confronti della stampa. E ancora il leader socialista fu "graziato" da Nilde Jotti che giudicò inammissibile una interrogazione di Renato Nicolini, ironica, ma precisa nella sintassi, sul fa-

---

Figlio di Giacomo, più volte ministro

E' scomparso Matteo Matteotti

Matteo Matteotti

VENEZIA — E' morto la scorsa notte a Verona Giammatteo Matteotti, figlio di Giacomo, il deputato socialista assassinato il 10 giugno del '24. Aveva 79 anni.

Quando i fascisti uccisero suo padre, Matteo Matteotti aveva poco più di tre anni. Dopo l'otto settembre del '43, Matteotti fu commissario della brigata partigiana comandata da Eugenio Colorni. E' stato direttore dal 1944 di "Rivoluzione socialista", il settimanale della Federazione giovanile socialista, e presidente dell'Internazionale della gioventù socialista dal '45 al '46. Deputato alla Costituente, parlamentare per otto legislature, fu ministro del Turismo e dello spettacolo nel governo Colombo dal '70 al '72, e del Commercio estero dal '72 al '74.

Uno dei protagonisti della scissione di Palazzo Barberini, Matteotti è stato anche segretario del Psdi dal 1954 al 1957. Nel 1959 rientrò nel Psi. Giornalista professionista, Matteotti ha avuto un'intensa attività pubblicistica. Messaggi di cordoglio sono giunti dai presidenti delle Camere, Mancino e Violante, dal premier Giuliano Amato, dai socialisti di Boselli, dai popolari. «Con Matteo Matteotti se ne va una figura importante della sinistra, del socialismo democratico, del riformismo del nostro Paese - commenta il leader dei Ds Walter Veltroni - Continuerà ad essere per noi tutti un esempio».

Martini: patto tra le regioni del centro

Formigoni: "Sanità tutta alla Regione"

Roberto Formigoni

MILANO — Prove tecniche di devoluzione, ma in grande stile, anche senza aspettare le decisioni del Parlamento e sperimentare in un settore decisivo per il potere regionale, quello della sanità, dove si concentra la spesa maggiore. Lo fa Roberto Formigoni: «Perché non provare la completa devoluzione della sanità in Lombardia?». Il presidente della Regione lombarda oggi, all'incontro col presidente del Consiglio e col ministro delle Finanze, proporrà, anzi «offrirà», questo nuovo scenario in tema di devoluzione. «Proporrò di dare alla Lombardia, ma anche ad altre Regioni, la possibilità di avere una quota di tributi erariali e la possibilità di esenzione di propri in cambio della completa gestione di alcuni servizi». In pratica si tratta di vedersi conferire dallo Stato il monte totale dei tributi che riguardano la sanità, ipotizzando che nel caso non fossero bastanti la Regione possa imporre delle ulteriori tasse. In cambio tutto il servizio dovrebbe fare capo solo alla Regione. «Si tratterebbe di un esperimento che non necessita neppure di una riforma costituzionale. Se non riescidessero a far funzionare la cosa sarebbe, poi, solo colpa nostra», spiega Formigoni. Sul ricorso diretto di materia a favore delle Regioni è intervenuto ieri anche il presidente della Toscana, Claudio Martini. [illegible]

10/06/01 07:51 FAX 06667506 R ENTIVEGNA

studio legale
Avv. ALESSANDRO GARLATTI
studio 20122 milano via fontana 28 tel. 5457813-5457922 abitazione 20121 milano via annunciata 31 tel. 29000130

Egr. sig. Avvocato
Franco Agostini
Via Arno nr. 47
00100 ROMA

Egr. Dott. Prof.
Rosario Bentivegna
Piazza Adriana nr. 5
00100 Roma

Oggetto: *Bentivegna Feltri il Giornale*

La presente per comunicare che all'odierna udienza tenutasi innanzi al Collegio della seconda Sez. della Corte d'Appello di Milano controparte ha insistito per la revoca dell'ordinanza relativa all'acquisizione delle foto.

Ho insistito per un rinvio semplice in attesa della acquisizione delle predette foto, la Corte ha rinviato all'udienza del 21/11/00 alle ore 10.30.

Vi comunico inoltre che il consigliere relatore Dott. Garbellotto non si occuperà più della causa in quanto trasferito ad altro ufficio.

Tanto dovevo

con i migliori saluti.

720

studio legale
Avv. ALESSANDRO GARLATTI
studio 20122 milano via fontana 28 tel. 025457813 - 025457922 ab. 20121 milano via annunciata 31 tel. 0229000130

Milano, 15 Giugno 2000

Egregio Signor
Avv. FRANCO AGOSTINI
Via Arno, 47
00198 ROMA

Oggetto: BENTIVEGNA / IL GIORNALE / FELTRI

Ti confermo che ancora non sono giunte le foto dall'Archivio di Koblenz, al quale è stata notificata l'ordinanza di cui Ti allego fotocopia.

Ti allego le memorie di controparte.

Cordiali saluti.

Allegati: 3

A MEZZO POSTA CELERE

P. I. 02271690154
C. F. GRL LSN 32R13 L483C
fax 0255015718

CORTE D'APPELLO DI MILANO

N. 2582/99 Reg. Gen.

, SEZIONE 2ª CIVILE

N. 293/00 Cron.

VERBALE D'UDIENZA

L'anno 2000 addì 1 del mese di Febbraio ore 10,00

Avanti la Corte, composta dai Signori:

D. F. MILANO - Presidente

" R. DIANTONIO - Consigliere

" C. GARBELLOTTO - id. rel.

assistiti dal sottoscritto,

chiamata la causa

tra

Bentivenga Rosario
Avv. A. Abbatti

e

Chiocci Francesco Saverio - Ell. Echocci
Feltri Vittorio
Soc. Europea di Edizioni S.p.A.
Editrice de "Il Giornale"

sono comparsi i procuratori: l'avv. Echocci

che si costituisce la nuova delega
Echocci; l'avv. Abbatti V. Feltri
e Soc. Europea Ediz. S.p.A. a fronte
l'avv. M. Battistelli, sostituito
dall'avv. Minari il quale si ri-
mette ca conferma che nuovo

MARCA DA BOLLO

SPECIFICA
DESTINATARI L. 10.000
CANCELLERIA SOSTO ATTO L. 650
300
VANTARITE UFF. GIUDIZIARI IN APPELLO MILANO

4924

Ap 3 n. Cron. APR. 2000

[illegible] e si oppone alla domanda di pubblicazione provvisoria degli appellanti solo questo grado. Gli altri pareri chiedono giusta giudicare di fare.

La Corte

dopo aver, si riserva nella istanza di sospensione

La Corte sciogliendo la riserva che precede sulle istanze istruttorie ex art 351 c.p.c. avanzate dalle parti osserva:

ritenuto che la dedotta circostanza della pubblicazione di un fotografia alterata a corredo degli articoli che si assumono diffamatori è certamente rilevante ai fini del decidere cosicché appare pienamente ammissibile la richiesta formulata dall'appellante ex art. 210 c.p.c. – in tal senso dovendosi intendere anche l'impropria richiesta di acquisizione di quella depositate presso il BUNDESARCHIV - BIDARCHIV di Coblenza –;

ritenuto viceversa che altrettanto non può affermarsi quanto alla prova proposta dagli appellati, apparendo evidente che le circostanze dedotte in prova subordinatamente all'ipotesi di ammissione delle istanze istrutto-

rie di parte appellante, attengono a fatti incontrovertibilmente accertati in via ufficiale (nn° 1, 9 e 10) o assolutamente pacifici (nn 2, 3 e 4) ovvero a mere opinioni o convinzioni personali di (nn 6, 7 e 8) ;

rilevato infine che la condanna emessa dal primo giudice attiene esclusivamente alle spese del grado onde non può nemmeno porsi il problema della ricorrenza del pericolo che la sua esecuzione possa arrecare danno grave ed irreparabile al soccombente.

P.Q.M.

accoglie l'istanza istruttoria avanzata dall'appellante e per l'effetto ordina alla Società Europea di Edizioni S.p.a. in qualità di editrice del giornale, dell'originale della o delle fotografie pubblicate a corredo degli articoli di che trattasi ed al BUNDESARCHIV - BILDARCHIV di Coblenza di rilasciare copia autentica delle foto 1 – 30 Serie 312/98, ponendo a carico dell'appellante l'onere di provvedere ai necessari incombenti, sostenendone le relative spese;

respinge ogni altra istanza e rimette parti e causa all'udienza del 11 aprile 2000 ore 10,30, mandando alla Cancelleria di provvedere agli avvisi di legge.

Milano li 1 febbraio 2000

Il Presidente

CORTE D'APPELLO DI MILANO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI 23 FEB. 2000

Il Collaboratore di Cancelleria
(Daniela Bersello)

DATO AVVISO
OGGI 23-2-00

724

RICHIESTA DI NOTIFICAZIONE DI ATTO GIUDIZIARIO IN MATERIA CIVILE - ORDINANZA DELLA CORTE D'APPELLO CIVILE DI MILANO SEZ. II EX ARTT 2, 18 E SEGG CONVENZIONE DELL'AJA 15.11.1965

Su istanza dell'Avv.to Alessandro Garlatti di Milano, Via Fontana nr. 28, nella sua qualità di procuratore di *Bentivegna Rosario*, appellante nella causa civile iscritta al Ruolo Generale nr. 2582/99 Cons. Istruttore Dr. Garbellotto, promossa nei confronti di Chiocci Frescobaldo, Feltri Vittorio, Spa Società Europea di Edizioni editrice de "il Giornale" - Io sottoscritto Aiutante Uff. Giud. addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte d'Appello di Milano, ho notificato copia autentica della suestesa ordinanza alla **AUTORITA' CENTRALE** della Repubblica Federale di Germania territorialmente competente per il Bundeslander Nordrehein – Westafalen, Presidente del Oberlandesgerichts,- Dussendorf, Cecilienallee nr. 3, 40474 Dussendorf affinchè abbia a trasmettere al BUNDESARCHIVE - BUNDARCHIVE, Postamer Strasse 1 – 56076 Koblenz, l'ordinanza della Corte d'Appello Civile di Milano di rilascio delle fotografie in orginale o in copia autentica sub nr. 1 - 30 serie 912/983, con invito a trasmettere la suddetta documentazione alla Cancelleria Civile della Corte d'Appello di Milano, Sez. II° Civile, cause Bentivegna Rosario contro Chiocci Frescobaldo, Feltri Vittorio, Soc. Europea di Edizioni Spa , Consigliere Relatore Dr. Garbellotto, Ruolo Generale 2582/99.

A mezzo del Servizio Postale
Milano - Succursale 109

12 APR. 2000

Assistente UNEP
MARIA ELVIRA DI RENZO

nn
1803660P
725

E' copia conforme al suo originale

Milano, 11 APR. 2000

IL CANCELLIERE

726

ASSR Archivio storico del Senato della Repubblica

STUDIO LEGALE
Avv. ALESSANDRO GARLATTI
Via Fontana, 28 - MILANO
Tel. 54.57.813 - 54.57.922
Cod. Fisc. GRL LSN 32R13 L483C
Partita IVA n. 02271690134

Egregio Signor
AVV. FRANCO AGOSTINI
Via Arno n. 47
00198 ROMA

424

****
***** RAPPORTO TX *****
****

TRASMISSIONE OK

NR. TX/RX	1556
TEL. CORRISPOND.	55015718
NOME CORRISPOND.	
ORA INIZIO	21/06 10:33
TEMPO USATO	04'00
PAGG.	3
RISULTATO	OK

STUDIO DELL'AVV. FRANCO AGOSTINI
Via Arno, 47 – 00198 Roma
Tel. 06-855.29.48- Fax 855.04.74
Cod. Fisc. GST FNC 20M27 F839I
Partita IVA 01406630580

Attenzione

Le informazioni trasmesse con il presente facsimile sono riservate esclusivamente alle persone o entità sottostanti, sono confidenziali e coperte dal segreto professionale vigente per gli Avvocati. E' pertanto espressamente proibito ai soggetti diversi dai suoi destinatari distribuire, copiare o comunque fare uso non autorizzato delle informazioni qui contenute. Se avete ricevuto questo messaggio per errore Vi preghiamo di informarci immediatamente per telefono e di restituirci via posta quanto avete erroneamente ricevuto da parte nostra. Grazie

FAX

TELEFAX: 02-55015718

ORA: 11,30

DATA: 21.06.2000

ALL'ATTENZIONE: Avv. Alessandro Gualtieri

NUMERO DI PAGINE OLTRE A QUESTA:

COMUNCAZIONE:

Ti rimetto copia degli atti parlamentari sulla discussione tra il Presidente del Senato e un deputato (Alleanza Nazionale) a proposito di Via Rasella –

Penso che possa essere utilizzata e forse pubblicata alla prossima udienza.

Cordialità

729

riamente accertati. Lei non può parlare di «vile attentato terroristico» di via Rasella, a meno che non si voglia introdurre il principio secondo cui la libertà di pensiero possa anche offendere valori storici, che sono a fondamento della nostra Carta costituzionale e quindi del nostro ordinamento repubblicano.

Lei non può – lo ripeto – parlare liberamente di «attentato» di via Rasella e usare espressioni quali «vile atto terroristico» e «barbaramente uccisi innocenti». Potranno essere stati colpiti anche degli innocenti, ma lei non può alterare la verità storica del nostro Paese, quando essa è confortato anche da pronunce di carattere giudiziario irrevocabili.

Sulla seconda questione lei ha ragione. Più volte, sollecitato in tal senso dai presentatori di interpellanze e di interrogazioni, ho chiesto al Governo di essere più sollecito. Ribadirò ancora una volta questa richiesta ritenendo che il sindacato ispettivo parlamentare sia uno strumento necessario per rendere possibile il dialogo tra il parlamentare e il Governo e per arricchire la democrazia di utili elementi di confronto.

Mozioni e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle mozioni e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

SERENA, *segretario, dà annunzio delle mozioni e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.*

PRESIDENTE. Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta *(ore 13,05)*.

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 17

730

con le autonomie locali. Certamente, qualora nessun emendamento venisse accolto, sarà evidente la mancanza di credibilità che questa maggioranza e l'attuale Governo offrono sul tema delle riforme in senso federale del Paese. *(Applausi dei senatori Rotelli, Gubert e Meloni).*

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione dei provvedimenti in titolo ad altra seduta.

Sulla dichiarazione di improponibilità di un'interrogazione e per la risposta scritta ad interrogazioni

SERENA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERENA. Signor Presidente, intervengo per un chiarimento e per segnalare all'Aula una censura da lei operata nei miei confronti ritenendo improponibile una mia interrogazione, ai sensi dell'articolo 146 del Regolamento del Senato.

L'unico caso previsto dal citato articolo, in cui il Presidente può disporre l'improponibilità di un'interrogazione, è quando questa sia formulata in termini sconvenienti.

L'interrogazione in oggetto, che riguardava la richiesta di apporre una lapide in via Rasella in ricordo di quel fatto storico, non conteneva e non contiene alcun termine sconveniente, signor Presidente, a meno che non voglia ritenere sconveniente un giudizio storico su quei fatti diverso dal suo.

La dichiarazione di improponibilità della mia interrogazione rappresenta quindi, a mio avviso, una censura a danno di un parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni e una gravissima limitazione delle libertà di pensiero e di espressione. La invito pertanto a ritornare sulle sue decisioni e ad ammettere tale interrogazione onde non creare un precedente pericoloso. Con questi metodi, infatti, si va a comprimere il libero esercizio della funzione parlamentare.

Signor Presidente, approfitto inoltre di questa occasione, rimanendo sempre in tema di libero esercizio delle funzioni di parlamentare, per farle nuovamente presente – lo sto facendo ormai da circa otto anni – che alle interrogazioni scritte dei senatori è stata data risposta dai vari Ministeri e dal Governo solo nella misura del 34,46 per cento (è un dato aggiornato ad oggi) e che moltissime interrogazioni attendono ormai da quattro anni una risposta. Anche questa è un'ulteriore offesa all'attività del Senato e alla dignità dei senatori alla quale non si può più rimanere indifferenti.

PRESIDENTE. Senatore Serena, lei pone due questioni. La prima è relativa non ad una censura, bensì ad una dichiarazione di improponibilità di una sua interrogazione perché contraria a fatti storicamente e giudizia-

STUDIO LEGALE
MUNARI GATTI E ASSOCIATI
Piazza Castello, 13 - 20121 MILANO
Tel. 86.01.54 – Fax 80.94.47

STUDIO LEGALE MUNARI GATTI E ASSOCIATI
20121 MILANO - PIAZZA CASTELLO, 13 - TELEF. 02.860154 - TELEFAX 02.809447

CORTE DI APPELLO DI MILANO

(Sez. II Civ. - C.I. Dott. Garbellotto – R.G.N. 2582/99)

COPIA

controparte
Avv. Ferlatti

Nella causa promossa da

Prof. ROSARIO BENTIVEGNA, con l'Avv. Franco Agostini di Roma e gli Avv.ti Alessandro Garlatti e Gianfranco Maris di Milano

- appellante -

contro

DOTT. FRANCOBALDO CHIOCCI, con l'Avv. Martino U. Chiocci, di Roma e l'Avv. Emanuele Chiocci di Milano

- appellato -

CORTE D'APPELLO DI MILANO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
05 [illegible] 2000
Il Collaboratore di Cancelleria

e contro

SOCIETA' EUROPEA DI EDIZIONI S.p.A.

DOTT. VITTORIO FELTRI, con gli Avv. Alessandro Munari e Francesco Gatti di Milano

- appellati -

MEMORIA AUTORIZZATA

PER GLI APPELLATI S.E.E. S.P.A. E DOTT. VITTORIO FELTRI

All'udienza tenutasi in data 1° febbraio 2000, fissata per l'udienza di prima comparizione nella fase d'appello, si costituivano ritualmente gli appellati S.E.E. S.p.A., Dott. Vittorio Feltri e Dott. Francobaldo Chiocci. Nessuno compariva, invece, per l'appellante, già costituito in Cancelleria. Considerata l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado proposta dall'appellante, la Corte comunque si riservava di decidere in merito.

Con ordinanza emessa nella medesima data, tuttavia, la Corte, a scioglimento della predetta riserva, procedeva all'esame delle istanze

432

istruttorie proposte dalle parti e ammetteva l'istanza di esibizione richiesta dall'appellante nell'atto di appello in ordine alla produzione dell'originale di una fotografia pubblicata su *il Giornale*. La Corte ordinava altresì al Bundesarchiv – Bildarchiv di Coblenza di rilasciare copia autentica delle foto 1 – 30 serie 312/98.

All'udienza dell'11 aprile 2000 i procuratori degli appellati esprimevano riserva sulla predetta ordinanza sotto il profilo del contrasto con gli artt. 345 e 348 c.p.c. e ne chiedevano la revoca. Alla medesima udienza il Prof. Bentivegna depositava le fotografie sopra menzionate. Fatta salva la predetta richiesta di revoca, gli appellati provvedevano comunque ad adempiere all'ordine di deposito impartito dalla Corte, nonché alla produzione di altra documentazione diretta a provare l'autenticità della fotografia pubblicata.

Premesso quanto sopra, in questa sede gli appellati ritengono opportuno esprimere alcune ulteriori osservazioni in ordine all'irritualità dell'ordinanza della Corte a mezzo della quale sono state ammesse le istanze istruttorie proposte dall'appellante e respinte quelle degli appellati.

Al riguardo, si osserva innanzitutto che, stante la mancata comparizione dell'appellante all'udienza di comparizione, la causa avrebbe dovuto essere rinviata ex art. 348 c.p.c.

In ogni caso, anche a prescindere da quanto sopra, pare evidente come le istanze istruttorie disposte dalla Corte – e nemmeno reiterate dall'appellante alla scorsa udienza – siano in contrasto con il disposto dell'art. 345 c.p.c. Detta disposizione, infatti, vieta l'ammissione di nuovi mezzi di prova, salvo che il Collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione ovvero la parte dimostri di non averli potuti proporre nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.

In proposito, si osserva che mai il Prof. Bentivegna, nel precedente grado di giudizio, ha contestato la veridicità della fotografia pubblicata da *il Giornale*.

Ciononostante, a tutto voler concedere a controparte e, quindi, anche non contestando la ritualità dell'ordinanza che ha ordinato a *il Giornale* e al Prof. Bentivegna la produzione delle fotografie *de quibus*, resta che tali nuove produzioni non offrono nel giudizio di appello alcun argomento ulteriore ai fini di una contestazione della decisione impugnata.

Ricordiamo, infatti, che il *thema decidendum* del presente giudizio – e, consequenzialmente, *ratio decidendi* della decisione di primo grado – non è la verità o meno delle divergenti ricostruzioni dei fatti fornite dalle parti in causa, quanto piuttosto la legittimità di una valutazione di questi stessi fatti in chiave critica rispetto all'interpretazione fornita dai nostri avversari.

Già in comparsa di costituzione e risposta, così come nel corso del giudizio di primo grado, si è evidenziato come circostanze di fatto quali l'affissione di manifesti da parte del comando nazista o l'uccisione di Pietro Zuccheretti risultino comprovate da fonti numerose e attendibili e, pertanto, debbano ritenersi vere o, quantomeno, verosimili. Purtuttavia non è nella verità – tanto meno quella assoluta – di queste circostanze che riposa l'oggetto della presente controversia. E questo per l'ovvia ragione che trattandosi di fatti ormai appartenenti alla storia del nostro Paese non è possibile affermarne la verità o falsità in termini assoluti, ma solo la maggiore o minore conformità e aderenza al materiale storico disponibile in termini di documenti, testimonianze, riproduzioni fotografiche.

E sulla circostanza di fatto certo più grave e umanamente dolorosa – quella relativa alla tragica morte di Pietro Zuccheretti - documenti, testimonianze e riproduzioni fotografiche militano in un solo, univoco, senso: a giudicare dallo

734

stato in cui si trovava il corpo del bambino deve dedursi che quest'ultimo doveva trovarsi in una posizione molto ravvicinata al bidone contenente l'esplosivo. Tanto ravvicinata che difficilmente questa presenza umana poteva essere passata inosservata al Prof. Bentivegna.

Ma anche volendo andare oltre e volendo investire l'accadimento di cui sopra di un sindacato volto a dimostrarne l'aderenza al vero al di là di ogni dubbio, assumendosi l'onere di una indagine di carattere storico, resta che la contestazione dell'autenticità della fotografia *de qua* – di per sé ininfluente ai fini del decidere in ragione del diverso *thema decidendum* oggetto della presente controversia – non rappresenta certo un'eccezione esaustiva in quanto la circostanza beneficia di ulteriori e diversi riscontri documentali e testimoniali (i quali, pertanto, non potranno non essere ammessi a prova contraria di quanto *ex adverso* affermato).

Nonostante tutto quanto sopra esposto, ancora a tutto voler concedere ai nostri contraddittori, resta che la contestazione della fotografia di Pietro Zuccheretti viene effettuata attraverso modalità per nulla conferenti con l'eccezione opposta. Si consideri, infatti, che le fotografie *ex adverso* prodotte raffigurano diversi momenti della fase successiva all'esplosione di Via Rasella, senza che possa comprendersi in quale misura dalle stesse possano trarsi argomentazioni in grado di smentire l'episodio *de quo* e, pertanto, la rilevanza stessa della prova.

Del resto, appare palese come la richiesta di esibizione formulata dall'appellante difetti dei requisiti previsti dal codice di rito. E ciò tanto in relazione al carattere esplorativo che connota la richiesta stessa quanto perché, per comune giurisprudenza, i documenti di cui si richiede l'esibizione devono risultare indispensabili al fine della prova dei fatti

735

controversi (Cass., 4 settembre 1990 n. 9126 in *Giust. civ, Mass.*, 1990). La dottrina individua poi limiti ancor più precisi, specificando che i documenti devono essere non solo individuati o individuabili, ma dovrà essere noto (o almeno indicato) un preciso contenuto, influente per la decisione della causa (Liebman, *Manuale di diritto processuale civile,* Giuffrè, 1984, II, pag. 124). Requisiti questi del tutto assenti nel caso di specie.

Si segnala, inoltre, che l'odierno appellante ben avrebbe potuto produrre le fotografie detenute dal Bundesarchiv di Coblenza nel giudizio di primo grado ovvero – in caso di impossibilità di ottenerle a seguito di una propria richiesta diretta - avrebbe dovuto chiedere al Tribunale che ne venisse ordinata l'esibizione. Tuttavia il Prof. Bentivegna non ha mai formulato tale richiesta in prime cure, incorrendo pertanto nella decadenza sopra menzionata.

Se poi si considera che l'appellante era in possesso di tali fotografie ben prima che ne venisse disposta l'esibizione – ed anzi ancor prima della notificazione dell'atto di appello, come si può rilevare dall'esame della lettera di trasmissione che porta la data del 23 settembre 1999 – allora non vi possono essere dubbi circa l'illegittimità della richiesta, utilizzata come mezzo surrettizio per porre rimedio ad una decadenza in cui era incorso l'appellante.

Sul tema in questione, inoltre, la Corte di Cassazione ha statuito che l'ordine di esibizione di documenti da rivolgere ad un terzo costituisce un vero e proprio mezzo di prova nuovo e, come tale, ammissibile solo se ritenuto indispensabile (Cass. 4 maggio 1990 n. 3688 in *Giust. Civ. Mass.*, 1990, fasc. 5).

736

Ora nel caso di specie, oltre a contestare la rilevanza della circostanza in questione ai fini del decidere, per le ragioni sopra enunciate, si osserva che comunque la Corte non ha in alcun modo motivato la ipotetica indispensabilità dei documento oggetto dell'ordine di esibizione.

Anzi è proprio dalla stessa ordinanza che si desume una implicita conferma dell'ininfluenza della prova (nuova) disposta dalla Corte. Infatti, nel respingere le istanze istruttorie formulate dall'appellato Dott. Chiocci, il Giudice ha affermato che costituiscono fatti *"assolutamente pacifici"* quelli dedotti nei capitoli n. 2, 3 e 4 dell'appellato.

Tali fatti pacifici sono costituiti dalle seguenti circostanze:

- *"Le immagini pubblicate da "il Giornale" del numero 8.5.96 si riferiscono al corpo di Pietro Zuccheretti"* (Capitolo 2);
- *"Pietro Zuccheretti rimase ucciso nell'esplosione del 23.3.44 in Via Rasella"* (Capitolo 3);
- *"Pietro Zuccheretti si trovava al momento dell'esplosione nelle immediate vicinanze del carretto esploso"* (Capitolo 4).

Se quindi tali fatti risultano assolutamente pacifici, non vi è ragione di ammettere una (nuova) prova in grado di appello che in ogni caso non potrebbe essere considerata rilevante ai fini della modifica della decisione della sentenza di primo grado.

Ciò perché, in primo luogo, come già detto la circostanza in esame non rileva ai fini della lamentata diffamatorietà degli articoli censurati; quindi perché, anche ammettendo - per pura ipotesi, ma così non è – che la foto in questione non sia vera, a nulla rileverebbe la sua ipotetica falsità, dal momento che la Corte ha già ritenuto "assolutamente pacifiche" le circostanze indicate nei capitoli di prova sopra riportati.

737

Si consideri, inoltre, che il Tribunale di Milano ha motivato la propria decisione prendendo "*anche*" – e non solo – in considerazione la foto in questione e, pertanto, assumendo la correttezza delle opinioni riportate dal giornalista pure da altre fonti che l'appellante non ha mai contestato.

Da ultimo, si osserva che, in ogni caso, le fotografie prodotte dall'appellante non portano alcuna conferma alla tesi proposta dalla controparte, così come la "consulenza di parte" irritualmente depositata e della quale si contesta fermamente il contenuto.

Si consideri, al riguardo, che non corrisponde al vero la circostanza che in via Rasella non sia mai esistito un marciapiede dal momento che, con un semplice sopralluogo, lo stesso è visibile anche oggi. Inoltre, l'elemento che si scorge dietro il corpo di Pietro Zuccheretti potrebbe essere uno dei tanti detriti conseguenti alla deflagrazione e non – come assume apoditticamente il perito della controparte – il cordolo di un marciapiede.

Per i motivi sopra enunciati, si chiede la revoca dell'ordinanza in questione e l'espunzione dal fascicolo dell'appellante delle fotografie prodotte nonché della consulenza di parte irritualmente depositata.

Milano, 5 giugno 2000.

(Avv. Alessandro Munari)

(Avv. Francesco Gatti)

Avv. EMANUELE CHIOCCI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Corso Plebisciti, 1 - 20129 MILANO
TEL. 02 733.411 - 733.559 - FAX 02 733.559

CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sez. II° CIV.

COPIA
PER LA CONTROPARTE

Nella causa r.g.n.: 2582/99 tra:

PROF. ROSARIO BENTIVEGNA =appellante

CONTRO

DOTT. FRANCOBALDO CHIOCCI =appellato

CORTE D'APPELLO DI MILANO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 05 [illegible] 2000
Il Collaboratore di Cancelleria
Daniela Bersolli

E NEI CONFRONTI DI

DOTT. VITTORIO FELTRI E SOC. EUROPEA di EDIZIONE

=altri appellati

MEMORIA AUTORIZZATA PER IL DOTT. FRANCOBALDO CHIOCCI

1) L'ordinanza Collegiale 1-23.2.2000:

1.a) ammissione delle istanze istruttorie dell'appellante.

La Corte Ecc.ma ha ritenuto di accogliere le istanze istruttorie avanzate dall'appellante (in atto di appello), disponendo ordine di esibizione nei confronti della co-appellata Soc. Europea di Edizioni e Bundesarchiv di Coblenza; ciò, dopo che, ad udienza 1.2.2000, non comparso l'appellante, si era riservata di provvedere "sulla istanza di sospensione".

Il provvedimento appare irrituale, se non abnorme, sotto i seguenti profili:

- il provvedimento ammissivo è stato assunto nonostante che la mancata comparizione dell'appellante imponesse di provvedere (soltanto) a norma dell'art. 348, 2° c., c.p.c.;

- il provvedimento ammissivo è stato assunto nonostante il difetto delle condizioni di cui all'art. 210 c.p.c., tanto in relazione al carattere palesemente "esplorativo" del mezzo istruttorio, quanto in relazione alla incertezza del soggetto (per giunta estero) nei cui confronti l'ordine di esibizione è rivolto.

739

- infine, e soprattutto, il provvedimento ammissivo è stato assunto nonostante che le istanze istruttorie, formulate solo in atto di appello (e non anche riproposte in udienza) fossero assolutamente inammissibili, alla luce della esplicita e rigida previsione di cui all'art. 345 c.p.c. (e la tempestiva eccezione dell'appellato sul punto:comparsa di costituzione e risposta, p. 8) che impedisce, in grado di appello, l'ammissione di nuovi mezzi di prova.

L'attore, odierno appellante, ha svolto infatti in primo grado una copiosa serie di richieste istruttorie (fedelmente riportate nelle premesse in fatto dell'impugnata sentenza); invano però si cercherebbe, tra di esse, una qualsiasi istanza che avesse attinenza con la fotografia, che la Corte Ecc.ma ritiene essere stata dedotta come alterata; ma, e ciò è ancora più inspiegabile, invano si cercherebbe, tra la nutrita serie di accuse mosse dall'appellante ai convenuti (sciacallaggio, sadismo, ecc.), quella di aver alterato una fotografia, o "quella" fotografia.

Cosicchè non si comprende come sia stato possibile non soltanto ammettere istanze inammissibili, ma ritenere sussistenti esigenze istruttorie inconsistenti, in quanto finalizzate alla prova di deduzioni ed eccezioni mai sollevate.

La Corte potrà e dovrà porre rimedio all'errore in cui è incorsa, e revocare, in parte qua, l'ordinanza 1-23.2.2000.

1.b) reiezione delle istanze istruttorie dell'appellato.

Prendiamo atto che la Corte ritiene fatti "incontrovertibilmente accertati" da un lato, o "pacifici" da altro lato, le circostanze che parte convenuta ha richiesto di essere ammessa a provare, per tale motivo non ammettendo le istanze istruttorie di parte appellata che pure (a differenza di quelle di controparte) erano state ritualmente e tempestivamente proposte.

ASSR

Suscita ciononondimeno perplessità il riferimento operato dalla citata ordinanza alla "sede" dell'accertamento, che consisterebbe in una non meglio precisata "via ufficiale"; riferimento che, in mancanza di altre indicazioni, sembra del tutto incerto e non individuabile, tanto più ove si consideri che sulle stesse circostanze oggetto di prova, sia tuttora acceso il dibattito.

Nè, del resto, può pensarsi che l'espressione adottata dalla Corte possa significare che l'accertamento "in via ufficiale" sia di segno diverso da quello oggetto dei capitoli di prova: in tale ipotesi, infatti, non risultando che nessuna di tali circostanze sia stata oggetto di accertamenti giurisdizionali diretti, o comunque idonei a costituire giudicato, la prova non potrebbe non essere ammessa e averla respinta significherebbe soltanto voler impedire la prova di quella "verità oggettiva" che, unitamente alle altre condizioni (interesse pubblico, continenza espositiva) rendono invocabile ed operante il diritto di cronaca e di critica.

Si chiede pertanto che la Corte voglia, anche per tali motivi, revocare, modificare o comunque integrare la denunziata ordinanza.

2) Le produzioni documentali di parte appellante.

2.a) Le fotografie.

Nessun elemento di conforto alle tesi di parte attrice appellante, sembra possibile trarre dalle foto acquisite e prodotte, delle quali peraltro l'appellante - con singolari doti di preveggenza - era in possesso ben prima (23.9.99, come attestato dalla data nella lettera di trasmissione) che ne venisse disposta l'esibizione, e prima ancora della stessa notificazione dell'atto d'appello (11.10.99).

2.b) La "consulenza tecnica".

741

Privo di qualsiasi rilevanza, oltreché di qualsiasi efficacia probatoria, è la c.d. "perizia di parte" che controparte deposita, del tutto irritualmente:

- il divieto di nuove prove in appello, infatti, operando per le prove c.d. "costituende", e non anche per quelle "costituite", renderebbe legittima eventualmente la (sola) produzione di documenti in qualche modo preesistenti al giudizio, ma non già di elementi di prova che "documenti" non possono in alcun modo essere definiti;

- sotto questo profilo, si chiede l'espunzione, dal fascicolo di controparte, di quella che l'appellante definisce "consulenza tecnica di parte" (prodotta il 11.4.2000) che, peraltro, è nulla di diverso da un'opinione personale, per giunta commissionata "su misura" da una delle parti del giudizio, dopo la inattesa pronunzia dell'ordinanza Collegiale.

Quanto poi al contenuto di tale "consulenza" (che comunque si contesta nel modo più fermo e deciso) e con specifico riferimento alle valutazioni espresse in merito alla foto del bambino dilaniato dall'ordigno, pubblicata (anche) da "Il Giornale", il parere del sig. Gentile (della cui serietà ed attendibilità è più che lecito dubitare) è facilmente smentito dalla semplice constatazione che, innanzitutto, è semplicemente falsa la circostanza che in via Rasella non sia mai esistito un marciapiede (che tuttora esiste); in secondo luogo, che non è affatto sostenibile che l'elemento visibile dietro i miseri resti di Piero Zuccheretti, debba essere proprio "il cordolo di un marciapiede" (che sembra essere individuato come tale, solo al fine di insinuare dei dubbi sull'autenticità della foto), ben potendo essere piuttosto una delle tante macerie causate dalla deflagrazione, che ingombravano la sede stradale (si vedano, ad esempio, le foto nn. 11,12,18).

ora

f42

Se veramente l'accertamento della autenticità e della veridicità della foto è, come la Corte Ecc.ma ha ritenuto con la sua ordinanza "rilevante ai fini del decidere", allora a maggior ragione non si comprende perché non sia stata ammessa la prova articolata da questa difesa ai capitoli nn. 2,3,4, con i testi ivi indicati, ai quali possono essere (oggi) aggiunti i nominativi dei sigg. Sergio Volponi (Roma, via Volsinio n.28), figlio di una delle vittime delle Fosse Ardeatine, Guido Volponi, che già ha reso testimonianza sulla verità e provenienza della fotografia de quo, nell'ambito del processo Priebke; della sig.ra Alba Bedini ved. Volponi (ibidem), madre del predetto e vedova di Guido Volponi; oltreché dei sigg. Guido Mariti e Umberto Ferrante, viventi, testimoni oculari, sia del fatto, sia della provenienza della foto pubblicata, come da intervista pubblicata da "Il Tempo" del 3.5.96 (in atti, produzioni della Società Europea di Edizioni, udienza 11.4.2000); Mario Spataro, storico, autore del libro "Rappresaglia" (estratti, in atti).

Si ribadisce pertanto la richiesta di ammissione della prova (già ritualmente articolata) sul punto.

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni l'appellato dr. Francobaldo Chiocci confida che la Corte Ecc.ma voglia accogliere le sopra formulate richieste.

Roma, Milano, li 5 giugno 2000

Avv. Emanuele Chiocci Avv. Martino U. Chiocci

143

Roma, 1 Giugno 2000

Egr. Avv. ALESSANDRO GARLATTI
Via Fontana, 28
20100 MILANO

Ti rimetto allegate le note per Bentivegna – Il Giornale da depositare entro il 05 Giugno p.v..

Ti ricordo di contattare l'Avv. Maris per la discussione orale, come siamo rimasti d'accordo al telefono.

Per quanto riguarda "Il Saggiatore" accludo una lettera del Prof. Bentivegna.

Grazie e cordiali saluti.

Servizio Postacelere Interna
Pl. post
POSTE ITALIANE ENTE PUBBLICO ECONOMICO

PI 4928 9371 9 IT

MITTENTE NOME E INDIRIZZO
AVV. FRANCO AGOSTINI
VIA ARNO, 46
ROMA
N. DI TELEFONO O TELEX 06-8552968
CAP 00198

DESTINATARIO NOME E INDIRIZZO
AVV. ALESSANDRO GARLATTI
VIA FONTANA 28
MILANO
N. DI TELEFONO O TELEX
CAP

RISERVATO ALL'UFFICIO DI ACCETTAZIONE
MODALITÀ DI AFFRANCATURA
☐ FRANCOBOLLI
☐ MACCHINA AFFRANCATRICE
☐ INTEGRAZIONE AFFRANCATURA

TASSE
A.R.
TOTALE

PESO IN KG.

BOLLO E FIRMA OPERATORE

IN CASO DI MANCATO RECAPITO L'UTENTE CHIEDE CHE:
☐ L'OGGETTO SIA RINVIATO IN VIA ORDINARIA
☐ L'OGGETTO SIA RINVIATO A MEZZO P.I. A SUE SPESE
☐ DI ESSERE AVVERTITO
☐ L'OGGETTO SIA ABBANDONATO

TEMPISTICA:
☐ RECAPITO ENTRO IL 2° GIORNO FERIALE

☐ A.R.

COPIA 4: RICEVUTA PER IL MITTENTE

TASSE

BOLLO

4

Lettera per l'Avv. Scalatti

Ti rimetto allegate le note per Bentivegna - del Giornale di deposizione entro le 5 giugno p.v.

Ti ricordo di contattare l'Avv. Marsi per la discussione orale, che siamo rimasti d'accordo al telefono.

Per quanto riguarda il Legislatore, mi convinco che - sia pure abbastanza - e la grande rassomiglianza - il nostro amico si vede costretto ad accettare, anche se non ha

Per quanto riguarda "il Legislatore", accludo una lettera del prof. Bentivegna

Cari saluti

715

STUDIO LEGALE
Avv. ALESSANDRO GARLATTI
Via Fontana, 28 - MILANO
Tel. 54.57.813 - 54.57.922
Cod. Fisc. GRL LSN 32R13 L483C
Partita IVA n. 02271690154

Egregio Signor
AVV. FRANCO AGOSTINI
Via Arno nr. 47
00100 ROMA

446

ASSR

STUDIO LEGALE MARIS

20121 MILANO - VIA DEI GIARDINI, 10 - TEL . 6555056 - TLX 320394 - FAX 6555152

AVV. GIANFRANCO MARIS
AVV. FLORIANA MARIS
AVV. GIANLUCA MARIS

Milano, 7 febbraio 2003

Egregio Dottor
Professor
ROSARIO BENTIVEGNA
Piazza Adriana n. 5
00100 ROMA

Egregio Avvocato
FRANCO AGOSTINI
Via Arno 47
00100 ROMA

Egregio Avvocato
ALESSANDRO GARLATTI
Via Fontana 28
20122 Milano

FELTRI – CHIOCCI – IL GIORNALE

Cari amici,

in relazione alla comunicazione del collega Garlatti, relativa alla conclusionale da presentare il 4 aprile, chiedo al collega Agostini, ove riteneste necessaria una mia eventuale collaborazione per la stesura di tale conclusionale, di volermi far pervenire l'abbozzo dell'atto almeno per il 15 marzo, in modo da consentirmi di prospettare tempestivamente eventuali mie considerazioni.

Con molti cari saluti.

Avv. Gianfranco Maris

14

51

STUDIO LEGALE
Avv. ALESSANDRO GARLATTI
Via Fontana, 28 - MILANO
Tel. 54.57.813 - 54.57.922
Cod. Fisc. GRL LSN 32R13 L483C
Partita IVA n. 02271690154

€ 8,00
24.03.2003 12:06
MAAF-UP
0129 MILANO S. 011 - 38124
Postelaliane

POSTACELERE
Numero Spedizione: 28/3/03 14.50
Destinatario Assente
00105735448790U

Egregio Signor
AVV.TO FRANCO AGOSTINI
Via Arno nr. 47
00100 ROMA

POSTACELERE
Numero Spedizione: 26/4/03 15
Destinatario Assente
00105735448790U

postacelere
ORDINARIO
P198581986111
È STATO SCELTO QUESTO SERVIZIO
APPORRE UNA CROCE SUL MODULO

248

748
BLS

PI985819861IT

postacelere 1 corriere espresso ORDINARIO

CA985819861IT

postacelere 1 corriere espresso CONTRASSEGNO

PX985819861IT

postacelere 1 corriere espresso ASSICURATO

CX985819861IT

postacelere 1 corriere espresso ASSICURATO e CONTRASSEGNO

Posteitaliane

MITTENTE

Nominativo: AW. ALESSANDRO GARRATTI

tel./fax/e-mail:

Indirizzo: VIA FONTANA 28

Città/Località: MILANO C.A.P. 20122

DESTINATARIO

Nominativo: AW. FRANCO AGOSTINI

tel./fax/e-mail:

Indirizzo: VIA ARNO 47

Città/Località: C.A.P.

00100 ROMA

A.R. Reso in kg. 110

Contenuto: 100

Modalità Affrancatura: Francobolli / Macchina affrancatrice / Bollettino affrancatura

In caso di mancata consegna chiede: il rinvio della spedizione / l'abbandono della spedizione

VALORE DICHIARATO

€ in cifre in lettere

CONTRASSEGNO IMPORTO DA INCASSARE

€ in lettere

Da rimborsare a mezzo c/c n° Vaglia postale

Prezzo: €

C. Ass. €

A.R.

Assicurazione

Totale: €

MILANO

Bollo a data

studio legale
Avv. ALESSANDRO GARLATTI
studio 20122 milano via fontana 28 tel. 025457813 - 025457922 ab. 20121 milano via annunciata 31 tel. 0229000130

Egregio Signor
AVV. FRANCO AGOSTINI
via Arno nr. 47
00100 ROMA

Egregio Signor
AVV. GIANFRANCO MARIS
Via dei Giardini nr. 10
20121 MILANO

Egregio Signor
PROF. ROSARIO BENTIVEGNA
P.zza Adriana nr. 5
00100 ROMA

Milano, 4 Febbraio 2003

Oggetto: *Q 689 BENTIVEGNA/FELTRI/IL GIORNALE*

Comunico che all'udienza del 4.2.2003 innanzi alla Corte d'Appello di Milano ho precisato le conclusioni, come da foglio a parte che trasmetto.

La Società Europea di Edizioni Spa e il Dott. Vittorio Feltri hanno pure precisato le conclusioni come da foglio separato.

Anche il Dott. Ferdinando Chiocci ha precisato come da foglio separato che trasmetto.

Il collegio ha trattenuto la causa in decisione, con termine alle parti di cui all'art. 190 c.p.c.

Attendo pertanto la conclusionale entro il **4 Aprile 2003** e la memoria di replica entro il **24 Aprile 2003**.

Occorre inoltre presentare la richiesta che la causa sia discussa oralmente innanzi al Collegio al Presidente alla scadenza del termine per il deposito della memoria (entro il 24.4.2003).

Per mia tranquillità attendo un cenno di conferma al ricevimento della presente.

Con i migliori saluti.

All. nr. 3

149

P. I. 02271690154
C. F. GRL LSN 32R13 L483C
fax 0255015718

Avv. EMANUELE CHIOCCI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Corso Plebisciti, 1 - 20129 MILANO
TEL. 02 733.411 - 733.559 - FAX 02 733.559

CORTE D'APPELLO DI MILANO - Sez. III CIVILE - RGN: 2582/99

Per: **dr. Francobaldo Chiocci** **convenuto-appellato**

(Avv.ti Martino U. Chiocci, Emanuele Chiocci)

Contro: **Rosario Bentivegna** **attore-appellante**

(Avv.ti A. Garlatti, F. Agostini, G. Maris)

e nei confronti dei covnuti appellati:

Società Europa di Edizioni e Vittorio Feltri

Precisazione delle conclusioni

Voglia la Corte d'Appello Ecc.ma adita, contrariis rejectis, dichiarare nulla ed inammissibile l'impugnazione proposta, ovvero rigettarla, confermando in ogni caso l'impugnata sentenza; con rifusione di spese, competenze ed onorari di questo grado di giudizio.

In via meramente subordinata, istruttoria:

- revocare l'ordinanza Collegiale 1 - 23.2.2000, e disporre l'espunzione dal fascicolo di parte appellante del documento denominato "*consulenza tecnica*" prodotto il 11.4.2000, per i motivi esposti nella memoria autorizzata 5.6.2000;
- ammettersi le istanze istruttorie formulate dal convenuto concludente nel giudizio di primo grado, a verbale d'udienza 4.6.97, e nella memoria istruttoria 30.9.97 (con i testi ivi indicati, e con quelli indicati nella succitata memoria 5.6.2000) da aversi per qui integralmente richiamate e trascritte.

Roma, Milano, li 4 febbraio 2003

750

STUDIO LEGALE
MUNARI GATTI E ASSOCIATI
Piazza Castello, 13 - 20121 MILANO
Tel. 86.01.54 – Fax 80.94.47

CORTE DI APPELLO DI MILANO

(Sez. II Civ. - Presidente Dott. Odolisio – R.G.N. 2582/99)

Nella causa promossa da

Prof. ROSARIO BENTIVEGNA, con l'Avv. Franco Agostini di Roma e gli Avv.ti Alessandro Garlatti e Gianfranco Maris di Milano,

- appellante -

contro

SOCIETA' EUROPEA DI EDIZIONI S.p.A.

DOTT. VITTORIO FELTRI, con gli Avv. ti Alessandro Munari e Francesco Gatti,

- appellati -

e contro

DOTT. FRANCOBALDO CHIOCCI, con gli Avv. ti Martino U. Chiocci ed Emanuele Chiocci,

- appellato -

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI ALLEGATO AL VERBALE D'UDIENZA DEL 4 FEBBRAIO 2003

per il DOTT. VITTORIO FELTRI e per la SOCIETÀ EUROPEA DI EDIZIONI (S.E.E.) S.P.A.

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Nel merito

rigettare tutte le domande *ex adverso* formulate, in via principale, subordinata e istruttoria, in quanto infondate in fatto e in diritto per le

751

ragioni esposte in narrativa, e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 6088, resa dal Tribunale di Milano in data 14 giugno 1999.

In via istruttoria

revocare l'ordinanza emessa in data 1 febbraio 2000 e tutte quelle successive e comunque correlate e, per l'effetto, ordinare l'espunzione dal fascicolo di parte appellante delle fotografie prodotte, nonché della consulenza di parte e di tutta la documentazione irritualmente depositata;

nel caso in cui si ritenesse opportuno l'espletamento di attività istruttoria, si insiste come da memoria depositata il 30 ottobre 1997, nel corso del primo grado del giudizio, e, pertanto, si chiede l'ammissione della prova per testimoni articolata dal Dott. Francobaldo Chiocci, con i capitoli e i testi nella stessa indicati da intendersi in questa sede integralmente riprodotti;

in ogni caso, si chiede l'integrale rigetto delle istanze probatorie *ex adverso* formulate.

Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa anche del presente giudizio.

Milano, 4 febbraio 2003.

752

CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sez. II Civile - C.I. Dott.ssa Greco

Rg. 2582/99

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELE CONCLUSIONI

Nella causa promossa da:

Prof. Rosario Bentivegna con l'Avv.to Franco Agostini di Roma e gli Avv.ti Alessandro Garlatti e Gianfranco Maris del foro di Milano

- appellante -

contro

Società **Europea di Edizioni S.p.A.**

Dott. Vittorio Feltri con gli Avv.ti Alessandro Munari e Francesco Gatti

- appellati -

e contro

Dott. Francobaldo Chiocci con l'Avv.to Eamnuele Chiocci

- appellato -

Nel'interesse dell'appellante si precisano le seguenti conclusioni:

- In totale riforma dell'appellata sentenza del Tribunale di Milano 1° Sez. Civ. Giudice Unico dott. Bonaretti n. 6088 del 14-24.6.1999 dichiararsi che gli articoli de "Il Giornale" di cui anche all'atto di appello hanno violato gravemente il dovere di informazione, alterando la realtà, d'altronde nota, dei fatti esposti, diffamando il Prof. Bentivegna Rosario, violando i suoi diritti al rispetto e all'integrità morale e ledendo gravemente la sua personalità, con grave danno alla sua personalità e alla sua immagine, con turbamento psichico, danno fisico e biologico, danno morale e danno alla vita di relazione, in relazione alla sua vita privata e professionale; dichiararsi la responsabilità solidale dei conventi al risarcimento dei danni per quella somma che risuterà di giustizia, in relazione

753

alla gravità della diffamanzione e del danno come sopra previsto, occorrendo ammettersi quelli accertamenti che saranno ritenuti necessari e conseguentemente condannare i convenuti in via tra loro solidale al pagamento di tale somma a favore dell'appellante;

- Disporsi che "il Giornale" e altri due quotidiani che si indicano nel "Corriere della Sera" e "La repubblica" diano notizia della sentenza della Corte di Appello di Milano, "Il Giornale" con la stessa evidenza usata per la campagna di stampa contro l'appellante;

- si chiede altresì la cancellazione, ai sensi dell'atrt. 89 c.p.c. delle frasi della comparsa conclusionale Feltri di primo grado pagg. 11 e 12;

- Occorrendo, si chiede venga disposto esame tecnico sulla foto pubblicata su "Il Giornale" e indicata in atto di appello per accertare la sua autenticità in relazione agli originali di n. 31 foto scattate dai tedeschi in Via Rasella ed acquisite al presente giudizio;

- condannarsi i convenuti alle spese di giudizio di ambedue i gradi;

- in via subordinata disporsi almeno la compensazione delle spese di giudizio di primo grado;

- Si chiede, infine, la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 352 c.p.c.

Milano 21.11.2000

754

CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sez. II Civile - C.I. Dott.ssa Greco

Rg. 2582/99

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELE CONCLUSIONI

Nella causa promossa da:

Prof. Rosario Bentivegna con l'Avv.to Franco Agostini di Roma e gli Avv.ti Alessandro Garlatti e Gianfranco Maris del foro di Milano

- appellante -

contro

Società **Europea di Edizioni S.p.A.**

Dott. Vittorio Feltri con gli Avv.ti Alessandro Munari e Francesco Gatti

- appellati -

e contro

Dott. Francobaldo Chiocci con l'Avv.to Eamnuele Chiocci

- appellato -

Nel'interesse dell'appellante si precisano le seguenti conclusioni:

- In totale riforma dell'appellata sentenza del Tribunale di Milano 1° Sez. Civ. Giudice Unico dott. Bonaretti n. 6088 del 14-24.6.1999 dichiararsi che gli articoli de "Il Giornale" di cui anche all'atto di appello hanno violato gravemente il dovere di informazione, alterando la realtà, d'altronde nota, dei fatti esposti, diffamando il Prof. Bentivegna Rosario, violando i suoi diritti al rispetto e all'integrità morale e ledendo gravemente la sua personalità, con grave danno alla sua personalità e alla sua immagine, con turbamento psichico, danno fisico e biologico, danno morale e danno alla vita di relazione, in relazione alla sua vita privata e professionale; dichiararsi la responsabilità solidale dei conventi al risarcimento dei danni per quella somma che risuterà di giustizia, in relazione

755

alla gravità della diffamanzione e del danno come sopra previsto, occorrendo ammettersi quelli accertamenti che saranno ritenuti necessari e conseguentemente condannare i convenuti in via tra loro solidale al pagamento di tale somma a favore dell'appellante;

- Disporsi che "il Giornale" e altri due quotidiani che si indicano nel "Corriere della Sera" e "La repubblica" diano notizia della sentenza della Corte di Appello di Milano, "Il Giornale" con la stessa evidenza usata per la campagna di stampa contro l'appellante;

- si chiede altresì la cancellazione, ai sensi dell'atrt. 89 c.p.c. delle frasi della comparsa conclusionale Feltri di primo grado pagg. 11 e 12;

- Occorrendo, si chiede venga disposto esame tecnico sulla foto pubblicata su "Il Giornale" e indicata in atto di appello per accertare la sua autenticità in relazione agli originali di n. 31 foto scattate dai tedeschi in Via Rasella ed acquisite al presente giudizio;

- condannarsi i convenuti alle spese di giudizio di ambedue i gradi;

- in via subordinata disporsi almeno la compensazione delle spese di giudizio di primo grado;

- Si chiede, infine, la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 352 c.p.c.

Milano 21.11.2000

Avv. EMANUELE CHIOCCI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Corso Plebisciti, 1 - 20129 MILANO
TEL. 02 733.411 - 733.559 - FAX 02 733.559

CORTE D'APPELLO DI MILANO - Sez. III CIVILE - RGN: 2582/99

Per: **dr. Francobaldo Chiocci** convenuto-appellato

(Avv.ti Martino U. Chiocci, Emanuele Chiocci)

Contro: **Rosario Bentivegna** attore-appellante

(Avv.ti A. Garlatti, F. Agostini, G. Maris)

e nei confronti dei covnuti appellati:

Società Europa di Edizioni e Vittorio Feltri

Precisazione delle conclusioni

Voglia la Corte d'Appello Ecc.ma adita, contrariis rejectis, dichiarare nulla ed inammissibile l'impugnazione proposta, ovvero rigettarla, confermando in ogni caso l'impugnata sentenza; con rifusione di spese, competenze ed onorari di questo grado di giudizio.

In via meramente subordinata, istruttoria:

- revocare l'ordinanza Collegiale 1 - 23.2.2000, e disporre l'espunzione dal fascicolo di parte appellante del documento denominato "*consulenza tecnica*" prodotto il 11.4.2000, per i motivi esposti nella memoria autorizzata 5.6.2000;
- ammettersi le istanze istruttorie formulate dal convenuto concludente nel giudizio di primo grado, a verbale d'udienza 4.6.97, e nella memoria istruttoria 30.9.97 (con i testi ivi indicati, e con quelli indicati nella succitata memoria 5.6.2000) da aversi per qui integralmente richiamate e trascritte.

Roma, Milano, li 4 febbraio 2003

75

STUDIO LEGALE
MUNARI GATTI E ASSOCIATI
Piazza Castello, 13 - 20121 MILANO
Tel. 86.01.54 – Fax 80.94.47

CORTE DI APPELLO DI MILANO

(Sez. II Civ. - Presidente Dott. Odolisio – R.G.N. 2582/99)

Nella causa promossa da

Prof. ROSARIO BENTIVEGNA, con l'Avv. Franco Agostini di Roma e gli Avv.ti Alessandro Garlatti e Gianfranco Maris di Milano,

- appellante -

contro

SOCIETA' EUROPEA DI EDIZIONI S.p.A.

DOTT. VITTORIO FELTRI, con gli Avv. ti Alessandro Munari e Francesco Gatti,

- appellati -

e contro

DOTT. FRANCOBALDO CHIOCCI, con gli Avv. ti Martino U. Chiocci ed Emanuele Chiocci,

- appellato -

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI ALLEGATO AL VERBALE D'UDIENZA DEL 4 FEBBRAIO 2003

per il DOTT. VITTORIO FELTRI e per la SOCIETÀ EUROPEA DI EDIZIONI (S.E.E.) S.P.A.

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Nel merito

rigettare tutte le domande *ex adverso* formulate, in via principale, subordinata e istruttoria, in quanto infondate in fatto e in diritto per le

ragioni esposte in narrativa, e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 6088, resa dal Tribunale di Milano in data 14 giugno 1999.

In via istruttoria

revocare l'ordinanza emessa in data 1 febbraio 2000 e tutte quelle successive e comunque correlate e, per l'effetto, ordinare l'espunzione dal fascicolo di parte appellante delle fotografie prodotte, nonché della consulenza di parte e di tutta la documentazione irritualmente depositata;

nel caso in cui si ritenesse opportuno l'espletamento di attività istruttoria, si insiste come da memoria depositata il 30 ottobre 1997, nel corso del primo grado del giudizio, e, pertanto, si chiede l'ammissione della prova per testimoni articolata dal Dott. Francobaldo Chiocci, con i capitoli e i testi nella stessa indicati da intendersi in questa sede integralmente riprodotti;

in ogni caso, si chiede l'integrale rigetto delle istanze probatorie *ex adverso* formulate.

Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa anche del presente giudizio.

Milano, 4 febbraio 2003.

759

CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sez. II Civile - C.I. Dott.ssa Greco

Rg. 2582/99

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELE CONCLUSIONI

Nella causa promossa da:

Prof. Rosario Bentivegna con l'Avv.to Franco Agostini di Roma e gli Avv.ti Alessandro Garlatti e Gianfranco Maris del foro di Milano

- appellante -

contro

Società **Europea di Edizioni S.p.A.**

Dott. Vittorio Feltri con gli Avv.ti Alessandro Munari e Francesco Gatti

- appellati -

e contro

Dott. Francobaldo Chiocci con l'Avv.to Eamnuele Chiocci

- appellato -

Nel'interesse dell'appellante si precisano le seguenti conclusioni:

- In totale riforma dell'appellata sentenza del Tribunale di Milano 1° Sez. Civ. Giudice Unico dott. Bonaretti n. 6088 del 14-24.6.1999 dichiararsi che gli articoli de "Il Giornale" di cui anche all'atto di appello hanno violato gravemente il dovere di informazione, alterando la realtà, d'altronde nota, dei fatti esposti, diffamando il Prof. Bentivegna Rosario, violando i suoi diritti al rispetto e all'integrità morale e ledendo gravemente la sua personalità, con grave danno alla sua personalità e alla sua immagine, con turbamento psichico, danno fisico e biologico, danno morale e danno alla vita di relazione, in relazione alla sua vita privata e professionale; dichiararsi la responsabilità solidale dei convenuti al risarcimento dei danni per quella somma che risuterà di giustizia, in relazione

760

alla gravità della diffamanzione e del danno come sopra previsto, occorrendo ammettersi quelli accertamenti che saranno ritenuti necessari e conseguentemente condannare i convenuti in via tra loro solidale al pagamento di tale somma a favore dell'appellante;

- Disporsi che "il Giornale" e altri due quotidiani che si indicano nel "Corriere della Sera" e "La repubblica" diano notizia della sentenza della Corte di Appello di Milano, "Il Giornale" con la stessa evidenza usata per la campagna di stampa contro l'appellante;

- si chiede altresì la cancellazione, ai sensi dell'atrt. 89 c.p.c. delle frasi della comparsa conclusionale Feltri di primo grado pagg. 11 e 12;

- Occorrendo, si chiede venga disposto esame tecnico sulla foto pubblicata su "Il Giornale" e indicata in atto di appello per accertare la sua autenticità in relazione agli originali di n. 31 foto scattate dai tedeschi in Via Rasella ed acquisite al presente giudizio;

- condannarsi i convenuti alle spese di giudizio di ambedue i gradi;

- in via subordinata disporsi almeno la compensazione delle spese di giudizio di primo grado;

- Si chiede, infine, la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 352 c.p.c.

Milano 21.11.2000

Avv. EMANUELE CHIOCCI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Corso Plebisciti, 1 - 20129 MILANO
TEL. 02 733.411 - 733.559 - FAX 02 733.559

CORTE D'APPELLO DI MILANO - Sez. II CIVILE - RGN: 2582/99

Per: **dr. Francobaldo Chiocci** **convenuto-appellato**

(Avv.ti Martino U. Chiocci, Emanuele Chiocci)

Contro: **Rosario Bentivegna** **attore-appellante**

(Avv.ti A. Garlatti, F. Agostini, G. Maris)

e nei confronti dei covnuti appellati:

Società Europa di Edizioni e Vittorio Feltri

Precisazione delle conclusioni

Voglia la Corte d'Appello Ecc.ma adita, contrariis rejectis, dichiarare nulla ed inammissibile l'impugnazione proposta, ovvero rigettarla, confermando in ogni caso l'impugnata sentenza; con rifusione di spese, competenze ed onorari di questo grado di giudizio.

In via meramente subordinata, istruttoria:

- revocare l'ordinanza Collegiale 1 - 23.2.2000, e disporre l'espunzione dal fascicolo di parte appellante del documento denominato "*consulenza tecnica*" prodotto il 11.4.2000, per i motivi esposti nella memoria autorizzata 5.6.2000;
- ammettersi le istanze istruttorie formulate dal convenuto concludente nel giudizio di primo grado, a verbale d'udienza 4.6.97, e nella memoria istruttoria 30.9.97 (con i testi ivi indicati, e con quelli indicati nella succitata memoria 5.6.2000) da aversi per qui integralmente richiamate e trascritte.

Roma, Milano, li 4 febbraio 2003

162

STUDIO LEGALE
MUNARI GATTI E ASSOCIATI
Piazza Castello, 13 - 20121 MILANO
Tel. 86.01.54 – Fax 80.94.47

CORTE DI APPELLO DI MILANO

(Sez. II Civ. - Presidente Dott. Odolisio – R.G.N. 2582/99)

Nella causa promossa da

Prof. ROSARIO BENTIVEGNA, con l'Avv. Franco Agostini di Roma e gli Avv.ti Alessandro Garlatti e Gianfranco Maris di Milano,

- appellante -

contro

SOCIETA' EUROPEA DI EDIZIONI S.p.A.

DOTT. VITTORIO FELTRI, con gli Avv. ti Alessandro Munari e Francesco Gatti,

- appellati -

e contro

DOTT. FRANCOBALDO CHIOCCI, con gli Avv. ti Martino U. Chiocci ed Emanuele Chiocci,

- appellato -

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI ALLEGATO AL VERBALE D'UDIENZA DEL 4 FEBBRAIO 2003

per il **DOTT. VITTORIO FELTRI** e per la **SOCIETÀ EUROPEA DI EDIZIONI (S.E.E.) S.P.A.**

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Nel merito

rigettare tutte le domande *ex adverso* formulate, in via principale, subordinata e istruttoria, in quanto infondate in fatto e in diritto per le

ragioni esposte in narrativa, e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 6088, resa dal Tribunale di Milano in data 14 giugno 1999.

In via istruttoria

revocare l'ordinanza emessa in data 1 febbraio 2000 e tutte quelle successive e comunque correlate e, per l'effetto, ordinare l'espunzione dal fascicolo di parte appellante delle fotografie prodotte, nonché della consulenza di parte e di tutta la documentazione irritualmente depositata;

nel caso in cui si ritenesse opportuno l'espletamento di attività istruttoria, si insiste come da memoria depositata il 30 ottobre 1997, nel corso del primo grado del giudizio, e, pertanto, si chiede l'ammissione della prova per testimoni articolata dal Dott. Francobaldo Chiocci, con i capitoli e i testi nella stessa indicati da intendersi in questa sede integralmente riprodotti;

in ogni caso, si chiede l'integrale rigetto delle istanze probatorie *ex adverso* formulate.

Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa anche del presente giudizio.

Milano, 4 febbraio 2003.

Fax

STUDIO LEGALE MARIS

Destinatario: Egregio Avvocato Franco Agostini
Alla c.a.:
Telefono:
Fax: 068550474

Mittente: Avv. Gianfranco Maris
Studio:

Studio Legale Maris
via dei Giardini, 10
20121 – Milano
Telefono: 02/6555056
Fax: 02/6555152

Data: 6/2/2003

N° di pagine inclusa la presente: 2

In caso di ricezione imperfetta si prega di telefonare, facendo riferimento a Sabrina

IN CASO DI DIFETTOSA O PARZIALE RICEZIONE TELEFONARE AL 02/6555056
Le informazioni contenute nella presente comunicazione possono essere riservate e sono comunque destinate esclusivamente alla persona o all'ente sopraindicati. Nel caso in cui il presente messaggio venga ricevuto da persona diversa dal destinatario avvertiamo che ne sono proibite la copia, la diffusione e la distribuzione. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi preghiamo di informarci immediatamente per telefono e di inviarci l'originale a mezzo del servizio postale a nostre spese.

STUDIO LEGALE MARIS

20121 MILANO - VIA DEI GIARDINI, 10 - TEL . 6555056 - TLX 320394 - FAX 6555152

AVV. GIANFRANCO MARIS

AVV. FLORIANA MARIS

AVV. GIANLUCA MARIS

Milano, 7 febbraio 2003

Egregio Dottor
Professor
ROSARIO BENTIVEGNA
Piazza Adriana n. 5
00100 ROMA

Egregio Avvocato
FRANCO AGOSTINI
Via Arno 47
00100 ROMA

Egregio Avvocato
ALESSANDRO GARLATTI
Via Fontana 28
20122 Milano

FELTRI – CHIOCCI – IL GIORNALE

Cari amici,

in relazione alla comunicazione del collega Garlatti, relativa alla conclusionale da presentare il 4 aprile, chiedo al collega Agostini, ove riteneste necessaria una mia eventuale collaborazione per la stesura di tale conclusionale, di volermi far pervenire l'abbozzo dell'atto almeno per il 15 marzo, in modo da consentirmi di prospettare tempestivamente eventuali mie considerazioni.

Con molti cari saluti.

Avv. Gianfranco Maris

ASSR

TRIBUNALE DI MILANO- SEZIONE I CIVILE

PER

Prof. BENTIVEGNA ROSARIO rappresentato e difeso dagli Avv. Franco Agostini, Alessandro Garlatti e Giancarlo Maris

CONTRO

- Dr. Francobaldo Chiocci (Avv. E. Chiocci)
- Società Europea Edizioni S.p.a. (Avv.ti A. Munari e F. Gatti)
- Dr. Vittorio Feltri (Avv.ti A. Munari e F. Gatti)

NOTE AUTORIZZATE

1) La difesa del Bentivegna fa presente che la foto depositata dai convenuti non è ~~comparsa~~ presa tra quelle, depositate in copia ~~dell'~~ dall'appellante, rimesse dall'Archivio di Stato tedesco, e scattate dopo lo scoppio della bomba in Via Rasella.

È evidente che la foto, d'altra parte, presenta delle caratteristiche che ne fanno ritenere ~~dubbia~~ non la autenticità.

Infatti:

- è visibile nella foto pubblicata dal Giornale un cordolo di marciapiede, accanto al quale figura una testa. Via Rasella, come può essere constatato dalle foto dell'Archivio di Stato, all'epoca, non era fornita affatto di marciapiede;
- è chiaramente inverosimile che il violento scoppio della bomba abbia staccato di netto la testa del bambino, lasciandola del tutto inalterata fisiognomicamente , con un'espressione serena, mentre avrebbe maciullato il corpo; il cranio sarebbe stato, secondo la foto, scalottato, pur senza che vi sia alcun segno di lesione nelle parti molli della faccia.

noto medico legale che ha seguito la vicenda

Secondo il Prof. Attilio Ascarelli (Le fosse Ardeatine, Edizioni Anfim, quinta edizione 1992, pag. 131) "Sul luogo rimanevano uccisi, oltre ai militari tedeschi, due civili, dei quali per uno (un bambino) si è accertato, dato il particolare laceramento del corpo, che la morte avvenne a seguito dello scoppio della bomba, per l'altro, in mancanza di un accertamento medico legale del tempo e di precise dichiarazioni testimoniali sulla natura delle lesioni, è rimasto incerto se la morte abbia avuto luogo ha seguito della bomba o della sparatoria successiva".

L'incertezza delle cause di morte e delle condizioni di rilevazione dello stato delle salme in Via Rasella è confermato anche in un brano da noi già sottolineato nella citazione da cui ha preso l'avvio questa vertenza. Konrad Sigmund (33 anni) (uno dei militari tedeschi sopravvisuti all'attacco partigiano, v. U. Gandini: "quelli di Via Raselle-1971- ed. Alto Adige, Bolzano, allegato n. 27 alla "citazione") ricorda: "L'esplosione non fu una sola: ce ne furono tante. Avevamo tutti cinque o sei bombe a mano attaccate alla cintola, e ne esplosero parecchie, colpite dalle schegge, altre per il calore dell'incendio che si sviluppò. Fu così che morirono in tanti. Anche Johann Fischnaller di Rodengo, che fu identificato perché aveva i capelli ispidi e lunghi" (dalla pag. 23 della nostra "citazione").

Figuriamoci se, dopo tante esplosioni di tal tipo, anche tenendo conto delle osservazioni del Prof. Ascarelli circa le condizioni di "laceramento del corpo" del bambino, potevano essere mantenute quelle incredibili condizioni di conservazione

fisiognomica di una parte del capo del povero Pietro Zuccheretti, tali per cui secondo qualcuno, come viene affermato, la fisionomia che traspare da quella "foto" apparsa sul Tempo e sul Giornale ricorda le foto reali del ragazzo quando era ancora in vita.

Controparte all'udienza scorsa ha espresso riserva contro l'ordinanza resa all'udienza del 23.02.2000 eccependone la irritualità sotto il profilo del contrasto con l'art. 345 c.p.c..

La riserva e la richiesta di revoca di controparte è del tutto infondata, in quanto, come è pacifico, la fotografia di cui si discute era stata fin dall'atto introduttivo del giudizio indicata come mezzo gravissimo utilizzato da "Il Giornale" per la diffamazione e sul punto quindi non vi è domanda nuova; sul punto l'appello è stato pienamente devolutivo; diffamazione consumata con la foto non è diversa nell'appello come in primo grado. L'indagine disposta dalla Corte riguarda le stesse circostanze. Evidentemente la Corte ha applicato l'ultimo comma dell'art. 345 c.p.c., trattandosi di circostanza che, nel contesto di una diffamazione consumata con articoli, titoli e foto, in un rilevantissimo quadro complessivo, assume nell'economia processuale carattere indispensabile. L'ordinanza fa riferimento all'istanza istruttorie dell'appellante.

D'altra parte le controparti hanno prodotto nuovi documenti; e la produzione è irrituale, non essendo stata autorizzata né ~~delle~~ foto, né ~~del~~ per il vertale di udienza del Tribunale Militare di

per le altre

769

Roma, né della relazione tecnica del perito balistico, né degli articoli del Tempo e del Messaggero.

D'altra parte dalla relazione del perito Vagnozzi, sotto "sopralluogo" e dal disegno allegato, risulta chiara la inesistenza del marciapiede del quale, se esistente, sarebbe stato fatto cenno.

Ne "Il Tempo" del 26 aprile 1996 a firma (pie. mau.) (allegato) figura un articolo dal titolo "Parla Gustavo Mayone": "Così mio zio, tipografo, ha custodito le immagini delle vittime civili". La storia delle fotografie proibite ".

Viene narrata al giornalista, da parte del nipote Gustavo, la storia di Leonardo Mayone, tipografo in Via Rasella, che si trovò coinvolto nel rastrellamento intervenuto da parte dei nazisti dopo l'attacco partigiano.

"Leonardo Mayone –scrive pie.mau- entrò in possesso delle terribili foto scattate in Via Rasella pochi minuti dopo l'esplosione. Per tutta la sua vita le ha tenute in una specie di cassaforte che aveva la tipografia: poco prima di morire le ha affidate al nipote. Su quelle foto restano ancora due misteri: alcune furono pubblicate subito dopo la Liberazione dall'Unità e da Vie Nuove; ma le immagini più raccapriccianti del corpo dilaniato di Pietro Zuccheretti, morto a 13 anni, quelle non sono mai state rese pubbliche. Dovevano rimanere rigorosamente occultate. Allo stesso modo resta avvolto nell'ombra il nome di chi scattò materialmente quelle foto".

Il racconto di Gustavo Mayone prosegue con alcuni ricordi dell'attacco partigiano e dei suoi effetti, con la cattura dello zio Leonardo, che tuttavia riuscì a fuggire. Egli accenna brevemente ad alcune caratteristiche psico-politiche dello zio "Ma –afferma- un segreto non me lo ha mai voluto confidare: chi gli diede quelle fotografie. Alle mie domande mi ha sempre risposto in modo generico: "Le ha scattate un mio amico fotografo che si trovava in Via Rasella".

"Una spiegazione piuttosto inverosimile –commenta pie.mau- i tedeschi , subito dopo l'esplosione e la furiosa sparatoria che ne seguì sigillarono Via Rasella e le vie adiacenti: poi diedero il via al rastrellamento e a minuziose perquisizioni. Chi oltrepassava quel cordone sanitario intorno al luogo dell'attentato aveva ben poche possibilità di tornare indietro vivo. Secondo altre testimonianze quelle foto furono scattate dai tedeschi che poi obbligarono Leonardo Mayone a svilupparle immediatamente: e lui riuscì a sottrarre alcuni negativi. "Sinceramente, questo non lo so", risponde il nipote".

Su "Il Tempo" del 24 aprile 1996, titolo "I segreti di Via Rasella", Pierangelo Maurizio narra la vicenda drammatica di Pietro Zuccheretti secondo il racconto fornitogli dal fratello Giovanni.

A proposito delle foto, il giornalista afferma: "Le foto sono arrivate in modo del tutto casuale qualche anno fa." Mia moglie –dice il signor Giovanni- aveva fatto amicizia con una signora che veniva in macelleria. Un giorno, una domenica, ci demmo

ASSR

un appuntamento tutti insieme al ristorante dello stabilimento Urbinati ad Ostia. Con il marito di quella donna mi misi a parlare dei figli. Dissi che ero cresciuto come un figlio unico anche se avevo avuto un fratello. Il marito si incuriosì. Ma non volevo parlarne, dissi che era morto in un incidente. Lui insisteva. Accennai allora a Via Rasella. Impallidì e dopo qualche secondo mi disse: "Allora, io ho la foto di suo fratello". "

Dalla pagine de "Il tempo" del 24.04.1996 (contenente tre delle quattro foto prodotte da controparte) si ricava la versione del fratello di Pietro Zuccheretti sopra riportata.

Dalla lettura del verbale di udienza del 05.06.1997 del processo a carico di Priebke e Hass –condannati all'ergastolo come esecutori e responsabili della strage delle fosse Ardeatine- (il verbale è stato prodotto da controparte), stralciamo quanto segue, avente sempre per oggetto le fotografie scattate a Via Rasella.

Udienza del 05.06.1997

Testimonianza del Signor Volponi Sergio.

Il teste è il figlio del Signor Guido Volponi caduto alle cave Ardeatine.

Il Volponi che allora aveva circa 10 anni abitava con la famiglia in Via Rasella. Ricorda i momenti drammatici dell'attacco partigiano e della sparatoria che ne è seguita, della grande confusione che ha portato i tedeschi a spararsi perfino tra loro. Ricorda il drammatico rastrellamento, il portoncino della sua

772

casa abbattuto con le bombe, i rastrellamenti, l'arresto e la scomparsa del padre, che non avrebbe rivisto più.

Pag. 17

BARONE (P.M.). Prima ha fatto riferimento ad un libro che riportava alcune fotografie relative a queste vicende del rastrellamento e dell'arresto. Mi vuole dire il titolo?

VOLPONI. Il titolo è "Roma in guerra".....in prima pagina c'era una fotografia del fatto di Via Rasella, che .....conoscevo perché.....avevo alcune fotografie dell'epoca che un fotografo della zona aveva dato a mia madre."

BARONE. Quando sono state scattate queste foto?

VOLPONI. Subito, nel momento dell'attentato.

BARONE. Quindi il 23 marzo 1944?

VOLPONI. Si.

.....

Pag. 18

BARONE.....Ci ha parlato di alcune fotografie scattate a Via Rasella nell'immediatezza del fatto. Lei ha gli originali?

VOLPONI. Si.

.....

Pag. 22.

.....

BARONE. Quattro istantanee che risulterebbero scattate la mattina dei fatti a Via Rasella.

.....

Pag. 27

Avv. SODANI. (Parte civile). .....Ho guardato nuovamente quelle quattro fotografie .....vennero consegnate da una persona, da un fotografo estemporaneo a sua madre .....

VOLPONI. Si, a mia madre.

AVV. SODANI. .....Da una persona sola o da più persone?

VOLPONI. No, ritengo tra l'altro che non era chi ha fatto le fotografie ma il fotografo che ha sviluppato probabilmente quelle fotografie.

AVV. SODANI. Quindi, se ho capito bene, quelle foto di cui lei è in possesso, che oggi sono state acquisite nel fascicolo del dibattimento, non sono state portate a sua madre da colui che scattò le fotografie.

VOLPONI. No, assolutamente.

AVV. SODANI. Lei è a conoscenza di come questa persona, di come questo fotografo di Via Rasella entrò in possesso di queste foto? Chi glie le portò a lui?

VOLPONI. No, purtroppo no. Quando ho visto quel famoso libro ("Roma in guerra") dove c'era tutta una serie di fotografie che probabilmente sono tutte dello stesso fotografo (perché non credo che ce ne fosse più di uno a scattare fotografie in quel momento).....ero riuscito ad arrivare quasi al nome di un vecchio fotografo che aveva lo studio in Via Rasella.....

AVV. SODANI. Il nome del fotografo che scattò le fotografie?

VOLPONI. No, il fotografo che aveva il negozio di fotografie e di sviluppo.

774

AVV. SODANI. Ma fu questo che consegnò le foto a sua madre?

VOLPONI. Esatto

AVV. SODANI. A sua madre questo signore non disse che queste foto vennero portate da più persone?

VOLPONI. No.

AVV. SODANI. Lei ha notato che la carta su cui sono state stampate le fotografie è diversa e che due foto sono diverse da altre due? In particolare la foto che ritrae i sodati tedeschi allineati sull'asfalto e la foto che ritrae un corpo in lontananza dello stesso materiale Agfa e poi c'è un altro nome che si legge che però non ho capito bene; mentre le altre due foto, quelle che dovrebbero ritrarre il corpo del bambino e il palazzo di Via Rasella (che tra l'altro non si capisce se è Via Rasella) non hanno stampigliato lo stesso carattere dietro?

AVV. TAORMINA. (difesa) .....quattro fotografie.....come è venuto in possesso di questo materiale fotografico.

VOLPONI. Ne è venuta in possesso mia madre .....subito dopo la Liberazione di Roma un fotografo che stava in Via Rasella, che probabilmente aveva sviluppato queste fotografie e che comunque era venuto in contatto con questo rullino, sapendo che mia madre aveva avuto il marito ucciso alle Fosse Ardeatine, glie ne fece non so se dono oppure se mia madre glie le pagò.....mia madre ha avuto queste fotografie da allora, quindi parliamo del 1944.

AVV. TAORMINA. E sua madre ha conservato da allora queste fotografie?

VOLPONI. Si le ho avute addirittura io per diversi anni poi praticamente non le trovavo più e credevo che fossero state smarrite, perdute.

AVV. TAORMINA. In seguito ne è tornato in possesso?

VOLPONI. Ieri sera tornando a casa mia madre mi ha tirato fuori lo scatolone dove c'erano.....anche le fotografie.

Pag. 28.

AVV. TAORMINA. Ed è stata sua madre che le ha detto che è stato un fotografo di occasione colui che le dette questo materiale fotografico?

VOLPONI. Ma io lo sapevo prima perché non è che queste fotografie le abbia viste solo ieri.

.....

(le foto vengono consegnate al teste Volponi, il quale, su domanda dell'Avv. Taormina, asserisce di aver avuto conoscenza personale del materiale fotografico e dei luoghi e descrive –pagg. 28,29,30- le fotografie. La prima riguarda il palazzo dove il teste abitava, il Volponi afferma di averne avuto contezza personalmente. La seconda riporta i corpi dei tedeschi caduti allineati per terra, e il Volponi asserisce di non averli potuti vedere. A pag. 31 si parla della foto in cui si vede la zona dell'attentato già liberata dai corpi dei caduti).

ASSR

VOLPONI. ..... In fine per ultima c'è questa fotografia che ritrae il corpo del bambino del quale poi siamo venuti a sapere nome cognome ed anche l'età (13 anni) che praticamente passava per Via al momento dell'attentato ed è saltato per aria con il carrettino.

AVV. TAORMINA. Lei non ha conoscenza personale di quello che è ritratto in questa fotografia?

VOLPONI. No.

A pag. 36 e 37 L'Avv. Taormina chiede dell'esistenza di manifesti che annunciavano o preannunciavano la rappresaglia e il teste afferma che altri li hanno visti ma lui no.

Pag. 40

Pag. 40

VOLPONI. No, prima di tutto non l'ho notato, non l'ho visto, e poi comunque sia insomma non sono a conoscenza di questi aspetti, non sono un tecnico.....

AVV. SODANI. Presidente su questa circostanza sono state costruite enormi speculazioni quindi visto che....

.....

Pag. 43

AVV. SODANI. Siccome si fanno delle domande su una foto che ritrae un bambino che dovrebbe trovarsi in Via Rasella e tra l'altro questa fotografia è stata contestata storicamente (non so se infatti il Tribunale sia a conoscenza di questo fatto e di una speculazione su questa vicenda) volevo chiedere.....

ASSR

PRESIDENTE. Avvocato queste sono .....

AVV. SODANI. Presidente, per quanto mi riguarda mi ero limitato ad una domanda.....

AVV. TAORMINA. Presidente o si formulano delle domande o ritiro la mia adesione.

AVV. SODANI. Dal momento che la domanda è stata fatta.....

AVV. TAORMINA. Potevate prevederla, non possiamo certo metterci a fare la storia della fotografia adesso.

AVV. SODANI. Tra l'altro il difensore che sta parlando non si è opposto alla domanda dell'Avv. Taormina.....

AVV. TAORMINA. Lo credo bene!

AVV. SODANI. Perché a mio avviso era fuori dell'oggetto.....

Avv. TAORMINA. Ma se le ha indicate il teste le fotografie.

PRESIDENTE. Per cortesia signori avvocati!

AVV. SODANI. Chi le sta parlando non ha problemi a ricostruire la storia. Dal momento che ci sono dei dubbi su quelle foto, ho fatto una domanda precisa, specifica, e ho notato.....

Pag. 44

.....

AVV. SODANI. Sto dicendo che le foto che ritraggono i militari sono fatti in un modo mentre quella che ritrae il bambino è sviluppata in un altro.

PRESIDENTE. Certo.

478

AVV. TAORMINA. E cosa significa? Ciò non vuol dire che non sia veritiera.

AVV. SODANI. Intanto poniamo il problema e sottoponiamo il problema che ho il sospetto che quelle foto non provengono dalla stessa persona.

.....

AVV. SODANI.....

Pag. 45

(Avv. Sodani). .....Infatti le due foto sono state sviluppate in un materiale e le altre con un altro. "Ergo" dovrei presumere che non è stata la stessa persona o non è stata la stessa macchina fotografica a scattare quelle foto.

.....

VOLPONI. Conferma che quelle foto le ha avute qualche mese dopo la Liberazione ma

Pag. 46 non sa spiegare quando.

.....

AVV. TAORMINA.....Non riesco a comprendere perché lo sviluppo di una fotografia diverso da quello dello sviluppo di un'altra comporti che il fotografo sia stato diverso o lo stesso.....

PRESIDENTE. Queste sono valutazioni che faremo noi, ma adesso non riapriamo la questione

779

(su domanda dell'Avv. Taormina il Volponi ripete la sua certezza circa la veridicità delle foto in quanto corrispondenti ai fatti –pag. 47).

Dai documenti e dagli articoli con foto de "Il Tempo" e dal verbale in questione si può ricavare la seguente conclusione:

Non esiste una versione uniforme e attendibile sulla foto dello Zuccheretti, da chi, dove e quando è stata scattata. Essa tuttavia è pervenuta a Il Tempo, e quindi al Giornale, senza alcuna garanzia di certa provenienza per le ragioni sopra esposte.

Roma,

Avv. Franco Agostini

Avv. Alessandro Garlatti

Avv. Giancarlo Maris

Per Roberta

È urgente questa memoria da spedire oggi (quando dovrebbe essere presente a Milano) con la firma nell'indirizzo mia, sen. Jacobello e sen. Marcy –

Probabile che questo caso mi studio e sarà presente anche il prof. Bontempi

781

(1

CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE 2ª CIVILE

per

BENTIVEGNA Prof. ROSARIO rappresentato e difeso dagli Avvocati [illegible], Alessandro Gualtieri e Mario

contro

CHIOCCI FRANCOBALDO (Avv. E. CHIOCCI)
FELTRI VITTORIO " "
SOC. EUROPEA DI EDIZIONI (Avv.

NOTE AUTORIZZATE

1) La difesa del Bentivegna fa presente che la foto depositata dai convenuti non è compresa tra quelle, depositate in copia dall'appellante, rinvenute dall'Archivio di Stato Federale e, scattate subito dopo lo scoppio della bomba in via Rapella.

È evidente che la foto, d'altra parte, che presenta delle caratteristiche che ne fanno ritenere la non autenticità.

Infatti:

è visibile nella foto pubblicata nel giornale un marciapiede, accanto al quale figura una tetta. ~~La strada~~ Via Rapella, come può essere constatato dai vari sopralluoghi in atti

772

Dalle foto dell'Archivio di Stato, all'epoca non era fornita affatto di maniaprede;

— è chiaramente riconoscibile che il violento scoppio della bomba abbia staccato di netto la testa del bambino, lasciandola del tutto inalterata, con un'espressione e serena, mentre avrebbe mai giallato il corpo, il resto sarebbe stato secondo le foto scalottato senza lasciare alcun segno nelle parti molli della faccia.

Risulta d'altra parte che il perito settore dell'epoca prof. Accarelli, che riconosce le salme dei 32 soldati tedeschi caduti e delle due vittime civili che ~~vennero~~ rimasero coinvolte nell'azione di guerra di Via Rasella, non riconobbe i resti del povero Zucchiretti e li indicò come quelli di un giovane ragazza (l'altro civile, secondo il perito settore, era un uomo anziano) —

scalattato

(2bis

Da "**Attilio Ascarelli, LE FOSSE ARDEATINE, ed. Anfim, Roma, 5° ed. 1992, pag. 123.**"

"*Sul luogo rimanevano uccisi, oltre ai militari tedeschi, due civili, dei quali per uno (un bambino) si è accertato, dato il particolare laceramento del corpo, che la morte avvenne a seguito dello scoppio della bomba, per l'altro, in mancanza di un accertamento medico-legale del tempo* (sottolineato da noi) *e di precise dichiarazioni testimoniali sulla natura delle lesioni, è rimasto incerto se la morte abbia avuto luogo a seguito della bomba o della sparatoria successiva.*"

L'incertezza delle condizioni di rilevazione dello stato delle salme in via Rasella è confermato anche in un **brano da noi già sottolineato nella citazione** da cui ha preso l'avvio questa vertenza

Konrad Sigmund (33 anni) (uno dei militari tedeschi sopravvissuti all'attacco partigiano, v. *U. Gandini : Quelli di via Rasella - 1971 - ed. Alto Adige, Bolzano,* **All. n. 27** alla "citazione") ricorda: "*L'esplosione non fu una sola: ce ne furono tante. Avevamo tutti cinque o sei bombe a mano attaccate alla cintola, e ne esplosero parecchie, colpite dalle schegge, altre per il calore dell'incendio che si sviluppò. Fù così che morirono in tanti. Anche Johann Fischnaller di Rodengo, che fu identificato perché aveva i capelli ispidi e lunghi*" (dalla pag. 23 della nostra "citazione").

Figuriamoci se, dopo tante esplosioni di tal tipo, anche tenendo conto delle osservazioni del Prof. *Ascarelli* circa le condizioni di "*laceramento del corpo*" del bambino, potevano essere mantenute quelle incredibili condizioni di conservazione fisiognomica di una parte del capo del povero Pietro Zuccheretti, tali per cui secondo qualcuno, come viene affermato, la fisionomia che traspare da quella "foto" apparsa sul Tempo e sul Giornale ricorda le foto reali del ragazzo, quando era ancora in vita.

Questo, magari, dopo il "rotolamento" che quella povera testa subì lungo la via Rasella, secondo la macabra fantasia del Feltri, sollecitata al sado-maso dal suo furore ideologico e anti-partigiano.

Controparte all'udienza ~~scorsa~~ scorsa ha espresso riserve
circa l'ordinanza resa all'udienza del 23.02.2000
eccependone la irritualità sotto il profilo
del contrasto con l'art. 345 c.p.c. -
La riserva e la richiesta di revoca di controparte
è del tutto infondata, in quanto, come è pacifico,
la fotografia di cui si discute era stata
fin dall'atto introduttivo del giudizio
indicata come mezzo gravissimo utilizzato da "Il
Giornale" per la diffamazione e sul punto quindi
non vi è domanda nuova; sul punto
l'appello è stato pienamente devolutivo, e
la questione diffamazione congiunta con la
foto non è diversa nell'appello come in primo
grado. L'ordinanza disposta dalla Corte riguarda
le stesse circostanze. Evidentemente la Corte ha
applicato l'inciso comune dell'art. 345 c.p.c.,
trattandosi di circostanze che, nel contesto
di una diffamazione congiunta con articoli,
titoli e foto, in un rilevantissimo grado
complessivo, assume nell'economia processuale
carattere indispensabile -

D'altra parte le controparti hanno prodotto
inoltre documenti, e la produzione è irrituale,
~~tuttavia si può constatare che a pertire Vagnozzi,~~
~~incaricato dall'Avv. Gian Giornaldi~~ non essendo stata autorizzata la
~~produzione di altre foto oltre quelle pubblicate~~, la
l'ordinanza fa riferimento
alla istanza istruttoria ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~ dell'appellante.

485

né delle foto, né
del ~~verbale~~ verbale di udienza del Tribunale
Militare di Roma, né della relazione tecnica
del perito balistico, né degli articoli del
Tempo e del Messaggero —

D'altra parte dalla relazione del perito
e dal disegno allegato,
Vegnozzi, sotto "Sovrahuzzo", riuscì a chiarire la
inesistenza del marciapiede del quale, se esistente,
sarebbe stato fatto cenno —

Da "Il Tempo" del 26 aprile 1996 **a firma (pie.mau.)** pag. 3 di cronaca

In un articolo dal titolo "**Parla Gustavo Mayone: "Così mio zio, tipografo, ha custodito le immagini delle vittime civili". La storia delle fotografie proibite**"

Viene narrata al giornalista, da parte del nipote Gustavo, la storia di Leonardo Mayone, tipografo in via Rasella, che si trovò coinvolto nel rastrellamento intervenuto da parte dei nazisti dopo l'attacco partigiano.

"*Leonardo Mayone*, scrive pie.mau, *entrò in possesso delle terribili foto scattate a via Rasella pochi minuti dopo l'esplosione. Per tutta la sua vita le ha tenute in una specie di cassaforte che aveva la tipografia: poco prima di morire le ha affidate al nipote: Su quelle foto restano ancora due misteri: Alc une furono pubblicate subito dopo la Liberazione dall'Unità e da Vie Nuove; ma le immagini più raccaèriccianti del corpo dilaniato di Pietro Zuccheretti, morto a 13 anni, quelle non sono mai state rese pubbliche: dovevano rimanere rigorosamente occultate: Allo stesso modo resta avvolto nell'ombra il nome di chi scattò materialmente quelle foto*"

Il racconto di Gustavo Mayone prosegue con alcuni ricordi dell'attacco partigiano e dei suoi effetti, con la cattura dello zio Leonardo, che tuttavia riuscì a fuggire. Egli accenna brevemente ad alcune caratteristiche psico-politiche dello zio "*ma*, afferma, *un segreto non me l'ha mai voluto confidare: chi gli diede quelle fotografie. Alle mie domande mi ha sempre risposto in modo generico: "Le ha scattate un mio amico fotografo che si trovava in via Rasella..."*

"*Una spiegazione piuttosto inverosimile*", commenta pie.mau.."*I tedeschi, subito dopo l'esplosione e la furiosa sparatoria che ne seguì sigillarono via Rasella e le vie adiacenti: poi diedero il via al rastrellamento e a minuziose perquisizioni (1) Chi oltrepassava quel cordone sanitario intorno al luogo dell'attentato aveva ben poche possibilità di tornare indietro vivo. Secondo altre testimonianze quelle foto furono scattate dai tedeschi che poi obbligarono Leonardo Mayone a svilupparle immediatamente: e lui riuscì a sottrarre alcuni negativi. "Sinceramente, questo non lo so", risponde il nipote".*

(1) L'osservazione del giornalista è corretta. Infatti l'agente di polizia ventenne Erminio Rossetti, giunto sul posto alla guida dell'auto del questore Caruso e scambiato per un partigiano, fu abbattuto da una raffica di mitra sparatagli contro dai tedeschi (v. C. De Simone, Roma, città prigioniera, Mursia, Milano, 1994, pag. 113, n.7. L'episodio è ricordato anche in R. Katz, Morte a Roma, Ed. Riun., 1967)

Nella pagina de il Tempo del 26.04.96 pagina

Da "Il Tempo" del 24 aprile 1996: fede

"I segreti di via Rasella", di Pierangelo Maurizio , si' ricava che

Il giornalista narra la vicenda drammatica di Pietro Zuccheretti secondo il racconto fornitogli dal fratello Giovanni.

A proposito delle foto afferma:

"Le foto sono arrivate in modo del tutto casuale qualche anno fa. "Mia moglie – dice il signor Giovanni – aveva fatto amicizia con una signora che veniva in macelleria. Un giorno, una domenica, ci demmo appuntamento tutti insieme al ristorante dello stabilimento Urbinati a Ostia. Con il marito di quella donna mi misi a parlare dei figli. Dissi che ero cresciuto come un figlio unico, anche se avevo avuto un fratello. Il marito si incuriosì. Ma non volevo parlarne, dissi che era morto in un incidente: Lui insisteva. Accennai allora a via Rasella. Impallidì e dopo qualche secondo mi disse: "Allora, io ho la foto di suo fratello"."

Dalla lettura del verbale di udienza del 5 giugno 1997 che precede a carico di Priebke e Hass – condannati all'ergastolo come esecutori e responsabili delle stragi delle Fosse Ardeatine – (il verbale è stato prodotto dalla difesa) – ~~di seguito~~ stralciamo quanto segue, avendo sempre ritenuto le fotografie sottratte a via Rasella.

Da ~~Il~~ Dalla pagina de "Il Tempo" del 24.04.96 (contenente le delle quattro foto prodotte da entrambe) si ricava la versione del fratello e fatto incontrastato sopra riportato.

TRIBUNALE MILITARE DI ROMA

Contro Erich Priebke e Karl Hass
Collegio: dr. Luigi Maria Flamini
Dr. Antonio Lepore, Giudice
Magg. Fabio Pesce, Giudice mil.

UDIENZA DEL 5 GIUGNO 1997

Testimonianza del Sig. **VOLPONI Sergio.**

Il teste è figlio del Sig. Guido Volponi, Caduto alle Cave Ardeatine.
Il Volponi, che allora aveva circa 10 anni, abitava con la famiglia in via Rasella. Ricorda i momenti drammatici dell'attacco partigiano e della sparatoria che ne è seguita, della grande confusione che ha portato i tedeschi a spararsi tra loro. Ricorda il drammatico rastrellamento, il portoncino della sua casa abbattuto con le bombe, i rastrellamenti, l'arresto e la scomparsa del padre, che non avrebbe rivisto più..

pag 17

BARONE (P.M.). Prima ha fatto riferimento a un libro che riportava alcune fotografie relative a queste vicende del rastrellamento e dell'arresto. Mi vuole dire il titolo?

VOLPONI. Il titolo è "Roma in guerra".....In prima pagina c'era una fotografia del fatto di via Rasella, che ..... conoscevo perché .....avevo alcune fotografie dell'epoca che un fotografo della zona aveva dato a mia madre"

BARONE (P.M.). Quando sono state scattate queste foto?

VOLPONI. Subito, nel momento dell'attentato.

BARONE. Quindi il 23 marzo del 1944?

VOLPONI: si

.....

pag. 18

BARONE. .....Ci ha parlato di alcune fotografie scattate a via Rasella nell'immediatezza del fatto. Lei ha gli originali?

VOLPONI: Si

.....

pag.22

.....

BARONE. Quattro istantanee che risulterebbero scattate la mattina dei fatti a via Rasella

.....

pag. 27

AVV. TAORMINA.....quattro fotografie.....come è venuto in possesso di questo materiale fotografico.

VOLPONI. Ne è venuta in possesso mia madre.....Subito dopo la liberazione di Roma un fotografo che stava in via Rasella, che probabilmente aveva sviluppato queste fotografie o che comunque era venuto in contatto con questo rullino, sapendo che mia madre aveva avuto il marito ucciso alle Fosse Ardeatine, glie ne fece non so se dono oppure se mia madre glie le pagò. .....mia madre ha avuto queste fotografie da allora, quindi parliamo del 1944,

AVV. TAORMINA. E sua madre ha conservato da allora queste fotografie?

VOLPONI. Si, le ho avute addirittura io per diversi anni poi praticamente non le trovavo più e credevo che fossero state smarrite, perdute.

AVV. TAORMINA. In seguito ne è tornato in possesso?

VOLPONI. Ieri sera tornando a casa mia madre mi ha tirato fuori lo scatolone dove c'erano.....anche le fotografie.

Pag. 28

AVV. TAORMINA. Ed è stata sua madre che le ha detto che è stato un fotografo di occasione colui che le dette questo materiale fotografico?

VOLPONI. Ma io lo sapevo prima perché non è che queste fotografie le abbia viste solo ieri.

.....

(le foto vengono consegnate al teste Volponi il quale, su domanda dell'Avv. Taormina, asserisce di aver avuto conoscenza personale del materiale fotografico e dei luoghi, e descrive – **pagg. 28, 29, 30** - le fotografie. La prima riguarda il palazzo dove il teste abitava, e il Volponi afferma di averne avuto contezza personalmente. La seconda riporta i corpi dei tedeschi caduti allineati per terra, e il Volponi asserisce di non averli potuti vedere. A **pag. 31** si parla della foto in cui si vede la zona dell'attentato già liberata dei corpi dei caduti)

VOLPONI. .....Infine per ultima c'è questa fotografia che ritrae il corpo di un bambino del quale poi siamo venuti a sapere nome, cognome ed anche l'età (13 anni) che praticamente passava per la via al momento dell'attentato ed è saltato per aria con il carrettino.

.....

AVV. TAORMINA. Lei non ha conoscenza personale anche di quello che è ritratto in questa fotografia?

VOLPONI. No.

A **pag. 36 e 37** l'Avv. Taormina chiede dell'esistenza di manifesti che annunciavano o preannunciavano la rappresaglia e il teste afferma che altri li hanno visti, ma lui no.

.....

pag. 40

AVV. SODANI (Parte Civile). ....ho guardato nuovamente quelle quattro fotografie.....vennero consegnate da una persona, da un fotografo estemporaneo a sua madre.....

VOLPONI. Si, a mia madre.

AVV. SODANI. .....da una persona sola o da più persone?
VOLPONI. No, ritengo tra l'altro che non era chi ha fatto le fotografie ma il fotografo che ha sviluppato probabilmente quelle fotografie.
.....

pag. 41

VOLPONI. Subito dopo la liberazione a mia madre un fotografo che aveva lo studio fotografico sulla piazzata che si vede anche nelle fotografie a via Rasella, sapendo che mia madre aveva avuto il marito ucciso alle Fosse Ardeatine e che perciò c'era un legame stretto con l'attentato procurò a mia madre queste fotografie.

AVV. SODANI. Quindi, se ho capito bene, quelle foto di cui lei è in possesso, che oggi sono state acquisite nel fascicolo del dibattimento, non sono state portate a sua madre da colui che scattò le fotografie.

VOLPONI. No, assolutamente.

AVV. SODANI. Lei è a conoscenza di come questa persona, di come questo fotografo di via Rasella entrò in possesso di queste foto? Chi glie le portò a lui?

VOLPONI. No, purtroppo no. Quando ho visto quel famoso libro ("Roma in guerra") dove c'era tutta una serie di fotografie che probabilmente sono tutte dello stesso fotografo (perché non credo che ce ne fosse più d'uno a scattare fotografie in quel momento.....ero riuscito ad arrivare quasi al nome di un vecchio fotografo che aveva lo studio in via Rasella.....

AVV. SODANI. Il nome del fotografo che scattò le fotografie?

VOLPONI. No, il fotografo che aveva il negozio di fotografie e di sviluppo.

AVV. SODANI. Ma fu questo che consegnò le foto a sua madre?

VOLPONI. Esatto.....

AVV. SODANI. A sua madre questo signore non disse che queste foto vennero portate da più persone?

VOLPONI. No

AVV. SODANI. Lei ha notato che la carta su cui sono state stampate le fotografie è diversa e che due foto sono diverse dalle altre due? In particolare la foto che ritrae i soldati tedeschi allineati sull'asfalto e la foto che ritrae un corpo in lontananza sono dello stesso materiale Agfa e poi c'è un altro nome che si legge che però non ho capito bene; mentre le altre due foto, quelle che dovrebbero ritrarre il corpo del bambimo e il palazzo di via Rasella (che tra l'altro non si capisce se è via Rasella) non hanno stampigliato lo stesso carattere dietro?

VOLPONI. No, prima di tutto non l'ho notato, non l'ho visto, e poi comunque sia insomma non sono a conoscenza di questi aspetti, non sono un tecnico.....

AVV. SODANI. Presidente suquesta circostanza sono state costruite enormi speculazioni quindi visto che....

.....

pag. 43

AVV. SODANI. Siccome si fanno delle domande su una foto che ritrae un bambino che dovrebbe trovarsi in via Rasella e tra l'altro questa fotografia è stata già contestata storicamente (non so se infatti il Tribunale sia a conoscenza di questo fatto e di una speculazione su questa vicenda) volevo chiedere.....

PRESIDENTE. Avvocato, queste sono.....

AVV. SODANI. Presidente, per quanto mi riguarda, mi ero liomitato a una domanda....

AVV. TAORMINA. Presidente, o si formulano delle domande o ritiro la mia adesione.

AVV. SODANI. Dal momento che la domanda è stata fatta....

AVV. TAORMINA. Potevate prevederla, non possiamop certo metterci a fare la storia della fotografia adesso.

AVV. SODANI. Tra l'altro il difensore che sta parlando non si è opposto alla domanda dell'avv. Taormina...

AVV. TAORMINA. Lo credo bene!

AVV. SODANI. Perché a mio avviso era fuori dell'oggetto....

AVV. TAORMINA. Ma se le ha indicate il teste le fotografie.

PRESIDENTE. Per cortesia, signori avvocati!

AVV. SODANI. Chi le sta parlando non ha problemi a ricostruire la storia. Dal momento che ci sono dei dubbi su quelle foto ho fatto una domanda precisa, specifica, e ho notato...

Pag. 44

.....

AVV. SODANI. Sto dicendo che le foto che ritraggono i militari sono fatte in un modo mentre quella che ritrae il bambino è sviluppata in un altro.

PRESIDENTE. Certo.

AVV. TAORMINA. E cosa significa? Ciò non vuol dire che non sia veritiera.

AVV. SOLDANI. Intanto poniamo il problema e sottoponiamo il problema che ho il sospetto che quelle foto non provengano dalla stessa persona.

.....

AVV. SODANI. .....

pag. 45

(Avv. Sodani) .....Infatti le due foto sono state sviluppate con un materiale e le altre con un altro. "Ergo" dovrei presumere che non è stata la stessa persona o non è stata la stessa macchina fotografica a scattare quelle foto.

.....

VOLPONI. Conferma che quelle foto le ha avute qualche mese dopo la liberazione ma

pag. 46 - non sa specificare quando.

.....

AVV. TAORMINA. .....non riesco a comprendere perché lo sviluppo di una fotografia diverso da quello dello sviluppo di un'altra comporti che il fotografo sia stato diverso o lo stesso.....

PRESIDENTE. Queste sono valutazioni che faremo noi, ma adesso non riapriamo la questione

(su domanda dell'Avv. Taormina il Volponi ripete la sua certezza circa la veridicità delle foto. Che comunque corrispondono ai fatti (**pag. 47**)

Dai documenti e dagli articoli con foto de Il Tempo e del Vabole in questione si può ricavare la seguente conclusione: non esiste una versione uniforme e attendibile sulle foto dello Zucchetti, se da chi, dove e quando è stata scattata. Essa tuttavia, è pervenuta a Il Tempo e quindi al Giornale, non offre nessuna garanzia di certa provenienza e risalti non è contenuto nel gruppo delle foto ne risulta dall'archivio e tratto redatto le 24 giorni sopra esposte.

Sugli atti

A PROPOSITO DELLA "FOTO" DI PIETRO ZUCCHERETTI.

1) **"Il Tempo" del 24 aprile 1996** dedica la prima pagina della "Cronaca di Roma" a un articolo di Pierangelo Maurizio su "I segreti di via Rasella", illustrato da 5 foto.
In alto, in apertura, su una prima foto si vede una testa ben conservata nei lineamenti ma priva della calotta cranica e di capelli alle tempie e alla base del collo, che appare stranamente "fratturato", in modo netto e a zig-zag, e accostato a una macchia informe. La parte apicale dei resti di quel capo sono a pochi centimetri dal cordolo di un marciapiede.
In basso, sulla stessa pagina, su una foto che riporta una panoramica di via Rasella dopo l'attacco partigiano, una freccia indica una macchia nera che sarebbe il luogo da cui sarebbe stato tratto il particolare con la testa.

2) **Qualche giorno dopo**, ed esattamente il 27 aprile, il Pierangelo Maurizio venne ad intervistarmi in casa mia (era presente il Sig. Giancarlo di Francesco, come ricorderà senz'altro anche il Sig. Maurizio) e mi mostrò l'originale della foto pubblicata da Il Tempo il 24 aprile; la foto aveva le dimensioni di un "formato tessera", ingiallita dal tempo ma ben delineata, nella quale i dati da me riportati sopra erano nettamente visibili.
Feci osservare al Maurizio l'impossibilità che l'esplosione, che avrebbe ridotto il corpo del povero Pietro Zuccheretti a un ammasso informe (e ciò risulta anche dal fatto che il perito settore Prof. Ascarelli, che ricompose le salme dei 32 soldati tedeschi caduti e delle due vittime civili che rimasero coinvolte nell'azione di guerra di Via Rasella, non riconobbe i resti del povero Zuccheretti e li indicò come quelli di una giovane ragazza; l'altro civile, secondo il perito settore, era un uomo anziano), si fosse limitata a scalottarne il cranio senza lasciare alcun altro segno sulle parti molli della faccia, che appariva intatta come quella di un sereno dormiente.
Inoltre, come appare dalle altre foto di via Rasella pubblicate dal giornale, da quelle apparse in molte altre pubblicazioni e dalle 30 foto da noi reperite presso in Bundesarchiv di Coblenza, il 23 marzo del 1944 non esisteva alcun marciapiede nel tratto di via Rasella in cui si svolse l'agguato dei partigiani alla 11° Compagnia dello "SS Polizei Regiment Bozen".
Il Maurizio convenne con i miei dubbi, e mi raccontò che una signora, di cui non conosceva il nome, aveva a suo tempo consegnato quella foto alla famiglia Zuccheretti, che "Il Tempo" aveva pubblicato il 24 aprile.
Nella pagina dedicata al giovane Zuccheretti viene raccontata comunque una improbabile storia (così definita dallo stesso giornale) circa il modo in cui quella foto era stata scattata. Ve ne farò

Non risulta sulla CTU

avere a giorni la copia. La pubblicazione della mia intervista (con titoli e manipolazioni varie) apparve su Il Tempo il giorno 28 aprile.

3) **Una parte della foto di cui è causa apparve qualche giorno dopo, l'8 maggio del 1996,** opportunamente tagliata, su **"Il Giornale"**, a corredo di un articolo di Francobaldo Chiocci e di un commento di Mario Cervi..

Roma, 8 aprile 2000.

ASSR

ASSR Archivio storico del Senato della Repubblica

Protagonisti romani raccontano

Via Rasella, l'attentato che provocò la strage delle Ardeatine

TESTIMONI Nella foto degli ostaggi condotti a Piazza Barberini, il secondo sulla sinistra Umberto Ferrante, quarto da sinistra Umberto Ferrante e Guido Mariti accompagnato dal figlio Ciro. Sulle due file, il passaggio delle spoglie di una donna chiusa e il negozio Kodak in via Rasella

«Ho visto morire quel bambino»

Guido Mariti, 87 anni, si trovava nella sua tipografia. Fu rastrellato dopo l'esplosione: «Kappler ci disse : se saltano fuori i colpevoli, sarete liberi»

Umberto Ferrante, 68 anni: anche lui fu preso in ostaggio. «Vidi Pietro Zuccheretti, tagliato in due; accanto c' era un altro corpo. E poi tanti abitanti feriti...»

PIERANGELO MAURIZIO

DAL 23 marzo del '44 Guido Mariti, 87 anni, ha una lucidissima memoria [illegible] tipografia [illegible] quattro vecchie [illegible] sei settimane rastrellato Roma [illegible] Gestapo [illegible] altri [illegible] che [illegible] alla fine [illegible] [illegible] 24 ore [illegible] ostaggi al [illegible] via Rasella [illegible] dopo [illegible] Pci. «Per [illegible] chiusi in [illegible] «Dovevamo stare abbassati e [illegible] in mezzo all'urina, ammalati dall'angoscia. Alle tre di notte quando di noi se [illegible] andati. Pensammo che fossero stati liberati. Verso Kappler ci disse: "Per loro la situazione è chiarita"

L'amministrazione tranquillizza: l'onere per il ritardo dovuto alla consegna non ricadrà sui contribuenti

Nettezza urbana, niente mora per le rate scadute

RAFFAELLA BRIGNETTI

LE CARTELLE per il pagamento della tassa sulla Nettezza urbana non arrivano, ma la prima rata per il pagamento è scaduta fin dal 15 aprile.

Sono molti i cittadini che in questi giorni chiedono spiegazioni, non sapendo come regolarsi, lamentandosi delle continue difficoltà cui la burocrazia sottopone pure chi vorrebbe semplicemente fare il proprio dovere senza che si trasformi in un supplizio e preoccupati di dover pagare una mora per un ritardo del quale certo non sono responsabili.

Ma niente paura, ripetono dagli uffici di via Petronelli, l'onere per il ritardo nelle consegne, dovuto al fatto che da quest'anno la cartella deve essere obbligatoriamente notificata, non ricadrà sull'ignaro avvisato contribuente.

«Abbiamo avuto qualche problema — spiegano dal Servizio per la Tassa sulla Nettezza urbana — perché la notifica è obbligatoria per importi superiori alle 100 mila lire e entrata in vigore da gennaio, per adesso dalla Finanziaria 1988. Il concessionario, cioè il Monte De' Paschi di Siena, ha dovuto organizzare in breve tempo il servizio, che è iniziato a marzo».

Le consegne, dicono dagli uffici, continueranno per tutto il mese di maggio, ma tutti coloro che riceveranno la cartella in questi giorni, o che l'abbiano ricevuta dopo il 5 aprile - data ultima che obbligava al pagamento della prima rata entro il 15 dello stesso mese - potranno pagare entro 15 giorni dalla notifica. Dove? In via dei Normanni, o in tutti gli sportelli del Monte De' Paschi. «O anche con il bollettino con la scadenza di aprile — si chiarisce — ma allora consigliamo di non pagare all'ultimo momento».

E chi non può stamane a casa ad attendere il messo? Dopo il secondo tentativo di consegna, cui è obbligato, l'incaricato restituirà la cartella al concessionario, che provvederà a mandare una raccomandata ai cittadini mento «casalinghi». Costoro dovranno quindi andare a ritirare la cartella presso l'Albo Pretorio, in via Monte Caprino. Dal momento del ritiro avranno 15 giorni di tempo per pagare.

L'anno prossimo, tutto il meccanismo si metterà in moto prima, assicurano gli addetti ai lavori, e si spera così di evitare altre difficoltà ai contribuenti. Ma non è facile, commentano, soddisfare un'utenza di 120 mila persone all'anno, che si avvicendano negli uffici in cerca, di chiarimenti e informazioni.

«In questo periodo, per evitare problemi, abbiamo dilazionato le ferie. Sono venuti nei nostri uffici novecento cittadini in meno rispetto all'aprile dello scorso anno, ma — assicurano — la confusione si è creata ugualmente. Il fatto è che l'organico è carente, e il sistema informatico è ancora in via di completamento».

SERVIZIO *La consegna delle cartelle continuerà per tutto maggio*

ANDREA ARGENTI

ARGENTI

proprietaria dei marchi ARGENTI e ANDREA ARGENTI, **comunica che a seguito del furto perpetrato** nei suoi locali di Via Cola di Rienzo n.185, diffida chiunque ad acquistare, distribuire e commercializzare le merci di nostra produzione. La società ARGENTI continua la vendita promozionale straordinaria delle merci rimanenti della collezione primavera/estate e della collezione invernale fino ad esaurimento scorte.

studio legale
Avv. ALESSANDRO GARLATTI
studio 20122 milano via fontana 28 tel. 025457813 - 025457922 ab. 20121 milano via annunciata 31 tel. 0229000130

Egregio Signor
AVV. FRANCO AGOSTINI
Via Arno nr. 47
00100 ROMA

Egregio Signor
AVV. GIANFRANCO MARIS
Via Dei Giardini nr. 10
20100 MILANO

Egregio Signor
PROF. ROSARIO BENTIVEGNA
P.zza Adriana nr. 5
00183 ROMA

Milano, 17 Aprile 2000

Oggetto: *Q 689 IL GIORNALE/VITTORIO FELTRI*

Vi trasmetto copia del verbale d'udienza dell'11.4.2000 innanzi alla Corte d'Appello.

A tale udienza ho prodotto le nr. 30 foto, le fotocopie delle stesse e della relazione.

Le controparti hanno prodotto la documentazione che allego in fotocopia integrale.

Le controparti hanno fatto istanza di revoca dell'ordinanza perchè riguarda fatti nuovi.

La Corte ha concesso termine per eventuali memorie al 5.6.2000 ed ha rinviato all'udienza del 5.6.2000.

Cordiali saluti.

P. I. 02271690154
C. F. GRL LSN 32R13 L483C
fax 0255015718

studio legale
Avv. ALESSANDRO GARLATTI
studio 20122 milano via fontana 28 tel. 025457813 - 025457922 ab. 20121 milano via annunciata 31 tel. 0229000130

Egregio Signor
AVV. FRANCO AGOSTINI
a mezzo fax

Milano, 19 Aprile 2000

Caro Franco,

Ti trasmetto l'ultima bozza della transazione.
Più di così non riesco **ottenere**.
Ti prego di convincere Bentivegna alla sottoscrizione.

Cordiali saluti.

Alt

l. 02271690154
. F. GRL LSN 32R13 L483C
x 0255015718

STUDIO LEGALE D'INTINO
CORSO VENEZIA, 7 - 20121 MILANO
TEL. (02) 76006036 - 76006606
TEL. (02) 706004 - FAX (02) 76006707

GIOVANNI D'INTINO
AVVOCATO
ANTONIO GIANCOLA
AVVOCATO
SILVANA MINOLI
AVVOCATO

Milano, 17 aprile 2000

Via fax 02/ 55.01.57.18

Egregio
Avv. Alessandro Gariatti

Via Fontana n. 28
20122 MILANO

Via fax 06/32.34.514

e p.c.

Egregio
Avv. Enrico Dante

Via Lucrezio Caro n. 12
00193 ROMA

IL SAGGIATORE / BENTIVEGNA – RANZATO

Abbiamo ricevuto il Suo fax del 10 aprile u.s. e La ringraziamo.

Esaminate le Sue richieste di integrazione e/o modifica, riteniamo di integrare il testo della transazione aggiungendo la frase "o di ogni altra somma stabilita dal tribunale" nel luogo indicato nella Sua missiva; di sostituire "richiesta" alla parola "pretesa". Riteniamo poi di non dover integrare l'atto specificando "non sugli avvisi economici" con riferimento alla pubblicazione del comunicato poiché non si comprende cosa voglia significare. Il comunicato in questione non è certo un avviso economico, e non potrà essere confuso tra questi. Esso verrà ubicato nello spazio di giornale indicato dalla concessionaria di pubblicità. Non è stata pattuita una specifica posizione del comunicato, né è possibile ora prevederla. Facciamo osservare che una simile richiesta di preferenza avrebbe un costo non di poco peso che non è il caso di accollare a Il Saggiatore spa.

Riteniamo infine di non dover indicare in luogo di "comunicato" la più lunga dicitura di "comunicato dell'Editrice Il Saggiatore relativo alla vicenda tra il prof. Ranzato". Si tratta anche in questo caso di frase non prevista in precedenza e che comporterebbe una dilazione del testo oltre i moduli previsti e quindi un sensibile aumento del costo della pubblicazione.

Saremmo grati ai colleghi di farci conoscere il loro parere circa le integrazioni accolte. In tal modo potremo inviare i testi modificati per la raccolta delle sottoscrizioni e poi procedere al loro scambio.

Con i migliori saluti.

802

(avv. Silvana Minoli)

(avv. Antonio Giancola)

CORTE D'APPELLO DI MILANO

N. 2582/98 Reg. Gen

, SEZIONE 2ª CIVILE

N. 293/00 Cron.

VERBALE D'UDIENZA

L'anno 2000 addì 1 del mese di Febbraio ore 10,00

Avanti la Corte, composta dai Signori:

Dr. F. MILANO - Presidente

" R. DIGNTONLO - Consigliere

" C. GARBELLOTTO - id. Rel.

assistiti dal sottoscritto,

chiamata la causa

tra

Bentivenga Rosario

Avv. A. Perlatti

e

Chiocci Francobaldo - Avv. E. CHIOCCI

Feltri Vittorio

Soc. Europea di Edizioni SPA

Editrice de "Il giornale"

sono comparsi i procuratori: l'avv. E. CHIOCCI

che si costituisce per Francobaldo CHIOCCI; l'ex. Appellato V. FELTRI e Soc. EUROPEA EDIZ. SpA a mezzo l'avv. M. BATTISELLI, — sostituito dall'avv. MUNARI il quale si costituisce con comparsa che consegna

803

esaurito e si oppone alla domanda di pubblicazione per violazione degli obblighi solo questo grado [illegible] ritenendo ulteriore disposizione

La Corte

dato atto, si riserva sulla istanza di sospensione

La Corte sciogliendo la riserva che precede sulle istanze istruttorie ed ex art 351 c.p.c. avanzate dalle parti osserva:

ritenuto che la dedotta circostanza della pubblicazione di un fotografia alterata a corredo degli articoli che si assumono diffamatori è certamente rilevante ai fini del decidere cosicché appare pienamente ammissibile la richiesta formulata dall'appellante ex art. 210 c.p.c. – in tal senso dovendosi intendere anche l'impropria richiesta di acquisizione di quella depositate presso il BUNDESARCHIV - BIDARCHIV di Coblenza – ;

ritenuto viceversa che altrettanto non può affermarsi quanto alla prova proposta dagli appellati, apparendo evidente che le circostanze dedotte in prova subordinatamente all'ipotesi di ammissione delle istanze istrutto-

804

ne di parte appellante, attengono a fatti incontrovertibilmente accertati in via ufficiale (nn° 1, 9 e 10) o assolutamente pacifici (nn 2, 3 e 4) ovvero a mere opinioni o convinzioni personali di (nn 6, 7 e 8) ;

rilevato infine che la condanna emessa dal primo giudice attiene esclusivamente alle spese del grado onde non può nemmeno porsi il problema della ricorrenza del pericolo che la sua esecuzione possa arrecare danno grave ed irreparabile al soccombente:

P.Q.M.

accoglie l'istanza istruttoria avanzata dall'appellante e per l'effetto ordina alla Società Europea di Edizioni S.p.a. in qualità di editrice del giornale, dell'originale della o delle fotografie pubblicate a corredo degli articoli di che trattasi ed al BUNDESARCHIV - BILDARCHIV di Coblenza di rilasciare copia autentica delle foto 1 – 30 Serie 312/98, ponendo a carico dell'appellante l'onere di provvedere ai necessari incombenti, sostenendone le relative spese;

respinge ogni altra istanza e rimette parti e causa all'udienza del 11 aprile 2000 ore 10,30, mandando alla Cancelleria di provvedere agli avvisi di legge.

Milano li 1 febbraio 2000

Il Presidente

CORTE D'APPELLO DI MILANO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 23 FEB. 2000
Il Collaboratore di Cancelleria
(Daniela Bersellu)

DATO AVVISO
Oggi 23-2-00

805

Addì successivamente l'11 aprile 2000 alle ore 10,30
dinanzi al collegio così composto:
Presidente dr. P. Lepesh
Consigliere " " C. Farzellotto
Consigliere " S. Fucci
sono comparsi i procuratori delle parti,
l'avv. Battistella - sostituito
dall'avv. Munari - per la Soc. Europea
di Edizioni Spa e Felici Umberto,
l'avv. Chiocci e l'avv. Battistella
esprimono e riprendono quanto l'ordi-
nanza 1-23/2/2000 e si riportano
pure l'istruttoria, quale
sotto il profilo del contratto
a l'ordinanza 345-345 u.c. che
dichiarandone opportuna la
revoca. L'avv. Farzindi, dichiara
che venga data data alla pro-
duzione di documenti, a
cui da noto 11.4.2000 e
dichiara che la Corte voglia di 806
sporre ex art. 210 per l'acquisizione
della genuinità della fot
prodotta e apparsa sul "Giornale"
L'avv. Battistella produce, salvo ogni

Rg. N° 2582/97

Riserva - ordine alla revoca delle ordinanze produce - Altresì, ordine della copia le fotografie pubblicate su "Il Giornale" datato 8.5.1996 nonché altre 3 tre fotografie, riproducenti le stesse dei luoghi all'epoca dei fatti. Produce altresì, verbale di udienza del Tribunale civile di Roma, del 5.6.1997, nonché relazione tecnica del perito balistico, dr. Vero VAGNOZZI nonché articolo tratto da "Il Tempo" del g. 3.5.1996 - ed infine copia del Messaggero del 29.3.1944, necrologio del ragazzo Piero ZUCCHERELLI. L'avv. Ottocci: relazione alle produzioni avversarie chiede termine, riservandosi ogni deduzione ed eccezione, con riserva altresì eventuali istanze.

La Corte

dato atto, rinvia all'udienza del 20-6-2000 h. 10,30. Termine alle parti di depositare eventuali memorie sino al 5-6-2000

Leggito

808

FONEMA
Soc. Coop. a r.l.
Viale Ippocrate, 91 - 00161 ROMA
Tel. 86.10.329 - 44.51.239
P.I. 01749971006 - C.F. 07332660583

TRIBUNALE MILITARE DI ROMA

R.G.N.R. 676/96 - Ex magg. "SS" Tedesche Hass Karl (abbinato al n. 712/4/94 RG HR contro Erich PRIEBKE)
Concorso in violenza con omicidio continuato commesso da militari nemici in danno di cittadini italiani.

COLLEGIO: dr. Luigi Maria Flamini, Presidente
dr. Antonio Lepore, Giudice.
magg. Fabio Pesce, Giudice mil.

UDIENZA DEL 5 GIUGNO 1997

ore 9

(L'udienza ha inizio alle ore 9.35)

PRESIDENTE. L'udienza è aperta.

VALENTINI, CANCELLIERE. E' presente il Pubblico Ministero, dottor BARONE, sostituto procuratore del dottor INTELISANO.
Per gli imputati, che hanno rinunciato a comparire, sono presenti: il professor TAORMINA e l'avvocato CIATTI, sostituto processuale dell'avvocato NASO, per PRIEBKE, e l'avvocato MACCIONI per HASS .

Per quanto riguarda PERATHONER, è pervenuto un certificato medico tramite il Comando territoriale dei Carabinieri: egli risulta affetto da postumi di un'operazione chirurgica ed è quindi indisponibile a testimoniare.

Per MANCINI, abbiamo avuto, per le vie brevi, un'indicazione di analoga situazione di indisponibilità fisica. Ci riserviamo di valutare nel pomeriggio se egli sarà in condizioni di presenziare all'udienza.

Il primo teste previsto oggi è il signor VOLPONI.

PRESIDENTE. Facciamo entrare il teste.

(Entra il signor VOLPONI Sergio).

PRESIDENTE. Lei è stato citato come testimone e quindi ha l'obbligo di dire la verità e di rispondere alle domande che le verranno poste dalle parti. Devo avvertirla che sono previste sanzioni penali per i testimoni falsi o reticenti.

La invito a leggere la formula di rito.

(Il teste legge la formula di rito).

BARONE, Pubblico Ministero. Attualmente che attività svolge?

VOLPONI. Sono pensionato.

BARONE, Pubblico Ministero. E in precedenza?

VOLPONI. Ero funzionario della ex Cassa del Mezzogiorno, o Agenzia per il Mezzogiorno, o Dipartimento per il Mezzogiorno.

BARONE. Lei è figlio del signor Guido VOLPONI, fucilato alle Cave Ardeatine?

VOLPONI. Sì.

BARONE. Nel '44 quattro aveva 10 anni. E' esatto?

VOLPONI. Sì, circa.

BARONE. Nel marzo del '44 abitava con la sua famiglia in Via Rasella?

VOLPONI. A Via del Boccaccio numero 3, in un edificio che faceva angolo con Via Rasella. A Via del Boccaccio era ubicato l'ingresso della casa, la quale però aveva una facciata che dava su quello slargo in Via Rasella. Perciò alcune delle finestre si affacciavano su Via del Boccaccio e 2... Ci sono anche le fotografie.

BARONE, Pubblico Ministero. In quale occasione suo padre fu arrestato dalle forze armate tedesche?

VOLPONI. Mio padre era a casa perchè aveva l'influenza. Praticamente stava in pigiama, a letto. Dopo che è successo il fatto, che è scoppiata la bomba, chiaramente c'è stato il rastrellamento. In quel momento le attenzioni dei rastrellatori si sono tutte accentrate su questo palazzetto che non aveva il portone aperto. Il portoncino non si apriva e allora hanno cominciato a sparare su per le finestre. Noi eravamo dietro le finestre per cercare di vedere qualcosa di quello che succedeva. Ovviamente, appena hanno cominciato a sparare, ci siamo dovuti ritirare tutti nella tromba delle scale - dove abbiamo completamente perso di vista quello che stava accadendo sotto - finchè non hanno buttato 2 bombe a mano per far saltare il portoncino, che comunque non è caduto. Il fumo delle bombe a mano e la cordite non facevano più respirare nessuno nella tromba delle scale - eravamo una quindicina di persone. A quel punto qualcuno si è finalmente ricordato che il portoncino era chiuso dall'interno da alcune sbarre di ferro e che non si sarebbe mai aperto.

Mia madre, che tutt'ora è viva (ma alla quale ho cercato di evitare questa cosa) si è affacciata su, in cima al cornicione, insieme alla signora che abitava di sopra dicendo "Non sparate, non sparate, veniamo ad aprire". Finalmente si sono fermati.

Chi è andato ad aprire? Ovviamente i 4 uomini adulti che erano dentro casa: mio padre, che aveva 36 anni, questo signor LAUZI, che abitava sopra di noi e aveva 56 anni, e 2 ragazzi rimasti tagliati fuori dal fronte (uno un marinaio e l'altro un universitario, uno dei quali era di Taranto). Questi due ragazzi di 18/20 anni abitavano presso la famiglia del primo piano.

Questi 4 uomini sono scesi ad aprire il portone. Li hanno presi e li hanno messi subito al muro - qui ci sono le fotografie che ho mostrato l'altra volta, sono a disposizione. Ci sono le fotografie di questi 4 uomini che sono stati presi con questa attenzione particolare: si chiedevano perchè stavano in questa casa con il portoncino che non si apriva. C'è stato un qualcosa in più che ha richiamato l'attenzione su di loro.

PRESIDENTE. Consenta al P.M. di farle le domande.

VOLPONI. Mi scusi.

BARONE, Pubblico Ministero. A che distanza dallo scoppio della bomba avvenne il rastrellamento?

VOLPONI. Dopo un'ora circa, credo. Supponiamo che la bomba sia scoppiata intorno elle 3 (anche se non potrei dire esattamente l'orario). Più o meno dopo un'ora...

BARONE, Pubblico Ministero. Dopo un'ora il rastrellamento era già in corso?

VOLPONI. Certo. L'hanno fatto subito. C'è stato un momento di confusione che ha portato... addirittura si sono sparati tra loro. Ricordo una scena precisa, prima che sparassero nel palazzo. Mi sono affacciato da casa mia (ero il ragazzino curioso che guardava da dietro le persiane): sotto, nell'angolo di Via Rasella c'erano due che sparavano

con quelle mitragliatrici che avevano il cavalletto davanti. Ma a chi? Si sparavano tra loro, perchè lì non c'era più nessuno.

BARONE, Pubblico Ministero. Quando si è affacciato alla finestra durante in rastrellamento, ha avuto modo di vedere come veniva condotto il rastrellamento e da chi?

VOLPONI. No, perchè - le ripeto - quando hanno cominciato a sparare sul palazzo, dentro casa (avevo più di 300 buchi nel soffitto) siamo scappati tutti nella tromba delle scale. Ancora adesso il palazzo (è possibile vederlo a Via Rasella) ha tutti buchi fuori che non sono mai stati riparati, volutamente.

BARONE, Pubblico Ministero. Suo padre aveva 36 anni al momento di questi fatti.

VOLPONI. Sì.

BARONE, Pubblico Ministero. Che attività svolgeva?

VOLPONI. Era funzionario dell'Avvocatura generale dello Stato.

BARONE, Pubblico Ministero. Era in possesso di un lasciapassare dei tedeschi?

VOLPONI. Di tutti i lasciapassare che ho qui con me e che - per combinazione - ho ritrovato ieri sera in una scatolona che mia madre conservava e che conteneva anche molti ritagli di giornale.

BARONE, Pubblico Ministero. Quindi, come funzionario dell'Avvocatura suo padre aveva un lasciapassare valido, oltre che per le forze di polizia italiane, anche per le forze di polizia tedesche?

ASSR

VOLPONI. Sì, rilasciato anche in tedesco. Però, stava in pigiama ed è stato preso così come era. Non aveva la possibilità di portare i documenti addosso.

BARONE, Pubblico Ministero. Quando suo padre scese ad aprire il portoncino e si trovò di fronte ai tedeschi - suppongo - fu identificato?

VOLPONI. L'identificazione, in un momento di confusione come quello, con questa situazione di 32 morti in mezzo alla strada, non credo che sia stata una cosa semplice. Lui avrà detto: "Sono innocente", "Non ho fatto niente", "Stavo a letto" - quello che si dice in questi casi. Poi, il punto è che nessuno va a pensare di tutelarsi con il lasciapassare se non ha fatto niente. Se non ha fatto nulla, non ha motivo di dover pensare a questo. Invece è successo che questi soggetti hanno volutamente cercato di sapere il nome. Tanto è vero che, come le dissi l'altra volta e come ho scritto...

PRESIDENTE. Cerchiamo di seguire l'ordine delle domande del Pubblico Ministero.

VOLPONI. Scusate, ma vengo preso dalla foga del discorso.

BARONE, Pubblico Ministero. Lei ha assistito dalla finestra all'arresto di suo padre? Ha potuto vedere?

VOLPONI. No, assolutamente. Mio padre non l'ho più visto. Eravamo nella tromba delle scale, in questa confusione pazzesca. Questi uomini sono scesi giù ad aprire il portone e... arrivederci.

BARONE, Pubblico Ministero. Da quel momento non ha più visto suo padre?

VOLPONI. Non l'ho più visto. Ho rivisto la faccia di mio padre in quella fotografia, quando sono riuscito ad avere quel libro famoso, "Roma in guerra", che riportava queste foto.

BARONE, Pubblico Ministero. Lei ha la possibilità di ricostruire gli eventi immediatamente successivi alla discesa di suo padre al portoncino?

VOLPONI. Sì.

BARONE, Pubblico Ministero. Ha avuto notizie degli avvenimenti successivi tramite conoscenza indiretta, tramite racconti?

VOLPONI. Per quanto riguarda mio padre?

BARONE, Pubblico Ministero. Sì.

VOLPONI. Per quanto riguarda mio padre, siamo precisamente riusciti a ricostruire la vicenda, perchè dei 4 quattro uomini scesi ad aprire il portoncino 2 sono tornati. Che cosa è successo? Quando i 4 uomini sono stati presi e portati giù, il soldato che li accompagnava li ha portati in Via 4 Fontane (così mi pare che si chiami la via), dove c'era un camioncino che doveva portare i rastrellati al Viminale, e ha detto al soldato che stava sul camioncino: "Prendi il nome di questi 4".

Mio padre, che aveva 36 anni, e l'altro ragazzo di 18/19 anni, che si chiamava Ferruccio CAPUTO, sono saliti e hanno dato il nome. Gli altri 2 - un signore un po' anziano e un po' grosso, che aveva anche avuto una botta in testa e l'altro giovane, che lo sorreggeva - si sono tenuti un po' in disparte. Nel frattempo sono salite altre 2 persone che non c'entravano niente (come tutti d'altra parte, perchè nessuno c'entrava) e hanno dato il loro nome: probabilmente PROSPERI, o altri nomi che sono riuscito a ricostruire su certe carte che ho trovato. Al signor LAUZI e a quest'altro ragazzo nessuno ha più chiesto come si chiamavano. Quando poi li hanno portati al Viminale, probabilmente durante l'identificazione di tutti i soggetti rastrellati, ci deve essere stato un foglietto dove erano senz'altro scritti questi 4 nomi che per loro avevano una chance in più... come dire, c'era

un'attenzione particolare su di loro, perchè si trattava dei 4 soggetti trovati nell'abitazione con il portoncino chiuso. Si saranno domandati perchè era chiuso. Capisce?

BARONE, Pubblico Ministero. Comunque suo padre fu portato via in pigiama e senza documenti?

VOLPONI. In pigiama e senza documenti. Combinazione, aveva una tessera ferroviaria dentro alla... Era in pigiama e si mise sopra una giacca da casa, di quelle che andavano una volta, dove aveva le sigarette e...

BARONE, Pubblico Ministero. Le risulta che fu portato al Viminale. Da chi ha avuto questa informazione?

VOLPONI. Da questo signore che è tornato. Il giorno dopo questo signore anziano, LAUZI Temistocle, che oggi non c'è più (se ci fosse, avrebbe più di 100 anni) e l'altro ragazzo sono tornati. E hanno detto che durante la notte hanno visto mio padre passare in mezzo a tutta questa gente, pieno di segni di percosse, che gli fece un cenno, come di saluto, d'addio. Quella è stata l'ultima volta che hanno visto mio padre.
Lei deve sapere che il giorno dopo, la mattina, nella confusione che c'era in quel periodo, altra gente dell'ufficio dell'Avvocatura generale dello Stato ha cercato disperatamente di portargli i documenti.

BARONE, Pubblico Ministero. La mia successiva domanda era proprio questa. Avete cercato di sapere dove era stato portato suo padre dopo il Viminale, e di fargli arrivare subito il suo documento?

VOLPONI. Non noi: io ero un ragazzino ed ero fuori da questa problematica, e mia madre aveva 29 anni. Però lei telefonò subito all'ufficio dell'Avvocatura generale dello Stato dove c'era uno zio di mio padre che cercò disperatamente... Ma non si sapeva dov'era; c'era una

tale confusione, che non c'era possibilità di portare questi documenti. Tanto è vero che l'ultimo che ha visto mio padre - a detta di questo signore - verso le 2, è stata una di queste persone dell'ufficio che era andata a Via Tasso - perchè allora si pensava a Via Tasso, a Regina Coeli, ai posti dove erano portati questi rastrellati. E vide che caricavano su alcuni camion delle persone che stavano tutte con le mani legae dietro o davanti. Sembra che l'abbia intravisto, ma più di questo non saprei dire.
Poi è arrivato il famoso telegramma.

BARONE, Pubblico Ministero. Non siete riusciti a rintracciarlo?

VOLPONI. No, assolutamente. Soltanto dopo una ventina di giorni, quando è arrivato un telegramma dei Tedeschi che diceva che VOLPONI Guido era deceduto, senza sapere dove, come e perchè. Tanto è vero che mia madre andava a portare il famoso pacco dei viveri a Regina Coeli e a Via Tasso: se il pacco restava lì, voleva dire che il detenuto si trovava in quel posto; se invece il giorno dopo veniva restituito, voleva dire che il detenuto non si trovava lì.

BARONE, Pubblico Ministero. Quindi la comunicazione del telegramma le è arrivata dopo circa 20 giorni la data dell'eccidio delle Fosse Ardeatine.

VOLPONI. Sì, all'incirca. Dovrei guardare la data.

BARONE, Pubblico Ministero. Lei possiede una copia di questa comunicazione?

VOLPONI. Sì.

BARONE, Pubblico Ministero. Ne ricorda il testo?

VOLPONI. No, è in tedesco e non conosco il tedesco.

817

BARONE, Pubblico Ministero. Le chiedo se ricorda il testo della traduzione che le hanno fatto.

VOLPONI. Sì. Mia madre, che non conosceva il tedesco, andò a farselo tradurre a Piazza Verbano da una professoressa, la quale non sapendo che si trattava del marito glielo tradusse tranquillamente: "Qui c'è scritto: VOLPONI Guido è deceduto". Insomma, non gliel'ha detto con una certa...

BARONE, Pubblico Ministero. Quando avete potuto dedurre con certezza che suo padre era stato...?

VOLPONI. Dopo la liberazione di Roma, il 3/4 giugno (o quando è avvenuta). Alcune persone già sapevano che alle Cave Ardeatine c'erano tutti questi morti, e hanno cominciato a riesumarli. La salma di mio padre è stata una delle prime ad essere riesumata, perchè lui è stato uno degli ultimi ad essere ammazzato. Tutti i corpi delle 300 e più persone erano concentrati in un piccolissimo spazio. Mi sembra che mio padre sia stato tirato fuori addirittura con il numero che c'è sulla tomba: 71 o 76. Comunque è stato tra i primi 10 ad essere riconosciuto, perchè era l'unico che si sapeva essere stato preso in pigiama.

BARONE, Pubblico Ministero. Nelle fasi della riesumazione fu uno dei primi corpi estratti dalle Cave?

VOLPONI. Senz'altro, ce lo dice il numero della riesumazione. Inoltre fu uno dei primissimi ad essere riconosciuti. Addirittura sul giornale, in data 8 agosto, c'è scritto che tra i primi 10 che il professor ASCARELLI ha riconosciuto figura il nome di mio padre, quello del Generale MONTEZEMOLO e di altri.

BARONE, Pubblico Ministero. Prima ha fatto riferimento a un libro che riporta alcune fotografie relative a queste vicende del rastrellamento e dell'arresto. Mi vuole dire il titolo?

VOLPONI. Il titolo è "Roma in guerra". Circa 15 anni fa lessi questo titolo su "Il Messaggero", dove c'era la presentazione di questo libro. In prima pagina c'era una fotografia del fatto di Via Rasella, che per combinazione conoscevo perchè - come le ho fatto vedere prima - avevo alcune fotografie dell'epoca che un fotografo della zona aveva dato a mia madre.

BARONE, Pubblico Ministero. Quando sono state scattate queste fotografie?

VOLPONI. Subito, nel momento dell'attentato.

BARONE, Pubblico Ministero. Quindi il 23 marzo del 1944?

VOLPONI. Sì

BARONE, Pubblico Ministero. Oltre a queste fotografie è in possesso di altri documenti rilevanti dell'epoca che ha potuto rinvenire?

VOLPONI. Sì, ho alcune dichiarazioni dalle quali si può ricavare il nome dei 10 soggetti che sono stati presi fuori da Regina Coeli, da Via Tasso, cioè da dove erano detenute le persone che hanno fatto parte della rappresaglia. Quando KAPPLER chiese i soggetti che dovevano essere portati alle Fosse Ardeatine, domandò una lista contenente tutti i nomi. Se andiamo a fare i conti di tutti questi nomi, scopriamo che gliene mancavano 10. Questi 10, o 11 (ancora non si sa, o perlomeno io non lo so) sono stati presi tra i rastrellati di Via Rasella. Supponendo che tra i rastrellati di Via Rasella siano state prese 10 persone (per facilità di conteggio) 4 nomi sono quelli che le dicevo prima di questo famoso foglietto;

ASSR

gli altri 6 sono citati... Prima parlavo con la signora PROSPERI (così mi sembra che si chiami) e abbiamo ricostruito 9 nomi: PROSPERI, PIGNOTTI...

BARONE, Pubblico Ministero. Ritengo che l'acquisizione di questi documenti possa essere rilevante. Ce ne vuole illustrare altri, se ne è in possesso? Ci ha parlato di alcune fotografie scattate a Via Rasella nell'immediatezza del fatto. Lei ha gli originali?

VOLPONI. Sì.

BARONE, Pubblico Ministero.. Poi?

VOLPONI. Mia madre, come tutte le persone anziane, conserva le cose in alcuni scatoloni. Ieri sera, per esempio, ho trovato dei ritagli di giornale e delle veline (che prima le ho accennato) dove è scritta la cronologia dei fatti: di quando hanno trovato questi morti, di quando li hanno riesumati, di chi li ha trovati, di questo sacerdote delle catacombe di San Callisto, che stavano lì dietro. Insomma ritengo che vi sia una precisa ricostruzione del fatto.

BARONE, Pubblico Ministero. Lei sa chi ha originato questa velina?

VOLPONI. Lì c'è un nome. Non so se faccia parte del processo KAPPLER, oppure di un processo precedente. Per esempio, ho qui un documento, la dichiarazione di uno zio di mio padre che nel '46, alla CORTE D'Assise di Roma, dichiarava determinate cose: ad esempio che suo nipote, VOLPONI Guido, era morto nel tale modo, perchè rastrellato, etc. Cita anche i famosi altri 7/8 nomi, che prima le dicevo, dei rastrellati a Via Rasella. Ci permette pertanto di ricostruire questi nominativi in più aggiunti alle liste di Regina Coeli e di Via Tasso.

BARONE, Pubblico Ministero. Un'ultima domanda ripetitiva. Lei ci ha detto che è rientrato in casa al momento del rastrellamento. Quindi non ha visto chi conduceva il rastrellamento stesso per strada?

VOLPONI. No. Ho visto per strada... Subito dopo che questi 4 uomini hanno aperto la porta e sono stati portati via, sono saliti i tedeschi: hanno aperto, hanno sfondato le porte, hanno fatto di tutto dentro queste case.

BARONE, Pubblico Ministero. Hanno effettuato una perquisizione?

VOLPONI. Una perquisizione? Le dico, i barattoli di marmellata e di conserva erano buttati sul muro, i libri tutti aperti, rotti, i cuscini sfondati; insomma hanno fatto di tutto. Ovviamente a noi - donne e bambini - ci hanno portato in quella piazzetta che le dicevo e ci hanno messo al muro. Poi hanno detto: "Se adesso dentro casa troviamo armi, munizioni, volantini" - insomma indicazioni che c'era qualche partigiano - "vi ammazziamo tutti".
Al sentir dire "Vi ammazziamo tutti" io, che ero ragazzino, ho detto: "Fateci giurare". Gridavo "fateci giurare" perchè nella mia ingenuità pensavo che fosse sufficiente. E mi aggrappavo a un signore con un impermeabile bianco, che poi sono venuto a sapere era il questore CARUSO. Egli era presente insieme ad alcuni ragazzetti della PAI che stavano lì con il mitra, e ai Tedeschi. Erano tutti schierati, pronti a fare qualche cosa. Ma più di questo non ho visto, perchè da lì ci hanno preso e subito dopo ci hanno abbandonato dentro un alberghetto davanti a questa piazzetta.

BARONE, Pubblico Ministero. I soldati tedeschi?

VOLPONI. I soldati tedeschi e della PAI.

BARONE, Pubblico Ministero. Tra i soldati tedeschi c'erano anche degli ufficiali che conducevano il rastrellamento, per quello che ha potuto vedere?

ASSR

VOLPONI. Sa, avevo 9 anni, non posso dire di aver riconosciuto i gradi. Sì, c'erano tanti soldati, molti militari, anche molti borghesi.

BARONE, Pubblico Ministero. Va bene.

Il Pubblico Ministero chiede l'acquisizione non del libro, ma dei documenti in originale a cui ha fatto riferimento il signor VOLPONI, cioè le fotografie scattate a Via Rasella nell'immediatezza di questi fatti, il promemoria dell'epoca che ha rinvenuto tra i documenti della madre e - se ne è il possesso (prima mi ha detto di sì) - il telegramma con cui le forze tedesche annunciarono la morte del padre, se lo ritenete ammissibile.

PRESIDENTE. L'acquisizione delle prove documentali è ammessa. Però prima occorre che i documenti siano messi a disposizione delle parti per la valutazione.

(SOVRAPPOSIZIONE DI VOCI).

PRESIDENTE. Chiederei che il Pubblico Ministero estrapolasse dai documenti in possesso del signor VOLPONI quelli che ritiene rilevanti. Questi verranno messi a disposizione delle parti e poi il Tribunale valuterà.

BARONE, Pubblico Ministero. Signor VOLPONI, ci vorrebbe mettere a disposizione questi documenti, cioè le fotografie, il telegramma e il promemoria in cui viene descritta la fase esecutiva, come lei ci ha detto?

PRESIDENTE. Se l'operazione è semplicissima, magari possiamo andare avanti con l'esame.

BARONE, Pubblico Ministero. Per quanto mi riguarda, l'esame è finito.

822

TAORMINA. Presidente, se si effettua adesso una produzione di questi documenti, vorremmo prenderne visione prima...

PRESIDENTE. E' quello che ho detto.

TAORMINA. Presidente, prima del controesame, se la produzione è effettuata adesso, perchè questi documenti sono stati oggetto di esame.

BARONE, Pubblico Ministero. Si tratta di pochi documenti molto semplici.

VOLPONI. Questo è il famoso libro che le dicevo dove ci sono le fotografie di cui si parlava prima.

PRESIDENTE. Signor VOLPONI, si tratta di una complessa?

VOLPONI. No.

PRESIDENTE. Allora, sospendiamo brevemente l'udienza per consentire al Pubblico Ministero di individuare con precisione i documenti. Alla ripresa valuteremo.
L'udienza viene sospesa per 5 minuti per consentire al Pubblico Ministero di individuare la documentazione di rilevanza esibita dal teste VOLPONI.

(L'udienza, sospesa alle ore 10.25, riprende alle ore 10.35).

PRESIDENTE. L'udienza riprende. Il Pubblico Ministero è in grado di precisare?

BARONE, Pubblico Ministero. Abbiamo individuato i documenti di cui si chiede l'acquisizione, che sono stati sottoposti anche alla difesa e alle parti civili.

823

PRESIDENTE. Sarebbe bene che lei desse un'indicazione esatta, in modo tale che sia messa a verbale.

BARONE, pubblico ministero. Quattro istantanee che risulterebbero scattate la mattina dei fatti a via Rasella, in originale il lasciapassare in lingua italiana e tedesca intestato a Volponi Guido funzionario dell'Avvocatura Generale dello Stato, un telegramma dattiloscritto del 5 aprile del 1944 in tedesco dove si annuncerebbe l'avvenuto decesso del signor Volponi Guido indirizzato alla signora Volponi Alba nata a Olbia una nota del 19 luglio del 1946 indirizzata dallo zio del Volponi Guido al presidente della Corte di Assise speciale, in relazione al processo che nel 1946 era in corso per i fatti di via Rasella, in cui lo zio di Volponi Guido indica i nominativi delle persone rastrellate fra cui il nipote, un promemoria senza firma a nome di un funzionario americano mister Bookmann, risalente probabilmente ad epoca immediatamente successiva ai fatti, in cui vi è una ricostruzione giorno per giorno degli avvenimenti con le indicazioni di fonti di prova, di possibili testimoni dei singoli fatti che si raccontano.

PRESIDENTE. Bene. Questi documenti adesso sono a disposizione delle parti e durante la pausa vi è stata la possibilità, in via di fatto, per queste ultime di prendere visione soprattutto per quanto riguarda i difensori degli imputati. Ci sono interventi dei difensori in ordine a questa richiesta di acquisizione probatoria da parte del pubblico ministero? E per quanto riguarda le parti civili? Nessuno interviene?

AVV. MACCIONI. Sì, noi della difesa, per osservanza scrupolosa del codice, dobbiamo fare un appunto per quanto concerne le veline delle quali, non essendo sottoscritte, è difficile accertare la provenienza e pertanto ci opponiamo soltanto all'ingresso delle veline quali documenti.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda la difesa del Priebke?

AVV. TAORMINA. Presidente, nessuna opposizione per quanto riguarda le quattro fotografie, il lasciapassare e il telegramma con il quale viene comunicato alla famiglia il decesso del congiunto, mentre anche noi, riteniamo che, sia la velina promemoria, sia la comunicazione che Guido Volponi fece alla Corte di Assise (che si interessava dei fatti di via Rasella) siano documenti certamente veri ma per un verso privi della possibilità, dal punto di vista giuridico, di affermare che si tratti di documenti sottoscritti. Inoltre per quanto riguarda il promemoria che risalirebbe ad un ufficiale americano (ma non si capisce bene) devo dire che questo contiene non soltanto una ricostruzione dei fatti, a partire dal 24 marzo fino ai giorni successivi, ma contiene anche una serie di valutazioni, intorno ai fatti di via Rasella ma anche a quelli successivi, che fanno ritenere alla difesa che si tratti sostanzialmente di una sorta di rapporto di polizia che fu effettuato a quei tempi. Non sappiamo se questo sia transitato in qualcuno di questi processi; può darsi infatti che sia transitato nel processo per i fatti di via Rasella allora instaurato come può darsi che sia transitato per il processo Kappler del 1948 ma non sappiamo nulla dell'eventualità che questo fosse accaduto. In questo caso, se così fosse, certamente da quei processi si potrebbe trarre argomento documentale per capire se siano divenuti degli atti a loro volta suscettibili oggi, secondo i criteri ai quali il Tribunale si è già ispirato nella ordinanza di ammissione generale delle prove, dei quali oggi si possa fare una qualche utilizzazione; tuttavia così come stanno a noi sembrano non soltanto privi della possibilità di controllo della autenticità ma, per quello che riguarda la velina, si tratta di un atto che contiene una valutazione e che come tale, così come in generale per i rapporti o le informazioni di polizia, non possa transitare nel fascicolo del dibattimento. Quindi per questi due atti c'è opposizione da parte della difesa.

PRESIDENTE. Il Tribunale si ritira per deliberare in ordine all'acquisizione dei documenti.

(L'udienza è sospesa alle ore 10.43 e ripresa alle ore 11.00)

PRESIDENTE. L'udienza riprende.

Il Tribunale in relazione alla richiesta del pubblico ministero di acquisizione di prove documentali ha pronunciato la seguente ordinanza:

ORDINANZA

"Premesso

che nel corso dell'esame testimoniale del signor Volponi Sergio il PM ha chiesto l'acquisizione documenti di quel verbale (documenti cui ha fatto riferimento lo stesso teste nella propria deposizione),

che i difensori degli imputati si sono opposti limitatamente al promemoria intestato al signor Bookmann nonché al foglio asseritamente redatto dal signor Bolloni Ettore;

ritenuto che quanto ai documenti per i quali non c'è stata opposizione, poiché in ipotesi utili per gli accertamenti di causa, si debba procedere alla loro acquisizione;

che quanto al promemoria riferibile al signor Bookmann esso è già agli atti come da ordinanza del 20 maggio 1997 in quanto ricompreso nelle liste "prove documentali presentate dal PM" (blocco uno lettera E);

che quanto al foglio asseritamente proveniente dal signor Bolloni Ettore esso, nella sostanza, riproduce elementi di fatto già riferiti dal teset Volponi e dunque in tal senso si configura come sovrabbondante;

considerato che quanto alle prove documentali non c'è preclusione alla loro ammissione anche in un momento successivo alla esposizione introduttiva (Cassazione, sezione seconda del 15 marzo 1995)

ammette le prove documentali di cui alla premessa con esclusione del promemoria riferibile al signor Bookmann, in quanto già ammesso, e del foglio asseritamente a firma del signor Bolloni Ettore perché superfluo; documenti di cui dispone la restituzione."

VOLPONI. Presidente, vorrei precisare che si tratta di Palloni Ettore con la P.

PRESIDENTE. Sì, va bene.

Torniamo allora all'esame del teste Volponi. Il pubblico ministero aveva detto di aver esaurito l'esame; vorrei sapere dunque se ci sono domande dei difensori di parte civili. Mi fa presente il giudice a latere però che il teste si trova anche nella lista dell'avvocato Di Lascio quindi quest'ultimo può passare all'esame del testimone.

AVV. DI LASCIO. Presidente. non ho domande.

AVV. GENTILI. Il pubblico ministero ha via, via esaurito le domande che mi ero proposto ma, se il Tribunale lo consente, chiedo una ripetizione. Signor Volponi; la salma di suo padre è stata riconosciuta perché ancora con quel pigiama con cui era stato arrestato. Quindi, anche se mi pare che l'abbia già spiegato, vorrei sapere come è avvenuto il riconosciuto della salma di suo padre.

PRESIDENTE. Sì, appunto avvocato anche a me sembra che il testimone l'abbia precisato. Quest'ultimo è in grado di dire infatti che suo padre era una delle prime persone...

VOLPONI. Sì, perché quando hanno denunciato questa diciamo scomparsa (perché si era ricevuta la notizia che era deceduto però non si sapeva dove e per cui poteva anche essere stato portato in Germania e morto lì) mia madre fece una descrizione del soggetto su come era vestito e quando hanno tirato fuori le salme dalle Fosse Ardeatine c'è stato il riconoscimento ufficiale come forse avrete visto nei filmati...

PRESIDENTE. Ma in riferimento alla domanda lei può dire che suo padre...

VOLPONI. Mio padre, quando le salme sono state tirate fuori, è stato uno dei primi dieci ad essere riconosciuto perché era l'unico che era vestito in pigiama mentre tutti gli altri erano vestiti con abiti...

ASSR

AVV. GENTILI. L'aveva già detto ma la ringrazio di aver precisato la questione ancora una volta.

PRESIDENTE. Ci sono altre domande da parte di altri avvocati?

AVV. SODANI. Mi scusi, signor Volponi, lei prima faceva riferimento al fatto che suo padre fosse in possesso di lasciapassare anche a firma delle forze germaniche e ha fatto riferimento a quei due signori (un anziano e uno giovane) che, in modo miracoloso, sono riusciti a scampare alla vicenda. Ma successivamente le è stato riportato a lei o alla sua famiglia dei vari o eventuali tentativi che suo padre avrebbe fatto per dimostrare ai tedeschi che era in possesso di questo lasciapassare? Questi due signori che erano a bordo del camion, che sono tornati salvi a casa, hanno mai riferito di tentativi di suo padre per spiegare la sua identità, il lavoro che faceva e il possesso di questo lasciapassare?

VOLPONI. No, le notizie che noi abbiamo avuto quando sono rientrati il giorno dopo questi due soggetti sono state queste che le dirò adesso. Tutti questi rastrellati sono stati portati nei sotterranei del Viminale dove poi successivamente, durante la notte, si sono svolte le varie identificazioni con i vari interrogatori. Questi due signori hanno visto portare via mio padre e poi l'hanno visto praticamente ripassare più tardi davanti a loro abbastanza colpito da percosse e quindi segnato.

PRESIDENTE. Ma in ordine alla domanda specifica dell'avvocato Sodani cosa ci può dire?

VOLPONI. L'unica cosa che so è questa perché poi...

PRESIDENTE. Non è in grado allora di rispondere...

VOLPONI. No, so solo questo e non posso dire di più.

AVV. SODANI. La ringrazio.

PRESIDENTE. Ci sono altre domande da parte dei difensori dell'Hass e del Priebke?

AVV. MACCIONI. Nessuna domanda presidente, grazie.

AVV. TAORMINA. Senta, signor Volponi, lei ha prodotto, e infatti ormai sono acquisite al fascicolo del dibattimento, quattro fotografie. Al di là dei contenuti sui quali ritorneremo, vorrei però sapere adesso come è venuto in possesso di questo materiale fotografico.

VOLPONI. Ne è venuta in possesso mia madre perché per quanto mi riguarda allora ero un bambino ed infatti avevo 10 anni. Subito dopo la liberazione di Roma un fotografo che stava in via Rasella, che probabilmente aveva sviluppato queste fotografie o che comunque era venuto in contatto con questo rullino, sapendo che mia madre aveva avuto il marito ucciso alle Fosse Ardeatine, gliene fece non so se dono oppure se mia madre gliele pagò. Questo non lo saprei dire comunque mia madre ha avuto queste fotografie da allora, quindi parliamo del 1944.

AVV. TAORMINA. E sua madre ha conservato da allora queste fotografie?

VOLPONI. Sì, le ho avute addirittura io per diversi anni poi praticamente non le trovavo più e credevo che fossero state smarrite, perdute...

AVV. TAORMINA. In seguito ne è tornato in possesso?

VOLPONI. Ieri sera tornando a casa mia madre mi ha tirato fuori lo scatolone dove c'erano questi ritagli di giornale e questi documenti che ho prodotto e tra questi c'erano anche le fotografie.

AVV. TAORMINA. Ed è stata sua madre che le ha detto che è stato un fotografo di occasione colui che le dette questo materiale fotografico?

VOLPONI. Ma io già lo sapevo prima perché non è che queste fotografie io le abbia viste solo ieri.

AVV. TAORMINA. Ho capito.

VOLPONI. Per venti anni sono stato in possesso di queste fotografie poi praticamente non le ho più trovate dentro casa perché si vede che mia madre le aveva messe dentro questa scatola o dentro un libro e non le trovavo più. Quando uscì quel libro "Roma in guerra", che vi ho fatto vedere prima, c'erano le fotografie dell'episodio di via Rasella; quindi la prima cosa che ho fatto è stato di andare a vedere se ritrovavo le stesse fotografie. Sono riuscito ad entrare in possesso del libro che non era neanche una cosa abbastanza facile, perché si vede che non aveva avuto una grande divulgazione. Pertanto sono andato per prima cosa a cercare queste fotografie ma nel libro non c'erano le fotografie delle quali io ero in possesso; tuttavia ce n'erano delle altre di mio padre e di altri rastrellati. Nel libro come didascalia in una foto si legge "alcuni dei rastrellati di via Rasella" mentre in quella fotografia sono raffigurati quattro uomini e quindi quattro nomi come Volponi, Caputo, Lauzi...

AVV. TAORMINA. Presidente, vorrei pregarla di consentire al teste di guardare le fotografie rispetto alle quali intendiamo fare delle domande.

(Le fotografie vengono consegnate al teste Volponi)

AVV. TAORMINA. Lasciando da parte i numeri, perché forse le foto di cui parliamo non sono numerate...

VOLPONI. No, non sono numerate.

AVV. TAORMINA. Quindi cominciando da una di queste foto vorrei farle la prima domanda. Lei è in grado di dire per sua cognizione personale, cioè per avere lei potuto vedere qualcosa o aver saputo nell'immediatezza dei fatti come fossero andate realmente le cose, se di questo materiale fotografato lei ha avuto conoscenza personale...

PRESIDENTE. In sostanza l'avvocato si riferisce alla conoscenza dei luoghi.

AVV. TAORMINA. Esatto.

VOLPONI. Certo.

AVV. TAORMINA. Signor Volponi può descrivermi la prima fotografia, poi la seconda, poi la terza ed infine la quarta.

VOLPONI. Certo. Per esempio, ho questa fotografia che ritrae il palazzo dove abitavo io. In questa foto si vede chiaramente il momento nel quale si sparava contro le finestre. Tutto questo fumo che si vede è il fumo della sparatoria e io abitavo al quarto piano dove praticamente, al momento del fatto, mi trovavo dietro a queste finestre. Quando poi hanno incominciato a sparare ovviamente siamo scappati tutti. Questa è una fotografia proprio di quel momento. Poi abbiamo...

AVV. TAORMINA. Gli esiti riportati nella fotografia, relativamente a questa sparatoria, sono esiti reali? Questa fotografia, per quel che è il suo ricordo, riproduce esattamente le cose come stavano in quel momento?

VOLPONI. Assolutamente. Lei pensi che ancora oggi...

AVV. TAORMINA. Assolutamente sì o assolutamente no?

VOLPONI. Assolutamente sì. Se lei va a via Rasella all'angolo di via del Boccaccio ancora oggi vedrà che il palazzo è lo stesso con quei buchi come si vede in questa fotografia del 23 marzo del 1944.

AVV. TAORMINA. Questa è la prima fotografia; procediamo con la seconda.

VOLPONI. Nella seconda per esempio sono ritratti i 32 corpi dei tedeschi allineati per terra perché probabilmente, dopo lo scoppio della bomba, si saranno chiamate delle truppe tedesche o degli italiani a comporre questi corpi.

AVV. TAORMINA. Lei di questa immagine riprodotta dalla fotografia ha conoscenza personale? Lei ha avuto modo...

VOLPONI. No, l'ho vista solo in questa fotografia.

AVV. TAORMINA. Dalle notizie che lei ha raccolto nell'immediatezza dei fatti, rispetto alla ricomposizione dei corpi dei tedeschi morti nell'attentato di via Rasella, questa fotografia rispecchia la realtà?

VOLPONI. Assolutamente. Questa è una documentazione fotografica storica e quindi non ha una preparazione. Questo purtroppo è quello che è successo, è scoppiato questo carrettino con la bomba e poi probabilmente hanno composto queste salme da qualche parte, poi le avranno inumate non so neanche dove...

AVV. TAORMINA. Va bene ma questo certamente non riguarda il testo della fotografia. Proseguiamo con le altre foto.

VOLPONI. Poi abbiamo la fotografia dove si vede la zona dell'attentato. In questa foto per esempio già non si vedono più i corpi dei tedeschi e quindi probabilmente li avevano già spostati ed allineati. Infatti la foto precedente con i corpi raffigura la parte alta della strada perché i tedeschi sono stati tolti dal posto effettivo dove sono saltati per aria per portarli in una zona più pulita dalla macerie.

AVV. TAORMINA. Anche questa foto corrisponde alla realtà? Si tratta di una realtà anche oggi constatabile?

VOLPONI. Penso proprio di sì purtroppo avvocato.

AVV. TAORMINA. Quindi ancora oggi è così la strada...

VOLPONI. Sì, la strada ancora oggi è così; infatti si può andare a via Rasella e si può vedere che non c'è nulla di cambiato perché non hanno fatto altre costruzioni.
Infine per ultima c'è questa fotografia che ritrae un corpo di un bambino del quale poi siamo venuti a sapere nome cognome ed anche l'età (13 anni) che praticamente passava per la via al momento dell'attentato ed è saltato per aria con il carrettino...

AVV. TAORMINA. Questo è un bambino che è morto nell'attentato di via Rasella?

VOLPONI. Questo è un bambino che è morto durante l'attentato.

AVV. TAORMINA. Lei non ha conoscenza personale anche di quello che è ritratto in questa fotografia?

VOLPONI. No.

AVV. TAORMINA. Le conoscenze che ha avuto attraverso altre persone, che hanno ricostruito i fatti nelle immediatezze e quindi nel momento in cui si verificò l'attentato, riproducono una realtà che le risulta oppure no?

VOLPONI. Per me sì, senz'altro. E' chiaro che io non sono stato presente come testimone oculare perché ero un bambino e praticamente ero 100 metri più sotto di queste fotografie perché abitavo lì e lì sono rimasto circoscritto.

PRESIDENTE. L'avvocato voleva sapere se comunque questa presentazione di fotografie converge con notizie che lei ha avuto...

VOLPONI. Assolutamente sì.

AVV. TAORMINA. Notizie che lei ha tratto da altre persone, secondo quello che le hanno riferito altre persone?

VOLPONI. Avvocato, mia madre è ancora viva e vegeta quindi potrebbe essere anche lei interrogata però io le risparmierei questa cosa.

AVV. TAORMINA. Comunque sua madre in queste fotografie ha riconosciuto spezzoni della realtà di quel tempo oppure no?

VOLPONI. Sì, assolutamente.

AVV. TAORMINA. Senta lei, a proposito del rastrellamento del quale è stato vittima suo padre, ha parlato di qualcuno che prendeva i nomi dei rastrellati o di qualcuno che dava ordine di prendere i nomi dei rastrellati. Mi può spiegare bene questo particolare della vicenda?

VOLPONI. Come le dicevo prima questi quattro uomini, che abitavano dentro questa casa, erano diventati oggetto di un'attenzione più particolare in quanto questo portoncino non si apriva. Chiaramente i quattro uomini alla fine sono andati giù, hanno aperto questa porta e sono usciti e possiamo vedere le famose fotografie che le dicevo nel libro. Chiaramente quando li hanno presi e poi li hanno portati su in cima a via di Quattro Fontane per portarli al Viminale con dei camion, il soldato che li accompagnava che non so che grado avesse...

AVV. TAORMINA. Tedesco?

VOLPONI. Questo non glielo so dire. Tuttavia dato che la notizia mi è stata riferita da quei due signori che sono miracolosamente ritornati e dato che questi due non conoscevano il tedesco penso che fosse un italiano o comunque credo di ipotizzare che era senz'altro un italiano. Infatti quello che li accompagnava ha detto al soldato che stava sul camion, in italiano ovviamente "Prendi il nome di questi qui". Questi quattro sono saliti sul camion e mentre i primi due hanno dato il loro nome (Volponi e Caputo) al posto degli altri due, nella confusione che si era creata probabilmente in quel momento (perché c'erano tutti gli altri rastrellati che abbiamo visto nelle fotografie), ne sono saliti altri due che hanno dato il loro nome che poi potrebbero essere Prosperi o Cragnotti o Frasca...

AVV. TAORMINA. Questa notizia lei l'ha avuto quindi dai due scampati.

VOLPONI. Dai due scampati ai quali poi, quando sono saliti a loro volta sul camion, nessuno ha più chiesto come si chiamavano e che quindi non hanno dato più nessun nome.

AVV. TAORMINA. Ho capito. Senta, lei che cosa sa di concreto e di preciso invece a proposito del foglietto con i quattro nomi?

VOLPONI. Io faccio solo delle ipotesi, avvocato.

AVV. TAORMINA. E no!

VOLPONI. No aspetti, mi faccia precisare. Io non credo che il soldato, che stava sul camion sia andato a memoria penso piuttosto che, probabilmente, avrà preso nota di questi quattro nomi su di un foglietto.

AVV. TAORMINA. Però questa è una notizia che non le hanno dato i due scampati?

VOLPONI. Sì, i due scampati hanno detto che questo soldato si è segnato questi nomi e ovviamente non l'ha più chiesto a loro il nome.

AVV. TAORMINA. Allora nel foglietto dovrebbero esserci scritti due nomi e non quattro.

VOLPONI. No, quattro nomi perché essendo quattro i soggetti sotto...

PRESIDENTE. Due erano originali.

VOLPONI. Due erano proprio quelli che ufficialmente stavano in quella casa ed erano stati accompagnati sul camion per essere indicati poi con questo foglietto e altri due sono stati i soggetti che sono saliti sopra. Probabilmente il soldato che stava sul camion ha confuso le cose e ha chiesto come si chiamava a chi era salito per sbaglio sul camion e questo avrà dato il nome. Diciamo quindi che possiamo ipotizzare che questo è uno dei sette nomi che andiamo a trovare...

AVV. TAORMINA. Nei 10 o 11 nomi.

VOLPONI. Sì, nei 10 o 11.

AVV. TAORMINA. Tuttavia questo fatto lei non lo ha appreso dai due scampati.

ASSR

VOLPONI. I due che sono tornati indietro sono tornati perché...

AVV. TAORMINA. Le chiedo scusa ma sostanzialmente lei fa un'ipotesi in questo caso mentre ha cognizione perché i due le hanno riferito che cosa era accaduto, sia per quanto riguarda l'indicazione dei nominativi dei quattro, sia per quanto riguarda la formazione del foglietto. Quindi la formazione del foglietto è una cosa che le è stata riferita? Le hanno detto che era stato scritto o lei presume che l'abbiano scritto?

VOLPONI. Ma sa avvocato i discorsi poi nel tempo si diluiscono un po'.

AVV. TAORMINA. Ho posto la domanda perché lei ha l'impressione del foglietto con i quattro nomi...

VOLPONI. Io ho avuto sempre questa consapevolezza di sapere che questi quattro nomi erano stati scritti da qualche parte perché i due soggetti che sono tornati indietro, il signor Lauzi e quell'altro ragazzo, hanno raccontato sempre questa versione; tant'è vero che quando poi hanno fatto nella notte l'identificazione dei rastrellati a mio padre e all'altro l'hanno presi e l'hanno portati via per essere interrogati mentre gli altri sono stati soltanto identificati. Capisce avvocato? Quindi presumibilmente avevano già l'indicazione di questi nomi.

AVV. TAORMINA. Però questa è una sua presunzione.

VOLPONI. Sì, purtroppo.

AVV. TAORMINA. Vorrei domandarle un'altra cosa: lei al di là della vicenda della quale ci stiamo interessando, se possiamo chiamarla vicenda (perché è certamente anzitutto un dramma della storia e dell'umanità), lei aveva nove o dieci anni all'epoca...

VOLPONI. Nove anni e mezzo.

AVV. TAORMINA. Lei ha ricordo di altre rappresaglie che furono messe in atto dai tedeschi nell'epoca.

VOLPONI. Se ne ho ricordo è solo perché poi mi sono documentato storicamente con i libri.

AVV. TAORMINA. Quindi non ne ha un ricordo personale?

VOLPONI. Non è un ricordo personale perciò non sono...

AVV. TAORMINA. Senta, cosa mi dice sulla pubblicazione di manifesti e sull'affissione di manifesti in relazione al preannuncio di rappresaglie da parte dei tedeschi in caso di presunte aggressioni?

VOLPONI. Io so che c'erano questi manifesti, li abbiamo visti anche nell'altro processo perché sono stati fatti vedere...

PRESIDENTE. Le è sembrato di averne cognizione diretta?

VOLPONI. No, perché lei deve pensare che fino al giorno prima io ero un bambino che non aveva notizia di questa cosa perché non avevo la necessità della notizia pertanto diciamo che la problematica mi è sorta solo dopo eventualmente.

AVV. TAORMINA. Quindi non ricorda di aver visto...

VOLPONI. No, onestamente direi una cosa che non...

AVV. TAORMINA. Dopo gli eventi lei ha saputo, da sua madre o da altri, se già in precedenza, al di là dei manifesti che possono aver riguardato la vicenda che ci interessa in questa sede, siano stati oggetto di affissione, da parte delle forze armate tedesche, dei manifesti che preannunciavano rappresaglie per il caso di presunte aggressioni?

VOLPONI. Guardi il discorso per me a oggi, alla mia età, richiede una precisione assoluta; quindi se io fossi in possibilità di dire che ho visto il manifesto attaccato al tale angolo o al tale posto lo direi ma onestamente...

AVV. TAORMINA. Ma che qualcuno le abbia riferito che questi manifesti erano stati affissi...

VOLPONI. Certo posso dire che qualcuno abbia riferito perché tanta gente diceva che c'erano questi manifesti e che, se avveniva un attentato o qualche cosa che colpiva le forze tedesche, c'era il discorso di uno a dieci. Credo che questo non sia un discorso che sia uscito fuori solo dopo.

AVV. TAORMINA. Ma questo è un discorso della gente (e ciò per noi fa differenza) o è un discorso che lei ha sentito da persone delle quali magari non ricorda il nome...

VOLPONI. Vede avvocato, per tornare al discorso di precisione che le accennavo prima, la problematica di tutte queste cose a me è sorta dopo quindi se lei in questo momento mi chiede se prima del 23 marzo c'era questa cosa...

AVV. TAORMINA. Non ne sapeva nulla.

VOLPONI. Io non ne sapevo nulla.

AVV. TAORMINA. E non aveva, grazie a Dio, nemmeno interesse a saperlo.

VOLPONI. Certo, questo è il punto.

AVV. TAORMINA. Ma io le chiede se dopo sia possibile che persone di sua conoscenza, a cominciare da sua madre, le abbiano rappresentato che esisteva questa storia dell'uno a dieci e che ciò fosse stato oggetto di affissione di manifesti?

VOLPONI. Il discorso della rappresaglia oggi è diventato di comune notizia...

AVV. TAORMINA. Appunto quindi le si accavallano...

VOLPONI. Andare a sapere quand'è che effettivamente ha iniziato e dargli una temporaneità, quindi un posto preciso nel tempo, credo sia difficile e onestamente non me la sento di citare un giorno piuttosto che un altro. Purtroppo i tedeschi erano abbastanza in contrasto con...

PRESIDENTE. Comunque lei non è in grado di rispondere alla domanda.

VOLPONI. Assolutamente.

AVV. TAORMINA. Senta, lei conosce o ha mai conosciuto il dottor Roberto Cuzzo.

VOLPONI. Il dottor?

AVV. TAORMINA. Cuzzo.

VOLPONI. Cuzzo? No. Chi è?

ASSR

AVV. TAORMINA. Attualmente è presidente della Federazione Combattenti medaglie d'oro della guerra di liberazione.

VOLPONI. No, non mi sovviene.

AVV. TAORMINA. Non ha avuto nemmeno contatti in questi ultimi tempi e neanche modo di incontrarlo in riunioni anche in relazione...

VOLPONI. Guardi, avvocato, ho 63 anni, ho sempre evitato i riflettori e tutte queste altre cose. Oggi come oggi ho cominciato a sentire (soprattutto l'anno scorso quando è iniziato il primo processo) la necessità di dare un apporto storico alla questione perché siamo rimasti un po' pochi e pertanto ho sentito il dovere di espormi a questa cosa...

AVV. TAORMINA. Ma anche per onorare suo padre prima di tutto.

VOLPONI. Certo questo è un punto preciso. Per il resto devo dire la verità non ho mai partecipato a nulla; pensi che quando ogni anno si è celebrato l'anniversario delle Fosse Ardeatine io addirittura cercavo di andare il giorno prima o il giorno dopo con mia madre. Tra l'altro per quanto mi riguarda non mi recavo sul posto solo all'anniversario ma ci andavamo almeno una volta al mese e addirittura i primi tempi stavamo sempre lì.

AVV. TAORMINA. Grazie.

AVV. SODANI. Presidente, devo fare una domanda al teste. Mi rendo conto che, dal momento che anche l'altra volta c'è stata la stessa questione, potrò proporre la domanda...

(L'avv. Taormina mostra di dissentire)

PRESIDENTE. Forse l'avv. Sodani voleva dire che proporrà la domanda solo se non ci sarà opposizione da parte della difesa; almeno mi sembra di aver sentito un condizionale...

AVV. SODANI. Certo. Chiedo alla difesa di consentirmi di proporre la domanda ma, ovviamente, poi la difesa avrà la possibilità di chiedere il controesame del teste. Se c'è opposizione chiedo di porre la domanda direttamente al Tribunale.

AVV. TAORMINA. No, la difesa non fa nessuna opposizione.

AVV. SODANI. La ringrazio.

PRESIDENTE. C'è opposizione da parte del difensore dell'Hass?

(L'avv. Maccioni fa cenno di no)

AVV. SODANI. La ringrazio. Signor Volponi, mi scusi, io ho guardato nuovamente quelle quattro fotografie. Lei aveva fatto riferimento alla circostanza che queste foto vennero consegnate da una persona, da un fotografo estemporaneo a sua madre. Ho capito bene?

VOLPONI. Sì, a mia madre.

AVV. SODANI. Queste foto vennero consegnate da una persona sola o da più persone?

VOLPONI. No, ritengo tra l'altro che non era chi ha fatto le fotografie ma il fotografo che ha sviluppato probabilmente quelle fotografie.

AVV. SODANI. Mi spieghi meglio perché non ho capito.

ASSR

VOLPONI. Subito dopo la liberazione a mia madre un fotografo, che aveva lo studio fotografico sulla piazzata che si vede anche nelle fotografie a via Rasella, sapendo che mia madre aveva avuto il marito ucciso alle Fosse Ardeatine e che perciò c'era un legame stretto con l'attentato procurò a mia madre queste fotografie.

AVV. SODANI. Quindi se ho capito bene quelle foto di cui lei è in possesso, che oggi sono state acquisite nel fascicolo del dibattimento, non sono state portate a sua madre da colui che scattò le fotografie.

VOLPONI. No assolutamente.

AVV. SODANI. Lei è a conoscenza di come questa persona, di come questo fotografo di via Rasella entrò in possesso di queste foto? Chi gliele portò a lui?

VOLPONI. No, purtroppo no. Quando ho visto quel famoso libro, che le dicevo prima, dove c'era tutta un'altra serie di fotografie che probabilmente sono tutte dello stesso fotografo (perché non credo che ce ne fosse più di uno a scattare fotografie in quel momento dal momento che certamente non è come adesso che c'è una vasta documentazione di questi avvenimenti), ho cercato di contattare gli editori del libro per avere notizia ed entrare proprio materialmente in possesso di queste fotografie e feci molte telefonate. Ad un certo punto, tra le tante telefonate, ero riuscito ad arrivare quasi al nome di un vecchio fotografo che aveva lo studio a via Rasella. Infatti sono riuscito ad arrivare al nome di questo fotografo che adesso dovrebbe essere una persona abbastanza anziana; forse questo nominativo in questo momento non ce l'ho e dovrei cercarlo.

AVV. SODANI. Il nome del fotografo che scattò le fotografie?

VOLPONI. No, il fotografo che aveva il negozio di fotografie e di sviluppo.

AVV. SODANI. Ma fu questo che consegnò le foto a sua madre?

VOLPONI. Esatto; io credo di aver parlato per telefono con il figlio di questa persona.

AVV. SODANI. A sua madre questo signore non disse che queste foto vennero portate da più persone?

VOLPONI. No.

AVV. SODANI. Lei ha notato che la carta su cui sono state stampate le fotografie è diversa e che due foto sono diverse dalle altre due? In particolare la foto che ritrae i soldati tedeschi allineati sull'asfalto e la foto che ritrae un corpo in lontananza sono dello stesso materiale Agfa e poi c'è un altro nome che si legge che però non ho capito bene; mentre le altre due foto quelle che dovrebbero ritrarre il corpo del bambino e il palazzo di via Rasella (che tra l'altro non si capisce se è via Rasella) non hanno stampigliato lo stesso carattere dietro?

VOLPONI. No, prima di tutto non l'ho notato, non l'ho visto e poi comunque sia insomma non sono a conoscenza di questi aspetti, non sono un tecnico...

AVV. SODANI. Presidente, su questa circostanza sono state costruite enormi speculazioni quindi visto che...

(Il presidente cerca di interrompere l'avv. Sodani)

AVV. SODANI. Presidente, me lo consenta altrimenti mi siedo...

PRESIDENTE. Sì, ma formuli la sua domanda.

ASSR

AVV. SODANI. Siccome si fanno delle domande su una foto che ritrae un bambino che dovrebbe trovarsi in via Rasella e tra l'altro questa fotografia è stata già contestata storicamente (non so se infatti il Tribunale sia a conoscenza di questo fatto e di una speculazione su questa vicenda) volevo chiedere...

PRESIDENTE. Avvocato queste sono...

AVV. SODANI. Presidente per quanto mi riguarda mi ero limitato a una domanda...

AVV. TAORMINA. Presidente o si formulano delle domande o ritiro la mia adesione.

AVV. SODANI. Dal momento che la domanda è stata fatta...

AVV. TAORMINA. Potevate prevederla, non possiamo certo metterci a fare la storia della fotografia adesso.

AVV. SODANI. Tra l'altro il difensore che sta parlando non si è opposto alla domanda dell'avvocato Taormina...

AVV. TAORMINA. Lo credo bene!

AVV. SODANI. Perché a mio avviso era fuori dall'oggetto...

AVV. TAORMINA. Ma se le ha indicate il teste le fotografie.

PRESIDENTE. Per cortesia signori avvocati!

AVV. SODANI. Chi le sta parlando non ha problema a ricostruire la storia. Dal momento che ci sono dei dubbi su quelle foto ho fatto una domanda precisa, specifica e ho notato...

PRESIDENTE. Ma il teste ha risposto ,avvocato.

AVV. SODANI. Presidente, mi faccia esprimere la domanda. Cerchiamo di non fare un processo...

PRESIDENTE. Ma non possiamo pretendere... Il teste ha detto che ha portato quelle quattro foto...

AVV. SODANI. Presidente, io sto sollevando un fatto abbastanza importante; le sto dicendo che quelle foto sono diverse...

PRESIDENTE. Sì, queste sono valutazioni che volevo...

AVV. SODANI. Sto dicendo che le foto che ritraggono i militari sono fatte in un modo mentre stranamente quella che ritrae il bambino è sviluppata in un altro.

PRESIDENTE. Certo.

AVV. TAORMINA. E cosa significa? Ciò non vuol dire che non sia veritiera.

AVV. SODANI. Intanto poniamo il problema e sottoponiamo il problema che ho il sospetto che quelle foto non provengano dalla stessa persona...

AVV. TAORMINA. Farete una richiesta di perizia...

AVV. SODANI. Io chiedevo al teste se era a conoscenza di questo fatto ecco perché la mia domanda iniziale era: "Lei sapeva se sua madre aveva ricevuto queste foto da più persone? Se colui che consegnò queste foto era colui che poi scattò le fotografie visto che

chi le sta parlando ha notato (lei potrà controllare come lo potrà fare del resto anche il Tribunale), che le foto sono diverse? Infatti due foto sono state sviluppate con un materiale e le altre con un altro. "Ergo" dovrei presumere che non è stata la stessa persona o non è stata la stessa macchina fotografica a scattare quelle foto.

VOLPONI. Io le posso dire solo che, quelle fotografie sono in possesso (anche se in questo momento ce le avete voi) di mia madre diciamo dall'agosto del 1944, e su questo non ci piove.

AVV. SODANI. Dall'agosto del 1944 e quindi qualche mese dopo la liberazione.

VOLPONI. Certo, dopo la liberazione.

AVV. SODANI. L'importante era specificare questo aspetto.

VOLPONI. Non gliel'hanno certo date il giorno dopo le fotografie. Io dovrei andare a chiedere a mia madre (e ringraziando Dio glielo posso anche chiedere) quand'è che gliel'hanno date; ma sapete con la memoria di una persona di 85 anni mi sembra un po' difficile riuscire a stabilire il giorno esatto della consegna di queste fotografie. Tuttavia avvocato le posso assicurare per certo che non c'è ricostruzione come lei ipotizza perché lei...

PRESIDENTE. Atteniamoci ai dati di fatto. Lei, signor Volponi, non è in grado, come dire, di scaglionare nel tempo perché ricorda il dato che in casa di sua madre giravano queste fotografie. Questo è il dato certo e non possiamo andare oltre.

AVV. SODANI. Fotografie che sarebbero state consegnate nell'agosto del 1944.

847

VOLPONI. Mettiamo tra virgolette questa data perché altrimenti andiamo a collocare in agosto una cosa che magari potrebbe essere successa anche a luglio. Comunque dopo l'attentato mia madre è venuta in possesso di queste foto che poi si tratti di un mese, due mesi o un giorno non so dire.

AVV. SODANI. La ringrazio.

PRESIDENTE. Ci sono altre domande?

AVV. TAORMINA. Presidente, una mia replica è logica. Senta signor Volponi, al di là del fatto che non riesco a comprendere perché lo sviluppo di un fotografia diverso da quello dello sviluppo di un'altra comporti che il fotografo sia stato diverso o lo stesso...

PRESIDENTE. Queste sono valutazioni che faremo noi, ma adesso non riapriamo la questione.

AVV. TAORMINA. Signor Volponi, le vorrei comunque chiedere un'altra cosa a conferma: quelle immagini, che sono riprodotte nelle fotografie, per quelli che sono stati i suoi ricordi che sono le sue consapevolezze, in base a ciò che ancora oggi è possibile riscontrare e con riferimento a ciò che sua madre le ha sempre detto, sono fotografie veritiere o non veritiere?

VOLPONI. Accidenti! Non so che cosa si voglia di più veritiero.

AVV. TAORMINA. Perfetto. Tanto per tornare, dato che la parte civile insiste, sulla immagine la più inquietante, se tra i morti si potesse fare differenza, del bambino ucciso a via Rasella alla quale lei ha fatto riferimento vorrei sapere se c'è cognizione sua, con riferimento ai tempi nei quali i fatti si verificarono.

ASSR

AVV. SODANI. Presidente, mi oppongo perché la domanda non è inerente all'oggetto processuale.

AVV. TAORMINA. Il teste può rispondere con il consenso del presidente.

VOLPONI. Io non mi sento né colpito né altro da queste cose...

PRESIDENTE. Ha già fatto riferimento prima a questa vicenda.

VOLPONI. Io ho sempre visto quella fotografia e ho sempre saputo che quando è si è svolto l'attentato ci stava questo bambino che è rimasto colpito; poi se per anni qualcuno ha negato sono affari di chi ha negato.

AVV. TAORMINA. Senta un'altra cosa: lei ha saputo dell'uccisione, della morte di altri civili insieme ai tedeschi a via Rasella.

VOLPONI. Dovrebbe esserci stata una donna che era una domestica di palazzo Tittoni che stava affacciata nel momento dell'attentato e siccome quella non l'ho vista, fotografie non ce ne sono, non posso...

AVV. TAORMINA. Gliel'ha riferito sua madre?

VOLPONI. Ma, vede,il sangue che era colato da questa persona è rimasto per anni sulla facciata di palazzo Tittoni.

AVV. TAORMINA. E che spiegazione dava sua madre di questo sangue?

VOLPONI. Che lì c'era una persona che stava affacciata nel momento dell'esplosione e si sapeva che c'era questa persona però se lei mi chiede come si chiama io...

849

AVV. TAORMINA. Un'ultimissima domanda: lei ha detto che ha preso contatto con persona che potrebbe essere il figlio di colui che sviluppò queste fotografie.

VOLPONI. Sì, l'ho detto poco fa.

AVV. TAORMINA. Lei può dare il nominativo di questa persona? Anche se non oggi lo può riferire alla Corte?

VOLPONI. Dovrei ricostruire l'iter telefonico che feci allora per cercare di arrivare a queste persone. Onestamente in questo momento...

AVV. TAORMINA. No, però le chiedo di farci conoscere, attraverso il Tribunale, l'accertamento in questo senso.

PRESIDENTE. Mi sembra di capire, signor Volponi, che in questo momento lei non è in grado di dirci il nome per cui si riserva eventualmente di comunicarcelo in seguito. Va bene, se non ci sono altre domande; avvocato Maccioni...

AVV. LOMBARDI. Presidente, mi consenta soltanto una specificazione perché non intendo fare una domanda nuova...

AVV. TAORMINA. No, presidente c'è opposizione della difesa.

AVV. MACCIONI. Mi associo.

PRESIDENTE. Se c'è questa opposizione,avvocato...

TRIBUNALE MILITARE DI ROMA

Si dà atto che la presente è trascrizione in caratteri comuni della verbalizzazione in forma stenotipica della udienza dibattimentale del 5.6.97 relativa al processo contro Karl HASS ed Erich PRIEBKE. Si dà atto, altresì, che tale trascrizione, costituita da n. 164 facciate, è stata depositata in cancelleria in n. 2 esemplari il 9.6.1992 da l'dr. CAMMORANESI Mauro della Ditta FONEMA S.c.a.r.l.

Si dà atto, inoltre, che la la Ditta sopramenzionata deposita un floppy disk contenente la trascrizione di cui sopra nonchè n. 4 (quattro) audiocassette standard riportanti la registrazione fonica della udienza cui si riferisce la presente dichiarazione.

Si dà atto, infine, che un esemplare della trascrizione in caratteri comuni è unita al verbale, di cui è parte integrante, mentre il secondo esemplare unitamente al floppy disk ed alle audiocassette è consegnata all'ufficio trascrittori per la custodia.

Roma, li 9.6.1997

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
Dr. Giuliano VALENTINI

Eventualmente per la cronologia

Robert Katz, americano, già Visiting Professor di giornalismo investigativo all'Università di California Santa Cruz, autore di numerosi saggi sulla storia d'Italia, sul fascismo, sull'occupazione tedesca, sul terrorismo, ecc. ha seguito il primo processo Priebke (Presidente Quistelli) presso il Tribunale Militare di Roma per conto dell'editrice Rizzoli e ne ha tratto un volume, "**Dossier Priebke, anatomia di un processo**" (Rizzoli, Milano, 1996, pagg. 175).

Nel volume l'A. esamina anche l'impatto di quell'evento sull'opinione pubblica e il comportamento di alcune testate giornalistiche, che, accogliendo le tesi della difesa di Priebke, hanno impostato una campagna di denigrazione dei partigiani che avevano operato in via Rasella.

Questa campagna provocò un'azione penale contro alcuni di loro, tra cui Rosario Bentivegna, e che si concluse con il pieno riconoscimento da parte della Cassazione della totale legalità e liceità nazionale e internazionale di quell'azione partigiana, ripetendo le pronuncie in tal senso emesse dalla Suprema Corte Militare (1952), dalla Cassazione Civile a Sezioni Riunite (1957) e dallo Stato, che, su proposta del Presidente del Consiglio Alcide De Gasperi accolta dal Presidente della Repubblica Luigi Einaudi, aveva attribuito nel 1952 ad alcuni partigiani combattenti nei Gap che avevano condotto l'attacco di via Rasella, alte onorificenze militari, alcune delle quali datate proprio al 23 marzo del 1944.

Per breve memoria riportiamo alcune notazioni apparse sulla stampa e sul libro di **Alessandro Portelli**, "L'**ordine è stato eseguito**" che ha ottenuto il "Premio Viareggio" nel 1999, e che chiariscono gli obbiettivi dell'iniziativa giudiziaria contro i partigiani romani e le caratteristiche dei loro promotori.

Avv. Caroleo Grimaldi (dal "***Secolo d'Italia***" del 25-2-1999, pag. 11), a proposito della sentenza della Cassazione che riconosce la legittimità dell'azione di guerra di via Rasella e la non esistenza del reato di strage,"...ha dichiarato di essere "*letteralmente sconvolto per una decisione che certamente non rende giustizia a quelle vittime civili che trovarono la morte in seguito all'esplosione e che si vedono pertanto ancora una volta destinate ad essere dimenticate.....*" "*Si tratta – conclude con amarezza l'avvocato Caroleo Grimaldi – di una dichiarazione di sostanziale impunità per l'attentato di via Rasella..... E' andata a finire come per le foibe, con il processo rinviato sine die. Questa è giustizia di regime*".

Giovanni Zuccheretti, fratello di una delle vittime civili cadute in via Rasella (da ***A. Portelli, "L'ordine è già stato eseguito"***, Donzelli Editore, 1999, pag. 231 e note 136 e 137, pag. 419): "*.....In cuor mio sentivo che qualche cosa volevo fare sempre, però nun sapevo la strada. Poi quando l'avvocato de Priebke (nota 136) m'ha telefonato per andare a testimoniare perché io avevo visto i cartelli, staveno attaccati al muro qui, che diceveno "Achtung! Per ogni cittadino tedesco verranno fucilati 10 italiani" – ho firmato la denuncia. Me chiama quello d'An, ce vò poco a capi' che c'è un motivo politico. Allora io gli ho detto, "Sentite, io non sono 'no stupido, capisco che sotto ce so' dei motivi politici. A me non me ne importa gnente d'a politica, ma voglio la luce dei fatti; però io voglio firmare una carta che io non pago". Io ho sempre lavorato, m'alzavo alle sei la mattina, gli ultimi trent'anni l'ho passati dentro al negozio, non ho mai visto la luce del sole perché sempre lì dentro perciò la politica .... Me dice: "Certo signor Zuccheretti, lei è assistito da sett'otto avvocati", Me firma 'na carta – perché sennò come facevo?.*

(Voglio) risarcimento e giustizia: Me pare che siano i più logici, perché poi la giustizia segue il risarcimento, è una cosa automatica: Se io mi devo impegnare non tenendo nessun interesse per la politica, un po' è per la verità ma se riesco a ottenerne anche un vantaggio ben venga.

Portelli: Che tipo di risarcimento vorreste chiedere?

Zuccheretti: Non lo so. L'avvocato ha detto così.

Portelli: Un risarcimento simbolico, un risarcimento finanziario?

Zuccheretti: Io penso finanziario (nota 137)"

Nota 136 L'avvocato Caroleo Grimaldi,esponente di Alleanza Nazionale. In precedenza Zuccheretti era stato contattato da Pierangelo Maurizio, giornalista del Tempo e del Giornale.

libro di Portelli e non pedrillo

Nota 137 ***Liliana Gigliozzi*** (figlia di uno dei Caduti delle Ardeatine, decisamente schierata in difesa del Priebke – n.d.r.): *"(Il procuratore di Priebke) si presentò (dicendo): 'Io le do una mano, vediamo quello che posso fare, le darò anche un aiuto economico' e mi mise in mano 400.000 lire. Lì per lì l'abbiamo prese, perché le dico la verità (ne avevamo bisogno)..."*

Ma torniamo al libro di Katz.

Nel capitolo 4, "*Da via Rasella a via Tasso*" (pag. 39) viene esaminata "*la fulminea sequenza di eventi che culminò nel primo – e uno dei più efferati crimini di guerra perpetrati sul suolo italiano*" in una nota a piè di pagina si legge: "*L'azione di via Rasella sarebbe stata al centro di aspre polemiche per mezzo secolo. Le sue modalità e il modo in cui fu inserita nella difesa di Priebke, per la quale erano* "i comunisti che avevano gettato la bomba" *gli autentici responsabili dell'eccidio delle Ardeatine, viene discussa più avanti alle pp. 95-99.*"

A pag. 40 l'A. ricorda che "*obbiettivo* (dell'attacco partigiano), *l'Undicesima compagnia del terzo battaglione* Bozen, *era una nuova unità antipartigiana agli ordini del più alto ufficiale delle Ss in Italia, generale Karl Wolff, ed era composta da altoatesini*".

Nel cap. 9, "*Il processo. La difficile ricerca della verità*", da pag. 94 a pag. 100 (v. fotocopia allegata), L'A. riferisce sinteticamente alcune iniziative di gruppi dichiaratamente fascisti in difesa di Priebke e il fiancheggiamento alle loro tesi e a quelle della difesa del criminale nazista Priebke fornito da alcune testate giornalistiche, tra le quali "*Il Giornale*" di Feltri.

cartomante della Tv, Mary Pace. La quale era intanto divenuta nota ai media come la «donna delle rose rosse», a causa delle sue frequenti visite complete di omaggio floreale a Forte Boccea, e intese a portare conforto al più celebre detenuto del carcere.[6] La stessa pagina riporta un'intervista alla Pace, e il suo contenuto è più o meno identico a quello dell'editoriale. La fonte della Pace – almeno per quanto concerne l'idea che Kappler (e, aggiunge lei, Priebke), nascosero nientedimeno che a Hitler il successivo decesso di altri nove tedeschi nelle *settimane* seguenti, al fine di risparmiare la vita di altri novanta italiani che una ferrea legge aritmetica avrebbe voluto morti – viene rivelata nell'intervista: «Me lo ha riferito Priebke». Più tardi, la donna avrebbe deciso che Priebke sfruttava i loro *tête-à-tête* all'unico scopo di imbottirla di bugie, ma l'elemento più nuovo e insidioso di quest'ultima campagna contro il movimento partigiano fu il particolare della testa che rotolava lungo la strada.

Non ci sono testimoni viventi o trapassati che abbiano accennato a una testa che ruzzolava lungo via Rasella. Ma l'aneddoto, o la testa, assunse rapidamente vita propria e prima dell'inizio del procedimento avrebbe toccato nuove vette del grottesco.

Quattro giorni dopo l'eccidio, il 28 marzo 1944, l'agenzia di stampa fascista Stefani rilasciò un breve comunicato in cui si affermava che sette italiani erano rimasti uccisi in via Rasella. Erano, continuava l'agenzia piuttosto vagamente, «quasi tutti donne e fanciulli che stavano attraversando la strada». La notizia non venne mai confermata, ma la cifra, sette, fu invece confermata.

I partigiani di via Rasella hanno sempre sostenuto di aver invitato i pochi civili presenti a fuggire dal pericolo imminente, e ci sono delle conferme alla loro affermazione. Tuttavia ospedali e verbali di autopsie hanno stabilito che nell'azione di via Rasella quattro civili furono effettivamente uccisi – due dei quali senza alcun dubbio dai tedeschi. Un uomo e una donna morirono per ferite d'arma da fuoco inferte dopo la fuga dei partigiani, quando i membri superstiti dell'Undicesima compagnia cominciarono a sparare all'impazzata verso le case.* Sembra che un secondo uomo e un ragazzo tredicenne siano morti nella deflagrazione o a causa delle tre bombe a mano esplose immediatamente dopo. Ciò che restava dei loro corpi fu esaminato da Attilio Ascarelli, il medico legale che in seguito avrebbe diretto il gruppo che riesumò e identificò i cadaveri delle Fosse Ardeatine. Ascarelli poté accertare soltanto che si trattava di parti anatomiche appartenenti «con ogni probabilità» a un vecchio e, decise, a una ragazza. Nessuno si presentò a reclamare le spoglie dell'uomo, ma l'identità e il sesso del minore, Pietro Zuccheretti, furono stabiliti dalla famiglia.

Tutto questo era noto nel 1944. Sorprendentemente, era invece stato tralasciato nei cinquant'anni successivi da tutti i critici della Resistenza. Ma ora, cominciato il conto

*Altri nove civili, cinque uomini e quattro donne, vennero ricoverati per ferite d'arma da fuoco. Un altro civile fu curato per ustioni leggere. Un poliziotto, l'autista del questore Caruso, morì con la pistola in mano, ucciso da un tedesco che lo aveva scambiato per un partigiano. Cfr. De Simone, C., *Roma città prigioniera*, Mursia, Milano 1994, pp. 111-113.

dice a latere. Il terzo membro, che secondo la legge militare doveva essere un ufficiale di pari grado di Priebke, fu scelto per sorteggio. Era un capitano medico, un oncologo di nome Sabatino De Marcis. Infine, venne fissata la data, l'8 maggio, per la prima udienza dell'ultimo processo contro un imputato nazista.

Pochi giorni dopo il ritorno di Priebke a Roma, una mattina la città si svegliò con i muri tappezzati da un migliaio di manifesti. Recitavano il motto delle Ss «Il nostro onore si chiama fedeltà» e chiedevano «Libertà per Priebke».[4] Prodotto delle anonime fatiche di un gruppo italiano filonazista, annunciavano che quello era solo l'inizio della loro battaglia per affrancarlo dai «miserabili rinnegati» che lo trattenevano. Benché il gruppo, guidato dal fascista (per autodefinizione) Maurizio Boccacci, fosse marginale, e certamente nell'impossibilità di mettere in atto il suo proposito, la promessa di redenzione per Priebke fu ripresa da un ampio settore della stampa a maggior diffusione.

La consueta pletora di menzogne e travisamenti che per molti anni era rimasta più o meno nell'ombra, venne rispolverata e rimessa in circolazione. Si «rividero» i fantomatici manifesti che annunciavano l'uccisione di dieci italiani per ogni tedesco; si «risentirono» gli immateriali appelli dell'Eiar che chiedevano ai partigiani di costituirsi per evitare la rappresaglia. I più autorevoli promulgatori di queste tesi furono *Il Tempo* di Roma, Indro Montanelli e ultimo arrivato, ma non meno influente, *il Giornale* di Vittorio Feltri. La presa di posizione, fondata a dire dei suoi sostenitori su un'alta concezione della giustizia, comportava un giudizio pesantemente negativo sulla Resistenza. Ma a tutto questo venne ad aggiungersi un elemento affatto nuovo.

«C'è poco da meravigliarsi se metto sullo stesso piano i nazisti e i partigiani», scrisse Feltri un mese prima dell'inizio del processo. In un editoriale pubblicato in prima pagina e intitolato «Una giustizia un po' partigiana»,[5] commentava la decisione del giudice Mazzi, e in un'unica frase di un breve paragrafo riusciva a infilare non meno di sette fra i più triti travisamenti della verità. «In via Rasella, morirono all'istante trentatré soldati altoatesini anziani e inermi (e in un secondo tempo altri nove, ciò che fu tenuto nascosto da Kappler al comando tedesco altrimenti le vittime italiane per ritorsione sarebbero state di più) e sette civili italiani, tra i quali un bambino la cui testa fu vista rotolare lungo la strada.»*

Chiaramente Feltri, che pure avrebbe dovuto saperne di più, non disponeva di fonti più autorevoli della ex

*Oltre a «morirono all'istante trentatré soldati», che è soltanto una semplificazione lievemente fuorviante, i sette travisamenti della verità sono: 1) e 2) «anziani e inermi» (l'età media si aggirava sui trentacinque anni, e l'Undicesima compagnia era, come affermarono concordemente i sopravvissuti, «armata fino ai denti»); v. pp. 40 e 97; 3) «altri nove» – il numero, le date e le cause del decesso di coloro che morirono in seguito sono incerti; 4) «nascosto da Kappler...» (Kappler non fece nulla del genere; v. p. 96); 5) «le vittime italiane per ritorsione sarebbero state di più» (il comando tedesco non aveva intenzione di ucciderne più di 320; v. p. 61); 6) «sette civili italiani»; v. p. 97; 7) la «testa... rotolare»; v. p. 100.

alla rovescia dei giorni che mancavano all'apertura del processo Priebke, l'edizione del 26 aprile del *Tempo* dedicò un'intera pagina ai «Segreti di via Rasella», dando grande risalto a quella che passava per essere la fotografia della famosa testa che ruzzolava lungo la strada.

Pubblicata per la prima volta nei cinquantadue anni trascorsi dall'attentato, la macabra foto raffigura una testa umana intatta, attaccata al torace dilaniato di un ragazzo che si sosteneva essere lo Zuccheretti. Il quotidiano non forniva alcun dato che ne garantisse l'autenticità, se non la storia commovente del gemello del piccolo morto, Giovanni Zuccheretti, ora un macellaio di sessantacinque anni in attesa della pensione. Nel sommario, erano citate le sue parole: «Era seduto sopra quei 18 chili di tritolo. I partigiani lo videro, non fecero niente per salvarlo».*

La fotografia gli era stata offerta insieme con un numero non specificato di altre «qualche anno fa» dal marito di una sua cliente, la quale era stata amica della signora Zuccheretti. Gli Zuccheretti erano usciti a cena con la coppia non identificata, e quando al ristorante il marito apprese dopo parecchie insistenti domande che il gemello di Zuccheretti era stato ucciso in via Rasella, si fece cinereo e disse: «Allora, io ho le foto di suo fratello».

Ma, disse lo Zuccheretti, fino a quel momento lui non aveva avuto il coraggio di guardarle.

*Nel testo dell'articolo, scritto da Pierangelo Maurizio, la descrizione del ragazzino seduto o appoggiato sul bidone dei rifiuti contenente l'ordigno viene rivelata come una congettura dello Zuccheretti. I particolari da lui forniti sulle sciagurate circostanze che portarono il gemello in via Rasella al momento sbagliato sono chiaramente anch'essi un prodotto della sua immaginazione.

Le uniche altre due foto di via Rasella pubblicate dal *Tempo*, presumibilmente offerte anch'esse dall'anonimo donatore, sono fra le più note relative all'episodio. Una raffigura i tedeschi morti allineati accanto a un edificio, e la seconda due soldati tedeschi che risalgono via Rasella devastata. Questa seconda immagine, sosteneva il quotidiano, mostra il luogo in cui «fu ritrovato il corpo», e il punto preciso è indicato con una freccia puntata verso un ammasso di macerie. Questo è tutto. Come facesse *Il Tempo* a sapere dov'erano stati ritrovati i resti, non è spiegato. Peggio ancora, due caratteristiche salienti della nuova foto rimangono inesplicabili: la parte superiore del cadavere, la testa e il torace, giacciono in un punto sgombro da macerie e vicino al cordolo del marciapiede, ma nella foto a campo lungo ci sono solo macerie e il marciapiede non è visibile. La possibilità che una foto così palesemente provocatoria – pubblicata peraltro alla vigilia del processo Priebke – sia un falso non viene menzionata. Ciò che invece si menziona è la dichiarazione dello Zuccheretti secondo la quale lui sarebbe fra quelli che «videro» i manifesti in cui si diceva che «per ogni tedesco sarebbero stati fucilati dieci italiani. Io me li ricordo...».

Dodici giorni dopo, alla prima udienza del processo – uno dei pochi giorni in cui il mondo gli prestò attenzione – la testa del povero ragazzo, ingrandita più volte e riprodotta sulla prima pagina del *Giornale*[7] fu rilanciata con nuovo vigore nell'arena. Ancora più sensazionale era l'articolo che la corredava. «I partigiani... videro qualche istante prima», scriveva un giornalista a caccia di reazioni emotive, «un ragazzino sulla carretta della spazzatura dove avevano nascosto l'ordigno. Ciononostante non

desistettero, non spensero la miccia. Probabilmente, mentre fuggivano lo videro anche saltare in aria... la testa staccata dal tronco...»*

Fra chi prese come Vangelo questa macabra «notizia», ci fu lo stesso anziano ex nazista, benché non ne afferrasse tutti i particolari. Parlando dei partigiani di via Rasella, ebbe a dire a un visitatore giunto da Bariloche: «Lo sapeva? Decapitarono una ragazzina di dieci anni!».**

Ma naturalmente, il processo che stava per essere celebrato non era contro i partigiani ma contro Erich Priebke, l'assassino confesso delle Fosse Ardeatine dove, e questa è una scoperta incontestabile, trentanove vittime furono decapitate da ordigni esplosivi.

*Solo più avanti nell'articolo l'autore, Francobaldo Chiocci, svelava che quella parte del resoconto non era basata su fatti, bensì sulle supposizioni dello Zuccheretti così come riportate dal collega Maurizio nell'articolo pubblicato dal *Tempo*. Ma la scena in cui i partigiani vedono il ragazzo volare in aria e la testa staccarsi dal corpo non ha testimoni.

**Il visitatore era Italo Pisani, un giornalista del *Rio Negro* di Bariloche, che mi ha fornito una copia degli appunti presi a Forte Boccea.

10

) SVILIMENTO

Fin dal primissimo giorno di udienza, un'aria pesante si diffuse nell'aula giudiziaria di viale delle Milizie 5/C.

Il pubblico ministero Intelisano, che aveva giocato un ruolo decisivo nei diciotto mesi di battaglia per l'estradizione, si era fatto sempre più consapevole della rilevanza internazionale del caso.[1] Quel processo avrebbe avuto poco a che fare con quanto accadeva quotidianamente nelle aule del tribunale militare di Roma. In via privata, aveva cercato di mettere sull'avviso il giudice Quistelli, che non aveva mai avuto nei suoi ventott'anni di attività l'occasione di presiedere processi di rilievo: la natura delle cause discusse negli ultimi cinquant'anni dalle corti militari non lo consentiva. Corruzione e furti fuori e dentro le caserme erano i reati giudicati più di frequente, e lui era noto per la rapidità con cui sbrigava i propri casi. La sua esperienza più vicina a un processo per crimini di guerra era stato un procedimento che aveva visto l'imputato giudicato in contumacia. Come presidente del Tribunale militare di Verona, Quistelli aveva condannato il latitante, un ex nazista di minore importan-

DOTT. VERO VAGNOZZI
CONSULENTE DI BALISTICA FORENSE DEL TRIBUNALE DI ROMA
PERITO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA
MEMBRO DELL'ASSOCIATION OF FIREARMS AND TOOL MARK EXAMINERS
VIA A. GRAMSCI, 9 - 00197 ROMA

Il giorno 5/9 1997 , il sottoscritto, dottor Vero Vagnozzi, perito Balistico, veniva incaricato dall'avvocato Francesco Caroleo Grimaldi, di effettuare una consulenza sui tragici fatti avvenuti il 23/3/1944 in via Rasella. Ovviamente, dato il lungo tempo trascorso, gli elementi da valutarsi erano più che altro storici e segnatamente i dati forniti "OPERAZIONE VIA RASELLA" nonché alcune foto d'epoca, scattate subito dopo l'attentato.
Il sottoscritto procedeva anche ad alcuni sopralluoghi sul teatro dei fatti, onde ricavare opportune misurazioni e annotare eventuali tracce residue dell'evento.

SOPRALLUOGO dall'esame dei luoghi si rileva quanto segue:
la via Rasella, è una strada in discreta pendenza per chi da via delle Quattro Fontane, la percorre in direzione del Tunnel del Traforo.
La strada è larga metri 8 circa, rettilinea, e lunga in totale metri 219 circa. A metri 81, scendendo da via Quattro Fontane, vi è, sulla destra , la mezzeria del portone di Palazzo Tittoni e a metri 137,50, sempre sulla destra, si apre una minuscola rientranza di m. 23 x 6 x 10, defilata rispetto alla strada, dalla quale parte via del Boccaccio. Alla fine di detta piazzetta vi sono altri 58 m. alla fine della strada per arrivare a via del Traforo. Detta rientranza non è rilevante ai fini topografico-esplosivistici, se non come rifugio casuale di chi vi si trovasse al momento dei fatti. Tutta l'onda esplosiva, infatti, si è sviluppata lungo il tunnel a cielo aperto costituito da via Rasella, su un'area di m.1750 m^2 circa, costeggiato da palazzi alti mediamente 25/30 m. che hanno favorito gli effetti distruttivi della detonazione fungendo da pareti di un enorme contenitore seppur mancante di chiusura superiore. Davanti a Palazzo Tittoni, sono tuttora visibili delle escavazioni vagamente ovalari di qualche cm., a maggior asse obliquo, alcune, con andamento verso l'alto, a ventaglio, con vertice verso il basso con origine dallo stipite del civico 18 e procedenti fino al I° piano, sopra il civico 17, zona tra le due finestre ivi esistenti. Queste escavazioni sembrano volutamente lasciate per ricordo, in quanto il palazzo in questione è stato restaurato e riverniciato in epoca abbastanza recente. Le finestre non recano tracce di rotture, mentre, ancora frantumato, in asse con la sventagliata, è la cornice marcapiano tra il piano terra ed il I° piano. La natura di queste soluzioni di continuo è dubbia, difficilmente riferibili all'ordigno principale, dato che l'origine sembra da collocarsi alla base di questo palazzo. Potrebbe trattarsi invece di schegge da scoppio di granate alla cintola in dotazione ai soldati tedeschi, oppure alle famose Brixia lanciate dagli attentatori dopo l'esplosione principale o forse anche a colpi d'arma da fuoco.
I sampietrini scalzati e frantumati dall'esplosione, così come si vedono nella foto che ritrae il militare col Mauser K98 che guarda in alto, sono stati rimpiazzati. Anche Palazzo Tittoni è stato restaurato, non presentando testimonianze utili all'indagine. Da notarsi che, nella citata foto, si vede soltanto una parte del carretto, che doveva essere, per la maggior parte, quasi al centro della strada. È lo stesso Bentivegna infatti, a pag. 159 del suo libro, ad affermare che il carrettino fu posto verso il centro della strada per costringere la colonna a far "gomito" intorno ad esso.

DOTT. VERO VAGNOZZI
CONSULENTE DI BALISTICA FORENSE DEL TRIBUNALE DI ROMA
PERITO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA
MEMBRO DELLA ASSOCIATION OF FIREARMS AND TOOL MARK EXAMINERS
VIA A. GRAMSCI, 9 - 00197 ROMA

CONSIDERAZIONE SUGLI ASPETTI "TECNICI" DELL'ATTENTATO DI VIA RASELLA

1) COMPOSIZIONE DELL'ORDIGNO

Per questo abbiamo la descrizione che ci fa Bentivegna che per sua dichiarazione è uno di quelli che assieme a Giulio Cortini con la moglie Laura Garroni e la Capponi prepara la bomba, vedi pag. 157 e 158 della sua autobiografia "Achtung Banditen" Roma 1984
Da un articolo del *Corriere della Sera* del 26.09.97 viene riferita la notizia che il Cortini è tuttora vivente, professore di fisica in pensione.

2) POSIZIONE DELL'ORDIGNO

Il carretto con dentro la bomba è posto di fronte a Palazzo Tittoni n° civico 156 di via Rasella vedi pag. 159-160 di "Achtung Banditen" (all a)
La posizione può essere stabilita anche da una nota fotografia pubblicata in vari giornali, per una visione d'insieme della zona interessata si veda la mappa riprodotta a pag. 31 nel libro "Morte a Roma" di Robert Katz editori riuniti 1996.

CONFEZIONAMENTO DELL'ORDIGNO ESPLOSO E TIPO D'ESPLOSIVO IMPIEGATO

La carica esplosiva risulta costituita complessivamente da 18 Kg di tritolo così distribuiti:
a)- 12 Kg pressati in un contenitore di ghisa;
b)- 6 Kg alloggiati in un carrettino della spazzatura accanto all'ordigno contenente i precedenti 12 Kg.
Assieme ai 6 Kg di TNT vengono inseriti anche numerosi pezzi sfusi di ferro al fine di conferire alla carica una maggiore potenzialità offensiva.

859

DOTT. VERO VAGNOZZI
CONSULENTE DI BALISTICA FORENSE DEL TRIBUNALE DI ROMA
PERITO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA
MEMBRO DELLA ASSOCIATION OF FIREARMS AND TOOL MARK EXAMINERS
VIA A. GRAMSCI, 9 - 00197 ROMA

MEZZO DI INNESCO E DI ATTIVAZIONE

La carica così assemblata è stata innescata con un detonatore al fulminato di mercurio" del tipo cd. "a fuoco" attivato da uno spezzone di miccia a lenta combustione lungo 50 cm (tempo di combustione 1 cm/sec.).

EFFETTI DELL'ESPLOSIONE

L'esplosione ha determinato:

a) con riferimento all'obbiettivo dell'attentato: l'uccisioneimmediata di n° 28 soldati, 4 ancora si spensero nel corso della stessa giornata, altri 10 morirono nei giorni seguenti a causa delle ferite riportate ed infine i feriti furono 68.

b) sul contenitore della carica: la demolizione completa sia del contenitore di ghisa che del carrettino in lamiera di ferro della spazzatura con frammentazione di tutte le loro strutture.

c) sul terreno sottostante il punto di scoppio: la formazione di un "cratere" sottostante la massicciata di sampietrini avente forma di una calotta sferica con un diametro medio di circa 180 cm ed una profondità di circa 10 cm (le dimensioni del cratere sono state approssimativamente stimate dall'esame di alcune immagini dell'epoca relative al probabile punto di scoppio, in particolare è significativa quella nelle cui vicinanze appare un militare tedesco con imbraccia un fucile "Mauser" Mod. K98). La mancata disgregazione minuta degli strati superficiali del terreno direttamente interessati allo scoppio denuncia chiaramente che l'opera è stata eseguita da un onda d'urto e da gas generati da una esplosione non a contatto con il suolo. Nel caso di un esplosione a contatto si verifica infatti la comminuzione del materiale costituente la struttura sulla quale la carica è appoggiata perchè l'onda d'urto non dovendo attraversare strati di aria agisce direttamente su di essa operando con tutta la sua dirompenza.

d) sugli edifici posti lungo via Rasella:
- premessa : lo scoppio di una carica genera in un tempo infinitesimo un'onda d'urto seguita da una notevole quantità di gas ad alta pressione e temperatura. L'onda d'urto, se di valore adeguato provoca contro edifici,demolizioni, quali abbattimenti di muri, brecce, ecc. ed i gas di esplosione attraverso tali brecce entrano nei locali concorrendo allo svolgimento del lavoro di demolizione. In un'area così confinata come quella di via Rasella gli effetti dell'esplosione nei riguardi degli edifici sono maggiori di quanto si avrebbe nel caso della detonazione di una carica di eguale peso contro un unico edificio

860

DOTT. VERO VAGNOZZI
CONSULENTE DI BALISTICA FORENSE DEL TRIBUNALE DI ROMA
PERITO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA
MEMBRO DELLA ASSOCIATION OF FIREARMS AND TOOL MARK EXAMINERS
VIA A. GRAMSCI, 9 - 00197 ROMA

ma all'aperto. In una situazione come quella in studio l'onda d'urto ed i gas di esplosione subiscono notevoli riflessioni che determinano l'impiego della maggior parte dell'energia in loro in possesso in attività demolitiva che non si avrebbe nel caso di una esplosione in un ambiente meno confinato.

danni riferiti al complesso di strutture antistanti il civico 156 di Palazzo Tittoni:
la devastazione degli infissi e presumibilmente delle strutture interne dei locali ubicati al piano terreno con probabile distacco di infissi anche dai piani superiori; la frantumazione dei vetri di quasi tutti gli infissi relativi alla facciata rivolta a Palazzo Tittoni;

danni riferiti al complesso di strutture confinanti con il civico 156 di Palazzo Tittoni:
devastazione degli infissi e delle strutture interne dei locali ubicati al pian terreno con probabile distacco di infissi anche dai piani superiori; la frantumazione dei vetri di quasi tutti gli infissi relativi agli appartamenti confinanti con Palazzo Tittoni.

NON SI RILEVANO demolizioni o crolli di facciate, solai, tetti: ciò fa ritenere con ragionevole certezza che la detonazione della carica non ha provocato vittime all'interno degli appartamenti; ad eccezione della anziana Sig.ra "Nannina" domestica dei Sig. Tittoni che propabilmente trovavasi affaciata o sulla via.

Reperti prelevati sul luogo dello scoppio:
Non risulta siano stati prelevati all'uopo reperti d'interesse esplosivistico.

Accertamenti analitici eseguiti:
Non risulta siano state effettuate analisi chimiche per accertare la tipologia dell'esplosivo usato.

Valutazione teorica relativa al peso di carica impiegata
La letteratura per quanto è dato a conoscenza dello scrivente rende disponibili relazioni analitiche circa causa ed effetto fra cariche esplosive e crateri formati solo per esplosioni che si verificano a contatto con il suolo. È tuttavia possibile stabilire nel caso di danneggiamenti a strutture il peso teorico della carica in grado di originare un innalzamento della pressione idonea a determinare il collasso della struttura stessa.
Pertanto le valutazioni che di seguito saranno effettuate sono riferite a quanto sopra detto.

Calcoli sulla base del presunto cratere determinato dalle foto:
La formula che mette in relazione il peso di carica con il volume del cratere generato dall'esplosione per materiali aventi caratteristiche meccaniche confrontabili con il tufo e per cariche appoggiate è la seguente:

861

DOTT. VERO VAGNOZZI
CONSULENTE DI BALISTICA FORENSE DEL TRIBUNALE DI ROMA
PERITO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA
MEMBRO DELLA ASSOCIATION OF FIREARMS AND TOOL MARK EXAMINERS
VIA A. GRAMSCI, 9 - 00197 ROMA

$$V=1{,}2W^{1{,}235}$$

dove:
V= volume del cratere in cm cubi
W= peso dell'esplosivo in grammi riferito alla Dinamite

Il cratere generato dall'esplosione ha forma confrontabile con una calotta sferica il cui raggio di superficie è approssimativamente pari a 180 cm, con profondità pari a 10 cm circa (l'altezza di un sampietrino).
Essendo stato impiegato del Tritolo, il coefficiente con la Dinamite corrisponde a 0,7. Eseguiti gli opportuni calcoli emerge che la carica aveva un peso superiore a Kg 16.
Il dato teorico ottenuto risulta compatibile con la quantità di esplosivo che in effetti risulta essere stata impiegata.

GLI EFFETTI DI UNA ESPLOSIONE SUL CORPO UMANO

Determinare gli effetti di una esplosione su un corpo umano è un elemento estremamente variabile in funzione della età, delle condizioni di salute, delle caratteristiche psicosomatiche etc.; inoltre la vulnerabilità è estremamente dipendente dalla posizione tenuta dal corpo allorché viene attinto da uno dei vari effetti prodotti dall'esplosione.
È evidente pertanto la necessità di introdurre una serie di semplificazioni.
Sarà considerata una esplosione in "campo aperto".
Si farà riferimento ad un corpo umano, protetto solo da indumenti, di sesso maschile, età compresa fa i 20-30 anni, di normale costituzione fisica, perfettamente sano e completamente esposto all'esplosione.
Non verranno considerati gli effetti psicologici.
Si considereranno solo i quattro effetti principali di una esplosione:
-sovrapressione;
-impatto;
-schegge;
-calore.
La sovrapressione è dovuta alla trasformazione in grandi quantità di gas dell'esplosivo; essa si sviluppa come un repentino fortissimo innalzamento della pressione atmosferica che tende a muoversi con

DOTT. VERO VACNOZZI
CONSULENTE DI BALISTICA FORENSE DEL TRIBUNALE DI ROMA
PERITO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA
MEMBRO DELLA ASSOCIATION OF FIREARMS AND TOOL MARK EXAMINERS
VIA A. GRAMSCI, 9 - 00197 ROMA

movimento espansivo dal punto di applicazione della carica. I principali danni al corpo umano si localizzano nei tessuti con diversa densità e più specificatamente a livello delle membrane di separazione degli stessi (alveoli polmonari, capillari, timpano, etc.).
L'impatto dovuto al fronte dell'onda pressoria, può comportare traumi a livello di connessione delle parti del corpo con differente massa rispetto al tronco (testa ed arti) che vengono maggiormente accelerati rispetto a quest'ultimo.
Un secondo impatto si verifica allorché il corpo della vittima, accelerato, vada ad impattare con una superficie rigida (suolo, murature, etc.).
Le fiamme ed il calore, che si sviluppano in una esplosione hanno caratteristiche di istantaneità pertanto non sono generalmente in grado di offendere un corpo ad esse esposto, differente è il caso in cui a seguito dell'esplosione si verifichi un incendio ed una vittima, impossibilitata da qualche altro effetto dell'esplosione, non riesca a sottrarvisi.
Le schegge derivanti dalla frantumazione del contenitore dell'ordigno o primarie, sono gli elementi più vulneranti dell'esplosione; hanno una balistica estremamente complessa e, anche a distanze molto elevate, possono essere micidiali qualora attingano parti vitali del corpo umano.
Una esplosione può produrre anche schegge secondarie (es. pezzi di vetro da una finestra molto lontana) che possono causare, imprevedibilmente, danni letali.
Con le limitazioni sopra elencate e sulla base dei limitati saggi disponibili in letteratura in merito al peculiare problema, si ritiene possa approssimativamente stimarsi, per l'imboscata in questione, un raggio letale per la sovrapressione e l'impatto di 10 mt. circa ed un raggio letale di 40 mt. per l'attrizione di schegge.
Il raggio lesivo e dannoso dell'ordigno esploso in via Rasella può essere stimato in 80-100 mt circa dal punto di scoppio.
La morte di 42militari tedeschi e di alcuni civili è il risultato di alcune singolari circostanze legate al fatto che la colonna di soldati, composta da circa 150 unità, avanzava lungo via Rasella in formazione di marcia a ranghi serrati: l'esplosione dell'ordigno ha investito direttamente le file iniziali che in qualche modo hanno "schermato" quelle retrostanti.
La truppa tedesca occupava probabilmente larga parte della strada (che ha un'ampiezza di circa 8 metri) ed è probabilmente per tale motivo che tra i civili, emarginati ai bordi della strada o nei portoni, non si contano perdite rilevanti.
L'adolescente vittima dell'esplosione (I cui resti sono documentati in una foto allegata), doveva verosimilmente trovarsi in prossimità dell'ordigno ad una distanza di qualche metro dal punto di scoppio, come è desumibile dalla smembratura del corpo e dalle tracce di bruciatura sui capelli.
La foto in questione risulta depositata agli atti del processo Priebke sulla sua autenticità ha riferito il teste oculare Sergio Volponi in Data 5/6/97 di fronte al Tribunale Militare di Roma; testimoni oculari che riferiscono sulla autenticità della stessa fotografia sono i Sig. Guido mariti e il Sig. Umberto Ferrante all'epoca tipografi in via Rasella (vedi il *Tempo* 3/5/1996).

DOTT VERO VAGNOZZI
CONSULENTE DI BALISTICA FORENSE DEL TRIBUNALE DI ROMA
PERITO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA
MEMBRO DELLA ASSOCIATION OF FIREARMS AND TOOL MARK EXAMINERS
VIA A. GRAMSCI, 9 - 00197 ROMA

PROVENIENZA ED IMPIEGHI DEL TRITOLO IMPIEGATO

Nel corso della II^ Guerra Mondiale il TNT veniva esclusivamente e largamente impiegato in campo militare nelle artiglierie come carica di scoppio delle granate, dei proiettili perforanti, delle torpedini e delle mine subacquee: il TNT allo stato fuso, spalmato sulle superfici di contatto delle varie cariche compresse da riunirsi, le cementava tenacemente fra loro.
Per aumentare la resistenza all'urto del Tritolo ad esso veniva associato il %5 circa di naftalina.
Adottato per la prima volta dalla Germania nel 1902, il Tritolo venne successivamente applicato alla carica delle granate nel 1907 dall'Italia che ne fece l'esperimento pratico con formidabili effetti nella guerra di Libia.
Si ritiene pertanto che il TNT impiegato in via Rasella derivasse dallo "scaricamento" di ordigni militari e si presentasse sotto forma di blocchi o pezzi di dimensioni irregolari od anche in formelle ma difficilmente allo stato polverulento.

ORDIGNI INDOSSO AI MILITARI TEDESCHI

Un ulteriore incremento alla lesività dell'esplosione dell'attentato potrebbe essere attribuito alle bombe a mano che i militari tedeschi, secondo l'uso, portavano alla cintola: tali bombe, investite dall'onda d'urto, potrebbero essere esplose incrementando così gli effetti dell'esplosione primaria.
La bomba a mano in dotazione alle truppe germaniche è la cd. "granata a manico" chiamata in gergo militare "schiacciapatate" per la sua caratteristica forma. Essa è costituita da un capo esplodente in lamierino metallico di forma cilindrica contenente circa 100 gr di TNT con un ritardo pirico collegato ad un dispositivo di accensione a frizione alloggiato nel corpo del manico di legno avente anche lo scopo di impugnatura per il lancio.
Non sono noti elementi idonei a valutare gli effetti delle bombe da mortaio "Brixia md. 35" di solo 70 gr di TNT che furono lanciate dagli attentatori sulla coda della colonna.

SOPRALLUOGO ATTUALE

È stato eseguito un sopralluogo nella via Rasella di oggi: l'impianto stradale si presenta diverso da quello del 1944 per la sola presenza di due stretti marciapiedi ai bordi della corsia di marcia che si svolge un senso unico in direzione del Traforo.
Tutti gli edifici riprodotti nelle foto d'epoca sono facilmente riconoscibili tutt'oggi seppur restaurati nelle loro strutture esterne; gli unici segni dell'esplosione ancora visibili sono alcune tracce generate dalla proiezione di schegge sulla facciata dello stabile antistante il portone di Palazzo Tittoni ed alcune deformazioni della struttura a graticcio di una finestra adiacente all'ingresso del palazzo precitato.

DOTT. VERO VAGNOZZI
CONSULENTE DI BALISTICA FORENSE DEL TRIBUNALE DI ROMA
PERITO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA
MEMBRO DELL'ASSOCIATION OF FIREARMS AND TOOL MARK EXAMINERS
VIA A. GRAMSCI, 9 - 00197 ROMA

CONCLUSIONI

Dall'esame del sito e dalle stime del peso di carica si può ragionevolmente concludere che la conformazione dell'ordigno corrisponde a quanto riscontrato dalle dichiarazioni degli stessi attentatori in circa 18 Kg di Tritolo.
La potenzialità offensiva dell'ordigno è commisurata ad un ordigno militare tipo granata d'artiglieria di medio-grosso calibro (152-203 mm) caricata con molto esplosivo.
Gli effetti delle bombe a mano al seguito della truppa, esplose per simpatia, come quelle "Brixia md. 35" lanciate sulla retroguardia della colonna, non si ritiene abbiano comunque apportato contributi determinanti al quadro di letalità dell'ordigno principale.

L'ammassamento delle truppe investite dall'esplosione unito alla caratteristica topografica del sito, ha fatto riscontrare un indice di letalità del 28% circa rispetto all'intera forza militare interessata (42 militari deceduti su 150 interessati).

Non si è a conoscenza del tipo di vulnerazioni riportate dai feriti per una stima puntuale degli effetti a distanza.

ASSR

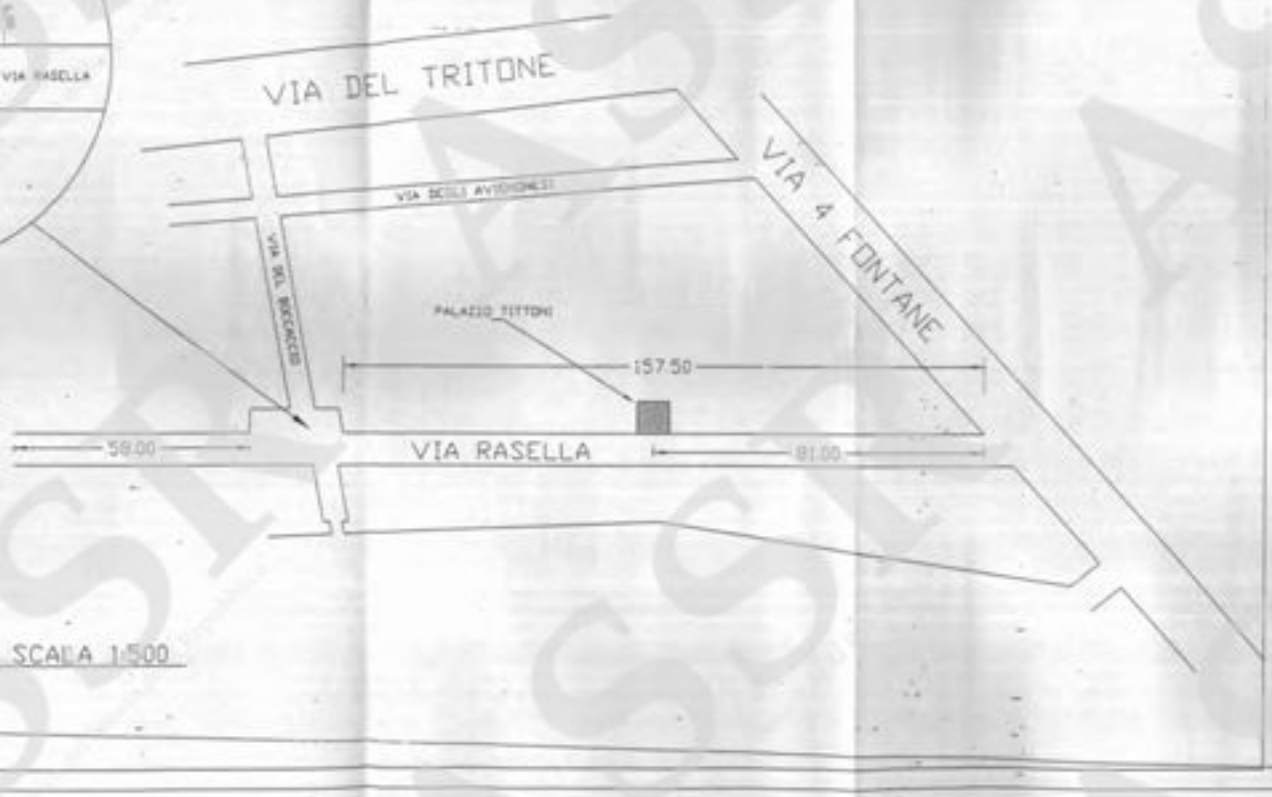

SCALA 1:500

866

CRONACA DI ROMA

Pane e pasta

Temporanea riduzione della razione di pane

Decisa repressione delle falsificazioni annonarie

L'opera dei soldati germanici

La sottoscrizione per i profughi campani

Il Premio Sorrento

Le partite di oggi

Servizi pubblici

Una riunione di esponenti dell'industria romana

P. F. R.

Rimborso delle carte per più persone con ufficiali

PROMEMORIA DELLA MASSAIA

Una banda di ladri catturata alla scala del Littorio

VATICANO

Pacchi per militari internati in Germania

Casa Vendite RIGHI

Fidanzamen

Oltre L. 25.0

Piccola Pubblic

Dott. Luigi Mazzuca

Piero Zucchetti

[illegible]

[illegible] — Grandi magazzini - Compagnia Renata Ortiz-Pierrot.
[illegible] — Donne senza donne e Giornale. (Prima) ore 14, festivi 16)
[illegible] — Il Silenzio di una maschera, con L. Carlson, e Giornale. (Ag. 16).
[illegible] — La prima donna, con A. Ohlig (Dalle 15.30 inizi. continuato)
[illegible] — Donne senza donne, con G. Lugo.
[illegible] — Perfidia.
[illegible] — Notte d'incanto con Lily Marsili, Pal Javor
[illegible] — Tosca - Varietà.
[illegible] — Spie fra le stelle, con E. Fiammenghi.
[illegible] — Una donna fra le barre e Giornale.
[illegible] — Tamara [illegible] e Giornale. Inizio 11.40, 15.15, 17.
[illegible] — La vita è bella, con A. Magnani.
[illegible] — Dalle ore 13.30: [illegible] e sogna [illegible] (UK. spett. ore 17).
[illegible] — Parata d'amore e Giornale.
[illegible] Terrace — Se [illegible] con il vogliono. Che Napoli canta.
[illegible] — Adelaide, con Pal Javor, Clary Tanner, e Giornale.
[illegible] — Rita di Cascia con E. Zarrelli, U. Bassi, Mancini e Giornale.
[illegible] — I Cadetti di Guascogna, con Mathias Wiemann, O. Loch, e Giornale.
[illegible] — Quiera di Felicità. (Apertura ore 14, termina ore 16).
[illegible] — Aquile d'acciaio - Cielo ritorna D. e B. Maggio. (Aperti. ore 14)
[illegible] — Nomadi.
[illegible] — Mia moglie è folla con e Giornale.
[illegible] — Signorina terremoto (L'[illegible] di Roma), Apertura ore 14.
[illegible] — La Vergine ribella e Giornale. Apertura feriali 13.30 festivi 10).
[illegible] — Chiave d'azzurro - Cielo [illegible] Dernier. (Apertura ore 10).
[illegible] — La prima donna e Giornale.
[illegible] — Tentazione e Dannazione. (Apertura ore 10).
[illegible] — Indecenza e Giornale.
[illegible] — Sala A: Donne di [illegible] Sala B: Realtà [illegible] Apertura ore 10.30 ant.).
[illegible] — Tradimento di [illegible] con V. Rossano, e Giornale.
[illegible] — Canal Grande, con Ma[illegible] Denis, Camillo Pilotto.
[illegible] — Non chiedermi chi sono io. (Ultime spettacolo ore 17).
[illegible] — Ma tanta voglia di canta[illegible] (Inizio spett. 13.30, ultimo 16.45)
[illegible] — Il vagabondo della steppa, Giornale.
[illegible] — Il Miracolo di mia [illegible] con L. Cocteau.
[illegible] — Chiusa per restauro.
[illegible] — Ma tanta voglia di canta[illegible] con Tagliavini, e Attualità.
[illegible] — Non sono superstizioso ma[illegible] con Vittorio De Sica, e Giornale.
[illegible] — Ore 14: Sinfonia Pira[illegible] Storia [illegible] Vita della [illegible] Brill, [illegible] n. 649. (UK. 17)
[illegible] Margherita — La Città d'[illegible] Documentario (Apertura ore 10)
[illegible] — Tamarà sempre, con Alb. Valli (Apertura ore 10.30).
[illegible] — Amo la sola, con R. Cabria, V. De Sica, C. Minchi. (Ore 10).
[illegible] — L'ascensore, con Z. Leander. Brami.
[illegible] — Nella rete l'Imperatore
[illegible] (E. Bolz) — La donna è [illegible]
[illegible] — A che servono questi quattrini—Apertura ore 14, termina 18)
[illegible] Margherita — [illegible]

[illegible] e laboriosa esistenza il

Dott. Luigi Mazzaro

La mamma TULVIA BURATO, l'adorata sorella MARIA TERESA, il cognato Architetto LUIGI CIARLINI e il nipotino ALVISE strazati partecipano.

Le esequie avranno luogo domenica 26 corr. alle ore 15.30 partendo dall'abitazione dell'Estinto al Viale Parioli 44.

Impresa Funebre FIACCHI
Via del Leone n. 24 - Tel. 68-708

La cieca violenza di provocatori sovversivi ha dilaniato il corpo e tolto all'affetto dei suoi cari

Piero Zuccheretti

di soli 13 anni

Il padre LUIGI, la mamma ANGELINA ANELLO, il nonno PIETRO ANELLO e lo zio SALVATORE, i parenti tutti ne danno, straziati, il triste annuncio ad amici e conoscenti.

UNA PREGHIERA

L'«OTTICA MODERNA» di ANELLO & COMACCHIO partecipa con grande dolore ad amici e conoscenti la disgrazia che colpisce il consocio Anello per la perdita del nipote

Piero Zuccheretti

rapito all'affetto dei suoi cari prematuramente vittima innocente di deprecabili violenze.

Il 26 marzo ricorre il primo anniversario della morte di

Gaspare Torquati

Nella chiesa di S. Camillo il 27 corrente tutte le Messe celebrate dalle sei alle undici saranno in suffragio della Sua anima benedetta. La vedova sarà grata a tutti coloro che per la triste ricorrenza si ricorderanno del caro Estinto.

Il 22 corr. un tragico destino spegneva improvvisamente l'anima candida dello studente liceale

Dino Zambardino

Il padre Colonnello UMBERTO, la mamma MARIA MACALUSO, i nonni ed i parenti tutti straziati ne danno l'angoscioso annuncio.

I funerali avranno luogo lunedì, 27 corrente, alle ore 16 nella Chiesa di S. Roberto Bellarmino.

Si dispensa dalle visite.
Roma, 25 Marzo 1944.

La famiglia SANTIANGELI ringrazia quanti hanno preso parte al loro dolore per la immatura perdita del loro adorato

Luciano

Roma, 26 Marzo 1944.

ANNUNZI VARI

L. 1 per parola: minimo 10 parole

ALLATTAMENTO vende Clara Lactomalin Rivoaga perfumeria Ledovici ore 14-15.30.
AUTO efficientissima disponendo carburante interessato sua permesso viaggi Alta Italia. Telef. 575795.
AUTO partenza Firenze Bologna Milano dispone tre posti. Tel. 573481.
AUTOMEZZO efficiente trasporti ortaggi carbone merci intera Lazio. Mercato pure 113 B.
CAMIONCINO 30 quintali disponibile anche Italia centrale. Rivolgersi Tiburtina 8. Maria Ausiliatrice 17.
PARTENDO lunedì per Firenze dispongo due posti auto telefonare 761470.
REGANDONI domenica Ortisio camioncino sportelloni trasportare merci persone. Telef. 547134.
REGANDONI ogni sabato Milano Milleverne dispongo due posti. Tel. 4481[illegible]

INFORMAZIONI INVESTIGAZIONI

L. 4,50 per parola: minimo 10 parole

ACCERTAMENTI informazioni private, indagini delicate, ritratti ovunque. Istituto Nazionale «INIC» piazza di Spagna 73-A.
«MONDIAL» piazza Sanlorenzo 8; (617881) Primario Istituto Nazionale Investigativo. Informazioni private. Investigazioni matrimoniali. Indagini furti. Incarichi segreti. Accertamenti ritratti. Servizio speciale corriere settimanale Firenze, Bologna, Milano.

AUTOMOBILI BICICLETTE SPORT

L. 3 per parola: minimo 10 parole

ACQUISTO accumulatori d'autocarro fuori uso. Via Cavour 134. Tel. 4424[illegible]
ACQUISTO motocarro camioncino [illegible] anche grossa cilindrata. Telefono 407[illegible].
COMPRO Tuppolino gommato pronta marcia sino mese scorso. Telef. 47[illegible]
[illegible] strapuntini senza gomme vendo Telefonare 40734.

OCCASIONI

L. 4 per parola: minimo 10 parole

ARREDAMENTI acquisto mobili tappeti pianoforti posterie soprammobili. Telefonare 35 406.
ABBIAMO bisogno acquistare argenti, perle coltrite posterie oggetti vari rottami. Confraternita Francesco Crispi 1 portoncino interno 1. Largo Tritone Telef. 67726.
ABBIAMO bisogno acquistare argenti, posterie sandalabri portasigarette, ramellame, rottami, perle coltrite oggetti vari. Rimedermani gioielli Piazza Sant'Eustachio 171, telefono 4407? Pannelli
ABBIAMO bisogno acquistare mobili antichi moderni tappeti persiani pellicce pianoforti. Telef. 61 966
ABBIAMO bisogno acquistare candelabri posterie argenti le argenti portasigarette rottami. Rimedermanglioie Fabbrica Quattrocchi Scrofa 14 Telef. 41847
ABBIAMO sempre bisogno acquistare argenti posterie candelabri portasigarette rottami vari. Piazza della Rotonda 46 B telef. 45236
ABBIAMO bisogno acquistare tappeti mobili, orologi posate cristallerie pellicce indumenti biancheria [illegible] Telef. 4574[illegible], 33[illegible]
ABBISOGNAMI soprabiti macchina scrivere tappeti radio porcellane biancheria mobili. Telefonare 541414
A PRIVATO vendo trasferimento [illegible] camera letto [illegible] cucina [illegible] moderne [illegible] Clerici 2 cortile.
ABITI acquistiamo mobili [illegible]

STUDIO LEGALE
MUNARI GATTI E ASSOCIATI
Piazza Castello, 13 - 20121 MILANO
Tel. 86.01.54 - Fax 80.94.47

STUDIO LEGALE MUNARI GATTI E ASSOCIATI
20121 MILANO - PIAZZA CASTELLO, 13 - TELEF. 02.860154 - TELEFAX 02.809447

CORTE DI APPELLO DI MILANO

(Sez. II Civ. - C.I. Dott. Garbellotto – R.G.N. 2582/99)

Nella causa promossa da

Prof. ROSARIO BENTIVEGNA, con l'Avv. Franco Agostini di Roma e gli Avv.ti Alessandro Garlatti e Gianfranco Maris di Milano

- appellante -

COPIA
CONTROPARTE

contro

SOCIETA' EUROPEA DI EDIZIONI S.p.A.

DOTT. VITTORIO FELTRI

- appellati -

e contro

DOTT. FRANCOBALDO CHIOCCI,

- appellato -

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

per il **DOTT. VITTORIO FELTRI** e per la **SOCIETÀ EUROPEA DI EDIZIONI (S.E.E.) S.P.A.**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, Dott. Roberto Crespi, elettivamente domiciliati in Milano, Piazza Castello, 13, presso lo Studio dell'Avv. Alessandro Munari e dell'Avv. Francesco Gatti, che li rappresentano e difendono in forza di mandati generali alle liti a rogito Notaio Pietro Sormani di Milano, n. Rep. 144517 e 144518, per la Società Europea di Edizioni, e n. Rep. 144509 e 144507, per il Dott. Vittorio Feltri, allegati al fascicolo del giudizio di primo grado.

1. **PREMESSA.**

Con atto di citazione notificato in data 12 ottobre 1999, il Prof. Rosario Bentivegna ha proposto appello avverso la sentenza n. 6088, pronunciata dal

869

Tribunale di Milano, Sez. I civile, in data 14 giugno 1999, nella causa R.G. n. 7598/96 tra l'appellante, il Dott. Francobaldo Chiocci, il Dott. Vittorio Feltri (di seguito, Dott. Feltri) e la Società Europea di Edizioni (S.E.E.) S.p.A. (di seguito S.E.E. S.p.A.).

Il Prof. Bentivegna ha chiesto all'adita Corte d'Appello di riformare totalmente la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Milano, formulando le seguenti conclusioni:

1) in totale riforma dell'impugnata sentenza, dichiararsi il carattere diffamatorio degli articoli censurati apparsi sul quotidiano *IL GIORNALE* e, conseguentemente, dichiararsi la solidale responsabilità dei convenuti al risarcimento dei danni subiti dal Prof. Bentivegna nella misura che risulterà di giustizia;
2) disporsi la pubblicazione della sentenza di condanna sui quotidiani *CORRIERE DELLA SERA*, *LA REPUBBLICA* e *IL GIORNALE* , in quest'ultimo con la stessa evidenza usata negli articoli censurati;
3) ai sensi dell'art. 89 c.p.c., disporsi la cancellazione delle frasi di cui alle pagg. 11, 12 della comparsa conclusionale Feltri - SEE S.p.A., depositata nel primo grado di giudizio;
4) sospendersi, ex art. 283 c.p.c., l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.

A sostegno delle illustrate richieste, il Prof. Bentivegna, in una lunga narrativa, ha esposto una serie di considerazioni in critica alla decisione resa dal Tribunale di Milano, riproponendo, anche in questo grado,

870

argomentazioni già sviluppate in precedenza.

Tali argomentazioni sono del tutto inconferenti, ragione per la quale, con il presente atto, il Dott. Feltri e S.E.E. S.p.A., come sopra rappresentati e difesi, si costituiscono in giudizio contestando tutte le deduzioni e le richieste avanzate da controparte in quanto infondate in fatto e in diritto, per le ragioni che si vanno a esporre nel prosieguo.

LE DOGLIANZE DEL PROF. BENTIVEGNA.

Un corretto inquadramento delle pretese avversarie presuppone l'individuazione delle ragioni in base alle quali il Prof. Bentivegna ha ritenuto di impugnare la decisione resa dal Tribunale di Milano.

Sotto questo profilo, i passi dell'atto avversario che rilevano sono quelli di cui alle pagg.34 e ss. della citazione in appello, laddove controparte - dopo una lunga, quanto inconferente, esposizione dei principi elaborati dalle corti in materia di diffamazione a mezzo stampa - giunge, finalmente, a enunciare le regole che, a suo giudizio, andrebbero applicate al caso di specie e che, contrariamente a quanto dovuto, il Giudice *a quo* avrebbe integralmente pretermesso.

Ma vediamo nel dettaglio quali sono le ragioni che hanno determinato l'impugnazione della decisione resa dal giudice di prime cure.

1.1. SUL DIFETTO DI ATTUALITÀ DEGLI ARTICOLI CENSURATI.

Controparte apre i motivi di appello nei confronti della decisione di primo grado con un'eccezione di difetto di attualità degli articoli censurati.

Secondo il ragionamento avversario la circostanza che i fatti che fanno da sfondo alle pubblicazioni incriminate risalgano al marzo 1944, escluderebbe la

871

sussistenza, al momento della pubblicazione, di un interesse pubblico alla conoscenza di tali notizie.

L'assunto è palesemente infondato.

Già durante il primo grado di giudizio, si è chiarito che gli articoli censurati sono stati oggetto di pubblicazione in concomitanza con lo svolgersi del processo a Erich Priebke, ex capitano delle SS il cui arresto e successivo giudizio hanno rappresentato per l'intero Paese la dolorosa riapertura di una ferita mai del tutto rimarginata e, naturalmente, destinata a suscitare un acceso dibattito su questioni certamente non soltanto di matrice storica.

Il fatto è notorio e di ciò paiono avvedersi, del resto, i nostri stessi contraddittori laddove, più oltre, tentano un improbabile ancoraggio della propria eccezione di difetto di attualità a due circostanze ulteriori: da un lato, la pretesa sproporzione rinvenibile in quella che definiscono la "*lunga campagna di stampa*" condotta da *IL GIORNALE*; dall'altro lato, la realizzazione di un asserito "*attacco giornalistico*" nei confronti della persona del Prof. Bentivegna, piuttosto che nei confronti dei partigiani in generale.

Ma vi è di più.

L'evidente connessione tra il caso Priebke e i fatti di Via Rasella inducono i nostri contraddittori ad andare oltre e a formulare una ardita deduzione.

Dal momento che il Dott. Chiocci e *IL GIORNALE* hanno espresso una serie di valutazioni critiche in ordine alle modalità e alla opportunità stessa dell'attentato cui è seguita la strage delle Fosse Ardeatine, nell'ottica di controparte, ne seguirebbe che era intento precipuo de *IL GIORNALE* "*attribuire al Bentivegna la stessa posizione penale del Priebke*".

Controparte giunge, pertanto, alla conclusione che, nel caso di specie, non può

ASSR

872

dirsi sussistente un interesse pubblico "proporzionato" alla campagna di stampa condotta da *IL GIORNALE*, e, inoltre, che il parallelo Priebke-Bentivegna implica un giudizio che va certamente al di là di una pura valutazione di ripudio, secco e intransigente, della violenza.

Anche l'assunto in esame è del tutto infondato.

Sotto un primo profilo, è evidente che l'insieme degli articoli pubblicati da *IL GIORNALE* non può definirsi una "campagna di stampa" orchestrata al solo scopo di diffamare la persona del Prof. Bentivegna. A prescindere dal fatto che mai il Giornale ha orchestrato una "campagna di stampa" contro l'appellante, come si è detto, il numero delle pubblicazioni effettuate è in diretta correlazione con il processo a Erich Priebke e con l'esigenza di commentare tale avvenimento.

Per quanto concerne, invece, il preteso parallelo tra Erich Priebke e il Prof. Bentivegna, ci sia consentito sottolineare che tale equiparazione, nei termini in cui viene intesa da controparte, esiste solo nella mente dei nostri avversari.

E' evidente, infatti, che gli episodi di Via Rasella e delle Fosse Ardeatine sono non solo consequenzialmente, ma anche – con buona pace dei nostri contraddittori – causalmente collegati, ragione per la quale un parallelismo tra Erich Priebke e il Prof. Bentivegna, in chiave, per così dire, storica, appare del tutto inevitabile.

Ciò che, al contrario, appare evitabile - e, in concreto, è stato evitato da *IL GIORNALE* - è l'istituzione di un parallelismo tra il Prof. Bentivegna e quanto la figura di Erich Priebke rappresenta nell'immaginario collettivo: violenza e prevaricazione.

Sennonché, è di piana evidenza che, dalla ferma condanna dell'attentato di Via

ASSR

Rasella non è possibile inferire in alcun modo l'attribuzione al Prof. Bentivegna di un profilo analogo a quello attribuibile all'ex capitano delle SS, Erich Priebke, specialmente nei termini in cui viene inteso da controparte.

E', infatti, palese la "malizia" avversaria con la quale si tenta di far passare come intenzionalmente offensivo l'impiego di un termine che, nelle concrete circostanze del caso, non poteva essere surrogato da altra parola. E' di intuitiva evidenza, infatti, che l'espressione "nazista" possiede sia un significato, per così dire, "storico", sia un significato "comune" da individuarsi nella volgarizzazione che il termine ha subito e che gli ha conferito il carattere fortemente spregiativo a tutti noto. Il quotidiano convenuto non ha certo impiegato il termine nazista in quest'ultima accezione, né, quand'anche avesse istituito un parallelo tra Erich Priebke e il Prof. Bentivegna, ha mai inteso avvicinare i due personaggi per gettare quel tipo di discredito sull'appellante. La vicinanza tra le due persone risiede nei fatti storici cui le stesse hanno preso parte e, come tale, non può essere smentita – né lo è mai stata – dal Prof. Bentivegna.

2. **SULLA FALSITÀ DELLE NOTIZIE RIPORTATE DA *IL GIORNALE* E NON APPROFONDITE DAL GIUDICE *A QUO*.**

Proseguendo nell'analisi dei motivi di appello, controparte ripropone le già viste considerazioni in ordine ai pretesi falsi riportati da *IL GIORNALE* laddove il quotidiano avrebbe riferito circostanze quali la diramazione di un messaggio radiofonico da parte dei tedeschi; l'affissione di manifesti per le strade di Roma in cui i partigiani venivano invitati all'autodenuncia; l'attacco partigiano a "*invalidi inoffensivi*" piuttosto che a truppe "*armate fino ai denti*"; l'uccisione di un bambino tra le vittime civili dell'esplosione di Via Rasella.

ASSR

2.1 Lamentano i nostri contraddittori che il Giudice *a quo* avrebbe escluso l'opportunità di un accertamento della verità di tali fatti in quanto ritenuti "*marginali*", e, con ciò facendo, avrebbe peccato di "*superficialità*" e "*scarsa attenzione ... alla lettura dei testi e dei documenti di causa*".

L'assunto è del tutto infondato.

Il Giudice di prime cure, infatti, ha condotto una attenta valutazione dei fatti di causa e dei documenti prodotti in atti.

Per quanto concerne la mancata affissione di manifesti da parte del comando nazista – cui controparte sembra imputare l'efficacia causale maggiore ai fini del riconoscimento dell'illegittimità della rappresaglia nazista - i nostri contraddittori sostengono che il Giudicante avrebbe addirittura "*confuso*" il manifesto relativo all'attacco di Via Crispi con quello, inesistente, relativo all'attacco di Via Rasella.

In realtà, non sembra proprio che il Giudicante si sia "*confuso*" sulla vicenda dei manifesti; al contrario, il Giudice *a quo* ha correttamente preso atto della assoluta inconferenza di tale rilievo ai fini della decisione.

Ricordiamo, a tal proposito, quanto già esposto nella comparsa conclusionale depositata durante il primo grado di giudizio. *IL GIORNALE* non ha mai affermato che l'attentato di via Rasella sarebbe stato seguito dalla affissione di manifesti. Quella operata dall'attore è una rappresentazione dell'articolo grossolanamente falsa. Il passo censurato, infatti, collega l'affissione ad un altro attentato, non all'episodio di via Rasella: "*(...) immaginai quel che sarebbe accaduto perché pochi giorni prima, lì vicino, in via Crispi, (...) era stata fatta saltare in aria una camionetta. Non ci fu nessuna vittima e quindi nessuna ritorsione. Ma subito, su tutti i muri del quartiere, furono affisse le*

ordinanze del comando tedesco che annunciavano rappresaglie per il ripetersi di atti terroristici" (cfr. doc. avv. 7, primo grado di giudizio).

In realtà, come più volte sottolineato, quel che rileva è la consapevolezza, da parte degli attentatori di via Rasella, di scatenare una rappresaglia tedesca. Sotto questo profilo, è lo stesso Prof. Bentivegna, con dichiarazione mai smentita, ad ammettere, nell'intervista a "Zapping" ricordata nell'articolo del 20 aprile 1996 de *IL GIORNALE*, di essere stato conscio del rischio di rappresaglia: *"Sarei scorretto se non precisassi che il problema delle rappresaglie ce l'eravamo posto (...)"*.

Analoga ammissione è contenuta nell'intervista resa dall'appellante al quotidiano *L'UNITÀ* e pubblicata il 24 gennaio 1993 (cfr. doc. 6, primo grado di giudizio), in cui si ammette la circostanza della divulgazione di manifesti che, oltre ad annunciare la rappresaglia per gli atti di terrorismo, ne prefissavano le modalità indicando il macabro rapporto "un tedesco/dieci italiani".

2.2 Controparte prosegue ad illustrare le proprie censure alla sentenza del Giudice di prime cure, puntando l'indice contro il modo in cui *IL GIORNALE* ha narrato la circostanza del bambino rimasto ucciso in seguito all'esplosione di via Rasella.

L'articolo, sotto questo profilo, è stato basato sulle dichiarazioni del fratello della piccola vittima il quale, per l'appunto, ha dichiarato che le condizioni del corpo del bambino lasciavano supporre che quest'ultimo si potesse addirittura trovare appoggiato al bidone contenente l'esplosivo.

Su questo punto, ci sia consentito sottolineare che l'impiego del condizionale, cui controparte ricorre abbondantemente, è sintomatico della pretestuosità

276

degli addebiti mossi agli odierni esponenti.

Affermare, come fa il Prof. Bentivegna, che la morte del bambino è stata descritta *"con pennellate sado-sciacallesche"* e con *"incredibile spudoratezza"*, in quanto il quotidiano esponente avrebbe raccolto, nell'intervista al fratello, dichiarazioni secondo le quali il Prof. Bentivegna *"avrebbe visto* (il bambino) *sulla carretta della spazzatura e ... ciò nonostante non avrebbe desistito spegnendo la miccia"*, è una piana mistificazione.

Sul punto, *IL GIORNALE* ha descritto la realtà di accadimenti le cui "tinte fosche" sono riconducibili unicamente alle concrete modalità di attuazione dell'attentato, realizzato, tra gli altri, dallo stesso appellante.

Sotto questo profilo, sembra il caso di ricordare che, per lungo tempo, il Prof. Bentivegna ha negato che l'attentato di via Rasella avesse provocato vittime civili. Questo, naturalmente, sino a quando la consistente documentazione in senso opposto non lo ha costretto ad arrendersi all'evidenza, tanto che nell'odierno giudizio l'appellante ben si guarda dal sostenere l'inesistenza di vittime civili ma, ipotesi ben peggiore, giunge a scaricare il fardello di tale ingombrante responsabilità su quello stesso battaglione Bozen che l'appellante – insieme ad altri - ha fatto saltare in aria (cfr. pag. 42, atto di appello).

Negli articoli censurati, tuttavia, non è dato rinvenire l'affermazione che il Prof. Bentivegna avrebbe visto il bambino e ciò nonostante non avrebbe desistito dall'azione. Solo nell'articolo dell'8 maggio 1996 (cfr. doc. avv. n. 10, primo grado di giudizio), riportando le parole del fratello della piccola vittima, si fa riferimento a questa possibilità, indicando, tuttavia, quali

ASSR

responsabili, i partigiani attentatori di via Rasella e non la persona del Prof. Bentivegna: *"Un sospetto particolarmente sinistro e inquietante è questo. I partigiani (...) videro qualche istante prima un ragazzino seduto (...). Ciò nonostante non desistettero (...)"*. Nel testo dell'intervista riportato tra virgolette, poi, si legge: *"Da come è straziato il corpo di Pietro è possibile trarre una sola conclusione: mio fratello stava appoggiato (...) sopra quel bidone maledetto (...). Loro, i gappisti, prima di fuggire non possono non averlo visto"*. L'ipotesi descritta, d'altro canto, è plausibile se consideriamo lo stato dei resti del bimbo descritti dal Sig. Giovanni Zuccheretti e a cui ha accennato lo stesso Prof. Bentivegna nella dichiarazione resa all'Agenzia AGI e riportata nell'articolo de *IL GIORNALE* del 9 maggio 1996 (doc. avv. n. 11, primo grado di giudizio).

In merito a questa triste vicenda, sembra il caso di ricordare che l'odierno appellante – a parte parziali rappresentazioni dei contenuti giornalistici - non ha opposto ai legittimi dubbi espressi alcunché di convincente, se non pretendere, nell'atto di appello, la produzione dell'originale della fotografia scattata al cadavere del bambino.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, è legittimo affermare la totale insussistenza delle censure avversarie dirette a evidenziare l'avvenuta pubblicazione, da parte de *IL GIORNALE*, di affermazioni false e dirette esclusivamente a gettare discredito sulla persona del Prof. Bentivegna.

E' per mero scrupolo, pertanto, che si evidenzia il carattere necessariamente dubitativo dei giudizi storici. In un Paese democratico, le conclusioni che dai fatti storici trae il Prof. Bentivegna hanno uguale diritto di cittadinanza delle conclusioni che su quegli stessi fatti traggono i familiari delle vittime della

ASSR

strage di via Rasella.

Resta, tuttavia, come ha ben evidenziato il Giudice *a quo*, che una cosa è riferire un fatto storico in termini volutamente inveritieri e del tutto scollegati dalla storiografia ufficiale, ben diversa cosa è formulare un'opinione esprimendo una critica storica che, in uno Stato democratico, non può non reputarsi lecita.

3. Alla luce di tutto ciò appare evidente la correttezza del ragionamento sviluppato dal Giudice di prime cure il quale, lungi dal non prendere in considerazione i fatti che controparte asserisce essere inveritieri, ha dato agli stessi, dopo averli attentamente valutati, il giusto rilievo nell'economia del presente giudizio.

Il Giudice *a quo*, infatti, ha affermato sia l'irrilevanza dell'"*eventuale non verità di circostanze più o meno marginali*" (cfr. pag. 19, sentenza di primo grado), sia la non riferibilità diretta di tali fatti alla persona del Prof. Bentivegna (scopi e finalità dell'attentato "*risultano esposti in termini tali da renderli riferibili a una parte politica, non certo alla persona dell'attore*", cfr. pag. 20, sentenza di primo grado). In tal modo il Giudice ha chiarito che, in considerazione dei fini risarcitori perseguiti dal Prof. Bentivegna occorrerebbe "*una precisa correlazione tra il fatto (non vero) e la riconosciuta lesività*".

Anche volendo ipotizzare che tali fatti siano stati riportati in termini non veritieri – cosa che non è, attesa la perdurante impossibilità di formulare un giudizio storico certo e inconfutabile sugli stessi – resta che il Prof. Bentivegna, in questa sede, agisce per tutelare un proprio diritto della personalità e non un diritto appartenente all'insieme dei partigiani, circostanza non di poco conto perché, diversamente, altro sarebbe stato il contenuto delle

valutazioni storiche univoche in ordine ai fatti: a maggior ragione col senno di poi.

Come si è già detto, le doglianze avversarie potrebbero avere un senso qualora l'accostamento dei GAP ai nazisti fosse avvenuta al di fuori del contesto storico, perché, in tal caso, si sarebbe potuto arguire che il termine "nazista" è stato impiegato come un comodo aggettivo in grado di esprimere l'idea della violenza e della prevaricazione. Ma, come si è spiegato sin dalla comparsa di costituzione del primo grado di giudizio, non è questo il caso.

Risulta del tutto infondata, pertanto, la valutazione avversaria secondo la quale l'impugnata sentenza si baserebbe "*su di una premessa logico-giuridica del tutto errata*". Di errato in questa controversia c'è solo la perseveranza di controparte nel volersi arrogare il monopolio di una verità lontana cinquant'anni.

In realtà, l'unico punto fermo della presente vicenda, perché incontestabile e incontestato, è che il Prof. Bentivegna ha partecipato a pieno titolo all'attentato di via Rasella contribuendo con la propria condotta a determinare la morte di numerose persone tra le quali anche un bambino. Poco conta che tale fatto di sangue sia stato successivamente giustificato e, addirittura, encomiato. Ciò che rileva è che tale fatto è realmente accaduto. E dato il fatto, il giudizio – in un ordinamento democratico - è libero: può essere giustificato o, finanche, elogiato, in ragione della meritoria opera che i partigiani hanno svolto per la liberazione del nostro Paese e per l'instaurazione di un ordinamento democratico; viceversa, può essere esecrato perché fatto di sangue non indispensabile nell'economia della lotta armata; è praticamente impossibile – e qui sta il punto - che tale fatto venga stigmatizzato senza l'istituzione di una

800

richieste avversarie e, certamente, altra sarebbe stata la sede del presente dibattito.

SUL DIFETTO DI CONTINENZA DEGLI ARTICOLI *DE QUIBUS*.

Controparte prosegue nell'illustrazione delle proprie censure lamentando che gli articoli *de quibus* non avrebbero rispettato il requisito della continenza formale, requisito la cui sussistenza il Tribunale, con un *iter* logico non condiviso dai nostri contraddittori, non avrebbe accertato.

Con argomentazioni già note, il Prof. Bentivegna insiste nell'affermare che le espressioni usate dal giornalista non sarebbero lecite. Nel concreto, tuttavia, le frasi censurate vengono tutte evidenziate in ragione del carattere diffamatorio dell'asserita equiparazione tra nazisti e partigiani. Si legge, infatti - alla pag. 47 dell'atto di appello - che l'istituzione di un parallelo tra partigiani e nazisti equivale all'istituzione di un parallelo tra forze dell'ordine e delinquenti.

Ci si consenta di evidenziare, ancora una volta, che controparte, formulando tal genere di censure, evidenzia una malizia decisamente fuori luogo.

L'accostamento del Prof. Bentivegna a personaggi come Erich Priebke non è dettato da un capriccio del quotidiano o, peggio, dall'intento doloso di gettare fango sulla figura di un partigiano. Suo malgrado, il Prof. Bentivegna è naturalmente destinato a vedere il proprio nome circolare insieme a quello dei gerarchi nazisti: nel bene e nel male.

Sulla vicenda delle Fosse Ardeatine e dell'attentato di via Rasella, infatti, non esiste una verità assoluta. La circostanza che, da una parte militasse un esercito irregolare, ma espressione di ciò che sarebbe divenuto l'ordinamento vigente, e dall'altro lato si ponesse un esercito regolare, ma al servizio di un ordinamento che sarebbe stato poi smantellato, non consente di esprimere

884

correlazione con la strage delle Fosse Ardeatine.

L'espressione di un apprezzamento negativo sulla condotta dei partigiani implica quasi necessariamente – ma, attenzione, non per una volontà di discredito, ma per un naturale correlazione tra due condotte facenti parte della stessa vicenda storica – un raffronto con la condotta tedesca.

SEGUE: SULL'IRRILEVANZA DELLA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DELL'ATTENTATO DI VIA RASELLA.

Tutto quanto sopra esposto definisce con sufficiente chiarezza i termini della presente controversia ed evidenzia l'assoluta irrilevanza della qualificazione giuridica attribuibile, e concretamente attribuita, all'attentato di via Rasella.

Del tutto inconferente è, pertanto, quanto esposto da controparte alle pagg. 48 e ss. dell'atto di appello, laddove i nostri contraddittori si diffondono a illustrare, documenti alla mano, le mille ragioni per le quali la "*lotta partigiana deve essere considerata dalla legislazione italiana quale legittima attività di guerra*".

Dimentica controparte che non è oggetto di questo giudizio sindacare la legittimità dell'attività partigiana (oggetto semmai di altro giudizio diretto ad accertare se il Prof. Bentivegna fosse o meno un omicida plurimo).

In particolare, ci permettiamo di notare che è proprio controparte a chiarire che il termine "operazione" con il quale la Suprema Corte ha definito l'attentato di via Rasella è "*qualsiasi atto, anche cruento, volto a combattere il nemico*" (pag. 49, atto di appello). A ciò segue che, indipendentemente dal fatto che l'attentato di via Rasella possa ricondursi a un illegittimo atto terroristico ovvero a un legittimo atto di guerra, l'operazione in questione pur sempre in un "*atto cruento*" si riduce e ciò è quanto basta per legittimare un giudizio di

carattere negativo.

Correttamente, pertanto, il giudice di prime cure ha evidenziato l'irrilevanza della qualificazione dell'attentato di via Rasella come atto di guerra legittimo o illegittimo ovvero strage. Nella presente sede non importa effettuare una qualificazione giuridica di tale operazione al fine di verificare la corretta imputazione alla stessa di una serie di effetti giudici (antigiuridicità, risarcibilità, amnistia). **Vero *thema decidendum* è la verifica della "*liceità della manifestazione di opinioni da riportare a diversi ambiti: ideologici, storici, politici, morali, civili, sociali: ambiti che (...) appartengono alla sensibilità, alla coscienza e alla cultura di ogni cittadino, non certo al giudice*"** (cfr. pagg. 16-17 sentenza di primo grado).

. **SUI TITOLI.**

Un'ultima riflessione, infine, sulle censure *ex adverso* riproposte in ordine ad alcuni titoli relativi agli articoli per cui è causa e dei quali viene affermato il preteso carattere diffamatorio.

Tali censure sono del tutto infondate.

Costituisce fatto notorio che il titolo di un articolo consiste in una sintetica espressione in grado di riassumere, in poche parole, il contenuto del pezzo, non potendosi articolare e specificare con lo stesso quei dettagli che necessariamente non possono che essere chiariti nel corpo dello stesso.

L'assunto è confermato dalla Corte Suprema: "*in tema di diffamazione a mezzo stampa, la genericità del titolo, per la vaghezza dei termini usati, va risolta mediante analisi del contenuto dell'articolo. Quando tale contenuto è stato ritenuto non diffamatorio di una determinata persona per aver riferito fatti risultati corrispondenti a verità (...) è da escludere la*

sussistenza della diffamazione in base alla sola formulazione generica del titolo" (Cass. pen., 4 novembre 1992, in *Giust. pen.*, 1993, II, 461, 502; in senso conforme Cass. pen., 1° febbraio 1993 in *Giust. pen.*, 1993, II, 686).

Appare, pertanto, evidente l'infondatezza delle censure avversarie sotto il profilo dell'asserito carattere diffamatorio dei titoli comparsi negli articoli *de quibus*.

SUL LEGITTIMO ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRITICA GIORNALISTICA.

Premesso quanto sopra in ordine alle doglianze esposte dal Prof. Bentivegna in critica alla decisione resa dal Giudice di prime cure, non resta che verificare la fondatezza delle stesse anche sotto un profilo più strettamente giuridico.

Presupposto dell'indagine *de qua* non può che essere l'idea che, come afferma la Suprema Corte, "*la critica, per sua natura, non può essere fondata se non su un'interpretazione dei fatti e comportamenti, e questa interpretazione non può che essere soggettiva e cioè corrispondente all'angolazione individuale e, in definitiva, al punto di vista di chi la manifesta.*" (Cass., 16 aprile 1993, in *Foro it.* 1994, II, 94).

Infatti, il diritto di critica, principale estrinsecazione della libera manifestazione del pensiero, "*non si esprime nella narrazione, ma nel giudizio e nella valutazione di fatti; la critica è pertanto soggettiva e cioè corrispondente, in definitiva, al punto di vista di chi la manifesta*" (Trib. Roma, 26 marzo 1997 in *Nuova giur. civ. comm.*, 1998, I, 264).

Il diritto di critica si differenzia, infatti, da quello di cronaca "*in quanto non si concreta nella narrazione di fatti, ma nell'espressione di un giudizio o di*

un'opinione che, come tale, non può essere rigorosamente obiettiva. Ove il Giudice pervenga, attraverso l'esame globale del contesto espositivo, a qualificare quest'ultimo come prevalentemente valutativo, anziché informativo, i limiti dell'esimente sono quelli costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento e dalla correttezza di espressione (Cass., 24 novembre 1993 in *Giust. pen.*, 1994, II, 496).

Sin qui le decisioni in ordine all'aspetto, per così dire, costitutivo del diritto di critica.

Le corti non mancano, tuttavia, di evidenziare anche le concrete modalità attraverso le quali può attuarsi l'esercizio del diritto di critica.

Così, si precisa che "*rientra nell'esercizio del fondamentale diritto di libertà di critica far valere le proprie argomentazioni anche con* ***giudizi severi che, isolati dal loro contesto, potrebbero assumere toni diffamatori, ma che, inseriti in una determinata disputa, vanno letti in chiave di polemica ideologica***" (Trib. Roma, 1° aprile 1987, in *Giur. merito*, 1987, II, 1240).

La breve rassegna di decisioni sopra esposta attesta senza alcuna ombra di dubbio la correttezza della decisione di primo grado e la completezza della sua motivazione.

INTERESSE PUBBLICO E CONTINENZA ESPRESSIVA.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, appare evidente che, contrariamente a quanto *ex adverso* sostenuto, nel caso di specie sono stati pienamente rispettati i requisiti per un legittimo esercizio del diritto di critica giornalista.

Negli articoli censurati, devono, pertanto, reputarsi sussistenti i requisiti dell'interesse pubblico e della continenza espressiva.

825

Quanto all'interesse pubblico alla diffusione delle opinioni espresse negli articoli in esame, non sembra sussistano dubbi particolari.

Anche a voler prescindere dall'intrinseco interesse del pubblico a conoscere i fatti storici concernenti gli eccidi di via Rasella e delle Fosse Ardeatine, resta la circostanza che la celebrazione del processo a Erich Priebke ha conferito nuova attualità al tema della Resistenza.

L'interesse pubblico e il clamore suscitato dal processo all'ex capitano delle SS è talmente evidente da non necessitare alcun commento ulteriore.

I fatti storici alla base del presente giudizio ben difficilmente possono considerarsi privi di attualità, come, al tempo stesso, difficilmente possono ritenersi pacifici nel loro concreto svolgimento. Attesta ciò il recente libro "*Attentato e Rappresaglia*", a firma di Alberto ed Elisa Benzoni, ove si riporta l'interpretazione che l'attentato di via Rasella risultava finalizzato a colpire "*come un pugno nello stomaco*" i cittadini romani, gli indolenti "*attesisti*" - in realtà antifascisti "*moderati*" e poco propensi alla lotta armata - che contestavano i metodi di lotta dei GAP comunisti e il terrorismo urbano individuale. Gli "*antifascisti moderati*" saranno, infatti, le prime vittime della feroce rappresaglia nazista (doc. n. 2).

Per quanto concerne la continenza espressiva degli articoli *de quibus*, non si possono che ribadire l'assoluto rispetto di forme civili, l'assenza di intenti denigratori, la correttezza dell'esposizione nonché la mancanza di qualsivoglia epiteto o espressione denigratoria della reputazione del Prof. Bentivegna.

Le espressioni pubblicate su *IL GIORNALE* - anche laddove possano essere considerate polemiche - restano lecite. Si consideri, infatti, che "*la forma*

886

ironica e squalificante, anche se particolarmente accesa, può essere riconducibile alla libertà di censurare un comportamento attraverso una valutazione critica, severa e sferzante" (Cass., 10 luglio 1989, in *Resp. civ.*, 1990, 829). Anche la giurisprudenza di merito ha osservato che *"il diritto di critica (...) deve ritenersi legittimamente esercitato anche quando si motivino le proprie opinioni ricorrendo a parole aspre e pungenti, di per sé insultanti, purchè (...) correlate ai fatti riportati ed ai giudizi espressi"* (Trib. Roma, 24 maggio 1985, in *Foro it.*, 1987, II, 253 e ss.).

Si consideri, infine, che *"può accadere, peraltro, che la narrazione di fatti determinanti (cronaca) sia esposta assieme alle opinioni (critica) di chi la compie, in modo da costituire allo stesso tempo esercizio del diritto di cronaca e di critica. In questi ultimi casi la valutazione della continenza (sostanziale e formale) non può essere condotta attraverso i soli criteri sopra indicati, che sono essenzialmente formali, ma si attenua per lasciare spazio all'interpretazione soggettiva dei fatti che sono raccontati e per svolgere le censure che si vogliono esprimere"* (Cass., 22 gennaio 1996, n. 465, in *Foro it.*, 1996, I, 493; nello stesso senso, Cass., 16 aprile 1993, *id.*, 1994, II, 94).

- **SULLA RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE RESPONSABILE.**

In ordine alle possibili responsabilità del Direttore responsabile, Dott. Feltri, a tutto quanto sopra esposto segue che se, come in questo caso, gli articoli censurati non sono diffamatori o, comunque, risultano scriminati dal legittimo esercizio del diritto di critica e di cronaca, al Direttore responsabile non potrà essere imputata alcuna responsabilità in ordine alle

884

eventuali affermazioni lesive di diritti altrui.

Nessuna colpa, quindi, può ragionevolmente venire imputata al Dott. Feltri per la pubblicazione degli articoli in esame, in quanto nulla di ciò che in questi ultimi è contenuto – quanto a forma e sostanza – contravviene al diritto di critica, esercitato correttamente e legittimamente.

L'esponente, d'altro canto, ha adempiuto scrupolosamente agli oneri di controllo derivanti dalla sua posizione di Direttore responsabile.

Dall'esame degli scritti destinati alla pubblicazione, infatti, non emergeva alcun profilo che potesse – seppure astrattamente – contravvenire ai requisiti comunemente richiesti per il legittimo esercizio del diritto di cronaca e – soprattutto - di critica, anche in ragione delle attente verifiche che i giornalisti avevano effettuato.

Per completezza di difesa, peraltro, è opportuno rilevare che, in merito agli obblighi posti a carico di chi dirige una complessa organizzazione editoriale, la giurisprudenza di merito e la dottrina più avveduta ammettono la possibilità del ricorso alla delega del potere di controllo sul contenuto del giornale, delega che, se correttamente conferita – nel quadro della divisione funzionale del lavoro –, vale a escludere la sussistenza della responsabilità del Direttore (si vedano, tra le altre, Trib. Torino, 29 gennaio 1998, n. 750, inedita; Trib. Venezia, 2 novembre 1994, in *Foro it.*, 1996, II, 81 e ss.).

La stessa Corte Costituzionale (C.Cost. 24 novembre 1982, n. 198, in *Foro it.*, 1983, I, 568), sottolineando che l'attuale disciplina determina oneri spesso insostenibili in capo al responsabile unico, ha significativamente affermato che

il legislatore "*potrà tenerne conto nell'ambito delle sue scelte discrezionali, al fine di apprestare un più soddisfacente sistema normativo in materia, che valga appunto ad eliminare gli inconvenienti prospettati*"

In ogni caso si sottolinea che nessun illecito può essere addebitato all'odierno esponente, nemmeno sotto il profilo del reato di mancato controllo sull'operato dei giornalisti autori degli articoli per cui è causa.

SUL DANNO.

Quanto sopra esposto assorbe chiaramente la necessità di ogni ulteriore verifica circa la fondatezza del danno lamentato dal Prof. Bentivegna.

Ciononostante, si reputa opportuno esporre, a tal proposito, qualche considerazione in merito alle osservazioni avversarie.

Si conviene con i nostri contraddittori che, ai fini della contestazione del reato di ingiuria o diffamazione, non è necessario l'accertamento di un dolo specifico essendo sufficienti volontà e consapevolezza di porre in essere una condotta criminosa.

Resta, tuttavia, che l'affermazione di una condotta dolosa – comunque insussistente nel caso che ci occupa - non è sufficiente a sostenere la richiesta di liquidazione di un danno che non viene minimamente provato.

Anche considerando quanto contenuto nella comparsa di replica di primo grado, non si ravvisa nelle difese avversarie alcun criterio di identificazione, né di quantificazione del danno che il Prof. Bentivegna asserisce di avere subito.

La richiesta avversaria andrà, pertanto, rigettata nella misura in cui il Prof. Bentivegna non ha offerto alcuna indicazione, né prova in ordine al danno che afferma di avere subito: e ciò sotto il profilo dell'*an*, prima ancora che del *quantum*.

889

Non solo. Il danno non è stato né provato, nè dedotto, essendosi controparte limitata a indicare, grossolanamente, il pregiudizio asseritamente subito in un danno "*fisico, morale, psichico, biologico*" senza alcun riferimento alla particolare condizione dell'odierno appellante.

SULLE ISTANZE ISTRUTTORIE AVVERSARIE.

Qualche parola, infine, in merito alle istanze istruttorie e ai documenti prodotti da controparte in questo secondo grado di giudizio.

Per quanto concerne la documentazione prodotta, in ragione dei motivi più volte ribaditi sin dal primo grado del giudizio, se ne rileva l'assoluta inconferenza ai fini della presente controversia.

Non si vede, infatti, quale rilievo possa avere la decisione con la quale il Supremo Collegio, il 18 marzo 1999, ha annullato il provvedimento di archiviazione del reato contestato, *inter alia*, al Prof. Bentivegna per estinzione del reato a seguito di amnistia. La circostanza che il Prof. Bentivegna sia stato raggiunto da un provvedimento in cui si afferma che l'operazione cui l'appellante ha preso parte non costituisce reato, non gli attribuisce alcun monopolio sull'interpretazione dei fatti storici, né gli conferisce il potere di impedire a chicchessia di svolgere critiche in merito a un fatto di sangue che resta tale in tutta la sua gravità.

Per analoghe ragioni, si evidenzia l'irrilevanza probatoria della sentenza di condanna emessa nei confronti di Herbert Kappler, del foglio matricolare del Prof. Bentivegna (i cui meriti – si ribadisce – non costituiscono certo l'oggetto del presente giudizio non essendo mai stati contestati) delle risposte del Guardasigilli Flick e degli ordini alla stampa. Tutti questi documenti, peraltro, erano certamente disponibili durante la prima fase del giudizio, ragione per la

890

quale l'intempestiva produzione degli stessi evidenzia, quantomeno, un ulteriore motivo di irrilevanza degli stessi.

Come accennato, il Prof. Bentivegna, in relazione al cadavere del bambino ucciso dall'esplosione di via Rasella, chiede all'adito Giudicante che voglia ordinare agli esponenti la produzione in giudizio della "*foto pubblicata su "il Giornale*" nonché che voglia disporre "*un esame tecnico sulla foto stessa per accertare la sua autenticità o, previa occorrendo, richiesta degli originali delle foto scattate dai tedeschi in Via Rasella e depositate presso il Bundesarchiv-Bildarchiv in Coblenza Foto 1-30 Serie 312/983 o altre ivi reperibili*".

Le richieste avversarie si commentano da sole.

Dopo avere negato l'esistenza di vittime civili nell'attentato di via Rasella il Prof. Bentivegna giunge oggi – dopo cinquant'anni – a chiedere la produzione in giudizio (e in fase di appello) degli originali delle foto scattate dopo l'esplosione, al fine – evidentemente – di contestare la circostanza che il bambino travolto da quest'ultima si trovasse in una posizione tanto ravvicinata al bidone contenente la bomba da essere visto dall'appellante.

Si tralascia ogni commento al riguardo e ci si limita a opporsi all'ammissione di tale istanza istruttoria per la sua inconferenza, sia su un piano generale - non essendo la circostanza che si vuole dimostrare rilevante ai fini dell'accertamento della pretesa diffamazione realizzata ai danni del Prof. Bentivegna - sia su un piano più specifico, essendo la valutazione in ordine all'ubicazione della vittima rimessa non solo alle risultanze della foto *de qua*, ma anche alle dichiarazioni rese dal fratello della giovane vittima.

SULLA RICHIESTA DI SOSPENSIONE

ASSR

Solo un cenno, in chiusura, sulla richiesta avversaria di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza appellata ex art. 283 c.p.c.

La decisione impugnata dal Prof. Bentivegna non è suscettibile di essere sospesa ex art. 283 c.p.c. per ragioni, per così dire, intrinseche.

Il Prof. Bentivegna, infatti, era attore nel primo grado di giudizio per cui l'unico motivo che lo spinge a effettuare tal genere di richiesta è il timore di subire una esecuzione forzata del proprio obbligo di provvedere al pagamento delle spese di giudizio cui è stato condannato.

Orbene, non si vede come l'efficacia esecutiva della condanna al pagamento delle spese processuali possa rientrare in uno di quei "*gravi motivi*" indicati dal codice di rito.

Si ricorda, infatti, che tali "*gravi motivi*" "*non attengono al probabile esito positivo dell'appello, né attengono all'effetto conseguente "ex lege" alla provvisoria esecuzione della sentenza, ma devono consistere in un ulteriore effetto pregiudizievole che derivi dall'attesa della pronuncia sull'appello*" (App. Firenze, 23 aprile 1997, in *Giur. it.*, 1998, 1408).

La condanna alle spese di giudizio non può certo dirsi un ulteriore effetto pregiudizievole rispetto all'esito – presumibilmente positivo, nell'ottica di controparte - del giudizio di appello, né rappresenta un'anomala e imprevedibile conseguenza della soccombenza, destinata a incidere sul debitore in modo, per l'appunto, "*grave*".

Va da se che, in considerazione di tutto quanto sopra esposto, non si reputa comunque sussistente un eventuale *fumus boni iuris* in grado di sostenere le pretese dell'appellante e ribaltare, in tal modo, la decisione del Giudice *a quo*, né si ritiene che l'obbligazione determinata dalla soccombenza in capo al Prof.

892

Bentivegna, sotto un profilo quantitativo (per l'importo liquidato), nonché qualitativo (per i soggetti ipoteticamente chiamati un domani a restituire tale importo), possa definirsi tale da rappresentare un *periculum in mora*.

CONCLUSIONI.

I fatti alla base degli articoli censurati sono stati oggetto di valutazioni e considerazioni che devono ritenersi pienamente lecite in uno Stato, come il nostro, democratico.

Laddove *IL GIORNALE* attribuisce - sia pure dubitativamente - ai GAP la volontà di scatenare la rappresaglia al fine di indurre la popolazione a sollevarsi contro i tedeschi, esprime, per l'appunto, un legittimo punto di vista, ossia una opinione.

Negli articoli in cui viene trattato il tema (docc. avv. nn. 1, 3, 7 e 23, primo grado di giudizio) si desume tale fine dalla evidente inutilità dell'attentato ai fini di una efficace resistenza contro i tedeschi.

Non si può certo dire, infatti, che l'obiettivo colpito dai GAP avesse una qualche importanza a fini bellici – non tanta importanza, almeno, da giustificare la strage che ne sarebbe seguita e il cui pericolo è stato accettato.

Ma la ragionevolezza della conclusione circa una possibile volontà di scatenare una rappresaglia, traspare anche dall'inevitabile conseguenza dell'azione. Non sembra abbia molto senso accettare di provocare una rappresaglia di immani dimensioni come quella delle Fosse Ardeatine, per ottenere in cambio l'eliminazione - nel migliore dei casi - di una trentina di semplici militari.

Al di là delle contestazioni più attinenti l'inveritiera – nell'ottica di controparte – rappresentazione dei fatti storici *de quibus*, non si possono

ASSR

non stigmatizzare, ancora una volta, le censure, per così dire, "di contorno" con le quali i nostri contraddittori mantengono all'interno del presente giudizio doglianze del tutto inconferenti con la controversia che ci impegna. Ci si riferisce alla trita discussione sul fatto che, dopo l'attentato, sia avvenuta, o meno, la diffusione del radiomessaggio EIAR; all'attacco alla credibilità di Mario Cervi; alla poco convincente disquisizione sulla collegabilità dell'attentato alla paternità di Togliatti; alle minacce che sarebbero derivate al Prof. Bentivegna *"da parte di lettori di quel foglio"* (ove il foglio *de quo* sarebbe ovviamente *IL GIORNALE*). Tutte queste circostanze sono state giustamente reputate dal Giudice *a quo* estranee ai fini della decisione.

Il Prof. Bentivegna ha anche ricondotto nel calderone generale della pretesa diffamazione le denunce e accuse formulate dai Sigg.ri Randazzo e Santacroce. Sennonché, si torna a precisare, tali notizie appaiono vere, correttamente riportate e di interesse pubblico - data la loro collocazione temporale e il loro oggetto - oltre che fornite con toni la cui aderenza al principio della continenza è innegabile.

Le doglianze avversarie, pertanto, anche in questo secondo grado di giudizio, sono ancora dirette a sottolineare il carattere diffamatorio pretesamente ricollegabile al giudizio di disvalore morale espresso nel complesso dei servizi giornalistici in questione. La dedotta falsità dei dati storici riportati - nell'economia delle difese di controparte – svolge solo una funzione strumentale alla dimostrazione del preteso carattere diffamatorio di tale giudizio.

Tale procedimento logico è inaccettabile.

ASSR

La "verità" dei fatti narrati, infatti, non ha influenza ai fini dell'accertamento del delitto di diffamazione a mezzo stampa se non nei ristretti limiti dell'individuazione, nel commento e nell'interpretazione offerti dal giornalista, di una *"(...) connessione, non speciosa nè pretestuosa, tra il fatto censurabile ed il commento, cosicchè questo può contenere anche apprezzamenti e congetture, ma senza che sia travalicato l'ambito ragionevole di riferibilità al fatto reale, operando in questa prospettiva la scriminante dell'esercizio putativo del diritto di critica (...)"* (cfr. App. Roma, 16.2.1993, in *Dir. inf.*, 1993, 935).

Quand'anche, pertanto, per assurdo, nei contenuti giornalistici per cui è causa, si ritenessero sussistenti i toni diffamatori lamentati dall'attore, dovrebbe comunque ritenersi operante la scriminante del legittimo esercizio del diritto di critica.

* * * * *

Tutto ciò premesso, il Dott. Vittorio Feltri e la Società Europea di Edizioni S.,p.A., come sopra rappresentati e difesi, insistono per l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Nel merito,

rigettare tutte le domande *ex adverso* formulate, in via principale, subordinata e istruttoria, in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa, e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 6088, resa dal Tribunale di Milano in data 14 giugno 1999.

In via istruttoria,

895

nel caso in cui si ritenesse opportuno l'espletamento di attività istruttoria, si insiste come da memoria depositata il 30 ottobre 1997, nel corso del primo grado del giudizio, e, pertanto, si chiede l'ammissione della prova per testimoni articolata dal Dott. Francobaldo Chiocci, con i capitoli e i testi nella stessa indicati da intendersi in questa sede integralmente riprodotti;

in ogni caso si chiede l'integrale rigetto delle istanze probatorie *ex adverso* formulate per le ragioni esposte in narrativa.

Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa anche del presente giudizio.

Si allega

1) Atto di citazione in appello notificato in data 12 ottobre 1999.

Si produce:

1) Fascicolo di parte nella causa RG n. 7598/96, davanti al Tribunale di Milano e documenti ivi prodotti.

2) A. Benzoni e E. Benzoni, *Attentato e Rappresaglia*, Venezia, 1999.

Milano, 1 febbraio 2000.

(Avv. Alessandro Munari) (Avv. Francesco Gatti)

896

Prof. Dr. ROSARIO BENTIVEGNA
L. D. in Medicina del lavoro
Roma - 00193 - Piazza Adriana, n. 5 – tel & fax 06 6875067

3

Roma, li 1 marzo 2000

Ill. Sig.
Dott. Carlo Gentile
Sulzburgstr. 185
50937 KOLN

Caro dott. Gentile,

Faccio seguito alla mia telefonata di ieri, e Le accludo fotocopie (non ben riuscite) di alcune foto (la 1 e la 2) che non ho trovato nel set inviatomi dal Bunderarchiv.

Queste due foto insieme ad altre due che si trovano nel set, mi furono consegnate nel lontano 1945 (o 1946?) da certo dott. Polacco, personaggio da me prima sconosciuto e che ha circolato nei primi mesi dopo la Liberazione tra gli ambienti del sottobosco politico e resistenziale.

Egli affermò che le aveva trovate il 4 giugno del 1944, subito dopo l'allontanamento da via Tasso delle SS che presidiavano quell'edificio, nel corso di un'invasione di folla accorsa per liberare i prigionieri che erano rimasti chiusi nelle celle.

Non ho più visto quel tale, ma le foto, ritenute autentiche, furono pubblicate per la prima volta nel 1945 o nel 1946 sul settimanale del PCI "Vie Nuove", diretto da Luigi Longo, e sono state riprodotte in molte pubblicazioni.

Le accludo anche una pagina del Tempo (24 aprile 1996) dove le due foto vengono riprodotte ancora una volta insieme alla foto che il giornale ritiene rappresentare i resti del povero Pietro Zuccheretti.

Poiché certamente le due foto che le ho così malamente fotocopiato hanno certamente la stessa origine delle 30 da me acquisite dal Bunderarchiv, non è improbabile che altre foto dell'episodio di via Rasella siano in qualche archivio e, per ragioni che non mi sono chiare, non sono state messe a disposizione di coloro che sono interessati ai problemi storici, politici e giudiziari connessi con quella vicenda.

Mi perdoni la qualità delle riproduzioni, in particolare quella del Tempo, che ho tratto dall'emeroteca della Biblioteca Nazionale, e che i tecnici di quell'istituzione non sono stati capaci di rendere migliore dal microfilm che avevano a disposizione.

In attesa di sue notizie, la prego di voler gradire i miei più cordiali saluti

P.S. Le accludo copia della lettera che accompagnava il set delle foto da me ricevute.

2

Così si presentava via Rasella dopo l'azione partigiana che distrusse la colonna nazista il 23 marzo 1944.

Il comunicato del 25 marzo dell'Agenzia Stefani che dà notizia dell'attacco partigiano di via Rasella e della avvenuta rappresaglia.

898

DI NUOVO SOTTO ACCUSA, PARLA L'UOMO DELL'ATTENTATO

METTEREI UN'ALTRA VOLTA

● La consegna di una medaglia al valore a Rosario Bentivegna ha riaperto le polemiche sui fatti del marzo 1944 - Dice l'ex partigiano: «La mia fu un'azione di guerra contro l'invasore. E i nazisti non preannunciarono la loro risposta. Perciò è ingiusto sostenere che ho sulla coscienza le 335 persone trucidate dalle SS»

Intervista di
PINO APRILE

Roma, marzo

Il terzo giorno di una primavera frizzante come questa, 38 anni fa, all'ora della pennichella, un'esplosione scosse Roma. Una bomba, in via Rasella, provocò la morte di 33 bolzanini, arruolati nelle forze di polizia tedesca. Due giorni dopo, il 25 marzo 1944, l'occupante germanico annunciava d'aver trucidato 320 persone, per rappresaglia. Era inesatto, perché Herbert Kappler, tenente colonnello SS, ne aveva fatti aggiungere altri 10. E furono 330. Poi, qualcuno sbagliò a contare e alle Fosse Ardeatine, al macello, ne portarono 335. Quei 5 in più vennero ammazzati, perché «ormai erano lì».

Al partigiano che, con altri compagni, portò la [illegible] Rasella fu

MORIRONO 33 TEDESCHI Roma, 23 marzo 1944. In questa rara immagine, la fila dei 33 soldati del battaglione «Bozen» rimasti uccisi in via Rasella. Diciotto chili di tritolo vennero fatti esplodere da Rosario Bentivegna travestito da netturbino. All'azione parteciparono anche Franco Calamandrei e Carla Capponi (che poi sarebbe diventata la moglie di Bentivegna), con l'appoggio di altri nove partigiani.

A PROPOSITO DELLA "FOTO" DI PIETRO ZUCCHERETTI.

1) "Il Tempo" del 24 aprile 1996 dedica la prima pagina della "Cronaca di Roma" a un articolo di Pierangelo Maurizio su "I segreti di via Rasella", illustrato da 5 foto.
In alto, in apertura, su una prima foto si vede una testa ben conservata nei lineamenti ma priva della calotta cranica e di capelli alle tempie e alla base del collo, che appare stranamente "fratturato", in modo netto e a zig-zag, e accostato a una macchia informe. La parte apicale dei resti di quel capo sono a pochi centimetri dal cordolo di un marciapiede.
In basso, sulla stessa pagina, su una foto che riporta una panoramica di via Rasella dopo l'attacco partigiano, una freccia indica una macchia nera che sarebbe il luogo da cui sarebbe stato tratto il particolare con la testa. 1

2) Qualche giorno prima (sarò più preciso sulla data dopo una mia visita alla emeroteca capitolina), il Pierangelo Maurizio venne ad intervistarmi in casa mia (era presente il Sig. Giancarlo di Francesco, come ricorderà senz'altro anche il Sig. Maurizio) e mi mostrò una foto delle dimensioni di un "formato tessera", ingiallita dal tempo ma ben delineata, nella quale i dati da me riportati sopra erano nettamente visibili.
Feci osservare al Maurizio l'impossibilità che l'esplosione, che avrebbe ridotto il corpo del povero Pietro Zuccheretti a un ammasso informe (e ciò risulta anche dal fatto che il perito settore Prof. Ascarelli, che ricompose le salme dei 32 soldati tedeschi caduti e delle due vittime civili che rimasero coinvolte nell'azione di guerra di Via Rasella, non riconobbe i resti del povero Zuccheretti e li indicò come quelli di una giovane ragazza; l'altro civile, secondo il perito settore, era un uomo anziano, di cui non si è mai saputo il nome), si fosse limitata a scalottarne il cranio senza lasciare alcun altro segno sulle parti molli della faccia, che appariva intatta come quella di un sereno dormiente.
Inoltre, come appare dalle altre foto di via Rasella pubblicate dal giornale, da quelle apparse in molte altre pubblicazioni e dalle 30 foto da noi reperite presso in Bundesarchiv di Coblenza, il 23 marzo del 1944 non esisteva alcun marciapiede nel tratto di via Rasella in cui si svolse l'agguato dei partigiani alla 11° Compagnia dello "SS Polizei Regiment Bozen".
Il Maurizio convenne con i miei dubbi, e mi raccontò che una signora, di cui non conosceva il nome, aveva a suo tempo consegnato quella foto alla famiglia Zuccheretti. Ciononostante, "Il Tempo", qualche giorno dopo, pubblicò la foto.

3) Una parte della foto di cui è causa apparve qualche giorno dopo, l'8 maggio del 1996, ooportunamente ridotta, sulla prima pagina de "Il Giornale", con un rinvio a pag. 7 e a corredo di un articolo di Francobaldo Chiocci e di un commento di Mario Cervi.. 2

4) Si accludono le fotocopie della corrispondenza intercorsa tra il Prof. Bentivegna e il Bundesarchiv di Coblenza e il set di fotografie sull'episodio di Via Rasella di cui è in possesso il Bundesarchiv, che il Prof. Bentivegna ha ricevuto nel settembre del 1999.

no

5) Si acclude altresì copia di una lettera che il Prof. Bentivegna, al fine di approfondire l'indagine, su suggerimento del Prof. Lutz Klinkhmmer, noto storico della 2° Guerra mondiale e in particolare dell'occupazione tedesca in Italia, ha inviato al dott. Carlo Gentile, fotografo e ricercatore che opera in Colonia, incaricandolo di ulteriori e più approfondite ricerche presso il Bundesarchiv di Coblenza. 3

Roma, 6 marzo 2000.

B. ha visto la foto originale
da Maurizio - pare?

modo come è tagliata la testa
marcapiede

di Francesco via Tangerini 46
Roma

907

Prof. Dr. ROSARIO BENTIVEGNA
L. D. in Medicina del lavoro
Roma - 00193 - Piazza Adriana, n. 5 – tel & fax 06 6875067

Roma, li 17 marzo 2000

Avv, Franco Agostini
Avv. Alessandro Garlatti
Loro Sedi

3 pagine compresa questa

Carissimi,

Vi accludo gli appunti sulla foto modificati secondo le verifiche effettuate, a sconforto della mia memoria!

A presto e grazie

Ri

Bentivegna
Milano

A PROPOSITO DELLA "FOTO" DI PIETRO ZUCCHERETTI.

In seguito a verifica effettuata in emeroteca sulla data del mio incontro con Pierangelo Maurizio debbo parzialmente rettificare la mia precedente nota sull'argomento.

1) **"Il Tempo" del 24 aprile 1996** dedica la prima pagina della "Cronaca di Roma" a un articolo di Pierangelo Maurizio su "I segreti di via Rasella", illustrato da 5 foto.
In alto, in apertura, su una prima foto si vede una testa ben conservata nei lineamenti ma priva della calotta cranica e di capelli alle tempie e alla base del collo, che appare stranamente "fratturato", in modo netto e a zig-zag, e accostato a una macchia informe. La parte apicale dei resti di quel capo sono a pochi centimetri dal cordolo di un marciapiede.
In basso, sulla stessa pagina, su una foto che riporta una panoramica di via Rasella dopo l'attacco partigiano, una freccia indica una macchia nera che sarebbe il luogo da cui sarebbe stato tratto il particolare con la testa.

2) **Qualche giorno dopo (e non prima, come avevo erroneamente affermato** nel mio precedente appunto), ed esattamente il 27 aprile, il Pierangelo Maurizio venne ad intervistarmi in casa mia (era presente il Sig. Giancarlo di Francesco, come ricorderà senz'altro anche il Sig. Maurizio) e mi mostrò l'originale della foto pubblicata da Il Tempo il 24 aprile; la foto aveva le dimensioni di un "formato tessera", ingiallita dal tempo ma ben delineata, nella quale i dati da me riportati sopra erano nettamente visibili.
Feci osservare al Maurizio l'impossibilità che l'esplosione, che avrebbe ridotto il corpo del povero Pietro Zuccheretti a un ammasso informe (e ciò risulta anche dal fatto che il perito settore Prof. Ascarelli, che ricompose le salme dei 32 soldati tedeschi caduti e delle due vittime civili che rimasero coinvolte nell'azione di guerra di Via Rasella, non riconobbe i resti del povero Zuccheretti e li indicò come quelli di una giovane ragazza; l'altro civile, secondo il perito settore, era un uomo anziano), si fosse limitata a scalottarne il cranio senza lasciare alcun altro segno sulle parti molli della faccia, che appariva intatta come quella di un sereno dormiente.
Inoltre, come appare dalle altre foto di via Rasella pubblicate dal giornale, da quelle apparse in molte altre pubblicazioni e dalle 30 foto da noi reperite presso in Bundesarchiv di Coblenza, il 23 marzo del 1944 non esisteva alcun marciapiede nel tratto di via Rasella in cui si svolse l'agguato dei partigiani alla 11° Compagnia dello "SS Polizei Regiment Bozen".
Il Maurizio convenne con i miei dubbi, e mi raccontò che una signora, di cui non conosceva il nome, aveva a suo tempo consegnato quella foto alla famiglia Zuccheretti, che "Il Tempo" aveva pubblicato il 24 aprile.

Nella pagina dedicata al giovane Zuccheretti viene raccontata comunque una improbabile storia (così definita dallo stesso giornale) circa il modo in cui quella foto era stata scattata. Ve ne farò avere a giorni la copia. La pubblicazione della mia intervista (con titoli e manipolazioni varie) apparve su Il Tempo il giorno 28 aprile.

3) **Una parte della foto di cui è causa apparve qualche giorno dopo, l'8 maggio del 1996,** ooportunamente ridotta, **sulla prima pagina de "Il Giornale"**, con un rinvio a pag. 7 e a corredo di un articolo di Francobaldo Chiocci e di un commento di Mario Cervi..
4) Si accludono le fotocopie della corrispondenza intercorsa tra il Prof. Bentivegna e il Bundesarchiv di Coblenza e il set di fotografie sull'episodio di Via Rasella di cui è in possesso il Bundesarchiv, che il Prof. Bentivegna ha ricevuto nel settembre del 1999.
5) Si acclude altresì copia di una lettera che il Prof. Bentivegna, al fine di approfondire l'indagine, su suggerimento del Prof. Lutz Klinkhammer, noto storico della 2° Guerra mondiale e in particolare dell'occupazione tedesca in Italia, ha inviato al dott. Carlo Gentile, fotografo e ricercatore che opera in Colonia, incaricandolo di ulteriori e più approfondite ricerche presso il Bundesarchiv di Coblenza.

Roma, 17 marzo 2000.

Fax

STUDIO LEGALE MARIS

telef.

Destinatario: PROF. DOTT. ROSARIO BENTIVEGNA
Alla c.a.:
Telefono:
Fax: 06/6875067

Mittente: AVV. GIANFRANCO MARIS
Studio: Studio Legale Maris
via del Giardini, 10
20121 - Milano
Telefono: 02/6555056
Fax: 02/6555152

Data: 16/11/99
N° di pagine inclusa la presente: 4 (quattro)

In caso di ricezione imperfetta si prega di telefonare, facendo riferimento a Quattro

alto milano

STUDIO LEGALE MARIS

20121 MILANO - VIA DEI GIARDINI, 10 - TEL. 6555056 - TLX 320394 - FAX 6555152

AVV. GIANFRANCO MARIS

AVV. FLORIANA MARIS

AVV. GIANLUCA MARIS

Milano, 16 novembre 1999

Egregio Sen. avv.
FRANCO LUBERTI
VIA FLAMINIA, 354
00196 ROMA

Fax 06/3233648

Egregio Professor
Dott. ROSARIO BENTIVEGNA
Piazza Adriana, 5
ROMA

Fax n. 06/6875067

Procedimento 1027/98 R.G.N.R. e 1099/99 R.G.G.I.P.
Imputati FELTRI – CHIOCCI – SANTA CROCE – RANDAZZO
Articoli Il Giornale 10 maggio 1996 e 14 maggio 1996
G.I.P. Tribunale Monza Udienza del 15 novembre 1999

Cari amici,

i giornalisti erano assistiti da avvocato di fiducia, sostituto dell'avv. Guido Viola, che sempre difende il quotidiano Il Giornale e che ha assistito d'ufficio anche gli imputati non giornalisti.

Controparte ha eccepito l'improcedibilità del procedimento perché la querela è stata depositata da persona priva di esplicito mandato per il deposito e per il sostanziale difetto, nella querela medesima, di una puntuale richiesta di punizione nei confronti degli imputati, in quanto la querela si risolverebbe, a Loro dire, in una narrativa delle vicende, per concludere con una generica lagnanza, la quale non ha messo a fuoco nessuna specifica condotta diffamatoria, limitandosi a rilevare che "le iniziative (degli imputati) non si sono conformate ai principi della verità storica e giudiziaria e non hanno perseguito alcun interesse pubblico, si iscrivono nel novero di azioni di turno e ricorrenti di propaganda calunniosa o diffamatoria".

Per superare queste eccezioni, alle quali il P.M. prestava orecchio attento e consenziente, mi è stata d'aiuto la giurisprudenza della Corte d'Appello di Milano ed il buon senso (anche sotto il profilo dell'opportunità) del G.I.P..

STUDIO LEGALE MARIS

Una seconda eccezione è stata sollevata, molto più preoccupante, sulla base della produzione, da parte dei difensori e degli imputati, della sentenza di primo grado del Tribunale di Milano (14 giugno 1999), che ha rigettato le domande di Rosario Bentivegna contro Francobaldo Chiocci e la società Europea di edizioni.

Controparte ha sostenuto che l'azione civile non poteva essere promossa in sede penale perché nella sentenza di cui sopra erano compresi anche i due articoli oggetto dell'azione penale di cui si stava trattando, per cui, avendo già svolto azione civile e autonoma in sede civile, non poteva più essere tale azione reiterata in sede penale.

Purtroppo la circostanza è esatta, perché nell'atto di citazione avanti il Tribunale di Milano si legge che l'azione era promossa in relazione ad una campagna di stampa diffamatoria "che aveva avuto luogo dal 6 aprile 1996 ed era continuata il 7, 10, 18 e 20 aprile 1996 e i giorni 8, 9, 10 e 14 maggio 1996".

Nel medesimo atto di citazione si legge, più oltre: "con altro articolo del 10 maggio 1996 il quotidiano titola, tra l'altro, a sei colonne "Bentivegna denunciato per omicidio" e, ancora più oltre, si legge: "Tal Antonio Santacroce di Napoli, sedicente tenente colonnello dei corpi sanitari internazionali da notizia sul quotidiano Il Giornale del 14 maggio 1996 di aver denunciato alla Procura della Repubblica di Roma Bentivegna, Capponi ed altri per vari reati, che vanno dall'omicidio alla fabbricazione e uso di materiale esplodente sino all'associazione a delinquere".

Questa eccezione è parsa, ad un certo punto, decisiva per indurre il G.I.P. a dichiarare il non luogo a procedere in sede penale.

Ho avuto la possibilità di superare questa difficoltà soltanto perché nella sentenza prodotta dal difensore degli imputati si parlava di campagna diffamatoria relativa ai mesi di aprile e maggio 1996, ma non erano puntualmente indicate le date dei giornali.

Ho sostenuto anche che, nel nuovo codice, l'azione civile può in qualsiasi momento essere trasferita dall'interessato dalla sede penale alla sede civile e viceversa.

Il G.I.P. ha disposto in rinvio a giudizio per tutti gli imputati, fissando per il dibattimento l'udienza del 20 novembre 2000 avanti il Tribunale di Monza.

In relazione ai ritmi consueti possiamo ritenere che sia stata fissata una udienza molto prossima.

Le due sentenze di assoluzione in sede civile, a Milano e Roma, i due appelli in corso con tutte le loro incognite, il processo penale di Monza con tutte le difficoltà che traspaiono da ciò che Vi ho esposto, debbono indurre a una radicale riflessione, partendo dalla certezza assoluta che mai, né in sede penale né in sede civile, assumendo anche come ipotesi di lavoro la condanna delle controparti, sarà possibile conseguire un risarcimento di un qualche rilievo.

STUDIO LEGALE MARIS

Se ipotizziamo sentenze di condanna possiamo pensare soltanto a condanne simboliche sia come risarcimento di danno che come sanzione penale, queste ultime contenute nell'ambito della sola multa.

L'atmosfera è quella della "critica storica", che esclude la punibilità anche se le verità prospettate sono soltanto putative.

Dobbiamo sottoporre a una rilettura estremamente meticolosa tutti gli articoli de Il Giornale, per estrapolare quegli aggettivi e quelle proposizioni non riconducibili in alcun modo al diritto di critica storica, sia pure putativa; per ricondurli alla diffamazione in quanto non riferibili soltanto alla cronaca di atti o di condotte di altri, fedelmente riportati dai giornalisti, ma fatti propri in qualche modo dai giornalisti stessi.

Fatto ciò dovremo optare o per l'azione civile o per l'azione penale, abbandonando quella delle due che non riteniamo seguire per opportunità o perché più lunga e più difficile.

Vorrei conoscere il Vostro pensiero.

Saluti cari.

Avv. Gianfranco Maris

← appello sue lo vede
B. gli manca copia degli articoli de Il Giornale

Prof. Dr. ROSARIO BENTIVEGNA
L. D. in Medicina del lavoro
Roma - 00193 - Piazza Adriana, n. 5 – tel & fax 06 6875067

Roma, li 20 novembre 1999

Ill. Sig.
Avv. Gianfranco Maris
MILANO

Caro Maris,

faccio seguito all tuo fax del 16 u.s.

Anzitutto ti comunico che Luberti mi ha detto che la C. d'Appello di Roma ha respinto il nostro ricorso contro l'ordinanza di archivio del GIP per vizio di procedura nella nostra vertenza contro Il Giornale di Ostia, Il Tempo, Santacroce, Randazzo.

Martedì mattina vedrò Luberti, il quale mi propone ricorso per Cassazione. Mi sembra di capire, da quanto ho appreso nel nostro incontro, che non vi siano motivi validi per insistere nella vertenza procedurale: comunque farò in modo che Luberti ti invii, non appena l'avrà, la motivazione della Corte d'Appello di Roma.

Nel caso che tu ritenga inutile tale ricorso, questo mi sembra motivo per lasciar cadere la prosecuzione della vertenza in penale sia a Roma che a Monza.

In ogni caso, se tu decidessi di mantenere l'iniziativa in penale, e vista la correttezza dell'osservazione di controparte che l'imputazione del Giornale per l'articolo del 14 maggio era già stata avanzata in sede civile, potrebbe la denuncia in penale rimanere valida solo nei confronti del Randazzo e del Santacroce? Oppure, la vertenza contro costoro potrebbe essere traferita in Civile, associandoli alla vertenza contro il Giornale di cui al nostro appello o autonomamente?

Ciò comporterebbe, quindi, l'opportunità di puntare solo sul nostro ricorso in civile.

Ti accludo, comunque, le fotocopie del Giornale relative ai numeri di cui è causa, così che anche tu possa esaminarli onde rilevarne gli aspetti diffamatori.

Per il resto, nei prossimi giorni Agostini, che già l'ha fatto senza successo, ti cercherà di nuovo per telefono, per vedere insieme con te la radicale riflessione che tu proponi.

Ti accludo anche, per completare la documentazione che hai avuto dall'ANPI Nazionale, le fotocopie dei brani da noi ritenuti diffamatori del fascicolo "La Guerra Partigiana", edito da Hobby & Works, e ti sarò grato di un tuo parere.

Ti ringrazio per quanto stai facendo, per il tuo impegno e per la tua affettuosa partecipazione, e ti prego di gradire i miei più cari saluti.

Prof. Dr. Rosario Bentivegna
Medico del lavoro

Prof. Dr. ROSARIO BENTIVEGNA
L. D. in Medicina del lavoro
Roma - 00193 - Piazza Adriana, n. 5 – tel & fax 06 6875067

Roma, li 20 novembre 1999

Ill. Sig.
Avv. Franco Agostini
ROMA

Carissimo Franco,

Come d'accordo, ti invio copia della lettera che ho preparato per Maris.

Se la condividi, attendo un tuo segnale per darle il via

Ciao e grazie.

Tu Sarà

fax 06 8550474

due pagine compresa questa.

P11

studio legale
Avv. ALESSANDRO GARLATTI
studio 20122 milano via fontana 28 tel. 025457813 - 025457922 ab. 20121 milano via annunciata 31 tel. 0229000130

Egregio Signor
AVV.TO FRANCO AGOSTINI
Via Arno nr. 47
00198 ROMA

Egregio Signor
PROF. ROSARIO BENTIVEGNA
P.zza Adriana nr. 5
00183 ROMA

Milano, 2 Novembre 1999

Oggetto : *Il Giornale*

Con riferimento alla causa a margine compiegato trasmetto l'avviso di cancelleria ex art. 168 bis c.p.c. con cui si comunica che la causa viene fissata per l'udienza dell'8.2.2000 innanzi al Consigliere dott. Garbellotto.

Tanto Vi dovevo,

Con i migliori saluti.

All. nr. 1

è 1/2/2000 ofpurse
8/2/2000 9
avv Garlatti farà sapere

912

P. I. 02271690154
C. F. GRL LSN 32R13 L483C
fax 0255015718

N. 2582/99 Ruolo Gen.

N. ..... Ruolo Cons. Istr.

N. ..... Dep.

Anno 19 .....

Avviso del rinvio di ufficio dell'udienza di prima comparizione delle parti

nella causa civile

tra

Bertiveglio Roberto

e

Chieci Francobello + 2

CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sezione 2e Civile

N. R. - Gerbellotto

Il Cancelliere della suddetta Autorità Giudiziaria
In esecuzione del disposto dell'art. 168 bis, 135 C.p.c.

COMUNICA

che la causa civile contro indicata, è d'ufficio rimandata all'udienza del 8/2/2000

poiché nel giorno fissato dalla parte nella citazione il Consigliere Istruttore designato Dott. La Corte non tiene udienza

(Art. 168 bis, 136 u.p.C.p.c. e 128 d. Att. stesso Codice)

Milano, li 27/10/99

Il Cancelliere

CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sigg. Procuratori

Avv. A. Barlatti
V Fontana 28
Milano

Mod. 97

913

Pesator

A mani della Impleg. dip.te / ~~portinaia~~ tale quali-
ficatosi che si incarica della consegna
domiciliatario destinatario e familiari
conviventi al momento assente.

Milano 29 OTT. 1999

ASSISTENTE U.N.E.P.
Elia Astore

913 B.LS

ASSR

9BTER

Egregio Signor
AVV.TO FRANCO AGOSTINI
Via Arno n. 47
00198 ROMA

studio legale
Avv. ALESSANDRO GARLATTI
20122 milano via fontana, 28 tel. 025457922-025457813 fax 0255015718

6088 1998

Nº 9975 CRON.
24 GIU. 1999
N. 6193

SENTENZA N.

REG. GEN. N. 7598/96

REG. DEP. N. 6005

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE 1^ CIVILE

in persona del giudice unico dr. Domenico Bonaretti ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa

D A

Rosario BENTIVEGNA, con gli avv.ti Franco Agostini, Franco Luberti e Alessandro Garlatti

ATTORE

C O N T R O

Francobaldo CHIOCCI, con gli avv.ti Martino U. Chiocci ed Emanuele Chiocci

CONVENUTO

SOCIETA' EUROPEA DI EDIZIONI spa e

Vittorio FELTRI,

entrambi con gli avv.ti Alessandro Munari e Francesco Gatti

CONVENUTI

AVV. GARLATTI

TRIBUNALE DI MILANO
IL CANCELLIERE

13 LUG 1999

914

CONCLUSIONI per l'ATTORE

NEL MERITO:

- dichiararsi che gli articoli de "Il Giornale" di cui in narrativa hanno violato gravemente il dovere di informazione, alterando la realtà, d'altronde nota, dei fatti esposti, diffamando l'istante Prof.Rosario Bentivegna, violando i suoi diritti al rispetto e all'integrità morale e ledendo gravemente la sua personalità, con grave danno alla sua personalità e alla sua immagine, con turbamento psichico, danno biologico, danno morale e danno alla vita di relazione, come è esposto in narrativa, in relazione alla sua vita privata e professionale; dichiararsi la resposabilità solidale dei convenuti al risarcimento dei danni per quella somma che risulterà di giustizia, previ, occorrendo, quegli accertamenti che saranno ritenuti necessari: somma che si indica in £.5.000.000.000 (cinque miliardi) o quella diversa somma che sarà ritenuta; condannarsi solidalmente gli stessi convenuti al pagamento di tale somma a favore dell'istante;

- condannarsi i convenuti alle spese di giudizio;

- con sentenza provvisoriamente esecutiva.

IN VIA ISTRUTTORIA:

prova testimoniale sulle circostanze dedotte ex adverso nonchè prova diretta sui seguenti capitoli, e con i testi di seguito indicati:

(dalle NOTE depositate in data 22/9/07):

ELENCO TESTI:

1) On. **Arrigo BOLDRINI**, M.O.V.M., Presidente ANPI, Roma, via degli Scipioni n. 271

2) On. Prof. **Giuliano VASSALLI** (attualmente componente della Corte Costituzionale), dirigente della Resistenza romana nelle formazioni socialiste, residente in Roma, Lungotevere Vallati 19 ;

3) Prof. **Valentino GERRATANA**, membro del Comando Militare Regionale delle Formazioni Garibaldine (PCI), residente in Roma, via dei Giornalisti 40 ;

4) Prof. **Mario LEPORATTI**, membro del Comitato Militare Regionale del Lazio nelle formazioni garibaldine, resisente in Roma, via del Serafico

5) On. **Adriano OSSICINI**, responsabile militare dei Comunisti Cattolici, residente in Roma

6) On. **Aldo NATOLI**, addetto dal PCI ai collegamenti per il partito con il sud liberato, residente in Roma, via Lorenzo il Magnifico 47 ;

7) Avv. **Giovanni BALDINI**, partigiano garibaldino di origine troskista e compagno del Bentivegna, prima del 25 luglio 1943, nel Gruppo di Unificazione Marxista (GUM), prima che ambedue aderissero al PCI, residente in Ronciglione (VT), via Campana, 29, 01037 ;

8) On. Prof. **Francesco CORVISIERI**, storico di "Bandiera Rossa", residente in Roma, via Carpaccio n. 32 ;

9) **Orfeo MUCCI**, commissario politico delle formazioni romane di "Bandiera Rossa", residente in Roma, via di Vigna Fabbri n. 6/10 ;

10) **Tullio PIACENTINI**, vice-comandante militare di "Bandiera Rossa" per la città di Roma, residente in Roma, via Donna Olimpia n. 30 (L 1 - F 13) ;

11) **Ugo SCATTONI**, figlio di Umberto Scattoni, partigiano di "Bandiera Rossa", catturato nel corso di un'azione a fuoco in Roma, nel febbraio 1944, insieme ad alcuni membri dei GAP Centrali garibaldini (Trombadori, Labò, Mattei, Rattoppatore, Gentili) e ucciso alle Fosse Ardeatine, residente in Roma, via Buje d'Istria n. 4 ;

12) **Cristoph FRANCESCHINI**, ricercatore sullo "SS Polizei Regiment Bozen", residente in Bolzano ;

13) **Marisa MUSU**, presente in via Rasella il 23.3.1944 al momento dell'attacco partigiano, residente in Roma, via Senafé 27 00199 ;

916

14) Prof. **Giulio CORTINI**, Ordinario di Fisica all'Università di Roma, che concorse a preparare l'ordigno riguardante l'episodio di cui è processo, residente in Roma, vicolo Savelli n. 48 ;

15) Prof. **Giovanni GIGLIOZZI**, presidente dell'ANFIM, residente in Roma, via Montecatini 8 ;

16) Prof. **Lutz KLINKHAMMER**, storico, esperto sull'occupazione tedesca in Italia, il quale potrà riferire sull'inesistenza del bando tedesco, Roma, Istituto di Studi Germanici, via Aurelia Antica ;

17) Cesare DE SIMONE, storico della Resistenza romana, residente in Roma, Piazzale Dunant, n. 57 ;

18) Prof. **Antonio PARISELLA**, Ordinario di storia all'università di Parma, Presidente dell'IRSIFAR (Istituto Romano di Storia d'Italia dal Fascismo alla Resistenza), residente in Roma, via Paolo Albera 73 ;

19) On .**Maurizio FERRARA**, ex-parlamentare, giornalista, ex-ufficiale partigiano durante la Resistenza romana, amico personale di Togliatti, del quale scrisse una biografia ("Conversando con Togliatti" insieme alla moglie, Marcella de Francesco, residente in Roma, via dell'Orso 28

20) **Marcella DE FRANCESCO-FERRARA**, ex ufficiale partigiano durante la resistenza romana, ex segretaria di redazione fin dalla fondazione della rivista "Rinascita", fondata e diretta da Togliatti, coautrice con il marito Maurizio Ferrara del libro "Conversando con Togliatti" ; residente in Roma, via dell'Orso 28

Le persone indicate potranno riferire, rispettivamente, sulle circostanze appresso indicate :

On. **Boldrini** : potrà riferire sulle motivazioni politiche, militari, morali e sociali delle attività militari della Guerra di Liberazione, e in particolare sull'apprezzamento degli Alti Comandi Militari Alleati dell'attività della Resistenza romana.

Prof. **Vassalli** : potrà riferire sulle motivazioni politiche, militari, morali e sociali delle varie azioni e dei vari attacchi militari compiuti nella città di Roma nel 1943/1944 dai partigiani, dai Gap e da altre formazioni politiche ;

917

rof. **Gerratana** : potrà riferire circa i rapporti reali intercorsi tra le formazioni partigiane che effettuavano azioni militari in Roma e nel Lazio (1943/1944). In particolare il Prof. Gerratana potrà riferire circa i reali rapporti tra le formazioni partigiane del PCI, del PSI, del CLN, del partito d'Azione, di Bandiera Rossa, del Fronte Militare Clandestino, ecc., sempre in relazione le azioni militari svolte in quel periodo ;

rof. **Mario Leporatti** : id.

rof. **Adriano Ossicini** : id

n. **Natoli** : potrà riferire circa i rapporti tra gli indirizzi politici e militari che guidavano le formazioni comuniste partigiane operanti in Roma e le indicazioni degli organi dirigenti del Pci operanti nel sud liberato ;

vv. **Baldini** : potrà riferire di aver militato in formazioni partigiane nel periodo interessato con osario Bentivegna e i reali rapporti - anche personali - intercorrenti tr i membri delle formazioni garibaldine e l'organizzazione politica e militare di "Bandiera Rossa"

of. **Corvisieri**, noto ed apprezzato storico della formazione politica e militare di "Bandiera ossa" ; potrà riferire circa i rapporti reali tra i gruppi partigiani del PCI e di Bandiera Rossa ;

lucci, potrà riferire sui rapporti reali tra i gruppi partigiani del PCI e di "Bandiera Rossa" al mpo dell'episodio di via Rasella ;

acentini, id.

attoni, id.

ranceschini : potrà riferire circa ruoli, collocazione, compiti e quanto altro utile per l'indagine ativamente all' SS Polizei Regiment Bozen, attaccato in via Rasella nel marzo del 1944

usu, potrà riferire in ordine all'episodio di via Rasella essendo stata presente sui luoghi il 23 1944 ;

of. **Cortini** : partecipò alla preparazione dell'ordigno utilizzato dai Gap in via Rasella, e potrà ire in ordine alle lotivazioni che accompagnarono e sostennero l'azione di cui è processo ;

of. **Gigliozzi** : potrà riferire in ordine agli orientamenti dell'Associazione Familiari dei Martiri oposito dell'azione di Via Rasella ;

16) **Prof. Klinkhammer** : potrà riferire sul giudizio esporesso sull'azione di via Rasella dai comandi germanici, sul suo significato politico e militare, e, in particolare, sull'inesistenza del "bando" germanico che invitava i partigiani ad arrendersi per evitare la rappresaglia ;

17) **De Simone** : potrà riferire su tutti gli aspetti storici, politici e militari che riguardano l'azione di via Rasella ;

18) **Prof. Parisella** : potrà riferire sulla collocazione militare dell'azione di via Rasella nel quadro della situazione politica e militare in atto nella città di Roma nel marzo del 1944 ;

19) **On. Ferrara** : e

20) **De Francesco-Ferrara** : questi ultimi due testi possono rispondere sulle opinioni di Togliatti in merito all'azione di via Rasella.

CONCLUSIONI PER IL DR. FRANCOBALDO CHIOCCI

"Voglia il Tribunale di Milano Ecc.mo adito, contrariis rejectis, così giudicare:

Nel merito, in via principale:

- Accertare e dichiarare che la dedotta diffamazione non sussiste, ovvero che il convenuto concludente ha legittimamente esercitato il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, ed ha legittimamente usato del diritto di informazione, di cronaca e di critica.
- Respingere conseguentemente ogni domanda attrice, siccome infondata in fatto e in diritto, e non provata.
- Condannare l'attore alla rifusione delle spese di lite, da commisurarsi allo scaglione tariffario corrispondente alla domanda proposta.

In sede istruttoria, in via subordinata:

- Ammettersi le istanze istruttorie formulate dal convenuto concludente a verbale d'udienza 4.6.97 e nella memoria istruttoria 30.9.97, con i testi ivi indicati, da aversi per qui integralmente richiamate e trascritte.
- Respingersi le istanze istruttorie proposte dall'attore, siccome irrilevanti e comunque inammissibili."

del verbale di udienza 4/6/97:

1) Prima della esecuzione della rappresaglia delle Fosse Ardeatine, venne diffuso un comunicato radiofonico da parte dell'Eiar, e vennero affissi manifesti murali con l'invito ai responsabili dell'attentato di presentarsi all'autorità tedesca.

2) Le immagini pubblicate da "Il Giornale" del numero dell' 8.5.96, si riferiscono al corpo di Pietro Zuccheretti;

3) Pietro Zuccheretti rimase ucciso nell'esplosione del 23.3.44 in via Rasella;

4) Pietro Zuccheretti si trovava al momento dell'esplosione, nelle immediate adiacenze del carretto esploso;

5) Giorgio Amendola ha dichiarato che finalità dell'attentato di via Rasella era quella di provocare, con la rappresaglia che ne sarebbe seguita, la sollevazione della popolazione romana contro i nazisti;

6) Negli ambienti della resistenza romana non legati al P.C.I. era all'epoca dei fatti, ed è tuttora, diffusa e manifestata la convinzione che l'attentato di via Rasella fosse stato ideato ed attuato anche al fine di provocare l'eliminazione dei principali esponenti della resistenza non PCI detenuti a Regina Coeli o a via Tasso; nonchè al fine di far ricadere la responsabilità dell'attentato sul principale gruppo partigiano antagonista del PCI, denominato "Bandiera Rossa".

7) Di recente è stata costituita l'Associazione Vittime di via Rasella, con la finalità di "denunziare colpe ed omertà che da oltre 50 anni impediscono di conoscere tutta la verità su via Rasella e sulla rappresaglia tedesca delle Fosse Ardeatine".

8) Liliana Gigliozzi e Silvio Gigliozzi hanno richiesto la restituzione della salma del loro padre Romolo Gigliozzi, ucciso alle Fosse Ardeatine ed ivi sepolto, per le motivazioni di cui alla lettera (doc.30, prodd. Chiocci)

A testi si indicano, salvo altri:

Avv. Giorgio Angelozzi Garibaldi; prof. dr. Giovanni Assennato; Giovanni Bocheretti; don Ennio Innocente; Roberto Guzzo, ex capo militare di "Bandiera Rossa"; Pierangelo Maurizio; Roberto Gremmo; dr. Roberto Lamboni; dr. Luigi Iaquinti; Liliana Gigliozzi; Silvio Gigliozzi.

Chiede infine che, ai sensi dell'art. 184 c.p.c., il sig. G.Istruttore voglia concedere termine per ulteriori produzioni ed indicazione di ulteriori mezzi di prova.

Alla udienza 30/9/97:

9) Vero che, immediatamente dopo l'attentato di via Rasella comparvero, sui muri adiacenti il luogo dell'attentato, su Palazzo Tittoni e via IV Fontane, a firma del gen.le Maeltzer (comandante della Piazza di Roma), vistosi manifesti delle dimensioni di cm. 140 per 60, con minaccia di rappresaglia di 10 a 1, se non si fossero presentati gli esecutori dell'attentato (cfr doc. 97)

10) Vero che corrispondono a verità i fatti oggetto dell'intervista rilasciata a G.Perna e pubblicata da "Il Giornale" del 16.9.97 (doc. 87) e in particolare:

- che dopo l'attentato, per l'intiera giornata, con altoparlanti e via radio, fu detto che se gli attentatori si fossero presentati, non vi sarebbe stata la rappresaglia.

- che il battaglione "Bozen" era composto di riservisti altoatesini, per gran parte ultraquarantenni, non combattenti, ma destinati alla viglianza di edifici pubblici e del Vaticano;

11) Vero che, dopo l'attentato di via Rasella, e dopo la scoperta della strage delle Fosse Ardeatine, nel maggio 1944, l'attore Bentivegna venne inviato ad operare nella zona di Palestrina insieme a Carla Capponi; ivi, in località Vicesimo lo stesso attore compì altro attentato provocando la morte di un soldato dell'esercito tedesco; in ritirata, il comando tedesco attuò una rappresaglia nei confronti della popolazione, fucilando 11 civili, dopo aver invitato l'autore a presentarsi.

A testi, oltre a quelli già indicati a verbale di udienza 4.6.97, Erina Russo De caro, Palestrina; Carlo Cadderi, S.Francesco a Ripa, Roma; Arthur Hutz, Caldaro (Bz); avv. Roberto D'Ottavi, Roma.

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER LA SOCIETA' EUROPEA DI EDIZIONI S.P.A. E IL DR. FELTRI

* * *

Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione avversaria disattesa:

- **nel merito, in via principale:**

rigettare tutte le domande formulate dall'attore nei confronti dei convenuti dichiarando insussistente la dedotta diffamazione.

- **nel merito, in via subordinata:**

rigettare tutte le domande formulate dall'attore dichiarando l'operatività, nella fattispecie per cui è causa, delle scriminanti costituite dai diritti di cronaca e di critica.

- <u>in via istruttoria:</u>

si ribadisce quanto esposto nella memoria depositata in data 30 ottobre 1997 e si insiste – per il caso in cui il Giudice ritenesse opportuno l'espletamento di attività istruttoria al fine di accertare la "verità" dei fatti storici che costituiscono l'oggetto del giudizio "incriminato" – per l'ammissione della prova per testimoni articolata dal convenuto Francobaldo Chiocci, secondo i capitoli e con i testi nella stessa indicati.

Si chiede, in ogni caso, l'integrale rigetto delle istanze probatorie formulate dall'attore sia in quanto la prova vertente su circostanze di fatto appare in generale inconferente in rapporto all'oggetto della causa, sia perché i singoli capitoli di prova articolati devono ritenersi tutti inammissibili a causa della loro assoluta genericità.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

10

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 14.6.96 il prof. Rosario Bentivegna, ritenendo diffamatori nei suoi confronti alcuni articoli pubblicati su diversi numeri del quotidiano "Il GIORNALE" di aprile e maggio 1996 e relativi ai noti fatti di via Rasella, conveniva in giudizio avanti a questo Tribunale il dr. Francobaldo Chiocci, il dr. Vittorio Feltri e la Società Europea di Edizioni spa, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti (all'immagine, alla personalità, all'integrità morale, danni biologici, morali e alla vita di relazione), che indicava orientativamente in lire 5 miliardi.

A sostegno della domanda, l'attore esponeva che la celebrazione del "processo Priebke" aveva comportato l'attenzione della stampa sull'eccidio delle Fosse Ardeatine e quindi sull'attacco partigiano di via Rasella che lo aveva preceduto; che mentre la stampa "più seria" aveva commentato i fatti in modo corretto, "Il Giornale" si era distinto per una vera e propria campagna diffamatoria che aveva trascurato la versione dei fatti "storicamente e giuridicamente accertati" per abbandonarsi ad una arbitraria e gratuita denigrazione della persona dell'attore.

A suo dire, la falsità delle notizie riportate escludeva poi la ravvisabilità di un legittimo esercizio dei diritti di cronaca e di critica.

I convenuti si costituivano in giudizio contestando la fondatezza delle domande avversarie e chiedendone il rigetto.

Scambiate memorie, dedotte prove orali e prodotti documenti, il GI invitava le parti a precisare le conclusioni e, espletato l'incombente nei termini riportati in epigrafe, la causa è stata posta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va premesso che l'ambito della causa deve essere circoscritto agli articoli denunciati dall'attore in citazione, stante la recisa non accettazione del contraddittorio sugli altri successivi manifestata dai convenuti.

Le doglianze dell'attore attengono, dichiaratamente, alla lesività di quegli articoli, che deriverebbe da una grave alterazione della realtà dei fatti esposti.

Ma, in concreto, l'attore sembra dolersi dell'impostazione, del taglio e soprattutto dei giudizi espressi in tali articoli.

Così (cfr atto di citazione, pagg. 19 ss) l'aver "messo sullo stesso piano i criminali nazisti e i partigiani"; l'aver attribuito "al Bentivegna, come se si trattasse di un crimine, la morte dei 33 soldati altoatesini... (così scambiando) intenzionalmente un coraggioso atto di guerra in difesa della Patria... in un attentato illegittimo e deprecabile... (e mettendo) sotto accusa l'attività partigiana svoltasi in Roma... presentandola come criminosa"; l'aver attribuito ai GAP (Gruppi di Azione Patriottica) e all'attore "l'intenzione di provocare la rappreseglia che sarebbe stata scontata, anzi voluta da essi per sollevare la popolazione", nonchè "la morte dei civili e del bambino".

Per altro verso, l'attore nega recisamente (cfr citazione, ibidem) determinate circostanze di fatto, vale a dire che "subito su tutti i muri del quartiere furono appese ordinanze del comando tedesco che annunciavano rappresaglie" o manifesti "con l'invito ai partigiani a presentarsi prima dell'eccidio" (ivi, pag. 23); che i poliziotti delle SS del Reggimento Bozen fossero "anziani ed inermi"; che il bambino fosse stato "visto sulla carretta della spazzatura (dall'attore)... che, ciò nonostante, non avrebbe desistito spegnendo la miccia".

Punti nodali della causa sembrerebbero dunque la verità di determinati fatti, la loro incidenza sui giudizi espressi e la liceità delle opinioni manifestate sulla base di una ricostruzione degli eventi ispirata ad intenti di revisione critica rispetto alla 'storiografia ufficiale'.

Partendo da quest'ultimo punto, va subito osservato che i requisiti di verità, continenza e interesse pubblico, tradizionalmente richiesti per l'operatività dell'esimente, quando trattasi di diritto di critica si atteggiano in modo del tutto particolare.

Ed invero, venendo in considerazione non la narrazione di fatti (come nel caso del diritto di cronaca) ma l'espressione di opinioni e dunque di apprezzamenti soggettivi intorno a fatti ed azioni, rispetto ai quali l'autore interviene schierandosi personalmente con le proprie idee ed convinzioni e sulla base di esse offrendo la propria valutazione degli eventi, non ha senso esigere il rispetto di un canone di verità obiettiva che, per definizione, esula dall'ambito delle interpretazioni soggettive.

Unici limiti del diritto di critica appaiono dunque la ravvisabilità di un interesse pubblico alla divulgazione della critica stessa e il rispetto di una continenza che si esprime nella strumentalità della forma al giudizio critico manifestato e che quindi consente anche -specie nel settore della polemica sociale, politica, economica, artistica e scientifica-, espressioni pesantemente negative che, per il loro inserimento funzionale nell'articolazione del ragionamento proposto, non si esauriscano in un mero insulto o dileggio personale (cfr Cass. 465/96).

Così definiti i limiti dell'indagine esperibile in questa sede, va rilevato che la prima doglianza dell'attore concerne null'altro che l'espressione di un giudizio, vale a dire l'assimilazione di partigiani e nazisti (con ovvie reciproche offese), riguardabile a sua volta come il portato di una visione caratterizzata da una aprioristica, radicale condanna della violenza in quanto tale, ovvero di particolari orientamenti (ideologici, politici, civili, morali e sociali) evidentemente diversi da quelli che ispirano l'attore.

Ma è appunto un giudizio soggettivo, opinabile, in assoluto e deciso contrasto con altri, che propugnano la necessità di opportuni distinguo.

E tali giudizi possono condividersi o meno, ma, sul piano giuridico, sono e restano orientamenti

particolari e opinioni con un loro proprio significato e valore (metagiuridico).

Peraltro, tale valore l'ordinamento attuale assume in astratto, legittimando la manifestazione concreta dei ricordati giudizi come particolare espressione dei principi di libertà che dell'ordinamento stesso costituiscono il cardine (Cost. artt. 2, 13 ss e in specie 21, 33 ecc.).

Non rileva dunque che l'attentato di via Rasella debba giuridicamente definirsi atto di guerra legittimo o illegittimo ovvero strage; così come non rilevano le sentenze (militari, civili o penali) che, ciascuna come particolare momento espressivo dell'esercizio della funzione giurisdizionale, tali qualifiche abbiano riconosciuto o negato.

Ben diverso è infatti il piano su cui si pone la valutazione richiesta in questa sede ai fini della ravvisabilità della diffamazione.

In quei casi si trattava della qualificazione giuridica di un fatto dalla quale dipendeva una serie di effetti giuridici tipici (antigiuridicità, risarcibilità, applicazione dell'amnistia, ecc).

Nel presente si tratta invece della liceità della manifestazione di opinioni da riportare a diversi ambiti: ideologici, storici, politici, morali, civili, sociali; ambiti che, come rileva

condivisibilmente la difesa Chiocci (cfr conclusionale, pag. 14) appartengono "alla sensibilità, alla coscienza e alla cultura di ogni cittadino", non certo al giudice.

Così il termine 'strage' non risulta evidentemente utilizzato in senso tecnico; gli articoli in esame non sono destinati alle aule del tribunale o agli uffici del pm e non si rivolgono (necessariamente) ad operatori del diritto. Il termine viene utilizzato nel suo significato comune di 'uccisione con violenza di una pluralità di individui', desumibile dai dizionari di usuale consultazione.

E la storicità di tale evento non può essere fondatamente contestata.

Così anche il titolo del 7.4.96 'Pannella: partigiani terroristi', che da un lato si limita a riportare, senza alcun personale riferimento all'attore, l'opinione espressa sull'argomento da Marco Pannella, dall'altro lato evoca forme di lotta politica che si servono della violenza per modificare gli assetti politici e istituzionali esistenti.

Sul punto non sembra inutile un riferimento all'attualità (del maggio 1999) e in particolare all'impegno militare NATO e ai bombardamenti in Serbia: sicuramente azioni militari e di guerra, la cui opportunità e liceità sotto il profilo

politico, storico, morale, civile può essere riconosciuta o contestata con varietà di opinioni e sfumature.

Ma la maggiore conformità all'ordinamento internazionale o la maggiore adesione ottenuta da una tesi non può essere ritenuta ragione idonea e sufficiente ad escludere la liceità delle altre difformi e della loro espressione, anche con toni [illegible] e forti, adeguati alla gravità degli eventi. Caratteristica e ricchezza non soltanto della nostra attuale sensibilità, ma del nostro attuale ordinamento è dunque la possibilità e la liceità, sul piano giuridico, della manifestazione di tutte le diverse opinioni.

Tornando ai fatti di via Rasella, la gravità e l'importanza storica e politica dell'evento (di cui si discute ancora, dopo oltre cinquant'anni, in sede giudiziaria, storico-scientifica e giornalistica) fanno apparire superfluo ogni rilievo circa l'esistenza di un interesse pubblico a trattarne e dunque circa la liceità della formulazione di giudizi, anche duri, sulle persone coinvolte.

Ed invero, come già rilevato, trattandosi nella specie di diritto di critica, opinioni e giudizi non possono che essere fondate su interpretazioni soggettive di fatti e comportamenti e l'unico limite ravvisabile è quello del rilevante

interesse pubblico alla critica stessa, cui si accompagna un proporzionato ampliamento del requisito della continenza espositiva, da apprezzarsi nell'adeguatezza della forma al fine critico perseguito (cfr Cass. 465/96 cit.).

Nè pare sostenibile che nella specie difetti la verità dei fatti su cui si fonda il giudizio critico.

Da un lato non è in discussione il fatto sostanziale della partecipazione dell'attore all'attentato e dunque la riferibilità di quest'ultimo anche alla sua persona; dall'altro lato non sembra rilevante l'eventuale 'non verità' di circostanze più o meno marginali (risulta infatti controverso che i soldati del reggimento Bozen fossero o non "invalidi, anziani ed inermi" -incontroverso è invece il fatto che rifiutarono di partecipare alla rappresaglia- ovvero che i manifesti annuncianti rappresaglie si riferissero all'attentato di via Rasella piuttosto che ad uno precedente avvenuto in via Crispi; ancora, appare irrilevante la effettiva diffusione di un radiomessaggio Eiar dopo l'attentato, posto che non si attribuisce all'attore una condotta diversa da quella da lui rivendicata, ossia essere un dovere il non consegnarsi al nemico, cfr doc. 6 conv. Feltri; è poi opinione chiaramente riferita al fratello del bambino ucciso che questi fosse

stato visto dai partigiani, i quali, ciò nonostante, non avrebbero desistito dall'attentato; solo indirettamente la medesima opinione si riflette sulla persona dell'attore e, comunque, le condizioni del cadavere del bambino, quali risultano anche dalle foto in atti della testa a terra, staccata dal tronco, sembrano giustificare la tesi della sua estrema prossimità al carretto contenente l'esplosivo).

Quanto agli scopi e alle finalità dell'attentato (provocare la rappresaglia, la sollevazione popolare e fors'anche l'eliminazione di partigiani appartenenti a formazioni ideologicamente 'avverse' al PC), essi risultano esposti in termini tali da renderli riferibili a una parte politica, non certo alla persona dell'attore e da rivelarne chiaramente, ad un esame obiettivo, la natura di ipotesi alternative a quelle 'ufficiali', ipotesi non sprovviste di riscontri logici e testimoniali (si allude alle dispute sull'utilità dell'attentato, alla prevedibilità della rappresaglia e delle conseguenze degli attacchi portati ai tedeschi, alle dichiarazioni del gappista 'traditore' Guglielmo Blasi che attribuì addirittura a Togliatti l'ordine dell'attentato; cfr altresì docc. 32, 33 e 34 conv. Feltri).

Ai fini (risarcitori) perseguiti dall'attore, occorrerebbe invece una precisa correlazione tra il fatto (non vero) e la riconosciuta lesività. Ma poichè quest'ultima concerne un giudizio morale sostanzialmente sfavorevole correlato al fatto (vero) della partecipazione dell'attore all'attentato, il tutto, deve ritenersi, si risolve in un'opinione insuscettibile di sindacato giurisdizionale.

In conclusione, tutti gli articoli denunciati -in quanto espressivi di giudizi e valutazioni da stimarsi giuridicamente leciti quanto quelli dell'attore a conforto delle rispettive tesi- sembrano riconducibili ad un legittimo esercizio del diritto di critica e manifestazione del proprio pensiero in ambito storico, politico, morale e sociale, diritto che nell'art. 21 (e 33) Cost. trova il suo riconoscimento più elevato a livello di fonte normativa.

E ciò si afferma tenuto conto della gravità dei fatti, della rinnovata attualità dell'interesse in rapporto alla celebrazione del processo Priebke, della correlazione ai fatti delle tesi critiche espresse, della loro valenza politica e dell'imminenza delle elezioni politiche rispetto alla pubblicazione; che costituiscono altrettanti argomenti utili ad escludere la ravvisabilità di modi espressivi sconfinanti in un

mero attacco, gratuito e ingiustificato alla persona dell'attore.

Di qui il rigetto delle domande tutte proposte dal Bentivegna, compresa quella di cancellazione ex art. 89 cpc, non sembrando ravvisabili nelle frasi lamentate (relative appunto al parallelismo tra le due 'stragi', entrambe considerate un atto di barbarie) quei caratteri di offensività e [illegible]enza richiesti a tal fine dalla legge e comunque non sembrando le frasi stesse estranee all'oggetto della causa e alle conseguenti necessità difensive delle parti.

Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa, della natura ed importanza delle questioni trattate, dell'attività defensionale in concreto richiesta e prestata, pare congruo liquidarle per il convenuto Chiocci in complessive lire 17.500.000 (di cui 10.000.000 per onorari, 5.000.000 per diritti, 1.000.000 per esborsi, 1.500.000 per spese forfetarie), oltre oneri di legge e per i convenuti Feltri e Società Europea Edizioni in complessive lire 17.362.000 (di cui 10.000.000 per onorari, 5.000.000 per diritti, 862.000 per esborsi, 1.500.000 per spese forfetarie), oltre oneri.

PQM

Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando nel

13884

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE QUINTA STRALCIO

TRIBUNALE DI ROMA
N. 13884 Sentenza
N. 25163 Cronologico
N. 12839 Repertorio

Il Giudice - dr. Tommaso S. Sciascia - ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 91494 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 1994, vertente

TRA

BENTIVEGNA ROSARIO

elettivamente domiciliato in Roma, Via Arno, 47, presso lo studio del procuratore avv. Franco Agostini, che lo rappresenta e difende, unitamente all'avv. Franco Luberti, per delega in atti.

- ATTORE -

E

GIORLEO ALDO

elettivamente domiciliato in Roma, Via Germanico, 211, presso lo studio del procuratore avv. Riccardo Andriani, che lo rappresenta e difende, unitamente all'avv. Claudio Ferrazza, per delega in atti.

- CONVENUTO -

TRIBUNALE CI
27 SET.

936

E

D'ASARO FRANZ MARIA

elettivamente domiciliato in Roma, Viale Mazzini, 134, presso lo studio del procuratore avv. Claudio Ferrazza, che lo rappresenta e difende per delega in atti.

- CONVENUTO -

E

IL SECOLO D'ITALIA (in persona del suo editore On. Gianfranco Fini)

domiciliato in Roma, Via della Scrofa, 39

- CONVENUTO CONTUMACE -

OGGETTO: diffamazione a mezzo stampa.

Dr. Tommaso S. Schiapola

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 21/4/99, i procuratori delle parti concludevano come in atti.

- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -

Con atto di citazione notificato in data 12/12/94, Bentivegna Rosario ha evocato in giudizio innanzi a questo Tribunale, il quotidiano "Il Secolo d'Italia", il direttore responsabile Giorleo Aldo ed il pubblicista D'Asaro Franz Maria, lamentando che in un articolo di rievocazione storica redatto dal suddetto D'Asaro, pubblicato sul giornale in data 27/5/94, l'esponente era stato ingiustamente qualificato come "assassino" in relazione al decesso dell'ufficiale della Guardia di Finanza Barbarisi Giorgio avvenuto in Roma, il 5/6/44.

L'istante ha in particolare evidenziato che l'articolo

937

recava il titolo "Quel giorno a Roma" ed il sommario "Il giorno dopo l'ingresso degli alleati, un ufficiale della Finanza fu ucciso da Rosario Bentivegna perchè rimuoveva un manifesto del PCI. Il processo fu una farsa..."

Nel testo (che rievocava il tragico episodio che aveva coinvolto il tenente Barbarisi negli anni immediatamente successivi alla liberazione ed il relativo procedimento penale che si era svolto a carico del Bentivegna) risultavano poi riportate tra l'altro le seguenti affermazioni: "Chi ha sparato? Ancora e sempre lui, Rosario Bentivegna, l'autore della strage di Via Rasella che aveva provocato la spaventosa rappresaglia contro i 335 massacrati alle Fosse Ardeatine", e veniva fornita una ricostruzione storica della vicenda non conforme a verità e fortemente influenzata da pregiudizi di parte, omettendo in particolare di riferire che l'istante aveva agito per legittima difesa ed era stato poi definitivamente prosciolto da ogni addebito in sede di revisione del processo (dopo essere stato condannato in primo grado alla pena di 18 mesi di reclusione per eccesso colposo).

Il Bentivegna ha al riguardo sottolineato la palese tendenziosità delle notizie riportate dal quotidiano ed il grave pregiudizio che esse recavano al proprio onore ed alla propria reputazione, chiedendo quindi a controparte il risarcimento del danno e l'accoglimento delle conclusioni sopra indicate.

I convenuti Giorleo Aldo e D'Asaro Franz Maria si sono costituiti in giudizio opponendosi all'avversa domanda e chiedendone il rigetto.

Hanno in particolare sostenuto di aver legittimamente esercitato il diritto di cronaca e di critica loro spettante, riportando fatti rispondenti a verità e realtà (l'avvenuta uccisione del tenente Barbarisi ad opera del Bentivegna ed il resoconto del processo penale che si era poi celebrato a carico di quest'ultimo), dotati di

938

rilevante interesse storico e sociale, mantenendosi sempre entro i limiti della continenza e della correttezza espositiva.

Su tali basi, non essendo necessaria ulteriore attività istruttoria, alla udienza del 21/4/99, la causa è stata trattenuta in decisione.

- MOTIVI DELLA DECISIONE -

Ritiene il giudicante che la domanda svolta in questa sede dall'istante, intesa ad ottenere il risarcimento del danno per l'articolo che si assume diffamatorio pubblicato dal quotidiano Il Secolo d'Italia, sia infondata e non possa quindi avere accoglimento.

Secondo principi che possono ormai ritenersi definitivamente acquisiti in giurisprudenza, l'esercizio del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione delle idee, sancito dall'art. 21 della Costituzione, rende pienamente legittime anche forme di disputa polemica, nel corso di dibattiti storici e scientifici, nonché nelle campagne giornalistiche, che pure risultino caratterizzate dall'uso di espressioni di dura disapprovazione o riprovazione e dall'asprezza dei toni usati, purché l'esercizio della critica non trasmodi in attacchi personali con cui si intenda esclusivamente colpire la sfera privata dell'offeso e non sconfini nell'ingiuria, nella contumelia e della lesione della reputazione dell'avversario.

La prospettiva recepita al riguardo dalla giurisprudenza si articola essenzialmente nella differenziazione tra il diritto di cronaca, che si concreta nella narrazione di fatti che come tali non possono non essere obiettivamente riferiti e riportati, ed il diritto di critica, che si esplica nell'espressione di un giudizio o di un'opinione personale dell'autore, che non può non essere invece inevitabilmente soggettiva.

La conseguenza è che, in tema di diffamazione a mezzo

938

stampa, i limiti sostanziali del diritto di critica e di cronaca non sono coincidenti, ma risultano invece differenziati, essendo i primi più elevati dei secondi; con la precisazione che, quanto più è eminente la posizione o la figura pubblica del soggetto, quanto più è socialmente, storicamente o scientificamente rilevante la materia del contendere, tanto più deve essere ampia la latitudine della critica.

In particolare, la giurisprudenza più avvertita (cfr. Cass. 22/1/96, n. 465) ha da tempo sottolineato l'esigenza della ricerca di un opportuno bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione personale, con l'interesse generale a che non siano introdotte limitazioni alla manifestazione del pensiero costituzionalmente garantita. Bilanciamento da individuarsi nel fatto che la critica, diversamente dalla cronaca, soggiace al limite dell'interesse pubblico o sociale ad essa attribuibile, quando si rivolge a soggetti che tengono comportamenti o svolgano attività che richiamano su di essi l'attenzione dell'opinione pubblica.

In sostanza, come rilevato anche in dottrina, dal concetto di critica esula il requisito dell'obiettività e della serenità, perché essa consiste sempre in un'attività essenzialmente valutativa, destinata sovente a tradursi nella manifestazione di un dissenso. E quindi necessariamente la critica si risolve in un'interpretazione soggettiva, ed è quindi manifestazione di una lettura individuale dei fatti da cui trae origine. D'altronde, non può prescindersi dal rilievo che all'esercizio del diritto di critica è logicamente connaturata un'intrinseca valenza aggressiva nei confronti del destinatario, che può eventualmente dar luogo ad una compressione del diritto alla reputazione della persona e che può articolarsi nell'espressione di valutazioni d'ordine eminentemente soggettivo.

Tali principi, tratti in sintesi dalla nota

Dr. Tommaso S. Sciarcia

940

giurisprudenza sulla materia, vanno sicuramente applicati anche alla vicenda di specie.

L'attore ha in particolare lamentato che nell'articolo redatto dal convenuto D'Asaro, pubblicato sul quotidiano "Il Secolo d'Italia" (con il titolo "Quel giorno a Roma" ed il sommario "Il giorno dopo l'ingresso degli alleati, un ufficiale della Finanza fu ucciso da Rosario Bentivegna perchè rimuoveva un manifesto del PCI. Il processo fu una farsa..."), si sia testualmente affermato: "Chi ha sparato? Ancora e sempre lui, Rosario Bentivegna, l'autore della strage di Via Rasella che aveva provocato la spaventosa rappresaglia contro i 335 massacrati alle Fosse Ardeatine", e si sia data più in generale "una falsa ricostruzione della vicenda, in contrasto con gli atti processuali", travisando "ripetutamente i fatti, presentando esso Bentivegna come un assassino e non come chi è stato costretto ad uccidere per legittima difesa, attribuendogli altresì l'etichetta di pregiudicato e non di imputato assolto."

Ritiene il decidente che le doglianze non abbiano alcun fondamento.

Basta infatti rilevare, in sintesi:

- l'aver affermato che il Bentivegna "ha ucciso", ovvero "ha freddato" il Barbarisi non ha alcuna valenza diffamatoria od offensiva nei confronti dell'interessato, posto che, come si è già detto, è pacifico che il decesso della vittima è da attribuire ad azione cosciente e volontaria dell'istante e posto quindi che appare indubitabile che a togliere la vita al Barbarisi è stato proprio il Bentivegna;

- non è affatto vero che nell'articolo si omette di riferire della tesi difensiva avanzata dall'interessato in sede giudiziaria, dato che vengono dati ampi ragguagli sul procedimento penale svoltosi a suo carico, ove appunto venne invocata (e poi parzialmente accolta dalla Corte) la scriminante della legittima difesa;

Dr. Tommaso S. Scalzo

941

- le valutazioni espresse dall'articolista sulle modalità di svolgimento e sull'esito del procedimento indicato (che il D'Asaro afferma essere stato particolarmente influenzato dal clima politico del momento e dalla esigenza dell'autorità di occupazione di non inimicarsi la parte politica uscita vittoriosa dal conflitto), oltre a non avere alcuna diretta attinenza sulla posizione personale dell'esponente, rappresentano legittimo esercizio del diritto di critica nei confronti di una vicenda storica che colpì all'epoca l'opinione pubblica ed appare comunque meritevole anche adesso di opportuno e meditato approfondimento;

- la circostanza che, nel contesto dell'articolo, non si sia fatto cenno della assoluzione piena dell'imputato (avvenuta in sede di revisione) non ha alcuna sostanziale rilevanza, trattandosi di fatti storici ormai appartenenti al passato, ed essendosi per altro verso affermato che la condanna a 18 mesi inflitta in primo grado non venne poi scontata dal soggetto;

- l'indicazione del Bentivegna come "autore della strage di Via Rasella" è poi circostanza del tutto pacifica ed acclarata, riconosciuta e rivendicata dallo stesso interessato in molteplici occasioni;

- l'uso del termine di strage in luogo di quello di azione di guerra, proposto ed auspicato dall'istante, non ha alcun autonomo spessore offensivo nei suoi confronti, posto che il termine, di per sè neutro, appare ormai entrato nell'uso comune ed al più esprime una valutazione negativa (sulla quale peraltro è lecito più di un dubbio) in ordine alla iniziativa assunta dalle formazioni partigiane, che appare pienamente giustificata alla luce del dibattito storico che si è svolto e tuttora si svolge al riguardo (non superato d'altronde dalle molteplici acquisizioni processuali ricordate dal Bentivegna, che hanno invece diversamente qualificato l'episodio);

- d'altra parte, non sembra che l'attore possa

Dr. Tommaso S. Schisci

952

legittimamente vantare alcun titolo o ragione per dolersi delle opinioni dissenzienti espresse dalla stampa e dalla critica storica, una volta che lui stesso risulta aver più volte pubblicamente rivendicato la paternità dell'azione compiuta e sottolineato l'alto valore morale e politico dell'iniziativa (v. documentazione giornalistica allegata in atti).

Si ritiene pertanto, sulla base delle considerazioni esposte che la domanda risarcitoria presentata dall'istante non meriti seguito.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate - d'ufficio, in mancanza di notula - come da dispositivo che segue.

- P.Q.M. -

il Giudice, pronunziando sulla domanda proposta da Bentivegna Rosario nei confronti dei convenuti indicati in epigrafe, così decide:

a) rigetta la domanda;

b) condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite nei confronti delle parti costituite, che liquida in complessive lire 12.500.000 (di cui lire 500.000 per spese, lire 2.000.000 per competenze e lire 10.000.000 per onorari).

Roma, 14 luglio 1999

Dr. Tommaso S. Sciascia

IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
Dott. Carlo Calcagni Rocco

Depositato in Cancelleria
Roma, li 21 LUG. 1999
IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
Dott. Carlo Calcagni Rocco

109T 250000
456T 40000
TOT. 290000

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA

Registrata a Roma il 10 SET. 1999
al N. 18768
versato L. Duecentonovantamila
da Secola Vittorio
IL DIRETTORE
Ignazio Magi

953

contraddittorio delle parti, rigetta le domande dell'attore, che condanna a rifondere ai convenuti le spese processuali, liquidate in complessive lire 17.500.000, oltre oneri, quanto a Chiocci e in complessive lire 17.362.000, oltre oneri, quanto a Feltri e Società Europea Edizioni.

Milano, 14 giugno 1999

Il giudice

IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
(M. FIOCCA)

DEPOSITATO OGGI
24 GIU. 1999
IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
(M. FIOCCA)

La presente copia è conforme all'originale
MILANO, 13 LUG. 1999
IL CANCELLIERE

A. N. P. I.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA

COMITATO NAZIONALE

Ufficio

Prot. n. 188

Oggetto

Roma, 14 ottobre 1999

fax 06-8550474

Avv. FRANCO AGOSTINI

ROMA

Caro Agostini,

ti preghiamo vivamente di partecipare all'incontro che si terrà il 21 ottobre p.v. alle ore 17 presso la nostra Sede, Via degli Scipioni 271, riservato in modo specifico agli avvocati che hanno dovuto occuparsi delle vicende di Via Rasella, con il seguente o.d.g.:

- orientamenti della magistratura su problemi della diffamazione e del vilipendio.

Certi della tua presenza.

Cordialmente.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Giulio Mazzon)

00192 Roma - Via degli Scipioni, 271 - Tel. 06/3211309 - 3211949 - 3212345 - 3212807 - Fax 06/3218495
Ente Morale Decreto Luogotenenziale n. 224 del 5 Aprile 1945 - c/c p. 36053007 - Cod. Fisc. 00776550584 - P. IVA 00930331004

Roma, 19 Ottobre 1999

Egr. Avv. FRANCO LUBERTI
Via Flaminia, 354
00196 Roma

Caro Franco,
ti ringrazio della segnalazione sulla esecutività della condanna alle spese ma mi domando se sia compatibile con la nuova formulazione dell'art. 282 c.p.c., decorrente dal 01.01.93 per l'art. 35 della l. n. 353 del 1990, che dichiara provvisoriamente esecutive tutte le sentenze di primo grado.

Ti trasmetto copia dell'appello di Bentivegna a Milano.

Cordiali saluti.

STUDIO LEGALE LUBERTI

Sen. Avv. Franco Luberti
Patrocinante in Cassazione
Avv. Giovanni Luigi Guazzotti
Avv. Rita Caldarozzi
Dott. Bruno Luberti

Roma lì 18.10.1999

Gent.mo Sig.
Avv. Franco Agostini
Fax: 068550474

Oggetto: Bentivegna Rosario;

Caro Franco,

Per l'appello di Roma (ma anche per quello di Milano) nel caso in cui ci venissero richiesti onorari e spese in via esecutiva per il I° grado Ti segnalo la seguente sentenza che è a noi favorevole.

Non so se questa giurisprudenza del 1993 sia stata superata.

Affettuosi e cordiali saluti.

Avv. Franco Luberti

Caro Franco,
ti ringrazio della segnalazione sulla esecutività della condanna alle spese ma mi domando se sia compatibile con la nuova formulazione dell'art. 282 c.p.c. decorrente dal 01.01.93 per l'art. 55 della l. n. 353 del 1990, che dichiara provvisoriamente esecutive tutte le sentenze di primo grado.
Cordiali saluti
ti trasmetto copia dell'appello di Bentivegna a Milano.

All.to. c.s.

00196 ROMA - Via Flaminia n. 354 - Tel. 06/36001911 - 36001917 - 3233648 Fax
04100 LATINA - Viale Petrarca n. 7 - Tel. 0773/691228 - 694969 (anche fax)

Cordiali saluti

947

Per conoscenza

Roma, 08 Settembre 1999

Egr. Avv. ALESSANDRO GARLATTI
Via Fontana, 28
20100 MILANO

Come da accordi, rimetto allegati per Bentivegna – Il Giornale:

- atto di appello;
- sentenza impugnata e altri documenti da depositare
- fascicolo di primo grado completo.

Ho parlato con l'Avv. Maris, che è d'accordo, e aspetta di prendere visione degli atti.

Se non vi è nulla da correggere, occorre completare l'atto di appello con i timbri in sequenza, le marche, le copie e l'udienza di discussione e provvedere a notificare e radicare l'atto. Ti prego, come hai già fatto, di provvedere a mandare la nota spese a Bentivegna e a me.

Spero che l'appello sarà accolto che ne dici?

Confido nella gentilezza, della diligenza e nella capacità –che mi lasciano assolutamente tranquillo- che hai sempre dimostrato in questa vicenda.

Vivissime grazie e cordialità.

Per corriere

Sig. Avv.
Alessandro Gazzotti
Via Fontana
Milano

Come da accordi, Le metto allegati:
(per Bertacchi - Il Giornale)
- atto di appello;
- sentenza impugnata
e atti documenti da depositare
- fascicolo di primo grado completo.

Ho parlato con l'Avv. Marij, che è d'accordo, e aspetta di prendere visione degli atti -

Se non vi è nulla da correggere, occorre completare l'atto d'appello con i limiti in sequenza, le marche, le copie e l'indicazione di discussione e provvedere a notificare e radicare l'atto - Ti prego, come mi già fatto, di provvedere e mandare la nota spese a Bontragne e a me -

Confido nella sentitezza, nella diligenza e nella capacità - che mi hanno assolutamente tranquillo - che hai sempre dimostrato in questa vicenda -

Spero che l'appello sarà accolto - che ne dici?

959

Vivissime grazie e cordialità

studio legale
Avv. ALESSANDRO GARLATTI
studio 20122 milano via fontana 28 tel. 025457813 - 025457922 ab. 20121 milano via annunciata 31 tel. 0229000130

Egregio Signor
AVV. FRANCO AGOSTINI
Via Arno nr. 47
00198 ROMA

Milano, 16 Luglio 1999

Oggetto : *Bentivegna / Chiocci/ Feltri / Società Europea*

Caro Franco

Con riferimento alla causa a margine, compiegato trasmetto originale della sentenza nr. 6088/99, rilasciata in copia autentica uso appello in data 13.7.199.

Accompagno inoltre il fascicolo di causa con tutta la documentazione ivi elencata, le comparse conclusionali e gli scritti difensivi.

Preciso che la causa è attualmente all'ufficio del registro per il pagamento della relativa tassa che va effettuato entro 20 gg. dalla data del deposito avvenuto il 24.6.99.

Qualora il Bentivegna sia interessato al pagamento della tassa Vorrai darmi le relative disposizioni.

La sentenza ancorchè non notificata è esecutiva per legge.

Nell'ipotesi di notifica della stessa sarà mia premura informarTi con la dovuta urgenza.

Tanto dovevo,

Cordiali saluti.

POSTA CELERE

P. I. 02271690154
C. F. GRL LSN 32R13 L483C
fax 0255015718

950

Ar. Gianfranco
Mazzi
Via dei giardini
10

20121 Milano

tel 655 5056

951

Prof. Dr. ROSARIO BENTIVEGNA
L. D. in Medicina del lavoro
Roma - 00193 - Piazza Adriana, n. 5 – tel e fax 06 6875067

An das Bundesarchiv
- Bildarchiv -

Roma, li.....

Rom, 24.8.1999

Telefax 0049-261-505226

Betr.: Fotoreproduktion

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit möchte ich Sie bitten, mir aus Ihrem Fotoarchiv Reproduktionen in Postkartenformat derjenigen Fotos anzufertigen, die die Vorgänge in der römischen Via Rasella vom März 1944 betreffen: dies sind meines Wissens die Fotos Nr. 1-30 der Serie **312 / 983**.

Ich möchte Sie darum bitten, die Reproduktionen per Nachnahme an die obige Adresse zu schicken. Falls ich eine Anzahlung oder Vorkasse leisten muß, lassen Sie mich dies bitte wissen.
Sollte der Bestand der Fotos, die die Via Rasella betreffen, umfangreicher sein als die Nummern 1-30, möchte ich auch die restlichen Fotos in Reproduktion erhalten.

Mit bestem Dank für Ihre Bemühungen und freundlichen Grüßen

— Variante ant. o rara di *strafottere*: *tra palazzi, incubi d'ombre ingannevole di lumi* (Pirandello).

strafóro s. m. [der. di *straforare*]. – Foro, che si fa traforando, trafoco: *lavorare a fine da s., opera di s.*, ecc. È raro in senso (per cui v. il più com. TRAFORO); com. la locuz. *di straforo* in senso fig., furtivamente, di nascosto: *si vedono, si incontrano di s.*; *ho avuto, me l'ha dato, l'ho potuto ottenere di s.*; *mi dirde un'occhiata di s.*; anche, di sfuggita: *l'ho potuto vedere, l'ho incontrato di s.*; o intensivamente: *l'ho saputo così, di s.*; nell'uso (con i- prostetica) nell'espressione *operare* ... adoperarsi in qualche cosa senza farsi apparire.

strafottènte agg. [part. pres. di *strafottere*]. – Che sente, e soprattutto dimostra e ... un'arrogante noncuranza e un provocatorio disprezzo degli altri e delle loro opinioni, che s'infischia delle convenzioni sociali e ... ha riguardo per i diritti e le esigenze altrui: *è molto s.*; *un giovane, una ragazza s.*; *sono vero: è uno s.*; *gli piace fare lo strafottente*. ... di ciò che denota strafottenza: *avere, ... un'aria s.*; *la sua bellezza aggressiva ... vantaggio dal tono strafottente* (G. Berto). ◆ Avv. **strafottentemente**, in modo strafottente, con strafottenza: *rispondere strafottentemente*; *anche se più volte ripreso, ha continuato ... a fare il suo comodo*.

strafottènza s. f. [der. di *strafottente*]. – L'atteggiamento proprio di chi è strafottente: *non lo posso soffrire per la sua s.* (o *non posso soffrire la sua s.*); *prendere un'aria, un tono di strafottenza*.

strafóttere v. tr. [voce centro-merid., comp. di *stra-* e *fottere*] (io *strafotto*, ecc.), volg. ◆ **1.** non com. Propriam., fottere più volte. **2.** Come intr. pron., *strafottersi*, infischiarsi: *l'intime degli uomini si strafotte delle prerogative dei critici e vendetta di ogni prevenzione* (Boine); com. soprattutto nell'espressione *strafottersene di qualcuno, di qualche cosa*, non curarsene affatto, infischiarsene, fregarsene: *se ne ne strafotte di quello che pensa la gente*; *se ne strafotte di nulla*. **3.** Con altro sign. nella locuz. avv., *a strafottere*, in gran quantità: *ha quattrini a strafottere*.

strafusaria: v. STAFUSARIA.

strage s. f. [dal lat. *strages*, affine a *sternere* «abbattere» (part. pass. *stratus*)]. – **1. a.** Uccisione violenta di parecchie persone insieme: *fare una s.*; *le s. e le rovine della guerra*; *l'immane s. provocata a Hiroshima dalla bomba atomica*; *il crollo della tribuna dello stadio ha seminato la s. tra gli spettatori*; *la s. degli innocenti* (v. INNOCENTE, n. 3 a); analogam., di animali: *la s. della selvaggina operata dai cacciatori di frodo*; *è piombato con l'auto sul gregge e ne ha fatto strage*. **b.** In partic.: in diritto penale, *delitto di strage*, il più grave dei delitti contro l'incolumità pubblica, consistente nel compiere coscientemente atti che possano creare pericolo per la vita e l'integrità fisica della collettività e determinare eventualmente la morte di una o più persone (nel qual caso si applica la pena dell'ergastolo); nella pubblicistica politica, *strage di stato*, atto o insieme di atti terroristici diretti a destabilizzare l'ordine costituito, e in cui si ritiene siano implicati come mandanti o complici organi e personalità dello stato. **b.** Alta mortalità di persone (o anche di animali), dovuta a malattie epidemiche, disastri naturali e sim.: *la s. provocata dalla peste del 1348*, *dal terremoto di Messina*; *la rapida diffusione del virus ha fatto strage di vitelli e bovini*; con tono enfatico: *s. di una intera famiglia per avvelenamento da funghi*; *anche quest'anno, in occasione dell'esodo estivo, si è ripetuta la s. sulle autostrade*. In senso fig., bocciatura, esito negativo per un numero rilevante di persone a esami, concorsi e sim.: *che s. quest'anno agli esami!* **2.** estens. Distruzione di molte cose: *la grandine ha fatto strage di vigneti*; letter., rovina, devastazione: *il terremoto ha fatto strage di quelle povere abitazioni*; *Squarciato nembo ... che ruina apporta Ai miseri colonni! e quanta strage Agli alberi, a le biade, e la vendemmia Se ne prepara!* (Caro). In senso fig., per lo più in tono scherz., *fare strage di cuori*, fare innamorare di sé molte persone. **3.** fig., fam. ma poco com. Grande quantità, o grande affollamento: *quest'anno c'è stata una s. di funghi*; *c'era una s. di visitatori, alla mostra!*

stragismo s. m. [der. di *strage*]. – Termine del linguaggio giornalistico e della polemica politica col quale si vuole indicare la tecnica del ricorso a stragi e attentati, a scopo intimidatorio e destabilizzante, da parte di gruppi terroristici o, anche, da parte di organi dello stato deviati (servizi segreti, elementi della gerarchia militare, e sim.).

stragista agg. e s. m. e f. [der. di *strage*] (pl. m. -i). – Che, o chi, fa ricorso a delitti di strage come strumento di lotta politica.

stragiudiziale (o **stragiudiciale**) agg. [der. di *giudizio*, col pref. *stra-*]. – Variante di *extragiudiziale*.

stràglio s. m. – Variante di *strallo*, nell'uso marinaresco.

stragodére v. intr. [comp. di *stra-* e *godere*] (io *stragodo*, ecc.; aus. *avere*), fam. – Godere straordinariamente: *ha avuto ciò che s'è meritato, e ne stragodo*.

stragónfio agg. [comp. di *stra-* e *gonfio*]. – Eccessivamente gonfio.

stragrande agg. [comp. di *stra-* e *grande*]. – Molto grande, straordinariamente grande: *nel bosco c'era una s. quantità di funghi*; *un candidato che, alle elezioni, ha avuto una s. numero di voti*; *la sua proposta è stata approvata dalla s. maggioranza dei presenti*; *non sono in pochi, anzi è la s. maggioranza a pensarla così!*

strain ⟨*strein*⟩ s. ingl. [dal verbo (*to*) *strain* «stringere, tirare, forzare»] (pl. *strains* ⟨*streinz*⟩), usato in ital. al masch. – In meccanica, termine equivalente all'ital. *deformazione*. ◆ *Strain gauge* ⟨... *gèi*⟩ (propr. «misuratore della deformazione»), nome di dispositivi che traducono una deformazione meccanica nella variazione di un'altra grandezza.

stralciare v. tr. [der. di *tralcio*, o, in qualche sign., di *stralciare*, per sostituzione del pref. *s-* (nel sign. 1) a *in-*[1]] (io *stralcio*, ecc.). – **1.** Potare le viti tagliandone i tralci. **2. a.** Togliere da un insieme un elemento o una parte per eliminarli o per esaminarli e considerarli separatamente: *s. un nome da un elenco*, *un nominativo dal ruolo dei contribuenti*; *s. una causa dal ruolo*, nel linguaggio giudiziario; *s. le spese di imballaggio, di trasporto*, non calcolarle in fattura, abbonarle all'acquirente; *s. un passo*, o *un brano da un testo*, per citarlo. **b.** Liquidare: *s. una società commerciale*, *un'azienda*. **c.** Comporre una vertenza con una transazione o un compromesso: *s. una controversia fiscale*.

stralciatura s. f. [der. di *stralciare*]. – Operazione di potatura che consiste nel tagliare i tralci della vite.

stràlcio s. m. [der. di *stralciare*]. – **1.** L'azione e l'atto di stralciare, il fatto di venire stralciato: *disporre, fare lo s. di un nome da un elenco*, *di una causa dal ruolo*; *chiedere, concedere lo s. delle spese di trasporto*; *effettuare lo s. di un brano, di un passo* (anche con valore concr., il brano stralciato: *pubblicare uno s.*, *alcuni s. di un discorso parlamentare*); *comporre, concludere a stralcio una controversia*. In partic.: **a.** Con funzione predicativa: *legge stralcio*, che comprende una sola parte, per lo più urgente, di più ampi disegni di legge. **b.** Con determinazione sottintesa: *ufficio stralcio*, l'ufficio che ha il compito, soprattutto nelle amministrazioni pubbliche, di sbrigare o smistare ad altri enti le pratiche ancora in corso di un organo o ente soppresso. **2.** Liquidazione: *partita di stralcio*, *e vendere a stralcio*, con riferimento a merci in liquidazione. La locuz. *a stralcio* è anche usata per indicare l'estinzione totale di un credito, di solito attraverso concessioni speciali (di abbreviò, sconto, ecc.): *versare una somma a stralcio*.

strale s. m. [dal longob. **strāl*]. – **1.** Sinon. letter. o poet. di *freccia*, *dardo* (in origine indica prob. un particolare tipo di dardo): *Al nervo adatta del suo stral la cocca* (Poliziano), *Curvò Clorinda sette volte e sette Rallentò l'arco e n'avventò lo s.* (Tasso); *Non si trattien lo strale, Quando dall'arco uscì* (Metastasio). Più com. in usi fig.: *essere vittima degli s. di Cupido*; *essere bersaglio degli s. dell'avversario, della calunnia, della fortuna avversa*; *appuntare, dirigere i propri s. su qualcuno*, farlo oggetto di aspre critiche, di pungente ironia e sim. Per estens., il dolore prodotto da qualche cosa che ferisca (anche nell'animo): *Tu lascerai ogni cosa diletta Più caramente; e questo è quello strale Che l'arco de lo esilio pria saetta* (Dante). **2.** Imbarcazione da diporto, a vela, della lunghezza di circa 5 m, il cui equipaggio di regata è costituito da due persone.

straliciare v. tr. [der. di *tralice*, col pref. *s-* (nel sign. 3)] (io *stralicio*, ecc.), pop. tosc. – Tagliare in tralice, cioè di sbieco, più genericam., mettere, disporre in tralice: *s. lo sguardo*, guardare in tralice, di traverso: *«Dove?» gli chiese l'impiegato, stralciando lo sguardo di sotto lo sportello* (Pratolini); o, anche, rendere obliquo, cioè, riferito all'occhio, strabico: *la paresi facciale ... le ha straliciato l'occhio sinistro verso l'esterno* (Pratolini).

straliciatura s. f. [der. di *straliciare*], pop. tosc. – L'operazione di straliciare; con sign. concr., il pezzo di stoffa o d'altro tessuto in tralice: *stava messo su un tavolo di lavorata color marrone, guarnito con una s. di seta nera* (De Amicis).

strallare v. tr. [der. di *strallo*]. – **1.** Nell'attrezzatura navale, munire gli alberi di uno o più stralli; nelle costruzioni civili, applicare stralli a un palo, a un'antenna, a un ponte. **2.** In marina, sulle imbarcazioni a vela da regata, orientare il tangone dello spinnaker quasi come lo strallo. ◆ Part. pass. **strallato**, anche come agg.: *antenna, torre strallata*; *ponte strallato*, tipo di ponte in cemento armato o in acciaio con l'impalcato rettilineo sostenuto da stralli; nelle linee elettriche aeree ad alta tensione, *palo strallato*, tipo di palo, generalmente a traliccio, sostenuto da stralli.

strallo (o **stràglio**) s. m. [etimo incerto]. – **1.** Nell'attrezzatura navale, manovra dormiente (fissa), generalmente di cavo d'acciaio, che sostiene ciascun albero verso prora, in contrasto con le sartie e i paterazzi (ma talvolta nella nautica da diporto e chiamato *s. di poppa* lo stesso paterazzo); è incappellata alla testa di ciascuno dei tronchi che compongono l'albero, tesata verso il basso, e giace nel piano verticale longitudinale della nave. Gli stralli, nelle navi a vela, prendono nome dal tronco d'albero che sostengono: *s. di trinchetto* e *di parrocchetto*, fissati, in basso, al bompresso; *s. di maestra* e *di gabbia*, fissati, in basso, al trinchetto; *s. di mezzana* e *di contromezzana*, fissati, in basso, alla maestra; su grandi velieri con più fiocchi sul bompresso, gli stralli possono assumere il nome della vela che portano: *s. di fiocco*, *di secondo fiocco*, ecc. *Falso s.*, quello che sorregge il *falso fiocco*; anche, quello posto talvolta a rinforzo dello strallo degli alberi maggiori (in questo caso è detto anche *controstrallo*); *s. cavo*, quello prodiero ricoperto da una canaletta metallica che, su talune imbarcazioni a vela, consente di accelerare al massimo il dispiegarsi o il ridursi della vela di fiocco che vi è inferita grazie a un sistema avvolgibile a tamburo (*avvolgifiocco*), capace di far ruotare su sé stessa nei sensi voluti la canaletta per aumentare o diminuire la superficie velica esposta al vento. *Vele di strallo*, le vele triangolari di taglio inserite sui vari stralli o stralletti tra maestra e trinchetto e tra mezzana e maestra; nei velieri moderni, le vele leggere di taglio alunate fra i due alberi dei *hatches* e degli *yawls*, o, meno propriam., anche il fiocco e la trinchetta (v. fig. a p. 326). **2.** Nelle costruzioni civili, struttura di irrigidimento, di cavo d'acciaio, spec. usata per evitare il pericolo di inflessione laterale in taluni elementi costruttivi. Anche, denominazione di tiranti di sostegno, come quelli che sorreggono l'impalcato di un tipo di ponte detto appunto *strallato*. ◆ Dim. **strallétto**, in marina, ciascuno degli stralli relativi agli alberetti di belvedere, velaccio e velaccino, dai quali prendono nome. Nelle moderne imbarcazioni armate a cutter, seconde strallo più corto del primo e tesato parallelo a questo, che, applicato a circa due terzi dell'albero, lo sostiene verso prua, e sul quale può essere inferita una vela (*trinkema*) sia in aggiunta sia in sostituzione del fiocco.

stralodare v. tr. [comp. di *stra-* e *lodare*] (io *stralodo*, ecc.). – Lodare esageratamente, con molta enfasi.

stralucènte agg. [comp. di *stra-* e *lucente*], non com. – Oltremodo lucente, lucentissimo.

stralunamento s. m. [der. di *stralunare*], non com. – L'atto di stralunare: *un sorriso che tradiva assai son lo s. de' suoi begli occhi* (M. Prato).

stralunare v. tr. [der. di *luna*, col pref. *stra-*; in origine allude forse al fatto che, nello stravolgere gli occhi, questi mostrano il solo bianco, in forma quasi d'una mezza luna]. –

Fax

STUDIO LEGALE MARIS

Destinatario: AV. FRANCO AGOSTINI
Alla c.a.:
Telefono:
Fax: 06/8550474

Mittente: AV. GIANFRANCO MARIS
Studio: Studio Legale Maris
via dei Giardini, 10
20121 - Milano
Telefono: 02/6555056
Fax: 02/6555152

Data: 24/9/99
N° di pagine inclusa la presente: 10 (dieci)

In caso di ricezione imperfetta si prega di telefonare, facendo riferimento a Quirino

atti appello
Bentivegna
Milano 859

ASSR

STUDIO LEGALE MARIS

20121 MILANO - VIA DEI GIARDINI, 10 - TEL . 6555056 - TLX 320394 - FAX 6555152

AVV. GIANFRANCO MARIS

AVV. FLORIANA MARIS

AVV. GIANLUCA MARIS

Milano, 24 settembre 1999

Egregio signor
Avv. FRANCO AGOSTINI
Via Arno, 47
00100 ROMA

- Fax n. 06/8550474 -

Egregio Avvocato
Avv. ALESSANDRO GARLATTI
Via Fontana, 28
20122 MILANO

- Fax n. 02/55015718 -

Cari colleghi,

dopo aver letto le note d'appello ed esaminato gli atti ed i documenti del fascicolo di causa, ritengo indispensabile inserire nell'atto di impugnazione almeno un altro motivo - di cui invio il testo - che ponga in chiaro risalto il riconoscimento operato dal legislatore nei confronti della lotta partigiana.

Credo che tale motivo debba essere inserito all'inizio di pagina 48 delle note, prima del punto n. 7.

Resto a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti e Vi porgo i più cordiali saluti.

Avv. Gianfranco Maris

All. c.s.

***

La sentenza impugnata si fonda su di una premessa logico-giuridica del tutto errata, che conduce il Tribunale a conclusioni non condivisibili.

Secondo il giudice di primo grado assimilare fra loro partigiani e nazisti significherebbe semplicemente esprimere un giudizio soggettivo, una opinione di portata metagiuridica che, come tale, sarebbe assoggettata ai limiti del diritto di critica, che l'organo giurisdizionale ritiene, nel caso di specie, pienamente rispettati.

Da ciò discenderebbe l'assoluta irrilevanza della qualificazione giuridica dell'attentato di Via Rasella e delle sentenze che se ne sono occupate nell'arco di un cinquantennio.

Questo è l'errore che mina la sentenza impugnata nelle sue fondamenta.

In realtà, ciò che conta è che equiparare i partigiani combattenti ai criminali nazisti significa porre in essere il fatto tipico del reato di diffamazione.

Quando si compie tale operazione non si tratta di riportare un fatto di cronaca; non si tratta di esprimere una semplice opinione e neppure di manifestare una critica, anche molto dura.

Si tratta, invece, di commettere un fatto illecito, un reato.

Come ha esplicitamente e categoricamente affermato la Corte di cassazione ***la lotta partigiana deve essere considerata dalla legislazione italiana quale legittima attività di guerra***[1].

---

[1] Cass. pen., sez. I, 18 marzo 1999 (ud. 23 febbraio 1999), n. 1560, in *Guida al diritto*, 1999, n. 20, p. 65 ss..

Secondo la predetta decisione i fatti di Via Rasella rientrano, in tutta evidenza, sia per la qualità di chi li aveva commessi, sia per l'obiettivo contro il quale erano diretti, sia per la finalità che li aveva animati, nell'ambito di applicazione del d.lg.lt. 12 aprile 1945, n. 194, che dispone: "Sono considerate azioni di guerra, e pertanto non punibili a termini delle leggi comuni, gli atti di sabotaggio, le requisizioni e ogni altra operazione compiuta dai patrioti per la necessità di lotta contro i tedeschi e i fascisti nel periodo dell'occupazione nemica. Questa disposizione si applica tanto ai patrioti inquadrati nelle formazioni militari riconosciute dai comitati di liberazione nazionale, quanto agli altri cittadini che li abbiano aiutati o abbiano, per loro ordine, in qualsiasi modo concorso nelle operazioni per assicurarne la riuscita".

Secondo il Supremo collegio il termine 'operazioni', applicato ad un contesto che storicamente è di lotta armata, comprende qualsiasi atto, anche cruento, volto a combattere il nemico.

La sentenza in questione, infatti, precisa che la legge di guerra, approvata con r.d. 8 luglio 1938, n. 1415, Allegato A., dedica l'intero Titolo II alle "operazioni belliche", le quali comprendono tanto gli "atti di ostilità" (Capo II, Sezione I, Disposizioni generali, da art. 34 a art. 39), quanto gli atti di "bombardamento" (Capo II, Sezione II, Del bombardamento, da art. 40 a art. 50).

Il termine operazione, ad avviso del supremo collegio, non può essere interpretato in senso riduttivo. Tale interpretazione:

- contrasta con l'espressione 'ogni altra' che lo precede;
- collide con la struttura sistematica dell'articolo unico del decreto luogotenenziale che, collocando nell'ambito delle 'azioni di guerra' gli

ASSR

atti menzionati non può prescindere da quelle che sono in genere le caratteristiche delle azioni nel cui novero gli atti medesimi sono inseriti;

- stride con la volontà del legislatore, desunta dalla situazione storica nella quale la norma è stata emanata, indirizzata ad attribuire riconoscimento di liceità ad ogni azione diretta alla liberazione del territorio nazionale ed alla fine del regime fascista, volontà palesemente espressa, secondo la Cassazione, in una serie di disposizioni di legge dell'epoca e successive, che vengono richiamate nella sentenza citata e che pare opportuno richiamare qui di seguito.

1. Il d.lg.lt. 21.8.45, n. 518 che ha disciplinato il "riconoscimento delle qualifiche di partigiani e l'esame delle proposte di ricompensa" in dipendenza della lotta armata partigiana[2].

---

[2] D.lg.lt. 21.8.45, n. 518, Articolo 7: E' riconosciuta la qualifica di partigiano combattente:

1) ai decorati al valore per attività partigiana;

2) a coloro che sono stati feriti dal nemico in combattimento o feriti in dipendenza della loro attività partigiana;

3) a) a coloro che a nord della linea Gotica hanno militato per almeno tre mesi in una formazione armata partigiana o gappista regolarmente inquadrata nelle forze riconosciute e dipendenti dal C.V.L. e che abbiano partecipato ad almeno tre azioni di guerra o sabotaggio;

3) b) a coloro che a sud della linea Gotica hanno militato per almeno tre mesi in una formazione armata partigiana o gappista regolarmente inquadrata nelle forze riconosciute e dipendenti dal C.N.L. e che abbiano partecipato a tre azioni di guerra o di sabotaggio;

4) a) agli appartenenti alle formazioni S.A.P. che, a nord della linea Gotica, abbiano un periodo minimo di appartenenza di sei mesi e possano dimostrare di aver partecipato almeno a tre azioni di guerra o di sabotaggio;

2. Il d.lg.lt. 5.4.45, n. 158 che ha riconosciuto la qualifica di "patriota combattente", comportante benefici di vario genere, tra gli altri, "agli organizzatori e ai componenti stabili od attivi di bande, le quali abbiano effettivamente partecipato ad azioni di combattimento o di sabotaggio" (art. 9, lett. a, nel quale l'equiparazione tra combattimento

---

4) b) agli appartenenti a sud della linea Gotica alle Formazioni armate cittadine riconosciute dal C.N.L. che abbiano un periodo minimo di appartenenza di tre mesi e possono dimostrare di aver partecipato almeno a tre azioni di guerra o di sabotaggio;

4) c) a coloro che, a sud della linea Gotica, pur non avendo fatto parte di formazioni inquadrate dal C.N.L., hanno militato per un periodo di tre mesi in formazioni partigiane o squadre cittadine indipendenti e che possono documentare di aver partecipato ad almeno tre azioni di guerra o di sabotaggio;

5) a) coloro che hanno fatto parte a nord della linea Gotica, per un periodo di sei mesi di un comando o di un servizio di comando (informazioni, avio-lanci, intendenza ecc.) inquadrati nell'attività del C.V.L.;

5) b) a coloro che hanno fatto parte, a sud della linea Gotica, per un periodo di tre mesi di un comando o di un servizio di comando (informazioni, avio-lanci, intendenza ecc.) inquadrati nell'attività del C.L.N.;

5) c) a coloro che, a sud della linea Gotica, pur non avendo fatto parte di formazioni inquadrate nel C.L.N., possono documentare di avere appartenuto per un periodo di tre mesi ad un comando o di un servizio di comando (informazioni, avio-lanci, intendenza ecc.) di formazioni partigiane o squadre cittadine indipendenti;

6) a coloro che sono rimasti in carcere, al confino od in campo di concentramento per oltre tre mesi in seguito a cattura da parte di nazi-fascisti per attività partigiana;

7) a coloro che, a nord o a sud della linea Gotica hanno svolto attività od azioni di particolare importanza a giudizio delle Commissioni.

Si veda, altresì, il d.lg.C.P.S. 6.9.46, n. 93, Articolo 1: Coloro che abbiano ottenuto la qualifica di partigiano combattente, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518 sono equiparati, a tutti gli effetti, ai combattenti volontari della guerra di liberazione, impiegati nella zona di operazioni in azioni di guerra.

959

e sabotaggio evidenzia come sia errato, dalla menzione del sabotaggio contenuta nel d.lg.lt. n. 194 del 1945 desumere un significato ridotto, concernente azioni di semplice "contorno", del successivo termine "operazioni")[3].

3. Il d.lg.C.P.S. 6.9.46, n. 226, che ha disciplinato il risarcimento a carico dello Stato dei danni causati dalle "operazioni di guerra" poste in essere dalle forze armate nazionali, alleate o nemiche, e che equipara alle forze armate "le formazioni volontarie partecipanti alle operazioni belliche"[4].

---

[3] D.lg.lt. 5.4.45, n. 158, Articolo 9: Le qualifiche di patriota combattente, di caduto per la lotta di liberazione, di mutilato o invalido per la lotta di liberazione e di benemerito della lotta di liberazione, sono concesse secondo le seguenti norme:

a) è riconosciuta la qualifica di patriota combattente:

- agli organizzatori e ai componenti stabili od attivi di bande, le quali abbiano effettivamente partecipato ad azioni di combattimento o di sabotaggio;

- a coloro che abbiano compiuto in qualunque modo atti di eccezionale ardimento nella lotta di liberazione;

b) è riconosciuta la qualifica di caduto per la lotta di liberazione a tutti coloro che, quali combattenti o prigionieri politici, ovvero quali ostaggi o vittime di rappresaglie, siano stati assassinati da nazisti o da fascisti;

c) è riconosciuta la qualifica di mutilato o invalido per la lotta di liberazione a tutti coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui alla lettera b), abbiano riportato mutilazioni o invalidità.

A coloro che, pur non avendo i requisiti di patriota combattente, hanno tuttavia svolto con proprio rischio rilevante attività nella lotta di liberazione o collaborato con le bande attive, potrà essere riconosciuta la qualifica di benemeriti della lotta di liberazione.

[4] D.lg.C.P.S. 6.9.46, n. 226, Articolo 1: E' considerato fatto di guerra, ai fini del risarcimento, il fatto compiuto dalle forze armate, nazionali alleate o nemiche, coordinato alla preparazione ed alle operazioni della guerra ed anche quello che, pur

960

4. La legge 21.3.1958, n. 285, titolata "Riconoscimento giuridico del corpo Volontari della libertà (C.V.L.)", che ha riconosciuto il corpo stesso "ad ogni effetto, come corpo militare organizzato inquadrato nelle forze armate dello Stato", con i conseguenti benefici economici e di carriera[5].

Afferma, poi, la Cassazione che si tratta di provvedimenti normativi connessi alla nostra Storia, alla formazione della Repubblica Italiana ed ai principi sui quali la Costituzione si fonda (si pensi alla XII Disposizione Transitoria della Costituzione), conformi alla "intenzione del legislatore" pur se considerata oltre al momento in cui è stata espressa ed in senso attuale.

La sentenza citata, infine, conclude affermando che, nel caso di specie, l'attentato, commesso nei confronti di una formazione nemica che occupava il territorio nazionale, volto a contrastare l'occupazione

---

non essendo coordinato alla preparazione ed alle operazioni belliche, è stato occasionato dalle stesse.

Si considerano inoltre fatti di guerra, in quanto compiuti dalle forze armate, i rastrellamenti, le azioni di rappresaglia, i saccheggi ed in genere le irregolari occupazioni di immobili e gli irregolari od abusivi prelevamenti di cose mobili, che non rientrino nelle disposizioni del regio decreto legislativo 21 maggio 1946, n. 451.

Sono equiparate alle forze armate, di cui ai commi precedenti, le formazioni volontarie partecipanti alle operazioni belliche. Si considerano parimenti fatti di guerra le esplosioni di munizioni o di ordigni bellici ovunque depositati o trasportati durante e dopo il periodo bellico, qualunque sia la causa dell'esplosione.

[5] Legge 21.3.1958, n. 285, Articolo 1: Il Corpo volontari della libertà (C.V.L.) è riconosciuto, ad ogni effetto di legge, come Corpo militare organizzato inquadrato nelle Forze armate dello Stato, per l'attività svolta fino all'insediamento del Governo militare alleato nelle singole località.

stessa, appare caratterizzato da quegli inequivoci requisiti strutturali e teleologici che consentono al giudice di qualificare l'azione predetta come "azione di guerra" in base al decreto luogotenenziale citato[6].

***

Del resto, come ricorda proprio la sentenza citata, il legislatore italiano non ha fatto altro che tradurre in linguaggio giuridico quanto appartiene alla Storia del nostro paese ed alla formazione della Repubblica italiana.

Era dunque onere dei convenuti dimostrare il contrario.

L'attore, peraltro, senza per questo invertire l'onere della prova, aveva provveduto ad indicare una serie di testimonianze volte a porre in evidenza il significato ed il valore della lotta partigiana, pacificamente indiscusso ed indiscutibile.

Tali indicazioni istruttorie sono state del tutto ignorate dal Tribunale.

Anche questa considerazione dà conto dell'evidente errore logico-giuridico in cui è caduto il giudice di primo grado.

***

Ciò posto non pare ci sia null'altro da aggiungere.

Se per il legislatore italiano - che ha recepito il significato storico della lotta di resistenza e che si è ispirato ai principi sui quali si fonda la nostra Carta costituzionale - le forze partigiane devono essere considerate legittimi belligeranti, allora, anche il giudice italiano, nella

---

[6] Cass. pen., sez. I, 18 marzo 1999 (ud. 23 febbraio 1999), n. 1560, in *Guida al diritto*, 1999, n. 20, p. 71.

962

sua funzione/dovere di applicazione della legge, deve considerare i partigiani italiani legittimi belligeranti in stato di guerra contro il nemico nazista che occupava illegittimamente il territorio italiano.

Pertanto, commette il delitto di diffamazione chi equipara i partigiani ai nazisti, essendo tale 'operazione' illegittima ed illecita alla luce del nostro sistema normativo complessivamente considerato, a partire dai principi fondamentali contenuti nella Costituzione.

963

CORTE DI APPELLO DI MILANO

ATTO DI APPELLO

del Prof. Rosario Bentivegna, nato in Roma il 22 giugno 1922, residente in Roma, Piazza Adriana, 5, elettivamente domiciliato in Milano, via Fontana, 18, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Garlatti che lo rappresenta e difende con gli Avv.ti Franco Agostini del Foro di Roma e Gianfranco Maris del Foro di Milano per procura a margine del presente atto

CONTRO

Dott. Francobaldo Chiocci della redazione de "Il Giornale", elettivamente domiciliato in Milano, Corso Plebiscito 1, presso l'avv. Emanuele Chiocci;

Dott. Vittorio Feltri, nella qualità di direttore responsabile de "Il Giornale", elettivamente domiciliato in Milano, Piazza Castello 13, presso lo studio dell'Avv. Francesco Gatti

Società Europea di Edizioni SpA, editrice de "Il Giornale", in persona del rappresentante legale Dott. Roberto Crespi, elettivamente domiciliato in Milano, Piazza Castello 13, presso lo studio dell'Avv. Francesco Gatti.

Con atto di citazione notificato il 14 giugno 1996 l'istante Prof. Bentivegna ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Milano il Dott. Francobaldo Chiocci, il Dott. Vittorio Feltri e la Società Europea di Edizioni SpA deducendo:

che in occasione del processo a Priebke Erich, ex-capitano delle SS tedesche, responsabile dell'eccidio di 335 italiani civili alle Fosse Ardeatine in Roma avvenuto il 24 – 03- 1944, il quotidiano di Milano "Il Giornale" si era distinto in una campagna diffamatoria che, alterando la versione dei fatti e fuori di ogni limite di continenza ammessa, aveva praticamente presentato i partigiani che avevano attaccato il nemico in Roma Via Rasella come i responsabili della strage delle Fosse Ardeatine;

che tale campagna si era indirizzata esclusivamente, o quasi, nei confronti dell'istante;

che essa aveva avuto luogo dal 6 aprile 1996 ed era continuata il 7, 10, 18 e 20 aprile 1996 e i giorni 8, 9, 10 e 14 maggio 1996.

Si trascrive di seguito dall'atto ci citazione:

"La campagna contro di lui è iniziata con un primo articolo a firma del direttore responsabile de "Il Giornale" Vittorio Feltri dal titolo "Una giustizia un po' partigiana" editoriale in prima pagina del quotidiano medesimo pubblicato il 6 aprile 1996, in piena campagna elettorale .

Si stralciano le seguenti frasi dell'articolo. L'articolista, che oltretutto si richiama ai suoi amori per Weber , Adam Smith e soprattutto Montesquiè, tentando di accreditarsi come spirito liberale, afferma testualmente che ciò "Non mi impedisce di considerare Priebke non peggiore di Carla Capponi e Rosario

965

Bentivegna, i due terroristi del GAP (quello di Antonello Trombadori) che organizzarono l'attentato di Via Rasella a Roma allo scopo di provocare la rappresaglia tedesca e la sollevazione popolare".

L'articolista, conscio della gravità dell'affermazione, aggiunge: "c'è poco da meravigliarsi se metto sullo stesso piano i nazisti e i partigiani. In Via Rasella morirono all'istante 33 soldati altoatesini anziani e inermi....e sette civili italiani tra i quali un bambino la cui testa fu vista rotolare lungo la strada. Un bel botto, complimenti alla Capponi e a Bentivegna, che erano consapevoli del rischio che avrebbe corso la popolazione....".

Nello stesso giorno, ma anche nel successivo 7 aprile "Il Giornale" con titoli insultanti e calunniosi dà ampio spazio a certa Mary Pace, più nota come la "Signora delle rose rosse per Priebke", e a Marco Pannella, felici ambedue, nel loro protagonismo , di trovare un po' di pubblicità, che ripetono i falsi e le contumelie contro i partigiani di Via Rasella.

Inseguito al comunicato inviato da Bentivegna all'Ansa (7.4.1996), nel quale annunciava un'azione giudiziaria nei confronti di Feltri, "Il Giornale" del 10 aprile, pag. 10, torna a dare ampio spazio e titoli diffamatori a Pannella e all'amica di Priebke . Francobaldo Chiocci ricorda, con viva soddisfazione, l'aggressione giornalistica condotta da "Il Giornale" nell'estate scorsa contro Bentivegna a proposito dell'appartamento in Piazza Adriana, di

proprietà dell'INPS, ma concesso in locazione a famigliari di Bentivegna fin da quando era bambino, e che alla morte di questi, e in piena legittimità, è stato a lui assegnato. Quell'aggressione è valsa al Bentivegna stesso una lunga sequela di telefonate e lettere anonime contenenti insulti, minacce di processi e di morte da parte di lettori di quel foglio. Di recente sono riprese le lettere anonime, le minacce telefoniche e perfino l'affissione di manifesti illegali con la fotografia del Bentivegna contemporaneamente all'intensificarsi della campagna di stampa promossa da "Il Giornale". La Signora Carla Capponi, medaglia d'oro al valor militare, ex deputato al Parlamento, ex gappista e moglie separata del Bentivegna è stata fatto oggetto proprio in questi giorni di minacce a mano armata fin nella sua abitazione di campagna in Zagarolo.

L'amica di Priebke, secondo Chiocci, ricorda a sua volta un falso raccontato da certo Massimo de Massimo e smentito più volte da Franco Calamandrei e dello stesso De Massimo. Torneremo su questo punto, perché il Chiocci, esattamente un mese dopo, nel numero del 9 maggio, avendo evidentemente dimenticato quanto aveva già scritto su questa menzogna, attribuisce le stesse dichiarazioni non più al Calamandrei ma addirittura al Bentivegna.

Ma, evidentemente non pago dei falsi già propalati, il Chiocci ne ripete uno dei più scontati ma anche dei più smentiti, quando

967

afferma "che anche l'EIAR aveva diffuso un radiomessaggio invitando i "terroristi" ad assumersi le proprie responsabilità".

E' ormai a tutto noto che il manifesto ai partigiani con l'invito ad arrendersi o qualsiasi analogo invito, non fu mai emesso dalle autorità naziste, italiane o tedesche che fossero.

Ne fanno fede gli atti del processo Kappler, la deposizione di Kesserlyng al processo al Gen. Von Mackenzen (in V. Settimelli, Herbert Kappler, la verità sulle Fosse Ardeatine, vol 2°, ed. L'Unità, aprile 1994), gli Atti e Documenti della S. Sede relativi alla seconda guerra mondiale, Gennaio 1944- Luglio 1945, Città del Vaticano, Libreria editrice vaticana, 1980, pag. 189 , da cui si ricava che solo alle 10.15 del mattino del 24 marzo un certo Ing. Franceschi, del Governatorato di Roma, si recò in Vaticano per avvertire il Pontefice che i tedeschi stavano preparando una rappresaglia, ma non si sapeva ancora come sarebbe stata.

Come è noto l'esecuzione dei prigionieri alle Cave Ardeatine iniziò tra le 13 e le 14 della stessa giornata.

Storia Illustrata, (n. 4 Aprile 1996) riferendosi a questa ignobile menzogna propalata dai nazisti italiani e tedeschi e da ambienti della destra fascista, conferma che si tratta di un "falso storico".

Mario Cervi, cui nella stessa pagina de "Il Giornale" viene dato ampio spazio, afferma il falso quando dice che la sentenza

968

della condanna a Kappler riconosce che "la rappresaglia benchè crudele, era in se stessa legittima" e ciò è falso, come si vedrà successivamente, secondo la sentenza del processo Kappler. Ma ci piace ricordare che già negli anni '80 lo "storico" Cervi, portato in Tribunale da Bentivegna per altre disinformazioni diffamatorie comparse sul suo conto in un libro scritto a quattro mani con Indro Montanelli, fu costretto a ritrattare, chiedere scusa e pagare i danni.

Il 18.4.1996, nell'imminenza delle elezioni politiche del 21..4.1996, il Chiocci firmava su "Il Giornale" un servizio da Roma in cui si affermava: "i partigiani del GAP romano.....che il 23 marzo mandarono in Via Rasella Rosario Bentivegna.....con una cassetta da spazzino imbottita di tritolo sapevano che la loro strage avrebbe provocato la feroce rappresaglia nazista. E in anticipo ne conoscevano anche la terribile contabilità: 10 ostaggi fucilati per ogni tedesco ucciso. Quindi sembra che agissero non per colpire il nemico in una azione di guerra ma per scatenare l'odio con una imboscata inutile". Il servizio è intitolato: "Un testimone di Via Rasella – i tedeschi furono chiari: ci saranno rappresaglie- una conferma che i partigiani sapevano delle ritorsioni". L'articolo continua raccontando di un testimone, il quale ricordano i fatti, afferma tra l'altro: "i superstiti (dei soldati tedeschi) trasportavano moribondi in spalla e sparavano verso le finestre pensando che ci fossero i cecchini"; e aggiunge che "subito su tutti i muri del quartiere

969

furono affisse le ordinanze del comando tedesco che annunciavano rappresaglie per il ripetersi di atti terroristici...." . Anche questo è falso.

Il 20 aprile 1996 "Il Giornale", con un titolo a tutta pagina, riportando una intervista dell'istante sui microfoni di Zapping (RAI UNO, 19.4.1996, hr 20 circa), titola: "Il gappista della bomba di Via Rasella si difende.... "si, sapevamo della rappresaglia"- Rosario Bentivegna, ammette: volevamo l'attentato nonostante tutto". Secondo l'articolo, non firmato, il Bentivegna, avrebbe fatto un "monologo" mentre poi usa, per rispondergli, un intervento del giornalista Massimo Fini, editorialista de "Il Giorno", che in corso di trasmissione riconosce legittimo il comportamento dei partigiani sia nell'esecuzione dell'atto di guerra che nel periodo successivo ad esso, ma che, secondo lui, anche la rappresaglia dei tedeschi, dal punto di vista delle leggi internazionali di guerra, che evidentemente non conosceva, sarebbe stata legittima. L'articolista poi riporta la trasmissione ammettendo, in contrasto con il titolone a nove colonne, che Bentivegna aveva dichiarato: "non è vero che c'era stato un invito a presentarsi. La rappresaglia è stata pressochè immediata. Noi abbiamo compiuto l'attacco alle hr 15.50 del 23 marzo e dopo neanche 19 ore i primi prigionieri di Via Tasso erano già alle Fosse per essere fucilati....". L'articolista ricorda che Bentivegna aveva nella intervista in questione citato i passi della

970

nota –ma dimenticata artatamente- sentenza di condanna di Herbert Kappler, colonello delle SS di cui Priebke era il vice.

"Il Giornale" poi in altra parte dello stesso numero del 20.4.96 e con minore rilievo riporta un'intervista a Zapping di Carla Capponi –partecipante al fatto d'armi di Via Rasella- senza altri commenti.

Lo stesso quotidiano il giorno 8 maggio 1996, quando iniziava davanti al Tribunale militare di Roma il processo a Priebke, reca un altro grande servizio a tutta pagina titolato: "I partigiani della strage di Via Rasella non si fermarono davanti a un bimbo. Nel giorno in cui iniziava il processo a Priebke nuove rilevazioni ripropongono atroci sospetti sul doppio massacro che nel 1944 insanguinò Roma" . Tra le altre affermazioni dell'articolo firmato da Francobaldo Chiocci figura la seguente frase: "I partigiani che alle ore 15.52 del 23 marzo 1944 fecero esplodere 18 chili di tritolo frammischiati a spezzoni di ferro videro qualche istante prima un ragazzino sulla carretta della spazzatura dove avevano nascosto l'ordigno. Ciò nonostante non desistettero, non spensero la miccia probabilmente mentre fuggirono lo videro anche volare in aria con il corpo orribilmente maciullato e frantumato, la testa staccata dal tronco...."

A queste categoriche e temerarie affermazioni –che trovano pieno riscontro nel grande titolo – fa seguito: "Questo almeno è quanto sostiene...." il fratello del bambino che avrebbe detto: "da come è straziato il corpo di Pietro (il bambino morto) è possibile

ASSR

trarre una sola conclusione: mio fratello stava appoggiato o addirittura era seduto sopra quel bidone maledetto....".

"Il Giornale" trasforma una erronea supposizione ritenuta logica in un fatto vero e accertato; la supposizione è invece falsa del tutto perché il Bentivegna non ha mai visto il bambino e risulta che gli stessi "inermi" tedeschi avevano sparato e che erano scoppiate bombe a mano che avevano alla cintola, essendo, per dichiarazione dei superstiti, armati fino ai denti .

Il giorno 9 maggio 1996 lo stesso quotidiano sempre in un servizio a tutta pagina (firmato fr.ch.: Francobaldo Chiocci) riporta, come abbiamo già accennato, il preteso colloquio del gappista Franco Calamandrei (figlio di Piero Calamandrei) con certo Massimo De Massimo nel quale falsamente si attribuisce una cinica dichiarazione allo stesso Bentivegna; il racconto è in versione modificata dallo stesso redattore che, come abbiamo visto, ne parla il giorno 10 aprile a pag. 10 de "Il Giornale" e comunque la persona che avrebbe riferito il colloquio, tale Massimo De Massimo, ha esplicitamente dichiarato: (Oggi, 17 nov. 1949, Lettere al Direttore "io non ho mai ospitato nella mia abitazione Rosario Bentivegna; non l'ho mai conosciuto o visto di persona: le poche notizie sul suo conto mi vengono dalla stampa. Il colloquio riportato sul Suo settimanale si svolse tra me e Ferdinando... (di cui) ignoro tutto; non conosco neppure il suo cognome, ma l'età del giovane mi fa escludere possa

trattarsi del Salinari o del Calamandrei" (nello stesso allegato sono incluse alcune bozze di lettera inviata a Franco Calamandrei al padre Piero, e che ineriscono la vicenda in discussione: Franco Calamandrei è deceduto molti anni fa, e la famiglia non ha ritrovato altra documentazione. Possono tuttavia essere sentiti Mario Fiorentini e Lucia Ottobrini, che effettivamente, insieme a Fernando Vitaliano, furono ospitati- non la sera del 23 marzo 1944 ma parecchie settimane dopo- dal De Massimo).

La aberrante campagna di stampa contro l'istante orchestrata da "Il Giornale", che ne ha fornito anche l'indirizzo privato, almeno obiettivamente ha indicato il Bentivegna come bersaglio di numerose lettere e telefonate anonime di insulti e di minacce, ed è culminata poi nella incredibile e anonima iniziativa di un manifesto apparso sulle mura di Roma, anche vicino al luogo di lavoro dell'istante (Consulente medico del lavoro) nel quartiere Salario-Parioli di Roma che sotto il titolo "Chi l'ha visto?" reca la fotografia del Prof. Bentivegna con la seguente scritta: "Bentivegna Rosario, anni 70 circa /gira armato e con documenti falsi/ terrorista / ricercato per omicidio e violenza continuata a danno di cittadini italiani (oltre 40 altoatesini a Via Rasella- 335 romani alle Fosse Ardeatine".

Contro gli sconosciuti autori del manifesto il Bentivegna ha proposto querela-denuncia.

973

Questo episodio è il frutto certamente della campagna di stampa cui "Il Giornale" ha dato così grande impulso; tant'è che con altro articolo del 10 maggio 1996 il quotidiano titola tra l'altro, a sei colonne "Bentivegna denunciato per omicidio", viene data notizia di una denuncia di un avvocato ("Oggi stesso presenterà alla Procura di Roma una denuncia contro i gappisti di Via Rasella").

L'articolo riferisce che detto Avv. Luciano Randazzo, penalista, avrebbe puntato il dito contro Bentivegna che non avrebbe fatto nulla per salvare il ragazzino dopo averlo visto. "Il Giornale" nello stesso articolo riferisce subito, e cioè il mattino immediatamente successivo alla notte in cui il manifesto era stato affisso, che il quartiere Salario di Roma "è stato tappezzato di manifesti" riportandone per intero il testo.

Sull'onda emotiva di queste false rappresentazioni la campagna mistificatrice eccita la fantasia protagonistica di altro soggetto: tal Antonio Santacroce di Napoli, sedicente tenente colonnello dei corpi sanitari internazionali dà notizia sul quotidiano "Il Giornale" del 14 maggio 1996 di aver denunciato alla Procura della Repubblica di Roma, Bentivegna, Capponi ed altri per vari reati che vanno dall'omicidio alla fabbricazione e uso di materiale esplodente sino all'associazione a delinquere (all. n. 15)."

Si deduceva ancora che "Questa aberrante campagna di stampa contro il Prof. Bentivegna altera la realtà storica dei fatti,

ASSR

come accertata anche da sentenze ben note e citate dal quotidiano in questione; contiene apprezzamenti gratuiti; dà per certe circostanze semplicemente affermate e nettamente contrastate dalla ricostruzione storica dei fatti stessi, che si propone di seguito senza alcuna inversione dell'onere della prova.

Detti apprezzamenti e tale ricostruzione dei fatti oltraggiosi e gravemente offensivi dell'istante sono ingiusti e temerari, arbitrari più che gratuiti, e contrari alla verità, lesivi gravemente della verità e della dignità, personalità e immagine dell'istante che ha subito grave danno".

Si deduceva ancora che "Il Giornale aveva messo sullo stesso piano i criminali nazisti e i partigiani. Tale prospettazione, oltrechè per quanto già ridetto, assolutamente falsa giuridicamente e moralmente, confonde i valori della Resistenza con quelli dei nazisti; è calunniosa e gravemente offensiva nei confronti dell'istante Prof. Bentivegna trattato alla stregua dei criminali di guerra nazisti che uccisero 335 italiani innocenti alle Fosse Ardeatine." Aveva poi attribuito al Bentivegna, come se si trattasse di un crimine, la morte dei 33 soldati altoatesini, di quei soldati che, armati fino ai denti, con bombe a mano alla cintola, presidiavano illegittimamente la città di Roma per reprimere nel sangue la libertà dei suoi abitanti, per uccidere e torturare insieme con i nazisti; scambia intenzionalmente un coraggioso atto di guerra in difesa della Patria, così come

975

riconosciuto dalle più alte Autorità dello Stato anche con decorazioni al valor militare, in un attentato illegittimo e deprecabile; mette sotto accusa l'attività partigiana, svoltasi in Roma con le stesse modalità intervenute nelle altre parti dell'Italia occupata e in tutta l'Europa , presentandola come criminosa; attribuisce ai GAP e all'istante l'intenzione di provocare la rappresaglia che sarebbe stata scontata, anzi voluta da essi per sollevare la popolazione; anche questa affermazione è gravemente offensiva e lesiva della personalità di italiano e di combattente del Bentivegna ed è prospettata come certa ed indiscutibile, senza alcuna impossibile prova e contro la realtà storica e le caratteristiche di azione di guerra nell'attività partigiana; attribuisce quindi all'istante e ai GAP la morte dei civili e del bambino; afferma che subito su tutti i muri del quartiere furono appese ordinanze del comando tedesco che annunciavano rappresaglie. Ciò non è vero data la sequenza dei fatti: alle ore 15.50 del 23.3.1944 scoppia il tritolo; esplodono le bombe che i tedeschi colpiti e armati portavano alla cintola; segue lancio di bombe a mano e sparatorie da parte dei tedeschi all'intorno; i tedeschi mantengono segreto l'episodio e non affiggono nessun manifesto ed intanto scelgono e prelevano le vittime; il 24.3.1944 poco dopo le ore 13 inizia la carneficina degli ostaggi alle Fosse Ardeatine; alle ore 20 circa dello stesso giorno alle Fosse esplodono le mine per seppellire i corpi; il giorno 25.3.1944 i giornali pubblicano

976

un comunicato dell'Agenzia Stefani (ufficiale) che dà notizia dell'avvenuta esecuzione dell'eccidio; il 23 marzo del 1944 Antonello Trombadori, fondatore e capo dei GAP di Roma, insieme ad altri membri dei GAP e ad altri dirigenti del PCI, era in carcere in quanto i partigiani agivano da tempo nella città insieme ad altri gruppi della Resistenza, con azioni di attacco militare, e mai vi erano state rappresaglie indiscriminate da parte dei tedeschi; Roma non aveva bisogno di particolari e sanguinose sollecitazioni alla sollevazione popolare, per le condizioni in cui si trovava la città (fame, miseria, malattie, bombardamenti, rastrellamenti, coprifuoco alle 16, caccia all'uomo, renitenti alla leva e al servizio del lavoro; soldati e ufficiali sbandati; prigionieri alleati sfuggiti ai campi di concentramento tedeschi e nascosti in città; politici antifascisti; politici fascisti che non avevano aderito alla repubblica di Salò; carabinieri; ebrei; partigiani e patrioti; quanti si prodigavano, ed erano numerosissimi, in iniziative solidaristiche nei confronti dei perseguitati e rischiavano la vita alla stessa maniera degli altri). Si diceva: "mezza Roma nasconde l'altra metà!") ; proibizione dell'uso della bicicletta; disoccupazione di massa; borsa nera; ecc.) rendevano già "Roma... una città esplosiva", come affermò lo stesso Kesserling al processo Maeltzer- von Mackensen, e tale da costringerlo ad affrettare al massimo la rappresaglia e a non annunciarla prima che essa fosse stata eseguita. Roma, cioè, non aveva bisogno di particolari e

ASSR

sanguinose sollecitazioni per "la sollevazione popolare", e se ciò non accadde, qualche mese dopo, fu anche perché la Resistenza romana, nel suo complesso, era stata duramente colpita non già con la strage delle Ardeatine, ma con i colpi che il nemico riuscì a infliggerle usando spie, traditori, mercenari e anche, talvolta, umani e comprensibili cedimenti dovuti alle inumane torture cui sottoponevano i loro prigionieri ; i successi militari ottenuti nella fine dell'aprile del '44 contro la Resistenza dalle bande di sadici assassini guidate da Kappler, Priebke, Koch, Caruso, ecc.., e cioè dalle SS e dalla polizia tedesca in Via Tasso, e dalle formazioni repubblicane operanti alla pensione Oltremare, alla pensione Jaccarino, alle legioni "Muti" e "Roma o morte", alla Federazione romana del fascio repubblicano in Palazzo Braschi, ecc., fiaccarono purtroppo la Resistenza romana che non riuscì a riprendersi in tempo all'arrivo degli Alleati il 4 giogno del 1944 e a liberarla prima del loro arrivo.

L'affermazione "allo scopo di provocare la rappresaglia tedesca e la sollevazione popolare", oltretutto priva di qualsiasi riscontro documentale oltre che di ogni logicità induttiva, è evidentemente dettata da faziosità e volontà diffamatoria. Oltretutto è da rilevare che alla fine del marzo '44, e cioè subito dopo l'azione di Via Rasella, la Resistenza romana non aveva nei suoi piani, ma anche nelle sue possibilità, una insurrezione immediata. E'

978

significativo, a tal proposito, per dimostrare la faziosità della ricostruzione dei fatti basata sul falso, quanto appare nel numero del 15 maggio scorso de "Il Giornale", pag. 7, sotto il titolo a piena pagina: "Documenti e testimonianze "dimenticate" confermano che i partigiani del CLN sapevano di coinvolgere degli innocenti- Il "Migliore" ordinò l'attentato – La strage di Via Rasella fu concepita e voluta da Palmiro Togliatti"; firma il solito Francobaldo Chiocci.

"Il Giornale" fa riferimento, come "testimone dimenticato", a Guglielmo Blasi, che già produsse tale "testimonianza" al processo Kappler del 1948 e fu ampiamente smentito nell'istruttoria del processo stesso sia da Calamandrei che da altri. Si deduceva che occorrendo, gli atti del processo Kappler con le testimonianze di smentita, potranno essere acquisite da parte del Tribunale o prodotte: il Blasi, arrestato per caso nell'aprile del 1944, colto dal panico e senza nemmeno essere stato sottoposto a interrogatorio, aveva fatto arrestare i suoi compagni, che furono barbaramente torturati e condannati a morte, ed era divenuto membro attivo, fino alla fine della guerra, della ben nota "banda Koch", dove si comportò, come gli altri suoi camerati, da feroce aguzzino; fu imputato anche dell'omicidio di Eugenio Colorni, uno dei principali dirigenti della Resistenza socialista. Processato dopo la liberazione, fu condannato all'ergastolo in applicazione dell'amnistia Togliatti; parte alcune frasi virgolettate attribuite al Bentivegna, da lui mai

979

pronunciate, e che probabilmente derivano dalla stessa fonte che ha citato il Massimo De Massimo di cui prima, è da ricordare che l'attacco di Via Rasella è stato messo a punto nei primi giorni di marzo ed è stato condotto il giorno 23 dello stesso mese. Orbene, come si evince dalla stampa dell'epoca, da qualsiasi libro di storia, e come riporta a pag.- 503 il Compact De Agostini "Storia d'Italia-Cronologia 1815-1990" (Ed. Istituto Geografico De Agostini Novara, 1991), "Palmiro Togliatti rientra in Italia dopo 18 anni di esilio" in data 27 marzo 1944. Le cronache e le biografie di Togliatti ci dicono che sbarcò quel giorno a Napoli, dopo un lungo giro per il Mediterraneo, proveniente da Alessandria d'Egitto, nel corso del quale è assolutamente impossibile che potesse porsi i problemi della guerriglia nella città di Roma e soprattutto che potesse inviare ai GAP (di cui certamente non conosceva neppure l'esistenza) bigliettini con ordini specifici firmati E.E. (Ercole Ercoli, alias Palmiro Togliatti); non ci fu nessun manifesto con l'invito ai partigiani a presentarsi prima dell'eccidio né il fatto fu reso noto prima dell'eccidio (Sentenza Kappler; deposizione di Kesserling la mattina del 25 novembre 1946, in Roma, al processo contro il generale Eberhard von Mackensen (vedi: Vladimiro Settimelli: Herbert Kappler, la verità sulle Fosse Ardeatine, vol. 2°, supplemento al n. 102 de L'Unità, 30 aprile 1994 a n. 25); atti e documenti della Santa Sede relativi alla II Guerra Mondiale- 10 – La Santa Sede e le

980

Vittime della Guerra, gennaio 1944, luglio 1945, Libreria Editrice Vaticana, 1980, pag. 189-190, Citati; i poliziotti delle SS del Regimento Bozen caduti in Via Rasella sotto i colpi dei pargiani avevano un'età compresa tra i 26 e i 43 anni (vedi il quadretto appeso al Santuario di Pietralba, Bz., riportato in Umberto Gandini, Quelli di Via Rasella. La storia dei tirolesi che subirono l'attentato del 23 marzo 1944 a Roma, da Alto Adige, Corriere delle Alpi, Bolzano, 1979); più o meno l'età dei partigiani che li attaccarono (il più vecchio della squadra partigiana aveva oltre 50 anni). Quegli "inermi poliziotti" erano tutti armati fino ai denti (machine-pistolen, rivoltelle, bombe a mano alla cintola) ed erano preceduti e seguiti da due motocarrozzette con mitragliatrici puntate e serventi al pezzo. Konrad Sigmund (33 anni) (U. Gandini, citato) ricorda: "L'esplosione non fu una sola: ce ne furono tante: Avevano tutti cinque o sei bombe a mano attaccate alla cintola, e ne esplosero parecchie, colpite dalla scheggie, altre per il calore dell'incendio che si sviluppò. Fù così che morirono in tanti: Anche Johann Fischnaller di Rodengo, che fu identificato perché aveva i capelli ispidi e lunghi".

Konrad Sigmund dice : "Le strade erano vuote, contrariamente agli altri giorni" e Sylvester Putzer (39 anni) "Quel mattino del 23 ci fecero uscire per raggiungere il campo di tiro, e ci proibirono di cantare". "Partimmo con il colpo in canna" aggiunge Franz Bertagnoll.

981

Si trattava di soldati, volontari e optanti per la nazionalità tedesca, che facevano parte dei reparti di polizia a disposizione delle SS, addestrati alle armi da fuoco. Lo stesso reggimento Bozen di cui facevano parte fu impiegato in alcune azioni di rappresaglia e di repressione (Cristoph Franceschini: "Il trauna di Roma" , dal Sudtirol Profil, rivista in tedesco, 14.,3.1994, pag. 8 Bolzano)

Si deduceva ancora che quanto al bambino di cui con pennellate sado-sciacallesche viene descritta la morte che si imputa ai GAP, si afferma addirittura, con incredibile spudoratezza, che il Bentivegna lo avrebbe visto sulla carretta della spazzatura e che ciò nonostante non avrebbe desistito spegnendo la miccia. Si tratta, ovviamente, di una mera invenzione che è smentita dalle stesse circostanze dell'attacco (come sopra riferito nella sentenza Kappler), in quanto Bentivegna dopo il segnale del vice-capo dei GAP, pur essi presenti e che dovettero aver visto, chiuse il carretto della spazzatura con il coperchio. L'affermazione gravemente oltraggiosa ed offensiva è parto di pur fantasia e frutto di una immaginazione che, per quanto mossa dalla volontà di offendere, è certamente il risultato di una mente distorta e ha caratteri di macabra invenzione.

Di tutte circostanze riferite pubblicazioni venivano depositati documenti (29).

Deducendo che con la sua campagna di stampa, tutta incentrata contro di lui, "Il Giornale" era andato ben al di là dei limiti

782

dell'esercizio di cronaca e di critica giornalistica che garantisce la libera manifestazione dei fatti e dei pensieri in relazione ai diritti inviolabili dell'uomo, in particolare quello della integrità morale garantita dall'art. 2 della Costituzione, il Bentivegna esponeva il contenuto di alcune sentenze, che depositava, contro Kappler del Tribunale Militare Territoriale di Roma del 29. 09. 1948, confermata dal Tribunale Supremo Militare con sentenza del 25. 10. 1952; del Tribunale di Roma 1° Sezione Civile del 9. 06. 1950; della Corte d'Appello di Roma Sezione 1° del 05. 05. 1954 che confermava; della Corte di Cassazione Sezioni Unite Civili del 09. 05. 1957 che confermava; tutte ricordavano l'episodio di Via Rasella come legittimo atto di guerra, tant'è che lo Stato aveva per esso concesso, anche al Bentivegna, decorazioni al valor militare.

Il Bentivegna quindi chiedeva la dichiarazione della responsabilità solidale dei convenuti, la loro condanna al risarcimento dei danni indicati in £ 5.000.000.000 o da diversa somma ritenuta di giustizia.

Si costituirono gi attuali appellati e contestavano la domanda. Venivano quindi depositate dalle parti note con richieste istruttorie anche di testimoni.

Il Bentivegna depositava dopo l'udienza comparsa conclusionale e comparsa di replica, con la prima ricordando che "Il Giornale" dopo l'atto di citazione si era ancora occupato di lui (nei

ASSR

modi e termini già rilevati prima)_e in particolare il 18, 20 e 29,30 giugno 1997 e il 3 luglio 1997 e quindi il 17 aprile 1998 aveva dato ampio risalto (in prima pagina e in più pagine dello stesso numero) al procedimento penale iniziato in Roma per i fatti di Via Rasella per le denuncie sopra, trascriveva il testo della Sentenza de3lla Corte di Cassazione 1° Sezione Penale n. 1560 del 18 marzo 1999 con la quale veniva ribadita la legittimità dell'atto di guerra dei partigiani di Via Rasella, disponendo l'archiviazione delle denunce per non luogo a procedere (tale decisione è depositata in copia con il presente atto di appello).

Anche le controparti depositavano conclusionale e replica e la causa veniva decisa dal Giudice Unico Dott. Boscaretti della 1° Sezione Civile del Tribunale di Milano (decisione 6088 del 14-24 giugno 1999) contro il quale l'istante Prof. Bentivegna propone appello a tutti gli effetti di legge.

MOTIVI

1)- La sentenza è erronea, contraddittoria, insufficientemente motivata e male applica e viola i principi di giurisprudenza in materia elaborati dalla Corte di Cassazione e dalla stessa Corte d'Appello di Milano;

Sommariamente riportati in premessa i fatti di causa, nei motivi della decisione con riferimento alle doglianze dell'attuale appellante il Tribunale di Milano osserva anzitutto in modo erroneo

984

che "in concreto l'attore sembra dolersi dell'impostazione, del taglio e soprattutto dei giudizi espressi....."; aggiunge subito dopo che "Per altro verso l'attore nega recisamente..... determinate circostanze di fatto...." per concludere come premessa che "Punti nodali della causa sembrerebbero la verità di determinati fatti , la loro incidenza sui giudizi espressi e la liceità delle opinioni sulla base di una ricostruzione degli eventi ispirata ad intenti di revisione critica rispetto alla storiografia ufficiale, per essi"; requisiti di verità , di continenza e interesse pubblico, tradizionalmente richiesti per l'operatività dell'esimente, quando trattasi di diritto di critica si atteggiano in modo del tutto particolare" , trattandosi di "critica" e non di "cronaca"", "non ha senso esigere il rispetto di un canone di verità obiettiva che, per definizione, esula dall'ambito della interpretazione soggettiva". Sempre secondo la decisione impugnata "unici limiti del diritto di critica" sono "l'interesse pubblico" e "il rispetto di una continenza che si esprime nella strumentalità della forma al giudizio critico", che consente "espressioni pesantemente negative ..... che non si esauriscano in un mero insulto o giudizio personale (cfr Cass. 465/96)"

Così definiti i limiti dell'indagine, il Tribunale :

- ritiene che l'assimilazione tra partigiani e nazisti è il portato di una visione caratterizzata da una aprioristica condanna della violenza in quanto tale e di particolari orientamenti ideologici;

ASSR

- che non rileva che l' "attentato" di Via Rasella debba giuridicamente definirsi atto di guerra o strage e non rilevano le sentenze militari, civili e penali che tali qualifiche abbiano riconosciuto o "negato" (?);
- si tratta della qualificazione di un fatto e manifestazione di opinioni;
- il termine di "strage" non è usato in senso tecnico riservato agli operatori del diritto ma "uccisione con violenza di una pluralità di individui", desumibile dai dizionari di normale consultazione; ugualmente il titolo "partigiani terroristi";
- la gravità e l'importanza storica dell'evento rende superfluo ogni rilievo sull'interesse pubblico a trattarne;
- trattandosi di diritto di critica opinioni o giudizi non possono che essere fondati su interpretazioni soggettive;
- ammesso il fatto sostanziale della partecipazione dell'attuale appellato allo "attentato" non sembrano rilevanti le circostanza più o meno marginali (i soldati del Reggimento Bozen, la diffusione del radiomessaggio EIAR, ecc.)
- quanto al bambino che sarebbe stato visti dai partigiani che non avrebbero desistito dall'attentato "è opinione chiaramente riferita al fratello del bambino" e comunque le condizioni del cadavere del bambino, quali risultano anche dalla foto in atti della testa a

986

terra, sembrano giustificare la tesi della sua "estrema prossimità al carretto contenente l'esplosivo";

- gli scopi e le finalità dell'attentato sono riferibili a una parte politica non certo alla persona dell'attore e sono ipotesi alternative "non sprovviste di riscontri logici e testimoniali", come il Tribunale ricava da documenti prodotti dal convenuto Feltri;
- "Ai fini (risarcitori) perseguiti dall'attore, occorrerebbe invece una precisa correlazione tra il fatto (non vero) e la riconosciuta lesività: Ma poiché quest'ultima concerne un giudizio morale sostanzialmente sfavorevole correlato al fatto (vero) della partecipazione dell'attore all'attentato, il tutto, deve ritenersi, si risolve in un'opinione insuscettibile di sindacato giurisdizionale"

2)- La difesa dell'appellante si richiama anzitutto alle proprie deduzioni di merito nelle quali, tra l'altro, aveva esposto alcuni principi di giurisprudenza cui erroneamente il Tribunale non si è conformato.

Il diritto di cronaca e di critica presuppongono l'utilità sociale e pubblica dell'informazione, la verità oggettiva e non soltanto putativa dei fatti narrati (che nel loro complesso susseguirsi compongono l'evento e ne spiegano le motivazioni e gli effetti causali e concausali ai fini del giudizio, sia in sede di diritto che di etica e di storia), la forma corretta e civile delle espressioni usate. La verità putativa dei fatti è ammessa solo se la discrepanza tra fatti narrati e fatti accaduti

787

sia il risultato di una percezione difettosa o erronea malgrado il rispetto di ogni obbligo e l'assolvimento di ogni onere consistenti nel dovere del cronista di esaminare e controllare i fatti oggetto della narrazione su un serio lavoro di indagine (Cassazione Penale, 11. 11. 1987, in Riv. Pen. 1988, 1213; Cass. 29. 08. 1990, n. 8963; Cass. 07. 02. 1996 n. 982 e altro)

"In tema di diffamazione a mezzo stampa l'attribuzione a taluno in termini di certezza di un fatto che invece è rimasto non accertato non perde il connotato della illiceità sol perché inserito all'interno di una determinata analisi socio-politica" (Cassazione penale, sez. 1°, 12. 01. 1996 in Cass. Pen. 1997, 57).

"...La continenza formale dell'esposizione presuppone che la narrazione dei fatti debba avvenire misuratamente ossia debba essere contenuta in spazi strettamente necessari all'esposizione" (Corte appello Milano, 13 dicembre 1996, Riv. Giur. Polizia 1997, 491); "... l'esimente putativa del diritto di cronaca presuppone che le notizie pubblicate siano vere (oltre che di interesse pubblico ed esposte con correttezza) o che, se non vere, almeno siano state sottoposte a verifiche tali da avere indotto in errore non colpevole l'autore (Cassazione penale, Sez V, 4 dicembre 1996 n. 891, ed Cassazione 1997); se il diritto di critica va esercitato entro limiti oggettivi fissati dalla logica concettuale e dall'ordinamento positivo, deve essere ricercato "un bilanciamento dell'interesse individuale

988

alla reputazione con l'interesse che non siano introdotte limitazioni alla formazione del pensiero" e "la continenza sostanziale del diritto di cronaca presuppone che i fatti narrati debbono corrispondere a verità...; la continenza formale presuppone che la narrazione dei fatti debba avvenire misuratamente, ossia debba essere contenuta in spazi strettamente necessari all'esposizione"; (Cassazione civile Sez. III 22 gennaio 1996 n. 465 in Foro It. 1996, I, 493); "Allorchè, nell'esercizio del diritto di cronaca, si faccia riferimento impreciso all'imputazione formale attribuita ad una persona in un procedimento penale, è necessario, per intenderne l'offensività, riferirsi al disvalore sociale che ad essa si attribuisce per la sua comune nozione ed in relazione al contesto espositivo in cui è inserita (Cassazione penale sez. V, 23 luglio 1996, in Riv. Pen. 1996, 1093) ; "La lesività di un testo nonostante il tono cronachistico e l'enunciazione di singoli argomenti di per sé neutri, sussiste anche quando il risultato discendente dalla successione degli argomenti non costituisce mero dato logico, ma, attraverso la tecnica di narrazione prescelta, appare come abilmente proiettato verso l'obiettivo del discredito (Tribunale Perugia, 30 settembre 1996, Rass. Giur. Umbra 1997, 496); "Il diritto di critica, al pari del diritto di cronaca, incontra un limite invalicabile nel rispetto della verità oggettiva sui presupposti storici della valutazione, se vuole assumere le dimensioni e gli effetti di una causa esimente della responsabilità penale. Ciò che fa venire meno

ASSR

l'illiceità della condotta diffamatoria non è il diritto di critica in quanto tale, ma soltanto quella critica che rispetti la verità dei fatti dai quali trae occasione e forza per manifestarsi, con la precisazione che viceversa, allorquando la critica si sviluppa su episodi non veri, o rievocati attraverso l'arbitrario inserimento di circostanze qualificanti non vere, essa diviene un mero pretesto per offendere l'altrui reputazione (Cassazione penale sez. I, 12 gennaio 1996 in Giust. Pen. 1996, II, 547).

"La prova dell'errore scriminante in materia di esercizio putativo del diritto di cronaca deve vertere sul fatto e cioè sulla verità della notizia, non sull'attendibilità della fonte di informazione, dal momento che il giornalista può essere esentato dall'aver pubblicato una notizia non vera solo dimostrando di averne svolto il controllo, e non per l'affidamento riposto in buona fede sulla fonte, per quanto possa trattarsi di un organo dello Stato." (Cassazione penale sez V, 23 luglio 1996).

"In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'esimente putativa dell'esercizio del diritto di cronaca presuppone che le notizie pubblicate siano vere (oltre che di interesse pubblico ed esposte con correttezza) o che, se non vere, almeno siano state sottoposte a verifiche tali da avere indotto in errore non colpevole l'autore dell'articolo. "(Cassazione penale sez V, 4 dicembre 1996, n. 891).

990

"Affinchè la divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell'onere della reputazione o della riservatezza di terzi possa considerarsi lecito esercizio del diritto di cronaca devono ricorrere le seguenti condizioni: la verità (oggettiva o anche soltanto putativa, purchè in questo caso frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) dei fatti esposti; l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto oggetto della cronaca; infine, la correttezza formale dell'esposizione (cosidetta continenza), postulandosi la necessaria adozione, da parte del giornalista, di una forma civile della esposizione dei fatti e della loro valutazione)."(Cassazione civile sez I, 7 febbraio 1996, n. 982).

La sentenza del Tribunale di Milano non solo non ha preso in esame le violazioni al diritto di cronaca, per essere stati enunciati fatti non veri sia pure nel corso della esposizione di "opinioni" riguardanti la problematica del diritto di critica ma non ha applicato e ha violato i richiamati principi di giurisprudenza, enunciandone, al contrario, altri, difformi e inesatti, anche per il diritto di critica.

3) Infatti il Tribunale enuncia: ".....trattandosi di diritto di critica, opinioni e giudizi non possono che essere fondate su interpretazioni soggettive di fatti e comportamenti e l'unico limite ravvisabile è quello del rilevato interesse pubblico alla critica stessa, cui si accompagna un proporzionato ampliamento del requisito della continenza espositiva da apprezzarsi nella adeguatezza della forma

991

al fine critico perseguito (cfr Cass., 465/96 cit.)" –(pag. 18-19 della sentenza).

Il Tribunale richiama la stessa sentenza (trascurando l'ampia giurisprudenza in proposito e anche quella richiamata dall'appellante nelle sue difese) anche a pag. 15, sempre a proposito di una continenza che si esprime nella strumentalità della forma al giudizio critico manifestato. La sentenza della Corte di Cassazione in questione, del 22. 01. 1996, n. 465, in realtà anzitutto conferma l'accertamento di fatto della C.A. di Milano nella valutazione della dedotta diffamazione in quanto congruamente motivato

"Come ogni diritto, anche il diritto di critica non può essere esercitato se non entro limiti oggettivi fissati dalla logica concettuale e dall'ordinamento positivo.

Ritiene il Collegio che da questo principio non si può trarre, tuttavia, l'illazione che la critica sia sempre vietata quando può offendere la reputazione individuale e che occorre, quindi, andare alla ricerca di un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con l'interesse che non siano introdotte limitazioni alla libera formazione del pensiero costituzionalmente garantita.

Il bilanciamento sta nel fatto che la critica, diversamente dalla cronaca come si vedrà, soggiace al limite dell'interesse pubblico o sociale ad essa attribuibile quando si rivolge a soggetti che tengono

992

comportamenti o svolgono attività che richiamano su di essi l'attenzione dell'opinione pubblica.

La Corte di Milano si è attenuta a queste regole formulando il principio che ora viene criticato e che, invece, deve essere ritenuto corretto, in quanto di questo principio è stata fatta applicazione nella ricostruzione dell'intento (degli autori delle pubblicazioni incriminate) di rendere conto di fenomeni che hanno interessato la vita politica, sociale ed economica italiana degli anni '80.

Le rimanenti censure contenute nel primo motivo si riferiscono all'esercizio del diritto di cronaca e pongono il problema della continenza dell'esercizio di questo diritto sia nel suo contenuto (continenza sostanziale), sia nel modo in cui esso di estrinseca (continenza formale).

Continenza sostanziale è quella per la quale i fatti narrati debbono corrispondere a verità. Evidentemente non si può trattare di verità assoluta, ma di verità soggettiva, perché la cronaca di accadimenti ritenuti soggettivamente veri è il riflesso soggettivo del fatto che non ci sia stata narrazione di fatti immaginari.

Continenza formale è quella per cui l'esposizione dei fatti deve avvenire misuratamente. Essa coincide con i limiti al diritto di cronaca che deve essere contenuta negli spazi strettamente necessari all'esposizione dei fatti. Bisogna, peraltro, considerare che le espressioni adoperate nella narrazione dei fatti non si possono

993

fondare su parametri universali e oggettivi, sicchè la continenza formale deve essere verificata in stretta aderenza al contesto nel quale deve operare.

Può anche accadere, peraltro, che la narrazione di fatti determinati (cronaca) sia esposta insieme alle opinioni (critiche) di chi la compie, in modo da costituire allo stesso tempo esercizio di cronaca e di critica.

In questi ultimi casi la valutazione della continenza (sostanziale e formale) non può essere condotta attraverso i soli criteri sopra indicati, che sono essenzialmente formali, ma si attenua per lasciare spazio all'interpretazione soggettiva dei fatti che sono raccontanti e per svolgere le censure che si vogliano esprimere".

Questa decisione rigetta il ricorso proposto contro una sentenza della C.A. di Milano avente tutt'altro oggetto, in quanto si trattava di circostanze di carattere politico, attuale, ancora all'esame della magistratura, pressoché sconosciute nei suoi elementi che in parte restano tuttora incogniti.

L'accertamento di fatto della C.A. di Milano è stato ritenuto adeguato e congruo. A ben leggere, gli stessi principi della sentenza n. 465 del 1996 della S.C. non corrispondono affatto a quelli applicati nella sentenza ora impugnata.

Ammesso che nel caso che ne occupa la narrazione dei fatti (cronaca) sia stata esposta insieme ad "opinioni" (critica), resta

994

comunque che, anche in questa decisione del S.C. vanno applicati i seguenti criteri:

- interesse pubblico o sociale;
- continenza sostanziale, o verità dei fatti, tenuto anche conto della verità soggettiva o putativa e sempre che questa sia frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca (Cass. 07. 02. 1996 n. 982; Cass. Pen. Sez V, 04. 12. 1996 n.891, Mordenti; Cass. Pen Sez. V, 23. 07. 1996, Scalfari; e altre): "Quando la critica si sviluppa su episodi non veri o rievocati attraverso l'arbitrario riferimento di circostanza qualificanti non vere, diviene un mero pretesto per offendere l'altrui reputazione" (Cassazione Penale, sez. 1° 12. 01. 1976 in Giust Pen. 1996, II, 547).

E' giurisprudenza consolidata che per l'esimente della punibilità e responsabilità occorre che il giornalista o il direttore di giornale diano la prova dell'errore scriminante per aver pubblicato notizie non vere (Cass. Pen. Sez. V, 23. O76. 1996, Scalfari, Riv. Pen. 1996, 1903; Cass. Pen. Sez. V, 14. 06. 1996, Scalfari e altro, Giust. Pen. 1997, II, 693; Cass. Pen. Sez. V, 03.10.1990, Milani, Giust. Pen. 1991, II, 356; Cass. Pen. Sez. V, 17. 05. 1992, Saltarelli, Giust. Pen. 1993, II, 42; Cass. Pen. Sez. V, 20.11.1990, Andreoli , Giust. Pen., 1991 II, 541; e altro). In tema di ricerca storica o storiografica, la prova della verità, come causa di giustificazione, deve essere ancora più rigorosa (Cass. Pen. Sez V, 27. 01. 1989, Siniscalchi, Cass. Pen.

995

1991, I, 1969). In caso di intervista la scriminante del diritto di cronaca non è invocabile quando le affermazioni dell'intervistato sono palesemente false o comunque il giornalista non le abbia in alcun modo controllate (Cass. Sez. U. 05.02.1986 Bonanota) e, con conferma di questo principio, quando è intervistato esprima valutazioni critiche gratuitamente offensive la cui illicità è immediatamente rilevabile dal giornalista (Cassazione, 5° Pen., Ferrara 25.01.99);

- continenza formale; l'esposizione dei fatti deve avvenire misuratamente e deve essere contenuta negli spazi strettamente necessari all'esposizione stessa. Cronaca e critica devono essere espresse in forma corretta e civile riguardante sia l'esposizione dei fatti sia la loro valutazione, nonstante l'asprezza della polemica (Cass. 10. 10. 1984, n. 5229; Cass. 07. 02. 1996, n. 982; Cass. Pen. Sez V, 18. 01, 1991, Scipioni, Giust. Pen. 1991, II, 715, e altre);

- bilanciamento all'interesse individuale alla reputazione con l'interesse che non siano introdotte limitazioni alla libera formazione del pensiero;

- se i fatti sono esposti insieme alle opinioni (cronaca e critica) non si applicano i soli criteri sopra ricordati ma la valutazione della continenza si attenua per dare spazio alla interpretazione soggettiva (questa formulazione è contenuta in Cass. n. 465 del 1996 (se sembra in parte in parte non coincidere con altre decisioni va valutata in relazione

all'accertamento di fatto). E' comunque pacifico che in ogni caso debba essere garantita la forma civile e corretta della esposizione dei fatti e delle opinioni;

- per quanto riguarda la stampa quotidiana le responsabilità vanno ovviamente ricercate nei confronti dei firmatari degli articoli e per quanto riguarda i titoli nei confronti del direttore, che risponde anche del necessario controllo che ha il dovere di esplicitare sui giornalisti e sugli articoli da essi scritti, e sull'insieme di una campagna di stampa: Questi principi sono assolutamente pacifici. Sulle modalità della diffamazione, i titoli e i sottotitoli, lo spazio utilizzato, l'uso di fotografie vedasi Cass., pen. Sez. V 05.07.1993, Renga, Giust. Pen. 1994, II, 405; Cass. Pen. Sez. V 27.10.1992, Ciancimino. Giust. Pen. 1993, II, 409; Cass. 05.05.1995 n. 4871).

4 – In realtà la diffamazione sussiste sotto più profili ed è stata consumata in modo grave e ingiustificato.

Interesse pubblico e sociale. I fatti di cui si è occupato "Il Giornale" risalgono al marzo 1944. Dopo oltre 50 anni non si può dire che in sè quegli avvenimenti avevano all'epoca della diffamazione tale interesse. Di essi si era lungamente trattato, fuori e dentro le aule giudiziarie e ormai era stato detto tutto quanto si poteva dire.

997

Non si può tuttavia negarsi che il processo a Priebke per la strage dei 335 italiani civili alle Fosse Ardeatine aveva richiamato anche i fatti di Via Rasella. E' tuttavia opportuno precisare che l'interesse politico e sociale per questi fatti era indotto dal processo in questione che aveva attratto l'opinione pubblica e che era stato trattato dalla stampa e anche da "Il Giornale". I fatti di Via Rasella hanno destato un interesse riflesso e il problema che si pone è quello della proporzionalità della lunga campagna di stampa del giornale in questione (del 6, 7, 10, 18, 20 aprile 1996; 8, 9, 10, 14 maggio 1996, talvolta anche con due articoli nello stesso giorno) all'interesse pubblico e sociale dell'avvenimento. Inoltre la campagna stessa non è stata diretta contro il gruppo di partigiani che hanno partecipato all'attacco, ma solo soprattutto contro la persona di Bentivegna, del quale "Il Giornale" si è sempre occupato anche, a margine, con riferimento a circostanze diverse (per esempio, a proposito della casa da lui abitata, con il risultato obiettivo di indicare il suo indirizzo presso cui ha ricevuto minacce in quel periodo, come indicato nell'atto di citazione).

Una campagna personale spropositata quanto alla sua durata e pervicacia, che ha costituito una vera e propria ingiusta persecuzione. A parte ogni altra considerazione non può sfuggire al Giudice, in un esame globale, che l'appellante aveva rievocato anche davanti al Tribunale l'intento persecutorio e diffamatorio, tale

apparendo anche per i mezzi con cui è stata realizzata la campagna in questione.

La concomitanza tra il caso Priebke e il ricordo dei fatti di Via Rasella pone in evidenza un'altra circostanza: il paragone tra Priebke e Bentivegna, l'affermazione che il primo non era peggiore (forse migliore?) del secondo, non poteva non avere riferimento alle responsabilità penali del primo perché i termini usati ("strage") riguardavano anche i reati del Priebke, per cui non è possibile ritenere che le affermazioni del Feltri fossero solo un'opposizione generica ad ogni forma di violenza.

D'altra parte il dichiarato intendimento degli attuali appellati nelle loro stesse difese davanti al Tribunale è quello di attribuire all'appellante la "strage" non come fatto di violenza in sè, ma come reato o fatto in opposizione all'atto di guerra. Ad esempio il Chiocci ha prodotto tra gli altri documenti un estratto de "Il Tempo", 19. 07. 1997, "Via Rasella, una strage non un atto di guerra"; ha insistito sulla circostanza che il P.M. nel procedimento avanti al Gip di Roma concluso con la sentenza della Cassazione Penale sopra richiamata e prodotta aveva ipotizzato il reato di "strage" negando l'atto di guerra.

Lo stesso parallelismo delle "due stragi" di per sè non poteva non essere che in relazione all'intenzione di attribuire al Bentivegna la stessa posizione penale del Priebke.

ASSR

In conclusione sul punto, non esisteva un interesse pubblico e sociale proporzionato alla grave personale campagna denigratoria; la concomitanza con il processo Priebke chiarisce, in aggiunta ai termini ripetutamente usati, che il paragone Priebke-Bentivegna ("non peggiore") comporta un giudizio che va ben al di là a quello di contrarietà alla violenza.

5 - Continenza sostanziale. I fatti affermati da "Il Giornale" sono tutti rilevanti:

Era stato diramato un messaggio radiofonico dai tedeschi, ed erano stati affissi manifesti nelle strade, che invitavano i partigiani ad assumersi le loro responsabilità e a presentarsi e ciò è detto per affermare che in tal modo si sarebbero evitate gli assassinii delle Fosse Ardeatine; da qui l'insistenza (documentata) del Bentivegna ad affermare che questa circostanza non è vera.

Ma la sentenza del Tribunale di Milano tende esplicitamente ad escludere l'opportunità di approfondire i falsi "cucinati" da "Il Giornale" con evidente intento diffamatorio perché secondo il Dott. Bonaretti, estensore della sentenza stessa, "non sembra rilevante l'eventuale 'non verità' di circostanze più o meno marginali (sic!)" per esempio a proposito, dei componenti del Reggimento Bozen, o a proposito del fatto "che i manifesti annuncianti rappresaglie si riferissero all'attentato di Via Rasella piuttosto che ad uno

1000

precedente avvenuto in Via Crispi" (v. pag. 19 della sentenza del Tribunale di Milano).

La compagnia del "SS Polizei Regiment Bozen", attaccata dai partigiani in Via Rasella, secondo "Il Giornale" era composta da invalidi inoffensivi, e quindi l'attacco dei partigiani, inutile e vile, sarebbe stato effettuato contro truppe inermi e incapaci a difendersi: è evidente l'interesse a negarlo, trattandosi di truppe agguerrite, bene addestrate e armate fino ai denti, tanto che risposero immediatamente al fuoco subito dopo l'attacco, così come abbiamo documentato in sede di citazione. L'affermazione de "Il Giornale" non è vera. E il fatto non è insignificante.

Ma soprattutto il riferimento ai manifesti dimostra la superficialità con cui il problema è stato affrontato dal magistrato, e la scarsa attenzione da lui dedicata alla lettura dei testi e dei documenti di causa.

Infatti dopo l'attacco partigiano di Via Rasella non fu affisso alcun manifesto da parte del comando nazista (vedi la testimonianza del Maresciallo Kesselring al processo contro il Gen. von Mackensen di fronte a una Corte Militare Alleata (all. n. 25 dell' atto di citazione).

Questo fatto, insieme ad altri, è stato di grande rilevanza storica e giuridica ai fini del mancato riconoscimento di "legittima rappresaglia" alla strage delle Ardeatine, sulla base del quale, tra

l'altro, sono state comminate condanne a morte a Kesserling, Maeltzer e von Mackensen da tribunali militari alleati e all'ergastolo a Kappler, Priebke e Haas da tribunali militari italiani.

Il libro "Ordini alla Stampa" Editrice polilibraria italiana 1945 pubblica ordini del famigerato Minculpop (Ministero cultura popolare) fascista in cui il 24.03.1944 (il giorno dopo) si invita a non scrivere dell'attentato di Via Rasella e solo il 25.03.1944 ore 12 (i giornali uscivano a quest'ora per il coprifuoco) si invita a dare notizie di esso e alla strage alle Fosse Ardeatine già eseguita.

Ma proprio su questo falso si è soffermato più volte "Il Giornale" per definire "vili" i partigiani di Via Rasella, secondo il quale se essi si fossero presentati (arresi) al nemico dopo siffatto annuncio, avrebbero evitato la strage. E' tuttavia interessante rilevare come il magistrato giudicante abbia confuso il problema – tutt'altro che irrilevante - mettendo sullo stesso piano il "manifesto" affisso dal nemico dopo l'attacco in Via Crispi (e che non disponeva "rappresaglie" ma solo una taglia di 200.000 lire sulla testa degli ignoti che avevano compiuto quel gesto) e il manifesto (inesistente) che i nazisti avrebbero affisso dopo l'attacco di Via Rasella.

Non pare necessario richiamare l'insistenza del Bentivegna sull'incredibile descrizione in fatto de "Il Giornale", con grande titolo e sottotitolo, concernente il bambino che il Bentivegna avrebbe visto seduto sulla carretta della spazzatura. Titolo su cinque colonne: "I

partigiani della strage di Via Rasella non si fermarono davanti a un bimbo"; sottotitolo su una colonna e mezza, a grandi caratteri: "Nel giorno in cui inizia il processo a Priebke nuove rivelazioni ripropongono atroci sospetti sul doppio massacro che nel 1944 insanguinò Roma": in questo titolo e sottotitolo "Il Giornale" afferma e commenta questo preteso fatto senza attribuire la fonte a terzi, dando la notizia sensazionale per vera, affermandola categoricamente senza dubbi, e commentandola nel sottotitolo con le parole "atroci sospetti" riferiti a quelle che sarebbero state le finalità dei partigiani. Del titolo in questione, affermativo e non dubitativo, risponde senz'altro, e in prima persona, il dott. Feltri, quale direttore, e il Chiocci, dissociandosi dal suo direttore, a pag. 14 della propria conclusionale davanti al Tribunale, si difende affermando sul punto di non essere responsabile dei titoli (abbiamo già dedotto che per evitare la propria responsabilità, oltre quella del direttore, avrebbe dovuto dimostrare di non aver partecipato alla loro formulazione).

L'articolo che sta sotto detti titolo e sottotitolo, e che occupa l'intera pagina, inizia facendo riferimento a quanto sostiene il fratello del bambino morto, il quale avrebbe dedotto in astratto la circostanza: "Da come è straziato il corpo di Pietro è possibile trarre una sola conclusione: mio fratello stava appoggiato o addirittura era seduto sopra quel bidone maledetto....".Sul punto vedasi anche

Cass. Pen. V Sez. n. 2283 del 25.01.1999, Ferrara, sull'obbligo del giornalista di non recepire valutazioni gratuitamente offensive, in più senza nessuna indagine. "Il Giornale", sempre dell'8 maggio 1996, pubblica una fotografia che sarebbe stata consegnata dal fratello del bambino morto, a proposito della quale il Tribunale di Milano, con incredibile leggerezza, di ufficio e senza che fosse stato nemmeno dedotto dalle controparti, dopo aver abbondantemente affermato che "solo indirettamente la medesima opinione si riflette sulla persona dell'attore" (che controllava il carretto della spazzatura!), svolge il seguente apprezzamento: "...le condizioni del cadavere del bambino, quali risultano anche (e da che altro?) dalla foto in atti della testa a terra, staccata dal tronco, "sembrano" giustificare la tesi della sua estrema prossimità al carretto contenente l'esplosivo".

L'appellante contesta e respinge recisamente questa considerazione, gratuita e chiaramente infondata in quanto per numerose evidenti ragioni (le condizioni della foto, lo stato dei luoghi, l'entità della carica esplosiva, ecc,) essa è evidentemente frutto di un apprezzamento che, seppure esposto in forma dubitativa, mostra da solo la propria assurdità e incongruità e contribuisce a porre in evidenza, anche per come è formulato, il grave vizio di motivazione della sentenza impugnata. D'altronde, è evidente che la circostanza non può essere supposta ma avrebbe dovuto essere provata; e la foto non può sollecitare l'incredibile apprezzamento,

~~41~~ ~~40~~
41 1.ve
1004

perché da essa nulla si vede né si può ricavare, e perché la morte del bambino può essere stata provata dagli spazi, anche da bombe a mano, del battaglione Bozen, armato fino ai denti, come già dedotto.

Occorrendo, l'appellante chiede che la Corte ordini agli appellati di produrre in giudizio l'originale della fotografia in questione, senza inversione dell'onere della prova.

Dalla giurisprudenza riportata emerge con chiarezza che l'onere della prova circa tutti i fatti affermati come sopra è degli appellati (del direttore Feltri, nell'ambito dei poteri di controllo, e del Chiocci) per non aver sottoposto alla indispensabile verifica i fatti stessi prima di darne notizia, come era loro preciso dovere.

Tutti i fatti in questione, come sopra e come proposti con l'atto di citazione sono rilevanti, e non basta il preteso interesse pubblico e sociale alla pubblicazione di essi (non veri) senza controllo (tenendo per certo che, come dedotto, tale prova deve essere ancor più rigorosa in tema di rievocazioni storiche)

6) – Continenza formale e bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con l'esistenza della libera formazione del pensiero.

La durata della campagna di stampa, il numero e l'evidenza degli articoli, le modalità di esposizione, il loro contenuto fanno ritenere che sia del tutto mancato il requisito, indispensabile per l'esimente, della continenza formale e del bilanciamento suddetto.

42 ~~41~~
42 vide

Il Tribunale afferma che "l'unico limite indispensabile per l'esimente è quello dell'interesse pubblico alla critica cui si accompagna un proporzionato ampliamento del requisito della continenza espositiva, da apprezzarsi nella adeguatezza della forma al fine critico perseguito".

Se la valutazione della continenza sostanziale e formale non può essere condotta attraverso i soli criteri indicati dalla giurisprudenza (Cass. 465/1996, richiamata dal Tribunale), comunque tali criteri restano validi, anche se "si attenuano" per dare spazio alla interpretazione soggettiva.

In questo quadro, e secondo costante giurisprudenza, non è affatto condivisibile il ragionamento del Tribunale che si svolge come segue: non è in discussione il fatto sostanziale della partecipazione dell'attore "all'attentato"; le altre circostanze sono marginali; le finalità dell'attentato sono riferibili non personalmente all'appellante e si tratta di ipotesi alternativa a quella ufficiale; i fatti non veri si risolvono in un giudizio morale e quindi non sono sindacabili; gli articoli denunciati si risolvono solo nell'ambito di un legittimo esercizio del diritto di critica e manifestazione di pensiero in ambito storico, politico, morale e sociale; tale affermazione è basata in relazione alla rinnovata attualità dell'interesse, dalla correlazione ai fatti della tesi espressa, della loro valenza politica e della imminenza delle elezioni.

42

43 vive

1006

Questo modo di ragionare, e di giudicare, non tiene affatto conto che continenza sostanziale e formale rimangono requisiti indispensabili per l'esimente, anche se attenuati, e non possono essere annullate.

Secondo il Tribunale non si deve tenere conto né di fatti non veri né di offese alla personalità sacrificando così del tutto l'interesse individuale alla reputazione al diritto di critica.

Sulla base di questa erronea concezione la sentenza impugnata ha ritenuto legittimi i giudizi espressi sul Bentivegna dal Feltri nel suo articolo del 6 aprile 1996: "Priebke non peggiore di Carla Capponi e Rosario Bentivegna...." "....allo scopo di provocare la rappresaglia tedesca e la sollevazione popolare...."; "....sullo stesso piano nazisti e partigiani...."; ".....altoatesini anziani e inermi ....."; morti ".....sette civili tra i quali un bambino la cui testa fu vista rotolare lungo la strada...."; "....un bel botto...."; "....complimenti a Capponi e a Bentivegna che erano consapevoli del rischio che avrebbe corso la popolazione...."; ecc.

Per gli altri articoli l'appellante si riporta alla esposizione dell'atto di citazione; tra essi, il 18 aprile 1996 l'articolo del Chiocci: "... i partigiani del Gap romano .....sapevano che la loro strage avrebbe provocato la feroce rappresaglia...."; "....ne conoscevano anche la terribile contabilità...." e così di seguito. L'8 maggio 1996 è stato pubblicato l'articolo e la foto del bambino di cui sopra; e

~~44~~ ~~45~~
44 sive

1007

"finalmente" il 10 maggio 1996 "Il Giornale" può annunciare. "Bentivegna denunciato per omicidio".

L'obiettivo è stato raggiunto per l'imponente sforzo politico-elettorale de "Il Giornale", che è stato ritenuto legittimo dal Tribunale di Milano.

Ma sopravviene la sentenza della 1° Sez. Penale della Corte di Cassazione del 23. 02. 1999 la quale, annullando le conclusioni dell'ordinanza del Gip di Roma chiude il procedimento penale, così tenacemente voluto dal Feltri e dai suoi collaboratori, per non luogo a procedere per inesistenza di reato, e recepisce quella parte dell'ordinanza stessa in cui, dopo una minuziosa e ripetuta istruttoria svolta dal P.M. e accolta dal Gip, si riconosce la falsità degli addebiti mossi al Bentivegna e ai partigiani romani, compresi gli "atroci sospetti" denunciati da "Il Giornale" e che avevano trovato tutti ampio spazio nella virulenta e prolungata campagna di quel quotidiano.

La sentenza della Cassazione penale conferma fatti e apprezzamenti già noti (vedansi le richiamate sentenze del Trib. Militare di Roma del Tribunale Civile di Roma, CA di Roma, e Cassazione S.U. e del Tribunale supremo militare del 1952 che conferma la sentenza Kappler del Trib. Territoriale e fornisce già allora la stessa versione dei fatti, dichiarando esplicitamente la legittimità piena dell'azione di Via Rasella , affermata anche per ben

due volte dal Parlamento e dal Governo italiano nel 1987 e nel 1997 (vedansi allegato n. 22 dell'atto di citazione e risposta del Ministro Guardasigilli allegata al presente atto).

Di questa sentenza della Cassazione penale, che smentisce totalmente, ancora una volta in fatto e in diritto, le tesi e i falsi di cui si è valso "Il Giornale" per la sua campagna diffamatoria, "Il Giornale" stesso darà parsimoniosa notizia solo molti giorni dopo, con un trafiletto a una colonna incluso in una rubrica sulla giustizia.

Con buona pace dei proclamati diritti di cronaca per fatti di interesse pubblico e sociale, e del diritto all'informazione, ampia e corretta, da parte dei lettori.

Il 6 aprile il Feltri definisce il Priebke "non peggiore" di Bentivegna, scrive di "due stragi"; de "l'attentato di Via Rasella considerandolo in se un atto di barbarie alla stessa stregua delle stragi naziste"; di accomunare "in un unico giudizio di barbarie le modalità utilizzate da nazisti e partigiani; i partigiani (tra cui Bentivegna) "avevano previsto e voluto la rappresaglia tedesca".

A parte il fatto che la strage delle Ardeatine (così come la gran parte delle stragi naziste) non è mai stata giudicata da alcun tribunale italiano e straniero, militare, civile o penale, una "rappresaglia" ma un ingiustificato massacro, e quindi un delitto contro l'umanità, in palese contrasto con il diritto internazionale e contro ogni regola umanitaria (vedi al proposito la ripetuta

giurisprudenza e la copiosa bibliografia prodotte in questo mezzo secolo), il Tribunale ha attribuito alla parola "strage" un senso comune, da vocabolario, non tecnico e giudiziario. Ma "Il Giornale" ha dato, come affermano controparti nelle difese di primo grado, in contemporanea ampio rilievo al processo Priebke, imputato e condannato per strage, ha dato rilievo a tutte le vicende giudiziarie nelle quali "la strage" significa un gravissimo fatto e reato, e il ripetuto paragone esplicita appunto questo concetto.

Erra chiaramente la sentenza impugnata quando attribuisce all'equiparazione tra i nazisti e Bentivegna, tutti stragisti, il giudizio morale di condanna della violenza. Seguendo il suo ragionamento si potrebbe, nel quadro del diritto di critica, equiparare la violenza delle forze dell'ordine a quella dei delinquenti.

Ma è soprattutto inaccettabile, e addirittura criminosa, l'equiparazione del Priebke, poliziotto feroce, capitano delle SS, assassino a sangue freddo, condannato all'ergastolo per delitti contro l'umanità, a Rosario Bentivegna, partigiano combattente, decorato al valor militare, il quale oltretutto, e malgrado la violenta campagna de "Il Giornale" e di altri per ottenerne l'incriminazione per la sua attività di partigiano, è stato prosciolto da ogni addebito dalla Suprema Corte per inesistenza di reato ed è stato sempre, anche ripetutamente prima della campagna di stampa di cui si tratta, riconosciuto come partecipante a un atto di guerra.

~~47~~ 46
47 n'ra

7)- Sussiste quindi la responsabilità grave per diffamazione del Feltri (per il controllo sul quotidiano, per i titoli e sottotitoli, uso di foto, spazio utilizzato, entità e durata della campagna di stampa) e del Chiocci per gli articoli da lui scritti.

Si tratta di diffamazione grave, lesione dei diritti individuali, denigrazione continuata, offesa ripetuta alla personalità con danno fisico, morale, psichico, biologico; ancor più grave se valutata nel complesso, con una serie di pubblicazioni di grande rilievo editoriale.

Per giudicare la presente vicenda non è applicabile l'antica concezione psicologica dei delitti contro l'onore, che richiedeva "l'animus diffamandi vel iniurandi" per la configurabilità del dolo: E' indiscusso che i delitti contro l'onore e in particolare la diffamazione non richiedono un dolo intenzionale, essendo sufficiente il dolo generico (Cass. Pen. Sez. V, 15 ottobre 1987; Cass. Pen. Sez. V, 25. 01. 1999, Ferrara n. 2283). "L'intenzione o lo scopo del soggetto agente pertanto non deve necessariamente essere di offesa, ma è sufficiente che egli abbia usato consapevolmente parole socialmente interpretabili come offensive".

Per quanto esposto non vi è dubbio anche sulla responsabilità della Società Europea di Edizioni SpA, proprietaria della testata:

Quanto alla entità del danno sofferto ci si riporta alla nostra difesa della comparsa di replica di primo grado e comunque si

è ripetuta dal giornale nel proseguo dell'articolo alla terza colonna sotto il titolo "Grande prudenza": La presenza comunista a Roma con un terribile apparato militare come quello che ha terrorizzato la città per lunghi mesi prima e dopo la strage di Via Rasella....".

- poiché attribuisce influenzando l'immaginario del lettore, la rappresaglia al B., il quale, come è ormai da moltissimo tempo accertato, ha partecipato con altri partigiani all'azione di guerra di Via Rasella, tale riconosciuta da una giurisprudenza consolidatissima; in relazione alla quale, come pure è accertato, i nazisti hanno compiuto per rappresaglia una "strage".

Il Tribunale Militare territoriale di Roma con sentenza del 29.9.48 che aveva condannato all'ergastolo per gravi reati Herbert Kappler per la strage delle Fosse Ardeatine già aveva riconosciuto che l'attacco di Via Rasella era stato effettuato da una organizzazione militare a seguito di direttive di carattere generale del Comitato di Liberazione Nazionale; i combattenti di Via Rasella erano stati riconosciuti come tali e organo legittimo dello Stato Italiano che aveva loro (e al B.) assegnato delle benemerenze; è stato escluso che la strage delle Fosse Ardeatine costituisse una legittima rappresaglia. La sentenza è stata confermata dal Tribunale Supremo Militare con decisione del 25.10.1952 e dalla Corte di Cassazione.

Altre decisioni, ormai passate in giudicato, si sono occupate della vicenda. Il Tribunale di Roma I Sezione civile dichiarava improponibile la domanda di alcuni familiari delle vittime di Via

1012

situazione della città di Roma successivamente all'ingresso delle truppe americane" l'articolo in questione, dopo aver esposto con notizie non vere i fatti relativi alla morte dell'ufficiale Barbarisi, recita nell'articolo del D'Asaro: "Chi ha sparato? Ancora e sempre lui, Rosario Bentivegna, l'autore della strage di Via Rasella che aveva provocato la spaventosa rappresaglia".

Già questa frase ha un contenuto fortemente diffamatorio:

- infatti non è collegata con il tema dell'articolo perché riguarda un episodio indipendente e diverso, precedente e non successivo all'ingresso delle truppe americane a Roma. Il riferimento ai fatti di Via Rasella già di per sé, in quanto del tutto pleonostico ai fini della narrazione dei fatti, tende a infangare la figura dell'attore B., gettando discredito su di lui; dà la misura del carattere personale della offesa e del fine (politico?) di gettare a piene mani discredito;
- la frase è puntata contro la personalità, indicata come omicida, del B., di incallito sparatore al di là di ogni ragionevole limite della sua figura di partigiano combattente. "Ancora e sempre lui", Rosario Bentivegna, in quanto "autore della strage di Via Rasella, che aveva provocato la spaventosa rappresaglia....";
- attribuisce al B. il delitto di "strage". L'attacco di Via Rasella non può essere definito "strage", che è un gravissimo reato ai sensi dell'art. 422 c.p. che si compie ponendo "in pericolo la pubblica incolumità" "al fine di uccidere", reato imprescrittibile, già punibile con la morte e ora con l'ergastolo; l'accusa di "strage",

103

STUDIO LEGALE
DE SANTIS - FERRAZZA - LALLINI
Via Monte Santo, 68 - 00195 ROMA
Tel. 37351837 - 37517965 - 3724893
Fax 3701389

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

SEZ. 5^ TER - GIUDICE DOTT. SCIASCIA

PER:

FRANZ MARIA D'ASARO,

ALDO GIORLEO,

IL SECOLO D'ITALIA in persona del suo editore

CONTRO

BENTIVEGNA ROSARIO

BREVE REPLICA

Si riteneva inutile aggiungere altro alle argomentazioni svolte in corso di causa ed attinenti ad un semplice lineare limpido e normalmente incontestato utilizzo del diritto di cronaca e di critica storica, diritti ormai universalmente accettati in tutto il mondo, almeno dalla caduta del muro di Berlino.

E' quindi con profondo stupore che si è letta la lunga e per molti versi inconferente comparsa conclusionale di parte attrice, la quale svolge sostanzialmente in via esclusiva argomenti di natura politica, ai quali schematicamente si replica ritenendo che il Diritto, così come i diritti di libertà di stampa, diritto di cronaca e diritto di critica troveranno comunque adeguata tutela da parte del giudicante, nel contesto di una società che vuole dimenticare odii e conflitti odiosi nell'ambito dei quali si crea un clima ove criticare è vietato, discutere è delitto, commentare è proibito qualora ci si trovi dalla parte degli sconfitti.

1 - Nel qualificare come strage quella di Via Rasella, il Secolo d'Italia in primo luogo ha utilizzato un termine corretto del tutto dal punto di vista della lingua italiana; in secondo luogo non ha inteso in alcun punto dell'articolo vestire tale termine di efficienza ed efficacia giuridico-penale, quasi si trattasse di una denuncia querela; in terzo luogo, quando anche un'azione che obiettivamente ha provocato la morte di 35 riservisti altoatesini e quella di alcuni civili innocenti tra cui un bambino di

1014

pochi anni, venga qualificata in sede giudiziaria come legittima azione di guerra, ciò non toglie che essa, pur ritenuta giuridicamente lecita, costituisca l'entità ontologica di una strage e come tale, in un paese libero, possa essere qualificata in un articolo; **tra i tanti esempi viene alla mente quello di Giorgiana Masi la cui morte tuttora viene qualificata da articolisti legati al Partito Radicale, quale omicidio senza che alcun Tribunale abbia mai riconosciuto l'illiceità dell'azione che ne ha portato alla morte**: cosa ben diversa è l'utilizzo critico di alcuni termini in sede giornalistico-storica, dall'utilizzo che eventualmente se ne faccia con precisione tecnica in atti giuridici.

Strage fu quella di Via Rasella perché comportò la morte di decine di persone, strage può essere lecitamente qualificata da chi ritenga oltretutto ingiuste le sentenze richiamate da controparte in comparsa conclusionale.

2 - Quanto alla morte del povero Barbarisi, reo di aver strappato manifesti che pur inneggiando agli Alleati, erano comunque a firma del PCI, si sottolinea come neppure il Bentivegna neghi di esserne stato l'autore e come sia più che lecito criticare la sentenza che lo condusse ad una semplice condanna per eccesso colposo di legittima difesa e successivamente all'assoluzione.

Il testo richiamato da controparte dimostra il contrario di quello che controparte vorrebbe: infatti nel libro "La Roma di Charle Poletti" si dice appunto che fino al processo per l'omicidio Barbarisi incluso, il rapporto tra le autorità alleate e il Partito Comunista Italiano era idilliaco, giustificando con ciò come minimo il sospetto che il suddetto processo sia stato influenzato in senso favorevole al Bentivegna, il quale comunque era esponente di un partito alleato dei militari americani, ben armato ed in qualche modo da favorire; conseguentemente criticare il processo che diede prima una parziale condanna e poi in secondo grado riconobbe addirittura l'esimente della legittima difesa al Bentivegna, è diritto di chiunque abbia di un minimo approfondito le fonti storiche e comunque è un diritto.

1015

3 - Dispiace infine profondamente che il processo scada nella mera speculazione laddove si cerchi di giustificare l'abnorme richiesta risarcitoria di lire un miliardo, mediante l'esposizione di tutti i problemi di salute del Bentivegna, problemi tutti precedenti nella loro eziologia l'uscita dell'articolo in questione, problemi tutti non si vede in quale modo legati all'articolo in questione (tubercolosi risalente agli anni '50, ipertensione e coronaropatia risalenti al 1976, infarto del 1984, spondilo disco-artrosi cervicale ed endoarterite alle carotidi, *ma che c'entra l'articolo su Via Rasella?)*.

Quanto poi al danno morale, pur volendo mantenere un profilo di generosità e comprensione nei confronti di una persona anziana, che ha visto il suo mondo ideologico-religioso crollare malamente sei anni fa', va comunque sottolineato che una persona la quale non manifesti non dico un rimorso, ma neppure un dispiacere non fosse altro per le vittime civili della bomba di Via Rasella, non appare certo dotata di una tale sensibilità e delicatezza morale da essere ferita nella misura di un miliardo di lire, a causa della lettura di un articolo in cui determinate vicende vengono affrontate da un punto di vista diverso.

In sostanza non solo manca qualsiasi prova in ordine al quantum, ma appare di chiara evidenza che, anche a voler ritenere, cosa che non è, diffamatorio l'articolo in questione, esso non ha causato alcun tipo di danno, neppure morale, risarcibile.

Si insiste quindi per l'accoglimento delle spiegate conclusioni.

Roma 10/07/99

Avv. Claudio Ferrazza

1016

Delego gli Avv. Dr Agostini, Gianpaolo Manis e Alessandro Galetti a rappresentarmi e difendermi a ogni effetto di legge avanti la Corte di Appello di Milano contro Pittoni Feltri, Ranieri Aldo e la Soc. Europea di Edizione per la riforma della sentenza del Tribunale di Milano emessa nel presente atto di appello, ed elegge domicilio nello studio dell'Avv. Galetti in Milano Via Fontana ...

1017

4 – In realtà la diffamazione sussiste sotto più profili ed è stata consumata in modo grave e ingiustificato.

Interesse pubblico e sociale. I fatti di cui si è occupato "Il Giornale" risalgono al marzo 1944. Dopo oltre 50 anni non si può dire che in se quegli avvenimenti avevano all'epoca della diffamazione tale interesse. Di essi si era lungamente trattato, fuori e dentro le aule giudiziarie e ormai era stato detto tutto quanto si poteva dire.

Non si può tuttavia negarsi che il processo a Priebke per la strage dei 335 italiani civili alle Fosse Ardeatine aveva richiamato anche i fatti di Via Rasella. E' tuttavia opportuno precisare che l'interesse politico e sociale per questi fatti era indotto dal processo in questione che aveva attratto l'opinione pubblica e che era stato trattato dalla stampa e anche da "Il Giornale". I fatti di Via Rasella hanno destato un interesse riflesso e il problema che si pone è quello della proporzionalità della lunga campagna di stampa del giornale in questione (del 6, 7, 10, 18, 20 aprile 1996; 8, 9, 10, 14 maggio 1996, talvolta anche con due articoli nello stesso giorno) all'interesse pubblico e sociale dell'avvenimento. Inoltre la campagna stessa non è stata diretta contro il gruppo di partigiani che hanno partecipato all'attacco, ma solo Coprattutto contro la persona di Bentivegna, del quale "Il Giornale" si è sempre occupato anche, a margine, con riferimento a circostanze diverse (per esempio, a

1013

proposito della casa da lui abitata, con il risultato obiettivo di indicare il suo indirizzo presso cui ha ricevuto minacce in quel periodo, come indicato nell'atto di citazione).

Una campagna personale spropositata quanto alla sua durata e pervicacia, che ha costituito una vera e propria ingiusta persecuzione. A parte ogni altra considerazione non può sfuggire al Giudice, in un esame globale, che l'appellante aveva rievocato anche davanti al Tribunale, l'intento persecutorio e diffamatorio, tale apparendo anche per i mezzi con cui è stata realizzata la campagna in questione.

La concomitanza tra il caso Priebke e il ricordo dei fatti di Via Rasella pone in evidenza un'altra circostanza: il paragone tra Priebke e Bentivegna, l'affermazione che il primo non era peggiore (forse migliore?) del secondo, non poteva non avere riferimento alle responsabilità penali del primo perché i termini usati ("strage") riguardavano anche i reati del Priebke, per cui non è possibile ritenere che le affermazioni del Feltri fossero solo un'opposizione generica ad ogni forma di violenza.

D'altra parte il dichiarato intendimento degli attuali appellati nelle loro stesse difese davanti al Tribunale è quello di attribuire all'appellante la "strage" non come fatto di violenza in se, ma come reato o fatto in opposizione all'atto di guerra. Ad esempio il Chiocci ha prodotto tra gli altri documenti un estratto de "Il Tempo", 19. 07.

1019

1997, "Via Rasella, una strage non un atto di guerra; ha insistito sulla circostanza che il P.M. nel procedimento avanti al Gip di Roma concluso con la sentenza della Cassazione Penale sopra richiamata e prodotta aveva ipotizzato il reato di "strage" negando l'atto di guerra.

Lo stesso parallelismo delle "due stragi" di per se non poteva non essere che in relazione all'intenzione di attribuire al Bentivegna la stessa posizione penale del Priebke.

In conclusione sul punto, non esisteva un interesse pubblico e sociale proporzionato alla grave personale campagna denigratoria; la concomitanza con il processo Priebke chiarisce, in aggiunta ai termini ripetutamente usati, che il paragone Priebke-Bentivegna ("non peggiore") comporta un giudizio che va ben al di là a quello di contrarietà alla violenza.

5 - Continenza sostanziale. I fatti affermati da "Il Giornale" sono tutti rilevanti.

Era stato diramato un messaggio radiofonico dai tedeschi, ed erano stati affissi manifesti nelle strade, che invitavano i partigiani ad assumersi le loro responsabilità e a presentarsi e ciò è detto per affermare che in tal modo si sarebbero evitate gli assassinii delle Fosse Ardeatine; da qui l'insistenza (documentata) del Bentivegna ad affermare che questa circostanza non è vera.

1020

Ma la sentenza del Tribunale di Milano tende esplicitamente ad escludere l'opportunità di approfondire i falsi "cucinati" da "Il Giornale" con evidente intento diffamatorio perché secondo il Dott. Bonaretti, estensore della sentenza stessa, "non sembra rilevante l'eventuale 'non verità' di circostanze più o meno marginali (sic!)" per esempio a proposito, dei componenti del Reggimento Bozen, o a proposito del fatto "che i manifesti annuncianti rappresaglie si riferissero all'attentato di Via Rasella piuttosto che ad uno precedente avvenuto in Via Crispi" (v. pag. 19 della sentenza del Tribunale di Milano).

La compagnia del "SS Polizei Regiment Bozen", attaccata dai partigiani in Via Rasella, secondo "Il Giornale" era composta da invalidi inoffensivi, e quindi l'attacco dei partigiani, inutile e vile, sarebbe stato effettuato contro truppe inermi e incapaci a difendersi: è evidente l'interesse a negarlo, trattandosi di truppe agguerrite, bene addestrate e armate fino ai denti, tanto che risposero immediatamente al fuoco subito dopo l'attacco, così come abbiamo documentato in sede di citazione. L'affermazione de "Il Giornale" non è vera. E il fatto non è insignificante.

Ma soprattutto il riferimento ai manifesti dimostra la superficialità con cui il problema è stato affrontato dal magistrato, e la scarsa attenzione da lui dedicata alla lettura dei testi e dei documenti di causa.

Infatti dopo l'attacco partigiano di Via Rasella non fu affisso alcun manifesto da parte del comando nazista (vedi la testimonianza del Maresciallo Kesselring al processo contro il Gen. von Mackensen di fronte a una Corte Militare Alleata (all. n. 25 ~~alla~~ dell'atto di citazione) nostra istanza di ~~citazione~~).

Questo fatto, insieme ad altri, è stato di grande rilevanza storica e giuridica ai fini del mancato riconoscimento di "legittima rappresaglia" alla strage delle Ardeatine, sulla base del quale, tra l'altro, sono state comminate condanne a morte a Kesserling, Meltzer e von Mackensen da tribunali militari alleati e all'ergastolo a Kappler, Priebke e Haas da tribunali militari italiani

Ma proprio su questo falso si è soffermato più volte "Il Giornale" per definire "vili" i partigiani di Via Rasella, secondo il quale se essi si fossero presentati (arresi) al nemico dopo siffatto annuncio, avrebbero evitato la strage. E' tuttavia interessante rilevare come il magistrato giudicante abbia confuso il problema – tutt'altro che irrilevante - mettendo sullo stesso piano il "manifesto" affisso dal nemico dopo l'attacco in Via Crispi (e che non disponeva "rappresaglie" ma solo una taglia di 200.000 lire sulla testa degli ignoti che avevano compiuto quel gesto) e il manifesto (inesistente) che i nazisti avrebbero affisso dopo l'attacco di Via Rasella.

Non pare necessario richiamare l'insistenza del Bentivegna sull'incredibile descrizione in fatto de "Il Giornale", con grande titolo

nel libro "Ordini alla stampa" Editrice politicaria italiana 1945 pubblica gli ordini del fascio-gerarchico MINCULPOP (ministero cultura popolare) fascista in cui [illegible] il 24.03.1944 (il giorno dopo) si invita a non [illegible] scrivere sull'at. fatto di Via Rasella e solo il 25.03.44 ore 12 i giornali usciti a questora per il coprifuoco si invita a dare notizie di essa e della strage alle Fosse Ardeatine già eseguita.

1072

e sottotitolo, concernente il bambino che il Bentivegna avrebbe visto seduto sulla carretta della spazzatura. Titolo su cinque colonne: "I partigiani della strage di Via Rasella non si fermarono davanti a un bimbo"; sottotitolo su una colonna e mezza, a grandi caratteri:

"Nel giorno in cui inizia il processo a Priebke nuove rivelazioni ripropongono atroci sospetti sul doppio massacro che nel 1944 insanguinò Roma": in questo titolo e sottotitolo "Il Giornale" afferma e commenta questo preteso fatto senza attribuire la fonte a terzi, dando la notizia sensazionale per vera, affermandola categoricamente senza dubbi, e commentandola nel sottotitolo con le parole "atroci sospetti" riferiti a quelle che sarebbero state le finalità dei partigiani. Del titolo in questione, affermativo e non dubitativo, risponde senz'altro, e in prima persona, il dott. Feltri, quale direttore, e il Chiocci, ~~scaricando~~ associandosi dal il suo direttore, a pag. 14 della propria conclusionale davanti al Tribunale si difende affermando sul punto di non essere responsabile dei titoli (abbiamo già dedotto che per evitare la propria responsabilità, oltre quella del direttore, avrebbe dovuto dimostrare di non aver partecipato alla loro formulazione).

L'articolo che sta sotto detti titolo e sottotitolo, e che occupa l'intera pagina, inizia facendo riferimento a quanto sostiene il fratello del bambino morto, il quale avrebbe dedotto in astratto la circostanza: "Da come è straziato il corpo di Pietro è possibile trarre

1023

Ma sul punto vedasi anche Cass. V sez. n. 2283 del 25.01.99, Ferraza, sull'obbligo del giornalista di non esprimere valutazioni di gratuita mente offensive, anche in presenza di sostanziale verità

una sola conclusione: mio fratello stava appoggiato o addirittura era seduto sopra quel bidone maledetto....". "Il Giornale", sempre dell'8 maggio 1996, pubblica una fotografia che sarebbe stata consegnata dal fratello del bambino morto, a proposito della quale il Tribunale di Milano, con incredibile leggerezza, di ufficio e senza che fosse stato nemmeno dedotto dalle controparti, dopo aver abbondantemente affermato che "solo indirettamente la medesima opinione si riflette sulla persona dell'attore" (che controllava il carretto della spazzatura!!), svolge il seguente apprezzamento: "...le condizioni del cadavere del bambino, quali risultano anche (e da che altro?) dalla foto in atti della testa a terra, staccata dal tronco, "sembrano" giustificare la tesi della sua estrema prossimità al carretto contenente l'esplosivo".

L'appellante contesta e respinge recisamente questa considerazione, gratuita e chiaramente infondata in quanto per numerose evidenti ragioni (le condizioni della foto, lo stato dei luoghi, l'entità della carica esplosiva, ecc,) essa è evidentemente frutto di un apprezzamento che, seppure esposto in forma dubitativa, mostra da solo la propria assurdità e incongruità e contribuisce a porre in evidenza, anche per come è formulato, il grave vizio di motivazione della sentenza impugnata. D'altronde, è evidente che la circostanza non può essere supposta ma avrebbe dovuto essere provata; e la foto non è l'incredibile apprezzamento perché da essa può sollecitare nulla si vede se si può trovare, e perché la morte del bambino può essere stata provocata dagli spari anche da sonde a mano, dal battaglione Bozen, armato fino ai denti, come già detto -

1024

Occorrendo, l'appellante chiede che la Corte ordini agli appellati di produrre in giudizio l'originale della fotografia in questione, senza inversione dell'onere della prova.

Dalla giurisprudenza riportata emerge con chiarezza che l'onere della prova circa tutti i fatti affermati come sopra è degli appellati (del direttore Feltri, nell'ambito dei poteri di controllo, e del Chiocci) per non aver sottoposto alla indispensabile verifica i fatti stessi prima di darne notizia, come era loro preciso dovere.

Tutti i fatti in questione, come sopra e come proposti con l'atto di citazione sono rilevanti, e non basta il preteso interesse pubblico e sociale alla pubblicazione di essi (non veri) senza controllo (tenendo per certo che, come dedotto, tale prova deve essere ancor più rigorosa in tema di rievocazioni storiche)

6) – Continenza formale e bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con l'esistenza della libera formazione del pensiero.

La durata della campagna di stampa, il numero e l'evidenza degli articoli, le modalità di esposizione, il loro contenuto fanno ritenere che sia del tutto mancato il requisito, indispensabile per l'esimente, della continenza formale e del bilanciamento suddetto.

Il Tribunale afferma che "l'unico limite indispensabile per l'esimente è quello dell'interesse pubblico alla critica cui si accompagna un proporzionato ampliamento del requisito della

1025

continenza espositiva, da apprezzarsi nella adeguatezza della forma al fine critico perseguito".

Se la valutazione della continenza sostanziale e formale non può essere condotta attraverso i soli criteri indicati dalla giurisprudenza (Cass. 465/1996, richiamata dal Tribunale), comunque tali criteri restano validi, anche se "si attenuano" per dare spazio alla interpretazione soggettiva.

In questo quadro, e secondo costante giurisprudenza, non è affatto condivisibile il ragionamento del Tribunale che si svolge come segue: non è in discussione il fatto sostanziale della partecipazione dell'attore "all'attentato"; le altre circostanze sono marginali; le finalità dell'attentato sono riferibili non personalmente all'appellante e si tratta di ipotesi alternativa a quella ufficiale; i fatti non veri si risolvono in un giudizio morale e quindi non sono sindacabili; gli articoli denunciati si risolvono solo nell'ambito di un legittimo esercizio del diritto di critica e manifestazione di pensiero in ambito storico, politico, morale e sociale; tale affermazione è basata in relazione alla rinnovata attualità dell'interesse, dalla correlazione ai fatti della tesi espressa, della loro valenza politica e della imminenza delle elezioni.

Questo modo di ragionare, e di giudicare, non tiene affatto conto che continenza sostanziale e formale rimangono requisiti

1026

indispensabili per l'esimente, anche se attenuati, e non possono essere annullate.

Secondo il Tribunale non si deve tenere conto né di fatti non veri né di offese alla personalità sacrificando così del tutto l'interesse individuale alla reputazione al diritto di critica.

Sulla base di questa erronea concezione la sentenza impugnata ha ritenuto legittimi i giudizi espressi sul Bentivegna dal Feltri nel suo articolo del 6 aprile 1996: "Priebke non peggiore di Carla Capponi e Rosario Bentivegna...." "....allo scopo di provocare la rappresaglia tedesca e la sollevazione popolare...."; "....sullo stesso piano nazisti e partigiani...."; ".....altoatesini anziani e inermi ....."; morti ".....sette civili tra i quali un bambino la cui testa fu vista rotolare lungo la strada...."; "....un bel botto...."; "....complimenti a Capponi e a Bentivegna che erano consapevoli del rischio che avrebbe corso la popolazione...."; ecc.

Per gli altri articoli l'appellante si riporta alla esposizione dell'atto di citazione; tra essi, il 18 aprile 1996 l'articolo del Chiocci: "... i partigiani del Gap romano .....sapevano che la loro strage avrebbe provocato la feroce rappresaglia...."; "....ne conoscevano anche la terribile contabilità...." e così di seguito. L'8 maggio 1996 è stato pubblicato l'articolo e la foto del bambino di cui sopra; e "finalmente" il 10 maggio 1996 "Il Giornale" può annunciare. "Bentivegna denunciato per omicidio".

1027

L'obiettivo è stato raggiunto per l'imponente sforzo politico-elettorale de "Il Giornale", che è stato ritenuto legittimo dal Tribunale di Milano.

Ma ~~il fatto~~ sopravviene ~~con~~ la sentenza della 1° Sez. Penale della Corte di Cassazione del 23. 02. 1999 la quale, annullando le conclusioni dell'ordinanza del Gip di Roma chiude il procedimento penale, così tenacemente voluto dal Feltri e dai suoi collaboratori, per non luogo a procedere per inesistenza di reato, ~~ma~~ e recepisce quella parte dell'ordinanza stessa in cui, dopo una minuziosa e ripetuta istruttoria svolta dal P.M. e accolta dal Gip, si riconosce la falsità degli addebiti mossi al Bentivegna e ai partigiani romani, compresi gli "atroci sospetti" denunciati da "Il Giornale" e che avevano trovato tutti ampio spazio nella virulenta e prolungata campagna di quel quotidiano.

Di questa sentenza della Cassazione, penale, ~~di cui non è chi non veda la grande importanza storica e giuridica, e che smentisce totalmente~~ che smentisce totalmente, ancora una volta, in fatto e in diritto, le tesi e i falsi di cui si è valso "Il Giornale" per la sua campagna diffamatoria, "Il Giornale" stesso darà parsimoniosa notizia solo molti giorni dopo, con un trafiletto a una colonna incluso in una rubrica sulla Giustizia.

Con buona pace dei proclamati diritti di cronaca per fatti di interesse pubblico e sociale, e del diritto all'informazione, ampia e corretta, da parte dei lettori.

la sentenza della Cassazione penale conferma fatti e affermazioni già noti (vedansi le richiamate sentenze del Trib. militare di Roma, ~~del Trib. militare~~ ~~del Tribunale militare~~ del Tribunale civile di Roma, CA di Roma e Cassazione S.U. e del Tribunale supremo militare del 1952, che conformano la nostra versione dei fatti e forniscono già allora la stessa versione dei fatti)

Sottolineato applicitamente la legittimità piena dell'azione di Via Rasella, ~~già~~ affermata anche per ben due volte dal Parlamento e dal Governo Italiani nel 1952 e nel 1997 (vedasi allegato n. 22 dell'atto di citazione e risposta nel nostro Quadro Giudiziario allegato al presente atto) —

1078

Il 6 aprile il Feltri definisce il Priebke "non peggiore" di Bentivegna, scrive di "due stragi"; de "l'attentato di Via Rasella considerandolo in se un atto di barbarie alla stessa stregua delle stragi naziste"; di accomunare "in un unico giudizio di barbarie le modalità utilizzate da nazisti e partigiani; i partigiani (tra cui Bentivegna) avevano previsto e voluto la rappresaglia tedesca.

A parte il fatto che la strage delle Ardeatine (così come la gran parte delle stragi naziste) non è mai stata giudicata da alcun tribunale italiano e straniero, militare, civile o penale, una "rappresaglia" ma un ingiustificato massacro, e quindi un delitto contro l'umanità, in palese contrasto con il diritto internazionale e contro ogni regola umanitaria (vedi al proposito la ripetuta giurisprudenza e la copiosa bibliografia prodotte in questo mezzo secolo), il Tribunale ha attribuito alla parola "strage" un senso comune, da vocabolario, non tecnico e giudiziario. Ma "Il Giornale" ha dato, come affermano controparti nelle difese di primo grado, in contemporanea ampio rilievo al processo Priebke, imputato e condannato per strage, ha dato rilievo a tutte le vicende giudiziarie nelle quali "la strage" significa un gravissimo fatto e reato, e il ripetuto paragone esplicita appunto questo concetto.

Erra chiaramente la sentenza impugnata quando attribuisce all'equiparazione tra i nazisti e Bentivegna, tutti stragisti, il giudizio morale di condanna della violenza. Seguendo il suo ragionamento si

1029

potrebbe, nel quadro del diritto di critica, equiparare la violenza delle forze dell'ordine a quella dei delinquenti.

Ma è soprattutto inaccettabile, e addirittura criminosa, l'equiparazione del Priebke, poliziotto feroce, capitano delle SS, assassino a sangue freddo, condannato all'ergastolo per delitti contro l'umanità, a Rosario Bentivegna, partigiano combattente, decorato al valor militare, il quale oltretutto, e malgrado la violenta campagna de "Il Giornale" e di altri per ottenerne l'incriminazione per la sua attività di partigiano, è stato prosciolto da ogni addebito dalla Suprema Corte per inesistenza di reato. ed è stato sempre, anche ufficialmente prima della campagna di stampa di cui si tratta, riconosciuto come partecipante a un atto di guerra

7)- Sussiste quindi la responsabilità grave per diffamazione del Feltri (per il controllo sul quotidiano, per i titoli e sottotitoli, uso di foto, spazio utilizzato, entità e durata della campagna di stampa) e del Chiocci per gli articoli da lui scritti.

Si tratta di diffamazione grave, lesione dei diritti individuali, denigrazione continuata, offesa ripetuta alla personalità con danno fisico, morale, psichico, biologico; ancor più grave se valutata nel complesso, con una serie di pubblicazioni di grande rilievo editoriale.

Per giudicare la presente vicenda non è applicabile l'antica concezione psicologica dei delitti contro l'onore, che richiedeva "l'animus diffamandi vel iniurandi" per la configurabilità del dolo: E' indiscusso che i delitti contro l'onore e in particolare la diffamazione non richiedono un dolo intenzionale, essendo sufficiente il dolo

generico (Cass. Pen. Sez. V, 15 ottobre 1987; Cass. Pen. Sez. V, 25. 01. 1999, Ferrara n. 2283). "L'intenzione o lo scopo del soggetto agente pertanto non deve necessariamente essere di offesa, ma è sufficiente che egli abbia usato consapevolmente parole socialmente interpretabili come offensive".

Per quanto esposto non vi è dubbio anche sulla responsabilità della Società Europea di Edizioni SpA, proprietaria della testata.

Quanto alla entità del danno sofferto ci si riporta alla nostra difesa della comparsa di replica di primo grado e comunque si chiede la condanna in solido degli appellati secondo quanto sarà ritenuto di giustizia dalla Corte di Appello.

Si insiste anche, per quanto esposto, sulla già richiesta di cancellazione, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., delle frasi contenute nella comparsa di primo grado, pagg. 11 e 12.

9)- Ai sensi dell'art. 283 c.p.c. si chiede altresì la sospensione della sentenza di primo grado che ha condannato l'appellante alle spese di giudizio in misura assai rilevante (oltre quaranta milioni con gli accessori)

La somma liquidata è di rilievo per l'appellante e quindi per la sua entità, oltre che per le ragioni di merito esposte con il presente atto, si confida che la Corte d'Appello vorrà concedere la sospensione stessa, anche in relazione alla durata del processo.

8) In linea del tutto subordinata, si deduce per mero scrupolo, pur confidando nell'accoglimento del proposto appello, affinché sia condannato alle spese del giudizio, liquidate per un importo rilevante a carico dell'appellante.
Infatti almeno le circostanze e le conoscenze del giornale, hanno espressamente dato a vedere qualificate l'intenzione giustificata dell'A.
La sua, quindi, condotta, dovrebbe essere considerata - infatti non potrebbe - rimanere negligente che l'appellante dovesse ritenersi offeso e trasbordato dal "Il Giornale" o ~~poi~~ che gli la sua cessione ~~era~~ è stata più che sperabile.

1031

Altrimenti l'appellante rimarrebbe gravemente danneggiato due volte.

Per quanto sopra il Prof. Rosario Bentivegna, come sopra rappresentato e difeso,

CITA

- il dott. Francobaldo Chiocci della redazione de "Il Giornale", elettivamente domiciliato in Milano, Corso Plebiscito, 1, presso l'avv. Emanuele Chiocci;
- il dott. Vittorio Feltri, direttore responsabile de "Il Giornale", elettivamente domiciliato in Milano, piazza Castello 13, presso lo studio dell'Avv. Francesco Gatti;
- la Società Europea di edizioni SpA, editrice de "Il Giornale", in persona del rappresentante legale Dott. Roberto Crespi, elettivamente domiciliato in Milano, Piazza Castello 13, presso lo studio dell'Avv. Francesco Gatti;

A comparire davanti alla Corte di Appello di Milano nella sua nota sede di Milano e li invita a costituirsi nel termine di 20 giorni prima della udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c. ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e li invita a comparire all'udienza del ……..….ore di rito dinanzi al Giudice che sarà designato della competente Sezione Civile della Corte di Appello di Milano ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c. con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica

la decadenza di cui all'art. 167 c.p.c. e comunque che si procederà in loro contumacia in mancanza di valida costituzione, e così precisa le sue

CONCLUSIONI

- in totale riforma della appellata sentenza del Tribunale di Milano 1° ~~18~~° sezione civile Giudice Unico dr. Bonazzetti n. 6088 del 14-24-giugno 1999 dichiararsi che gli articoli de "Il Giornale" di cui in narrativa hanno violato gravemente il dovere di informazione, alterando la realtà, d'altronde nota, dei fatti esposti, diffamando l'istante Prof. Rosario Bentivegna, violando i suoi diritti al rispetto e all'integrità morale e ledendo gravemente la sua personalità, con grave danno alla sua personalità e alla sua immagine, con turbamento psichico, danno fisico e biologico, danno morale e danno alla vita di relazione, ~~come è esposto in narrativa~~, in relazione alla sua vita privata e professionale; dichiararsi la responsabilità solidale dei convenuti al risarcimento dei danni per quella somma che risulterà di giustizia, previ, occorrendo, quegli accertamenti che saranno ritenuti necessari: somma che si indica in £ 5.000.000.000 (cinque miliardi) o quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia; condannarsi solidamente gli stessi convenuti al pagamenti di tale somma a favore dell'istante;

- condannarsi disporsi che "Il Giornale", e altri due quotidiani che si indicano "Corriere della Sera" e "La Repubblica" diano notizia della sentenza della CA di Milano, "Il Giornale" con le stesse evidenza ~~da~~ usata per la campagna d'stampa contro l'appellante;

1033

- si chiede altresì la cancellazione ai sensi dell'art. 89 c.p.c. delle frasi della comparsa conclusionale Feltri di primo grado pagg. 11 e 12;
- si chiede la sospensiva ex art. 283 c.p.c. della sentenza impugnata del Tribunale di Milano;
- condannarsi i convenuti alle spese di giudizio di ambedue i gradi di giudizio.
- si deposita, oltre la sentenza impugnata, la sentenza della Cassazione penale 1 Sezione n. 1560 del 18 marzo 1999;

Si chiede in via istruttoria che sia ordinato agli appellati di produrre in giudizio la foto pubblicata su "Il Giornale" indicata nel presente atto; si chiede altresì, occorrendo, un esame tecnico sulla foto stessa per accertare la sua autenticità, o previo, occorrendo, richiesta degli originali delle foto scattate dai tedeschi in Via Rasella e depositate presso il Bundesarchiv-Bildarchiv in Coblenza Foto 1-30 Serie 312/983 o altre ivi reperibili

Si chiede, infine, occorrendo, la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 352 c.p.c.

Avv. Franco Agostini

Avv. Franco Luberti

Avv. Alessandro Garlatti

ASSR

(4

Fosse Ardeatine in Roma avvenuto il 24 – 03- 1944, il quotidiano di Milano "Il Giornale" si era distinto in una campagna diffamatoria che, alterando la versione dei fatti e fuori di ogni limite di continenza ammessa, aveva praticamente presentato i partigiani che avevano attaccato il nemico in Roma Via Rasella come i responsabili della strage delle Fosse Ardeatine;

che tale campagna si era indirizzata esclusivamente, o quasi, nei confronti dell'istante;

che essa aveva avuto luogo dal 6 aprile 1996 ed era continuata il 7, 10 ~~aprile 1996, il 10 aprile 1996~~, 18 e 20 aprile 1996 e i giorni 8, 9, 10 e 14 maggio 1996 -

Si trascrive di seguito dall'atto ci citazione:

(1) La campagna contro di lui è iniziata con un primo articolo a firma del direttore responsabile de "Il Giornale" Vittorio Feltri dal titolo "Una giustizia un po' partigiana" editoriale in prima pagina del quotidiano medesimo pubblicato il 6 aprile 1996, in piena campagna elettorale (All. 1).

Si ~~tralasciano~~ stralciano le seguenti frasi dell'articolo. L'articolista, che oltretutto si richiama ai suoi amori per Weber , Adam Smith e soprattutto Montesquieu, tentando di accreditarsi come spirito liberale, afferma testualmente che ciò "Non mi impedisce di considerare Priebke non peggiore di Carla Capponi e Rosario Bentivegna, i due terroristi del GAP (quello di Antonello Trombadori)

1035

che organizzarono l'attentato di Via Rasella a Roma allo scopo di provocare la rappresaglia tedesca e la sollevazione popolare".

L'articolista, conscio della gravità dell'affermazione, aggiunge: "c'è poco da meravigliarsi se metto sullo stesso piano i nazisti e i partigiani. In Via Rasella morirono all'istante 33 soldati altoatesini anziani e inermi....e sette civili italiani tra i quali un bambino la cui testa fu vista rotolare lungo la strada. Un bel botto, complimenti alla Capponi e a Bentivegna, che erano consapevoli del rischio che avrebbe corso la popolazione....".

Nello stesso giorno, ma anche nel successivo 7 aprile "Il Giornale" con titoli insultanti e calunniosi dà ampio spazio a certa Mary Pace, più nota come la "Signora delle rose rosse per Priebke", e a Marco Pannella, felici ambedue, nel loro protagonismo , di trovare un po' di pubblicità, che ripetono i falsi e le contumelie contro i partigiani di Via Rasella.

Inseguito al comunicato inviata da Bentivegna all'Ansa (7.4.1996), nel quale annunciava un'azione giudiziaria nei confronti di Feltri, "Il Giornale" del 10 aprile, pag. 10, torna a dare ampio spazio e titoli diffamatori a Pannella e all'amica di Priebke . Francobaldo Chiocci ricorda, con viva soddisfazione, l'aggressione giornalistica condotta da "Il Giornale" nell'estate scorsa contro Bentivegna a proposito dell'appartamento in Piazza Adriana, di proprietà dell'INPS, ma concesso in locazione a famigliari di

1036

Bentivegna fin da quando era bambino, e che alla morte di questi, e in piena legittimità, è stato a lui assegnato. Quell'aggressione è valsa al Bentivegna stesso una lunga sequela di telefonate e lettere anonime contenenti insulti, minacce di processi e di morte da parte di lettori di quel foglio. Di recente sono riprese le lettere anonime, le minacce telefoniche e perfino l'affissione di manifesti illegali con la fotografia del Bentivegna contemporaneamente all'intensificarsi della campagna di stampa promossa da "Il Giornale". La Signora Carla Capponi, medaglia d'oro al valor militare, ex deputato al Parlamento, ex gappista e moglie separata del Bentivegna è stata fatto oggetto proprio in questi giorni di minacce a mano armata fin nella sua abitazione di campagna in Zagarolo.

L'amica di Priebke, secondo Chiocci, ricorda a sua volta un falso raccontato da certo Massimo de Massimo e smentito più volte da Franco Calamandrei. Torneremo su questo punto, perché il Chiocci, esattamente un mese dopo, nel numero del 9 maggio, avendo evidentemente dimenticato quanto aveva già scritto su questa menzogna, attribuisce le stesse dichiarazioni non più al Calamandrei ma addirittura al Bentivegna.

e dallo stesso De Massimo – X

Ma, evidentemente non pago dei falsi già ~~popolati~~ propalati, il Chiocci ne ripete uno dei più scontati ma anche dei più smentiti, quando afferma "che anche l'EIAR aveva diffuso un radiomessaggio invitando i "terroristi" ad assumersi le proprie responsabilità".

1037

E' ormai a tutto noto che il manifesto ai partigiani con l'invito ad arrendersi o qualsiasi analogo invito, non fu mai emesso dalle autorità naziste, italiane o tedesche che fossero.

Ne fanno fede gli atti del processo Kappler, la deposizione di Kesserlyng al processo al Gen. Maeltzer e Von Mackenzen (in V. Settimelli, Herbert Kappler, la verità sulle Fosse Ardeatine, vol 2°, ed. L'Unità, aprile 1994, All. n. 25), gli atti e Documenti della S. Sede relativi alla seconda guerra mondiale, Gennaio 1944- Luglio 1945, Città del Vaticano, Libreria editrice vaticana, 1980, pag. 189 (All. n. 26), da cui si ricava che solo alle 10.15 del mattino del 24 marzo un certo Ing. Franceschi, del Governatorato di Roma, si recò in Vaticano per avvertire il Pontefice che i tedeschi stavano preparando una rappresaglia, ma non si sapeva ancora come sarebbe stata.

Come è noto l'esecuzione dei prigionieri alla Cave Ardeatine iniziò tra le 13 e le 14 della stessa giornata.

Storia Illustrata, (n. 4 Aprile 1996) riferendosi a questa ignobile menzogna propalata dai nazisti italiani e tedeschi e da ambienti della destra fascista, conferma che si tratta di un "falso storico".

Mario Cervi, cui nella stessa pagina de "Il Giornale" viene dato ampio spazio, afferma il falso quando dice che la sentenza della condanna a Kappler riconosce che "la rappresaglia benchè crudele, era in se stessa legittima" e ciò è falso, come si vedrà

1038

successivamente, secondo la sentenza del processo Kappler. Ma ci piace ricordare che già negli anni '80 lo "storico" Cervi, portato in Tribunale da Bentivegna per altre disinformazioni diffamatorie comparse sul suo conto in un libro scritto a quattro mani con Indro Montanelli, fu costretto a ritrattare, chiedere scusa e pagare i danni.

Il 18.4.1996, nell'imminenza delle elezioni politiche del 21..4.1996, il Chiocci firmava su "Il Giornale" un servizio da Roma in cui si affermava: "i partigiani del GAP romano.....che il 23 marzo mandarono in Via Rasella Rosario Bentivegna.....con una cassetta da spazzino imbottita di tritolo sapevano che la loro strage avrebbe provocato la feroce rappresaglia nazista. E in anticipo ne conoscevano anche la terribile contabilità: 10 ostaggi fucilati per ogni tedesco ucciso. Quindi sembra che agissero non per colpire il nemico in una azione di guerra ma per scatenare l'odio con una imboscata inutile". Il servizio è intitolato: "Un testimone di Via Rasella – i tedeschi furono chiari: ci saranno rappresaglie- una conferma che i partigiani sapevano delle ritorsioni". L'articolo continua raccontando di un testimone, il quale ricordano i fatti, afferma tra l'altro: "i superstiti (dei soldati tedeschi) trasportavano moribondi in spalla e sparavano verso le finestre pensando che ci fossero i cecchini"; e aggiunge che "subito su tutti i muri del quartiere furono affisse le ordinanze del comando tedesco che annunciavano

ASSR

rappresaglie per il ripetersi di atti terroristici....". Anche questo è falso.

Il 20 aprile 1996 "Il Giornale", con un titolo a tutta pagina, riportando una intervista dell'istante sui microfoni di Zapping (RAI UNO, 19.4.1996, hr 20 circa), titola: "Il gappista della bomba di Via Rasella si difende.... "si, sapevamo della rappresaglia"- Rosario Bentivegna, ammette: volevamo l'attentato nonostante tutto". Secondo l'articolo, non firmato, il Bentivegna, avrebbe fatto un "monologo" mentre poi usa, per rispondergli, un intervento del giornalista Massimo Fini, editorialista de "Il Giorno", che in corso di trasmissione riconosce legittimo il comportamento dei partigiani sia nell'esecuzione dell'atto di guerra che nel periodo successivo ad esso, ma che, secondo lui, anche la rappresaglia dei tedeschi, dal punto di vista delle leggi internazionali di guerra, che evidentemente non conosceva, sarebbe stata legittima. L'articolista poi riporta la trasmissione ammettendo, in contrasto con il titolone a nove colonne, che Bentivegna aveva dichiarato: "non è vero che c'era stato un invito a presentarsi. La rappresaglia è stata pressochè immediata. Noi abbiamo compiuto l'attacco alle hr 15.50 del 23 marzo e dopo neanche 19 ore i primi prigionieri di Via Tasso erano già alle Fosse per essere fucilati....". L'articolista ricorda che Bentivegna aveva nella intervista in questione citato i passi della

1040

nota –ma dimenticata artatamente- sentenza di condanna di Herbert Kappler, colonello delle SS di cui Priebke era il vice.

"Il Giornale" poi in altra parte dello stesso numero del 20.4.96 e con minore rilievo riporta un'intervista a Zapping di Carla Capponi –partecipante al fatto d'armi di Via Rasella- senza altri commenti.

Lo stesso quotidiano il giorno 8 maggio 1996, quando iniziava davanti al Tribunale militare di Roma il processo a Priebke, reca un altro grande servizio a tutta pagina titolato: "I partigiani della strage di Via Rasella non si fermarono davanti a un bimbo. Nel giorno in cui iniziava il processo a Priebke nuove rilevazioni ripropongono atroci sospetti sul doppio massacro che nel 1944 insanguinò Roma" . Tra le altre affermazioni dell'articolo firmato da Francobaldo Chiocci figura la seguente frase: "I partigiani che alle ore 15.52 del 23 marzo 1944 fecero esplodere 18 chili di tritolo frammischiati a spezzoni di ferro videro qualche istante prima un ragazzino sulla carretta della spazzatura dove avevano nascosto l'ordigno. Ciò nonostante non desistettero, non spensero la miccia probabilmente mentre fuggirono lo videro anche voltare in aria con il corpo orribilmente maciullato e frantumato, la testa staccata dal tronco...."

A queste categoriche e temerarie affermazioni –che trovano pieno riscontro nel grande titolo – fa seguito: "Questo almeno è quanto sostiene...." fratello del bambino che avrebbe detto: "da come è straziato il corpo di Pietro (il bambino morto) è possibile

1051

trarre una sola conclusione: mio fratello stava appoggiato o addirittura era seduto sopra quel bidone maledetto....".

"Il Giornale" trasforma una erronea supposizione ritenuta logica in un fatto vero e accertato; la supposizione è invece falsa del tutto perché il Bentivegna non ha mai visto il bambino e risulta che gli stessi "inermi" tedeschi avevano sparato e che erano scoppiate bombe a mano che avevano alla cintola, essendo, per dichiarazione dei superstiti, armati fino ai denti (All. n. 27).

Il giorno 9 maggio 1996 lo stesso quotidiano (All. n. 30) sempre in un servizio a tutta pagina (firmato fr.ch.: Francobaldo Chiocci) riporta, come abbiamo già accennato, il preteso colloquio del gappista Franco Calamandrei (figlio di Piero Calamandrei) con certo Massimo De Massimo nel quale falsamente si attribuisce una cinica dichiarazione allo stesso Bentivegna; il racconto è in versione modificata dallo stesso redattore che, come abbiamo visto, ne parla il giorno 10 aprile a pag. 10 de "Il Giornale" e comunque la persona che avrebbe riferito il colloquio, tale Massimo De Massimo, ha esplicitamente dichiarato: (Oggi, 17 nov. 1949, Lettere al Direttore "io non ho mai ospitato nella mia abitazione Rosario Bentivegna; non l'ho mai conosciuto o visto di persona: le poche notizie sul suo conto mi vengono dalla stampa. Il colloquio riportato sul Suo settimanale si svolse tra me e Ferdinando... (di cui) ignoro tutto; non conosco neppure il suo cognome, ma l'età del giovane mi fa escludere possa

trattarsi del Salinari o del Calamandrei" (nello stesso allegato sono incluse alcune bozze di lettera inviata a Franco Calamandrei al padre Piero, e che ineriscono la vicenda in discussione: Franco Calamandrei è deceduto molti anni fa, e la famiglia non ha ritrovato altra documentazione. Possono tuttavia essere sentiti Mario Fiorentini e Lucia Ottobrini, che effettivamente, insieme a Fernando Vitaliano, furono ospitati- non la sera del 23 marzo 1944 ma parecchie settimane dopo- dal De Massimo).

La aberrante campagna di stampa contro l'istante orchestrata da "Il Giornale", che ne ha fornito anche l'indirizzo privato, almeno obiettivamente ha indicato il Bentivegna come bersaglio di numerose lettere e telefonate anonime di insulti e di minacce, ed è culminata poi nella incredibile e anonima iniziativa di un manifesto apparso sulle mura di Roma, anche vicino al luogo di lavoro dell'istante (Consulente medico del lavoro) nel quartiere Salario-Parioli di Roma che sotto il titolo "Chi l'ha visto?" reca la fotografia del Prof. Bentivegna con la seguente scritta: "Bentivegna Rosario, anni 70 circa /gira armato e con documenti falsi/ terrorista / ricercato per omicidio e violenza continuata a danno di cittadini italiani (oltre 40 altoatesini a Via Rasella- 335 romani alle Fosse Ardeatine".

Contro gli sconosciuti autori del manifesto il Bentivegna ha proposto querela-denuncia.

1043

Questo episodio è il frutto certamente della campagna di stampa cui "Il Giornale" ha dato così grande impulso; tant'è che con altro articolo del 10 maggio 1996 il quotidiano titola, tra l'altro, a sei colonne "Bentivegna denunciato per omicidio", viene data notizia di una denuncia di un avvocato ("Oggi stesso presenterà alla Procura di Roma una denuncia contro i gappisti di Via Rasella").

L'articolo riferisce che detto Avv. Luciano Randazzo, penalista, avrebbe puntato il dito contro Bentivegna che non avrebbe fatto nulla per salvare il ragazzino dopo averlo visto. "Il Giornale" nello stesso articolo riferisce subito, e cioè il mattino immediatamente successivo alla notte in cui il manifesto era stato affisso, che il quartiere Salario di Roma "è stato tappezzato di manifesti" riportandone per intero il testo.

Sull'onda emotiva di queste false rappresentazioni la campagna mistificatrice eccita la fantasia protagonistica di altro soggetto: tal Antonio Santacroce di Napoli, sedicente tenente colonnello dei corpi sanitari internazionali dà notizia sul quotidiano "Il Giornale" del 14 maggio 1996 di aver denunciato alla Procura della Repubblica di Roma, Bentivegna, Capponi ed altri per ~~cati reati~~ vari reati che vanno dall'omicidio alla fabbricazione e uso di materiale esplodente sino all'associazione a delinquere (all. n. 15)."

Si deduceva ancora che "Questa aberrante campagna di stampa contro il Prof. Bentivegna altera la realtà storica dei fatti,

come accertata anche da sentenze ben note e citate dal quotidiano in questione; contiene apprezzamenti gratuiti; dà per certe circostanze semplicemente affermate e nettamente contrastate dalla ricostruzione storica dei fatti stessi, che si propone di seguito senza alcuna inversione dell'onere della prova.

Detti apprezzamenti e tale ricostruzione dei fatti oltraggiosi e gravemente offensivi dell'istante sono ingiusti e temerari, arbitrari più che gratuiti, e contrari alla verità, lesivi gravemente della verità e della dignità, personalità e immagine dell'istante che ha subito grave danno".

Si deduceva ancora che "Il Giornale aveva messo sullo stesso piano i criminali nazisti e i partigiani. Tale prospettazione, oltrechè per quanto già ridetto, assolutamente falsa giuridicamente e moralmente, confonde i valori della Resistenza con quelli dei nazisti; è calunniosa e gravemente offensiva nei confronti dell'istante Prof. Bentivegna trattato alla stregua dei criminali di guerra nazisti che uccisero 335 italiani innocenti alle Fosse Ardeatine. Aveva poi attribuito al Bentivegna, come se si trattasse di un crimine, la morte dei 33 soldati altoatesini, di quei soldati che, armati fino ai denti, con bombe a mano alla cintola, presidiavano illegittimamente la città di Roma per reprimere nel sangue la libertà dei suoi abitanti, per uccidere e torturare insieme con i nazisti; scambia intenzionalmente un coraggioso atto di guerra in difesa della Patria, così come

1045

riconosciuto dalle più alte Autorità dello Stato anche con decorazioni al valor militare, in un attentato illegittimo e deprecabile; mette sotto accusa l'attività partigiana, svoltasi in Roma con le stesse modalità intervenute nelle altre parti dell'Italia occupata e in tutta l'Europa , presentandola come criminosa; attribuisce ai GAP e all'istante l'intenzione di provocare la rappresaglia che sarebbe stata scontata, anzi voluta da essi per sollevare la popolazione; anche questa affermazione è gravemente offensiva e lesiva della personalità di italiano e di combattente del Bentivegna ed è prospettata come certa ed indiscutibile, senza alcuna impossibile prova e contro la realtà storica e le caratteristiche di azione di guerra nell'attività partigiana; attribuisce quindi all'istante e ai GAP la morte dei civili e del bambino; afferma che subito su tutti i muri del quartiere furono appese ordinanze del comando tedesco che annunciavano rappresaglie. Ciò non è vero data la sequenza dei fatti: alle ore 15.50 del 23.3.1944 scoppia il tritolo; esplodono le bombe che i tedeschi colpiti e armati portavano alla cintola; segue lancio di bombe a mano e sparatorie da parte dei tedeschi all'intorno; i tedeschi mantengono segreto l'episodio e non affiggono nessun manifesto ed intanto scelgono e prelevano le vittime; il 24.3.1944 poco dopo le ore 13 inizia la carneficina degli ostaggi alle Fosse Ardeatine; alle ore 20 circa dello stesso giorno alle Fosse esplodono le mine per seppellire i corpi; il giorno 25.3.1944 i giornali pubblicano

1046

un comunicato dell'Agenzia Stefani (ufficiale) che dà notizia dell'avvenuta esecuzione dell'eccidio; il 23 marzo del 1944 Antonello Trombadori, fondatore e capo dei GAP di Roma, insieme ad altri membri dei GAP e ad altri dirigenti del PCI, era in carcere in quanto i partigiani agivano da tempo nella città insieme ad altri gruppi della Resistenza, con azioni di attacco militare, e mai vi erano state rappresaglie indiscriminate da parte dei tedeschi; Roma non aveva bisogno di particolari e sanguinose sollecitazioni alla sollevazione popolare, in quanto le condizioni in cui si trovava la città (fame, miseria, malattie, bombardamenti, rastrellamenti, coprifuoco alle 16, caccia all'uomo renitenti alla leva e al servizio del lavoro; soldati e ufficiali sbandati; prigionieri alleati sfuggiti ai campi di concentramento tedeschi e nascosti in città; politici antifascisti; politici fascisti che non avevano aderito alla repubblica di Salò; carabinieri; ebrei; partigiani e patrioti; quanti si prodigavano, ed erano numerosissimi, in iniziative solidaristiche nei confronti dei perseguitati e rischiavano la vita alla stessa maniera degli altri. Si diceva: "mezza Roma nasconde l'altra metà!") ; proibizione dell'uso della bicicletta; disoccupazione di massa; borsa nera; ecc.) rendevano già "Roma... una città esplosiva", come affermò lo stesso Kesserling al processo Maeltzer- von Mackensen, e tale da costringerlo ad affrettare al massimo la rappresaglia e a non annunciarla prima che essa fosse stata eseguita. Roma, cioè, non

aveva bisogno di particolari e sanguinose sollecitazioni per "la sollevazione popolare", e se ciò non accadde, qualche mese dopo, fu anche perché la Resistenza romana, nel suo complesso, era stata duramente colpita non già con la strage delle Ardeatine, ma con i colpi che il nemico riuscì a infliggerle usando spie, traditori, mercenari e anche, talvolta, umani e comprensibili cedimenti dovuti alle inumane torture cui sottoponevano i loro prigionieri ; i successi militari ottenuti nella fine dell'aprile del '44 contro la Resistenza dalle bande di sadici assassini guidate da Kappler, Priebke, Koch, Caruso, ecc.., e cioè dalle SS e dalla polizia tedesca in Via Tasso, e dalle formazioni repubblicane operanti alla pensione Oltremare, alla pensione Jaccarino, alle legioni "Muti" e "Roma o morte", alla Federazione romana del fascio repubblicano in Palazzo Braschi, ecc., fiaccarono purtroppo la Resistenza romana che non riuscì a riprendersi in tempo all'arrivo degli Alleati il 4 giogno del 1944 e a liberarla prima del loro arrivo.

L'affermazione "allo scopo di provocare la rappresaglia tedesca e la sollevazione popolare", oltretutto priva di qualsiasi riscontro documentale oltre che di ogni logicità induttiva, è evidentemente dettata da faziosità e volontà diffamatoria. Oltretutto è da rilevare che alla fine del marzo '44, e cioè subito dopo l'azione di Via Rasella, la Resistenza romana non aveva nei suoi piani, ma anche nelle sue possibilità, una insurrezione immediata. E'

ASSR

significativo, a tal proposito, per dimostrare la faziosità della ricostruzione dei fatti basata sul falso, quanto appare nel numero del 15 maggio scorso de "Il Giornale", pag. 7, sotto il titolo a piena pagina: "Documenti e testimonianze "dimenticate" confermano che i partigiani del CLN sapevano di coinvolgere degli innocenti- Il "Migliore" ordinò l'attentato – La strage di Via Rasella fu concepita e voluta da Palmiro Togliatti"; firma il solito Francobaldi Chiocci.

"Il Giornale" fa riferimento, come "testimone dimenticato", a Guglielmo Blasi, che già produsse tale "testimonianza" al processo Kappler del 1948 e fu ampiamente smentito nell'istruttoria del processo stesso sia da Calamandrei che da altri. Si dichiara che occorrendo, gli atti del processo Kappler con le testimonianze di smentita, potranno essere acquisite da parte del Tribunale o prodotte: il Blasi, arrestato per caso nell'aprile del 1944, colto dal panico e senza nemmeno essere stato sottoposto a interrogatorio, aveva fatto arrestare i suoi compagni, che furono barbaramente torturati e condannati a morte, ed era divenuto membro attivo, fino alla fine della guerra, della ben nota "banda Koch", dove si comportò, come gli altri suoi camerati, da feroce aguzzino; fu imputato anche dell'omicidio di Eugenio Colorni, uno dei principali dirigenti della Resistenza socialista. Processato dopo la liberazione, fu condannato all'ergastolo in applicazione dell'amnistia Togliatti; da parte alcune frasi virgolettate attribuite al Bentivegna, da lui mai pronunciate, e che probabilmente derivano

1047

dalla stessa fonte che ha citato il Massimo De Massimo di cui prima, è da ricordare che l'attacco di Via Rasella è stato messo a punto nei primi giorni di marzo ed è stato condotto il giorno 23 dello stesso mese. Orbene, come si evince dalla stampa dell'epoca, da qualsiasi libro di storia, e come riporta a pag.- 503 il Compact De Agostini "Storia d'Italia- Cronologia 1815-1990" (Ed. Istituto Geografico De Agostini Novara, 1991), "Palmiro Togliatti rientra in Italia dopo 18 anni di esilio" in data 27 marzo 1944. Le cronache e le biografie di Togliatti ci dicono che sbarcò quel giorno a Napoli, dopo un lungo giro per il Mediterraneo, proveniente da Alessandria d'Egitto, nel corso del quale è assolutamente impossibile che potesse porsi i problemi della guerriglia nella città di Roma e soprattutto che potesse inviare ai GAP (di cui certamente non conosceva neppure l'esistenza) bigliettini con ordini specifici firmati E.E. (Ercole Ercoli, alias Palmiro Togliatti), non ci fu nessun manifesto con l'invito ai partigiani a presentarsi prima dell'eccidio né il fatto fu reso noto prima dell'eccidio (Sentenza Kappler; deposizione di Kesserling la mattina del 25 novembre 1946, in Roma, al processo contro il generale ~~Karl Maeltzer e~~ Ebezhard Eberhard von Mackensen (vedi: Vladimiro Settimelli: Herbert Kappler, la verità sulle Fosse Ardeatine, vol. 2°, supplemento al n. 102 de L'Unità, 30 aprile 1994 all. n. 25); atti e documenti della Santa Sede relativi alla II Guerra Mondiale- 10 – La Santa Sede e le Vittime della Guerra, gennaio 1944, luglio 1945,

1050

Libreria Editrice Vaticana, 1980, pag. 189-190, Citati (all. n. 26), i poliziotti delle SS del Regimento Bozen caduti in Via Rasella sotto i colpi dei pargiani avevano un'età compresa tra i 26 e i 43 anni (vedi il quadretto appeso al Santuario di Pietralba, Bz., Riportato in : Umberto Gandini, Quelli di Via Rasella. La storia dei tirolesi che subirono l'attentato del 23 marzo 1944 a Roma, da Alto Adige, Corriere delle Alpi, Bolzano, 1979); più o meno l'età dei partigiani che li attaccarono (il più vecchio della squadra partigiana aveva oltre 50 anni). Quegli "inermi poliziotti" erano tutti armati fino ai denti (machine-pistolen, rivoltelle, bombe a mano alla cintola) ed erano preceduti e seguiti da due motocarrozzette con mitragliatrici puntate e serventi al pezzo. Konrad Sigmund (33 anni) (U. Gandini, citato all. n. 27) ricorda: "L'esplosione non fu una sola: ce ne furono tante: Avevano tutti cinque o sei bombe a mano attaccate alla cintola, e ne esplosero parecchie, colpite dalla scheggie, altre per il calore dell'incendio che si sviluppò. Fù così che morirono in tanti: Anche Johann Fischnaller di Rodengo, che fu identificato perché aveva i capelli ispidi e lunghi".

Konrad Sigmund dice (id. all. n. 27): "Le strade erano vuote, contrariamente agli altri giorni" e Sylvester Putzer (39 anni) (id. all. n. 27) "Quel mattino del 23 ci fecero uscire per raggiungere il campo di tiro, e ci proibirono di cantare". "Partimmo con i colpi in canna" aggiunge Franz Bertagnoll.

ASSR

Si trattava di soldati, volontari e optanti per la nazionalità tedesca, che facevano parte dei reparti di polizia a disposizione delle SS, addestrati alle armi da fuoco. Lo stesso reggimento Bozen di cui facevano parte fu impiegato in alcune azioni di rappresaglia e di repressione (Cristoph Franceschini: "Il trauma di Roma" , dal Sudtirol Profil, rivista in tedesco, 14.,3.1994, pag. 8 Bolzano) quanto al bambino di cui con pennellate sado-sciacallesche viene descritta la morte che si imputa ai GAP, si afferma addirittura, con incredibile spudoratezza, che il Bentivegna lo avrebbe visto sulla carretta della spazzatura e che ciò nonostante non avrebbe desistito spegnendo la miccia. Si tratta, ovviamente, di una mera invenzione che è smentita dalle stesse circostanze dell'attacco (come sopra riferito nella sentenza Kappler), in quanto Bentivegna dopo il segnale del vice-capo dei GAP, pur essi presenti e che dovettero aver visto, chiuse il carretto della spazzatura con il coperchio. L'affermazione gravemente oltraggiosa ed offensiva è parto di pur fantasia e frutto di una immaginazione che, per quanto mossa dalla volontà di offendere, è certamente il risultato di una mente distorta e ha caratteri di macabra invenzione.

Deducendo che con la sua campagna di stampa, tutta incentrata contro di lui, "Il Giornale" era andato ben al di là dei limiti dell'esercizio di cronaca e di critica giornalistica che garantisce la libera manifestazione dei fatti e dei pensieri in relazione ai diritti

Si deduce ancora che

Di tutte queste circostanze pubblicazioni scrivono depositati documenti (24) -

~~Si da elucidazione~~ delle risposte e dopo contenute ma ~~che quella del~~ Kappler, del Tribunale militare di Roma, divenuta definitiva, del tribunale civile di Roma, della CA di Roma, della Corte di Cassazione, sezioni unite civili, tutte atti non l'affare di Via Rasella "altro di guerra"

1052

inviolabili dell'uomo, in particolare quello della integrità morale garantita dall'art. 2 della Costituzione, il Bentivegna esponeva il contenuto di alcune sentenze, che depositava, contro Kappler del Tribunale Militare Territoriale di Roma del 29. 09. 1948, confermata dal Tribunale Supremo Militare con sentenza del 25. 10. 1952; del Tribunale di Roma 1° Sezione Civile del 9. 06. 1950; della Corte d'Appello di Roma Sezione 1° del 05. 05. 1954 che confermava; della Corte di Cassazione Sezioni Unite Civili del 09. 05. 1957 che confermava; tutte ricordavano l'episodio di Via Rasella come legittimo atto di guerra, tant'è che lo Stato aveva per esso concesso, anche al Bentivegna, decorazioni al valor militare.

Il Bentivegna quindi chiedeva la dichiarazione della responsabilità solidale dei convenuti, la loro condanna al risarcimento dei danni indicati in £ 5.000.000.000 o da diversa somma ritenuta di giustizia.

Si costituirono gi attuali appellati e contestavano la domanda. Venivano quindi depositate dalle parti note con richieste istruttorie anche di testimoni.

Il Bentivegna depositava dopo l'udienza comparsa conclusionale e comparsa di replica, con la prima ricordando che "Il Giornale" dopo l'atto di citazione si era ancora occupato di lui (nei modi e termini già rilevati prima) e in particolare il 18, 20 e 29,30 giugno 1997 e il 3 luglio 1997 e quindi il 17 aprile 1998 aveva dato

ampio risalto (in prima pagina e in più pagine dello stesso numero) al procedimento penale iniziato in Roma per i fatti di Via Rasella per le denuncie sopra, trascriveva il testo della Sentenza de3lla Corte di Cassazione 1° Sezione Penale n. 1560 del 18 marzo 1999 con la quale veniva ribadita la legittimità dell'atto di guerra dei partigiani di Via Rasella, disponendo l'archiviazione delle denunce per non luogo a procedere (tale ~~relazione~~ decisione è depositata in copia con il presente atto di appello.) -

Anche le controparti depositavano conclusionale e replica e la causa veniva decisa dal Giudice Unico Dott. Boscaretti della 1° Sezione Civile del Tribunale di Milano (~~conclusione~~ decisione. 6088 del 14-24 giugno 1999) contro il quale l'istante Prof. Bentivegna propone appello a tutti gli effetti di legge.

MOTIVI

1)- La sentenza è erronea, contraddittoria, insufficientemente motivata e male applica e viola i principi di giurisprudenza in materia elaborati dalla Corte di Cassazione e dalla stessa Corte d'Appello di Milano;

Sommariamente riportati in premessa i fatti di causa, nei motivi della decisione con riferimento alle doglianze dell'attuale appellante, il Tribunale di Milano osserva anzitutto in modo erroneo che "in concreto l'attore sembra dolersi dell'impostazione, del taglio e soprattutto dei giudizi espressi...."; aggiunge subito dopo che "Per

1059

altro verso l'attore nega recisamente..... determinate circostanze di fatto...." per concludere come premessa che "Punti nodali della causa sembrerebbero la verità di determinati fatti , la loro incidenza sui giudizi espressi e la liceità delle opinioni sulla base di una ricostruzione degli eventi ispirata ad intenti di revisione critica rispetto alla storiografia ufficiale, per essi"; requisiti di verità , di continenza e interesse pubblico, tradizionalmente richiesti per l'operatività dell'esimente, quando trattasi di diritto di critica si atteggiano in modo del tutto particolare" , trattandosi di "critica" e non di "cronaca"", "non ha senso esigere il rispetto di un canone di verità obiettiva che, per definizione, esula dall'ambito della interpretazione soggettiva". Sempre secondo la decisione impugnata "i limiti del diritto di critica" sono "l'interesse pubblico" e "il rispetto di una continenza che si esprime nella strumentalità della forma al giudizio critico", che consente "espressioni pesantemente negative che non si esauriscono in un mero insulto o giudizio personale (cfr Cass. 465/96)"

Così definiti i limiti dell'indagine, il Tribunale :

- ritiene che l'assimilazione tra partigiani e nazisti è il portato di una visione caratterizzata da una aprioristica condanna della violenza in quanto tale e di particolari orientamenti ideologici;
- che non rileva che l' "attentato" di Via Rasella debba giuridicamente definirsi atto di guerra o strage e non rilevano le sentenze militari,

1055

civili e penali che tali qualifiche abbiano riconosciuto o "negato" (?);

- si tratta della qualificazione di un fatto e manifestazione di opinioni;
- il termine di "strage" non è usato in senso tecnico ~~riportato~~ riservato agli operatori del diritto ma "uccisione con violenza dii una pluralità di individui", desumibile dai dizionari di normale consultazione; ugualmente il titolo "partigiani terroristi";
- la gravità e l'importanza storica dell'evento rende superfluo ogni rilievo sull'interesse pubblico a trattarne;
- trattandosi di diritto di critica opinioni o giudizi non possono che essere fondati su interpretazioni soggettive;
- ammesso il fatto sostanziale della partecipazione dell'attuale appellato allo "attentato" non sembrano rilevanti le circostanza più o meno marginali (i soldati del Reggimento Bozen, la diffusione del radiomessaggio EIAR, ecc.)
- quanto al bambino che sarebbe stato visti dai partigiani che non avrebbero desistito dall'attentato "è opinione chiaramente riferita al fratello del bambino" e comunque le condizioni del cadavere del bambino, quali risultano anche dalla foto in atti della testa a terra, sembrano giustificare la tesi della sua "estrema prossimità al carretto contenente l'esplosivo";

1056

Il Tribunale richiama la stessa sentenza (trascurando l'ampia giurisprudenza in proposito e anche quella richiamata dall'appellante nelle sue difese) anche a pag. 15, sempre a proposito di una continenza che si esprime nella strumentalità della forma al giudizio critico manifestato. La sentenza della Corte di Cassazione in questione, del 22. 01. 1996, n. 465, in realtà anzitutto conferma l'accertamento di fatto della C.A. di Milano nella valutazione della dedotta diffamazione in quanto congruamente motivato

"Come ogni diritto, anche il diritto di critica non può essere esercitato se non entro limiti oggettivi fissati dalla logica concettuale e dall'ordinamento positivo.

Ritiene il Collegio che da questo principio non si può trarre, tuttavia, l'illazione che la critica sia sempre vietata quando può offendere la reputazione individuale e che occorre, quindi, andare alla ricerca di un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con l'interesse che non siano introdotte limitazioni alla libera formazione del pensiero costituzionalmente garantita.

Il bilanciamento sta nel fatto che la critica, diversamente dalla cronaca come si vedrà, soggiace al limite dell'interesse pubblico o sociale ad essa attribuibile quando si rivolge a soggetti che tengono comportamenti o svolgono attività che richiamano su di essi l'attenzione dlel'opinione pubblica.

1057

La Corte di Milano si è attenuta a queste regole formulando il principio che ora viene criticato e che, invece, deve essere ritenuto corretto, in quanto di questo principio è stata fatta applicazione nella ricostruzione dell'intento (degli autori delle pubblicazioni incriminate) di rendere conto di fenomeni che hanno interessato la vita politica, sociale ed economica italiana degli anni '80.

Le rimanenti censure contenute nel primo motivo si riferiscono all'esercizio del diritto di cronaca e pongono il problema della continenza dell'esercizio di questo diritto sia nel suo contenuto (continenza sostanziale), sia nel modo in cui esso di estrinseca (continenza formale).

Continenza sostanziale è quella per la quale i fatti narrati debbono corrispondere a verità. Evidentemente non si può trattare di verità assoluta, ma di verità soggettiva, perché la cronaca di accadimenti ritenuti soggettivamente veri è il riflesso soggettivo del fatto che non ci sia stata narrazione di fatti immaginari.

Continenza formale è quella per cui l'esposizione dei fatti deve avvenire misuratamente. Essa coincide con i limiti al diritto di cronaca che deve essere contenuta negli spazi strettamente necessari all'esposizione dei fatti. Bisogna, peraltro, considerare che le espressioni adoperate nella narrazione dei fatti non si possono fondare su parametri universali e oggettivi, sicchè la continenza

1058

formale deve essere verificata in stretta aderenza al contesto nel quale deve operare.

Può anche accadere, peraltro, che la narrazione di fatti determinati (cronaca) sia esposta insieme alle opinioni (critiche) di chi la compie, in modo da costituire allo stesso tempo esercizio di cronaca e di critica.

In questi ultimi casi la valutazione della continenza (sostanziale e formale) non può essere condotta attraverso i soli criteri sopra indicati, che sono essenzialmente formali, ma si attenua per lasciare spazio all'interpretazione soggettiva dei fatti che sono raccontanti e per svolgere le censure che si vogliano esprimere".

Questa decisione rigetta il ricorso proposto contro una sentenza della C.A. di Milano avente tutt'altro oggetto, in quanto si trattava di circostanze di carattere politico, attuale, ancora all'esame della magistratura, pressoché sconosciuto nei suoi elementi che in parte restano tuttora incogniti.

L'accertamento di fatto della C.A. di Milano è stato ritenuto adeguato e congruo. A ben leggere, gli stessi principi della sentenza n. 465 del 1996 della S.C. non corrispondono affatto a quelli applicati nella sentenza ora impugnata.

Ammesso che nel caso che ne occupa la narrazione dei fatti (cronaca) sia stata esposta insieme ad "opinioni" (critica), resta

1059

chiede la condanna in solido degli appellati secondo quanto sarà ritenuto di giustizia dalla Corte di Appello.

Si insiste anche, per quanto esposto, sulla già richiesta di cancellazione, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., delle frasi contenute nella comparsa di primo grado, pagg. 11 e 12.

8) In linea del tutto subordinata, si deduce per tuzionismo pur confidando nell'accoglimento del suesposto appello, appello sulla sola condanna alle spese del giudizio, liquidate per un ~~infarto~~ imposto rilevante a carico dell'appellante.

Infatti almeno le circostanze e il comportamento de "Il Giornale" devono essere riconosciute come tali da aver giustificato l'iniziativa giudiziaria del B. Le spese, quindi, almeno, dovevano essere compensate. Infatti non potrebbe comunque negarsi che l'appellante dovesse ritenersi offeso e turbato da "Il Giornale" e che la sua reazione è stata più che spiegabile.

9)- Ai sensi dell'art. 283 c.p.c. si chiede altresì la sospensione della sentenza di primo grado che ha condannato l'appellante alle spese di giudizio in misura assai rilevante (oltre quaranta milioni con gli accessori)

La somma liquidata è di rilievo per l'appellante e quindi per la sua entità, oltre che per le ragioni di merito esposte con il presente atto, si confida che la Corte d'Appello vorrà concedere la sospensione stessa, anche in relazione alla durata del processo.

49 49 mil 1000

Altrimenti l'appellante rimarrebbe gravemente danneggiato due volte.

Per quanto sopra il Prof. Rosario Bentivegna, come sopra rappresentato e difeso,

CITA

- il dott. Francobaldo Chiocci della redazione de "Il Giornale", elettivamente domiciliato in Milano, Corso Plebiscito, 1, presso l'avv. Emanuele Chiocci;
- il dott. Vittorio Feltri, direttore responsabile de "Il Giornale", elettivamente domiciliato in Milano, piazza Castello 13, presso lo studio dell'Avv. Francesco Gatti;
- la Società Europea di edizioni SpA, editrice de "Il Giornale", in persona del rappresentante legale Dott. Roberto Crespi, elettivamente domiciliato in Milano, Piazza Castello 13, presso lo studio dell'Avv. Francesco Gatti;

a comparire davanti alla Corte di Appello di Milano nella sua nota sede di Milano e li invita a costituirsi nel termine di 20 giorni prima della udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c. ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e li invita a comparire all'udienza del .....ore di rito dinanzi al Consigliere che sarà designato della competente Sezione Civile della Corte di Appello di Milano ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c. con l'avvertimento che la

50 ~~49~~
50 Live

1061

costituzione oltre i suddetti termini implica la decadenza di cui all'art. 167 c.p.c. e comunque che si procederà in loro contumacia in mancanza di valida costituzione, e così precisa le sue

CONCLUSIONI

- in totale riforma della appellata sentenza del Tribunale di Milano 1° sezione civile Giudice Unico dr. Bonaretti n. 6088 del 14-24-giugno 1999 dichiararsi che gli articoli de "Il Giornale" di cui in narrativa hanno violato gravemente il dovere di informazione, alterando la realtà, d'altronde nota, dei fatti esposti, diffamando l'istante Prof. Rosario Bentivegna, violando i suoi diritti al rispetto e all'integrità morale e ledendo gravemente la sua personalità, con grave danno alla sua personalità e alla sua immagine, con turbamento psichico, danno fisico e biologico, danno morale e danno alla vita di relazione, in relazione alla sua vita privata e professionale; dichiararsi la responsabilità solidale dei convenuti al risarcimento dei danni per quella somma che risulterà di giustizia, previ, occorrendo, quegli accertamenti che saranno ritenuti necessari: ~~somma che si indica in £ 5.000.000.000 (cinque miliardi) o quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia~~; condannarsi solidamente gli stessi convenuti al pagamenti di tale somma a favore dell'istante:
- disporsi che "Il Giornale", e altri due quotidiani che si indicano "Corriere della Sera" e "La Repubblica" diano notizia della

in relazione alla gravità della diffamazione e del danno come sopra

nel

5/ lire

1062

sentenza della CA di Milano, "Il Giornale" con la stessa evidenza usata per la campagna di stampa contro l'appellante;

- si chiede altresì la cancellazione ai sensi dell'art. 89 c.p.c. delle frasi della comparsa conclusionale Feltri di primo grado pagg. 11 e 12;
- si chiede la sospensiva ex art. 283 c.p.c. della sentenza impugnata del Tribunale di Milano;
- condannarsi i convenuti alle spese di giudizio di ambedue i gradi di giudizio.
- Disporsi almeno la compensazione delle spese di giudizio di primo grado.

Si deposita, oltre la sentenza impugnata, la sentenza della Cassazione penale 1 Sezione n. 1560 del 18 marzo 1999; la sentenza del Tribunale Supremo Militare del 1952 che conferma con la condanna di Kappler la illegittimità della strage delle Fosse Ardeatine e la legittimità dell'attacco di Via Rasella; il foglio matricolare del Bentivegna; la risposta del Guardasigilli Flick a interrogazioni della Camera dei Deputati del 02.07.1997 sul B.; fotocopie da "Ordini alla stampa" del 1944; sentenza del Tribunale Supremo Militare n. 1714 del 25.10. 52 che dichiara inammissibile il ricorso di Kappler.

Si chiede in via istruttoria che sia ordinato agli appellati di produrre in giudizio la foto pubblicata su "Il Giornale" indicata nel presente atto;

52 54
52 bis

1063

si chiede altresì, occorrendo, un esame tecnico sulla foto stessa per accertare la sua autenticità, o previo, occorrendo, richiesta degli originali delle foto scattate dai tedeschi in Via Rasella e depositate presso il Bundesarchiv-Bildarchiv in Coblenza Foto 1-30 Serie 312/983 o altre ivi reperibili.

Si chiede, infine, la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 352 c.p.c.

Avv. Franco Agostini

Avv. Gianfranco Maris

Avv. Alessandro Garlatti

1069

studio legale
Avv. ALESSANDRO GARLATTI
studio 20122 milano via fontana 28 tel. 025457813 - 025457922 ab. 20121 milano via annunciata 31 tel. 0229000130

Egr. Sig.
Prof. Rosario Bentivegna
Piazza Adriana n. 5
ROMA 00193

Milano, 16/04/07

Oggetto: Ns. Rif. Bentivegna Rosario

Caro Bentivegna,
compiegato Ti trasmetto copia della memoria al Collegio per ricordare le ultime decisioni proprio della stessa Sezione III° Civile che hanno ribadito l'inammissibilità del ricorso quando i motivi di impugnazione, come nel caso, riguardino giudizi di merito.

Tutto ciò comunque avevo diffusamente già argomentato nel controricorso.

Ti preciso che l'avviso dell'udienza riguarda anche l'Avv. Gianfranco Maris, in quanto io avevo indicato nell'epigrafe del controricorso anche il nome dell'egregio collega, però lo stesso non figura nella procura speciale per la Cassazione.

Se Tu ritieni che lo stesso debba partecipare come difensore anche innanzi alla Corte di Cassazione, III° Sezione Civile, è opportuno che Tu lo interpelli e gli conferisca la procura speciale.

Ti confermo la mia partecipazione all'udienza e di essere a Tua disposizione per qualsiasi incombente.

Con viva cordialità

Sandro

Sandro Garlatti

Allegata memoria

P. I. 02271690154
C. F. GRL LSN 32R13 L483C
fax 0255015718
e-mail: alessandro.garlatti@fastwebnet.it

1065

Avv.to Alessandro Garlatti
Via Fontana nr. 28 - 20122 Milano
Tel 02.5457813 - 5457922 Fax 02.550.15.718

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE III CIVILE - RG NR. 00609/'04

Cons. Relatore: Dr Filadoro - Udienza 23.5.2007

Per BENTIVEGNA Prof. Rosario, con l'Avv.to Alessandro Garlatti;

-resistente -

contro

Feltri Vittorio e la Società Europea Edizioni Spa con gli Avv.ti Alessandro Munari e Lorenzo Pintus;

- ricorrente -

e contro

Francobaldo Chiocci con gli Avv.ti Chiocci;

- resistente -

MEMORIA EX ART 378 CPC

Le censure sollevate dalle parte ricorrenti in ordine alla sentenza della Corte d'Appello di Milano sono prive di pregio giuridico, attengono ad accertamenti in fatto preclusi in questa sede e dovranno essere ritenuti inammissibili e disattesi dalla Corte Ecc.ma.

Innanzi tutto i motivi sollevati dalle parti ricorrenti in ordine alla presunta violazione dell'art. 595 cp, che, a loro dire, sarebbe scriminata dall'esercizio del diritto di critica, sono inammissibili.

I fatti narrati ripetutamente negli articoli portati al vaglio della Corte rivestono certamente i connotati di una vera e propria campagna diffamatoria, contenendo citazioni, espressioni non rispondenti al vero nonché la descrizione di fatti e circostanze diversi da quelli realmente accaduti nonché giudizi certamente lesivi del diritto all'onore ed alla reputazione del Prof. Rosario Bentivegna.

La sentenza della Corte territoriale con motivazione congrua, esaustiva ed esente da vizi logici, ha effettuato la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti accertandone in

1066

concreto l'attitudine offensiva, nonché l'assoluta inesistenza dell'esimente del diritto di critica, la quale ultima, come noto, si deve esprimere nel rispetto del requisito della "continenza", ovvero in termini formalmente corretti e misurati ed in modo tale da non trascendere in attacchi ed aggressioni personali diretti a colpire sul piano individuale, la figura morale del soggetto criticato.

Tali apprezzamenti e valutazioni, riservati al giudice di merito, per consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr ex plurimis Cass. Civ. Sez. III Vile nr. 15510 del 5.4.2006; Cass. Sez. III Civile nr. 20140 del 16.6.'05; Cass. Civ nr. 20139 del 18.10.'05; Cass. Civ. nr. 11420/'02; Cass. nr. 13685/2001) sono insindacabili in sede di legittimità ove, come nel caso di specie, sorretti da motivazione congrua, esaustiva e esente da vizi logici.

La Corte d'Appello con motivazione ineccepibile, ha innanzi tutto accertato un vero e proprio quadro di informazioni false in forza delle quali erano stati effettuati i giudizi critici contenuti negli articoli aventi valenza diffamatoria (cfr pagg.ne 10 e 11 sentenza Corte d'Appello), tra le quali spiccano per rilevanza la inequivocabile falsificazione della fotografia tanto enfatizzata dal convenuto Chiocci nel proprio articolo e sulla cui non autenticità il Prof. Bentivenga aveva lungamente insistito sin dall'atto introduttivo del giudizio.

Non meno rilevanti sono le altre circostanze *"sicuramente non rispondenti al vero"* verificate come tali dalla Corte territoriale (cfr pag. 10 sentenza).

Correttamente la Corte territoriale ha ritenuto tali circostanze come massimamente rilevanti nell'economia del giudizio valutativo, sottolineando altresì come organi giurisdizionali superiori avessero qualificato come legittimo atto di guerra il gesto partigiano di Via

1067

Rasella atto per contro del tutto illecito la rappresaglia delle Fosse Ardeatine.

Nessuna scriminante può essere legittimamente invocata dai convenuti, difettando la verità oggettiva della notizia pubblicata, la correttezza formale dell'esposizione sotto il profilo della continenza. Non vi è dubbio che il giornalista ben avrebbe dovuto e potuto accertarsi in ordine alla autenticità della fotografia pubblicata sui propri articoli e risultata successivamente palesemente falsa.

L'insieme dei dati fa chiaramente emergere un evidente attacco alla personalità morale del Prof. Bentivegna, assurdamente equiparato negli articoli del quotidiano, all'immagine di Erich Priebke, condannato all'ergastolo per i crimini di guerra commessi, tra i quali l'eccidio delle Fosse Ardeatine.

La denigrazione dell Prof. Bentivegna unitamente a quella dei partigiani che organizzarono l'attentato (Gruppi di Azione Patriottica) si concreta in un giudizio sprezzante e moralmente negativo meramente personale e gratuito.

I tentativi delle parti ricorrenti sono dunque finalizzati a scrollarsi di dosso l'accertamento delle non rispondenza al vero delle notizie e delle immagini fotografiche apparsi sugli articoli del Il Giornale, ed a privare del contenuto gravemente offensivo i giudizi svolti al di là di ogni ragionevole esercizio del diritto di cronaca e del rispetto del principio della continenza.

Sulla pretesa violazione dell'art. 345 cpc

Nel secondo motivo di impugnazione del controricorso – ricorso incidentale presentato dalla difesa di Francobaldo Chiocci nonché nel terzo motivo del ricorso di impugnazione Società Europea di Edzioni, si eccpisce l'inammissibilità degli asseriti "nuovi mezzi di prova" in grado di appello, con riferimento all'ordinanza emessa ex art. 210

1068

c.p.c. in merito all'acquisizione della documentazione fotografica presente presso il Bundes Archiv di Coblenza.

Gli odierni ricorrenti, qualificando erroneamente l'ordinanza di esibizione di documenti quale vero e proprio nuovo mezzo di prova, lamentano come la Corte territoriale, nell'ammettere "un mezzo istruttorio neppure richiesto dall'appellante" (cfr. controricorso – ricorso incidentale per Chiocci, II° motivo di impugnazione, pag. 9 e seguenti), abbia immotivatamente disatteso quanto prescritto dall'art. 345 c.p.c..

Giova ribadire che l'art. 345 c.p.c., comma 3, non ammette nuovi mezzi di prova in appello, salvo che il Collegio li ritenga indispensabili per la decisione ovvero la parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado per causa a lei non imputabile.

Con riferimento al caso di specie, e senza scomodare al momento le ulteriori interpretazioni della Suprema Corte sul punto in questione, non vi è chi non veda come tale documentazione assuma, nell'ambito dell'accertamento della fattispecie di una diffamazione consumata tramite la pubblicazione di articoli, titoli e fotografie, carattere indispensabile e dirimente.

In tale ottica, non si può non concordare con la Corte territoriale quando la stessa afferma che "*la dedotta circostanza della pubblicazione di una fotografia alterata è certamente rilevante ai fini del decidere, cosicché appare pienamente ammissibile la richiesta formulata dall'appellante ex art. 210 c.p.c. (...)*".

Come noto, infatti, tale documentazione ha reso possibile il definitivo accertamento della mancanza di veridicità – laddove probabilmente il termine più consono sarebbe "falsificazione" – della fotografia pubblicata da "Il Giornale" raffigurante la testa

1069

dell'adolescente rimasto ucciso in occasione dell'attentato di Via Rasella.

La Sentenza attualmente gravata accerta, infatti, come "*dall'eseguito ordine di esibizione è emersa la prova della falsificazione della fotografia che avrebbe dovuto rappresentare la testa dell'adolescente tredicenne, la cui morte in conseguenza dell'attentato di via Rasella nessuno pone più in discussione*" (cfr. sent. cit., pag. 9).

In secondo luogo, è necessario ribadire nuovamente come non solo l'istanza di acquisizione della prova era stata formulata dall'allora appellante nell'ambito del proprio atto d'appello e la stessa era stata oggetto di legittima autorizzazione di acquisizione in occasione della prima udienza di trattazione, ma anche nell'atto introduttivo nel giudizio la fotografia di cui si discute veniva identificata come mezzo gravemente indicativo della diffamazione perpetrata da "Il Giornale" ai danni del prof. Bentivegna.

Le suddette circostanze devono ritenersi esaustive, e tali sono state ritenute dalla Corte d'Appello, al fine di qualificare correttamente l'ammissione *de quo* come ammissione di mezzo istruttorio sullo stesso fatto dedotto in primo grado.

Correttamente, infatti, la Corte di merito ha contestato la natura "ad explorandum" della prova così ammessa, ritenendo che la precisa indicazione della stessa era stata previamente effettuata in modo tale da consentire la indubbia identificazione dei documenti fotografici, "*dei quali si conosceva l'esistenza, il numero, il soggetto che li possedeva nonché l'oggetto (relativo al momento immediatamente successivo all'attentato di Via Rasella)*".

Da ultimo, in nessun conto devono essere tenute le osservazioni mosse dai ricorrenti in merito all'ammissibilità dei documenti di cui sopra per l'ulteriore e dirimente argomentazione sostenuta dalla Corte

1070

territoriale la quale, con motivazione logica, esaustiva ed immune da vizi, ha esposto le ragioni secondo cui ha ritenuto doversi identificare le fotografie in questione come "prove precostituite", trattandosi in definitiva "*dell'acquisizione di documenti già esistenti*", e come tali, pienamente ammissibili (cfr. Sentenza n. 1937/2003 emessa dalla Corte d'Appello di Milano, Sezione Seconda Civile, pag. 6).

Così statuendo la sentenza ivi gravata non si lascia andare ad "apodittiche" considerazioni, come affermato dalle controparti, ma altro non fa se non riportarsi correttamente alla costante giurisprudenza della Suprema Corte, la quale concorda nel ritenere che la norma *de quo*, l'art. 345 c.p.c., nel riferirsi ai "nuovi mezzi" di prova, voglia indicare il divieto delle prove cosiddette "costituende" e dunque escluda le prove cosiddette precostituite, quali i documenti (in tal senso, Cass. 2 marzo 2004, n. 16995; Cass. 22 gennaio 2004, n. 1048; Cass. 20 ottobre 2003, n. 15646; Cass. 5 maggio 2003, n. 6756; Cass. 8 gennaio 2003, n. 60; Cass. 13 settembre 2003, n. 13424; Cass. 16 aprile 2002, n. 5463; Cass. 13 ottobre 2000, n. 13670).

In particolare, "*ne consegue che la produzione di nuovi documenti in appello non trova ostacolo, pur se essi siano stati menzionati e non prodotti in primo grado, e ciò indipendentemente dalla loro indispensabilità ai fini della decisione della causa e dalla circostanza che il ritardo nella produzione sia incolpevole*" (Cass. n. 16995/2004).

E ancora: "*L'art. 345, comma terzo, c.p.c. enuncia un principio riferibile esclusivamente alle prove costituende, e quindi non riguarda i documenti che, in quanto prove costituite, possono essere prodotti anche in secondo grado*" (Cass. 12709/2004).

1071

La Suprema Corte precisa altresì che "*la produzione di nuovi documenti in appello non trova ostacolo nemmeno nella circostanza [...] che si tratti di documenti la cui esistenza sia nota in primo grado e che siano anche stati menzionati in quella sede, sebbene non prodotti: la novità dei documenti in sede di appello, infatti, si deve stabilire [...] in base alla loro materiale esibizione, non anche alla loro mera indicazione [...]*" (Cass. 1084/2004).

Tutto ciò premesso si confida nella conferma delle statuizioni della sentenza della Corte d'Appello di Milano nr. 1937/'03.

Milano, 16 Aprile 2007

Avv.to Alessandro Garlatti

studio legale
Avv. ALESSANDRO GARLATTI
20122 milano via fontana, 28 tel. 025457813 - 025457922

da Orizzi

0831 784558
0831 776073
3388515271
0831 775703

Egr. Sig.
Prof. Rosario Bentivegna
Piazza Adriana n. 5
ROMA 00193

1073